

1

Gennaio-Marzo

2019

Anno 18

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Corte di Giustizia Europea su luoghi di conservazione di urne cinerarie affidate*
- *Il vero livello di inquinamento dei crematori (Parte I)*
- *Impugnativa avanti la Corte Costituzionale di legge calabrese in materia funeraria*
- *Rilascio di autorizzazioni ex artt. 31, 75, 77 D.P.R. 285/90*
- *Le tariffe di cremazione per il 2019*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE
Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONE
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

COLLABORATORI
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388

ABBONAMENTI
E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALE
Eliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita revo-
ca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.
I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.
Chiuso in redazione il 08/01/2019.

INDICE

EDITORIALE

Times are changing – I tempi stanno cambiando..... 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

RUBRICHE

Brevi dall'Italia e dall'estero 5
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e lettere 9
a cura di Daniele Fogli

Chiedilo a www.funerali.org 12
a cura di Carlo Ballotta

ATTUALITÀ

Scomparsa e permanenza. Il cadavere come resto dell'uomo... 16
di Elena Messina

Camminare insieme sui passi del riposo 18
di Paola Bastianoni

**Una indagine sulle emissioni in atmosfera dei crematori ita-
liani (Parte I)..... 20**
di Dario Bernardi

DOCUMENTAZIONE

Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria 25
L.R. Calabria 18/06/2018, n. 22

**Regione Calabria, L.R. 26 giugno 2018, n. 28 – Impugnativa
avanti alla Corte Costituzionale (art. 127 Cost.) 38**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1206 del 18/10/2018

Risultanze di cremazioni di cadaveri effettuate nel 2017 41
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1187 del 17/09/2018

Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2019 48
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1232 del 03/12/2018

**Regione Piemonte, D.G.R. – Disposizioni per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli artt. 31, 75, 77 del D.P.R. 285/90 51**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1144 del 11/07/2018

**Corte di giustizia europea, Sez. III, Sentenza C-342/17 del 14
novembre 2018..... 53**

APPROFONDIMENTI

**Sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea,
sentenza della Corte, Sez. 3^ del 14/11/2018, nel procedimen-
to n. 342/2017 60**
di Sereno Scolaro

**Cavillando sul diritto secondario di sepolcro ... e ingiustizia è
fatta! 63**
di Carlo Ballotta

CULTURA

Il cimitero delle donne “nubili” 70
di Emanuele Vaj

RECENSIONI

“Mors pretiosa. Ossari religiosi italiani” 72
di Andrea Poggiali

“Collateral Beauty” 73
di Elisa Meneghini

Editoriale **Times are changing – I tempi stanno cambiando**

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Da questo numero inizia a collaborare con ISF, come editorialista, il Dott. Antonio Dieni. Di seguito il suo primo contributo.

Il 2018, come lo si voglia giudicare indipendentemente dai propri orientamenti, è stato un anno sotto il segno della discontinuità. Il quadro politico è uscito mutato dalle elezioni di primavera. Assetti politici e prospettive dello sviluppo del Paese che sembravano consolidati sono stati stravolti dal voto. La stessa collocazione internazionale dell'Italia sembra aver perso i propri ancoraggi tradizionali, guardiamo sempre meno all'Europa e più altrove.

Alcune cose paiono invece essere rimaste immutate. Con una ostinazione che in passato avremmo trovato irritante – e che oggi produce una confortante tenerezza sul fatto che certe cose, in tanto cambiare, sono eterne – all'avvicinarsi delle elezioni della prossima primavera, ecco il ritornare, nelle Regioni interessate dalla consultazione, di una varietà di proposte di legge di riforma dei servizi funebri e cimiteriali, tutte peraltro scritte con lo stampino. Si tratta di iniziative fortemente volute dal mondo imprenditoriale, o almeno da una sua parte, nelle quali scopertamente (essere timidi è una cosa del secolo scorso) si afferma la necessità che l'impresa funebre diventi l'unico interlocutore delle famiglie, non solo per quanto riguarda i funerali, ma anche per ambiti che storicamente non le sono mai appartenuti, come quelli necroscopici e quelle cimiteriali. Da qui vari tentativi di assumere di funzioni e compiti appartenenti ad altri soggetti che operano nel settore funerario, in un disegno che presenta molti vettori di attacco. Sostituirsi agli ospedali nella cura del defunto prospettando il suo trasferimento in accoglienti Case Funerarie. Sostituirsi al servizio cimiteriale provvedendo a curare direttamente le attività di seppellimento. Sostituire i cimiteri comunali con crematori e cimiteri privati. Per converso, queste iniziative liberalizzatrici vengono accompagnate da proposte di ritorno al numero chiuso di imprese, ad un regime autorizzatorio che ricorda la ormai mitica Tabella XIV del Commercio, abolita da quasi due decenni in una di quelle che allora venivano chiamate le 'lenzuolate' del ministro Bersani. Numero chiuso che mantiene le oltre 6.500 imprese funebri esistenti e con ciò impedisce effettive evoluzioni delle dinamiche imprenditoriali.

Eppure i tempi stanno cambiando anche per il nostro settore. Nel giugno scorso, per la prima volta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva permesso l'iniziativa alle Regioni in tema di tutela della salute (e quindi anche di polizia mortuaria), il Governo è intervenuto portando una legge della Regione Calabria all'attenzione della Corte costituzionale. Gli argomenti di quell'impugnativa statale interessano gli eccessi della potestà legislativa regionale, più volte evidenziati in passato da più esperti del settore, ma mai – va

sottolineato – avversati da organi istituzionali nelle sedi proprie. La posizione espressa dal (nuovo) Governo disarma per la estrema semplicità: non appartiene a misteriosi arcani di discipline iniziatiche, ma è di palmare evidenza costituzionale che, quantomeno, nei temi di ordinamento civile, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela della concorrenza e del lavoro, di ordine pubblico è lo Stato, e solo lo Stato, che deve intervenire. Le norme statali esistenti non possono essere stravolte da iniziative regionali che, anche animate dalle ‘migliori intenzioni (ci sarebbe da chiedersi migliori per chi?) finirebbero per creare delle disparità di trattamento tra i cittadini. In una parola, l’Italia sarebbe una e indivisibile e non uno Stato federale.

Non che in passato non si sia assistito alla rottura di grandi monopoli pubblici. Comunicazioni, Telefonia, Energia, Poste, Trasporti sono solo degli esempi di come questo Paese – con molte ambivalenze – abbia voluto modernizzarsi. Ma a rendere efficaci questi cambiamenti vi erano a supporto grandi player, in grado di movimentare grandi risorse finanziarie e muniti di una cultura d’impresa in grado di comprendere e gestire le complessità di servizi universali e distribuiti capillarmente. Sono state inoltre create apposite autorità statali di governo e controllo. Nulla di tutto questo esiste invece (o viene prefigurato) per lo smantellamento del sistema pubblico funebre e cimiteriale. Non grandi player, ma migliaia e migliaia di imprese piccole o piccolissime: le medie imprese funebri in Italia si contano sulle dita di poche mani e nessuna supera quel confine per dimensioni e fatturato. Non autorità preposte alla sorveglianza ed alla regolazione del settore, ma una varietà di leggi regionali confuse. Non controlli unitari, ma affidati ai singoli Comuni, incaricati (con quali risorse è da vedersi) di rilasciare autorizzazioni che abiliterebbero l’impresa ad operare dappertutto. Anche al più superficiale degli osservatori appare evidente che propositi di questo genere sono destinati a provocare più danni che benefici aprendo la strada a scenari ingovernabili e controproducenti anche per chi oggi così pervicacemente li agita. “Attento a cosa desideri” dice un noto aforisma “perché potrebbe realizzarsi”.

I tempi stanno cambiando e ci stanno cambiando. I cimiteri di oggi sono profondamente diversi (ed in genere più brutti e desolati) da quelli del passato. La cremazione sta aumentando il suo peso nelle scelte delle famiglie e con essa stanno sorgendo nuovi bisogni connessi al decoro delle cerimonie, al mantenimento della memoria ed alla privacy del defunto. Non si può tacere che il fatto che molte regole statali debbano essere aggiornate. Anche perché l’ultimo regolamento di polizia mortuaria data quasi trent’anni e, nato vecchio come Benjamin Button, non è purtroppo ringiovanito nel frattempo. Molte di quelle regole erano ispirate dal dirigismo liberale ottocentesco, pensate meritoriamente per assicurare, non solo una tutela sanitaria delle comunità, ma un welfare a classi povere senza altra occasione. Oggi tutto si è trasformato in una ‘sistema’ il più delle volte burocraticamente inceppato, capace di produrre una intollerabile omologazione verso il basso di esigenze fragili e delicate come sono quelle dei familiari in occasione di un lutto. Basti ad esempio pensare alla condizione brutale in cui versano i defunti in molti servizi mortuari ospedalieri, alle difficoltà e lentezze degli uffici comunali, alla fatiscenza di molti siti cimiteriali.

Al posto di cercare migliorare quello che c’è, la ricetta invocata da molti è la liberalizzazione. Non si pongano barriere all’esercizio della libertà dell’impresa funebre, si smantelli il monopolio del servizio cimiteriale. Pure l’ ‘Europa che ce lo chiede’. Una recente sentenza

della Corte di Giustizia europea sui cimiterini di urne nel Comune di Padova sembrerebbe dare fiato a queste posizioni. In realtà non è così. Un conto è infatti la regolazione dei servizi pubblici, fra cui quelli funebri e cimiteriali, che deve sempre rispondere a principi di sussidiarietà e, se economici, di concorrenza. Un altro sono le funzioni ed i compiti irrinunciabili dell'Istituzione cimitero che in quanto tale attengono all'ordine pubblico o – come si diceva una volta – al grado di civiltà sociale, giuridica e amministrativa di uno Stato.

Non si possono, secondo le convenienze, importare costumi propri di altri assetti sociali e giuridici, senza compromettere l'ordinamento esistente. Basti pensare, ma è solo un esempio fra tanti possibili, che voler americanizzare il sistema funerario italiano prevedendo che le famiglie possano far tutto (amorevolmente soccorse dalle imprese funebri) richiederebbe tuttavia una fortissima espansione delle attività medico-legali. Negli States delle Case del morto con annesso crematorio e dei cimiteri privati, i defunti diventano di proprietà delle famiglie (che possono gestirli, pagando, come meglio credono) solo una volta liberati dagli accertamenti di giustizia. Il risultato è che su circa il 70% dei defunti vengono effettuate autopsie. E poi, i defunti per i quali non vi sia nessuno che può pagare una sistemazione privata, sono ammassati in anonimi cimiteri pubblici o direttamente cremati in feretri di cartone e dispersi. È proprio questo quello che vogliamo? Ne siamo pronti?

Il rischio è che la spinta di una maggiore umanizzazione delle pratiche funebri e cimiteriali, la richiesta di significatività dei riti e delle sepolture avanzata dalle famiglie vengano semplicemente racchiuse sotto la categoria concettuale della liberalizzazione, con la falsa promessa che essa significhi maggiore 'libertà'. È invece vero il contrario, per due motivi. In primo luogo un contesto liberalizzato non è equivalente a più libero, in quanto esso opera in funzione di interessi dell'operatore privato, fornitore di beni e servizi, non sempre coincidenti con quelli della committenza (da qui la necessità di una efficace regolazione delle imprese e della trasparenza delle loro transazioni, nonché di un controllo esterno adeguato, che forzatamente deve essere unitario e non parcellizzato in una miriade di Enti). In secondo, luogo l'esercizio del cordoglio e della memoria verso i defunti appartiene al novero dei diritti sociali che, nella loro accezione moderna, per esistere come tali devono aver luogo in forme sempre più partecipative ed allargate, altrimenti si traducono in espressione del privilegio di pochi a scapito dei molti. Da ciò discende una condizione che appare ovvia se la si voglia guardare con occhi limpidi, cioè che – senza alternative credibili – i servizi e le infrastrutture che assicurano la possibilità a quei diritti siano diretta espressione della volontà popolare, degli organismi che da essa scaturiscono (a loro volta sottoposti al suo controllo) e che da essa ricevano la spinta al miglioramento.

I tempi stanno cambiando anche in SEFIT, Daniele Fogli – il maestro di tutti noi – mantiene la referenza dei rapporti internazionali dell'Associazione e lascia la responsabilità della Commissione funeraria a Valeria Leotta, alla quale vanno i più calorosi auguri. Con una rinnovata composizione e con una nuova guida, la Commissione si appresta ad affrontare i cambiamenti che incombono e che sembrano ormai non posticipabili. Guardando agli scenari che sono di fronte, questa Rivista continua nella sua azione di analisi e approfondimento dei problemi a beneficio di quanti in questo settore vogliono davvero migliorare le cose 'funerarie' dandone prospettive, senso, dignità e decoro.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Parma: area cimiteriale islamica al cimitero di Valera

Parma fa un passo avanti verso la piena inclusione dei cittadini di fede musulmana.

All'interno del cimitero comunale di Valera è stata recentemente resa disponibile un'area dedicata alle sepolture per i fedeli musulmani, attraverso il recupero di una zona inutilizzata a sud-ovest del plesso cimiteriale. Lo spazio è destinato a ricevere 50-60 sepolture solo a terra, come prevede il rito musulmano, dedicato e sotto intera gestione per pulizia e manutenzione delle comunità musulmane cittadine che hanno sottoscritto la convenzione diventata ora attiva con la delibera comunale. Un traguardo raggiunto dopo anni di lavori tra gli uffici del Comune di Parma e i rappresentanti delle comunità musulmane del territorio.

“Grazie agli uffici dell'assessorato di Michele Guerra, con delega ai servizi cimiteriali – dichiara la consigliera la consigliera comunale di Effetto Parma, Nabila Mhaidra – adesso diventa più reale e concreto per i fedeli musulmani che vivono a Parma sentirsi parte della comunità. A nome delle comunità, della Con-

sulta dei Popoli e del gruppo Effetto Parma arrivano i più sinceri ringraziamenti per questa convenzione raggiunta. I cittadini di fede musulmana, che hanno deciso di crescere le loro famiglie qui, ora avranno la garanzia di poter vedere rispettato il rito per i loro cari defunti che non possono o non vorrebbero rimpiangere.”.

Trieste: Comune e Acegas investono su cimiteri e crematorio

Ammonta a 2 milioni e 360 mila Euro la cifra che il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Trieste ha destinato al restauro, consolidamento e manutenzione dei cimiteri cittadini, compresi i 220 mila metri quadrati del cimitero comunale di Sant'Anna.

Nel 2019 partiranno nuovi cantieri, compresi quelli per i nuovi servizi igienici dell'ex cimitero militare, l'ossario di Santa Croce e ulteriori opere di impermeabilizzazione.

Tra gli interventi previsti anche l'integrazione di una quarta linea nel forno crematorio, per un importo previsto di 600 mila Euro (anche se in questo caso la data è

ancora incerta), per ora si è intervenuti sulla terza linea, oggi attiva, con la posa in opera di un sistema DeNOx per l'abbattimento degli ossidi d'azoto, investendo 48 mila Euro.

Sono arrivati quasi a conclusione i lavori di risanamento conservativo del secondo lotto del colonnato monumentale di Sant'Anna, uno tra gli esempi più significativi in città di arte neoclassica; interventi sul terzo lotto sono previsti nel corso del 2019.

Cambiata a Merano la modulistica per la denuncia dei decessi

A partire dal 14 gennaio 2019, per la registrazione dei decessi avvenuti a Merano, verrà applicata una nuova procedura che consentirà di ridurre la burocrazia e agevolare il lavoro di tutte le persone coinvolte.

Il nuovo iter semplificato è il risultato di un lungo processo di concertazione con numerose parti, perché nei casi di decesso, accanto allo Stato civile e ai Servizi cimiteriali, sono coinvolti numerosi soggetti: imprese di pompe funebri, ospedali, case di cura, cliniche private, il medico legale e l'Ufficio igiene.

Grande la soddisfazione provata dall'assessore competente per i Servizi cimiteriali Nerio Zaccaria che ha potuto presentare i frutti di questo intenso lavoro di collaborazione delle parti interessate.

Grazie alla trasmissione telematica dei dati si riducono fastidiose incombenze burocratiche e si evita la compilazione di più modelli differenti.

“La nuova procedura agevola il lavoro di tutti, soprattutto delle diverse autorità e delle imprese di pompe funebri”, hanno chiarito Adriana Colonna, direttrice dell'Ufficio servizi demografici e Manuela Simonato, responsabile della polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.

SEFIT10 2018 a Roma parlando di Standard, Crematori e ambiente, Atlante dei cimiteri e CCNL

Si è svolta lo scorso 30 novembre a Roma l'assemblea annuale di SEFIT, aperta ai soli Associati federali, rappresentanti i gestori dei maggiori cimiteri e crematori d'Italia.

L'edizione di quest'anno è stata dedicata a quattro temi principali: l'impatto degli standard italiani ed europei sul settore funerario (UNI 11519 e UNI 11520 su Cofani funebri, Funeral requirements EN 15017), la verità sulle emissioni dei crematori con la presentazione di una indagine sulle emissioni realizzata da SEFIT con il concorso di ISPRA; la valorizzazione dei cimiteri storici e significativi italiani con l'Atlante dei cimiteri (in attuazione del protocollo d'intesa firmato tra SEFIT e Mibact) ed il rinnovo del CCNL Utilitalia funerario.

Numerosa la partecipazione in aula e la soddisfazione espressa dai vertici SEFIT per l'evento – il cui programma e relazioni finora

pervenute sono reperibili al link: www.sefit.eu/sefit/sefitdieci.

Nel corso di SEFIT10 il Direttore Generale di Utilitalia Giordano Colarullo ha presentato ufficialmente alla platea la Dott.ssa Valeria Leotta, che dal 1° gennaio 2019 è la nuova Responsabile nazionale di SEFIT, in sostituzione dell'uscente Ing. Daniele Fogli che, dalla stessa data, ricoprirà la responsabilità della sola attività internazionale di SEFIT.

Audizione delle Socrem toscane in Regione per un piano di coordinamento dei crematori

In Toscana la domanda di cremazione dei defunti è in crescita, con un percentuale che supera il 25%. Ciononostante la disponibilità di impianti di cremazione, attivi in Regione, è insufficiente e determina *“la situazione di difficoltà nella quale oggi le società per la cremazione trovano nell'espletamento del loro servizio”*, come ha spiegato il presidente del Consorzio Toscano delle Società per la cremazione (CTC), Sergio Castelli, in un'audizione presso la Commissione Sanità e politiche sociali regionale, tenutasi lo scorso dicembre.

Varare il regolamento attuativo della legge regionale, definire un piano di coordinamento degli impianti di cremazione operanti in Toscana e prevedere almeno un impianto in ciascuna provincia: queste le principali richieste presentate alla Regione dai rappresentanti delle Socrem.

Castelli ha poi aggiunto: *“Il servizio di cremazione implica un cambio di cultura rispetto ai servizi cimiteriali. Non riconoscere questa variazione di tendenza significa produrre disservizi alla cittadinanza, che attualmente deve fronteggiare quattro-cinque giorni di attesa prima della cremazione”*, osservando come il pi-

ano di coordinamento avrebbe dovuto mettere a sistema la legge vigente” e che non si produce inquinamento ambientale *“se si rispettano i criteri, come conferma Arpat”*, mentre *“l'alternativa della 'criomazione', che prevede la riduzione in polvere dei corpi attraverso azoto liquido a meno 120 gradi, presenta costi elevatissimi e rischi ambientali per l'accumulo di azoto”*.

I consiglieri hanno concordato sulla necessità di provvedere rapidamente al varo del regolamento attuativo e del piano regionale di coordinamento degli impianti, mentre il presidente Scaramelli ha annunciato un lavoro di approfondimento da parte della commissione, che, lavorando insieme alla Giunta, sul regolamento potrebbe portare alla presentazione di soluzioni costruttive nei prossimi mesi.

Illuminazione votiva cimiteri di Napoli: problemi legali sulla concessione di servizio

“Siamo pronti a garantire l'illuminazione votiva e ambientale nei cimiteri di Napoli, alle migliori condizioni possibili”. Queste le parole dell'amministratore unico di Selav, la società che gestisce l'illuminazione votiva nei cimiteri napoletani, finita al centro di una inchiesta della Procura, per presunte irregolarità nella gara relativa al *project financing*. Selav comunica inoltre di avere impugnato la sentenza del Tar Campania del 7 dicembre scorso, con la quale era stato respinto il ricorso della società contro la revoca dell'appalto da parte del Comune di Napoli.

“Il Comune – spiega la società – non potrà che attendere l'esito dell'udienza per verificare se si saranno, o meno, concretati i presupposti per valutare una procedura di gara per affidare il

servizio in alternativa alla gestione Selav”.

Falchi anti storni al Verano di Roma

Il Comune di Roma ha deciso di liberare sopra il Verano dei falchi per proteggere visitatori e monumenti da centinaia di storni. A darne l'annuncio tramite il proprio profilo Facebook è l'assessore alla sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari, immortalata in una foto con un esemplare di falco e un volontario dell'associazione Capitano Ultimo:

“Oggi siamo qui con questo magnifico falco che è già intervenuto al cimitero monumentale del Verano disperdendo gli storni, centinaia e centinaia di volatili, che vi avevano trovato riparo – annuncia Montanari – Si tratta di un esemplare messo a disposizione dall'Associazione Falconieri Romani, che oggi ho incontrato e che sta collaborando con noi proficuamente al cimitero monumentale del Verano”.

Verso la riapertura del crematorio di Como

Il forno crematorio di Como è fermo da oltre due anni, precisamente dal 4 giugno 2016. Recentemente sono stati fatti passi avanti per sbloccare questa situazione, con un incontro tenutosi tra il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e l'assessore ai Servizi cimiteriali di Como Franco Pettignano:

“Un tavolo comune di lavoro tra i tecnici dei due enti servirà a snellire le operazioni, ovviamente nel rispetto di norme e regole, e arrivare allo sblocco delle autorizzazioni in tempi brevi – conferma Pettignano – Auspichiamo, che superate le incomprensioni iniziali, ora l'iter possa procedere spedito senza più intoppi e/o perdite di tempo”.

Dello stesso avviso il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca. *“L'obiettivo è velocizzare l'iter ... È un impegno che prendo e che prende la Provincia per dare risposta a un problema che interessa la città ma anche tutto il territorio della provincia”.*

Un cimitero particolare in Vaticano

A Roma, tra San Pietro e la nuova Aula delle udienze si trova la più antica fondazione nazionale tedesca in Roma, il Campo Santo Teutonico.

Nonostante il cimitero sia situato in un'area adiacente al confine con la Città del Vaticano – soggetta però ad extraterritorialità a favore della Santa Sede – è solitamente considerato come l'unico cimitero all'interno del Vaticano. Qui sono sepolte persone di diversa origine: austriaca, sudtirolese, svizzero-tedesca, liechtensteinese, lussemburghese, e belga di lingua tedesca, oltre a fiamminghi e olandesi.

Della morte e del morire

L'Associazione Culturale dello Scompiglio propone – da settembre 2018 a dicembre 2019 – la stagione Della morte e del morire, incentrata sull'individualità in relazione alla morte e, più specificamente, alle sue tre dimensioni (socio-politica, ideologica e celebrativa).

La rassegna comprende i vincitori del Bando internazionale rivolto ad artisti in ogni declinazione delle arti – che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento progetti – accanto alle creazioni e produzioni della Compagnia Dello Scompiglio, gli incontri, le mostre e gli spettacoli ospiti.

Il programma degli avvenimenti può essere visionato sul sito: www.delloscompiglio.org

Svizzera: i sei istituti di anatomia in Svizzera a cui donare il proprio corpo

In Svizzera sono sei gli istituti di anatomia ai quali è possibile donare, una volta deceduti, il proprio corpo. Basta compilare un apposito formulario indicante le ultime volontà in tal senso e spedirlo all'istituto prescelto, tra Basilea, Friburgo, Ginevra, Losanna, Zurigo e Berna.

Elisabetta Rossi, portavoce dell'Istituto di Zurigo spiega come *“La donazione delle salme permette di garantire l'insegnamento e la ricerca della scienza che studia la struttura del corpo umano, il cui compito principale è proprio quello di istruire gli studenti di medicina del primo e del secondo anno e i futuri specialisti”.*

Anche lo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche richiede che esse siano testate, prima di essere applicate su pazienti in sala operatoria, questo il motivo per cui studio e ricerca fanno affidamento sulla donazione di corpi.

I motivi principali che spingono le persone ad optare per tale scelta sono solitamente per il risparmio, ma anche per non dare ai propri cari il disagio del 'dopo', dall'organizzazione del rito funebre fino alla sepoltura o alla cremazione.

Quindi niente spese, né tantomeno impicci, per chi resta. Quando giunge il momento, basta una telefonata del medico curante, dell'ospedale, del Comune o del parente all'istituto di anatomia che con una ditta di onoranze funebri locale organizza tutto: documenti, preparazione e trasporto salma, cremazione e deposizione urna nella tomba comune dell'istituto o, se richiesta, l'invio di questa ai congiunti menzionati nelle ultime volontà del defunto (senza alcuna spesa per i parenti).

Il colosso funerario inglese Dignity annuncia la chiusura di 100 case funerarie

Mike McCollum, Amministratore delegato di Dignity, uno dei maggiori fornitori di servizi funerari della Gran Bretagna, ha annunciato la prossima chiusura di circa 100 case funerarie, dichiarando che tale scelta si è resa necessaria per far fronte all'aumentata concorrenza nel mercato dei funerali.

Nei prossimi 10 anni, grazie alla riduzione del costo del personale, si potranno così ottenere significative economie di scala.

La società sta, inoltre, valutando la possibilità, se ce ne dovesse essere necessità, di ulteriori tagli al personale operante anche nei servizi sussidiari (autisti funebri e impiegati negli uffici delle succursali acquisite).

India: legno eco di sterco di vacca per i funerali

In India la sostenibilità ambientale passa anche dal legno usato per i funerali. L'esempio arriva dalla corporazione municipale di Raipur, dove vengono attualmente usati ceppi ecologici prodotti con sterco di vacca, come riporta il quotidiano *Times of India*.

Il finto legno è realizzato con l'aiuto di una macchina che, ogni

giorno, riesce a produrre materiale sufficiente per quattro funerali e Rajkumar Sahu, presidente della società produttrice, ha comunicato che *"i ceppi sono forniti gratuitamente"*.

Il sindaco di Raipur Pramod Dubey ha riferito di aver optato per questo metodo eco-sostenibile, che crea anche occupazione, in quanto la moltitudine di alberi abbattuti per ottenere legna da ardere durante i funerali danneggia l'ambiente e genera molto fumo.

I 150 cimiteri di guerra a Ypres

A fine novembre, a Ypres, una cittadina che si trova 100 km ad ovest di Bruxelles, si sono radunate 50 persone – in rappresentanza di 13 diversi Paesi tra cui Ungheria, Canada, Malta, Messico, Inghilterra, Francia, Italia, USA – per visitare uno dei teatri più sanguinosi della prima guerra mondiale, dove tra l'agosto del 1914 e l'ottobre del 1918 si combatterono almeno quattro delle battaglie più dure della Grande Guerra, tra cui il massacro di Passendale.

Ypres ha dato il suo nome ad un terribile gas al cloro (l'iprite), che i tedeschi usarono nelle bombe sganciate contro le truppe belghe e alleate: fu la prima volta

in cui in una guerra furono utilizzate anche armi chimiche.

Nei campi di Ypres, oggi ci sono più di 150 cimiteri di guerra e i resti di almeno 500mila soldati morti nelle trincee e nelle *no man land*: i più fortunati sono ricordati con il nome, l'età e il reggimento per il quale combattevano, ma la maggior parte sono soldati senza nome, morti in una terribile guerra che ha decimato una generazione intera.

Giappone: high-tech applicata anche ai funerali

In una società frenetica, come quella nipponica, non stupisce il successo riscosso dai funerali 'a portata di click'.

Da un paio d'anni, il servizio *Obōsan-bin* permette di prenotare un monaco buddhista per una cerimonia funebre a domicilio direttamente su Amazon a partire da un prezzo base di 35mila yen (circa 270 euro).

Fenomeno che sta raggiungendo dimensioni importanti, considerato che tra luglio e agosto scorsi – nel periodo che comprende l'Obon, l'annuale ricorrenza dei defunti – il numero di richieste rispetto all'anno precedente è aumentato del 95%.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **Il vero livello di inquinamento dei crematori (Parte II)**
- **Condizioni tecniche per rilascio autorizzazioni ex artt. 31, 75, 77 D.P.R. 285/90**
- **Ammissibilità diritti fissi trasporto funebre e Nuova giurisprudenza**
- **La comunicazione agli interessati delle operazioni di esumazione ordinaria**

Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. Il nostro Comune, situato nella regione Veneto, ha necessità di dirimere una questione che riguarda la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione.

La fattispecie trova disciplina nel combinato disposto della L. 130/2001 e della L.R. Veneto 18/2010, in cui non viene però esplicitato se la competenza a tale rilascio sia esclusivamente dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, soprattutto se la dispersione viene effettuata in un Comune diverso (entrambi le leggi parlano di "ufficiale di stato civile" senza precisare ulteriormente).

Il problema si pone appunto quando Comune di decesso e Comune di dispersione sono diversi, in quanto e qui nei Comuni veneti limitrofi ogni Comune interpreta la norma a modo suo.

R. Si è del parere che la competenza sia dell'Ufficiale di stato civile del Comune nel quale si procede a dispersione, essenzialmente per tre motivi:

a) la competenza territoriale, che è attribuita per giurisprudenza (vds. Sentenza TAR Toscana,

Sez. II, 2/12/2009) al Comune di spargimento ceneri;

b) la conoscenza dei luoghi in cui è possibile disperdere le ceneri in un determinato Comune è propria del Comune di dispersione: come può un ufficiale di stato civile sapere e autorizzare la dispersione in un luogo di un altro Comune, distante anche centinaia di chilometri, dove vige una norma regionale diversa, una norma comunale diversa e dove semmai la dispersione è stata autorizzata in certi e limitati spazi?

c) la possibilità di conoscenza dell'atto di dispersione e l'attivazione di controllo puntuale.

Q. Vi è necessità di sapere se la norma vigente in regione Lombardia consenta a una società che si occupa di servizi cimiteriali e che ne controlla totalmente una di onoranze funebri, di nominare un dipendente dell'azienda madre contemporaneamente, direttore dei servizi cimiteriale e amministratore delegato della società di onoranze funebri.

R. La regione Lombardia, nel normare il settore funebre e cimiteriale, è intervenuta sull'ob-

bligo di separazione societaria con l'art. 9, comma 3 della L.R. 18 novembre 2003, n. 22, poi trasfusa nella L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e precisamente con l'art. 75, comma 3, immutato:

"3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)."

E pure attraverso il Regolamento reg.le 9/11/2004, n. 6 e s.m.i., agli artt. 19 e 33:

Art. 19 (Crematori e procedure di cremazione), comma 6

"6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale."

Art. 33 (Tutela del dolente e della concorrenza), comma 4

"4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:"

a) *gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;*

b) *effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;*

c) *gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale."*

Il richiamo esplicito fatto dall'art. 9, comma 3 L.R. 22/2003 alle 'Norme per la tutela della concorrenza e del mercato', fa sì che si debba avere a riferimento l'art. 8 della legge richiamata ("Imprese pubbliche e in monopolio legale"), come modificato dall'art. 11, comma 3 della L. 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati". Conseguentemente la norma obbliga: 1) ad una separazione societaria laddove si operi in un mercato in regime di monopolio (cimitero o crematorio, secondo quanto specificato dalla regione Lombardia nel caso in esame) e in mercati diversi (il funebre secondo quanto precisato dalla regione Lombardia nel caso in esame);

2) a far sì che per "*servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte*" in ambito cimiteriale o di cremazione, svolti anche in regime di separazione societaria, "*esse (società) sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti*".

Nessun altro obbligo è previsto oltre ai due sopra menzionati e quindi, a parere di chi scrive, nulla osta, purché sussistano le due condizioni di legge sopra ricordate, a nominare una stessa

persona responsabile dell'una e dell'altra società. Sia che la responsabilità sia a livello di Presidente, Amministratore Delegato, Dirigente o Quadro.

Q. Il Comune veneto di ... ha ricevuto richiesta per la dispersione delle ceneri di un ragazzo non residente, ora in affidamento ai familiari, morto accidentalmente in un terzo Comune. Il Comune di decesso si è rifiutato di rilasciare il nulla osta a tale dispersione, sostenendo che non esistono gli estremi di legge per cui sia tenuto ad intervenire in questa materia. Ce ne viene chiesta conferma.

R. Vi è un affidamento di urna cineraria a familiare se esiste in tal senso o una volontà del *de cuius* o una volontà di chi si è offerto di essere affidatario.

La cessazione di un affidamento personale e familiare avviene solamente per:

a) rinuncia;

b) rinvenimento postumo di volontà del *de cuius*;

c) morte dell'affidatario unico.

La L.R. Veneto 18/2010, all'art. 3, comma 2, lett. e), assegna al regolamento comunale il compito di dettagliare gli aspetti dell'affidamento. Ove non lo faccia, occorre farlo con la singola autorizzazione all'affidamento.

In genere, in altre Regioni, c'è chi ha regolato la materia indicando che un'urna affidata può unicamente rientrare in cimitero – per sepoltura o per dispersione nel cinerario comune – nei casi di cui alle lettere a) e c).

Nel caso di cui alla lettera b), occorre dar corso al volere del *de cuius* e quindi è questo che prevale.

Poiché siamo sostenitori che la volontà di dispersione deve essere scritta e propria del *de cuius*, solo se si rinviene postumo un suo scritto è possibile cambiare idea e passare quindi da affidamento a dispersione delle ceneri. Diversamente l'urna resta affidata o rientra per la sepoltura in cimitero.

La dispersione in cinerario comune viene effettuata quando vi sia abbandono dell'urna da parte dei familiari, cioè disinteresse o morte dell'affidatario unico senza che nessuno degli aventi titolo decida di acquisire una sepoltura per tumularvi l'urna o se il defunto non aveva alcun diritto di sepoltura in tomba presente in un qualsiasi cimitero.

Q. La nostra società gestisce in appalto i servizi cimiteriali nel Comune di Abbiamo da poco appreso che l'Iva da applicare alla "tumulazione aggiuntiva" è del 22%, ma ci è sorto un dubbio: se introduciamo il diritto di inumazione in campo comune, l'Iva da applicare è sempre del 22% oppure del 10%?

R. Nel caso della inumazione in campo comune va applicata l'aliquota ordinaria del 22%.

L'aliquota ridotta del 10% può invece essere applicata solo nel caso in cui la norma (o la interpretazione dell'Agenzia Entrate per tale norma) specifichi che si applica in forma ridotta.

Nel nostro settore l'aliquota ridotta viene riconosciuta solo per le costruzioni cimiteriali e le concessioni cimiteriali.

Ma la sepoltura in terra di campo comune non è considerata una concessione, quindi ad essa è da applicare il 22% se l'operazione è svolta da soggetto diverso dal

Comune, mentre se è svolta dallo stesso Comune – in veste di autorità – l'Iva è dello 0% essendo fuori campo d'imposta.

Q. La vigente normativa prevede la possibilità di dispersione delle ceneri dei defunti in luoghi naturali, pur a determinate condizioni. Ma nell'eventualità in cui il defunto avesse richiesto ai familiari la dispersione delle proprie ceneri all'estero, nella fattispecie l'Islanda, quale sarebbe l'iter da seguire? Esiste una specifica autorizzazione da presentare per

effettuare la dispersione in natura in questa nazione?

R. A parere dello scrivente i familiari dovrebbe fare richiesta di trasporto dell'urna cineraria nello Stato Estero, avendo disponibilità di luogo in cui conservare le ceneri (sepoltura, deposito temporaneo, domicilio se con affidamento), per poi provvedere alla dispersione, una volta che ve ne siano le condizioni. Poi valgono le norme dello stato estero per il trasporto nel luogo di dispersione e per l'autorizzazione (se prevista) alla dispersione o quel che intendono fare delle ceneri.

Più complessa la procedura se i familiari chiedessero il trasporto

a fini di dispersione nello Stato estero, perché si dovrebbe acquisire la traduzione asseverata della normativa che lo consente da parte dello Stato estero.

L'autorizzazione italiana sarà limitata al trasporto nel luogo di dispersione delle ceneri, dove i familiari dovranno dotarsi dell'autorizzazione alla dispersione di quel Comune islandese (se prevista dalla normativa estera). In sostanza si ritiene che l'Ufficiale di stato civile italiano abbia competenza autorizzatoria alla dispersione solo per il territorio del proprio Comune italiano, dove questa avviene. Per dispersioni all'estero vale la norma estera.



Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE




PRODOTTI ENZIMATICI




THANOS BIOFUN
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



argema S.r.l.

www.argema.net

Rubrica Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



Da Napoli sono emigrato a Gaeta; sono trascorsi 21 anni ed un mio germano chiede la somma di alcuni lavori fatti in una cappella gentilizia in concessione paterna. Inoltre il *de cuius*, costruttore tramite autorizzazione comunale, era nullatenente e morente non ha lasciato testamento. Io ho espresso giuridicamente la mia volontà di essere sepolto nel mio attuale Comune di residenza (che trovassi nella regione Lazio). Sono tenuto a pagare questo tributo?

Carlo risponde il 26/11/2018 alle 18:06

Poniamo per ipotesi che Lei, in forza del subentro *mortis causa* sia divenuto co-intestataro della concessione cimiteriale: è una condizione pur sempre possibile ed, anzi, molto probabile.

Ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – recante l'approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria – sui concessionari gravano gli oneri manutentivi, così da garantire nel tempo un solido e decoroso stato di conservazione dell'edificio adibito ad uno sepolcrale.

Dalla co-titolarità sorge una comunione solidale ed indivisibile sul manufatto tombale, così nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 1292 Cod. Civile tutti i co-titolari della concessione sono tenuti, in solido, ad adempiere le obbligazioni manutentive, secondo le rispettive quote, qualora si sia addivenuto ad un frazionamento del diritto di sepolcro in sé, cioè sulla proprietà del bene sepolcrale, divaricata, in questo caso dall'uso potenziale del sacello gentilizio.

Se le spese sostenute ineriscono ad innovazioni molto gravose o voluttuarie, vale adire non strettamente necessarie ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 63 D.P.R. 285/1990 prima richiamato, si rinvia all'art. 1121 Cod. Civile.

Se Lei, per ragioni anche di carattere personale, non vuole più partecipare allo *jus sepulchri* su quella particolare tomba deve, con atto notarile, rinunciare ai suoi diritti reali sul manufatto funerario.



Cristiano scrive il 22/11/2018 alle 12:04

Buongiorno, sono erede testamentario della moglie di mio padre.

Al momento della morte si è occupato di tutto il suo unico nipote che ha deciso per la cremazione. Al momento del ritiro delle ceneri ha messo a verbale che le avrebbe tumulate in un certo cimitero ma, dopo 12 mesi dal ritiro, nel cimitero non hanno nulla. È stato commesso un reato con questo comportamento?

Ad oggi purtroppo non sappiamo dove poter onorare la salma della defunta.

Carlo risponde il 22/11/2018 alle 15:15

Giusto un paio di appunti procedurali e due o tre – al massimo – suggestioni.

1) La dichiarazione mendace o forzata è punita penalmente ex art. 76 D.P.R. 445/2000.

2) Ogni tumulazione (anche di urna cineraria) costituendo un sepolcro privato all'interno di un cimitero è soggetta ad un'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 285/1990, recante l'ap-

provazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, in cui – sostanzialmente – una figura dirigenziale *ex art.* 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 (o chi assolve le stesse funzioni nei Comuni privi di “apicali”) valutato il titolo di accoglimento (sussiste la concessione della celletta? il defunto ha diritto di sepolcro, cioè può effettivamente esser deposto in quel dato tumulo) consente l’esecuzione della sepoltura. Di questi atti vi è sempre traccia negli archivi comunali.

3) Nei “libri” cimiteriali (di pubblica consultazione *ex art.* 10 D.Lgs. 267/2000) deve esser diligentemente annotato ogni movimento (in entrata ed uscita) di ossa, feretri, ceneri e resti mortali per garantire nel tempo la tracciabilità delle sepolture.

4) *Ex art.* 81 D.P.R. 285/1990 il verbale di consegna delle ceneri è redatto in triplice copia: una è abbinata al decreto di trasporto, l’altra rimane agli atti del gestore del crematorio, l’altra ancora ritorna allo Stato Civile del Comune di decesso: lo stesso centro autorizzativo che ha rilasciato tutte le autorizzazioni conseguenti al decesso del *de cuius* (al trasporto, alla cremazione).

Incrociando tutti questi dati ed elementi non dovrebbe riuscire impossibile risalire all’effettiva destinazione dell’urna cineraria in questione, in quanto ogni passaggio deve esser debitamente autorizzato e registrato.



Mario scrive il 19/11/2018 alle 11:12

Buon giorno, avrei una domanda inusuale da sottoporvi. Vivo a Firenze e parte dell’anno all’estero, specificatamente in India e Nepal, e ho il desiderio, nei limiti della mia volontà, di morirvi, di essere colà cremato e sepolto.

Ho chiesto informazioni a tal riguardo durante l’ultimo mio soggiorno in India e mi è stato risposto che per essere cremati e sepolti in India (in Nepal non so ...) è necessario un accordo preventivo tra le Autorità italiane ed indiane.

Sa se risponde al vero quest’ultima affermazione? Conosce l’Autorità competente in Italia addetta a tale eventuale pratica? Ha notizie o informazioni ulteriori che possano essermi utili a tal riguardo?

Le sono immensamente grato per tutto ciò che cortesemente potrà indicarmi o suggerirmi.

Carlo risponde il 19/11/2018 alle 17:58

L’accordo preventivo di cui Lei mi parla altro non è che il Nulla Osta Consolare di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del Regolamento Nazionale di Polizia

Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990, da parte delle autorità diplomatiche del Paese (India o Nepal) in cui il trasporto funebre, in occasione delle Sue esequie, sarà diretto. Senza questo passaggio non può, infatti, esser formato e rilasciato il titolo di viaggio per il trasporto transfrontaliero.

Una volta giunti a destinazione si provvederà secondo le Leggi di quel determinato Stato Sovrano.



Simona scrive il 08/11/2018 alle 11:59

Qualche giorno fa è venuta a mancare la nonna, concessionaria della tomba. La figlia vorrebbe fare richiesta per l’estumulazione della salma dei nonni (nonché genitori della nonna), morti da oltre 40 anni. Uno dei fratelli della nonna si oppone senza una ragionevole motivazione. Adesso mia zia sta facendo la voltura della concessione a sé stessa.

Cosa fare se lo zio non dovesse dare il suo consenso per l’estumulazione? Occorre agire per vie legali? Basterebbe una notifica del consenso allo zio ed eventualmente il suo tacito assenso si trasformerebbe in consenso? Grazie.

Carlo risponde il 09/11/2018 alle 11:08

Gli atti di disposizione sulle spoglie mortali si configurano quali diritti della personalità e, pertanto, richiedono una manifestazione di volontà piuttosto rigida e strutturata.

Il Consenso (e non un semplice atto volitivo informale) deve formarsi attorno all’istanza di estumulazione ed in caso di più aventi titolo ad esprimersi è richiesta l’unanimità.

Adire il Giudice (con tutta l’alea che instaurare un giudizio in sede civile pur sempre comporta) è senz’altro l’*extrema ratio*, ma la volontà di Suo zio non è più di tanto coercibile.

Diverso sarebbe se Suo zio mostrasse disinteresse verso l’operazione cimiteriale richiesta; in questo frangente il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe proficuamente individuare un tempo certo in cui rendere la propria volontà contraria, oltre il quale si procederebbe d’ufficio.

Seconda opzione: spesso molti regolamenti municipali, per snellire il *timing* delle procedure prevedono che chi richieda un intervento su una tomba, ovviamente avendone titolo, agisca in nome e per conto di tutti gli altri soggetti parimenti legittimati, attenzione, però, la Legge (art. 76 D.P.R. 445/2000) punisce severamente le dichiarazioni forzate o mendaci.

Dati i rapporti poco idilliaci che immagino intercorrono tra Lei e Suo zio, in merito a questa estumulazione, sarà d'uopo renderlo edotto – *ex artt. 7 e 8 L. 241/1990* – sull'avvio del procedimento (giusto per evitare future denunce di turbativa di sepolcro) affinché egli possa motivare la propria contrarietà, con argomentazioni e contro-deduzioni.

Certo, l'ufficio locale della polizia mortuaria, se manca l'elemento fondamentale per istruire la pratica potrebbe anche decidere per l'inammissibilità / improcedibilità dell'istanza volta ad ottenere l'estumulazione, abortendo *ab-origine* tutto il procedimento autorizzativo.



Fabrizio scrive il 26/10/2018 alle 09:29

Vorrei sapere se:

- 1) la regola / normativa / legge è uguale per tutti i Comuni;
- 2) in caso di risposta positiva, se esiste una “tabella” con la durata delle concessioni; ad es. ho uno zio deceduto negli anni '50, ma a quell'epoca quanto durava la concessione?

Carlo risponde il 26/11/2018 alle 17:23

I vecchi regolamenti nazionali di polizia mortuaria (esempio: il R.D. 1880/1942) avrebbero previsto parimenti per le concessioni cimiteriali durate tanto a tempo determinato quanto perpetue, rimettendo ai singoli Comuni la disciplina attraverso i propri regolamenti locali di questo fondamentale aspetto temporale nel rapporto concessorio.

La Legge (dall'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 avvenuta il 10 febbraio 1976) ha ufficialmente abrogato il regime della perpetuità, consentendo una durata massima di anni 99, fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dell'amministrazione cittadina di procedere al rinnovo della concessione, solitamente per un periodo più breve.

Ogni Comune, pertanto si regola autonomamente e non esiste una declaratoria nazionale sul protrarsi, nel tempo, delle concessioni cimiteriali.

Per il pregresso (= concessioni rilasciate ante 10 febbraio 1976) dovrebbe valere la regola generalissima del *tempus regit actum*, ovvero i rapporti concessori sorti sotto l'imperio di una precedente normativa, anche se oggi abolita, continuano a seguire il regime giuridico del momento storico in cui essi sono stati posti in essere attraverso la stipula del regolare atto concessorio, e dovrebbero, pertanto risultare intangibili e, quindi, non soggette a modifi-

cazioni specie se unilaterali da parte del Comune o atti ablativi.

Oggi, in forza dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 il periodo minimo di sepoltura legale in loculo a sistema di tumulazione stagna, è fissato in un minimo di anni 20.

La forchetta di riferimento, considerando come usualmente l'estumulazione si esegua allo scadere della concessione, oscilla pertanto da un minimo di anni 20 ad un massimo di anni 99, ovviamente modulabili, in base alla tipologia ed alla capienza della sepoltura (= è logico che una cappella di famiglia superi nella durata quella di un loculo singolo, proprio perché predisposta ad accogliere più defunti in ordine agli eventi luttuosi imprevedibili, ma comunque certi nel tempo).

Per conoscere la durata esatta di una concessione fatta negli anni '50 del XX Secolo bisogna consultare attentamente, anche in modo combinato e coordinato l'atto di concessione ed il regolamento municipale di polizia mortuaria vigente al momento in cui la concessione fu rogata.



Moi scrive il 22/10/2018 alle 09:23

Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardante la traslazione nel cinerario comune.

La mia storia in breve è questa: mio padre, morto nel 2001, è stato cremato in base a una sua volontà lasciata per iscritto, ma di questo se ne occupò il suo Comune di residenza in quanto io e mia sorella non avevamo più contatti con lui dovuti a grossi problemi familiari. Al momento della sua morte, non potendo economicamente far fronte alla spesa, il Comune si è accollato l'onere della sua cremazione e la messa dell'urna in un loculo del Comune stesso.

Mio padre aveva tantissimi debiti quindi abbiamo dovuto fare una rinuncia di eredità per evitare grossi problemi. Lui aveva delle sorelle che si sono rifiutate di prendersi carico del funerale.

Adesso il Comune in cui si trovano le ceneri di mio padre ha mandato una lettera a me e mia sorella, ovviamente in quanto figlie, dove ci informa che a 10 giorni dal ricevimento di suddetta lettera, in caso di una nostra non risposta verrà fatta la traslazione delle ceneri nel cinerario comune a loro spese oppure ci dà la possibilità di acquistare il loculo dove sono adesso le ceneri.

Premettendo che io e mia sorella siamo d'accordo per la traslazione ad opera del Comune, siamo ve-

nute a sapere che una persona dell'anagrafe ha proposto alla sorella di mio padre l'acquisto del loculo dichiarando che i giorni per la decisione delle figlie era scaduta (cosa non vera perché i 10 giorni scadono il 26 ottobre). Abbiamo un incontro in Comune ma vorrei arrivare preparata. Se io e mia sorella siamo d'accordo per la traslazione nel cinerario comune, la sorella di mio padre si può opporre? La spesa della traslazione rimane sempre a carico del Comune? In caso potrei accollarmi io la spesa della traslazione nel cinerario comune? La sorella di mio padre vuole mettere l'urna in un loculo, ma noi figlie non siamo d'accordo in quanto non vogliamo lasciare un domani pensieri e problemi per i nostri figli ed eventuali nipoti e vogliamo chiudere questo brutto capitolo della nostra vita.

Carlo risponde il 22/10/2018 alle 16:01

La norma di riferimento è l'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990. Essa dispone che quando vi sia disinteresse manifesto da parte dei più stretti congiunti a provvedere (naturalmente a proprie spese) ad una sepoltura privata e dedicata delle ceneri o ancora vi sia espressa volontà del *de cuius* in tal senso le ceneri vengano conservate perpetuamente (o meglio sversate *sine die*) in cinerario comune, in forma massiva, anonima, promiscua ed indistinta. L'avvio al cinerario comune è residualmente ancora gratuito.

Se però vi è un atto di disposizione da parte di chi verso il *de cuius* e le sue ceneri mostri interesse di natura morale credo, come l'acquisizione di una cella cineraria ove deporre l'urna, dovrebbe prevalere il gesto di *pietas* in tal senso, poiché il cinerario comune è, dopo tutto, l'*extrema ratio*, la soluzione finale. Si veda anche l'art. 85 D.P.R. 285/1990, per

analogia *legis*, in cui il Legislatore parrebbe non escludere anche un atto di liberalità nell'acquisizione dello *jus sepulchri* in un sepolcro privato per ossa o ceneri altrimenti non richieste.

Quindi: se voi figlie del *de cuius*, quali soggetti massimamente legittimati a decidere, non rendete alcuna volontà formale per una diversa sistemazione dell'urna con oneri a vostro carico, palesando, così un effettivo disinteresse, nella scala gerarchica tra le persone individuate dalla Legge come parti del procedimento abilitate a scegliere la sepoltura delle ceneri Vostra zia potrebbe pure subentrarvi, in quanto – almeno nell'attuale ordinamento di polizia mortuaria, prevale sempre l'atto di disposizione sul disinteresse. Il cinerario comune, al pari dell'ossario comune, rappresenta pur sempre una – ancorché dignitosissima – ultima spiaggia, mentre la Legge, pur nella sua crudezza, tenta di tutelare la memoria ed il ricordo dell'estinto.

O voi dimostrate una volontà precisa di Vostro padre atta alla dispersione delle sue ceneri in cinerario comune di cui sareste semplici *nuncius*, finalizzata ad ottenere una sorta di permanente oblio della propria spoglia mortale oppure predominerà il desiderio, per altro comprensibile, della zia di dare al fratello scomparso una sepoltura più tradizionale (= tumulazione).

Eventuale controversia nel caso in cui le rispettive volontà dovessero impingere e confliggere, sarà risolta avanti il giudice in sede civile, lasciando estranea alla vertenza, l'amministrazione comunale, la quale si limiterà a garantire, temporaneamente, lo status quo, cioè il deposito dell'urna cineraria in camera mortuaria, in attesa che la situazione si chiarisca.

Attualità **Scomparsa e permanenza**

Il cadavere come resto dell'uomo

di Elena Messina (*)

L'attenzione rituale che universalmente circonda i cadaveri (e che pare connessa alla stessa origine stessa dell'essere umano e della sua specie), nasce dal fatto che essi sono "resti" di umanità e non semplici residui organici. Preparandosi a prendere congedo dai corpi, la società si trova a dover fare i conti con quel residuo, quell'avanzo. Il resto è qualcosa che è sospeso tra cultura e biologia, tra presenza ed assenza. Ha ragione Adriano Favole, docente dell'Università degli Studi di Torino a sostenere che *«nei resti risuona, ancora e chissà per quanto, l'eco dell'umanità che in esso è scolpita»*⁽¹⁾.

Già, ma che ne è del resto?

Il cadavere, condensa in sé, simultaneamente, la condizione umana con quella materiale; esso rappresenta non solo la sintesi estrema di un'esperienza terrena, ma anche il prodotto concreto di un lungo processo, la cui realizzazione può protrarsi ben oltre l'estinzione della componente individuale e soggettiva.

L'antropologia ha cercato di definire i momenti legati all'origine e alla formazione delle credenze e degli atteggiamenti relativi alla morte e al trattamento del resto cadaverico. Secondo Edward Burnett Tylor, uno dei primi studiosi dei comportamenti legati alla morte, il culto dei morti non sarebbe stato semplicemente acquisito ma, appreso attraverso

so un lungo apprendistato, che ha dato luogo nel corso della sua evoluzione storica, a modalità sempre più creative di trattamento del resto.

La morte è un atto biologico nel corso del quale il cadavere subisce una metamorfosi che permette il suo transito dalla dimensione corporea a quella minerale che lo riconduce alla condizione di "materia". Tale processo può essere modificato casualmente, o intenzionalmente dalla natura e dalla cultura, attraverso pratiche rituali e culturali di ricodifica simbolica della nostra esistenza e di ciò che ne resta.

Tra il momento della morte e quello della sepoltura si instaura una fase, un periodo, in cui il defunto si trova in uno stato di passaggio cui porrà fine il funerale che sancirà la sua uscita dal mondo dei vivi e la sua nuova appartenenza a quello dei morti. Generalmente, finché il resto del defunto si trova nella condizione liminare tra i due mondi, è considerato essere "pericoloso", "impuro".

La pratica della sepoltura, nella sua forma elementare, risponde a due scopi solo apparentemente contrastanti: l'allontanamento del cadavere dalla comunità e la sua conservazione o protezione rispetto a chi potrebbe farne scempio (per lo più gli animali). Scopo a cui rispondono sia la cremazione che l'inumazione delle spoglie così come le diverse tipologie di sepoltura che con differenti artifici "im-

⁽¹⁾ A. Favole, *Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

pedirebbero” al morto di tornare tra i vivi e ai vivi di entrare o tornare in contatto con il defunto.

Come ha ben evidenziato nel corso delle sue lezioni Francesco Remotti, che è stato docente di Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Torino, le strategie relative alla conservazione/allontanamento del resto rispondono direttamente ad una logica di controllo culturale della putrefazione, attraverso cui ciò che è considerato essere pericoloso e impuro viene trattato per essere reso compatibile con la comunità che sopravvive al resto.

Scrivono Remotti: «Per definire “chi siamo?” abbiamo bisogno di stabilire una qualche distanza (una qualche differenza) rispetto a coloro che ci hanno preceduto, così come abbiamo bisogno di stabilire una qualche continuità. Continuità e discontinuità rispetto al passato sono ingredienti o fattori indispensabili per la costruzione dell’identità» ⁽²⁾. (Remotti 1993, p. 77 e 87).

Ciò presuppone, naturalmente, una conoscenza approfondita delle modalità, attraverso le quali, una determinata cultura può affrontare o meno il problema della gestione dei “resti di umanità”. Sono numerose e varie le alternative correlate ai principali intenti che possono presiedere alle più comuni forme di «controllo culturale della putrefazione» le quali, traendo origine da una esigenza biologicamente ineludibile, possono essere, dunque, categorizzate entro un «numero limitato di scelte», corrispondenti a «differenti modalità concrete di affrontare l’inevitabile disgregazione dei corpi morti, senza particolari riferimenti ai significati e all’elaborazione rituale di cui ogni società circonda questi interventi» ⁽³⁾.

L’analisi viene, in tal modo, traslata dalla mera osservazione dei risvolti materiali delle pratiche funebri (inumazione, incinerazione, mummificazione ecc.) alla sfera concettuale degli scopi che attraverso di esse si intende conseguire (lo scomparire, il rimanere e il riemergere), dal “grado zero” del rifiuto del cadavere, alle tecniche più complesse ed evolute per la sua conservazione, tali da negare anche l’apparenza stessa della morte (mediante processi complessi quali la mummificazione o la criogenizzazione). Sul piano contenutistico ciò determina,

una frattura ineludibile rispetto alle tradizionali concezioni di ascendenza storico-culturale, ancora oggi spesso chiamate in causa, in virtù delle quali la scelta del rito viene variabilmente ricondotta a preconcetti fattori etnici e/o a un *malinteso* “diffusionismo” culturale/rituale:

Anche ciò che segue la putrefazione, ossia il processo di «mineralizzazione», presuppone una serie di atteggiamenti variabili a seconda del modo in cui si sceglie di relazionarsi con ciò che è sopravvissuto, o si è scelto di conservare della materialità umana nel suo transitare dalla condizione biologica a quella minerale. Comportamenti che possono manifestarsi in modo estremamente eterogeneo anche all’interno della medesima cultura, per fattori dipendenti da differenze ideologiche, culturali, sociali ed economiche ma che non necessariamente prevedono soluzioni rituali volte alla conservazione dell’integrità e/o alla dissoluzione del cadavere. La classificazione dei comportamenti culturali conseguenti alla mineralizzazione dei resti del defunto prevede essenzialmente quattro «soluzioni» possibili: «integrità», «frammentazione», «dissoluzione con resti», «dissoluzione senza resti». Ma, quest’ultimo aspetto è parimenti relativo e ciò che rimane di fondo è sempre l’idea della metamorfosi e della trasformazione, anche quando sull’altro piatto della bilancia non vi è un qualcosa di concreto, ma un semplice «nulla», carico, tuttavia, di valori culturali, in quanto elemento di equilibrio o di ripristino (e accettazione) della condizione naturale di partenza ⁽⁴⁾.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, *Antropologia culturale*

⁽²⁾ F. Remotti, *Noi primitivi. Lo specchio dell’antropologia*, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 77-87, 1993.

⁽³⁾ A. Favole, *ivi*, pp. 38-39.

⁽⁴⁾ *Ibidem*.

Attualità **Camminare insieme sui passi del riposo**

di Paola Bastianoni (*)

Camminare insieme sui passi del riposo giunge nell'arte di Giordano Pariti dopo una lunga indagine sulla elaborazione del lutto, cominciata alcuni anni fa con l'installazione *Visite* (Castelbasso, 2006 – Venezia, 2007) in cui si rifletteva sulle dinamiche sociali nel sostegno dell'evento luttuoso e proseguita, poi, con l'installazione *Con la terra che ho spostato per seppellire il tuo corpo ho costruito una collina da cui contemplo il mondo* (Ferrara, 2009) con la quale si indagava l'elaborazione personale e familiare del lutto.

Successivamente con *Dodici vertigini di cielo* (Casalecchio di Reno, 2013) fulcro della ricerca divenne la comunità scolastica dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno per ricordare le vittime dell'incidente aereo del 1990 e con *Aquae motus* (Cento, 2014) ad essere coinvolta in una performance fu la popolazione del Comune di Cento colpita dal terremoto.

Con questo nuovo lavoro presentato a Ferrara presso la galleria FabulaFineArt Gallery, l'artista sposta l'asse della sua riflessione dalle persone coinvolte nell'evento luttuoso al personale addetto alla attività funeraria, nello specifico, alla figura del necroforo.

La morte posta come elemento basale per l'interpretazione e l'elaborazione teleologica dell'esistenza di ogni uomo, da evento intimo, familiare si trasforma, nel corso di una strutturazione sociale sempre più articolata e complessa, in un fenomeno collettivo in cui sono coinvolti non solo i parenti del defunto, ma, con diverse mansioni, anche altre figure via via sempre più peculiari così, il necroforo, da un campo

d'azione marginale, gradualmente, si è ritrovato al centro del rituale, occupando ruoli un tempo ricoperti esclusivamente dai familiari o persone vicine al defunto.

Le sue mansioni sono state riscritte a favore di competenze specifiche nell'ambito della ricomposizione della salma, della tanatoestetica, dell'allestimento della camera mortuaria oltre che di ogni genere di necessità amministrativa.

Il necroforo, così come si presenta nella nostra contemporaneità, non è altro che il risultato di una lenta trasformazione delle relazioni familiari e sociali; la morte è divenuta un evento strutturato e normato, gli operatori funebri si sono sostituiti alle antiche prassi con una azione professionale in grado di offrire al momento funebre tutte le necessità e le attenzioni riservate ad un evento così delicato ed importante.

Giordano Pariti, partendo da una approfondita ricerca storica ed antropologica sulla figura del necroforo, ha elaborato una installazione in cui, attraverso l'utilizzo di numerosi contenitori di vetro, il ruolo del necroforo viene presentato nelle sue trasformazioni temporali sociali e professionali.

Camminare insieme sui passi del riposo rappresenta una espansione della precedente installazione *Visite* in cui i barattoli di vetro erano usati per raccontare il supporto della rete familiare e sociale che durante il periodo dell'evento luttuoso faceva visita alla famiglia colpita dalla morte per portare alimenti che servivano al sostentamento della loro vita quotidiana.

In questo nuovo lavoro i contenitori di vetro mantengono il loro contenuto: gli alimenti (come rimando al sostentamento ed alla vicinanza della rete sociale), ma progressivamente ogni barattolo abbassa il livello dell'alimento conservato nel momento in cui etichette, riguardanti le norme dell'operatore funebre, cominciano a sostituirsi ai nomi delle persone e del contenuto.

Le etichette, inizialmente presenti sui barattoli come semplice promemoria della visita di amici e parenti, lentamente si trasformano, diventano più professionali ed estetiche: dal semplice contenitore privo di etichetta si passa a quello con la fascetta scritta a mano, a quella stampata, alla fotografia, fino a giungere alla loro totale sostituzione per fare spazio agli articoli del DDL n. 1611 che concernono le norme e mansioni dell'attività dell'operatore funebre.

Il contenitore diventa quindi elemento simbolico della trasformazione professionale del necroforo dove la rete familiare, che si attiva durante l'evento luttuoso, viene sostituita gradualmente dalla professionalizzazione del ruolo dell'operatore funebre.

In questa trasformazione l'artista sottolinea il rischio in cui potrebbe incappare il necroforo diventando un asettico operatore, una figura meramente estetica e funzionale, spogliato di tutto il carico di umanità e di confortante vicinanza che la rete familiare e sociale in passato era in grado di offrire alla famiglia colpita dalla morte.

Oltre all'installazione, è presente in mostra un video, in cui Giordano Pariti, sempre attraverso l'utilizzo degli stessi contenitori di vetro, racconta gli spazi abitati dalla morte (sale mortuarie, sale del commiato, obitori, cimiteri, ecc.).

Il video rappresenta una declinazione visiva di ciò che l'installazione presenta come una sorta di frame statico.

Nella nostra contemporaneità i rituali del lutto, tranne quelli dei personaggi famosi che diventano sempre più spettacolari, tendono inesorabilmente a scomparire; ai familiari del defunto viene sottratto il periodo del lutto, la solidarietà del gruppo sociale:

l'attraversamento del lutto, con le sue relative implicazioni e declinazioni personali, familiari e sociali, è ormai una pratica desueta e quasi del tutto estinta in molte parti del nostro Paese. Il funerale è limitato alla funzione religiosa in chiesa, il corteo funebre nel quartiere è scarsamente partecipato, se non totalmente abolito, e tutto ciò che in passato aveva un forte valore simbolico-rituale (come paramenti ed addobbi) è stato abbandonato.

Geoffrey Gorer nel suo articolo *La Pornografia della morte* (1955) a proposito del lutto scrive: *Si piange soli, in privato, di nascosto, come se si trattasse di una sorta di masturbazione.*

In *Camminare insieme sui passi del riposo* Giordano Pariti tenta di smascherare proprio questa entropia dell'evento luttuoso che, nel nostro tempo è sempre più debordante, al contempo, insinua una riflessione fondamentale che è quella di *umanizzare* le professionalità che concernono questi drammatici ed inalienabili momenti della vita per riportare l'evento della morte a qualcosa di familiare, di conosciuto, di accettato e condiviso.

(*) *Professore associato in Psicologia dinamica presso l'Università di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, direttrice del Master in Tutela diritti e protezione dei minori e responsabile del 'Progetto Culturale – Uno Sguardo al cielo. Percorso di avvicinamento all'elaborazione del lutto'.*

Attualità Una indagine sulle emissioni in atmosfera dei crematori italiani (Parte I)

di Ing. Dario Bernardi (*)

La crescita esponenziale, anche in Italia, della pratica della cremazione è ormai consolidata e nota a tutti gli attori del settore funerario e cimiteriale.

Dalle appena 15mila cremazioni effettuate nel 1995 si è passati alle 190mila del 2017 (di cui 157mila cadaveri).

L'aumento della domanda ha portato il numero di impianti attivi nel nostro Paese a 79.

All'interno dei crematori avviene una reazione di combustione e, dunque, vi è una emissione di un effluente gassoso di scarico in atmosfera.

L'installazione degli impianti è spesso accompagnata da frequenti contese tra amministratori e le comunità; anche questi impianti vengono visti come una potenziale minaccia per la salute.

Naturalmente, per quantità complessiva di materia introdotta nel forno e, di conseguenza, di inquinanti emessi, tali timori non sono sempre giustificati: è evidente, ad esempio, come l'impatto dei sistemi di riscaldamento o del traffico veicolare sia infinitamente superiore. Va pure ricordato che gli impianti devono essere sottoposti a controlli frequenti, rigorosi e stringenti.

In tale contesto, questa indagine condotta nel 2015 ambisce a dare una sintetica ma sufficientemente significativa risposta alla domanda di conoscenza sullo "stato dell'arte" dei crematori italiani relativamente all'aspetto delle emissioni in atmosfera.

I crematori sono tenuti ad effettuare analisi periodiche di controllo nell'ambito delle autorizzazioni ricevute dagli Enti autorizzatori: dunque è disponibile una enorme quantità di misure certificate.

Esistono precedenti tentativi di fornire un quadro complessivo, si ricorda ad esempio l'esaustivo e rigoroso lavoro di Santarsiero et al. (2005) ⁽¹⁾, ma appare comunque benvenuto un aggiornamento data la rapida evoluzione del settore menzionata in precedenza.

Una necessaria premessa è che le emissioni dei crematori sono soggette a importanti fluttuazioni: esse dipendono da numerosi fattori tra cui la tipologia di forno, di filtro abbattitore, di materiale introdotto nel forno: peso, età del cadavere, tipologie dei cofani (legno naturale, legno trattato, zinco, altri metalli, casse di cellulosa, imbottitura), presenza nel cadavere di protesi metalliche o amalgama dentale,

⁽¹⁾ Santarsiero A. et al., Urban crematoria emissions as they stand with current practice, *Microchemical Journal* 79 (2005), p.299–306.

sono variabili che determinano variazioni di diversi ordini di grandezza per alcuni inquinanti.

Ad oggi, l'Unione Europea attraverso la EEA (*European Environment Agency*) fornisce anche per gli impianti di cremazione, attraverso l'*EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook* – valori di riferimento per gli inquinanti principali, con intervalli di confidenza necessariamente molto ampi, ed espressi in termini di flusso di massa per cremazione (“*per body*”) ⁽²⁾.

Anche le realtà europee differiscono molto tra di loro, per ovvia ragione ulteriore rispetto a quelle elencate: la differenza di tempo nell'inizio e aumento di frequenza della pratica della cremazione nei diversi Stati, e conseguenti differenze nelle tecnologie disponibili al momento dell'installazione dei forni. È dunque possibile che una stima delle emissioni dei crematori italiani operata solo attraverso i valori guida forniti dal guidebook EEA possa essere, in alcuni casi, fuorviante.

In chi aveva pensato questa indagine sussisteva la convinzione che la sensibilità molto spiccata verso i temi dell'inquinamento atmosferico nell'opinione pubblica, limiti stringenti forniti dagli enti autorizzatori, e uno sviluppo della cremazione relativamente recente (legato quindi alla disponibilità di tecnologie avanzate rispetto al contenimento delle emissioni) potessero dare per il nostro Paese una situazione di emissioni “di riferimento” migliore rispetto alla media europea: i risultati hanno in buona parte confermato questa convinzione.

In questa prima parte si riepiloga la metodologia dell'indagine e si forniscono i primi risultati dei valori di concentrazione di riferimento ottenuti: alla seconda parte di articolo, in uscita nel prossimo numero, rinviamo le considerazioni conclusive e i confronti sui risultati rispetto al *guidebook EEA* e alla legislazione vigente.

L'indagine

ISPRA e SEFIT hanno richiesto ai gestori dei crematori (a Maggio del 2015) la compilazione di una scheda (Figura 1) relativa alla concentrazione di inquinanti rilevati durante le misure periodiche che i crematori sono tenuti ad effettuare, e informazioni di massima sul funzionamento dell'impianto.

⁽²⁾ <https://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep>, EEA, 2016.

Allegato 1 – Tipologia minimale di misurazioni richieste per ogni crematorio

CREMATORIO:	Unità di misura	Valore		
		MED	min	max
PORTATA MEDIA NORMALIZZATA SECCA	Nm ³ /h			
TEMPO MEDIO PER UN CICLO DI CREMAZIONE DI CADAVERE	min			
PERIODO EFFETTUAZIONE MISURE (Data, ora e durata campionamenti)				
INQUINANTI				
NOx (come NO2)	mg/Nm ³			
CO	mg/Nm ³			
NMVOCA	mg/Nm ³			
SOx (come SO2)	mg/Nm ³			
TSP (polveri totali)	mg/Nm ³			
Pb	mg/Nm ³			
Cd	mg/Nm ³			
Hg	mg/Nm ³			
As	mg/Nm ³			
Cr	mg/Nm ³			
Cu	mg/Nm ³			
Ni	mg/Nm ³			
Se	mg/Nm ³			
Totale metalli pesanti	mg/Nm ³			
Zn (se disponibile)	mg/Nm ³			
Somma PCBs**	mg/Nm ³			
Somma PCDD/F***	ng/Nm ³			
Somma IPA****	µg/Nm ³			
Benzo(a)pyrene (se disponibile)	µg/Nm ³			
Benzo(b)fluoranthene (se disponibile)	µg/Nm ³			
Benzo(k)fluoranthene (se disponibile)	µg/Nm ³			
Indeno(1,2,3-cd)pyrene (se disponibile)	µg/Nm ³			
HCB Hexachlorobenzene (se disponibile)	µg/Nm ³			
HCl	mg/Nm ³			
HF	mg/Nm ³			

* Composti organici volatili totali ** Policlorobifenili *** Diossine + Furani per tossicità equivalente I-TEQ **** Idrocarburi policiclici aromatici.
Valori di concentrazione espressi alle condizioni di riferimento (aria secca a 101.3 kPa, 273 K con 11% O2)
Specificare data, ora e durata dei campionamenti.
Dove non siano disponibili valori minimi e massimi, ad esempio per singolo campionamento, compilare solo la colonna "Valore MED".

N.B. Inviare copia delle misurazioni effettuate da laboratorio/ditta specializzata, preferibilmente con il modulo già compilato. È possibile inviare la sola copia delle misurazioni contenente

Figura 1 – Scheda di indagine (2015)

Hanno risposto 43 gestori per 50 complessive linee di cremazione, con risultati di prove effettuate tra il 2013 e il 2015, esclusivamente da Enti accreditati e certificati.

Le risposte fornite provengono da impianti che rappresentavano il 74% delle cremazioni complessive – di salme e resti mortali – sul totale nazionale del 2014 (109.486 su 147.367).

Non tutti i crematori hanno potuto fornire risultati relativi a tutti gli inquinanti richiesti. La dimensione del campione cambia dunque per ogni inquinante analizzato.

Vennero richiesti anche i valori di portata normalizzata dell'effluente e il tempo medio per un ciclo di cremazione.

Per operare un primo filtraggio e ridurre l'eterogeneità del campione, nonché l'effetto di eventuali errori e fluttuazioni locali, il campione per le analisi successive è costituito dai valori medi di concentrazione forniti da ciascun crematorio per ogni inquinante (la prima delle colonne in Figura 1).

In Tabella 1 sono riepilogati gli inquinanti per cui sono disponibili misure e la dimensione del campione per ciascuno.

INQUINANTE	N campione	INQUINANTE	N campione
NOx (come NO2)	43	Somma PCDD/F ***	26
CO	46	Somma IPA****	16
VOC* (TOC)	39	Benzo(a)pyrene	8
SOx (come SO2)	44	Benzo(b)fluoranthene	8
TSP (polveri totali)	47	Benzo(k)fluoranthene	8
Hg	35	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	8
Totale metalli pesanti	35	HCB Hexachlorobenzene	1
Zn	21	HCl	46
Somma PCBs**	2	HF	31

* Composti organici volatili totali ** Policlorobifenili ***Diossine + Furani per tossicità equivalente I-TEQ ****Idrocarburi policiclici aromatici.

Tabella 1 – inquinanti e dimensione del campione

I dati relativi a PCB, IPA (aggregati e singolarmente), HCB, sono poco numerosi e non consentono di effettuare approfondimenti significativi, tuttavia viene fornito comunque, per informazione, il valore medio riscontrato.

Metodologia

L'obiettivo della prima parte dell'indagine era quello di trovare dei valori di concentrazione di riferimento per gli inquinanti.

Attraverso questi valori di riferimento sarà poi possibile ricondursi ai valori di emissione per cremazione e ai flussi di massa complessivi, in modo da fare confronti con i valori del *Guidebook EEA* e operare ulteriori considerazioni sulla rilevanza della sorgente inquinante rispetto anche alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda i valori di concentrazione misurati, si confronta il campione di osservazione con una distribuzione normale attraverso un *q-q plot*.

Se questo confronto ha esito positivo, il campione si considera normalmente distribuito e si forniscono i valori della media m , deviazione standard s e degli intervalli $m \pm s$, $m \pm 2s$ come valori guida per la concentrazione di inquinante.

In caso contrario, quando la distribuzione del campione è fortemente asimmetrica e si discosta considerevolmente dalla distribuzione normale, la media non è un indice sufficientemente robusto e si considerano quindi come valori guida la mediana, il primo e terzo quartile ($1q$ e $3q$) e i percentili 16 e 84 (pct16 e pct84). Per chiarezza e semplificando brutalmente, l'84esimo percentile è il valore sotto il

quale si colloca l'84 per cento del campione. Si ritiene di fornire anche il valore massimo e minimo riscontrato, a scopo orientativo.

Primi risultati sui valori di concentrazione

I primi risultati sono riepilogati in Tabella 2. Per orientarsi rispetto ai limiti di concentrazione forniti in fase autorizzativa, si riportano i limiti adottati da Arpa (Emilia-Romagna) in autorizzazioni concesse nel 2017.

È da ricordare che i limiti sono eterogenei a seconda dei territori.

Si può riscontrare come i limiti riportati, recenti e dunque piuttosto restrittivi specialmente se confrontati con autorizzazioni rilasciate in anni precedenti, siano ampiamente superiori ai valori di concentrazione indicativi restituiti dall'indagine (ricordiamo che le misure sono avvenute tra il 2013 e il 2015).

In molti casi infatti, anche i valori massimi riscontrati (quindi casi isolati, colonna "max") stanno al di sotto dei limiti autorizzatori.

Per diversi inquinanti c'è addirittura un ordine di grandezza di differenza tra i limiti e il valore indicativo: TOC, SOX, polveri totali (TSP), mercurio,



INQUINANTE	Unità	m (media)	s (devst)	m-2s	m+2s	m-s	m+s	min	max	LIM Arpae
NOx (come NO2)	mg/Nm ³	144.9	70.7	3.5	286.3	74.2	215.6	6	415	200
INQUINANTE	Unità	m (media)	med (mediana)	1q	3q	pct16	pct84	min	max	LIM Arpae
CO	mg/Nm ³	18.76	13.6	5	32	3	34.14	1	63	62.5
NMVOc* (TOC)	mg/Nm ³	3.8	3.1	1.5	5.05	0.8	5.6	0.004	19.1	12.5
SOx (come SO2)	mg/Nm ³	11.52	8	3.66	19.5	2.38	22.32	0.5	46	50
TSP (polveri totali)	mg/Nm ³	3.29	1.0	0.3	4.55	0.18	6.1	0.05	22.96	12.50
Hg	mg/Nm ³	0.0058	0.002	0.0005	0.0058	0.0005	0.0118	0	0.0420	0.05
Totale metalli pesanti	mg/Nm ³	0.15	0.0940	0.0380	0.1610	0.019	0.36	0.0005	0.83	0.5
Zn (autorizzati)	mg/Nm ³	0.63	0.158	-	-	-	-	-	-	5
Zn (non autorizzati)	mg/Nm ³	0.108	0.073	-	-	-	-	-	-	5
Somma PCBs	mg/Nm ³	2.2 10 ⁻⁵								
Somma PCDD/F	ng/Nm ³	0.03	0.011	0.003	0.038	0.0021	0.064	0.00023	0.227	0.1
Somma IPA	µg/Nm ³	0.50	0.055	-	-	-	-	-	-	10
Benzo(a)pyrene	µg /Nm ³	0.0133	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(b)fluoranthene	µg /Nm ³	0.0234	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(k)fluoranthene	µg /Nm ³	0.0109	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	µg /Nm ³	0.01264	-	-	-	-	-	-	-	-
HCB	µg /Nm ³	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
HexaClBenzene	µg /Nm ³	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
HCl	mg/Nm ³	3.92	1.07	0.55	3.7	0.38	8.92	0.01	26.3	30
HF	mg/Nm ³	0.343	0.2	0.1	0.34	0.045	0.61	0	1.98	5

Tabella 2 – Risultati dell'indagine: i valori di concentrazione indicativi per ciascun inquinante

metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/F), IPA, HCl (acido cloridrico), HF (acido fluoridrico).

Appare dunque confermato quanto ipotizzato in premessa, ossia che pare vi sia uno sforzo consistente della gran parte dei gestori in Italia per una attenzione l'impatto ambientale, con investimenti nei dispositivi filtranti tali da raggiungere valori di emissione ben inferiori ai limiti previsti.

Rinviamo ulteriori considerazioni e confronti su questi valori di concentrazione, così come il calcolo relativo ai flussi di inquinanti per singola cremazione, alla seconda parte di questo articolo.

(*) *Ingegnere civile per l'ambiente e il territorio*



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017

Documentazione

Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria

L.R. Calabria 18/06/2018, n. 22

([Pubblicato sul B.U.R. n. 66 del 28/06/2018])

TITOLO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali ed aziende sanitarie provinciali (ASP), individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative;
 - b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
 - c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - d) regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.
4. La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all'articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.
5. I servizi cimiteriali comprendono l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda

individuale, i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.

6. La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) per «salma», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
 - b) per «cadavere», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - c) per «resto mortale», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato;
 - d) per «attività di polizia mortuaria», si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;
 - e) per «servizi funebri», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:

1) dal Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:

1.1) nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse», si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN);

2) dal Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre», si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accogliimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria», si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di

commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;

i) per «tanatoprassi», si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e, comunque, tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

TITOLO II – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3 (Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La Giunta regionale definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio, e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate dai Comuni e delle imprese funebri qualificate ed abilitate ai servizi disgiunti, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

j) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

k) i tempi di adeguamento e attuazione della presente legge, da parte dei Comuni e delle attività funebri esistenti, da accertarsi e realizzarsi entro tre mesi dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 4 (Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienicosanitari, delle Aziende sanitarie provinciali.

Art. 5 (Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale; essa integra le tradizionali suddivisioni in programmazione economica e pianificazione territoriale per offrire i riferimenti territoriali alle politiche di sviluppo, nel pieno rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, per quanto riguarda la libertà d'impresa, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per il libero mercato, al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 6 (Compiti delle Aziende sanitarie provinciali)

1. Le Aziende sanitarie provinciali, nei limiti delle proprie competenze:

- a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;
- b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;
- d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 7 (Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) gestione di case funerarie.

2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, per i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'utilizzo del procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti civile e penale.

4. L'attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza).

5. È vietata l'intermediazione dell'attività funebre, sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale è svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente, e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

7. Al fine di tutelare l'utenza dei servizi funebri, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;
- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;

8. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, anche acquisendo la certificazione di cui all'articolo 11.

Art. 8 (Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

Art. 9 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 7, comma 2, contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che necessitano di partita IVA separata. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, numero 27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) un responsabile abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa;
 - c) un operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con il socio familiare prestatore d'opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa, o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
 - d) personale addetto alla movimentazione dei feretri, nel numero previsto dal decreto legislativo aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, in regola con le vigenti norme contributive e assicurative.

Sono equiparati al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale, i soci o i soci familiari lavoratori che svolgono nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;

- e) una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti.
2. L'effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1 lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri.
3. I consorzi e gli operatori funebri di cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in contemporanea.
4. Il titolare o socio o il responsabile, può svolgere anche le mansioni di necroforo.
5. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la prima autorizzazione, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta a una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'addetto deve garantire la sua presenza nella succursale, negli orari di apertura al pubblico, esponendo gli orari di servizio all'esterno di essa. Le attività esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, per non incorrere in sanzioni e/o nella chiusura delle sedi stesse.
6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate, in possesso di mezzi per come indicati dal comma 1. In questo caso, per non eludere la normativa nazionale in materia ed evitare la configurazione di condotte illecite come la somministrazione illecita di manodopera, l'impresa funebre comunica preventivamente ai familiari del defunto che, con mandato, darà incarico per il trasporto disgiunto a impresa diversa da quella incaricata per la vendita del feretro e relative attività svolte.
7. Le imprese funebri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono, mediante la sottoscrizione di formali contratti, costituire consorzi, società consortili e reti di imprese, dando informazione di tali contratti sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

Art. 10 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al regio decreto 6 di-

cembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), così come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del lavoro.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione. I corsi di formazione già svolti restano validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale e qualitativo dell'impresa che ne ha richiesto adempimento.

3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

- a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del codice penale;
- b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
- c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- e) sottoposizione alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

4. Le condizioni ostative di cui al comma 3, così come previsto nei singoli casi dagli ordinamenti civili e penali in vigore, si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa.

Art. 11 (Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle Aziende sani-

tarie provinciali esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera k), devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica.

4. La certificazione di cui ai commi 2 e 3 ha validità annuale.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione di cui ai commi 2, 3 e 4, equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 12 (Mandato)

1. Il Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti igienico-sanitari, e in conformità all'articolo 119 della Costituzione, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il mandato di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il mandato di cui al comma 2 è conferito all'impresa funebre nella sua sede autorizzata, principale o secondaria, ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre al personale che presta servizio, a qualsiasi titolo, presso enti pubblici, strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, nonché presso strutture deputate ai pubblici servizi, e ai gestori di un servizio di ambulanze.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e quella da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate all'acquisizione di mandati.

Art. 13 (Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, quali il servizio mortuario sanitario, il deposito

di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria o l'abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma 10.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso.

3. Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell'autofunebre che, in concreto, eseguono il trasporto.

5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l'altro sia conservato dall'incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.

6. Per il trasporto funebre all'estero, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso. In questo caso, trovano applicazione le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

7. Se il decesso avviene presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008.

10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussi-

sta pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, compete all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.

11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e che rilascia l'autorizzazione al trasporto, al Comune di destinazione della salma e all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della salma.

12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Se l'accertamento della morte non è stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma deve darne notizia al medico necroscopo affinché effettui detto accertamento, che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto.

14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento da un soggetto esercente l'attività funebre, previo incarico di chi lo commissiona. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1, punti 1.1 e 1.2, i costi sono a carico del Comune in cui ha avuto luogo il decesso.

17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.

18. La chiusura e il sigillo feretro, in ceralacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti fuori dal territorio comunale, re-

gionale e nazionale, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è civilmente e penalmente responsabile.

Art. 14 (Caratteristiche dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;
- b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, a cofano chiuso, devono essere impressi, in maniera indelebile e inequivocabile, sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. Le bare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e alle disposizioni normative vigenti in materia;
- c) quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che, per tipo e per spessore, hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990 (Definizione delle moda-

lità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci);

d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

e) limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;

f) sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati. Spetta alle Aziende sanitarie provinciali e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

g) il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio, e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche di conformità con le disposizioni previste nella presente legge.

Art. 15 (Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente, nella piena autonomia del soggetto gestore circa gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici

ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

Art. 16 (Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte, effettuato da un operatore abilitato nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee.

Art. 17 (Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

1. I Comuni e le Aziende sanitarie provinciali vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle Aziende sanitarie provinciali, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Le violazioni della presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa.

7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano, altresì, la sospensione dell'attività per tre mesi, decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è, altresì, disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

CAPO I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 19 (Competenze e funzioni della Regione e dei Comuni)

1. La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori.

2. La Regione, d'intesa con i Comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalle norme nazionali e dall'Unione europea.

3. La Regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, definisce i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I Comuni, sulla base del Piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite la ASP competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge, delle norme nazionali e dell'Unione europea.

6. I Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla Regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.

7. I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti

dall'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal Piano generale di cui al comma 1. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

8. Se i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

9. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero.

10. Il Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

- a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;
- d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;
- e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla Regione.

11. Il Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto, senza imporre ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 20 (Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il Piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «Piano generale», è predisposto e approvato dalla Regione, tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità, ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del Piano generale, la Regione tiene, altresì, conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuando i livelli ottimali del servizio, sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.

3. Il Piano generale prevede l'accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali.

4. Il Piano generale individua, altresì, i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21 (Piani regolatori cimiteriali)

1. I Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il Piano regolatore cimiteriale (PRC) e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il PRC ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Esso può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune rileva scostamenti tali da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il PRC reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei PRC sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;
- d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti dopo, se possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;
- e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;
- f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;
- g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;
- h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal PRC e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la Regione ha stabilito.
6. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i Comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.
7. Nella redazione del PRC, i Comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.
8. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7, non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
9. Se un Comune dispone di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22 – (Disposizioni in materia di sepolture)

1. La Regione, sentiti il Comune e l'ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
2. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 23 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
2. In caso di tumulazione aerata, l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.
3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.
5. Nel loculo, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.
7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.
8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente quale onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 24 (Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperienza di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalla normativa nazionale e dall'Unione europea.
3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).
4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l'esperienza di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all'estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l'attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.

5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.
6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.
7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.
8. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.
9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle Regioni.
10. I cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

Art. 25 (Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.
3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.
5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

CAPO II – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 26 (Principi fondamentali in materia di cremazione)

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione disciplina le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 27 (Manifestazione di volontà del defunto)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del d.p.r. 445/2000;
 - d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato

dal Comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 28 (Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 21, comma 7. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire, in ogni caso, l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile competente per territorio. 2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d), solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

2. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dall'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

3. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.

6. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del d.p.r. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna, ai sensi del comma 1, e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È, altresì, ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

7. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale, situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

8. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

9. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da un'impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

10. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 29 (Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 30 (Modalità di cremazione e garanzie)

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.
2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e, successivamente, questa è sigillata.
3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.
4. Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione, è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un'impresa funebre adeguatamente formato.

TITOLO V – IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 31 (Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASP per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente ASP, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 21, in quanto applicabile, e dal regolamento della presente legge di cui al d.p.r. 285/1990, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 32 (Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

1. La Regione comunica ai Comuni l'approvazione della presente legge, per definire le linee di indirizzo cui si devono attenere per il recepimento delle presenti disposizioni, nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando quelle incompatibili, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. Con regolamento sono definite le norme di attuazione di competenza regionale e comunale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:
 - a) denuncia di morte e accertamento dei decessi;
 - b) accertamento e certificazione della morte;
 - c) locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
 - d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;
 - e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
 - f) disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui PRC, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;
 - g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;
 - h) reparti speciali nei cimiteri;
 - i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;
 - j) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.
3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, la Regione e i Comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 33 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 giugno 2018

OLIVERIO

Documentazione

Reg. Calabria, L.R. 26 giugno 2018, n. 28. Impugnativa avanti alla Corte Costituzionale (art. 127 Cost.)

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1206 del 18/10/2018

La regione Calabria ha emanato la L.R. 26 giugno 2018, n. 22 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, oggetto di pubblicazione nel BUR n. 66 del 28/06/2018 (vds. Circolare SEFIT di p.n. 1151 del 17 luglio 2018).

Il Governo avvalendosi della facoltà d’impugnazione prevista dall’art. 127 Cost., ha ritenuto di procedere all’impugnazione, avanti alla Corte Costituzionale, della L.R. Calabria 26 giugno 2018, n. 22 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria” ⁽¹⁾.

Lo ha fatto con il ricorso n. 544 depositato il 24 agosto 2018, e pubblicato il 3 ottobre 2018 in Gazzetta Ufficiale ⁽²⁾.

Il Governo aveva emesso l’8 agosto 2018 un comunicato in proposito, del quale riportiamo l’estratto corrispondente alle decisioni assunte, con le motivazioni sintetiche della impugnativa:

“impugna la legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.”, in quanto alcune norme riguardanti i cimiteri e la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell’attività funebre invadono la materia, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), della Costituzione; altre norme relative alle imprese funebri restringono indebitamente l’accesso al mercato, in

violazione del principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; altre norme ancora, attribuendo nuovi compiti ad organismi statali, violano l’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ulteriori norme, che regolamentano la cremazione, invadono le materie, di competenza esclusiva statale, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e violano pertanto l’art. 117, secondo comma, lettere l), e m), della Costituzione; altre norme infine, riguardanti la potestà sanzionatoria, invadono la materia dell’ordinamento penale, in violazione degli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;”

In **Allegato 1** si formulano alcune prime osservazioni, in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

⁽¹⁾ Vedasi il testo al link: www.consiglioregionale.calabria.it/upload/te-sticoordinati/2018-22-2018-06-26.pdf

⁽²⁾ Al link: www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-03&atto.codiceRedazionale=18C00199

ALLEGATO 1**Regione Calabria, L.R. 26 giugno 2018, n. 22
“Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria”, ricorso per ritenuta illegittimità co-
stituzionale proposto dal Governo ai sensi del-
l’art. 127 Cost. –Alcune prime osservazioni**

La previsione dell’art. 127 Cost., non attribuisce al Governo una sorta di obbligo d’impugnazione delle leggi regionali, allorché riconosca sussistere un qualche vizio d’illegittimità costituzionale, ma attribuisce una facoltà esercitabile se del caso, rispetto a cui possono considerarsi anche motivazioni non strettamente solo giuridiche.

La L.R. Calabria citata arriva, non diciamo ultima, ma quasi, nella regolazione dell’attività funebre e cimiteriale che nel tempo quasi tutte le regioni hanno compiuto, a partire dalla L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22.

Mano a mano che le regioni hanno percorso la strada della legislazione regionale nel settore, il Governo non ha in alcuna occasione proceduto ad impugnazioni di sorta, al punto che in una di queste è stato anche affermato che la propria legge regionale non fosse viziata l’illegittimità costituzione per il fatto di non essere stata oggetto di impugnazione, argomento non sostenibile, non spettando al Governo l’esame di legittimità costituzionale (proprio della Corte Costituzionale), ma solo una valutazione, facoltativa e ampiamente discrezionale, di proporre ricorso avanti al giudice delle leggi.

Nel caso, della recente L.R. (Calabria) 26 giugno 2018, n. 22 si è in presenza della prima situazione in cui il Governo esercita la facoltà derivantegli dall’art. 127 Cost. rispetto ad una legge regionale del settore.

Si tratta di una “novità” che potrebbe far pensare ad un mutamento di rotta, ma che potrebbe anche costituire un caso isolato.

Non vi sono, allo stato, elementi per propendere per una qualche soluzione, come base di questa scelta del C.d.M., per cui null’altro si considera rispetto alle motivazioni dell’impugnazione.

Per altro, non può sottacersi che alcuni degli elementi di cui è stata valutata la possibile (in quanto, fino a che la Corte Costituzionale non si pronunci sul ricorso propositole, non può ancora affermarsene la sussistenza) sussistenza di vizio d’illegittimità

costituzionale, paiono forieri di effetti che potrebbero anche andare ad incidere su norme (di legge, di regolamento) o su aspetti affrontati con atti amministrativi (es.: D.G.R.) già presenti in altre regioni, talora afferenti ad istituti anche innovativi.

Il ricorso proposto dal Governo prende atto che il testo della legge regionale oggetto d’impugnazione si richiami, ricalcandolo quasi integralmente, al D.d.L. A.S. n. 2492 presentato nella precedente legislatura. Da ciò alcuni ritenuti vizi d’illegittimità costituzionale, in particolare quelli per cui, nella legge regionale, sono presenti attribuzioni ad organi dello Stato di funzioni, in un caso anche obliterando trasferimenti di funzioni avvenuti a far data dal 1° gennaio 2002.

Molta attenzione è data alla materia della libera concorrenza, anche richiamando orientamenti in più occasioni espressi dall’A.G.C.M..

In proposito, si formula solo la considerazione se la fissazione di requisiti tecnico-organizzativi per l’esercizio di un’attività economica (nella specie quella dell’attività funebre) costituisca, per questo solo fatto:

- una “restrizione”, una “barriera all’accesso”;
- oppure se occorran altre condizioni perché si determinino “restrizioni” incidenti sulla libertà concorrenziale.

Di particolare interesse, anche per gli effetti in altri contesti territoriali che, forse, ne potrebbero conseguire, sono le considerazioni formulate a proposito della tumulazione aerata, rispetto a cui si attribuisce al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., una rilevanza, una sorta di “forza” quasi ad assimilarlo a norma di rango primario anziché a norma di rango secondario, quale esso è.

Viene infatti affermato, tra le argomentazioni del ricorso, che la tumulazione aerata, in quanto non prevista dalla norma (regolamentare) statale, non possa essere introdotta da norme regionali.

Se tale previsione è dichiarata viziata, potrebbero aversi “ricadute” che possono travolgere anche le previsioni già operanti in materia in altre regioni, dove è stata prevista la tumulazione aerata.

È ben vero che vi è già stato il precedente (Corte Cost., sent. n. 174 del 22 aprile 1991) di dichiarazione d’illegittimità costituzionale limitatamente

alla regione che aveva essa sollevato questione di illegittimità costituzionale, ma si ritiene che se una disposizione sia dichiarata viziata da illegittimità costituzionale ciò non possa che valere su base nazionale.

Inoltre, va considerato come di particolare delicatezza divengano, anche in prospettiva, le relazioni tra norme statali e norme regionali (in relazione all'art. 127, commi 2, 3 e 4 Cost.).

In particolare, attorno alle argomentazioni utilizzate (sempre che siano accolte dalla Corte Costituzionale) per cui:

“Si tratta di norme, quelle statali, che evidentemente trattano la materia sanitaria, rispetto alla quale non possono essere ammesse modalità – magari anche migliorative – diverse da quelle stabilite in via di principio dal legislatore statale con regole che costituiscono, in tema di tutela della salute, un limite invalicabile di uniformità nazionale alla potestà legislativa regionale”.

Desta infatti perplessità il sostenere da parte del Governo che per la “tutela della salute” (che rientra tra le materie di competenza legislativa regionale concorrente), non siano ammesse norme regionali “integrative”. Situazione del tutto difforme da comportamenti legislativi avuti in alcune decine d'anni in materia di sanità.

Entrando poi nello specifico, argomentando il Governo come le norme statali del D.P.R. 285/1990 costituiscano un “limite invalicabile” (es.: prescrizioni sui requisiti tecnico-costruttivi dei loculi, sul confezionamento dei feretri destinati alla tumulazione, ecc.), dimentica che tutte le leggi regionali già emanate sono intervenute chi in una materia, chi nell'altra, proprio a modifica del citato regolamento

statale di polizia mortuaria e che lo stesso Ministero della salute, abbia ad un certo punto cessato di svolgere il ruolo di omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria locali, proprio per la difficoltà a comprenderne la coerenza con norme regionali e statali intersecantesi.

Oltretutto nel caso dei loculi per loro natura fissi (a differenza dei feretri e dei carri funebri), l'ambito di realizzazione dei loculi non può che essere se non circoscritto a quello regionale, per cui sembra difficile invocarsi un'*uniformità nazionale* (oltretutto, già intaccata nelle regioni – es. – che già regolano i loculi aerati).

Come nota finale, ma politicamente più rilevante, visti gli effetti che potrebbe determinare se fossero accettate le argomentazioni del Governo, si richiamano i numerosi ed ampi argomenti utilizzati per invalidare gli istituti della cremazione e destinazione delle ceneri.

Sembra non considerarsi come alcune delle norme esistenti, in particolare quelle che considerano la volontà del defunto e/o dei famigliari, attengano alla materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) e per questo non vi è mai stata competenza legislativa regionale concorrente, meno ancora esclusiva.

Sembra quasi che l'orologio sia tornato indietro di 17 anni, a quando cioè venne emanata la L. 30 marzo 2001, n. 130 e che lo Stato abbia omesso da allora di fare quello che avrebbe dovuto fare entro pochi mesi e cioè il proprio dovere di modificare il D.P.R. 285/1990, n. 285 con le previsioni regolamentari applicative dell'art. 3 della citata L. 130/2001 e quelle, con decreto attuativo, di cui all'art. 8 della stessa legge.

Documentazione **Risultanze di cremazioni di cadaveri effettuate nel 2017**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1187 del 17/09/2018

(N.d.R. Si omette il testo della circolare riportando integralmente gli allegati in esso richiamati)

ALLEGATO 1

Sviluppo della cremazione nel 2017 in Italia

Con la presente si rendono noti i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2017 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede di impianto di cremazione ed ai gestori degli stessi.

Si segnala che alla data di emanazione della presente circolare non sono pervenuti i dati concernenti diversi crematori situati al Sud Italia, nello specifico: Carpanzano (CS), Domicella (AV), Montecorvino Pugliano (SA), Messina e Palermo; di conseguenza il dato delle cremazioni registrate sul territorio nazionale – in particolare nelle regioni Campania e Sicilia – è da considerare sottostimato.

Dall'analisi dei dati pervenuti si può affermare che le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2017 siano cresciute ben il 9,6% rispetto all'anno precedente, con un aumento corrispondente a 13.599 unità.

Nel 2017 si sono registrate a consuntivo 155.155 cremazioni di feretri, contro 141.556 ⁽¹⁾ del 2016.

Il forte aumento numerico di cremazioni è dovuto non solo al mutamento nelle scelte della popolazione, ma anche alla eccezionalità della crescita di mortalità nel 2017.

L'ISTAT, difatti, ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2017, anno in cui si sono registrati 649.061 decessi. Quindi l'incidenza della cremazione (per difetto, mancando i dati di 5 crematori) sul totale delle sepolture, per l'anno 2017, è del 23,9%, con un discreto incremento in termini percentuali (+0,9%, rispetto al dato 2016 che era del 23,0%).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata – in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – continuano ad essere: Lombardia (24,6%), Piemonte (15,9%) e Emilia-Romagna (14,6%), regioni che dispongono del

maggior numero di impianti di cremazione operativi (12 in Lombardia e Emilia-Romagna e 14 in Piemonte).

La crescita percentuale maggiore nel 2017 rispetto al 2016 si è avuta a livello regionale nelle Marche (+78,3%) e in Sardegna (+27,7%) e Sicilia (+27,4%), regioni entrambe interessate dalla crescita iniziale della cremazione o in presenza di nuovi impianti messi in funzione (+1 nelle Marche) rispetto all'anno precedente.

La crescita numerica regionale più elevata si è registrata invece in Piemonte (+4.462) per effetto di quanto già sopra indicato, Emilia-Romagna (+2.105) e Lombardia (+1.621).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro. In particolare, nei capoluoghi di provincia dotati di impianto.

Anche nel 2017, così come negli anni precedenti le due città in cui viene effettuato il maggior numero di cremazioni di cadaveri sono Roma (13.336) e Milano (10.578), anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa. A seguire, tra le 5.000 e le 7.000 cremazioni annue: Genova (6.292) e Mantova (5.070).

Le regioni in assoluto dove si crema di più sono quelle meglio dotate di impianti di cremazione e con maggiore mortalità, vale a dire la Lombardia con 38.211 cremazioni, il Piemonte con 24.747 cremazioni e l'Emilia-Romagna con 22.705 cremazioni.

Si evidenziano, come già ribadito l'anno scorso, i seguenti aspetti:

- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (ad. es. di Milano e Torino);
- l'inizio di una sovra-dotazione di impianti in talune zone, dove le autorizzazioni date per costruzione di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive;
- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia;
- il rifiuto alla realizzazione di nuovi impianti, spesso immotivato, delle popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni (fenomeno cosiddetto NYMBY, *not in my backyard*).

⁽¹⁾ Le differenze minime, dell'ordine di unità, rispetto a dati precedenti derivano dall'aver conteggiato per i crematori aperti ma che non hanno trasmesso dati una cremazione convenzionale pari a 1. Analogamente per i crematori aperti, ma non in funzione per manutenzione prolungata. Si noti che per cremazioni di cadaveri si intendono le cremazioni al funerale e quelle conseguenti a estumulazioni straordinarie.

Il 2017 è il primo anno in cui Utilitalia SEFIT diffonde anche i dati concernenti le cremazioni di resti mortali, visto che la risposta da parte dei crematori è sempre più numerosa e il dato si è stabilizzato statisticamente e così si è in grado di fornire una informazione ancor più dettagliata di un fenomeno che però interessa principalmente l'Italia, per la nota situazione di salme inconsunte, in particolare provenienti da tumulazioni stagne e, in parte da inumazione.

Nel Paese sono state segnalate nel 2017 un numero di 35.615 cremazioni di resti mortali. Tali cremazioni si concentrano in particolare nel Nord Ovest (18.268, pari al 51,3% del totale) e nel Nord Est (12.572, pari al 35,3% del totale), cioè nei territori del Paese dove

per primi si è ridotta la durata delle concessioni cimiteriali dei loculi e quindi si percepisce il fenomeno.

Sommando le cremazioni di cadaveri a quelle di resti mortali in Italia si sono registrate nel 2017 un complesso di 190.770 cremazioni, che portano il nostro Paese al quarto posto per numero di cremazioni eseguite in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia, in presenza di 79 impianti.

La media di cremazioni per impianto nel 2017 è la seguente:

- cremazione di cadaveri = 1.964
- cremazione di resti mortali = 451
- cremazioni totali = 2.415

ALLEGATO 2

Cremazione di soli cadaveri anno 2017. Confronto con anno precedente. Crematori in ordine alfabetico

Etichette di riga	Num. C2016	% C2016	Num. C2017	% C2017	Diff. 2017/2016	% 2017/2016
Acqui Terme	1.431	1,01%	658	0,42%	- 773	-54,02%
Albosaggia	2.918	2,06%	3.051	1,97%	133	4,56%
Aosta	679	0,48%	720	0,46%	41	6,04%
Arezzo	628	0,44%	849	0,55%	221	35,19%
Ascoli Piceno	549	0,39%	579	0,37%	30	5,46%
Asti	397	0,28%	382	0,25%	- 15	-3,78%
Bagno a Ripoli	179	0,13%	1.864	1,20%	1.685	941,34%
Bari	1.618	1,14%	1.458	0,94%	- 160	-9,89%
Bergamo	1.483	1,05%	4.250	2,74%	2.767	186,58%
Biella	526	0,37%	2.850	1,84%	2.324	441,83%
Bologna	4.201	2,97%	4.270	2,75%	69	1,64%
Bolzano	2.217	1,57%	2.354	1,52%	137	6,18%
Bra	935	0,66%	1.341	0,86%	406	43,42%
Brescia	3.344	2,36%	3.361	2,17%	17	0,51%
Busto Arsizio	1.168	0,83%	1.183	0,76%	15	1,28%
Cagliari	731	0,52%	798	0,51%	67	9,17%
Carpanzano	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
Cava dei Tirreni	1.035	0,73%	1.280	0,82%	245	23,67%
Cervignano del Friuli	1.937	1,37%	1.982	1,28%	45	2,32%
Cesena	2.236	1,58%	1.350	0,87%	- 886	-39,62%
Cinisello Balsamo	2.822	1,99%	2.673	1,72%	- 149	-5,28%
Civitavecchia		0,00%		0,00%	-	0,00%
Como	475	0,34%	1	0,00%	- 474	-99,79%
Copparo	1.350	0,95%	2.001	1,29%	651	48,22%
Cremona	1.491	1,05%	1.974	1,27%	483	32,39%
Domicella	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
Domodossola	1.416	1,00%	1.815	1,17%	399	28,18%
Faenza	994	0,70%	404	0,26%	- 590	-59,36%
Fano	-	0,00%	820	0,53%	820	0,00%
Ferrara	2.753	1,94%	2.355	1,52%	- 398	-14,46%
Firenze new		0,00%		0,00%	-	0,00%
Firenze old	2.127	1,50%	2.240	1,44%	113	5,31%

Gemona del Friuli	-	0,00%	959	0,62%	959	0,00%
Genova	6.048	4,27%	6.292	4,06%	244	4,03%
La Maddalena	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
La Spezia	718	0,51%	914	0,59%	196	27,30%
Livorno	4.719	3,33%	4.359	2,81%	- 360	-7,63%
Lodi	1.551	1,10%	1.699	1,10%	148	9,54%
Magliano Alpi	-	0,00%	448	0,29%	448	0,00%
Mantova	4.973	3,51%	5.070	3,27%	97	1,95%
Mappano di Caselle	2.333	1,65%	2.556	1,65%	223	9,56%
Massa	474	0,33%	438	0,28%	- 36	-7,59%
Messina	1.222	0,86%	1.222	0,79%	-	0,00%
Milano	10.776	7,61%	10.578	6,82%	- 198	-1,84%
Modena	2.674	1,89%	2.975	1,92%	301	11,26%
Molinella	571	0,40%	1.102	0,71%	531	92,99%
Montecorvino Pugliano	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
Novara	787	0,56%	806	0,52%	19	2,41%
Olbia	666	0,47%	821	0,53%	155	23,27%
Padova	3.103	2,19%	3.647	2,35%	544	17,53%
Palermo	444	0,31%	900	0,58%	456	102,70%
Parma	2.077	1,47%	1.944	1,25%	- 133	-6,40%
Pavia	2.558	1,81%	1.367	0,88%	- 1.191	-46,56%
Perugia	87	0,06%	1	0,00%	- 86	-98,85%
Piacenza	782	0,55%	1.501	0,97%	719	91,94%
Pisa	698	0,49%	478	0,31%	- 220	-31,52%
Piscina	1.838	1,30%	1.976	1,27%	138	7,51%
Pistoia	1.246	0,88%	1.347	0,87%	101	8,11%
Ravenna	1.736	1,23%	1.933	1,25%	197	11,35%
Reggio Emilia	740	0,52%	1.142	0,74%	402	54,32%
Rimini	486	0,34%	1.728	1,11%	1.242	255,56%
Roma	12.376	8,74%	13.336	8,60%	960	7,76%
San Benedetto del Tronto	974	0,69%	1.317	0,85%	343	35,22%
Sassari	220	0,16%	447	0,29%	227	103,18%
Savona	982	0,69%	1.072	0,69%	90	9,16%
Serravalle Scrivia	-	0,00%	626	0,40%	626	0,00%
Siena	305	0,22%	356	0,23%	51	16,72%
Spinea	3.016	2,13%	2.933	1,89%	- 83	-2,75%
Torino	3.948	2,79%	4.629	2,98%	681	17,25%
Treccate	4.302	3,04%	4.048	2,61%	- 254	-5,90%
Treviso	2.712	1,92%	2.442	1,57%	- 270	-9,96%
Trieste	1.967	1,39%	1.963	1,27%	- 4	-0,20%
Udine	1.262	0,89%	1.063	0,69%	- 199	-15,77%
Valenza	1.551	1,10%	2.087	1,35%	536	34,56%
Varese	3.031	2,14%	3.004	1,94%	- 27	-0,89%
Venezia Isola San Michele	751	0,53%	821	0,53%	70	9,32%
Venezia Marghera	1.499	1,06%	1.130	0,73%	- 369	-24,62%
Verbania	821	0,58%	525	0,34%	- 296	-36,05%
Verona	1.918	1,35%	2.051	1,32%	133	6,93%
Vicenza	2.427	1,71%	1.666	1,07%	- 761	-31,36%
Viterbo	2.543	1,80%	2.569	1,66%	26	1,02%
TOTALE COMPLESSIVO	141.556	100,00%	155.155	100,00%	13.599	9,61%

Cremazione di soli cadaveri anno 2017. Confronto con anno precedente. Dato Regionale

Etichette di riga	Cremaz. Cadav. 2016	% C2016	Cremaz. Cadav.2017	% C2017	Dif. 2017/2016	% 2017/2016
Calabria	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
Campania	1.037	0,73%	1.282	0,83%	245	23,63%
Emilia Romagna	20.600	14,55%	22.705	14,63%	2.105	10,22%
Friuli Venezia Giulia	5.166	3,65%	5.967	3,85%	801	15,51%
Lazio	14.919	10,54%	15.905	10,25%	986	6,61%
Liguria	7.748	5,47%	8.278	5,34%	530	6,84%
Lombardia	36.590	25,85%	38.211	24,63%	1.621	4,43%
Marche	1.523	1,08%	2.716	1,75%	1.193	78,33%
Piemonte	20.285	14,33%	24.747	15,95%	4.462	22,00%
Puglia	1.618	1,14%	1.458	0,94%	- 160	-9,89%
Sardegna	1.618	1,14%	2.067	1,33%	449	27,75%
Sicilia	1.666	1,18%	2.122	1,37%	456	27,37%
Toscana	10.376	7,33%	11.931	7,69%	1.555	14,99%
Trentino Alto Adige	2.217	1,57%	2.354	1,52%	137	6,18%
Umbria	87	0,06%	1	0,00%	- 86	-98,85%
Valle d' Aosta	679	0,48%	720	0,46%	41	6,04%
Veneto	15.426	10,90%	14.690	9,47%	- 736	-4,77%
TOTALE COMPLESSIVO	141.556	100,00%	155.155	100,00%	13.599	9,61%

Cremazione di soli cadaveri anno 2017. Confronto con anno precedente. Dato per Ripartizione ISTAT

Etichette di riga	Num. C2016	% C2016	Num. C2017	% C2017	Dif. 2017/2016	% 2017/2016
Centro	26.905	19,01%	30.553	19,69%	3.648	13,56%
Isole	3.284	2,32%	4.189	2,70%	905	27,56%
Nord-Est	43.409	30,67%	45.716	29,46%	2.307	5,31%
Nord-Ovest	65.302	46,13%	71.956	46,38%	6.654	10,19%
Sud	2.656	1,88%	2.741	1,77%	85	3,20%
TOTALE COMPLESSIVO	141.556	100,00%	155.155	100,00%	13.599	9,61%

ALLEGATO 3 – Cremazioni regionali anno 2017 per ripartizione geografica e distinte per cadaveri e resti mortali

Etichette di riga	Cremaz. Cadav. 2017	% C2017	Cremaz. Resti 2017	% R2017	Cremaz. Tot. 2017	% CR2017
Centro	30.553	19,7%	4.554	12,8%	35.107	18,4%
Lazio	15.905	10,3%	1.930	5,4%	17.835	9,3%
Marche	2.716	1,8%	1.140	3,2%	3.856	2,0%
Toscana	11.931	7,7%	1.484	4,2%	13.415	7,0%
Umbria	1	0,0%	-	0,0%	1	0,0%
Isole	4.189	2,7%	207	0,6%	4.396	2,3%
Sardegna	2.067	1,3%	207	0,6%	2.274	1,2%
Sicilia	2.122	1,4%	-	0,0%	2.122	1,1%
Nord-Est	45.716	29,5%	12.572	35,3%	58.288	30,6%
Emilia Romagna	22.705	14,6%	7.076	19,9%	29.781	15,6%
Friuli Venezia Giulia	5.967	3,8%	651	1,8%	6.618	3,5%
Trentino Alto Adige	2.354	1,5%	221	0,6%	2.575	1,3%
Veneto	14.690	9,5%	4.624	13,0%	19.314	10,1%
Nord-Ovest	71.956	46,4%	18.268	51,3%	90.224	47,3%
Liguria	8.278	5,3%	945	2,7%	9.223	4,8%
Lombardia	38.211	24,6%	9.123	25,6%	47.334	24,8%
Piemonte	24.747	15,9%	7.984	22,4%	32.731	17,2%
Valle d' Aosta	720	0,5%	216	0,6%	936	0,5%
Sud	2.741	1,8%	14	0,0%	2.755	1,4%
Calabria	1	0,0%	-	0,0%	1	0,0%
Campania	1.282	0,8%	14	0,0%	1.296	0,7%
Puglia	1.458	0,9%	-	0,0%	1.458	0,8%
TOTALE COMPLESSIVO	155.155	100,0%	35.615	100,0%	190.770	100,0%

ALLEGATO 4 – Statistiche sulla cremazione di cadaveri in Italia fino al 2017

Anno	Cremazioni	Impianti	% su decessi	Decessi	Incr.% anno	Diff.%
1995	15.436	31	2,78%	555.203	28,6%	0,6%
1996	18.334	31	3,29%	557.756	18,8%	0,5%
1997	21.233	32	3,76%	564.679	15,8%	0,5%
1998	23.941	32	4,15%	576.911	12,8%	0,4%
1999	27.487	34	4,81%	570.928	14,8%	0,7%
2000	30.167	35	5,38%	560.241	9,8%	0,6%
2001	34.758	36	6,34%	548.254	15,2%	1,0%
2002	38.691	36	6,94%	557.393	11,3%	0,6%
2003	42.909	38	7,32%	586.468	10,9%	0,4%
2004	43.834	39	8,02%	546.658	2,2%	0,7%
2005	48.196	43	8,50%	567.304	10,0%	0,5%
2006	53.013	44	9,50%	557.892	10,0%	1,0%
2007	58.554	45	10,26%	570.801	10,5%	0,8%
2008	63.611	45	10,87%	585.126	8,6%	0,6%
2009	71.898	50	12,15%	591.663	13,0%	1,3%
2010	77.379	53	13,17%	587.488	7,6%	1,0%
2011	87.871	56	14,81%	593.404	13,6%	1,6%
2012	101.842	58	16,62%	612.883	15,9%	1,8%
2013	110.712	63	18,43%	600.744	8,7%	1,8%
2014	117.959	67	19,71%	598.364	6,5%	1,3%
2015	137.168	70	21,18%	647.571	16,3%	1,5%
2016	141.555	75	23,01%	615.261	3,2%	1,8%
2017	155.155	79	23,90%	649.061	9,6%	0,9%

ALLEGATO 5 – Impianti di cremazione in Italia


IMPIANTI DI CREMAZIONE							
	Pref.	Tel.	Fax				
1. ACQUI TERME (AL) c/o Civico Cimitero, Via Cassarogna, 15011	0144	726226	720315	13. BRA (CN) c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042	0172	421627 430023	424130
2. ALBOSAGGIA (SO) c/o Tempio Crematorio Lombardo, Via Monaci 12 E, Cap 23010	0342	200116	517848	14. BRESCIA c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100	030 335	3361932 7455534	336429
3. ASTI c/o Tempio Crematorio, Viale Don Bianco 34, 14100	0141	434771	434770	15. BUSTO ARSIZIO (VA) c/o Cimitero Monumentale, 21052	0332	825391	825399
4. AOSTA c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100	0165	553878 300566	216870 367515	16. CAGLIARI c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122	070	281620	272910
5. AREZZO c/o Cimitero Urbano di Arezzo, Via Gamurrini, 52100	0575	21178	21178	17. CARPANZANO (CS) c/o Tempio Crematorio, Via Tozzarello Pietà snc, 87050	0984	1577694	1800134
6. ASCOLI PICENO c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100	0736	298594 298567	298591	18. CAVA DEI TIRRENI (SA) c/o Cimitero comunale, Via Cimitero 1, 84013	089	4456112	4456770
7. BAGNO A RIPOLI (FI) c/o Cimitero privato di Ponte A Ema, Via Chiantigiana 109, 50012	055 347	- 7177087	646172	19. CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) c/o Cimitero di Muscoli, Via Carnia, 33052	0431	34007	371891
8. BARI c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123	080	5776364 5776263	5744713	20. CESENA (FC) c/o Nuovo Cimitero Urbano, Piazzale Don Pasquino Borghi 180, 47522	0547	663736	664370
9. BERGAMO c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125	035	240711	4131533	21. CINISELLO BALSAMO (MI) c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092	02	66023261	6601146 4
10. BIELLA c/o Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, 13900	015	403083	8400286	CIVITAVECCHIA (RM) – entrato in funzione nel 2018 c/o Cimitero Nuovo, Via Braccianese Claudia 68, 00053	0766	041029	1912065
11. BOLOGNA c/o Cimitero di Borgo Panigale, Viale Emilio Lepido 60, 40132	051	6150835 6150836	6150837	22. COMO c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100	031	252313	252423
12. BOLZANO c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100	0471	407819	279456	23. COPPARO (FE) c/o Giardino della Cremazione, Cimitero Comunale, Via Certosa 13, 44034	0532	864658	870068

24.	CREMONA c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero snc, 26100	0372	407477	407592	51.	PAVIA c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100	0382	412816 412817	412826
25.	DOMICELLA (AV) c/o Cimitero Comunale, Via Cimitero, 83020	081 333	- 4834201	0106333	52.	PERUGIA c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100	075	5775260	5775250
26.	DOMODOSSOLA (VB) c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio snc, 28845	0324	481988	481988	53.	PIACENZA c/o Cimitero Urbano, VII Reparto, Via Porta Puglia snc, 29121	0523	593511	571385
27.	FAENZA (RA) c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018	0546	663760	663244	54.	PISA c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56122	050	550654	562056
28.	FANO (PU) c/o Cimitero dell'Ulivo, Via S. Biagio snc, 61032	0721	372455	372403	55.	PISCINA (TO) c/o Tempio Crematorio, Via della Rimembranza 30, 10060	0121	570394	329266
29.	FERRARA c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso I, 44121	0532	230179	207069	56.	PISTOIA c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi snc, 51100	0573 339	29799 7024280	450605
30.	FIRENZE c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50139	055	401233	4026907	57.	RAVENNA c/o Civico Cimitero, Via del Cimitero 166, 48123	0544	451398	451405
	FIRENZE - entrato in funzione nel 2018 c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 473, 50139	055	401691	401338	58.	REGGIO EMILIA c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100	0522	456322	456563
31.	GEMONA DEL FRIULI (UD) c/o Cimitero di Via Sacra 30, 33013	0432	971736	971736	59.	RIMINI c/o Cimitero Monumentale, Piazzale Umberto Bartolani snc, 47921	0541	741817	-
32.	GENOVA c/o Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129	010	593174	5962000	60.	ROMA c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189	06	492361	490538
33.	LA MADDALENA (OT) c/o Civico Cimitero, Via Trinita, 07024	0789	790656	790660	61.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) c/o Civico Cimitero, Via Gemito 17, 63039	0735	757077 592106	593438
34.	LA SPEZIA c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100	0187	503345 517570	503026	62.	SASSARI c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100	079	260363	262504
35.	LIVORNO c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121	0586	888431	892307 428324	63.	SAVONA c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 Savona	019	8310277	8310370
36.	LODI c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075	0371	409287	409314	64.	SERRAVALLE SCRIVIA (AL) c/o Cimitero comunale, Via Gambarato 1, 15069	0143	633827	-
37.	MAGLIANO ALPI (CN) c/o Cimitero comunale di Sottano, Via Tomatis, 97/C, 12060	0174	66535 627678	1972025	65.	SIENA c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100	0577	292329	42222
38.	MANTOVA c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100	0376	412149	319712	66.	SPINEA (VE) c/o Civico Cimitero, Via Matteotti 115, 30038	041	7292565	7292560
39.	MAPPANO DI CASELLE TORINESE (TO) c/o Civico Cimitero, Via Argentera, 10070	011	9968268	9968268	67.	TORINO c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138	011	2419332 2419334	2419345
40.	MASSA c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100	0585	490573 41780	42293	68.	TRECCATE (NO) c/o Tempio Crematorio, Viale Cimitero 7, 28069 Treccate	0321	783553	783598
41.	MESSINA c/o Gran Camposanto, Via Catania 118, 98124	090	2923370	-	69.	TREVISO c/o cimitero fraz. Santa Bona, Via Riccioli, 31100	0422	212791	212796
42.	MILANO c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134	02	2640075 88465621	2640075	70.	TRIESTE c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137	040	7793813	7793804
43.	MODENA c/o Cimitero San Cataldo, Strada S. Cataldo 80, 41123	059	828967	-	71.	UDINE c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100	0432	271228 271229	271218
44.	MOLINELLA (BO) c/o Cimitero Nuovo di Molinella, Via Provinciale Inferiore 21, 40062	051	887160	6905246	72.	VALENZA (AL) c/o Tempio Crematorio Valenzano Panta Rei, Strada Oche 1/C, 15048	0131	947981	947981
45.	MONTECORVINO PUGLIANO (SA) c/o stabile prospiciente il Civico Cimitero, 84090	089	801879	801879	73.	VARESE c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110	0332	255230	255318
46.	NOVARA c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100	0321	402647	403086	74.	VENEZIA Isola San Michele c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100	041	5286869	5286869
47.	OLBIA (OT) c/o Cimitero Nuovo Su Lizzu, Via Loiri snc, 07026	0789	597038	597038	75.	VENEZIA Marghera c/o Cimitero di Marghera, Via delle Querce 29, 30175	041	7293178	7293180
48.	PADOVA c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136	049	8712055 8726633	8710844	76.	VERBANIA c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922	0323	556619	557197
49.	PALERMO c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100	091	7403471 6173017	7403425 6173588	77.	VERONA c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37100	045	8029911	8029901
50.	PARMA c/o Tempio di Cremazione, Cimitero di Valera, Strada Valera di Sopra 115A, 43126	0521	290494	950816	78.	VICENZA c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 14, 36100	0444	221644 221647	222524
					79.	VITERBO c/o Cimitero San Lazzaro, Strada San Lazzaro 1, 01100	0761	250759	250759



argema s.r.l.

viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/57491111 - Fax 02/57491112



PRODOTTO IN ITALIA
CON MATERIE PRIME
ITALIANE

SACCHI PER RESTI INORTALI ESTERNO/INTERNO

È un prodotto di prima qualità, con un alto grado di resistenza ed elasticità, che consente un'ottima finitura e un'ottima aderenza al substrato. È adatto per l'uso esterno e interno, per la preparazione di tutti i tipi di malte e per il recupero delle parti deteriorate.
Distribuito in Italia da Euro.Act s.p.a. - Via Salaria, 1000 - 00198 Roma

PRODOTTO IN ITALIA



È un prodotto di prima qualità, con un alto grado di resistenza ed elasticità, che consente un'ottima finitura e un'ottima aderenza al substrato. È adatto per l'uso esterno e interno, per la preparazione di tutti i tipi di malte e per il recupero delle parti deteriorate.



Per informazioni e ordini
TEL. 02/57491111

Documentazione

Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2019

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1232 del 03/12/2018

Si fa seguito alla circolare di p.n. 903 del 04/10/2017 concernente “Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2018”, per comunicare i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale **dal 1° gennaio 2019**, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2018 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 27/9/2018.

Detti limiti tariffari per la cremazione, per effetto dei cambiamenti intervenuti nella dinamica inflattiva, vengono aumentati dell'1,2%.

La particolare situazione di finanza pubblica e di dinamiche inflazionistiche di questo periodo ha visto una alternanza di previsioni, che di seguito si riportano:

“Con la presentazione del DEF 2017 (aprile 2017) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7%, la cui stima è stata confermata anche in sede di Nota di Aggiornamento del DEF (settembre 2017). Con la presentazione del successivo “Documento di Economia e Finanza – DEF 2018” (aprile 2018) è stato rivisto il tasso di inflazione programmato per il 2018 all'1,0% dall'1,7 % della “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2017” (settembre 2017).”

Di questi cambiamenti si è tenuto conto e si rimanda alla Tabella in **Allegato 1** per i riferimenti esatti di cambiamento della dinamica del TIP.

Si rammenta unicamente che i riallineamenti del 2009 e del 2014 non sono conteggiati, per i motivi di cui alla Circolare SEFIT Utilitalia di p.n. 185 del 13/11/2015.

Il TIP (tasso di inflazione programmato) per l'anno 2019, è stato previsto nel 1,2% nel DEF sopra richiamato.

Pertanto il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,2038997.

Si rinvia all'**Allegato 2** per l'esatta dinamica degli incrementi di TIP considerati, come per i moltiplicatori rideterminati, con i criteri indicati nella circolare di p.n. 185 del 13/11/2015.

Quindi **le tariffe massime a far data dal 1° gennaio 2019** (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti: *(N.d.R. vedasi tabella nella pagina seguente)*

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell'Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo). Quando tale D.M. verrà emanato si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Anno 2019		Imponibili	Iva (22%)*	Totale
Cremazione	di cadavere	511,60	112,55	624,15
	di resti mortali	409,28	90,04	499,32
	di parti anatomiche riconoscibili	383,70	84,41	468,11
	di feti e prodotti del concepimento	170,53	37,52	208,05
Dispersione di ceneri in cimitero		206,71	45,48	252,19

* IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

ALLEGATO 1

TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO E PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (F.O.I. esclusi i tabacchi)				
	Tasso di inflazione Programmato		Prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi	Scostamento
	(variazioni percentuali in media d'anno)			(punti percentuali)
1982	16,0		16,3	0,3
1983	13,0		15,0	2,0
1984	10,0		10,6	0,6
1985	7,0		8,6	1,6
1986	6,0		6,1	0,1
1987	4,0		4,6	0,6
1988	4,5		5,0	0,5
1989	5,8		6,6	0,8
1990	5,0		6,1	1,1
1991	5,8		6,4	0,6
1992	4,5		5,4	0,9
1993	3,5		4,2	0,7
1994	3,5		3,9	0,4
1995	4,2	(a)	5,4	1,2
1996	3,5		3,9	0,4
1997	2,5		1,7	-0,8
1998	1,8		1,8	-
1999	1,3	(b)	1,6	0,3
2000	2,3	(c)	2,6	0,3
2001	1,7		2,7	1,0
2002	1,7		2,4	0,7
2003	1,4		2,5	1,1
2004	1,7		2,0	0,3
2005	1,6		1,7	0,1
2006	1,7		2,0	0,3
2007	2		1,7	-0,3
2008	1,7		3,2	1,5
2009	0,7	(d)	0,7	-
2010	1,5		1,6	0,1
2011	2	(e)	2,7	0,7
2012	1,5		3,0	1,5
2013	1,5		1,1	-0,4
2014	0,2	(f)	0,2	-
2015	0,2	(g)	-0,1	-0,3
2016	0,2	(g)	-0,1	-0,3
2017	1,2	(h)	1,1	-0,1
2018	1,0	(i)		
2019	1,2	(j)		

(a) Il tasso di inflazione programmato per il 1995 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1994 e aggiornamento per le previsioni del 1995".

(b) Il tasso di inflazione programmato per il 1999 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1998 e aggiornamento per le previsioni del 1999".

(c) Il tasso di inflazione programmato per il 2000 è stato modificato dall'1,2% al 2,3% in sede di "Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004" (giugno 2000).

(d) I tassi programmati di inflazione per il periodo 2009-2010 sono stati rivisti in sede di "Relazione Unificata sull'economia e la Finanza Pubblica" (aprile 2009).

(e) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2011" (settembre 2011).

(f) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2014" (settembre 2014). Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2015" (aprile 2015), e confermato nella "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2015" (settembre 2015).

(g) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dallo 0,3% allo 0,2% per il 2015 e dall'1,0% allo 0,2% per il 2016 in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (aprile 2016), rispetto alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2015" (settembre 2015).

(h) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,9% per il 2017 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (settembre 2016) rispetto al "Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (aprile 2016). In seguito è stato rivisto dallo 0,9% all'1,2% per il 2017 in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2017" (aprile 2017) rispetto alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2016" (settembre 2016).

(i) Con la presentazione del DEF 2017 (aprile 2017) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7%, la cui stima è stata confermata anche in sede di Nota di Aggiornamento del DEF (settembre 2017). Con la presentazione del successivo "Documento di Economia e Finanza - DEF 2018" (aprile 2018) è stato rivisto il tasso di inflazione programmato per il 2018 all'1,0% dall'1,7% della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2017" (settembre 2017).

(j) Con la presentazione della NADEF 2018 (settembre 2018) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all'1,2%.

Fonte: Per i tassi effettivi: elaborazioni su dati ISTAT. Per i tassi programmati: documenti programmatici (R.P.P., RUEF, D.P.E.F, D.E.F. e Nota di aggiornamento del D.E.F.).

ALLEGATO 2**Progressione ricalcolata dei moltiplicatori di aggiornamento
dei valori tariffari massimi per la cremazione**

	dpef	coeff
tariffa base D.M. 1/7/2002		1,0000000
tariffa dal 01/01/2003	1,4	1,0140000
tariffa dal 01/01/2004	1,7	1,0312380
tariffa dal 01/01/2005	1,6	1,0477378
tariffa dal 01/01/2006	1,7	1,0655494
tariffa base D.M. 16/5/2006		1,0000000
<i>tariffa dal 01/05 al 31/12/2006</i>	<i>1,7</i>	<i>1,0170000</i>
tariffa dal 01/01/2007	2,0	1,0373400
tariffa dal 01/01/2008	1,7	1,0549748
tariffa dal 01/01/2009	1,5	1,0707994
tariffa dal 01/01/2010	1,5	1,0868614
tariffa dal 01/01/2011	2,0	1,1085986
tariffa dal 01/01/2012	1,5	1,1252276
tariffa dal 1/1/2013	1,5	1,1421060
tariffa dal 1/1/2014	1,5	1,1592376
tariffa dal 1/1/2015	0,2	1,1615561
tariffa dal 1/1/2016	0,2	1,1638792
tariffa dal 1/1/2017	1,2	1,1778457
tariffa dal 1/1/2018	1,0	1,1896242
tariffa dal 1/1/2019	1,2	1,2038997

*N.B. Riallineamenti del 2009 e del 2014 non conteggiati, per i motivi
di cui alla Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015*

Documentazione **Regione Piemonte, D.G.R. – Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31, 75, 77 del D.P.R. 285/1990**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1144 del 11/07/2018

Con deliberazione della giunta regionale del 3 aprile 2017, n. 20-4850, pubblicato sul B.U.R. 16 del 20 aprile 2017 (**Allegato 1**) (*N.d.R. ... omissis*), il Piemonte ha definito le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31, 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ha recepito le regole tecniche di natura igienico-sanitaria desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai materiali non normati dal D.P.R. 285/1990 trasmesse dal Ministero della Salute con nota n. 34678 del 13 dicembre 2016 (**Allegato 2**) (*N.d.R. La pubblicazione di questo allegato viene rinviata al prossimo numero*).

La regione ha così codificato la procedura per il rilascio delle suddette autorizzazioni, specificando la documentazione necessaria, diversa a seconda che si tratti di nuova richiesta o di rinnovo di autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, e le regole tecniche da seguire ai fini della valutazione dei manufatti realizzati con nuovi materiali, già contenute nella circolare del 2016 e ora inserite nel quadro normativo regionale.

Questa scelta merita un certo interesse in considerazione del complesso *iter* che ha portato all'individuazione del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di materiali e metodiche innovative in ambito funerario, di cui si cercherà di fare un breve *excursus*, e alla luce della diversa scelta operata da altra regione, della quale si è data nota con nostra circolare SEFIT n. 1090 del 27 aprile 2018, "Autorizzazione all'impiego di materiali alternativi alla cassa di zinco – Rinnovo del-

l'autorizzazione all'uso del manufatto in polipropilene "PP".

Partendo dal dato normativo, gli artt. 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 prevedono, rispettivamente per il trasporto, il caso di inumazione e tumulazione, la possibilità di impiegare materiali, e per l'ultima disposizione, valvole o altri dispositivi, diversi da quelli prescritti purché autorizzati dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

I primi dubbi interpretativi sulla titolarità della competenza autorizzatoria sono sorti a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi in tema di salute e sanità veterinaria alle regioni ad opera del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il successivo D.P.C.M. 26 maggio 2000, in attuazione della riforma amministrativa, ha infatti individuato, tra le funzioni conferite, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria.

Per rispondere ai necessari chiarimenti in merito, il Ministero della Salute, con la circolare del 21 maggio 2002, n. 400 VII/9L/1924, ha quindi precisato quali provvedimenti autorizzatori siano di competenza delle regioni e quali di competenza statale, attribuendo a quest'ultima le autorizzazioni sull'impiego dei nuovi materiali di cui agli artt. 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Tale orientamento è stato poi modificato con circolare n. 36158 dell'11 dicembre 2015 (**Allegato 3**) (*N.d.R. ... omissis ...*): la definizione di regole tecniche di natura igienico-sanitaria per materiali diversi da quelli normati dal regolamento, in quanto si tratta di provvedimenti con contenuto sostanzialmente normativo, spetta al Ministero della Salute;

la regione, invece, rilascia l'autorizzazione all'impiego di produzioni ed articoli delle singole società, dopo aver verificato che i materiali dei nuovi manufatti siano corrispondenti alle prescrizioni tecniche ministeriali.

Risolti i dubbi sulla titolarità delle competenze, la successiva nota n. 34678 del 13 dicembre 2016 ha trasmesso le regole tecniche desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore della Sanità e ha precisato che, qualora queste regole non appaiono applicabili alla richiesta di autorizzazione, la regione, al fine di poter riconoscere efficacia sul territorio nazionale a tale richiesta, deve trasmettere la documentazione agli uffici competenti del Ministero della Salute per l'adozione del decreto ministeriale, avente efficacia sul territorio nazionale.

Pertanto, la regione dove ha sede legale la società richiedente l'autorizzazione all'uso di materiali non normati è competente al rilascio, previa verifica del rispetto delle regole tecniche igienico-sanitarie stabilite a livello ministeriale; se tali regole risultano inapplicabili, dovendosi stabilire un nuovo contenuto normativo, la competenza torna ad essere accentrata in capo al Ministero.

Posto che le procedure e le regole sono contenute in circolari, quindi, provvedimenti che per natura possono avere effetti solo sulle strutture periferiche del Ministero della Salute, ma non su soggetti differenti, la scelta della regione Piemonte di recepirle nella normativa regionale e di codificare la documentazione necessaria per la parte di sua competenza è da considerarsi opportuna.

Più approfonditamente, le circolari amministrative costituiscono atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti, emesse, in genere, a seguito dell'introduzione di

una novità legislativa a fronte della quale si rendono necessari dei chiarimenti, o qualora questi siano direttamente richiesti.

Quindi, alla circolare, vista la sua natura e il suo contenuto di mera interpretazione di una norma di legge, non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, e non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto non può né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerata alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. Se si ammettesse il valore vincolante delle opinioni interpretative dell'amministrazione contenute nella circolare, infatti, sarebbe come riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in violazione delle prescrizioni costituzionali (si veda Cass. Sez. Un. n. 23031, del 2 novembre 2007).

Diversamente, come si è in precedenza anticipato, altra regione, il Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto di procedere all'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/1990 sulla base delle predette circolari, atti che però, come già spiegato, non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione.

In conclusione, la scelta del Piemonte risulta condivisibile perché, avendo inserito le regole tecniche raccolte nella circolare ministeriale nel tessuto normativo regionale, ha consentito che queste acquisissero efficacia *erga omnes*.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

Documentazione

Corte di giustizia europea, Sez. III, Sentenza C-342/17 del 14 novembre 2018

«Rinvio pregiudiziale – Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – Coerenza della normativa nazionale»

Nella causa C-342/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), con ordinanza dell'11 maggio 2017, pervenuta in cancelleria l'8 giugno 2017, nel procedimento Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia **contro** Comune di Padova, con l'intervento di: Alessandra Calore,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, M. Saffjan e D. Šváby, giudici, avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Memoria Srl e A. Dall'Antonia, da G. Martini, A. Sitzia e P. Piva, avvocati;
- per il Comune di Padova, da M. Lotto, V. Mizzoni, A. Sartori e P. Bernardi, avvocati;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Bonis, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e L. Malferrari, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 giugno 2018, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede opposti la Memoria Srl e

la sig.ra Antonia Dall'Antonia al Comune di Padova (Italia) in merito a una normativa, emanata da quest'ultimo, diretta a vietare agli affidatari di un'urna cineraria di demandarne la conservazione, dietro compenso, a un'impresa privata.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il considerando 8 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), così recita: «8. È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione».

4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/123: «La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza».

Diritto italiano

LEGGE DEL 24 DICEMBRE 2012, N. 234

5 L'articolo 53 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (GURI n. 3, del 4 gennaio 2013), stabilisce quanto segue:

«Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea».

LEGGE DEL 30 MARZO 2001, N. 130

6 L'articolo 3 della legge del 30 marzo 2001, n. 130 – *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri* (GURI n. 91, del 19 aprile 2001), così dispone: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del [decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, approvazione del regolamento di polizia mortuaria (GURI n. 239, del 12 ottobre 1990)], sulla base dei seguenti principi: (...) b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: (...) c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati (...); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; (...) f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria; (...) i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. (...)».

7 A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale legge: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cre-

mazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

8 Ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: «Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione».

LEGGE REGIONALE DEL 4 MARZO 2010, N. 18

9 La legge regionale del 4 marzo 2010, n. 18 – *Norme in materia funeraria*, della Regione del Veneto, ha affidato ai comuni il compito di emanare le prescrizioni sulla conservazione e sulle caratteristiche delle urne cinerarie.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PADOVA

10 L'articolo 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova, come modificato dalla delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015, n. 84, così prevede:

«1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 2. È consentito, in caso di comprovati vincoli affettivi o di riconoscenza, l'affidamento anche a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto. 3. Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto. 4. È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori. 5. In qualsiasi momento il Servizio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione. (...) 9. È in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata. 10. Oltre a quanto previsto dal quarto comma, in nessun caso la conservazione di urne ci-

nerarie può avere finalità lucrative, e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 La Memoria è una società costituita il 1° dicembre 2014. La sua attività consiste nell'offrire alle famiglie di defunti cremati un servizio di conservazione delle loro urne cinerarie sulla base di contratti di cessione di spazi per il deposito di dette urne in colombari. Tale servizio è presentato come finalizzato a consentire alle famiglie di evitare di dover custodire le urne presso la propria abitazione, offrendo loro un accesso ai locali dove sono conservate dette urne più agevole rispetto a quanto accade per un cimitero. I luoghi in cui tali urne sono conservate si presentano come spazi esclusivamente destinati a custodire tali urne, in ambienti esteticamente gradevoli, tranquilli, protetti e particolarmente appropriati per il raccoglimento e la preghiera in memoria dei defunti.

12 A partire dal mese di settembre 2015 la Memoria ha inaugurato alcuni spazi esclusivamente destinati ad ospitare urne cinerarie, che essa denomina «Luoghi della Memoria», dislocati in diversi quartieri del Comune di Padova. L'accesso dei membri della famiglia del defunto a tali luoghi è subordinato all'accettazione di un codice di condotta interno, che impone, in particolare, l'osservanza delle norme di buona educazione, correttezza e dignità, il divieto di consumare bevande alcoliche e l'obbligo di indossare un abbigliamento corretto.

13 La sig.ra Dall'Antonia è una potenziale cliente della Memoria, in quanto intende cremare le spoglie del proprio marito e trasferire le sue ceneri in una di tali strutture.

14 Tuttavia, il Comune di Padova ha emanato la delibera n. 84, del 30 novembre 2015, che ha modificato il regolamento dei servizi cimiteriali di detto comune. Le modifiche sopravvenute producono l'effetto di escludere espressamente che l'affidatario di un'urna cineraria possa avvalersi di servizi di un'impresa privata, gestita al di fuori del servizio cimiteriale comunale, al fine di conservare tale urna fuori dell'ambito domestico.

15 Il 15 febbraio 2016, la Memoria e la sig.ra Dall'Antonia hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) chiedendo l'annullamento della citata delibera e, per quanto concerne la Memoria, il risarcimento dei danni subiti a

causa della medesima. Per suffragare il loro ricorso, esse adducono, in sostanza, che la normativa nazionale in discussione non è conforme al diritto dell'Unione e, più precisamente, ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

16 In proposito, il giudice del rinvio spiega di nutrire dubbi quanto all'invocabilità di tali principi, dato che la normativa nazionale in questione si applica non già all'insieme del territorio nazionale, bensì unicamente al Comune di Padova. Per contro, laddove i suddetti principi dovessero essere considerati applicabili, il medesimo giudice ritiene che sussistano ragioni per dubitare che la normativa nazionale controversa sia conforme a tali principi, dal momento che tale normativa non è, a suo avviso, giustificata da alcuna ragione di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

17 In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «*[S]e gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova [come modificato dalla delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015, n. 84, le quali dispongono che]: "Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto" (comma terzo). "È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario" (comma quarto). (...) "In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto" (comma decimo)».*

18 Con ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2017, la domanda del giudice del rinvio intesa a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato di cui all'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.

Sulla questione pregiudiziale

Sulla competenza della Corte

19 Il governo italiano sostiene che la Corte non è competente a rispondere alla questione sottoposta, in quanto le disposizioni del diritto dell'Unione di

cui si chiede l'interpretazione non si applicano alla controversia oggetto del procedimento principale, dal momento che quest'ultima attiene ad una situazione puramente interna.

20 A norma dell'articolo 94 del regolamento di procedura, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con gli articoli 49 e 56 TFUE un elemento di collegamento che rende la loro interpretazione necessaria per la soluzione di tale controversia (v., *in questo senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, punto 55*).

21 In assenza di indicazioni siffatte, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile.

22 Occorre pertanto esaminare l'eccezione sollevata dal governo italiano nel contesto della verifica della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23 Va ricordato che occorre considerare che una controversia, per quanto veda opposti cittadini di uno stesso Stato membro, presenta un elemento di collegamento con gli articoli 49 e 56 TFUE tale da rendere l'interpretazione di dette disposizioni necessaria per dirimere detta controversia nell'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio di riconoscere a detti cittadini gli stessi diritti di cui beneficerebbero i cittadini di altri Stati membri, nella stessa situazione, in forza del diritto dell'Unione (v., *in questo senso, sentenze del 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a., C-111/12, EU:C:2013:100, punto 35, e del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, punto 52*).

24 Nel caso di specie, sebbene nel procedimento principale le controparti siano, da un lato, una società di diritto italiano e una cittadina italiana, e, dall'altro, un comune situato nel territorio italiano, il giudice remittente spiega che, in forza dell'articolo 53 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, esso è tenuto a far beneficiare tale società e tale cittadina degli articoli 49 e 56 TFUE.

25 In questo contesto, occorre constatare che il giudice del rinvio ha dimostrato sotto quale profilo la controversia dinanzi ad esso pendente presenti, nonostante il suo carattere puramente interno, un elemento di collegamento con gli articoli 49 e 56 TFUE, che rende la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione necessaria per dirimere tale contro-

versia e, di conseguenza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, a tale riguardo, ricevibile.

26 Peraltro il Comune di Padova e il governo italiano sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile anche per altri motivi.

27 Innanzitutto, a loro avviso, tale domanda non contiene tutti gli elementi in fatto e in diritto necessari per consentire alla Corte di rispondere proficuamente alla questione sottoposta. Il giudice remittente, in particolare, non avrebbe esposto gli argomenti del Comune di Padova intesi a mettere in luce gli interessi pubblici per la cui protezione sono state emanate le disposizioni in oggetto nel procedimento principale.

28 In proposito occorre rammentare che, in conformità all'articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve esporre il contenuto delle norme nazionali applicabili alla controversia oggetto del procedimento principale nonché il collegamento che il giudice del rinvio stabilisce tra dette norme e le disposizioni di diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione.

29 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha citato le pertinenti disposizioni del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova, come modificato dalla delibera del Comune di Padova del 30 novembre 2015, n. 84, e ha specificato che l'interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE era richiesta in quanto la legittimità di detto regolamento era contestata a causa della sua asserita contrarietà ai principi di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento.

30 Quindi il giudice del rinvio ha adempiuto, in maniera giuridicamente adeguata, il suo obbligo di esporre il contenuto delle norme nazionali applicabili alla controversia nel procedimento principale nonché il collegamento esistente tra dette norme e quelle del diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione.

31 Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Padova e dal governo italiano deve essere respinta.

32 Il governo italiano asserisce poi che la domanda di pronuncia pregiudiziale è prematura. Secondo tale governo, infatti, prima di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale vietasse o autorizzasse l'esercizio di un'attività economica avente ad oggetto la custodia e la conservazione di urne cinerarie e, in tale occasione, avrebbe dovuto individuare gli obiettivi perseguiti da detta normativa.

33 In proposito occorre ricordare che i giudici nazionali dispongono della più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implicano un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti e che, in particolare, essi sono liberi di esercitare tale facoltà nel momento del procedimento che essi giudicano opportuno (*sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 17 e giurisprudenza citata*).

34 Di conseguenza, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che essa è sopravvenuta in una fase precoce del procedimento principale.

35 L'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano deve quindi essere respinta.

36 Infine il Comune di Padova ritiene che, dato che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale riguarda lo *status* dei diritti personalissimi dell'individuo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano, in ogni caso, a una contestazione di tale normativa.

37 Tuttavia, sebbene non si debba necessariamente escludere che i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento possano risultare pertinenti, la loro eventuale interazione con le libertà di circolazione costituisce una questione di merito. Pertanto, un mero richiamo a tali principi non basta per stabilire che una domanda di pronuncia pregiudiziale è priva di utilità, e la risposta a detta domanda rimane necessaria affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua decisione. Una tale domanda di pronuncia pregiudiziale non è quindi irricevibile.

38 Conseguentemente, occorre respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Padova.

39 Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

Osservazioni preliminari

40 In primo luogo, in sede di udienza la Commissione europea ha affermato che non occorre esaminare la normativa nazionale controversa nel procedimento principale alla luce delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, poiché nel procedimento principale è la direttiva 2006/123 che si applica.

41 Occorre tuttavia rilevare che una normativa nazionale che, come quella oggetto del procedimento principale, vieta alle imprese private di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie, produce, come si evince da quanto esposto nell'ordinanza di rinvio, l'effetto di conferire ai servizi comunali un monopolio sulla fornitura del servizio di conservazione di tali urne. Orbene, dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, letto alla luce del considerando 8 di tale direttiva, risulta che quest'ultima non tratta dell'abolizione dei monopoli che forniscono servizi.

42 Di conseguenza, una normativa siffatta non ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123 e deve quindi essere esaminata alla luce delle sole disposizioni del Trattato.

43 In secondo luogo, nella sua questione il giudice del rinvio ha fatto riferimento sia all'articolo 49 TFUE sia all'articolo 56 TFUE.

44 Tuttavia, su questo punto, si constata che solo la prima delle due citate disposizioni è applicabile al procedimento principale. Infatti, quando un operatore intende esercitare, in modo effettivo, la sua attività economica mediante un'organizzazione stabile e per una durata indeterminata, la sua situazione deve essere esaminata alla luce della libertà di stabilimento, come definita all'articolo 49 TFUE (v., *in particolare, sentenze del 29 settembre 2011, Commissione/Austria, C-387/10, non pubblicata, EU:C:2011:625, punto 22, e del 23 febbraio 2016, Commissione/Ungheria, C-179/14, EU:C:2016:108, punti da 148 a 150*).

45 Orbene, nel procedimento principale risulta che la Memoria intende fornire, nel territorio del Comune di Padova, un servizio di conservazione di urne cinerarie mediante un'organizzazione stabile e per una durata indeterminata. Conseguentemente, la questione pregiudiziale deve essere considerata vertere sull'interpretazione del solo articolo 49 TFUE.

46 Alla luce di quanto precede, occorre intendere la questione sottoposta nel senso che il giudice remittente, in sostanza, chiede se l'articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.

Sulla questione

47 Anzitutto, occorre ricordare che l'articolo 49 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che costituisca una restrizione della libertà di stabilimento, salvo che tale restrizione sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (v., *in questo senso, segnatamente, sentenza del 5 dicembre 2013, Venturini e a., da C-159/12 a C-161/12, EU:C:2013:791, punti 30 e 37*).

48 In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, costituisce una restrizione ai sensi dell'articolo 49 TFUE ogni provvedimento nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, vieti, ostacoli o renda meno allettante l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato (v., *in questo senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Laezza, C-375/14, EU:C:2016:60, punto 21*).

49 Nel caso qui in esame, tenuto conto di quanto esposto dal giudice del rinvio, occorre dichiarare che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie nello Stato membro interessato, impedisce a tali cittadini di stabilirvisi per esercitare tale servizio di conservazione e che, pertanto, essa è idonea ad ostacolare i suddetti cittadini nell'esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.

50 Di conseguenza, una normativa siffatta istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE.

51 In secondo luogo, conformemente a una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata, a condizione che si applichi senza discriminazioni basate sulla nazionalità, per ragioni imperative di interesse generale, purché sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., *in questo senso, in particolare, sentenza del 9 marzo 2017, Piringer, C-342/15, EU:C:2017:196, punto 53 e giurisprudenza citata*).

52 Più in particolare, occorre ancora ricordare che una normativa nazionale è atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo fatto valere solo qualora risponda effettivamente all'intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico (v., *in questo senso, sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C-169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e del 23 dicembre 2015, Hiebler, C-293/14, EU:C:2015:843, punto 65*).

53 Nel caso di specie, il Comune di Padova e il governo italiano asseriscono che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale – la quale

è pacifico che si applichi senza discriminazioni attinenti alla nazionalità – è giustificata da ragioni imperative di interesse generale intese alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia, i quali ultimi ostano all'esistenza di attività commerciali e mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.

54 A questo riguardo, per quanto concerne, sotto un primo profilo, la giustificazione basata sulla tutela della salute, certamente da una costante giurisprudenza della Corte risulta che tale tutela figura tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., *in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106*).

55 Tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.

56 Di conseguenza, l'obiettivo consistente nella tutela della salute addotto dal Comune di Padova e dal governo italiano non è idoneo a giustificare le restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

57 Per quanto attiene, sotto un secondo profilo, all'obiettivo relativo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti, anche quest'ultimo può costituire una ragione imperativa di interesse generale.

58 Inoltre, certamente una normativa nazionale che vieta alle imprese private di esercitare attività di conservazione di urne cinerarie può essere considerata idonea a garantire la realizzazione di detto obiettivo. Da una parte, infatti, un divieto del genere può garantire che la conservazione di tali urne sia affidata a strutture sottoposte a obblighi e a controlli specifici destinati ad assicurare il rispetto dovuto alla memoria dei defunti. Dall'altra parte, esso è in grado di garantire che, qualora le imprese interessate cessino le loro attività di custodia, le urne in questione non siano abbandonate o il loro contenuto non sia disperso in modi e luoghi inadatti.

59 Occorre tuttavia constatare che esistono misure meno restrittive che consentono di conseguire il citato obiettivo, quali, segnatamente, l'obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell'attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.

60 La normativa nazionale oggetto del procedimento principale si spinge dunque oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tutelare il rispetto dovuto alla memoria dei defunti.

61 Ciò considerato, le restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla normativa in parola non possono essere giustificate con riguardo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti.

62 Per quel che riguarda, sotto un terzo profilo, i valori morali e religiosi prevalenti dello Stato membro interessato, il governo italiano afferma che questi ultimi ostano a che le attività di conservazione di resti mortali possano perseguire un fine di lucro.

63 Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sul valore di tale obiettivo, si deve rilevare che dalla formulazione stessa dell'articolo 5, paragrafo 2, della legge del 30 marzo 2001, n. 130, si evince che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie, in tale Stato membro, è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità e sentite talune associazioni.

64 Orbene, l'apertura delle attività di custodia di resti mortali ad operatori privati avrebbe potuto essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, lo Stato membro interessato evidentemente non considera contrario ai propri valori morali e religiosi.

65 Pertanto, in mancanza di ciò, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale si spinge oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo addotto e, di conseguenza, non può in ogni caso essere giustificata alla luce di tale obiettivo.

66 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.

Sulle spese

67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: *L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.*

Vilaras – Malenovský – Bay Larsen – Safjan – Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2018.

Il cancelliere

Approfondimenti

Sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte, Sez. 3[^] del 14/11/2018, nel procedimento n. 342/2017

di Sereno Scolaro

Ha avuto una certa risonanza la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte, Sez. 3[^] del 14 novembre 2018, nel procedimento n. 342/2017. Innanzitutto va tenuto presente come essa abbia natura di questione pregiudiziale, in quanto sollevata dal T.A.R. per la Regione del Veneto, Sez. 2[^], con ordinanza n. 543 del 31 maggio 2017, dubitando questo ultimo se una disposizione, di regolamento comunale, impugnata, contrastasse con il diritto dell'Unione europea, il T.A.R. ha, infatti, ritenuto che questa pronuncia fosse necessaria per contare, poi, su di un indirizzo, un orientamento interpretativo rispetto al quale pronunciarsi, nel merito e, nel frattempo, sospendendo il giudizio.

La vicenda

Poiché la sola pronuncia non sempre può permettere un qualche approfondimento, merita di illustrare la vicenda che ne è stata motivo. Un'azienda aveva ritenuto di poter realizzare, o, potremmo dire, destinare, alcuni locali nella propria disponibilità (non è noto se di proprietà o in locazione) a cellario, cioè ad edificio preposto all'accogliamento di urne cinerarie, in modo da offrire ai "clienti" (a questo punto non sembrano esservi altri termini per qualificare la posizione delle persone che hanno ritenuto, o ritengano, di avvalersi dell'iniziativa) un servizio proposto come di particolare qualificazione, secondo le intenzioni affermate dall'azienda. Il Comune di iniziale localizzazione, prevista in più siti del Comune stesso, non coincidente col Comune in cui ha sede l'azienda promotrice (ma non si può trascurare come l'azienda abbia formulato proposte analoghe non solo in più localizzazioni nel Comune, quanto anche in altri Comuni, anche in ambiti territoriali ben al di fuori della Regione in cui l'azienda ha sede), dopo che si erano avute reazioni con-

trastanti da parte della popolazione, ha ritenuto si intervenire in proposito, adottando una modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria, preclusiva dell'iniziativa. Modifica che è stata oggetto d'impugnazione avanti al T.A.R. territorialmente competente, da parte dell'azienda interessata, nella persona della propria legale rappresentante (quest'indicazione non è irrilevante, dato che nella pronuncia della Corte ..., la stessa appare come parte "in proprio", distinta dall'azienda) e con l'intervento, *ad opponendum*, di altra persona. L'ordinanza è stata adottata dal T.A.R. sulla base dell'art. 267 T.F.U.E. ⁽¹⁾, e dell'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (procedimento accelerato), trattandosi di questione semplice ed attinente al riconoscimento delle libertà economiche previste dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avendo eccepito l'azienda ricorrente il fatto che in vari Paesi, inclusi alcuni Stati membri, sussista l'ammissibilità della conservazione delle urne cinerarie "in luoghi privati a ciò ap-

⁽¹⁾ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

positamente destinati ed alternativi all'abitazione consente di risolvere le variegate ed agevolmente intuibili problematiche che frequentemente insorgono a seguito della conservazione delle ceneri in ambito domestico". Già in questa occasione l'azienda ricorrente ha fatto strumentale richiamo al c.d. "diritto di stabilimento" non potendo "escludersi che qualche operatore economico straniero con oggetto sociale analogo a quello di (omissis) – avente sede in uno Stato membro UE ove è consentita la collocazione di urne in dimore (sic! È qualificabile come "dimora" (art. 43, comma 1 C.C.) il luogo di esercizio di un'attività commerciale o non è, piuttosto, una "sede"?), cinerarie gestite da società commerciali – decida in futuro di svolgere la propria attività nel territorio italiano o che cittadini di altri Stati membri vogliano poter usufruire di servizi eiusdem generis – cui magari sono adusi nel proprio Stato membro d'origine – nel territorio dello Stato italiano", per cui "verrebbe per ciò stesso a determinarsi una c.d. discriminazione al rovescio ai danni di (omissis), impedita ad intraprendere la medesima iniziativa economica consentita invece ad un operatore di altro Stato membro". Appare strano, e per questo si è parlato di strumentalità, che l'azienda si preoccupi di tutelare un (potenziale, quanto futuro) "concorrente", anziché addurre argomenti a sostegno della "propria" iniziativa imprenditoriale (difesa che, se condivisa dal giudice amministrativo, avrebbe potuto consentire "in futuro" a terzi imprenditori stabiliti in altro Stato membro (e nel quale sia ammissibile la conservazione delle urne cinerarie in "in dimore (sic!) cinerarie gestite da società commerciali", preconditione per richiamarsi alla libertà di stabilimento, di cui agli artt. 49 ⁽²⁾ e 56 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ T.F.U.E.) di avviare analoghe iniziative commerciali.

Vi è un altro elemento che merita di essere considerato, quello afferente all'argomentazione per cui la conservazione delle urne da parte di società commerciali sia in alternativa alla "conservazione delle ceneri in ambito domestico", essendo quella "in luoghi privati a ciò appositamente destinati ed alternativi all'abitazione consente di risolvere le variegate ed agevolmente intuibili pro-

⁽²⁾ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Articolo 49 (ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

⁽³⁾ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Articolo 56 (ex articolo 49 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

⁽⁴⁾ Di fatto non considerato ulteriormente nella pronuncia.

blematiche che frequentemente insorgono a seguito della conservazione in ambito domestico": anche se non richiamato nella pronuncia della Corte, Sez. 3^a del 18 novembre 2018 nel procedimento n. 342/2017 (o, meglio, del tutto omesso), l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede che: "e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari". Dal ché si ricava che la conservazione delle urne può avvenire in più siti, di cui solamente l'affidamento ai familiari (non a terzi) è extra cimiteriale (rammentando in proposito gli artt. 340 e 341 T.U. LL.SS. (anche questo bellamente obliterato nella pronuncia *de quo*), mentre per le questioni collegate al successivo art. 343 si rinvia *infra*).

La pronuncia

Se dal testo dell'ordinanza del T.A.R. con cui è stata sollevata la questione pregiudiziale appare quanto meno anomalo che la parte ricorrente abbia fatto ricorso unicamente ad argomentazioni a pro di possibili propri concorrenti, cosa che avrebbe anche potuto aversi, ma in termini di argomentazioni aggiuntive rispetto ad una tutela di una posizione "propria" ritenuta lesa dalla modifica regolamentare che precludeva, nel Comune, ciò porta a dover prendere atto di come il ricorso non affermi minimamente, né faccia cenno alcuno in proposito, ad una legittimità della stessa iniziativa, nel contesto dell'ordinamento nazionale, o sub nazionale, di operatività dell'azienda (e qualche argomento poteva anche essere reperito, magari anche debole, poco sostenibile od altro ..., mentre è del tutto assente). Sembrerebbe che, impugnando una disposizione, per quanto regolamentare, i primi strumenti da utilizzare avrebbero dovuto essere quelli a sostegno della legittimità di una siffatta iniziativa commerciale, e non argomentazioni che "non portano acqua al mulino" (proprio) del ricorrente, quanto a terzi, futuri quanto eventuali, concorrenti. Se non fosse irraguardoso, si potrebbe considerare che sia comportamento di prassi ampiamente comune, diffusa e generalizzata che ogni imprenditore si preoccupi, prima di fare l'interesse commerciale della propria azienda, rispetto alla tutela delle posizioni dei propri concorrenti, anche se ancora solo eventuali e futuri.

Tra l'altro, l'uso – strumentale – di quest'unica argomentazione ha condizionato tanto il T.A.R., quanto la Corte.

La questione di fondo non è se nella fattispecie trovi applicazione il c.d. diritto di stabilimento, quanto altro, cioè se la conservazione delle urne cinerarie possa svolgersi fuori dai cimiteri, anche quando non vi sia l'affidamento ai familiari (che, oltretutto, l'azienda ricorrente afferma produrre "variegate ed agevolmente intuibili problematiche che frequentemente insorgono ...", senza indicarle neppure genericamente (che significa: "agevolmente intuibili"?). La questione può sintetizzarsi in altra formulazione: è ammissibile (non si osa dire: legittima, lecita) la

conservazione delle urne cinerarie in ambiti extra cimiteriali, al di fuori dell'ipotesi dell'affidamento ai familiari? Solo se la risposta fosse positiva potrebbe farsi richiamo all'operatività del c.d. diritto di stabilimento.

Qualora la risposta sia, invece, negativa, cade la questione sull'operatività del c.d. diritto di stabilimento, indipendentemente da fatto che la società commerciale abbia sede in Italia o in altro Stato membro (a maggiore ragione, se abbia sede in Stato terzo).

L'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., come noto, prevede che le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione: tralasciandosi le prime ipotesi di collocazione in quanto non pertinenti alla controversia e considerando solamente l'ultima qui individuata (i colombari privati, ecc.), potrebbe astrattamente ritenersi anche ammissibile la conservazione delle urne cinerarie in siti di questa natura, se ed in quanto ricorrano le condizioni stabilite (argomento, anomalmente, non utilizzato dall'azienda ricorrente), il che porta a dover far richiamo ai punti 63⁽⁵⁾ e 64⁽⁶⁾ della pronuncia della Corte, rispetto a cui non si comprende il nesso tra la contrarietà a fini morali e religiosi di una mancata "tariffazione", tanto più che si può del tutto ragionevolmente ritenere che una tale "omissione" sia imputabile al fatto che il legislatore della L. 30 marzo 2001, n. 130 abbia semplicemente ritenuta insostenibile l'ipotesi, ogni ipotesi, di *attività di custodia di resti mortali ad operatori privati*. Ovverossia, che non avesse senso alcuno "tariffare" un'attività che non avrebbe potuto essere svolta.

Si aggiunge che il parlare di "resti mortali" amplierebbe le questioni affrontate, estendendole dalla sola conservazione delle urne cinerarie anche ad altro (es.: ossa, per non arrivare ai feretri, per i quali deve farsi riferimento ai già citati artt. 340 (norma avente natura di ordine pubblico interno, trattandosi di norma la cui violazione non solo importa una sanzione, ma altresì il "ripristino" della situazione legittima) e 341 T.U.LL.SS.). Qualora si aderisse, accidentalmente, all'orientamento per cui le spoglie mortali dei defunti appartengano ai privati (da non confondere con il titolo a dettare le disposizioni che le riguardano), essi potrebbero farne quello che vogliono: anche vendersele nell'esercizio di un diritto reale, il che contrasta con l'art. 43, comma 4 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e connota, almeno, la fattispecie considerata dall'art. 413 C.P.

⁽⁵⁾ 63 Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sul valore di tale obiettivo, si deve rilevare che dalla formulazione stessa dell'articolo 5, paragrafo 2, della legge del 30 marzo 2001, n. 130, si evince che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie, in tale Stato membro, è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità e sentite talune associazioni.

⁽⁶⁾ 64 Orbene, l'apertura delle attività di custodia di resti mortali ad operatori privati avrebbe potuto essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, lo Stato membro interessato evidentemente non considera contrario ai propri valori morali e religiosi.

Ulteriori considerazioni

Nella pronuncia della Corte si afferma che non vi siano ragioni imperative di interesse generale (Punto 53⁽⁷⁾), tra cui quello della tutela della salute (affermazione che, per inciso, farebbe caducare ogni competenza legislativa regionale concorrente, tanto più che (Punto 54⁽⁸⁾), ritenendo non giustificabile una restrizione così motivata (Punti 55 e 56⁽⁹⁾), ma la Corte stessa finisce, poi, sostanzialmente con il contraddirsi (Punti 57, 58, 59⁽¹⁰⁾).

Infine, vi è una considerazione, lasciata intenzionalmente, quale finale, quella per cui gli atti di disposizione delle spoglie mortali, in particolare per la fattispecie qui considerata, quella della conservazione delle urne cinerarie, attengono fuor di ogni dubbio alla materia dell'ordinamento civile (e le relative violazioni a quelle dell'ordinamento penale) e, pertanto, sussiste la competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost..

⁽⁷⁾ 53 Nel caso di specie, il Comune di Padova e il governo italiano asseriscono che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale – la quale è pacifico che si applichi senza discriminazioni attinenti alla nazionalità – è giustificata da ragioni imperative di interesse generale intese alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia, i quali ultimi ostano all'esistenza di attività commerciali e mondane connesse alla conservazione delle ceneri dei defunti e quindi, a che le attività di custodia dei resti mortali perseguano una finalità lucrativa.

⁽⁸⁾ 54 A questo riguardo, per quanto concerne, sotto un primo profilo, la giustificazione basata sulla tutela della salute, certamente da una costante giurisprudenza della Corte risulta che tale tutela figura tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106).

⁽⁹⁾ 55 Tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie.

⁽¹⁰⁾ 56 Di conseguenza, l'obiettivo consistente nella tutela della salute addotto dal Comune di Padova e dal governo italiano non è idoneo a giustificare le restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

⁽¹⁰⁾ 57 Per quanto attiene, sotto un secondo profilo, all'obiettivo relativo alla tutela del rispetto dovuto alla memoria dei defunti, anche quest'ultimo può costituire una ragione imperativa di interesse generale.

⁽¹⁰⁾ 58 Inoltre, certamente una normativa nazionale che vieta alle imprese private di esercitare attività di conservazione di urne cinerarie può essere considerata idonea a garantire la realizzazione di detto obiettivo. Da una parte, infatti, un divieto del genere può garantire che la conservazione di tali urne sia affidata a strutture sottoposte a obblighi e a controlli specifici destinati ad assicurare il rispetto dovuto alla memoria dei defunti. Dall'altra parte, esso è in grado di garantire che, qualora le imprese interessate cessino le loro attività di custodia, le urne in questione non siano abbandonate o il loro contenuto non sia disperso in modi e luoghi inadatti.

⁽¹⁰⁾ 59 Occorre tuttavia constatare che esistono misure meno restrittive che consentono di conseguire il citato obiettivo, quali, segnatamente, l'obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e, in caso di cessazione dell'attività, di trasferire tali urne in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.

Approfondimenti

Cavillando sul diritto secondario di sepolcro ... e ingiustizia è fatta!

di Carlo Ballotta

Caro Carlo, e, implicitamente gentile Redazione tutta de: "I Servizi Funerari",

Vi scrivo, confidando nella Vostra eterna pazienza, verso le mie querule e garrule richieste (già in passato ho fruito di una consulenza scritta sul sito funerali.org), per un rapidissimo consiglio operativo. Mi permetto, infatti, di importunarVi in quanto mi trovo nei guai seri con un caso che non saprei come affrontare e, dunque, risolvere.

Una cara amica di famiglia mi informa di questo fatto increscioso, accaduto in un sacello gentilizio presso un cimitero del Modenese ... Tuo storico feudo funerario (ogni tanto Ti si vede vagare all'ombra dei cipressi di qualche camposanto, specie del forese, magari in caccia di qualche scoop funerario!).

Il suo defunto marito è tumulato nella cappella di famiglia paterna: ora pur godendo la mia "assistita" (e siamo in regime di ... gratuito patrocinio!) del diritto secondario di sepolcro (e su quest'aspetto nulla quæstio, in quanto è pienamente in possesso delle chiavi della cappella, per i lavori di consueta pulizia e visita ai propri morti), i concessionari, durante una serie di lavori cimiteriali, conseguenti ad una nuova tumulazione, avrebbero arbitrariamente rimosso la foto del de cuius, così da sostituirla con altra immagine a loro più gradita e soprattutto modificato pesantemente una dedica nell'epigrafe fatta incidere personalmente dalla moglie a proprie spese ... ("e l'modo ancor m'offende", come direbbe Dante nel celebre canto infernale di Paolo e Francesca).

Le relazioni tra la mia "assistita" e la famiglia di origine del de cuius, per ragioni squisitamente ereditarie e quindi, pure extra cimiteriali, non sono da annoverare tra le più idilliache e cordiali.

Tentare un accordo bonario sarebbe, pertanto, una "mission impossible".

Ora a Tuo illustre avviso, tra gli atti di disposizione su cui il coniuge superstite vanta diritto pressoché esclusivo, secondo quel benedetto e famigerato principio di pozzorità, tante volte enunciato e sviscerato, pure sulle pagine del blog funerali.org, sono da considerarsi anche l'apposizione di dediche, scritte commemorative ed arredi votivi, purché non lesivi della sacralità del luogo e dell'unità architettonica dell'edificio.

Come circoscrivere, ri-disegnare e delimitare, per estensione o compressione, i diritti di gestione sul sepolcro spettanti agli intestatari della concessione, con i diritti personalissimi del coniuge superstite, tra cui campeggia, se non erro, anche il diritto secondario di sepolcro?

Dove si colloca il confine labile tra gli atti di pietas jure coniugii con lo jus sepulchri primario, o con il diritto sul sepolcro in sé (inteso come la mera proprietà sullo stabile adibito ad uso sepolcrale), soprattutto quando queste due situazioni giuridiche di vantaggio siano così profondamente divaricate e contrapposte, tanto da impingere violentemente tra loro? Il marmista che ha eseguito l'intervento, dopo esser stato contattato informalmente, si è così giustificato: "il Comune ha, ad ogni modo, rilasciato formale autorizzazione su precisa istanza di un soggetto comunque titolato, in quanto co-concessionario della cappella": certo, ho appurato come, agli effetti concreti, il Comune de quo adotti la politica per cui s'intende che anche uno solo degli aventi diritto possa firmare ed agire in nome e per conto di tutti gli altri, ma questo consenso unanime non si è mai formato e l'atto è stato del tutto unilaterale, quand'anche non surrettizio e proditorio, poiché la mia assistita non è mai stata interpellata a tal proposito, pur – secondo me almeno – avendo qualche diritto a pronunciarsi in meri-

to, fosse anche per pura cortesia inter-privatistica ed endo-famigliare.

Ora una diffida (lettera dell'avvocato) a ripristinare l'originario assetto della lapide avrebbe l'effetto distruttivo di aprire un contenzioso legale, dagli esiti aleatori ed incerti, (e poi visto il "timing" della giustizia civile, piuttosto dilatato all'infinito ci sarebbe poco da rallegrarsi) senza considerare l'alto costo che adire il giudice di merito, comunque implicherebbe.

Tale extrema ratio sarebbe, proprio per questi motivi massimamente da scongiurare. A questo punto, invece di perdersi nelle gore e nelle forre della giustizia civile italiana, sarebbe meglio spogliarsi e privarsi spontaneamente del diritto secondario di sepolcro, abbandonando l'edicola al suo destino.

Io, modestamente, prediligerei la via amministrativa (più rapida ed economica) sfruttando tutti gli strumenti ed i mezzi della L. 241/1990 come, ad esempio, notificare ex post al Comune la contrarietà della mia assistita ai sensi dell'art. 18-bis L. 241/1990, al mutamento già attuato, chiedendo contestualmente l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa al marmista, perché viziata, ed una nuova autorizzazione tale da permettere il ristabilimento dello status quo ante, ma – chiedo a Voi tutti – sulla base di quali meccanismi giuridici e procedurali?

A questo punto il Comune sarebbe vincolato dalla Legge a rispondere, in tempi certi, con sufficiente motivazione, ex art. 2, comma 1 L. 241/1990, prendendo, dunque, posizione nel senso dell'accoglimento dell'istanza o del suo rigetto, ed indicando il rimedio giurisdizionale (T.A.R. ai sensi della L. 1034/1971 così come modificata dalla L. 205/2000) o giustiziale (D.P.R. 1199/1971?) cui eventualmente ricorrere.

So benissimo come Il ricorso gerarchico sia ammesso contro gli atti amministrativi non definitivi (art. 1 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il ricorso in opposizione è, invece, esperibile se ed in quanto previsto (espressamente) dalla legge (art. 7 D.P.R. citato).

In quale modo si potrebbe impostare questa comunicazione da inoltrare all'ufficio di polizia mortuaria, così da interloquire proficuamente con l'Amministrazione cittadina?

Dico bene o sono caduto in un errore marchiano da necroforo principiante?

Mi potreste aiutare con qualche indicazione o suggestione, sul come muovermi per districarmi in questa ragnatela, così ossessiva e parossistica?

Certo dell'attenzione che – sicuramente – saprete dedicarmi

Vi formulo i più sinceri saluti.

Grazie in anticipo.

Rimango in attesa di Vostro cordiale riscontro.

Lettera firmata.

Carissimo "XYZ", (stranissimi i miei amici sul web, 'nevvero? Sono tutti fans sfegatati del blog funerari.org ... vera fons sapientiae, e ... non certo per merito mio!).

Sono stato incaricato dal comitato di redazione, che indegnamente presiedo, quale direttore terribilmente (ir)-responsabile di codesto magazine, di risponderTi direttamente, naturalmente dopo essermi consultato con tutta l'équipe ed i miei storici superiori gerarchici i quali sono, in materia, ben più ferrati di me, praticante (... o vile mestierante?) abusivo e sine titulo, per giunta, del diritto funerario.

Come ha rettamente rilevato il Bonilini nel suo "Trattato delle Successioni e delle Donazioni", volume I (edizioni Giuffrè) il nostro Ordinamento Giuridico non contempla una disciplina organica affidata ad un unico luogo normativo, seppur figurato e simbolico del c.d. *jus sepulchri*, il quale rinviene la sua regola o da consolidati principi pretori, raramente cristallizzati, poi, nello *jus positum* (esempio: lo stesso criterio di poeriorità nasce dapprima come omogenea e costante, nel tempo, elaborazione giurisprudenziale) oppure, anzitutto, nella consuetudine *PRETER LEGEM*, portato, non di rado, di una lunghissima tradizione plurisecolare, ed in norme frammentate nel sistema giuridico in disposizioni sia di carattere pubblicistico (e l'allusione è, innanzi tutto, alle norme amministrative e penali che sorreggono la polizia mortuaria propriamente intesa, più modernamente, come funzione di autorizzazione, vigilanza, supervisione e coordinamento delle attività funerarie, nonché di repressione degli eventuali illeciti), sia di natura privatistica; vi concorrono ora, per complicare – se possibile, maggiormente il quadro dogmatico di riferimento anche normative regionali o, soprattutto locali, come i regolamenti municipali di polizia mortuaria, i quali addirittura assurgono ad atti con valore normativo di rango costituzionale ex art. 117, comma 6, III periodo Cost.. Si può riscontrare, per altro, come le norme giuridiche recepiscano soprattutto, in codesto ambito così delicato e nebuloso, i valori etici e religiosi vissuti e condivisi nella convivenza sociale, risentendo, quindi, dei mutamenti culturali che i costumi funerari conoscono nel tempo e nel rivolgere delle diverse epoche storiche, ognuna delle quali è contraddistinta da una sua particolare sensibilità verso i temi proiettati nell'oscuro del *post mortem* che, spesso sfiorano se non nella metafisica pura, almeno in uno spazio meta-giuridico, rispetto all'algida e fredda asetticità della codicistica, laddove applicabile e – magari – presente.

Una "reductio ad unum" di questo *mare magnum* di pronunciamenti o rilievi dei Tribunali Italiani, spesso di segno opposto, cavilli, chiose e codicilli, regolamenti comunali, determinazioni ed atti dirigenziali o capillari strumenti d'attuazione dei piani regolatori cimiteriali è opera pressoché infattibile e forse, persino inutile, perché irrigidirebbe ulteriormente la già

precaria tassonomia delle – purtroppo disordinate – fonti cui attingere, per fornire anche solo una timida risoluzione alla fattispecie in esame, invero assai rarefatta e del tutto sui generis, per la sua intrinseca complessità. Mi spericolerò così in un attento tuziorismo espositivo, conscio di aggredire un dilemma su cui vi è scarsissima, scarna e lacunosa letteratura.

È, pertanto, consentaneo tentare di focalizzarci su alcuni principi sviluppati ed enucleati, innanzi tutto, da una copiosa dottrina, poiché gli studiosi del diritto funerario (... quelli veri!) hanno lungamente dissertato, disquisito e discettato, anche aspramente (ma su queste dissonanze si veda infra!) nel loro monumentali *calepini* sulla natura del c.d. diritto secondario di sepolcro che qui pare proprio esser stato leso, inibito ed ingiustamente compresso, senza però reperire, ancor oggi, una sua classificazione ufficiale nei dizionari giuridici.

Premetto come per tumulo PRIVATO nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 285/1990) s'intenda un manufatto di varia foggia e tipologia ("monumentum", nella versione latina) se epigeo o ipogeo, poco importa, avviato ad accogliere nel silenzio eterno la spoglia mortale umana inanimata. Esso ha quindi funzione strumentale rispetto al cadavere, essendo ontologicamente finalizzato alla sua conservazione: nella cruda materialità il sepolcro, allora, altro non è se non un contenitore per feretri.

Lo *jus sepulchri* appartiene a persone fra loro unite da legami di parentela e di affetti (sepolcro familiare), e dunque è inseparabile da esse, indisponibile e intrasmisibile, quest'ultimo, comunque, non può non venire concepito se non in stretto rapporto con un immobile sepolcrale che rappresenti il *substratum* materiale, il *corpus mechanicum* e la condizione fisica per il suo effettivo e pieno esercizio (sia con riguardo al diritto primario, sia rispetto al diritto secondario).

Va comunque posto in evidenza come la proprietà dei singoli elementi mobili formanti il sepolcro (arredi, apparati decorativi e suppellettili) non implichi la proprietà del *corpus compositum*, ed, in qualche modo, essa possa esser pure scissa da quella, ad esempio, del costruito murario. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, Sepolcro (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv.dir.civ., 1970, II, 270 ss. (così Ing. Daniele Fogli su "I Servizi Funerari" n. 3/1999, a proposito del rapporto tra *jus tollendi* e *jus retinendi* appena delineato nell'art. 99 D.P.R. 285/1990).

Su questa (bella!) rivista di settore, già in diverse occasioni, ho svolto ricerche approfondite sugli *jura sepulchri*, glossando su ogni loro possibile declinazione o forma; tralascio, ora, per mere ragioni di *brevitas* espositiva le diverse articolazioni e sfaccettature dello *jus sepulchri* primario, siccome vorrei concentrarmi su alcuni passi di erudita ed autorevole dottrina, a propo-

sito del diritto secondario di sepolcro. Esso, infatti, è più limitato, rispetto a quello primario, collocandosi quasi in angolazione e prospettiva ancillare, complementare ed accessoria, ha essenza di diritto personalissimo ed è, di conseguenza, intrasmisibile (contra, però, Trib. Lucera 28 giugno 1975) si atteggia a diritto reale e può anche esser oggetto di donazione, purché l'atto relativo presenti tutti i requisiti formali dettati dal Cod. Civile e dura sino a quando permanga la sepoltura (Cassazione, 6 novembre 1956 n. 4157). La legge, tuttavia, non individua espressamente il catalogo delle persone titolari dello stesso, si pone allora questo interrogativo: "*sussiste davvero la possibilità di eccitare un ordinario giudizio con rito contenzioso ed in via possessoria, diretto alla condanna dei convenuti all'astensione da qualsivoglia azione ostativa al suo esercizio pieno?*".

Il diritto secondario di sepolcro, ad esempio, compare esplicitamente nella sentenza emessa dal Trib. Catania 28 giugno 1997, che motiva -in diritto- la propria decisione a protezione di quest'ultimo, qualificandolo oltre che come facoltà di accesso alla tomba, per provvedere al suo ornamento, quale potere di opporsi ad ogni trasformazione tale da poter arrecare pregiudizio oppure oltraggio ad un sepolcro.

Il diritto secondario di sepolcro, che anche nel sacello familiare spetta a chiunque – pure non titolare del diritto primario – sia congiunto di una persona che ivi riposa, consiste nell'iter *ad sepulchrum*: passaggio al sepolcro, ed in diritto romano classico, almeno, sarebbe l'unico caso che si potrebbe assimilare ad una servitù legale, ove fosse, in effetti, accertato che una *lex publica*, generalmente ricordata in talune iscrizioni, garantisse l'*aditus* a favore del titolare dello *jus sepulchri*, nell'evenienza d'interclusione della sepoltura stessa, ad esempio in occasione delle ricorrenze, per il compimento di atti di culto e di pietà (far celebrare Sante Messe nella cappella in onore dei defunti, pregare sulle tombe, accendere lampade votive, portare fiori).

Anche la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra, poi, nel diritto alla tutela del sentimento di pietà verso i defunti. Sulla distinzione fra diritto primario e diritto secondario, v.: Bonilini, Diritto delle successioni, cit., p. 13; Ansaldo, voce Sepolcro, in Dig. disc. priv. – Sez. civ., XVIII, Torino 1998, p. 456; Carresi, Aspetti privatistici del sepolcro, cit., p. 270; Leo, op. cit., p. 494; Jemolo, Fondamenti del diritto di sepolcro, in G. it., 1956, I, 1, c. 53; Pallottino, voce Sepolcro e sepoltura (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLII, Milano 1990, p. 45. Già nel diritto romano, la titolarità dello *Jus Sepulchri* assicurava non solo il diritto *di sepeliri e mortuum inferre*, ma anche di entrare nel sepolcro per compiervi i riti funerari prescritti e le offerte agli dei Mani (Luzzatto, op. cit., p. 32).

Obiter dictum: In virtù della comunione solidale ed indivisibile, instaurata in capo ai singoli portatori dello jus sepulchri, si ha, di regola, solo il potere di concorrere insieme agli altri titolari del sepolcro, alla formazione di delibere collettive, prese a maggioranza. Più in particolare, ai comunisti si riconosce il potere di: formare un regolamento per l'uso e la gestione del sepolcro ex art. 1106 Cod. Civile, compiere atti per l'amministrazione ordinaria, nominare un amministratore attraverso una deliberazione a maggioranza semplice, mentre per le innovazioni e, in genere, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti alla comunione (art. 1108 Cod. Civile). Nella particolare forma di comunione sorta dalla destinazione di un fondo a sepolcro familiare, così, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale, che comportano la traslazione delle salme (e, quindi, possibile pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie), non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro. Si segnala una giurisprudenza meno recente, secondo cui, proprio perché non è consentito ai comunisti, nel diritto di sepolcro familiare, di causarne lo scioglimento, ciascuno di essi, al fine di servirsi della cosa comune, secondo il diritto, può apportarvi anche delle modificazioni, purché non contrarie agli interessi della comunione e non pregiudicanti l'esercizio del diritto degli altri partecipanti (Cass. 1° giugno 1936, n. 1891, in F. it., 1936, I, 1, c. 749). (così G. Musolino ne: "L'usus sepulchri tra autonomia negoziale ed istituzione familiare").

Circa il configurarsi del diritto secondario di sepolcro, un'opinione abbastanza strutturata, nel dibattito giuridico ed accademico, lo considera jus in re aliena, gravante sulla tomba, seguendone gli eventuali trasferimenti (art. 98 D.P.R. 285/1990?), se ipotizziamo una (improbabile?) soppressione del cimitero; sicché gli acquirenti della cappella (non familiare, ma ereditaria) sarebbero tenuti *ope legis* a rispettarlo. Si tratterebbe di un diritto reale, poiché, pur essendo il culto dei defunti una pratica pia, esso si estrinseca nel passaggio al sepolcro e nel potere di fatto sulla tomba e su tutte le opere che servono ad ornamento della stessa, come le statue, le lapidi, nonché nel potere di controllare il rispetto delle tumulazioni già date alle salme seppellite nella cappella e, conseguentemente, di avversare, anche giudizialmente, atti che comportino turbativa delle sistemazioni stesse. In realtà, sembra doversi escludere la natura reale, mancando anche il potere di uso (art. 1021 Cod. Civile) che caratterizza, invece, il diritto primario e rappresenta il fondamento di ogni diritto reale. Può, perciò, concludersi come esso sia un diritto personale, o sin anche personalissimo, di godimento, il cui potenziale esercizio dura fino a quando permanga la sepoltura. Non manca, comunque, l'idea

che vi vede una figura di natura ibrida, personale e reale.

Ad esempio: il Tar Puglia, Sez. III, 4 giugno 2014, n. 672, scrutinando un caso, per certi versi analogo, vertere sull'ingiustificata rimozione di una lastra tombale (anche qui dovuta alla litigiosità endemica tra parenti) ha così sentenziato:

" [...omissis] È noto infatti che lo Jus Sepulchri sia un istituto complesso che importa la facoltà reale di inferre mortuum sepulchrum. Pertanto è opinione del Collegio che lo Jus Sepulchri prefato possa essere oggetto del potere di fatto, cui l'Ordinamento riconosce di protezione ex art. 1140 e seguenti Cod. Civile (Cass. 20 settembre 1991 n. 9837), e come tale abbia rilievo anche nell'ambito del procedimento amministrativo, ove le situazioni di fatto ben possono essere annoverate fra quelle che impongono la comunicazione di avvio del procedimento.

La formulazione, infatti, dell'art. 7 L. 241/1990 ai fini della comunicazione di avvio del procedimento, considera dirimente la possibilità che il potere incida su un bene o un'utilitas con cui un soggetto abbia una relazione giuridicamente rilevante, nota o conoscibile dalla pubblica amministrazione e idonea a consentirgli di trarne i benefici connessi alla sua destinazione.

Da un lato – prosegue ancora il T.A.R. stigmatizzando, così, l'operato di un Comune – invece l'amministrazione non ha chiesto di provare, né, peraltro, ha allegato, elementi a riprova del fatto che, seppure avvisato, il ricorrente in giudizio non avrebbe conferito un apporto al procedimento in grado di mutarne l'esito nella comparazione degli opposti interessi.

Dall'altro non risultano dal provvedimento, come eccepito dal ricorrente, le ragioni che avrebbero dovuto giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza (T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 28/06/2012, n. 900), ragioni che parimenti consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento e che avrebbero permesso di ritenere l'amministrazione affrancata dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 21 octies L. n.241/1990, l'inutilità della partecipazione del ricorrente, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

A sostegno di tali censure il ricorrente ha dedotto che se avesse avuto comunicazione dell'avvio del procedimento avrebbe potuto addurre le sue ragioni a sostegno di un intervento alternativo alla rimozione della lapide, posto che la mancata comunicazione non risulta giustificata nemmeno dalle predette particolari ragioni di celerità che consentono di prescindere da detta comunicazione. Sotto il primo profilo la censura postula che il provvedimento di asportazione della lapide abbia contenuto non vincolato".

... Così, almeno si è espresso quel Giudice, ma:

a) per avere detto pronunciamento si è, comunque, dovuto instaurare un giudizio avverso un provvedimento comunale;

b) una sentenza, pur costituendo sempre un'importante precedente ed autorevole punto di vista, fa stato unicamente tra le parti in causa ex art. 2909 Cod. Civile, anche nel processo amministrativo, attenzione, perciò ai facili automatismi di riflesso.

Giunti a questo livello di raffinatezze giuridiche, per me almeno inusitato, come sempre tutte in contraddizione tra loro, confesso di esser piuttosto cogitabondo e perplesso, anche nel solo delibare o adombrare sommariamente il problema de quo, troppe inutili congetture s'affastellano nei miei pensieri; il fulcro del contendere è concentrato nei disposti della L. 241/1990, divenuta dopo plurime rivisitazioni e novelle, sempre più una congerie di norme anche eterogenee e poco compatibili nel loro addentellato d'insieme.

Mutatis mutandis, nell'affaire su cui incentriamo questo breve studio, ricorrerebbe così, non nascondo, però, con qualche indubbia forzatura e – peggio – fantasia dimostrativa, la figura sintomatica di patologia dell'atto amministrativo (rubricata, in via generale, quale eccesso di potere) del DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ossia di quando la pubblica amministrazione non permette di risalire al procedimento che ha portato all'adozione di un determinato provvedimento.

L'istruttoria non si limita, dunque, alla mera raccolta ed all'individuazione dei fatti necessari per una sollecita e pronta emanazione dell'atto ma tesse una trama che va dal diritto al fatto e dal fatto al diritto per precisarne l'uno attraverso l'altro. In particolare l'istruttoria – a norma dell'art. 6, lett. a della L. 7 agosto 1990, n. 241 – è volta a reperire le condizioni di ammissibilità, I REQUISITI DI LEGITTIMITÀ e le premesse di fatto del provvedimento amministrativo.

Così, pur sempre indomito ed indefesso nel mio sempiterno peregrinare desultorio tra i sacri testi normativi e giurisprudenziali – Oracolo del Signore – a chi potrei rivolgermi per un consulto al fine di dipanare questo groviglio ingarbugliatissimo? Ovviamente al Dr. Sereno Scolaro, al quale ripropongo, in una e-mail, in maniera stringatissima, il quesito, e la Sua risposta è illuminante, anche se ha il tragico effetto di cagionare il crollo del mio sogno (vana)-glorioso di istruire da solo un piccolo ricorso, interno ai plessi dell'amministrazione comunale. Ne riporto, allora, integralmente alcuni tra i più significativi stralci:

“Caro Carlo, Non ho, purtroppo, notizie molto buone, per le tue pugnaci intenzioni di guerriero degli jura sepulchri. La situazione attiene tipicamente a rapporti tra privati, il quali, nel caso, sembrano non affrontabili in via bonaria.

Suppongo, difatti, che il Comune abbia autorizzato sulla base di una dichiarazione/domanda di parte, in cui chi ha chiesto l'autorizzazione ha dichiarato di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e, magari, anche con il loro consenso (n.d.r. vabbè, l'art. 76 D.P.R. 445/2000 punisce le asseverazioni

forzate o mendaci ma su quest'aspetto anche etico omissis, data l'innata propensione della gens italica ad asserire il falso quando sono in giuoco i propri personalissimi interessi!), oppure il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria preveda altrettanto in via presuntiva questa modalità, ovvero anche che il competente ufficio abbia operato semplicemente per consolidata prassi, dando come implicita una presunzione di tal fatta, e ciò sarebbe anche comprensibile per un ragionevole snellimento dell'istruttoria, almeno nelle sue fasi preliminari. Per l'ovvia separazione tra i poteri dello stato democratico la semplice attività amministrativa basata sui titoli formali prodotti agli atti su (art. 97 Cost.) non può mai sconfinare nel sindacato giurisdizionale (art. 24 e 113 Cost.).

Un avviso di “dissenso” al Comune, potrebbe anche immaginarsi quale legittimo e di qualche [effimera?] efficacia, ma il Comune, nella sua azione, pur sempre discrezionale, potrebbe:

a) riscontrare l'improcedibilità ex art. 2, comma 1 L. 241/1990, rendendo edotta la parte ricorrente sulla sussistenza di tale presunzione,

b) avviare, in ogni caso, un procedimento amministrativo

preconizzante un'eventuale REVOCA, in termini di autotutela, dell'autorizzazione già accordata, contro cui le agguerrite controparti potrebbero agire, impugnando la condotta del Comune in questo senso. Ciò riaprirebbe la temuta questione, che si voleva evitare, del contenzioso giudiziario, avanti il Tribunale Civile. Oltretutto, in questa sede (sia se essa sia avviata dalla “assistita”, sia dalle controparti, o da una sola di esse, ai sensi dell'art. 100 Cod. Proc. Civile), potrebbe essere sollevata l'eccezione dell'assenza di lesione della posizione della “assistita”, argomentando che la fotografia non è stata rimossa, ma solo sostituita da altra, ritenuta (dal soggetto controparte agente) maggiormente adatta ed idonea al ricordo decoroso del de cuiusin fondo de gustibus non est disputandum.

Ciò conduce a dover constatare che l'“assistita” potrebbe contro-dedurre come il precedente fototratto, e l'iscrizione, attenessero all'esercizio della propria qualifica di coniuge del defunto e frutto, quindi, prima, dell'esercizio del suo diritto secondario, questa tesi, però, potrebbe essere giudicata abbastanza debole e pericolante.

Alla luce di questo quadro, la segnalazione di “dissenso”, con richiesta (espressa) al Comune di avvalersi dell'istituto di autotutela per procedere a soppesare attentamente le condizioni di revoca della precedente autorizzazione ad eseguire le “nuove” iscrizioni ed aggiungere arredi (fotografia), può anche essere trasmessa, anche se, invero, senza molte aspettative di un esito positivo.

In ogni caso, vanno tenuti presenti i termini (artt. 20, 21-quinquies e 21-novies, comma 1 L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.) anche se mi pare difficile individuare,

nella fattispecie, la sussistenza di un qualche “interesse pubblico”, necessario per intraprendere la “strada” tortuosa della revoca, almeno in questo frangente [... omissis]”.

Propongo, non ancora pago, qui, di seguito un interessante specchietto sull'istituto della “revoca” di cui al capo IV-bis L. 241/1990, che s'inserisce nel *milieu* **potestà propria di ogni pubblica amministrazione di risolvere da sé questioni inerenti ai suoi provvedimenti o le sue pretese, garantendo l'osservanza della Legge (il principio di legalità anche qui regna sovrano!)**. La revoca è stata finalmente codificata, assieme all'annullamento d'ufficio dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005 di riforma della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo (vero “Vangelo”, anche se laico, di tutti gli uffici comunali).

La revoca rientra nella sfera del riesame degli atti amministrativi (art. 21-quinquies L. 241/1990) può essere posta in essere da parte dello stesso organo o da altro contemplato dalla Legge, per il già richiamato principio della distinzione dei poteri. È un atto di ritiro con EFFETTO NON RETROATTIVO, che sottintende non un vizio di legittimità, bensì una NUOVA VALUTAZIONE DELLA OPPORTUNITÀ del provvedimento oggetto di questo riesame.

I “prolegomeni” di questo innovativo istituto sono:

- **sopravvenuti motivi di pubblico interesse;**
- **nuovo apprezzamento del pubblico interesse originario;**
- **mutamento della situazione di fatto (ABROGAZIONE o c.d. revoca per sopravvenienze);**
- **obbligo di indennizzo, se comporta pregiudizi in DANNO dei soggetti direttamente interessati.**

E tentare pervicacemente di resistere ad oltranza, ma in *limine litis*? Sarebbe una disfatta, meglio, infatti capitolarne dignitosamente: chiudo queste amare osservazioni (so benissimo di esser un causidico e leguleio fallito!) con alcune note emblematiche sempre del Dr. Sereno Scolaro pubblicate sul portale: “LeggiOggi.it” dal quale estrapolo pochi, ma significativi appunti. Il c.d. “*potere di autotutela*” di cui sono dotati i pubblici poteri, cioè quella titolarità per la quale l'Amministrazione procedente può considerare qualora riconosca fondati presupposti, di riformare oppure direttamente intervenire più incisivamente su un provvedimento amministrativo già assunto, sin anche così da caducarlo, rientra nell'alveo delle prerogative proprie dell'amministrazione stessa. Si è avuto il caso in cui un soggetto privato (nello specifico un'associazione) abbia ingiunto ad una Pubblica Amministrazione di attivare il proprio potere di auto-tutela, pretesa rispetto

alla quale la stessa non ha dato proprio seguito. Contro tale inerzia (tecnicamente: silenzio-rifiuto) della Pubblica Amministrazione l'associazione ha pertanto presentato ricorso al T.A.R. territorialmente competente, Il giudice amministrativo lo ha tuttavia ritenuto inammissibile: la Pubblica Amministrazione non sarebbe, infatti, obbligata a pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un procedimento di auto-tutela. L'associazione, caparbiamente convinta della necessità in capo alla Pubblica Amministrazione di pronunciarsi sull'intimazione, ha così proposto appello al Consiglio di Stato, che con sentenza della Sez. V n. 6995 del 30 dicembre 2011, ha riconfermato come eventuali istanze di privati aventi ad oggetto la sollecitazione ad esercitare il potere di auto-tutela non facciano sorgere un dovere a provvedere in tal senso, avendo unicamente un carattere di invito (seppur pressante!) e di segnalazione. Inoltre, sottolinea il giudice amministrativo, ulteriore conseguenza di simili istanze è quella di non determinare neppure l'obbligo di esprimersi su di esse. Pertanto, non sussiste alcun onere per l'amministrazione comunale di esporsi o rispondere in merito ad un'istanza diretta a conseguire un provvedimento di annullamento di una determinazione, non essendo coercibile *ab extra* l'attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo vero e proprio, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 919 del 11 febbraio 2011, n. 919, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4308 del 6 luglio 2010). Fin qui la pronuncia (o, meglio, le due decisioni considerando sia quella del T.A.R. sia quella, successiva e conseguente, del Consiglio di Stato). Proviamo, per assurdo, ad immaginare infatti lo scenario differente ed opposto, e cioè quello per cui una “diffida” di un privato provochi accademicamente un obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione a provvedere: ciò costringerebbe l'attività della degli uffici pubblici ad essere vittima delle più varie pulsioni protestatarie e doglianze pretestuose da parte della cittadinanza più riottosa. “Summa lex, summa iniuria”, recita un antico brocardo latino pertanto consiglio fraterno o sororale (per par condicio tra i generi, come oggi giorno va di moda!), meglio desistere da ogni bellicoso intendimento ed affidarsi alla Divina Provvidenza, perché illumini i cuori dei familiari del defunto marito sul grave torto perpetrato; come dire: diritto secondario di sepolcro dalle alte vette liriche dell'astrazione giuridica agli abissi del burocrate più cervellotico ed astruso ... ed ingiustizia è fatta!

Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



FUN.NEWS



**GIURISPRUDENZA
DI SETTORE**



**NORME STATALI
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E
RISOLUZIONI**

**RIVISTA
I SERVIZI FUNERARI**



www.funerali.org



QUESITI

TG.FUN



BLOG DI NOTIZIE



STATISTICHE



Abbonamento PREMIUM annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*.
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
 - ✓ Norme statali e regionali
 - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
 - ✓ Circolari e Risoluzioni
 - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
 - ✓ Giurisprudenza di settore
 - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
 - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
 - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

Al costo di € 595,00 + Iva (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



TEL. 0532.1916111



euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Cultura Il cimitero delle donne “nubili”

di Emanuele Vaj

Chi si recasse nel Borough (quartiere meridionale di Londra, non lontano dal London Bridge), percorrendo Redcross Way, troverebbe un terreno (quasi un piccolo giardino, dall'aspetto abbandonato, e in parte adibito a deposito di materiale di costruzione) contornato da muri e con un cancello chiuso, ma costantemente ornato con fiori e nastri e con una targa in bronzo con la scritta:

*“Nel medioevo questo fu un luogo di sepoltura sconsacrato per prostitute o “Oche di Winchester”. Dal 1800 divenne un luogo di sepoltura per i poveri e poi definitivamente chiuso nel 1853. Qui il popolo locale ha creato un sacrario per i Morti Emarginati.
Riposino in Pace”*

È lo strano cimitero *Cross Bones* ormai in disuso, ma che ha una storia particolare molto triste (se pur è possibile, considerando il luogo).

Si tratta di un cimitero post-medievale la cui “data di nascita” è sconosciuta, ma alcuni scrittori ne citano l'esistenza già nel 1598.



I libri di storia e la tradizione ci hanno comunemente descritto la Londra post-medioevale come un luogo di cultura e civiltà, oltre che del rispetto dell'uomo. Si riferivano senz'altro ai quartieri “nobili” e della classe agiata, ma le periferie, invece, erano un'altra storia, piena di miseria, povertà, soprusi, malattie ...

Non era certo bello e facile nascere e vivere in certi quartieri di Londra in quell'epoca, presentata però come l'apogeo della modernità ...

Il Tamigi serviva come frontiera tra la Londra bene e il quartiere dei teatri *hard*, delle prostitute, delle case da gioco, dei combattimenti di animali. Attività non consentite nella città, ma autorizzate – udite, udite – nientemeno che dal Vescovo di Winchester, proprietario di quei terreni.

E il Borough Market era un famoso mercato di primizie e delle oche. Ecco perché le prostitute (circa il 20% delle londinesi dell'epoca) furono chiamate appunto “Winchester Geese”, le Oche di Winchester, e considerate indegne di riposare in un cimitero cristiano.

Nacque come luogo sconosciuto e, inizialmente, vi furono sepolte quelle che vennero chiamate donne “single”, un eufemismo perché, in effetti, altro non erano se non prostitute alle quali erano proibiti i riti religiosi, così come per i bambini nati morti o deceduti prima di essere battezzati. Pertanto, fra la gente comune era chiamato il “Single Women Churchyard”, “il cimitero delle donne ... sole”.

Nel 1769 fu poi trasformato in luogo di sepoltura per i poveri e usato sino al 1853 quando fu chiuso, in quanto carente di spazio (sovraccarico di salme, fu la definizione esatta) e perché contrario alla salute pubblica (infatti i becchini facevano le sepolture in fretta e in modo maldestro senza preoccuparsi che molte volte lasciavano diversi corpi quasi in superficie e quindi esposti all'aria) e alla “pubblica decenza”, senza considerare che proprio la precaria sistemazione delle salme facilitava l'opera degli spregevoli individui che cercavano pezzi di cadaveri da vendere alle scuole di medicina presso gli ospedali cittadini senza correre rischi. In fondo chi si sarebbe interessato di intervenire trattandosi dei poveretti del *Cross Bones*?

Oltre alla decisa resistenza ed opposizione dei residenti ad ogni possibile espansione del cimitero (in seguito, nel 1884, fu poi emanato il *Disused Burial Grounds Act* che regolava la chiusura dei cimiteri in disuso).

E il cimitero rimase silenzioso e in pace – praticamente ignorato dalla quasi totalità dei londinesi (salvo, forse, i residenti nel quartiere) – sino al 1990, quando successe qualcosa per cui tutti i mezzi d'informazione “scoprirono” questa penosa realtà e la sua tragica storia.

Infatti, la metropolitana di Londra doveva costruire una sottostazione elettrica per una nuova linea sotterranea. Iniziati gli scavi, furono trovati 148 scheletri. Gli esperti del British Museum, subito intervenuti, considerarono che questi erano meno dell'1% delle salme sepolte. Infatti il totale delle salme entrate nel cimitero negli oltre 250 anni di apertura (e accatastate, senza riguardo, una sopra l'altra) era stato stimato in 15.000, la cui maggioranza è attribuita agli oltre 80 anni durante i quali vi vennero sepolti i poveri, un termine molto “elastico” che comprendeva (o nascondeva?) i morti di malattie “scomode” come quelle veneree, la TBC, il vaiolo e altre ancora oltre a morti violente, malnutrizioni e infezioni. Diciamo che si trattava di ... sepolture di massa (anche se non in fosse comuni) e di un'indegna discarica non ufficiale per loro e per gli altri poveri che vivevano nello squallore dei sobborghi di Londra. Una soluzione tipo “nascondere lo sporco sotto il tappeto”....

Ma, potreste dire voi, qual è la relazione tra gli “ornamenti” e il cimitero? Nel 1998 la sera di Halloween (31 ottobre) un corteo giunse davanti al cancello e furono accese delle candele, nastri e piccoli oggetti ap-

pesi alle sbarre e la prima di una serie di placche fu fissata nel muro.

Dato che la visita al cimitero durante ogni Halloween era diventata un “evento rituale”, le placche si moltiplicarono, ma furono poi gradualmente rimosse. Nel 2005, si costituì il *Gruppo degli Amici di Cross Bones* (¹), questo provvedeva ad applicare alle sbarre del cancello – unitamente a fioriere con edera – la targa “ufficiale” con il testo citato all'inizio di questo articolo.

E quel cancello è diventato un luogo strano, amato dalla gente del posto e strenuamente difeso contro i tentativi occasionali per ottenere il permesso di pianificazione per palazzi di uffici e parcheggi su quell'area. I cancelli del cimitero sono costantemente addobbati con omaggi, scritte (anche senza specifico riferimento a questo cimitero), e fiori lasciati dai visitatori, trasformandoli in uno spontaneo santuario improvvisato (diventato anche un'attrazione turistica), testimonianza di una memoria collettiva che sfida la storia ufficiale e rende omaggio alle donne e bambini appena nati e i poveri morti agli albori della moderna Londra persi e dimenticati, ma anche dell'ipocrisia e trattamento irrispettoso che i residenti hanno ricevuto nella vita e nella morte.



(¹) Oltre al *Gruppo degli Amici di Cross Bones*, il cimitero è riportato nelle cronache storiche dell'IUSW (*International Union of Sex Workers*).

Recensione

Mors pretiosa

Ossari religiosi italiani

Ivan Cezzi e Carlo Vannini, Logos Edizioni, Ottobre 2015, pag. 132

di Andrea Poggiali



Ossari religiosi. Non si tratta delle strutture cimiteriali civili, in cui le ossa vengono conferite indistintamente e rimangono celate agli occhi dei visitatori. Qui c'è esposizione, con una ben precisa finalità: mettere a confronto il visitatore con la caducità dell'uomo e testimoniare al contempo la speranza per la Resurrezione.

La Cripta dei Cappuccini, collocata sotto la chiesa dell'Immacolata Concezione a Roma, è formata da sei cripte collegate da un corridoio. Serve una chiave di lettura, per non cedere alla superficiale impressione di una coreografia puramente macabra. Ad esempio, cosa pensare di uno scheletro di bambino che tiene in una mano una falce e nell'altra la bilancia, ed è racchiuso all'interno di una nicchia a forma ogivale? La falce è caratteristica del Triste Mietitore, la bilancia rimanda al giudizio che soppeserà la nostra esistenza, la forma ogivale rappresenta la mandorla, simbolo della natura divina di Cristo celata nella forma corporea ma anche dell'embrione all'interno dell'utero. Riporto le parole degli autori: *“In questo contesto quindi il suo significato è particolarmente toccante: la morte non è altro che il seme della vita a venire”*. Il periodo prosegue con l'analisi della figura del teschio alato, presente nelle cripte, che ha il significato di “

... un simbolo teatrale del trionfo dell'anima nel corpo passeggero. Il teschio alato non arriva per ghermirci, quanto piuttosto s'involta verso l'assoluto. È dunque promessa di salvezza”.

La Cappella degli Innocenti, a Milano, risale a confraternite di flagellanti. Anche qui c'è un progetto: le ossa non sono disposte a caso, ma si innalzano lungo le pareti e fanno orientare lo sguardo verso l'alto, verso la luce. È un luogo di speranza nella Resurrezione.

Il terzo e ultimo ossario preso in esame è il Cimitero dei poveri Santa Maria dell'Orazione e Morte, a Roma. Nell'Agro Pontino, terra infestata dai briganti, non sempre era possibile provvedere tempestivamente a sepolture dignitose. La Compagnia della Morte se ne occupava, evitando che i cadaveri rimanessero abbandonati. Le cripte vennero purtroppo devastate prima dalle piene del Tevere e poi dai lavori di costruzione degli argini. Rimane solo il ricordo delle suggestive rappresentazioni che vi si svolgevano.

Una coincidenza. Mentre preparavo questa recensione ho trovato su una bancarella un racconto di viaggio di Mark Twain, *“In questa Italia che non capisco”* (The Innocents abroad): l'ho comprato e letto d'un fiato. Che pena. Tra le pagine più squalide ci sono proprio quelle della visita alla Cripta dei Cappuccini. Il grande scrittore era riuscito a cogliere solo il lato grottesco, sul quale aveva insistito con un umorismo talmente forzato da risultare indisponente.

La difficoltà a capire gli aspetti spirituali degli ossari religiosi non è solo della nostra epoca.

Recensione

Collateral Beauty

Drammatico, Prod. USA, 2016, Regia David Frankel, Attori principali: Will Smith (Howard), Edward Norton (Whit), Kate Winslet (Claire), Michael Peña (Simon), Helen Mirren (Morte), Keira Knightley (Amore), Jacob Latimore (Tempo)

di Elisa Meneghini



“Amore, tempo e morte. Queste tre cose mettono in contatto ogni singolo essere umano sulla Terra: desideriamo l’Amore, vorremmo avere più Tempo, temiamo la Morte.”.

Queste le parole pronunciate ad inizio film da Howard, il carismatico e spavaldo fondatore di una grossa agenzia pubblicitaria newyorkese, nel corso di una riunione in cui spiega ai colleghi questa sua filosofia.

Poi la narrazione si sposta di tre anni in avanti, dove troviamo Howard, colpito dalla morte della figlia di sei anni avvenuta a causa di un tumore al cervello, che conduce una non-vita (si separa dalla moglie, smette di lavorare, ignora gli amici) e che un giorno spedisce lettere di sfida alle tre entità che da sempre ritiene le fondamentali: *Amore, Tempo e Morte*.

Nel frattempo l’agenzia, che dipendeva in gran parte dal suo talento, è in difficoltà economica e l’unico modo per mantenerla in vita è quello di accettare l’acquisizione, a condizioni vantaggiose, da parte di una grossa società. Poiché Howard, socio di mag-

gioranza, rifiuta di prendere in considerazione questa opportunità, i suoi tre amici Whit, Claire e Simon, co-proprietari della società, decidono di risolvere il problema a modo loro.

Dopo aver scoperto delle tre lettere da lui inviate, assoldano tre teatranti affinché impersonino queste entità astratte e dialoghino con Howard, scuotendolo e riportandolo alla consapevolezza che la sua vita non è finita.

Ogni amico ha il compito di istruire un attore a testa, col quale instaurerà poi un legame che lo porterà a sanare una propria situazione irrisolta (un padre che deve riconquistare l’amore di sua figlia, una donna single e non più giovanissima che lotta col desiderio di diventare mamma, un uomo che ha paura di confessare ai propri cari una malattia terminale).

Il messaggio del film viene veicolato dalla *Morte*, secondo cui, anche in presenza dell’evento più tragico e devastante, esiste – e resiste – una bellezza collaterale che ci consente di continuare a vivere.

Sebbene la pellicola sia stata fortemente stroncata dalla critica, io l’ho trovata suggestiva e delicata, nonostante l’afflizione che non abbandona per un attimo, e aggiungo giustamente, il racconto (è inevitabile l’empatia provata per il protagonista).

E gli attori principali, primi fra tutti Will Smith e Helen Mirren, strepitosi.

2

Aprile-Giugno
2019

Anno 18

Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *L'autoregolamentazione dei crematori*
- *Il malaffare che si annida in camera mortuaria ospedaliera*
- *Il tema del fine vita nella cinematografia moderna*
- *Dati delle persone defunte e privacy*
- *Emissioni in atmosfera dei crematori (II parte)*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.

Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via
postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 25/03/2019.

INDICE**EDITORIALE****Il malaffare che si annida in camera mortuaria ospedaliera** 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** 5
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** 8
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** 10
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Guardare la morte e amare la vita. Suicidio: Una delle possibilità
dell'umana esperienza** 13
di Elena Messina**Il tema del fine vita visto dalla cinematografia moderna.****Spunti di riflessione per un utilizzo di opere cinematografiche in
chiave di valorizzazione dei cimiteri e rimozione dei tabù sociali
presenti in questa tematica**..... 16
di Carmelo Passalacqua**Una indagine sulle emissioni in atmosfera dei crematori italiani
(Parte II)**..... 22
di Dario Bernardi**DOCUMENTAZIONE****Esumazioni ordinarie – Comunicazioni individuali – Obbligo –
Assenza – Pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 470 del 23
aprile 2018** 26
Circolare SEFIT Utilitalia n. n. 1211 del 25/10/2018**Oneri di manutenzione cimiteriale: tariffe e distinzione in rela-
zione alla loro natura; ammissibilità di diritti fissi per il traspor-
to funebre** 29
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1227 del 21/11/2018**Istruzioni per una corretta gestione dei crematori** 37
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1255 del 17/01/2019**Trattamenti dei dati delle persone decedute e Codice per la pro-
tezione dei dati personali**..... 43
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1261 del 23/01/2019**L.R. Molise 24/01/2018, n. 1 in materia di case funerarie e sale di
commiato** 51
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1255 del 17/01/2019**APPROFONDIMENTI****Concessioni cimiteriali ed ermeneutica degli atti**..... 53
di Sereno Scolaro**Pot-pourri cremazionista. Piccolo florilegio sulle domande più
perniciose in tema di incinerazione dei corpi umani**..... 56
di Carlo Ballotta**CULTURA****Le bare del Presidente Kennedy** 62
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****“Vivere per sempre. L'esistenza, il tempo e l'Altro”** 66
di Andrea Poggiali**“Le grand livre de la mort à l'usage des vivants”** 67
di Emanuele Vaj**“R.I.P.D. (Rest In Peace Department) Poliziotti dall'aldilà”** 67
di Elisa Meneghini

Il malaffare che si annida in camera mortuaria ospedaliera

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Lo scorso mese di gennaio, a Bologna, è scattata un'imponente operazione dei carabinieri contro il malaffare delle imprese funebri nelle camere mortuarie di alcuni ospedali. Sulla scorta delle prime risultanze delle indagini la Regione Emilia-Romagna, titolare di una delle più avanzate legislazioni sulla materia, ha istituito un Nucleo Ispettivo, con il compito di coordinare le aziende ospedaliere nelle attività di verifica (anche con controlli diretti e senza preavviso), revisione e valutazione delle procedure adottate. Si procederà poi alla regolamentazione informatizzata degli accessi degli addetti delle imprese di onoranze funebri alle strutture sanitarie e alle camere mortuarie e ad altre misure di contrasto al lavoro irregolare. Il giudizio su quanto messo in campo non può che essere positivo: a volte oportet ut scandala eveniant.

Dubitiamo, però, che il contrasto a questi fenomeni possa esaurirsi, incidendo solamente sul lato dei controlli (sia pure auspicabili) e sulla spersonalizzazione delle procedure, come, ad esempio, quella che imporrebbe al personale sanitario di consegnare ai familiari, nel doloroso momento del decesso di un loro caro, un generico elenco delle imprese funebri. Verremmo infatti meno alle nostre responsabilità di 'frequentatori' di cose funerarie se considerassimo l'accaduto un episodio increscioso, ma isolato, qualcosa imputabile a comportamenti di singoli sviati (nessuna benevolenza: si tratta di cose indegne e penalmente rilevanti).

Da anni le cronache registrano il ripetersi di fatti analoghi, secondo uno schema che vede le imprese funebri muoversi, con un certo successo, per corrompere personale di aziende sanitarie e non solo. Ci pare, quindi, che le ragioni profonde di questi fenomeni malavitosi vadano cercate nelle contraddizioni strutturali nel sistema funebre di questo Paese. Proviamo a segnalarne qualcuna.

1. Le regole. *Manca una legislazione nazionale coerente per le oltre 6.000 imprese funebri e per l'indotto: marmisti, fabbricanti di feretri, fioristi e rivenditori di articoli per cimiteri. Secondo certe stime 'campano' sui morti in Italia oltre 34.000 imprese. Poche, facilmente aggirabili, le regole di ingresso nel settore; e i requisiti per l'esercizio dell'attività sono comodamente comprabili da altre imprese (cosa che viene rigorosamente occultata ai familiari). Abbiamo un quadro di soggetti economici fortemente pol-*

verizzato e in feroce competizione tra loro, che presenta altresì non pochi problemi nella trasparenza dei prezzi e nelle transazioni commerciali in genere.

Eppure le legislazioni regionali intervenute hanno fatto poco, operando invece all'insegna di un ideologico laissez-faire. Anzi da qualche tempo, il contesto è stato più complicato da privative a vantaggio dell'impresa funebre e appesantimenti burocratici sui controlli che i Comuni dovrebbero effettuare. Privative che si sono quasi mai tradotte in assunzione di responsabilità sociali e deontologiche da parte dell'imprenditoria beneficiaria e controlli che le amministrazioni comunali hanno oggi, e avranno in futuro, sempre maggiore difficoltà ad assicurare (peraltro su regole così allentate e ricche di scappatoie).

Da anni poi si invocano norme fiscali più stringenti, ma per miopi ostinazioni si mantiene una falsamente pietosa esenzione dall'IVA delle spese funebri assieme ad una altrettanto non veritiera soglia di deducibilità a valle (max 1.550 euro). Due falsità non fanno una cosa giusta e cambiare queste storture è necessario. Se le famiglie potessero dedurre integralmente le spese sostenute per un funerale e per la sistemazione della tomba non sarebbero costrette ad umilianti ammiccamenti con operatori disonesti. D'altra parte si ridurrebbe fino a sparire quel 'nero' che questi ultimi impiegano per ottenere vantaggi e favori nella sale mortuarie (ad esempio) e far così concorrenza sleale alle imprese corrette.

2. La consapevolezza nella domanda. I servizi funebri sono attività volte alle persone in lutto. Nei paesi de Nord-Europa, da qualche decennio, contro la Solitudine del morente si opera con iniziative di accompagnamento alla morte e di sostegno a beneficio di quanti sono a lui vicini. Poco o nulla si fa in Italia, dove all'isolamento del morente si aggiunge quello della sua famiglia. Soggetto quest'ultimo eminente debole proprio a causa della perdita e che in quell'evenienza rimane solo in preda al cordoglio e ai laceranti fantasmi che questo comporta.

In gran parte si muore negli ospedali e negli hospice. Ma l'azienda sanitaria che volesse mettere in piedi un servizio disinteressato di ascolto delle famiglie e di orientamento su cosa fare nell'approssimarsi di un esito – che la scienza medica ha reso in gran parte infaustamente prevedibile – finirebbe per ottenere solo critiche e, alla peggio, denunce per invasione di campo.

Eppure siamo di fronte ad un problema sociale che, per pericoli analoghi, ha trovato meritori tentativi di soluzione: in molte realtà esistono gli 'sportelli antitruffa' a vantaggio degli anziani e dei soggetti deboli. Forse sarebbe opportuno, e basterebbe poco, allargare il loro campo di azione alla prevenzione delle truffe mortuarie, dando loro la possibilità di fornire un orientamento alle famiglie in lutto, dialogando con esse (sarebbe questo il servizio quello da pubblicizzare negli ospedali!). Questi centri di ascolto potrebbero a loro volta costituire degli interlocutori privilegiati per chi auspichi una sempre maggiore trasparenza del settore e dei punti di osservazione per la legalità, in grado di monitorare e non lasciar cadere denunce di misfatti piccoli e grandi.

3. La tutela degli operatori. Ogni volta non possiamo che associarci alla pubblica riprovazione dei comportamenti degradati e sordidi degli addetti, fatti che, sistematicamente, emergono a latere delle indagini sul malaffare nei funerali e nei cimiteri. Ma –

dopo aver plaudito il licenziamento dei responsabili di tali condotte e l'arrivo di persone nuove – l'impressione che resta a chi osserva le cose funerarie da tempo è quella di non aver spostato di un millimetro un problema che inesorabilmente si ripresenterà alla successiva tornata di indagini giudiziarie.

Viene invocata la rotazione del personale come rimedio elettivo di prevenzione. Ma siamo così certi che questo possa bastare? Peraltro, si tratta di una misura che riguarderebbe quelle amministrazioni pubbliche con organici sufficienti per attuarla (ormai pochissime) e del tutto inapplicabile in contesti privati puri o di affidatari di pubblici servizi (anche in considerazione di ovvie rivendicazioni di salvaguardia dei livelli occupazionali che scattano nei casi di subentro di un nuovo aggiudicatario).

Decine di migliaia sono gli addetti che in Italia hanno a che fare abitualmente con la morte di una persona ed entrano in rapporto con la sua famiglia. Eppure si tratta di lavori che hanno ancora oggi un incerto statuto professionale. Solo da qualche tempo le regioni hanno iniziato a domandarsi se fosse necessaria una qualche formazione per svolgere le attività funebri e cimiteriali. Tuttavia, su pressione delle imprese esistenti, hanno previsto, 'a sanatoria', dispense più o meno estese dagli obblighi formativi per chi era già nel settore e divenuto, per così dire, esperto per decreto. Leggendo i programmi poco o niente di questa formazione obbligatoria riguarda il carico emotivo relazionale connesso a dover operare ogni giorno con persone nella fase acuta del cordoglio e per combattere la disumanizzazione che questo comporta. Forse sarebbe opportuno domandarsi se lo stress lavoro correlato sia davvero un'eventualità remota per chi si occupa di morti. La risposta è lì davanti ai nostri occhi: l'estremo disagio e lo stress sono portati immanenti a queste attività.

Non è solo, quindi, una questione di procedure o di rotazione, un'efficace azione di contrasto della corruzione dovrebbe partire proprio dall'evitare più possibile che chi si prende professionalmente cura dei morti diventi preda di impulsi negativi di rifiuto della propria condizione lavorativa aprendo la strada alla ricerca di compensazioni secondarie. Rendere quindi obbligatorie azioni documentate di sostegno per gli addetti, coinvolgere istituzioni accademiche, strutture sanitarie, associazioni di categoria e aziende, attivare continui monitoraggi sullo stress lavoro correlato dell'attività funeraria, non devono essere considerati abbellimenti inutili, ma interventi necessari al pari di quelle messi in capo per quelle professioni "a rischio" che necessitano di una obbligatoria sorveglianza sanitaria. Sorveglianza e supporti che dovrebbero essere condotti in maniera più attenta in ragione della permanenza nella mansione – altro che sanatoria!

Un'ultima considerazione sul fatto che molti soggetti possiedono conoscenze che potrebbero essere di effettivo miglioramento del settore: imprenditori funebri, amministratori pubblici, inquirenti, associazioni consumeriste, esperti, ecc.; ma essi non hanno finora trovato uno spazio istituzionalizzato di scambio di esperienze e di condivisione di buone pratiche e di obiettivi. La sommessa speranza è che queste parzialissime note possano suscitare azioni utili a farci uscire dalla condanna all'eterna coazione a ripetere gli stessi errori.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Aser Ravenna: le azioni messe in campo per contrastare il proscioglimento di funerali

Aser, l'azienda di onoranze funebri, a controllo pubblico del ravennate, è intervenuta con una nota dopo i recenti fatti di cronaca che, a Bologna, hanno portato alla scoperta di un "racket del caro estinto".

"Come evitare che possano presentarsi fenomeni come quelli scoperti a Bologna? – si chiede Aser nella nota – Grazie ad un'azione costante di controllo da parte degli enti che gestiscono i luoghi in cui si registrano i decessi o i contatti per le sepolture: le Asl (per quanto riguarda gli ospedali), gli enti che si occupano delle camere mortuarie (come Azimut a Ravenna e Ausl a Faenza, per fare gli esempi locali), ma anche i responsabili delle strutture private, come case di cura o di riposo. È importante che queste realtà prestino costante attenzione alle attività del loro personale preposto al contatto con i parenti dei defunti, per verificare che non si presentino situazioni irregolari. Come Aser, valuteremo positivamente qualunque procedura volta a migliorare i controlli in queste occasioni. Ed è altrettanto importante che si diffondano sempre più corrette procedure di trasparenza, anche stimolate dal personale di cui sopra. In occasione della scomparsa di un familiare, ci sono strutture che consegnano ai parenti un mo-

dulo con l'elenco di tutte le agenzie di pompe funebri esistenti sul territorio: toccherà poi a loro effettuare la scelta. Questa ci pare la procedura corretta, da diffondere quanto più possibile, per scongiurare rischi di corruzione ed evitare che si creino le situazioni malavitose purtroppo registrate anche nella vicina Bologna".

Carrara: primi risultati positivi della gestione cimiteriale, grazie al nuovo crematorio

Grande soddisfazione, quella espressa da Luca Cimino, presidente di Apuafarma spa di Carrara, in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società per la gestione del forno crematorio al cimitero di Turigliano: *"Il comparto cimiteri di Apuafarma torna in equilibrio economico anche grazie all'oculata gestione del forno crematorio i cui parametri ambientali sono sempre ben al di sotto dei limiti di legge".*

I dati relativi all'anno 2018, parlano chiaro: 993 cremazioni effettuate – 902 salme, 91 resti – delle quali oltre il 50% relative a residenti nel Comune di Carrara (le restanti di cittadini residenti nei comuni limitrofi).

"Una gestione oculata delle spese, una buona politica di gestione del personale assieme agli incassi del Tempio Crematorio – spiega Cimino – hanno fatto sì che il com-

parto dei cimiteri abbia raggiunto l'equilibrio economico e contemporaneamente di fare investimenti per circa 223.000 euro. Per l'anno in corso, infatti, abbiamo previsto un sostanziale pareggio. Inoltre voglio chiarire che gli incassi del crematorio continueranno ad essere reinvestiti e andranno a beneficio della gestione, della manutenzione e delle ristrutturazioni dei cimiteri del territorio comunale che hanno estremo bisogno di interventi".

Lombardia: cani e gatti potranno essere sepolti assieme al padrone

La regione Lombardia, con la L.R. 4 marzo 2019, n. 4, ha dato il via libera alla più ampia riforma dei servizi necroscopici, funerari e cimiteriali, prevedendo la possibilità per gli animali domestici di essere tumulati nella stessa tomba del proprio padrone.

L'On.le Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente ha commentato: *"un'ottima notizia che spero apra la strada all'approvazione della proposta di legge nazionale che ho depositato l'estate scorsa e che prevede anche la sepoltura dei resti degli animali d'affezione nella tomba del proprietario. Il testo disciplina, in generale, la materia dei cimiteri, dei servizi di cremazione e di sepoltura dei nostri amici a quattro zampe".*

Spiega inoltre che *“milioni di italiani considerano gli animali d'affezione come membri della famiglia. Di qui l'esigenza di individuare luoghi dove ricordarli o di dare la possibilità di condividere con loro, dopo la vita, l'eterno riposo. ... Di fatto quella che propongo è una modifica alla legge-quadro sugli animali d'affezione (281/91) per dare regole uniformi sulla sepoltura degli animali, sulla realizzazione di cimiteri per animali, sui servizi di cremazione. Oltre a disciplinare la sepoltura degli amici a quattro zampe, per esempio, nei giardini privati – sottolinea – la proposta prevede, come in Lombardia, anche la possibilità di seppellire, previa cremazione e in urna separata, i resti degli animali d'affezione nella tomba del proprietario, nel loculo, nella sepoltura di famiglia, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi: un modo per perpetuare il ricordo di un profondo legame affettivo”*.

Sardegna: la Giunta regionale aumenta i fondi per ampliare o costruire cimiteri

Sono 51, i milioni di Euro stanziati dalla regione Sardegna (26 nella legge di stabilità 2018 ed ulteriori 25 nella legge di stabilità 2019 come proposto dall'assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Balzarini), per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche ed infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.

“Il numero delle richieste pervenute, quasi 300, ci dice che è imponente il fabbisogno degli enti locali della Sardegna rispetto alle problematiche di adeguamento ai nuovi standard di sicurezza e di completamento di strutture essenziali per i servizi alla cittadinanza – informa Balzarini – per questo motivo la Giunta ha approvato l'incremento delle risorse, consentendo di scorrere la graduatoria fino a soddisfare 185 richieste.”

Con delibera, la Giunta regionale sarda ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro, che va ad aggiungersi ai 6,9 già assegnati, per i Comuni che hanno necessità di ampliare, o costruire cimiteri.

Trapani: modifiche al regolamento cimiteriale per favorire la ricongiunzione di defunti al cimitero

Il Consiglio Comunale di Trapani ha approvato la deliberazione per consentire il seppellimento di salme di cittadini che, pur non essendo nati, deceduti o residenti nel territorio di Trapani, hanno il coniuge già sepolto nel Cimitero della città.

“La ricongiunzione penso sia un atto dovuto” afferma l'assessore ai cimiteri Antonio Marco Romano. *“Questa delibera ... è stata portata avanti per dare dignità alla coppia, anche dopo la morte. Quando si parla di defunti – continua l'assessore – dobbiamo solo porre rispetto e credo che il poter riunire in un solo cimitero i propri genitori sia un atto importante per tutti i cari rimasti in questa terra.”*

La deliberazione approvata va a modificare l'art. 29 del vigente regolamento dei servizi funebri e cimiteriali della città di Trapani.

Inaugurato a Napoli il primo forno crematorio

Era il 1981 quando venne presentato il primo progetto di forno crematorio nel Comune di Napoli ed ora, dopo 38 anni, quanto pianificato è diventato realtà.

Il crematorio, recentemente inaugurato e già attivo, sorge nel fondo Zevola di Via Santa Maria del Pianto, nel quartiere di Poggioreale, a pochi metri dagli ingressi del cimitero nuovissimo e di quello monumentale.

L'impianto cremerà tra le 8 e le 10 salme al giorno, che diventeranno 30 entro l'estate, quando saranno

aggiunte altre due linee di cremazione.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il vicesindaco con delega ai Cimiteri del Comune di Napoli, Enrico Panini – per la rapidità con cui dalla stipula del contratto con il concessionario, avvenuta lo scorso 28 dicembre 2018, siamo arrivati in meno di due mesi alla fase gestionale e funzionale dell'impianto. Con questa operazione, che prevede entro i prossimi 6 mesi l'installazione di altri 2 forni, andiamo incontro alle esigenze di moltissimi cittadini napoletani che non dovranno più sobbarcarsi la spesa di lunghi trasporti funebri per la cremazione di un proprio caro. Basti pensare all'ultimo dato ufficiale del 2017, secondo il quale oltre il 70% dei cittadini napoletani (7.499 persone nell'anno 2017) ha scelto la cremazione”.

A breve saranno inoltre disponibili per i cittadini napoletani più di 1.200 cellette per la collocazione delle ceneri.

A Castel Volturno (CE) aperto il 5° crematorio campano

A pochi giorni dall'inaugurazione dell'impianto di Napoli, la Campania ha visto l'apertura di Mater, il primo tempio di cremazione del casertano. La struttura è destinata a servire un ampio bacino di utenza, che comprende l'Agro aversano, il basso Lazio e la periferia Nord di Napoli.

“In Italia – ha dichiarato il sindaco Russo –, un funerale su quattro si conclude con la cremazione delle ceneri. La distribuzione geografica degli impianti, però, non è uniforme: esiste ancora un forte divario tra il Nord e il Sud, con Regioni, come la nostra, che hanno un grosso gap da recuperare. E Castel Volturno, da città pioniera, ha contribuito a ridurlo”.

Per la realizzazione del crematorio, effettuata ricorrendo al *project financing*, è stato necessario un investimento di circa 3,5 milioni di Euro.

Calcinatello (BS): cittadini ricorrono contro il Comune per il riconoscimento dei diritti di sepoltura

I cittadini di Calcinatello, coinvolti nella vicenda delle antiche tombe a piramide senza concessione, hanno deciso di fare ricorso al Tar contro il Comune, richiedendo l'annullamento della Delibera di Giunta n. 144/2018, che annunciava l'avvio di una procedura di ricognizione degli spazi occupati dalle tombe a Piramide dei Cimiteri di Calcinatello e di Calcinato ed impediva, inoltre, prima ancora di avere verificato, ogni futura sepoltura in quelle tombe fino alla fine della procedura di ricognizione prevista al 31/12/2019.

Nel ricorso è stato inoltre richiesto l'annullamento dell'avviso pubblico esposto ai Cimiteri e il riconoscimento del diritto d'uso sulla concessione delle sepolture per le piramidi esistenti da prima della entrata in vigore del R.D. 1880/1942, (applicando l'istituto dell'immemorabile).

La Francia unita contro l'antisemitismo

Dopo la profanazione di un cimitero ebraico in Alsazia, la Francia si è mobilitata, organizzando cerimonie e manifestazioni contro l'antisemitismo.

Emmanuel Macron ha depresso una corona di fiori al monumento in ricordo della Shoah accompagnato dai presidenti dei due rami del

Parlamento, mentre migliaia di persone si riunivano insieme a molte altre personalità in Place de la République al motto di "No alla banalizzazione dell'odio".

Gérard Larcher, presidente del Senato, si è rivolto agli ebrei di Francia dichiarando che sono a casa loro e che il Paese "ha bisogno" di loro come di tutte le altre componenti della società. L'aumento però degli episodi di questo genere (541 casi nel 2018, +74% rispetto al 2017 prima anche se meno del triste primato di 974 nel 2004) è comunque significativo.

Il Rassemblement National di Marine Le Pen, non invitato alla manifestazione, ha scelto una commemorazione alternativa, recandosi a Bagneux, alle porte della capitale, davanti alla lapide che ricorda Ilan Halimi, ucciso nel 2006 dopo essere stato rapito e torturato per tre settimane.

Truffa in Spagna nelle vendite di bare

Sono 15 in totale le persone arrestate per truffa a Valladolid, in Spagna, al termine di una operazione che ha smascherato un gruppo di funzionari spagnoli di un obitorio e i proprietari di una impresa funebre locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli arrestati avrebbero creato un sistema che permetteva di 'arrotondare' i guadagni sulla vendita delle bare: in sostanza i familiari acquistavano determinati

feretri, ma poi ne venivano forniti altri più economici (e la differenza di valore spartita).

Gli inquirenti hanno comunicato che le indagini sono partite all'inizio del 2017, dopo la denuncia di alcuni clienti che si erano accorti della differenza nei materiali e modelli di bare forniti rispetto a quanto concordato.

Casa con vista cimitero

In Inghilterra, nella contea di Norfolk, si può comprare una casetta con ingresso "decorato" da tombe e lapidi, parte di un cimitero di proprietà della Chiesa di Inghilterra. La villetta, che si trova a North Lopham, è in realtà una ex cappella cimiteriale, costruita nel 1810 e chiusa nel 2014, a causa dello scioglimento della Congrega che se ne curava.

È quindi facile intuire come, nonostante la pregevole ristrutturazione, la dimora non riscuota molto successo fra gli acquirenti.

Emmerson Dutton, partner della società, che sta cercando di venderla ha dichiarato: "Sono sicuro che le lapidi abbiamo convinto alcuni potenziali compratori a rinunciare", aggiungendo poi: "Nonostante la casa abbia due porte originali all'ingresso, l'entrata principale è sul retro", così da evitare la vista delle lapidi quando si rientra a casa.

La casa è ora disponibile al prezzo di 550 mila sterline, contro le 595 mila previste inizialmente.

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- **La nuova legge lombarda per il settore funerario**
- **Il Veneto vara il suo piano di coordinamento dei crematori**
- **Piemonte: sepoltura di animali da compagnia in azienda agricola**
- **Parte l'iter dell'AC 1143 in commissione affari sociali**

Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.funerali.org

Q. In regione Toscana, prima della cremazione di un cadavere, è prassi corretta rimuovere sempre il *pace-maker*?

R. Allo stato attuale non sussiste una norma cogente che obblighi alla rimozione, in Toscana, del *pace-maker*.

Vi è però il parere, fornito dal Consiglio Sanitario Reg.le della Toscana n. 51 del 3/6/2014, secondo il quale, in caso di *pace-maker* di vecchia generazione, alimentato quindi con materiale radioattivo, la rimozione dello stesso si ritiene obbligatoria (tenuto conto della circolare del Ministero della Salute n. 30 del 12/3/1973).

Lo stesso parere dà l'indicazione di rimuovere il *pace-maker*, prima della cremazione, in tutti i casi in cui sia presente, con esecuzione demandata a personale medico o tecnico specifico.

Q. Nel Comune di ... è stata inumata la salma di una persona ed il contratto di concessione dell'area è stato sottoscritto dall'unica figlia.

Recentemente ci è arrivata richiesta dalla moglie di procedere all'esumazione straordinaria del cadavere per il successivo avvio a cremazione. La figlia però non è d'accordo.

Si chiede quindi, nella situazione anzidetta, se basti il volere della moglie o se sia necessaria anche l'autorizzazione della figlia che è concessionaria del contratto di concessione.

R. Innanzitutto prevale il volere del *de cuius*, che può essere documentato in vari modi (un suo scritto, testimonianze, ecc.).

Non contrario al volere *del de cuius*, si segue il volere (per giurisprudenza consolidata) del coniuge dello stesso (in questo caso la moglie). In assenza della moglie – se pre-morta oppure se divorziata con sentenza definitiva – decide la figlia.

Nel caso in esame, occorre quindi seguire il volere della moglie, se nessuno prova che il *de cuius* fosse stato, in vita, contrario alla cremazione

Q. Stiamo provvedendo alla definizione del piano tariffario del Comune di ..., che prevede, oltre alle solite tariffe di concessione, diversi tipi di diritti e spese: diritto fisso amministrativo, tariffe per dispersione ceneri e affidamento urna cineraria, spese di istruttoria e controllo, targa commemorativa in caso di affidamento o di-

spersione ceneri, rinnovo targa commemorativa, ecc..

Ciò premesso chiediamo quale sia l'IVA corretta da applicare a tali voci: il 10% o il 22%?

R. Nessuna è al 10%. Tutte sono ad aliquota ordinaria (22%), se incassate da un gestore terzo rispetto al Comune.

Per poter applicare il 10% la tariffa deve essere inglobata come concessione d'uso di manufatto.

Q. Mia nonna è defunta, ma mia madre e suo fratello non trovano un accordo sul cimitero in cui seppellirla.

Poiché è nostra intenzione (di mia madre e mia) farla tumulare nel cimitero più vicino a noi, vorremmo sapere se effettuare tale operazione da parte nostra, senza il consenso preventivo di mio zio, sia legale o meno.

R. I due figli della nonna hanno entrambi il diritto di scegliere la sepoltura di quest'ultima, diversa da quella ordinariamente prevista dalla norma di legge.

La legge prevede che un defunto abbia diritto di essere sepolto nel cimitero del Comune di decesso o in quello di ultima residenza. Oppure anche in un cimitero che insista su un altro Comune in tomba in cui egli abbia un diritto

di sepoltura (es. cappella di famiglia o loculo preso in concessione da un familiare per poterlo ivi tumulare).

Premesso che la corretta scelta dovrebbe essere in accordo tra i due fratelli, se accordo non c'è, uno dei due va in un Comune di sua scelta e provvede alla sepoltura. Può succedere che l'altro fratello lo venga a sapere e chieda un intervento della Magistratura per opporsi a tale scelta. In genere l'intervento avviene dopo la sepoltura, per motivi temporali. In quel caso ci potrebbe essere una causa dell'altro fratello per far decidere, da parte di un giudice, il luogo definitivo di sepoltura.

Prevale sempre il volere del defunto, acquisito anche attraverso testimonianze. Per cui il giudice

potrebbe ascoltare persone vicine al defunto che possano testimoniare in merito all'orientamento da lui espresso in vita sul suo luogo di sepoltura preferito. Diversamente il giudice decide sulla base delle motivazioni che vengono addotte (ad esempio, nel caso in cui uno dei fratelli avesse difficoltà a guidare o a deambulare, questo potrebbe essere motivo per consentire la sepoltura nel luogo a lui più vicino).

Il consiglio che si ritiene di dare è sempre quello di trovare un accordo tra le parti. A tal proposito bisogna tener presente che molti regolamenti comunali di polizia mortuaria contengono clausole che prevedono, in caso di disaccordo tra i familiari, di tener ferma la situazione di fatto finché non si acquisisca accordo tra le

parti o vi sia sentenza della Magistratura passata in giudicato.

Q. Quali sono i riferimenti di legge nei quali viene definito il "resto mortale"?

Con il termine cadavere si intende un defunto cremato al momento del funerale o che non sia un resto mortale od ossa.

La definizione legale di resto mortale è contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 254/2003.

In sostanza è resto mortale tutto ciò che è inumato da almeno 10 anni o tutto ciò che è tumulato da più di 20 anni.

Ne discende che cadavere è anche chi è sepolto, ad esempio, da 8 anni in terra. Oppure un defunto sepolto in un loculo da 1 giorno fino a 19 anni e 364 giorni.



Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



PRODOTTI ENZIMATICI





THANOS BIOFUN
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



argema S.r.l.

www.argema.net

Rubrica Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta

**Danilo scrive il 22/02/2019 alle 14:09**

Avrei una domanda da sottoporvi: mio fratello è sepolto da circa tre anni in terra e la sua famiglia (moglie e figlio) non hanno mai provveduto a realizzargli una lapide ed una copertura adeguata. Io mi sono proposto di farlo a mie spese, ma non hanno mai accettato. Cosa posso fare? Vorrei andare a trovare mio fratello e vederlo in una tomba come le altre ...

Carlo risponde il 23/02/2019 alle 13:31

Nella tariffa dell'inumazione in campo comune è prevista già in origine l'apposizione di un semplice cippo tombale sulla fossa, recante gli estremi anagrafici ed identificativi del defunto, e questo è l'unico obbligo di legge per il Comune o il gestore del cimitero.

L'applicazione di un copri-tomba (lastra sepolcrale), magari realizzata con materiali di pregio, è una facoltà che il Comune, dietro corresponsione di relativa tariffa, può concedere ai privati, famigliari del *de cuius*.

Nella scelta di questi arredi funerari dovrebbero prevalere i più stretti congiunti (nella fattispecie moglie *in primis* e poi il figlio), ma ciò non esclude, in caso di manifesto disinteresse (consistente in una dichiarata e palese volontà a non procedere), che possa provvedere in tal senso anche un altro parente, più lontano nella scala gerarchica, o addirittura un soggetto terzo, estraneo al nucleo famigliare, il quale in regime di liberalità si assume spontaneamente tutti gli oneri (diritto fisso comunale e marmista).

Sono, comunque, rapporti inter-privatistici cui l'Amministrazione resta ovviamente estranea, da cui, spes-

so, derivano liti e conflitti da dirimere e ricomporre avanti il Giudice Ordinario.

La legge, seppur nella sua cruda asetticità, tende a tutelare e preservare il sentimento di pietà e devozione verso i propri cari defunti, così una volta dimostrato lo "sfacciato" disinteresse da parte degli altri aventi diritto, lei stesso potrebbe subentrare loro nell'acquisto di arredi e suppellettili funebri. Le consiglio, allora, di prendere contatto con il locale ufficio della polizia mortuaria, nel Suo Comune, per verificare attentamente quest'ipotesi testé prospettata.

**Francesco scrive il 21/02/2019 alle 12:16**

Sono un piccolo operatore funebre del Molise e, da quando è entrata in vigore la L.R. 24/1/2018, n. 1 – relativamente all'art. 21 in materia di disciplina del trasporto delle salme 'a cassa aperta' – negli ospedali e strutture sanitarie locali c'è poca chiarezza. Vi porrei quindi le seguenti domande a riguardo:

1) Può, il medico di turno della struttura, rifiutarsi di rilasciare il nulla osta necessario allo spostamento prima delle 24 ore di cadavere deceduto a causa di morte naturale (e non di malattia infettivo-diffusiva, radioattiva, ecc.)?

2) La composizione e vestizione della salma può essere eseguita nell'apposita sala dell'istituto? Di recente mi è stato detto che l'incassamento deve avvenire prima dello spostamento dal reparto dove è avvenuto il decesso.

3) Sulla base di quanto prescritto – "... il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita" – che tipo di 'conteni-

tore' è necessario per poter svolgere il trasporto durante il periodo di osservazione? È possibile usare la normale cassa di zinco interna e legno esterna senza poggiarci il coperchio sopra, eventualmente coprendo il tutto con un lenzuolo impermeabile?

Carlo risponde il 21/02/2019 alle 13:40

1) L'innovativo istituto del trasporto salma a "cassa aperta" non è stato, in parte ancora metabolizzato ed a volte produce notevoli asimmetrie interpretative: spesso si procede caso per caso senza una linea guida univoca e generalizzata, ingenerando un vero e proprio percorso ad ostacoli. Allora: la legge prevede una autorizzazione semplificata ma di natura tecnico-sanitaria, un medico infatti firma l'apposito modulo, dopo aver posto diagnosi di morte e constatato che:

- a) il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica (siamo in presenza di infetti? Quali le cautele cui attenersi);
- b) la salma ha titolo di accoglimento presso una struttura ricevente (ad esempio: casa funeraria, servizio mortuario sanitario di diverso ospedale ... senza la pretesa di esser esaustivi);
- c) la salma è riposta in un contenitore sì impermeabile (almeno sul fondo, così da trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici) ma tale da non ostacolare, durante il periodo d'osservazione ancora in corso eventuali manifestazioni di vita (l'aria deve circolare liberamente all'interno);
- d) la salma non è sotto procura (si esclude anche il solo sospetto di morte violenta o, peggio ancora dovuta a fatto criminoso).

Mentre le condizioni di cui ai punti a), b) e c) sono facilmente verificabili anche ad un primo esame, molti medici sono titubanti quanto al punto d), specie se intervenuti solo al momento del decesso, senza aver seguito attentamente tutto il decorso della patologia che ha condotto al decesso. Spetta a qualunque sanitario segnalare alla Procura della Repubblica l'ipotesi di reato, ma questo compito (art. 74, co. 3 D.P.R. 396/2000) è precipuamente affidato dalla legge al medico necroscopo.

2) Non è elemento di diritto (ogni nosocomio può avere un proprio protocollo operativo), ma per prevenire l'insorgere del *rigor mortis*, quando cioè le articolazioni sono ancora morbide e facilmente manipolabili, spesso si procede alla vestizione prima del trasporto a cassa aperta, per una ragione di mera opportunità. Certo, se si dispone di una moderna casa funeraria dotata di funzionali tavoli anatomici, converrà vestire la salma solo una volta giunti a destinazione e questo perché, durante lo spostamento, il corpo potrebbe scomporsi ed i vestiti imbrattarsi di eventuali liquidi post mortali fuoriusciti dagli orifizi del corpo esanime.

3) L'imballo per la movimentazione a cassa aperta può esser indifferentemente un cassone per recupero/raccolta salma incidentata o lo stesso feretro (meglio se composto dalla doppia cassa, così la vasca di zinco

o altro dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante posti sotto la schiena della salma potrà agevolmente contenere i potenziali fenomeni percolativi (attenzione, però: i coperchi possono solo esser apposti e non chiusi, in maniera da lasciar filtrare ancora l'aria).



Nicola scrive il 19/02/2019 alle 11:44

Il riscontro diagnostico può essere richiesto solamente da un familiare senza il consenso degli altri, o anche se questi ultimi si oppongono?

Carlo risponde il 20/02/2019 alle 14:37

La norma in oggetto (art. 37, comma 2-bis D.P.R. 285/1990) introdotta con la L. 24/2017 è recentissima, ragion per cui deve ancora essere pienamente metabolizzata nell'ordinamento di polizia mortuaria, debbono, pertanto, ancora formarsi un orientamento generale interpretativo, una prassi operativa e, soprattutto, una giurisprudenza di merito e di legittimità.

Certo il legislatore parla genericamente di famigliari o altri aventi titolo (*memento semper* Legge "Cirinnà" n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto) e non considera potenziali conflitti tra questi ultimi, prevedendo una scala gerarchica di priorità nel 'proporre', in termini di facoltatività, e non dispone il c.d. riscontro diagnostico.

In primis bisogna rilevare come la legge interponga un filtro di natura tecnica all'istanza di riscontro diagnostico: è, infatti, il direttore sanitario ad accogliere la domanda, ravvisando così primariamente una possibile fondatezza della domanda avanzata: se non c'è un minimo di *fumus boni juris* (causa plausibile) non si procede.

Bisogna quindi rifarsi ai principi generali e, poi – pretori del nostro sistema funerario italiano sulla pozziorità (laddove si coniugano potere di scelta e preminenza nella decisione) in tema di atti di disposizione su salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato, cristallizzati, dopo una lunga ed omogenea elaborazione dei Tribunali – all'art. 79, comma 1, periodo II D.P.R. 285/1990.

Ragionando, quindi, per analogia dovremmo avere il coniuge superstite in posizione privilegiata, seguito dai congiunti più stretti, in linea ascendente e discendente, posti su un livello di pari ordinazione. Chi è contrario notificherà alle competenti autorità sanitarie la propria motivata opposizione, in caso di insanabile vertenza sarà il Giudice la figura titolata ad esprimersi per dirimere e comporre la controversia, creando, così, un importante precedente cui attingere per analoghe situazioni future.

Se sussiste anche il solo sospetto di morte cagionata da reato è obbligatorio percorrere questa via: segnalazione alla Procura della Repubblica, da chiunque abbia contezza della *notitia criminis*.



Gabriella scrive il 14/02/2019 alle 11:00

In una tomba da n. 8 posti, n. 6 di questi sono stati rinnovati da mia madre e n. 2 da mia cugina, dove sono sepolti non solo i suoi genitori ma anche i suoi nonni paterni.

Ora ho necessità di liberare i due posti dei nonni paterni – tumulati con il permesso di mio nonno – e avrei intenzione di farli estumulare, ma poiché mia cugina non vuole, come posso fare? Può fare la richiesta mia madre, avendo lei rinnovato la concessione di n. 6 posti su 8? Il Comune dice che senza il consenso di mia cugina non è possibile.

Carlo risponde il 15/02/2019 alle 15:55

Il rinnovo della concessione non è un semplice prolungamento della durata, bensì la costituzione di un rapporto giuridico del tutto nuovo, avente però, come oggetto, lo stesso sepolcro, senza soluzione di continuità. In questa sede, cioè all'atto della stipula della nuova concessione, le parti contraenti possono pattuire diverse clausole ed obbligazioni sinallagmatiche, rispetto al primo contratto (come ad esempio estendere il diritto di sepolcro a nuovi beneficiari, dilatando così la riserva delle persone portatrici, in vita, dello *jus sepulchri*, diritto da esercitarsi in proiezione dell'oscuro *post mortem*).

A quanto pare siamo dinanzi ad un co-titolarità della concessione tra sua madre e sua cugina, dalla quale si origina una comunione indistinta e solidale, caratterizzata dalla mancanza della quota come titolo per parteciparvi. Se, attorno all'istanza di estumulazione, volta a liberare due posti feretro, non si forma il consenso unanime di tutti i pari grado legittimati a pronunciarsi, il Comune deve rilevare l'improcedibilità / inammissibilità della richiesta per mancanza di un presupposto fondamentale: la volontà di sua cugina, nella fattispecie in esame. Purtroppo per lei l'ufficio comunale di polizia mortuaria ha ragione.



Giovanni scrive il 04/02/2019 alle 12:39

Scrivo dalla Puglia in merito alla cremazione di resti mortali in seguito a disinteresse dei congiunti.

Se le relative operazioni da effettuare (pubblicazione di avviso pubblico e autorizzazione dello Stato Civile) sono in cappelle gestite da Enti e/o Confraternite, può il Consiglio di Amministrazione avviare la cremazione dei resti applicando l'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 130/2001? E in merito a pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, richiesta cremazione e conservazione delle urne all'interno della Cappella?

Carlo risponde il 04/02/2019 alle 14:13

In primis, per gli aspetti autorizzativi si veda l'art. 3, commi 5 e 6 D.P.R. 254/2003, i quali introducono una procedura semplificata per la cremazione dei resti mortali che per certi versi supera l'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 130/2001.

In buona sostanza chi autorizza è il Comune competente per territorio e non necessariamente lo Stato civile. Fatte salve eventuali clausole sugli atti di disposizione contenute nello statuto della confraternita (a mio avviso di dubbia legittimità sostanziale) è pur sempre l'Amministrazione cittadina a dover aprire tutto l'*iter*, anche attraverso l'adozione di apposita ordinanza sindacale in cui si specifichi la cremazione come trattamento d'ufficio previsto per gli indecomposti all'atto dell'estumulazione.

Un Consiglio d'amministrazione di una Confraternita, essendo soggetto di diritto privato, non dovrebbe poter disporre alcunché in materia di cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, poiché tale decisione – specie se assunta d'imperio – è riservata e rimessa al potere discrezionale del Comune, così come la verifica del cosiddetto stato di disinteresse manifesto da parte dei congiunti più stretti dei defunti da estumulare.

Attualità

Guardare la morte e amare la vita**Suicidio: Una delle possibilità dell'umana esperienza**

di Elena Messina (*)

Il suicidio rappresenta un grave problema di salute pubblica. Come tale, esso richiama l'attenzione dei professionisti della salute, sebbene la prevenzione e il suo controllo non siano affatto obiettivi semplici. Oggi la prevenzione in materia di suicidio richiede la messa a punto di specifiche attività che spaziano dalla creazione di un ambiente di crescita positivo e favorevole, al contenimento dei rischi ambientali, al trattamento specifico dei disturbi mentali. Di fatto, buona parte di tali attività si concretizza nella corretta divulgazione delle informazioni in materia di suicidio ⁽¹⁾. Infatti, una maggiore consapevolezza del problema è considerata essere uno dei principali fattori atto a costituire margini di contenimento.

È universalmente noto che la ricerca delle cause sociali del suicidio ha dato origine a uno dei più classici e controversi dibattiti nella storia della sociologia. “*Il suicidio è una delle possibilità umane*” affermava James Hillman ⁽²⁾, una tragica esperienza, spesso intrisa di contraddizioni. Ancora oggi, il più consistente (sebbene superato) contributo all'analisi del tema è costituito dalla dissertazione sociologica che ne ha proposto Durkheim – volto all'evidenziazione delle ragioni *sociali* e insieme dalla rimozione degli aspetti psicologici e culturali. In “*Suicidio. Studio di sociologia*”, l'autore sostiene che i diffe-

renti tassi di suicidio, nelle varie unità collettive di popolazione, devono essere spiegate unicamente in base alle relazioni interpersonali che caratterizzano quelle unità ⁽³⁾. Tali relazioni dipendono da due fattori: il grado di integrazione sociale, ossia la quantità e la forza dei vincoli che legano gli individui a uno o più gruppi; e la quantità di regolamentazione sociale, intesa come potere frenante dei tendenzialmente illimitati desideri degli individui. Durkheim aveva ipotizzato come un'integrazione equilibrata favorisse un basso tasso di suicidi mentre un'integrazione scarsa li facesse aumentare (il sociologo parla di *suicidi egoistici*⁴), ancora, un'integrazione eccessiva potesse comportare un aumento di suicidi (definiti questa volta altruistici) come effetto della sudditanza e della interdipendenza dell'individuo ad aspettative di sacrificio imposte dalla società di appartenenza. Sebbene il contributo sociologico oggi rappresenti uno *step* imprescindibile per chi si avvicina all'approfondimento di tale tematica, è indubbio come, ai fini di una più profonda conoscenza dell'argomento, sia oggi necessario estendere l'esame a una quantità di fattori non contemplati dagli approcci tradizionali e che vanno cercati in una letteratura e in una documentazione estremamente ampie ed eterogenee.

⁽¹⁾ *Preventing Suicide: A resource for Media Professionals (La prevenzione del Suicidio: suggerimenti per i professionisti dei Media)*, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2008.

⁽²⁾ J. Hillman, *Il suicidio e l'anima*, Adelphi, Milano, 2010.

⁽³⁾ E. Durkheim, *Suicidio. Studio di sociologia*, BUR, Milano, 2010.

⁽⁴⁾ *Ibidem*.

Se è vero che la spinta ad uccidersi cresce in condizioni estreme di *stress* e di drammaticità, come fu la persecuzione degli ebrei e dei gay sotto il nazismo e come furono gli stupri di massa compiuti nel '45 dai soldati dell'Armata Rossa nella Germania sconfitta, è altrettanto noto come non sempre le condizioni estreme abbiano effetti *suicidogeni*. Ampliando ulteriormente le fonti di approfondimento, è facile rilevare come all'inizio del '900 negli stati Uniti esistesse una propensione al suicidio molto più forte e capillare che tra gli autoctoni, così come attestato all'interno di numerose ricerche americane. Ricerche più raffinate inoltre, ponevano in relazione il percorso migratorio con il paese d'origine, a sottolineare come il fattore culturale, in precedenza trascurato, avesse un ruolo puntuale nella definizione delle dimensioni del fenomeno. Certo è, infatti, che la cultura si riveli un fattore importante anche per spiegare differenze specifiche all'interno di popolazioni omogenee, in particolare la minore frequenza di suicidi tra le donne rispetto agli uomini.

In generale, il suicidio è stato diversamente considerato a seconda delle epoche storiche e delle prospettive antropologiche. Se in occidente il gesto suicidario è stato considerato una grave violazione della legge divina, è senz'altro vero che è nella Gran Bretagna del XVII secolo che si giunge all'idea del suicidio come comportamento patologico, volto alla protezione dei propri familiari dalla perdita dei beni per confisca.

Attualmente, per ragioni culturali sempre più complesse, il suicidio è considerato essere esclusiva espressione di un disturbo psichiatrico. In quanto tale, esso dovrebbe essere diagnosticabile e dunque passibile di prevenzione e di cura. Le ragioni di tale considerazione risiedono nella tendenza del mondo contemporaneo a *scartare* la morte, a metterla da parte, alienarla dalla vita e a porla di fatto in contrasto con essa. Sebbene vita e morte siano di fatto poli di uno stesso processo, l'uomo contemporaneo tende a concentrarsi in modo esclusivo su ciò che riguarda la vita e a parlare di morte sempre meno frequentemente. La morte è relegata all'interno degli ospedali, oppure in luoghi appositi, poiché il *pensiero della morte è stato da tempo messo a tacere*. È impossibile per molti immaginare la propria

morte oppure pensarla. In questo senso, immaginare di porre fine in modo volontario alla propria vita è qualcosa viene ad essere *patologizzato dal senso comune*, ovvero viene ad essere considerato in modo inequivocabile espressione di una malattia mentale ⁽⁵⁾. Se così fosse, la corretta applicazione di categorie mediche e protocolli sanitari dovrebbe essere in grado di prevenire questo genere di comportamento. Eppure, il suicidio è uno dei comportamenti più difficili da prevedere e da prevenire anche perché in realtà esso non è unica espressione di un disturbo psichiatrico.

Già Durkheim, nel 1897, suddivideva i suicidi in "patologici" di sola pertinenza psichiatrica e sanitaria e "normali", quale espressione di un'alterata integrazione dell'individuo con il suo contesto di appartenenza e ambiente di vita. Sebbene l'attenzione al suicidio come causa di morte sia stata progressivamente burocratizzata dal sistema sanitario e il tentato suicidio di un paziente (TS) sia divenuto uno dei punti cardinali organizzativi del rischio clinico di sanità, l'analisi profonda del tema non consente affatto di considerarlo un *semplice* disturbo mentale. Non esistono dati di ricerca che possano oggi consentire di stabilire l'identificazione di variabili certe o clinicamente valide per identificare il rischio di suicidio, anche con riferimento ad individui che abbiano già compiuto un tentativo di suicidio. Di fatto, il suicidio è un fenomeno troppo complesso per poter essere riportato a una causalità al di là di *ogni ragionevole dubbio* come, invece, richiede dal Diritto Penale. Sono pertanto previste e richieste direttive e procedure per evitarlo che sono applicate tutte le volte che ci si trova di fronte a questa situazione clinica. L'evento di morte, tuttavia, può verificarsi nonostante l'attuazione delle procedure di protezione o avvenire il giorno dopo la dimissione convertendosi, quasi automaticamente, in una procedura giuridica di valutazione della responsabilità professionale dei clinici curanti.

Peraltro, il suicidio non può nemmeno essere affrontato con una progressiva perdita di libertà da

⁽⁵⁾ M. Biondi, A. Iannitelli, S. Ferracuti, *Sull'imprevedibilità del suicidio*, Riv psichiatr. 2016, 51(5): 167:171, IP 109.69. 144.55.

parte dei pazienti⁶ e con il loro inserimento in *istituzioni totali* che ne determinino il regime di libertà⁷. Nel mese di Ottobre 2018, lo psichiatra statunitense Robert J. Ursano ha pubblicato uno studio dal quale emerge che più di un terzo dei militari con una storia di tentato suicidio non presentava precedenti sintomi psichiatrici⁸. Lo studio “di coorte” (riguardante una specifica popolazione, in questo caso quella dei militari), di tipo longitudinale, ha analizzato un ampio campione per cinque anni (dal 2004 al 2009)⁹.

Senza dubbio, negli ultimi anni si è registrato un aumento degli studi sul tema del suicidio. Se è vero che da un lato tale livello di approfondimento ha consentito un aumento delle conoscenze e competenze relativamente ai fattori di rischio implicati nell’evento, è altrettanto corretto sostenere come tale filone di studi abbia surrettiziamente e involontariamente prodotto l’idea che tale evento sia prevedibile e in quanto tale prevenibile. Numerosi studi, anche molto recenti, hanno dimostrato come il suicidio non si costituisca

mai quale atto prevedibile con un tale grado di certezza da poter disporre di metodi scientificamente dimostrati da poter essere considerati adatti, funzionali ed efficaci. Ogni suicidio infatti, è il suicidio di una persona dotata di una sensibilità propria e avente una biografia unica e irripetibile. Non è possibile, né per i familiari né tantomeno per i sanitari, entrare nel merito di moti interni inconsci e autodistruttivi e/o anticonservativi che per loro natura non sono comunicabili e possono emergere all’improvviso.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, *Antropologia culturale*

⁶ M Biondi, *Il suicidio e la responsabilità professionale dello psichiatra*, Quotidiano Sanità, http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=67252.

⁷ Secondo il sociologo statunitense Erving Goffman, si definiscono istituzioni totali quelle che mostrano un *potere inglobante* più compromettente di altre (simbolizzato nell’impedimento allo scambio sociale e all’uscita verso il mondo esterno, concretamente fondato nella struttura fisica dell’istituzione); tra queste egli annovera l’ospedale; cfr. E. Goffman, *Asylum*, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 2010.

⁸ M Biondi, *ivi*.

⁹ *Ibidem*.

Attualità **Il tema del fine vita visto dalla cinematografia moderna**
Spunti di riflessione per un utilizzo di opere cinematografiche in chiave
di valorizzazione dei cimiteri e rimozione dei tabù sociali presenti in
questa tematica

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Come già ampiamente illustrato in precedenti riflessioni, da diversi anni il Servizio Funerario del Comune di Trento, alla stregua di tanti altri gestori di cimiteri monumentali o significativi, si sta adoperando per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale presente nel cimitero monumentale di Trento, all'interno del quale si possono ammirare, oltre allo stesso impianto architettonico, con il quadrante perimetrato da logge con colonne monolitiche in pietra bianca di ordine dorico, numerose sculture di illustri artisti della seconda metà dell'ottocento quali Malfatti, Zuech, Bonapace ed altri.

Nelle guide turistiche di fine Ottocento il cimitero monumentale veniva segnalato ai forestieri come luogo da visitare proprio per la grande bellezza architettonica e per l'incommensurabile patrimonio artistico in esso presente.

Ai nostri giorni, anche se ad onor del vero trattasi di un processo partito qualche decennio fa, il patrimonio artistico presente nel cimitero viene sistematicamente ignorato, anzi, quasi rimosso, dalla memoria collettiva, anche da parte di chi è preposto a promuovere e valorizzare ai fini turistici le bellezze presenti nel territorio.

Un simile atteggiamento nei confronti dei cimiteri da parte della società contemporanea non è che l'altra faccia della medaglia dell'approccio verso l'evento morte che si è sviluppato in questi ultimi decenni, dove il fine vita non viene più considerato come la normale conclusione del nostro cammino terreno, ma viene vissuto come una sorta di tabù sociale, di cui si deve parlare, quale sistema di esorcizzazione, il meno possibile, nella convinzione che trattasi di un avvenimento accidentale che capita sempre agli altri e che, quando capita, va subito rimosso.

Anche il cimitero non sfugge a questo tipo di approccio, attorno al quale ruotano dei luoghi comuni condi-

visi da una parte dei cittadini. secondo essi il cimitero è il luogo dove riposano i morti, che pertanto vanno lasciati in pace o, ancora, al cimitero ci si va il 2 Novembre per la Commemorazione dei Defunti o per partecipare ad un funerale o per andare a trovare un proprio caro defunto e non certamente per fare una passeggiata, né per partecipare ad una visita guidata e men che meno per assistere a qualche iniziativa di intrattenimento, ancorché di stampo culturale o artistico.

In questi ultimi decenni è, quindi, un po' scemata la concezione del cimitero quale luogo, oltre che dei ricordi individuali, della memoria collettiva di una comunità all'interno del quale è possibile leggere la storia degli ultimi due secoli della città attraverso le persone che hanno lasciato dei segni tangibili; questo atteggiamento di distacco porta inevitabilmente a rimuovere mentalmente l'esistenza di un inestimabile patrimonio storico e artistico presente in quasi tutti i cimiteri ottocenteschi.

A fronte di questa situazione, come già accennato, anche il Comune di Trento assieme ad altre realtà, con il prezioso supporto del Tavolo Tecnico per la valorizzazione dei cimiteri, costituito all'interno di SEFIT Utilitalia, si è prodigato, in questi ultimi anni, per stimolare una frequentazione del cimitero al di fuori dei momenti canonici e cioè non per partecipare ad un funerale o andare a far visita ad un parente o amico defunto, ma semplicemente per ammirare le opere in esso custodite; in tale ottica sono state realizzate alcune guide contenenti diversi percorsi artistici, sono state organizzate varie visite guidate, oltre che momenti di intrattenimento quali l'annuale concerto dei defunti o la rappresentazione teatrale "la discesa agli inferi" per non parlare dell'iniziativa "alternanza scuola lavoro", progetto riproposto anche quest'anno per la terza volta attraverso la quale un gruppo di studenti del liceo Prati di Trento che hanno scelto il progetto cimitero, dopo qualche settimana di studio e approfondimento, pre-

sentano i risultati della ricerca alla cittadinanza in una serata aperta al pubblico, nel corso della quale, oltre ad una visita guidata fra le tombe più significative oggetto di studio, propongono anche delle iniziative collaterali all'interno del cimitero, quali, musica, recite di poesie e piccole rappresentazioni, avvenimento che nelle passate edizioni ha fatto registrare la presenza di circa duecento persone per serata.

Tutte queste iniziative rivolte alla valorizzazione del cimitero monumentale aiutano anche, a livello interiore, ad instaurare un rapporto più sereno con il cimitero e più in generale con l'evento morte, argomento che inevitabilmente incute paure ancestrali, ma ineludibile, e rispetto al quale proprio perché la società contemporanea impone quasi un silenzio forzato (parlare di morte al giorno d'oggi è come una offesa al senso comune del pudore) sorgono tanti interrogativi e curiosità o riflessioni che, per forza di cose, rimangono repressi in quanto sono rare le situazioni in cui possono essere liberamente esternate.

Dalla continua ricerca di spunti atti a stimolare un approccio diverso a queste tematiche, è emersa l'idea di utilizzare anche la cinematografia, attraverso una sorta di cineforum, in cui la pellicola aiuta a superare un atteggiamento imperniato "sulla difensiva" e a favorire quindi l'elaborazione e la condivisione di riflessioni individuali e in definitiva di un dialogo. Vorrei quindi in questo mio articolo raccontare l'esperienza di Trento che ben si presta ad essere esportata o replicata in altre realtà, soffermandomi in particolare sulla grande forza della comunicazione cinematografica il cui messaggio, se inserito in un adeguato contesto di riferimento, può risultare di grande efficacia anche rispetto a queste tematiche.

La rassegna "Ultima visione"

L'idea di realizzare una rassegna cinematografica era nata in prima battuta prevedendo la *location* all'interno del cimitero, raggiungendo in tal modo due obiettivi e cioè in primo luogo aprire il cimitero, nel contesto della sua valorizzazione, in orario serale, dopo la consueta chiusura, per un evento di intrattenimento e in secondo luogo per l'approfondimento di tematiche considerate "scabrose" quali sono per l'appunto quelle legate al fine vita nel luogo più appropriato quale è il cimitero. Come è risaputo, però, a livello logistico, il cimitero (quantomeno quello di Trento) mal si presta ad una simile iniziativa, che a differenza di altri tipi di intrattenimento (recite, piccoli concerti o rappresentazioni) che possono essere realizzati anche in forma itinerante, presuppone l'esistenza di uno spazio coperto idoneo, dove collocare anche delle sedie ed avere un minimo di *comfort* (riuscire a vedere bene lo schermo ed avere un audio comprensibile) indispensabile per la visione di un film con successivo com-

mento. Non essendoci al momento spazi idonei (la realizzando sala dei funerali laici dovrebbe servire anche questo tipo di utilizzo con l'organizzazione di conferenze, proiezioni ed altre tipologie di serate culturali) per dare ugualmente concretezza all'iniziativa in attesa dei tempi (incerti) per la conclusione dei lavori di realizzazione della suddetta opera si è deciso di effettuare la proiezione fuori del cimitero, in una sala cinematografica. Avvalendoci quindi della collaborazione del gestore del cinema Astra, aderente alla FICE (Federazione Italiana Cinema d'Essai), sempre sensibile e disponibile ad iniziative di stampo culturale e senza alcun pregiudizio rispetto alla tematica affrontata nel mese di Ottobre 2017, è stata allestita una breve rassegna cinematografica sul tema del fine vita con la proiezione a cadenza settimanale di tre pellicole, che hanno affrontato l'argomento sotto vari aspetti, dal ruolo dell'operatore cimiteriale al tema dell'elaborazione del lutto.

L'iniziativa, dal titolo emblematico "*Ultima Visione. Brevi riflessioni sulla fine di un viaggio*", si proponeva, oltre che far rivedere tre bei film legati da un filo conduttore, di instaurare, al termine della proiezione, un breve dibattito a commento (come si usava una volta nei cineforum); scopo dichiarato dell'iniziativa, come appariva nella locandina pubblicitaria, era per l'appunto quello di dare "*l'opportunità di condividere qualche riflessione su un tema così delicato rispetto al quale, per una discutibile forma di scaramanzia, si cerca di parlarne il meno possibile e che in questi anni è diventato una sorta di tabù sociale*".

Trattandosi della prima rassegna di questo genere, la scelta dei film è risultata piuttosto agevole. andando a selezionare tre pellicole molto significative che, come si diceva, vanno ad indagare e ad approfondire varie sfaccettature della più ampia tematica del fine vita; nella rassegna sono stati inseriti i seguenti film:

- 1) DEPARTURES di Yojiro Takita, Giappone 2008;
- 2) STILL LIFE di Uberto Pasolini, Gran Bretagna-Italia 2013;
- 3) L'ATTESA di Piero Messina, Italia-Francia 2015.

Come si evince trattasi di opere piuttosto recenti e che hanno riscosso un lusinghiero successo di pubblico e di critica.

Il primo, DEPARTURES, è la storia di un musicista che, a causa dello scioglimento dell'orchestra in cui lavora, ritorna con la moglie nel paese d'origine e si mette alla ricerca di una nuova occupazione; si imbatte quindi in un annuncio, che ritiene piuttosto interessante, relativo ad una occupazione presso una agenzia di viaggi, ma recatosi presso la sede si accorge che non si tratta dei viaggi a cui pensava, ma del viaggio, ovvero dell'ultimo viaggio. Il lavoro che gli viene offerto altro non è che quello di operatore funebre addetto alla preparazione del cadavere, secondo i riti e le tradizioni giapponesi, prima di affrontare per l'appunto l'ultimo vi-

aggio verso la cremazione. Superate le titubanze iniziali accetta il lavoro proposto che svolge con grande sensibilità e coinvolgimento; quando la moglie scopre la vera attività del marito lo abbandona e l'amico di famiglia gli toglie il saluto, chiedendogli se non si vergognasse del lavoro che faceva. La rivalutazione del ruolo e della funzione svolta avviene nel momento della ricomposizione del corpo della mamma dell'amico, che solo in quel momento si rende conto della sensibilità e passione con cui si prende cura del corpo della persona cara.

Il film, per certi versi molto poetico, racconta una storia a cui noi operatori del settore siamo piuttosto abituati: la diffidenza e i gesti scaramantici che accompagnano il passaggio di un carro funebre e dei suoi operatori sono eventi che percepiamo quotidianamente. La paura della morte viene riversata erroneamente sugli operatori, i quali, al di là della nobile ed encomiabile funzione che svolgono, come emerge alla fine del film, vengono individuati come i portatori di morte anziché come si sente in un passaggio del film come coloro che "aiutano a varcare il cancello".

In STILL LIFE un solerte impiegato comunale di una cittadina inglese si adoperava con meticolosità tenacia e passione nella ricerca di eventuali familiari di defunti presenti nell'obitorio in attesa del funerale e solo quando completava le ricerche con il ritrovamento di qualche parente, anche lontano, disponibile a presenziare al funerale, ovvero dopo aver definitivamente accertato l'inesistenza di amici o parenti disponeva per le esequie alle quali assisteva quale unico partecipante, dopo aver predisposto per il celebrante una sorta di omelia contenente il profilo del defunto. In molti casi, qualora dall'esito delle indagini svolte fosse arrivato alla convinzione che al defunto non fosse particolarmente gradita la pratica della cremazione, privilegiava il sistema dell'inumazione, sicuramente più costoso, con una particolare attenzione nella scelta della tomba specie per quanto riguardava la posizione e la vista di cui godeva la sepoltura: il tutto con oneri a carico della comunità. La necessità di ridurre le spese di gestione ha indotto successivamente gli amministratori a sopprimere quell'ufficio, ritenuto inutile, con il licenziamento dell'impiegato, e procedendo velocemente, decorso il periodo canonico, senza ulteriori indugi o accertamenti, al funerale e alla successiva e sbrigativa cremazione dei cadaveri per i quali nessuno si era presentato così da dare esecuzione alle loro ultime volontà.

Il film che presenta molti spunti di ilarità e umorismo sottende nella sostanza il grande tema della morte in solitudine che è l'altra faccia della medaglia del "vivere in solitudine" fenomeno piuttosto frequente ai giorni nostri dove la famiglia ha perso il ruolo di aggregazione che storicamente ha sempre svolto e dove anche i rapporti interpersonali sempre più frequentemente

esulano dal contatto fisico per privilegiare contatti di tipo virtuale tramite social, mail o chat.

L'ultimo film della rassegna, L'ATTESA, affronta il tema dell'elaborazione del lutto e della difficoltà o paura a parlare della morte di una persona vicina. Il film incomincia con la celebrazione di un funerale, quello di un giovane, Giuseppe, morto annegato in un lago. La madre Anna, stravolta dal dolore si chiude in camera facendo oscurare tutte le finestre. Arriva poi da Parigi Janne, fidanzata di Giuseppe, ignara della tragedia capitata, che rimane stupita del fatto che il fidanzato non si sia presentato ad accoglierla. Appena riesce a parlare con la madre chiede spiegazioni, ma ottiene delle risposte che occultano la verità, perché la stessa è troppo dura per essere confessata perfino a sé stessa: "*Giuseppe e in viaggio, tornerà presto*".

Scatta così, come viene definita dai teorici dell'elaborazione del lutto, la fase della "negazione"; una verità da non confessare a Janne per proteggerla da un dolore difficile da gestire, ma in realtà per negare a sé stessa la verità e per prolungare apparentemente la presenza di chi non c'è più. L'elaborazione del lutto è un percorso lungo e doloroso e va fatto tutto per intero senza scorciatoie: La negazione costituisce un *escamotage* che sicuramente ha alleviato il dolore di Anna che in attesa dell'asserito ritorno del figlio è uscita dalla sua stanza e ha ripreso a vivere la vita normale, quasi a convincersi che quella detta a Janne non fosse una bugia ma la realtà. Nel momento in cui poi la sceneggiata viene a cessare, la realtà è più dura di prima.

La seconda edizione della rassegna

La rassegna ha avuto un successo ed un apprezzamento superiore alle aspettative, sia per quanto riguarda la visione dei film (con la sala sempre quasi piena), ma anche per quanto riguarda il momento delle riflessioni del *post* proiezione che ha visto tutti i presenti fermarsi per una ulteriore mezz'oretta per condividere le proprie riflessioni o per ascoltare pareri, impressioni e testimonianze.

Alle serate sono stati presenti anche altri operatori che si occupano di queste tematiche sia a livello istituzionale che di volontariato e con i quali è maturata l'idea della riproposizione della rassegna, in forma – magari – più allargata. Nell'Ottobre 2018 è stata quindi organizzata la seconda edizione della rassegna che, per una questione di continuità, ha mantenuto il nome. Fra gli organizzatori figurano altri soggetti rispetto alla prima edizione e cioè la Fondazione Hospice, la Civica Casa di riposo e l'associazione AMA. (Auto Mutuo Aiuto) che si occupa di elaborazione del lutto. Di conseguenza anche la tematica del fine vita, in relazione all'attività svolta dai soggetti promotori, è stata integrata con la tematica dell'accompagnamento e dell'elaborazione del lutto.

Il momento delle riflessioni del *post* pellicola è rimasto un punto fermo e qualificante dell'iniziativa tant'è che anche questa volta la locandina recitava testualmente che *“scopo dell'iniziativa è anche quello di recuperare un rapporto più sereno con queste tematiche e pertanto ad ogni proiezione seguirà un momento di riflessione. Una opportunità ed una occasione per confrontarsi, con garbo e leggerezza, quasi in punta di piedi, su argomenti rispetto ai quali ultimamente è calata una scaramantica forma di oblio e rimozione collettiva”*.

In effetti le pellicole inserite in questa seconda edizione hanno consentito di affrontare l'argomento con estrema leggerezza, trattandosi di film non catalogabili come “strappalacrime”, ma contenenti una buona dose di umorismo e dei messaggi potenti e profondi.

Il primo, *DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES* di Jaco Van Dormael (Francia-Belgio 2015), film piuttosto noto e di indiscutibile successo, è una commedia surreale in cui Dio è un personaggio che vive a Bruxelles con una moglie timorosa ed una figlia un po' birichina e ribelle e governa il mondo con il suo personal computer facendo leggi bizzarre a suo piacimento per affliggere e torteggiare l'umanità.

Chi ha visto il film, slegato da questo contesto, lo ricorda come un film allegro ed umoristico, tralasciando, o mettendo in secondo piano il messaggio serio e potente che sta alla base di tutta la costruzione e cioè la consapevolezza che la nostra esistenza è limitata e che prima o poi il nostro cammino terreno arriverà alla fine. Allorquando la ragazzina dispettosa fa pervenire a tutte le persone un messaggio sul telefonino con indicata la data di morte di ognuno, si assiste alle reazioni più disparate: chi decide di utilizzare al meglio l'ultimo periodo che rimane e chi sfida la vita con azioni spericolate sapendo di avere ancora molti anni davanti.

Il tema di fondo è, come si diceva, quello, della consapevolezza, che non sempre è presente nel nostro vivere quotidiano. Anzi, a volte, diamo l'impressione di dimenticare questo particolare, dando l'idea di pensare quasi ad una sorta di eternità e ritenendo che la morte sia una cosa che capita sempre e solo agli altri. Nonostante la “leggerezza” del film, molti spunti sono emersi durante le riflessioni finali: è meglio sapere o non sapere? Bisogna aspettare di sapere che si sta per morire per sfruttare al meglio gli ultimi giorni o la vita, in ogni caso, va vissuta al meglio in ogni momento, come se fosse sempre l'ultimo giorno. Sono questi interrogativi che non trovano una risposta standard ma che vanno affrontati con le proprie visioni e sensibilità individuali.

Il secondo film, *MR. OVE* di Hannes Holm (Svezia 2015, poco conosciuto al grande pubblico in quanto è girato poco nelle sale italiane, è arrivato a Trento praticamente in prima visione (e la cosa è alquanto curio-

sa posto che la rassegna si intitola “Ultima visione”) affronta il tema dell'elaborazione del lutto e dell'ineludibilità della morte.

Un anziano signore, burbero e scontroso, in guerra con tutto il vicinato, la burocrazia e tutto il mondo intero, mette in atto dei goffi tentativi, senza peraltro riuscirci, per togliersi la vita: la nuova vicina di casa, piuttosto impacciata, non perde occasione di chiedere il suo aiuto, che a malincuore non le fa mancare. Da quando ha perso la moglie lo scopo della sua vita è quello di raggiungerla al più presto. La presenza della vicina con le sue continue richieste di aiuto lo distolgono però dai suoi propositi e gli aprono prospettive diverse. Quando sembra che abbia raggiunto una sorta di rappacificazione con il mondo e capito che la vita può offrirgli altre opportunità, ecco che la morte, questa volta non chiamata, si presenta sotto forma di infarto.

Il grande insegnamento di questo film è che la vita può sempre offrire nuove opportunità, sicuramente diverse da quelle precedenti, ma che vanno vissute. La perdita di una persona vicina può generare uno stato di profonda prostrazione, tanto da arrivare al punto da pensare che la vita non abbia più senso. In questa fase negativa dell'elaborazione del lutto, la persona ha bisogno di un aiuto. Nel film, l'aiuto involontario e non richiesto è stato dato dalla vicina di casa che, con i suoi continui “disturbi”, ha ridato un senso alla sua esistenza facendolo desistere dai suoi nefandi propositi, ma una volta riscoperto il gusto della vita arriva l'infarto, che gliela porta via come a sottolineare che non siamo noi a governare queste dinamiche.

Nella terza serata della rassegna è stato proposto il film *EASY-UN VIAGGIO FACILE FACILE* di Andrea Magnani (Italia-Ucraina 2017), una pellicola molto recente e di successo che ripropone il tema dell'operatore funerario (in questo caso improvvisato). È la storia di Isidoro, *ex* promessa dell'automobilismo, che vive in stato di depressione imbottito di tranquillanti. Su richiesta del fratello accetta l'incarico di trasportare un feretro nei Paesi dell'Est. In questo viaggio che avrebbe dovuto essere tranquillo, ma che è tutt'altro che facile costellato da inconvenienti a volte comici, Isidoro oltre a ritrovare più volte il feretro perso o sottratto, si trascina con mezzi improvvisati fino a destinazione, ritrova sé stesso attraverso un percorso interiore in cui il feretro sembra indicargli la rotta giusta.

Sempre nella stessa serata a conclusione della rassegna è stato presentato un breve documentario prodotto dalla fondazione Hospice di Trento, *IL MANTELLO DI S. MARTINO* di Andrea Bertoldi (Italia 2017), che documenta una iniziativa di accompagnamento fatta dalla stessa fondazione: il viaggio di una malata terminale accompagnata da operatori e volontari, su una sedia a rotelle particolare, utilizzata dalle sezioni del CAI per portare i disabili in montagna, sui sentieri di mon-

tagna per un trekking sulle Pale di S. Martino, esperienza molto toccante dal punto di vista emotivo.

Anche la seconda edizione è stata molto partecipata e sicuramente avrà un ulteriore seguito posto che, come ho cercato di dimostrare, anche le opere cinematografiche, assieme ad altre iniziative, costituiscono dei preziosi strumenti per riportare la tematica della morte alla sua reale dimensione, liberandola dagli atteggiamenti scaramantici che la circondano; certamente avere una location adeguata all'interno del cimitero costituirebbe un valore aggiunto, ma in assenza anche l'utilizzo di una sala esterna può portare a dei risultati soddisfacenti.

Conclusioni

Che dire? Il fascino del cinema riesce a veicolare egregiamente messaggi anche di grande spessore. Un film che a prima vista può sembrare “leggero” o “umoristico” può contenere al suo interno delle visioni e degli insegnamenti piuttosto profondi. Se si riesce poi ad inserirlo in un apposito contesto di riferimento, quale è, per l'appunto, quello di una rassegna tematica nella quale si vogliono porre in risalto alcuni spunti in esso contenuti e che magari in una visione normale potrebbero scivolare via, rispetto ad altri aspetti predominanti, diventa uno strumento molto efficace di riflessione. La visione di un filmato lascia sempre le porte aperte a diversi scenari e interpretazioni: non c'è mai una sola chiave di lettura, ma ognuno dà una propria interpretazione della scena vista, ognuno può cogliere dei punti di vista diversi rispetto agli altri spettatori e allora il commento finale con scambio di opinioni diventa un valore aggiunto per riuscire a cogliere degli aspetti passati magari in secondo piano.

L'esperienza fatta a Trento con la proposta di una piccola rassegna cinematografica ha ottenuto unanimi consensi e a mio avviso ha raggiunto gli obiettivi prefissati: riuscire a trovare un momento per parlare con serenità della morte e dei cimiteri, in altri termini raggiungere una sorta di riappacificazione con quella che S. Francesco definiva “sorella Morte”.

Poiché, come detto in precedenza, l'iniziativa è replicabile ed esportabile e, tutto sommato, è anche di facile realizzazione, vorrei chiudere questo articolo con una appendice contenente un breve elenco, ovviamente incompleto e non esaustivo, di titoli di film che assieme a quelli già citati nell'articolo, potrebbero essere d'aiuto a quanti si volessero cimentare con analoghe esperienze.

FILMOGRAFIA

Breve elenco di film che trattano il tema della morte

AL DI LÀ DELLA VITA di Martin Scorsese (USA 2000)
 AMORE E GUERRA di Woody Allen (USA 1975)
 COLPA DELLE STELLE di Josh Boone (USA 2014)
 ELLA E JOHN di Paolo Virzi (Italia-Francia 2017)
 FAHRENHEIT 451 di Francois Truffaut (Inghilterra 1966)
 GHOST di Jerry Zucker (USA 1990)
 GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO di Luchino Visconti (Italia 1974)
 I CANNIBALI di Liliana Cavani (Italia 1969)
 IL GRIDO di Michelangelo Antonioni (Italia 1957)
 IL MIGLIO VERDE di Frank Darabont (USA 1999)
 IL POSTO DELLE FRAGOLE di Ingmar Bergman (Svezia 1957)
 IL SETTIMO SIGILLO di Ingmar Bergman (Svezia 1957)
 LA GRANDE ABBUFFATA di Marco Ferreri (Italia-Francia 1973)
 LA STANZA DEL FIGLIO di Nanni Moretti (Italia 2001)
 MORTE A VENEZIA di Luchino Visconti (Italia 1971)
 NON È MAI TROPPO TARDI di Rob Reiner (USA 2007)
 SCOOP di Woody Allen (Gran Bretagna-USA 2006)
 TARDA PRIMAVERA di Ozu Yasujiro (Giappone 1949)
 UN ATTIMO UNA VITA di Sydney Pollack (USA 1977)
 VI PRESENTO JOE BLACK di Martin Brest (USA 1998)

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017

Attualità **Una indagine sulle emissioni in atmosfera dei crematori italiani**

Parte II

di Ing. Dario Bernardi (*)

Introduzione

Nella prima parte di questo articolo, uscita nel n. 1/2019 de *I Servizi Funerari*, è stata descritta una indagine effettuata nel 2015 tra i gestori di crematori italiani, condotta da ISPRA e SEFIT, con l'obiettivo di dare una sintetica, ma sufficientemente significativa risposta alla domanda di conoscenza sullo "stato dell'arte" relativo all'aspetto delle emissioni in atmosfera. Ne riepiloghiamo brevemente i caratteri essenziali, prima di passare alla presentazione dei risultati.

È noto come le emissioni dei crematori siano soggette a importanti fluttuazioni: esse dipendono da numerosi fattori tra cui la tipologia di forno, di filtro abbattitore, di materiale introdotto nel forno; anche le realtà europee differiscono molto tra di loro, per ovvia ragione ulteriore rispetto a quelle elencate: la differenza di tempo nell'inizio e aumento di frequenza della pratica della cremazione nei vari Stati. È dunque possibile che una stima delle emissioni dei crematori operata solo attraverso i valori guida forniti dal guidebook EEA dell'Unione Europea ⁽¹⁾ possa essere, in alcuni casi, fuorviante, e nel caso italiano in particolare, ci possa essere una sovrastima degli inquinanti emessi. In chi aveva pensato questa indagine, sussisteva la convinzione che la sensibilità molto spiccata verso i temi dell'inquinamento atmosferico nell'opinione pubblica, limiti stringenti forniti dagli enti autorizzatori, e uno sviluppo della cremazione relativamente recente (legato quindi alla disponibilità di tecnologie avanzate rispetto al contenimento delle emissioni), potessero dare per il nostro Paese una situazione di emissioni "di riferimento" migliore rispetto alla media europea: i risultati hanno in buona parte confermato questa supposizione.

⁽¹⁾ <https://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep>, EEA, 2016.

ISPRA e SEFIT hanno richiesto ai gestori dei crematori la compilazione di una scheda relativa alla concentrazione di inquinanti rilevati durante le misure periodiche che i crematori sono tenuti ad effettuare, e informazioni di massima sul funzionamento dell'impianto. Hanno risposto 43 gestori per 50 complessive linee di cremazione, con risultati di prove effettuate tra il 2013 e il 2015, esclusivamente da enti accreditati e certificati. Le risposte fornite provengono da impianti che rappresentavano il 74% delle cremazioni complessive – di salme e resti mortali – sul totale nazionale del 2014 (109.486 su 147.367).

In questa seconda parte sono richiamati i primi risultati dei valori di concentrazione di riferimento ottenuti e si formulano le considerazioni e i confronti rispetto al *guidebook EEA* e alla legislazione vigente.

Risultati: i valori di concentrazione

I primi risultati delle elaborazioni sono riepilogati in Tabella 1. Per orientarsi rispetto ai limiti di concentrazione forniti in fase autorizzativa, si riportano i limiti adottati da Arpa (Emilia-Romagna) in autorizzazioni concesse nel 2017. È da ricordare che i limiti imposti sono eterogenei per territorio, tuttavia quelli riportati, recenti e dunque piuttosto restrittivi specialmente se confrontati con autorizzazioni rilasciate in anni precedenti, sono ampiamente superiori ai valori di concentrazione indicativi restituiti dall'indagine (ricordiamo che le misure sono avvenute tra il 2013 e il 2015).

In molti casi, anche i valori massimi riscontrati (colonna "max") stanno al di sotto dei limiti autorizzatori. Per diversi inquinanti c'è addirittura un ordine di grandezza di differenza tra i limiti e il valore indicativo: TOC (composti organici volatili totali), SOX, polveri totali (TSP), mercurio, metalli pesanti, diossine e

furani (PCDD/F), IPA (idrocarburi policiclici aromatici), HCl (acido cloridrico), HF (acido fluoridrico).

Risultati: i valori “per body” (per singola cremazione)

Si riconducono le misure di concentrazione di inquinanti (es. mg/Nm³ – metri cubi normalizzati), a valori medi indicativi per cremazione (“per body” in modo da confrontarli con i valori EEA), tenuto conto della portata dell’effluente gassoso in Nm³/h e il tempo medio di un intero ciclo di cremazione – che per la maggior parte dei crematori recenti si colloca attorno ai 90-100 min. Riferendosi al tempo di cremazione, – pur non conoscendo nello specifico che cosa è stato cremato durante le misure – e disponendo di una dimensione del campione sufficiente, si pensa di giungere a valori medi che comprendano casistiche differenti e siano perciò sufficientemente rappresentativi.

Per la portata d’aria (50 misure) e i tempi di cremazione (31 dati, stimati come “tempo medio” dagli operatori del crematorio) si prendono a riferimento i valori della mediana e di 16esimo e 84esimo percentile come *range* di ampiezza (Tabella 2). In prospettiva, per linee di cremazione nuove o rinnovate, sono ragionevolmente da escludersi tempi di cremazione oltre i 120 minuti e portate d’aria oltre i 3000 Nm³/h.

Con i risultati sinora elencati, si possono fornire valori

TABELLA 2
Valori rappresentativi di portata d’aria e tempo di cremazione

Portata d’aria secca [Nm ³ /h]				Tempo medio per cremazione [min]			
m	med	pct16	pct84	m	med	pct16	pct84
1959	1755	1010	2863	104	100	90	120

indicativi di riferimento “per body” ossia per cremazione (Tabella 3), semplicemente facendo il prodotto tra la concentrazione, la portata d’aria e il tempo di cremazione, utilizzando:

- per il valore “guida”, il valore rappresentativo dell’inquinante (media o mediana), la mediana del tempo di cremazione e la mediana della portata d’aria;
- per la stima inferiore dell’intervallo, il 16-percentile dell’inquinante, il 16-percentile tempo di cremazione e il 16-percentile della portata d’aria;
- per la stima superiore, l’84-percentile dell’inquinante, l’84-percentile del tempo di cremazione e l’84-percentile della portata d’aria.

Rispetto ai valori guida dell’*emission inventory* EEA (2013, ma i valori dell’edizione 2016 sono invariati), l’inquinamento atmosferico prodotto dai crematori italiani è generalmente inferiore. In Tabella 3 si può notare come vi sia almeno un ordine di grandezza di diffe-

TABELLA 1

Risultati: valori di concentrazione indicativi per ciascun inquinante ottenuti dall’analisi delle misure (1q: primo quartile, 3q: terzo quartile, pct 16: 16esimo percentile, pct84: 84esimo percentile, min e max: valori minimi e massimi)

INQUINANTE	Unità	m (media)	s (devst)	m-2s	m+2s	m-s	m+s	min	max	LIM Arpae
NOx (come NO2)	mg/Nm ³	144.9	70.7	3.5	286.3	74.2	215.6	6	415	200
INQUINANTE	Unità	m (media)	med (mediana)	1q	3q	pct16	pct84	min	max	LIM Arpae
CO	mg/Nm ³	18.76	13.6	5	32	3	34.14	1	63	62.5
NMVO* (TOC)	mg/Nm ³	3.8	3.1	1.5	5.05	0.8	5.6	0.004	19.1	12.5
SOx (come SO2)	mg/Nm ³	11.52	8	3.66	19.5	2.38	22.32	0.5	46	50
TSP (polveri totali)	mg/Nm ³	3.29	1.0	0.3	4.55	0.18	6.1	0.05	22.96	12.50
Hg	mg/Nm ³	0.0058	0.002	0.0005	0.0058	0.0005	0.0118	0	0.0420	0.05
Totale metalli pesanti	mg/Nm ³	0.15	0.0940	0.0380	0.1610	0.019	0.36	0.0005	0.83	0.5
Zn (autorizzati)	mg/Nm ³	0.63	0.158	-	-	-	-	-	-	5
Zn (non autorizzati)	mg/Nm ³	0.108	0.073	-	-	-	-	-	-	5
Somma PCBs	mg/Nm ³	2.2 · 10 ⁻⁵								
Somma PCDD/F	ng/Nm ³	0.03	0.011	0.003	0.038	0.0021	0.064	0.00023	0.227	0.1
Somma IPA	µg/Nm ³	0.50	0.055	-	-	-	-	-	-	10
Benzo(a)pyrene	µg /Nm ³	0.0133	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(b)fluoranthene	µg /Nm ³	0.0234	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(k)fluoranthene	µg /Nm ³	0.0109	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	µg /Nm ³	0.01264	-	-	-	-	-	-	-	-
HCB	µg /Nm ³	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
HexaClBenzene	µg /Nm ³	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
HCl	mg/Nm ³	3.92	1.07	0.55	3.7	0.38	8.92	0.01	26.3	30
HF	mg/Nm ³	0.343	0.2	0.1	0.34	0.045	0.61	0	1.98	5

renza nei valori rappresentativi dei flussi di massa, per il monossido di carbonio, gli SOx, le polveri totali, i metalli pesanti e in particolare il mercurio. Sono in linea, come ordine di grandezza, ma comunque inferiori, i valori di NOx e NMVOC (TOC); in linea e di poco superiori i valori delle diossine e dello zinco (anche se in questo caso cautelativamente sono stati considerati solo impianti autorizzati alla cremazione con zinco).

Risultati: il confronto con i limiti del D.Lgs. 152/2006

In Tabella 4 si riportano i valori tipici e massimi rilevati di concentrazione e flusso di massa (per ora) dei diversi inquinanti analizzati nell'indagine a confronto con le soglie di rilevanza e i valori massimi esposti nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

I valori di flusso di massa rappresentativi e massimi sono riportati da "per body" a valori per ora considerando il tempo medio di cremazione al suo 16esimo percentile, cioè 90 minuti (una scelta molto a favore di sicurezza). La portata d'aria considerata è il suo valore tipico (mediana, 1755 Nm³/h).

I valori massimi riportati in Tabella 4 non sono gli stessi di Tabella 3 ("limite superiore" dopo analisi statistica); sono i massimi valori osservati tra tutti i rapporti di analisi fumi su tutti i crematori disponibili,

una condizione estremamente gravosa e cautelativa. È da rimarcare che i valori di concentrazione limite assumono rilevanza solo se è rilevante il flusso di massa. Si può concludere innanzitutto che tutte le analisi dei fumi fornite rispettano i valori limite del D.Lgs. 152/2006, anche con i valori massimi osservati.

In secondo luogo si può altresì notare che i valori rappresentativi, desunti dall'analisi statistica dei dati forniti dai crematori, sono di diversi ordini di grandezza inferiori rispetto ai limiti.

Considerazioni conclusive

Si omette, per non annoiare il lettore con ulteriori tabelle, un ulteriore confronto con i valori di emissione raccomandati dal Libro Bianco ECN, una rete europea di gestori di crematori (²), per i quali i crematori italiani, secondo i dati raccolti, risultano ampiamente in linea. In generale, numerosi crematori sono di recente avvio o hanno recentemente rinnovato le loro linee, e c'è la presenza di sistemi di abbattimento avanzati (in un unico caso vi è lo scarico diretto in atmosfera): 14 crematori hanno comunicato di aver installato sistemi filtranti a secco (11 con filtro a maniche e 3 con altri sistemi), e 18 sistemi filtranti a secco e ciclone con addizione di sostanze (in 11 casi di questi è la sorbante). 17 crematori non hanno saputo dare informazioni sul sistema filtrante.

TABELLA 3

Valori di emissione per singolo ciclo di cremazione "per body" a confronto con i valori del *guidebook EEA*

INQUINANTE	Unità	CREMATORI ITALIANI 2013-15			EEA GUIDEBOOK 2013		
		Valore rapp.	Limite inferiore	Limite superiore	Valore rapp.	Limite* inferiore	Limite* superiore
NOx (come NO2)	kg/body	0.4238	0.1124	1.2345	0.825	0.0825	8.25
CO	kg/body	0.0398	0.0045	0.1955	0.14	0.014	1.4
NMVOC* (TOC)	kg/body	0.0091	0.0012	0.0321	0.013	0.0013	0.13
SOx (come SO2)	kg/body	0.0234	0.0036	0.1278	0.113	0.0113	1.13
TSP (polveri totali)	g/body	2.93	0.27	34.93	38.56	3.856	385.6
Hg	g/body	0.0059	0.0008	0.0676	1.49	0.149	14.9
Totale metalli pesanti	mg/body	274.95	28.7850	2061.36	1761.89	176.189	17618.9
Zn (autorizzati)	mg/body	462.15			160.12	16.012	1601.2
Somma PCBs	mg/body	0.0585**			0.41	0.041	4.1
Somma PCDD/F	µg/body	0.0322	0.0032	0.3665	0.027	0.0027	0.27
Somma IPA	mg/body	0.1609					
Benzo(a)pyrene	µg/body	38.90**			13.2	1.32	132
Benzo(b)fluoranthene	µg/body	68.45**			7.21	0.721	72.1
Benzo(k)fluoranthene	µg/body	31.88**			6.44	0.644	64.4
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	µg/body	36.97**	0.58	51.08	6.99	0.699	69.9
HCB HexaClBenzene	mg/body	0.029**	0.26	0.92	0.15	0.015	1.5
HCl	g/body	11.47	0.1124	1.2345			
HF	mg/body	1.00	0.0045	0.1955			

* Il guidebook EEA indica livello di confidenza pari al 95% per i valori forniti.

** Campione di dimensione limitata.

(²) www.sefit.eu/sefit/include/docum/files/ECN_Manifesto_it_fin.pdf

TABELLA 4
Valori di flusso di massa e concentrazione a confronto con le soglie di rilevanza
e valori limite di concentrazione del D.Lgs. 152/2006

INQUINANTE	FLUSSI DI MASSA				CONCENTRAZIONI			
	Unità	Valore repr. da analisi	Valore massimo registrato	Soglie di rilevanza allegato I – parte V Dlgs 152/2006	Unità	Valore repr. da analisi	Valore massimo registrato	Valori limite allegato I parte V Dlgs 152/2006
NOx (come NO2)	kg/h	0.283	0.8130	5	mg/Nm ³	144.9	415	500
CO	kg/h	0.027	0.1783		mg/Nm ³	13.6	91	
NMVOG* (TOC)	kg/h	0.006	0.0174		mg/Nm ³	3.1	8.9	
SOx (come SO2)	kg/h	0.016	0.2741	5	mg/Nm ³	8	139.9	500
TSP (polveri totali)	g/h	1.953	238.9	100	mg/Nm ³	1.0	122	150
Hg	g/h	0.004	0.1665	1	mg/Nm ³	0.002	0.085	0.2
Cd	mg/h		99.9	500	mg/Nm ³		0.051	0.1
As	mg/h		235.08	5000	mg/Nm ³		0.120	1
Cr	mg/h		333.03	5000	mg/Nm ³		0.170	1
Ni	mg/h		28.99	5000	mg/Nm ³		0.015	1
Totale metalli pesanti	mg/h	183.300	458.4	25000	mg/Nm ³	0.0940	0.234	5
Zn (autorizzati)	mg/h	308.100	5583.15		mg/Nm ³	0.158		
Somma PCBs	mg/h	0.039	0.039	500	mg/Nm ³	2.2 10⁻⁵	-	0.5
Somma PCDD/F	µg/h	0.021	133.21	20000	ng/Nm ³	0.011	68	10000
Somma IPA**	mg/h	0.107	46.04	500	µg/Nm ³	0.055	23.5	100
Benzo(a)pyrene**	µg/h	25.933	78.55	500000	µg/Nm ³	0.0133	0.04	100
Benzo(b)fluoranthene**	µg/h	45.633	235.08	500000	µg/Nm ³	0.0234	0.12	100
Benzo(k)fluoranthene**	µg/h	21.253	86.78	500000	µg/Nm ³	0.0109	0.044	100
Indeno(1,2,3-cd)pyrene**	µg/h	24.647	251.73	500000	µg/Nm ³	0.01264	0.129	100
HCB HexaClBenzene**	mg/h	0.019	0.019		µg/Nm ³	0.010		
HCl	g/h	7.647	115.6	300	mg/Nm ³	1.07	59	30
HF	mg/h	0.667	1.56	50000	mg/Nm ³	0.2	0.8	5

I confronti qui riportati rassicurano sull'attenzione del settore all'impatto ambientale, con investimenti nei dispositivi filtranti tali da raggiungere valori di emissione ben inferiori ai limiti previsti. Naturalmente, questo non mette automaticamente al riparo da casi di negligenze, forzature o aggiramento delle norme: va dunque mantenuto il livello attuale di attenzione e controllo stringente sulle emissioni, ricordando sempre, in un dibattito sempre più spesso sviato da considerazioni sensazionalistiche ma poco accorte, che la

valutazione degli inquinanti emessi dai crematori non è obiettiva se non si tiene conto, in uno sguardo complessivo, delle masse in gioco: l'importanza delle emissioni dei crematori in rapporto a molte altre sorgenti di inquinanti è tuttora certamente limitata.

(*) *Ingegnere civile per l'ambiente e il territorio*

Documentazione

Esumazioni ordinarie – Comunicazioni individuali – Obbligo – Assenza – Pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 470 del 23 aprile 2018

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1211 del 25/10/2018

Il T.A.R. per la regione Piemonte, Sez. 1[^], con sent. n. 470 del 23 aprile 2018 (**Allegato 1**) è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento per danni materiali, in conseguenza di esumazione ordinaria effettuata, decorso il termine ordinario di rotazione, senza che vi sia stata una comunicazione *ad personam* al figlio della persona defunta. In precedenza, la persona interessata si era rivolta all'A.G.O., che ha eccepito il proprio difetto di giurisdizione.

La sentenza *de quo* ha respinto il ricorso considerando come, trattandosi di sepoltura in campo ad inumazione comune, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non preveda alcuna comunicazione individuale, e una diversa procedura non è contemplata nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nella ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.

La previsione statale si applica, infatti, quando la Regione o il Comune non si dotano di regole diverse. Nel caso di specie, dunque, il Comune, provvedendo a pubblicare gli avvisi di scadenza delle sepolture nei campi ad inumazione comune, si è comportato legittimamente in quanto ha assicurato una forma di comunicazione ai soggetti interessati, senza che fossero necessarie ricerche o altre attività.

Ne deriva l'affermazione del principio secondo il quale per le esumazioni ordinarie la procedura di avviso degli interessati non prevede una forma di comunicazione individuale, essendo sufficiente effettuare la pubblicazione preventiva, ovviamente

con congruo anticipo, di apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e all'interno dei cimiteri dove si svolgeranno le operazioni; e sempre che la regolamentazione a livello decentrato non disponga una procedura differente.

Per quanto riguarda le operazioni di estumulazione, alle quali può essere esteso questo stesso principio, è bene precisare che sono ordinarie quando eseguite al termine della concessione o anche prima purché sia trascorso il periodo minimo di 20 anni di tumulazione stagna (10 per tumulazione areata secondo quanto previsto da alcune regioni).

In conclusione, la decisione amministrativa risulta rilevante, anche in un'ottica di semplificazione, perché agevola i Comuni riconoscendo legittima la procedura della pubblicazione preventiva dell'avviso di esumazione ed estumulazione ordinaria, e sollevandoli dalla comunicazione personale, impossibile da effettuare in tutti quei casi in cui i parenti dei defunti non si riescano a rintracciare.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Esumazioni ordinarie – Comunicazioni individuali – Obbligo – Assenza –****Pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 470 del 23 aprile 2018**

N. 00470/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01180/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:

Ugo C., rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Carlo Gallo, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, via Confienza, 10;

contro

Comune di Moncalvo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Massimo Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

per la condanna

dell'Amministrazione Comunale del Comune di Moncalvo al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 260.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali o di quell'altra somma maggiore o minore, determinata dal giudice in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalvo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) Il Sig. C. ha sepolto la madre, deceduta in data 07.1.2001, nel campo comune del cimitero del Comune di Moncalvo.

In data 3.7.2014, durante la visita al cimitero, non ha più trovato la tomba, in quanto il Comune aveva

proceduto ad effettuare le esumazioni, riponendo nell'ossario comune le spoglie dei defunti.

Non avendo avuto alcuna comunicazione, ma avendo il desiderio di recuperare le spoglie della madre, avviava una lunga opera di ricerca, incaricando anche ditta specializzata, che, attraverso l'esame del DNA, potesse reperire i resti, come previsto dall'art 57 del Regolamento Comunale, al fine di porli in un ossario singolo.

Ha quindi agito contro il Comune, avanti al Giudice civile, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali.

Con sentenza n. 447/2016 il tribunale di Vercelli dichiarava il difetto di giurisdizione.

Il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso, la condanna del Comune al pagamento della somma di € 260.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali o della somma determinata in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi legali, oltre al pagamento delle spese accessorie sostenute per le operazioni di tentativo di recupero di parte dei resti mortali della madre sig.ra Varese Maria, con riserva di quantificazione.

Il ricorrente qualifica come illegittima l'azione amministrativa, per violazione dello *ius sepulchri*, poiché non ha potuto esercitare il diritto previsto dall'art 57 del regolamento di Polizia Mortuaria, di poter trasferire le spoglie della madre presso la propria città di residenza, oltre ad essere stato privato del diritto ad avere un luogo intimo per ricordare ed esternare i sentimenti di pietà della propria madre.Il ricorrente sostiene di essere stato violato nel c.d. *ius sepulchri* secondario, cioè il diritto di scelta del luogo di sepoltura e sentimento di pietà e memoria del defunto, diritto personalissimo; la violazione è riconducibile al comportamento del Comune, che avrebbe dovuto ricercare i parenti della defunta; ricerca che rientrava nell'ordinaria diligenza e non poneva particolari difficoltà, dal momento che la defunta negli atti di stato civile risulta vedova del Sig. Camillo C.; da tale nome si può risalire al ricorrente, ben conosciuto agli uffici comunali, in quanto destinatario degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il ricorso non è fondato.

La richiesta di risarcimento dei danni presuppone l'accertamento della illegittimità di un provvedimento, ovvero l'illiceità di una condotta della P.A.

Nel caso in esame il ricorrente ritiene che il danno, consistente nella lesione allo *ius sepulchri* secondario, sia riconducibile alla condotta dell'Amministrazione, i cui funzionari non hanno effettuato la ricerca dei parenti, al fine di permettergli di esercitare la scelta prevista dall'art 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria, che prevede testualmente:

“Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero”.

Ad avviso del Collegio la domanda non può trovare accoglimento, in quanto non si rinviene alcuna condotta illecita, rimproverabile, individuabile come fatto illecito, riconducibile causalmente al danno.

La vicenda va inquadrata nell'ambito del rapporto concessorio, in quanto, in base all'art. 824, secondo comma, del codice civile del 1942, i cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico.

In questa direzione il codice civile ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, che vengono concesse ai privati, per un periodo predefinito.

La madre del ricorrente è stata inumata, in un campo comune, come previsto dall'art 27 del Regolamento sopra citato in base al quale *“ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni”.* La concessione ha validità di 10 anni; scaduto il termine possono essere effettuate le esumazioni. L'art 56 prevede infatti che *“le esumazioni ordinarie per compiuto decennio vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file”.*

La concessione giunge automaticamente e naturalmente a scadenza, per cui, decorso il periodo di validità decennale, il bene rientra nella sfera giuridica del concedente, per effetto dell'estinzione della concessione per decorso del termine in esame.

Nel caso in esame, la validità della concessione era scaduta, essendo decorso il decennio, per cui l'Amministrazione aveva la piena disponibilità giuridica del bene, tra cui la facoltà di effettuare l'esumazione.

Si tratta di valutare se la modalità con cui l'Amministrazione ha effettuato le esumazioni, possa essere ritenuta *contra legem*.

L'art 57 non prevede alcun obbligo specifico di comunicazione *ad personam*, poiché dalla scadenza della concessione, l'Amministrazione, rientrando nella disponibilità del bene, ha facoltà di effettuare l'esumazione.

E' il concessionario, una volta scaduta la concessione, che ha l'onere di informarsi sulla possibilità di un rinnovo, ovvero sui tempi dell'esumazione.

Nel caso in esame, tra l'altro, è stato pubblicato (dal 14 novembre 2013 al 10 gennaio 2014) apposito avviso nel cimitero e all'albo pretorio per comunicare la futura esumazione, permettendo così agli interessati di presentare la domanda di cui all'art 57 del regolamento, al fine di raccogliere i resti del defunto. La pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio costituisce una forma di pubblicità connotata da carattere di specialità, ritenuta idonea – sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione – a garantire le esigenze di conoscenza dei soggetti interessati.

Non essendo prevista nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 alcuna forma di comunicazione individuale, né essendo attribuibile all'Amministrazione un obbligo in tal senso, una volta giunta la concessione a scadenza naturale, va respinta la domanda risarcitoria, per assenza del comportamento illecito.

Il ricorso va quindi respinto.

La particolarità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 11 ottobre 2017, 20 dicembre 2017 e 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE (Silvana Bini)

IL PRESIDENTE (Domenico Giordano)

IL SEGRETARIO

Documentazione

Oneri di manutenzione cimiteriale: tariffe e distinzione in relazione alla loro natura; ammissibilità di diritti fissi per il trasporto funebre

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1227 del 21/11/2018

Con delibera di G.M. n. 71/2014 il Comune di Caserta aveva approvato delle tariffe cimiteriali commisurandole al costo dei servizi e, pertanto, aveva notificato dei solleciti di pagamento ad alcune Congreghe, chiedendo il versamento del nuovo canone per ciascuno dei loculi da loro gestiti, di importo maggiore rispetto al precedente.

Sulla scorta di tale notificazione, le Congreghe casertane hanno presentato ricorso al T.A.R. che, con sentenza n. 5436 del 10 settembre 2018 (**Allegato 1**) ha pronunciato un principio molto importante in tema di autodeterminazione da parte del Comune delle tariffe cimiteriali e con risvolti positivi per i cimiteri.

Tra i motivi del ricorso, il più interessante è quello secondo cui il canone cimiteriale, come determinato dall'ente locale, costituirebbe una forma, vietata nel nostro ordinamento, di doppia imposizione tributaria. In particolare, secondo le ricorrenti, la richiesta economica comporterebbe una duplicazione della TASI, vale a dire, un tributo che, come specificato dallo stesso Consiglio comunale, va a coprire tutti i servizi indivisibili prestati dal Comune, tra cui anche i servizi cimiteriali.

Quindi, proseguendo nel ragionamento della ricorrente, la determinazione delle tariffe, includendo oneri generali e specifici di gestione, in relazione agli spazi cimiteriali occupati, riguarderebbe le stesse attività già oggetto di imposizione con la TASI.

Il Giudice amministrativo non si è, invece, dimostrato dello stesso avviso e, estendendo all'utilizzo degli spazi cimiteriali un ragionamento già applicato in tema di tariffe da corrispondere per l'uso di pontili di imbarcazioni da diporto, ha rigettato il ricorso perché non si verrebbe ad integrare una fattispecie di doppia imposizione tributaria.

Più precisamente, quando un contributo è determinato con riferimento ai costi sostenuti dall'ente ed è stabilito quale corrispettivo dell'erogazione di un servizio e dell'offerta di un bene non può essere qualificato come tributo ex art. 23 della Costituzione. Ciò che caratterizza una prestazione patrimoniale imposta, infatti, è la mancanza di un collegamento tra la prestazione pretesa dall'Amministrazione e l'utilità offerta dall'ente.

Nel caso di specie le tariffe sono state determinate dall'Amministrazione comunale avendo riguardo ai costi da essa sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'attività di pulizia degli spazi cimiteriali e, quindi, hanno natura corrispettiva e non tributaria.

In conclusione e, più in generale, si può affermare che: la determinazione delle tariffe in ragione dei costi dei servizi e delle prestazioni rese è ragionevole; le tariffe con funzione di corrispettivo per l'uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti non realizzano un tributo, in quanto vi è un'utilità offerta dall'ente a beneficio del concessionario; e infine, che tali canoni possono essere applicati, in via di recupero, anche sulle concessioni già in essere, e non solo su quelle nuove.

Il tema della determinazione delle tariffe rimane, però, ancora aperto a seguito del ricorso presentato dalle Congreghe al Consiglio di Stato.

In materia di tariffe e, in particolare, dei diritti per i trasporti funebri, trattandosi pur sempre di "tariffe", merita di segnalarsi altresì la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. 5[^], sentenza n. 5476 del 6 ottobre 2018 (**Allegato 2**).

La vicenda giudiziaria, che vede coinvolti il comune di Montercorvino Pugliano e la società che gestisce l'impianto di cremazione, ha ad oggetto la richiesta di

annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 16/2017, con la quale l'ente locale ha introdotto il diritto fisso di ingresso che i richiedenti la cremazione non residenti nel Comune devono corrispondere all'Amministrazione.

La società ricorrente, già soccombente davanti al T.A.R., lamentava, tra gli altri motivi, il comportamento illegittimo del Comune per aver introdotto un diritto di trasporto, previsto dall'art. 19 D.P.R. 285/1990, in contrasto con la liberalizzazione del relativo servizio.

Anche il Consiglio di Stato ritiene di non poter accogliere la doglianza.

Il punto centrale e legittimante l'atto dell'Amministrazione è la natura di tariffa dell'istituito diritto di ingresso: si tratta, infatti, di una controprestazione dovuta all'ente locale per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti le modalità di gestione di un servizio pubblico, imposti per legge.

La previsione di un diritto di ingresso rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'ente di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici, e, nel

caso di specie, come risulta dalle memorie difensive prodotte dal Comune, ha lo scopo di assicurare la regolarità e l'efficienza del servizio di cremazione a seguito dell'incremento esponenziale dei richiedenti.

In conclusione, anche in questo caso, come nel precedente, si tratta di corrispettivi per prestazioni di servizi: due sentenze importanti che aiutano a chiarire il tema della autodeterminazione da parte del comune delle tariffe funebri e cimiteriali, sia per la valorizzazione delle spese generali sostenute dall'ente per la gestione amministrativa delle operatività cimiteriali (v. Consiglio di Stato) che per le concessioni cimiteriali (v. Tar).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Tariffe cimiteriali – Commisurazione ai costi dei servizi T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sentenza n. 5436 del 10 settembre 2018

Pubblicato il 10/09/2018

N. 05436/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01913/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2015, proposto da

Confraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Reale Arciconfraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Reale Arciconfraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], Confraternita [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Parco Margherita 34 St. Caserta;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Formisano in Napoli, via Scarlatti n. 126;

per l'annullamento

del provvedimento G.M. n.71/2014 emesso dal comune di Caserta avente ad oggetto la approvazione di tariffe cimiteriali e dei conseguenziali solleciti di pagamento notificati ad alcuni dei soggetti ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14 aprile 2015 e depositato il giorno successivo, le Confraternite e Arciconfraternite in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, gli atti in epigrafe dettagliati con i quali il Comune di Caserta ha fissato le tariffe cimiteriali commisurandole "al costo dei servizi" e chiedendo il versamento di 8 euro per ciascuno dei loculi gestiti dalle ricorrenti, di importo maggiore rispetto alla situazione precedente.

In particolare le ricorrenti hanno posto a supporto del ricorso i seguenti motivi.

I) Incompetenza; violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Secondo le ricorrenti la competenza a disporre l'istituzione di contributi generalizzati spetterebbe al Consiglio comunale e non alla Giunta ai sensi dell'art. 42 del TUEL.

II) Eccesso di potere per duplicazione della TASI; Violazione di tutti i principi in materia di doppia imposizione. La delibera gravata conterrebbe un'imposizione avente i medesimi presupposti della TASI, di modo che essa realizzerebbe una doppia imposizione, come tale illegittima.

III) Violazione art. 7 l. n. 241/1990.

Le Confraternite ricorrenti sono i soggetti principalmente incisi dalla delibera gravata cosicché esse avrebbero dovuto essere previamente informate del progetto da sottoporre a contraddittorio, in modo da far emergere le criticità evidenziate, poi, in sede giurisdizionale.

IV) Violazione DM 31/12/1983.

Il decreto ministeriale citato è stato invocato dall'Amministrazione comunale a supporto della delibera, ma esso riguarda i servizi a domanda individuale, laddove nel caso di specie le prestazioni da compensare sarebbero quelle relative al funzionamento dei servizi cimiteriali nel loro complesso (c.d. servizi indivisibili).

V) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; disparità di trattamento; violazione art. 3 Costituzione.

Il Comune avrebbe indiscriminatamente elevato le tariffe per la disponibilità dei loculi, senza considerare che alcuni di questi sono occupati e non possono essere liberati perché il Comune ha l'ossario saturo, sicché le Confraternite pagano per tali loculi dei costi senza introiti.

VI) Violazione art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e 23 della Cost.; violazione della riserva di legge.

Solo lo Stato potrebbe istituire nuovi tributi e sempre previa disposizione di legge, giammai potrebbe farlo il Comune su proposta del dirigente, come avvenuto nella fattispecie.

VII) Violazione del principio di retroattività.

Il contestato contributo sarebbe riferito anche all'anno 2014, realizzando così una forma di imposizione retroattiva.

VIII) Eccesso di potere per duplicazione dei servizi a domanda individuale; violazione di tutti i principi in tema di divieto di doppia imposizione.

La delibera n. 35/2011 istituisce una tariffa che include anche gli oneri generali e specifici di gestione, di modo che la gravata tariffa riguarderebbe le medesime attività le quali, quindi, sarebbero oggetto di duplice remunerazione.

IX) Eccesso di potere per duplicazione della tariffa dei servizi a domanda individuale; violazione di tutti i principi in materia di divieto di doppia tassazione.

La tariffa contestata finisce per gravare ulteriormente anche i servizi a domanda individuale già oggetto di specifica considerazione nella delibera n. 35/2011.

Con ordinanza 13 maggio 2015, n. 955 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare, non ravvisando la sussistenza di un pregiudizio irreparabile nell'attesa della decisione di merito.

Con atto depositato in data 14 marzo 2018 si è costituito il Comune di Caserta che, con successiva memoria, ha preliminarmente rilevato l'irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha contestato ciascuno dei motivi di ricorso. Le ricorrenti non hanno prodotto ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Può prescindersi dallo scrutinio delle eccezioni di irricevibilità perché il ricorso è infondato nel merito.

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano l'incompetenza della Giunta a determinare le tariffe, perché in tale materia sarebbe il Consiglio comunale ad essere competente.

Il rilievo è privo di pregio.

Infatti, in base all'art. 42, comma 2, lett. f, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale ha competenza solo sulla "*disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi*".

La disciplina di dettaglio spetta all'organo avente competenza residuale su tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e non riservati dalla legge al Consiglio, vale a dire alla Giunta che, pertanto, è competente a determinare in concreto le tariffe *de quibus* (cfr. da ultimo TAR Liguria sez. I, 16 luglio 2018, n. 617).

Nel caso di specie la delibera gravata riveste il carattere di norma di dettaglio, avendo fissato direttamente le tariffe da corrispondere – a remunerazione degli oneri di carattere generale inerenti il servizio – in relazione agli spazi cimiteriali occupati e dando luogo, poi, all'emissione del titolo in base al quale è stato chiesto alle ricorrenti di corrispondere il canone risultante.

È evidente che tale regolamentazione individua gli specifici criteri e le modalità finalizzate alla determinazione della concreta somma da corrispondere per l'occupazione degli spazi cimiteriali e non la disciplina generale di siffatta tipologia di servizi, di modo che essa rientra nell'ambito delle competenze giuntali.

Con il secondo motivo le Confraternite ricorrenti rilevano che il canone cimiteriale costituirebbe una forma di doppia imposizione tributaria non ammessa. Sulla natura tributaria del prelievo si fondano anche i motivi VI, VII, VIII e IX a cui, pertanto, si devono estendere le considerazioni di seguito esposte.

La giurisprudenza amministrativa con riferimento al caso di tariffe da corrispondere per l'uso di pontili per imbarcazioni da diporto, ma con ragionamento estendibile anche al caso dei corrispettivi per l'utilizzo di spazi cimiteriali, ha affermato che: *non viene in questione una prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 Cost., a carico degli esercenti interessati, non potendo qualificarsi come tale il contributo, determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall'Ente, stabilito quale corrispettivo della erogazione di un servizio e della offerta di un bene, atteso che ricadono nell'ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall'Amministrazione in mancanza di un collegamento con un'utilità offerta dall'Ente* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2018, n. 4875 che richiama Cons. Stato sez. V, 1° marzo 2000, n. 1075).

Ne caso di specie, l'Amministrazione resistente non ha affatto introdotto un nuovo tributo comunale, ma ha soltanto previsto l'applicazione di tariffe con funzione di corrispettivo per l'uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti.

Ed infatti, la delibera gravata rende conto della circostanza che le tariffe sono state determinate avendo riguardo ai costi generali dei servizi sostenuti dal Comune resistente per la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che per l'attività di pulizia degli spazi cimiteriali, con la conseguenza che esse esibiscono una natura corrispettiva e non tributaria.

Pertanto, le asserite violazioni dei principi dettati in materia di doppia imposizione, di irretroattività e di violazione del principio di riserva di legge, articolati nei motivi di ricorso sopra menzionati, non sono configurabili venendo meno la presupposta natura tributaria del prelievo contestato.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione del principio del contraddittorio, in quanto l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto far precedere l'adozione della delibera impugnata dall'informativa alle confraternite.

Il rilievo è privo di pregio.

La delibera impugnata, pur contenendo una disciplina di dettaglio relativa agli oneri previsti, è destinata a regolamentare la materia dei corrispettivi per l'utilizzo degli spazi cimiteriali con una previsione che è destinata ad applicarsi, non solo con riguardo alle ricorrenti, ma in tutte le fattispecie nelle quali debbano determinarsi i corrispettivi per l'utilizzo degli spazi cimiteriali, con la conseguenza che essa può qualificarsi come atto generale, sottratto, ai sensi dell'art. 13 della l.n. 241/1990, dall'applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l'errato richiamo nella gravata delibera al DM del Ministero dell'interno 31/12/1983 recante *individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1984, n. 16), asserendo che non vi rientrerebbero i servizi del tipo di quelli oggetto di causa, in quanto indivisibili.

Sennonché quand'anche il richiamo a tale DM fosse erroneo ciò non inciderebbe sulla legittimità della delibera, ma in ogni caso la distinzione tra servizi a domanda in-

dividuale o indivisibili rileva a fini tributari, mentre si è già rilevato che le tariffe oggetto di contestazione sono parametricate ai loculi e spazi occupati dalle ricorrenti confraternite realizzando un prelievo di natura non tributaria e rendendo così irrilevante la stessa distinzione tra servizi divisibili e indivisibili.

Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore censura secondo cui la delibera impugnata sarebbe viziata da eccesso di potere per non aver escluso dal calcolo della tariffa i loculi occupati da ossari che non possono essere smaltiti.

E infatti, parte ricorrente non ha fornito la prova che tali loculi sarebbero effettivamente inutilizzabili, in quanto vi sarebbero ossa e resti che non potrebbero essere rimossi; in ogni caso, quand'anche così fosse, nulla impedisce che le ricorrenti formulino un'apposita richiesta di esenzione dall'applicazione della tariffa relativamente a tali loculi, documentando lo stato di inutilizzabilità dello spazio in questione.

In definitiva tutti i motivi sono infondati e il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

L'assenza di precedenti giurisprudenziali in termini giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE (Domenico De Falco)

IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 2

Diritti per il trasporto funebre – Diritto fisso

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5476 del 6 ottobre 2018

Pubblicato il 06/10/2018

N. 05746/2018REG.PROV.COLL.

N. 00752/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 752 del 2018, proposto da:

Percorso Terreno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, n. 63;

contro

Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Barbato Iannuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, n. 18;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 00060/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Pugliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2018 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Gioia, per delega dell'avvocato Marcello Fortunato, e Bove, per delega dell'avvocato Antonio Brancaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Percorso Terreno s.r.l. (di seguito "*Percorso Terreno*"), aggiudicataria, ai sensi dell'art. 37 *quater* della legge 11 febbraio 1994 n. 109, della concessione per la costruzione e gestione trentennale (rinnovabile alla scadenza per pari durata) di un impianto di cremazione delle salme nel Comune di Montecorvino Pugliano (nel prosieguo "*il Comune*") con il quale ha stipulato la relativa convenzione (rep. n. 28 del 10 luglio 2002), ha domandato l'annullamento: a) della nota prot. n. 8871 del 12.07.2017, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Governo del territorio ha comunicato alla ricorrente la delibera di C.C. n. 16 del 04.07.2017, invitandola a "*procedere alla cremazione previa verifica dell'avvenuta vidimazione e pagamento dello speciale diritto fisso d'ingresso istituito con l'atto consiliare ... nella misura di € 60,00 a salma, da versarsi nelle casse comunali*"; b) della delibera di C.C. n. 16 del 04.07.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (di seguito "*il Regolamento*") approvato con delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2009, dell'art. 31 del citato Regolamento e dello stesso Regolamento, come modificato; c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

1.1. Con la delibera di C.C. impugnata il Comune ha introdotto il pagamento di "*uno speciale diritto fisso di ingresso da corrispondersi dai richiedenti la cremazione non residenti nel Comune*" all'Amministrazione comunale e ha subordinato l'espletamento del servizio ad apposita verifica, da parte della concessionaria, dell'effettuato pagamento (oltre che, come già previsto, dell'avvenuta vidimazione, da parte del Sindaco del Comune o di un suo delegato, dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza al momento del decesso).

1.2. Avverso tali provvedimenti è insorta Percorso Terreno, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: violazione di legge (artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo Unico degli Enti Locali*" – art. 19 d.P.R. n. 285 del 1990) – incompetenza; violazione di legge (art. 19 d.P.R. n. 285 del 1990 in relazione al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 06 del 13.02.2009 e successive modifiche e integrazioni e alla convenzione rep. n. 28 del 10.07.2002 che regola i rapporti tra la ricorrente ed il Comune) – violazione di legge (art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – sviamento).

1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nella resistenza del Comune, il tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Percorso Terreno, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto: "*I. Error in iudicando- Violazione di legge (artt. 42 e 48 T.U.E.L.- art. 19 d.P.R. n. 285/1990- Incompetenza; II. Error in iudicando- violazione di legge (art. 19 d.P.R. n. 285/1990 in relazione al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 06 del 13 febbraio 2009 e ss. mm.ii e alla Convenzione rep. n. 28 del 10.07.2002 che regola i rapporti tra la ricorrente ed il Comune) – Violazione di legge (art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza)- eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- erroneità manifesta- travisamento- sviamento); III. Error in iudicando- Violazione di legge (art. 19 d.P.R. n. 285/1990 in relazione al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 06 del 13.2.2009 e ss.mm.ii. e alla Convenzione rep. n. 28 del 10.7.2002) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto- sviamento); IV. Error in iudicando- Violazione di legge (art. 19 d.P.R. n. 285 del 1990 in relazione al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di C.C. n. 06 del 13 febbraio 2009 e ss. mm.ii e alla Convenzione rep. n. 28 del 10.07.2002 che regola i rapporti tra la ricorrente ed il Comune) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto- di istruttoria- erroneità manifesta- travisamento- sviamento- perplessità).*"

2.1. Si è costituito in giudizio il Comune mediante deposito di memoria e di documentazione (da ultimo, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.3.2018 che ha previsto l'esenzione dal versamento della tassa "*in relazione a determinate fattispecie e in considerazione della rilevanza sociale delle stesse*") e ha chiesto il rigetto dell'appello, a ragione dell'inammissibilità e dell'infondatezza dei motivi dedotti.

2.2. Disposto su concorde richiesta delle parti l'abbinamento alla trattazione del merito della domanda cautelare incidentalmente formulata dall'appellante, all'udienza pubblica del 28 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. Viene in decisione l'appello proposto da Percorso Terreno avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, in epigrafe segnata, che ha respinto il ricorso per l'annullamento degli atti con i quali il Comune di Montecorvino Pugliano (nel cui territorio la società appellante gestisce, avendolo prima progettato e costruito, un impianto di cremazione delle salme) ha, da un lato, introdotto un diritto fisso di ingresso da corrispondersi dai richiedenti non residenti nel Comune, dall'altro, subordinato l'espletamento del servizio alla previa verifica del pagamento effettuato.

3.1. La società appellante si duole che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e non ravvisando l'evidente illegittimi-

tà inficiante gli atti impugnati i quali sarebbero viziati sotto plurimi profili, ed in particolare: a) per l'incompetenza del Consiglio Comunale alla determinazione quantitativa e all'individuazione della misura di una tariffa per la fruizione del servizio, in asserita violazione dell'art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L., spettando siffatto potere alla Giunta comunale; b) per avere il Comune violato e unilateralmente modificato la convezione stipulata tra le parti ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto che non prevedeva affatto la possibilità di incrementare l'importo dovuto dal richiedente la cremazione con uno speciale diritto fisso, incidente sui proventi della gestione, né un onere di verifica contributiva a carico dell'odierna appellante; c) per avere il Comune imposto tale prestazione patrimoniale in violazione dell'art. 23 della Costituzione e del principio di riserva di legge, perché in assenza del presupposto e di una copertura normativa che consenta l'imposizione del contestato diritto stante l'inapplicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 19 del d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 (Regolamento di polizia mortuaria): tale disposizione, infatti, consente ai Comuni di introdurre un diritto fisso di ingresso per l'attività di trasporto delle salme dal Comune di partenza a quello di arrivo e in relazione ad attività che coinvolgono luoghi pubblici e/o aperti al pubblico (ad esempio spazi e sagrati per officiare i riti religiosi), ma in concreto non è invocabile con riguardo alle salme destinate al crematorio per le quali non può parlarsi di trasporto funebre, ma di mero transito; d) per sviamento di potere e violazione del principio di concorrenza: l'introduzione del diritto fisso viene giustificato al dichiarato fine di sanare lo stato di dissesto dell'Ente e reperire le risorse per far fronte ai diversi servizi di competenza e, inoltre, l'applicazione delle modifiche regolamentari determinerebbe lo sviamento della clientela verso impianti siti in altri Comuni.

3.2. L'appellante ha richiamato anche, a sostegno delle proprie tesi, le statuizioni del parere reso da questo Consiglio in fattispecie asseritamente analoga (cfr. Cons. di Stato, Sezione I, Parere n. 2553 del 29.5.2013, reso sull'affare n. 608/2013).

3.3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.

3.4. In primo luogo, la Sezione osserva come vada disattesa la censura di incompetenza formulata dall'appellante, risultando corrette le statuizioni a riguardo della sentenza di primo grado che ha rilevato come nella fattispecie in esame "si verte in tema di tariffe e non di aliquote tributarie, sulla cui misura è senz'altro competente la Giunta": ed infatti, l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267 del 2000 prevede che "il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"; sicché, proprio in base alla normativa e alla giurisprudenza richiamata nel ricorso in appello (cfr. Cons. di Stato, IV, 31 marzo 2017, n. 1494), la Giunta ha solo la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, mentre al Consiglio spetta, oltre all'istituzione dei

tributi e alla definizione del relativo ordinamento, il compito di dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. In conclusione, il Consiglio Comunale era competente sia per l'istituzione dello speciale diritto di fisso, oggetto di giudizio, sia per l'individuazione della relativa misura.

3.5. Parimenti, non sono suscettibili di favorevole considerazione gli argomenti spesi dall'appellante in merito all'asserita violazione e modifica unilaterale della Convenzione regolante i rapporti tra le parti ad opera dell'Amministrazione comunale, posto che il controverso importo dovrà essere corrisposto dal richiedente la cremazione, e non già dal gestore dell'impianto, risultando perciò del tutto apodittica l'affermazione dell'appellante circa l'incidenza diretta sui proventi della gestione di tale importo; né a carico della società concessionaria è stato imposto un illegittimo onere di "verifica contributiva", posto che anche nella versione dell'art. 31 del Regolamento comunale antecedente alle modifiche censurate l'espletamento del servizio era subordinato alla verifica, da parte della concessionaria, dell'avvenuta vidimazione delle autorizzazioni rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente, rimanendo perciò del tutto invariato in parte qua tale obbligo di verifica, mentre il controllo dell'avvenuto pagamento nelle casse comunali dello speciale diritto fisso, oltre a dover essere effettuato in via meramente alternativa, è piuttosto onere incombente sugli uffici comunali in sede di vidimazione (adempimento che richiede appunto "la previa esibizione dell'avvenuto versamento").

3.6. Del tutto privo di pregio è poi il richiamo all'art. 9 della Convenzione, in quanto detta disposizione pattizia stabilisce che "nessun corrispettivo sarà corrisposto dal Comune alla società concessionaria per le predette attività" (avendo tenuto conto la concessionaria nel piano economico finanziario delle spese per la progettazione e costruzione dell'impianto mediante i proventi derivanti dalla gestione), ma non vieta in alcun modo che il Comune possa istituire un siffatto diritto di ingresso a carico dei richiedenti il servizio, non residenti nel territorio comunale.

3.7. Invero, come esposto dal Comune nella sua memoria difensiva, gli atti impugnati sono stati adottati a ragione dell'incremento esponenziale dei richiedenti la cremazione nell'impianto gestito dalla concessionaria (dalle 600 salme previste nel piano economico finanziario posto a base del progetto approvato alle 11.332 salme cremate per l'anno 2016), comportante di conseguenza un maggior aggravio delle modalità di gestione del servizio da parte degli uffici comunali, sicché il diritto fisso di ingresso è stato previsto quale controprestazione per gli adempimenti amministrativi (compresa la vidimazione delle autorizzazioni rilasciate) imposti per legge e svolti dall'Ente locale di arrivo della salma.

3.8. Per tali ragioni, non può pertanto ravvisarsi alcuna illegittimità nella condotta comunale che ha stabilito l'introduzione di un diritto di trasporto e ingresso per le salme dei non residenti nel Comune al momento del decesso, non contrastando ciò con il disposto di cui all'art.

19 del d.P.R. n. 285 del 1990: ed invero, tale norma, stabilendo che *“ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale”*, come correttamente rilevato dal tribunale, non distingue le ipotesi, ben potendo perciò trovare applicazione anche in relazione alla cremazione delle salme che vengono trasportate da un Comune ad un altro. Non sussiste, pertanto, l'addotto difetto del presupposto impositivo né l'asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

3.9. È altresì infondato l'assunto dell'appellante circa il venir meno dell'avversato diritto e l'impossibilità di una sua attuale introduzione a seguito della liberalizzazione del servizio, trattandosi invece di tariffa istituita per lo svolgimento da parte del Comune degli adempimenti amministrativi inerenti le modalità di gestione di un servizio pubblico, come peraltro consentito espressamente dagli artt. 117 e 149, comma 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 267 del 2000.

4. Non sussiste, poi, alcun sviamento di potere per falsità della causa né l'addotta violazione del principio di concorrenza (per l'asserito e indimostrato sviamento della clientela verso altri impianti siti in Comuni che non contemplano una siffatta tariffa) in quanto l'istituzione del diritto fisso in oggetto trova il suo fondamento normativo nell'art. 19 del d.P.R. 285 del 1990 e costituisce legittima espressione dell'automa potestà impositiva dell'Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici, anche al fine di superare lo stato di dissesto dell'Ente, ma soprattutto allo scopo di assicurare la regolarità e l'efficienza del servizio pubblico e della connessa gestione nonostante il comprovato incremento esponenziale dei richiedenti rispetto a quanto previsto nel piano economico finanziario alla base del progetto esecutivo approvato.

5. Infine, si appalesa inconferente anche il richiamo operato dall'appellante alle statuizioni contenute nel su indicato parere reso da questo Consiglio, in quanto la fattispecie sottesa era affatto diversa, riferendosi essa ad una modifica unilaterale da parte del Comune della convenzione, avente ad oggetto la ripartizione degli oneri per la gestione dell'opera, a seguito della ridefinizione del sistema tariffario per le cremazioni (peraltro con la prevista riscossione diretta da parte del concessionario dei diritti di ingresso ed uscita spettanti al Comune) e della complessiva rimodulazione del rapporto concessorio, con accollo di ulteriori incombenze burocratiche a carico del gestore dell'impianto: evenienze, come si è evidenziato, non riscontrabili nel caso di specie.

6. All'infondatezza delle censure formulate consegue la reiezione dell'appello proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante Percorso Terreno s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Montecorvino Pugliano che liquida forfettariamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE (Angela Rotondano)


IL PRESIDENTE (Francesco Caringella)

IL SEGRETARIO



argema s.r.l.

viale dell'Industria, 1 - 20090 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 26000111 - Fax 02 26000112



PRODOTTO IN ITALIA
CON MATERIE PLASTICHE

SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI ARGEMA SONO REALIZZATI CON MATERIE PLASTICHE
BIODEGRADABILI E NON CONTENGONO NESSUNO DEI PRODOTTI CHE CAUSANO
L'INQUINAMENTO AMBIENTALE. I SACCHI PER RESTI MORTALI ARGEMA SONO
CONFORMI ALLE NORME EUROPEE E INTERNAZIONALI.

PRODOTTO IN ITALIA



Argema S.r.l. è un'azienda che opera nel settore della produzione di sacchi per resti mortali biodegradabili. L'azienda è specializzata nella produzione di sacchi per resti mortali biodegradabili e non inquinanti.



Per informazioni e ordini
TEL. 02 26000111

Documentazione Istruzioni per una corretta gestione dei crematori

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1255 del 17/01/2019

Le istruzioni per una corretta gestione dei crematori sono strutturate in modo da:

- definire e chiarire le fasi propedeutiche alla consegna del feretro in crematorio, la ricezione, la tracciabilità del feretro e delle ceneri fino al ritiro dell'urna;
- stabilire le caratteristiche dei feretri e dei materiali interni facendo riferimento alle norme statali e regionali vigenti, ma allo stesso tempo auspicando l'applicazione delle norme UNI in materia, così da minimizzare l'impatto ambientale delle emissioni dei crematori;
- identificare con chiarezza le procedure di accesso al crematorio e gli accessi agli slot orari di cremazione.

Sono poi presi in considerazione due aspetti ritenuti di grande rilevanza: da un lato, i requisiti che il personale addetto alla cremazione deve possedere, con conseguente previsione di formazione e aggiornamento periodico; dall'altro, i rilevamenti statistici, essenziali per poter seguire l'evoluzione della cremazione in ambito nazionale, che SEFIT svolge periodicamente anche in collaborazione con ISPRA.

A corredo delle istruzioni è, infine, previsto un modulo uniforme minimale da compilare da parte di ogni impresa funebre che intenda chiedere l'accesso di un feretro ad un crematorio, ed il riscontro di accettazione o meno da parte del gestore del crematorio stesso.

Per consentire la massima diffusione del testo, la conoscenza puntuale e la risoluzione dei dubbi applicativi, sono stati organizzati dei corsi per il personale di gestori di crematori, gratuiti per gli associati.

Si riportano di seguito le possibili date:

- 14 marzo 2019, Bologna
- 27 marzo 2019, Milano
- 28 marzo 2019, Torino
- 4 aprile 2019, Roma

Da ultimo, per quanto riguarda il percorso di entrata in vigore delle istruzioni, ogni crematorio deciderà la decorrenza della sperimentazione locale (in genere dopo l'effettuazione dei corsi) che si protrarrà fino alla fine del 2019.

Questo consentirà di apportare gli eventuali e necessari aggiustamenti emersi dalla pratica, e a partire del 1° gennaio 2020 le istruzioni saranno applicate obbligatoriamente da parte degli associati UTILITALIA-SEFIT e FIC e da tutti gli altri gestori che volontariamente lo richiedano.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Istruzioni per una corretta gestione dei crematori**

[Documento del 30/11/2018]

Premessa

Un gruppo tecnico di esperti di Utilitalia SEFIT e della Federazione Cremazione Italiana ha elaborato le seguenti Istruzioni che, una volta sottoscritte dalle rispettive associazioni, sono impegnative per i crematori aderenti.

Ogni altro gestore di crematorio può liberamente decidere di conformare il proprio esercizio al presente protocollo operativo dandone notizia alle Associazioni firmatarie.

I crematori che seguono le presenti Istruzioni e che si sottopongono a periodiche verifiche circa la loro applicazione, eseguite da Organi approvati da Utilitalia SEFIT e FIC, potranno fregiarsi di un simbolo distintivo, definito da Utilitalia SEFIT e FIC, da usare per la loro comunicazione esterna.

1. Responsabilità

1.1. Lo svolgimento del servizio di cremazione e delle attività collaterali è la risultante dell'esercizio responsabile di funzioni e compiti da parte di vari soggetti che devono armonicamente cooperare. Essi sono:

- a) il responsabile del crematorio che sovrintende al conforme e ordinato svolgimento del servizio di cremazione;
- b) l'impresa funebre incaricata, nella figura del direttore o dell'incaricato del trasporto, che provvede alla gestione di quanto richiesto precedentemente la consegna del defunto al crematorio;
- c) il delegato del responsabile del crematorio per l'accoglienza dei defunti, l'esecuzione delle cerimonie di commiato e la consegna delle urne;
- d) gli operatori addetti alla cremazione.

1.2. L'impresa incaricata del trasporto funebre è responsabile ad eseguire, con mezzi e personale adeguati, la traslazione del feretro dal carro funebre fino al catafalco sito all'interno della sala del commiato o al luogo di deposito del feretro, in attesa di essere cremato. In relazione alle situazioni locali è consentito che la presa in carico da parte del gestore dell'impianto possa avvenire dal carro funebre giunto in prossimità dell'accesso al crematorio.

1.3. La responsabilità dell'impresa funebre ha termine quando il feretro è in posizione sul catafalco della sala del commiato o preso in carico dal personale del crematorio. La presa in carico del feretro da parte del personale addetto del crematorio deve risultare da verbale di consegna, controfirmato da chi lo consegna e da chi lo riceve.

1.4. Ciascun feretro conferito al crematorio dovrà essere cremato separatamente. Una volta che il feretro è stato inserito nel forno crematorio, nessuna azione manuale può essere effettuata sul cadavere, durante la combustione, per accelerare il processo di cremazione e quindi diminuire la durata dello stesso, fino a che sia completato il processo di cremazione.

1.5. Al completamento della cremazione le ceneri e ogni altro elemento rinvenuto nel forno sarà trattato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

1.6. Il responsabile del crematorio adotta procedure documentali di massima sicurezza della tracciabilità della movimentazione del feretro dall'arrivo nel crematorio all'avvenuta cremazione, nonché fino alla consegna dell'urna agli aventi titolo.

1.7. In aggiunta a quanto previsto da 1.6, il responsabile del crematorio può dotarsi di sistemi di video registrazione dell'immissione del feretro nel forno, della raccolta delle ceneri risultanti e della loro gestione ai sensi del punto 7.1, nonché del loro successivo conferimento nell'urna e della sua conforme sigillatura.

1.8. Gli aventi titolo possono disporre che le cerimonie di commiato dal feretro presso il crematorio siano organizzate ed avvengano sotto la responsabilità di un soggetto diverso da loro incaricato. Questi tuttavia è tenuto conformarsi agli orari, ai regolamenti della sala del commiato, nonché alle istruzioni fornite dal personale del crematorio per l'avvio del feretro a cremazione o per la consegna dell'urna agli aventi titolo.

2. Caratteristiche dei feretri

2.1. I feretri da utilizzare per la cremazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente, attualmente il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con le specifiche di cui alle circolari Ministero salute n. 24 del 24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998.

2.1.1. Qualora sia stata emanata una normativa regionale cogente si applica quest'ultima.

2.1.2. Per l'esecuzione delle cremazioni è promossa l'applicazione delle specifiche soluzioni per diminuire l'impatto sulle emissioni dei crematori previste le norme degli standard UNI sui cofani mortuari: UNI 11519 e UNI 11520 su *Cofani funebri – Casse di legno con e senza prove, terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura* favorendo così il rispetto dei limiti di legge.

2.2. In ogni caso prima dell'introduzione del feretro nel forno:

- deve essere verificato che la targhetta esterna riporti gli elementi di identificazione del defunto e che questi siano gli stessi riportati nell'autorizzazione al trasporto e alla cremazione;
- devono essere rimosse le parti metalliche del feretro non strettamente necessarie ad assicurarne la chiusura, quali le maniglie, i piedini, i simboli religiosi, la targhetta, ecc..

3. Materiali interni del feretro fornito dall'impresa funebre

3.1. All'atto della prenotazione del servizio personale del gestore del crematorio informa l'impresa funebre che è tenuta a conformarsi integralmente alle istruzioni contenute nel presente disciplinare, al tariffario e alla carta dei

servizi vigente. La prenotazione della cremazione è accettata unicamente a seguito di inoltro, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.) o con consegna diretta, di accettazione scritta delle presenti istruzioni, in particolare per la tipologia del feretro utilizzato e dei materiali impiegati, di cui risponde l'impresa funebre.

3.2. Per il confezionamento dei feretri destinati a cremazione vanno impiegati materiali a bassa produzione di fumi e facilmente combustibili.

3.3. È consentito l'uso di controcassa interna in materiali, quali plastiche biodegradabili, rispondenti alle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità, o altri prodotti flessibili rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme EN 15017.

Sono altresì consentiti, internamente al feretro, prodotti adsorbenti e biodegradanti, siano o meno a base batterico enzimatica.

3.4. È vietato l'uso interno o esterno di controcassa di zinco durante la cremazione, tranne che nei feretri destinati a crematori con impiantistica capace di accoglierli per svolgere la cremazione.

3.5. Nel confezionamento del feretro è altresì vietato l'uso di materiali che possano produrre abbondante produzione di fumi quali ad esempio materassini assorbenti di cotone idrofilo, rivestimenti/imbottiture in materiali ad elevata tossicità in caso di combustione.

3.6. L'impiego della controcassa:

- in piombo;
- in lamiera metallica diversa dallo zinco;
- in polipropilene;

determina in ogni caso l'inibizione a procedere alla cremazione del feretro.

4. Dimensione del feretro

4.1. Qualora le dimensioni esterne del feretro superino in lunghezza i 205 cm., in larghezza i 70 cm. o in altezza i 60 cm., esso è definito OVERSIZE. L'impresa funebre è tenuta a segnalare tale evenienza all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni al trasporto e alla cremazione.

4.2. In caso di trasporti di cui al punto che precede l'impresa funebre, in fase di prenotazione del servizio di cremazione, procede ad avvertire per iscritto, anche per via telematica (attraverso il web, con mail, con fax, ecc.), il responsabile del crematorio di destinazione per ottenere l'esplicita accettazione, senza la quale il feretro dovrà essere avviato ad altro impianto.

L'accettazione del feretro OVERSIZE è consentita soltanto qualora le dimensioni della bocca del forno del crematorio siano tali da consentire l'introduzione in sicurezza del feretro nella sua integrità, senza quindi manomissioni dei sigilli o atti che ne deformino i suoi componenti.

4.3. Per scongiurare ipotesi di rifiuto di pubblico servizio, il responsabile del crematorio, nei casi in cui sia impossibile accogliere un feretro OVERSIZE, comunica il

motivato diniego anche all'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di legge.

5. Abbigliamento e contenuto della bara per volere dei familiari o aventi titolo

5.1. Per ridurre al minimo il rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, si raccomanda che gli indumenti impiegati per la vestizione del defunto siano di fibre naturali e, se calzate, l'uso di scarpe senza suola in gomma. L'impresa funebre è impegnata a non inserire nel feretro o collocarvi sopra oggetti di materiali che possano produrre significativi fumi tossici, ad es. di PVC.

6. Orari di cremazione e procedure

6.1. A tutela di un ordinato svolgimento dei servizi di cremazione, l'impresa funebre incaricata di un trasporto a cremazione deve darne notizia il più brevemente possibile all'impianto di destinazione e, nell'organizzazione dei propri servizi, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di legge, attenersi alle prescrizioni comunicate dal relativo responsabile in ordine all'orario di accoglimento del feretro ed alle tempistiche consentite per i riti di commiato.

6.2. Qualora nel corso del trasporto funebre avvengano modifiche alle tempistiche programmate che comportino variazioni di 15 o più minuti negli orari di arrivo al crematorio, sia in anticipo sia in ritardo, esse devono essere comunicate tempestivamente al responsabile del crematorio.

6.3. All'arrivo al crematorio l'impresa funebre consegna al personale addetto alla ricezione la documentazione autorizzatoria alla cremazione prevista da leggi e regolamenti.

6.4. In assenza di autorizzazione alla cremazione o in presenza di documentazione incompleta, il responsabile del crematorio non dà seguito alla cremazione per l'orario prenotato.

6.5. In assenza della documentazione prescritta dalla legge, come pure in presenza di utilizzo di bara non conforme o anche di effrazione a sigilli apposti sul feretro, il responsabile del crematorio è tenuto a segnalare la circostanza all'Autorità comunale competente per i successivi provvedimenti.

In dette circostanze non si procede all'accoglimento del defunto che viene immediatamente messo a disposizione del servizio pubblico cimiteriale per la relativa custodia fino alla regolarizzazione delle difformità.

7. Ceneri e urne cinerarie

7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant'altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolti con cura dal personale addetto alla cremazione e devono essere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, separandoli da residui (metallici e non metallici).

Questi ultimi sono gestiti secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Ambiente del 26 agosto 2009.

7.2. Tutte le ceneri di ogni singola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono.

Ove l'avente titolo disponga per l'utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell'impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell'orario previsto per la cremazione.

7.3. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.

7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne/contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l'intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.

7.5. Ogni urna cineraria/contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall'avente titolo, deve riportare all'esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente.

Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile.

Il coperchio dell'urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l'integrità dell'urna / contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6.

7.6. All'atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Cremazione di prodotti del concepimento, nati morti

8.1. Nei casi in cui venga richiesta la cremazione di un prodotto del concepimento o di un nato morto, il personale addetto del crematorio ha cura di informare i genitori, o l'impresa funebre da questi incaricata, della possibilità che, sia pure eseguendo con la massima attenzione le procedure di cui al punto 7.1, non esiti un apprezzabile quantitativo di ceneri da inserire nell'urna.

9. Resti mortali

9.1. Per l'avvio a cremazione il resto mortale proveniente da esumazione deve essere inserito in contenitore di materiale facilmente combustibile ai sensi della circolare Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10.

9.2. Analogamente il servizio cimiteriale è tenuto a procedere, ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli), per l'avvio a cremazione dei resti mortali a seguito di estumulazione.

9.3. Sono altresì accoglibili per la cremazione anche resti mortali inseriti:

– nell'originario feretro, ove possieda caratteristiche di spessore e forma capaci di contenerli e sostenerne il peso, nonché sottrarli alla vista esterna;

– in contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm.;

– se permesso dal gestore del crematorio in casse di cartone (cellulosa) o altro materiale facilmente combustibile.

9.4. Non sono accoglibili in crematorio contenitori di resti mortali difformi da quelli indicati dai punti che precedono ovvero senza la identificazione esterna del defunto da cremare (generalmente con nome, cognome, data di nascita e di morte).

9.5. Per evitare ipotesi di profanazioni/manomissioni entro i crematori, all'arrivo di resti mortali, qualora il servizio cimiteriale non via abbia provveduto, si procede a cura del responsabile del crematorio all'apposizione sul contenitore di sigilli antieffrazione, dando evidenza del fatto nella documentazione nel verbale di consegna.

9.6. Valgono per la cremazione di resti mortali le istruzioni previste nel caso di cremazione di feretri, per quanto applicabili.

10. Parti anatomiche riconoscibili e ossa umane

10.1. I contenitori di parti anatomiche riconoscibili o di ossa umane di un individuo devono possedere caratteristiche e modalità di confezionamento pari a quelle dei resti mortali. Ove si riferiscano a più individui, come nel caso di avvio a cremazione di ossa presenti in ossario comune, o di parti anatomiche sanitarie plurime, sono esclusi gli elementi di identificazione e in tal caso è sufficiente indicare il cimitero o la struttura sanitaria di provenienza.

10.2. Per le parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie dove sia difficoltosa la identificazione dell'amputato è necessario e sufficiente, a fini identificativi, il numero d'ordine e la data dell'autorizzazione al trasporto.

11. Portatori di pacemaker e portatori di radioattività

11.1. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'ASL territorialmente competente, laddove questa abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva.

11.2. Per crematori che svolgano cremazioni di cadaveri di portatori di stimolatori cardiaci o protesi elettro-alimentate, la cremazione deve essere presidiata, intendendosi con tale termine la presenza nel crematorio di sistema di avviso dell'operatore in caso di spegnimento del bruciatore.

re primario, per l'intervento manuale di riavvio da parte dell'operatore stesso. Se la cremazione non è presidiata è necessario acquisire dichiarazione circa l'avvenuto espianto preventivo dello stimolatore cardiaco.

11.3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254 o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l'uomo.

12. Requisiti del personale addetto alla cremazione

12.1. Il gestore del crematorio si impegna ad impiegare per la effettuazione delle cremazioni esclusivamente personale in possesso di adeguati e documentati requisiti formativi, almeno riguardanti:

- lo svolgimento della cremazione e sulla conduzione tecnologica del forno;
- la polizia mortuaria per materie attinenti alle mansioni svolte;
- le presenti Istruzioni e sulle regole, ordinanze, regolamenti comunali vigenti sulla cremazione;
- le norme di codice penale attinenti al cadavere e alle ceneri;
- le responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio.

12.2. Il personale addetto alla cremazione, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 deve essere nominativamente autorizzato dall'Amministrazione comunale nel cui territorio è sito l'impianto di cremazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra l'Amministrazione comunale si accerta del possesso dei requisiti di cui al punto 12.1.

12.3. In fase di prima applicazione delle presenti Istruzioni per la corretta gestione dei crematori, è consentito procedere a formazione o aggiornamento del personale nelle materie sopra specificate al più tardi entro il 31/12/2019.



È consentita la formazione a distanza, in cui si documenta l'accesso del personale alla piattaforma stessa per il periodo di svolgimento della formazione.

Il gestore del crematorio è tenuto ad assicurare al proprio personale l'opportuno aggiornamento dei requisiti formativi.

13. Rilevamenti statistici

13.1. Il gestore del crematorio è tenuto a registrare giornalmente e cronologicamente le cremazioni svolte nell'impianto.

13.2. Il gestore del crematorio trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati statistici sintetici di funzio-

ALLEGATO 1 – Rilevamenti statistici impianto di cremazione

Ragione sociale del gestore dell'impianto		
Comune	Indirizzo/Località	
Telefono	Fax	E-mail

Statistiche relative all'anno _____

Cremazioni:	Di Residenti nel Comune	Di Residenti in altri Comuni stessa ASL	NON residenti in stessa ASL			Totale
			Regione	Altre Regioni	Stranieri	
Cadaveri a seguito di decesso						
Cadaveri a seguito di traslazione da sepoltura						
Resti mortali (esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi)						
Parti anatomiche (in contenitore)						
Resti ossei						

Dotazioni dell'impianto:

(a) Camere di trattamento (forni)	N. _____
(b) Sala del commiato feretro	N. _____
(c) Sala consegna urne cinerarie	N. _____
(d) Numero massimo di stoccaggio feretri in ambiente refrigerato in attesa cremazione	N. _____
(e) Numero massimo di stoccaggio contenitori di resti mortali in attesa cremazione	N. _____
(f) Numero massimo di stoccaggio urne cinerarie in attesa di consegna	N. _____

Riferimento per i dati

Cognome Nome _____	Cell. n. _____
Data _____	Firma _____

namiento dell'anno precedente al Comune sede di impianto, nonché a Utilitalia SEFIT, secondo la modulistica standard stabilita in Allegato 1.

14. Accettazione delle condizioni di accesso al crematorio e modulistica di richiesta

14.1. Chi richiede e chi esegue o fa eseguire una cremazione è tenuto ad osservare e far osservare le presenti istruzioni, presenti aggiornate al link www.sefit.eu/sefit/accessocrematorio

14.2. Chi richiede una cremazione compila e sottoscrive il modulo che presenta i contenuti minimi previsti in calce alle presenti istruzioni e lo invia nei termini e con le modalità stabilite da ciascun gestore di crematorio.

14.3. Il Responsabile del crematorio tempestivamente, e al più tardi entro ventiquattro ore dalla richiesta, comunica per iscritto al richiedente l'accettazione o il rifiuto dell'arrivo al crematorio.

AL CREMATORIO DI _____

RICHIESTA DI CREMAZIONE

PARTE A – DATI DELL'IMPRESA FUNEBRE

RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI		PARTITA IVA		CODICE FISCALE (SE DIVERSO DA PARTITA IVA)	
INDIRIZZO, CITTÀ e CAP DELLA SEDE LEGALE					
RECAPITO TELEFONO FISSO	RECAPITO TELEFONO MOBILE	RECAPITO FAX	RECAPITO E-MAIL		

PARTE B – DATI DELLA PERSONA DEFUNTA

COGNOME		NOME		GENERE	STATO	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> Cadavere	<input type="checkbox"/> Resti mortali <input type="checkbox"/> Resti ossei <input type="checkbox"/> Altro
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)		CODICE FISCALE		
LUOGO DI MORTE		ORA E DATA DI MORTE (HH:MM-GG/MM/AAAA)				
LUOGO DI PARTENZA (SE DIVERSO DAL LUOGO DI MORTE)		ORA E DATA DI PARTENZA (HH:MM-GG/MM/AAAA)				
DESTINAZIONE DELLE CENERI (BARRARE) →		<input type="checkbox"/> Tumulazione	<input type="checkbox"/> Inumazione	<input type="checkbox"/> Affidamento	<input type="checkbox"/> Dispersione	
LUOGO DI DESTINAZIONE (INDICARE) →		ORA E DATA ARRIVO DEL FERETRO AL CREMATORIO (HH:MM-GG/MM/AAAA)				
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE		AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO		PACE MAKER DA RIMUOVERE		
N. →	Data (GG/MM/AAAA)	N. →	Data (GG/MM/AAAA)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	
B.1 – DESCRIZIONE SINTETICA DI EVENTUALI ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI RILEVANTI AI FINI DELLA CREMAZIONE						

PARTE C – CONFEZIONAMENTO DEL FERETRO E VESTIZIONE DELLA PERSONA DEFUNTA

C.1 – DIMENSIONI ESTERNE E CARATTERISTICHE DEL FERETRO						
TIPO FERETRO (cm. solo se oversize)		LUNGHEZZA CM	LARGHEZZA CM	ALTEZZA CM	CONFORME AGLI STANDARD UNI 11519 O UNI 11520	ALTRO (ad es. tipo legno, se richiesto)
<input type="checkbox"/> Ordinaria	<input type="checkbox"/> Oversize				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
POSIZIONAMENTO E MATERIALI DELLA CONTROCASSA DI ZINCO				NOTE		
<input type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Esterna	<input type="checkbox"/> No zinco				

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA CREMAZIONE DEL DEFUNTO

D.1 – SVOLGIMENTO DI CERIMONIE DI CONMIATO					
<input type="checkbox"/> Non è richiesta alcuna formalità all'arrivo del feretro		<input type="checkbox"/> È richiesto l'avvio del feretro in deposito fino al completamento della documentazione autorizzatoria			
IN ACCORDO COL RESPONSABILE DEL CREMATORIO LA CERIMONIA DI CONMIATO AVRÀ LUOGO:				GIORNO (GG/MM/AAAA)	
DALLE ORE (HH:MM)	ALLE ORE (HH:MM)	LIBERANDO LA SALA ALLE ORE (HH:MM)	NUMERO STIMATO DEI PARTECIPANTI		
D.2 – TEMPISTICHE PROGRAMMATE DELLA CREMAZIONE					
DATA E ORA DI CREMAZIONE COMUNICATE DAL RESPONSABILE DEL CREMATORIO			<input type="checkbox"/> Da concordare col responsabile del crematorio con impegno dell'impresa funebre a informare tempestivamente gli aventi titolo		
GIORNO (GG/MM/AAAA)	ORA (HH:MM)				
DATA E ORA DEL RITIRO DELL'URNA COMUNICATE DAL RESPONSABILE DEL CREMATORIO			<input type="checkbox"/> Da concordare col responsabile del crematorio con impegno dell'impresa funebre a informare tempestivamente gli aventi titolo		
GIORNO (GG/MM/AAAA)	ORA (HH:MM)				
RITIRO DELL'URNA	DA PERSONA A CIÒ INCARICATA DALL'AVENTE TITOLO (SPECIFICARE A FIANCO) →				
	DA PARTE DI QUESTA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI A CIÒ SPECIFICAMENTE INCARICATA DAGLI AVENTI TITOLO, NELLA PERSONA DI (SPECIFICARE A FIANCO) →				
D.3 – TIPOLOGIA DELL'URNA DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DELLE CENERI →			<input type="checkbox"/> STANDARD – FORNITA DAL CREMATORIO		
<input type="checkbox"/> DI ALTRO TIPO – RICHIESTA AL CREMATORIO (SPECIFICARE) →		TIPO	MATERIALE		
<input type="checkbox"/> FORNITA DALL'AVENTE TITOLO / IMPRESA (SPECIFICARE) →		TIPO	MATERIALE		
CONSEGNA A CURA DELL'IMPRESA FUNEBRE	<input type="checkbox"/> All'arrivo del feretro al crematorio	<input type="checkbox"/> In tempo utile per l'esecuzione della cremazione (SPECIFICARE) →	GIORNO (GG/MM/AAAA)	ORE (HH:MM)	

ADDI, _____

TIMBRO
DELL'IMPRESA FUNEBRE

Dichiaro di conoscere e accettare tutte le condizioni per l'accesso al crematorio riportate al link www.sefit.eu/sefit/accessocrematorio
IL RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DI AFFARI DELL'IMPRESA
(Cognome e Nome)

ADDI, _____

TIMBRO

IL RESPONSABILE

 ACCETTA L'ARRIVO NON ACCETTA L'ARRIVO

Documentazione

Trattamenti dei dati delle persone decedute e Codice per la protezione dei dati personali

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1261 del 23/01/2019

La materia della protezione dei dati personali è regolata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice), modificato a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 si è, pertanto, provveduto all'adeguamento del Codice al predetto GDPR, posto che il regolamento europeo è già obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non necessita di una norma di recepimento.

Va innanzitutto premesso che la disciplina sul trattamento dei dati personali ha come finalità la tutela della persona fisica e presuppone che essa sia ancora in vita. Quindi, per quanto di nostro interesse, i dati riferiti ai defunti non rientrano nell'ambito della normativa a tutela dei dati personali.

Per espressa previsione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 non trovano applicazione ai dati personali delle persone decedute, riconoscendo però agli Stati membri la facoltà di introdurre apposite norme sul trattamento di tali dati (v. *Considerando (27)*).

Ricorrendo a tale facoltà, il legislatore italiano ha così disposto nel D.Lgs. 101/2018 specifiche disposizioni. In **Allegato 1** si specificano dette disposizioni, come pure i dati personali oggetto di trattamenti in ambito funebre e in ambito cimiteriale, come alcune considerazioni sull'applicazione puntuale della normativa.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Trattamenti dei dati delle persone decedute a seguito del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"

1. Premessa

Per espressa previsione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 non trovano applicazione ai dati personali delle persone decedute, riconoscendo però agli Stati membri la facoltà di introdurre apposite norme sul trattamento di tali dati (v. *Considerando (27)*).

Ricorrendo a tale facoltà, il legislatore italiano ha così disposto nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 specifiche disposizioni. In particolare, l'art. 2-terdecies, di cui segue il testo:

D.Lgs. 101/2018 – Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Tale articolo contiene al comma 1 due novità:

- un numero più ampio di diritti dell'interessato, per effetto del rinvio agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE); con riferimento ai dati delle persone defunte si richiama in particolare l'art. 17 cd diritto all'oblio;

- la specificazione che l'intenzione di tutelare la persona defunta, quale presupposto per l'esercizio dei diritti riferiti al deceduto, richiede un elemento aggiuntivo consistente in una specifica delega conferita dall'interessato.

Al comma 2, si prevedono due ipotesi che precludono ai terzi di esercitare i diritti relativi ai dati personali del defunto: l'esistenza di una norma che prevede in tal senso; e, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, il divieto espresso dell'interessato.

Chiude il comma 5, a garanzia del bilanciamento di interessi opposti, con la previsione per cui *“il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”*.

2. I dati personali oggetto di trattamenti in ambito funebre

In linea di massima in ambito funebre sono o possono essere oggetto di trattamenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati:

a) i c.d. dati identificativi (cognome, prenome, luoghi e date di nascita e morte, residenza al momento del decesso e, talora, più o meno propriamente, altri dati quali lo stato civile, la professione e simili);

b) nonché dati rientranti nella tipologia dei dati sensibili, in particolare con riferimento a quelli contenuti nella denuncia della causa di morte (scheda I-STAT/D.4 e D.4.bis).

Rispetto alla lettera b) precedente non guasta ricordare come già l'art. 103, comma 1, lett. a) T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. (richiamato anche dall'art. 1, comma 1 D.P.R. 285/1990 e s.m.), prevedesse, nel testo originario⁽¹⁾, che il relativo contenuto dovesse rimanere segreto, segno di una continuità ben risalente.

A partire dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 un'analogia tutela si è perpetuata, altrettanto riconsiderata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., fino a dover considerare, oggi, l'art. 2-septies del Codice, a seguito del suo adattamento al Regolamento (UE) 2016/679 disposto con il D.Lgs. 101/2018.

Inoltre, per quanto in casi non generalizzati, dati sensibili possono rilevare nelle situazioni considerate agli artt. 10, 18 e 25 D.P.R. 285/1990 e s.m., ossia i casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

In relazione alla tenuta delle registrazioni previste dall'art. 1, commi 7 ed 8 D.P.R. 285/1990 e s.m., merita di richiamarsi il *Considerando (158)* del GDPR, secondo cui, quando i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il regolamento non si applica ai dati delle persone decedute.

Infine, si sottolineano alcune criticità in relazione all'art. 2-terdecies del Codice, introdotto dal D.Lgs. 101/2018.

Come anticipato in premessa, la disposizione prevede, ai fini dell'esercizio dei diritti riferiti al defunto, la figura del *mandatario*, dal momento che questa presuppone una qualche “attività” esplicita e, soprattutto, posta in essere dalla persona deceduta finché in vita (e ... capace).

L'ipotesi può richiamare la figura dell'*esecutore testamentario* (e, quindi, il testamento una volta che sia eseguibile), sempre ché nella sua designazione siano definiti i poteri conseguenti, ma, altresì, l'istituto della “designazione” del *convivente di fatto*, resa ai sensi

⁽¹⁾ T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 – Art. 103

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) (lettera abrogata; art. 11, comma 2 L. 22 maggio 1978, n. 194).

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale; (omissis)

dell'art. 1, comma 40, lett. b) L. 20 maggio 2016, n. 76, che, per la forma è imprescindibilmente regolata da quanto previsto dall'immediatamente successivo comma 41, oltretutto non senza considerare come alcuni dei contenuti di tale "designazione" potrebbero non essere idonei ai fini dei trattamenti dei dati personali ed, anche, tenendosi del tutto presente che questa figura (*convivente di fatto*) è nettamente distinta, da quella delle *parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, in conseguenza delle disposizioni dell'art. 1, comma 20 stessa L. 76/2016.

Rimane aperta la questione circa la legittimazione all'accesso ai dati sensibili nei confronti di terzi, che può essere affrontata, in via interpretativa, ricordando come l'art. 84 del Codice sia stato oggetto di abrogazione, ma non l'art. 82, interessato solo da modificazioni: in particolare questo, al comma 2, lett. a) (testo attuale, adeguato) prevede: "... (a) *impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219* ⁽²⁾ o, in loro as-

⁽²⁾ L. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del co-

senza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; ...", osservando come quest'ultima norma trovi applicazione solo nei casi regolati dalla citata legge.

Altro percorso per valutare se soggetti terzi abbiano titolo ad operare trattamenti di dati personali, in particolare quelli sensibili, potrebbe essere una valutazione di carattere analogico delle disposizioni dell'art. 92, comma 2 del Codice, di cui segue il testo:

D.Lgs. 196/2003 e s.m. – Art. 92 (Cartelle cliniche)

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (leggi: RGPD) di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (...);

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (...).

mune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

3. I dati personali oggetto di trattamenti in ambito cimiteriale

In ambito cimiteriale i trattamenti di dati personali sono prevalentemente i medesimi che sono stati affrontati per i trattamenti in ambito funebre, con l'avvertenza che (salva una situazione che si affronterà di seguito) non dovrebbero aversi trattamenti di dati sensibili (nel caso di generale applicazione i dati contenuti nella denuncia della causa di morte), anche se, talora, specie nelle modulistiche in uso soprattutto quando risalenti nel tempo, possano aversi prassi indebite.

Ad esempio, nelle autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., oppure nei registri di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 e s.m. non dovrebbero esservi alcuna indicazione delle risultanze della denuncia della causa di morte, almeno a rigore.

La situazione di deroga da questo impianto si ha in due sotto-fattispecie, quella delle situazioni di cui agli artt. 10, 18 e 25, nonché quella dell'art. 84, lett. b) D.P.R. 285/1990 e s.m.; per altro quest'ultima può trovare abbastanza agevole situazione, sotto il profilo dei trattamenti di dati personali, in particolare quelli qualificabili quali sensibili, considerando sia il fatto che l'art. 1, commi 7 e 8 D.P.R. 285/1990 e s.m. è tenuto dalle ASL, ma, soprattutto, osservandosi come l'assenza, o la presenza, di tale condizione temporaneamente ostativa all'esumazione straordinaria può essere oggetto di accertamento attraverso una richiesta, formalizzata in termini semplicemente negativi/positivi, all'ASL.

In ambito cimiteriale, possono aversi anche trattamenti per le finalità prese in esame dal *Considerando (160)* del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016⁽³⁾, situazione ampiamente generalizzabile ed estendibile anche a fini di ricerca dei luoghi di sepoltura dei defunti, al punto che numerosi Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, prevedono anche la tenuta di c.d. schedari dei defunti (a volte con denominazioni locali) o dispongono di sistemi, anche informatici, che consentono queste funzionalità.

Va subito osservato come, almeno di norma, queste strumentazioni consentano l'accesso a dati identificativi, integrati con i dati di allocazione dei singoli defunti.

Non sussistendo condizioni che richiedano una particolare protezione dei dati personali, l'accesso e fornitura di queste informazioni non presenta limitazioni.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Considerando (160)

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

Limitazioni potrebbero aversi se il defunto, finché in vita, o altro soggetto che, a questi fini, ne sia legittimato (cfr.: il sopra citato l'art. 2-terdecies del Codice), abbia esercitato il proprio diritto ad escludere l'accesso a tali dati da parte di terzi, o abbia revocato un precedente assenso.

4. Alcuni aspetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Attorno al Regolamento (UE) 2016/679 meritano di ricordarsi alcuni aspetti, per quanto generali.

In primis, l'art. 5 sui principi applicabili al trattamento di dati personali, di cui segue il testo:

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 5 (Principi ai trattamenti di dati personali)

1. I dati personali sono: (C39)

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»). (C74)

A seguire l'art. 6 sulla liceità del trattamento:

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 6 (Liceità del trattamento)

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10, C41, C45, C51)

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: (C8, C10, C41, C45, C51)

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli

interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: (C50)

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Nonché l'art. 9 sul trattamento di categorie particolari di dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56)
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della

capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53)

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. (C53)

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. (C8, C10, C41, C45, C53).



Istruzioni operative redatte da SEFIT Utilitalia e FIC per la corretta gestione dei crematori

27 marzo 2019 (MILANO) ■ 28 marzo 2019 (TORINO) ■ 4 aprile 2019 (ROMA)

RELATORI: **Dott.ssa Valeria Leotta** (Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia) in tutte le date – **Dott. Fabrizio Gombia** (Consigliere Delegato / Direttore Generale Società per la Cremazione di Torino) a Milano e Torino – **Ing. Giovanni Casadio** (Libero professionista, già Direttore Tecnico di Ferrara Tua srl e componente Commissione Funeraria SEFIT Utilitalia) a Roma

PROGRAMMA: • Brevi cenni sul contesto attuale e sulle finalità delle

istruzioni • I soggetti responsabili dell'attività di un crematorio: aspetti amministrativi e pratici • Il rapporto con le imprese di onoranze funebri • Requisiti dei feretri • Trattamento delle ceneri e caratteristiche delle urne cinerarie • La tracciabilità delle ceneri • Resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e ossa umane • Requisiti del personale addetto alla cremazione • I controlli sull'applicazione delle istruzioni • Il manuale di gestione del crematorio • Verifiche, controlli, avvertenze

Le concessioni cimiteriali

8 maggio 2019 (BOLOGNA)

RELATORI: **Sereno Scolaro** (Esperto del settore funerario)

PROGRAMMA • Le concessioni cimiteriali, in generale • Le concessioni cimiteriali fatte a privati e ad enti • Le possibili cause di "cessazione" delle concessioni cimiteriali • La questione della divisibilità dei sepolcri privati • I cimiteri particolari pre-esistenti • I sepolcri privati fuori dai cimiteri (istituto rarefatto, ma comunque

presente) • Le tumulazioni privilegiate • I principi contabili per le concessioni cimiteriali • Demanio, natura ed "oggetto" delle concessioni cimiteriali • Il diritto a disporre della salma (o, del cadavere, delle ceneri, dei resti mortali) o, meglio, delle "spoglie mortali", quale ne sia lo stato • Diritto a disporre delle spoglie mortali ed inamovibilità di esse • Edifici cellari nei cimiteri, situazioni particolari • I cimiteri comunali ed il loro obbligo

Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

9 maggio 2019 (BOLOGNA)

RELATORI: **Dott. Michele Gaeta** (Direttore Generale Bologna Servizi Cimiteriali Srl, in SEFIT Coordinatore di Commissione funeraria e Tavolo Tecnico Crematori), **Dott.ssa Chiara Masetti** (Responsabile Amministrazione di Bologna Servizi Cimiteriali Srl, garante del rispetto, in azienda, della normativa in tema di misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, verifica dei processi).

PROGRAMMA: • Inquadramento normativo: le norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro •

Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme: operatività e sicurezza • Inumazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Pulizia e sistemazione campi: operatività e sicurezza • Operatività in ambienti confinati • Cremazioni: cenni sulla sicurezza • Dispersione e affidamento ceneri: accenni

Guarda la brochure completa su **www.funerali.org** (menù **I Corsi**)
oppure richiedila via mail a **formazione@euroact.net**



MODULO DI ISCRIZIONE

(inviare un modulo distinto per ogni partecipante entro i 5 giorni precedenti al corso scelto)

da inoltrare via mail a ufficio@euroact.net

oppure via fax allo **0532.1911222**

DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE _____		N° _____	
VIA _____	LOCALITÀ _____	PROV. _____	
CAP _____	TEL. _____	FAX _____	E-MAIL _____
CODICE FISCALE _____		PARTITA IVA _____	

DATI del partecipante:

COGNOME E NOME _____	UFFICIO _____
TEL. DIRETTO _____	E-MAIL _____

SI CHIEDE l'iscrizione al corso:

Istruzioni operative redatte da SEFIT Utilitalia e FIC per la corretta gestione dei crematori

- Milano, 27 marzo 2019 (mercoledì)
- Torino, 28 marzo 2019 (giovedì)
- Roma, 4 aprile 2019 (giovedì)

Le concessioni cimiteriali

- Bologna, 8 maggio 2019 (mercoledì)

Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

- Bologna, 9 maggio 2019 (giovedì)

Come Abb.to Premium al sito funerali.org o Ass.to a SEFIT Utilitalia al costo di € 250,00 + IVA cadauno

Come NON Abb.to NÉ Ass.to di cui a lato al costo di € 300,00 + IVA cadauno

Oppure l'ACQUISTO di un pacchetto corsi

organizzati da Euro.Act srl (attivabile solo con pagamento anticipato al momento dell'ordine; le partecipazioni sono da fruire entro un anno solare dall'acquisto)

Come Abb.to Premium al sito funerali.org o Ass.to a SEFIT Utilitalia:	<input type="checkbox"/> n. 3 adesioni – sconto 5% € 712,50 (€ 750,00) + IVA	<input type="checkbox"/> n. 5 adesioni – sconto 10% € 1.125,00 (€ 1.250,00) + IVA	<input type="checkbox"/> n. 10 adesioni – sconto 15% € 2.125,00 (€ 2.500,00) + IVA
Come NON Abb.to NÉ Ass.to di cui sopra:	<input type="checkbox"/> n. 3 adesioni – sconto 5% € 855,00 (€ 900,00) + IVA	<input type="checkbox"/> n. 5 adesioni – sconto 10% € 1.350,00 (€ 1.500,00) + IVA	<input type="checkbox"/> n. 10 adesioni – sconto 15% € 2.550,00 (€ 3.000,00) + IVA

Data _____

Timbro e Firma _____

EFFETTUERÒ il pagamento totale di:

€ _____ IVA esente (per quote fatturate ad Ente pubblico)
 IVA 22% (in tutti gli altri casi)

Con bonifico indirizzato a: Euro.Act srl, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
IBAN: IT59 T076 0113 0000 0005 4496 716

Pagamento anticipato per soggetti diversi dagli Enti Locali

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione – da effettuare per mail o fax – avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act srl la somma di € 50,00 + IVA quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

N.B. IVA ESENTE PER QUOTE FATTURATE AD ENTE PUBBLICO, IVA 22% IN TUTTI GLI ALTRI CASI
Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Documentazione

L.R. Molise 24/01/2018, n. 1 in materia di case funerarie e sale di commiato

L.R. Molise 1/2018 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”, pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 24/1/2018, Edizione Straordinaria

... omissis ...

Art. 21

(Disciplina del trasporto delle salme “a cassa aperta”, delle case funerarie e delle sale di commiato)

1. Fermo restando che durante il periodo di osservazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alle strutture adibite al commiato ed in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997, di cui ai successivi commi, siti anche in Comune diverso.
2. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previo nulla osta rilasciato dal medico che ha constatato il decesso, trasmette, per gli adempimenti di competenza, preventiva comunicazione del trasporto unitamente alla certificazione medica di cui sopra:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma se diverso da quest'ultimo;
 - b) all'Azienda sanitaria competente;
 - c) al responsabile della struttura ricevente se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del giorno e dell'orario di arrivo; la comunicazione, sottoscritta dal responsabile della struttura ricevente e dall'addetto al trasporto, deve essere trasmessa ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza.
5. Il nulla osta e le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rese utilizzando apposita modulistica predisposta e resa disponibile dall'Azienda sanitaria competente.
6. Durante il trasporto, che deve avvenire a mezzo di idonea auto funebre, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
7. Possono essere realizzate sul territorio regionale le case funerarie di cui al presente articolo. Si definisce ‘casa funeraria’ la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
8. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
9. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.
10. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente.
11. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi generali e specifici di cui all'Allegato 1 della presente legge.
12. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
13. Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.
14. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
15. L'apertura della casa funeraria deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

16. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitorio e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.

17. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

18. La gestione della sala commiato è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente.

19. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti nell'Allegato 2 alla presente legge.

20. Non costituisce 'sala del commiato' il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

21. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

22. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria.

23. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

24. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

... omissis ...

ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 21

ALLEGATO 1 – Requisiti delle strutture adibite a case funerarie di cui al comma 11 dell'articolo 21

Requisiti minimi generali:

A. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione / b. esecuzione dei trattamenti consentiti / c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa

d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme

B. ulteriori locali richiesti:

– servizi igienici per il personale / – spogliatoi per il personale / – servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap

C. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

D. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

E. impianto di illuminazione di emergenza;

F. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti

G. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

a) superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;

b) pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

c) condizionamento ambientale idoneo a garantire:

– temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;

– umidità relativa 60% (± 5%);

– 15 v/h ricambi aria/ora esterna;

d) condizionamento ambientale idoneo a garantire: per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:

– lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;

– tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od al ro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;

– sistema di aspirazione dei gas.

ALLEGATO 2 – Requisiti minimi della sala di commiato di cui al comma 19 dell'articolo 21

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Approfondimenti **Concessioni cimiteriali ed ermeneutica degli atti**

di Sereno Scolaro

Premessa

In molti casi, le forme (e redazioni) degli atti, aventi ad oggetto le concessioni cimiteriali, possono essere esposti ad esigenze interpretative, specie quando si tratti di atti risalenti nel tempo. Ciò può essere dovuto a svariate motivazioni, ad esempio, relativamente ad una scarsa attenzione alla definizione – a questi fini – del termine “famiglia”, sul presupposto (all’epoca della formazione dell’atto concessorio) che quest’ultima fosse un istituto esente da equivocità, oppure assumendo la prassi come norma (come nei casi in cui gli atti di concessione non indicassero la durata, magari in presenza di norme del Regolamento comunale di polizia mortuaria che, riproducendo testualmente norme nazionali, le quali indicavano come potesse aversi sia concessione a tempo determinato che indeterminato – detta, altrimenti anche, perpetua), senza che si sentisse l’esigenza di precisare, nel singolo caso, se si avesse l’una o l’altra opzione, oppure ancora senza specificazioni circa gli effetti del decesso del c.d. fondatore del sepolcro o circa altre modalità di esercizio del diritto d’uso. Non andrebbe dimenticato come, abbastanza frequentemente, lo schema degli atti di concessione derivasse da prodotti commerciali, elaborati da questa o quella tipografia specializzata in “stampati per i Comuni”, i quali ultimi non sempre erano coerenti con il Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune che se ne approvvigionava (non senza ignorare come anche il Regolamento comunale di polizia mortuaria possa essere stato a propria volta un prodotto commerciale, ma-

gari elaborato da altra tipografia). Si tratta di atti di concessione che, a volte, richiedono un processo di interpretazione, per enucleare la volontà del fondatore del sepolcro (ma anche quella dell’amministrazione comunale concedente).

Innanzitutto, merita di doversi precisare come il diritto d’uso dei sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché norme più o meno corrispondenti ad esso antecedenti) sia o possa essere regolato da due fonti:

- a) il Regolamento comunale di polizia mortuaria (vigente al momento del sorgere del sepolcro, salvo il caso in cui il testo normativo comunale attualmente in vigore non preveda, espressamente, la propria applicabilità, magari decorso un opportuno periodo transitorio di salvaguardia, anche alle concessioni pre-esistenti – e, talora, il reperimento del testo del Regolamento comunale, vigente al momento del sorgere della concessione cimiteriale, può anche essere non immediato);
- b) l’atto di concessione.

Altra precisazione opportuna, quando non anche necessaria, riguarda la terminologia stessa dell’atto, dovendosi privilegiare quella di *atto di concessione* (va ricordato come l’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 usi l’espressione, maggiormente qualificata, di *regolare atto di concessione*, come condizione per il riconoscimento della sussistenza di un qualche diritto), per il fatto che esso ha natura precipuamente unilaterale, anche se, talora, possa presentare elementi misti, che porterebbero a parlare di

contratto, come (e.g.) quando il fondatore del sepolcro statuisca deroghe, in senso estensivo oppure restrittivo del diritto d'uso, rispetto alle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria (clausole ammissibili unicamente in sede di stipula dell'atto di concessione; cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. 2^a civile, sent. n. 14749 del 19 luglio 2016).

Un caso particolare

Un Comune, con un atto risalente (1959), aveva concesso ad una persona un certo numero di posti feretro a sistema di tumulazione formando un atto in cui era presente la formula: “... *cede a* ...”, e prevedendo che il diritto d'uso (per maggiore precisione, il titolo di accoglimento nel sepolcro pluriposto, con la formula: “... per l'*inumazione* ...”) fosse individuato nei riguardi del fondatore del sepolcro nonché di altri familiari, questi ultimi risultanti dalla formula: “... *per sé e per i propri discendenti ed ascendenti* ...”. Oltretutto, nell'atto di concessione così formato, era (ed è) presente un'ulteriore formula, quella per cui lo stipulante (fondatore del sepolcro): “... *si impegna, per sé e per i propri eredi, a non accogliere nel sepolcro altre persone diverse da quelle sopraindicate* ...”.

Ne consegue che l'atto di concessione non precisa proprio se la concessione sia a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato (cioè, perpetua), anche se parlandosi di *cessione* verrebbe da pensare ad una concessione perpetua, indirizzo suffragato dal fatto che il Comune interessato aveva fatto ricorso all'istituto della perpetuità in tutti i casi di concessioni cimiteriali, fossero esse sia di area cimiteriale sia di manufatti sepolcrali costruiti dal Comune, fino a che ciò è stato ammesso dalla normativa nazionale.

Incoerente è anche la finalità dell'*inumazione*, trattandosi di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, ma – almeno nel passato – non mancavano casi in cui non fosse, nel linguaggio comune, tenuta presente la differenza tra inumazione e tumulazione, per quanto da ciò derivassero (e derivino) altre conseguenze, come (e.g.) le caratteristiche cui dovessero (e debbano) rispondere i feretri, ma anche altro, come il ricorso o meno a pratiche di rotazione, ecc. In altre parole, un tempo il termine inuma-

zione era percepito come sinonimo di sepoltura. La distinzione tra inumazione e tumulazione è, per altro, del tutto rilevante, quanto meno in Italia, per alcune motivazioni a cui, anche se superficialmente, è già stato fatto cenno. Una tale distinzione, per inciso, non è presente nello *standard* C.E.N. EN 15017:2005 (da alcuni erroneamente citato come EN 15017:2006) le cui definizioni si discostano, per certi versi, da quelle presenti in Italia. Si pensi alla definizione di “sepoltura”, qualificata come “interramento di resti umani”, non solo apparentemente ignorando la presenza della pratica funeraria della tumulazione, in un contesto definitorio che sembrerebbe considerare solo l'interramento o la cremazione, ma altresì la differenza, sostanziale (in Italia) tra “deceduto” e “resti umani”. Ma, in ambito internazionalistico, non sempre sono presenti definizioni uniformi a quelle utilizzate in Italia: si pensi all'Accordo, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 in cui è presente la formula di “trasporto dei corpi” bellamente tradotta come “trasporto di salme” (e, abbastanza recentemente, in Italia, molte norme regionali, anche se non tutte, hanno introdotto la differenziazione tra “trasporto di salma” e “trasporto di cadavere” (non si dice la differenziazione tra “salma” e “cadavere”, per il fatto che alcune Regioni hanno fatto ricorso all'espressione di “trasporto durante il periodo di osservazione”).

Fattore di maggiore criticità appare l'individuazione delle persone aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro in questione, per il fatto che parlandosi, specificatamente, di “discendenti” e “ascendenti” del fondatore del sepolcro, vengono di diritto ad escludersi i loro coniugi ... Per altro, anche prima della L. 20 maggio 2016, n. 76, si potrebbe considerare come sia difficile considerare i coniugi (quanto meno quello del concessionario/fondatore del sepolcro) come non appartenenti alla famiglia del concessionario (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285); Oltretutto, la formulazione espressa nell'atto di concessione porta ad escludere, nella fattispecie, anche i parenti in linea collaterale, segni tutti di una palese superficialità del testo utilizzato.

Infine, il fatto che il fondatore del sepolcro abbia assunto l'impegno di non accogliere nel sepolcro persone diverse da quelle stabilite, impegno assunto non solo per sé, ma esteso anche agli *eredi*, solleva l'ulteriore criticità derivante dal fatto che gli eredi non sono, in quanto tali, sempre appartenenti alla

famiglia. Si ci sono, è vero, norme regionali (es.: in Lombardia), in cui la posizione di “erede” è assunta come rilevante ai fini del diritto d’uso dei sepolcri privati nei cimiteriali (siano essi mono-posto, oppure pluri-posto), ma ciò costituisce la spia linguistica di una confusione tra l’appartenenza alla famiglia del concessionario e la posizione di erede, tanto più che quest’ultima può riguardare persone ben differenti a seconda che vi sia testamento o successione legittima (senza testamento da parte del *de cuius*). La posizione dell’erede potrebbe, per altro, rilevare sotto il profilo delle obbligazioni collegate al sepolcro, dal momento che queste ultime, attenendo alle componenti patrimoniali del sepolcro, vanno – sempre – distinte dalle componenti personali (l’appartenenza alla famiglia del concessionario) da cui derivano i diritti di uso del sepolcro.

Alcuni effetti, di non agevole approccio

Nel caso di specie, l’esigenza ermeneutica sulla portata delle statuizioni dell’atto di concessione è emersa a seguito di un’istanza formalizzata dalla nuora del fondatore del sepolcro (cioè dal coniuge di un discendente del fondatore del sepolcro, discendente tumulato in uno dei posti-feretro del sepolcro) di essere riconosciuta quale unica titolare dei diritti sul sepolcro *de quo*, non essendovi, secondo l’istante, altre persone.

A prescindere da ogni verifica circa l’oggettività dell’affermata inesistenza di altre persone, per altro da valutare sulla base dell’individuazione fatta, con l’atto di concessione, delle persone aventi titolo ad

essere accolte nel sepolcro in questione (cioè, fondatore del sepolcro e suoi discendenti od ascendenti), dato che la posizione della nuora del fondatore del sepolcro è riconducibile a quella di un suo affine (art. 78 C.C.), e non a quella di un parente, che (se, accademicamente, sussistente, comporterebbe di valutare se via sia linea discendente o ascendente, dovendosi ritenere esclusi i parenti nelle linee collaterali, ancorché, eventualmente, ... eredi).

Ne consegue una netta carenza di legittimazione della nuora del fondatore del sepolcro sia ad essere titolare del diritto ad essere accolta nel sepolcro, se la sua capienza lo consenta, ma altresì ad assumere una qualsiasi legittimazione sul sepolcro stesso, nella sua complessità considerato. Ovviamente, tale persona conserva indubitabilmente la posizione, oltretutto esclusiva, di disposizione delle spoglie mortali del proprio defunto marito.

Il caso prospettato è solo uno dei tanti in cui la “qualità” dell’atto di concessione cimiteriale è esposta a criticità che non sono emerse al momento della redazione dello stesso atto di concessione, ma che pongono in evidente imbarazzo l’interprete chiamato a regolare la gestione dei diritti che afferiscono ai sepolcri privati nei cimiteri, in particolare quanto, in precedenza, siano stati seguiti comportamenti che non abbiano avuta debita attenzione a queste criticità. Per non parlare delle posizioni, generalmente di *bona fide*, delle persone che si reputino in qualche modo titolari di diritti (ma, anche, delle obbligazioni conseguenti alla concessione) sul sepolcro.

Approfondimenti

Pot-pourri cremazionista

Piccolo florilegio sulle domande più perniciose in tema di incenerazione dei corpi umani

di Carlo Ballotta

C'è molta confusione sotto il cielo per i medici necroscopi ... la situazione NON è eccellente

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, l'autorizzazione alla cremazione, oggi, concerne funzionalmente, non più la figura di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 (o all'art. 109 nei Comuni privi di figure dirigenziali), ma l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, per competenza territoriale, che la rilascia una volta acquisito agli atti un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato (si veda anche l'art. 74 D.P.R. 396/2000 e l'art. 365 Cod. Penale, così come richiamato dall'art. 3 D.P.R. 285/1990), ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'A.G., occorre il nulla osta della stessa Magistratura, non generico, (altrimenti si potrebbe procedere solo a tumulazione o inumazione) ma recante specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.

Tale principio va correlato e coordinato con l'art. 116 D.Lgs. 271/1989 – disposizioni di attuazione del Cod. Proc. Penale, secondo cui: *“Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione ... omissis ... Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del Procuratore della Repubblica. ... omissis ...”*

Appare patente come nei casi di morte dovuta ad ipotesi di fatto criminoso, possano sussistere ambiguità sulla causa letale dell'*exitus* che solo approfonditi accertamenti diagnostici potrebbero realmente dissipare.

Però, qualora il cadavere della persona deceduta per morte sospetta o cagionata da reato sia stata già cremato, verrebbe impedita l'effettiva possibilità di riscontro diagnostico ex L. 63/1961 (*alias* o ... *rectius*: autopsia giudiziar-

ria). Ed è per questa finalità di estrema garanzia che lo stesso art. 3, comma 1, lettera h) L. 130/2001 detta *“l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare, per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta (?!?!), per eventuali indagini per causa di giustizia”*.

La norma, dagli abnormi, esiziali ed aberranti riflessi su tutta l'attività di polizia mortuaria, per la paralisi di sistema cui avrebbe inevitabilmente condotto, sollevò sin da subito incertezze decodificative in relazione al criptico inciso *“a prescindere dalla pratica funeraria prescelta”*. Quale il vero intendimento del Legislatore? Tempo addietro, proprio in questa sede, ossia sulle pagine de “I Servizi Funerari” comparve un penetrante e puntuale intervento del Dott. Andrea Poggiali secondo cui il Parlamento parrebbe proprio non aver ponderato le prevedibili difficoltà in sede operativa. Un sistema di raccolta e conservazione di materiale biologico su scala e nazionale non si improvvisa, certo, *d'emblèe. Ad impossibilia nemo tenetur!*

Bisogna ragionare con precisione sulle difficoltà logistiche, quali la capienza e le caratteristiche tecniche delle strutture di deposito, e soffermarsi anche sugli aspetti di natura organizzativa.

Occorrerebbe, poi, individuare le responsabilità connesse alla conservazione dei reperti, anche in rapporto ai sistemi sanzionatori e di diritto punitivo nel caso di cattivo mantenimento, distruzione o smarrimento accidentale di essi. Servirebbe, poi, dotarsi di un registro ufficiale dei reperti, che documenti la loro presa in carico e la eventuale dismissione. Bisogna chiarire, preliminarmente a questo passaggio, se quest'attività si configuri o meno come CUSTODIA in senso tecnico ai sensi del codice di procedura penale, nel qual caso sarebbe indispensabile formalizzare la nomina a custode (EX ART. 81 D.LGS. 271/1989) da parte dell'autorità giudiziaria.

Nelle nostre strutture sanitarie pubbliche solo esclusivamente gli istituti universitari ed i primariati ospedalieri di medicina legale potrebbero assicurare questo delicato lavoro di catalogazione e codificazione.

Fortunatamente, è improbabile che ad un Servizio di Igiene Pubblica venga affidata la vigilanza sui reperti medico-legali biologici. Nel caso capitasse, è bene sapere come ai problemi di tipo logistico e di programmazione si debbano aggiungere quelli derivanti da obblighi di legge successivamente intervenuti in materia di tutela della *privacy*.

Ad uno specifico ed allarmato quesito in proposito, formulato da una A.USL sempre su questo magazine, nel n. 1/2002 in cui testualmente si leggeva: *“Codesto ufficio espone le sue perplessità in merito alla statuizione, contenuta nell’art. 3 della L. 130/2001, del dovere di prelevare campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei per ogni salma.”*. Questo potrebbe infatti avere pesanti riverberi sulla ritualità funeraria. Per l’effettuazione dei prelievi, le salme dovrebbero presumibilmente essere trasportate in obitorio (l’ambiente più idoneo per operazioni che ledono l’integrità della salma): questo rischia di porre fine alla consuetudine, ancora radicata in molte zone, di vegliare le salme a domicilio) lo stesso Ing. Daniele Fogli, nostro direttore editoriale, nella sua storica rubrica “Quesiti e Lettere”, così rispondeva:

“L’obbligo del prelievo di liquidi biologici ed annessi cutanei della L. 130/2001 non è ancora vigente; ciò non toglie che sia, dal momento in cui lo potrebbe divenire, una difficoltà notevole. Da più parti ci si sta adoperando per evitare che entri in vigore e pare che il Ministero della Salute sia intenzionato ad abrogare la norma o, quanto meno, a depotenziarla.”

Nel frattempo, però, la L. 130/2001 a guisa di chiazza petrolifera si è dilatata nel nostro panorama funerario nazionale, insinuando i suoi controversi disposti nelle legislazioni funerarie locali, senza forse i dovuti e preventivi approfondimenti di reale fattibilità.

A questo punto, alcune Leggi o, addirittura, Regolamenti Regionali (vedasi ad esempio il Regolamento Reg.le Puglia 11 marzo 2015, n. 8, ma anche la Regione Lombardia con l’art. 12, comma 5 del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004, n. 6 così come modificato dal successivo Regolamento Reg.le 6 febbraio 2007, n. 1 si è pienamente conformata a quest’orientamento), per attuare pienamente il dettato della L. 130/2001 in tutte le sue parti, anche quelle più critiche, provvidenzialmente hanno imposto, ad esempio, che il medico necroscopo, in caso di richiesta di cremazione, rediga la certificazione attestante l’eccettuazione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e prelevi dal cadavere campioni di formazioni pilifere. Questi reperti staccati e rimossi per “strappamento” con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono trascritte le generalità del cadavere e gli estremi identificativi del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria. Ora, a prescindere da una espressa previsione normativa regionale,

forse sin troppo ligia all’articolato assai lacunoso della L. 130/2001 come quella sopra richiamata, il Ministero della Salute ha emanato la Circolare n. 0014991 del 30 maggio 2016 trasmessa agli Assessorati regionali alla Sanità, con la quale, elaborando una lettura più puntuale sulla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1, L. 30 marzo 2001, n. 130, centralissimo in tutta la sua “stratta” architettura, a volte, magari un po’ raffazzonata, ha rappresentato che i principi statali contenuti nell’art. 3, comma 1, L. 130/2001 siano da considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche nelle more di una legge regionale che avesse implementato e disciplinato le materie previste dalla stessa Legge Nazionale. Quindi – a rigor di logica – il vecchio (ma, paradossalmente sempre attuale!) art. 79 D.P.R. 285/1990 dovrebbe esser stato finalmente archiviato, finendo così ... in soffitta, anche se alcune Regioni continuano bellamente a ritenerlo ancora in vigore e a seguirlo, nella procedura dell’autorizzazione alla cremazione. In particolare, è evidenziato il dovere per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

Sin qui nessuna novità, anche perché il prefato atto istruttivo replica quasi pedissequamente la già citata norma, senza fornire esplicazioni di sorta.

A detta Circolare – a dire il vero di contenuto nebuloso e piuttosto fumoso – ha fatto seguito un successivo chiarimento recante il n. 0022159 del 28 luglio 2016 dello stesso Dicastero, con cui è stato specificato che la necessità, *ope legis*, per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, riguarda esclusivamente il caso di avvio del cadavere alla cremazione.

Inoltre, viene prescritta, anche al fine del contenimento dei costi, la seguente procedura:

- il medico necroscopo, assolti gli oneri certificativi di propria spettanza, in caso di cremazione della salma, effettua dal cadavere il prelievo di annessi cutanei, comprensivi di bulbi piliferi, in zona nucale o pubica; – per il campionamento di liquidi biologici utilizza preferibilmente i filtri in carta per analisi o, in mancanza, provvede al prelievo dei liquidi stessi disponendo idoneo stoccaggio;

- riporta gli estremi anagrafici del defunto, la data e la sede del prelievo, oltre al nominativo della persona che lo ha eseguito. Il prelievo viene conservato in adeguati archivi per almeno 10 anni, sotto la responsabilità del Direttore della struttura di Medicina Legale.

Le delucidazioni addotte ed argomentate dal Ministero, al di là di eventuali previsioni regionali più blande o “pesanti”, hanno finalmente il pregio di diradare, su questo delicatissimo versante, dilemmi di varia entità, specie per gli operatori sanitari addetti al Servizio necroscopico. È evidente che tali incombenze comportino complicazioni logistiche nei vari Uffici delle AUSL; e non è solo una questione meramente gestionale. Dove stoccare tutto questo materiale per un periodo anche piuttosto lungo?

Ma gli incombenti e gli affanni professionali per i medici necroscopi non finiscono qui: Con la Legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata in G.U. 29/12/2014, n. 300, è stato disposto a carico dei medici necroscopi l'ulteriore (ed ultroneo?) obbligo di comunicare i deceduti all'INPS entro 48 ore dal decesso e in via telematica, la norma è contenuta nell'art. 1, comma 303.

Prima o poi qualcuno dovrà rimediare a questa babele di informazioni che da diversi soggetti istituzionali sono fatte confluire in altre banche dati, non propriamente afferenti al circuito della polizia mortuaria, ma si sa, in Italia vige integralmente il precetto evangelico del: *“non sappia la vostra destra ciò che fa la sinistra”*. Giova, infine, ricordare che, come ha recentemente osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 7/11/2006, n. 36778 *“Il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, il quale agisce quale “delegato” dell’ufficiale dello stato civile, costituisce atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato rilasciato dal medico curante, che, a sua volta, ricopre il ruolo di incaricato di servizio di pubblica necessità ex art. 359 Cod. Penale.”*.

Due certificati necroscopici sono meglio di uno?

Certificato necroscopico per il tradizionale seppellimento e certificato necroscopico per la cremazione. Trattasi di certificati distinti e diversi?

Una buona modulistica – a volte – può davvero semplificare la vita a tutti gli attori e protagonisti delle attività funerarie, soprattutto se gravati da compiti istituzionali e d'ufficio, *temporibus illis* se ne accorse, per prima, la Regione Lombardia con l'Allegato 3 alla D.G.R. 21 gennaio 2015, n. 20278 emanata a completamento del Regolamento Reg.le 9 novembre 2004, n. 6. Allora: cremazione e certificato medico necroscopico che neghi categoricamente il sospetto di morte dovuta a reato sono fasi strettamente congiunte; con il secondo sovraordinato all'esecuzione della prima, almeno per quanto riguarda i pubblici poteri. Muoviamo, dunque, da questo paradigma: nell'iter della cremazione è assolutamente indispensabile un certificato accordato dal medico necroscopo che allontani esplicitamente il sospetto di morte dovuta a reato oppure, come sostengono alcuni medici del Dipartimento di medicina legale di ormai diverse AUSL, è sufficiente quanto dichiarato nel certificato necroscopico alla voce rubricata come “morte naturale”? Vale a dire se si tratta di morte non violenta è implicito che non ci sia sospetto o, peggio ancora, la certezza di reato, altrimenti il cadavere resterebbe “sotto procura” a disposizione della Magistratura. Molti sanitari, tuttavia, ormai reputano che secondo l'art. 79, commi 4 e 5 D.P.R. 285/1990 e l'art. 3, comma 1, lett. a) L. 130/2001 debba essere firmato *ad hoc* un certificato ulteriore che attesti esplicitamente l'assenza di *fumus boni juris* relativo ad un illecito penale.

La vigente normativa statale, di cui alla L. 130/2001, all'art. 3, comma 1, lett. a) è perentorio, nel richiedere questo ineludibile momento di verifica tecnico-strumentale, poiché la cremazione è un rapido processo ossidativo-distruttivo ottenuto con il calore, notoriamente irreversibile.

A sua volta, ad esempio, la L.R. Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4, all'art. 4, comma 2, opera rinvio alla normativa nazionale di cui alla menzionata L. 130/2001. Dopo questa consentanea premessa legislativa, va trattato il tema centrale del problema consistente nella differenziazione ontologica e funzionale tra il “certificato necroscopico” e “il certificato” escludente il sospetto di morte dovuta a reato, come originariamente richiesto dall'art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990 il quale ormai soppiantato, anche per preciso indirizzo ministeriale, dall'art. 3 L. 130/2001 vedrebbe, nella prassi almeno, una sorta di impropria reviviscenza ... e gli incartamenti aumentano esponenzialmente nella burocrazia funeraria!!!

Il primo, comunque, è previsto dall'art. 4 D.P.R. 285/1990 ed ha lo scopo di fare risultare l'accertamento dell'effettività incontrovertibile di un decesso, giusto per fuggire anche la sola ombra di morte apparente, evento ormai talmente rarefatto, grazie al progresso medico-scientifico, da non rientrare quasi più nel computo statistico.

Detto documento è il presupposto logico e prodromico perché l'Ufficiale dello Stato Civile possa rilasciare il permesso (o autorizzazione alternativemente a inumazione o tumulazione dato il mutamento di nomenclatura introdotto con il regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento di stato civile) per il seppellimento del cadavere, espressamente menzionato, appunto dall'art. 74 D.P.R. 396/2000. Questa visita avviene non prima di 15 ore dal decesso (affinché possano formarsi i c.d. *signa mortis*), salvo i casi annoverati dagli artt. 8, 9 e 10 D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore (fatte salve alcune LL.RR. tipo la L.R. Veneto 18/2010 la quale modifica questo lasso temporale). Il secondo certificato – ben distinto dal primo – è contemplato dalla normativa statale soprattutto da quella regionale in premessa ricordata e confermata anche dall'art. 74, comma 3 D.P.R. 396/2000. La funzione di detto certificato è quella di accantonare – come richiede la norma – anche una semplice, ancorché remota, possibilità di reato. Quindi, secondo parte preponderante della dottrina saremmo dinanzi a due atti distinti teleologicamente orientati a fini diversi. In tal senso si registra una prammatica consolidata nel tempo. Ad ulteriore conforto di questa tesi si aggiunge che in altre Regioni (si veda il Regolamento Reg.le Puglia 11 marzo 2015, n. 8) sono stati pubblicati dei moduli diversi di attestati, l'uno, il certificato necroscopico ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/1990, e, l'altro, il certificato necroscopico per la cremazione di cui all'art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990 e art. 3 della L. 130/2001. Tuttavia non si condivide l'orientamento – non scevro, invero, di qualche fascino, – assunto da molti uffici anche sulla scorta della linea fin qui seguita, per evidenti ragioni di semplificazione ed isteresi amministrativa di una modalità di “smaltimento” del cadavere, come la cremazione la quale comunque per le sue intrinseche peculiarità “violente” vincola già ad una procedura di per sé aggravata, con diversi filtri di legittimità ed autorizzazione *ad substantiam*, non semplicemente nominale o pro forma. Almeno, però, non si dovrebbe correre il rischio di un'inutile sovrapposizione, siccome come ha ricordato il Ministero di Grazia e Giustizia con nota n.

1/50/FG33 (92) 114 del 12 giugno 1992 l'autorizzazione alla cremazione è alternativa a quella per inumazione o tumulazione. Si è di quest'idea: un solo certificato necroscopico "omnibus" ben stilato e completo in tutte le sue sezioni potrebbe esser più che sufficiente e bastevole, se poi vogliamo baloccarci nei bizantinismi endo-procedimentali con codicilli tautologici, ridondanti e pleonastici, umilmente mi accodo ad insigni giuristi ed eruditi studiosi del diritto funerario, io in questa complessa materia sono solo un vile mestierante profano!

Imposta di bollo: sì o no?

La cremazione, nei suoi molteplici panneggi giuridici, coinvolge una pluralità di prospettive, quali, in particolare: la scelta di tale "sepolcra" (da intendersi in senso lato) e quindi, di conseguenza, le forme di volontà per darvi luogo, le condizioni di legittimazione, le competenze al rilascio dell'autorizzazione, le operazioni di ignizione del feretro e le specifiche destinazioni delle urne (conservazione o dispersione delle ceneri). È evidente come questo spettro di ottemperanze a diverse norme di ordine o grado gerarchico attenga a profili sia igienico-sanitari e alla tutela della salute, materie di competenza legislativa regionale concorrente, sia all'ordinamento civile e al diritto penale, rientranti nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale.

Non è così lapalissiano se per l'accesso alla pratica cremazionista debba esservi un'apposita istanza, ad esempio analoga a quella per il trasporto funebre, o una sola manifestazione di volontà alla cremazione, in modo da evitare inani appesantimenti *ex novo* ... e poi in quali modalità essa dovrà estrinsecarsi?

Ancora: il volere inerente alla cremazione da parte degli aventi titolo a pronunciarsi secondo il criterio di pozziorità (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nel deliberare per quest'opzione) deve essere redatto sotto forma di processo verbale avanti l'ufficiale dello Stato Civile oppure verrà reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? E poi, tra l'altro, il processo verbale o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà scontano o meno l'imposta di bollo? Quale il quadro normativo per raccapazzarsi in tale coacervo concettuale ed amministrativo?

Questi quesiti sono solo due tra tante domande atroci che l'Ufficiale dello Stato Civile o, comunque, gli addetti agli uffici di polizia mortuaria si formulano e si pongono quotidianamente, mentre istruiscono la pratica del procedimento volto al perfezionamento dell'autorizzazione per la cremazione.

Il tema, degno di una raffinatissima dissertazione accademica, risulta oltremodo intricato, stante anche l'eterogeneità caotica delle Leggi Regionali, le quali spessissimo si discostano dalla normazione statale di base, creando, con questo mix perverso, notevoli asimmetrie ermeneutiche.

Per poter offrire una risposta davvero esauriente a questi spinosi interrogativi, occorre innanzitutto acclarare la natura della dichiarazione della volontà per la cremazione e poi confrontare e relazionare quest'ultima con la disciplina del bollo prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

In particolare, ed il dubbio è di amletica memoria, si seguono due grandi filosofie: va, infatti, ponderato preliminarmente se i familiari enuncino una volontà propria o solo riproducano quella attribuibile al defunto. La giurisprudenza non ha prodotto soluzioni univoche.

È prevalente reputare che l'intervento autonomo della volontà dei congiunti s'attivi in via sussidiaria, ed ancillare, quando non sia rinvenibile la volontà del defunto comunque esternata (art. 3, comma 1, lett. b), punto 3 L. 130/2001).

Quanto, poi, alla normativa applicabile alla galassia del mondo cremazionista si menzionano soltanto le fonti statali attualmente vigenti:

1. l'art. 79 D.P.R. 285/1990;

2. l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 3) della L. 130/2001.

Le normative di alcune Regioni rinviano molto salomonicamente all'art. 79 D.P.R. 285/1990, già pienamente in vigore da quasi 30 anni, altre, invece, si riallacciano all'art. 3 della L. 130/2001 sopra evocato (nella sua evanescenza!). Di qui la difficoltà di disporre di una sfera di azione unica e generalizzata ... alla faccia della certezza del diritto!

Sta di fatto che da una parte si opta per la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (in passato giusta la L. 15/1968), dall'altra parte, invece, per processo verbale. A favore della prima scelta depone anche la Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2004, n. 37, ancora in regime pieno ed esclusivo di art. 79 D.P.R. 285/1990 (molte LL.RR. sono, infatti, successive) poi, però, smentita nei fatti dalla successiva Circolare Min. Salute n. 14991 del 30/05/2016 con cui il Dicastero, forse, prende atto dell'avvenuto recepimento – anche se scomposto – della L. 130/2001 negli ordinamenti regionali di polizia mortuaria.

Appare lampante che il ricorso alla "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" si porrebbe in stridente antitesi con il disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 citata, secondo cui, nel silenzio del *de cuius*, la volontà del coniuge o dei parenti dovrà essere palesata all'Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di decesso o di residenza del dichiarante, il quale dovrà stendere il conseguente processo verbale.

Va posta in evidenza la circostanza funesta che, dalla congerie della normativa vigente, con evidenti antinomie in tema di cremazione, emerge come, nell'incerta *governance* del fenomeno cremazionista, si possa razionalmente percorrere addirittura un "triplo binario":

1. il primo è costituito dalla dichiarazione sostitutiva, ad essa si ricorre quando il defunto in vita avesse manifestato solo verbalmente la volontà di essere cremato ai propri familiari, mentre quest'ultimi, quali semplici *nuncius*, la riferiscono nella sullodata dichiarazione, secondo la Circolare Ministeriale n. 37/2004;

2. il secondo, il più classico, con atto dichiarativo scritto e sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, qualora i congiunti del *de cuius* si avvalessero di un loro diritto personalissimo, o comunque non patrimoniale, di disposizione sulla spoglia mortale della persona scomparsa in termini di *pietas* ed affetti struggenti, come parrebbe di capire ad un attento esame dell'art. 79,

comma 2 D.P.R. 285/1990, almeno ante Circ. Min. Interno n. 37/2004, la quale ha “scardinato”, probabilmente suo malgrado, questo collaudatissimo modello;

3. il terzo e residuale in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto: in questo caso, il coniuge (o l’unito civilmente o pure il convivente di fatto, anche se con tutte le limitazioni della L. 76/2016, per questa situazione ultima) e i parenti ammessi dalla normativa statale potranno rappresentare la propria volontà autonomamente (?) mediante processo verbale davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o del Comune di residenza dei dichiaranti, con successivo inoltro al Comune di decesso e al Comune di residenza del defunto, per il pagamento di eventuali spese nell’evenienza di cui all’art. 5, comma 1 L. 130/2001. Vi sono delle realtà territoriali in cui il contenuto del processo verbale consta anche nell’includere il desiderio del defunto in merito alla cremazione del proprio corpo. Avremmo, quindi, una fattispecie procedimentale ibrida ed ancipite ... l’ennesima, tanto per cambiare!

“[...] Bisogna, quindi, che nell’istanza di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal de cuius (e solo verbalizzata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituirebbe all’intimo volere di quest’ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima”. Così, ad esempio, con un certo equilibrismo tuzioristico la Regione Emilia-Romagna (nota n. 510833 del 7 luglio 2017) ha motivato la corretta applicazione dell’art. 11 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 dedicato proprio alla cremazione ed ai suoi istituti corollario, quali, affido e dispersione delle ceneri, cui sono seguite diversi provvedimenti attuativi (*ex plurimis* D.G.R. 10/2005 come poi integrata da successivi atti direttivi). In Emilia-Romagna – la mia Regione – rasentiamo il teatro dell’assurdo, perché, in questa situazione magmatica, ogni Comune si sente titolato a percorrere nel proprio regolamento municipale indistintamente l’una o l’altra via, con immenso gaudio delle imprese funebri attive sul crinale, magari di più Comuni, le quali non sanno più a quale Santo votarsi per dipanare questa matassa o – se preferite – a barcamenarsi in questo ginepraio.

Resta emblematico il caso di quelle Regioni che richiamano ancora l’art. 79 D.P.R. 285/1990 con la teorica possibilità che il dichiarante significhi, in effetti, una sua volontà e non quella del defunto. In tale situazione, a parere della più titolata dottrina, la sottoscrizione dell’atto volitivo verrebbe autenticata a norma dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 (corrispondente all’art. 20 L. 15/1968 richiamato dall’art. 79 citato).

In passato, l’autentica in calce alla dichiarazione veniva eseguita in deroga alle regole generali del divieto di autenticare atti negoziali, in quanto intenzionalmente prevista dall’art. 79 prima nominato, che è normativa speciale di settore, prevalente rispetto al diritto comune.

Così, inquadrata la fattispecie, alla luce di quanto sopra documentato, discenderebbe che in relazione alla sogge-

zione o meno all’imposta di bollo si avrebbe il seguente schema riassuntivo:

1. Quanto al “processo verbale” contenente la comunicazione di volontà di cremazione (volontà propria del dichiarante?), formato davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, non pare invocabile la tesi esonerativa contenuta nell’art. 17, Allegato B della Tabella di cui al D.P.R. 642/1972. Tale norma, infatti, forse proprio perché antecedente alla L. 130/2001 e mai aggiornata (è il solito problema della successione delle norme nel tempo, a diversa velocità, e del loro mancato raccordo dinamico!), non considera il caso specifico della redazione del processo verbale per la cremazione. Essa si rapporta ad altri casi di specie. Infatti, la norma enumera tra i casi di esenzione dal bollo “*gli atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati*”. Pertanto, poiché in materia impositiva non è ammessa l’interpretazione estensiva o l’analogia legis, ne deriva che il processo verbale sulla cremazione (di cui alla L. 130/2001 e alle LL.RR. i che la replicano in toto, seppur con notevoli discrasie), non rientrando nella casistica (è, infatti, un *numerus clausus*) annoverata dall’Allegato B della Tabella di cui al D.P.R. n. 642/1972, sarebbe soggetto al tributo. Al riguardo, va rammentata la norma generale di cui all’art. 32 dell’Allegato A, Tabella Tariffa (Parte II) del D.P.R. citato, secondo cui sono assoggettati al tributo del bollo “*Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non siano espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione*”. Così, riscontrata l’assenza di una specifica disposizione in merito all’esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione, si potrebbe agevolmente dedurre la loro assoggettabilità all’imposta di bollo stessa. Di diverso, anzi contrario, tenore sembra la soluzione ad un problema analogo proposta dal Dott. Sereno Scolaro sul forum www.entit.it; il dilemma, *ceteris paribus*, è analogo: “*ufficializzare la volontà per la cremazione tramite un ‘processo verbale’ reso davanti all’ufficiale dello Stato Civile possiede o no i requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972? Pertanto, rilevata l’assenza di una specifica norma in merito all’esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione – ne scaturirebbe la loro assoggettabilità all’imposta di bollo fin dall’origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-35613/2010 del 22.10.2010]*”. Parrebbe, però, sempre secondo questo autorevolissimo commentatore della polizia mortuaria, in tutte le sue eclettiche sfaccettature, che l’art. 17 Tabella Allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 abbracci altre fattispecie, si veda, infatti, l’art. 1 comma 1 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (non alcuno dei suoi Allegati). A questo punto il caos è massimo, siamo nel pieno marasma! Il comma 1 dell’art. citato dice che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti elencati dalla tariffa.

L'art. 4 della tariffa contempla espressamente, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio come atto in bollo (ma non il verbale di manifestazione della volontà di cremazione). Il comma 2 dell'articolo menzionato individua come criterio generale il fatto che non si applichi l'imposta di bollo agli atti amministrativo dello Stato, Regioni, Province, Comune e loro consorzi. Quindi se il principio è questo, e se il verbale di manifestazione di volontà alla cremazione è atto amministrativo dello Stato, si potrebbe concludere che esso, sia in carta libera. Colto nel segno, allora, l'assoggettamento all'imposta di bollo deve essere previsto/indicato nella Tariffa. Dove sarà la verità, a questo punto sempre più sfuggente? Rimango sempre più perplesso e cogitabondo alla finestra, fischiando "Albachiara" – celebre hit "vascorossiana" – in attesa di nuovi sviluppi, auspicabilmente positivi, in questo infuocato dibattito ... per eccesso – può essere – di prudenza non mi spericolò in altre fatue e vacue elucubrazioni ... non ne avrei titolo. Dopo tutto ... relata refero!

2. In alternativa al processo verbale (specie nelle Regioni che richiamano l'art. 79 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria), la dichiarazione degli aventi titolo, che esprimono una propria volontà e non un volere ascrivibile al defunto, potrà tradursi in atto scritto con sottoscrizione autenticata dai pubblici ufficiali individuati dall'art. 79, comma 2 D.P.R. 285/1990, oggi dall'art. 21 D.P.R. 445/2000, ossia dal notaio (L. 89/1913), dal cancelliere, dal segretario comunale e dall'impiegato comunale incaricato dal sindaco (in tal senso la nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Gen. Cura della Persona, Salute e Welfare n. 510833 del 7 luglio 2017, e Linee di indirizzo approvate dalla G.R. Umbria con Deliberazione 28 luglio 2017, n. 890). Ebbene, in tal caso, la

autenticazione assolverebbe – a parere dello scrivente (ma si veda pure Donato Berloco, sulle pagine de: "Lo Stato Civile Italiano") anche – l'imposta di bollo come per il processo verbale, perché non si versa in tema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 37 D.P.R. 445/2000.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà introdotta dalla Circolare ministeriale n. 37/2004, nella quale il congiunto si farebbe latore della volontà del defunto, non sarebbe, all'opposto, sottoposta all'imposta di bollo, e ciò per esplicita regola dello *jus positum* di cui all'art. 37 del D.P.R. 445/2000, secondo cui "*le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo*". Da tener presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica – citato nella Circolare – evidenzia la prevalenza dell'art. 38, terzo comma, del D.P.R. 445/2000, sull'art. 21 dello stesso D.P.R. sulla documentazione amministrativa.

Ciò significa che la dichiarazione sarà sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, oppure firmata e presentata unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento del sottoscrittore. In termini più operativi, la dichiarazione potrà essere anche predisposta a casa dall'interessato e fatta pervenire all'ufficio di stato civile per P.E.C. o tramite posta ordinaria o consegnata a mano da terze persone. Una soluzione molto vantaggiosa per il dichiarante, specie quando dovesse trovarsi nell'impossibilità (per malattia, o per altro impedimento, anche se temporaneo) di recarsi fisicamente all'ufficio comunale. Quanto sopra – con riguardo alla dichiarazione sostitutiva invece del processo verbale sarebbe utilmente applicabile salva diversa normativa o indirizzo regionale che imponga l'adozione coattiva ed inderogabile del processo verbale.

Cultura **Le bare del Presidente Kennedy**

di Emanuele Vaj

Oltre 55 anni fa – era il 22 novembre 1963 – il presidente americano John Fitzgerald Kennedy veniva assassinato a Dallas.

Una morte le cui motivazioni, che andavano dalla cospirazione all'omicidio ammantato di mistero, pur dopo inchieste e dichiarazioni ufficiali, hanno sempre lasciato interrogativi e dubbi non completamente chiariti.

E non saremo certo noi a cercare di farlo. Noi vogliamo solamente rivisitare quei tragici momenti di oltre 55 anni fa, seguendo gli interventi professionali effettuati per il trasporto e i funerali del Presidente. E ciò, basandoci sulle cronache dell'epoca e i documenti ufficiali, ma anche sulle indiscrezioni (cioè su quello che avvenne *dietro le quinte*).

In particolare ci riferiamo alla bara.

Subito dopo la morte, la salma venne posta in una classica e pesante bara americana di bronzo.

Poco prima delle 14.00, la bara giunse con un'autofunebre bianca al Love Field Airport per essere ca-



ricata nella cabina dell'“AirForceOne”, il Boeing 707 presidenziale (del 1962).

E qui, agli attoniti presenti – già così duramente provati da avvenimenti tremendi – sulla pista arroventata dal sole, si presentò un ostacolo imprevedibile e che lasciò tutti sconcertati.

Infatti, nessuno dei portelli di accesso alla cabina del velivolo consentiva il passaggio della grossa bara. Solo il portellone del vano merci era sufficientemente largo, ma la salma doveva viaggiare nella cabina passeggeri e NON nella stiva cargo. Dopo vari tentativi, e con molta fatica (la bara era pesantissima, il caldo asfissiante e la tensione al massimo), si riuscì a caricare la bara dall'entrata posteriore, sistemarla nel piccolo salottino di coda e l'aereo poté così finalmente decollare per Washington, quando mancava poco alle 15.00.

Dopo circa tre ore di volo, giunta alla base militare di Andrews, la salma venne caricata su una ambulanza grigia della Marina Militare e portata al Bethesda Hospital per essere sottoposta ad autopsia. Quindi con l'intervento di un'impresa funebre si procedette all'imbalsamazione e poi all'incassa-

mento in una nuova bara di mogano, in quanto la precedente era stata danneggiata esternamente nei ripetuti tentativi di caricarla a bordo dell'aereo.

Questa bara era poi finita, il 19 Marzo 1964, nei depositi dei National Archives statali, sistemata in luogo sicuro, ben protetta e accessibile solo a pochissime ed autorizzate persone (questa notizia non fu mai resa nota).

Della bara in pratica non risultano foto "pubbliche". E lo si capisce in quanto essa non era stata visibile. Infatti, dopo la morte all'ospedale, la salma fu incassata e subito trasportata all'aeroporto di Dallas. L'arrivo a Washington avvenne alla base aerea di Andrews e il trasporto all'ospedale fu fatto con mezzo militare. Tutti gli spostamenti erano "blindati" con grande spiegamento di forze. Quindi nessun fotografo avrebbe potuto scattare delle istantanee salvo quelli militari, ma quelle foto restano riservate.

La rivelazione – che giungeva nel 1999, alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere l'82° compleanno del defunto presidente – risolveva il mistero su dove era andata a finire. Infatti, cosa era accaduto alla bara metallica? Era stata la ricorrente domanda durante i precedenti trent'anni.

Durante questo lasso di tempo, a più riprese, i media americani avevano fatto ricerche per sapere dove fosse finita. Ricerche che però non avevano dato i risultati sperati in quanto ogni risposta ufficiale in effetti era una "non risposta" e inoltre si sospettava una regia della CIA.

Dopo la morte di Kennedy più volte la famiglia aveva chiesto che fosse trovata un'adeguata sistemazione per la prima bara, oppure che venisse distrutta. Si voleva infatti evitare che essa potesse diventare una reliquia storica per i collezionisti e che quindi potesse essere oggetto di commercio.

Finalmente la loro insistenza venne premiata, la richiesta accettata e iniziato l'iter burocratico.

Ma, come tutte le strutture statali, anche quelle americane si mossero secondo i ritmi della burocrazia, cioè lentamente.

Prima bisognava stabilire dove sistemare definitivamente la bara in modo adeguato, pertanto gli enti

coinvolti furono diversi e le autorizzazioni da ottenere numerose.

Scartata la soluzione di interrirla – in quanto poteva diventare un luogo di morbosa attrazione turistica – si optò per affondarla in mare e venne individuata nell'Oceano Atlantico una zona abitualmente riservata alle forze armate per affondarvi munizioni difettose o obsolete, area ora non più in uso.

Fu l'aeronautica a provvedere materialmente all'operazione.

A quasi 3 anni dal tragico evento, tutto sembrava definito e pronto per l'esecuzione, quando il solito burocrate sollevò il problema di chi doveva ufficialmente autorizzare la distruzione della bara, chiedendosi: *Chi materialmente pagò la fattura ed è dunque il VERO PROPRIETARIO del bene in oggetto?*

Panico nelle varie amministrazioni statali e ricerca affannosa dei documenti di pagamento. La ricerca dimostra che la fattura di USD 1.031 fu debitamente pagata dall'Amministrazione dello Stato e quindi tutto poteva considerarsi perfettamente in regola.

Con lettera dell'11 febbraio 1966 l'*Attorney General* degli Stati Uniti (Procuratore Generale = il più alto magistrato) dava l'autorizzazione definitiva e pertanto si poteva dare il via all'operazione già predisposta in tutti i dettagli.

Così il 17 Febbraio 1966 la bara venne consegnata al Ministero della Difesa e – dopo averla zavorrata con circa 300 chili di sabbia e praticato numerosi fori – il giorno seguente, 18 Febbraio 1966, venne caricata su un aereo militare (un C130E) che alle ore 8.30 locali decollò dalla base militare di Andrews (la stessa dove era arrivata più di due anni prima) dirigendosi verso il mare. Alle ore 10.00 locali, giunto sul punto stabilito e alla quota di 150 metri, la bara venne lanciata, sostenuta da un piccolo paracadute per attutire l'impatto con l'acqua, e affondò lentamente verso la sua definitiva ed eterna destinazione, a circa 2.700 metri di profondità.

L'aereo volò in circolo per 20 minuti onde assicurarsi che nulla tornasse in superficie e quindi rientrò alla base militare di Andrews.

A complemento di quanto descritto, siamo in grado di pubblicare i documenti ufficiali riguardanti l'operazione.

Dobbiamo però riportare – per dovere di cronaca – che vi furono sempre sospetti sulla prima bara e nel

1970 un operatore tecnico dei servizi medici della Marina (e fu proprio un'ambulanza della Marina a trasportare la salma dall'aeroporto militare di Washington all'ospedale Bethesda, appartenente anch'esso alla Marina) disse ad una commissione ispettiva del Congresso che la salma arrivò all'ospedale in un semplice contenitore metallico grigio (solitamente usato per raccogliere le salme di incidenti stradali) e non in una vera e propria bara metallica. Qualcuno avrebbe addirittura avanzato l'ipotesi che la bara metallica fosse stata distrutta, per porre la parola fine alla controversa questione sull'esistenza di due bare.

Note:

Proprio la tragica situazione verificatasi in occasione dell'assassinio del Presidente Kennedy, comportò la revisione delle specifiche richieste per l'allestimento dei velivoli della flotta presidenziale, con la richiesta di modifica di almeno un portello di accesso alla cabina passeggeri in modo da consentire l'eventuale imbarco di "oggetti molto voluminosi". Pertanto i due nuovi Boeing 747/200B attualmente in servizio, hanno un portello della cabina adattato in tal senso.

7. An item of interest -- The bill rendered from Gawler's Sons, Inc., Funeral Directors, who arranged or provided the services for President Kennedy amounted to a total of \$3,160, as follows:	
"Services for PRESIDENT JOHN FITZGERALD KENNEDY, November 25, 1963	
Standard Service Quotation:	
Arrangement and supervision of details; embalming and care of body, shaving; dressing and casketing body; services of funeral director and staff assistants at church and cemetery; use of necessary equipment; including solid mahogany casket as selected	\$2,460.00
Wilbert Triune Vault	<u>700.00</u>
Total Services and Merchandise	\$3,160.00 "

Dai controlli contabili veniamo a sapere che le spese funebri per le operazioni professionali rese a Washington ammontarono a USD 3.160 (si trattava di: imbalsamazione, vestizione e incassamento; fornitura della bara in mogano, assistenza di personale durante tutta la cerimonia funebre).

Aggiungiamo, per doverosa completezza di informazione, che l'Amministrazione statale chiese il parere dell'Associazione Nazionale delle Imprese Funebri (NFDA) prima di pagare la fattura!

Sempre con riferimento al decesso di J.F.Kennedy, il sito funerali.org nel febbraio 2012 informava che l'autofunebre Cadillac Miller Metro bianca che aveva trasportato la bara dall'ospedale all'aeroporto di Dallas era stata venduta per 160.000 dollari.

Il Settore Funerario a portata di click 

www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti
del Settore Funerario sia privato che pubblico



**Circolari e risoluzioni - Norme Statali e Regionali
Giurisprudenza di Settore - Fun.News - Quesiti
Rivista "I Servizi Funerari" - Statistiche
Blog di notizie**

**...sempre quello che cerchi !!!
ABBONATI SUBITO !!! Tel. 0532.1916111**

 **euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act s.r.l.

Recensione

Vivere per sempre**L'esistenza, il tempo e l'Altro**

Vincenzo Paglia, Ed. Piemme, Dicembre 2018, pag. 204

di Andrea Poggiali



Fine anni '60: un cambiamento epocale sconvolge la gioventù occidentale. Le consuetudini delle generazioni precedenti non reggono di fronte al fascino delle filosofie orientali e della libertà sessuale. C'è una rivoluzione nella moda, nella musica, nell'arte: alla cultura ufficiale viene contrapposta

la 'controcultura'. Si assiste anche alla diffusione della droga e della pornografia.

Comunque si consideri quel periodo, fu un'esplosione di energia. Le reazioni furono di due tipi: alcuni la considerarono una protesta verso una società soffocante, altri la giudicarono una minaccia ai valori tradizionali.

A distanza di mezzo secolo fa effetto trovare, in un libro scritto da un arcivescovo, degli apprezzamenti positivi per Theodore Roszak, l'alfiere della controcultura. Non dobbiamo stupirci: Roszak, in fondo, esaltava la bellezza della vita, ed è proprio questo l'atteggiamento che l'autore di "Vivere in eterno" ritiene fondamentale per riuscire ad accettare l'ineluttabilità della nostra fine.

Vincenzo Paglia, arcivescovo e teologo, si rivolge principalmente alla comunità cristiana, ma anche un non credente rimane colpito dai suoi riferimenti ai temi della bellezza e dell'amore nei testi di alcuni grandi pensatori della Chiesa. La rassegna delle speculazioni sull'Altro comprende Sant'Agostino e Sant'Anselmo d'Aosta: quest'ultimo ci sorprende con le considerazioni sulla sensibilità di Dio. Gli argomenti teologici sono presentati con estrema semplicità. Le pagine su Dante sono splendide. Il

nuovo corso impresso alla Chiesa da Papa Francesco è un'altra fonte di ispirazione.

Le coordinate del pensiero di Paglia sono riassumibili in pochi passaggi.

Per dare un senso alla morte bisogna riuscire a farlo anche con la vita: la strada è quella di sentirsi parte di una comunità. La vita non è una parentesi tra due nulla (l'origine e la fine), come sosteneva il filosofo J.P. Sartre. Noi sentiamo intimamente che la nostra esistenza non ha un motivo per finire in niente: a guidarci è il senso del volere bene, del sogno, del progettare, dell'immensa creatività alla quale possiamo partecipare. È l'istinto del cuore. Ai cristiani, Paglia rammenta che è finito il tempo di una Chiesa che insiste ossessivamente sulla paura dell'inferno: la via da seguire non è il disprezzo della vita, ma l'amore radicale per la vita. Il distacco da quanto è stato predicato per secoli non potrebbe essere più netto.


Nel 1983 Carlo Tullio-Altan pubblicò per Feltrinelli "Antropologia. Storia e problemi". Alcune pagine erano dedicate alla Chiesa: lo studioso ne riconosceva la grande capacità di comprendere i bisogni profondi dell'animo umano. A pag. 258 leggiamo: "... di fronte ai processi di secolarizzazione e di modernizzazione ... si dovrebbe intensificare quella tendenza a valorizzare quelle esperienze religiose di tipo ispirato e creativo". Profetico.

Il nuovo corso della Chiesa è fondato sull'amore. È cambiato pure l'orientamento dell'altra chiesa, quella marxista? Anche negli autori di sinistra si rintraccia un pensiero sulla morte. Nel 2015 Franco Berardi, il mitico "Bifo" della rivolta del '77 a Bologna, pubblicò "HEROES. Suicidio e omicidi di massa", un testo di denuncia dell'epidemia di sofferenza psichica nella società moderna, attribuita alle ultime trasformazioni del capitalismo. Il messaggio di Vincenzo Paglia, forse, scalda di più.

Recensione **Le grand livre de la mort à l'usage des vivants**

AA.VV., Ed. Albin Michel, Ottobre 2007, pag. 480

di Emanuele Vaj



La morte è sempre stata avvertita dall'uomo come un mistero doloroso, un evento tragico, persino uno scandalo. La nostra società moderna lo considera quasi tabù: non parliamo di morte, evitiamo di mostrarla, proviamo a dimenticarla. Quindi, quando ci tocca concretamente, ci lascia ancora più impotenti di fronte a molte domande:

Che cos'è la morte? Cosa dicono le medicine, le filosofie, le religioni? Dovremmo stare zitti o parlarne? Come accompagnare la fine della vita? Cosa fare con

il corpo: donazione di organi, sepoltura, cremazione? Come celebrare un funerale? Cosa dire, cosa fare, quando uno non è o poco credente? Qual è il tempo del lutto? Riti del ricordo? Cosa dicono le tradizioni religiose di "oltre" la morte? Più concretamente: quali sono gli adempimenti pratici e legali da prendere dopo il decesso di un parente?

Tutti questi temi sono qui trattati da un centinaio di specialisti provenienti da ogni settore: medici, psicoanalisti, storici religiosi e religiose, filosofi, avvocati, professionisti del settore funebre.

Estratti da opere letterarie e due antologie – testi letti durante i testi funerari e per meditare – integrano questo libro abbastanza unico, che porterà al lettore, quali che siano le sue credenze, un aiuto pratico, psicologico e spirituale comunque utile e interessante.

Recensione **R.I.P.D. (Rest In Peace Department) Poliziotti dall'aldilà**

Azione/Fantastico, Prod. USA, 2013, Regia: Robert Schwentkel, Attori principali: Jeff Bridges (Roy), Ryan Reynolds (Nick), Kevin Bacon (Hayes), Mary-Louise Parker (Proctor)

di Elisa Meneghini



Anticipo che questo è un film godibile – anche in un contesto familiare – e rivolto a chi desidera regalarsi un paio d'ore divertenti e irriverenti, senza particolari pretese.

La pellicola è incentrata sull'attività del R.I.P.D. (Rest In Peace Department), un'agenzia 'celeste' che recluta gli agenti di

polizia defunti per rimandarli sulla Terra alla caccia dei "Deados", anime tormentate che, sfuggite alla "Luce", si celano tra i vivi sotto mentite spoglie umane.

È nel R.I.P.D. che si sveglia Nick Walker (Ryan Reynolds), un giovane e promettente poliziotto del Dipartimento di Boston assassinato dal collega Hayes

(Kevin Bacon) in quanto deciso a denunciare entrambi per il furto di una grossa quantità di lingotti d'oro recuperati durante una retata antidroga e mai consegnati al Dipartimento. Di fronte a lui c'è la frizzante Mildred Proctor (Mary Louise-Parker), l'addetta al reclutamento, che dopo una iniziale resistenza del ragazzo, riesce a convincerlo ad accettare l'incarico.

Inizia così l'avventura di Walker al R.I.P.D. e del compagno che gli viene assegnato, tale Roy Pulsipher (Jeff Bridges), uno sceriffo federale del vecchio West morto più di un secolo prima: uno spaccone cocciuto e allergico alle regole che diventerà il personaggio trainante della vicenda.

La loro missione sarà quella di salvare il mondo dei vivi – nel quale sono percepiti come avatar: Nick ha le sembianze di un anziano cinese, mentre Pulsipher di un'avvenente ragazza bionda – sventando un complotto sovranaturale volto a scatenare l'apocalisse.

3

Luglio-Settembre

2019

Anno 18

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *2019: un anno anomalo, anche per il settore funerario italiano*
- *Il D.P.R 285/1990 è un regolamento o un qualche cosa d'altro?*
- *La nascita di un protocollo operativo per i crematori. Avrà un futuro l'autoregolamentazione?*
- *Il testo della contestata (dal Governo) riforma lombarda dei servizi funerari*
- *Dove celebrare le esequie? Luoghi e "non luoghi" dove officiare i riti del commiato*

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 08/07/2019.

INDICE**EDITORIALE****Global warming** 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** 5
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** 9
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** 11
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Philippe Ariès: l'avvento della morte proibita. Breve storia della morte dal Medioevo ai giorni nostri** 15
di Elena Messina**La corretta gestione dei crematori: nascita di un protocollo operativo** 18
di Valeria Leotta**Non solo due di novembre, edizione 2019** 20
di Renata Santoro**DOCUMENTAZIONE****Regione Piemonte, L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordinamento delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" – Art. 21 (Cimiteri per animali d'affezione) – Informazione** 23
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1280 del 13/02/2019**Reparti speciali entro i cimiteri – Art. 100 D.P.R. 10/09/1990, n. 285. Cimiteri per defunti professanti il culto islamico. T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. II, 20/04/2019, n. 383** 27
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1339 del 07/06/2019**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'** 34
L.R. Lombardia 4 marzo 2019, n. 4**Cimiteri per animali di affezione** 42
L.R. Marche 9 maggio 2019, n. 10**APPROFONDIMENTI****Considerazioni sul rango normativo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285** 44
di Sereno Scolaro**Dove celebrare le esequie? Luoghi e "NON luoghi" dove offrire i riti del commiato, anche in una prospettiva laica** 48
di Carlo Ballotta**CULTURA****Il cimitero della Rivoluzione francese** 54
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"L'arte svedese di mettere in ordine"** 57
di Andrea Poggiali**"Il sogno dell'eternità. Il necroforo tra imprevedibilità e rito" ...** 58
A cura della Redazione**"7 minuti dopo la mezzanotte"** 60
di Elisa Meneghini

Editoriale *Global warming*

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Da un punto di vista, come dire, ‘climatologico’ gli assetti del comparto funebre e cimiteriale, sostanzialmente stabili fino a poco tempo fa, sono entrati in una fase di surriscaldamento. Alcune Regioni hanno rivisto le loro leggi di settore. In altre si sta discutendo se procedere o meno. Che vi sia una sorta di coordinamento informale di queste iniziative da parte di talune associazioni funebri è cosa evidente a molti osservatori, così come trasparenti sono i propositi di ritorno a misure protezioniste nel mercato funebre, accompagnate da compressioni più o meno vigorose del perimetro delle funzioni pubbliche cimiteriali.

In contrasto a questi sommovimenti è intervenuto il Governo, denunciando l’incostituzionalità di approcci regionali, modificativi della legislazione nazionale non solo in tema di polizia mortuaria, ma anche su molte materie riservate all’esclusiva competenza dello Stato. Quella del Governo è una presa di posizione in parte condivisibile. Spetta al legislatore nazionale la responsabilità di sciogliere i problemi del comparto funebre e cimiteriale. E ciò nel rispetto del diritto europeo e delle norme costituzionali e non in base a pulsioni di parte.

In un contesto di settore, che si è andato progressivamente frammentando e deteriorando, l’iniziativa legislativa nazionale è l’unica in grado di assicurare un giusto equilibrio tra pubbliche funzioni ‘fondamentali’ e ragioni del mercato. Soprattutto in ambito funebre e cimiteriale, dove occorre coniugare primarie esigenze di ordine sanitario con le garanzie giuridiche dell’ordinamento civile, la doverosa tutela della dignità di ogni persona e le ineludibili esigenze di ordine pubblico e di giustizia.

Tuttavia la recente proposta di legge recante ‘Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri’, rubricata al numero 1143 e attualmente in discussione presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, contiene elementi critici che rischiano di compromettere definitivamente l’intero settore con inevitabili e dirompenti conseguenze.

Cambia, in peggio, la strutturazione dei soggetti in grado di fornire i servizi funebri, che saranno divisi tra grandi e piccolissimi, con i secondi che diventano, di fatto, dei procacciatori d'affari dei primi in uno scenario di evidente soffocamento concorrenziale. Alle grandi imprese funebri verrà data poi la possibilità di gestire in proprio le cremazioni, di eseguire una gran parte di operazioni cimiteriali e, in ultimo, di fornire servizi di deposito e custodia, in locali di proprietà, per urne cinerarie e cassette di resti ossei. Le tradizionali medie imprese funebri, quelle in possesso dei normali standard dimensionali, esposte, infatti, ad una competizione accanita, a loro volta, saranno costrette a sottostare ai desideri dei grandi operatori o a cedere l'attività.

Poco e niente viene detto nel disegno di legge riguardo a temi decisivi. Quello della lotta all'evasione fiscale e contributiva quando, viste le condizioni del settore, obiettivo irrinunciabile della legislazione nazionale dovrebbe essere quello di individuare meccanismi premianti per le imprese sane e di incentivazione per le famiglie a chiedere l'integrale fatturazione del servizio acquistato. Quelli inerenti alla responsabilità sociale dell'impresa, a fine di tutela dei cittadini, che dovrebbero tradursi in maggiore trasparenza delle regole e dei prezzi, in sicure certificazioni dei beni utilizzati e in garanzie di onorabilità degli operatori e della loro formazione etica e professionale. Quelli, infine, delle misure per incrementare i livelli di consapevolezza nella domanda di servizi funerari, nella considerazione che poco o nulla si fa in Italia, dove all'isolamento del morente si aggiunge quello dei suoi familiari, che rimangono privi di qualunque orientamento da parte delle istituzioni sanitarie e dei Comuni, soprattutto per la poca informazione e la voluta opacità dei listini-prezzi delle imprese funebri.

Le finanze comunali, già intaccate dalla riduzione dei proventi concessori in conseguenza della crescita delle scelte di cremazione, vengono lesionate ulteriormente con la scomparsa dei ricavi sulle autorizzazioni al trasporto funebre. Esse sono seriamente minacciate anche dall'ulteriore riduzione dei ricavi, derivante dalla riformulazione di operatività cimiteriali pubbliche che le limita alle sole inumazione ed esumazione ordinaria. Aggiuntivi elementi di preoccupazione vengono dal divieto di applicare diritti nei casi di cremazione di dispersione delle ceneri o di affido delle urne e, nel medio periodo, dalla possibile proliferazione di crematori privati nelle case funerarie private e di edifici extra-cimiteriali di urne o cassetine ossario. Rimanendo quindi poca cosa le entrate dalle operazioni istituzionali e stabiliti gli accantonamenti obbligatori per le concessioni di sepoltura, i ricavi non saranno in alcun modo in grado di coprire le spese di mantenimento di strutture cimiteriali che, mediamente, sono vecchie di oltre un secolo. Risibile appare l'istituzione compensativa di un diritto di segreteria (max. 30 euro) che i Comuni potrebbero applicare "ai fini di un'equilibrata gestione cimiteriale" per ogni ingresso "di cadavere, resti ossei o ceneri all'interno dei propri cimiteri". Anche prendendo come base l'intera mortalità annua del Paese, si sta parlando di un gettito massimo oscillante a seconda degli anni tra i 19,5 e i 18 milioni di euro da distribuire ogni

anno sugli oltre 16.000 cimiteri italiani. Una somma quasi irridente nella sua dimensione, soprattutto quando si pensi che una spesa di 15/20 milioni annui è quella necessaria ad assicurare il funzionamento dei cimiteri di una sola grande città del Nord.

Ulteriore elemento di preoccupazione è che il 'progetto industriale' sotteso alla nuova definizione delle attività funebri e cimiteriali, pare essere fondato su un significativo dirottamento di proventi, oggi affluenti alle funzioni pubbliche in generale ed ai Comuni in particolare e non già su propositi di vera riforma del settore. Quote di spesa delle famiglie, così 'facilmente' rimesse in circolo, andrebbero infatti a finanziare nuove e vecchie attività per l'erogazione delle quali le (grandi) imprese funebri saranno di fatto le uniche ad essere abilitate, senza poter essere raggiunte da adeguati controlli.

Eppure tra la possibilità del libero esercizio di diritti individuali tramite le imprese private e il carattere delle consuetudinarie forme della socialità cimiteriale – inverte da gestioni sicuramente migliorabili, ma che devono rimanere pubbliche – non dovrebbe esservi contrapposizione. Quello che forse manca è una pacata visione dei fenomeni funebri e cimiteriali, evitando che essi siano strumentalmente agiti per interessi di parte.

Ecco allora che, per garantire questa fondamentale e irrinunciabile mediazione, è necessario che la riforma della normativa mortuaria si prefigga invece di mantenere e non distruggere la cornice identitaria rappresentata da oltre due secoli proprio dai cimiteri. Proprio per questi motivi sarebbe opportuno che su temi così delicati ed importanti non si procedesse 'a spallate' nelle Regioni o in Parlamento. Le complessità inerenti dovrebbero invece muovere le categorie professionali ad instaurare un clima di maggiore pacatezza nella rappresentazione delle proprie posizioni e indurre il Governo a procedere all'elaborazione di un proprio disegno di legge che armonizzi in un unico testo una materia che presenta molteplici sfaccettature: dalla Salute alla Giustizia, dallo Sviluppo economico all'Interno, dal Lavoro all'Economia, ai Beni culturali, ecc.. Certo, si tratta di coordinamento complesso che, d'intesa con i ministeri interessati, ben potrebbe avere sede presso la Presidenza del Consiglio. È infatti evidente, lasciare i settori delle attività funebri e cimiteriali a sempre più arroventati animal instinct significherebbe venir meno alle necessità di modernizzazione e legalità nelle pratiche, di tutela delle famiglie in lutto e di armonizzazione delle funzioni pubbliche, con un'evitabile compromissione l'intero comparto e dirompenti conseguenze in tema di coesione sociale.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

pa alle spese di gestione del cimitero ebraico

La Giunta comunale di Venezia ha deliberato l'approvazione del protocollo d'intesa, tra Comune e Comunità Ebraica di Venezia, per la partecipazione alle spese di gestione del cimitero nuovo, sito al Lido di Venezia, di proprietà della Comunità stessa.

Nel triennio 2019/2021 il Comune erogherà alla Comunità un contributo annuo di 52mila Euro, da destinare alla gestione ordinaria del cimitero, mentre, al contempo, la Comunità garantirà, ai cittadini residenti a Venezia, l'ingresso gratuito per motivi di studio o culturali:

- nei mesi da ottobre a marzo, 9.30-14.30;
- nei mesi da aprile a settembre, 9.30-12.30 e 15.00-18.30 (venerdì 9.30-14.00);

fatta eccezione per il sabato e le altre festività ebraiche, in cui il cimitero resterà chiuso.

“A Venezia, gli Ebrei, provenendo da tutti quei Paesi del mondo, dai quali erano stati banditi, trovarono una città dove poter vivere – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro – Sebbene costretti a farlo all'interno del Ghetto, la Comunità ebraica veneziana è

sempre stata un esempio, straordinariamente positivo, di integrazione voluta, cercata e realizzata. Loro hanno saputo vivere e convivere con chi li aveva accolti, diventando parte integrante della città e portando in dote un bagaglio di saperi ed esperienze che hanno arricchito tutti noi. È con questo spirito che, oggi, la Città di Venezia ha approvato questa delibera, che permetterà di contribuire alle spese per la gestione del cimitero.”.

Lecco: uffici comunali incontrano imprese funebri locali

Presso il municipio di Lecco si è recentemente svolto un incontro tra l'assessore ai servizi demografici del Comune, il dirigente del settore, la responsabile del servizio e molte delle imprese funebri che, a vario titolo, operano nell'ambito territoriale comunale della città.

L'incontro è stato indetto dalla Municipalità per raccogliere informazioni utili alla ricognizione dello stato di fatto, finalizzata a un miglioramento dei servizi cimiteriali, anche in funzione di una ridefinizione del regolamento comunale di polizia mortuaria

approvato nel 2001 (e parzialmente modificato nel 2016).

Durante l'incontro le imprese hanno manifestato le esigenze collegate allo svolgimento del servizio, sia in relazione ai rapporti con gli uffici, sia sul fronte dei cimiteri, fornendo al servizio comunale utili feed-back.

“Un incontro interlocutorio estremamente proficuo – sottolinea l'assessore ai servizi demografici – dal quale abbiamo tratto anche utili spunti atti a una riscrittura, al passo con i tempi, e con le più recenti normative, del regolamento comunale di polizia mortuaria”.

Assunzioni al Comune di Napoli anche nei cimiteri

Con la delibera del piano triennale di fabbisogno del Comune di Napoli, da poco approvata in giunta municipale, si dà il via libera allo scorrimento di tutti gli idonei delle diverse graduatorie del concorso Formez 2010, alla stabilizzazione di tutta la platea degli ex Lsu (lavoratori socialmente utili) appartenenti alle categorie A e B, tra cui operatori cimiteriali, sorveglianti parco, esecutore tecnico cimiteriale, e-

secutore notificatore, oltre a 4 agronomi e 4 dirigenti da assumere con processi mobilità, nel 2019, e altri 60 dirigenti, da assumere, nel biennio successivo, tramite concorso pubblico.

Tra stabilizzazioni di precari storici, scorrimento delle graduatorie e mobilità si arriverà ad assumere, entro l'anno, un totale di 712 unità.

La delibera sarà a giorni inviata al governo, alla commissione per gli enti in pre-dissesto, che nella prima seduta utile potrà dare l'ok per l'avvio delle procedure di assunzione. È ipotizzabile che, nel mese di luglio, possa terminare tutto l'iter burocratico.

Cagliari: la comunità musulmana fa richiesta di moschea e cimitero

“Al prossimo sindaco di Cagliari chiediamo pace, una moschea e un cimitero”. Così afferma il presidente dell'associazione islamica di Cagliari Rabiul Islam.

Al momento, sono circa una settantina i fedeli che si ritrovano in un piccolo spazio in città, da loro interamente auto-finanziato, destinato alla preghiera (ma i numeri sono in aumento).

Questo il motivo delle richieste, che arrivano all'inizio del Ramadan, la festa religiosa che prevede un mese di digiuni e di preghiere.

Il Comune di Milano approva le linee di indirizzo per l'assunzione a proprio carico dei funerali di povertà

Con una nota, l'Amministrazione milanese comunica di aver approvato le linee di indirizzo per l'affidamento dei funerali umanitari.

Il servizio – rivolto a defunti indigenti, famiglie in stato o disinteresse da parte dei familiari – sarà assegnato con gara a evi-

denza pubblica e avrà una durata 24 mesi, prorogabile per altri 12, a partire dalla prossima estate.

Ogni anno si prevedono in media 190 funerali di questo tipo, con una spesa complessiva di circa 267mila euro. Il costo medio a servizio sarà di circa 700 Euro, che comprende forniture (cofani per inumazione o cremazione), incasso, trasporto dal luogo di decesso al luogo delle esequie – se richieste – fino al cimitero o crematorio, sul territorio cittadino.

Trento: disponibili 100 nuove cellette ossario

Si sono conclusi i lavori di realizzazione e sistemazione della parte superiore dei nuovi ossari-cinerari, realizzati, presso il cimitero monumentale di Trento, nell'angolo sud ovest del quadrante nord. Si tratta di 100 cellette per ossari-cinerari, con lapidi articolate in diversi modelli. Tutti coloro che ne avevano fatto domanda (51 famiglie) sono stati convocati dal Servizio funerario lo scorso maggio, per la scelta della celletta che avverrà, seguendo l'ordine riportato in graduatoria.

Al cimitero di Enna area per la sepoltura di animali d'affezione

Le richieste di seppellimento del proprio animale d'affezione sono in aumento anche in Sicilia, che, con L.R. 3 luglio 2000, n. 15, ha istituito l'anagrafe canina, introdotto il concetto di cimiteri per animali di affezione ed indicato (all'art. 23, comma 3) che il Presidente della Regione avrebbe dovuto adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali. Anche se tale provvedimento non si è mai concretizzato, è comunque consentito ai singoli Comuni

di dotarsi di aree destinate ai Cimiteri di affezione.

E così ha fatto il Comune di Enna, individuando una piccola area all'interno del cimitero cittadino per realizzare il “Cimitero di Affezione”, un luogo destinato alla sepoltura di *“animali, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli”*, che consentirà ai padroni di animali domestici di essere sepolti accanto ai loro fedeli amici.

Cinque secoli dalla morte di Leonardo da Vinci

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, tante le celebrazioni e gli eventi, in occasione della ricorrenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in compagnia della figlia Laura, si è recato al castello di Amboise, sulla Loira, per visitare la tomba del genio italiano. All'arrivo, è stato accolto dal capo di Stato francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte, che li hanno attesi per entrare insieme nella cappella contenente le spoglie di Leonardo, per omaggiarle a 500 anni dalla scomparsa dell'artista italiano, conosciuto in tutto il mondo.

A Cologno Monzese (MI) gli studenti abbelliscono i muri del cimitero

Il Comune di Cologno Monzese ha promosso e organizzato la II edizione del concorso “Il Contorno Decorato”, riservato ai Licei Artistici di Milano e Provincia, per la realizzazione su spazi comunali di dipinti-decorazioni murarie, per il recupero del paesaggio urbano dalle deturpazioni visive, sul tema “Stile Floreale: Liberty e Natura”.

I vincitori sono stati i ragazzi della V ASC del Liceo artistico Ma-

gorana di Cesano Maderno (MI), che hanno prodotto, sulle tristi e disadornate pareti del cimitero vecchio di Cologno Monzese, due splendide immagini:

– il primo premio per il dipinto più cromatico è stato assegnato a “*Sound & Sensation*”;

– assegnato invece a “*Breathin’ Through Flowers*” altro primo premio (*ex-aequo*) per il figurale. Entrambi i murales, frutto della libera interpretazione degli studenti, sono ispirati ad Alfons Mucha, uno dei più importanti esponenti dello stile Liberty.

A Torino cerimonia funebre rom con carrozza trainata da sei cavalli

Una cerimonia funebre in grande stile e secondo la tradizione gitana quella che ha accompagnato all’ultimo riposo Idriz Seferovic, sessantenne deceduto a Torino il mese scorso.

L’uomo, molto amato nella comunità rom, è stato accompagnato nel suo tragitto, verso il Cimitero Monumentale, da una carrozza riccamente adornata e trainata da sei cavalli neri, musica e petali di rosa, sparsi per indicare il passaggio del defunto.

Campogalliano (MO): consolidamento sismico al cimitero

Al cimitero comunale di Campogalliano sono iniziati, a giugno, i lavori di consolidamento della struttura, che proseguiranno fino alla fine del mese di settembre.

Gli interventi, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di circa 187.000 Euro, interesseranno, in un primo periodo, la recinzione esterna, per poi passare all’interno nei settori 6, 10, 11, 12, 13, 2, 3 e 4.

Nell’ambito della ricostruzione post terremoto, verranno, così,

assicurati il ripristino dei controsoffitti ed il miglioramento sismico complessivo dell’edificio.

Carabinieri identificano chi ha abbandonato l’urna cineraria affidata

Un cittadino italiano di 70 anni è stato accusato dell’abbandono di un’urna cineraria precedentemente affidatagli (contenente le ceneri di sua madre) dai carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta. L’urna in questione, rinvenuta dal personale dell’Ama Cimiteri Capitolini, presso il Cimitero di Prima Porta, era appoggiata a un loculo, priva dei cartellini identificativi.

Visto che non risultavano pratiche di dispersione delle ceneri in corso, ne è scaturita una denuncia ai Carabinieri che, dopo il sequestro dell’urna, e le indagini del caso, hanno identificato l’affidatario 70enne, che ora dovrà spiegare all’autorità giudiziaria i motivi di questo suo gesto.

Antitrust: il Comune può promuovere convenzioni con imprese funebri per svolgere funerali low cost

Il Comune di Conselice (RA), lo scorso gennaio, aveva sollecitato un parere all’Antitrust in merito ad una convenzione con le imprese funebri, concernente la individuazione di funerali a prezzi contenuti, per i propri cittadini.

L’Antitrust ha risposto affermativamente, ponendo però alcune condizioni. Difatti, l’AGCM ha sottolineato che, secondo il proprio stabile orientamento, sulla regolazione dei servizi funebri, la convenzione, che si intende stipulare, deve essere in linea con i principi a tutela della concorrenza. L’adesione richiesta alle imprese funebri deve essere “*aperta*

e facoltativa” e le tariffe previste vanno intese come “*massime*” e “*derogabili al ribasso*”.

Inoltre, segnala ancora l’Autorità, la determinazione dei prezzi per i funerali standard deve avvenire sulla base di un’analisi di mercato che “*tenga conto delle dinamiche competitive presenti nel mercato delle onoranze funebri*”.

Il Comune di Conselice, entro 45 giorni dalla ricezione del parere, dovrà comunicare all’Antitrust le decisioni prese a seguito delle sue considerazioni.

Il Comune di Parigi vuole privatizzare i crematori

La municipalità di Parigi ha indetto una gara per la gestione dello storico crematorio monumentale al cimitero parigino di Père-Lachaise, che è stata vinta dal gruppo privato Funecap.

Funecap, che gestirà tale impianto di cremazione per i prossimi trent’anni, è stata anche scelta per costruire un secondo crematorio alle porte de la Villette (XIX arrondissement).

Il progetto di privatizzazione dovrà ora essere approvato dal consiglio municipale in programma dall’11 giugno in poi.

Sono molte le contestazioni politiche, in particolare dei partiti di sinistra, che chiedono il ritiro del progetto di privatizzazione.

Ne esce sconfitta infatti la *société d’économie mixte* Saempff – la municipalizzata di Parigi – che in passato ha gestito l’impianto presso il Père-Lachaise e che continuerà comunque a gestire il crematorio di Champigny-sur-Marne, in Val-de-Marne (e ad organizzare funerali con il marchio *Services funéraires – Ville de Paris*, che controlla il 20% del mercato «funerario» della capitale francese).

Ok della Grecia alla costruzione di crematori

Giorgos Stathakis, Ministro Greco, per l'ambiente e l'energia, ha recentemente approvato un provvedimento che permette la costruzione del primo impianto di cremazione della Grecia, ad Atene, che sorgerà in un terreno di proprietà della città, nella zona detta Elaionas, con un parco a circondare la struttura. E già si affaccia la possibilità che altre città greche possano ospitare crematori (*rumors* indicano le città portuali di Salonico e Patrasso).

Ricordiamo che nonostante le cremazioni siano state legalizzate nel 2006, il Paese non dispone ancora di strutture dove possano essere svolte, tant'è che chi vuole far ricorso alla cremazione deve, oggi, portare il cadavere in un crematorio estero, in genere in Bulgaria.

Spagna: no all'estumulazione della salma di Francisco Franco

La Corte suprema spagnola, accogliendo, all'unanimità, la richiesta della famiglia del dittatore, ha sospeso la riesumazione dei resti di Francisco Franco (decisa dal governo di Pedro Sanchez, e prevista per il 10 giugno c.a.), in attesa della sentenza definitiva sul ricorso presentato dagli stessi familiari.

Il trasferimento delle spoglie del dittatore, la cui tomba si trova all'interno del memoriale, dedicato alle vittime della guerra civile del 1936-39, nel cimitero di El Pardo, dove è sepolta tra l'altro anche la moglie, è da anni oggetto di dibattito e scontro in Spagna. Da una parte, chi ritiene che questa collocazione rappresenti una mancanza di rispetto, dall'altra, i nostalgici del "caudillo", morto 43 anni fa.

I brani più suonati ai funerali in Inghilterra

Co-op Funeral Care, una delle più importanti aziende di pompe funebri del Regno Unito, ha pubblicato, all'interno del proprio rapporto annuale, la *hit parade* dei pezzi suonati in occasione del funerale.

Come prevedibile gli "inni" classici sono stati del tutto soppiantati da brani pop.

La canzone più richiesta è risultata essere la malinconica *My Way* di Frank Sinatra, tallonata dalla più moderna *Time To Say Goodbye* di Andrea Bocelli e Sarah Brightman, seguita poi dall'intramontabile *Over The Rainbow* nella versione di Eva Cassidy.

Ecco invece i pezzi che si sono piazzati, in ordine, dal quarto al decimo posto: *Wind Beneath My Wings* di Bette Middler, *Angels* di

Robbie Williams, *Supermarket Flowers* di Ed Sheeran, *Unforgettable* di Nat King Cole, *You Raise Me Up* degli Westlife, *We'll Meet Again* di Vera Lynn e, al decimo posto, *Always look on the bright side of life* cantata e fischiata da Eric Idle crocifisso sul finale di Brian di Nazareth dei Monthy Python.

Star di Beverly Hills sepolta con un abito favorente la decomposizione

Luke Perry, star della popolare serie televisiva degli anni '90, scomparso lo scorso 4 marzo, in seguito a un *ictus*, ha scelto di essere sepolto in un abito biodegradabile, anziché in una bara tradizionale, così da trasformarsi in nutrimento per la terra.

A raccontarlo su Instagram è la figlia diciottenne Sophie:

"Mio padre sarebbe entusiasta", ha scritto la ragazza sul social, postando lo scatto di alcuni funghi: "Ogni spiegazione che potrei dare non renderebbe giustizia alla trovata, geniale, della sepoltura in un abito di funghi, ... posso dire che si tratta di una opzione eco-friendly resa possibile dall'utilizzo di funghi. A scoprirlo, è stato mio padre. È stato sepolto in questo abito, come da suo ultimo desiderio."

Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Le statistiche italiane di cremazione per il 2018
- Le FAQ applicative delle Istruzioni operative per la gestione dei crematori
- Il testo del ricorso del Governo per illegittimità costituzionale della LR Lombardia 4/2019
- Cambiano le regole di fatturazione per l'illuminazione elettrica votiva

Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
 www.funerali.org

Q. Il titolare di una impresa funebre con sede in un Comune del Trentino Alto-Adige ha sempre operato all'interno della propria abitazione familiare (un maso). Ma ora, essendo aumentata l'attività, vorrebbe trasferirsi in una sede più consona. Ha quindi acquistato il terreno, predisposto il progetto di costruzione della sede, e chiesto alla Provincia Autonoma di competenza la modifica del Piano Urbanistico per procedere ai lavori (procedura alquanto complicata poiché l'Ufficio Urbanistico provinciale ha considerato l'attività dell'impresa come attività artigianale e quindi non è possibile, su quel terreno, né costruire, né variare il piano urbanistico).

Ciò premesso chiede se il D.M. 31 dicembre 1983 *"Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale"* è ancora valido e se può essere preso a riferimento per motivare la propria ragione nei confronti della Provincia.

R. Il D.M. 31 dicembre 1983 (che ha subito, ai fini della identificazione delle onoranze funebri, una variazione) non è applicabile ai privati. Difatti il decreto inizia con: *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: ... pompe funebri ..."*.

E quindi è solo a quegli effetti e cioè per la identificazione come

servizio pubblico a domanda individuale per una gestione in economia diretta comunale e per capire quali servizi siano a pagamento o no. Non serve quindi ai fini della classificazione privata dell'attività funebre.

Per la classificazione dell'attività funebre, occorre capire se esiste una legge della P.A. di competenza che l'abbia definita come tale. Se non esiste, bisogna controllare con che tipo di autorizzazione (comunale) e iscrizione alla Camera di Commercio quella ditta operi. L'attività funebre è principalmente la somma di tre attività:

1. esercizio del trasporto funebre (che a parere dello scrivente si ritiene essere attività di servizio);
2. vendita di bare e altri oggetti ad esse applicate per lo svolgimento di un funerale (quindi commercio di bara);
3. agenzia d'affari ex art. 115 T.U. Pubblica Sicurezza.

A livello di classificazione dei codici ATECO, (c'è insieme di varie attività tra cui le pompe funebri in senso stretto):

Denominazione ATECO: Servizi di pompe funebri e attività connesse
Codice ATECO: 96.03.00

Descrizione:

– inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l'inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti;

- affitto o vendita di tombe;*
 - manutenzione di tombe e mausolei;*
 - disbrigo di pratiche funerarie;*
- Dalla classe 96.03 sono ESCLUSE:*
- servizi di cura del verde all'interno dei cimiteri, cfr. 81.30;*
 - esequie religiose, cfr. 94.91.*

Q. Il Comune di ... deve decidere se autorizzare o meno la cremazione di una signora vedova senza figli né parenti, a detta delle due signore che la frequentavano nell'ultimo periodo in cui era in vita, le quali raccontano di aver raccolto, in vita, l'ultima volontà della signora ad essere cremata; la deceduta non ha lasciato però nulla di scritto in merito e non era iscritta a So.crem.

Il Comune chiede quindi se si possa procedere alla cremazione, in via eccezionale a seguito di dichiarazione di terzi, solo dopo aver accertato che la defunta sia effettivamente senza eredi (si specifica che una delle due signore, aveva la firma sul conto corrente della defunta, ma non ne era l'amministratrice di sostengo).

R. Si riporta, prima di dare risposta, un estratto dell'art. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri":

"a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il

sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in

data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.”

L. 130/2001 prevede:

1) la disposizione testamentaria del defunto (per cui se si trovasse uno scritto della defunta con la sua intenzione ad essere cremata e si pubblicasse tale testamento olografo, passati i giorni previsti e non presentandosi nessuno, non ci sono problemi);

b.2) non è il caso in esame;

b.3) in presenza di qualsiasi espressione di volontà della defunta (ma, a parere dello scrivente, si ritiene debba essere un giudice, sulla scorta della dichiarazione delle due persone che hanno registrato questa volontà cremazionista in vita della signora, a darne atto; non basta una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da parte delle interessate, in quanto la dichiarazione è prevista esplicitamente dalla L. 130/2001 unicamente per i parenti più prossimi;

b.4) non è il caso in esame.

E questo è quanto.

Rubrica **Chiedilo a www.funerali.org**

a cura di Carlo Ballotta



Francesco scrive il 30/05/2019 alle 04:28

I miei genitori hanno avuto in dono una cappella funeraria da una zia, deceduta da circa 15 anni, ottenendo peraltro la voltura della concessione cimiteriale. Nella cappella sono sepolti lo zio ed i suoi genitori (deceduti rispettivamente da oltre 30 e 50 anni).

Premesso che la cappella funeraria ha un suo ossario, è stata richiesta al Comune l'estumulazione dei deceduti da oltre 50 anni per poter fare la riduzione in cassetta e porli in ossario. A seguito della richiesta, si è scoperto che vi è opposizione da parte di parenti dello zio deceduto (peraltro nel regolamento cimiteriale non vi è nessuna casistica).

Il Comune ha richiesto l'assenso firmato dei parenti dello zio, che non riusciamo ad ottenere, per cui chiedo se è possibile in termini di legge provvedere comunque alla estumulazione.

Carlo risponde il 01/06/2019 alle 15:06

Si rileva, di primo acchito, un forte elemento di primaria illegittimità sostanziale: dal 10 febbraio 1976, infatti, sono proibiti sui sepolcri privati (edicole, cripte, tombe di famiglia o semplici loculi monoposto ...) tutti gli atti di disposizione per *acta inter vivos*, previsti, invece dalla precedente normativa speciale di settore ormai abrogata (art. 71, comma 2 e segg. R.D. 1880/1942).

Tra l'altro i sepolcri privati nei cimiteri sono attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune (art. 824, comma 2 Cod. Civile) e sono,

quindi soggetti al regime dell'art. 823 Cod. Civile, come tutti i restanti beni demaniali contemplati nella normativa civilistica.

Dunque un'eventuale donazione avrebbe quale oggetto non il diritto d'uso sullo spazio sepolcrale, bensì solo le obbligazioni manutentive, cioè gli oneri derivanti dalla nuda proprietà sul mero manufatto sepolcrale (diritto sul sepolcro in sé).

La voltura della concessione ha, così, valore solo nominale ed è funzionale all'imputazione di eventuali spese gestionali sull'edificio funerario.

I diritti di sepolcro *pleno jure*, possono, in tal modo e per una stranissima e paradossale eterogenesi dei fini, divergere anche pesantemente sullo *jus sepulchri* primario consistente nella facoltà di dare o ricevere sepoltura in quel determinato sacello gentilizio.

La legittimazione a disporre del cadavere o delle sue trasformazioni di stato, intermedie o definitive ossia del Resto mortale o dei Resti ossei od anche delle Ceneri comporta una graduazione, una scala gerarchica definita in gergo "necroforese" principio di pozziorità, laddove si coniugano potere di scelta e preminenza nella decisione.

In questa tassonomia sono compresi nell'ordine:

a) il defunto (o defunti) stesso (o stessi), nell'ipotesi in cui abbia (abbiano) provveduto in via testamentaria alla cosiddetta *electio sepulchri* (esempio: *il de cuius*, fondatore del sepolcro privato nell'atto di concessione inserisce la clausola della "tomba chiusa" istituto che, poi, si traduce nel divieto di estumulazione);

b) il coniuge o convivente *more uxorio* alla data di morte;

c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, tutti costoro all'unanimità.

Rispetto ai parenti (gli affini, di cui all'art. 78 del Cod. Civile non hanno alcuna legittimazione), non ha interesse se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, né se si tratti di parentela ascendente o discendente: in altre parole, va considerato solo il grado di parentela.

L'individuazione del diritto a disporre della salma, (ovvero del Cadavere o dei Resti mortali o dei Resti ossei o delle Ceneri come anzidetto) non ha, da subito, una definizione "in norma positiva"; discende invece da un'elaborazione giurisprudenziale che in gran parte deriva proprio da conflitti endo-familiari sul potere di disposizione delle spoglie mortali del defunto (giurisprudenza oggi considerata non solo costante ma consolidata, al punto che il legislatore, nel 1990, l'ha introdotta nello *jus positum*, ovvero nell'art. 79, comma 1, II periodo del D.P.R. 285/1990, cioè il vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria).

L'articolo citato si riferisce alle disposizioni in merito alla cremazione, ma esprime un indirizzo univoco da applicarsi *a fortiori* a tutti i casi simili, quando cioè, per deliberare un'operazione di polizia mortuaria, debba formarsi la relativa volontà degli aventi titolo.

Per questi motivi, sopra esposti, il Suo Comune ha perfettamente agito secondo la Legge, altrimenti si configurerebbe il reato di violazione di sepolcro.



Alessandro scrive il 24/05/2019 alle 7:05

Esiste una norma di riferimento per la cremazione di resti mortali di un religioso per cui l'autorizzazione può venire dai superiori della famiglia religiosa e non dai parenti (per altro di difficile reperibilità)?

Carlo risponde il 27/05/2019 alle 11:25

L'autorizzazione alla cremazione è accordata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa in vita del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), della L. 130/2001. Questa norma non prevede né gli affini, né il Vescovo, né tanto meno il Superiore dell'ordine religioso cui il *de cuius* apparteneva.

Il Codice di diritto canonico promulgato nell'anno 1983 non entra nel problema.

Per gli atti di disposizione sul *post mortem*, da esercitarsi in Italia, si applica unicamente la legislazione civile, poiché ragioniamo, pur sempre, di diritti personali, o addirittura personalissimi; comunque non patrimoniali.

Si tratta, però, di resti mortali (così come definiti dall'art. 3 comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003). Essi godono sia di tutela da parte della Legge, ma trattasi di protezione affievolita, nel qual caso vale il combinato disposto tra l'art. 3, commi 5 e 6 D.P.R. 254/2003 per le competenze autorizzatorie (sostanzialmente autorizza il Comune di ultima sepoltura, cioè quello di esumazione/estumulazione) e l'art. 3 comma 1, lett. g) della L. 30 marzo 2001 n. 130 sulla legittimazione ad esprimere la volontà ed alla forma in cui quest'ultima debba esser manifestata.

Basta, pertanto, un semplice assenso, cioè un atto, pur sempre volitivo, o anche di semplice non contrarietà, secondo un'interpretazione più minimale, per procedere al rilascio della relativa autorizzazione.

In caso di irreperibilità degli aventi titolo *jure sanguinis* da dimostrarsi anche attraverso l'art. 11, comma 1, lett. c) del regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) o, comunque, con attente ricerche la cremazione può esser autorizzata anche d'ufficio, meglio se questo trattamento ultimo per gli indecomposti è previsto nell'ordinanza sindacale (o anche dirigenziale, specie nei Comuni di maggiori dimensioni) con cui si disciplinano nel dettaglio estumulazioni ed esumazioni.



Giacomo scrive il 14/05/2019 alle 16:06

Una domanda secca, che riguarda un caso tutt'altro che infrequente. Se il Comune concede il loculo senza assicurarsi che il concessionario abbia pagato, e questi, dopo la sepoltura, non paga mai, perché i soldi non ce li ha, può il Comune estumulare la salma con atto unilaterale?

Carlo risponde il 14/05/2018 alle 16:35

Si veda il combinato disposto tra gli artt. 95 e 103 del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 ed *a fortiori* l'art. 1, comma 7 bis della Legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26.

La tumulazione, configurandosi SEMPRE come una sepoltura privata e dedicata, è sempre subordinata a due pre-condizioni:

- 1) la presenza del regolare atto concessorio di cui all'art. 98 D.P.R. 285/1990;
- 2) il titolo oneroso per acquisire il legittimo diritto d'uso sul manufatto sepolcrale.

Nelle eventualità in cui il canone stabilito nella declaratoria comunale per la concessione non sia stato

versato, e il mancato perfezionamento dell'atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare la concessione insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, e ciò comporta l'esigenza che il Comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l'utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 Cod. Civile). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 Cod. Civile). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione.

Se il concessionario proprio non paga, questo suo *animus*, del tutto antiggiuridico, di non assumersi le relative obbligazioni patrimoniali, a suo tempo patuite, è causa di pronuncia di decadenza della concessione per grave inadempimento unilaterale. Essa ha valore dichiarativo e non costitutivo ed è competenza del dirigente di settore (art. 107 D.Lgs. 267/2000) o di chi, eventualmente ne assolva le funzioni negli Enti Locali privi di figure dirigenziali.

Il Comune o il gestore dell'impianto cimiteriale provvederanno D'UFFICIO all'estumulazione del feretro il quale sarà collocato in campo comune.

Tutti gli oneri delle connesse operazioni (rimozione di lapide e smurazione del loculo, neutralizzazione della cassa metallica *ex art.* 75, comma 2 D.P.R. 285/1990) saranno addebitate al concessionario anche, se necessario, con la sua iscrizione a ruolo per il recupero forzoso della somma indebitamente non versata ai sensi del R.D. 639/1910 senza, però, mai dimenticare, oppure obnubilare, il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 per quanto riguarda in particolare i termini per l'iscrizione a ruolo.



Giosuè scrive il 11/05/2019 alle 12:07

Lavoro per un'agenzia funebre. Un cliente mi ha delegato di estumulare i propri genitori. La delega è firmata dalla cliente. Io ho compilato tutte le pratiche per la richiesta al Comune. Sulle pratiche che ho portato in Comune però non c'è nessuna firma. Volevo chiedere se la firma sulla delega del cliente fa fede anche per le pratiche che ho portato al Comune?

Carlo risponde il 12/05/2019 alle 12:03

Il rapporto civilistico che s'instaura tra utente dei servizi funerari ed impresa di estreme onoranze è, in tutto e per tutto, assimilabile al contratto di mandato (art. 1703 e segg. Cod. Civile), appunto per il disbrigo delle pratiche amministrative di polizia mortuaria, (consegna documentazione, rilascio del decreto di trasporto ...).

Gli atti di disposizione per il *post mortem*, come appunto la richiesta di estumulazione, attengono alla sfera dei diritti non patrimoniali, *rectius* personali o fors'anche personalissimi e come tali eccedono lo spettro dei negozi giuridici contemplati dal contratto di mandato standard.

Molto dipende dal regolamento municipale di polizia mortuaria per le forme in cui estrinsecare la volontà di estumulazione da parte dei soggetti legittimati ad inoltrarla.

Nell'ordine potremmo avere:

- 1) una procura speciale conferita alla stessa impresa funebre;
- 2) una sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 445/2000 e soprattutto dell'art. 2703 Cod. Civile dal funzionario incaricato da parte degli aventi titolo, che materialmente dovranno recarsi presso il locale ufficio di polizia mortuaria;
- 3) la trasmissione dell'istanza debitamente firmata (anche in via telematica) con, in allegato, fotocopia statica di documento d'identità in corso di validità, sfruttando così le enormi possibilità assicurate dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.



Daniele scrive il 06/05/2019 alle 12:57

Scrivo dalla regione Lazio. Passo immediatamente a descrivere i fatti. Qualche giorno fa si è verificato il decesso di una persona: le figlie desideravano procedere alla cremazione della salma ma presso lo stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso hanno obiettato che senza la firma della coniuge non avrebbero autorizzato la pratica. Il defunto in questione risulta solamente separato dalla moglie da oltre 25 anni, ma la pratica di divorzio non è mai stata perfezionata e ovviamente il defunto non si è mai risposato (lo stesso ha due figlie, di cui la prima nata dal matrimonio e la seconda da successiva relazione). La prima figlia dichiara che in tutti questi anni non solo non ha mai avuto alcun tipo di relazione con la propria madre (la stessa cosa vale per il padre), ma non sa neanche come rintracciare la donna che dovrebbe autorizzare la cremazione. Le due figlie infine dichiarano che il genitore avesse espresso il desiderio di essere cremato solo verbalmente, senza mai mettere per iscritto tale volontà.

Le figlie chiedono quindi, vista l'impossibilità di reperire la moglie ed essendo loro due le parenti più prossime, se possa essere sufficiente la loro dichiarazione per procedere alla cremazione del genitore.

Carlo risponde il 07/05/2019 alle 08:34

Così si esprime il paragrafo 14.2 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990:

"[...] A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione. Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato – vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio con relativa annotazione nei registri di stato civile – è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà. La separazione, infatti, è solo un allentamento e non uno scioglimento del vincolo coniugale.

2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi".

Le due figlie, per far valere la presunta volontà cremazionista del *de cuius*, dovranno rivolgersi al Giudice, magari sfruttando la corsia preferenziale dell'art. 700 Cod. Proc. Civile. La Magistratura, a differenza dell'autorità amministrativa potrà, accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale, seppur residuale, almeno con il nostro ordinamento giuridico.



Antonella il 18/04/2019 alle 12:57

Il Comune vuole esumare la salma di mio zio, morto nel 1965, e deposto in zona libera, semplicemente "nella nuda terra" come lui voleva. Mio zio teneva molto alla sua tomba, volle una lapide con una scritta particolare, che ricordava il suo passato da emigrante che alla fine è tornato a casa per "*amore della famiglia*". Io vorrei oppormi all'esumazione perché mio zio è stato molto importante per la nostra famiglia e non trovare più un posto dove porta-

re fiori e ricordarlo secondo me è una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Posso oppormi alla sua esumazione?

Carlo risponde il 09/05/2019 alle 12:45

Argomento delicatissimo, perché tocca affetti e memorie struggenti.

Se suo zio è stato inumato nella nuda terra, in campo comune, l'amministrazione, chiuso il turno di rotazione ordinaria (= periodo legale di sepoltura) procede d'ufficio all'esumazione delle spoglie mortali, per il principio di rotazione delle sepolture e degli spazi disponibili (... altrimenti i nostri già congestionati cimiteri esploderebbero per raggiunta saturazione!), ed a nulla varrebbe la sua, pur comprensibile opposizione, in quanto vi è una norma inderogabile a tal proposito.

Piuttosto se all'atto dell'apertura della fossa dovessero rinvenirsi sole ossa, sarà possibile richiedere ed ottenere la loro raccolta in cassetta ossario per una nuova sepoltura – questa volta unicamente a sistema di tumulazione – della stessa in apposita celletta ossario data in concessione, con tempi anche molto variabili e piuttosto lunghi, molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria.



Elisa il 27/04/2019 alle 09:00

Vorrei sapere se gli operatori funebri/necrofori possono partecipare alle celebrazioni delle esequie in Chiesa oppure per regolamento devono uscire durante la funzione.

Carlo risponde il 05/05/2019 alle 15:24

E perché non gustarsi una bella Santa Messa Esequiale da parte del personale delle onoranze funebri invece di stare come reietti fuori della chiesa, magari rintanati in qualche bar a bere o a fumare?

Non c'è nessuna norma giuridica a tal proposito, il comportamento più idoneo è rimesso alla sensibilità religiosa dei singoli necrofori o, più banalmente, alla mera opportunità, magari per riuscire più discreti.

Attualità **Philippe Ariès: l'avvento della morte proibita**

Breve storia della morte dal Medioevo ai giorni nostri

di Elena Messina (*)

In Occidente la percezione della morte, e il modo in cui essa viene affrontata e vissuta, è cambiato radicalmente nel corso dei secoli. Le migliori condizioni igienico-sanitarie, unite agli straordinari progressi della medicina, sono sicuramente le ragioni fondamentali dell'allungamento della prospettiva di vita e di conseguenza di un tasso di mortalità più stabile.

Il concetto di morte naturale, nella società odierna, sembra che stia via via scomparendo. C'è una particolare tendenza, infatti, nel cercare di dare una spiegazione clinica a ogni situazione di malessere: si usa spesso l'espressione "di cosa è morto?".

Fino al secolo scorso non esisteva la definizione della morte encefalica, che solo gli strumenti avanzati di oggi ci permettono di constatare. Come già anticipato, il concetto di morte nelle società occidentali si è trasformato profondamente nel corso dei secoli e, attraverso l'analisi dei testi di autori quali P. Ariès, M. Vovelle e N. Elias, possiamo qui ripercorrere le fasi fondamentali di questa evoluzione. Oggi, i principali motivi di decesso sono i tumori e le malattie al sistema cardiovascolare e, per i più giovani, le morti d'origine traumatica; in passato, invece si moriva principalmente a causa delle guerre, delle carestie ed epidemie, delle pessime condizioni di lavoro e delle aggressioni. I mutamenti dell'approccio dell'uomo nei confronti della morte non sono mai stati repentini, al contrario sono molto lenti e spesso restano invariati per diverso tempo. Come ci fa notare Ariès, le persone che vivono il presente non riescono ad avvertire questi cambiamenti poiché egli afferma "il tempo che li separa oltrepassa quello di molte generazioni ed eccede la capacità della memoria collettiva".

Ariès analizza perciò l'esistenza di diversi approcci all'inevitabilità della morte. Egli parla di *morte adomesticata*, con riferimento alla naturalezza e alla familiarità con cui l'evento-morte viene vissuto. In particolare due sono gli atteggiamenti collettivi che vengono individuati già dalla prima metà del Medioevo: il primo riguarda la pacifica consapevolezza di ogni individuo di essere vicino alla propria fine. Gli uomini a quel tempo erano infatti abituati a rapportarsi con la finitezza della propria esistenza con estrema naturalezza, a differenza di oggi che si tende a negare e allontanare la morte in ogni maniera possibile. Il secondo carattere riguarda invece la cerimonia. Essa rappresentava un evento pubblico a cui tutti potevano partecipare ed era organizzata e presieduta dal moribondo stesso, il quale doveva seguire scrupolosamente tutti i passaggi rituali. La camera del morente diveniva così un luogo in cui parenti e amici, e chiunque volesse partecipare, condividevano con il moribondo l'evento prossimo. La fine della vita veniva quindi vissuta con semplicità e naturalezza, durante la celebrazione dei riti mortuali non traspariva nessun carattere di eccessiva drammaticità.

Esiste poi un approccio diverso che ha a che fare con ciò che Ariès definisce *morte di sé*. A partire dalla seconda metà del Medioevo, ovvero dall'XI-XII secolo, assistiamo ad una graduale modificazione dell'atteggiamento della società di fronte alla morte. La stessa coabitazione dei vivi e dei morti, che si era affermata per quasi un millennio, cominciava a creare insofferenze. Tuttavia l'aspetto peculiare di questo periodo risulta essere la presa di coscienza della propria individualità in punto di morte. La tradizionale familiarità del periodo precedente che implicava una

concezione collettiva del destino, verrà pian piano sostituita da una percezione della morte più individuale e drammatica. Tutto ciò sembra essere dovuto anche alla paura del giudizio che avviene al momento del trapasso. Un giudizio che non è più collettivo bensì personale e, di conseguenza, la morte diviene il momento in cui si determina la propria salvezza secondo la legge morale.

Dal XVIII secolo, invece, ci troviamo davanti a un sostanziale cambiamento del senso attribuito alla morte da parte dell'uomo occidentale che *"l'esalta, la drammatizza, la vuole impressionante e dominante"*. Egli si preoccupa sempre di meno della propria morte, per focalizzarsi, invece, su quella che possiamo anche definire come morte romantica ovvero la *morte dell'altro*.

Già dalla fine del XV secolo i temi della morte acquistano delle sfumature erotico-macabre che esaltano un *"estremo compiacimento agli spettacoli della morte, della sofferenza, dei supplizi"*. La morte perde definitivamente il suo carattere di familiarità e diventa un momento di rottura della vita quotidiana; proprio come l'atto sessuale, essa viene vissuta come una trasgressione che irrompe nella vita di ognuno, per catapultarci in un mondo crudele e irrazionale. Un'altra importante svolta che caratterizza questi secoli riguarda il rapporto tra il morente e la famiglia.

Dalla seconda metà del XVIII secolo avviene, invece, un notevole mutamento nella scrittura dei testamenti. Esso diviene quel che è tutt'oggi, ovvero un atto di diritto privato per la spartizione dei beni e perciò del tutto laico. Questo importante fenomeno è stato spiegato in diversi modi: secondo Vovelle ciò è essenzialmente dovuto a un processo di secolarizzazione e di *"de-cristianizzazione"* che caratterizzò il pensiero delle società di quel tempo. Per Ariès invece, questo avvenimento si spiega come conseguenza di una scissione tra le volontà del testatore riguardanti la distribuzione del patrimonio e quelle volontà inerenti ai suoi affetti e sentimenti. Al testamento restano quindi affidate solo le prime, mentre le altre cominciarono a essere riferite verbalmente direttamente alla famiglia o alle persone amate. Come precedentemente accennato, anche Vovelle si sofferma con particolare attenzione su questa fase. L'autore infatti approfondisce ciò che avviene nel Settecento, da quando cioè si comincia a registrare un significativo aumento della durata della vita. Risentendo dell'influenza delle ideologie dell'Illuminismo, la morte perde sempre di più i suoi caratteri religiosi. Proprio a causa di questa laicizzazione, essa comincia a essere considerata come un fenomeno puramente naturale e non un'opera divina. In questo periodo inoltre si diffonde il culto dei morti e delle loro tombe, attraverso monumenti e celebrazioni. Da un punto di vista *"pratico"* invece si assiste all'introduzione della bara dal momento che il


cadavere iniziava a diventare un problema di tipo *"igienico"* e infine i cimiteri, che in precedenza erano rientrati nelle città, ora vengono nuovamente dislocati nelle periferie.

Una delle tendenze che si cominciano a evidenziare, nei secoli successivi, è quella di nascondere la verità al morente sul suo stato di malessere. Ciò inizialmente sembrava essere dovuto alla volontà di risparmiare il malato dalle innumerevoli sofferenze che l'apprendimento della brutta notizia avrebbe comportato. Presto però a questa motivazione se ne aggiunse una diversa, tipica della società moderna, ovvero la volontà di sottrarre dallo scompiglio e dal dolore che l'idea della morte porta con sé, non soltanto il moribondo, ma anche la famiglia e la società stessa. Ariès definisce questo momento come l'avvento della *morte proibita*. In una vita che deve essere sempre felice, almeno all'apparenza, l'introduzione di un tale turbamento sembra essere qualcosa di insostenibile. Un altro carattere che ha segnato in modo significativo questo periodo è lo spostamento del luogo del trapasso. Non si muore più in casa, in mezzo ai familiari, si muore all'ospedale, e da soli. La morte, trasferita in una stanza d'ospedale, perde così il suo carattere di cerimonia rituale: non ci sono più i parenti e gli amici raccolti intorno al letto del moribondo, il quale presiedeva la cerimonia, ora tutto invece è strumentalizzato e distaccato. Il momento del trapasso si è trasformato in un fenomeno di natura tecnica, in cui il medico e il personale ospedaliero, attraverso la sospensione dei trattamenti, determinano la fine della persona. In questo modo le grandi azioni drammatiche della morte sono state sostituite da una morte in sordina, in cui anche i superstiti evitano di manifestare le proprie emozioni in pubblico. *"Si ha il diritto di commuoversi solo in privato, cioè di nascosto"*. Conseguentemente a questi cambiamenti del modo di morire, anche i riti funebri hanno subito delle variazioni. Essi hanno perso quella solennità che li aveva sempre caratterizzati, cercando piuttosto di abbreviare i tempi per ridurre al minimo il protrarsi dell'evento. Sicuramente alcune formalità vengono ancora osservate ma tutto si svolge con discrezione, evitando espressioni esteriori di lutto.

Bibliografia essenziale

- Ariès P., *Storia della morte in Occidente: dal medioevo ai giorni nostri*, Rizzoli, Milano, 1978.
 Thomas L. V., *Antropologia della morte*, Garzanti, Milano, 1976.
 Vovelle M., *La morte e l'Occidente*, Laterza, Bari, 1986.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, *Antropologia culturale*

 è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 700 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ Euro.Act srl ☎ 0532.191611 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017

Attualità **La corretta gestione dei crematori: nascita di un protocollo operativo**

di Valeria Leotta (*)

Nel numero precedente di questa rivista, nella sezione dedicata alla documentazione, si è resa nota un'iniziativa SEFIT Utilitalia e FIC, che ha condotto, come risultato, all'elaborazione di alcune istruzioni per una corretta gestione dei crematori ⁽¹⁾.

Negli ultimi anni, il settore della cremazione ha visto un'importante crescita e, ad oggi, sebbene con alcune differenze tra il Nord e il Sud del nostro Paese, risulta essere la principale scelta tra le possibili destinazioni delle proprie spoglie mortali, o di quelle di un proprio caro. Quest'evoluzione però non è stata supportata da un'adeguata legislazione di settore: la L. 30 marzo 2001, n. 130 "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" è tuttora inattuata in molte delle sue previsioni. Così, sono rimaste lettera morta le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1 che recita:

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione."

Pertanto, allo stato attuale, non esiste alcuna legge o decreto che definisca come costruire o gestire un crematorio. Il vuoto normativo creatosi, a volte inopportuno colmato da attività legislativa regionale, in materie di competenza statale, con conseguente difformità sul territorio nazionale, ha por-

tato le principali associazioni del settore cremazionista a definire degli strumenti di autoregolamentazione, per disciplinare i dettagli dell'operatività dei crematori; ma non solo.

La cremazione, infatti, è un processo molto delicato che coinvolge due fronti: da un lato l'adempimento meramente tecnico di una serie di atti formali (es. autorizzazioni, verbali, ecc.) e di aspetti operativi; dall'altro il rispetto di regole etiche e comportamentali, per quello che rappresenta l'ultimo saluto alla persona cara defunta. E funzione tecnica e funzione sociale non possono essere disgiunte, almeno fin quando si vuole rappresentare il crematorio come un luogo di erogazione di un servizio etico e sociale, dove si possono svolgere riti funebri che, grazie alla loro dimensione comunitaria, funzionano come catalizzatori dell'elaborazione del lutto.

Per poter adempiere tali funzioni, il crematorio deve essere gestito, in modo da garantire trasparenza, qualità, tracciabilità delle ceneri e sicurezza, non solo agli utenti del servizio, ma anche ai gestori stessi e alle imprese funebri, con le quali si dovrebbe creare un rapporto di collaborazione. Ed è in questo senso che il Protocollo elaborato da SEFIT Utilitalia e FIC ⁽²⁾ vuole essere un sistema di regole operative, comportamentali ed etiche.

Per agevolare la conoscenza puntuale, e per permettere la massima diffusione del testo, si è ritenuto opportuno organizzare un calendario di giornate formative, destinate al personale di tutti i gestori dei crematori italiani – indipendentemente dalla loro

⁽¹⁾ Vds. Circolare SEFIT Utilitalia n. 1255 del 17/01/2019 "Istruzioni per una corretta gestione dei crematori."

⁽²⁾ Al link: <http://www.sefit.eu/sefit/accessocrematorio/> sono visionabili le "Istruzioni per una corretta gestione dei crematori", nella versione approvata in data 30/11/2018.

associazione o meno a SEFIT Utilitalia e FIC – che si è deciso di allargare anche alle imprese funebri, vista l'importanza della collaborazione tra le due parti della filiera, per un ordinato svolgimento del servizio.

Durante le quattro giornate corsistiche, svoltesi nelle seguenti date e città:

- il 14 marzo 2019 a Bologna
- il 27 marzo 2019 a Milano
- il 28 marzo 2019 a Torino
- il 31 maggio 2019 a Roma

SEFIT Utilitalia e FIC hanno presentato nel dettaglio il “Protocollo per una corretta gestione dei crematori”, affrontando le seguenti tematiche:

- Le fasi propedeutiche alla consegna del feretro in crematorio, la ricezione, la tracciabilità del feretro e delle ceneri, fino al ritiro dell'urna;
- Le caratteristiche dei feretri e dei materiali interni, facendo riferimento alle norme statali e regionali, ma nel contempo auspicando l'applicazione delle norme UNI 11519 e 11520, al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle emissioni dei crematori;
- Le procedure operative di accesso al crematorio e gli accessi agli slot orari, il rispetto dei quali è fondamentale per garantire un servizio di qualità e sicuro;
- I requisiti che il personale addetto alla cremazione deve possedere, con promozione della necessaria formazione ed aggiornamento periodico.

Gli incontri formativi, programmati su aree geografiche distinte, per dare modo a quanti più gestori di crematori possibili di prendervi parte, ha visto la partecipazione, in termini numerici, di una sessantina di persone, rappresentanti oltre 1/3 degli impianti di cremazione attualmente operativi, localizzati nelle principali province del Centro-Nord Italia.

Regole, quindi, per garantire non solo la corretta gestione operativa di un crematorio, ma anche quella etica, proprio perché la cremazione non è solo una questione tecnica. Ovviamente non si può prescindere dall'adempimento di atti operativi, ma il loro svolgimento, non accompagnato da una consapevolezza etica, farebbe perdere alla cremazione la sua funzione benefica di rituale funebre.

Lo svolgimento dei corsi, poi, è stata l'occasione per far presente alcuni dubbi operativi, relativamente alle previsioni stesse contenute nelle istruzioni, e altri ancora che sono sorti a seguito dello scambio di esperienze tra i gestori dei crematori partecipanti. Questo consentirà, anche avendo riguardo alla prima fase di implementazione delle regole operative e fino alla fine del 2019, data, a partire dalla quale, saranno applicate obbligatoriamente da parte degli associati SEFIT Utilitalia e FIC e dei gestori che decideranno di aderirvi volontariamente, di verificare se sarà necessario apportare eventuali aggiustamenti.

Ma è stata anche l'occasione, vista l'alta partecipazione ed interazione dimostrate, per ricevere una conferma della validità delle regole sottoscritte nel Protocollo che vogliono dare risposte concrete alle problematiche operative, che i vari gestori riscontrano nella loro attività.

Concludendo, l'impegno che SEFIT Utilitalia e FIC hanno cercato di onorare è quello di strutturare delle regole operative, che siano garanzia di qualità, certezza ed eticità del servizio, riprendendo quanto stabilito dalla normativa vigente, quanto emerso dalle *best practices* e le indicazioni di alcune norme tecniche del settore (in particolare le UNI 11519, 11520 e le EN 15017), e riorganizzando tutti questi contenuti, avendo riguardo ai soggetti responsabili della cremazione, ai materiali impiegati e alle fasi procedurali.

Il fine è quello di creare il più possibile uniformità di comportamenti, volti a garantire un servizio efficiente e di qualità, e, conseguentemente, un certo standard di servizio; l'auspicio è la massima diffusione del Protocollo, per una corretta gestione del crematorio, e la proficua collaborazione tra i soggetti coinvolti, a beneficio degli utenti e della funzione di rituale funebre della cremazione.

(*) *Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*

Attualità **Non solo due di novembre, edizione 2019**

di Renata Santoro (*)

Il Tavolo Tecnico nazionale, costituito da SEFIT Utilitalia, per seguire i temi riguardanti la Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri italiani (TTV), è composto dai rappresentanti dei cimiteri di alcune delle principali città italiane (Bologna, Bolzano, Ferrara, Genova, Mantova, Milano, Parma, Roma, Torino e Trento).

Nell'ottobre 2017 il TTV di SEFIT Utilitalia ha firmato un accordo di intesa con l'Associazione europea dei cimiteri storici e significativi ASCE, *Association of Significant Cemeteries in Europe*, per perseguire gli intenti comuni di promozione e valorizzazione dei cimiteri, in forme nuove di collaborazione.

La Settimana per la scoperta dei cimiteri europei WDEC – *Week of Discovering European Cemeteries*, è l'appuntamento annuale di fine maggio, ideato dall'ASCE, a cui il TTV aderisce da tre anni, con un programma e una brochure di iniziative nazionali previste dalle diverse città aderenti: NON SOLO DUE DI NOVEMBRE.

Quest'anno, per dare maggior evidenza del lavoro di gruppo, si è voluto lanciare, nella speciale occasione del WDEC 2019, un forte messaggio di coesione, cimentandosi nella preparazione di una mostra fotografica, in cui si sono raccolte due immagini per ogni cimitero italiano aderente.




Per le città che non hanno potuto organizzare una installazione fissa all'interno del cimitero, o negli spazi di promozione cittadini, si è assemblato un videoclip utilizzabile con monitor esterni, o visionabile attraverso i siti istituzionali delle città o dei gestori dei cimiteri.

ULTIME, il quotidiano online di Utilitalia, ha diffuso, tra gli annunci delle novità del 20 maggio 2019, un comunicato stampa sulle attività di valorizzazione dei cimiteri italiani, in occasione della Settimana per la scoperta dei cimiteri europei, inserendo un link al programma completo e alle immagini della Mostra.

Il TTV ha provveduto alla pubblicazione della locandina e di tutti i materiali collegati agli eventi italiani sul blog dell'ASCE, ricevendone commenti molto positivi e il compiacimento per il lavoro eccellente svolto dal TTV, quale meraviglioso esempio di come, mettendo insieme gli sforzi, si possa ottenere un maggiore e migliore risultato.

Ogni città ha ottenuto grande affluenza e partecipazione, riconosciuta anche dai media, non solo locali, che hanno pubblicato molti articoli riferiti ai cimiteri, e agli innumerevoli appuntamenti programmati.

Bologna Servizi Cimiteriali srl, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento di Bologna, ha inserito le fotografie nel portale *Storia e Memoria di Bologna* e presso il totem informativo, collocato nella saletta adiacente all'Info Point storico-artistico della Certosa di **Bologna**.




Il Comune di **Bolzano** ha pubblicato il videoclip sul proprio sito attraverso un link a Youtube.

La città di **Ferrara** ha inserito il video promozionale nella homepage del sito web dedicato alla sua Certosa e sul portale di Ferrara Tua srl, gestore dei cimiteri e del crematorio.

Il cimitero Staglieno di **Genova** ha ospitato la mostra per tutto il periodo, dal 31 maggio all'8 giugno.

L'azienda Tea spa, gestore del cimitero e crematorio di **Mantova**, ha pubblicato il programma e messo in esecuzione continua il video in tutte le installazioni digitali.



Il Monumentale di **Milano** ospitando la *XVI Giornata Europea Musei a Cielo Aperto* ha valorizzato anche le iniziative degli altri cimiteri italiani.


La città di **Parma** con Ade spa Servizi Cimiteriali ha promosso l'iniziativa online.

I cimiteri capitolini di **Roma** hanno promosso tutte le iniziative italiane e pubblicato la mostra fotografica digitale sul sito istituzionale, nella sezione dedicata agli Eventi e Cultura, dove era possibile scaricare la locandina e leggere la brochure completa di Utilitalia SEFIT.

Torino ha invece proposto la clip sul sito e la mostra, in collaborazione con la *Rete Case del Quartiere* della Città, raggiungendo un pubblico nuovo incuriosito dai grandi pannelli in polionda, sistemati nei luoghi di normale passaggio e sosta del pubblico del quartiere.

Il cimitero di **Trento** ha anticipato di qualche giorno la settimana, con i giovani del FAI, mettendo online il videoclip sulle pagine web del Comune.

Dopo questa lunga settimana di appuntamenti culturali, il lavoro del TTV continua, avendo già all'oriz-



Esposizione mostra SEFIT per il WDEC presso le Case del Quartiere di San Salvario e di via Agliè di Torino

zonte altre iniziative comuni, come quella del Salone internazionale del Restauro dei musei e delle imprese culturali di Ferrara, presso lo stand di Ferrara Tua srl che gentilmente cederà al TTV lo spazio espositivo dal 18 al 20 di settembre 2019.

Attraverso video e collage di fotografie multimediali, verranno illustrati, in quella sede, i vari progetti di recupero di monumenti funebri, che le varie città hanno contribuito ad attuare.

In quell'occasione le città aderenti presenteranno la nuova edizione dell'Atlante dei cimiteri italiani, già

pubblicato, nella sua ultima stesura, sul portale del neo ministero del MIPAAFT (Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo).

() Responsabile Ufficio Eventi Cimitero Monumentale AFC Torino SpA, Coordinatrice del Tavolo Tecnico per la Valorizzazione dei cimiteri italiani SEFIT Utilitalia e Delegato SEFIT per i rapporti con ASCE*

Documentazione **L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” – Art. 21 (Cimiteri per animali d’affezione) – Informazione**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1280 del 13/02/2019

Si porta a conoscenza che la regione Piemonte ha approvato la legge regionale in oggetto, pubblicata sul B.U. n. 4 del 24/01/2019, S.O. n. 3, il cui art. 21 è rubricato: “Cimiteri per animali d’affezione”.

Si ricorda, inoltre, come in regione Piemonte fossero già vigenti specifica legge regionale e relativo regolamento:

- L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 39 “Cimiteri per animali d’affezione”;
- Regolamento Reg.le Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R “Regolamento di attuazione di cui all’art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d’affezione)”;

che non subiscono modificazioni e ai quali, tra l’altro, la nuova disposizione fa espresso rinvio.

In **Allegato 1** si formulano alcune considerazioni in merito.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” – Art. 21 (Cimiteri per animali d’affezione)

L’art. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede alcune modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dettandone i principi: in quella sede si contava su una abbastanza prossima modifica del D.P.R. n. 285/1990, sulla base di un testo già elaborato dalla III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità e ca-

lendarizzato per il mese di luglio 2001 per la discussione in Conferenza unificata (cosa poi non avvenuta).

In tale testo erano presenti anche norme circa i c.d. cimiteri per animali d’affezione, normativa che aveva attirato l’attenzione dei *mass media*. In seguito, alcune Regioni hanno seguito vie analoghe, affrontando materie disomogenee, mettendo assieme norme di polizia mortuaria con norme di polizia veterinaria, quest’ultima regolata principalmente dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m., nonché da

plurime norme del diritto dell'Unione europea o di sua attuazione ⁽¹⁾.

Del resto, rispetto a queste ultime norme pertinenti alla polizia veterinaria, già vi erano state norme regionali (sia di rango primario, che di rango secondario) adottate sulla base delle attribuzioni normative regionali nel contesto della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni/province autonome del loro assetto precedente alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Tra queste, va ricordata la L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 39, nonché il Regolamento Reg.le Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R.

Ora, proprio la regione Piemonte, con la L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 4, Suppl. Ord. n. 3, del 24/01/2019) inserisce disposizioni di polizia veterinaria all'art. 21 (Cimiteri per animali d'affezione), in un contesto però di norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:

Art. 21 (Cimiteri per animali d'affezione)

"1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione), nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.

2. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della L.R. 39/2000.

3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d'attuazione della L.R. 39/2000."

⁽¹⁾ Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, la direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 (che modifica la direttiva 90/425/CEE), il D.Lgs. 1° ottobre 2012, n. 186, il Regolamento CE n. 1069/2009 (che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002), il Regolamento UE n. 142/2011 per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE, ecc..

L'inserimento di tale art. 21 appare finalizzato a fornire alle aziende agricole della regione (*incipit* del comma 1) opportunità diverse da quelle delle tradizionali attività agricole, richiamando comunque al rispetto della L.R. Piemonte n. 39/2000. Quest'impostazione riflette il crescente interesse verso la realizzazione, e gestione, dei c.d. cimiteri per animali d'affezione, a volte in linea con orientamenti di antropizzazione delle carcasse di animali, ma proprio l'individuazione delle aziende agricole quali destinatarie della disposizione del citato art. 21, evidenzia un orientamento a favorire attività lucrative, non del tutto o non sempre coerenti con gli aspetti di "affettività" verso alcuni animali.

Infatti, l'imprenditore agricolo qualora intenda "*dedicare parte del suo terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione*" probabilmente, nella scelta delle colture e, se del caso, della ripartizione di parte del terreno agricolo aziendale tra le diverse colture, non può che operare se non sulla base di criteri di gestione aziendale. Ora, la stessa formula "animali d'affezione" porta, o porterebbe, ad una valutazione non sempre coerente con criteri di gestione aziendale (fermo restando che ogni eventuale corrispettivo debba assicurare copertura dei costi e, se possibile, anche quel minimo di utile d'impresa che sia connotato da una certa quale congruità).

La norma non definisce gli animali d'affezione, in quanto già individuati dall'art. 2 (Destinatari) della L.R. Piemonte n. 39/2000:

Art. 2 (Destinatari)

"1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria."

Individuazione che però non considera alcuni aspetti, come ad esempio le diverse dimensioni e peso che possono avere gli animali d'affezione: se per alcuni, infatti, la dimensione delle carcasse è più o

meno omogenea, per altri non lo è per nulla (tipo i cani, che hanno stazze molto diverse fra loro); tale problematica emerge nella stessa definizione dell'art. 2, quando si fa riferimento ai “*cavalli sportivi*” affiancandoli ad alcune specie animali ma anche ad “*altri animali domestici di piccole dimensioni*”. La questione della dimensione delle carcasse può produrre effetti sulla dimensione delle aree a ciò destinabili (“*dedicabile*”, nel testo dell'art. 21 L.R. Piemonte n. 1/2019), ma anche, e soprattutto, sulle durate delle inumazioni delle carcasse, dato che per carcasse di dimensioni contenute la durata potrebbe essere più breve rispetto a quelle dell'inumazione di carcasse di maggiore grandezza. In larga parte, si tratta di aspetti già considerati agli artt. 4, 5, 6 e 7 del Reg. Reg.le Piemonte n. 5/R/2001; si richiama l'attenzione in particolare sugli articoli 4 ⁽²⁾ e 7 ⁽³⁾:

quest'ultimo va adeguatamente tenuto presente nel caso in cui un'azienda agricola intenda “*dedicare*” parte del proprio terreno a cimitero per animali d'affezione, avvalendosi così dell'art. 21 L.R. Piemonte n. 1/2019, che determina orizzonti temporali sempre superiori a quello dell'annata agraria.

Si rammenta infine che l'art. 4 della L.R. Piemonte n. 39/2000 prevede che le spoglie (carcasse) di animali di cui all'art. 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'Autorità competente.

⁽²⁾ R.R. Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R “Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)” – Art. 4 (Disposizioni di carattere localizzativo)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 50 m. dalla recinzione esterna del cimitero.
3. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m.
4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.
6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.


⁽³⁾ R.R. Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R “Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)” – Art. 7 (Disseppellimento di spoglie animali)

1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, tale termine è determinato in 10 anni dall'interro.
2. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione possono essere utilizzate per nuovi interri.
3. L'ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.



argema s.r.l.

viale dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Tel. 02/57501111 - Fax 02/57501112



PRODOTTO IN ITALIA
CON MATERIE PRIME
ITALIANE

SACCHI PER RESTI INORTALI ESTERMINABILI

I RESTI INORTALI ESTERMINABILI sono costituiti da cemento di qualità con
una quantità di additivo fungicida e antibiotico
per il trattamento dei resti inerte e per il recupero delle acque reflue.
L'impiego è nei resti di cemento, conglomerato e calce.

PRODOTTO IN ITALIA



Argema S.r.l. è un'azienda leader nel settore dei resti inerte e del recupero delle acque reflue.
L'impiego è nei resti di cemento, conglomerato e calce.



Per informazioni e ordini
TEL. 02/57501111

Documentazione **Reparti speciali entro i cimiteri – Art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Cimiteri per defunti professanti il culto islamico – T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2[^], 20 aprile 2019, n. 383**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1339 del 07/06/2019

Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2[^], con sentenza del 20 aprile 2019, n. 383 (**Allegato 1**), è stato chiamato a pronunciarsi su di una controversia promossa da alcune “aggregazioni” (associazioni, associazioni di volontariato, centro culturali di ispirazione islamica) nei confronti di un provvedimento comunale, nonché di altra “aggregazione” avente medesima ispirazione, cui era stata assegnata un’area cimiteriale, nei termini dei reparti speciali entro i cimiteri, considerati dall’art. 100 D.P.R. 285/1990, giungendo, per più fasi, a dichiarare viziati i provvedimenti comunali circa l’attribuzione ad un unico soggetto della legittimazione ad “attestare” la qualità soggettiva dei defunti quali professanti il culto islamico, condizione per l’accoglimento in tale reparto speciale.

Nelle considerazioni che seguono (**Allegato 2**), la vicenda è approfondita, ponendo in luce non solo la questione, di rilevanza costituzionale, della libertà di culto, ma anche altri elementi che meritano di essere tenuti in considerazione, in via generale, sia per i predetti reparti speciali, sia per altre tipologie di sepolture private all’interno dei cimiteri.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1
T.A.R. Lombardia, Sede di Brescia, Sez. 2[^], 20 aprile 2019, n. 383.

N. 00383/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2018, proposto da
Idir Ouchikh, Associazione Musulmani di Bergamo, Abdellah Krik, Associazione Organizzazione di Volontariato dell’Associazione Toubkal, Iqbal Zaffar, Associazione Culturale di Volontariato Al-Huda, Jamal Ouchikh, Associazione Muslim Young Bergamo Generation, Wahid Arid, Associazione Berghemigrati, Imad El Joulani, Comunità Islamica di Bergamo, rap-

presentati e difesi dall'avvocato Ruggero Troiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Brescia, ex art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Centro Culturale Islamico di Bergamo O.N.L.U.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

– della deliberazione della Giunta Comunale di Bergamo del 10 maggio 2018, n. 0178-18 REG. G.C. e N. 0174-18 Prop. Del, avente a oggetto la modifica e l'integrazione dell'atto n. 2860 Rep. Mun. del 16 settembre 2008, di *“Costituzione del diritto di superficie di area cimiteriale situata in via per Azzaro da destinare alla formazione di un reparto speciale per la sepoltura dei defunti di religione islamica”*;

– nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e del Centro Culturale Islamico di Bergamo O.N.L.U.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nel 2008 il Comune di Bergamo e il Centro culturale Islamico Onlus, hanno stipulato, al termine di un percorso condiviso, una convenzione, in ragione della quale tale organizzazione è stata designata come assegnataria di un'area, concessa in diritto di superficie, sulla quale essa ha provveduto alla realizzazione del reparto cimiteriale riservato e separato, a sua cura e spese (sostenendo un investimento di oltre 300.000 €).

Tale convenzione prevedeva: *“Il Centro Culturale Islamico si impegna ad accogliere nel proprio cimitero tutti i defunti di quella religione che lo desiderano, senza distinzione di sesso, censo, etnia o tradizione. Per i suddetti defunti saranno praticate indistintamente le condizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e nelle tabelle allegate allo stesso”*.

Per fare fronte all'incremento della richiesta di sepolture islamiche, il Comune ha previsto l'inclusione nel reparto speciale islamico -appositamente ed opportunamente orientato e organizzato secondo le esigenze

della liturgia coranica – di un'ulteriore area di 912 mq.

In occasione di tale ampliamento, il Comune ha parzialmente modificato il contenuto della convenzione stipulata, prevedendo che: *“Nel reparto speciale islamico del Cimitero civico di Colognola sono accolti tutti i defunti di quella religione per i quali ne venga fatta richiesta e di cui venga attestata preventivamente la professione della fede islamica da parte del Centro Culturale Islamico di Bergamo senza distinzione di sesso, censo, etnia o tradizione, o appartenenza associativa. In mancanza dell'attestazione di cui al precedente comma, il Comune, su istanza degli aventi causa del defunto, potrà disporre l'ordinaria inumazione dello stesso nel campo comune del cimitero monumentale di Bergamo. Per tutti defunti ammessi nel reparto cimiteriale islamico saranno praticate indistintamente le condizioni contenute nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e nelle tabelle allegate allo stesso, fermo restando quanto stabilito nella presente convenzione come modificata.”*.

Tale modifica dell'art. 9 della Convenzione, avrebbe violato, secondo quanto asserito dalle associazioni islamiche ricorrenti, i principi costituzionali relativi al diritto di libertà dell'espressione religiosa, subordinando la sepoltura nel settore islamico all'attestazione della fede islamica demandata a un soggetto privato quale l'Associazione Centro Culturale Islamico Onlus, senza, peraltro, fissare criteri e/o vincoli.

Il provvedimento sarebbe, altresì, affetto da illogicità e contraddittorietà per aver limitato il diritto pienamente riconosciuto, nella formulazione originaria, di chi professi la fede islamica a trovare sepoltura nell'apposito settore cimiteriale.

Diritto che, secondo i ricorrenti, la stessa difesa del Centro culturale controinteressato avrebbe riconosciuto ricordando l'obiettivo perseguito nella sottoscrizione della convenzione e cioè il garantire la possibilità a qualsiasi musulmano, qualunque sia la sua tradizione, il suo paese di provenienza e la diversa forma di espressione religiosa, di ricevere adeguata sepoltura all'interno del reparto speciale.

L'organizzazione controinteressata, peraltro, giustifica l'avversata modifica della convenzione affermando che l'amministrazione avrebbe previsto la contestata “attestazione” di appartenenza del defunto alla fede musulmana al solo fine di scongiurare un utilizzo improprio del reparto cimiteriale riservato.

In sede cautelare – pur prendendo atto che detta certificazione sarebbe solo sostitutiva di un nulla osta informale già previsto da una prassi consolidata, e sarebbe stata demandata all'interlocutore “storico” del Comune (in passato unico soggetto rappresentativo della Comunità islamica e fin dal 2008 incaricato della costruzione e gestione dell'area destinata ad ospitare le sepolture dei fedeli) e pur ritenendo condivisibile

l'obiettivo di migliorare il servizio funebre a favore dei soggetti di fede islamica e accettabile un sistema finalizzato ad evitare l'uso scorretto del reparto designato -, questo Tribunale ha ravvisato l'opportunità di sollecitare il riesame dell'avversata scelta operata dal Comune.

Ciò sulla scorta della considerazione che, se è ammissibile esigere che nell'istanza di sepoltura sia dichiarata, a scopo certificatorio, la fede professata in vita, è parso discriminatorio riservare la potestà esclusiva in argomento in capo ad un'unica associazione privata (e non anche a quelle nate dopo la stipula della convenzione del 2008), pur se autorevole, rappresentativa e titolata.

Pertanto, si è ritenuto che proprio l'invocato principio di libertà religiosa non potesse precludere la possibilità che una dichiarazione del tenore di quella richiesta provenga sia da altre Associazioni o gruppi religiosi, che da parte delle stesse famiglie interessate, ferma restando la possibilità, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di procedere alla verifica dell'utilizzo congruo del reparto cimiteriale mediante altri accorgimenti, quale, a mero titolo esemplificativo, una revisione "a posteriori", potenzialmente affidabile alla concessionaria controinteressata, in un'ottica di buon andamento generale del servizio.

In ragione di tutto ciò, al Comune di Bergamo è stato ordinato di provvedere a riesaminare la previsione regolamentare contestata, e a rielaborare il testo oggetto di causa, coniugando i principi di libertà religiosa con le indefettibili necessità organizzative, anche mediante accoglimento dei suggerimenti costruttivi dei soggetti interessati (Associazioni islamiche del territorio) e fermi restando i contraenti del rapporto convenzionale. Il Comune ha, quindi, provveduto a redigere un nuovo testo della clausola, che è stato sottoposto all'esame del Centro Culturale Islamico, il quale, dopo lungo silenzio, ha ritenuto il testo non *"accettabile per l'assoluta genericità sia dell'obbligo di comunicazione delle sepolture da parte del Comune al Centro, sia per la mancata previsione delle conseguenze dell'omessa o ritardata comunicazione e di concreti strumenti di controllo in capo al Centro"*.

Successivamente a ulteriori interlocuzioni, il 5 dicembre 2018, la Giunta comunale ha adottato il nuovo testo dei commi I e IV dell'art. 9 della convenzione, in adempimento alle disposizioni del Collegio, specificando che esso potrà modificare la convenzione solo a seguito della sua accettazione da parte del Centro stesso.

Secondo il Comune, data l'adozione delle modifiche nel senso indicato da questo Tribunale, oltre al *periculum* sarebbe venuto meno anche il *fumus* per la concessione della richiesta misura cautelare.

Il Centro Islamico, invece, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione in capo agli odierni ricorrenti, che non sono parti della convenzione oggetto del conten-

dere, ha difeso la legittimità della clausola convenzionale avversata, introdotta per bilanciare la modifica principale, comportante una rinuncia dello stesso alla gestione diretta del reparto islamico del cimitero, a fronte della facoltà di verificare a priori l'utilizzo congruo del reparto, costruito con oneri a carico dello stesso. Ciò che il Centro ha preteso e pretende, dunque, è di mantenere il controllo sull'uso del cimitero dallo stesso realizzato.

Esso ha eccepito, peraltro, anche la carenza di potere, in capo a questo Tribunale, in ordine alla possibilità di modificare la convenzione annullandone o sostituendone una clausola.

Il Tribunale ha, però, ritenuto che, al contrario, sussistessero i presupposti per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

In vista dell'udienza pubblica, fissata per la trattazione del merito del ricorso, parte ricorrente ha ribadito come il punto di debolezza della modifica apportata all'art. 9 della convenzione con cui è stato costituito il diritto di superficie strumentale alla realizzazione del cimitero islamico sia rappresentato dal subordinare la sepoltura in tale porzione di cimitero (prima rimessa alla sola richiesta dei familiari o alle disposizioni del defunto) all'acquisizione di un preventivo "attestato di fede" rilasciato a insindacabile giudizio di un'associazione privata cui sarebbe, dunque, riconosciuto il diritto di valutare le modalità in cui il credo religioso è stato coltivato e praticato dal defunto e, quindi, di incidere sull'esercizio del diritto alla libertà dell'espressione religiosa.

I ricorrenti hanno, quindi, sostenuto la piena legittimità e rispondenza ai principi costituzionali dell'ulteriore modifica all'art. 9 in questione predisposta dal Comune in esecuzione dell'ordinanza propulsiva di questo Tribunale, ma rimasta lettera morta per la indisponibilità del Centro culturale islamico alla modifica della convenzione in tal senso (e cioè subordinando la sepoltura a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei familiari, attestante la fede islamica).

Il Comune si è limitato ad eccepire la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza dell'11 aprile 2019, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente affermata la sussistenza della legittimazione degli odierni ricorrenti alla proposizione del ricorso, atteso che oggetto di esso non è la regolazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Comune e controinteressato, ma la legittimità del provvedimento amministrativo sulla scorta del quale il primo ha ritenuto rispondente all'interesse pubblico la modifica della convenzione stipulata con il Centro culturale islamico nel senso avversato da parte ricor-

rente. Pertanto, data la natura di terzi interessati rivestita dai ricorrenti, la loro legittimazione deve ritenersi sussistere, dal momento che oggetto del controverso è un atto provvedimentale, soggetto al regime proprio dei provvedimenti amministrativi anche in ordine alla possibilità di impugnazione da parte dei terzi che lamentano, come nella fattispecie, una lesione della propria sfera giuridica derivante dalla adozione dello stesso.

Per le medesime ragioni deve anche ravvisarsi la giurisdizione di questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi non in ordine al potere di modificare la convenzione in essere tra il Comune e il Centro islamico controinteressato, bensì circa la legittimità della scelta operata dal Comune di attribuire alla convenzione stessa un contenuto in parte non conforme alla Costituzione, prima ancora che all'interesse pubblico perseguito.

Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2010 n. 1554, *“Il fatto che il provvedimento di annullamento o revoca di atti dell’aggiudicazione incida (secondo il tradizionale collegamento fra provvedimento e contratto ricorrente nelle procedure di evidenza pubblica) su un vincolo contrattuale eventualmente già formato non modifica la natura sostanziale del potere esercitato, che si sostanzia nel riesame del provvedimento di aggiudicazione e non nell’esercizio di un presunto diritto di recesso (in realtà inesistente e non prospettato dall’amministrazione) e, conseguentemente, non determina il venir meno, sul resto della domanda di annullamento e risarcimento, della giurisdizione del giudice amministrativo essendo in questione la serie procedimentale degli atti di evidenza pubblica (sia pure nel prisma del potere di controllo sugli stessi) ed al limite l’indennizzo da revoca (su cui c’è giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 dl 1990) o il risarcimento da annullamento dell’atto di autotutela (spettante alla cognizione del g.a come qualsiasi azione risarcitoria da lesione di interessi legittimi)”. Analogamente deve, dunque, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla valutazione delle legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha modificato il contenuto di una convenzione, incidendo, in tal modo, sui diritti dei terzi colpiti dagli effetti di essa e per ciò stesso, come già detto, legittimati alla sua impugnazione.*

Con deliberazione della Giunta comunale di Bergamo n. 718-18 del 10 maggio 2018, infatti, è stata disposta la modificazione dell’art. 9 della convenzione disciplinante la gestione del reparto speciale islamico del cimitero cittadino, subordinando la sepoltura in esso all’attestazione preventiva della professione di fede islamica da parte del Centro Culturale Islamico di Bergamo.

In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto che tale contenuto della convenzione integrasse una previsione

convenzionale in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono la libertà religiosa, attribuendo il potere di condizionare la sepoltura secondo il credo religioso a un’associazione privata cui è stato demandato un accertamento di effettiva pratica della fede, che non trova fondamento né nella legislazione, né tantomeno nei principi costituzionali.

Per tali ragioni, questo Tribunale ha adottato un’ordinanza propulsiva, sulla scorta della quale il Comune ha provveduto a predisporre una versione modificata di tale previsione, subordinando la sepoltura a un’autocertificazione della famiglia del defunto circa l’appartenenza alla fede islamica.

Si è ritenuto, però, che in tal modo, il Comune abbia solo apparentemente dato esecuzione all’ordinanza n. 342/2018, la quale imponeva la riedizione del potere in modo tale da addivenire al risultato finale dell’eliminazione della clausola pattizia non rispettosa della libertà religiosa. Riedizione che, al fine di superare il profilo di illegittimità individuato già nel precedente provvedimento cautelare, avrebbe dovuto comportare la revoca della precedente deliberazione e la conseguente modifica della convenzione sottoscritta nel maggio 2018, in quanto lesiva delle libertà di cui i ricorrenti hanno richiesto la tutela, riportandola al testo originario.

La scelta del Comune di non procedere in tal senso e di provvedere solo a formulare una nuova proposta di modifica dell’art. 9 della convenzione avverso da parte ricorrente, ha, di fatto, determinato l’effetto del permanere dell’efficacia di quest’ultima, visto il rifiuto del Centro islamico di sottoscrivere il testo che il Comune ha “proposto” di modificare.

Per tali ragioni, questo Tribunale ha concesso la richiesta misura cautelare e sospeso l’efficacia della deliberazione impugnata e, conseguentemente, della modifica della convenzione apportata con l’atto n. 3478 del 16 maggio 2018, fino alla definizione della controversia nel merito.

E per le stesse ragioni non può essere ravvisata la eccezione, da parte del Comune, cessazione della materia del contendere.

È pur vero, infatti, che, come ricordato nella memoria del Comune, quella di parte ricorrente contiene l’affermazione per cui *“il testo dell’art. 9 così come rielaborato dall’Amministrazione Comunale a seguito dell’indicazione di codesto Tribunale persegua l’interesse pubblico di dare corretta applicazione alla previsione normativa di cui all’art. 100 del D.P.R. n. 285/1990 coniugando al tempo stesso il rispetto dei principi di libertà religiosa costituzionalmente garantiti con le esigenze di carattere organizzativo e logistico.”*

La frase, però, non può essere estrapolata dal suo contesto e valutata, nella sua rilevanza, a prescindere dal periodo successivo, che chiarisce come: *“Necessita, pertanto, che l’Amministrazione Comunale adotti formal-*

mente tale testo con una nuova deliberazione ovviamente non condizionata al parere di alcuno stante la rilevanza dei principi giuridici oggetto di tutela.”.

La sopra descritta necessità scaturisce direttamente dal punto 2 del deliberato della deliberazione n. 514-18 del 6 dicembre 2018, nel quale si legge “di dare atto che il testo dell’art. 9 della convenzione, quale viene qui riadattato secondo quanto precede e per i motivi esposti, costituisce una mera proposta dell’Amministrazione”.

Sebbene, dunque, possa affermarsi la legittimità di tale deliberazione, che, nel rispetto dei principi civilistici che regolano il rapporto contrattuale, dà atto della natura meramente propositiva e non dispositiva rispetto al contenuto della convenzione in essere con il Centro islamico controinteressato, proprio per tale ragione essa risulta del tutto inutile al fine di superare l’illegittimità dell’esercizio del potere pubblico operata dal Comune nell’adottare la deliberazione del 10 maggio 2018, n. 0178-18 REG. G.C. e N. 0174-18 Prop.Del, nella parte destinata a modificare l’art. 9 della convenzione sottoscritta nel 2008.

Il ricorso merita, dunque, positivo apprezzamento.

La scelta operata dal Comune, nell’esercizio del proprio potere regolatorio del servizio funerario, di apportare all’atto n. 2860 Rep. Mun. del 16 settembre 2008 le modificazioni e integrazioni previste dal testo allegato alla deliberazione 178-18, risulta, infatti, essere in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono la libertà di religione e della sua professione. Libertà che risulta chiaramente incisa nel momento in cui la possibilità di accedere al rito funebre islamico per il deceduto, è subordinata all’acquisizione, da parte dei parenti, di una certificazione attestante la fede islamica dello stesso, rilasciata da un soggetto privo di alcuna legittimazione in tal senso, trattandosi di una mera associazione privata.

Deve, dunque, per tali ragioni, essere annullata la deliberazione con cui il Comune ha ritenuto di poter modificare l’art. 9 della convenzione in essere con il Centro islamico, subordinando la sepoltura a tale condizione, con conseguente effetto caducante sul nuovo testo convenzionale sottoscritto.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l’annullamento, disposto in autotutela e, a maggior ragione, conseguente a una pronuncia del giudice amministrativo, incidendo su un atto che costituisce l’indefettibile presupposto logico-giuridico della stipulazione della convenzione, non può che determinare la caducazione dell’accordo contrattuale. Tanto che potrebbe essere ipotizzata anche la nullità originaria dell’accordo per impossibilità dell’oggetto, una volta venuto meno il deliberato preliminare.

L’effetto caducante ricorre, dunque, ogni volta che lo stesso atto presupposto sia condizione imprescindibile di esistenza del solo atto presupponente, la cui so-

pravvivenza risulta pregiudicata dall’eliminazione di quello (così TAR Pescara, n. 18/2019, in cui sono richiamate le sentenze del Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6520 e sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1869).

Condizione che risulta ricorrere a pieno nella fattispecie, con la conseguenza che deve precisarsi come l’annullamento (disposto per le suddette ragioni) della deliberazione 178-18 comporti l’effetto caducante della modificazione della convenzione sottoscritta dal Comune e dal Centro islamico, con conseguente ripristino dell’efficacia del testo della convenzione sottoscritto nel 2008, dovendosi ritenere *tamquam non esset* ogni successiva modificazione apportata con l’atto annullato. Ciò anche in considerazione dell’inefficacia dell’ulteriore modificazione proposta dal Comune il 6 dicembre 2018, che solo con l’approvazione del Centro islamico potrà innovare al testo del più volte citato art. 9 della Convenzione nei termini da essa previsti.

Quanto alle spese del giudizio, non ravvisandosi ragioni per derogare all’ordinaria regola della soccombenza, le stesse possono essere quantificate, tenendo conto che, nella nota spese depositata da parte ricorrente, risulta essere stata prevista la duplicazione delle fasi del giudizio. Pertanto, si ritiene che, in via equitativa, esse possano essere liquidate in misura pari a Euro 4.000,00 oltre ad accessori di legge, se dovuti, a carico del Comune e del Centro islamico, in parti uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, dando atto dell’effetto caducante sulla correlata modifica convenzionale.

Condanna il Comune e il Centro culturale islamico di Bergamo al pagamento delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuno di essi, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnoli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L’ESTENSORE Mara Bertagnoli

IL PRESIDENTE Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 20/04/2019

ALLEGATO 2**T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2^a, 20 aprile 2019, n. 383 – CONSIDERAZIONI**

La vicenda è ben delineata nel testo della sentenza. In sintesi, il Comune interessato aveva in un primo tempo conferito ad un Centro Islamico (che appare essere stato all'epoca unico soggetto affermando una qualche rappresentatività delle persone professanti culto islamico in ambito locale) il diritto di superficie su un'area cimiteriale mirato alla realizzazione di un reparto speciale entro un cimitero volto all'accoglimento di defunti di religione islamica; successivamente, in occasione di un ampliamento del reparto speciale islamico, aveva parzialmente modificato la suddetta convenzione nel senso di subordinare l'accoglimento dei defunti di religione islamica a specifica "certificazione" rilasciata dallo stesso Centro Islamico.

Essendo in seguito (per quanto risulta dalla pronuncia) venutesi a formare anche altre "aggregazioni" d'ispirazione islamica (associazioni, associazioni di volontariato, associazioni culturali e simili), queste hanno sollevato obiezioni sul fatto che la legittimazione a "documentare" l'appartenenza alla fede islamica fosse limitato al solo Centro Islamico titolare del diritto di superficie, tanto che il T.A.R. aveva con specifica ordinanza prescritto al Comune di intervenire a modificare sul punto la Convenzione stessa, modifica non intervenuta per l'indisponibilità espressa del Centro Islamico titolare del diritto di superficie.

La questione si pone in un contesto in cui non può omettersi di avere presente come, nell'ambiente interessato, non vi siano disposizioni, neppure consuetudinarie, in cui sia definito se vi sia, e in caso positivo quale sia, un soggetto autonomamente titolare (o riconoscibile come tale) di una qualche forma di "rappresentanza" delle persone di religione islamica. Ad esempio, risulta che compagnie aeree dell'area araba o aventi scali in Arabia Saudita prevedano tariffe speciali per le persone professanti la religione islamica che intendano recarvisi in adempimento del precetto dell'*Hajj*, ossia il pellegrinaggio dei mussulmani a La Mecca (Makkah), agevolazione tariffarie per cui spesso si pongono analoghe criticità per provare la posizione soggettiva che dia titolo alla tariffa agevolata. Da questo deriva il fatto che risulta difficile individuare un "interlocutore" che sia in qualche modo unico, come comprovato (fino a che operanti) dalle vicende che hanno visto l'istituzione della Consulta per l'Islam italiano (2005), poi dal Comitato per l'Islam italiano (2010), e quindi del Consiglio per le relazioni con l'Islam (2016), organismi che, per quanto informali, hanno visto una pluralità di soggetti interlocutori, evi-

tando qui ogni valutazione circa il fatto se questi avessero o meno rappresentatività, così come le differenze presenti tra i diversi interlocutori, dato che con una certa frequenza dalla pluralità si producono fenomeni di "concorrenzialità".

La posizione assunta dal Centro Islamico sembrerebbe fondarsi su di un assunto, in parte anche comprensibile (la giustificazione attiene ad altro), cioè quello per cui, in quanto titolare del diritto di superficie, aveva provveduto ad eseguire interventi nel cimitero con risorse proprie.

La posizione dei diversi soggetti ricorrenti si è fondata sull'esclusività riconosciuta dalla Convenzione modificata per quanto riguarda la "prova" di appartenenza alla fede islamica, ritenendo che ciò comporti un *vulnus* alla libertà religiosa, venendone escluse le altre "aggregazioni" del mondo islamico, per quanto in sede locale. Il fatto che la libertà di religione costituisca principio, di rilevanza costituzionale, non merita particolari approfondimenti, solo che si tengano presenti gli artt. 3 ed 8 Cost..

L'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che nei cimiteri possano essere impiantati reparti speciali e separati per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico (comma 1), oppure (comma 2) per comunità straniera per la sepoltura delle salme di loro connazionali, ovviamente, e come sempre, se ciò sia preventivamente previsto dal piano regolatore cimiteriale.

Si trascura di prendere in considerazione quest'ultima disposizione, così come specifiche disposizioni previste in Intese stipulate ai sensi dell'art. 8 Cost. (si tratta dei 2 casi considerati dall'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101, nonché dall'art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 128), in quanto non pertinenti.

La posizione, o, meglio, l'approccio, seguita dal Centro Islamico titolare del diritto di superficie potrebbe avere fondamento se ed in quanto localmente non fosse stato proceduto all'impianto di reparto speciale e separato (quale previsto dal sopra richiamato art. 100 D.P.R. 285/1990), ma fosse stato proceduto, sempre nel rispetto delle previsioni del piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 285/1990), alla concessione di porzione di area cimiteriale ai sensi dell'art. 90, comma 1 stesso D.P.R. 285/1990, nel qual caso avrebbe provato applicazione il successivo art. 93, comma 1 per il quale: "1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento del-

la capienza del sepolcro.” In tale evenienza l’“ente” concessionario ben avrebbe potuto “attestare” l’appartenenza del defunto al “proprio ordinamento”, con la conseguenza che la professione di culto islamico, potrebbe essere valutata come condizione “a monte” per l’appartenenza all’“ente” concessionario e non, come è nel caso, condizione generale ed astratta per l’accoglimento nel reparto speciale e separato.

Va, infine, considerato come la pronuncia del giudice amministrativo faccia emergere la natura discriminatoria della legittimazione a provare la professione di culto islamico in capo ad un soggetto specifico (uno tra i numerosi, oggi anche localmente), evidenziando come una tale prova possa (o, potrebbe avere) una pluralità di “modi”, non solo attraverso un qualche atto a natura certificatoria da parte di altre soggetti, anch’essi rivendicanti una “rappresentatività”, ma anche col ricorso ad dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei familiari, attestante la fede islamica. Soluzione quest’ultima che, probabilmente, potrebbe essere valutata come maggiormente rispondente a quelli che, qualche anno addietro, venivano chiamati i “principi delle 3 E” (*efficienza, efficacia, economicità*), meglio rispondenti al principio, di applicazione generale dato dall’art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., tanto più che in tal modo i parenti non sarebbero sottoposti al vincolo di adesione ad una qualche delle “aggregazioni” di matrice islamica presenti o localmente o sul territorio nazionale.

Infine, attenzione andrebbe posta sulle considerazioni formulate alla fine della pronuncia, che, per ragioni di esplicazione, si riportano testualmente, in difetto di riferimenti che ne possano consentire un richiamo:

“Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, l’annullamento, disposto in autotutela e, a maggior ragione, conseguente a una pronuncia del giudice amministrativo, incidendo su un atto che costituisce l’indefettibile presupposto logico-giuridico della stipulazione della convenzione, non può che determinare la caducazione dell’accordo contrattuale. Tanto che potrebbe essere ipotizzata anche la nullità originaria dell’accordo per impossibilità dell’oggetto, una volta venuto meno il deliberato preliminare.

L’effetto caducante ricorre, dunque, ogni volta che lo stesso atto presupposto sia condizione imprescindibile di esistenza del solo atto presupponente, la cui sopravvivenza risulta pregiudicata dall’eliminazione di quello (così TAR Pescara, n. 18/2019, in cui sono richiamate le sentenze del Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6520 e sez. IV, 27 marzo 2009, n. 1869).

Condizione che risulta ricorrere a pieno nella fattispecie, con la conseguenza che deve precisarsi come l’annullamento (disposto per le suddette ragioni) della deliberazione 178-18 comporti l’effetto caducante della modificazione della convenzione sottoscritta dal Comune e dal Centro islamico, con conseguente ripristino dell’efficacia del testo della convenzione sottoscritto nel 2008, dovendosi ritenere tamquam non esset ogni successiva modificazione apportata con l’atto annullato. Ciò anche in considerazione dell’inefficacia dell’ulteriore modificazione proposta dal Comune il 6 dicembre 2018, che solo con l’approvazione del Centro islamico potrà innovare al testo del più volte citato art. 9 della Convenzione nei termini da essa previsti.”.

Documentazione

L.R. Lombardia 4 marzo 2019, n. 4

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III *Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali* del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis *Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre*”

[B.U.R.L. n. 10 del 08/03/2019, Suppl.]

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 33/2009: abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre»)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il Capo III (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) del Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è abrogato;

b) dopo il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è inserito il seguente Titolo VI bis (Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre):

«TITOLO VI BIS

NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 67 (Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di

efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.

67 bis (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) *bara o cassa*: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

b) *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

c) *casa funeraria*: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. *trattamento conservativo ed eventuale tanatocoesmesi delle salme;*

2. *custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;*

3. *preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;*

4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
5. svolgimento delle cerimonie funebri;
- d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;
- g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
- m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del

defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 68 (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)

1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:

a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;

b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;

c) accertamenti e certificazioni correlate all'evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d'organi;

d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;

e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all'ATS di riferimento;

f) accertamenti e valutazioni in merito all'appropriatezza medico-legale delle prestazioni sanitarie;

g) accertamenti a fini istruttori e di valutazione del danno arrecato a persona da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

2. Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria, quali in particolare:

a) la vigilanza rivolta alle strutture cimiteriali e alle imprese funebri;

b) la formulazione di pareri sull'impatto sanitario di insediamenti e infrastrutture, progetti di bonifica, piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del territorio;

c) gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del d.p.r. 285/1990.

Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 70 (Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)

1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la

chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.

7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.

8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.

Art. 70 bis (Case funerarie)

1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.

2. L'impresa funebre dichiara tramite SCIA l'avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.

3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

4. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:

a) un adeguato locale per la preparazione delle salme;

b) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;

c) almeno una cella frigorifera.

5. Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»: abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre').

6. Il comune territorialmente competente vigila sull'attività di cui al presente articolo avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

7. Presso le case funerarie possono essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

Art. 71 (Prelievo di cornea, presso l'abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASST.

2. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.

4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all'articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

Art. 72 (Trasporto funebre)

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore

non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.

4. Il trasporto della salma è comunicato dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.

5. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.

6. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della

partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.

7. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

8. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

Art. 73 (Cremazione e dispersione delle ceneri)

1. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

5. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all'accesso alla cremazione, nonché all'attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente.

Art. 74 (Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere se-

condo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:

a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;

b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;

d) trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:

a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) un carro funebre;

c) un'autorimessa;

d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;

e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;

f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

4. I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 74 bis, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espleta-

mento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76, al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

5. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce gli obblighi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione di un codice deontologico per le imprese che esercitano l'attività funebre.

6. L'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) il servizio obitorioale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
- d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

7. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

8. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.

Art. 74 bis (Centri servizi)

1. Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'articolo 74.

2. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio:

- a) due carri funebri;
- b) un'autorimessa;
- c) otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di ca-

tegoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento di cui all'articolo 76, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.

3. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce le ulteriori dotazioni di risorse umane e strutturali che i centri servizi devono possedere, in base ad un criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti e in relazione al numero di servizi funebri svolti nell'anno precedente, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei servizi richiesti.

Art. 74 ter (Obblighi di comunicazione)

1. Il regolamento di cui all'articolo 76 stabilisce i criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi.

2. Il regolamento definisce i livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell'arco dell'anno e all'aggiornamento dei requisiti minimi.

Art. 75 (Cimiteri e spazi per i funerali)

1. Il comune dà sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.

3. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il

ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

4. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

5. I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all'installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.

6. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti;

b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 3;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

7. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall'etnia e dalla professione religiosa;

8. Il comune può altresì autorizzare:

a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;

b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

9. I comuni definiscono:

a) l'assetto interno di ciascun cimitero;

b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;

d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).

10. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

11. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo

parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.

12. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

13. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76 e nel regolamento comunale.

Art. 76 (Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:

a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre e per l'esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;

b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;

c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;

f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;

g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);

h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l'affidamento delle ceneri;

- i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
- j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;
- k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;
- l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre;
- m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.

2. I contenuti del regolamento di attuazione sono definiti sentiti l'ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 77 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, commi 1, 2 e 4;
- b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7;
- c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
- d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72;
- e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74 bis.

2. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che già esercitano l'attività funebre si adeguano alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presente legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli interventi previsti in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre di cui al Titolo VI bis della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge, trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale, allocate alla missione 13 «Tutela della salute» – programma 01 «Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2019-2021.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 2019

ATTILIO FONTANA

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/445 del 19 febbraio 2019)

Documentazione

L.R. Marche 9 maggio 2019, n. 10 “Cimiteri per animali di affezione”

[B.U.R. Marche n. 39 del 16/05/2019]

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta regionale promulga,
la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)

1. Questa legge detta i criteri e disciplina le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi o alimentari.

2. La sepoltura nelle aree di cui al comma 1 è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.

Art. 3 (Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, rilasciata previo parere dell'ASUR e dell'AR-PAM.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1, la quale deve essere delimitata da apposita recinzio-

ne, al di fuori dei centri abitati. Il regolamento previsto all'articolo 6 definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali.

3. I Comuni, singoli o associati, possono autorizzare, nell'ambito dell'area di cui al comma 2, la realizzazione di impianti per la cremazione di spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni del regolamento previsto all'articolo 6.

4. I cimiteri di cui al comma 1 possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici e privati.

Art. 4 (Inumazione delle spoglie di animali)

1. Le spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste al comma 2 dell'articolo 3.

2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie, con la possibilità di posa a terra di una targa che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi.

3. Le spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate anche in siti diversi dalle aree cimiteriali previste al comma 1, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.

Art. 5**(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)**

1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dalle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.

Art. 6**(Regolamento di attuazione)**

1. La Giunta regionale definisce con regolamento, previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità attuative di questa legge. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità tecniche ed operative per la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 7**(Sanzioni amministrative)**

1. Fatta salva, in particolare, la disciplina delle sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria, urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro e ambiente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 a chi gestisce i cimiteri di animali d'affezione senza l'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 3;
- b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chi non provvede alla tenuta del registro delle sepolture di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- c) da euro 100,00 a euro 600,00 a chi non è in possesso del certificato veterinario di cui al comma 3 dell'articolo 4.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione.

Art. 8**(Disposizioni finali e transitorie)**

1. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali).

2. Il regolamento di cui all'articolo 6 è approvato, previo parere della Commissione assembleare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 9**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 10 della l.r. 3/2005;
- b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2005;
- c) l'articolo 13 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3).

Art. 10**(Invarianza finanziaria)**

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 9 maggio 2019

Il Presidente della Giunta
LUCA CERISCIOLI

Approfondimenti

Considerazioni sul rango normativo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

di Sereno Scolaro

1. Premessa

Come noto, l'art. 1 *Disposizioni sulla legge in generale* (dette anche: *Preleggi*) individua le c.d. "fonti del diritto":

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative ⁽¹⁾;
- 4) gli usi.

Per le leggi (ed atti aventi forza di legge), va tenuto conto del successivo art. 2; per i regolamenti dell'art. 3, ricordando (art. 4) che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi e che i regolamenti emanati da altre autorità, diverse dal Governo (o, se si voglia, dallo Stato), non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo; per gli usi (artt. 8 e 9), nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, questi ultimi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati. In pratica, tra le "fonti del diritto" si ha una vera e propria gerarchia, data non solo dall'ordine in cui sono enunciate all'art. 1, ma altresì dai limiti alla disciplina regolamentare (art. 4), consentendo di poter parlare di "gerarchia delle fonti del diritto", avendo sempre attenzione a considerare se una data norma abbia natura di norma primaria (leggi ed atti aventi forza di legge ⁽²⁾), oppure di norma secondaria (re-

golamenti). Talora, si usa anche la distinzione tra norme di rango primario e norme di rango secondario, formulazione che esprime la medesima situazione.

L'art. 117 Cost. (testo attuale) mantiene questo impianto in termini di gerarchia tra le fonti del diritto, affrontando dapprima la questione della *potestà legislativa* (comma 1), quindi la sua partizione tra Stato e Regioni, individuando (comma 2) le materie di potestà legislativa dello Stato (potestà esclusiva!), quindi (comma 3) le materie di legislazione (regionale) concorrente, e di seguito (comma 4) prevedendo che spetti alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non sia espressamente riservata alla legislazione dello Stato (c.d. potestà legislativa regionale esclusiva).

La *potestà regolamentare* è affrontata al comma 6, prevedendo un impianto per cui essa spetta, materia per materia, in relazione alla titolarità della potestà legislativa (regola), con due eccezioni:

- a) lo Stato, nelle materie in cui sia titolare (esclusivo!) della potestà legislativa può "delegare" alle regioni l'esercizio della potestà regolamentare;
- b) sussiste una potestà regolamentare in capo a livelli di governo (art. 114 Cost.) privi di potestà legislativa, dato che (3° periodo) i Comuni, le Province, le città metropolitane hanno *potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*. Rispetto a questi ultimi, la titolarità della po-

⁽¹⁾ Non se ne farà ulteriore cenno per la soppressione dell'ordinamento corporativo da parte del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

⁽²⁾ Cioè, leggi (propriamente dette), decreti delegati (un tempo denominati D.P.R. poi D.Lgs.), decreti legge (prima della loro

conversione in legge), Regolamenti dell'Unione europea (art. 288 (ex art. 249 TCE), alinea 2 TFUE).

testà regolamentare, “indipendente”, “scollegata” da quella legislativa, ribadisce la componente di gerarchia delle fonti del diritto, ma altresì merita di tenere presenti gli ambiti in cui essa possa essere esercitata.

Infine, pare opportuno un richiamo alle disposizioni dell’art. 15 *Preleggi*, che costituisce un principio applicabile anche ai regolamenti (norme di rango secondario), per il quale le leggi (ed i regolamenti) non sono abrogate che (1) da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o (2) per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o (3) perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

2. Perché approfondire la questione sul rango normativo?

Le precedenti enunciazioni appaiono, per molti versi, scontate, essendo del tutto elementari e insiste nell’ordinamento giuridico. Solo che si sta riscontrando, specie nei livelli regionali in materia, una sorta di statuizioni che lasciano perplessi, nel senso che vi sono mescolanze varie tra quanto atterrebbe al rango delle norme primario e, subordinatamente, al rango di norme secondarie, con regolazione, con le prime, di aspetti che, oggettivamente, avrebbero natura secondaria, con altre “creatività”, ma anche, al contrario, sottovalutazioni dei principi che comportano riserva di legge (art. 23 Cost.), fino a situazioni in cui è stato fatto ricorso ad atti amministrativi (privi sia di natura legislativa, sia di quella regolamentare), a volte anche ad atti meramente provvedimentali per “regolare” questo o quell’aspetto. A ciò va aggiunta la constatazione per cui molte norme regionali concludono con una sorta di “rinvio” disponendo, tra le norme transitorie e finali, che ... per tutto quanto non previsto trovano (continuano a trovare) applicazione le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., spesso lasciando all’interprete l’onere di discernere quali siano le disposizioni modificate e quali di persistente applicazione. Più recentemente, vi sono stati “atti” (usando questo termine si vuole evitare di fornirne una qualificazione specifica, dal momento che ciò si registra in contesti anche diversi) con cui è stato argomentato contrasto tra norme di rango primario e disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come se le prime avessero rango secondario e il secondo rango primario, cioè come se vi fosse una sorta di “inversione” tra i due ordini nella gerarchia delle fonti del diritto.

3. Nel caso del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i: Il regolamento è un ... regolamento?

L’ultima situazione, richiamata al punto precedente, porta a dover affrontare quale sia la natura del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., oltretutto ricordando come quel “s.m.” derivi dal fatto di essere stato modificato con norme di rango primario (art. 4, co. 4, L. 8 marzo 2017, n. 24): significa poco dato che la norma di rango primario, in quanto superiore nella gerarchia delle fonti del diritto, ben può/potrebbe modificare norma di rango secondario (regolamento), mentre non può avvenire il contrario (già citato art. 4, comma 1 *Preleggi*).

Come prima cosa pare utile sgombrare il campo da aspetti meramente nominalistici, nel senso la sola rubricazione quale “*Regolamenti di polizia mortuaria*”, non può essere assunta a fattore di qualificazione del rango normativo. Questa qualificazione richiede una qualche valutazione di altri aspetti, sulla natura della materia, sui soggetti emananti, sui procedimenti di formazione, ecc.. Andrebbe aggiunta (magari anticipando) anche la considerazione per cui neppure il *nomen juris* (D.P.R.) è strumento idoneo a qualificare la natura del rango normativo, almeno con riguardo all’epoca di emanazione. Infatti, è stato solo con la L. 23 agosto 1988, n. 400 che si sono adottate distinte denominazioni per i decreti legislativi (D.Lgs.): e i regolamenti (D.P.R.³), definendo (art. 14) i primi come quelli adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 Cost. (cioè gli atti legislativi che il Parlamento, con legge di delega, abbia delegato al Governo) e i secondi (art. 17) come i veri e propri regolamenti, cioè le norme di rango secondario. Ciò pone, in presenza di un “D.P.R.” per quanto emanato prima dell’entrata in vigore della sopra citata L. 23 agosto 1988, n. 400, la necessità di una valutazione circa il fatto che si tratti di norma di rango primario (cioè se si tratti di “decreto delegato” o meno), oppure di norma di rango secondario.

³ Si trascura qui, volutamente, il fatto che il *nomen juris* di D.P.R. sia utilizzato anche per altri atti del Presidente della Repubblica, a volte aventi natura di atti amministrativi, altre volte natura di atti para-giurisdizionali (decisioni su ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica), nonché per altri atti propri delle competenze presidenziali. In alte parole, di atti neppure rientranti tra le fonti del diritto.

4. Gli antecedenti, ovvero sia le diverse “successioni normative” che hanno portato al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Spesso si lamenta che l'attuale Regolamento di polizia mortuaria sia, in molti punti, più o meno riproduttivo dei propri antecedenti, il ché (in parte) è anche vero, ma non sempre, avendosi a volte “punti di svolta”, importanti e sostanziali, alcuni neppure riferibili al testo attuale, quanto a precedenti.

Senza risalire alla legislazione immediatamente *post-Unitaria*, che poco apporterebbe sotto il profilo argomentativo, va ricordata la L. 22 dicembre 1888, n. 5849, cui ha fatto seguito il R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, poi modificato dal R.D. 25 luglio 1892, n. 448 (non si affrontano le differenze tra questi due). Ora il R.D. può essere considerato, con le dovute differenziazioni, assimilabile al D.P.R., solo che, denominazioni a parte, era del tutto diverso l'ordinamento giuridico in cui quei R.D. sono stati emanati, in quanto nel contesto normativo regolato dallo Statuto albertino (4 marzo 1848) in cui (art. 3) il potere legislativo era collettivamente esercitato dal Re e da due Camere e, in particolare, al Re spettava il potere esecutivo (art. 5, comma 1), così come di fare (...) i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi (art. 6), e di sanzionare e promulgare le leggi (art. 7), di proporre le leggi (art. 10), potere di proposta estesa anche alle due Camere. Si trattava di un contesto ordinamentale in cui al potere esecutivo spettava, in parte o anche, l'esercizio del potere legislativo, in ciò distinguendosi dall'assetto costituzionale per cui la separazione tra potere legislativo e potere esecutivo è ben più netta, potendo il Governo (potere esecutivo) esercitare anche il potere legislativo solo in due casi, se vi sia legge di delegazione da parte del Parlamento oppure, ed in casi straordinari di necessità e d'urgenza ricorrendo allo strumento del decreto-legge, situazione quest'ultima subordinata al procedimento di conversione, in tempi ristretti. Il ché non accadeva nel previgente ordinamento, dove la conversione in legge era procedimento attuato, ma senza limitazioni temporali e, spesso, poteva aversi che le leggi di conversione, magari a distanza di anni o decenni, avvenissero per fasci di decreti-legge emanati a vario titolo ed epoca. In ogni caso, l'istituto della legge delega era proprio assente, anzi non sono mancati casi in cui il potere esecutivo (= Re), quando esercitasse il potere legislativo, talvolta “delegasse” a sé stesso il potere legislativo ... Se ne può avere riscontro leggendo l'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (non l'art. 1

C.C., quanto quello del R.D. di sua approvazione): e, anche qui, il R.D. è inequivocabilmente usato per norma di rango primario, al punto che nessuno dubita che il C.C. sia tale.

Alla sopra citata L. 22 dicembre 1888, n. 5849 ha fatto seguito il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (anche qui un ... R.D.), che, tra le altre disposizioni, prevede/va (art. 358, comma 1) che “*Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.*”. Qui sembrerebbe che, per il processo di formazione, questa fonte potesse avere natura di norma di rango secondario, cosa forse contrastata dalla prassi, e norme, successivamente adottate (ammesso vi siano state ...) per l'applicazione dello Statuto albertino, progressivamente orientate verso una qualificazione quale norma di rango primario. Se così dovesse concludersi, dovremmo affermare che il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 abbia avuto natura di norma di rango primario, mentre se si desse all'art. 358, comma 1 appena citato la valenza che letteralmente risulta anche alla luce dell'art. 6 dello Statuto albertino, dovrebbe conseguire il riconoscimento della sua natura di norma di rango secondario.

Queste osservazioni potrebbero apparire accademiche, se non fosse che l'una o l'altra delle valutazioni porta a risultati differenti.

Ipotesi A = Valutando il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 quale norma di rango primario, conseguirebbe che la sua modificazione da parte del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, avrebbe richiesto o legge, o decreto delegato *ex art. 76 Cost.* (nel 1975 non era ancora stato introdotto il *nomen juris* di D.Lgs.). Ma ciò avrebbe dovuto comportare che il successivo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁴⁾ non potesse essere adottato con procedimento proprio delle norme di rango secondario, ma anch'esso con la strumentazione della legge o decreto delegato (ora, D.Lgs.).

Ipotesi B = Valutando il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 quale norma per l'esecuzione/applicazione della legge (cioè, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), con riferimento testuale all'art. 6 Statuto albertino e, quindi riconoscendone la qualificazione di norma di rango secondario (regolamento, propriamente detto), conseguirebbe la coerenza con un'altrettanta natura regolamentare dei successivi D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e, poi, D.P.R. 10 settembre 1990, n.

⁽⁴⁾ Ormai poco rilevando il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, avendo esaurito il proprio ruolo normativo a favore dell'attuale.

285 e s.m.. Ma quest'ipotesi dovrebbe portare a sollevare altre questioni. Se ne cita una sola, per il fatto di apparire di una qualche consistenza: l'art. 93 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (corrispondente con l'art. 92 dell'attualmente vigente Regolamento statale di polizia mortuaria) generalizza la fattispecie delle concessioni cimiteriali a tempo determinato, fissandone un limite massimo, con l'effetto di "rimuovere" ogni possibilità di concessioni a tempo indeterminato (c.d. in perpetuo): è ben vero che ciò trova applicazione solo per le concessioni fatte dopo la sua entrata in vigore, lasciando impregiudicate quelle eventualmente precedenti, che rimangono regolate nel rispetto delle norme del Regolamento di polizia mortuaria (e, si aggiunge, dei Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria vigenti al momento del rilascio della concessione) senza quindi incidere su rapporti giuridici già perfezionati, però introduce differenze di trattamento tra le "precedenti" e le "successive" concessioni. Da ciò andrebbe preso in considerazione il fatto se questa fattispecie vada, o possa essere, considerata come interessata alla riserva di legge posta dall'art. 23 Cost., dato che, se lo fosse, la fonte di rango secondario sarebbe inidonea. In via interpretativa ci si orienterebbe per considerare la questione come improponibile, dal momento che la norma trova applicazione (solo) per le concessioni rilasciate successivamente, senza produrre effetti su quelle antecedenti, che, se, ipoteticamente, ne fossero coinvolte richiederebbe senza ombre di dubbio, questa volta sì, norma di rango primario.

5. Conclusioni

Dopo quanto precede, pare abbastanza argomentato aderire alla "Ipotesi B", pervenendo così a riconoscere natura di norma di rango secondario al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Ma, se così fosse, diventerebbero non sostenibili le diverse argomentazioni secondo cui norme regionali (al di là della loro qualità (e coerenza ⁵)) che contrastino con lo stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) violerebbero, solo per questo, la competenza legislativa – esclusiva – dello Stato. La questione è altra, cioè l'analisi e la valutazione se l'una o l'altra norma regionale sia in contrasto con la potestà legislativa – esclusiva – dello Stato (e numerose lo sono o presentano plurimi elementi per valutarle tali), e non certo se il predetto Regolamento di polizia mortuaria stabilisca quanto sia di potestà legislativa statale, ripartizione per materie che ha fonte nella Costituzione, non nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (e ciò vale anche, nel caso si riconoscesse a questo la natura di norma di rango primario!).

In questo modo, tra i plurimi effetti, si avrebbe anche quello di inibire il ricorso ad istituti in materia di sepolture (ed assimilabili) non già presenti, ma solo per il fatto di essere innovativi e, solo per questo (intenzionale, ripetizione), non considerati nel D.P.R. 10 settembre 1990, 285 e s.m..

⁵ Il fatto che, a volte o spesso, le norme adottate in sedi regionali, in questa materia, siano non solo discutibili, ma molto di più, non può costituire un argomento.

Approfondimenti

Dove celebrare le esequie?

Luoghi e “NON luoghi” dove officiare i riti del commiato, anche in una prospettiva laica

di Carlo Ballotta

L'esposizione estetica dei cadaveri è parte integrante di molte tradizioni culturali ed etniche. Molti esperti di tanatologia ritengono che render visita ai morti sia d'ausilio al processo di emancipazione dalla figura dell'estinto, aiutando l'animo a riconoscere la realtà ineluttabile della morte. Creare, e difendere dai soprusi, una solida cultura funeraria è un notevole lavoro di educazione e crescita morale per la cittadinanza. La società post-industriale ci ha insegnato a trattare i cadaveri come spazzatura e spesso si usa anche negli ambiti di polizia mortuaria un linguaggio violento capace, nel suo delirio sguaiato, di considerare i morti come resti o ancor peggio rifiuti da smaltire, proprio come avviene per la nettezza urbana. La nostra evoluta e tecnologica civiltà ha prodotto posti infernali come i moderni obitori, luoghi abbandonati da Dio e dall'arte, i peggiori che l'uomo abbia inventato per sé stesso, non a caso il verbum technico degli addetti ai lavori li considera come semplici depositi d'osservazione. Per protesta umana, chi contro questa degradazione volesse esercitare con scrupolo la propria vocazione di vero impresario funebre dovrebbe aggirarsi tra tavoli autoptici, celle frigorifere e siringhe di formaldeide a recitare poesia per suscitare una reazione viscerale all'obbrobrio di quegli ambienti. Ecco l'intento provocatorio che potrebbe imprimere una vera svolta al settore: siccome bellezza chiama bellezza per converso almeno gli animi più sensibili dinnanzi ad un'impresaria funebre molto più attenta alle necessità dello spirito dovrebbero capire l'orrore di stanze così scialbe, vuote e miserabili. Il problema della routine massacra gli operatori, sino al burn out l'unico antidoto a questo appiattimento dilacerante potrebbe davvero esser l'arte. Ma quanti impresari saprebbero davvero investire in questa battaglia di civiltà? Sovente, poi, il look relazionale degli operatori funerari risulta cinico, quasi fosse mosso da un'inconscia rabbia. Si tratta di un disagio psicologico legato al prolungato contatto con la sofferenza. Se non si attuano i necessari strumenti si rischia di rimaner sfracellati da questa enorme pressione mentale, alla morte, in fondo, non ci si abitua mai e non esiste certo animo così spietato e refrattario, nemmeno tra il più truce dei necrofori da disinteressarsi refrattariamente del dolore. Quando si è troppo esposti al lutto, magari senza un valido strumento, per filtrare ed interpretare certi eccessi emotivi, subentra una repulsione incontrollata che diviene, in breve, un atteggiamento aggressivo. L'eccessivo ed arido professionismo conduce alle volte ad una sorda violenza interiore, siccome il “becchino” che non deve chiedere mai, secondo il mitico slogan pubblicitario degli anni 80, è solo una sordida scimmiettatura di un modello sociale fondato su disvalori, assolutamente frivolo e sciocco.

Se, paradossalmente, e per una strana eterogenesi dei fini, con l'art. 1, comma 7-bis della L. di conversione 28 febbraio 2001, n. 26 i famigliari, dovendo assumersi le obbligazioni economiche riguardo al funerale del *de cuius*, si riappropriano del loro lutto, i cui oneri prima, in via generale sarebbero stati a carico della collettività, cioè dell'erario comunale (ad esempio, si veda da ultimo l'art. 12, comma 4 L. di conversione n. 440/1987 sulla gratuità *erga omnes* dei servizi di inumazione in campo comune o di cremazione, nonché l'art. 19, comma 1 del vigente D.P.R. 285/1990 per i trasporti funebri *de facto* ora abrogati o comunque superati da sullodato art. 1, comma 7-bis e, per la cremazione, dal temporalmente successivo art. 5 L. 130/2001, ancora più stringente e selettivo in merito al non pagamento della prestazione) dobbiamo, tuttavia

ravvisare come questo mutamento di tendenza alla privatizzazione delle pratiche funebri, fosse già in atto da anni nella società italiana, ben prima di esser cristallizzato con norma positiva nell'ordinamento giuridico nazionale.

Il concetto di spazi per il commiato funzionali ad una dignitosa ritualità, seppur nominalmente limitato alla cremazione (risuona, però, quale cocente sconfitta esistenziale per chi si occupi di servizi funerari, ammettere, *obtorto collo*, come gli odierni crematori italiani, magari pure efficientissimi sul piano tecnico ed ambientale, si configurino, spesso e volentieri, come orrendi ed anonimi incenerifici per spoglie umane) irrompe, in modo ufficiale, nella legislazione italiana di polizia mortuaria con l'art. 3, comma 1, lett.) i della controversa Legge statale di principi 30 marzo 2001,

n. 130, (come ricordò il Consiglio di Stato con parere n. 2957/2003 dal quale, poi scaturì l’emanazione del D.P.R. 24 febbraio 2004) dopo un lungo e travagliato dibattito, non solo parlamentare, che ha coinvolto trasversalmente il mondo associazionistico (So.Crem. in *primis*), quello della cultura, la critica e l’opinione pubblica stessa, ben prima che le istituzioni s’interessassero della questione, forse anche in maniera superficiale, invero assai annosa e spinosa. Ma quali e quante sono le forme in cui si estrinseca l’ultimo saluto al caro estinto in relazione alla moderna sensibilità verso gli angosciosi interrogativi sul *post mortem* (proprio ed altrui)?

Piccola chiosa o postilla per i fans indomiti ed indefessi della più culta letteratura italiana (può darsi residuati bellici da liceo classico dello scorso secolo, come chi Vi scrive): già il grande autore preromantico Ugo Foscolo, in aperta polemica con le pulsioni ideologicamente egualitarie e livellatrici dell’editto napoleonico di Saint Cloud del 1804, esteso poi ai territori italiani sotto la dominazione francese nel 1806 nel suo celebre carme “I Sepolcri” rilevava, comunque, come fosse ormai necessario sottrarre e sin anche strappare con la necessaria violenza intellettuale alla Chiesa Cattolica, il monopolio esercitato di fatto sull’evento morte, in una nuova prospettiva di celebrazione laica della figura del defunto.

Sotto il profilo antropologico, e tutta la dottrina concorda su questo basilare aspetto di sistema, il rito funebre serve ad un compito ben preciso e specifico, con i suoi paradigmi ora univoci e codificati, ora più (dis)articolati: impedire l’ingenerarsi nell’animo dei dolenti il caos emotivo, con possibili gravi squilibri all’interno dello stesso corpo sociale (isolamento, atti autolesionistici, prolungati stati depressivi ...).

Si pensi, anche in tempi remoti, ai rituali purificatori e di decontaminazione contro l’incipiente aggressione della putredine sul *de cuius* ormai esanime, il lavacro con acque lustrali, previsto ancora in molte religioni, sino alla più normale (almeno per i nostri canoni contemporanei europei) vestizione mortuaria, da cui, poi, logicamente discendono operazioni quali la tanatocosmesi o ancora più invasive come la tanatoprassi, finalizzate a rimuovere – benché temporaneamente, ed in senso palliativo – i *signa mortis* che, in breve condurranno alla dissoluzione dei tessuti organici, attraverso i naturalissimi processi di decomposizione della materia biologica. Dopo tutto ... “et in pulvem reverteris” come recita il tragico monito biblico o se preferite la versione coranica: “dalla terra ti ho tratto ed alla terra ritornerai!”).

Oggi viviamo una separazione netta e rigida tra la morte e la vita, ma esse dovrebbero esser, invece, avvertite in stretta correlazione tra loro, in un rapporto ancipite. Il cadavere, al contrario, nella sua materiale crudezza, è sentito come un’esternalità negativa cui si contrappone una sorta di intervento culturale, quasi

dal valore semantico “antiputrefattivo” e di negazione, la quale assume tratti a volte patologici.

In effetti controllare e governare la tanatomorfosi (ovvero le spesso disgustose trasformazioni post mortali) assume un ruolo antropologico da imprimere sul *de cuius*; nel nostro modello sociale, costituito da un codice anche figurale di gesti, segni e simboli, la corporeità è vista come costruzione del reale che, poi, si riverbera nel contesto del vivere associato tipico della specie umana.

In alcuni momenti la morte è stata quasi plateizzata, in un apparente conflitto con quella reale, oggi, la stessa è sempre e più ospedalizzata, divenendo un fatto eminentemente igienico-sanitario avvertito come un fallimento della scienza medica ... il falso mito dell’immortalità, almeno in questa vita terrena è difficilmente rimovibile nel sentire collettivo trionfo delle sue vane pseudo-certezze, anche una volta decadute le ideologie totalizzanti del XX Secolo.

Un certo filone del confronto accademico, soprattutto di matrice anglosassone, discetta dell’odierno tabù del morire, con una formula linguistica alquanto icastica e di notevole impatto, come di una sorta di “*pornografia della morte*”, laddove alla sacertà riconosciuta ai defunti si sostituisce un gusto irreprimibile dell’osceno e del ripugnante proibito ... ma si sa, alle volte l’inibizione e l’ostentato rigetto generano anche curiosità morbose dagli esiti imprevedibili ...

Anticamente, invece, l’evento del decesso era percepito come un passaggio liminare, un vero e proprio processo, almeno nella filosofia cristiana un’ascensione al cielo (o ... una discesa agli inferi?) in cui si realizza idealmente un transito tra diversi livelli e zone dell’essere non più sovrapponibili, nella più classica dicotomia tra la carne piagata dal peccato e lo spirito immortale. La tradizionale sepoltura si traduce, allora, in un *exitus* sociale, guidato e mediato dalla forza della liturgia funebre, il cui scopo precipuo è proteggere la vita collettiva dal terribile pericolo del “*revenants*”, dei ritornanti (anime dannate che vagano in cerca di vittime – ecco allora tutta l’affascinante letteratura fantastica sulle teorie, anche cinematografiche, dei “non morti”), o, nella versione più attuale e disincantata, per tutelare la salubrità pubblica dagli infestanti miasmi cadaverici.

Sorgono così, quasi inconsciamente, le cosiddette barriere anti-morte ovvero le necropoli, isolate dal tessuto urbano dalla semplice lontananza rispetto a quest’ultimo, o da diaframmi più marcati come imponenti cinte murarie. Sussistono elementi comuni, nelle varie elaborazioni culturali e religiose: si tratta di archetipi trasversali, ideati per questi luoghi ultimi, dove l’ordine del costruito cela l’inquietante visione dei morti, mentre l’architettura si carica di un gravoso compito: salvare la fisicità del cimitero, contro l’attuale tendenza alla dematerializzazione del sepolcreto. Si ragiona a tal proposito su istituti quali l’affido familiare o addirittura

tura personale delle urne cinerarie o la dispersione delle ceneri all'aperto, apertamente contestate e condannate da Santa Romana Chiesa con la recente istruzione *Ad Resurgendum cum Christo* per l'eccessiva prossimità (promiscuità?) con il trapassato nel caso della domiciliazione degli esiti da completa cremazione o lontananza nell'evenienza di un loro spargimento incontrollato al di fuori di un qualunque topos dedicato e consacrato al culto della memoria ed alla visita ai propri morti.

Il lutto, almeno per tutta la prima parte del '900 esibito ed ostentato con addobbi, cerimonie sontuose e cortei maestosi è quasi, per pudore, celato dai ritmi temporali e spaziali compressi, tipici di oggi, traffici sempre più intensi, parossistici e flussi continui lungo le nostre tentacolari e già congestionate strade, per esempio, sempre più frequentemente impediscono la processione funebre dalla chiesa alla volta del camposanto.

La previsione di idonei spazi del commiato è senza dubbio alcuno una lungimirante e coraggiosa scelta del Legislatore, anche preso atto del totale fallimento di una auto-riforma dei servizi mortuari sanitari imposta per Legge (D.P.R. 14 gennaio 1997) nei nosocomi italiani o in altre strutture di ricovero a rilevanza sanitaria.

Abbiamo, infatti, nelle camere ardenti ospedaliere ambienti grotteschi ed adespoti, perfetti "non luoghi" concepiti solo come vani di transito, ma non di relazione, di storicizzazione o socializzazione, anche in forza di un timing oltremodo ridotto e contratto, con l'eccellente (!!!) risultato di comunione forzata tra più salme nella stessa angusta stanza, commistione tra la partenza dei funerali, e dolenti che spaesati e disorientati vagano nei corridoi della morgue, magari pure per esser gentilmente "agganciati" da qualche disinibito lesto e soprattutto molto disinteressato (?) accaparratore di funerali. L'estrema funzionalizzazione dell'evento morte, deprivato della sua componente simbolica,

produce pure questi profondi ed aberranti distorcimenti e disservizi, poiché è bene rammentare come lo spazio mortuario così esiguo e spersonalizzato incida negativamente sulla qualità del lutto e della sua conseguente metabolizzazione; sfruttando un'immagine geometrica potremmo disegnare il dolore provato per la perdita irreparabile di una persona cara come un'onda: essa ha il punto di picco nell'occasione della morte, poi lentamente si stabilizza sino quasi ad appiattirsi (si mediti, a tal proposito, sulla frequenza di visite al cimitero nel corso degli anni, i nostri campisanti, se si eccettua la ricorrenza del 2 Novembre assomigliano sempre più ad una terra di nessuno, popolata da sparuti e rarefatti gruppi di dolenti).

L'iniziativa privata, ovvero l'imprenditoria funebre non pubblica, forte della propria disponibilità economica, intercetta, però, attorno ai primi anni del nuovo millennio, questo bisogno di una ritrovata ritualità, da affidare ai professionisti del *post mortem*, una nuova figura si staglia, così, all'orizzonte del nostro atipico panorama funerario italiano, e grazie a leggi regionali sempre più aperturiste e permissive nascono, sull'onda dei costumi funerari d'oltreoceano, ma anche di altri Paesi Europei, le prime case funerarie variamente denominate nella vulgata legislativa, ma il concetto chiave è pur sempre quello della americanissima *funeral home*.

È senz'altro una scelta coraggiosa per i capitali impegnati, e per il drastico cambio di mentalità imposto al modo di "fare" ed "essere" impresa funebre, qui in Italia, ma la *funeral home*, agli occhi degli osservatori più smaliziati ed attenti nasconde un potenziale e dilacerante conflitto con l'istituzione ecclesiastica ed i suoi storici presidi territoriali: le parrocchie.

Per definizione la casa funeraria, aperta al maggior spettro di utenti possibile (è nell'intima logica del mercato ampliare la platea dei potenziali fruitori) è uno spazio ontologicamente neutro e non confessionale, anzi sovente tenta di proporsi quale area celebrativa che emula il perimetro liturgico dove officiare le esequie cattoliche ed è notorio come Santa Romana Chiesa veda con diffidente intolleranza questa strisciante concorrenza, siccome la larga maggioranza di un Paese, quale l'Italia, a forte vocazione cattolica (ci sia consentito l'ossimoro: quasi quasi, per inerzia, qui da noi sono cattolici anche gli atei più convinti) opta con una certa facilità – purtroppo pro forma – pur sempre – fors'anche per carenza di serie, decorose e praticabili alternative, per un funerale religioso.

Ad esser pesantemente attaccata è la titolarità a condurre il rito funebre, a chi spetta questo delicatissimo ruolo di officiante: al sacerdote, ministro di culto, o all'impresario funebre. Anche lo stesso funerale volgerebbe verso un'interpretazione di semplice segno sacramentale (di cui alla parte II, sez. II capitolo IV, art. 1 del catechismo della Chiesa Cattolica) come accade per la sempre più diffusa benedizione della salma



Figura 1 – Libro del Vangelo aperto sul feretro e nessun catafalco: così Papa Francesco celebra le solenni esequie del Cardinale Agostino Casaroli

“a cassa aperta” prima di procedere alla chiusura del feretro, senza cioè la potenza e la ricchezza del Sacrificio eucaristico il quale non può consumarsi, secondo le Leggi Canoniche, se non all’interno di un immobile all’uopo consacrato: il tempio cristiano per antonomasia: la chiesa, nelle sue varie espressioni architettoniche (dalla mistica cattedrale, alla parrocchia di remota periferia, sino alla umile e, qualche volta, pure scalcinata cappellina delle camere ardenti).

Si vedano, per maggiori approfondimenti, i canoni 1177 e segg. del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato nell’anno 1983 nel quale le Autorità Vaticane scolpiscono nel loro *jus positum* la propria preferenza COGENTE per la celebrazione dei funerali ecclesiastici nella parrocchia d’origine del fedele defunto, laddove egli ha vissuto comunitariamente e condiviso la sua vita di fede nel proprio quotidiano).

Nel pensiero di molti presuli ed alti prelati obiettivo precipuo del funerale cristiano è “*esserci per generare e favorire cambiamenti di stato*”, formula forse un po’ criptica, ad una prima analisi ermeneutica, ma capace di dispiegare tutta la sua intensità in contrapposizione ad una funeral home vissuta come performance, seppur di elevato livello, però priva di azione cristologica, perché sarebbe assente il senso escatologico in un luogo neutro ed asettico dal punto di vista religioso. La casa funeraria tradisce una visione generica del tramonto del tempo e, quindi, della vita nel suo tragico estinguersi nell’occasione del morire, perciò mal si concilia con l’annuncio pasquale perché è un’esperienza ad hoc, dunque, PRIVATA, non è, allora, “Ecclesia” (= corpo mistico del Signore Gesù in cui tutti i cristiani sono inseriti e “sepolti” in virtù del Santo Battesimo), è assolutamente scevra di segni battesimali, nei quali poi si compendia tutta la circolarità dell’essere nell’ottica cristiana e soprattutto la salvezza donata da Dio con l’atto liturgico non può decadere a pratica privata e a mercimonio (parola forse un po’ forte!) invocabile a piacere, quasi come capriccio estetico ... insomma: *nulla salus extra ecclesiam!*

La Chiesa si pone, allora quale usbergo e protezione ultima contro lo spauracchio del morire sulla scorta di almeno questi quattro punti dirimenti di alta teologia:

1. Nella dimensione atemporale dell’edificio sacro il “Kronos”, dilatato in un continuum tendente all’eternità, supera lo spazio fisico della materialità.
2. L’unità rituale e comunitaria prevale sui moti disgregativi e dilaceranti di un soggettivismo individualista ed esasperato.
3. La Fede in cui si reifica la certezza del Cristo Risorto è più importante delle singole idee filosofiche pur legittimamente professate.
4. Sperimentare anche nel tempo del dolore l’integrità del Santo Evangelo dove il tutto predomina sulla singola parte realizzando così il dogma della comunione

dei Santi nella speranza sincera dell’esistenza ultraterrena. Il messaggio è chiaro: allora ci si salva non da soli, ma solo se immersi nel Popolo di Dio.

Dopo le iniziative culturali legate alla prima edizione di DEVOTIO, la fiera del settore liturgico nelle quali si è lungamente discettato dei CINQUE SENSI NELLA LITURGIA, nel 2019 si è scelto di proporre lo stesso tema, da un’altra angolazione, ovvero sulle modalità attraverso le quali i gesti di ACCOGLIENZA avvicinano alla LITURGIA.

I cinque incontri che segnano la partitura brillantemente scandita delle giornate di DEVOTIO vogliono suggerire una meditazione su alcune modalità ed esigenze di accoglienza che la Chiesa vive quotidianamente e sulle quali si può sviluppare una visione rinnovata che sia di ausilio alle comunità dell’epoca contemporanea. Differenti sono le modalità che la Chiesa mette in atto per abbracciare idealmente i propri fedeli.

Vi è la necessità di riscaldare fisicamente l’ambiente liturgico perché ospiti la comunità in maniera confortevole, ma anche la volontà di rendere partecipi del rito le persone ‘speciali’ e con diversa abilità. Vi è poi l’urgenza di una ritrovata attenzione sul come proporre e affrontare i momenti cardine della vita cristiana del battesimo dei bimbi e dell’**ultimo saluto dei defunti**. Proprio su questo ultimo argomento Lunedì 18 febbraio 2019 si è tenuto un interessante convegno dal titolo “**SPAZI DEL COMMIO E RITI PER LE ESEQUIE CRISTIANE IN UNA SOCIETÀ MULTIRELIGIOSA**”. *Negli ultimi decenni, infatti, le pratiche tradizionali di conduzione dei defunti dal momento del decesso fino alla sepoltura sono profondamente mutate. Ospedalizzazione e distacco culturale dalla morte hanno tolto alla cura familiare e comunitaria la capacità di gestione del lutto. Molteplici riti si sono affiancati o sostituiti a quelli della tradizione cristiana, veicolati sia dalle popolazioni immigrate, sia da nuove sensibilità spirituali. Ma anche le pratiche comunitarie e personali di accompagnamento dei defunti nell’ambito del cristianesimo sono profondamente variate, tanto da render necessaria una nuova riflessione sulle modalità di annuncio della Risurrezione in contesti multi religiosi. La presenza delle sale del commiato è una realtà che nell’ultimo decennio è stata proposta anche in Italia per offrir piena cittadinanza alle diverse esigenze rituali di celebrazione per i defunti. Sono spazi disponibili ai diversi culti e religioni che interrogano anche la Chiesa Cattolica su posti, modalità rituali e gesti di pietà da proporre ai credenti. C’è un dato interessante: per gli spazi del commiato si stanno sempre più raccogliendo suggestioni artistiche, testimonianza che conferma ancora una volta l’affinità tra ricerca spirituale e arte.*

Così DEVOTIO non è solo un'iniziativa mercantile di scambio commerciale, è anche un "pensatoio", un laboratorio di ricerca e un momento condiviso di ragionamento sulle tematiche più attuali, un'occasione unica per approfondire dal versante culturale i modi dominanti del vivere della Chiesa Cattolica. Per questo il comitato scientifico ha messo a punto e calendarizzato un nutrito programma di incontri. La tavola rotonda "Spazi del commiato e riti per le esequie cristiane in una società multireligiosa" è nata da questa constatazione di fatto: è in atto una grande variazione nella sensibilità della società contemporanea nei confronti della morte e dei riti funebri, accentuata anche dal proliferare di case funerarie e sale del commiato spesso preferite, per i più svariati motivi, non solo ideologici, alle chiese o ai tradizionali luoghi di culto per la cerimonia dell'addio. Il meeting ha visto il susseguirsi ben ritmato di diversi interventi, tutti intensissimi, e non sono mancati pure gli spunti polemici o provocatori.

Eccone un rapido riassunto.

La prima relazione, in ordine cronologico, è quella della sociologa Carla Landuzzi tutta incentrata sugli atteggiamenti fondamentali di cura e trattamento rituale del corpo. In tutte le culture e durante tutta la storia dell'umanità il corpo del defunto non è mai stato abbandonato come *res nullius*, continuando ad essere pregno e saturo di significati anche allegorici. Il periodo (... d'osservazione!) che trascorre dalla morte alla sepoltura consta di una fase di transizione che ogni società e ogni credo religioso legge diversamente formulando rituali diversi. Se nei decenni scorsi la sola idea della morte era un oscuro concetto da rifuggire ed eludere con disdegno, negli ultimi anni si è assistito ad una ripresa del pensiero del fine vita, ma come un intimo bisogno individuale da vivere privatamente, secondo le proprie personalissime convinzioni. Anche i riti più consolidati sono stati aggrediti da questa frenesia del vivere moderno, adattandosi al contesto attuale. La grande città impone spazi e tempi differenti rispetto alla tradizione e nuove modalità nell'accompagnamento della salma e nel commemorare il defunto. Siamo presenti ad una dematerializzazione del luogo di celebrazione e della sepoltura (cimiteri virtuali, funerali in *streaming*, ultimo saluto in diretta via web ...) e ad una sorta di deritualizzazione di alcune manifestazioni come ad esempio il contenimento del dolore. Ma anche se profondamente innovati i riti permangono, perché la loro funzione sociale di ricostru-



Figura 2 – Casa funeraria in Francia: la struttura di lieve entità architettonica ben si integra e s'armonizza nel paesaggio urbano.

zione dei legami con la comunità, deprivata di un suo membro, è un elemento imprescindibile.

È, poi, il turno di Giovanni Gardini, docente di iconografia e archeologia cristiana. La sua relazione verte sulla produzione artistica nelle prime comunità cristiane. Una serie di diapositive ci fa notare come già nella penombra delle catacombe sia stravolta, rispetto all'evo classico la rappresentazione pittorica della morte. Si può, a ragione, affermare che l'arte paleocristiana nasca nell'ambito funerario: è proprio qui che appaiono i primi simboli di forte richiamo alla vita eterna, immagini di resurrezione (es. l'episodio del Vecchio Testamento quando il profeta Daniele riemerge dalla fossa dei leoni) capaci di trasformare questi luoghi d'ombra in "Kemiterrion", siti di riposo e di speranza nella salvezza.

Di arte si occupa anche Claudia Manenti, responsabile del Centro Studi per l'architettura sacra della fondazione Giacomo Lercaro e coordinatrice della proposta culturale di DEVOTIO, che conduce l'attenzione degli astanti sugli spazi architettonici e la presenza di opere d'arte nelle sale del commiato, muovendo – *a contrariis* – da una succinta analisi della situazione delle camere mortuarie nel Comune di Bologna (che potrebbe essere lo specchio paradigmatico di molte altre città), decisamente inadeguate, disadorne, trascurate e numericamente insufficienti tanto da porre serie limitazioni all'accoglienza dei parenti e al periodo di veglia dei propri cari. Al contrario, spazi diversi come case funerarie, sale del commiato e sale cinerarie presenti nelle chiese ormai dismesse alquanto diffuse più che altro nel Nord Europa, possono essere una valida e praticabile risposta a questa mancanza strutturale e, come l'obitorio di Villa Serena a Città Sant'Angelo, possono diventare stabili di pregio architettonico ed artistico.

Decisamente di taglio più giuridico il report di Milvia Folegani impegnata ad illustrare le novelle legislative introdotte dalla Regione Emilia Romagna in materia funeraria con particolare riferimento agli spazi del commiato, che non sono contemplati dal vetusto regolamento nazionale di polizia mortuaria. Esse reputate positivamente dagli operatori del settore anche se migliorabili, perché come fenomeno umano sempre de-

fettibili e perciò perfettibili, rappresentano un importante corpus normativo che potrà essere assunto a modello da altre Regioni italiane che ancora non hanno legiferato sulla polizia mortuaria.

Con don Luca Baraldi, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Carpi (Modena) e le sue *"Riflessioni pastorali sugli spazi del commiato nella diocesi di Carpi"*, il simposio colpisce uno dei punti nevralgici ancora irrisolti, toccando il nervo scoperto di non sempre facile rapporto tra la Chiesa e le imprese funebri. In particolare il punto di maggior frizione ed attrito si incentra sulla concreta possibilità o meno di celebrare le esequie religiose nelle sale polivalenti appositamente allestite in una casa funeraria e non più in chiesa, una propensione che ha attecchito in modo particolare nella sua Diocesi a causa del terribile sisma del 2012, le cui ripetute scosse hanno reso inagibili o comunque destabilizzato molti plessi sacri. Secondo don Luca Baraldi sedi come le case funerarie indubbiamente concedono spazi confortevoli di socialità nell'affrontare un lutto, ma sono luoghi per tutti, privi di una connotazione prettamente cristiana. Ciò comporta una difficoltà, a livello pastorale e di diritto canonico, di poter celebrare una autentica liturgia cristiana: anche se in presenza di elementi di richiamo alla Fede, l'ambiente non permetterebbe, infatti, di far riecheggiare l'annuncio pasquale. Sono inoltre luoghi in cui è assente sia la comunità cristiana di cui anche il defunto è membro in virtù del Battesimo sia altri importanti simboli come il fonte battesimale o lo stesso cero pasquale. La S. Messa verrebbe, così, officiata ad esclusivo uso e consumo della famiglia, riducendo il Divin Sacrificio ad un fatto privato o, al massimo, dedicato ad un ristretto gruppo di pochi eletti; un modello sbagliato perché la salvezza deve essere vissuta come comunità, come popolo del Signore e non come individui dispersi, in una sorta di cristianesimo *new age* e "fai da te". Si giudica inoltre che una cerimonia funebre compiuta in un fabbricato diverso dalla chiesa enterebbe, suo malgrado, nel circuito perverso di un pacchetto commerciale, e la mercificazione delle esequie è ritenuta inaccettabile e non conforme al Magistero della Chiesa Cattolica.

Le dure frasi di don Luca Baraldi hanno innescato una discussione, a tratti aspra e virulenta, con gli impresari funebri presenti in sala: essi, assai peccati, non hanno mancato di reclamare come il loro status e il loro impegno, anche economico, per garantire dignità al defunto e alle famiglie sia stato svilito, quasi stigmatizzato ed additato a momenti come blasfemo, lamentando allo stesso tempo la mancanza di (prove?) di dialogo con l'ala più oltranzista della Chiesa che, a volte,

sfocia in un vero e proprio atteggiamento di chiusura preventiva.

Alla posizione intransigente, ma ineccepibile – codice di diritto canonico alla mano – di don Luca Baraldi, cui la platea di impresari imputa l'aver pronunciato troppi "NO!" perentori e tassativi e categorici, si giustappungono i toni più moderati e diplomatici di don Paolo Tomatis, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino. Nella sua esposizione intitolata: *"Segni e riti delle esequie: quali indicazioni pastorali per le comunità cristiane in una società multiculturale"* si prende atto, con un certo comprensibile rammarico, come la Chiesa non eserciti più una sorta di diritto di "privativa" nell'espletare i riti funebri. In pochi anni c'è stata una modifica significativa che ha interessato i luoghi del lutto: dove avviene il decesso (ospedali oggi, le mura domestiche, in passato ormai remoto), in cui vegliare il defunto (sale del commiato), e come ricordarlo (ad es. affidò delle urne cinerarie a casa, condivisione del lutto tramite i *social network* ...) A tutto ciò si aggiunga anche una reiterata e pressante richiesta di personalizzazione delle esequie, altrimenti troppo standardizzate, e della presenza di sacerdoti per una preghiera o per tenere la S. Messa al di fuori delle sedi tradizionali ed a ciò deputate. È una sfida a cui la Chiesa, con il suo deposito rivelato di saggezza bimillenaria non può sdegnosamente sottrarsi e a cui deve rispondere con un atteggiamento (pro)-positivo. Tuttavia, pure per don Tomatis, non è opportuno celebrare il rito in una struttura privata. È, comunque, importante *"esserici per generare processi e garantire che quel rito di passaggio possa ricevere una presenza e un accompagnamento cristiano"*. Egli, quindi, auspica una sinergia tra la Chiesa ed altri soggetti istituzionali o privati, per organizzare "equipe dei funerali": team di persone appositamente formate da un punto di vista umano e spirituale e dotate di competenze celebrative per assicurare la giusta attenzione verso il defunto e le famiglie. Questa collaborazione strategica deve avvenire all'interno di un patto di sincera alleanza per promuovere una cultura etica e spirituale della morte nei diversi luoghi laddove s'inscena il lutto nella sua drammatica teatralità cerimoniale.

Detto incontro ha istituito una fase importante per determinare un *modus operandi* condiviso e partecipato che possa offrire soluzioni in modo adeguato alle trasformazioni, per altro già in essere.

Le opinioni, come abbiamo testé dimostrato, non sono sempre concordi o lineari, anzi a volte sono assai distanti e divergono, ma il confronto dialettico, anche se faticoso, resta sempre il percorso migliore da intraprendere, per giungere finalmente ad una sintesi costruttiva per tutti gli attori del settore funerario.

Cultura Il cimitero della Rivoluzione francese

di Emanuele Vaj

La capitale francese è annualmente visitata da milioni di persone, ma pochissimi degli stranieri (e non solo loro) conoscono un piccolo “terreno storico”, che, nascosto dietro un semplice muro e in mezzo a moderni edifici, è uno dei cimiteri più “segreti” di Parigi e ha una grande storia, strettamente legata alla Rivoluzione francese.

Il cimitero di Picpus, nel *XII arrondissement*, è un luogo singolare. In primo luogo per il suo *status*, in quanto è uno dei due unici cimiteri privati nella capitale (l'altro è quello degli ebrei portoghesi), poi, e soprattutto, per aver avuto un importante “ruolo” nel momento più tragico della Rivoluzione francese.

Il 14 luglio 1789, a Parigi, con l'assalto alla prigione della Bastiglia, inizia la Rivoluzione Francese che sarà testimone di un periodo (dal 14 giugno al 27 luglio 1794) definito come il più sanguinoso della Rivoluzione: il Grande Terrore, con esecuzioni di massa.

In quei 43 giorni la ghigliottina “lavorò” in modo impressionante (... e democratico: uomini e donne, nobili, ecclesiastici, monaci, suore, militari di ogni grado, e gente comune): quasi 3.000 persone furono decapitate con una ragguardevole media di circa 60 al giorno ⁽¹⁾.

Le salme venivano sepolte in 3 cimiteri (della *Madeleine*, *Errancis* e di *Sainte-Marguerite*) che, però, erano piccoli e abbastanza lontani dal luogo dove la ghigliottina era installata (Piazza del Trono, ora *Place de la Nation*) e il trasporto (su carrette piene di cadaveri sanguinanti) suscitava le continue proteste degli abitanti lungo il percorso.

Non solo, la sepoltura delle migliaia di cadaveri nelle fosse comuni del cimitero degli Errancis era fonte di odori nauseabondi. Di fronte a molteplici proteste, le autorità ebbero poca scelta.

Si cercò quindi una soluzione nelle immediate vicinanze del luogo delle esecuzioni. L'area (300 metri per 30) venne trovata in un giardino, all'interno dell'ex Convento delle Canonichesse di Sant'Agostino. Il ter-

reno fu immediatamente espropriato e divenne di proprietà cittadina.

Per ridurre al minimo il rischio di ricevere altri reclami, le autorità mantennero il segreto (durante tutto il Grande Terrore, nessuno sapeva veramente dove i corpi venivano trasportati).


E fu qui che i cadaveri e le teste delle vittime innocenti del Grande Terrore furono gettati in fosse comuni.

In sole sei settimane, 1.306 giustiziati vennero sepolti nel recinto dell'ex convento, in una fossa comune scavata ai bordi del giardino.

Quando la fossa – lunga 8 metri, larga 5 e profonda 7 – fu piena (1.002 i corpi che conteneva, sovrapposti su tre strati), ne scavarono una seconda – lunga 10 metri, larga 7 e profonda 8 – dove vennero posti altri 344 corpi (e dovevano aver messo in conto di andare ancora avanti un bel po' a tagliare teste, visto che ne avevano previdentemente scavata anche una terza). Nel 1929, quando la fossa fu scoperta, venne trovata completamente vuota.

Il totale ufficiale delle salme sepolte al cimitero di Picpus è di 1.306, i cui nomi sono iscritti su lapidi all'interno della cappella.

Per puro piacere di statistica, tra i 1.109 uomini figurano: 108 nobili, 108 ecclesiastici,



⁽¹⁾ In tutta la Francia si stima che le esecuzioni furono tra le 45 e le 50 mila.

136 monaci, 178 militari e 579 popolani. Tra le 197 donne: 51 nobili, 23 suore e 123 popolane. Tra le suore – dieci giorni prima della fine della carneficina – le sedici carmelitane del convento di Compiègne (che ispirarono il drammaturgo Bernanos per l'opera 'Dialoghi delle Carmelitane' dal quale fu tratto il successivo film) ⁽²⁾.

Nel giardino, vicino al cimitero, c'era la grotta che veniva utilizzata dai "seppellitori" per spogliare i corpi di tutti i loro vestiti, per poi rivenderli (tutti gli altri oggetti erano già stati confiscati prima di salire sulla carretta per andare a morire).

La "mattanza" ebbe appunto fine quando, il 28 luglio 1789, Robespierre fu ghigliottinato e sepolto insieme ad altri giustiziati in un'altra fossa comune (cimitero degli Erranci, ora scomparso). Dopo la Rivoluzione, i resti, che si trovavano al cimitero degli Erranci, furono trasferiti nelle Catacombe di Parigi tra i circa 6 milioni di resti e dove una semplice targa lo ricorda ⁽³⁾.

Finite le esecuzioni, nel 1795 la proprietà venne divisa in porzioni e venduta ad individui generalmente inconsapevoli delle disastrose pratiche che vi avevano avuto luogo qualche anno prima. Infatti, solo pochi funzionari sapevano che migliaia di corpi in decomposizione erano impilati a pochi metri sotto terra.

Nel 1797 il cimitero fu poi venduto – nel più grande segreto – alla principessa Amelie di Salm Hohenzollern-Sigmaringen, il cui fratello era in una delle fosse.

In seguito, nel 1803, un certo numero di famiglie, imparentate con alcuni dei giustiziati, comperarono il resto del terreno, al fine di stabilirvi un secondo cimitero presso le due fosse comuni. Molte di queste famiglie nobili utilizzano ancora il cimitero come luogo di inumazione.

Il cimitero delle famiglie nobili e l'area delle fosse comuni furono separati da un muro con una cancellata.

Ancora oggi, solo i discendenti delle persone che passarono sul patibolo tra il giugno e il luglio del 1794

possono essere sepolti in questo tranquillo cimitero, ancora ben nascosto nel suo recinto.

Tra gli ospiti "involontari" di questo camposanto troviamo il poeta André Chénier, il visconte Alexandre de Beauharnais, primo marito dell'imperatrice Giuseppina, e molti altri nobili con nomi prestigiosi, tra l'altro anche della genovese famiglia Doria.

Picpus è anche un luogo della memoria americana: la tomba più famosa è quella del marchese di La Fayette, eroe dell'indipendenza americana, sormontata da uno stendardo con bandiera degli Stati Uniti.

Ogni 4 luglio l'Ambasciatore americano viene ancora oggi a rendergli omaggio partecipando – assieme ad autorità francesi – alla cerimonia commemorativa davanti alla tomba, sormontata dalla bandiera degli Stati Uniti. Si noti che sotto l'occupazione tedesca, la bandiera non fu mai stata ammainata; il paradossale, quello di vedere una sentinella dell'esercito tedesco fare la guardia (la sentinella faceva parte degli onori resi al Principe Federico III anch'egli decapitato).

Perché La Fayette è sepolto qui? Semplicemente perché desiderava essere sepolto vicino a sua moglie, che ebbe mezza famiglia decapitata e gettata nella fossa comune.

Elencato come monumento storico, il cimitero rappresenta un'epoca buia della storia della città di Parigi, ma è senz'altro un luogo


della storia e della memoria.

Sito al n. 35 di *Rue de Picpus* nel *XII arrondissement*, è visitabile ogni pomeriggio non festivo.

Nota

L'origine del nome Picpus è incerta. Secondo alcuni quest'origine è "imprecisabile". Le etimologie proposte, nel corso del tempo, sono generalmente piuttosto fantasiose: la guarigione miracolosa da parte di un monaco da un'epidemia le cui lesioni cutanee somigliavano a punture di pulci, o ancora il *colour pouce* del mantello dei monaci del quartiere.

A proposito di infezioni, vi è una coincidenza: al n. 42 di *Rue de Picpus* vi è un importante centro di vaccinazioni ...



Il reparto dei "nobili"



La tomba del marchese di La Fayette

⁽²⁾ Condannate per "macchinazioni contro la Repubblica" furono beatificate nel 1906.

⁽³⁾ Le catacombe – o ossario municipale – è un dedalo di gallerie (1,7 km) a venti metri di profondità, nel quale sono raccolte le spoglie (soprattutto i resti ossei) di alcuni milioni di parigini qui trasportati in seguito alla chiusura dei cimiteri siti al centro della capitale. L'esumazione e il trasferimento iniziarono nel 1786, e terminarono nel 1788.

Recensione

L'arte svedese di mettere in ordine

Margareta Magnusson, Ed. La nave di Teseo, Coll. 'Le onde', Febbraio 2019, pag. 149

di Andrea Poggiali



Il titolo dell'edizione in inglese è "*The gentle art of swedish death cleaning*".

Fare pulizia dopo la morte. Può dare un'impressione di aridità, quasi si trattasse di un fastidio da risolvere, ma la parola chiave è "*gentle*", un termine che purtroppo è sparito nella traduzione.

Svuotare stanze e cassetti, dopo un decesso, è qualcosa che va fatto con garbo: chi ha avuto determinate esperienze coglie immediatamente la sensibilità dell'anziana pittrice svedese, al suo primo libro.

Parliamo di un obbligo doloroso: i consigli (non sempre memorabili) su come affrontarlo vertono su aspetti pratici, lasciando però trasparire emozioni contenute, non per questo meno intense. Tralascio i consigli e mi concentro sulla parte che resta in ombra. Possiamo seguire Margareta Magnusson a partire da quando, per la prima volta, si confronta con queste incombenze. Alla morte della mamma è lei che ne libera la casa. Il senso di oppressione viene mitigato dalla soddisfazione finale di non avere sprecato nulla: è una visione del mondo improntata alla sobrietà.

Passano gli anni: Margareta cresce i figli e perde altre persone care. Ogni volta deve mettere mano ad oggetti che evocano ricordi di infanzia, momenti bellissimi o anche solo la semplice quotidianità.

Lentamente matura una consapevolezza: si avvicina il tempo in cui qualcuno dovrà fare lo stesso per lei. L'avvicinarsi delle occasioni in cui utilizzare il suo talento nel sistemare le cose configura, quindi, un percorso di crescita interiore: è meglio fare i conti per tempo con quanto è inevitabile.

La raggiunta consapevolezza comporta una decisione, fino a quel momento rimandata: mettere ordine, selezionare l'essenziale. Non si tratta unicamente dell'esigenza di facilitare il compito dei figli: è come mettersi a nudo, anche di fronte a sé stessi. Il tono predominante del libro è la serenità. La dedica è ai figli.

C'è una lacuna nel libro: mancano i riferimenti al mondo digitale. Conviene quindi abbinare a questa lettura un saggio di Giovanni Ziccardi, "*Il libro digitale dei morti*" (Utet, 2017). In sintesi, se non c'è la password del defunto, e non ci sono disposizioni lasciate in vita, i dati rimarranno inaccessibili ai pur legittimi eredi. Le foto, i video, i ricordi più belli: nessuna considerazione umanitaria persuaderà i giganti del web a renderli disponibili. Un senso di impotenza avvelenerà la vita dei familiari in lutto.

Tra coloro che hanno denunciato le conseguenze dello stoccaggio di memorie private in depositi inaccessibili c'è Renato Curcio, in "*L'impero virtuale*" (Sensibili alle foglie, 2015). La sua analisi, rigorosamente marxista, di come le multinazionali si spartiscono questo gigantesco bottino, è precisa: riguardo alle sue attese messianiche in un mondo diverso, troppe cose sono successe per lasciarsi affascinare.

Recensione

Il sogno dell'eternità Il necroforo tra imprevedibilità e rito

Paola Bastianoni, Mauro Serio, Este Edition, 2019, pag. 220

A cura della Redazione



Quanto lungo e faticoso può essere il percorso per conquistare dignità, competenza e riconoscimento di una professionalità da parte di chi svolge un lavoro socialmente e umanamente necessario? Questa è la domanda che accompagna il lettore mentre si immerge negli spunti di riflessione e di ricerca

che *Il sogno dell'eternità*, con grande profondità ed allo stesso tempo con delicatezza, offre rispetto ad un tema che è quanto di più ambivalente, occultato e, volutamente, lasciato nell'indeterminatezza vi sia nella storia e nella cultura dell'umanità.

I necrofori sono sempre esistiti. Eppure si ha la percezione che essi costituiscano una categoria pseudo-professionale di recente invenzione, concomitante alla regolamentazione sanitaria relativa all'esposizione, alla veglia ed alle possibilità di sepoltura dei corpi e, perché no, alla commercializzazione, che a tratti sembra sfociare nella mercificazione, dell'evento funebre nel suo complesso.

I necrofori sono sempre esistiti, ma non li abbiamo mai chiamati così. Storicamente li abbiamo chiamati madri, donne, chierici, becchini, beccamorti; e abbiamo così permesso che una parte della società che, attraverso il suo lavoro, chiedeva di essere riconosciuta e tutelata subisse, concretamente, lo stesso processo di stigmatizzazione e tabuizzazione che, da sempre, abbiamo riservato alla morte. Non solo. Le parole degli autori ci accompagnano nella profonda comprensione di come, nel disperato tentativo di respingere l'idea della morte, il mestiere del necroforo sia stato non solo degradato e discriminato, al punto da considerare coloro che si occupavano della preparazione delle salme e della loro sepoltura persone abbiette e, quandanche non infami *de iure*, infami *de*

facto, ma sia stato soprattutto deprivato della sua essenza relazionale e umana. La ricerca che gli autori hanno condotto dimostra come, a livello di senso comune, vi sia la percezione, che a tratti sfocia nel pregiudizio, che coloro i quali scelgano o si trovino a svolgere il mestiere del necroforo siano persone dalle alterate capacità relazionali ed umane, in quanto devono avere la capacità di condurre un'esistenza che sappia di vita, quando in realtà tutto ciò che li circonda è impregnato di morte. L'idea di una morte che "si attacca", che pervade gli agiti ed i pensieri delle persone, è un'idea talmente radicata nel pensiero umano che, in qualche modo, finisce con l'invadere anche la percezione di chi il mestiere del necroforo esercita davvero e, spesso, persino per sua scelta, per sua passione, come ha sostenuto qualcuno degli intervistati: alcuni necrofori trattengono dentro di sé la sensazione di dover rispondere ad una distanza emotiva e psicologica dalla morte, così come la società si aspetta, al punto da temere di perdere del tutto l'umana empatia e soprattutto di non ritrovarla nel momento in cui loro stessi ne avrebbero più bisogno, ovvero quando perdono i loro cari.

I necrofori sono sempre esistiti, ma all'inizio pensavamo che occuparsi dei morti fosse una cosa da donne. Perciò le donne, nell'intimità della famiglia, assolvendo quel compito di cura e devozione che costituisce uno degli archetipi culturali dell'umanità, si sono storicamente dedicate alla cura del corpo del defunto, alla sua vestizione, alla veglia, accollandosi un compito che, per il resto della società, era impensabile. Poi vi è stata la necessità di introdurre regole, religiose, sanitarie, amministrative, e perciò di individuare corporazioni che si occupassero delle varie fasi e degli aspetti materiali della gestione del cadavere. E così quel compito di cura del defunto che le donne amorevolmente svolgevano, non solo in segno di rispetto e devozione nei confronti di chi non c'è più, ma anche e soprattutto rivestendo un ruolo sociale, non riconosciuto, di aiuto sostanziale nell'elaborazione del lutto da parte della comunità, è divenuto una professione, un mestiere; e quando una con-

suetudine diventa un lavoro, ecco che istantaneamente diventa una cosa per uomini. Le necrofore, che gli autori hanno intervistato, rivendicano il diritto di scegliere il loro mestiere e di svolgerlo con una passione che viene socialmente negata a coloro che lavorano a contatto con la morte. E, attraverso l'analisi delle loro parole, ciò che si viene guidati a comprendere è che riconoscere alle necrofore, e ai necrofori, la possibilità di svolgere il loro lavoro con passione non significa legittimare la loro passione per la morte, ma la loro passione per la vita: per la vita di chi non c'è più, e che viene rispettata e perpetuata nella preparazione impeccabile dell'ultimo saluto, e per la vita di chi resta, che viene rinvigorita dalla capacità di trasmissione dei valori umani del rispetto, della delicatezza, dell'empatia, dell'aiuto reciproco che questa professione può realmente trasmettere.

La morte è sempre esistita, ma abbiamo eternamente vissuto come se così non fosse. Abbiamo indebitamente assegnato alla vita una venatura di eternità che non può essere reale e abbiamo lasciato, per secoli e secoli, che la morte ci cogliesse ogni volta increduli e impreparati. E abbiamo relegato ai margini della società coloro che, per lavoro, per necessità, per credo, per passione, hanno invece voluto affrontare quella consapevolezza che per la maggior parte delle persone rappresenta un baratro: si muore. Si muore giovani, si muore vecchi, si muore per morte naturale, si muore per incidente, si muore per mano d'altri. Si muore perché a volte si decide di morire e, la maggior parte delle volte, si muore perché di deve morire. Perché, allora, negare la morte? Perché rinnegare coloro che si occupano di un aspetto essenziale ed inevitabile della vita?

Il sogno dell'eternità è un viaggio dentro la nostra coscienza arcaica. Senza mai sfociare nel macabro, tratta con assoluto rispetto e verità un tema che riguarda ognuno di noi. Attraverso l'incontro con persone reali ed il racconto delle loro storie, utilizzando la trasposizione delle loro stesse parole, resti-

tuisce dignità, prerogative ed un posto nella società a professionisti essenziali, i quali necessitano, anche a livello normativo, di vedere loro riconosciuti i percorsi formativi, di sostegno psicologico, di prevenzione dei rischi correlati al lavoro che vengono normalmente garantiti a tutte le categorie professionali. È un viaggio dentro le nostre paure, dentro ai nostri preconcetti, che ci accompagna, per mano, verso la consapevolezza che non prendere troppo sul serio la morte equivale a non prendere troppo sul serio la vita, quella stessa vita sulla quale, invece, abbiamo voce in capitolo. Il tempo della vita è il tempo delle scelte, di un agire dettato dalla coscienza e dal valore umano, di possibilità di aprirsi all'altro, del coraggio di non chiudersi in un individualismo che altro non ci regala se non l'illusione di poter assimilare il sogno dell'eternità al sogno di essere sufficienti a sé stessi.

Il sogno dell'eternità presenta la prima ed unica ricerca condotta in Italia sulla figura del necroforo. Essa, con umiltà e professionalità, non si arroga il diritto di essere esaustiva, si propone, piuttosto, di segnare l'inizio di un cammino che non ha l'esigenza preminente della raccolta di dati quantitativi o qualitativi, ma di dotare la ricerca di quel profilo umano del quale la società attuale ha un bisogno disperato: la ricerca sui necrofori non è stata condotta per sapere o per capire, ma per sapere e capire incontrando. I ricercatori narrano storie di incontri e di scambi che, molto probabilmente, hanno suscitato in loro stessi riflessione e cambiamento.

L'invito è pertanto quello di lasciarsi attraversare dalle riflessioni e dai contributi proposti dagli autori. Perché, pur nella trattazione rigorosa, e mai scontata, di un tema molto importante che, inevitabilmente, sviscera ciò che è spesso umanamente difficile da ascoltare ed accettare, le emozioni ed i vissuti, che hanno saputo creare, allontanano da noi le paure, per lasciare il posto ad una tangibile speranza.

Recensione 7 minuti dopo la mezzanotte

Fantastico/Drammatico, Prod. USA, 2016, Regia: Juan Antonio Bayona, Attori principali: Lewis MacDougall (Conor), Sigourney Weaver (Sig.ra Clayton, la nonna), Liam Neeson (il mostro)

di Elisa Meneghini



Conor è un ragazzino di tredici anni, che vive una realtà difficile: sua madre sta morendo di cancro terminale, a scuola è vittima di bullismo e ha pessimi rapporti sia con la nonna materna, sia con il padre che, rifattosi una famiglia oltreoceano, gli è distante, fisicamente ed emotivamente.

Una notte, alle 00:07, sente una voce che lo chiama dal giardino. Dalla finestra della sua camera, che si affaccia su una collina, dove si intravedono una vecchia chiesa ed un cimitero, a ridosso di un albero di tasso, Conor incontra il mostro, un imponente albero umanoide alto dodici metri, con cui stringe un patto: l'imponente tasso, che dice di essere stato evocato dallo stesso ragazzino, gli racconterà tre storie vere, dopo di che sarà Conor a dover raccontare una storia tutta sua – *la sua verità* e, se così non dovesse fare, verrà divorato.

Così, ogni sera, puntuale, sette minuti dopo la mezzanotte, il mostro si presenta alla finestra della camera di Conor, per raccontargli storie fantastiche che lui ascolta avidamente e lo aiuteranno, un passo alla volta, a decifrare sia i propri sentimenti, sia quelli delle persone a lui vicine, che stanno attraversando, anche se in maniere diverse, lo stesso momento buio.

Ma la svolta avviene con la quarta storia, quella che è il ragazzo a dover raccontare e nella quale si troverà ad affrontare l'incubo che lo tormenta da mesi ...

Al termine del racconto, che per ovvi motivi non voglio anticipare, Conor prende coscienza che gli esseri umani sono complicati e non è quindi corretto giudicarli o punirli per quello che fanno o pensano. Ma, soprattutto, che accettare la verità è quanto di più difficile una persona possa fare.

Dello stesso parere, a quanto pare, era anche Tonino Guerra, di cui ho avuto recentemente la sorpresa ed il piacere di visitare il museo a Santarcangelo di Romagna (RN), che diceva: *“purtroppo le parole più vere stanno nascoste sotto la lingua”*.

4

Ottobre-Dicembre

2019

Anno 18

*Pubblicità inferiore al 45%
 ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
 tecnico-giuridica
 per gli operatori
 del settore funebre
 e cimiteriale*

- ***Nuovo regime fiscale per l'illuminazione votiva***
- ***Settore funerario come servizio pubblico locale a rilevanza sociale***
- ***La profondità della fossa***
- ***Statistiche di cremazione in Italia (2018 e 2017)***
- ***Possibilità di circolazione dei titoli concessori di sepoltura***

 **EURO.ACT srl**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE
Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONE
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

COLLABORATORI
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388

ABBONAMENTI
E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALE
Eliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si ri-
serva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.
I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 13/09/2019.

INDICE

EDITORIALE

Ripartire dalle basi 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

RUBRICHE

Brevi dall'Italia e dall'estero 5
a cura di Elisa Meneghini

Quesiti e lettere 9
a cura di Daniele Fogli

Chiedilo a www.funerali.org 12
a cura di Carlo Ballotta

ATTUALITÀ

**Riproduzione e morte. Spunti di riflessione sulla naturalità
della fine ultima** 15
di Elena Messina

**Il settore funerario come servizio pubblico locale a rilevanza
sociale: quale futuro?** 18
di Carmelo Passalacqua

**Le istruzioni per la corretta gestione del crematorio quale
momento di importanti interrogativi in cerca di risposte** 24
di Valeria Leotta

DOCUMENTAZIONE

**XXI Relazione del Commissario Straordinario del Governo
per le Persone Scomparse. Analisi di un percorso lungo 12
anni, risultati raggiunti e prospettive future. I Semestre –
2019 (Estratto)** 27

**Illegittimità della preferenza territoriale come criterio di af-
fidamento di un servizio** 31
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1358 del 05/07/2019

**Nuovo regime fiscale per il servizio di illuminazione votiva
cimiteriale** 36
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1364 del 16/07/2019

**Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2018 e ag-
giornamento di quelle svolte nel 2017** 40
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1374 del 01/08/2019

APPROFONDIMENTI

La profondità della fossa 47
di Sereno Scolaro

**La circolazione dei titoli concessori di sepoltura è ancora
ammisibile? (ipotesi residuali, postume e rarefatte)** 50
di Carlo Ballotta

CULTURA

Un immenso ossario sotterraneo 55
di Emanuele Vaj

RECENSIONI

“Alla fine della vita. Morire in Italia” 58
di Andrea Poggiali

“Cimiteri. Storie di rimpianti e di follie” 59
di Emanuele Vaj

“Dio esiste e vive a Bruxelles” 60
di Elisa Meneghini

Editoriale **Ripartire dalle basi**

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

È prevedibile che le vicende, che hanno portato alla caduta del governo Conte, possano avere tra gli effetti collaterali anche quello di mettere in crisi l'iter del disegno di legge AC 1143. Per il momento sono state rinviate sine die le audizioni delle associazioni di categoria calendarizzate a settembre presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati. È altrettanto auspicabile che l'ultima maggioranza politica e la compagine governativa rinnovata instradino su un 'binario morto' un provvedimento fortemente voluto da una forza 'sovranista' che, paradossalmente, da una parte non faceva altro che importare in modo superficiale modelli e assetti di impresa da ben diversi ordinamenti funerari, mentre, dall'altra, lacerava, fino a renderle inconoscibili, le nozioni stesse di polizia mortuaria e di universalità del cimitero pubblico.

È di tutta evidenza che il nostro ordinamento debba essere profondamente modificato. Il livello statale si fonda ancora sui precetti primo-novecenteschi (quando non ancora progressi) di un regio decreto dalla veneranda età di ottantacinque anni e su un regolamento ministeriale che si avvia a compierne trenta. I (pochi) inserti di questo secolo (cfr. la L. 130/2001) ancora oggi risultano ancora privi di una compiuta armonizzazione con il resto delle norme statali, cosa che ha favorito la proliferazione di interventi regionali disparati e confusi, i cui ultimi – e avvelenati – frutti solo recentemente sono stati censurati dal Governo che ha avanzato multiple e radicali eccezioni di incostituzionalità (con riverbero anche su tutta la normazione regionale degli ultimi decenni).

La gravità di una situazione – in cui molte parti del Paese seguono proprie e difformi regole per i funerali, i cimiteri e i crematori, mentre in altre non se ne segue nessuna –, una perdurante disattenzione nei confronti delle esigenze delle famiglie in lutto – spogliate anche dei più elementari diritti sociali di cittadinanza, e lasciate in mano ad una congerie di incombenze e costi al di fuori di ogni controllo, quando non esposte a dolorose operazioni predatorie da parte di agenti senza scrupoli –, sono elementi che dovrebbero auspicabilmente indurre le forze politiche ed il Governo a mettere mano ad una compiuta ed organica riforma dell'ordinamento funerario adottando legislativamente

una sorta di 'testo unico' del sistema funebre e cimiteriale che faccia finalmente chiarezza su molti versanti.

Senza indulgere in 'occorismi' non possiamo esimerci dal segnalare, tra le altre, alcune criticità:

- *le diverse sensibilità, sorte negli ultimi decenni nella società italiana, hanno profondamente modificato la nozione e le modalità di esercizio dei diritti individuali, trasformato i perimetri e le funzioni dell'istituto della famiglia, ampliato il novero di soggetti che, in micro-comunità non solo virtuali, interagiscono sia con gli uni che con le altre: tutti elementi che mal si conciliano con le rigide classificazioni civilistiche del soggetto, della famiglia e con il perdurare di arcaismi come l'istituto della concessione cimiteriale a scapito di altre e possibili forme di relazione nella gestione e l'uso di beni comuni;*
- *mai come in questi ultimi anni è cresciuto lo scarto tra i valori e le aspettative della comunità e la realtà economico-sociale, implementando così sentimenti di perdita di fiducia nel futuro e di rancore verso le istituzioni. Conseguentemente occorre definire un nuovo welfare assicurando un perimetro certo alle potestà della P.A. per la gestione di defunti e di sepolture in stato di abbandono e dei defunti custoditi. A tempo stesso, per l'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo dei fatti funebri e cimiteriali, vanno assicurati livelli di governo muniti di una efficace infrastruttura conoscitiva, tecnologica e procedimentale che sia in grado di metterli 'in rete' evitando sovrapposizioni e ridondanze;*
- *per gli evidenti disequilibri va superata l'illusione di un mercato funerario 'perfetto' e va fatta chiarezza sui temi della tutela del richiedente dei servizi funerari e delle modalità con le quali esso viene messo in grado di esercitare i suoi diritti;*
- *allo stesso modo va affrontato il tema della sostenibilità economica e dei requisiti dimensionali, etici e qualitativi irrinunciabili per l'attività d'impresa in un settore che – in forza di una improvvida deregulation – ha visto contro ogni evidenza demografica esplodere in questi anni il numero di operatori che continuano ad agire in un opaco contesto di fiscalità;*
- *per converso è non più sostenibile l'incertezza delle normative ambientali, tecniche e contabili riguardo alla gestione dei crematori e, più in generale, dei cimiteri, dove quasi due secoli di memoria delle comunità versano in stato di abbandono; così come è urgente venga fatta chiarezza, rendendo obbligatoria l'adozione di requisiti europei per i servizi funerari e per i materiali da impiegare;*
- *è infine singolare che – nonostante vi siano importanti esperienze accademiche all'estero – non via sia in questo Paese una definizione unitaria di un percorso disciplinare rivolto ai soggetti pubblici e privati che, a vari livelli, sono chiamati a svolgere funzioni delicatissime, mentre tutto viene delegato alla mutevole cognizione delle varie regioni e solamente per attività di meramente operative.*

Pre-condizione fondamentale di ogni possibile esito è che le associazioni di settore depongano le belligeranze e le illusioni che, per fare i propri interessi, occorre semplicemente allearsi con le forze politiche in quel momento dominanti.

Da tempo chi scrive auspica che su questi temi si apra un ampio dibattito sui valori condivisi e che le stesse associazioni possano essere promotrici di una 'messa in rete' delle realtà presenti nei vari mondi. Una sorta di Convocazione degli Stati Generali tra coloro che hanno a che fare con la morte e la memoria, a partire dai contesti di prossimità delle associazioni dei malati terminali e gruppi di auto-aiuto sorti in varie città, per andare poi a coinvolgere quanti nel modo accademico e della tutela dei beni storico-culturali sono interessati ai riti funebri ed alle sepolture.

La storia di questi ultimi decenni sta a dimostrare quanto male ha fatto all'ordinamento funerario il vagheggiamento che l'unico schema possibile di democrazia decidente fosse quello che nasceva da una vocazione maggioritaria delle forze politiche. Ciò non solo ha fatto perdere alle stesse forze politiche la cognizione delle complessità sociali ed economiche che innervano la società italiana, ma ha anche finito per diffondere paradigmi acritici e narrazioni che hanno alimentato il rancore in coloro che rimanevano, a vario titolo, esclusi.

Le soluzioni per temi così delicati e fragili – e pur tuttavia embricati nel vissuto profondo delle comunità – come quelli agiti in ambito funebri e cimiteriale mal si conciliano con istanze avanzate a colpi di maggioranze.

A ben vedere i due ultimi regolamenti di polizia mortuaria del dopo guerra (D.P.R. 803/1975, governo Moro IV e D.P.R. 285/1990, governo Andreotti VI) sono il frutto della cultura politica che si basava su uno schema equilibrato di rappresentanza politica e di composizione degli interessi. Oggi da molte parti si invoca l'abbandono del maggioritario ed il ritorno in tempi brevi ad un sistema elettorale perfettamente proporzionale (peraltro connesso alla riduzione del numero dei parlamentari).

L'auspicio è che per l'assetto che verrebbe a formarsi, una sorta di Prima Repubblica 2.0, si faccia tesoro degli errori del passato e si innesti una stagione nella quale i vari attori politici e sociali possano ascoltarsi vicendevolmente e sforzarsi di trovare punti di mediazione e convergenza per disegnare il futuro del nostro settore.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Nuovo volto ai sedici cimiteri di Terni

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Terni traccia l'agenda del gruppo di lavoro che si sta occupando dei cimiteri, agenda che prosegue di pari passo con il progetto Terni Verde 2018-2023, con cui sono stati conseguiti i primi risultati, verificabili all'interno del portale del Comune di Terni, in apposito sito dedicato. Ed ecco le sue dichiarazioni:

“Si sta predisponendo una prima mappatura informatizzata, finora inesistente, per catalogare i vari loculi, padiglione per padiglione per il recupero di centinaia di tombe abbandonate.

Stanno per iniziare i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza e la riqualificazione, dopo venti anni di abbandono, dei padiglioni più antichi risalenti ai primi anni del '900. ...

In autunno partirà anche un progetto di messa a dimora di centinaia di nuovi cipressi, inattaccabili dalla malattia che ne ha decimati moltissimi ... Si riapre la possibilità da parte dei cittadini di effettuare le donazioni di cipressi da dedicare ai propri cari lì sepolti ed in questo

modo aumentare la riserva di ossigeno per la città e dare quella immagine un po' anglosassone di quei luoghi.

Prosegue inoltre la realizzazione di nuove costruzioni nei cimiteri minori, mentre ci si appresta a realizzare il nuovo completamento del cimitero urbano con l'impianto crematorio e la costruzione di nuovi loculi per un fabbisogno a stralci che eviti per un decennio le continue emergenze cui siamo stati costretti da troppi anni”.

Piacenza: pianificate ingenti opere nei cimiteri comunali

La Giunta municipale di Piacenza ha approvato nei giorni scorsi i progetti di fattibilità degli interventi da effettuare nei cimiteri comunali piacentini, per una spesa di oltre 600 mila euro.

“Le nuove strutture – si legge nel progetto – si inseriranno in maniera armoniosa con l'ambiente circostante, rispettandone i caratteri architettonici, le forme e i materiali, che si adatteranno a quelli già presenti nel contesto, senza tralasciare l'utilizzo di tecnologie costruttive innovative”.

La maggior parte dell'importo verrà utilizzato per lavori all'interno del cimitero urbano, pari a 414mila euro così destinati:

– 164mila euro per la messa a norma degli impianti elettrici e delle luci votive, che permetterà di “garantire un corretto e sicuro utilizzo degli impianti elettrici, nonché della loro gestione e manutenzione nel tempo”;

– 100mila euro per interventi edili di manutenzione straordinaria sulle aree che presentano maggiore criticità e più esposte a rischio sicurezza;

– 150mila euro per la realizzazione di 600 cellette cinerarie per far fronte all'attuale carenza di disponibilità.

I rimanenti 197.600 euro verranno destinati ai cimiteri frazionali, sempre per la messa a norma degli impianti elettrici.

Cappella funeraria ortodossa al Cimitero Parco di Torino

Torino è la prima città italiana a consentire la realizzazione di una cappella dedicata al culto ortodosso in un proprio cimitero.

Il progetto dell'edificio – che avrà forma ottagonale (l'ottavo

giorno, la vita eterna), con una superficie di 60 metri quadrati fuori terra e un'altezza di 6,4 – è stato redatto in stretta collaborazione con uno studio di architettura della Romania.

“La costruzione sarà ultimata entro fine anno – spiega padre Lucian Rosu, parroco di Santa Croce, che ne sostiene i costi –, poi si penserà all’allestimento e alle rifiniture. Una volta ultimata, la cappella servirà anche come centro di preghiera, il sabato e la domenica, oltre che per le liturgie dei defunti. Nell’area del cimitero, di cui la nostra comunità dispone, da due anni e mezzo ad oggi, ci sono 45 sepolture. Avere un cimitero per una comunità significa mettere radici”. A Torino la comunità romena è costituita da oltre 51mila persone, il 40% circa dei torinesi residenti con cittadinanza non italiana.

I cimiteri milanesi: work in progress

Approvata dalla Giunta comunale di Milano la proposta di delibera del piano regolatore degli otto cimiteri milanesi – Maggiore, Monumentale, Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Greco, Lambrate e Muggiano – che ospitano in totale 886 mila sepolture su 148 ettari, di cui 21 a verde.

L’aggiornamento dell’attuale PRC, risalente al 2000, è stato elaborato sulla base delle richieste di sepoltura dell’utenza, sempre più orientate verso la tumulazione delle ceneri, con conseguente diminuzione dell’utilizzo dei campi a inumazione.

Lo studio, effettuato in collaborazione con il dipartimento di studi urbani del Politecnico di Milano, prevede in futuro un aumento del ricorso alla cremazione (+53%), alle tumulazioni delle ceneri (+43%) ed alla loro dispersione (+103%), con conse-

guente diminuzione delle inumazioni (-25%).

Poiché il 20% delle richieste per tombe di famiglia attualmente non può essere accolto, alcuni campi a inumazione verranno trasformati in spazi destinati alla tumulazione di resti e ceneri o alla realizzazione di tombe di famiglia con concessione per 99 anni. Altri degli interventi previsti riguardano ad esempio l’ampliamento dei campi per la sepoltura di defunti acattolici, la realizzazione di ossari comuni, ove mancanti, e dei “giardini del ricordo” per la dispersione di ceneri a Bruzzano e Greco (in aggiunta a quello esistente di Lambrate).

Verrà inoltre data nuova veste al Monumentale, che vedrà spazi trasformati in sede di ricerca storico-archivistica con sale espositive accanto ai laboratori di restauro già presenti, al fine di promuoverlo come luogo di divulgazione culturale cittadino (il Tempio Crematorio, oggi dismesso, diventerà una sala espositiva museale).

La proposta di delibera, presentata dall’assessore Roberta Cocco, dovrà ora essere discussa in Consiglio comunale.

Pulizia al Cimitero di Napoli

Enrico Panini, Vicesindaco di Napoli con delega ai cimiteri, e Gabriele Mundo, Consigliere comunale delegato ai cimiteri, hanno comunicato l’inizio dei lavori di rimozione degli scarti edili presenti nei vari cimiteri cittadini ad opera della società Asia Napoli spa.

“Abbiamo richiesto un intervento urgente della società per risolvere in tempi brevi uno scempio insostenibile per i nostri cittadini. Il rispetto dei nostri cari viene prima di tutto, per non parlare della questione igienica e ambientale che ci preme particolarmente. Parliamo, ad una prima valutazione visiva fatta da

Asia, di numeri enormi: circa 50 tonnellate di inerti, 10 tonnellate di ingombranti, 3 tonnellate di miscele bituminose e 10 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Si tratta di un totale di almeno 73 tonnellate di rifiuti edili: una enormità lasciata da irresponsabili che hanno pensato esclusivamente al decoro dei loro cari defunti comportandosi con disprezzo verso tutti gli altri.

Ringraziamo Asia per la disponibilità e la celerità messa in campo ed i Dirigenti comunali interessati che in brevissimo tempo hanno chiuso le procedure autorizzative dell’attività di rimozione.”

Vicesindaco e Consigliere si sono poi impegnati a rendicontare alla cittadinanza i risultati del Piano di rimozione, mentre gli ulteriori interventi sui cimiteri, ancora in via di definizione, saranno oggetto di comunicazioni specifiche.

Nuovi loculi a Termoli (CB)

Nel cimitero di Termoli verranno realizzati a breve 160 nuovi loculi prefabbricati.

La ditta vincitrice dell’appalto bandito dal Comune di Termoli la scorsa primavera è la Db Costruzioni di Campobasso, che ha presentato un progetto per una spesa totale di 138.000 euro.

Delle 10 ditte invitate dall’Amministrazione termogena alla relativa gara di evidenza pubblica, solamente cinque hanno partecipato.

La mortalità in Italia nel 2018

Al 31 dicembre 2018 la popolazione ammontava a 60.359.546 residenti, oltre 124.000 in meno rispetto al 2017 (-0,2%) e oltre 400.000 in meno rispetto a quattro anni prima (calo interamente attribuibile alla popolazione italiana); si tratta del quarto anno

consecutivo di diminuzione della popolazione residente in Italia, che configura per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino demografico.

Nel 2018 si è registrato un livello minimo di nascite, meno decessi, pur con un livello elevato e meno iscrizioni dall'estero rispetto al 2017.

I decessi sono stati 633.133, in linea con il trend di aumento registrato a partire dal 2012, ma in calo rispetto al 2017 (-15.000).

La diminuzione del numero di decessi viene registrata in quasi tutte le ripartizioni, con un decremento più consistente nel Centro (-4,3%) e nel Sud (-4,4%).

Solo nel Nord-ovest si è registrato un lieve aumento di decessi (+0,4%).

Il tasso di mortalità nel 2018 è stato pari al 10,5 per mille, con variazioni da un minimo di 8,3 per mille nella provincia autonoma di Bolzano ad un massimo di 14,3 per mille in Liguria.

Anche Benevento verso la realizzazione di un crematorio

L'amministrazione comunale di Benevento sta pensando alla realizzazione di un proprio impianto di cremazione, avvalendosi dello strumento del *project financing*. Questo quanto discusso in una recente riunione di giunta, che ha portato alla emanazione di specifica delibera lo scorso 25 luglio us. L'obiettivo è quello di rispondere con tempestività e continuità alla crescente domanda di cremazione, non solo del capoluogo, ma anche nell'ambito provinciale e regionale.

Due sono le imprese che hanno presentato una proposta di finanzia di progetto relativa alla realizzazione della struttura, con un investimento rispettivamente di 2.537.986,95 euro per la ditta

partenopea e di 3.480.040,58 euro per quella romana.

Lamentele via social del prete per scarsa affluenza dei parrocchiani ai funerali

Il parroco di Castelvecchio di Imperia, l'inglese Paul Kerner, ha lanciato un appello per ovviare al problema della sempre minore presenza dei propri fedeli alle esequie. Questo il post pubblicato su Facebook:

“Abbiamo avuto un funerale questa mattina, e poi un altro questo pomeriggio alle 15 e un'altro domani alle 16. Purtroppo qui a Castelvecchio non vengono molti parrocchiani a salutare i defunti e le famiglie. Chiedo se c'è qualcuno libero per are condoglianze cristiane. Sarebbe bello. Grazie”.

Secondo il parroco infatti, nonostante Castelvecchio sia un piccolo paese di 5.000 abitanti, la partecipazione alle cerimonie funebri rimane molto bassa a differenza di quanto avviene in altre piccole realtà imperiesi, come Bestagno, Costa d'Oneglia e Montegrazie dove *“Esiste una forte comunità e più attenzione verso le persone che soffrono”.*

Un tempo a Imperia c'era anche chi assoldava le prefiche (c.d. piangitrici), come don Giuseppe Abbo detto il Santo – il cappellano del carcere Penale di Oneglia morto nel 1944 sotto i bombardamenti – che le portava alle esequie dei detenuti.

Oggi ci affidiamo più semplicemente ai *social network* ...

Spoglie del Caravaggio trasferite in cimitero (senza insegne)

Il sarcofago che contiene le ossa attribuite al Caravaggio, fino a poco tempo fa, era posizionato nel cuore della cittadina di Porto Ercole (GR), come voluto dalla pre-

cedente amministrazione,, secondo la quale il monumento funerario doveva funzionare da polo attrattivo turistico e portare bonifici alla comunità, con l'indotto collegato (ristorazione, soggiorni in hotel, godimento dei servizi, ecc.). Recentemente però la tomba è stata traslata all'interno del cimitero comunale, per volere del nuovo sindaco, dove però nulla la segnala (alle polemiche per tale spostamento, si sono quindi aggiunte quelle relative alla mancata valorizzazione del monumento).

“Alcuni commercianti – dichiara Michele Lubrano, consigliere di minoranza – mi hanno detto che i turisti cercano i resti del pittore e quando viene loro spiegato dove si trovano adesso storcono il naso, perché di certo non possono arrivarci a piedi ma devono di nuovo prendere la macchina e andare in un posto dove non c'è nulla. Avevamo raccolto 900 firme chiedendo che, se doveva essere spostato, il sarcofago venisse mantenuto in centro e non trasferito così lontano”.

La piazzetta, che prima dava alloggio all'arca funeraria, ospita ora uno spazio di verde pubblico, con aiuole e panchine; chi vorrà quindi visitare le spoglie (presunte) del Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi, dovrà recarsi al cimitero, sperando di trovarlo, in attesa delle insegne che dovrebbero arrivare.

Il Consiglio generale della Federazione Internazionale Cremazione spostato da Atene a Parigi

La Federazione Internazionale per la Cremazione (ICF), aveva programmato di tenere a settembre 2019 il proprio periodico Consiglio generale – vale a dire l'assemblea dei soci iscritti – ad Atene, anche per sottolineare la imminente inaugurazione, da parte delle Autorità greche, del pri-

mo nuovo crematorio greco, realizzato dopo una defatigante battaglia legale e contro il parere della potente Chiesa ortodossa greca.

Ma non si sono fatti i conti con i risultati delle ultime elezioni politiche greche, che tra i primi effetti hanno pure gettato acqua fredda sul fuoco cremazionista.

Quindi, in pieno luglio, a meno di due mesi dall'incontro internazionale previsto ad Atene, il comitato esecutivo ICF ha dovuto prendere atto della ostilità delle nuove Autorità politiche greche nei confronti della cremazione e dirottare la manifestazione in Francia, in occasione del salone Funéraire.

Tesla model S trasformata in carro funebre

Nel sito web norvegese Finn è stato pubblicato un annuncio per la messa in vendita di una particolare autofunebre:

“Tesla Model S appositamente costruita come autofunebre, versione landau a 5 porte adattato alle condizioni norvegesi”

acquistabile con ‘soli’ 1.999mila SEK, pari a circa 200mila euro.

Il veicolo, del 2018, è stato realizzato da Jan Erik Naley, specializzato nella produzione di vetture di questo tipo, che afferma di aver già realizzato fino ad ora tre Tesla autofunebri.

Il design della Model S sembra prestarsi abbastanza bene alla realizzazione di un veicolo per il trasporto funebre e diverse aziende ne hanno realizzato prototipi.

Cina: difficoltà per i cimiteri buddisti

L'amministrazione della contea Tieling, all'interno della medesima giurisdizione, nella provincia nord-orientale del Liaoning (Cina), ha avvertito alcuni cimiteri locali del divieto di esporre statue buddhiste all'aperto, sancito da normative nazionali.

Il *Dahebei Ecological Garden Cemetery* della contea è stato quindi costretto ad effettuare un *lifting* alla statua della “Guanyin a quattro facce”, alta circa 20 metri di altezza, per salvarla dalla demolizione.

Il lavoro di ristrutturazione, durato oltre tre mesi, ha trasformato la testa della statua in un fiore di loto, facendole perdere ogni somiglianza con la Guanyin, la divinità buddhista della misericordia.

Un dipendente del cimitero ha così commentato: *“Per dirla senza mezzi termini, non sembra niente. È imbarazzante, ma non c'è niente che possiamo fare. Se non l'avessimo modificata in questo modo, la statua del Bodhisattva sarebbe stata demolita”*.

Autofunebri ‘presidenziali’

Donald Trump e la first lady Melania, in un recente viaggio in Irlanda, hanno noleggiato per gli spostamenti ufficiali quattro limousine extra-lusso presso una nota agenzia funebre.

Il costo a carico dei contribuenti statunitensi, per soli due giorni, è stato di 935.033 dollari – circa 826 mila euro – saldati dal Governo, in quattro tranche.

Non tutti sanno però che anche Barack Obama, in occasione del G8 in Irlanda del Nord svoltosi nel 2013, si appoggiò alla medesima agenzia, per noleggiare per la propria famiglia una Mercedes Classe E, anche se alla “modica” cifra di 114 mila Dollari.

Filo diretto con l'aldilà

Nella cittadina giapponese di Otsuchi esiste una cabina telefonica, in un giardino di fronte al mare, dove le persone compongono il numero telefonico dei propri cari defunti e parlano ... al vento.

Quella cabina, nata come stragemma di un pensionato per superare il dolore della morte della moglie e da lui soprannominata *“kaze no denwa – il telefono del vento”*, si è in realtà trasformata in una meta di pellegrinaggio da parte di molte altre persone.

Funerale al ghiacciaio islandese

Lo scorso agosto nell'Islanda dell'ovest si è tenuta una cerimonia funebre particolare, effettuata in ricordo del ghiacciaio Okjökull, oggi estinto.

La funzione si è svolta alle pendici del vulcano che, per sette secoli, è stato coperto dal ghiacciaio, scioltosi qualche anno fa, a causa del riscaldamento climatico.

Per ricordare ai posteri quanto successo è stata posta una targa commemorativa che porta incisa una “Lettera al futuro”, scritta dall'autore islandese Andri Snaer Magnason.

Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. Quali sono le norme da seguire per le urne cinerarie?

R. In Italia le ceneri umane sono tutelate penalmente e costituiscono un *unicum* inscindibile. Ciò deriva dal Codice Penale, che tutela, oltre al cadavere, anche le ceneri, nel senso che laddove si rilevino atti di vilipendio sulle ceneri vi è una pena considerevole.

In Italia, vi è poi una serie di norme contenute in provvedimenti specifici, che di seguito si richiamano. I concetti ricavabili da dette norme sono:

- a) L'intero ammontare delle ceneri di un defunto, in Italia, deve essere collocato in una sola urna, che deve essere sigillata, nel crematorio di consegna delle ceneri.
- b) Ogni urna deve riportare gli elementi di identificazione del defunto specificati dalle norme. Come obbligo vi è data nascita, morte, nome e cognome. Oltre a

questi dati minimali possono essere inserite brevi scritte o frasi a ricordo. Se vi fosse un contenitore interno e un contenitore esterno, ambedue devono essere in grado di garantire la identificazione del defunto cremato, con sigillatura almeno di quello esterno, a cura del gestore del crematorio.

- c) È possibile l'uso di un contenitore interno e di uno esterno. In genere quello interno è detto "ash container" e può essere di diversi materiali in relazione alla destinazione finale. Tecnicamente è sufficiente che almeno uno dei due contenitori (quello esterno o quello interno) debba possedere le caratteristiche richieste dalla norma e cioè deve essere "resistente". Con circolare ministeriale è stato precisato che l'urna deve presentare anche le caratteristiche di "infrangibilità". Il materiale deve essere tale da garantire la sua chiusura, anche a

freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.

d) Recentemente sono state emanate da Utilitalia SEFIT e da FIC delle Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori (versione 30/11/2018), di seguito si riporta, di dette Istruzioni, la parte riguardante le urne cinerarie:

"7. Ceneri e urne cinerarie"

7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant'altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolte con cura dal personale addetto alla cremazione e devono essere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, separandoli da residui (metallici e

non metallici). Questi ultimi sono gestiti secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Ambiente del 26 agosto 2009.

7.2. Tutte le ceneri di ogni singola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono. Ove l'avente titolo disponga per l'utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell'impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell'orario previsto per la cremazione.

7.3. Ogni urna cineraria / contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.

7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne / contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l'intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.

7.5. Ogni urna cineraria / contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall'avente titolo, deve riportare all'esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con

materiale adeguatamente resistente e infrangibile. Il coperchio dell'urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l'integrità dell'urna / contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo anti-effrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6..

7.6. All'atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285."

Q. I genitori di un feto (prodotto abortivo di 21 settimane + 3 gg.) vorrebbero richiedere la cremazione e la dispersione delle ceneri del 'bimbo'. Si chiede quindi se i genitori possano avanzare tale richiesta e, in caso positivo, chi debba rilasciare il permesso di trasporto (l'Unità sanitaria locale oppure l'Ufficio di Stato civile).

R. 1) La questione è spinosa e, per tale motivo, si consiglia di assumere una posizione interpretativa cauta.

La sepoltura di un feto è possibile, per quell'età di gestazione, se richiesta da ambedue i genitori. Per la cremazione la norma tace, ma è possibile interpretare la sepoltura di un feto anche in uno

stato diverso (e cioè in ceneri). Per tali motivi si è favorevoli alla possibilità di cremare un feto, se richiesto da ambedue i genitori.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione basta l'istanza con l'espressione di volontà (pur residuale rispetto alla volontà del de cuius) degli aventi titolo (la circolare Min. sanità n. 24 del 24/6/1993 prevede che per chi non possa esprimere la volontà di cremazione, come il minore, provvedano i due genitori).

In merito alla possibilità di dispersione:

Per la dispersione occorre la volontà del defunto. E poiché un feto non può aver espresso alcuna volontà, l'interpretazione è che non possa essere prevista la dispersione delle ceneri di un feto cremato. Alla stessa conclusione si perviene se ci si basa sull'interpretazione letterale della norma: la dispersione non è una forma di sepoltura (inumazione, tumulazione) in base al dizionario.

Ma la testa al toro la taglia la previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M. Interno laddove (pur riferendosi all'ambito tariffario) richiama tutte le ipotesi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990, tra cui c'è anche quella del feto con età di gestazione da lei richiamata.

Art. 3 (Misura massima della tariffa per la cremazione)

... omissis...

4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

Per concludere: SI alla cremazione del feto richiesta da ambedue i genitori, NO alla dispersione delle ceneri.

Un approfondimento considerabile su queste tematiche, è contenuto nella circolare SEFIT di p.n. 784 del 7/11/2006 "Problemmatiche connesse alle richieste di cremazioni di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento", che contiene anche i riferimenti alla competenza autorizzatoria al trasporto e alla cre-

mazione, come pure alla sepoltura dell'urna cineraria, proprie dell'ASL territorialmente competente.

3) I punti di cui sopra affrontano le questioni giuridiche. Se invece affrontassimo le questioni pratiche si può asserire che la cremazione di un feto di quella presunta età gestazionale è praticamente priva di ceneri, essendo per lo più un prodotto cartilagineo (e quindi con ossa non ancora definibili come tali). La cremazione è in realtà un processo che fa sparire (in ceneri volanti, ecc.) la gran parte del corpo, che come si sa è formato per una rilevante

percentuale di acqua. Le ceneri da cremazione sono, invece, il risultato di un processo di frantumazione, con apposita macchina delle ossa calcinate di un cadavere e poiché nel feto le ossa sono quasi inesistenti, non si ritroveranno di fatto ceneri dopo una cremazione di feto.

Coi modi dovuti si potrebbe chiarire ai due genitori che con la cremazione il loro bimbo vola in cielo, veramente, perché poi non si troverebbero le ossa da calcinare e quindi ceneri da disperdere (ed è, quindi, da considerare già disperso).



Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE




PRODOTTI ENZIMATICI





THANOS BIOFUN
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



argema S.r.l.

www.argema.net

Rubrica Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



Cira scrive il 18/07/2019 alle 10:03

I verbali di dispersione delle ceneri, da compilare in contemporanea o dopo l'avvenuta dispersione, da chi vengono rilasciati?

Carlo risponde il 19/07/2019 alle 13:18

Il mondo delle autorizzazioni comprende realtà molto diverse tra loro, sicché la funzione di tale atto può coincidere con diverse esigenze, come quelle:

- di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività;
- di esercitare un potere conformativo dell'attività da assentire, attraverso la prescrizione delle modalità del suo esercizio;
- di determinare la produzione di effetti ablatori, quando il procedimento ha come esito un diniego.

Il comun denominatore tra le diverse fattispecie risiede nel fatto che il provvedimento autorizzatorio serve a dare contezza all'amministrazione di ciò che il privato vuol fare, mentre il tipo di intervento, o meglio la sua intensità, varia in ragione delle diverse tipologie, come sopra classificate.

Molto si è discettato sulla natura dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per i profili penali che questa comporta, ad ogni modo tale provvedimento è di esclusiva competenza dell'Ufficiale di Stato Civile. Le Regioni, nell'implementare i disposti di principio della L. 30 marzo 2001, n. 130, si sono sbizzarrite nell'ideare forme e formule anche abbastanza stravaganti, senza poi considerare la normazione di dettaglio adottata dai singoli Comuni.

Si ritiene, quindi, che la redazione del verbale di verifica sulle corrette modalità di avvenuta dispersione (laddove richiesto) spetti alle autorità territoriali locali (servizi ispettivi del Comune, polizia municipale, capitaneria di porto nelle località marittime, vigilanza sanitaria, anche se ad onore del vero detto compito di controllo, data l'assenza di rischi a rilevanza igienico-sanitaria, non dovrebbe più concernere l'A.USL, vista

anche la recente tendenza a demedicalizzare la polizia mortuaria.

Alcuni, Comuni, ad esempio, nelle more di una norma di rango superiore, ricorrono ad una semplice autocertificazione da trasmettere come feed-back allo Stato Civile, una volta consumatosi il rito della dispersione in natura delle ceneri.



Tommaso scrive il 30/07/2019 alle 13:20

Presento questo caso: in una cappella del cimitero sono presenti le salme di vari parenti (zii, nipoti, ecc.). Visto che devono essere fatti alcuni lavori di ristrutturazione, devono contribuire tutti i parenti delle varie salme? Cosa prevede la legge?

Carlo risponde il 30/07/2019 alle 16:14

Art. 63 del D.P.R. 285/1990: cito solo questa fonte statale – implementata, poi, dalle diverse leggi regionali, in parte più e meno altrove – poiché stiamo ragionando del diritto sul sepolcro in sé, cioè sui diritti reali, come appunto la proprietà sul manufatto sepolcrale e sino a prova contraria l'ordinamento civile, leggasi, in primis il *corpus* normativo quadro in materia, cioè il Cod. Civile che attiene alla potestà esclusiva dello Stato Centrale, *ex art. 117 Cost.*

Sono allora obbligati in solido, *ex art. 1292 Cod. Civile*, non tutti i parenti dei defunti tumulati nel sacello gentilizio, bensì tutti i titolari nominali della concessione. Spesso le due posizioni possono divergere anche pesantemente, vuoi per successivi subentri, rinunce, o frazionamento del diritto sul sepolcro in sé, secondo le regole classicissime della successione *mortis causa*.

Il diritto sul sepolcro in sé ha natura eminentemente patrimoniale e può esser scisso dalla qualifica di titolare del diritto primario attivo o passivo di sepoltura (potere/facoltà di dare o ricever tumulazione in quel determinato sepolcro privato).

Se non solo i concessionari, che sono vincolati dalla Legge, ma anche tutti i parenti dei morti ivi sepolti vorranno contribuire alle obbligazioni manutentive, sarà un'assunzione dei relativi oneri in regime di liberalità (non è, dunque, elemento di diritto coercitivo). Comunque ribadisco il concetto: le spese concernono gli intestatari della concessione, pro quota se nel tempo si sia addivenuti ad uno "spacchettamento" in frazioni del diritto sul sepolcro in sé.



Hajjar scrive il 02/08/2019 alle 15:19

Ho 19 anni e vorrei intraprendere la mia carriera lavorativa diventando operatore funebre.

So che, per legge, dovrei prima avere una certificazione per svolgere questa mansione, frequentando un corso specifico. Dopo averlo ottenuto, posso chiedere in qualsiasi impresa della mia città di lavorare con loro o serve altro? È possibile che io venga assunta nonostante la mia giovane età e non esperienza nel campo? Crede che questo lavoro sia possibile da svolgere anche se frequento l'università?

Carlo risponde il 05/08/2019 alle 12:37

Intraprendere la carriera di necroforo, se svolta *full time* (reperibilità, turni di notte e festivi), risulterebbe poco compatibile con il regime degli studi universitari, proprio per le risorse fisiche e mentali da questi ultimi richieste.

Comunque, varie ormai sono le forme di inquadramento contrattuale per operare nel settore (lavoro intermittente, *part time*, a chiamata ...).

L'acquisizione dell'attestato di frequenza al corso è il passaggio preliminare, ma solitamente fornisce solo le nozioni basilari, una sorta di infarinatura sulle procedure del *post mortem*, senza scendere troppo nel dettaglio. Vi sono poi momenti formativi più specializzati, ad esempio sul *maquillage* funerario (c.d. tanatoestetica) o sul *make-up* mortuario se si preferisce, solitamente organizzati presso case funerarie dove vi è una buona disponibilità di salme da vestire, abbigliare e truccare, una buona occasione per "fare curriculum" ed acquisire una certa preparazione complementare di sicuro utilissima, ai fini di un'eventuale assunzione in un'impresa funebre.

Un ultimo consiglio: studi appassionatamente la materia, che spazia dal diritto amministrativo agli aspetti più meramente operativi ed igienico-sanitari. Un buon necroforo deve necessariamente saper padroneggiare tutto lo scibile mortuario (burocrazia, rapporti con l'autorità sanitaria, con la magistratura). Questo blog, per quanto ci riguarda, è sempre a Sua disposizione nel caso le occorressero informazioni più tecniche o delucidazioni ulteriori.



Sara scrive il 06/08/2019 alle 15:35

Constato che non c'è una procedura uniforme per la presentazione delle domande di tumulazione / inumazione nei diversi Comuni della mia zona: alcuni richiedono una domanda scritta con marca da bollo da 16 euro, in altri la richiesta viene fatta con poche semplici righe via mail o addirittura a voce.

Mi sapreste dire qual è la procedura corretta e fornirmi eventualmente qualche riferimento normativo? Non riesco a trovare dei riferimenti chiari ed univoci.

Carlo risponde il 07/08/2019 alle 13:46

Oggettivamente si rilevano, qua e là, difformità procedurali.

1) L'inumazione in campo di terra è la forma istituzionale di sepoltura, quella cioè eseguibile d'ufficio perché "normale" una volta verificato il titolo d'accoglimento minimo *ex art. 50, comma 1 D.P.R. 285/1990*. Per quest'ultima si potrebbe pure pensare ad un'istanza destrutturata ed informale. Ovviamente fatti salvi i diritti d'istruttoria, per ponderare se il *de cuius* si trovi nella condizione di accettabilità.

2) La tumulazione si configura SEMPRE, quale che sia la tipologia del manufatto sepolcrale o la durata della concessione, come una sepoltura privata all'interno del cimitero ed è d'obbligo un'apposita verifica sul diritto all'*usus sepulchri*, *ex art. 102, D.P.R. 285/1990*.

L'amministrazione, infatti, *ex art. 90, comma 1 D.P.R. 285/1990*, PUÒ e non deve necessariamente concedere spazi – così sottratti alla collettività ed alla funzione precipua del cimitero (= dar sepoltura nei campi comuni di terra) – per impiantare sepolture a sistema di tumulazione.

Per la tumulazione, quindi, la quale presuppone sempre un atto di disposizione in termini di *pietas* sulla destinazione dedicata del feretro, è di rigore la presentazione di relativa domanda soggetta sin dall'origine ad imposta di bollo, volta ad ottenere un provvedimento autorizzativo da parte della pubblica amministrazione cittadina (art. 107, comma 3 lett. f), D.Lgs. 267/2000).

Attenzione: l'autorizzazione all'inumazione / tumulazione rilasciata *ex art. 74 D.P.R. 396/2000* (si tratta del vecchio permesso di seppellimento) non può vicariare questi due momenti successivi, in quanto essa ha ruolo differente; indica, infatti, solo che il defunto può esser "smaltito" in cimitero, ma almeno per la tumulazione occorrerebbe (ma molti Comuni obliterano colpevolmente questo loro compito, omettendo una fondamentale loro funzione di controllo sull'attività cimiteriale) un atto ben più strutturato, ossia un'autorizzazione *ah hoc*.



Fiorella scrive il 07/08/2019 alle 09:43

Mio padre è stato inumato nel Comune abruzzese di ... nel 2002 in un manufatto ipogeo con relativo copri tomba. Mia mamma desidera essere cremata (è ancora vivente, ha 89 anni) e per programmare questa sua volontà abbiamo sottoposto un quesito al Comune chiedendo di poter realizzare un pozzetto epigeo o meglio una cassetta chiusa e sigillata con all'inter-no le ceneri (come già stata realizzata da altra persona in cimitero, anche se abusivamente come appreso dal Comune stesso), appoggiata sul copritomba.

La cosa stravagante è che il Comune ci ha reinviato la nostra richiesta, composta di due pagine, di cui solo la prima riporta il timbro del Comune con una firma illeggibile e la scritta 'si autorizza' (nel dettaglio la pagina in cui è scritto che si richiede di tumulare le ceneri come espresso dalla volontà di mia madre). Nessun timbro invece sulla seconda, dove avevamo richiesto come doveva essere fatto il manufatto.

Come devo interpretare questa risposta? Ho provato a telefonare al dirigente che probabilmente ha firmato il documento, ma si nega (specifico che il Comune è quello di origine dei miei genitori dove io sono residente, non però mia mamma).

Carlo risponde il 07/08/2019 alle 09:43

1) Se Suo padre è stato inumato in campo comune (se fosse, invece, in area data in concessione i tempi si dilaterebbero in rapporto alla durata del rapporto concessorio) nel 2002, l'esumazione ordinaria, di solito decennale, inesorabilmente s'avvicina, quindi ... tutto tempo sprecato. La soluzione ottimale, allora, sarà la raccolta dei resti ossei da collocare in apposita cassetta, ove potranno esser tumulate anche le ceneri di Sua madre ancora vivente. Perché, quindi, crucciarsi così tanto per un evento sì certo, ma non prevedibile, almeno nel breve periodo.

2) Sulla liceità di un pozzetto ipogeo ed opportunamente sigillato dove riporre anche un'urna, molto dipende dal regolamento comunale di polizia mortuaria il quale dovrebbe specificare che:

a) permane solo il diritto d'uso della fossa (insomma non s'instaura surrettiziamente un rapporto concessorio, pur trattandosi di una vera e propria tumulazione);
 b) il Comune può esigere un cospicuo diritto fisso a parziale compensazione del mancato introito per la concessione di una nicchia cineraria più classica;
 c) all'atto dell'esumazione ordinaria per le ceneri saranno previsti gli stessi trattamenti disposti d'ufficio con ordinanza sindacale per le ossa non richieste per una nuova destinazione privata e dedicata (= sostanzialmente dispersione in ossario/cinerario comune).

3) Giustissima l'individuazione della competenza dirigenziale nel rilascio di un'autorizzazione *ad hoc*, per una fattispecie di sepolcro così ibrida.

4) Sugli istituti del possibile silenzio-assenso o dell'obbligo della pubblica amministrazione all'adozione, dietro presentazione di formale istanza, di un provvedimento espresso, sia esso di diniego o di accoglimento opero rinvio alla L. 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni.

5) Se il provvedimento risulta incompleto o lacunoso e da esso non si evince chiaramente la volontà del Comune, i rimedi possono essere un ricorso amministrativo (D.P.R. 1199/1971), nelle Sue varie articolazioni, e forme o giurisdizionale avanti il T.A.R. o al difensore civico, se istituito presso il Suo Comune.



Antonio scrive il 21/08/2019 alle 9:17

Buongiorno, sono titolare di un'agenzia funebre. Ho effettuato una estumulazione con relativa cremazione di resto mortale. Devo fare la fattura esente iva o con iva al 22%?

Carlo risponde il 21/08/2019 alle 10:00

Se l'operazione cimiteriale è stata effettuata nel corso di un funerale, cioè per liberare lo spazio per accogliere il nuovo feretro, l'operazione rientra tra quelle per cui è possibile applicare l'esenzione IVA.

Se l'operazione è fatta in momento distinto, ad es. oggi per liberare spazio in vista di futuro utilizzo di tomba, è soggetta ad IVA ad aliquota ordinaria.



Giacarlo scrive 23/08/2019 alle 15:23

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri in natura in certi luoghi paesaggistici (non abitati), voluta per iscritto dal *de cuius*, come ci si deve comportare?

Carlo risponde il 24/08/2019 alle 10:07

Se non sussistono ragioni ostative di altra natura (esempio: vincoli di opportunità o ulteriori restrizioni ambientali dettati dal locale regolamento municipale di polizia mortuaria) la L. 30 marzo 2001, n. 130 è abbastanza chiara: la dispersione delle ceneri in natura deve avvenire fuori del centro abitato, così come definito dal nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., anche in terreni o spazi privati, purché tale attività non dia origine al fine di lucro o speculazione intesi in senso civilistico ai sensi artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile (basta, pertanto, in quest'ultima fattispecie un nulla osta formale da parte del proprietario).

L'ufficiale di stato civile competente può procedere al rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto dell'inequivocabile volontà del *de cuius*.

Attualità

Riproduzione e morte

Spunti di riflessione sulla naturalità della fine ultima

di Elena Messina (*)

È forse vero che non sappiamo dire più nulla sulla morte poiché, in realtà, non vogliamo saperne più alcunché, come sostiene parte del dibattito culturale moderno? Paracelso, descrivendo il rapporto che lega la morte alla natura e alla naturalità, sosteneva come la natura conosca i limiti del suo corso. Secondo il termine da lei stessa fissato, la natura è in grado di conferire a ogni creatura la durata della vita che le spetta, in modo che le sue energie possano consumarsi nel tempo intercorrente tra la nascita e l'istante della sua fine predeterminata. Una sorta di accidente previsto che però non è in grado di fermare l'ineluttabile corso della vita. Anche in presenza di una simile percezione non possiamo esimerci dal riflettere su di essa, quale cifra della nostra esistenza.

Zygmunt Bauman (¹) fondava la sua teoria riguardante i concetti di mortalità ed immortalità proprio sull'assunto secondo il quale gli esseri umani maturano la consapevolezza della propria finitezza individuale e non sarebbero in grado di rimuovere questo pensiero una volta che l'abbiano fatto proprio. Non solo, Edgar Morin sottolineava come nell'uomo – e solo nell'uomo – la morte è da intendersi come fine della propria individualità. Mentre ogni animale ha coscienza della morte, ovvero dell'evento mortifero che riguarda la specie cui appartiene e non è in grado di associarla alla propria singolarità, per gli individui la coscienza della morte non è qualcosa di innato. Essa rappresenta piuttosto una conquista del pensiero e della coscienza in grado di cogliere l'essenza ultima del reale (²). In questo senso, la morte, che sia in-

tesa semplicemente come privazione della materia, oppure piuttosto come universale ontologico, certamente continua ad esercitare il proprio costante fascino sul pensiero dell'uomo.

La sua immagine evanescente è stata nel tempo associata a quella di un guscio di noce, (³) di un guscio vuoto che ci attrae proprio in forza della sua indefinibilità.

Come è noto, la vita di ogni uomo si costruisce a partire dalla condivisione di regole sociali culturali, comportamenti convenzionali; un soggetto isolato non può mai né nascere né sussistere. Al contrario, la morte è precisamente ciò che sospende, in eterno, proprio la legge di condivisione: i viventi giungono fino all'estrema soglia, e da quel momento, solitudine e isolamento divengono le uniche compagnie dei deceduti. La dicotomia tra la possibilità di condividere e l'impossibilità eterna di condivisione è resa con particolare efficacia dal patologo Marie François Xavier Bichat (1771-1802) che sosteneva come la vita altro non fosse se non l'insieme delle forze che si oppongono alla morte. La ragione avrebbe potuto, dunque, riscattare l'angoscia generata dalla paura del fine della vita, ma sarebbe stato necessario distinguere tra la morte di un singolo individuo, che costituiva un fattore profondo di ansia per ogni essere dotato della consapevolezza del sé e l'estinzione di un intero gruppo di soggetti viventi o di un'intera specie.

In quest'ottica, è opportuno rivolgere una particolare attenzione all'importanza della riproduzione sessuale nel circoscrivere e disegnare i confini della morte. Gli organismi che si riproducono per partenogenesi godono, infatti, di una delimitazione del

(¹) Cfr. Z. Bauman, *Mortality, Immortality and other life strategies*, Polity Press, Cambridge 1992; trad. it di G. Arganese, *Mortalità, immortalità e altre strategie di vita*, Il Mulino, Bologna, 2012.

(²) D. Sisto, *Narrare la morte*, Edizioni ETS, Sesto fiorentino (FI), 2013, pp. 11-33.

(³) E. Morin, *L'uomo e la morte*, Erikson, Trento, 2012, p. 67.

problema della morte che risulta più sfumata ed esprimibile in termini forse più favorevoli. I batteri si moltiplicano per scissione, in un modo tale che è difficile appurare quando uno di essi possa essere considerato morto, dal momento che il codice genetico di un microrganismo trasmigra continuamente da un individuo a un altro. I batteri hanno rinunciato ad una riproduzione sessuata, secondo il modello erotico tradizionale degli esseri viventi pluricellulari. Non seguono una differenziazione sessuale esplicita che faccia da stimolo alla riproduzione, poiché è spesso la forma dei diversi sessi a promuovere la seduzione, ad attrarre i diversi generi e di conseguenza ed in definitiva a promuovere la vita.

I microbi ribadiscono, pertanto, la riuscita della loro fuga da Thanatos, che avviene escludendo Eros nelle forme estetiche e culturali quali gli altri esseri viventi lo intendono. Probabilmente essi sfuggono in questo modo alla morte intesa come dissolvimento fisico totale del proprio sé. Un io che continuamente si trasfigura e si reincarna nell'altro della stessa specie. Alcuni particolari microrganismi, come i virus, non si possono nemmeno definire come sicuramente viventi, in quanto per riprodursi hanno bisogno di infettare e distruggere una cellula ospite. Non sono quindi caratterizzabili secondo un tipo di vita autosufficiente proprio della specie cui appartengono. La loro esistenza dipende strettamente dalle altre vite di cellule e organismi che essi devono sacrificare e distruggere per perpetuarsi.

Da essi l'essere umano si distingue. Esso deve essere considerato come un'entità formata da molto di più della somma delle proprie cellule, degli organi e del sistema nervoso centrale, proprio in ragione dell'unicità ed irripetibilità della dimensione di persona – valutazione quest'ultima di tipo culturale, piuttosto che biologica. Nell'uomo, il pensiero sulla morte fonde la componente organica con quella psicologica, sociale e culturale in modo inestricabile. Tale scenario permette di valutare il livello di comprensione della morte e la capacità di affrontarlo in modo cosciente, quale indice di sopportazione del disagio esistenziale per come storicamente e culturalmente viene percepito.

Nell'elaborazione del suo sistema filosofico, Hegel sosteneva come la caratteristica peculiare dell'uomo fosse quella di sapere ribellarsi alla sua specie. L'uomo non subiva unicamente morte, ma la elaborava, le conferiva senso, la addomesticava, fino ad emanciparsi dalla biologia ⁽⁴⁾.

In questo senso, come è noto, l'elaborazione di rituali, di forme di comprensione culturale del lutto, ha da sempre avuto il preciso scopo di creare uno spazio di ricomposizione del conflitto che la morte pone in essere di fronte alla vita. Il rito funebre fornisce uno spazio per sottolineare e rafforzare le reti relazionali dei dolenti e per esprimere le emozioni nella maniera prevista da ogni società, attraverso l'innescò di dinamiche di solidarietà e reciprocità tra i membri di un gruppo. Non solo. La messa in atto di un rito ha il preciso scopo di sospendere il tempo ordinario, il fluire quotidiano degli eventi. Il rituale funebre e la ricomprensione culturale della morte permette la condivisione del dolore. Tale condivisione, che, come detto prima, pertiene unicamente alla vita, è precisamente l'atto che permette ai sopravvissuti di percepire come la loro solidarietà alimenti la continuazione della vita, la ribellione alla morte e alla caducità dell'esistenza. Ancora, sottrae chi sopravvive alla sofferenza brutta e consente di accettare quanto accaduto, attraverso il rito.

In definitiva, la morte è un evento, un fenomeno naturale e biologico che è totalmente integrato nella vita culturale di ogni individuo. Lo stesso concetto di morte naturale implica la negazione dell'idea che la morte sia un avvenimento esterno. Piuttosto, essa rappresenta il coronamento ineludibile di un'esistenza, la cui naturalità è precisamente il risultato dell'integrazione tra ciò che è vivo e ciò che *sta morendo* ⁽⁵⁾. L'ultima, inevitabile perdita che fa seguito a tutte quelle piccole perdite cui è costellata ogni esistenza di ogni individuo.

Provocatoriamente, Stanisław Jerzy Lec, poeta e scrittore polacco, sosteneva che il primo sintomo della morte fosse la nascita.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, *Antropologia culturale*

⁽⁵⁾ Cfr. E. M. Cioran, *L'inconveniente di essere nati*, Milano, Adelphi, Milano, 1991.

⁽⁴⁾ *Ibidem*.



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Attualità Il settore funerario come servizio pubblico locale a rilevanza sociale: quale futuro?

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Qualche anno fa, in una delle edizioni di Sefitdieci, tradizionale appuntamento annuale, fra gli operatori pubblici del settore, dal titolo emblematico “Il futuro del settore funerario, dal servizio all’impresa”, mi è stato assegnato, in qualità di relatore, l’incarico di affrontare un argomento che per certi versi poteva apparire provocatorio ed anacronistico e finanche controcorrente rispetto al tema del convegno e cioè esaminare alcuni aspetti insiti nel servizio che andassero al di là del concetto di impresa, mercato e concorrenza. Essi si sarebbero dovuti soffermare su altri elementi caratterizzanti la presenza pubblica nel settore e, segnatamente, la funzione altamente sociale che questo particolare servizio sottende, il ruolo di calmiera del mercato storicamente esercitato dalla presenza pubblica nel settore, la garanzia e la tutela nei confronti del dolente che oggettivamente, al momento dell’ordinazione di un funerale per un proprio parente, si presenta come una parte contrattuale “debole”, nel senso che il coinvolgimento emotivo, vissuto in quei momenti inibisce, in qualche modo, una attenta valutazione dei termini e delle condizioni contenute nel contratto che si sta per sottoscrivere.

In quella circostanza, mi sono soffermato sulla situazione e sul modello gestionale adottato dal Comune di Trento, dove da oltre quindici anni mi occupo di questo delicato settore, realtà che assieme al Comune di Bolzano rappresenta uno dei pochi esempi, ancora in vita, di gestione in economia diretta ed in forma integrata dei servizi funebri e cimiteriali, auspicando in quella sede, che le nuove norme in divenire, sempre più penalizzanti per le gestioni pubbliche del settore

funebre, salvaguardassero quelle situazioni “virtuose” che forniscono un servizio di qualità e che costituiscono delle “eccellenze” nel settore, privilegiando il punto di vista e le esigenze dei cittadini dolenti, anziché quello del mercato e degli utili ad esso collegato. Concludevo il ragionamento ritenendo, a mio avviso, sbagliato ed illogico il voler buttare al vento questo patrimonio di tradizione, esperienza e professionalità in nome di un mercato evoluto, che ha quasi messo al bando le gestioni in economia diretta a discapito dei cittadini. Auspicavo, quindi, che quei Comuni i quali ritengono di non voler abbandonare i propri cittadini nel momento della morte, ma che vogliono continuare ad offrire, come da tradizione, l’ultimo servizio dovrebbero poterlo fare, specie se esso non rappresenta un costo per la comunità.

A distanza di qualche anno, vorrei ritornare sull’argomento per un duplice ordine di motivi. Il primo parte dalla constatazione che se qualche anno fa le nubi all’orizzonte destavano non poche preoccupazioni per le gestioni pubbliche, adesso, salvo inversioni di rotta o modifiche sostanziali, le norme in itinere sembrano essere indirizzate a sancire la scomparsa definitiva della presenza pubblica dal settore funebre e, nel contempo, ad aprire alle realtà private parte delle operazioni cimiteriali, storicamente riservate esclusivamente alle gestioni pubbliche. Il secondo aspetto può apparire come una questione più strettamente personale e professionale: approssimandosi il momento della cessazione dal servizio, dopo un lungo periodo, che abbraccia questi primi anni del nuovo millennio, nel corso del quale il servizio, che ho avuto il privilegio di dirigere, ha raggiunto livelli di eccellenza unanime-

mente riconosciuti, grazie anche al prezioso apporto e contributo, in termini professionali, derivante dalla lunga continua e qualificata frequentazione con gli amici “beccamorti” di Sefit con i quali abbiamo vissuto importanti momenti di crescita e formazione, condotto battaglie per continuare a mantenere la gestione dei servizi e raggiunto anche dei lusinghieri successi specie per quanto riguarda la valorizzazione dei cimiteri significativi e la loro funzione di luogo della memoria collettiva, mi sembra legittimo, e anche doveroso, non nascondendo qualche preoccupazione, chiedermi cosa succederà dopo.

Con questo mio breve articolo, che rappresenta anche una forma di saluto agli amici, con i quali ho condiviso problemi e soddisfazioni, e un commiato con i lettori della rivista vorrei ripercorrere velocemente gli anni trascorsi alla direzione dei servizi funerari del Comune di Trento. Evidenzierò, pertanto, quando realizzato in termini qualitativi nell’offerta del servizio ai cittadini, nella consapevolezza, come avuto modo di precisare in altre circostanze, che Trento rappresenta una piccola realtà, nello scenario nazionale, e quindi poco significativa per una emulazione o esportazione del modello, ma che comunque può rappresentare un ottimo esempio per aiutare a vedere la situazione da una angolatura diversa e cioè dal punto di vista del cittadino utente (o, nel caso specifico, dolente), soffermandomi sui punti di forza di una gestione in economia diretta, che a differenza di una spa partecipata non ha l’assillo di realizzare utili, ma ha l’obbligo di chiudere in pareggio, investendo, quindi, in qualità e mantenendo tariffe contenute in relazione ai costi. Non sottacerò, però, nel contempo, i punti deboli di siffatta gestione, posto che tante operazioni sono poste a carico di altri servizi dell’amministrazione (investimenti, manutenzione, reclutamento personale, ecc.) che non sempre dispongono della sensibilità necessaria e che quindi molto spesso le risposte arrivano in tempi non adeguati ingenerando inconvenienti, lamentele e proteste da parte degli utenti.

Il quadro normativo di riferimento

Va, preliminarmente, precisato che prima delle riforme napoleoniche la gestione dell’evento morte, ivi compresa la tenuta dei cimiteri, di natura prevalentemente parrocchiale e ubicati attorno alle chiese, era affidata alla Chiesa; i primi cimiteri comunali iniziarono a sorgere agli inizi del 1800, all’indomani delle suddette riforme, e l’evento morte viene preso integralmente in carico dalle amministrazioni civili che si occupano anche di fornire i cofani e gli accessori per il funerale e la sepoltura. In vecchi regolamenti comunali di fine ottocento (ivi compresi quelli del Comune di Trento) si rinvengono disposizioni relative alla cessione di cofani funebri ed altri accessori. Tale tipologia di attività rap-

presentava per i Comuni una sorta di servizio pubblico obbligatorio di cui si rinviene ancora traccia anche nelle norme attuali come nel caso di funerali per indigenti o sconosciuti (il cosiddetto “funerale a carico”).

Le norme subentrate nel ventesimo secolo ed in particolare il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e il codice civile del 1942, che sancisce la demanialità dei cimiteri, hanno affidato in via esclusiva ai Comuni la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, salvaguardando in alcuni casi situazioni consolidate di cimiteri privati (i cosiddetti cimiteri preesistenti). Nessun obbligo invece per i Comuni per quanto riguarda la parte funebre, ovvero l’esecuzione del funerale comprensiva di cessione di cofani funebri e accessori e il trasporto, fatto salvo quanto detto prima per i funerali a carico, ed una forma di privativa, venuta meno di recente, per quanto riguarda i trasporti funebri.

La parte relativa alle onoranze funebri è stata, quindi, nella maggior parte dei casi, presa in carico dall’imprenditoria privata, anche se tanti Comuni hanno inizialmente mantenuto, per lo spirito di servizio che li caratterizzava, tale attività a favore dei propri cittadini prima in diretta economia, successivamente tramite aziende speciali e infine tra la fine del 1900 e l’inizio del nuovo millennio con la costituzione di società di capitali (S.r.l. o S.p.a.) partecipate.

La gestione cimiteriale, ivi comprese le varie operazioni cimiteriali che la caratterizzano (inumazioni, tumulazioni e cremazioni oltre ad esumazioni ed estumulazioni), era considerata fino al 2001 anno di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2001 n. 26 (legge finanziaria 2001), come una gestione sociale con oneri a carico della fiscalità generale, quasi una sorta di servizio obbligatorio gratuito per tutti. Con l’avvento della suddetta legge le operazioni cimiteriali sono state classificate come servizi a domanda individuale con una corrispondente entrata tariffaria che, in linea generale, deve tendere al pareggio di bilancio; le uniche ipotesi di gratuità delle suddette operazioni, alle quali va aggiunta la fornitura di una cassa funebre idonea e l’esecuzione di un modesto funerale, riguardano, come si diceva prima, i funerali a carico, che interessano tre precise e circoscritte categorie di defunti (salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia il disinteresse da parte dei familiari).

Anche per quanto riguarda le gestioni cimiteriali solo pochi Comuni hanno mantenuto una gestione in economia diretta, stante la rigidità delle norme, e hanno preferito procedere con proprie aziende o società, ovvero ricorrendo agli strumenti per l’affidamento dei servizi pubblici.

La gestione pubblica integrata tra servizi cimiteriali e onoranze funebri è stata pesantemente osteggiata, con norme di stampo lobbistico, che hanno fatto indietreggiare sempre di più la presenza pubblica dal settore funebre, maggiormente interessato dai profitti, e quindi

dagli appetiti dell'imprenditoria privata. Perfino dei pronunciamenti dell'antitrust si sono orientati sull'estromissione dell'ente pubblico dalla gestione del funebre, dove i margini di profitto sono piuttosto elevati, essendo per legge il soggetto deputato a gestire i cimiteri e le operazioni cimiteriali le cui entrate tariffarie, nella maggior parte dei casi, non riescono però a coprire i costi di gestione. Unica soluzione possibile per superare tale presunta "incompatibilità" e per mantenere, per intanto, la gestione di entrambi i settori è la cosiddetta "separazione societaria", ovvero operare con due soggetti diversi e cioè una società che si occupa del cimiteriale ed una distinta che svolge attività funebre cosa che ha decretato la fine delle aziende speciali e l'annientamento delle gestioni in economia diretta.

Il passaggio nell'erogazione del servizio ad una forma di imprenditoria, ancorché pubblica, ha cambiato il modo di vedere e di percepire la propria presenza nel settore: quando il servizio veniva erogato direttamente dall'amministrazione, lo scopo era quello di non abbandonare i propri cittadini di fronte ad un evento luttuoso, ma di assisterli, fornendo un servizio di qualità, magari ad un prezzo piuttosto contenuto: lo scopo non era certamente quello di guadagnare su un funerale, ma semmai di stare attenti a non andare in perdita. Una società di capitali ancorché partecipata, o interamente pubblica, ha lo scopo anche di realizzare degli utili, da dividere poi fra i proprietari, e, pertanto, il concetto di erogazione del servizio cambia radicalmente e per certi versi diventa anche un affare.

La gestione disgiunta delle operazioni fra due soggetti diversi, come ho già avuto modo di spiegare in altre circostanze, per il cittadino risulta penalizzante rispetto alla gestione integrata, dove il soggetto unico, che segue tutto il ciclo, può calendarizzare, senza interruzioni del cerimoniale, la sepoltura o la cremazione a seguire il funerale, cosa non ipotizzabile quando i soggetti sono diversi e la sepoltura viene, di norma, effettuata qualche giorno dopo lo svolgimento del funerale. Se poi la gestione integrata viene svolta con spirito di servizio che guarda ai bisogni dei cittadini si punta sempre alla ricerca di spunti di miglioramento, garantendo nel contempo la compatibilità economica senza gravare eccessivamente sulle tasche degli utenti. Con questo spirito il Comune di Trento ha continuato, e continua tuttora, a gestire in forma integrata ed in economia diretta tutti i servizi funerari, dal funebre al cimiteriale, grazie anche ad una legislazione provinciale, piuttosto attenta alle esigenze dei cittadini, che all'interno della L.P. 7/2008 che disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento familiare delle ceneri, ha inserito un apposito articolato (art. 13) che dà la possibilità ai comuni di gestire in forma integrata e senza scopo di lucro le attività cimiteriali, obitoriali e di onoranze funebri, sia nella forma dell'economia diretta, sia tramite propria azienda o società.

Il percorso dei servizi funerari del Comune di Trento verso l'eccellenza

Come si diceva prima, il Comune di Trento, nel panorama italiano, risulta essere una delle poche realtà che gestisce in economia diretta ed in forma integrata il sistema funebre e cimiteriale della città, occupandosi attraverso i Servizi Funerari della gestione e manutenzione dei 21 cimiteri dislocati sul territorio comunale, garantendo l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali (sepulture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni, sepulture in tombe private previo rilascio di concessione cimiteriale, ecc.) nonché del funzionamento delle camere mortuarie del cimitero e, tramite convezione, di quelle dell'ospedale della città.

Inoltre, nella consapevolezza che il settore delle onoranze funebri rappresenta per la comunità locale un servizio molto importante con risvolti di tipo sociale, e che l'evento morte debba essere trattato con dignità e sensibilità, ha garantito e continua a garantire la propria presenza nel campo delle onoranze funebri (organizzazione dei funerali, trasporti funebri, cessione di casse e di altri articoli funerari) con lo scopo di fornire ai cittadini un servizio completo, qualificato ed efficiente, ad un prezzo contenuto.

Nonostante, come si diceva, negli ultimi decenni siano emersi nuovi modelli di gestione dei servizi quali l'affidamento ad aziende o società, il Comune di Trento, presente nel settore delle onoranze funebri da oltre un secolo, ha mantenuto la volontà, stante la delicatezza del servizio, di continuare la gestione nella forma della economia diretta, ritenendo che tale sistema offra più garanzie ai cittadini sia in termini di costi che di qualità.

In questi ultimi anni ha prestato particolare cura ed attenzione agli aspetti qualitativi del servizio intraprendendo il percorso di qualità che ha portato all'adozione nel 2005 della "carta dei servizi", una delle prime carte all'interno di un servizio comunale e sicuramente la prima per quanto riguarda i servizi funebri e cimiteriali; la carta dei servizi, che rappresenta un patto tra Amministrazione e cittadini con la quale vengono esplicitate le modalità di erogazione dei servizi in una prospettiva di miglioramento continuo, costituisce sicuramente uno snodo fondamentale nel processo della qualità.

Essa, infatti, consiste in una dichiarazione di impegno di qualità valutabile ed esigibile, attraverso gli standard e gli indicatori in essa contenuti e definisce i principi fondamentali a cui si ispira l'Ente nella sua attività a sostegno dei suoi cittadini in momenti particolari e delicati della loro vita, costituendo, inoltre, una opportunità per i cittadini di contribuire, tramite la presentazione di segnalazioni, suggerimenti e reclami da un lato e l'effettuazione di indagini di *customer* dall'altro, a controllare e correggere il servizio e a farlo evolvere.

La carta dei servizi è stata poi, a seguito delle numerose innovazioni introdotte, negli anni successivi alla prima adozione, rivista ed aggiornata, alla luce anche di quanto previsto dal sistema gestione della qualità nel frattempo formalizzato con la certificazione ISO 9001 e nel 2012 è stata approvata la nuova versione rinominata “carta dei servizi e della qualità”.

Va, peraltro, detto che, ancor prima dell’adozione della carta dei servizi, era già emerso e coltivato l’orientamento verso l’erogazione di un servizio di qualità e la ricerca di spunti di miglioramento, tant’è che già nei primi anni del millennio il Comune di Trento risultava essere uno dei primi Comuni dotato di piano regolatore cimiteriale, con tutte le sepolture accatastate e geolocalizzate, cosa che ha consentito di realizzare un punto informativo all’ingresso del cimitero (*info-point* informatico) per la ricerca delle sepolture e per accedere alla programmazione dei funerali.

Nel 2006, sulla scorta di un’apposita previsione, contenuta nella carta dei servizi, è stata effettuata la prima indagine di *customer satisfaction* che ha dato ottimi risultati, per quanto riguarda il gradimento e l’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini utenti. La suddetta indagine è stata, poi, ripetuta periodicamente (ogni tre anni circa, facendo contare l’effettuazione fino ad ora di ben quattro indagini), registrando giudizi sempre più lusinghieri, rispetto alla qualità del servizio offerto. Scopo dell’indagine era appunto quello di monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti del Servizio Funerario e Cimiteriale del Comune di Trento nei confronti del servizio ricevuto, chiedendo ad un campione significativo di utenti, che nell’anno precedente si erano rivolti agli uffici, un giudizio in merito alle varie attività e i vari aspetti che caratterizzano il servizio, dalla funzionalità della sede all’organizzazione del servizio, dal comportamento e professionalità del personale, alla tenuta dei cimiteri.

Nel contesto dell’indagine, all’interno del questionario è stato sempre inserito un apposito campo libero, a disposizione dell’intervistato, per esprimere osservazioni, suggerimenti e proposte, cosa che si è sempre rivelata estremamente interessante, in quanto fa emergere dei punti di vista diversi e, cioè, quelli dalla parte dall’utente che, magari, in certi casi, non erano stati presi in considerazione dall’ufficio; esaminare e trattare le osservazioni e i suggerimenti, dando, ove possibile, adeguate risposte agli utenti che, alla fine, sono quelli a cui il servizio è rivolto e che, quindi, possono apprezzare o meno le modalità di erogazione, costituisce sicuramente un ottimo strumento per apportare miglioramenti ed eliminare eventuali sbavature.

Sempre nell’ottica di fornire ai cittadini un servizio più efficiente e trasparente nel 2007, all’interno del sito Web del Comune di Trento, è stata realizzata una apposita area tematica dedicata ai servizi funerari e cimiteriali: entrando nelle pagine è possibile conoscere il

costo di un funerale, ricercare la tomba di un parente o di un amico, conoscere gli orari dei funerali in programma sul territorio, visualizzare localizzazione e scheda descrittiva dei ventuno cimiteri del Comune, consultare le norme che regolano le concessioni cimiteriali.

Si tratta di un servizio utile sia per chi si trova nella spiacevole situazione di dover provvedere a un funerale, sia per chi ha bisogno di conoscere l’ubicazione di un cimitero, la localizzazione di una tomba o ha necessità di consultare luoghi e orari delle cerimonie. Particolarmente interessante e gradita è la sezione “cosa fare per” “schede informative”, che contiene istruzioni semplici e precise su come comportarsi nel momento in cui si debba ricorrere al servizio funerario. Dalla voce “onoranze e trasporti funebri” è possibile consultare modalità e costi dei singoli elementi relativi ai servizi funebri.

Nel sito sono poi illustrate procedure e costi relativi ai servizi di sepoltura, cremazione, esumazione, rilascio di concessioni cimiteriali e sono presenti vari documenti quali la carta dei servizi, l’indagine di soddisfazione degli utenti, il regolamento comunale di polizia mortuaria e tutta la normativa in materia. Dalla voce “cimiteri di Trento” si accede alle schede dedicate che riportano, per ogni struttura, indirizzo, indicazioni per raggiungerla con i mezzi pubblici, superficie, numero di posti in campo comune, periodo di rotazione e programma delle esumazioni, disponibilità di posti in terra e di cellette (nel caso di mancanza di disponibilità viene fornita l’indicazione relativa all’attuale graduatoria). Sono inoltre indicati i lavori effettuati o di prossima realizzazione.

Il sito, continuamente aggiornato ed implementato, si è arricchito negli ultimi anni di una sezione dedicata alla valorizzazione del cimitero monumentale, con indicazione dei monumenti di interesse storico e artistico presenti nei colonnati, degli itinerari artistici predisposti all’interno del cimitero monumentale e delle iniziative realizzate per promuovere e valorizzare questi aspetti del cimitero, precedentemente sottovalutati se non, addirittura, ignorati.

Nel 2010 il percorso di qualità è stato formalmente certificato, con l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 da parte del soggetto certificatore individuato all’epoca nella società Sgs Italia S.p.a, sia per quanto riguarda l’attività funebre sia per la gestione delle attività cimiteriali, certificato poi confermato negli *audit* di sorveglianza del 2011 e 2012. Alla scadenza, nel 2013 il certificato è stato rinnovato a cura del nuovo soggetto incaricato e cioè la società Icim S.p.a. e confermato con gli *audit* 2014 e 2015 fino alla scadenza del 2016 anno in cui la Dasa-Ragister S.p.a., società, subentrata nell’incarico di certificatore, ha proceduto all’emissione di un nuovo certificato confermato, poi, nel 2017.

Poiché, nel frattempo, l'originaria norma (ISO 9001:2008) era stata aggiornata nella versione 9001:2015 l'*audit* del 2018 è stato effettuato con il passaggio alla nuova norma e, quindi, con i nuovi standard in essa previsti, ivi compresa la valutazione dei rischi che possono incidere sulla regolare erogazione dei servizi; sempre nel 2018, i Servizi Funerari del Comune di Trento ottenevano anche la certificazione europea secondo la norma UNI EN 15017:2006, certificazione settoriale dal titolo "Servizi funerari requisiti", contenente tutti i requisiti che devono possedere le imprese di pompe funebri. Anche in questo caso trattasi di una delle prime certificazioni (se non addirittura la prima) rilasciate ad un Ente o azienda pubblica che si occupa del settore funebre.

Entrambe le certificazioni sono state confermate nel corso del corrente anno: i relativi *audit* di conferma non rilevano alcuna "non conformità", né maggiore né minore, ma evidenziano solo dei punti di forza che riguardano, in particolare, l'attenzione e la cura dei rapporti con i cittadini e la promozione del patrimonio artistico presente nel cimitero monumentale. La certificazione di qualità e quella settoriale, oltre che a rappresentare un formale riconoscimento, da parte di un soggetto terzo, dei livelli di eccellenza raggiunti dal servizio costituisce anche, se conseguita con il coinvolgimento di tutti gli operatori, un importante momento di crescita di tutta l'organizzazione, facendo acquisire ed interiorizzare, attraverso gli strumenti del trattamento delle non conformità, e l'adozione delle azioni correttive o migliorative, la cultura della qualità.

Ultimo aspetto su cui mi vorrei velocemente soffermare e che, in qualche modo, ho già introdotto prima, riguarda l'impegno profuso, in questi ultimi quattro/cinque anni, nella valorizzazione del cimitero monumentale. Grazie alle sinergie realizzate con i componenti del tavolo tecnico, costituito all'interno di Sefit, è stato possibile restituire alla memoria collettiva pezzi di storia e di arte custoditi all'interno del cimitero e ignorati o dimenticati a causa di un diffuso atteggiamento scaramantico nei confronti della morte e di quanto ruota attorno ad essa.

La realizzazione di numerose iniziative, atte a favorire un rapporto più sereno con il cimitero, e a stimolare una frequentazione del camposanto, al di fuori dei momenti canonici della partecipazione ad un funerale o della visita nel giorno dei morti, hanno sicuramente contribuito a far sì che tanti cittadini iniziassero a guardare il cimitero in maniera diversa, riscoprendo in esso quel luogo di memoria collettiva ricco di storia e di arte che esso rappresenta. La realizzazione di percorsi artistici accompagnata da apposite visite guidate, l'organizzazione di momenti di intrattenimento serale all'interno del cimitero, quali brevi rappresentazioni teatrali, il concerto di chiusura delle commemorazioni dei defunti, le iniziative con gli studenti nell'ambito

del progetto alternanza scuola-lavoro e, per finire, la rassegna cinematografica "ultima visione" sul tema del fine vita, accompagnamento ed elaborazione del lutto, si sono dimostrati come momenti importanti e qualificati per recuperare un giusto approccio rispetto a queste tematiche che, al giorno d'oggi, sono considerate come una sorta di tabù sociale rispetto alle quali meno se ne parla, meglio è per tutti.

Conclusioni

Che dire? Come chiudere questo articolo in cui ho velocemente sintetizzato quindici anni della mia vita professionale ed anche, direi, personale? Infatti, rispetto ad altri lavori, il coinvolgimento personale ed emotivo per chi si occupa di queste tematiche è innegabile e la qualifica di "beccamorto", con connotazione negativa da parte dei "benpensanti", l'operatore se la porta sempre appresso. Per noi che ci occupiamo di queste cose questo appellativo ha, invece, una valenza estremamente positiva. Noi che quotidianamente siamo di fronte al dolore delle persone colpite da un lutto siamo consapevoli che non possiamo alleviare questo dolore, ma siamo altresì convinti che il nostro operare con tatto, sensibilità e delicatezza può alleggerire i momenti dell'organizzazione del funerale, aiutando e assecondando i desideri dei familiari.

In altri termini, a differenza di quanto comunemente percepito circa gli operatori funebri, quali portatori di morte, e al cui passaggio vanno messi in atto i più svariati gesti scaramantici, noi siamo, per usare una citazione del film "departures" coloro che aiutano a varcare il cancello. Con questa visione, propria e forse un po' esclusiva della nostra categoria, ho visto in questi anni i miei collaboratori operare sempre con impegno ed abnegazione, dando molto di più di quanto contrattualmente richiesto in termini di umanità, sensibilità, delicatezza e professionalità. Ed anche per me, nella mia quasi quarantennale permanenza in amministrazione comunale, questa esperienza, che ho avuto il privilegio di vivere, ha avuto una valenza diversa rispetto ad altri incarichi amministrativi: siamo su un fronte in cui vanno date risposte adeguate in tempi reali. In questo settore penso che ognuno di noi che lavora con coscienza dia tanto, ma sono sicuro che riceve molto di più in termini di gratificazione di ritorno per aver potuto dare una mano nel momento del bisogno.

Guardando, quindi, in prospettiva penso che l'auspicio di ciascuno di noi che si appresta a cessare dal servizio, nella consapevolezza del ruolo e della funzione, anche di tipo sociale, svolta e dell'apporto contributivo nella realizzazione di un assetto organizzativo efficiente e professionalmente qualificato, è che detta esperienza possa continuare e, anzi, possa essere oggetto di ulteriori implementazioni e miglioramenti.

Ho sempre enfatizzato, anche se consapevole di non riscontrare unanimi consensi, la forma dell'economia diretta per l'erogazione di un servizio che abbia come finalità la soddisfazione degli utenti, privilegiando, quindi, il punto di vista dei cittadini, piuttosto che la valenza economica del servizio. Con questa forma di gestione che, come dicevo prima, non ha l'assillo di fare utili, ci si può concentrare esclusivamente sul servizio e sulle modalità di erogazione, privilegiando le procedure di qualità, senza perdere di vista nel contempo la compatibilità economica. Se si riesce poi ad efficientare l'organizzazione al meglio i costi di gestione risulteranno ridotti e, nell'ottica del pareggio di bilancio, senza scopo di lucro, quale è appunto la *mission* del servizio in economia diretta, possono essere praticate tariffe particolarmente vantaggiose per i cittadini, lasciando nelle loro tasche gli utili che invece una S.p.a. è obbligata a realizzare, come avviene per l'erogazione di altri servizi quali acqua luce e gas, gestite da *multiutility*, o da società partecipate con il compito di erogare un servizio pubblico ma anche di fare utili da conferire agli enti proprietari.

Dicevo, però, che anche le gestioni in economia diretta presentano dei limiti dovuti alla frammentazione delle competenze che si registrano all'interno dell'amministrazione: il gestore del cimitero e degli altri servizi ad esso collegati risponde ai cittadini del buon funzionamento e, come si suol dire, "ci mette la faccia", ma, in tanti casi, deve rispondere anche delle criticità dovute a ritardi e inadempienze di altri uffici. Come accennavo prima la nuova versione del 2015 della ISO 9001 prevede una valutazione dei rischi che possono incidere negativamente sulla erogazione del servizio, rischi che possono essere di natura interna o esterna; in tale sede lo scrivente ha evidenziato rischi di natura prevalentemente interna quali, per l'appunto, i ritardi degli uffici tecnici nella realizzazione di opere cimiteriali che di fatto vanificano ogni programmazione, la mancata o ritardata sostituzione del personale che cessa dal servizio, gli interventi sul verde cimiteriale, non sempre effettuati nei tempi e nei modi previsti.

In questi casi il servizio di merito risulta privo di ogni strumento per incidere sulle decisioni di altri servizi e, allora, occorre tanta pazienza, potendosi limitare solamente a sollecitare gli interventi necessari o appellandosi alla sensibilità di qualche amministratore. A volte, proprio perché non esiste una dipendenza funzionale con gli uffici tecnici, le scelte progettuali non tengono conto delle esigenze gestionali e le opere realizzate alla fine evidenziano carenze e criticità operative, perché non essendoci il confronto con chi deve gestire l'opera, alcuni tecnici si sentono autorizzati a progettare non quello che effettivamente serve ma quello che gli passa per la testa, e molto spesso neanche la parte politica

riesce ad arginare questo strapotere ed, alla fine, ci si trova con opere che risultano poco funzionali, o che debbono essere subito riviste con l'apporto di qualche modifica.

Anche per quanto riguarda la sostituzione del personale che cessa dal servizio si presentano problemi non indifferenti: da un lato il sistema gestione della qualità impone per i neoassunti un congruo periodo di affiancamento e addestramento, mentre dall'altro le rigidità delle piante organiche non consentono di sostituire il personale prima della cessazione; in un servizio delicato e complesso come questo è impensabile che un neoassunto possa essere operativo dal primo giorno di lavoro e, quindi, è necessario che le sostituzioni possano avvenire in anticipo rispetto alle cessazioni programmate, per consentire un inserimento all'interno della struttura con il necessario accompagnamento.

In questo particolare momento caratterizzato da un forte ricambio generazionale all'interno dell'organizzazione, non governare le cessazioni con equilibrio e lungimiranza, cercando di superare le rigide miopie burocratiche, potrebbe mettere in serie difficoltà non solo il sistema qualità, venendo a mancare i presupposti per il mantenimento degli standard consolidati, ma tutta l'attività del servizio che potrebbe collassare da un momento all'altro.

Certamente queste nubi all'orizzonte sia sullo scenario normativo nazionale sia sulla situazione locale che non promettono nulla di buono non possono non destare serie preoccupazioni sul futuro di questo servizio nella sua forma di erogazione attuale; tuttavia, riprendendo quanto già detto in passato circa l'inopportunità di buttare alle ortiche un consolidato patrimonio di esperienza, tradizione e professionalità e con lo spirito di un sano ottimismo che ci ha sempre caratterizzato non posso non auspicare che lungimiranza, visione e sensibilità da parte del legislatore da un lato, e di amministratori e gestori dall'altro, possano far trovare gli strumenti idonei per evitare che i cittadini vengano privati di questo prezioso servizio.

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Attualità **Le istruzioni per la corretta gestione del crematorio quale momento di importanti interrogativi in cerca di risposte**

di Valeria Leotta (*)

Nello scorso mese di maggio, a Roma, si è tenuta l'ultima giornata dei corsi organizzati per diffondere la conoscenza presso gli operatori dell'ambito funerario, in particolare per il personale dei crematori in quanto diretti interessati, associati e non ad Utilitalia-SEFIT e FIC, delle "Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori" elaborate, in via di autoregolamentazione, dalle predette organizzazioni, maggiormente rappresentative del settore cremazionista.

L'illustrazione del contenuto del protocollo operativo, durante i quattro incontri, svoltisi dall'inizio del 2019, è stata l'occasione per stimolare un confronto tra gli operatori dei più importanti centri urbani del Centro-Nord Italia.

Dallo scambio delle loro esperienze pratiche sono, così, emersi interessanti dubbi operativi, di cui si ritiene utile riportare il contenuto, e, in risposta, il comportamento considerato corretto, alla luce della normativa, ove esistente, e delle regole di autoregolamentazione.

1. Materiale di realizzazione dell'urna cineraria

Un elemento controverso riguarda la previsione per cui l'urna deve essere un contenitore realizzato con materiale resistente ed infrangibile: la discussione si incentra in particolare sul tipo di materiale che può essere considerato idoneo. Si pensi, praticamente, ad un sacchetto sigillato contenente le ceneri e poi inserito in un contenitore.

Riprendendo la definizione data dalla Treccani *contenitore* è: "denominazione generica di recipienti, involucri, casse, e sim., di forma e materiali adatti, destinati a contenere oggetti o materiali particolari: c. di o per schede; un c. per diapositive; nell'industria e nel commercio, confezione per imballaggio destinata a contenere e trasportare merci varie; anche, equivalente ital. dell'ingl. container (v.). C. per materiali radioattivi, grosso blocco di cemento, generalmente cilindrico, con una piccola cavità centrale nella quale si ripongono sostanze radioattive".

Un sacchetto adatto a contenere le ceneri, ad esempio in alluminio e quindi resistente ed infrangibile, per di più inserito in un altro contenitore di altro materiale, potrebbe essere idoneo. Quanto detto, però, è occasione per fare una precisazione fondamentale: resistenza e infrangibilità possono essere associate a più materiali, ma è necessario che sempre sia assicurata la sigillatura e il sistema di antieffrazione dell'urna. Così, l'urna deve essere sigillata in modo da impedire che successivamente possa essere forzata senza che l'azione effrattiva sia visibile all'esterno; deve essere infatti garantita la conservazione integrale delle ceneri e la loro indivisibilità. Pertanto, per attestare la corretta chiusura e l'integrità dell'urna, il personale del crematorio appone un apposito sigillo antieffrazione.

In conclusione, per rispondere alla domanda, va assicurato che il risultato finale del sistema di conservazione delle ceneri utilizzato non comprometta il

principio della loro indivisibilità e quindi, non solo che almeno uno dei contenitori debba possedere caratteristiche adeguate di resistenza ed infrangibilità, ma che dovranno, altresì, essere adottati opportuni sistemi antieffrazione per scongiurare la rottura dei sigilli per la sottrazione di tutto o parte del loro contenuto. Anche perché, è bene ricordare, che quest'ultima condotta, ha rilevanza penale, integrando gli estremi del reato di cui all'art. 411 c.p..

2. Quando qualificare *oversize* un feretro

Altro dubbio posto è se sia da considerarsi *oversize* solo quella bara le cui dimensioni sono indicate dal Protocollo, o anche con dimensioni diverse, individuate sulla base delle caratteristiche/capacità del singolo forno crematorio, a seconda dell'impianto installato. La risposta merita un ragionamento più complesso.

L'inserimento dei valori nel Protocollo, obbliga tutti i crematori, in caso di superamento degli stessi, a seguire la procedura peculiare definita. Il punto è capire se l'indicazione delle misure, per stabilire se siamo di fronte ad un *oversize*, sia di aiuto o possa complicare la gestione agli operatori del crematorio. Infatti:

- se i valori fossero troppo ampi alcuni crematori, ad esempio quelli non aventi una data di costruzione recente, sarebbero impossibilitati ad applicare il Protocollo, perché troverebbero impedimento a cremare feretri con tecnologie che non supportano tali valori, ad esempio con misure della bocca del forno inferiori a quelle, nel Protocollo, definite massime per il feretro;
- se i valori fossero troppo bassi molti crematori dovrebbero, in maniera oltremodo sistematica, applicare le procedure indicate dal Protocollo anche in situazioni, per loro, assolutamente non problematiche, e conseguentemente non necessarie.

Due quindi le possibili opzioni: mantenere nel Protocollo valori specifici o lasciare ai gestori la decisione di tali dati. Dopo aver ascoltato alcune esperienze dei gestori, si ritiene di confermare la prima opzione per i seguenti motivi. Nel Protocollo, per non scegliere arbitrariamente valori, che non siano corrispondenti a quanto accade nella pratica, si è optato di inserire le misure indicate nelle EN 15017, al superamento delle quali il cofano va considerato *oversize*. Questa scelta permette di raggiungere una certa uniformità e trova supporto nella promozione dell'adozione delle EN 15017, non solo come garanzia di standard di servizi funerari, ma anche come metodo semplice ed efficace per controllare che

le istruzioni operative siano effettivamente seguite; inoltre tutela il gestore nel caso di arrivo di un feretro da un Paese che applica la norma tecnica e che avrà gli stessi criteri per definirlo come *oversize*.

Pertanto, anche se la definizione di *oversize* potrebbe variare, a seconda delle caratteristiche del forno di ogni crematorio, per omogeneizzare le procedure e garantire una migliore collaborazione con le imprese funebri le quali, operando in più regioni limitrofe, e quindi con una pluralità di crematori, sapranno come viene considerato un feretro di determinate dimensioni e quale protocollo seguire, si ritiene che la soluzione migliore sia mantenere nel Protocollo l'indicazione delle misure contenute nelle EN15017.

Inoltre, l'auspicata adozione delle EN15017 consente di prendere in considerazione un altro parametro, non indicato nel Protocollo, vale a dire il peso, che può incidere nelle operazioni di cremazione a seconda del tipo di forno in dotazione (es. un peso eccessivo potrebbe far cedere la soletta del forno); quindi è importante, per il gestore, conoscere che tipo di feretro sia in arrivo. Per inciso, si ricorda che per la norma tecnica è *oversize* il feretro che supera i 120 Kg con esclusione del peso della bara. Infine, l'adozione dei parametri indicati nelle EN15017, garantiscono un'uniformità di comportamento nei Paesi che le rispettano e, conseguentemente, agevolano le operazioni di cremazione per quei feretri che arrivano da tali territori.

3. Cremazione di resti mortali non richiesti

Argomento molto delicato, per le implicazioni etiche che coinvolge, è quello della cremazione dei resti mortali in caso di disinteresse o irreperibilità dei soggetti aventi diritto a disporre della cremazione.

Superata positivamente la fase che porta al raggiungimento dell'autorizzazione a cremare, necessaria per poter procedere con la cremazione, è importante, dal punto di vista dell'operatività del personale del crematorio, fare la seguente considerazione: i resti mortali non richiesti dagli aventi titolo, perché disinteressati o irreperibili, devono essere trattati con le stesse garanzie dei richiesti, vale a dire, deve essere salvaguardata l'individualità della cremazione e le ceneri vanno raccolte individualmente.

Non possono quindi essere conferiti più resti mortali non richiesti in un unico contenitore, e lo stesso vale per la raccolta delle ceneri; e questo ovviamente per elementari, quanto fondamentali, esigenze etiche. Il provvedimento di autorizzazione può contenere più nomi ma, lo si ripete, la cremazione deve

avvenire assolutamente in modo individuale. Dunque, nel caso di resti mortali non richiesti, il gestore nel procedere alla cremazione deve garantire il rispetto etico di ogni defunto.

4. Come comportarsi quando l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione sono contenute in un unico documento

Per poter procedere con la cremazione, imprescindibile è l'autorizzazione, che è atto diverso dall'autorizzazione al trasporto. Normalmente, l'autorizzazione al trasporto e alla cremazione sono contenute in due distinti documenti, anche perché quello che autorizza il trasporto segue le ceneri fino alla destinazione finale, mentre l'autorizzazione alla cremazione si ferma al crematorio.

A volte l'autorizzazione al trasporto e quella alla cremazione sono rilasciate in un unico documento. Questo però comporta delle precisazioni, posto che si tratti, ovviamente, di atti con finalità diverse e aventi diversi destinatari ed iter.

In presenza di un documento unico, contenente entrambe le autorizzazioni, accade che alcuni crematori non trattengano la copia originale, visto che la documentazione deve accompagnare le ceneri che devono essere trasportate al luogo di destinazione finale, ma ritengono sufficiente rimanere in possesso di una fotocopia dell'atto. Ma questo non è corretto: è l'atto originale che deve rimanere al crematorio.

Pertanto, se le due autorizzazioni sono contenute in un unico atto, si ritiene opportuno mantenere l'originale presso il crematorio e per il trasporto utilizzare una copia conforme dell'originale.

5. Come comportarsi in caso di richiesta di alcuni elementi di corredo funebre

La questione dei rifiuti è molto complessa, anche per mancanza di previsioni precise, ma, per quello che riguarda una pratica frequente, consistente nella richiesta di alcuni elementi come le maniglie e il crocifisso della bara, si ritiene utile dare alcune indicazioni.

Innanzitutto va detto che solo i parenti del defunto hanno titolo per richiederli, in quanto sono loro che hanno acquistato la bara e non, come spesso accade, le imprese funebri che agiscono senza un mandato specifico in tal senso da parte degli aventi titolo.

Qualora non siano richiesti, una volta che il feretro sia entrato nel crematorio, tali oggetti diventano rifiuti e pertanto seguono la disciplina per essi prevista.

6. Inserimento di oggetti nell'urna a scopo commemorativo

Per concludere, si vuole riportare una domanda apparentemente banale relativa alla possibilità, qualora richiesto dai familiari, di inserire degli oggetti nel contenitore contenente le ceneri.

Dal punto di vista pratico, l'unica avvertenza da fare è che il volume degli oggetti deve permettere l'inserimento nell'urna dell'intera quantità di ceneri derivate dalla cremazione; in caso contrario occorrerà procedere al cambiamento dell'urna con una di maggiore capacità.

Dal punto di vista etico, è un gesto dall'alto valore affettivo, che comprensibilmente i dolenti vogliono compiere a scopo commemorativo del proprio caro deceduto, e che si ritiene giusto consentire specialmente perché non incide sugli aspetti operativi.

Questo a dimostrazione che la cremazione non si riduce all'adempimento meramente tecnico di una serie di atti formali ed operativi, ma rappresenta un rito funebre, con tutta la sua valenza di catalizzatore del lutto.

Quelle riportate sono alcune delle domande, poste frequentemente durante le quattro giornate di corso, che si ritengono più interessanti e la cui diffusione potrebbe essere utile agli operatori del settore funerario, ma anche ai dolenti che si ritrovano ad affrontare un momento di profonda sofferenza con maggiori informazioni che possano rassicurarli sulla qualità del servizio erogato (si pensi in particolare al principio di indivisibilità e individualità delle ceneri, della sigillatura a scopo antieffrattivo).

In definitiva, è proprio questo lo scopo delle istruzioni operative: garantire la prestazione corretta di un servizio dall'alto valore etico, nella collaborazione di tutte le figure operative coinvolte; garanzia e collaborazione che passano anche tramite la conoscenza, la diffusione e l'uniformità di comportamenti.

() Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*

Documentazione

XXI Relazione del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse

Analisi di un percorso lungo 12 anni, risultati raggiunti e prospettive future

I Semestre – 2019 (Estratto)

«ALCUNI SCOMPAIONO PERCHÉ VOGLIONO SCOMPARIRE.
ALTRI SI PERDONO. ALTRI VENGONO RAPITI.
MA TUTTI HANNO BISOGNO DI QUALCUNO CHE VADA A CERCARLI»
DON WINSLOW

Questa è la citazione riportata in premessa alla Relazione presentata lo scorso agosto da Giuliana Perrotta, attuale Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, figura introdotta dal legislatore 12 anni fa quando, istituzione unica nel suo genere a livello europeo, ebbe il compito di coordinare tutta la materia.

L'attività del Commissario – condotta in stretta collaborazione con prefetture, forze dell'ordine e autorità giudiziaria – ha permesso di creare una banca dati dedicata ed un sistema nazionale di ricerca, favorendo il censimento dei corpi senza nome e l'alimentazione della banca dati nazionale del Dna e consentendo di identificare anche i corpi di molti migranti naufragati nel Mediterraneo.

Di seguito riportiamo l'introduzione alla Relazione ed i paragrafi '4.1. Un moderno sistema di gestione creato dal nulla' e '4.2. La banca dati del DNA', mentre il rapporto integrale è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno al link: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/relazione_per_publicazione.pdf

INTRODUZIONE

Eppure, appena nominata, alcuni mesi fa, Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, mi sono resa conto che questo incarico non sarebbe stato come gli altri.

In questo Ufficio, quelli che, in gergo burocratese, vengono definiti “utenti” non sono cittadini qualsiasi perché da una parte ci sono persone che spariscono per i più diversi motivi e sembrano inghiottite dal nulla, e devono essere trovate, dall'altra ci sono i familiari degli scomparsi, devastati dalla preoccupazione, dall'angoscia, dalla sofferenza.

Impossibile affrontare tutto questo con gli strumenti ordinari.

Ed infatti il legislatore non lo ha fatto e 12 anni fa ha introdotto una nuova figura nel nostro panorama istituzionale, già peraltro molto variegato: il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, appunto.

Intuizione geniale, invero, perché la scomparsa di una persona è un evento di per sé difficile da inquadrare, può essere collegato ad un reato, o ad un problema sanitario o sociale o politico-internazionale e, quindi, richiede un approccio e strumenti straordinari.

Una scelta originale, oltretutto, non ci sono figure omologhe in altri Stati, senz'altro non ce ne sono nei Paesi europei, tanto che l'attività di quest'Ufficio ha suscitato l'attenzione e l'apprezzamento di istituzioni e organismi internazionali, come l'ONU, con i quali questo Ufficio si è interfacciato.

Una scelta soprattutto condivisa dalle associazioni dei familiari degli scomparsi che tanto avevano lottato perché vi fosse un approccio diverso nella gestione del fenomeno da parte dello Stato.

Peccato che a questa intuizione non sia seguita una più incisiva regolamentazione dell'Ufficio a supporto del Commissario.

E così l'impegno encomiabile dei miei predecessori si è spesso dovuto scontrare sia con le resistenze di un sistema sempre recalcitrante ad accettare nuovi livelli di competenze, sia con le notevoli carenze delle dotazioni umane, strumentali e normative a disposizione.

Tutto questo, a onor del vero, non ha impedito che l'attività si sviluppasse in settori apparentemente diversissimi ma tutti uniti da un comune denominatore: porre le basi per una migliore gestione del fenomeno.

Credo, però, che dopo dodici anni in cui l'attività del Commissario ha riscosso unanimi consensi ed apprezzamenti, e di questo ne va dato merito a chi mi ha preceduto, ora si sia giunti al punto in cui la scelta deve essere portata avanti fino in fondo, con delle modifiche normative che consentano all'Ufficio di dispiegare in maniera più incisiva la sua attività e possano colmare vuoti nella gestione di alcune fattispecie nuove o rare fino a qualche tempo fa.

Alludo ad esempio alla complessa problematica dei bambini figli di un genitore straniero che vengono sottratti e portati all'estero o alla situazione dei minori stranieri che giungono numerosi nel nostro Paese e che, in base a convenzioni internazionali recepite dall'Italia non possono essere rimpatriati, dei quali, purtroppo, perdiamo le tracce. Troppo spesso, infatti, questi minori si allontanano dai centri, andando ad ingrossare le file delle persone che vivono ai margini della società, sfruttati in attività legali o illegali.

Proprio la consapevolezza che non è più rinviabile un salto di qualità che consenta a questa Istituzione di perseguire fino in fondo le finalità per le quali è stata concepita da un legislatore attento e sensibile, ma forse un po' troppo timido, ci ha portato ad organizzare la presentazione di questa 21^a relazione in questa Sala così prestigiosa.

Oggi vogliamo ripercorrere l'itinerario che questi 12 anni, partendo dal nulla, ha dato vita a un vero e proprio sistema di gestione del fenomeno; vogliamo indicare quali aspetti sono ancora da sviluppare, quali modifiche normative devono essere approvate e, soprattutto, vogliamo ricordare a tutti che la scomparsa di una persona non è un fatto privato ma rappresenta una tragedia per l'intera comunità ed evidenzia la fragilità di questa nostra società, apparentemente ipertecnologica ed in grado di controllare da remoto ogni aspetto della vita di un individuo, ma che non sempre è in grado di intervenire per prevenire reati gravi o aiutare persone in difficoltà o almeno assicurare un nome ed una degna sepoltura agli innumerevoli corpi senza identità che giacciono abbandonati negli obitori. Con questa Relazione non vogliamo solo comunicare i risultati raggiunti ma condividere le iniziative avviate e gli sviluppi futuri per migliorare la gestione di un fenomeno che potrebbe riguardare ogni famiglia, perché come ha detto un presidente dell'associazione Penelope, che riunisce in tutta Italia i familiari degli scomparsi, *“non ci sono persone geneticamente predisposte all'allontanamento, non ci sono quartieri più a rischio di altri, non ci sono professioni o mestieri immuni, o famiglie con dispensa, non ci sono vaccini”*.

Avverto come Commissario la responsabilità di fare tutto il possibile non solo perché neppure un solo caso di scomparsa sia trascurato o sottovalutato e perché aumentino ancora le già alte percentuali di ritrovamenti ma affinché di questo fenomeno si parli nelle scuole, nei convegni, sui media, affinché l'approccio alla complessa problematica che è dietro ogni caso di scomparsa sia sempre più evoluto, efficiente e qualificato e perché si pongano basi solide per un'attività di prevenzione di molti casi di allontanamento.

GIULIANA PERROTTA

4. FOCUS SUI CORPI SENZA NOME

4.1. Un moderno sistema di gestione creato dal nulla

Affrontare la problematica della gestione dei numerosi casi di corpi senza nome, custoditi negli obitori disseminati per l'Italia, è stato uno dei primi obiettivi che l'Ufficio, sin dall'inizio della sua attività, nel novembre 2007, si è dato.

Era ragionevole pensare, infatti, che alcuni di loro potessero essere riconducibili a persone denunciate scomparse, come poi effettivamente si è potuto accertare in alcuni casi nel corso degli anni.

L'Ufficio, constatata la totale assenza di informazioni sul numero di cadaveri presenti nei diversi obitori, soprattutto in quelli delle grandi città, ha avviato una prima raccolta di informazioni, provincia per provincia, attivando una prima sperimentazione finalizzata alla comparazione tra i dati più significativi riguardanti gli scomparsi e quelli relativi ai corpi rinvenuti senza identità.

Come prima iniziativa è stato istituito il “Registro Nazionale dei cadaveri non identificati” che, per la prima volta in Italia, ha consentito di poter visionare le informazioni disponibili e poter fare dei collegamenti.

Il Registro, sia pure di non facile consultazione, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno nella pagina riservata al Commissario, ed è stato un punto di riferimento non solo per gli operatori delle Forze di Polizia, per l'Autorità giudiziaria e per i medici legali, ma anche per i familiari e chiunque volesse effettuare qualche ricerca per individuare qualche corrispondenza con una persona scomparsa.

Dal 1974 ad oggi sono stati censiti n. 919 casi di cadaveri non identificati, i cui dati sono stati raccolti anche con il contributo fornito dalle Prefetture e dal Sistema Informativo Interforze che, periodicamente, comunica gli inserimenti in SDI dei casi di ritrovamenti di corpi senza identità.

Il Registro, attualmente, è in fase di aggiornamento anche per individuare un programma informatico che sia più versatile rispetto a quello utilizzato in precedenza.

L'attività di monitoraggio ha messo in luce però la disomogeneità con cui venivano trattati i vari casi. In particolare, alcuni avevano a corredo materiale insufficiente o frammentario, per altri, invece, non venivano condivisi i dati in possesso delle Procure.

Così, al fine di acquisire in maniera omogenea e sistematica a livello nazionale i dati relativi al fenomeno delle persone scomparse e dei corpi senza nome, è stato realizzato il sistema Ricerca Scomparsi – Ri.Sc., con la collaborazione degli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il sistema, finalizzato a migliorare le attività di investigazione e ricerca in tale settore, prevede l'inserimento di una serie di dati di dettaglio previsti dalla scheda "persona scomparsa" (modello "Ante Mortem"), e dalla scheda "cadavere non identificato" (modello "Post Mortem"), con la possibilità di effettuare un controllo incrociato fra i dati biometrici e descrittivi ed individuare, in tal modo, eventuali casi di corrispondenza.

Tuttavia, il sistema Ri.Sc. presenta ancora oggi alcune criticità dovute da una parte alla non sempre corretta e completa alimentazione dei campi previsti, dall'altra al mancato inserimento dei dati relativi ai decessi in ospedale di persone senza identità.

Infatti, essendo tali decessi spesso connessi a cause naturali, non essendo sempre di interesse giudiziario non si provvede alla raccolta dei relativi dati *post mortem* e al prelievo del campione biologico. Lo stesso si verifica per tutti i ritrovamenti di corpi o di resti umani non identificati non riconducibili a fattispecie di reato, nei casi in cui non sia stata disposta dal Pubblico Ministero competente, l'autopsia.

Per superare tali criticità con il Protocollo d'Intesa, sottoscritto nel 2015 tra l'Ufficio, la Regione Lombardia e l'Istituto di Antropologia e Odontologia Forense (Labanof) dell'Università di Milano, sono state concordate delle nuove procedure per effettuare tutti gli accertamenti necessari da inserire nel sistema.

È iniziato così un processo di circolarità delle informazioni tra Commissario per le persone scomparse, Prefetture, Comuni, Regione/ASL, IML, Procure e Forze dell'ordine ed il modello organizzativo che ne è scaturito è stato esteso ad altre realtà territoriali, essendosi dimostrato efficace ed utile.

Ad oggi, infatti, i Protocolli d'intesa sottoscritti per la Toscana del 2016 e per il Lazio nel 2017, in particolare, garantiscono la rilevazione di tutti i casi in cui risulti sconosciuta l'identità di un cadavere: sia quelli in cui si ipotizzi la commissione di un reato, che quelli riferiti a decessi in ospedali e case di cura.

Vengono così sempre effettuate tutte quelle attività, come l'espletamento dell'esame esterno/autopsia della salma, il prelievo del campione biologico, la compilazione delle schede *post-mortem*, necessarie per la successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.

Ma, soprattutto, è assicurata una più efficace collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, in particolare, per quanto riguarda la regione Lazio, attraverso l'istituzione, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, dell'Ufficio Decessi dal quale vengono diramate le informazioni a tutte le componenti interessate.

Lo stato di attuazione dei Protocolli viene costantemente monitorato attraverso periodici incontri, nel corso dei quali l'esame e il confronto per la soluzione delle nuove problematiche che emergono in sede di applicazione, assicurano una sempre migliore gestione delle procedure.

Infine, presso il Cimitero Flaminio di Roma, in occasione del ciclo di esumazioni ordinarie riguardanti anche i corpi senza nome, continua l'attività del team multifunzionale, composto, tra gli altri, da un medico patologo-forense e da un antropologo e odontologo forense e, presso l'Obitorio di Medicina Legale del Policlinico Umberto I e del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, si procede alla compilazione delle schede *post-mortem* dei corpi riesumati, che poi vengono riportati presso il Cimitero Flaminio.

Le sinergie attivate con il Protocollo Lazio e i risultati raggiunti dimostrano la validità delle procedure individuate e degli accordi raggiunti, tanto da suggerire una loro applicazione su scala nazionale, attra-

verso intese da intraprendere con le Amministrazioni competenti.

In particolare si è potuto dimostrare che per procedere alla identificazione di un corpo senza nome è necessario seguire un percorso ben preciso di cooperazione interdisciplinare, al fine di raccogliere quanti più elementi possibili. *In primis* occorre tracciare un profilo antropologico (etnia, sesso, età, statura e altri elementi utili) che suggerisca la persona da ricercare, poi, ove possibile, si procede ad altri accertamenti tra cui la comparazione dattiloscopica delle impronte digitali e procedere solo in ultima analisi all'esame del DNA.

4.2. La banca dati del DNA

Con d.P.R. n. 87 del 7 aprile 2016 è stato emanato il Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge 30.6.2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati del DNA.

Durante l'iter parlamentare del Regolamento, l'Ufficio ha richiesto l'inserimento di alcune integrazioni per corrispondere alle giuste richieste dei familiari degli scomparsi, recepite poi con le previsioni di cui all'art. 6 comma 1 e all'art. 9 comma 2 che riguardano il prelievo, la gestione e la tipizzazione del profilo DNA del reperto biologico nel caso di denuncia di scomparsa di persone e di rinvenimento di cadaveri o resti cadaverici non identificati, ove ritenuto necessario dalla polizia giudiziaria.

Allo scopo di contribuire ad una standardizzazione delle procedure in ambito nazionale nella trattazione dei casi di scomparsa e di rinvenimento di cadavere non identificato, è stata posta all'attenzione di tutti i Procuratori Capo della Repubblica l'opportunità di individuare i casi allarmanti di scomparsa di persone per le quali si ravvisa la necessità della repertazione, da parte degli Organi investigativi, della Polizia Scientifica e dei Reparti Operativi dell'Arma, degli elementi identificativi dello scomparso e degli oggetti ad uso esclusivo dello stesso, allo scopo di ottenerne il DNA, come previsto dal citato art. 6 del Regolamento.

Sono stati, quindi, considerati "casi allarmanti" quelle situazioni in cui, in base agli elementi raccolti dalle Forze dell'ordine in sede di denuncia di scomparsa, viene attribuito uno stato di allerta alto, stante lo stato di pericolo in cui si potrebbe trovare la persona stessa. Tra questi, rientrano la scomparsa di persone possibili vittime di reato, quelle affette da disturbi neurodegenerativi, da disabilità psichica e le scomparse che, sebbene motivate come "allontanamento volontario", siano riconducibili, ad un esame successivo più approfondito, alle sopradescritte casistiche.

Ciò consente il successivo confronto con il DNA dei cadaveri non identificati.

A seguito dell'emanazione del Regolamento in questione, è proseguita l'attività avviata dall'Ufficio per alimentare la Banca Dati con i profili genetici dei familiari o degli scomparsi risalenti a molti anni fa. Ad oggi tutte le Procure della Repubblica, cui l'Ufficio si è rivolto per ottenere l'autorizzazione al prelievo del campione biologico dei familiari in linea retta e alla repertazione degli oggetti in uso esclusivo allo scomparso, hanno risposto positivamente.

Difatti sono numerosi i casi di scomparsa "datati" inseriti o in via di inserimento nella banca dati nazionale che si riferiscono soprattutto a cittadini italiani, maschi e maggiorenni.

È stata segnalata, infine l'opportunità di incrociare i profili DNA delle persone scomparse e dei loro familiari inseriti non solo con quelli concernenti i cadaveri non identificati ma anche con tutti gli altri, vale a dire anche con quelli concernenti le "tracce di reato" e quelli concernenti la popolazione carceraria. Tra i casi trattati negli anni dall'Ufficio, difatti, vi sono quelli anche molto noti riguardanti minori scomparsi in tenera età ai quali potrebbe essere stata attribuita altra identità a loro insaputa.

Il Ra.C.I.S. e il Servizio di Polizia Scientifica stanno procedendo all'alimentazione della Banca dati con profili disponibili e relativi a vecchi casi di scomparsa e di rinvenimento di cadavere non identificato, di cui è stato chiesto di acquisire l'elenco.

Documentazione

Illegittimità della preferenza territoriale come criterio di affidamento di un servizio

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1358 del 05/07/2019

Si riporta in **Allegato 1** la sentenza del Consiglio di Stato n. 3147 del 15 maggio 2019 che, per quanto di interesse per il settore funebre, può avere riflessi importanti su alcune previsioni regionali ai sensi delle quali lo svolgimento del servizio necroscopico di raccolta salme sulla pubblica via sia riservato a turno tra le imprese funebri dell'ambito comunale.

La pronuncia in esame ha ad oggetto una clausola del bando di gara, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà comunale per tre anni, imponente a pena di esclusione che il concorrente disponga di una sede operativa ad una distanza minima dalle sedi dell'amministrazione comunale. Tale clausola quindi impedisce la partecipazione a quegli operatori economici ubicati fuori dal Comune, o addirittura da alcune frazioni territoriali del Comune stesso, sulla base di richiamate ragioni di economicità e di risparmio di tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'appaltatore.

Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima questa previsione di territorialità per violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento. Si tratta di una clausola irragionevole in quanto avente carattere preclusivo della partecipazione di operatori, in contrasto con i principi europei di libera concorrenza e di massima partecipazione i quali vietano appunto ogni discriminazione dei concorrenti in base all'elemento territoriale. Discriminazione che ha l'effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri sulla base della mera localiz-

zazione territoriale, e senza che vi sia giustificazione o proporzionalità rispetto ad un certo interesse ritenuto prevalente.

Il ragionamento che ha portato alla dichiarazione d'illegittimità di una clausola di territorialità può essere applicato anche ad alcune disposizioni regionali che affidano il recupero delle salme incidentate alle imprese funebri operanti nel territorio del Comune, titolare del suddetto servizio necroscopico. Anche in questi casi, infatti, la scelta degli operatori, chiamati a turno a svolgere il recupero delle salme sulla pubblica via, avviene sulla base di un mero criterio territoriale con conseguente esclusione illegittima degli altri soggetti aventi diversa localizzazione, non giustificata dal perseguimento di ulteriori interessi ritenuti prevalenti.

Prima di presentare quelli che si ritengono gli opportuni rilievi da fare sulla clausola territoriale applicata al trasporto necroscopico, si reputa utile richiamare le problematiche affrontate circa l'onerosità di tale servizio perché ha riflessi sulla sua qualificazione, soprattutto in termini di titolarità, dalla quale deriva la competenza del Comune nella sua gestione che può essere diretta o indiretta appunto con affidamento a terzi.

Il trasporto necroscopico di recupero salme sulla pubblica via sino all'obitorio è stato oggetto del parere del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie locali, prot. N. 15900/1371/L.142/1bis/

31.F del 13 febbraio 2007, sul quale si veda circolare Sefit n. 983 del 23/03/2007.

La questione affrontata era relativa alla onerosità o meno del servizio. A seguito dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 2001, n. 26 la prevalente dottrina aveva dedotto l'implicita abrogazione dell'art. 16, co. 1 lett. b) e del collegato art. 19, co. 1 del D.P.R. 285/1990 e, conseguentemente, affermato che il servizio di trasporto funebre fosse sempre a pagamento. Pertanto, la fattispecie del recupero salme doveva essere considerata servizio pubblico locale, a cura del Comune, prestato direttamente o indirettamente, ma comunque non a carico del bilancio comunale. Diversamente il Ministero dell'Interno ha ritenuto che tale ipotesi di trasporto funebre (unitamente a quello disposto dall'Autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inadatti e pericolosi ai fini dell'osservazione dei cadaveri, fino al deposito di osservazione e obitorio) vada qualificato come servizio locale indispensabile. La motivazione sta nel dover garantire l'igiene e la sanità pubblica e quindi è legittimo che sia il Comune a curare e ad assicurare un servizio di trasporto di salme ma, si precisa, con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri che si svolgono dall'obitorio al luogo di sepoltura. In questo senso si può parlare di servizio istituzionale del Comune e da questa titolarità deriva il relativo onere a carico del bilancio comunale.

Il Comune, dunque, è chiamato a provvedere direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurare la prestazione sul proprio territorio.

Ora, in alcune leggi regionali è prevista come modalità di svolgimento del trasporto necroscopico di recupero salme, un servizio di turnazione tra le imprese di onoranze funebri del territorio comunale.

Il primo rilievo è che tale criterio è in contrasto con le norme e le procedure che i Comuni devono osservare per acquisire servizi e forniture: l'affidamento per lo svolgimento di un servizio proprio che l'ente locale non intende erogare direttamente deve, infatti, rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito le relative direttive europee; e, poi, sempre a livello eurounitario, il contrasto si rileverebbe anche con la Direttiva 2006/123/CE.

Il secondo è di carattere pratico: il criterio dei confini amministrativi entro cui effettuare l'affidamento a

turnazione alle imprese esistenti potrebbe portare ad una sorta di monopolio nel caso in cui in un dato Comune vi sia un solo operatore professionale, o ad un'illegittima esclusione di altri operatori in Comuni contermini o prossimi.

Terzo ed ultimo rilievo: le previsioni per una turnazione incidono sull'autonomia finanziaria dei Comuni. In conclusione, il sistema della turnazione si fonda sul criterio dei confini amministrativi, nel senso che consente di prestare a turno il servizio di trasporto necroscopico a quegli operatori che sono abilitati all'esercizio dell'impresa funebre entro il territorio comunale. Come a dire che possono svolgere il servizio necroscopico di recupero salme solo quelle imprese che hanno sede entro l'ambito comunale. Declinata in questi termini, tale previsione andrebbe considerata come una clausola di territorialità al pari di quella ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato nella sua pronuncia qui in esame.

Pertanto, considerando l'aspetto pratico, anche senza ricorrere ad un principio di territorialità, il Comune può salvaguardare la qualità del servizio fissandone adeguati livelli di erogazione tramite l'individuazione di specifiche clausole contrattuali che determinino livelli di adeguatezza di mezzi, risorse e tempestività dell'intervento per la salvaguardia della salute e della igiene pubblica ma anche degli interessi di giustizia. Quest'ultimi, infatti, non sarebbero proprio secondari se si considera che la quasi totalità dei recuperi determina *ex se* l'apertura di fascicoli giudiziari per la determinazione delle cause e l'individuazione di reati e/o di responsabili e, quindi, per non compromettere la catena di custodia delle prove, occorrerebbe un'opportuna selezione riguardo ai requisiti dei soggetti chiamati a svolgere questi servizi e al personale che essi intenderebbero impiegare.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147**

N. 03147/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03707/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2018, proposto da:

Comune di Calenzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Limberti ed Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Annalisa Lauteri in Roma, via Panama, 58;

contro

Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Basilio, 61;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00356/2018, resa tra le parti, concernente l'impugnativa della lettera di invito dell'8 gennaio 2018 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà comunale e della Società "Calenzano Comune s.r.l." per il triennio 2018/2020 con particolare ma non esclusivo riferimento:

– alla determina a contrarre n. 651 del 28.11.2017;
– all'indagine di mercato esplorativa per la manifestazione di interesse; ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati, ancorché non cognito;

nonché per la declaratoria di inefficacia *ex tunc*, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l'Amministrazione resistente e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario del danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Parts & Services;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Lauteri e Annalisa Di Giovanni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Calenzano ha interposto appello nei confronti della sentenza 8 marzo 2018, n. 356 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, che ha accolto il ricorso del Consorzio Parts & Services avverso la lettera di invito in data 8 gennaio 2018 (e gli atti presupposti) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale e della "Calenzano Comune s.r.l." in relazione al triennio 2018/2020.

La controversia concerne la procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, indetta dal Comune di Calenzano sulla base del criterio del prezzo più basso, recante la previsione di una "clausola di territorialità" imponente, per la partecipazione, che il concorrente disponga di una sede operativa in un determinato Comune o ad una distanza minima dalle sedi dell'Amministrazione comunale.

Il Consorzio Parts & Services, dopo avere invano presentato istanza in autotutela, chiedendo la modifica del criterio di aggiudicazione e della "clausola di territorialità", non ha presentato una propria offerta.

Con il ricorso in primo grado il Consorzio ha impugnato la lettera di invito e gli atti presupposti, deducendo la violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti e del principio di non discriminazione in relazione alla prescrizione (a pena di esclusione) della partecipazione di operatori economici dotati di sede operativa localizzata in Comuni limitrofi e comunque entro la distanza di 0,5 chilometri dal confine comunale delle zone abitate e/o industriali di Calenzano, nonché l'illegittima utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi di servizio non "ad elevata ripetibilità".

2. La sentenza in forma semplificata appellata ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la clausola di territorialità a pena di esclusione, in quanto in violazione del criterio della *par condicio* tra gli operatori, nonché insussistenti i presupposti, previsti dall'art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, per fare ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi di servizio non standardizzato né ripetitivo.

3. Con il presente gravame il Comune di Calenzano ha dedotto anzitutto la violazione del diritto di difesa, essendo stata adottata una sentenza in forma semplificata in assenza di un'istanza cautelare, e dunque in violazione dell'art. 60 Cod. proc. amm., e comunque l'erroneità della sentenza stessa per omessa pronuncia sull'eccezione di irricevibilità del ricorso, oltre che per travisamento dei fatti in relazione al requisito della territorialità ed al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

4. Si è costituito in resistenza il Consorzio Parts & Services eccependo la nullità della procura e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso in appello, riproponendo, ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cod.

proc. amm., le domande svolte in primo grado ed assorbite dalla sentenza.

5. All'udienza pubblica del 30 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto esaminata l'eccezione, svolta dal Consorzio Parts & Services, di inammissibilità dell'appello per nullità della procura speciale in calce, rilasciata in data 24 aprile 2018, a fronte del ricorso sottoscritto il successivo 26 aprile.

L'eccezione è infondata.

Dal combinato disposto degli artt. 39 Cod. proc. amm. e 83 Cod. proc. civ. si vince infatti che la procura speciale deve essere rilasciata prima o contestualmente all'atto sul quale è apposta, essendo rilevante la specialità della procura (assicurata dal riferimento ad una determinata lite) e non già la conoscenza, da parte del rappresentato, del contenuto degli atti difensivi predisposti dal procuratore legale (esattamente in termini Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2522).

2. Con il primo motivo di appello il Comune di Calenzano deduce la violazione del diritto di difesa, nella considerazione che la sentenza in forma semplificata sia stata assunta in assenza di una specifica domanda cautelare, e dunque anche in violazione dell'art. 60 Cod. proc. amm., essendole stata anche preclusa la produzione di documenti.

Il motivo è infondato.

Il giudice di prime cure ha correttamente fissato la camera di consiglio del 28 febbraio 2018, essendo dal ricorso di primo grado evincibile la proposizione della domanda cautelare, a prescindere dalla sua fondatezza nella prospettiva dell'assolvimento dell'onere probatorio e finanche dalla sua ammissibilità.

L'art. 60 Cod. proc. amm. prevede che il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite le parti sul punto, può definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.

In assenza di tali dichiarazioni difensive, la conversione del rito è a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. Stato, III, 7 luglio 2014, n. 3453).

A stretto rigore, il motivo oggetto di scrutinio è anche inammissibile, atteso che la mancata opposizione delle parti costituite in giudizio circa la possibilità di definire immediatamente il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm. inibisce alle stesse parti di censurare in appello tale scelta del Collegio giudicante (Cons. Stato, V, 17 luglio 2013, n. 3892).

In ogni caso, è inferibile dal verbale dell'udienza camerale come il Presidente del Collegio abbia informa-

to i difensori delle parti del fatto che il ricorso poteva essere definito con una decisione in forma semplificata, senza che il difensore dell'Amministrazione comunale abbia espresso la propria opposizione, limitandosi a concludere nel senso dell'inammissibilità e tardività del ricorso. Quanto al fatto che lo stesso difensore si sia limitato a svolgere difese orali senza neppure effettuare una tempestiva produzione documentale, si tratta di una scelta di strategia difensiva che non rileva ai fini del contraddittorio processuale, così come non rileva neppure la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite.

3. Il secondo motivo lamenta poi la mancata pronuncia sull'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, argomentata nella considerazione che il ricorso, consegnato per la notificazione in data 7 febbraio 2008, concerneva l'impugnativa non solo della lettera di invito in data 8 gennaio 2018, ma anche della determina a contrarre n. 651 del 28 novembre 2017, nonché dell'indagine di mercato esplorativa pubblicata nell'albo pretorio a decorrere dal 28 novembre 2017, già contemplanti la clausola di "territorialità" ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, e rispetto alle quali non risulta, ad avviso dell'appellante, rispettato il termine dimidiato dei trenta giorni.

Va premesso, al riguardo, che l'omessa pronuncia su una o più censure e/o eccezioni non configura un *error in procedendo*, tale da comportare l'annullamento della decisione con rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o comunque decidendo sul merito (in termini Cons. Stato, V, 4 luglio 2018, n. 4095; IV, 3 dicembre 2018, n. 6824).

Si tratta peraltro di un motivo infondato, atteso che l'interesse al ricorso non può che definirsi con la lettera di invito, costituente *lex specialis* della gara. La determina a contrarre e l'indagine di mercato sono atti chiaramente endoprocedimentali e preparatori, inidonei a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato.

In particolare, la determina a contrarre adempie alla funzione della corretta assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, esauendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione; del pari, l'indagine di mercato serve a selezionare gli operatori da invitare, esauendo la sua funzione in tale dimensione prodromica all'indizione della procedura di affidamento.

4. Con il terzo motivo viene poi criticata, nel merito, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'apposizione della clausola della territorialità per violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, laddove la prescrizione stessa rinviene il proprio fondamento di razionalità nelle ragioni di economicità e di risparmio del tempo connesse al più agevole raggiungimento della sede dell'appaltatore (au-

tofficina) in un ambito geografico prossimo alla sede dell'Amministrazione, come bene evincibile dalla determinazione n. 1/AGI del 2 gennaio 2018. Del resto, i requisiti di partecipazione alla gara sono espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante, riveniente il proprio limite solamente nelle previsioni illogiche o sproporzionate. La ragionevolezza della clausola di territorialità non ha comunque un'efficacia preclusiva della partecipazione, bene potendo essere compensata mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, ovvero all'associazione temporanea di imprese.

Il motivo è infondato.

La clausola in questione dispone dunque che «*i soggetti affidatari dei servizi in questione devono essere localizzati, per ovvie ragioni di economicità, in prossimità delle sedi dell'Amministrazione Comunale, e che quindi la partecipazione alla procedura dovrà essere limitata agli operatori economici che operano in tali zone, identificabili nella zona abitata e/o industriale di Calenzano e della frazione di Settimello, con esclusione delle altre frazioni (Legri, Carraia, Le Croci, La Chiusa, ecc.) situate nella parte alta del territorio comunale; saranno inoltre ammesse a partecipare le ditte che hanno la sede operativa localizzata in comuni limitrofi (Prato, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino) entro la distanza indicativa di 0,5 km dal confine comunale delle zone abitate e/o industriali di Calenzano*».

Si tratta di una clausola irragionevole, al di là del corredo motivazionale sotteso, in quanto preclusiva della partecipazione di operatori che, seppure ubicati nel territorio di Calenzano, non si trovino nelle sole frazioni indicate dalla *lex specialis*, ovvero collocati al di fuori del Comune, ad una distanza di soli 0,5 chilometri dal confine comunale con le frazioni abitate e/o industriali. L'irragionevolezza è ravvisabile nella ristrettezza degli eterogenei parametri fissati dalla lettera di invito, che, per quanto finalizzati all'economicità, violano in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti *ratione loci*. La comparazione degli interessi ha condivisibilmente indotto il primo giudice ad affermare che i limiti prima indicati di localizzazione territoriale incidono sulla *par condicio* della procedura «*consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l'effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discri-*

mine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente».

5. Sebbene la reiezione del motivo ora esaminato sulla clausola di territorialità abbia portata assorbente ai fini del decidere, si procede brevemente, solo per completezza di esposizione, ad esaminare il quarto ed ultimo motivo, il quale critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto illegittima e non motivata la scelta del criterio del prezzo più basso in relazione ad un servizio (di manutenzione del parco automezzi) non riconducibile tra quelli "standardizzati" ovvero caratterizzati da "elevata ripetitività", secondo i paradigmi fissati dall'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il mezzo, ammissibile in quanto sufficientemente specifico, è anche fondato.

Ed infatti, pur trattandosi di una tematica controversa specie in relazione al progressivo diffondersi della mecatronica, ritiene il Collegio, anche tenuto conto dei motivi riproposti dall'appellato Consorzio con la memoria di costituzione, che nel caso di specie non sia censurabile l'adozione del criterio del prezzo più basso, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto hanno natura standardizzata e ripetitiva, ed anche perché non ricorre l'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera, tale da imporre l'obbligatorio ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (esattamente in termini Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 605).

6. In conclusione, alla stregua di quanto disposto, l'appello va respinto, nei sensi di cui in motivazione. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente FF

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Documentazione

Nuovo regime fiscale per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1364 del 16/07/2019

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 29 giugno 2019, suppl. ord. n. 26, è stata pubblicata la L. 28 giugno 2019, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

La legge approvata in via definitiva dal Senato, dopo l'esame presso la Camera dei deputati, introduce una novità importante che cambia il regime fiscale dell'illuminazione elettrica votiva.

L'art. 12 *bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera (AC1807), modifica l'obbligo di fatturazione elettronica per il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Per meglio comprendere l'effetto di tale modifica, si ricorda che la legge di bilancio per il 2018, all'art. 1, co. 909, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento a tutte le operazioni effettuate tra privati e anche il servizio di illuminazione votiva risultava soggetto a tale obbligo di fatturazione sulla base dei seguenti rilievi:

1. La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che la fatturazione elettronica interessa anche i rapporti intercorrenti con gli utenti finali (B2C), oggi regolamentati mediante bollette (cfr. al riguardo circolare Utilitalia prot. 01213/GL del 26/10/2018);
2. Le eccezioni ad oggi previste a tale regime fiscale non riguardano i settori regolamentati dal D.M. 370/2000 relativi alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, lampade votive nei cimiteri i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette;
3. Le bollette rientrano nel perimetro applicativo della disposizione di cui alla suddetta legge di bilancio. A riprova di ciò, l'Arera è intervenuta con una delibera per dettare le prime disposizioni in tema di bolletta sintetica per i clienti finali "funziona-

li a un coordinamento sostanziale dell'attuale regolazione dell'Autorità con le innovazioni legislative in tema di fatturazione elettronica" (cfr. delibera Arera 712/2018);

4. Con riguardo al problema dei codici fiscali mancanti, senza i quali non è possibile inviare le fatture elettroniche, per i contratti relativi ai settori regolamentati dal D.M. 370/2000, il D.L. 119/2018 (c.d. D.L. fiscale) ha demandato all'Agenzia delle Entrate il compito di definire le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio. Il fatto che tale provvedimento non abbia escluso le bollette, conferma che quest'ultime rientrano nel nuovo regime fiscale;

5. Con risoluzione n. 68/2018, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, "stante il disposto dell'art. 1 del D.M. n. 370 del 2000, le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (acqua, gas, energia elettrica ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo".

Diversamente, gli emendamenti proposti con l'art. 12 *bis* mirano ad escludere il pubblico servizio di illuminazione votiva cimiteriale dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Più precisamente, il comma 1 di tale articolo, inserendo il nuovo numero 6) *quater* all'art. 22, co. 1 del D.P.R. 633/1972 (di seguito D.P.R. IVA), ricomprende le prestazioni di gestione del servizio di illuminazione votiva tra quelle qualificate come commercio al minuto ai fini IVA. Da questa assimilazione deriva, in ordine al regime fiscale, l'esonero per tali attività dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso da parte del cliente.

Il comma 2 mantiene fermo per le predette prestazioni l'obbligo di certificazione del corrispettivo

mediante scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 696/1996.

Il comma 3 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2019.

Prima di questa modifica legislativa, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 4/2018 riportata in **Allegato 1**, aveva chiarito che, con riferimento al servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti, l'Ente locale è tenuto, in quanto soggetto passivo IVA a tutti gli obblighi previsti dalla legge in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o a esse equiparate e, di conseguenza, anche agli adempimenti relativi all'emissione di fattura elettronica.

Ora, a seguito della qualificazione legislativa dell'attività di illuminazione votiva come commercio al minuto, si applica la corrispondente disciplina di cui all'art. 22 D.P.R. IVA. Tale disposizione stabilisce che per il commercio al minuto l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. In mancanza di fattura, i corrispettivi sono certificati mediante il rilascio di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale nel rispetto delle relative discipline. Si precisa poi che, quando sia richiesta dal cliente, c'è l'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Per i primi sei mesi del 2019 i commercianti al minuto possono trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, qualora il cliente chieda l'emissione della fattura al momento di effettuazione dell'operazione, l'esercente può alternativamente:

- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. IVA;
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.

Si richiama poi l'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato nel tempo e, in particolare, dal D.L. 119/2018 e dalla legge di bilancio 2019, per ricor-

dare che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate, di cui al citato art. 22 del D.P.R. IVA, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). È prevista una tempistica differenziata per l'applicazione di tali disposizioni, in particolare la loro operatività è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Le norme specificano il regime sanzionatorio per la mancata osservanza di tali obblighi e sanciscono quali adempimenti sono sostituiti dal cd. scontrino elettronico; inoltre, le operazioni di cui al citato art. 22, ove effettuate in zone individuate con apposito decreto ministeriale, possono essere documentate mediante ricevuta fiscale o scontrino, con l'osservanza delle relative discipline. Il D.M. Economia e Finanze 10 maggio 2019, all'art. 1, co. 1, lett. c), ha sancito specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri: per cui fino al 31 dicembre 2019 tali obblighi non si applicano alle operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. IVA., ma resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 249/1976, o dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983, con l'osservanza delle relative discipline.

In conclusione, in base alla nuova normativa, il servizio di illuminazione votiva è qualificato come attività di commercio al minuto soggetta all'obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale e all'obbligo di emissione di fattura elettronica solo qualora richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Agenzia delle Entrate – Divisione contribuenti
Risposta n. 4/2018 – Oggetto: Trattamento Iva applicabile al servizio di illuminazione elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito Associazione istante) associazione senza scopo di lucro, cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati al fine di tutelare gli interessi dei propri associati (società e ditte che svolgono l'attività di illuminazione delle lampade votive nei cimiteri in regime di concessione amministrativa).

Diversi associati hanno segnalato che numerosi Comuni mantengono la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva, senza affidarla in concessione a soggetti privati quali le imprese che l'Associazione rappresenta, riscuotendo così in proprio la tariffa di illuminazione votiva e la relativa IVA.

Ciò posto, l'Associazione istante chiede di precisare, anche attraverso l'adozione di una circolare, se sussiste l'obbligo di versamento all'Erario dell'Iva applicata alle prestazioni del servizio di illuminazione votiva, anche quando le prestazioni di detto servizio vengano rese direttamente dagli Enti locali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Associazione istante ritiene corretto che l'IVA introitata dai Comuni a seguito dell'erogazione del servizio di illuminazione votiva sia versata all'Erario, rivestendo detto servizio carattere commerciale, anche se reso da un soggetto pubblico.

PARERE DELL'AGENZIA

L'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prescrive che *“Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici NDR] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole”*.

Il successivo comma 5 del citato articolo 4 elenca determinate categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sussiste una presunzione assoluta di esercizio di attività d'impresa, ancorché tale attività venga esercitata da Enti pubblici, in

particolare, tra i servizi indicati alla lettera b) si fa menzione dell'attività di *“erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore”*.

Tale disciplina è in linea con la normativa comunitaria, in particolare, con l'articolo 13 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, secondo cui *“Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili”*.

Anche in tale elencazione di categorie di attività, che per legge anche ai fini fiscali vengono considerate commerciali, figura nell'allegato 1, al punto 2), l' *“erogazione di gas, acqua energia elettrica e termica”*.

La normativa interna ha specificatamente disciplinato il servizio di illuminazione elettrica con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni nei confronti degli utenti, ricomprendendo tale servizio nella categoria dei servizi pubblici locali a domanda individuale contenuta nel D.M. 31 dicembre 1983 e precisamente nel numero 18) – trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive.

Sul punto anche la circolare del 14 giugno 1993, n. 8, richiamata nella risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002, chiarisce che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

Ne consegue che lo svolgimento di tale servizio da parte del Comune è soggetto ad IVA, in conformità al predetto art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, dunque, l'Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi previsti dal Titolo II del medesimo decreto, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o a esse equiparate.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente



argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



ARIA... la nostra forza

FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI


Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. +39 0532 1916244 - www.argema.net - info@argema.net

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Documentazione

Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2018 e aggiornamento di quelle svolte nel 2017

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1374 del 01/08/2019

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione in Italia, che sono di riferimento per Enti nazionali ed internazionali, nonché per studiosi.

A partire dai dati statistici rilevati per il 2018, oggetto di questa circolare, si è modificato il criterio di raccolta ed esposizione dei dati, inserendo per i crematori che per diversi motivi non hanno fornito dati, una stima delle cremazioni da loro effettuate, basata sulla raccolta di notizie e altre informazioni desumibili da una pluralità di fonti. Laddove il dato è stimato, lo si è evidenziato.

Per necessità di raccordo con la serie di statistiche precedenti, si è rielaborato anche l'anno 2017 ed effettuati i confronti pure con l'anno 2016 (l'ultimo per il quale non si è fatto riferimento a stime).

Il motivo del cambio di criterio deriva dal fatto che negli ultimi anni il dato di cremazioni relativo al Sud Italia era fortemente sottostimato, per carenza di trasmissione dei dati corretti.

Di fronte alla scelta di non fornire i dati mancanti o di fornirli con stime sufficientemente attendibili, si è optato infine per la seconda scelta.

È emersa così una situazione regionale, quella della Campania, che ha modificato sensibilmente il dato complessivo delle cremazioni del Paese.

Per motivi analoghi si è rivisto anche il criterio di valutazione delle pratiche funebri alternative alla cremazione, attingendo a dati stimati che hanno permesso di rivedere anche la quantità di tumulazioni e, per differenza – note le cremazioni – le inumazioni.

Ne è scaturita una fotografia della situazione italiana significativamente diversa da quella fino ad ora ipotizzata, che si porta a conoscenza di associati e di studiosi, attraverso gli allegati alla presente circolare.

In **Allegato 1** si ha la stima delle scelte della popolazione in materia di sepoltura di feretri o ricorso alla cremazione.

In **Allegato 2** si hanno le sole cremazioni di cadaveri, distinte per singolo impianto, per Regione e per Ripartizione ISTAT.

Ove necessario ed opportuno, e a rettifica di precedenti dati 2017, si sono riportati sia i dati del 2018, che quelli del 2017.

In **Allegato 3** si è riportato il dettaglio regionale sia di cremazioni di cadaveri che di resti mortali. Sia per l'anno 2018 che il 2017.

Aderendo inoltre a richieste che pervengono da studiosi e da operatori del settore, si è inserito come **Allegato 4** anche una tabella riepilogativa dello sviluppo della cremazione di cadaveri nel nostro Paese.

se, a partire dall'anno 1995 e fino al 2018. I due anni 2018 e 2017 contengono i dati stimati e sono grigiati per distinguerli dai dati precedenti.

In **Allegato 5** si riporta pure l'elenco dei crematori in funzione, con i riferimenti per contattarli, recependo le modifiche che nel frattempo ci sono state segnalate (per cambio di telefono o indirizzo).

Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

Di seguito si riporta una breve illustrazione dei fenomeni rilevabili da tali dati statistici.

Nel 2018 risultano autorizzati e operanti n. 83 impianti di cremazione in Italia (79 nel 2017).

In questi impianti si sono effettuate nel 2018 183.146 cremazioni di cadaveri (170.903 del 2017, dato rettificato). A tali valori sono da sommare 37.538 cremazioni di resti mortali nel 2018 (a fronte di 36.425 nel 2017).

Pertanto, nei crematori italiani si sono effettuate nel 2018 un totale di 220.684 cremazioni.

Nel prosieguo della illustrazione si farà riferimento, salvo diversa specificazione, alle sole cremazioni di cadaveri (al momento del decesso).

Le cremazioni di feretri effettuate in Italia nel corso del 2018 sono cresciute del 7% rispetto all'anno precedente, con un incremento corrispondente a 12.243 unità.

Il forte aumento rispetto alle serie passate è dovuto principalmente all'emersione del dato campano e di alcuni crematori del Sud, nonché al mutamento nelle scelte della popolazione.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2018, anno in cui si sono registrati 633.133 decessi, pari ad un tasso grezzo di mortalità riferito alla popolazione residente del 10,48 per mille.

Quindi l'incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle sepolture, per l'anno 2018, è del 28,93%, con un discreto incremento in termini percentuali (+2,6%, rispetto al dato 2017, rettificato, che era del 26,33%).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro e da pochi anni è iniziato anche al Sud.

Nel 2018, così come negli anni precedenti le città in cui viene effettuato il maggior numero di cremazioni sono generalmente le città metropolitane.

Si evidenziano, come già ribadito in passato, i seguenti aspetti:

- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (ad. es. di Milano e Torino);
- l'inizio di una sovra-dotazione di impianti in talune zone, dove le autorizzazioni date per la costruzione di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive; si avverte parallelamente la carenza di piani di coordinamento regionali;
- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia;
- il rifiuto alla realizzazione di nuovi impianti, spesso immotivato, delle popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni (fenomeno cosiddetto *NYMBY, not in my back yard*) e un conseguente rallentamento della installazione di nuovi impianti.

In conclusione, nel 2018 si sono registrate o stimate nel nostro Paese 220.684 cremazioni, svolte in 83 impianti, che portano il nostro Paese al quarto posto per numero di cremazioni eseguite in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La media di cremazioni per impianto nel 2018 è la seguente:

- Cremazione di cadaveri = 2.207 (2.163 nel 2017, rettificato);
- Cremazione di resti mortali = 452 (461 nel 2017, rettificato);
- Cremazioni totali = 2.659 (2.624 nel 2017, rettificato).

Laddove pervenissero da parte dei gestori di crematori per i quali si sono stimate le cremazioni i dati registrati per l'anno 2018 e precedenti, sarà nostra cura provvedere a diffondere le relative rettifiche.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Dati di mortalità**

Popolazione media anno 2018	60.421.760
Mortalità anno 2018	633.133
Tasso grezzo di mortalità 2018 (per mille)	10,48‰

Propensione alla cremazione in Italia

	2018	2017	C2018-C2017
Cremazioni cadaveri	183.146	170.903	12.243
Tasso cremazione	28,93%	26,33%	2,60%

2018stime effettive

Inumazione	120.929	19,10%
Tumulazione feretro	329.058	51,97%
Cremazione cadavere	183.146	28,93%
	633.133	100,00%

con rettifiche da stime cremazioni e nuove valutazioni per le tumulazioni

2018 previsioni

Inumazione	203.125	32,50%
Tumulazione feretro	271.875	43,50%
Cremazione cadavere	150.000	24,00%
	625.000	100,00%

2019 previsioni

Inumazione	121.600	19,00%
Tumulazione feretro	326.400	51,00%
Cremazione cadavere	192.000	30,00%
	640.000	100,00%

ALLEGATO 2**Cremazione di soli cadaveri anno 2018. Confronti con due anni precedenti. Crematori in ordine alfabetico**

Impianti	N° C2018	% C2018	N° C2017	% C2017	N° C2016	% C2016	C2018-C2017	C2018-C2016
Acqui Terme	908	0,50%	658	0,39%	1.431	1,01%	250	- 523
Albosaggia	4.651	2,54%	3.051	1,79%	2.918	2,06%	1.600	1.733
Aosta	666	0,36%	720	0,42%	679	0,48%	- 54	- 13
Arezzo	956	0,52%	849	0,50%	628	0,44%	107	328
Ascoli Piceno	543	0,30%	579	0,34%	549	0,39%	- 36	- 6
Asti	396	0,22%	382	0,22%	397	0,28%	14	- 1
Bagno a Ripoli	1.912	1,04%	1.864	1,09%	179	0,13%	48	1.733
Bari	1.676	0,92%	1.458	0,85%	1.618	1,14%	218	58
Bergamo	4.333	2,37%	4.250	2,49%	1.483	1,05%	83	2.850
Biella	2.000	1,09%	2.850	1,67%	526	0,37%	- 850	1.474
Bologna	4.374	2,39%	4.270	2,50%	4.201	2,97%	104	173
Bolzano	2.529	1,38%	2.354	1,38%	2.217	1,57%	175	312
Bra	1.461	0,80%	1.341	0,78%	935	0,66%	120	526
Brescia	4.205	2,30%	3.361	1,97%	3.344	2,36%	844	861
Busto Arsizio	1.396	0,76%	1.183	0,69%	1.168	0,83%	213	228
Cagliari	632	0,35%	798	0,47%	731	0,52%	- 166	- 99
Carpanzano	1.200	0,66%	1	0,00%	1	0,00%	1.199	1.199
Carrara	902	0,49%		0,00%		0,00%	902	902
Cava dei Tirreni	1.266	0,69%	1.280	0,75%	1.035	0,73%	- 14	231
Cervignano del Friuli	2.678	1,46%	1.982	1,16%	1.937	1,37%	696	741
Cesena	1.049	0,57%	1.350	0,79%	2.236	1,58%	- 301	- 1.187
Cinisello Balsamo	1.780	0,97%	2.673	1,56%	2.822	1,99%	- 893	- 1.042
Civitavecchia	1.437	0,78%		0,00%		0,00%	1.437	1.437
Como	1	0,00%	1	0,00%	475	0,34%	-	- 474
Copparo	2.069	1,13%	2.001	1,17%	1.350	0,95%	68	719
Cremona	1.767	0,96%	1.974	1,16%	1.491	1,05%	- 207	276
Domicella	16.400	8,95%	8.750	5,12%	1	0,00%	7.650	16.399
Domodossola	1.783	0,97%	1.815	1,06%	1.416	1,00%	- 32	367
Faenza	1.405	0,77%	404	0,24%	994	0,70%	1.001	411
Fano	1.119	0,61%	820	0,48%	-	0,00%	299	1.119
Ferrara	2.633	1,44%	2.355	1,38%	2.753	1,94%	278	- 120

Firenze (nuovo)	1.018	0,56%		0,00%		0,00%	1.018	1.018
Firenze (socrem)	1.527	0,83%	2.240	1,31%	2.127	1,50%	- 713	- 600
Foggia	200	0,11%		0,00%		0,00%	200	200
Gemona del Friuli	1.839	1,00%	959	0,56%	-	0,00%	880	1.839
Genova	6.253	3,41%	6.292	3,68%	6.048	4,27%	- 39	205
La Maddalena	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	-	-
La Spezia	927	0,51%	914	0,53%	718	0,51%	13	209
Livorno	4.100	2,24%	4.359	2,55%	4.719	3,33%	- 259	- 619
Lodi	1.415	0,77%	1.699	0,99%	1.551	1,10%	- 284	- 136
Magliano Alpi	477	0,26%	448	0,26%	-	0,00%	29	477
Mantova	5.146	2,81%	5.070	2,97%	4.973	3,51%	76	173
Mappano di Caselle	2.991	1,63%	2.556	1,50%	2.333	1,65%	435	658
Massa	588	0,32%	438	0,26%	474	0,33%	150	114
Messina	1.200	0,66%	1.222	0,72%	1.222	0,86%	- 22	- 22
Milano	10.456	5,71%	10.578	6,19%	10.776	7,61%	- 122	- 320
Modena	3.086	1,68%	2.975	1,74%	2.674	1,89%	111	412
Molinella	1.348	0,74%	1.102	0,64%	571	0,40%	246	777
Montecorvino P.no	1.000	0,55%	7.000	4,10%	1	0,00%	- 6.000	999
Novara	792	0,43%	806	0,47%	787	0,56%	- 14	5
Olbia	1.064	0,58%	821	0,48%	666	0,47%	243	398
Padova	3.674	2,01%	3.647	2,13%	3.103	2,19%	27	571
Palermo	939	0,51%	900	0,53%	444	0,31%	39	495
Parma	1.983	1,08%	1.944	1,14%	2.077	1,47%	39	- 94
Pavia	661	0,36%	1.367	0,80%	2.558	1,81%	- 706	- 1.897
Perugia	749	0,41%	1	0,00%	87	0,06%	748	662
Piacenza	2.091	1,14%	1.501	0,88%	782	0,55%	590	1.309
Pisa	1.008	0,55%	478	0,28%	698	0,49%	530	310
Piscina	2.089	1,14%	1.976	1,16%	1.838	1,30%	113	251
Pistoia	1.415	0,77%	1.347	0,79%	1.246	0,88%	68	169
Ravenna	982	0,54%	1.933	1,13%	1.736	1,23%	- 951	- 754
Reggio Emilia	1.126	0,61%	1.142	0,67%	740	0,52%	- 16	386
Rimini	1.853	1,01%	1.728	1,01%	486	0,34%	125	1.367
Roma	13.290	7,26%	13.336	7,80%	12.376	8,74%	- 46	914
S. Benedetto Tronto	1.352	0,74%	1.317	0,77%	974	0,69%	35	378
Sassari	564	0,31%	447	0,26%	220	0,16%	117	344
Savona	973	0,53%	1.072	0,63%	982	0,69%	- 99	- 9
Serravalle Scrivia	2.546	1,39%	626	0,37%	-	0,00%	1.920	2.546
Siena	311	0,17%	356	0,21%	305	0,22%	- 45	6
Spinea	2.617	1,43%	2.933	1,72%	3.016	2,13%	- 316	- 399
Torino	4.551	2,48%	4.629	2,71%	3.948	2,79%	- 78	603
Treccate	4.059	2,22%	4.048	2,37%	4.302	3,04%	11	- 243
Treviso	1.919	1,05%	2.442	1,43%	2.712	1,92%	- 523	- 793
Trieste	1.792	0,98%	1.963	1,15%	1.967	1,39%	- 171	- 175
Udine	1.111	0,61%	1.063	0,62%	1.262	0,89%	48	- 151
Valenza	2.074	1,13%	2.087	1,22%	1.551	1,10%	- 13	523
Varese	3.226	1,76%	3.004	1,76%	3.031	2,14%	222	195
Venezia Isola S.M.	756	0,41%	821	0,48%	751	0,53%	- 65	5
Venezia Marghera	1.495	0,82%	1.130	0,66%	1.499	1,06%	365	- 4
Verbania	587	0,32%	525	0,31%	821	0,58%	62	- 234
Verona	2.125	1,16%	2.051	1,20%	1.918	1,35%	74	207
Vicenza	1.658	0,91%	1.666	0,97%	2.427	1,71%	- 8	- 769
Viterbo	2.015	1,10%	2.569	1,50%	2.543	1,80%	- 554	- 528
Totale complessivo	183.146	100,00%	170.903	100,00%	141.556	100,00%	12.243	41.590

Valori stimati per i crematori: Biella, Carpanzano, Domicella, Foggia, Messina, Montecorvino Pugliano

Cremazione di soli cadaveri anno 2018. Confronto con 2 anni precedenti. Dato Regionale

Regioni	N° C2018	% C2018	N° C2017	% C2017	N° C2016	% C2016	C2018-C2017	C2018-C2016
Calabria	1.200	0,66%	1	0,00%	1	0,00%	1.199	1.199
Campania	18.666	10,19%	17.030	9,96%	1.037	0,73%	1.636	17.629
Emilia Romagna	23.999	13,10%	22.705	13,29%	20.600	14,55%	1.294	3.399
Friuli Ven. Giulia	7.420	4,05%	5.967	3,49%	5.166	3,65%	1.453	2.254
Lazio	16.742	9,14%	15.905	9,31%	14.919	10,54%	837	1.823
Liguria	8.153	4,45%	8.278	4,84%	7.748	5,47%	- 125	405
Lombardia	39.037	21,31%	38.211	22,36%	36.590	25,85%	826	2.447
Marche	3.014	1,65%	2.716	1,59%	1.523	1,08%	298	1.491
Piemonte	26.714	14,59%	24.747	14,48%	20.285	14,33%	1.967	6.429
Puglia	1.876	1,02%	1.458	0,85%	1.618	1,14%	418	258
Sardegna	2.261	1,23%	2.067	1,21%	1.618	1,14%	194	643
Sicilia	2.139	1,17%	2.122	1,24%	1.666	1,18%	17	473
Toscana	13.737	7,50%	11.931	6,98%	10.376	7,33%	1.806	3.361
Trentino A.A.	2.529	1,38%	2.354	1,38%	2.217	1,57%	175	312
Umbria	749	0,41%	1	0,00%	87	0,06%	748	662
Valle d'Aosta	666	0,36%	720	0,42%	679	0,48%	- 54	- 13
Veneto	14.244	7,78%	14.690	8,60%	15.426	10,90%	- 446	- 1.182
Totale complessivo	183.146	100,00%	170.903	100,00%	141.556	100,00%	12.243	41.590

Cremazione di soli cadaveri anno 2018. Confronto con biennio precedente. Dato per Ripartizione ISTAT

Ripartizioni	N° C2018	% C2018	N° C2017	% C2017	N° C2016	% C2016	C2018-C2017	C2018-C2016
Centro	34.242	18,70%	30.553	17,88%	26.905	19,01%	3.689	7.337
Isole	4.400	2,40%	4.189	2,45%	3.284	2,32%	211	1.116
NordEst	48.192	26,31%	45.716	26,75%	43.409	30,67%	2.476	4.783
NordOvest	74.570	40,72%	71.956	42,10%	65.302	46,13%	2.614	9.268
Sud	21.742	11,87%	18.489	10,82%	2.656	1,88%	3.253	19.086
Totale Italia	183.146	100,00%	170.903	100,00%	141.556	100,00%	12.243	41.590

ALLEGATO 3**Cremazioni regionali anno 2018 per Ripartizione geografica e distinte per cadaveri e resti mortali**

	Crmz. Cadav. 2018	% C2018	Crmz. Resti 2018	% R2018	Tot. Crmz. 2018	% CR2018
Centro	34.242	18,70%	5.002	13,33%	39.244	17,78%
Lazio	16.742	9,14%	1.870	4,98%	18.612	8,43%
Marche	3.014	1,65%	1.210	3,22%	4.224	1,91%
Toscana	13.737	7,50%	1.704	4,54%	15.441	7,00%
Umbria	749	0,41%	218	0,58%	967	0,44%
Isole	4.400	2,40%	141	0,38%	4.541	2,06%
Sardegna	2.261	1,23%	107	0,29%	2.368	1,07%
Sicilia	2.139	1,17%	34	0,09%	2.173	0,98%
NordEst	48.192	26,31%	13.968	37,21%	62.160	28,17%
Emilia Romagna	23.999	13,10%	8.437	22,48%	32.436	14,70%
Friuli Ven. Giulia	7.420	4,05%	897	2,39%	8.317	3,77%
Trentino A.A.	2.529	1,38%	293	0,78%	2.822	1,28%
Veneto	14.244	7,78%	4.341	11,56%	18.585	8,42%
NordOvest	74.570	40,72%	17.732	47,24%	92.302	41,83%
Liguria	8.153	4,45%	774	2,06%	8.927	4,05%
Lombardia	39.037	21,31%	9.758	25,99%	48.795	22,11%
Piemonte	26.714	14,59%	7.003	18,66%	33.717	15,28%
Valle d'Aosta	666	0,36%	197	0,52%	863	0,39%
Sud	21.742	11,87%	695	1,85%	22.437	10,17%
Calabria	1.200	0,66%	-	0,00%	1.200	0,54%
Campania	18.666	10,19%	500	1,33%	19.166	8,68%
Puglia	1.876	1,02%	195	0,52%	2.071	0,94%
Totale Italia	183.146	100,00%	37.538	100,00%	220.684	100,00%

Cremazioni regionali anni 2018 e 2017 per Ripartizione geografica, distinte per cadaveri e resti mortali						
	Cadav. 2018	Resti 2018	Tot. C2018	Cadav 2017	Resti 2017	Tot. C2017
Centro	34.242	5.002	39.244	30.553	4.554	35.107
Lazio	16.742	1.870	18.612	15.905	1.930	17.835
Marche	3.014	1.210	4.224	2.716	1.140	3.856
Toscana	13.737	1.704	15.441	11.931	1.484	13.415
Umbria	749	218	967	1	-	1
Isole	4.400	141	4.541	4.189	207	4.396
Sardegna	2.261	107	2.368	2.067	207	2.274
Sicilia	2.139	34	2.173	2.122	-	2.122
NordEst	48.192	13.968	62.160	45.716	12.572	58.288
Emilia Romagna	23.999	8.437	32.436	22.705	7.076	29.781
Friuli Ven. Giulia	7.420	897	8.317	5.967	651	6.618
Trentino A.A.	2.529	293	2.822	2.354	221	2.575
Veneto	14.244	4.341	18.585	14.690	4.624	19.314
NordOvest	74.570	17.732	92.302	71.956	18.268	90.224
Liguria	8.153	774	8.927	8.278	945	9.223
Lombardia	39.037	9.758	48.795	38.211	9.123	47.334
Piemonte	26.714	7.003	33.717	24.747	7.984	32.731
Valle d'Aosta	666	197	863	720	216	936
Sud	21.742	695	22.437	18.489	824	19.313
Calabria	1.200	-	1.200	1	-	1
Campania	18.666	500	19.166	17.030	824	17.854
Puglia	1.876	195	2.071	1.458	-	1.458
Totale Italia	183.146	37.538	220.684	170.903	36.425	207.328

ALLEGATO 4

Statistiche sulla cremazione di cadaveri in Italia fino al 2018

anno	cremazioni	Impianti	% su decessi	decessi	Incr.% anno	Diff.%
1970	1.051	ND	0,20%	521.100	0%	0%
1971	1.200	ND	0,23%	522.700	14,2%	0,03%
1972	1.500	ND	0,29%	523.800	25,0%	0,06%
1973	1.800	ND	0,33%	547.500	20,0%	0,04%
1974	2.110	ND	0,40%	532.000	17,2%	0,07%
1975	2.150	ND	0,39%	554.300	1,9%	-0,01%
1976	2.170	ND	0,39%	550.600	0,9%	0,01%
1977	2.190	ND	0,40%	546.700	0,9%	0,01%
1978	2.210	ND	0,41%	540.700	0,9%	0,01%
1979	2.220	ND	0,41%	538.400	0,5%	0,00%
1980	2.230	ND	0,40%	554.500	0,5%	-0,01%
1981	2.298	ND	0,42%	545.300	3,0%	0,02%
1982	2.510	ND	0,47%	534.900	9,2%	0,05%
1983	2.776	ND	0,49%	564.300	10,6%	0,02%
1984	2.958	ND	0,55%	534.700	6,6%	0,06%
1985	3.049	ND	0,56%	547.400	3,1%	0,00%
1986	3.375	ND	0,62%	544.500	10,7%	0,06%
1987	3.626	ND	0,68%	532.800	7,4%	0,06%
1988	4.476	ND	0,83%	539.400	23,4%	0,15%
1989	4.574	ND	0,86%	531.900	2,2%	0,03%
1990	5.809	ND	1,07%	543.700	27,0%	0,21%
1991	7.160	ND	1,29%	553.800	23,3%	0,22%
1992	7.989	ND	1,47%	545.038	11,6%	0,17%

1993	9.450	ND	1,70%	555.043	18,3%	0,24%
1994	12.000	ND	2,15%	557.513	27,0%	0,45%
1995	15.436	31	2,78%	555.203	28,6%	0,6%
1996	18.334	31	3,29%	557.756	18,8%	0,5%
1997	21.233	32	3,76%	564.679	15,8%	0,5%
1998	23.941	32	4,15%	576.911	12,8%	0,4%
1999	27.487	34	4,81%	570.928	14,8%	0,7%
2000	30.167	35	5,38%	560.241	9,8%	0,6%
2001	34.758	36	6,34%	548.254	15,2%	1,0%
2002	38.691	36	6,94%	557.393	11,3%	0,6%
2003	42.909	38	7,32%	586.468	10,9%	0,4%
2004	43.834	39	8,02%	546.658	2,2%	0,7%
2005	48.196	43	8,50%	567.304	10,0%	0,5%
2006	53.013	44	9,50%	557.892	10,0%	1,0%
2007	58.554	45	10,26%	570.801	10,5%	0,8%
2008	63.611	45	10,87%	585.126	8,6%	0,6%
2009	71.898	50	12,15%	591.663	13,0%	1,3%
2010	77.379	53	13,17%	587.488	7,6%	1,0%
2011	87.871	56	14,81%	593.404	13,6%	1,6%
2012	101.842	58	16,62%	612.883	15,9%	1,8%
2013	110.712	63	18,43%	600.744	8,7%	1,8%
2014	117.959	67	19,71%	598.364	6,5%	1,3%
2015	137.168	70	21,18%	647.571	16,3%	1,5%
2016	141.556	75	23,01%	615.261	3,2%	1,8%
2017	170.903	79	26,33%	649.061	20,7%	3,3%
2018	183.146	83	28,93%	633.133	7,2%	2,6%

Valori stimati per i crematori: Biella, Carpanzano, Domicella, Foggia, Messina, Montecorvino Pugliano

Anno 2017 rettificato rispetto rilevamento anno precedente

Approfondimenti **La profondità della fossa**

di Sereno Scolaro

1. Premessa introduttiva

Chi scrive è un partigiano dell'inumazione, in quanto pratica funeraria che, oltre ad utilizzare tecniche di trasformazione delle componenti organiche e, per questo, a minor impatto ambientale, privilegia il principio della rotazione delle sepolture che, non va dimenticato, tiene conto del fatto che il lutto ha andamenti che si caratterizzano per una progressiva attenuazione. Le misure delle fosse per le sepolture ad inumazione sono stabilite agli artt. 72 e 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, distintamente per quelle destinate ai cadaveri con oltre 10 anni di età, o con età inferiore. Le loro misure variano, per questa differenziazione, pur presentando un elemento di uniformità, consistente nella profondità che deve essere non inferiore a 2 m., oltretutto precisandosi che le dimensioni della lunghezza e larghezza, nonché la distanza c.d. inter-fossa, sono da calcolarsi nella parte più profonda.

Qualora sia permesso un ricordo d'infanzia, potrebbe citarsi la memoria di una prassi locale che predisponesse scavi in trincea della larghezza dei 2,20 m. ed, utilizzando una paratia metallica per il necessario contenimento del terreno, ogni inumazione avveniva posizionando il feretro in prossimità della paratia, posizionando "a valle" una seconda paratia, rimuovendo la precedente e procedendo al riempimento con il terreno, operazione che consentiva un "rimescolamento" del terreno escavato in occasione della realizzazione della trincea. Probabilmente sono ormai venute meno le condizioni per utilizzare questa metodologia, per diversi fattori.

2. Il tema della profondità delle fosse

Il dato della profondità della fossa, comune sia per i cadaveri di oltre 10 anni sia per quelli di età inferiore, costituisce un fattore costante, essendo presente quando meno fino a partire, indicativamente, dal 1865, poiché l'art. 75 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 disponeva: "*Le fosse tanto comunali che particolari debbono avere la profondità di un metro e mezzo a due metri, la larghezza di ottanta centimetri e la lunghezza di due metri e cinque centimetri. La distanza di una fossa dall'altra sarà di trenta a quaranta centimetri per ogni lato.*" e l'indicazione della profondità dei 2 m. ha trovato fonte negli artt. 59 e 60 R.D. decreto 11 gennaio 1891, n. 42 e tale conservata in tutte le norme successive, fino al momento attuale.

La funzione dell'inumazione è, comprensibilmente, quella di consentire lo svolgersi degli ordinari processi trasformativi cadaverici, collegandosi anche alla durata delle inumazioni, fissata in 10 anni (art. 75 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322, sopra citato), anche se questo (art. 70, comma 1) prevedesse che ogni Comune dovesse disporre di uno o più "... *cimiteri di una estensione sei volte maggiore dell'area necessaria per seppellire il numero presunto dei morti di ciascun anno*", cosa che porterebbe a valutare che il turno ordinario di rotazione fosse di 6 anni, elemento che ha portato (Circolare n. 21169-8 del Ministero dell'Interno, in data 30 settembre 1870. *Avvertenze sulla polizia igienica dei cimiteri*, Punto IV) a parlare di un rinnovo delle fosse.

La stessa Circolare, nel medesimo Punto IV considerava, tra l'altro, "... *Devesi inoltre tener conto del metodo col quale vengono praticate le inumazioni che sono veramente tali, quando si depono il cadavere senza cassa o feretro nella fossa, o come suol dirsi a sterro, ricoprendolo senz'altro di terra, e debbonsi per contro chiamare seppellimenti quando i cadaveri vengono sotterrati rinchiusi entro feretri, o casse, come prescrive la Legge attuale.*"⁽¹⁾

Nel primo caso, anche data la meno acconcia qualità del terreno, saranno consumati assai più presto per l'immediato assorbimento delle parti molli operato dalla terra, a contatto diretto coi corpi, ciò che ne affretterà la scomposizione, a meno che non trattisi di suolo dotato dalla proprietà di mummificare il cadavere, come, per esempio, verificavasi nel cimitero di S. Michele a Dublino, nel qual caso l'essere i corpi rinchiusi in una cassa ne faciliterebbe anzi la decomposizione, in quanto il processo di putrida fermentazione non potrebbe essere arrestato per influsso del circostante terreno.

Colla scorta di queste indicazioni si rivelerà di leggieri che ben a ragione il Congresso generale d'Igiene a Bruxelles⁽²⁾ stabiliva il seguente principio:

"Il cimitero dovrà essere di tale ampiezza, per cui non si abbia bisogno di riaprire le fosse che ogni dieci anni, tenendosi conto, nel calcolare la mortalità media dei Comuni, dell'aumento successivo della loro popolazione."

In Germania e in taluni altri paesi si osserva questo sistema nel determinare la media dell'annua mortalità, e la estensione del terreno che in relazione al decuplo di quella che deve destinarsi ad uso di cimitero.

A senso di quanto dispone il Regolamento 8 giugno 1865 l'area dei cimiteri dovendo essere il sestuplo di quella occorrente per le inumazioni di un anno, si calcolerà la medesima in relazione al numero dei decessi risultante dai registri mortuari, separando gli adulti dai fanciulli."

Il precedente Punto III della stessa Circolare era dedicato all'analisi del terreno, in termini di composizione litologica valutabile sotto il profilo dell'idoneità consentire lo svolgersi dei normali processi trasformativi cadaverici.

Se ne ricava che questi ultimi sono influenzati dalla composizione del terreno, dalla durata del turno ordinario di rotazione, ma, altresì, dalla profondità della fossa.

3. Perché affrontare il tema della profondità della fossa?

Dal momento che l'art. 75 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 prevedeva, allora, che la profondità della fossa dovesse essere determinata all'interno del range da 1,5 a 2 m., profondità poi fissatasi nei 2 m. (risulterebbe o almeno risultava che in qualche località si pervenga, o pervenisse, anche a 2,5 m.) una delle (possibili) ragioni avrebbe potuto, allora, individuarsi nel fatto materiale dell'escavazione manuale, non avendosi ancora la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici.

Per altro, non guasterebbe iniziare a prendere in considerazione la possibilità di effettuare studi e verifiche se una variazione della profondità delle fosse possa influenzare e, in caso positivo, in quale misura, l'ordinario svolgimento degli ordinari processi trasformativi cadaverici, aspetto su cui non sembrerebbero, per quanto a conoscenza, esservi grandi studi, né recenti, né risalenti. Oltretutto, si deve considerare come, rispetto alla seconda metà del XIX sec. non vi siano più fenomeni di randagismo (nella misura in cui si avevano) che erano stati uno dei motivi per individuare una certa profondità (motivo che è stato alla base anche della determinazione delle altezze delle recinzioni dei cimiteri), in modo da sottrarre i cadaveri da possibili profanazioni, essendo, con il tempo, mutate anche altre condizioni. Qualche, isolato, tentativo risulta essere avvenuto, più per esigenze contingenti, in sede locale, ma senza che poi siano state formulate proposte di qualche consistenza.

Da queste esperienze del tutto episodiche sembrerebbe che riducendo la profondità dagli attuali 2 m. a 1,5 m. vi sia una certa quale riduzione dei tempi per il completo svolgimento degli ordinari processi trasformativi cadaverici, cosa che, se scientificamente asseverata, potrebbe consentire anche una riduzione del turno ordinario di rotazione. Per inciso, si potrebbe segnalare l'avvio di alcune innovazioni in questo ambito come quella della Regione Veneto, con la D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014, con cui, stabilendo i requisiti strutturali per i cimiteri, è previsto, tra gli altri, che per le sepolture ad inumazione le fosse per adulti richiedano una profondità di 1,5 m. e di 1,00 m. per quelle dei cadaveri fino a 10 anni. Invero, sotto il profilo delle fonti del diritto, lo strumento dell'atto amministrativo che, per quanto previsto dalla legge regionale, non ha titolo a modificare il D.P.R., cosa che richiederebbe regolamento regionale, comunque costituisce il segnale di una qualche attenzione sul problema (per quanto informalmente noto, risulterebbe che gran parte di queste prescrizioni non siano state elaborate dagli uffici regionali, quando col fattivo, se non quasi esclusi-

⁽¹⁾ Costituisce ora mera curiosità storica, anche se, per certi versi, potrebbe chiamarsi l'indicazione del Punto 8, terzo periodo della Circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

⁽²⁾ Svoltosi nel 1852. (N.d.A.)

vo, contributo di altri che avevano una “storia” nella gestione dei cimiteri).

Appare, per altro, ovvio che ciò richiederebbe modifiche alle norme, regolamentari in questione, che potrebbero essere sostenute ed argomentate solo se ed in quanto le risultanze scientifiche fossero tali da risultare non solo inoppugnabili, ma, altresì, generalizzabili. Infatti, se la struttura del terreno consentisse risultati positivi, questi potrebbero risultare contraddetti nelle realtà in cui la struttura del terreno sia diversa e meno adatta.

4. Prime conclusioni

In via abbastanza generale, non si può non constatare come non siano molto diffusi studi ed analisi sui fenomeni di trasformazione cadaverica, sulle loro condizioni, sui loro tempi, che al contrario potrebbero risultare proficui nelle diverse pratiche funerarie. Si pensi a quanto riguarda la tumulazione aerata (trascurando alcune argomentazioni utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'impugnazione della L.R. (Calabria) 18 giugno 2018, n. 22⁽³⁾), per cui è stata possibile una sperimentazione curata dal Ministero, Università, A.S.L. ed altri, sperimentazione effettuata sulla base di precisi protocolli, con lo scopo di valutare i reali effetti che, nel tempo, si sarebbero potuti registrare

Ora, perché non pensare ad impostare consimili indagini, con un certo (e elevato) grado di accuratezza scientifica che “mettano a fuoco” i diversi effetti anche per le inumazioni e, magari, anche per le tumulazioni stagne? Anche se una tale prospettiva possa richiedere tempi di una certa lunghezza, forse alcuni decenni, probabilmente varrebbe la pena di iniziare a percorrere la strada dell'indagine scientifica.

Probabilmente, si potrebbero acquisire dati ed informazioni utili ai fini delle gestioni cimiteriali, facendo emergere aspetti che oggi rimangono incogniti e affrontati solo sulla base di norme consolidate (e non discusse).

5. Non parliamo solo di profondità delle fosse

Se mancano indagini e studi, con il supporto qualche dignitoso approfondimento scientifico attorno agli effetti della profondità delle fosse nelle sepolture a sistema d'inumazione sull'idoneità a favorire i normali processi trasformativi cadaverici (cioè ad assicurare lo svolgimento della funzione), altrettanto si ha nel caso della tumulazione.

Infatti, vi è una numerosa serie di norme, generalmente di rango secondario (ma alcune anche di rango primario), nonché di altri interventi di varia natura (es.: atti amministrativi regionali) che indicano, per le sepolture a sistema di tumulazione, in particolare quando stagne, la soglia dei 20 anni come fattore discriminante (citiamo, solo, l'art. 86, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in quanto sembra quello maggiormente risalente) rispetto a trattamenti conseguenti all'estumulazione, lasciando intendere, anche per la numerosità delle fonti, che dopo questo termine temporale i processi trasformativi cadaverici siano, o possano essere, completati. Allorquando si passi a valutare se ciò risponda o meno a situazioni concrete e verificabili, emerge come questo termine temporale risulti generalmente insufficiente, con la conseguenza che, in sede di estumulazione *post-20* anni, la gestione di quanto si rinvenga è tale da richiedere procedure a trattamenti specifici.

Anche per queste situazioni sarebbe oltremodo opportuno che si ponessero in essere indagini e studi condotti, con qualche opportuno livello di scientificità, volti ad una qualche verifica di quello che possa essere il tempo (almeno, il tempo medio) oggettivamente necessario per prevedere che, quando questo sia decorso, le probabilità di riscontrare il pieno completamento dei processi trasformativi cadaverici si sia avuto. Indagini di questo tipo richiederebbero anni e, probabilmente, gli esiti potrebbero essere non sempre omogenei (es.: potrebbero aversi differenziazioni in ragione di vari fattori, quali il soleggiamento, la struttura costruttive (ipogea od epigea), e molti altri fattori), ma almeno (e se quando vi fossero) si uscirebbe dall'ipocrita e non razionale utilizzo di un termine temporale di discriminazione che appare “astratto” ed “arbitrario”. Ciò potrebbe consentire, si auspica, di non dovere, in occasione delle estumulazioni, porre in essere trattamenti e procedure che non favoriscono una normale gestione dei cimiteri. Ci saranno sempre eccezioni, ma oggi, dopo 20 anni di tumulazione stagna, l'eccezione sarebbe proprio quella di riscontrare l'avvenuto completamento dei processi trasformativi cadaverici, caso che, forse, potrebbe far dubitare sia della qualità del confezionamento del feretro e delle caratteristiche costruttive del posto feretro a sistema di tumulazione.

⁽³⁾ Ricordando che tale legge regionale è stata abrogata dalla L.R. (Calabria) 2 maggio 2019, n. 7, entrata in vigore 3 giorni prima dell'udienza pubblica della Corte Costituzionale per la discussione sull'impugnazione proposta dal Governo.

Approfondimenti

La circolazione dei titoli concessori di sepoltura è ancora ammissibile? (ipotesi residuali, postume e rarefatte)

di Carlo Ballotta

In tema di concessioni cimiteriali si è in presenza di una gamma di frammenti, una sorta di mix tra diritto pubblico e privato, una di ordine patrimoniale (pur se finalizzata allo scopo sepolcrale) e l'altra di tipo personale, come appartenenza ad una determinata famiglia, tutte parti integranti di un diritto al plurale, tripartito, [secondo la felice formula del Prof. G. Musolino], quale è lo jus sepulchri, che risentono di differente regolazione, ratione materiae. L'eventuale disponibilità della prima (sempreché sia pienamente disponibile) non comporta necessariamente effetti sulla seconda, a causa della diversità di natura e funzione ultima vincolata all'accoglimento dei defunti (così, Dott. Sereno Scolaro sulle pagine de: "I Servizi Demografici" n. 10/2009).

Premessa: la disponibilità dei sepolcri privati nel diritto vigente

Fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 entrò in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si sarebbe potuto dissertare, disquisire o anche discettare, accademicamente, se i sepolcri privati potessero, o meno, essere oggetto di disposizione per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base del dettato dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (in vigore dal 1° luglio 1943).

Esso concedeva, a certi presupposti, neppure tanto ampi o liberi, simili facoltà, pur essendo tale norma in aperto contrasto con la disposizione del già vigente art. 824, comma 2 Cod. Civile (in vigore, dapprima, cioè dal 28 ottobre 1941).

Con il R.D. 1880/1942 si veniva a porre, tra l'altro, l'ulteriore sciarada giuridica se il predetto R.D. avesse rango di norma di livello primario, oppure secondario e, quindi, solo regolamentare (dilemma che, se risolto nel primo senso avrebbe permesso di qualificare tale statuizione, comunque accolta nello jus positum, come norma speciale, e dunque prevalente rispetto alla pari-ordinata, e previgente, disposizione del Cod. Civile, mentre se interpretata in modo diverso e dogmaticamente inquadrata, rispetto all'inveterato problema della successione nel tempo tra norme incompatibili tra loro ed introdotte

nell'Ordinamento con diverse velocità, avrebbe condotto a concludere per l'inefficacia del predetto art. 71, commi 2 e ss. R.D. 1880/1942).

A partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta, finalmente, divenuto fuori di ogni dubbio ermeneutico come il diritto di sepolcro non sia proprio suscettibile di atti di disposizione per *acta inter vivos* o di ultima volontà; tanto più che lo jus sepulchri, per sua intima costituzione si atteggia a diritto personale e perfetto, al pari del nome, dell'onore ... , opponibile verso terzi *jure privatorum* (ma esso avanti i poteri ordinativi della Pubblica Amministrazione degrada a semplice interesse legittimo, per giurisprudenza costante) e, come tale, discende dall'appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell'appartenenza all'ente, per queste concessioni fatte a persone giuridiche), la quale prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.

Non altrettanto netta e tagliente è la preclusione della disponibilità sulla componente "patrimoniale" del (o, *rectius*, sul) manufatto sepolcrale, il quale conserva, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell'area sia stata rilasciata a in regime di perpetuità) il contenuto "patrimoniale".

In forza di queste ragioni potrebbe anche (e forse) ritenersi ammissibile un mutamento nella nuda pro-

prietà (scissa e divaricata, quindi dal diritto d'uso o godimento) del manufatto sepolcrale medesimo. Oltretutto, non potrebbe parlarsi di “pura” proprietà (ad esempio è vietata l'alienazione!) per il semplice fatto che si tratta di manufatto sepolcrale elevato su area, demaniale, oggetto di concessione e, conseguentemente, i diritti da parte di terzi non possono non essere disciplinati, se non dalle speciali disposizioni che regolano la materia ed a esse questi ultimi sono pur sempre subordinati (art. 823, comma 1 Cod. Civile.).

Il paradosso di un debito assolto con un onere (occulto?)

Ragioniamo, ora, su un fatto di attualità funeraria, realmente accaduto, qualche tempo addietro, di grande valore didattico.

Una persona aveva un credito derivante da un rapporto di lavoro nei confronti di un Ente (un istituto religioso), nella fattispecie con riguardo al T.F.R.

Non ottenendo risultati di rilievo, con altre modalità extra-giudiziali, adiva il giudice del lavoro: la controversia si concludeva con un verbale di conciliazione giudiziale con cui l'ormai ex dipendente accettava dall'Ente la proposta conciliativa diretta al soddisfacimento del credito maturato (e riconosciuto).

Tale offerta (accolta!) consisteva nella cessione del diritto esclusivo e di pieno utilizzo di una cappella gentilizia già nella titolarità dell'Ente.

Ergo, l'ex dipendente dall'Ente chiedeva la c.d. “voltura” (più correttamente, le registrazioni idonee ad attestare la sua attuale “titolarità”) dell'intestazione relativa alla cappella gentilizia.

Probabilmente, trattandosi di cappella nel cimitero nella titolarità di un Ente, potrebbe reputarsi improprio (e, senz'altro, è così) l'impiego del termine di edicola “gentilizia”, il quale non può che riferirsi se non ad una “gens” ossia ad una famiglia, per cui si userà, di seguito, la più generica locuzione di cappella funeraria. Infatti, i sacelli gentilizi nei cimiteri concernono, di norma, una famiglia, anche se altre strutture sepolcrali possono legittimamente rientrare nella titolarità di Enti.

Generalmente (non conoscendo la circostanza del caso) i rapporti concessori nei cimiteri hanno per oggetto la concessione di un'area con l'obiettivo di creare un sepolcro a sistema di tumulazione (o, più raramente, per l'impianto di campetti ad inumazione), concessione che può essere perfezionata in favore di individui (si pensi al loculo singolo e monoposto), famiglie o Enti.

In realtà, il momento della fondazione del sepolcro, inteso nel suo *corpus compositum*, non si esaurisce in sé stesso, ma costituisce un intento transitorio, rispetto alla destinazione sepolcrale, cioè all'accoglimento dei defunti per cui sussista la riserva di cui, oggi, all'art. 93, comma 1, I periodo D.P.R. 285/1990, cioè per la sepoltura del concessionario e delle persone appartenenti alla di lui famiglia (per le concessioni fatte ad individui o a famiglie), oppure per le persone contemplate, parallelamente, dall'atto di concessione e dall'ordinamento dell'Ente (per le concessioni accordate ad Enti).

Va ricordato come, quando si parli di riserva (ovvero della “rosa” delle persone portatrici, in vita, dello *jus sepulchri*, poiché il rapporto concessorio dovrebbe pre-esistere!) essa consti nella posizione giuridica di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, *jure coniugii* o *jure sanguinis* (omettiamo per *brevitas* espositiva l'istituto, quasi *extra ordinem*, delle benemerienze attuabile solo dal 27 ottobre 1990!), risponda positivamente ai requisiti di cui sopra, quest'ultima contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere soggetti terzi estranei a tale novero “scolpito” nella *lex sepulchri*, divisata, a sua volta, alla solenne stipula dell'atto concessorio o della convenzione da cui sovente è accompagnato, in cui le parti contraenti elencano per iscritto le rispettive obbligazioni sinallagmatiche.

Questo preambolo consente di distinguere tra la parte, per così dire, patrimoniale, del sepolcro, consistente nella proprietà del manufatto sepolcrale, costruito sull'area avuta in concessione, e che comporta l'assolvimento delle derivanti e connesse obbligazioni manutentive derivanti dal titolo nominale, principalmente, cioè dal precetto dell'art. 63 D.P.R. 285/1990 (ma non solo, sono compresi anche gli oneri attinenti al recupero delle spese gestionali cimiteriali (si veda art. 4, comma 2, lett. b) D.M. 1° luglio 2002, emanato ex art. 5, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 per il corretto criterio di calcolo del canone concessorio), rispetto a quella “personale”: essa poi, si sostanzia nell'appartenenza alla famiglia del concessionario, oppure all'Ente (corpo morale, congrega, confraternita ...).

La prefata considerazione fa subito intuire che l'Ente, dovendo onorare un debito, abbia agito surrettiziamente in modo tale da produrre, in capo al creditore, non tanto un vantaggio, quanto l'assunzione di un onere occulto, oltretutto liberamente accettato davanti al Giudice, magari nel convincimento errato e fuorviante di acquisire effettivamente un'utilità in proiezione del proprio oscuro *post mortem*.

Questa composizione della controversia potrebbe indurre il Comune/gestore del cimitero a ritenere pure lecito provvedere alle registrazioni che seguono all'atto giudiziale, quale esso sia, purché passato in giudicato, di soddisfacimento di crediti vantati nei confronti del precedente titolare della proprietà sul manufatto sepolcrale medesimo, non tanto sotto il profilo del credito (non rilevante dal punto di vista delle registrazioni cimiteriali), quanto sul versante di prendere atto dei riflessi sulla nuova titolarità del manufatto sepolcrale.

Non si può, però, prescindere dal constatare (amaramente!) come tale titolarità sul manufatto sepolcrale, rappresentato dalla cappella funeraria in sé, implichi che il soggetto subentrante abbia acquistato gli aspetti disponibili, cioè sia venuto a trovarsi, accettandoli, nella condizione di accollarsi le obbligazioni riguardanti la stessa, ma senza che ciò possa minimamente comportare il conseguimento, di default, anche il diritto di sepolcro primario (*jus sepeliri* e *jus inferendi mortuum in sepulchrum*), in quanto esso è collegato all'appartenenza alla famiglia o, per le concessioni fatte ad Enti, all'adesione all'Ente, secondo quanto sancito dall'atto di concessione e dall'ordinamento dell'Ente, in concorso tra loro.

Non solo, ma tra le obbligazioni che sorgono dalla titolarità della componente patrimoniale del manufatto sepolcrale, vi è anche quella della conservazione in essa dei feretri già tumulativi, nonché dell'accoglimento di quelli di altre persone che, iscritte all'Ente, rientrano nella riserva per cui sussiste il diritto di sepoltura, e per giunta il dovere di assicurare nel tempo il c.d. diritto secondario di sepolcro: l'iter *ad sepulchrum* nell'antico diritto romano, secondo alcuni una sorta di servitù sui generis, ad avviso di altri giuristi, invece, un diritto personalissimo di godimento, intrasmissibile.

Cara Redazione, nel nostro Comune una signora firma un pre-contratto di assegnazione per alcuni loculi situati in una campata del porticato nel cimitero urbano, poi, però, decede prima che il regolare atto concessorio sia compiutamente rogato. Come comportarsi?

Titolo di questa risposta, al quesito testé proposto, potrebbe esser: “la circolazione mortis causa dei rapporti giuridici in via di formazione” e bisogna, con molta fantasia ricostruttiva, attingere a nozioni di diritto privato.

Con l'espressione “successione a causa di morte” si intende “l'avvicinarsi, alla morte di un individuo,

di altra persona nella situazione giuridico-patrimoniale che aveva il defunto, anche in quelle non necessariamente di tipo economico” (lo *Jus Sepulchri* è, infatti, diritto eminentemente personale, in cui la componente materiale di opere murarie ed arredi funebri è teleologicamente finalizzata e strumentale all'esercizio del dare o ricever sepoltura.

L'interesse sullo sfondo di dare certa e stabile titolarità di beni e relazioni giuridiche costituisce il substrato assiologico alla base del generale principio alla trasmissione dei rapporti già facenti capo del defunto ai suoi successori, fatta eccezione per quelli caratterizzati *dall'intuitus personae*, come appunto accade per le concessioni cimiteriali, il cui trapasso è regolato *solo* dall'eventuale istituto del subentro, normato esclusivamente, dal regolamento municipale di polizia mortuaria. I caratteri della fungibilità e dell'infungibilità dispiegano le più prossime conseguenze proprio con riferimento alla circolazione mortis causa delle posizioni giuridiche soggettive. Infatti, diversamente dalle situazioni giuridiche ad appartenenza plurima variabile, quelle organicamente avvinte ad un determinato titolare (cd. *intuitus personae*) non possono formare oggetto di vicenda successoria, in quanto, originandosi nell'interesse esclusivo di un soggetto, si esauriscono al venir meno dello stesso. Per converso accade che la trasmissione a causa di morte delle posizioni contrattuali non *intuitus personae* sia un passaggio naturale, al contempo necessario, laddove si consideri che, in assenza di un meccanismo di subentro – *ope legis / ope voluntatis* – dell'erede al defunto, i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultimo sarebbero destinati a rimanere senza titolare, con inevitabili incertezze sui traffici giuridici. Un sicuro indice sistematico capace di suffragare tale assunto può essere evinto dall'attento orientamento che ha compiuto, nel prisma di una interpretazione sistematico assiologica, un'opera di sistemazione delle singole prescrizioni che sanciscono l'intrasmissibilità agli eredi della posizione contrattuale del defunto. Attraverso la leva metodologica dell'assiologia, si è distinto a seconda che la intrasmissibilità a causa di morte dipenda da un interesse “inerente ora alla persona del titolare, ora a una o ad entrambe le parti, ora agli eredi o alla parte contraente superstite, ora a una dimensione di portata più estesa. In primo luogo, l'inerenza dell'interesse alla persona del titolare eccettua la successione nella posizione attiva dei diritti di personalità, tra cui si enumera, appunto, lo *Jus Sepulchri* come diritto d'uso, proiettato nel nebuloso *post mortem* (*legittima aspettativa?*), su di un manufatto cimiteriale.

E per i rapporti negoziali ancora in via di formazione?

Una volta delineata la regola generale della trasmissibilità agli eredi dei contratti già facenti capo al defunto, ferma la diversa sorte dei rapporti *intuitus personae*, bisogna stabilire, *in medias res*, come il medesimo principio si atteggi quando la vicenda successoria investa i rapporti negoziali ancora in corso di perfezionamento e quelli preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva.

In linea generale, può ravvisarsi come una delle peculiarità del concetto di successione, che vale a differenziarlo da quello di trasferimento, risieda proprio nel fatto che il primo, non già il secondo, può avere ad oggetto rapporti in via di formazione. La vicenda successoria si collega in questo caso “*ad un rapporto giuridico, il quale tuttavia non è preso in considerazione come rapporto in atto, ma come rapporto in ‘potenza’*”. Quest’ultima affermazione, al di là degli svolgimenti riflessivi successivi, merita fin da subito di essere precisata. Se la morte di un contraente interviene quando il procedimento di formazione della fattispecie negoziale sia ancora incompleto, e non siano ancora insorti effetti giuridici preliminari, il procedimento di formazione della fattispecie rimane definitivamente interrotto, in quanto l’erede non può subentrare in elementi di mero fatto. E difatti, se l’intesa da raggiungere fra le parti è ancora largamente incompleta, non coprendo ancora gli elementi essenziali, sarebbe del tutto distonico ritenere trasmissibile per successione frammenti instabili di un potenziale accordo che allo stato non esprima alcuna seria volontà impegnativa. Laddove, invece, la morte intervenga quando il pre-accordo abbia cominciato a coprire almeno gli elementi essenziali, ed ha così determinato una situazione giuridica soggettiva prodromica – al rapporto giuridico che sorgerà quando il soggetto titolare della situazione stessa l’avrà esercitata - allora il processo di formazione della fattispecie non rimane bloccato. Il successore, in questo caso, subentra al *de cuius* nella titolarità della posizione giuridica preliminare alla quale costui già partecipava, salvo trattarsi di una situazione strettamente attinente alla persona di quest’ultimo.

È chiaro che l’avente causa non può subentrare in elementi di mero fatto, ma può succedere in situazioni propedeutiche rispetto alla costituzione di un rapporto. I presupposti della successione mortis causa sono, in questo caso, l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva preparatoria, nella quale l’erede subentra; il requisito della patrimonialità del rapporto, quale condizione essenziale affinché la successione si verifichi e l’esclusione della natura strettamente personale dello stesso. La concessione cimiteriale presenta aspetti para-contrattuali, poiché

non è mai un comune contratto di diritto privato gestibile in piena autonomia essa, infatti, soggiace a particolari regole, nell’interesse pubblico.

Dunque ... alla fine della fiera e proprio per esser formalisti (sì ... alla formaldeide che è liquido antiputrefattivo tanto caro a noi indomiti beccamorti!) la morte della signora istante, avvenuta prima della stipula dell’atto concessorio, a rigor di logica, avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità nel rilascio della concessione per mancanza di una parte dello stesso costituendo rapporto concessorio, se però gli aventi causa del *de cuius* per *facta concludentia* hanno versato il corrispettivo del canone di concessione e ottenuto la tumulazione del *de cuius* stesso nel quarto loculo disponibile, mostrando volontà inequivocabile ad addivenire titolari della concessione ancora allo stato latente si ritiene si sia realizzato una sorta di subentro, ma il Vostro Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, purtroppo, non considera nel dettaglio questo istituto lasciando così un alone d’incertezza difficile da dissipare.

Obiter dictum: interessante, per chiudere degnamente questo breve studio, un’ultima osservazione: gli atti di disposizione sui sepolcri privati nei cimiteri, anche se ormai residuali e limitati alla sola rinuncia/retrocessione almeno dopo il 10 febbraio 1976, interessando diritti anche di natura reale, come *infra* appena dimostrato, solo soggetti all’istituto civilistico della trascrizione (art. 2643 Cod. Civile) o la demanialità dell’impianto cimiteriale nella cui sfera giuridica le tombe, in esso insistenti, sono assorbite, per attrazione, fa venir meno questo obbligo previsto invece per altre tipologie di atti negoziali? E per un eventuale successione mortis causa, almeno sulla componente materiale del sacello gentilizio – poniamo – la questione sarebbe formulabile in termini analoghi?

Da giorni mi lambicco le meningi e mi scervello su questo interrogativo, senza, però, rinvenire una plausibile soluzione (le mie lacune in diritto privato sono abissali!). Dichiarandomi da subito incompetente sul punto di diritto, lascio umilmente la parola al Dott. Sereno Scolaro, che qui pubblicamente ringrazio per la Sua gentilezza, in risposta ad un mio querulo quesito, pubblicando integralmente uno stralcio del carteggio, tramite e-mail, tra noi intercorso:

“Caro Carlo, [...omissis...] Dalla casistica prefigurata paiono essere escluse le concessioni aventi a proprio oggetto manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione costruiti dal Comune (o dal soggetto gestore) poiché qui vi è solo diritto di uso di manufatto, o di sua porzione (loculo singolo), che rimane nella titolarità del Comune. Pertanto, la questione

avanzata reperisce un suo fondamento nei casi di concessioni cimiteriali aventi ad oggetto l'area (diritto d'uso dell'area) "per la costruzione" (da parte del concessionario) di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (trascurando l'ipotesi della concessione dell'area "per l'impianto di campi a sistema d'inumazione"). In più occasioni, la Corte di Cassazione, e non solo (anche i giudici di merito ed i Tribunali Amministrativi Territoriali, ha avuto modo di sviscerare e scrutinare lo jus sepulchri come un diritto complesso "assimilabile, in primis, al diritto di superficie". Una tale finalità, questa volta "dipendente" è peraltro esplicitamente "asservita" ad una ulteriore, postema e preposta, consistente nell'accoglimento nel sepolcro così realizzato dei feretri delle persone defunte che vi abbiano titolo (scopo ultimo) alla luce dell'art. 93 D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Ne consegue che con la sua erezione architettonica il fabbricato ha caratteristiche "patrimoniali" e, non a caso, l'art. 63 D.P.R. 285/1990 e s.m.i (così come le disposizioni ad esso corrispondenti nelle formulazioni antecedenti, degli ormai abrogati vecchi regolamenti nazionali di polizia mortuaria) ricorre al preciso vocabolo di "proprietari" (oltre a prevedere a loro onere specifiche obbligazioni, anche queste patrimoniali), generando una concorrenza di diritti "personali" e "patrimoniali". Ma i primi prevalgono sui secondi, solo se si mediti un poco sulle ripercussioni che si manifestano alla "cessazione" (termine volutamente generico, o generale) della concessione.

Si pensi al caso fisiologico della naturale scadenza della concessione, dove, con questa, il manufatto soggiace all'accessione ("superficies solo cedit", secondo il celebre broccardo latino) a pro del demanio specifico e necessario cimiteriale. Questi esiti si determinano parimenti anche nel caso di altri motivi di "estinzione" della concessione, quali potrebbero essere la rinuncia, la decadenza o la revoca.

Non solo, ma nel caso in cui la "finalità ultima" (nel senso sopra indicato) venisse in qualche modo inadempita, (immaginiamo un "NON USO" del sepolcro, per un tempo ingiustificato) si avrebbe un motivo di decadenza sanzionatoria, cioè di "cessazione" della concessione.

Se ne ricava, quindi, agevolmente che la "proprietà" sul manufatto, in quanto "strumentale", funzionale all'esercizio di diritti personali, non è "ab soluta", ma legata, e condizionata, dalla funzione ultima. Questa "strumentalità" sta alla base del fatto che il manufatto sepolcrale, costruito dal concessionario, non sia autonomamente oggetto né di registrazioni catastali, né di trascrizione (semmai dovrebbe/potrebbe esser soggetta a questi istituti la concessione del diritto d'uso sull'area ...) la quale ultima è, però, esclusa trattandosi di un bene demaniale (ricordando, altresì, l'art. 823, comma 1 Cod. Civile col suo rinvio ai "modi e limiti stabiliti dalle Leggi che li riguardano", cioè, nel caso, alle norme del D.P.R. 285/1990 e s.m.i e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (non dimentichiamo mai la centralità strategica di questa fonte). Ulteriori conseguenze sono queste: il diritto d'uso sull'area (art. 90 D.P.R. citato) non afferisce all'(eventuale) asse ereditario del concessionario, e così nemmeno il manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione su questa eretto dal concessionario. Ciò fa decadere la prospettazione della trascrizione allorquando vi siano eventi che influiscano sulla titolarità del manufatto sepolcrale medesimo.

Nel caso di successione, la titolarità sul manufatto sepolcrale, avendo natura di diritto reale, sulla "RES" segue le comuni regole sulla successione mortis causa, percorso che potrebbe ingenerare, fenomeni giuridici (apparentemente) anomali ed "invertiti" rispetto al comune sentire popolare, (e spesso è proprio così!) nel senso che il successore (qui uso il termine "erede" ...), potrebbe non ritrovarsi nella posizione di avente titolo all'accoglimento nel sepolcro, se ed in quanto non fosse appartenente alla famiglia del concessionario (cioè se non rispondesse al titolo di cui all'art. 93 comma 1 D.P.R. più volte rammentato). Si tratta di uno status paradossale che, per quanto frequente, è e può essere poco compreso (e, meno ancora, accettato) dalle persone che vi siano coinvolte, tanto più che si potrebbe avere una situazione di (più o meno parziale) hereditas damnosa. Possibili "strascichi", illogici per i più, questi ultimi, che attengono ad aspetti diversi da quelli affacciati con la tua pertinente domanda".

Cultura **Un immenso ossario sotterraneo**

di Emanuele Vaj

L'anno scorso, abbiamo visto come, a San Francisco, abbiano "spostato" 155.000 defunti in altra località. Senz'altro un'impresa difficile, anche se necessaria. Questa operazione, però, è poca cosa se paragonata con quella effettuata, quasi due secoli prima, in Europa.

Quasi alla fine del '700, i cimiteri di Parigi – ubicati nel centro abitato – cominciavano ad avere sempre meno spazio; si acuivano i problemi di salute e i cittadini protestano sempre più vivacemente.

Le denunce sempre più numerose, riguardanti altri cimiteri, le cui chiese e fosse comuni traboccano, esprimevano il malcontento della maggioranza dei parigini.

Ma il *casus belli* ebbe luogo il 30 maggio 1780, quando si verificò un incidente spettacolare: una pioggia fitta fece crollare parte del lato meridionale del Cimitero degli Innocenti e centinaia di corpi invasero i locali di una cantina adiacente, incrinando anche altre pareti vicine. Il muro franato limitava una fossa comune profonda più di 15 metri, aperta circa sei mesi prima per ricevere a 1,800 salme e che non aveva resistito alla pressione.



Figura 1– Il Cimitero degli Innocenti

Il Cimitero degli Innocenti, cimitero parrocchiale aperto nel 1130, era uno dei più grandi cimiteri di Parigi (8.450 mq). Forse il più famoso, senz'altro il più "intasato", esso era situato in quello che è ora il noto *Forum des Halles*.

Lo scandalo fu tale che il 4 settembre dello stesso anno, al termine di un'inchiesta, il Parlamento ordinò la chiusura del cimitero e il divieto di sepolture a partire dal 1° dicembre successivo (nel 1785 venne poi ordinato il trasporto dei resti in altro luogo pubblico).

Ma dove trovare uno spazio adatto a ricevere così tanti resti (stimati in più di 2 milioni)?

Le autorità parigine scelsero un sito facilmente accessibile, situato al di fuori della capitale: le vecchie cave di Tombe-Isoire, sotto la piana di Montrouge. Sfruttate almeno dal XV secolo e, poi, dismesse, queste cave costituiscono una piccola parte del labirinto che si estende sotto la capitale francese – di circa 800 ettari – creando l'Ossario municipale di Parigi, denominato poi 'catacombe' in riferimento alle necropoli sotterranee dell'antica Roma (anche se il loro primo scopo non era quello di fungere da tomba).

Questo gigantesco ossario si snoda a 20 metri di profondità – equivalenti a un edificio di 5 piani – su un percorso di 1.700 metri ed una superficie di 11.000 mq. in cui sono collocati circa 6 milioni di defunti.

Complicato fu il trasporto e laboriosa la sistemazione delle ossa, che vennero impilate lungo le gallerie con l'indicazione del cimitero di provenienza. Se furono circa 6 milioni i defunti trasportati, considerando una

media di 30 ossa ciascuno, si dovettero “sistemare” qualcosa come 180 milioni di resti.

Si specifica che, in media, una persona alla nascita ha 270 ossa che crescendo si riducono a 206, ma le ossa esumate non erano complete e vennero estratte solo le più grandi (cranio, tibia, femore, vertebre, ecc.).

Il successo delle operazioni del Cimitero degli Innocenti fece sì che l'Amministrazione estendesse la stessa misura anche agli altri cimiteri di Parigi. Dal 1787 al 1814 furono, così, rimossi alcuni cimiteri parigini.

Nelle cave, le ossa erano ammassate dietro un muro formato da ossa lunghe (stinchi, femori, omero, ecc.), impilate come fasci di legno, con l'indicazione della sola origine.

Se un tempo solo re, imperatori e aristocratici potevano accedervi, ora questi luoghi sono aperti ai turisti di tutto il mondo, che devono entrare da una porta sormontata dalla scritta: *“Arrête! C'est ici l'empire de la mort”*.

Questo gigantesco percorso tra crani e tibie è diventato un'attrazione turistica di successo: l'anno scorso più di 550.000 persone, tra cui una grande maggioranza di giovani e stranieri, hanno visitato il sito, gestito dal municipio di Parigi, con un incasso di 5,5 milioni di euro.

L'attrazione dell'ossario – situata a 20 metri di profondità, al di sotto dell'impianto fognario e della metropolitana – rappresenta un'incongruenza, in una società in cui la morte è stata respinta ai margini e nell'intimità.

Va citato poi che la questione dello *status* delle ossa si pone in modo ambiguo nella legge: sono oggetti o persone? Questo problema ha implicazioni su come li trattiamo. Si può equiparare il loro trasferimento alle ‘catacombe’ a una violazione della sepoltura? Possiamo esporli? Sistemarli con un'intenzione decorativa? Tenerli liberi?

In Francia, solo la persona vivente è considerata un soggetto di diritto. Le leggi proteggono i corpi viventi nella loro integrità fisica e morale fino alla morte. Solo il codice penale punisce la violazione della sepoltura e l'attacco ai resti umani assimilati al cadavere.

In quanto proprietà culturale, i resti umani sono protetti dalla Legge francese sui musei del 4 gennaio 2002 n. 5, che garantisce la loro inalienabilità, imprevedibilità e inattaccabilità, ma rimangono una categoria specifica.

I tempi moderni hanno portato delle “novità”.

Come, ad esempio, il moderno spazio commerciale che è stato allestito all'uscita delle catacombe parigine, che sembra esercitare un'attrazione irresistibile sui visitatori uscenti dalle viscere della terra, quasi che l'atto di

acquisto garantisca un ritorno tra i vivi: magneti, magliette, borse, palle di neve, tutto qui porta l'effigie della morte.

In aggiunta, Airbnb, il servizio web che permette di affittare o subaffittare la propria casa o quella di altri, ha presentato un'offerta insolita e molto particolare: permetterà a due persone – coppie o amici – di dormire nelle famose catacombe di Parigi, offrendo loro un “letto vero”, cena con concerto privato e colazione. L'offerta è valida però solo per la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1° novembre.

Airbnb non ha stabilito un prezzo (comprensibile, considerando che ci sono solo due posti disponibili), ma ha organizzato una specie di concorso: per partecipare bisogna essere iscritti al servizio e scrivere, in inglese o francese – il motivo per cui si pensa di essere coraggiosi abbastanza per poter dormire una notte all'interno delle catacombe. Indiscrezioni riferiscono che Airbnb ha pagato 350.000 euro per affittarne i tunnel, che già in passato erano state affittate a troupe cinematografiche e a organizzatori di sfilate di moda. Nella sezione relativa alle regole, la stessa Airbnb fa una raccomandazione ai due vincitori del concorso: *«rispettare le catacombe come se fossero la vostra stessa tomba»*.

Nonostante ciò, la privatizzazione dell'ossario, anche solo per una notte, ha suscitato numerose polemiche tra chi pensa non sia necessario disturbare la quiete dei defunti a scopo commerciale.

Si termina ricordando che nel 1860 l'urbanista Georges Eugène Haussmann, nel ridisegnare il nuovo piano urbanistico di Parigi, progettò una enorme necropoli di 7 km² a Mery-sur-Oise, località a 30 km da Parigi collegata da appositi treni (sull'esempio di Londra Brookwood), ma gli abitanti si ribellarono a causa della lontananza e quindi il progetto venne abbandonato.



Figura 2– Catacombe di Parigi, resti del Cimitero degli Innocenti

Il Settore Funerario a portata di click 

www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti
del Settore Funerario sia privato che pubblico



**Circolari e risoluzioni - Norme Statali e Regionali
Giurisprudenza di Settore - Fun.News - Quesiti
Rivista "I Servizi Funerari" - Statistiche
Blog di notizie**

**...sempre quello che cerchi !!!
ABBONATI SUBITO !!! Tel. 0532.1916111**

 **euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act s.r.l.

Recensione

Alla fine della vita Morire in Italia

Marzio Barbagli, Ed. Il Mulino, Febbraio 2018, pag. 351

di Andrea Poggiali



Tra le colpe attribuite alla medicina moderna c'è anche quella di avere sovvertito le tradizioni del "fine vita". Una volta si moriva a casa, circondati dai propri cari. Si spirava dolcemente, senza subire l'accanimento terapeutico negli ambienti disumanizzati degli ospedali. Se aggiungiamo la rimozione della morte

tipica della società attuale, che rende ancora più alienante il momento del trapasso, completiamo un quadro a tinte fosche.

Le cose stanno proprio così?

Marzio Barbagli mette in discussione una corrente di pensiero che pure annovera nomi di spicco quali Philippe Ariès e Ivan Illich. La sua ricerca, condotta con metodo scientifico, si concentra sull'Italia degli ultimi due secoli. Le conclusioni spiazzano chi per decenni ha accolto acriticamente le opinioni prevalenti: la tesi di un bel mondo antico, contrapposto all'aridità del mondo odierno, non è supportata da evidenze. Le morti serene in ambiente domestico erano privilegio di pochi benestanti e dipendevano anche dalla patologia, perché molte malattie comportavano inevitabilmente sofferenza. Con i progressi della medicina il luogo di decesso si è trasferito in ospedale, ma non per la bieca volontà di medicalizzare tutto, compresa la morte: nelle strutture sanitarie, a partire dall'ormai dimenticata "legge Mariotti" di riforma del settore ospedaliero, si viene seguiti meglio. I familiari, per quanto disposti al sacrificio, non riescono a fornire nelle fasi terminali un aiuto altrettanto valido: si affidano quindi alle strutture specializzate.

Non è rimozione, non è egoismo, non è rifiuto: è amore.

Il progresso sta, inoltre, portando ad un risultato che contraddice i critici della modernità: negli ultimi anni si ritorna a morire a casa, grazie ad un'assistenza domiciliare in grado di assicurare una fine dignitosa. È un fenomeno che Barbagli analizza attentamente, individuando i momenti chiave: la nascita degli *hospice*, le prime cure palliative, la rivoluzione rappresentata dalla legge sulla terapia del dolore, l'integrazione ospedale/territorio, il ruolo delle associazioni. Sono aspetti conosciuti solo dagli addetti ai lavori, eppure Barbagli li presenta con competenza e direi con ammirazione, riuscendo a cogliere un elemento essenziale: alla base c'è un cambiamento di mentalità. Siamo all'esatto opposto dell'accanimento terapeutico: l'obiettivo è la qualità della vita residua, specie per quanto riguarda la liberazione dal dolore.

Purtroppo certi livelli di assistenza sono ancora limitati a poche Regioni.

Manca una cosa nello splendido lavoro di Barbagli, però sarebbe stato pretendere troppo: manca un accenno alla ricerca di "umanizzazione della morte" rintracciabile nella normativa in materia di polizia mortuaria di alcune regioni, tra le quali l'Emilia Romagna.

La semplificazione delle procedure di trasferimento del cadavere dall'obitorio a domicilio, o viceversa, è stata ottenuta con disposizioni tecnicamente molto curate, che hanno eliminato i dolorosi intoppi burocratici osservati con la normativa nazionale.

Si è trattato di un lavoro svolto lontano dai riflettori, come del resto è privo di visibilità l'impegno per l'assistenza domiciliare: ambiti diversi, stessa tensione morale. La speranza è che le Regioni virtuose vengano prese ad esempio, nell'uno e nell'altro campo.


Non va tutto male, al giorno d'oggi.

Recensione

Cimiteri. Storie di rimpianti e di follie

Giuseppe Mercenaro, Ed. Bruno Mondadori, Gennaio 2008, pag. 240

di Emanuele Vaj



Il volume è suddiviso in vari capitoli, ognuno dei quali dedicato ad una differente storia.

Il libro brulica di storie: dall'assassinio di Rasputin alla incredibile storia del cimitero napoletano delle 366 buche, alle ultime volontà tradite di Garibaldi, allo sterminio della famiglia Romanov e soprattutto del luogo in

cui lo sterminio avvenne e che, a seguito dell'avvicinarsi di diversi uomini politici al potere, è finito per diventare non solo mausoleo, ma luogo di vero e proprio culto e meta di pellegrinaggi.

Si parla di personaggi illustri (Winckelman, Brecht, Calamity Jane, Poe, Dante, Shelley e Valéry) e Signori Nessuno, di cenotafi importanti e fosse comuni, di ossa senza nome e reliquie varie, alcune di dubbio gusto (pare che da qualche parte sia custodito un pezzo molto "intimo" – e pare anche piuttosto piccolo – di Napoleone).

È una moderna e accattivante *Spoon River* scritta da uno storico e critico d'arte genovese, adatto a chi è curioso e avido di particolari ed è interessato anche al gossip d'altri tempi. Un libro originale e anche ... divertente, con uno stile sottile e di ironia molto raffinata. Il saggio – che, volendo, si può leggere come un romanzo – propone una galleria di personaggi noti o quasi sconosciuti, protagonisti del loro tempo, collocati nel luogo dove riposano le loro spoglie mortali e si raccoglie la loro memoria.

Qui si parla – ebbene sì – solo e soltanto di tombe, di più o meno Cari e/o Famosi Estinti, di cimiteri che l'Autore ha visitato in varie parti del mondo piantine alla mano e dovizia di bibliografia al seguito. Perché l'Autore è convinto che i cimiteri (come le biblioteche) sono potenzialmente luoghi vivissimi, che possono rivelarsi una miniera di suggestioni e di informazioni di una cultura e di un'epoca.

Nel libro si parla "democraticamente" di tutti, perché nessuno può essere escluso dai camposanti. Del resto, come scriveva Clémenceau, "*i cimiteri sono pieni di persone indispensabili*".

Insomma, un libro delizioso, colto, arguto e documentato.

Recensione

Dio esiste e vive a Bruxelles

Le Tout Nouveau Testament

Commedia/Fantastico, Prod. Belgio, 2015, 113 min, Regia: Jaco Van Dormael, Attori principali: Benoît Poelvoorde (Dio), Pili Groyne (Ea, figlia di Dio), Yolande Moreau (moglie di Dio), David Murgia (J.C., Gesù Cristo)

di Elisa Meneghini



Dio esiste davvero e vive a Bruxelles, non è però lo stesso Dio a cui siamo abituati.

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una persona dalla morale discutibile, un ometto sadico, che vive in un piccolo appartamento a Bruxelles, insieme alla moglie timorosa ed alla figliuola Ea, della quale abusa sia verbalmente che fisicamente,

la cui sola volontà è quella di fuggire per seguire le orme del fratello J.C. (Jésus Christ).

Il Dio della pellicola governa il mondo da un vecchio pc che si trova nel suo studio, il cui accesso è ovviamente proibito, ma quando la figlia riesce finalmente ad entrarvi, scopre che il padre, invece di guidare e proteggere gli uomini, li maltratta e li uccide per puro piacere.

Stanca dei continui maltrattamenti subiti, non ultimo il pestaggio per aver violato lo studio, Ea decide di scappare dalla casa da cui non è mai uscita, non prima però di aver rivelato via SMS a tutti gli uomini la data della loro morte: improvvisamente gli abitanti del mondo intero cominciano a riorganizzare la loro vita, pensando a cosa fare con i giorni, i mesi, e gli anni che hanno ancora a disposizione ...

Dopo l'invio, manomette il computer del padre ed evade dall'appartamento in maniera alquanto fantasiosa – dall'oblò della lavatrice – e, una volta trovata in strada, decide di seguire l'esempio del fratello Gesù, scappato di casa molto tempo prima: si sceglierà perciò sei apostoli e uno scriba, per scrivere il "Nuovo Nuovo Testamento" (*Le Tout Nouveau*

Testament), allo scopo di migliorare l'umanità sottraendola alla tirannia del padre.

Durante la ricerca degli apostoli, selezionati a caso da Ea nell'archivio presente nello studio del padre, ci troviamo man mano di fronte a discepoli *sui generis*, così come lo scriba scelto da Ea, un barbone di nome Victor: abbiamo Aurélie (una giovane donna menomata incapace di socializzare), Jean Claude (un uomo maturo impiegato in un lavoro che disprezza), Marc (un erotomane), François (uno psicopatico con tendenze assassine), Martine (una donna anziana insoddisfatta dal proprio rapporto coniugale) e Willy (un bimbo malato al quale rimane soltanto una settimana di vita).

Ma Dio non ci sta. Infuriato con la figlia per quello che gli ha fatto, decide di scendere lui stesso a Bruxelles per cercarla, lasciando per la prima volta sola in casa la moglie sottomessa. Da qui partirà una serie di avvenimenti, anche esilaranti, perché lui, nel mondo esterno, non possiede nessuna abilità sovranaturale e, per vivere, deve arrabattarsi, come fanno gli umani, che tanto disprezza.

Una commedia surreale e visionaria che ruota attorno alla domanda esistenziale: "Che cosa fareste se conoscesteste in anticipo la data della vostra dipartita?"

Mi aspettavo sì un film dissacrante, questo appunto il motivo della mia scelta, ma, se devo essere sincera, molto più divertente. In ogni caso questa pellicola, che ha ricevuto, tra l'altro, ottime recensioni dalla critica, una visione si merita, anche se la ritengo rivolta soprattutto ad un pubblico adulto, capace di coglierne appieno i contenuti e di dare il giusto peso a scene che, forse, risulterebbero fastidiose ai 'meno grandi', per il retaggio cattolico che si portano ancora appresso.



I Servizi Funerari



EURO.ACT srl
EDITORE

1

Gennaio-Marzo

2020

Anno 19

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Le tariffe massime di cremazione per il 2020***
- ***Operazioni cimiteriali in tombe ipogee***
- ***Come attivare un volano manutentivo nei cimiteri***
- ***Banca dati DNA e cadaveri non identificati***
- ***La morte come rito di passaggio***



**EURO.ACT SRL
EDITORE**

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**

Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini, Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua, Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 20/12/2019.

INDICE**EDITORIALE****Caveat auctoritatis** 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** 5
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** 9
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** 12
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****La morte come rito di passaggio. Storia di un complesso itinerario culturale** 16
di Elena Messina**Cadaveri non identificati, banca dati del DNA e prelievi liquidi biologici ed annessi cutanei: quale è lo stato dell'arte?** 19
di Carmelo Passalacqua**Come attivare un volano manutentivo nei cimiteri** 25
di Renata Santoro, Daniele Fogli**DOCUMENTAZIONE****Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria** 28
L.R. Calabria 29/11/2019, n. 48**L.R. Lombardia 15/2019, art. 17: ulteriore modifica del TU sanità in materia funeraria** 38
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1384 del 11/09/2019**Responsabilità per danno da cosa in custodia in ambito cimiteriale** 39
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1386 del 23/09/2019**Istruzioni Utilitalia-SEFIT per operazioni cimiteriali in tombe ipogee** 42
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1391 del 01/10/2019**Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2020** 47
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1408 del 29/10/2019**APPROFONDIMENTI****È ammessa o meno la conservazione di urna cineraria in spazio diverso dall'abitazione o dal cimitero?** 50
di Sereno Scolaro**Ipse dixit: "Mostri" sacri della polizia mortuaria a confronto. Quando dottrina, legislazione e giurisprudenza** 52
di Carlo Ballotta**CULTURA****New Orleans jazz funeral** 60
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****Forche, roghi e ghigliottine. La pena di morte attraverso i secoli** 62
di Andrea Poggiali**Zombi, strane storie di santi** 63
a cura della Redazione**Adaline. L'eterna giovinezza** 64
di Elisa Meneghini

Editoriale

Caveat auctoritatis

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Il ciclo di audizioni, avviato in quest'ultimo scorcio dell'anno, dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati – dove è iniziato l'esame delle proposte di legge n. 1143, nota ai lettori de: "ISF", n. 1618 "Disciplina dell'attività funeraria" e n. 928 "Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione" – ha offerto, ad ogni associazione rappresentativa del settore, l'occasione di palesare i propri intendimenti, riguardo ai percorsi di riforma dell'attività funeraria. Ne è venuto fuori un repertorio di giudizi e posizioni a partire dai quali, nei prossimi mesi, sarebbe utile esplorare – uscendo dalle rigidità ideologiche, che hanno informato buona parte dei contributi – le volontà delle associazioni di costruire, se non percorsi unitari, almeno convergenze, a supporto dell'attività del Comitato ristretto della Commissione XII, incaricato di redigere una sintesi delle varie proposte di legge in un articolato unitario. Tuttavia, non è questo il tema in discussione.

In questa fase interlocutoria, e per cercare di uscire da una certa autoreferenzialità di pensiero, sarebbe, forse, di qualche giovamento prestare attenzione alle valutazioni sul nostro mondo espresse dagli organismi statali preposti alla vigilanza sulla corruzione, sulla concorrenza e sulla compliance fiscale e che, meritoriamente, la Commissione XII ha voluto di sentire, al pari delle associazioni di settore.

Nel suo intervento l'ANAC si esprime, giudicando opportuna l'esistenza di una distinzione certa tra attività funebri, servizi cimiteriali e attività marmorea e lapidea. Per quanto riguarda il funebre, evidenzia le necessità di prevedere forme di tutela delle famiglie in lutto e di trasparenza nell'esercizio dei diritti di libertà di scelta dei dolenti, anche ricorrendo all'istituzione di incompatibilità soggettive, in grado di scongiurare commistioni tra le varie attività. Mentre per l'attività cimiteriale ne ribadisce il carattere pubblico, mettendolo al riparo da sconfinamenti dell'impresa privata.

Secondo l'ANAC i servizi necroscopici e funebri istituzionali e quelli cimiteriali – una nozione nella quale devono avere il giusto peso sia le attività verso i defunti sia quelle di cura e conservazione dei luoghi di sepolture – devono essere affidate, ricorrendo a tutta la strumentazione prevista dal codice dei contratti (e non solo tramite *project financing*, formula sulla quale l'Autorità medesima avanza non lievi riserve) con una attenta analisi preventiva dello stato di fatto in essere, nelle specifiche realtà, delle condizioni di mercato e dei soggetti operanti, nonché della sostenibilità economico-finanziaria del progetto di affidamento.

Anche l'Antitrust evidenzia che i servizi cimiteriali e mortuari sanitari non possono essere privatizzati: essi sottendono interessi pubblici di carattere prevalente, sono attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e, comunque, riferite all'esercizio di servizi pubblici essenziali. Pertanto, netta deve essere la loro separazione dall'attività funebri di

natura imprenditoriale, le cui finalità commerciali non si conciliano con il corretto e fisiologico svolgimento del servizio pubblico.

Sempre a parere di questa Autorità – una volta fissate le incompatibilità tra attività di natura pubblica e quelle imprenditoriali, e presidiati i confini reciproci tra i vari “mondi” – non dovrebbero esser imposti requisiti o barriere non proporzionati e/o oggettivamente motivati agli operatori privati di settore, o a chi intendesse farvi parte, e ciò al fine di scongiurare interferenze distorsive del prioritario interesse di tutela della capacità di scelta dei dolenti.

Più tecnico-procedurale il tenore delle osservazioni dell’Agenzia delle Entrate alle proposte contenute nell’AC 1618 riguardo l’assoggettamento all’IVA delle attività funebri e cimiteriali, nonché di revisione del sistema delle deducibilità delle spese funerarie: ampliate nel loro ammontare (da 1.550 a 7.500 euro), nella percentuale di deducibilità (dal 19% al 75%). L’Agenzia rileva che la copertura delle nuove norme viene estesa, temporalmente, sia prima del decesso, con un *favor* riguardo a forme di assicurazione funebre e cimiteriale, sia successivamente all’evento luttuoso, andando a comprendere anche gli oneri di realizzazione delle sepolture, o di ristrutturazione di quelle esistenti.

Tuttavia, nel racconto del mondo funebre e cimiteriale, narrato da questi organismi statali, durante le loro audizioni, sono venuti alla luce alcuni nodi irrisolti e non pochi spunti problematici. Ampia è stata, da parte delle Autorità, l’esposizione delle patologie del sistema funerario italiano dove, a fronte di un’utenza debilitata dal cordoglio, è stata evidenziata l’attività di operatori senza scrupoli, l’indebolimento dei presidi da parte di apparati pubblici, a loro volta, sottoposti al rischio di azioni irregolari o illecite.

In queste condizioni, da una parte si dovrebbero perseguire modalità di affidamento ‘congiunto’ di più Comuni riguardo le medesime funzioni cimiteriali, nel rispetto del codice degli appalti, dall’altra la legislazione dovrebbe porsi l’obiettivo di eliminare, quanto più possibile, le barriere all’ingresso di nuovi operatori nel settore funebre e lapideo.

Va, peraltro, rilevato che attrarre le attività del funebre e del lapideo cimiteriale nella nozione di mercato ‘libero’, come, ormai, pacificamente stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, significa postulare un potenziamento dei controlli d’impresa, sulla correttezza delle transazioni commerciali, nonché di accertamento e repressione di forme di economia sommersa, di frodi e di reati contro la pubblica amministrazione, o circa la tutela dei lavoratori, ambiti tutti sicuramente eccedenti la polizia mortuaria classica (più direzionata sulla gestione del defunto) e, per certi versi, anche più vasti e pregnanti, rispetto alle ordinarie funzioni di polizia amministrativa in capo ai Comuni. Risulta, infatti, evidente che le patologie, riscontrate dalle Autorità, rischiano di essere non elementi accidentali, ma strutturali.

Negli ultimi due decenni, i processi di liberalizzazione del funebre – dove, con l’esplosione del numero delle imprese funebri, paiono essere peggiorate le possibilità di esercizio del diritto di scelta delle famiglie – e l’ampliarsi delle scelte di cremazione hanno, via via, indebolito la storica impostazione normativa che vedeva nel funerario solo un corollario dell’igiene pubblica, e nel Comune incardinarsi il duplice ruolo di saldo presidio regolatore delle esequie e di saggio gestore dei cimiteri (*). Il problema che, da tempo, si pone come irrisolto è se il D.P.R. 285/1990, ultimo residuo del progetto positivistico ottocentesco di primazia dello Stato sulle attività funerarie, debba ancora essere l’unico schema di riferimento del settore.

(*) Fino all’anno 2000 le attività funebri, nei volumi di risorse impegnate e nei fatturati, venivano fortemente condizionate dalla privativa comunale, mentre quelle cimiteriali erano assicurate (salvo rarissime eccezioni) direttamente da personale comunale, secondo le tradizionali rappresentazioni della tomba in terra (gratuita) e del loculo.

O se, invece, oltre ad un ammodernamento delle tutele igienico sanitarie, ad una integrazione dei flussi comunicativi digitali di accertamento della morte (e di insussistenza di indizi di morte dipendente da reato o da episodio violento) tra Stato Civile, medicina necroscopica territoriale e strutture ospedaliere, non debba essere riformulato il novero, e definito un nuovo equilibrio, riguardo ai soggetti chiamati a svolgere attività e funzioni nel settore funerario.

Al proposito, sono state particolarmente interessanti le osservazioni dell’Agenzia delle Entrate, riguardo alla necessità che i principi di revisione delle regole fiscali e della detraibilità non vengano solo annunciati, ma che si dia corso ad un raccordo effettivo con le altre articolazioni statali, nella considerazione che, in un contesto composito e multipolare, la conoscenza dei fenomeni, nonché l’efficacia dei controlli incrociati non possono che derivare dalla trasparente e proceduralizzata circolazione delle informazioni, riguardo i vari soggetti operanti.

Più in generale, gli interventi delle Autorità e dell’Agenzia hanno messo in luce complessità del mondo funebre e cimiteriale irriducibili all’ideologica antinomia COMUNE/IOF e poste non lievi criticità agli intendimenti di quest’ultima di sostituirsi al primo. Un progetto di *reductio ad unum*, nel quale verrebbero anche sussunti in capo all’impresa attività e compiti oggi svolti da altri soggetti privati/no-profit presenti nel settore.

Un ultimo elemento: nei materiali forniti alla commissione dalle Autorità e dalla Agenzia dell’Entrate si registra l’assenza di riferimenti riguardo al dimensionamento del funerario, tanto per le componenti private che per quelle pubbliche. Si tratta di settori, definiti ‘*mercati*’, pur tuttavia carenti di una rappresentazione certificata e attendibile dei volumi d’affari e dell’ammontare di risorse umane mobilitate direttamente e dall’indotto funerario, per non parlare, poi, dei costi sostenuti dalle famiglie per le attività funebri, *strictu sensu*, e di quelle lapidee marmoree cimiteriali. Allo stesso modo, si segnala l’assenza di *report* circa proventi e costi sostenuti complessivamente dai Comuni nell’esercizio delle funzioni di polizia mortuaria, cimiteriali e di cremazione, così come di quegli investimenti, che dovrebbero essere pianificati nel futuro, per il mantenimento dell’immenso patrimonio edilizio ed infrastrutturale delle sedi cimiteriali.

E ciò pare essere problema di non poco conto e meritevole di approfondimento, da parte di chi si accinge – privo di adeguati supporti conoscitivi – a scrivere disposizioni, i cui effetti rischiano, così, di essere difficilmente misurabili, potendo risultare avversi ai propositi di miglioramento, specie perché esse andrebbero ad incidere in un contesto sociale sempre più multipolare e connesso, nel quale informazione, trasparenza, prossimità, terzietà dei controlli e sussidi di orientamento preventivo delle scelte sono inscindibili dall’effettivo esercizio dei diritti di libertà degli individui e delle famiglie in lutto.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Napoli: crematorio di Poggioreale passa da 1 a 3 forni

Leggiamo, in una nota del Comune di Napoli, che sono iniziate le fasi di montaggio della seconda linea dell'impianto di cremazione della città di Napoli.

La nuova linea va ad aggiungersi alla prima, inaugurata nel febbraio 2019, e ubicata nell'impianto di cremazione, realizzato dal Comune di Napoli, in Via Santa Maria del Pianto. Ed a questa se ne aggiungerà una terza, che sarà installata a breve, a completamento dell'intero impianto.

La potenzialità dell'impianto diventerà, quindi, tripla, rispetto ad oggi, consentendo circa fino a 30-35 cremazioni/giorno.

Padova: rifacimento di vialetti cimiteriali in diversi camposanti

La Giunta del Comune di Padova ha approvato interventi di manutenzione e inghiaatura sui campi di sepoltura del Cimitero Maggiore, e in altri cimiteri cittadini.

I lavori consisteranno nella rimozione della pavimentazione esistente, il livellamento del fondo con sabbia, e la posa di nuovo pietrisco e nuova ghiaia nei vialetti tra le tombe, e saranno conclusi entro l'estate del 2020.

"Si tratta di 280.00 euro per un intervento di manutenzione –

spiega Francesca Benciolini, assessore ai servizi cimiteriali – finalizzato, però, ad abbellire e rendere più accoglienti e gradevoli i nostri cimiteri. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto per migliorare questi luoghi. Pensiamo sia giusto renderli più accessibili, ma anche più puliti e decorosi, per consentire a tutti di visitare i propri cari, che non ci sono più, nelle migliori condizioni possibili, e lo facciamo grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, che confermano di apprezzare gli sforzi fatti dall'Amministrazione".

Milano: i turisti del cimitero Monumentale nel 2019 superano le 100.000 unità

Il Cimitero Monumentale di Milano ha toccato quota centomila visitatori per turismo nel 2019. Un anno di eventi, progetti, collaborazioni con centri di ricerca, università, enti pubblici e settore privato che hanno permesso al Monumentale di raggiungere questo importante traguardo: realizzati 252 eventi, 140 passeggiate tematiche e 68 visite scolastiche.

La notizia è utile, per far presente che è attivo il nuovo sito dedicato: monumentale.comune.milano.it che è diviso in quattro sezioni:

– *Cimitero Monumentale*, che ne ripercorre la nascita e la storia;

– *Personaggi celebri*, nella quale è possibile effettuare una ricerca, per scoprire dove sono sepolti, o ricordati i personaggi che hanno contribuito a rendere grande Milano, da Alessandro Manzoni a Giorgio Gaber, da Arturo Toscanini ad Alda Merini;

– *Visita il Monumentale*, dove si trovano informazioni utili, per organizzare una visita, e la versione scaricabile della brochure;

– *Eventi*, che raccoglie tutte le iniziative, realizzate e in programma, nell'anno in corso, tra cui la rassegna 'Museo a cielo Aperto', realizzata in collaborazione con Fondazione Milano Scuole Civiche.

Il cimitero di Milano è anche attivo nel Tavolo tecnico per la Valorizzazione cimiteriale di SEFIT Utilitalia.

Como: in sblocco la vicenda infinita della gestione del crematorio fermo dal 2016

Dopo il Tar di Milano, anche il Consiglio di Stato bocchia la richiesta di sospensiva, presentata dalla società che non aveva potuto prendere parte alla gara per la gestione dell'impianto di cremazione di Como, a causa delle caratteristiche stesse del bando.

Il percorso per l'assegnazione del servizio procede, come ha confermato lo stesso assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Como, in attesa della sentenza sul merito della vicenda.

A fine ottobre 2019 è stata aperta, in Comune, la busta tecnica dell'unica offerta arrivata per la gestione del forno crematorio; ora, si attende l'esito delle verifiche da parte della commissione, che ha il compito di valutare la proposta, per poter finalmente passare all'assegnazione della struttura, chiusa dal giugno 2016.

Legnano (MI): parte l'operazione verità per il cimitero

Al Cimitero Monumentale di Legnano, su 10.697 spazi funebri (6.483 tombe e 4.274 loculi) più del 60% è senza alcun riferimento di concessionario. Un dato che non sorprende, visto che il camposanto di corso Magenta vanta anche tombe storiche, costruite nei primi anni del Novecento, regolamentate da un contratto di concessione perpetua. Secondo i dati dell'Ufficio Cimiteriale comunale, per la maggior parte di questi casi, i titolari sono deceduti, senza avere familiari prossimi, pronti a subentrare e a prendersi cura del manufatto.

Poiché, in base al regolamento cimiteriale del 2017, è possibile far decadere la perpetuità, nei casi di mancanza di titolarità e di stato di abbandono (assenza di manutenzione della tomba), è stato recentemente affisso, al Cimitero Monumentale, un avviso, rivolto alla cittadinanza, con il quale viene chiesto di verificare, in caso di dubbio, il regolare subentro nella proprietà.

I cittadini che intendono controllare lo stato di acquisizione della

tomba e, nel caso, subentrare, riscattando la propria titolarità, dovranno rivolgersi agli Uffici Cimiteriali comunali.

Le tombe, che risulteranno senza titolare, torneranno al Comune e gli spazi verranno riassegnati ai cittadini, con contratti a tempo determinato.

Udine: popolazione di quartiere protesta per spostamento del crematorio

Il Comitato Udine Beivars chiede al Sindaco di cancellare la decisione di spostare il nuovo impianto crematorio dal cimitero di San Vito a quello di Paderno. La petizione ha raccolto, in sole due settimane, più di mille firme e la raccolta proseguirà.

“È un risultato molto significativo che evidenzia la straordinaria e massiccia adesione dei quartieri di Paderno e di Beivars, ma è un risultato che allo stesso tempo non ci stupisce – chiariscono i rappresentanti del Comitato Paderno Beivars – Infatti, l'idea di creare il Comitato e di ufficializzare una protesta è nata proprio dall'aver avvertito come la decisione presa dal sindaco e da questa maggioranza di spostare la realizzazione del nuovo tempio crematorio ... abbia suscitato nelle persone, da subito, un disagio e una contrarietà che si sono manifestati, ora, nel grande numero delle firme fino a qui raccolte”.

Reggio Emilia: a breve la chiusura dei lavori per la sala del commiato nel cimitero di Coviolo

Stanno terminando i lavori, per un investimento di 750mila Euro, nel cimitero di Coviolo, il più grande dei 27 cimiteri presenti a Reggio Emilia.

Tra questi, la realizzazione, entro l'anno, della Sala del commiato al suo interno. Un intervento architettonico che, alla fine dei lavori, vedrà una sala di circa 150 metri, con pianta quadrata e quattro accessi. Un luogo laico per poter dire addio ai propri cari.

“È stata la nostra grande priorità dell'ultimo periodo – dice l'assessore ai Lavori pubblici Valeria Montanari – Non è un investimento da poco per un Comune, ma serviva uno spazio dignitoso per il saluto ai defunti”.

Nel 2020 il Comune ha, inoltre, in agenda, interventi di manutenzione sui tetti delle strutture cimiteriali di Sesso, Bagno e Masone.

Le cremazioni della Val d'Aosta

La Regione Val d'Aosta ha deciso di continuare, pur abbassandone l'importo, la sovvenzione regionale per i servizi di interesse regionale, svolti ad Aosta, in particolare, per cimitero, crematorio e sale settorie.

La previsione di spesa, per l'anno in corso, è di 32mila Euro, quindi più bassa rispetto ai 42mila Euro del 2018. La contrazione è riferita alla parte di gestione del tempio crematorio. Rispetto agli anni scorsi, l'andamento complessivo delle cremazioni si mantiene in crescita, in linea con la tendenza nazionale, e, quindi, l'integrazione non si rende più necessaria, come in passato.

La normativa regionale prevede che la Regione trasferisca al Comune capoluogo i fondi necessari per la gestione dei servizi cimiteriali, di interesse regionale, compresi la gestione del tempio crematorio e la fruizione delle sale settorie regionali, per un importo annuo massimo di 50mila Euro.

Presso il tempio possono essere cremate salme, resti mortali in-

consunti e parti anatomiche, provenienti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

I dati consuntivi del 2018 indicano un totale di 890 operazioni di cremazione, di cui 666 di salme di residenti in Valle d'Aosta, pari al 75% delle operazioni, 197 cremazioni di resti mortali di residenti in Valle d'Aosta e 27 cremazioni di resti ossei, o parti anatomiche.

Concordia (MO): un cimitero a misura d'uomo

"Siamo onorati che il Cimitero di Concordia, pensato nei lontani anni '70, da architetti di fama internazionale, rientri nelle giornate Fai": commenta il sindaco Luca Prandini, che continua:

"L'ampliamento del Cimitero era stato realizzato tra il '72-'79 dagli architetti modenesi Cesare Leonardi e Franca Stagi. Alcuni loro pezzi di design sono diventati 'oggetti icona' e fanno parte delle collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo: MoMA di New York, Victoria & Albert Museum di Londra, Vitra Design Museum di Basilea, mentre, nell'ambito del paesaggio, Leonardi e Stagi sono noti come autori de L'Architettura degli Alberi, manuale di riferimento per generazioni di architetti, paesaggisti e botanici."

Il Cimitero di Concordia, quindi, rappresenta l'emblema della ricerca dei due architetti, volta a concepire infrastrutture pubbliche, a partire dalla presenza degli alberi, *"un cimitero a 'misura d'uomo', immerso nel verde"*, come dichiara l'architetto Fai Marina Speziali.

A fine anni '60, ci fu l'esigenza di ampliare lo storico Cimitero, risalente al 1914, non più sufficiente alle esigenze di Concordia e fra-

zioni, così gli architetti Leonardi e Stagi concepirono la nuova struttura: alla sagoma dello storico Cimitero, un quadrato perfetto, affiancano una sagoma pressoché identica.

L'esperienza spaziale che ne risulta è suggestiva: una fitta trama di percorsi attraversa, in sequenza, gli spazi aperti, offrendo sorprendenti scorci diagonali che inquadrano gli alberi.

La Spezia: Sì alle ceneri del caro estinto in chiesa

La Commissione Statuto del consiglio comunale di La Spezia, nella riunione dell'11 dicembre u.s., ha approvato la modifica del Regolamento di polizia mortuaria comunale, acconsentendo, così, alla custodia delle ceneri presso le parrocchie.

Laura Niggi, dirigente comunale del Settore LL.PP. ha spiegato: *"Le urne cinerarie potranno essere custodite in un luogo di culto a patto che ciò avvenga a titolo gratuito, in locali adibiti appositamente per la funzione e garantendo la possibilità di ispezioni da parte degli uffici comunali. La possibilità si aggiunge alla conservazione nel proprio domicilio o alla dispersione in mare"*, aggiungendo, poi, che tale richiesta era giunta, nei mesi scorsi, proprio dal parroco di Nostra Signora della Salute, su richiesta dei fedeli, che ha comunicato di aver provveduto, proprio a questo scopo, alla realizzazione di un locale dedicato, all'interno della struttura religiosa.

È poi intervenuto l'assessore ai Servizi cimiteriali Gianmarco Medusei: *"Si tratta di un'opportunità che permette, oltretutto, alle persone anziane che non possono recarsi al cimitero di poter avere le ceneri dei propri cari in parroc-*

chia, nel caso ovviamente la stessa intenda attivare questa possibilità, con la realizzazione di un sito dedicato".

Torino: il Comune vuole fare un grande cimitero per animali

Sorgerà, di fianco a quello per gli umani, il primo cimitero per animali a Torino: sarà dedicato a cani, gatti e animali di piccola, media e grande taglia.

Il Comune di Torino ha presentato il progetto preliminare, per un'area di circa 10mila metri quadrati, accanto al cimitero Parco. All'inizio, saranno previste poco più di duemila tombe; il costo stimato solo per i lavori edili è di circa 1,5 milioni di Euro.

L'assessore competente, Marco Giusta, non si sbilancia, però, sui tempi: *"Prima di avviare una serie di ragionamenti sulle tempistiche, vorremmo confrontarci con le associazioni animaliste, per avere un progetto condiviso"*, dice. *Trattandosi di un servizio nuovo, il consiglio comunale dovrà anche approvare un regolamento. E, si aggiunge, anche il cambio di destinazione d'uso dell'area occorrente."*

Venezia: un ponte galleggiante per collegare il cimitero in isola con la terraferma

Il Ponte votivo, per collegare le Fondamenta Nove con il cimitero di San Michele a Venezia, è stato inaugurato il 31 ottobre scorso, e reso accessibile fino al 3 novembre solo ai veneziani, e ai titolari della carta Venezia Unica (dal 3 al 10 novembre aperto a tutti).

Era da 69 anni che il collegamento non veniva realizzato: dal 1950, infatti, la tradizione del ponte di barche che univa le Fondamenta al cimitero di San

Michele, nella settimana della Commemorazione dei defunti, era stata interrotta.

L'opera, pensata per consentire ai residenti di andare a trovare a piedi i propri cari, è lunga 407 metri e larga 15,5.

Inusuale rito thailandese propiziatorio

Nel tempio buddista di Wat Takkien, situato nei pressi della capitale Bangkok, si celebra uno strano rito propiziatorio, che pare sia foriero di fortuna per i neo sposi. La cerimonia prevede che le coppie di sposi, assistite dai monaci, si stendano in bare matrimoniali, rimanendo immobili, mentre vengono recitate alcune preghiere.

Se funzioni non si sa, ma il numero degli sposi che vi si recano, ogni fine settimana, è piuttosto consistente.

I necrofori danzanti

Dopo il Ghana, anche negli Stati Uniti comincia a diffondersi il servizio dei *dancing pallbearers* (necrofori danzanti).

Queste particolari cerimonie, effettuate inizialmente negli Stati del Sud, per i defunti afroamericani, stanno diventando, ora, abbastanza comuni anche negli stati settentrionali.

Il servizio, il cui costo è attorno ai 1.500 Dollari, viene svolto da sei necrofori, abbigliati con impeccabili frac bianchi o neri, che percorrono il camminamento della chiesa (o della sala delle cerimonie, nelle case funerarie) con movimenti di danza, mentre portano in spalla la bara, che, così, ondeggia. E, dopo averla deposta sul catafalco, si ritirano, inscenando un breve balletto. Operazione che si ripete, quando vanno a riprendere la bara, a cerimonia terminata.

Scandalo a Parigi, per lo stato di incuria di un centro universitario di ricerca al quale si donano i corpi alla scienza

Il settimanale francese *L'Express* ha pubblicato una inchiesta sullo stato di totale incuria in cui versa il "Centro dei doni dei corpi" (Cdc) dell'università parigina, un servizio interno, dedicato agli studi di anatomia.

I testimoni, citati nell'articolo, parlano di celle frigorifere non funzionanti, sistemi di ventilazione bloccati, e condizioni igienico-sanitarie sconcertanti: mosche e ratti che banchettavano con i resti delle salme dissezionate, medici costretti a lavorare su corpi putrefatti, ecc..

Una situazione insostenibile, durata fino allo scorso anno, quan-

do sono stati debellati i topi e cremati i corpi (la maggior parte) non più utilizzabili.

Richard Douard, presidente del Cdc dal 2014 al 2017, ha avvertito a fine 2016 la dirigenza dell'università, che non è intervenuta per risolvere il problema, giustificandosi con la mancanza di fondi, necessari per effettuare i lavori.

Motivo per cui Douard ha rassegnato le dimissioni, nell'ottobre 2017, precedendo diversi membri del comitato etico del Cdc.

Atto vandalico antisemita in cimitero danese

Il cimitero della città di Randers, in Danimarca, è stato recentemente vandalizzato. Ottantaquattro sono state le lapidi oggetto di vandali, che le hanno divelte, dipinte di verde, e sfregiate, con disegni antisemiti.

Quello di Randers, fondato nel 1807, è il più antico cimitero ebraico della Danimarca.

E non è una coincidenza che l'azione vandalica sia avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 novembre scorso, esattamente nel giorno dell'anniversario della "Notte dei Cristalli", avvenuta nel 1938, quando i nazisti diedero alle fiamme, distruggendoli, sinagoghe, negozi, cimiteri e abitazioni degli ebrei in Germania.

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla scomparsa della tomba di mio nonno, senza nessun preavviso, da parte del Comune in cui insiste il cimitero.

Ho provato più volte a contattare sia il Comune (sindaco compreso), sia gli operatori del cimitero, senza aver mai ricevuto risposte chiare.

Come posso fare per risolvere tale situazione?

R. Di norma, tali questioni si risolvono, parlando con l'ufficio di polizia mortuaria (o cimiteri) del suo Comune, che dovrebbe spiegarle il motivo di ciò che è stato fatto.

Tenga presente che, se si tratta di inumazione in campo comune, o di fine di concessione di un loculo o simile, ordinariamente, non c'è nessun obbligo, da parte del Comune, di avvisare i parenti. Sempre di norma, viene data notizia pubblica delle esumazioni ordinarie o delle estumulazioni a fine concessione, at-

traverso avvisi al cimitero o sull'albo pretorio del Comune.

Per accertarsene può fare richiesta di accesso agli atti del Comune, per avere il regolamento comunale di polizia mortuaria e le ordinanze che regolano esumazioni ed estumulazioni.

Il gestore del cimitero deve attenersi a questo.

Q. Un concessionario di tomba privata, con atto notarile rogato nel 1988, ha donato parte dei loculi ivi realizzati a terzi, che, nel 1992, si sono rivolti al Comune al fine della intestazione del sacello, sul presupposto di esserne proprietari, in forza della predetta donazione. All'epoca il Comune si mostrò favorevole alla procedura richiesta, senza poi darne seguito per ragioni non conosciute. Ad oggi, l'intestazione del manufatto è ancora formalmente in capo al vecchio concessionario,

ma, il donatario, avendo necessità di utilizzare il loculo per la tumulazione di un caro estinto, ora sollecita la definizione amministrativa della pratica.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune, pur prevedendo l'ipotesi di retrocessione di area o di manufatto al Comune, non contempla, come ovvio, simile eventualità.

Il Servizio in intestazione si trova dunque a dover dare continuità all'azione allora avviata (1992) e, tenendo conto dell'atto di donazione, nel quale il legittimo concessionario ha inequivocabilmente manifestato la volontà di cedere a terzi parte del bene realizzato a sue spese, intenderebbe procedere ad una co-intestazione del manufatto (vale a dire intestare la concessione tombale, limitatamente alla parte ceduta a questi). Ed essendo la donazione un atto di liberalità, non vi è da regolare nessuna transazione economica, di fatto mai avvenuta.

Si chiede quindi se il Comune può operare in tal senso, oppure se la donazione resta un atto tra privati e quindi di nessuna valenza ai fini della possibilità di co-intestazione della concessione cimiteriale predetta.

R. Non si comprende il motivo per cui l'Amministrazione comunale nel 1992 si sia "mostrata" favorevole alla procedura di cambio di intestazione (parziale) della tomba. Ed anche come, a distanza di 27 anni, la stessa Amministrazione possa considerare di dare continuità ad una azione che poi non ebbe alcun seguito.

A parere dello scrivente è errato accettare che possa avvenire la donazione parziale di loculi: l'esperienza ha insegnato che, spesso, dietro alcune donazioni si nascondono vere e proprie compravendite mascherate (vietate, anzi tali da poter originare la decadenza dell'intera concessione).

Q. Nel cimitero comunale di ... le sepolture sono dotate di luci attivate dalla ditta affidataria dell'appalto, ma il Comune ha riscontrato punti luce anomali, quali quelli funzionanti a pile (installate dai cittadini) e quelli che, riflettendo la luce solare, sembrano accesi.

Ciò premesso si chiede se il Comune debba pretendere che i punti luce debbano essere esclusivamente quelli attivati dalla ditta affidataria o meno, in quanto né il regolamento di Polizia Mortuaria comunale, né il contratto stipulato con la ditta affidataria degli impianti di illuminazione norma la materia.

R. Il Comune è proprietario del cimitero e quest'ultimo appar-

tiene al demanio comunale, ai sensi art. 824 comma 2 del C.C.. Nel cimitero vale quanto previsto da:

a) regolamento di polizia mortuaria comunale, non in contrasto con norme sovra ordinate;
b) piano regolatore cimiteriale;
c) atti comunali (in genere ordinanze o determine dirigenziali), che abbiano il loro fondamento giuridico in norme statali, regionali, o in attuazione di quanto previsto ai punti a) e b) che precedono.

L'illuminazione elettrica votiva è una particolare modalità di servizio offerto alla cittadinanza, che ha soppiantato la precedente tradizione di apposizione di ceri e candele luminose, che, bruciando, determinavano, da un lato, residui (e in tali casi percolazioni di cera su cui i frequentatori potevano scivolare) e, dall'altro, un certo qual costo per chi vi provvedeva. La elettrificazione del servizio è quindi nata come risposta di favore per il cittadino (che così poteva risparmiare) e per motivi di pulizia, decoro e sicurezza delle zone cimiteriali.

Spesso si accompagnava al provvedimento di concessione del servizio di elettrificazione votiva cimiteriale il divieto regolamentare di introdurre e accendere ceri e candele, nei pressi delle sepolture, o all'interno delle cappelle funerarie. Se però tale divieto manca, come se manca la corrispondente sanzione, non è vietato l'uso di ceri, candele, ecc..

Già per tale motivo, quindi – e cioè in assenza di divieto di introduzione di ceri elettrici, di fiammelle e lumini alimentati con energia fotovoltaica, riflettori di luce solare, o quant'altro – è legittima la loro introduzione

nel cimitero, in sostituzione del punto luce elettrificato.

Non si è ritrovata giurisprudenza che conforti nel ritenere possibile il divieto di introduzione e di attivazione sulla sepoltura di lumini alimentati in forma alternativa a quella utilizzata dal concessionario della illuminazione elettrica votiva.

Va da sé, comunque, che detto concessionario è l'unico, per ciascun cimitero in concessione, a poter fare allaccio di un punto luce, alimentato attraverso la rete elettrica di cui disponga.

Possono, però, essere poste in opera lampade collegate a detta rete elettrica, anche diverse da quelle utilizzate dal concessionario del servizio, purché rispondenti alle specifiche tecniche da esso stabilite (ad es. lampade con particolari colori, intermittenza della fiammella diversa da quella standard, ecc.).

Nello specifico è quindi possibile, nella vostra situazione, che sia collocato un punto luce autoalimentato (quindi non connesso alla rete elettrica del concessionario della illuminazione votiva) dal privato cittadino o concessionario di sepoltura, direttamente, o a mezzo di terzi autorizzati ad entrare al cimitero.

Infine, la questione può essere valutata anche in funzione delle norme tecniche attuative del piano regolatore cimiteriale, se cioè sussistono norme che precisino gli ingombri massimi che deve avere un punto luce su una lapide, o su una sepoltura.

In conclusione, è opportuno segnalarvi anche le valutazioni seguenti:

1. Se il canone di allaccio, o di mantenimento del punto luce, è elevato, diventano concorren-

ziali altre soluzioni di illuminazione, specie in periodi in cui vi è molta attenzione al risparmio. I divieti pertanto diventano inefficaci, o, viceversa, possono alimentare un diffuso malcontento.

2. Allo stesso modo, può avere non piccola influenza il fatto che campagne di risparmio energetico abbiano portato l'utenza a preferire soluzioni basate sul risparmio energetico anche in cimitero e, quindi, all'uso del fotovoltaico (singolo o plurimo).

3. Infine, si segnala che l'uso di lampade a LED è nettamente più economico delle lampade a filamento.

Q. Di rado capita che alcuni familiari chiedano di effettuare la veglia funebre a domicilio. Fermo restando che la Giunta Provinciale di Bolzano ha deliberato che sia il medico, che ha accertato la morte, in base al vigente regolamento di polizia mortuaria comunale, a rilasciare il nulla osta alla veglia funebre a domicilio (qualora non sussistano motivi igienici ostativi), si chiede se l'ASL debba esserne informata ai fini della verifica sulle condizioni dell'alloggio ove la veglia dovrebbe essere effettuata.

R. In base a quanto specificato dalla norma vigente della Provincia di Bolzano, è stato affidato questo compito al medico intervenuto per la constatazione di

decesso. Quindi è necessario e sufficiente il nulla osta di questo medico (tra l'altro, dettagliatamente specificato in circolare), senza alcun intervento successivo da parte del personale dell'ASL. E, si aggiunge, senza obbligo di comunicazione all'ASL.

A questa interpretazione si perviene dalla lettura della Circolare Assessorato alla Famiglia, Sanità e Politiche sociali n. 504923 del 19/09/2013 "Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione".

Resta ovviamente l'obbligo del medico intervenuto di informare l'ASL in caso di potenziali rischi igienico-sanitari per la popolazione (e quindi in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva).



Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE




PRODOTTI ENZIMATICI





THANOS BIOFUN
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



argema S.r.l.

www.argema.net

Rubrica Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



Simone scrive il 19/10/2019 alle 13:05

Sono un necroforo e mi trovo di fronte al fatto di dover accettare un'urna cineraria affidata alla moglie del defunto, la quale è deceduta a sua volta. I defunti marito e moglie non hanno figli, ma nipoti. Chiedo quindi chi deve richiedere la tumulazione sia in Comune che in cimitero e quali siano le normative del caso, grazie.

Carlo scrive il 20/10/2019 alle 12:16

Esauriti gli effetti giuridici dell'atto d'affido (magari per estinzione/morte dell'affidatario) l'urna è conferita in cimitero, quale luogo ultimo deputato, istituzionalmente, all'accoglimento dei defunti.

A richiedere la tumulazione, nell'ordine possono essere:

- 1) i congiunti più stretti del cremato, individuati secondo il principio di pozziorità (potere di scelta coniugato con preminenza nella decisione) dall'art. 79 comma 1, Il periodo D.P.R. 285/1990, operano altresì nell'individuazione del grado di parentela gli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile;
- 2) nel silenzio omissivo delle persone di cui al punto precedente, anche un soggetto terzo, rispetto alla cerchia famigliare, che, per liberalità, voglia assumersi gli oneri di una sepoltura privata e dedicata, quale sempre è la tumulazione.

È importante ribadire come (salvo previsione diversa di eventuale legge regionale) l'inerzia prolungata ed ingiustificata di tutti gli aventi titolo a provvedere entro un congruo termine, magari fissato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, provochi, in automatico ex art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990, la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in modo promiscuo, anonimo, massivo ed indistinto, per la loro perpetua conservazione in cimitero (almeno – ipotesi fantasiosa e remota – sino a quando il cimitero *de quo* non sarà soppresso.



Giovanni scrive il 06/11/2019 alle 10:49

Il custode cimiteriale, per poter prendere decisioni che solitamente sono del necroforo (valutare se un resto è da considerarsi mineralizzato o no), in Regione Lombardia deve obbligatoriamente effettuare un corso di formazione specifica? Se sì, mi saprebbe indicare gli estremi normativi che vincolano la mansione alla certificazione?

Carlo risponde il 06/11/2019 alle 18:13

No, la Regione – ad oggi – non prevede alcun percorso formativo obbligatorio per il gestore del cimitero e, più correttamente, dovremmo ragionare non di custode, quanto di Responsabile del servizio

di custodia, che potrebbe anche fisicamente non coincidere con la figura del Responsabile del cimitero di cui all'art. 17 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. La norma di relativo riferimento (in sé alquanto generica e vaga) è data dall'art. 20, comma 7 del Reg. le Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, il quale rinvia in termini, invero abbastanza astratti, all'ordinanza sindacale con cui solitamente si disciplinano, nel dettaglio, le operazioni cimiteriali. La presenza dell'A.USL non è più richiesta d'ufficio, permanendo solo nei casi di criticità igienico-sanitaria.

Meglio, comunque, se l'ordinanza di cui sopra, di competenza comunale, è concordata di concerto con l'autorità sanitaria, per risolvere, da subito, le situazioni più dubbie in merito all'avvenuta o meno scheletrizzazione dei corpi esumati o estumulati, attraverso l'adozione di un protocollo operativo, cui i necrofori dovranno strettamente attenersi.

Per i trattamenti previsti dalla Legge sugli indecomposti si veda anche la Circ. Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10, nonché l'art. 87 D.P.R. 285/1990: esso comporta ancora riflessi di natura penale.

Di solito, nelle strutture organizzative più complesse, questo compito, con annessa verbalizzazione della verifica sullo stato in cui il resto mortale versa (le parti molli sono mineralizzate? si è dinanzi, invece, ad un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo?), è assegnato al caposquadra necroforo, da individuarsi con ordine di servizio.



Silvana scrive il 10/11/2019 alle 07:23

Come devono fare i figli che risiedono negli USA a far pervenire il loro assenso alla cremazione del padre deceduto in Italia? Devono recarsi presso il Consolato Italiano in Usa e fare pervenire al Comune il loro assenso, o possono inviarlo direttamente al Comune italiano via p.e.c., allegando il loro documento di identità?

Carlo risponde il 11/11/2019 alle 11:30

Tutto il procedimento dipende unicamente dal Comune che materialmente dovrà autorizzare la cremazione.

Se in quel particolare Comune si applica, per effetto (o inerzia) di legge regionale, ancora l'art. 79 del D.P.R. 285/1990, la manifestazione di volontà, da parte degli aventi diritto, avrà (Circ. Min. Interno 1° settembre 2004, n. 37) la forma di un atto sostitu-

tivo di atto di notorietà e le modalità di trasmissione saranno quelle previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000 (fax o altro mezzo telematico, con allegato il documento d'identità), mentre la competenza al rilascio della relativa autorizzazione sarà del dirigente di settore ex art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000.

Se, invece, l'autorizzazione alla cremazione dovesse spettare, ai sensi dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, all'Ufficiale di Stato Civile – il quale, non dimentichiamo, deve redigere apposito processo verbale –occorrerà rivolgersi al Consolato, poiché, ai termini dell'art. 45 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, la funzione di Stato Civile è esercitata, appunto, dall'autorità diplomatica, nella fattispecie da quella consolare: essa, allora, formerà il processo verbale, da inoltrarsi poi al Comune Italiano di decesso del *de cuius*, per autorizzarne la cremazione.



Simone scrive 14/11/2019 alle 21:07

Nel caso di esumazioni ordinarie i resti mortali non reclamati vanno inseriti nell'ossario comune.

Poiché l'attuale regolamento comunale non stabilisce un periodo congruo destinato alle famiglie che dimostrano disinteresse per i resti mortali derivati da tali operazioni, Vi chiedo se esista una norma che chiarisca il quesito e, inoltre, se sia fissato un periodo minimo e massimo di attesa, grazie.

Carlo risponde il 15/11/2019 alle 11:40

Nel silenzio del D.P.R. 285/1990, della legislazione regionale o del regolamento comunale di polizia mortuaria, si può tranquillamente sopperire a questa *lacuna legis* con lo strumento dell'ordinanza sindacale, con cui si disciplinano nel dettaglio le operazioni cimiteriali di esumazione / estumulazione ordinarie, senza, così, dover ricorrere a laboriose integrazioni, o modifiche della fonte regolamentare locale.



Nicola scrive il 16/11/2019 alle 10:41

Buongiorno, utilizzo con concessione di 99 anni, 4 loculi cimiteriali. Sulla parte superiore, a copertura degli stessi, vi è stata apposta dal costruttore della guaina impermeabile. Purtroppo ad oggi accerto infiltrazioni di acqua piovana.

Ciò premesso desidero sapere a chi compete la riparazione delle infiltrazioni di acqua e perché.

Carlo risponde il 18/11/2019 alle 17:51

L'art. 63 del D.P.R. 285/1990 è la norma generale di riferimento.

Salvo diverse disposizioni del regolamento municipale di polizia mortuaria, o differenti clausole, patuite dell'atto di stipula della concessione, la manutenzione straordinaria del blocco di loculi compete:

1) al Comune, se quest'ultimo è proprietario del corpo di fabbrica, e dello stesso ha concesso solo il diritto d'uso;

2) al concessionario o suoi aventi causa (a motivo di subentro nel rapporto concessorio ancora in essere) se i loculi sono stati costruiti direttamente dal concessionario, su superficie cimiteriale data in concessione.



Matteo scrive il 19/11/2019 alle 13:38

Sono a richiedere se è possibile "tumulare" per così dire un'urna cineraria all'interno di un'edicola funeraria e, precisamente, deponendola all'interno di una teca in vetro chiusa, e saldamente fissata sopra ad un piccolo altare della stessa tomba.

Premetto che la cappella gentilizia è chiusa da un cancello, accessibile solo dai concessionari.

Carlo risponde il 20/11/2019 alle 10:44

Sì, è possibile ai sensi dell'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a condizione che l'urna sia deposta in un vano chiuso, avente stabile destinazione, ed atto ad evitare ogni possibile profanazione o sottrazione delle ceneri: queste sono infatti le caratteristiche tecniche proprie di ogni tumulo inteso *strictu sensu*.



Marilena scrive il 22/11/2019 alle 04:28

Buongiorno, come faccio a traslocare un'urna funeraria contenente le ceneri di mio marito (custodite in casa) dall'Italia all'Austria dove andrò a vivere? Posso custodirle in casa anche in Austria?

Carlo risponde il 25/11/2019 alle 17:53

1) È possibile l'affido delle ceneri in Austria? Obiettivamente non so. Le conviene informarsi preventivamente presso le locali autorità estere (consolato o rappresentanza diplomatica).

L'Italia, tuttavia, per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero, non richiede la dimostrazione del titolo di accoglimento, per l'ovvio li-

mite della competenza territoriale; la Repubblica Italiana, infatti, non ha legittimazione a sindacare sulla legislazione al di là delle Alpi. Austria ed Italia, però, aderiscono entrambe all'accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari; detta convenzione, come ribadito dal suo stesso articolato, non si applica al trasferimento delle semplici ceneri, in quanto del tutto prive di criticità igienico-sanitarie.

Ne consegue, logicamente, che il Comune Italiano, in cui si trovano le ceneri in affido, rilascerà l'autorizzazione al trasporto redatta in duplice lingua (preferibilmente francese ed italiano) con oneri d'istruttoria e traduzione a carico del richiedente, inserendo, in allegato, tutti i documenti previsti dalla Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (estratto dell'atto di morte, data di cremazione). In ogni caso, l'urna dovrà sempre esser debitamente sigillata.



Vincenzo scrive il 27/11/2019 alle 10:12

Esiste una normativa di riferimento In merito alle autorizzazioni necessarie ad una impresa edile per svolgere operazioni cimiteriali?

È obbligatorio per i Comuni stabilire questo requisito quando si vanno ad assegnare appalti o richiederlo è a discrezione del Comune?

Carlo risponde il 27/11/2019 alle 16:17

Senza troppa fantasia in merito, riporto con la sfacciatata tecnica del *copia-incolla* un articolo *ad hoc*, ripreso da un recentissimo regolamento comunale di polizia mortuaria appena approvato:

"1. Per l'esecuzione di opere edili, come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda del concessionario corredata:

a) dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;

b) Documento previsto dal D.Lgs. 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro;

- c) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- d) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire i lavori autorizzati;
- e) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiornato;
- f) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- g) Polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone."

Post scriptum: il cimitero è impianto demaniale, quindi, in ultima analisi, di proprietà del Comune, pertanto è quest'ultimo ad autorizzare e vigilare sul rispetto di determinati requisiti, minimi o, anche, più selettivi, dettati dalla normativa speciale di settore.



Roberto scrive il 02/12/2019 alle 10:56

Alla morte di mio suocero ho acquistato un loculo (durata 40 anni). Ho poi chiesto lo spostamento di mia suocera, deceduta 10 anni prima, in modo che potessero essere vicini. Il loculo di mia suocera (della durata di 30 anni) ha ancora 20 anni, prima della sua naturale scadenza.

Mi aspettavo di pagare il loculo nuovo e lo spostamento della salma di mia suocera, invece mi tocca ripagare sia il loculo nuovo, sia quello di mia suocera con ancora 20 anni alla scadenza (mi ridaranno solo una piccola differenza).

Ma è la prassi corretta?

Carlo risponde il 02/12/2019 alle 16:58

Sì, la procedura è corretta: se lei ha posto in essere un nuovo rapporto concessorio, acquisendo un diverso loculo, per la traslazione della suocera, è giusto pagare interamente il canone concessorio previsto nella declaratoria comunale.

Si consoli, è anche fortunato: certi regolamenti comunali non ammettono nemmeno un minimo rimborso, in caso di retrocessione di una concessione prima della sua naturale scadenza.



Giuseppe scrive il 07/11/2019 alle 08:44

Se una persona è indigente e non può pagare il loculo, è il Comune a sostenerne il costo?

In tal caso il contratto di concessione viene rilasciato, comunque, alla persona che non può pagare il loculo, o il contratto non viene stipulato? E il titolare temporaneo della concessione sarà il Comune, o un parente del defunto che non può pagare il loculo? E alla scadenza della concessione di 30 anni cosa accadrà?

Carlo risponde il 07/11/2019 alle 11:15

La tumulazione non è un diritto assoluto, poiché si configura sempre come una sepoltura privata e dedicata. È la percezione del cittadino comune ad esser profondamente distorta.

Essa, pertanto, è sempre a titolo oneroso per il richiedente (solitamente i famigliari del *de cuius*) ed il Comune non può, d'ufficio, accollarsi le relative spese, a pena di segnalazione alla Corte dei Conti regionale per danno erariale. Detto più brutalmente: se si è poveri il loculo rimane una pia illusione.

Il funerale, "a carico" del Comune per indigenza, comporta, obbligatoriamente, forniture di bassa qualità, e la destinazione prestabilita dalla Legge è l'inumazione in campo comune o la cremazione, secondo alcuni giuristi, qualora il *de cuius*, ancora in vita, avesse espresso volontà in tal senso, e nei limiti della disponibilità del bilancio comunale.

Attualità **La morte come rito di passaggio**

Storia di un complesso itinerario culturale

di Elena Messina (*)

I vivi credono di piangere i loro morti e invece piangono la loro morte, la loro realtà che non è più nel sentimento di quelli che se ne sono andati.
(Luigi Pirandello, 1951)

La morte si costituisce quale processo fisiologico che prevede la permanente cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. Si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Come evidenziato dalla letteratura sul tema, la morte non può essere definita se non in relazione alla definizione di vita, dove i due termini rappresentano due poli, piuttosto complessi da delineare, nel loro significato più intimo e profondo.

Per mezzo della morte, biologicamente intesa, il cadavere subisce una metamorfosi che permette il suo transito dalla dimensione corporea a quella minerale, che lo riconduce alla condizione di "materia". Tale processo può essere alterato intenzionalmente dalla cultura, attraverso specifiche pratiche e dispositivi simbolici e rituali, volti a produrre la ricodifica simbolica dell'esistenza terrena. Nelle società occidentali contemporanee la sepoltura e il rituale funebre si sono via via semplificati ed hanno perduto quei significati simbolici che avevano rivestito nel passato ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A questo proposito, si precisa come, gli atteggiamenti, quali il non avvicinarsi a chi sta morendo o il non parlare di morte ai

Eppure, l'elaborazione del lutto, ancora oggi mantiene uno *status* di assoluta importanza in materia di vivere sociale. Infatti, sebbene siamo tutti consapevoli del significato che, a livello personale, assume la perdita di una persona cara, spesso non è immediato comprendere come le esequie siano un fatto eminentemente sociale prima ancora che individuale.

La morte implica anche una rottura nello *status* sociale, una sorta di passaggio da un piano ontologico all'altro, da una condizione, quale è quella di vivente, all'altra, ovvero quella di defunto. Con la morte, atto personale e sociale insieme, ci si trova improvvisamente di fronte a quello che, in antropologia, Arnold Van Gennep ha definito rito di passaggio.

In antropologia si definisce rito di passaggio il rituale che segna il cambiamento di uno *status* socio-culturale di un individuo a un altro. Tali cambiamenti riguardano sempre il ciclo della vita individuale e tra essi, senza dubbio, ricopre un ruolo di

ragazzi e ai bambini, che Elisabeth Kubler-Ross (1976) identificava come "congiura del silenzio", siano la traduzione del concetto di morte, concepita negli ambienti medici in contrapposizione al blocco delle relazioni che le scienze umane reputano conseguente all'evento luttuoso.

grande importanza la morte. I riti di passaggio hanno lo scopo di legare l'esistenza dell'individuo a quella del gruppo, ma anche di strutturarne l'esistenza intorno a eventi specifici, le cui simbologia e rilevanza risultano essere socialmente condivise. Tale pratica costruisce coesione tra l'individuo, e il proprio gruppo di appartenenza, attraverso il dispositivo simbolico che scandisce ogni rituale. A questo proposito, gli studi di Arnold Van Gennep illustrano, con chiarezza, la distinzione tra i diversi ruoli sociali che, indipendentemente dal gruppo sociale o culturale di appartenenza, vengono riscoperti davanti alla morte. Tali ruoli sociali sono analizzati attraverso una ripartizione in *tre* diversi stadi. Tale teoria, che analizza precisamente ciò che in antropologia viene definito "rito di passaggio", mostra come ogni rito che riguardi la vita umana, sia esso di separazione, oppure di aggregazione, comportino necessariamente il passaggio attraverso una serie di condizioni liminari che segnano il confine da uno stato esistenziale ad un altro.

Così, la condizione di morente, rappresenta un periodo liminare, che il soggetto deve attraversare, prima di entrare in una diversa comunità, quale è quella dei defunti. L'insieme dei non viventi è parimenti soggetto a differenti simbologie culturali e interpretative, oltre che a ritualità differenti rispetto a quelle dei viventi. Peraltro, tra il momento della morte e quello della sepoltura si instaura una fase, un periodo, in cui il defunto si trova in uno stato di passaggio cui porrà fine il funerale che sancirà la sua uscita dal mondo dei vivi e la sua nuova appartenenza a quello dei morti, in cui potrà essere ricordato e pregato. In tutte le culture del mondo, per il tempo in cui il morto si troverà nella condizione liminare tra i due mondi sarà considerato "pericoloso".

L'antropologo francese Robert Hertz studiò, con particolare interesse, le ritualità connesse alla morte e alla sepoltura, nel trattamento riservato alle spoglie del defunto. Hertz sostiene che nel caso della morte di un membro di un determinato gruppo sociale, presso alcune culture, vengano utilizzate delle norme, rigidamente codificate, in grado di garantire il ripristino dell'equilibrio interno al gruppo, una volta che questo fosse stato turbato da forze

potenzialmente destrutturanti, scatenate dall'evento luttuoso.

Nello specifico, lo studioso analizzò la pratica della doppia sepoltura, che egli aveva studiato sulla scorta del materiale etnografico riguardante il popolo Dayak del Borneo. Questa analisi risultò determinante proprio in funzione di testimonianze del ruolo che questo rito aveva nel consentire il superamento di momenti considerati socialmente pericolosi.

Proprio a questo proposito, presso il popolo Dayak, era usanza sottoporre il corpo del defunto a due distinte cerimonie religiose che avevano luogo ad una determinata e predefinita distanza di tempo tra loro. Si riteneva, infatti, che, in questo modo, l'anima del defunto potesse ricongiungersi, in modo pacifico, con i propri antenati e non importunare, oppure torturare più i parenti, attraverso una presenza silenziosa, ma ancora ingombrante e invadente, il mondo dei vivi.

Questo rituale, infatti, è stato per lungo tempo praticato in gran parte del sud-est asiatico, nel Giappone e nel Messico antico, tra gli slavi meridionali e soprattutto in Oceania, dove è ancora presente e tuttora è praticato. Ancora, in Italia meridionale, con particolare riferimento alla zona di Napoli, sono a tutt'oggi presenti forme rituali ascrivibili alla pratica della doppia sepoltura, la quale prevede la riesumazione del cadavere dopo un periodo variabile di tempo (sei mesi, un anno, dieci anni o anche più).

Per quanto attiene al rito partenopeo della doppia sepoltura, dopo la riesumazione, la bara viene aperta dagli addetti, in presenza dei familiari del defunto. In questo modo è possibile verificare che le ossa siano completamente dissecate. Successivamente, lo scheletro è deposto su un tavolo apposito, dove è liberato dai brandelli dei vestiti e dagli eventuali residui del processo di decomposizione. A questo punto, i resti ossei vengono lavati con acqua e sapone e "disinfettati", grazie all'ausilio di stracci imbevuti di alcool che la famiglia del defunto ha provveduto a portare con sé, insieme alla naftalina con cui si provvederà a cospargere il ca-

davere e il lenzuolo destinato ad avvolgerlo, che fungerà da involucro nella sua nuova condizione e che, periodicamente, si provvederà a sostituire. In questa fase, laddove i parenti desiderino un ausilio, possono aiutarli gli operatori, nelle operazioni di lavaggio e pulizia del resto.

Una volta ripulito, lo scheletro sarà riposizionato in un luogo distinto e spesso lontano dalla prima sepoltura. Per procedere allo spostamento, sarà necessario riprodurre un nuovo corteo funebre, ridotto, che accompagnerà lo scheletro a nuova sepoltura. In questo modo, il cadavere, da morto pericoloso e potenzialmente contaminante, potrà dirsi tramutato nel "caro estinto", anima finalmente pacificata, da ricordare attraverso e nelle preghiere.

Verosimilmente, proprio la riesumazione dei resti e la loro definitiva collocazione rappresentano metaforicamente il cammino che compie l'anima prima di potersi dire approdata definitivamente nell'aldilà. Attraverso il rito della doppia sepoltura si comprende come la morte, in alcune aree geografiche, non sia affatto percepita come fine ultima dell'esistenza; piuttosto, essa è assunta come una sorta di "rottura" che segna l'inizio del passaggio tra due distinti stati "ontologici". Durante questa fase di passaggio, tra i vivi e i morti, si stabiliscono altresì delle forti relazioni. Cogliamo il senso ultimo di questo rituale attraverso le parole di Robert Hertz, il quale sostiene il triplice scopo di questa pratica che, se da un lato deve attribuire ai resti del defunto una sepoltura definitiva, dall'altro deve assicurare all'anima il riposo e l'accesso al regno dei morti, attraverso cui si libereranno contestualmente i vivi dall'obbligo del lutto.

Riferimenti bibliografici

- Agamben G., 2008, *Il linguaggio e la morte*, Einaudi, Torino.
- Bauman Z., 1995, *Il teatro dell'immortalità. Mortalità, immortalità e altre strategie di vita*, Il Mulino, Bologna.
- Fabbri P.F., 2001, *Sepolture primarie, secondarie e ossari: esempi dal cimitero medievale di Roca Vecchia (Lecce)*, in "Rivista di Antropologia", 79: 113-136.
- Hertz R., *Contribution a une étude sur la représentation collective de la mort*, in "L'Année sociologique", 1907: 48-137.
- Huntington R., Metcalf P., 1982, *Celebrazioni della morte. Antropologia dei rituali funerari*, Il Mulino, Bologna.
- Prospero A., 1994, *Cristianesimo e religioni primitive nell'opera di Robert Hertz*, in Hertz R., *La preminenza della destra e altri saggi*, Einaudi, Torino.
- Raffagnini R., Occhini L., 2000, *Il corpo e l'altro*, Edizioni Angelo Guerini, Milano.
- Van Gennep A., 2002, *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, *Antropologia culturale*

Attualità

Cadaveri non identificati, banca dati del DNA e prelievi liquidi biologici ed annessi cutanei: quale è lo stato dell'arte?

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Nel numero scorso della rivista, è stato riportato un ampio stralcio della XXI Relazione del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse dal titolo *“Analisi di un percorso lungo 12 anni, risultati raggiunti e prospettive future”*. La pubblicazione riguardava l'introduzione, riportata integralmente, e una parte del punto 4 (*focus: i corpi senza nome*) e segnatamente il punto 4.1 (*un moderno sistema di gestione creato dal nulla*) e il punto 4.2 (*la banca dati del DNA*) che, sicuramente, rappresenta la parte che più interessa il nostro settore; va, peraltro, detto che una lettura integrale della relazione consente di avere un quadro completo del fenomeno, anche su aspetti che non riguardano direttamente l'operatività del settore che viene coinvolto solo nel momento dell'accertamento di un decesso.

La relazione analizza, infatti, ai punti n. 1 e n. 2 il percorso effettuato dal momento dell'istituzione della figura del Commissario (2007), unica nel suo genere in Europa, con una valutazione sull'andamento del fenomeno fino ai giorni nostri, mentre il punto 3 affronta un tema di grande attualità e, cioè, quello dei minori scomparsi, analizzando una doppia casistica e, cioè, quella delle sottrazioni internazionali di minori e quella dei minori stranieri non accompagnati.

Altro tema di grande attualità e drammaticità è quello affrontato nel punto 4.3, rientrante nel focus dei corpi senza nomi già citato, che si sofferma ad analizzare i naufragi nel Mediterraneo, illustrando le attività svolte per l'identificazione delle vittime; il punto 5 della relazione dà, infine, contezza delle misure orga-

nizzative, adottate in questi anni, per affrontare adeguatamente il fenomeno, a partire dal progetto di informatizzazione alla costituzione della Consulta Nazionale per le persone scomparse sino alla formazione permanente delle Forze dell'ordine e ai protocolli d'intesa attivati; la relazione è corredata, infine, da alcune tabelle statistiche contenenti dati e dislocazioni geografiche relative a persone scomparse e cadaveri non identificati.

In questo mio articolo, vorrei ritornare sull'argomento, con un breve commento riguardante l'istituzione e la funzione del Commissario Straordinario, ed in particolare, nella parte che interessa più i Comuni e, cioè, il censimento dei cadaveri non identificati, rispetto al quale anche gli Enti Locali sono chiamati ad assolvere determinati adempimenti. Vorrei, inoltre, soffermarmi sull'istituzione e la funzione della banca del DNA, di cui si parla nella relazione e che, spesso, specialmente per gli addetti al settore, viene confusa con la previsione contenuta nell'art 3, lett. h) L. 130/2001, circa l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per almeno dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei.

Rispetto a quest'ultima questione, vorrei ripercorrere, brevemente, la storia di questa norma, contenuta in quella che è stata definita una legge di principi non immediatamente applicabile, che già dall'inizio ha suscitato non poche perplessità circa le finalità, in relazione all'onerosità gestionale, norma che, salvo qualche sporadico caso, non è stata mai recepita nelle legislazioni regionali e, quindi, mai attuata e che improvvisamente, a distanza di oltre quindici anni dalla

promulgazione, è ritornata in auge nel 2016, a seguito di ben due circolari del Ministero della Salute, con le quali si invitavano gli Assessorati Regionali o delle Province Autonome alla Sanità a dare piena attuazione all'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) della succitata legge. Cercherò, quindi, di fare un quadro di quanto è successo e cosa sta succedendo, a seguito delle suddette circolari, riferendo dei pochi casi conosciuti in cui qualche azienda sanitaria si è adeguata, e soprattutto vorrei cercare di capire se tale adempimento possa integrarsi, in qualche modo, e interagire con la banca dati del DNA, o se costituisce, invece, come sembra di percepire, una inutile duplicazione di cui non si riesce a percepire la finalità.

Il censimento dei cadaveri non identificati

L'istituzione del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, avvenuta con D.P.R. 13 luglio 2007, nasce dall'esigenza di assicurare il coordinamento fra le Amministrazioni che, a vario titolo, risultavano interessate al fenomeno delle persone scomparse e, nel contempo, di monitorare, anche sotto il profilo quantitativo, l'entità del fenomeno stesso, posto che, prima di allora, non si aveva, infatti, contezza delle cifre, in quanto non esisteva una banca dati centrale e, pertanto, non si sapeva quante fossero le persone effettivamente scomparse in Italia.

L'istituzione di questa figura, che, come si diceva, è unica nel suo genere, e non ha precedenti in Europa, ha consentito di affrontare il problema in maniera organica e strutturale, permettendo di quantificare, in maniera precisa, il numero delle persone che, a vario titolo, sono classificate come "persone scomparse" e, in molti casi, a dare un nome a qualcuno dei numerosi cadaveri non identificati che stazionano negli obitori italiani.

Una delle prime azioni del Commissario è stata, per l'appunto, l'istituzione del Registro Generale dei cadaveri non identificati alimentato, in prima battuta, dai dati raccolti, a seguito di un apposito censimento dei cadaveri non identificati presenti nelle varie strutture obitoriali. Con propria circolare del dicembre del 2007 il Commissario chiedeva, infatti, alle varie Amministrazioni (comunali o ospedaliere) di comunicare la presenza, presso le strutture di competenza, di eventuali cadaveri non identificati, corredate dalle informazioni di cui si era in possesso: quali la data e luogo di decesso o di ritrovamento, sesso, età ed ogni quant'altro, rilevato in sede di ispezione del cadavere. Per quanto riguarda i Comuni, o i gestori di cimiteri, l'indagine ha preso in esame anche i cadaveri senza nome seppelliti, a seguito ovviamente del previsto

nulla osta della Magistratura, nei cimiteri nel decennio precedente.

Il quadro iniziale, risultante dal censimento, è stato, poi, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno ed è stato continuamente implementato. Infatti, dopo la prima rilevazione che fotografava la situazione al 2007, ed essendo, nel frattempo, stato attivato il Sistema integrato "Ri.Sc." (Sistema ricerca Scomparsi) è emersa l'assoluta necessità di un continuo aggiornamento delle informazioni, cosa indispensabile per il funzionamento del sistema. Con una nuova circolare del gennaio 2010, trasmessa alle amministrazioni interessate, tramite i canali ministeriali (Prefetture o Commissariati del Governo), il Commissario Straordinario ha ribadito questa necessità, attivando una nuova indagine conoscitiva, con riferimento alla situazione registrata al 31/12/2009, e prevedendo, in futuro, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova rilevazione, strutturata a cadenza bimestrale (rilevazione, tuttora, attiva, con obbligo da parte dei Comuni di trasmettere, per tramite delle prefetture, alla scadenza di ogni bimestre, ogni notizia su eventuali cadaveri non identificati rinvenuti nel territorio comunale).

Il sistema integrato consente di fare interagire i dati, contenuti nella banca delle persone scomparse, con quella dei cadaveri non identificati, al fine di poter dare un nome al cadavere di uno sconosciuto e nel contempo, accertatane la morte, cancellare il nominativo dall'elenco delle persone scomparse. Per poter ottenere una efficace interazione dei dati, ed arrivare a buoni risultati, occorre che, a monte, vengono inserite tutte le informazioni possibili, sia per quanto riguarda le persone scomparse, ma anche in occasione del rinvenimento di un cadavere non identificato. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, sempre su input del Commissario Straordinario, è stato predisposto già nel 2008 un formulario, piuttosto dettagliato, da compilare da parte delle autorità competenti (agenti di polizia giudiziaria, medico necroscopo o medico legale) per ciascun cadavere non identificato presente in sede di censimento (*Victim Identification Form INTERPOL*).

Per i nuovi casi di cadaveri non identificati è stato, poi, realizzato un apposito modello, denominato Scheda post mortem (PM), contenente tutti i dati riguardanti il cadavere non identificato quali i connotati salienti, le condizioni del cadavere, le probabili cause del decesso, il prelievo del campione biologico, foto ed altri elementi che possono essere ritenuti utili per la sua identificazione.

Per quanto riguarda il prelievo di campioni biologici, con una ulteriore circolare del novembre 2017, indirizzata ai Procuratori della Repubblica, ai Prefetti e al

Capo della Polizia, il Commissario Straordinario, in relazione all'entrata in vigore del D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 (Regolamento di attuazione della L. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati DNA), emana delle linee di indirizzo, con lo scopo di evitare disparità di trattamento, fra i diversi casi di scomparsa e di rinvenimento di cadaveri non identificati, e di contribuire ad una standardizzazione delle procedure in ambito nazionale ed ad una omogenea applicazione delle norme relative alla suddetta Banca dati, rispetto alla quale cercherò di illustrare di seguito gli aspetti più salienti.

La banca dati del DNA di cui alla L. 85/2009

Come si diceva prima, la Banca dati DNA è stata istituita con la L. 30 giugno 2009, n. 85, con la quale la Repubblica italiana aderiva al trattato di Prun del 27 maggio 2005, sottoscritto da diversi Paesi Europei, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera e, in particolare, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

In sede di istituzione della banca dati, la cui operatività veniva, peraltro, demandata all'adozione di appositi regolamenti attuativi, venivano fissati alcuni principi ed indirizzi, a cui i regolamenti stessi si sarebbero, poi, dovuti ispirare. In particolare, l'art 5 della legge prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con lo scopo di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, mentre viene previsto che presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'attività rispettivamente della banca dati e del laboratorio: la prima si occupa della raccolta dei profili del DNA dei soggetti espressamente indicati nella legge e al loro raffronto, ai fini di identificazione, mentre al laboratorio centrale è demandato il compito della tipizzazione del profilo del DNA e della conservazione dei campioni biologici, dai quali sono tipizzati i profili. Per quanto riguarda la raccolta dei profili, la legge individua precise categorie di soggetti ed, in primis, detenuti, o soggetti sottoposti a custodia cautelare, in relazione alla tipologia del reato commesso. Viene, altresì, prevista la raccolta dei profili del DNA, relativi a reperti biologici, acquisiti nel corso di procedimenti penali, e la raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

In merito a quest'ultima fattispecie che, di fatto, è quella che interessa, più da vicino, il nostro settore, il già citato regolamento di attuazione (D.P.R. 87/2016) che disciplina, in maniera dettagliata e puntigliosa, tutte le operazioni connesse al prelievo e alla conservazione dei reperti, all'art. 6 si occupa del prelievo, della gestione e della tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel caso di denuncia di persone scomparse, e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Esso prevede, nel primo caso, che la polizia giudiziaria acquisisca, *ove ritenuto necessario*, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA; il citato articolo dettaglia, poi, dando precise indicazioni, le singole attività da parte dei vari soggetti interessati, prevedendo, in tale contesto, il coinvolgimento, in termini di informazioni, del Commissario Straordinario.

In merito, invece, al rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati, la norma si limita ad affermare, nell'ultimo comma, che si applicano *"le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili"* e, pertanto, si comprende bene il senso dell'ultima circolare del Commissario Straordinario citata prima, tendente ad una uniformità applicativa della legge. In particolare, la prima questione, affrontata nel documento, riguarda il passaggio relativo al prelievo dei reperti biologici in caso di persona scomparsa e, segnatamente, nella parte in cui si demanda alla discrezionalità della polizia giudiziaria *"ove ritenuto necessario"*. A tal proposito il Commissario ritiene di sensibilizzare le autorità competenti circa l'opportunità di individuare determinate fattispecie definite *"casi allarmanti di scomparsa di persone"* per le quali si ravvisa la necessità della repertazione da parte degli organi investigativi, *"degli elementi identificativi dello scomparso e degli oggetti ad uso esclusivo dello stesso, allo scopo di ottenerne i DNA come previsto dal citato art 6 del regolamento"*.

Viene precisato, al riguardo, che, ad avviso del Commissario, sono da considerarsi *"casi allarmanti"* quelle situazioni in cui, in base agli elementi raccolti, in sede di denuncia di scomparsa, viene attribuito uno stato di allerta alto, stante lo stato di pericolo in cui si potrebbe trovare la persona stessa, esemplificando alcuni casi quali la scomparsa di persone possibili vittime di reato, o quelle di persone affette da disturbi neurodegenerativi, o da disabilità psicofisiche. In questo caso, il prelievo di campioni, al fine di ottenerne il DNA, consentirebbe un raffronto con il DNA dei cadaveri non identificati, consentendone l'identificazione. Relativamente ai cadaveri o resti umani senza identità si

sottolinea la necessità di provvedere sempre all'acquisizione dei campioni biologici, a prescindere dalla sussistenza, o meno, di ipotesi di reato.

Sempre nell'ottica di una uniforme applicazione della norma, il Commissario raccomanda, infine, la compilazione delle schede *ante e post mortem*, la prima a cura delle forze dell'ordine, in occasione della denuncia di scomparsa, e la seconda dai medici legali/necroscopi, in caso di rinvenimento di cadaveri non identificati, schede nelle quali è presente anche un apposito campo, circa la disponibilità o meno del DNA.

Una ultima annotazione rispetto alla banca dati del DNA, che stiamo esaminando, riguarda la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni che differisce sostanzialmente dal prelievo dei liquidi biologici di cui alla L. 130/2001, di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo, che vanno effettuati sul cadavere e conservati senza indicazione del dove del come e del fino a quando (*"per un periodo minimo di dieci anni"*). Per quanto riguarda, invece, la Banca Dati sia la legge, sia il regolamento contengono precise disposizioni circa la durata della conservazione e, cioè, in linea generale, i dati devono essere cancellati, e i reperti distrutti dopo 25 anni dall'ultima registrazione; termine che in taluni casi può essere elevato a 40 anni (condanne penali, passate in giudicato, che implicano la detenzione), o ridotto. I dati vanno, poi, cancellati immediatamente, con distruzione dei relativi reperti, a seguito di assoluzione, con sentenza definitiva, o a seguito di identificazione del cadavere, o del ritrovamento della persona scomparsa.

I prelievi di liquidi biologici e annessi cutanei ex L. 130/2001

Come già accennato in precedenza, l'art 3, lett. h) L. 130/2001 *"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"* prevede l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia. Come è noto, la citata legge si configura come una legge di principi finalizzata, all'epoca della approvazione, alla modifica del D.P.R. 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria) di competenza statale; in questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, nel 2003, con proprio parere, reso in occasione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego ad una richiesta di affido delle ceneri. In tale sede, il supremo consesso ribadiva che la legge era finalizzata, per l'appunto, alla

modifica del citato D.P.R. e che, pertanto, taluni istituti, fra i quali la dispersione, non erano immediatamente applicabili, in quanto abbisognavano di una disciplina di dettaglio.

Tutti sappiamo, poi, che la modifica al regolamento di polizia mortuaria non si è mai concretizzata, essendo, nel frattempo, intervenuta la riforma costituzionale che ha trasferito alle Regioni la competenza sulla sanità, materia all'interno della quale viene fatta rientrare anche la polizia mortuaria, ancorché alcune questioni esulino dalla sanità in senso stretto, incidendo, invece, sull'ordinamento dello Stato Civile, o sulla concorrenza e sul mercato.

Le Regioni hanno, quindi, incominciato alla spicciolata, a partire dal 2003, a recepire, con proprie leggi regionali, i principi contenuti nella L. 130/2001, specie per quanto riguarda i nuovi istituti dell'affidamento familiare delle ceneri e della dispersione, introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla L. 130/2001, dando, quindi, come indicato anche dal Consiglio di Stato, una disciplina di dettaglio per poter rendere operativi detti istituti. Qualcuno ha ricopiato integralmente quanto contenuto nella legge, disciplinando anche, in maniera ovviamente illegittima, l'attività degli ufficiali di stato civile, posto che trattasi di una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, lett i) della Costituzione. Chi ha recepito singoli principi della L. 130/2001 si è guardato bene dal recepire anche il punto h), mentre chi ha recepito, in sede regionale, l'articolato in toto, ivi comprese le attività degli ufficiali di stato civile e il passaggio riguardante il prelievo di liquidi biologici e annessi cutanei, all'atto pratico non ha, poi, dato attuazione a questa previsione.

Va detto, peraltro, che tale norma aveva suscitato non poche perplessità,, fin dalla suo inserimento nell'articolato, per diversi motivi: da un lato per l'onerosità dell'operazione che andava ad aggravare le incombenze a carico del medico necroscopo per quanto riguarda il prelievo e, soprattutto, per quello che attiene, poi, alla custodia, posto che la legge non dava alcuna indicazione su come e dove detti campioni andassero conservati; ma la cosa che creava più perplessità era data dalla finalità espressamente prevista *"per eventuali indagini per causa di giustizia"*: orbene la domanda che si ponevano i giuristi, posto che la legge avrebbe dovuto esser propedeutica alla modifica del regolamento, sempre di competenza statale, è che, *mutatis mutandis*, può adesso una legge regionale, in materia sanitaria, andare a disciplinare procedure che ineriscono la giustizia, di competenza statale, senza passare per il competente Ministero, e con il rischio di procedure diversificate fra le varie

regioni, atteso che, come si evince, la norma è piuttosto coincisa e non contiene alcuna indicazione operativa?

Con il beneplacito di tutti, la norma è rimasta lettera morta per ben 15 anni e sembrava essere destinata a non aver ulteriore seguito, posto che, nel frattempo, era stata istituita la banca dati del DNA, disciplinata dettagliatamente, con chiare finalità e modalità di gestione, e con prelievo mirato ad alcune categorie, e non generalizzato a tutti i defunti. Appare, poi, alquanto bizzarro che per la banca dati DNA, per la cui istituzione e gestione è stato coinvolto anche il garante della privacy, è prevista la cancellazione dei dati e la distruzione dei reperti all'atto della morte del soggetto interessato, mentre secondo la lett. h) i prelievi e la conservazione hanno inizio proprio con la morte dell'interessato. Paradossalmente, ma neanche tanto, se il defunto, apparteneva ad una delle categorie rispetto alle quali erano stati acquisiti i campioni per la tipizzazione del DNA da conservare nella banca, all'atto della morte vengono cancellati i dati e distrutti i campioni conservati nella banca, ma, nel contempo, il medico necroscopo ha l'obbligo di prelevare dal cadavere campioni di liquidi biologici ed annessi e cutanei, e conservarli per almeno dieci anni.

La questione, come si diceva dormiente per una quindicina di anni, è stata, per usare un termine del nostro gergo, esumata nel 2016, con una circolare del 30 maggio del Ministero della salute, a firma del dirigente della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, indirizzata agli Assessori regionali alla Sanità e agli Assessori alla Sanità delle province Autonome, con la quale si rappresenta che i principi contenuti nell'art 3, comma 1, lett h) L. 130/2001 siano *“da considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche in assenza di una legge regionale ... stante la particolare puntualità con la quale vengono minuziosamente descritti”* (sic).

Con successiva circolare del 28 luglio, con la quale vengono date anche alcune indicazioni operative (non contenute nella legge) circa il prelievo, il campionamento e lo stoccaggio dei campioni, affidando la responsabilità della conservazione al Direttore del servizio di Medicina Legale, i *puntuali principi minuziosamente descritti* vengono clamorosamente smentiti, laddove si precisa che l'obbligo per il medico necroscopo riguarda *“esclusivamente il caso di avvio della salma alla cremazione”* mentre il principio contenuto nella legge prevedeva *“a prescindere dalla pratica funeraria scelta”*, viene da chiedersi se una circolare del Ministero della Salute possa andare a modificare (perché in questo caso trattasi non di interpretazione, ma di modifica) un principio contenuto

in una legge, definito anche *puntuale e minuziosamente descritto* la cui finalità, peraltro, *“per eventuali indagini per causa di giustizia”* esula dalla competenza del Ministero della Salute?

Ma tant'è! In questi anni ci siamo abituati a convivere con le contraddizioni e le illegittimità della legislazione attuativa della L. 130/2001, nonché alle difformità applicative fra una Regione e l'altra ed anche in questo caso, dopo l'emanazione delle due circolari, non abbiamo assistito ad un comportamento omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma ci troviamo in presenza delle reazioni più diversificate tra le varie Regioni: poiché, come si legge nelle citate circolari, la norma è suscettibile di immediata applicazione, anche in assenza di legislazione regionale, ogni Regione ha agito autonomamente: qualche Regione ha ottemperato, dando incarico alle proprie aziende sanitarie di dare attuazione al disposto legislativo, qualcuno ha avviato, in via sperimentale, il prelievo limitatamente ad alcune zone del proprio territorio, qualche Regione ha rappresentato al Ministero l'impossibilità di dare attuazione alla norma, in assenza di indicazioni uniformi a valenza nazionale.

Da una sommaria e veloce ricerca su internet si rinvenivano diverse procedure operative, adottate da alcune Aziende sanitarie di varie Regioni, ma trattasi di singoli casi, a macchia di leopardo, non generalizzati a tutte le strutture, godendo ogni singola azienda di autonomia operativa e della discrezionalità per aderire o meno all'invito della propria Regione (non tassativo) a dare applicazione a quanto contenuto nelle circolari ministeriali. A titolo esemplificativo, fra il materiale presente in rete, figura una apposita procedura operativa, minuziosa e dettagliata, adottata da una azienda sanitaria della Sardegna (Carbonia), con la quale vengono disciplinati tutti i passaggi, dal prelievo alla conservazione, prevedendo anche la tariffa comprensiva di certificato per la cremazione e prelievo liquidi e annessi cutanei pari ad Euro 150 (ovviamente a carico dei richiedenti che, fino ad ora, erano chiamati ad un esborso limitato a circa una trentina di Euro, per il rilascio del certificato).

Altro documento che si rinviene, sfogliando le pagine di internet alla voce *“prelievo liquidi biologici e annessi cutanei”* riguarda la regione Piemonte ed, in particolare, la seduta del Consiglio Regionale del 13/11/2018, nel corso della quale l'assessore regionale competente, rispondendo ad una interrogazione, nella quale si manifestava la preoccupazione che il suddetto prelievo, attualmente gratuito, in via sperimentale, possa diventare a pagamento, precisava che *“la Direzione regionale Sanità ha provveduto ad individuare una apposita metodica di raccolta e conser-*

vazione dei campioni i biologici e di attivare in via sperimentale le procedure presso le ASL di Torino e che al termine della sperimentazione tutte le ASL piemontesi saranno invitate ad uniformarsi” e che al momento la procedura non risulta soggetta a tariffa, cosa che verrà valutata al termine della sperimentazione.

Altre procedure presenti ricalcano sostanzialmente la stessa metodica, che si rifà a quella indicata nella seconda circolare circa il campionamento lo stoccaggio e la conservazione. Da nessuna parte emerge un ipotetico concreto utilizzo dei suddetti campioni, rimanendo, per certi aspetti, una sorta di mistero e rendendo legittima la domanda: a cosa serve? Una cosa è certa: detta operazione comporta degli oneri e del tempo, sia per il prelievo, sia per lo stoccaggio e la conservazione e, quindi, nell’ottica gestionale va tariffata, e chi paga ovviamente è l’utente che, nelle spese per il funerale con cremazione, vede un aggravio di circa 150 euro per un servizio che non si sa neanche a cosa serva.

Conclusioni

Come abbiamo letto nella relazione, l’istituzione del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse si sta rivelando uno strumento molto efficace per fronteggiare il fenomeno delle persone scomparse. La costituzione, poi, della Banca Dati del DNA, istituita con apposita legge e corredata da dettagliato regolamento attuativo, sta contribuendo, in modo determinante, nella gestione del sistema integrato di ricerca, riuscendo, in molti casi, a dare una identificazione a qualcuno degli oltre novecento cadaveri non identificati, registrati negli ultimi decenni.

Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la questione relativa ai prelievi di liquidi biologici e annessi cutanei. Trattasi di una norma nata male e che si sta evolvendo ancora peggio. Una norma di principio che abbisognava di una disciplina di dettaglio, tramite regolamento a valenza nazionale, e che invece, dopo essere rimasta inattiva per molti anni, è stata risvegliata con due circolari del Ministero della Salute, con le quali si dispone l’immediata applicazione della norma, anche in assenza di una legge regionale. Non pochi dubbi sorgono sulla legittimità di tali circolari, sia per il fatto che provengono dal Ministero della Salute, pur avendo come finalità “eventuali indagini per causa di giustizia” e non vedono coinvolti i rispettivi ministeri (Interno e Giustizia), ma demandano la disciplina e l’applicazione agli assessorati regionali alla sanità (incompetenti nelle suddette materie).

Altri ragionevoli dubbi si nutrono sul fatto che, con la citata circolare, viene circoscritto l’obbligo del prelievo alla sola pratica della cremazione, mentre il principio sancito dalla legge si riferiva a tutti i decessi, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, e, quindi, secondo le regole sulle fonti del diritto, non sembrerebbe corretto che una norma di rango inferiore (e qui siamo addirittura in presenza di una circolare) possa andare a modificare una norma primaria. Non si riesce, poi, a comprendere appieno la finalità di questi adempimenti, tenuto conto anche di quanto già detto in merito alla banca dati del DNA.

L’applicazione, come abbiamo visto, sta avvenendo parzialmente, a macchia di leopardo, sulla scorta di “inviti” e della disponibilità dei singoli soggetti, senza regole precise e con modalità diversificate. Ancora una volta stiamo assistendo alle nefaste conseguenze derivanti dalla mancata modifica del regolamento di polizia mortuaria prevista dalla L. 130/2001. Come ho avuto modo di sottolineare, in molte altre circostanze, la variegata legislazione regionale, che si è sviluppata successivamente al mancato recepimento, a livello nazionale, mediante regolamento e con una disciplina unitaria, ha portato ad una situazione di incertezza normativa, posto che per ogni istituto le varie Regioni hanno una disciplina diversa, facendo venir meno la certezza dei diritti.

Da molti anni, forse troppi, auspichiamo l’intervento di una disciplina unitaria, per porre un po’ di ordine e certezza nel settore, ridotto, in quest’ultimo periodo, ad una sorta di *far west*, dove chiunque si sente titolato, in barba alle competenze per materia, grado, o per territorio (Ministero che con circolare modifica una legge, Regioni che disciplinano materie di competenza esclusiva dello stato quali Stato civile e giustizia, o che danno incombenze a soggetti di altre Regioni, travalicando i limiti territoriali), a dare disposizioni per finalità poco comprensibili, che presuppongono non indifferenti oneri organizzativi e ingiustificati esborsi da parte dei cittadini utenti. Auspichiamo, quindi, ancora una volta, sperando che si quella buona, che la revisione normativa, in itinere, possa sistemare anche tutte le contraddizioni presenti nella frammentata legislazione regionale.

(*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Attualità **Come attivare un volano manutentivo nei cimiteri**

di Renata Santoro (*) e Daniele Fogli

[Pubblicazione per gentile concessione della rivista Oltre Magazine]

Ancora oggi, quando si pensa ad un cimitero monumentale in Europa, per una passeggiata storico-artistica, o per ricercare la sepoltura di un personaggio famoso, ci si riferisce, in primo luogo, al *Père-Lachaise* di Parigi, che ha, nel tempo, goduto dell'imponente promozione turistica dell'Amministrazione di Parigi e dell'Ente turistico nazionale francese.

È da sempre, infatti, che la visita al più grande cimitero della città è inserita nei pacchetti turistici, perché è uno dei *must tour* culturali da non poter perdere a Parigi.

I suoi visitatori, come riportato dalle svariate guide turistiche, superano i tre milioni all'anno ed essi trovano in quel luogo non solo la tomba di Jim Morrison, una delle attrazioni principali, ma anche la quiete, la natura e la storia di un mondo antico.

Da Tripadvisor e da altri blog di viaggi, scopriamo con interesse che, finito il tour turistico, il visitatore ha apprezzato il cimitero nel suo insieme, non solo la tomba famosa ma anche gli stradelli, le foglie, l'architettura e i monumenti funebri e, non di meno, l'accoglienza, anche quella di orientamento nel cimitero stesso.

In Italia, se non per poche realtà, l'attenzione e la promozione turistica dei Comuni per i propri cimiteri monumentali è completamente mancata nel passato, e, solo da pochi anni, si sta affermando una consapevolezza nuova dell'enorme patrimonio cultu-

rale ed artistico che possediamo nei nostri cimiteri e che possiamo mostrare al mondo, al pari delle nostre città d'arte.

Questo ritardo è anche dipeso dalla sopravvalutazione del ruolo operativo, cioè dal fatto che, per tanti anni, l'impegno principale dei gestori e delle amministrazioni si è concentrato più sulla garanzia di sepoltura, sulla manutenzione degli immobili e del sistema viario, piuttosto che anche sulle bellezze architettoniche. E ora, con la crisi economico-finanziaria che attanaglia il Paese, e ovviamente anche il sistema cimiteriale, è difficile, in molti Comuni, affrontare questioni che non siano il tamponamento emergenziale.

Con l'impegno nella valorizzazione storico-artistica, aumenterà l'interesse del pubblico e dei visitatori per




Figura 1 – Stand SEFIT Utilitalia presso il Salone del Restauro di Ferrara

un cimitero non più visto principalmente come ambiente sanitario, in cui avvengono i fenomeni cadaverici trasformativi, che è la visione medica alla base della polizia mortuaria dell'Ottocento, ma come rilevante luogo di memoria collettiva di una popolazione locale. E sarà sempre più necessario investire per il suo mantenimento nel tempo.

Utilitalia SEFIT, fin dal 2015 costituì un Tavolo Tecnico nazionale di Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri italiani, oggi composto dai rappresentanti dei cimiteri di alcune delle principali città italiane (Bologna, Bolzano, Ferrara, Genova, Milano, Mantova, Parma, Roma, Torino e Trento), che si è rivelato come un luogo ricco di confronti e capace di produrre una miriade di idee.

Così, a fine 2016, Utilitalia SEFIT e il Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo firmarono un protocollo su questi temi. E già nel gennaio 2018 si è raggiunto un primo grande risultato, con la realizzazione e la promozione dell'Atlante dei Cimiteri italiani, che il MIBACT ha pubblicizzato con la messa on-line sul sito del Ministero. Nella prima metà del 2020 è prevista una nuova versione dell'Atlante che includerà altre città piccole e grandi che hanno aderito all'iniziativa di promozione dei propri cimiteri.

Parallelamente si sono attuate politiche di mutua collaborazione tra Utilitalia SEFIT e ASCE, *Association of Significant Cemeteries in Europe*, firmando anche una convenzione di mutua assistenza nell'ottobre del 2017. E nel 2019, in occasione della WDEC – *Week of Discovering European Cemeteries* (Settimana per la scoperta dei cimiteri europei), per la prima volta, si è concretizzato un progetto comune a tutte le realtà i-



Figura 2 – Congresso Internazionale di Torino

taliane aderenti, con una mostra fotografica in cui si sono raccolte le immagini di tutti i cimiteri da mostrare in ogni singola città, attraverso pannellature, o tramite un videoclip pubblicato in quel periodo sui siti istituzionali.

Alle iniziative del WDEC e dell'Atlante, si è poi aggiunta la vista delle bellezze cimiteriali, utilizzando una specifica APP per smartphone (ARtour, scaricabile, per l'uso gratuito, dal sito <https://ar-tour.com/download.aspx>), elaborata per i maggiori cimiteri europei membri dell'*European Cemeteries Route*.

I cimiteri che ne fanno parte sono, a tutti gli effetti, individuati come *tappe* del Percorso culturale europeo, riconosciuto dalla *European Commission*, esattamente come la Via Francigena.

Queste, e altre iniziative, hanno prodotto anche un interesse crescente dei media sul tema culturale dei cimiteri. Nel corso di questi ultimi due anni si è potuto apprezzare, ad esempio, anche una serie tv su SKY Arte dal titolo "*Gli Immortali – Artisti per sempre*" prodotta da Michele Bongiorno, figlio del celebre Mike, grande cultore dei cimiteri, che ha proposto al pubblico un percorso di scoperta di alcuni artisti famosi, rimasti nella memoria di tutti, partendo proprio dai luoghi in cui riposano le loro spoglie. La serie ha avuto un inaspettato successo, e, nella primavera 2020, il viaggio in tv continuerà con nuove storie e nuovi cimiteri italiani ed esteri coinvolti.

Ampi spazi d'informazione sono stati riservati anche alle iniziative culturali promosse dai gestori dei cimiteri italiani, dimostrazione del crescente interesse per i cimiteri, che ha prodotto un susseguirsi di seminari, convegni, congressi nazionali e internazionali, tenutisi quest'anno in Italia. Ne citiamo solo alcuni.

Al Congresso Internazionale svoltosi ad aprile 2019 a Torino, dal titolo "*I cimiteri nella società multiculturale: esperienze internazionali e nuovi approcci operativi*", sono stati invitati a portare il loro dotto contributo molti responsabili di cimiteri italiani ed esteri.

A settembre 2019 Utilitalia SEFIT ha partecipato alla XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali di Ferrara, con un proprio stand nel padiglione delle istituzioni.

E, già ora, si guarda avanti al 2020, in previsione di un anno culturale importante per le città di Milano e Parma che saranno: la prima, sede dell'incontro europeo annuale dell'ASCE a settembre (*AGM Annual General Meeting*); la seconda, capitale della cultura 2020.

Va da sé che, se si vogliono portare masse di visitatori con occhio critico e attento all'arte e all'architettura cimiteriale, di certo si deve metter mano a precisi programmi di manutenzione, di recupero e restauro del patrimonio esistente nei nostri cimiteri.

Sia da parte delle istituzioni pubbliche, e questo articolo ha anche questo scopo di sensibilizzazione, sia da parte dei privati, concessionari di sepolture.

Ed è pure in questa ottica che si deve leggere la proposta che Utilitalia SEFIT, nel novembre 2019, ha fatto al Presidente del Consiglio Conte e, tra gli altri, al

Ministro Franceschini al MIBACT, per specifici incentivi fiscali, capaci di attivare un piano manutentivo delle tombe private nei cimiteri, estendendo – con valori per ovvi motivi inferiori – le detrazioni fiscali, proprie per la ristrutturazione delle abitazioni, alla manutenzione di tombe. Si rimanda al box relativo per approfondire i contenuti del testo proposto, che avrebbe effetti favorevoli non solo per la popolazione, ma pure per gli operatori cimiteriali interessati, cioè ditte edili, restauratori, marmisti, bronzisti, ecc..

Articolo --- (Estensione delle detrazioni concernenti il settore abitativo ai sepolcri)

1. *Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità sepolcrale. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel predetto articolo 16-bis.*
2. *Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di arredi finalizzati all'unità sepolcrale. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.*
3. *Il soggetto ammesso alla detrazione è il concessionario della sepoltura, intendendosi per tale l'originario concessionario o gli aventi titolo subentrati nella concessione a causa del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal gestore del cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.*
4. *Per unità sepolcrale si intende una tomba, una cappella, un sepolcro o un insieme di manufatti in genere destinato all'accoglimento delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano seppellire un minimo di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.*
5. *I lavori di cui al comma 1 devono essere autorizzati dal Sindaco, secondo quanto specificato all'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

(*) Responsabile Ufficio Eventi Cimitero Monumentale AFC Torino SpA, Coordinatrice del Tavolo Tecnico di Valorizzazione dei cimiteri italiani di Utilitalia Sefit e delegata per i rapporti con ASCE



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Documentazione

Disposizioni in materia funeraria e polizia Mortuaria

L.R. Calabria 29/11/2019, n. 48

[Pubblicata sul B.U.R.C n. 133 del 29/11/2019]

TITOLO I – OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. In particolare, la presente legge:
 - a) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
 - b) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività certificate, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
 - b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'ac-

certamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per «resto mortale» si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione;

d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza

pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o anche dell'Autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata

all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

TITOLO II – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3

(Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. In ogni caso, i compiti sopraelencati sono svolti in isospesa e con personale già in servizio presso la Regione Calabria, nei normali orari di lavoro.

2. La Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

a) i requisiti delle autorimesse;

b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4

(Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in

luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).

Art. 5
(Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e della legge nazionale vigente.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE)

Art. 6
(Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- f) eventuale gestione di case funerarie.

2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.

4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.

6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;
- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
- d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.

7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività funebre.

Art. 7
(Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.

5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 8
(Requisiti dell'impresa funebre
e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contiene l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.

2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete. Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia:

a) l'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma, dispone di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;

b) l'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso del-

la famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c);

c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti possiedono la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno sei operatori assunti con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre.

3. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.

4. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono:

a) responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative, addetto alla trattazione degli affari;

b) necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.

5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente.

6. Le imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) della presente legge hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 9**(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti la professione sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.
2. I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:
 - a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi a pena definitiva superiore a tre anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo);
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

Art. 10**(Accertamento dei requisiti)**

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 giugno 2020, si muniscono della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, e scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.
4. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 11**(Mandato)**

1. Il Comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:
 - a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Il contratto di servizi funebri è conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta

dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

Art. 12
(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione ed è effettuato con un'auto funebre e da personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'auto funebre che materialmente eseguono il trasporto.

5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti e ne è responsabile, redige il verbale di verifica in duplice originale, di cui uno accompagna sempre il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell'impresa previamente formato. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al

Comune in cui è avvenuto il decesso.

6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o attività di cui al comma 6 dell'articolo 6.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere è altresì compresa la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento, la sosta per cerimonie civili o religiose e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondini e cateteri, qualora il decesso avvenga presso strutture sanitarie pubbliche o private, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.

11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione certificata da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.

12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni,

anche in via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma dà notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.

13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.

14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; i costi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.

17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.

18. La chiusura e il sigillo del feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale è effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.

Art. 13

(Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia

e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
- h) deposito per i materiali;
- i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
- j) uffici.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.

6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

Art. 14

(Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle defi-

nite dal presente titolo, possiedono i requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 15
(Vigilanza e sanzioni)

1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.
4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.
5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 11, le sanzioni di cui al comma 4 sono duplicate.
6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 11 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 11, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.
7. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 16
(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto

della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al D.P.R. 285/1990.

4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
- d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si

trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

10. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
E FINALI**

**Art. 17
(Disposizioni di adeguamento)**

1. La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.

2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su:

- a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
- b) prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato;
- c) modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;
- d) realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese certificate esistenti su tutto il territorio regionale.

3. La modulistica uniforme da utilizzare in tutto il territorio della Regione viene inserita nel presente testo secondo i seguenti certificati e modelli:

Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma

Certificato A.2: Accertamento necroscopico

Certificato A.3: Cremazione

Modello B.1: Avviso di morte

Modello B.2: Constatazione di morte

Modello B.3: Mandato ad impresa funebre

Modello B.4: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere in altro comune

Modello B.4.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori dal comune di decesso

Modello B.4.2: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.4.3: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere fuori comune

Modello B.5: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune

Modello B.5.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito del comune di decesso

Modello B.6: Richiesta autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere / resti mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri

Modello B.7: Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere / resti mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri

Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneri

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti.

**Art. 18
(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 19
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29/11/2019

OLIVERIO

**ALLEGATI
CERTIFICATI E MODELLI DI CUI ALL'ART. 19)**

(omissis)

Documentazione

L.R. Lombardia 15/2019, art. 17: ulteriore modifica del TU sanità in materia funeraria

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1384 del 11/09/2019

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32, Suppl. del 9 agosto scorso è stata pubblicata la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 "Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali".

In **Allegato 1** [N.d.R. (omissis)] si riporta l'art. 17 del provvedimento che, per quanto riguarda il settore funerario, apporta modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

Con circolare Sefit di p.n. 1315 del 16 aprile 2019, si erano già indicati alcuni aspetti della L.R. Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, di modifica del citato T.U. 33/2009, che avrebbero potuto condurre a delle criticità per il settore.

In particolare, la previsione di cui all'art. 72, 4 co. del TU che, imponendo al Comune di decesso di dare comunicazione del trasporto funebre, prima della partenza, al Comune di destinazione, avrebbe messo in crisi l'intero servizio di trasporto. La nuova legge in esame provvede a modificarla, attribuendo tale compito di comunicazione all'impresa funebre incaricata del trasporto.

Altre modifiche abrogative riguardano:

- la ora possibile cremazione dei resti mortali indipendentemente dalla insufficienza di sepoltura (art. 73, 4 co. TU);
- l'eliminazione di norme dettagliate circa l'utiliz-

zo dei cadaveri per finalità di studio (art. 71, co. 2, 3, 4 TU);

– l'eliminazione di attribuzione di competenze dalla Regione all'ufficiale di stato civile (art. 73, co. 3, primo capoverso TU) e l'introduzione (quantomeno discutibile, se non illegittima, visto che la dispersione irregolare è sanzionata in via penale) della possibilità del *de cuius* di esprimere la volontà di dispersione delle proprie ceneri sia in forma scritta che in forma orale.

Per le modifiche puntuali delle disposizioni normative si rinvia all'Allegato 1.

Si ricorda, inoltre, che questi emendamenti intervengono su disposizioni che sono state oggetto di impugnazione governativa davanti la Corte Costituzionale, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile u.s., con ricorso n. 56 del 7 agosto u.s.

La legge in oggetto è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Documentazione

Responsabilità per danno da cosa in custodia in ambito cimiteriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1386 del 23/09/2019

Si porta all'attenzione degli Associati la recente decisione del Tribunale ordinario di Pesaro, pronunciata con sentenza n. 668 del 17 luglio u.s., che sembra introdurre alcune novità in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia in ambito cimiteriale che potrebbero avere riflessi pesanti per i Comuni.

Tralasciando gli aspetti propriamente processuali, relativi alla valutazione della legittimazione processuale delle parti, l'elemento più critico della sentenza riguarda la responsabilità da danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., configuratosi nel caso di specie in cui il danneggiato, entrando nella cappella dove era tumulata una propria nonna, era precipitato nei sepolcri sotterranei a causa del cedimento della pavimentazione.

Ora, il danno da cosa in custodia va considerato in relazione:

a) AL COMUNE: viene in rilievo l'art. 51 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al sindaco la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri. Questa disposizione va poi raccordata con l'art. 63 del medesimo D.P.R. che riconosce nei concessionari la titolarità di obblighi manutentivi costanti per l'intera durata della concessione e attribuisce al Comune una potestà surrogatoria nei casi di abbandono per incuria (o per morte). Tuttavia, in considerazione della competenza comunale in ordine alla manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri

non potrebbe sostenersi l'intervento del Comune solo nel caso di abbandono. Nel caso di specie, non si trattava sicuramente di una situazione di abbandono visto che negli anni i concessionari avevano svolto alcune attività di ristrutturazione e di mantenimento dello stato del sepolcro. E poi si aggiungano le previsioni del locale Regolamento di P.M. per cui *"il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose ..."* e *"nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del sindaco, a richiesta del concessionario ..."* (artt. 2 e 32).

b) AL CONCESSIONARIO: la disposizione di riferimento è il già richiamato art. 63 che pone in capo al concessionario tutti gli obblighi manutentivi del sepolcro; e nel caso sia venuto a mancare il concessionario iniziale (cd. fondatore del sepolcro), i discendenti che abbiano assunto a loro volta la qualità di concessionari. Nel caso concreto, le famiglie originariamente concessionarie si erano estinte e quindi i discendenti erano poi diventati concessionari.

Riprendendo il ragionamento giudiziale, il Tribunale, con riferimento al punto b), diversamente assume a fondamento della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia il parametro della titolarità del diritto primario di sepoltura utilizzando la sussistenza o meno come criterio discriminante. Gli obblighi di custodia vengono dunque ricollegati alla titolarità del diritto di sepolcro, e non

alla qualità di concessionario ex art. 63 D.P.R. 285/1990, in quanto ritenuta indice della disponibilità giuridica e materiale sul sepolcro che ben avrebbe consentito ai suoi titolari di vigilare sulle modalità d'uso e di conservazione del sepolcro ed evitare così situazioni di pericolo.

La disposizione del regolamento nazionale di P.M. non prevede che l'onere di manutenzione sia in capo anche ai titolari dei diritti ad essere sepolti in un posto interno alla tomba, come invece questa sentenza configurerebbe. Questo significa che, oltre al concessionario, anche chi ha diritto di sepoltura ha degli oneri di manutenzione e conservazione del sepolcro. Una novità che però mal si adatta all'impianto normativo, anche sulla base dell'ulteriore considerazione, per cui solo il concessionario ha titolo a presentare in Comune la richiesta di manutenzione.

Riguardo al punto a), il Comune, con l'atto di concessione, ha messo a disposizione dei concessionari una data porzione di area cimiteriale, ai fini della costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione, atto amministrativo che ha fatto sorgere in capo ai concessionari medesimi gli obblighi di mantenimento del manufatto ex art. 63 D.P.R. 285/1990. Stante quest'obbligo, ogni responsabilità per danno da cosa in custodia viene a gravare unicamente sui concessionari, o loro aventi causa, rimanendone esente il Comune quale titolare del cimitero nel suo complesso. Il Comune potrebbe rispondere per *culpa in vigilando*, quando non abbia esercitato, o le abbia esercitate con colpa grave, le proprie competenze risultanti dall'art. 51 D.P.R. 285/1990; che però è qualcosa di diverso dalla responsabilità per danni da custodia. Considerando i fatti del caso in esame, si dovrebbe concludere che il Comune sarebbe responsabile per non aver eseguito a regola d'arte i lavori nel sepolcro, con con-

seguito cedimento della pavimentazione, in concorso con il titolare della concessione.

Diversamente, il giudice civile afferma una solidarietà tra la posizione del Comune, quale proprietario/custode, e quella dei titolari dello *ius sepulchri* riconoscendo, dunque, il Comune responsabile ex art. 2051 c.c. e chiamandolo a rispondere in solido con gli altri debitori del danno cagionato.

In conclusione, la sentenza contiene due profili innovativi: la connessione tra diritto primario al sepolcro e obblighi manutentivi ai fini della responsabilità del danno da cosa in custodia sul presupposto che la titolarità dello *ius sepulchri* indichi la disponibilità giuridica e materiale sulla *res*; e, sullo stesso presupposto di disponibilità giuridica e materiale, fonda detta responsabilità del Comune, in quanto titolare/custode del cimitero, che risponde in solido con i predetti soggetti.

Per quanto di nostro interesse, l'aspetto più critico riguarda la tutela del Comune da azioni di responsabilità che secondo quanto previsto dall'art. 63 D.P.R. 285/1990, sarebbero da riconnettere ai soli concessionari, potendo rispondere il Comune semmai per una *culpa in vigilando* ex art. 51 D.P.R. È importante, infatti, considerare tale aspetto di tutela dei comuni sul presupposto che un'adeguata ed idonea gestione dei cimiteri risponde ai bisogni della comunità locale, e non solo a quella di singoli individui.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale

NEW




PREZZI COMPETITIVI
anche per piccole quantità

SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I sacchi BIOCAP di nuova generazione sono conformi alla normativa EN 13432.
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron **Colore:** bianco opaco

**DOPPIA CERNIERA
CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



Per un preventivo gratuito
Tel. 0532.1916244

ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. 0532 1916244 - www.argema.net - info@argema.net

Documentazione

Istruzioni Utilitalia-SEFIT per operazioni cimiteriali in tombe ipogee

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1391 del 01/10/2019

In data 29 marzo 2019 il Comune di Senigallia ha disposto l'ordinanza n. 138, riportata in **Allegato 1**, avente ad oggetto "Interdizione utilizzo tombe ipogee a vasca nei tre cimiteri cittadini".

Tale ordinanza, valida dal 1° aprile, vieta l'esecuzione di ogni operazione cimiteriale nei sepolcri costruiti in parte o totalmente sottoterra, perché non sarebbero garantite le minime norme di sicurezza per i lavoratori. Al riguardo, le disposizioni richiamate sono l'art. 66, D.Lgs. n. 88/2008 e s.m.i., rubricato "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento", e l'art. 3 D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i., rubricato "Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

La prima disposizione tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano in ambienti chiusi, cd. confinati (es. fosse, fogne, condutture) dove possono essere rilasciati gas deleteri e, in ragione di ciò, indica le modalità di lavoro necessarie per preservare l'incolumità dei lavoratori e impone il risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi tecnici.

La seconda prevede che ogni lavoro negli ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati può essere svolto solo da ditte qualificate in possesso di specifici requisiti e detta le procedure di sicurezza per eseguirlo.

L'ordinanza, nell'interdire qualsiasi lavoro cimiteriale nelle tombe ipogee, va oltre a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Quest'ultima, infatti, indica i criteri per poter svolgere in sicurezza i lavori neces-

sari, l'atto del Comune in esame vieta *tout court* qualsiasi operazione cimiteriale.

È di tutta evidenza, dunque, che la normativa vigente non esclude i lavori in ambienti confinati ma vuole prevedere idonea disciplina per prevenire pregiudizi all'integrità fisica dei lavoratori.

Se questa è la finalità, allora non è ad essa rispondente la decisione di bloccare le operazioni cimiteriali, che al contrario possono essere svolte alle condizioni previste dalla legge.

Pertanto, con questa circolare si intende chiarire tramite delle istruzioni come intervenire, nel rispetto della normativa vigente, per svolgere le necessarie operazioni cimiteriali nelle tombe ipogee.

A tal proposito, si riporta in **Allegato 2**, un documento contenente le istruzioni operative relative alla tumulazione in tomba ipogea, redatto sulla base di esperienze pratiche e ritenuto idoneo ad essere considerato come delle linee guida per lo svolgimento di tali attività cimiteriali in ambienti confinati. È fondamentale precisare che si tratta di un modello che necessita, specialmente per la parte relativa all'individuazione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale, dei necessari adattamenti sulla base dei singoli stati dei luoghi, delle strutture aziendali e della tipologia di personale dipendente. Pertanto, gli elenchi riportati nell'Allegato 2 non sono da considerarsi esaustivi o non modificabili ma rappresentano dei modelli base

da adattare alle specificità delle singole realtà cimiteriali ed aziendali del gestore.

Si ricorda, infine, l'importanza di fornire agli operatori adeguata e specifica preparazione sui luoghi confinati, sull'utilizzo dei mezzi da impiegare e sull'uso dei DPI salvavita.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Comune di Senigallia, Area Risorse umane e finanziarie, Ufficio Economato **Ordinanza n. 138 del 29/03/2019 "Interdizione utilizzo tombe ipogee a vasca nei tre cimiteri cittadini"**

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/2009 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che nel territorio comunale sono presenti tre cimiteri "Roncitelli", "Montignano" e il Cimitero "Maggiore delle Grazie";

CONSIDERATO che il cimitero Maggiore presenta, soprattutto nella parte monumentale, numerose tombe ipogee, di cui molte realizzate agli inizi del secolo;

DATO ATTO che tale tipologia di sepoltura è comunque presente anche negli altri cimiteri cittadini;

VISTO il D.Lgs. 81/2008, normativa di riferimento attualmente in vigore, che regola la materia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli ambienti confinati di cui al D.P.R. n. 177/2011, come risulta essere il sepolcro ipogeo;

RICHIAMATI in particolare:

– l'art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rubricato "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento" che testualmente recita: "1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fognie, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi"

– l'art. 3 del D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i., rubricato "Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati" che testualmente

recita: "1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora valida dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati";

DATO ATTO che pressoché alcuna delle tombe presenti nei tre Cimiteri cittadini risponde ai requisiti strutturali necessari per assicurare le lavorazioni in sicurezza negli ambienti confinati e che quindi non sussistono le condizioni di legge necessarie a dare corso a tali lavorazioni;

RITENUTO quindi, in ragione di tutte le argomentazioni sopra svolte e condivise, di inibire a chiunque l'accesso alle tombe ipogee situate nei tre Cimiteri cittadini per l'esecuzione di operazioni cimiteriali di qualunque tipologia, al fine di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di dipendenti e addetti all'esecuzione delle attività in questione;

RITENUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 107 T.U.E.L.;

Tutto quanto sopra premesso e specificato,

ORDINA

che, a partire dal giorno 1° aprile 2019 venga interdetta l'esecuzione di operazioni cimiteriali di ogni genere in tutte le tombe ipogee situate nel Cimitero Maggiore "Le Grazie" di Senigallia e nei due cimiteri frazionali di Montignano e Roncitelli. La presente ordinanza viene assunta per tutte le motivazioni in premessa esplicitate da intendersi qui integralmente riportate. Tutte le richieste di esecuzione di operazioni cimiteriali in tombe ipogee verranno negativamente riscontrate e poste agli atti a decorrere dalla data di assunzione della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Senigallia e all'apposito Albo presso il Cimitero Maggiore "Le Grazie" di Senigallia; sarà inoltre pubblicata nel testo integrale sul sito internet del Comune di Senigallia: www.comune.senigallia.an.it e sarà inoltre comunicata per opportuna conoscenza alla ditta che attualmente gestisce i servizi cimiteri e trasmessa al Servizio Sanitario territorialmente competente.

INVITA

tutti i concessionari delle aree cimiteriali su cui sono state edificate tombe ipogee, loro eredi e aventi causa e tutti coloro che a qualsiasi titolo vantano diritti su tali sepolture private a non richiedere l'esecuzione di operazioni cimiteriali di qualunque genere all'interno di tombe a vasca ipogee situate nei tre cimiteri cittadini.

SPECIFICA

che i concessionari delle aree cimiteriali su cui sono state edificate tombe ipogee, i loro eredi e aventi causa e tutti coloro che a qualsiasi titolo vantano diritti su tali sepolture private possono disporre, nel rispetto

delle vigenti disposizioni normative, lo svolgimento di lavori strutturali necessari a garantire la completa apertura dall'alto del vano libero situato all'interno della tomba per tutta la sua estensione onde consentire di calare dall'alto il feretro in posizione orizzontale, assicurando peraltro, prima della sepoltura, la bonifica di tale locale; qualora il luogo di lavoro ipogeo che verrà a determinarsi in seguito a tali lavori perda le caratteristiche di ambiente confinato (ai sensi dell'allegato IV punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008) e soltanto dopo aver accertato che detto ambiente ipogeo non sia un ambiente sospetto di inquinamento (ai sensi degli artt. 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008) in dette tombe potrà riprendersi l'esecuzione di tutte le tipologie di operazioni cimiteriali da parte del Comune di Senigallia, per il tramite della ditta appaltatrice dell'esecuzione dei servizi cimiteriali.

I sepolcri ipogei a vasca concessi dal Comune di Senigallia (cd. "tumuli") potranno essere adeguati dal Comune stesso, proprietario del manufatto, previa insindacabile valutazione della fattibilità tecnico-economica.

Qualora non possa darsi corso alla sepoltura in tombe di famiglia e/o altre sepolture ipogee per carenza delle condizioni di sicurezza minime di cui al presente atto, dovrà procedersi alla richiesta di concessione di altra idonea sepoltura.

MODALITÀ DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni informazione relativa alla presente ordinanza e alla sua attuazione è possibile contattare l'Ufficio Economato del Comune di Senigallia, nella sede ex GIL di V.le Leopardi n. 6 nella mattinata del lunedì ovvero nella giornata del giovedì o telefonicamente al n. 071/6629357; in alternativa è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri Comunali, presso l'Ufficio sito all'ingresso del Cimitero Maggiore "Le Grazie".

Responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è il Responsabile Ufficio Economato del Comune di Senigallia Dott.ssa Marta Rosati.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto ordinato con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie
Dott.ssa Laura Filonzi

ALLEGATO 2**Istruzioni operative Utilitalia SEFIT per operazioni cimiteriali in tomba ipogea****DENOMINAZIONE ATTIVITÀ**

Tumulazione in tomba ipogea
Squadra minima: quattro operatori

RISCHI SPECIFICI
<ul style="list-style-type: none"> – Movimentazione manuale dei carichi – Rischio schiacciamento – cesoiamento – urto mezzi meccanici – Caduta di oggetti dall'alto – Carichi sospesi – Caduta in tomba (quando aperta) – Vibrazione – rumore – Spazi confinati (carenza di ossigeno – infiammabilità – tossicità) – Agenti atmosferici – Microclima – Rischio biologico – Rischio chimico (utilizzo cemento) – Rischio inciampo – Aggressioni – Interferenza di terzi (persone presenti durante la tumulazione)
DPI SPECIFICI
<ul style="list-style-type: none"> – Tuta ad uso limitato con protezione tipo 4B 5 6 – Facciale filtrante FFP3D (in caso di polvere o utilizzo cemento) – Occhiali per usi generici, a stanghetta con protezione laterale (in caso di polvere o utilizzo cemento in polvere) – Imbracatura di sicurezza – Guanto in pelle fiore per usi generici – Guanto di sicurezza con supporto in cotone rivestito in Gomma Nitrilica, per uso generale medio – pesante – Elmetto protezione
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI SPECIFICHE (oltre alle dotazioni standard dell'automezzo utilizzato e a quella personale)
<ul style="list-style-type: none"> – Paranco manuale od elettrico – Rilevatori di ossigeno – Pompa aspirante – Generatore portatile – Elettroventilatore soffiante e relativa tubazione – Scala portatile – Corde monouso – Bilancino – Binda – Rulli in legno – Due kit di recupero di sicurezza – Ponteggio specifico per tombe – Pedane – Carrello manuale o trasporta bare elettrico – Transenne per delimitazione area – Escavatore – Tavolato in legno o metallo – Lampada portatile – Cassetta di Pronto Soccorso

PREPARAZIONE PRELIMINARE

- Verifica DPI.
- Indossare tutti i DPI necessari.
- Controllare il buono stato delle attrezzature utilizzate e verificare il livello di carica delle apparecchiature elettriche.
- Controllare la corretta funzionalità dei rilevatori di ossigeno.

ATTIVITÀ OPERATIVA

- Verifica che l'area sia priva di ostacoli. Transennare o impedire l'accesso all'utenza nella zona operativa.
- Verificare che sia possibile effettuare le operazioni previste senza calpestare tombe, tombini o superfici che presentino cavità interne. Se ciò non fosse possibile posizionarvi sopra un tavolato in legno o metallo di sicurezza per evitare improvvisi cedimenti.
- Procedere all'apertura della tomba utilizzando apposito strumento binda per sollevare la lastra di marmo ed adagiarla sui rulli, facendola scivolare o lateralmente o longitudinalmente. Durante tale operazione prestare particolare attenzione al rischio schiacciamento e al successivo rischio di caduta all'interno della tomba. Transennare e proteggere l'apertura contro le cadute nel vuoto.
- In caso di presenza di acqua o di liquami, procedere alla bonifica utilizzando apposita pompa aspirante.
- Predisporre il ponteggio specifico per tombe. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il ponteggio, contattare il Responsabile che provvederà ad effettuare una progettazione specifica di struttura di pari efficacia a cui connettere il paranco e i sistemi di recupero del personale accedente.
- Far arieggiare il manufatto per almeno 20 minuti. Verificare le condizioni ambientali, calando in tomba il rilevatore di qualità dell'aria a diverse profondità (fondo, centro, accesso) e mantenendolo in posizione per almeno 30 secondi affinché la lettura sia attendibile. Se la ventilazione naturale non fosse idonea, utilizzare il dispositivo di ventilazione per almeno 20 minuti. Fermare la ventilazione ed eseguire i controlli ambientali. Nel caso si rilevi ancora una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti definiti, ventilare nuovamente per almeno altri 20 minuti e ripetere nuovamente la misurazione. Se le concentrazioni dovessero permanere superiori ai limiti, sospendere l'intervento ed avvertire il superiore diretto.
- Collegare al ponteggio i due kit di recupero degli operatori e il paranco manuale od elettrico da posizionare sopra l'apertura di accesso. Agganciare il bilancino al paranco.
- Indossare la propria imbracatura di sicurezza collegandola al gancio di recupero mediante gli appositi connettori e l'elmetto con sottogola. All'esterno del manufatto, saranno presenti almeno due operatori (con imbracatura indossata) che vigileranno sulle varie fasi operative, pronti ad intervenire in caso di necessità.
- Verificare a vista la struttura interna per un riscontro di assenza lesioni; solo a seguito di un positivo esito dell'ispezione si potrà accedere all'interno del vano.

- Posizionare la scala nel manufatto, ancorandola saldamente e facendola debordare dal punto di appoggio di almeno un metro. Verificare le condizioni ambientali, calando in tomba il rilevatore di qualità dell'aria.
- Scendere, portando con sé attivato il rilevatore di ossigeno, e, dopo aver predisposto un'adeguata illuminazione, posizionare le pedane nel vestibolo della tomba in corrispondenza del loculo interessato dall'operazione e, se necessario, al piano inferiore. Risalire in superficie e rimuovere la scala. Disporre sopra l'apertura d'accesso della tomba delle pedane per evitare possibili rischi di caduta in tomba durante le fasi successive.
- All'arrivo del feretro procedere alla sua traslazione dall'auto funebre all'apposito carrello a ruote o al trasporto bare elettrico, quindi al suo trasferimento presso il luogo di tumulazione. Verificare che l'area sia priva di ostacoli prima di movimentare manualmente il feretro. La movimentazione deve essere eseguita da almeno quattro operatori. Qualora siano presenti fiori, corone o altro collocarli sopra un apecar per il trasporto fino a destinazione.
- Procedere a trasferire il feretro il più vicino possibile alla tomba. Avvolgere il feretro con le corde monouso, facendole passare dentro alle maniglie, se presenti, ed agganciare i nodi presenti alle estremità delle corde ai quattro ganci del bilancino. Utilizzando il paranco sollevare il feretro, avendo cura di controllare che lo stesso sia correttamente equilibrato, estrarre le pedane collocate a copertura dell'accesso e calare il feretro nell'atrio della tomba.
- Per i casi in cui non sia stato possibile predisporre il ponteggio specifico per tombe o altra soluzione equivalente, collocare le corde a lato dell'apertura della tomba e trasferirvi sopra il feretro, utilizzare quindi le funi per calare manualmente il feretro all'interno della tomba. In alternativa utilizzare un gancio collegato all'escavatore.
- Durante le fasi di introduzione del feretro o di materiali nessun operatore deve essere presente all'interno della tomba.
- Riagganciarsi ai kit di recupero, reinserire la scala nel manufatto e scendere all'interno della tomba, portando con sé attivo il rilevatore di ossigeno. Sganciare dal bilancino le corde monouso e trasferire il feretro nel loculo. Calare le lastre per la chiusura del loculo senza sostare sotto il carico sospeso.
- Indossare occhiali e facciale filtrante e procedere alla chiusura del loculo.
- Risalire in superficie e rimuovere la scala. Chiudere la tomba e rimuovere il ponteggio, le transenne e le attrezzature. Riportare l'area allo stato iniziale.

FINE LAVORI

- Veicolare, seguendo percorsi interni al cimitero, eventuali materiali di risulta negli appositi punti di raccolta.
- Provvedere alla sanificazione delle attrezzature utilizzate.

COMPORAMENTO DA TENERE DURANTE L'ATTIVITÀ

- Non fumare, né consumare cibi e bevande nel corso dell'intervento.

- Indossare i DPI e l'abbigliamento da lavoro adeguato in dotazione alla figura professionale, nonché i DPI specifici.
- Mantenere sempre controllata la respirabilità dell'ambiente all'interno del manufatto dove si accede (tomba di famiglia) ed in caso di attivazione del segnale di allarme del rilevatore di ossigeno, tutto il personale deve uscire immediatamente dal manufatto.
- In caso di accidentale contatto diretto da parte degli operatori con liquidi cadaverici, lavare la parte del corpo interessata con acqua calda e sapone disinfettante.
- Nelle operazioni di movimentazione carichi attenersi alle indicazioni fornite durante la formazione specifica.
- Usare i mezzi, i loro accessori e gli strumenti attenendosi alla formazione/addestramento ricevuta come previsto dal manuale di istruzioni predisposto dalla ditta costruttrice.
- Utilizzare gli apecar attenendosi alle norme di circolazione stradale: sul vano di carico non è consentito il trasporto di persone ed all'interno dell'abitacolo potranno trovare alloggio solo il numero di persone indicate e previste dal libretto di circolazione del mezzo.

COMPORAMENTO IN CASO DI ANOMALIA

In caso si riscontrino di anomalie nel corso delle varie operazioni non gestibili con le indicazioni riportate occorre contattare immediatamente il proprio responsabile diretto.

COMPORAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

- Per piccoli infortuni, all'interno dello spazio confinato, ove l'infortunato sia cosciente e possa camminare, assisterlo nella risalita con l'ausilio dei dispositivi di recupero disponibili e già connessi.
- In caso di emergenza (ad esempio: infortunato non cosciente, cosciente e impossibilitato a deambulare, ...) mantenere la calma ed allertare i soccorsi (VVFF e pronto soccorso) e valutare congiuntamente il da farsi, compresa l'eventuale estrazione immediata con l'ausilio dei dispositivi di recupero disponibili. Nel caso il rilevatore di ossigeno sia in allarme e l'operatore non sia in grado di uscire autonomamente, recuperarlo immediatamente.
- Avvisare il Responsabile dell'Emergenza.
- Le informazioni da trasmettere in caso di chiamata diretta ai VVFF e al pronto soccorso sono:
 - Nome e cognome di chi effettua la chiamata
 - Società di appartenenza
 - Tipi di emergenza (Incidente, malore, infortunio, incendio)
 - Luogo dell'emergenza
 - Eventuale presenza e numero dei feriti
 - Descrivere lo spazio confinato (tipologia, sostanze contenute, numero degli accessi verticali e/o orizzontali, dimensione degli accessi, ecc.)
- Il Supervisore lavori e/o il Sorvegliante non devono entrare nel luogo confinato.

Documentazione

Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1408 del 29/10/2019

Con la presente si comunicano i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale **dal 1° gennaio 2020**, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato, come variato nel tempo.

Quest'anno il Governo ha comunicato gli obiettivi di finanza pubblica con la NADEF 2019 (che di norma aggiorna sia il tendenziale d'inflazione per l'anno in corso, sia per gli anni successivi) e immediatamente dopo con il Documento Programmatico di Bilancio 2020.

Diversamente dal passato il TIP (tasso di inflazione programmato) è contenuto in quest'ultimo documento – come riportato anche da una nota del MEF – ed è per il 2019 dello 0,6% e per il 2020 dello 0,8%.

Per il 2018, il tasso programmato era stato ipotizzato inizialmente all'1,7%, poi rivisto all'1,0%.

Per effetto di queste variazioni viene a modificarsi la base di calcolo 2018 e quella 2019, su cui applicare poi l'incremento del tasso di inflazione programmata 2020.

In altri termini il Governo adegua nel tempo il tendenziale e l'effettiva inflazione prevista risulta (in questa situazione congiunturale) più alta nelle previsioni e più bassa negli aggiustamenti successivi.

Ciò determina che la tariffa massima di cremazione calcolata come previsto dal D.M. 16 maggio 2006, risulta nei fatti leggermente (pochissimi decimali) più alta di quanto determinabile con l'inflazione reale.

Si rimanda alla Tabella in **Allegato 1** per i riferimenti esatti di cambiamento della dinamica del TIP.

Si rammenta unicamente che i riallineamenti del 2009 e del 2014 non sono conteggiati, per i motivi di cui alla

Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015.

Il TIP (tasso di inflazione programmato) per l'anno 2020, è stato previsto nello 0,8% nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 sopra richiamato.

Pertanto, il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,206336.

Si rinvia all'**Allegato 2** per l'esatta dinamica degli incrementi di TIP considerati, come per i moltiplicatori rideterminati, con i criteri indicati nella Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015.

Quindi **le tariffe massime a far data dal 1° gennaio 2020** (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti: [N.d.R. vds. tabella a fondo pagina]

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell'Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo).

Quando tale D.M. verrà emanato si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Tariffa massima	Imponibile	Iva (22%) *	Totale
Cadavere	512,63	112,78	625,41
Resti mortali	410,11	90,22	500,33
Parti Anatomiche	384,47	84,58	469,05
Feti	170,88	37,59	208,47
Dispersione	207,13	45,57	252,70

* IVA nel caso in cui sia applicabile

cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

ALLEGATO 1

TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO E PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (F.O.I. esclusi i tabacchi)				
	Tasso di inflazione Programmato		Prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi	Scostamento
	(variazioni percentuali in media d'anno)			(punti percentuali)
1982	16,0		16,3	0,3
1983	13,0		15,0	2,0
1984	10,0		10,6	0,6
1985	7,0		8,6	1,6
1986	6,0		6,1	0,1
1987	4,0		4,6	0,6
1988	4,5		5,0	0,5
1989	5,8		6,6	0,8
1990	5,0		6,1	1,1
1991	5,8		6,4	0,6
1992	4,5		5,4	0,9
1993	3,5		4,2	0,7
1994	3,5		3,9	0,4
1995	4,2	(a)	5,4	1,2
1996	3,5		3,9	0,4
1997	2,5		1,7	-0,8
1998	1,8		1,8	-
1999	1,3	(b)	1,6	0,3
2000	2,3	(c)	2,6	0,3
2001	1,7		2,7	1,0
2002	1,7		2,4	0,7
2003	1,4		2,5	1,1
2004	1,7		2,0	0,3
2005	1,6		1,7	0,1
2006	1,7		2,0	0,3
2007	2		1,7	-0,3
2008	1,7		3,2	1,5
2009	0,7	(d)	0,7	-
2010	1,5		1,6	0,1
2011	2	(e)	2,7	0,7
2012	1,5		3,0	1,5
2013	1,5		1,1	-0,4
2014	0,2	(f)	0,2	-
2015	0,2	(g)	-0,1	-0,3
2016	0,2	(g)	-0,1	-0,3
2017	1,2	(h)	1,1	-0,1
2018	1,0	(i)	1,1	0,1
2019	1,2	(j)		
2020	0,8	(k)		

(a) Il tasso di inflazione programmato per il 1995 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1994 e aggiornamento per le previsioni del 1995".

(b) Il tasso di inflazione programmato per il 1999 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1998 e aggiornamento per le previsioni del 1999".

(c) Il tasso di inflazione programmato per il 2000 è stato modificato dall'1,2% al 2,3% in sede di "Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004" (giugno 2000).

(d) I tassi programmati di inflazione per il periodo 2009-2010 sono stati rivisti in sede di "Relazione Unificata sull'economia e la Finanza Pubblica" (aprile 2009).

(e) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza – DEF 2011" (settembre 2011).

(f) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2014" (settembre 2014). Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza – DEF 2015" (aprile 2015), e confermato nella "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2015" (settembre 2015).

(g) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dallo 0,3% allo 0,2% per il 2015 e dall'1,0% allo 0,2% per il 2016 in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza – DEF 2016" (aprile 2016), rispetto alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2015" (settembre 2015).

(h) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,9% per il 2017 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2016" (settembre 2016) rispetto al "Documento di Economia e Finanza – DEF 2016" (aprile 2016). In seguito è stato rivisto dallo 0,9% all'1,2% per il 2017 in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza – DEF 2017" (aprile 2017) rispetto alla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2016" (settembre 2016).

(i) Con la presentazione del DEF 2017 (aprile 2017) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7%, la cui stima è stata confermata anche in sede di Nota di Aggiornamento del DEF (settembre 2017). Con la presentazione del successivo "Documento di Economia e Finanza – DEF 2018" (aprile 2018) è stato rivisto il tasso di inflazione programmato per il 2018 all'1,0% dall'1,7% della "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – DEF 2017" (settembre 2017).

(j) Con la presentazione della NADEF 2018 (settembre 2018) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all'1,2%.

(k) Con la presentazione del DBP 2020 (ottobre 2019) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2020 pari allo 0,8%.

FONTE: ■ Per i tassi effettivi: elaborazioni su dati ISTAT.

■ Per i tassi programmati: documenti programmatici (R.P.P., RUEF, D.P.E.F., D.E.F. e Nota di aggiornamento del D.E.F., DPB).

Nota SEFIT: Il TIP per il 2019 previsto nella presente NADEF è stato rettificato dopo qualche giorno dal Documento programmatico di Bilancio, riportato alla pagina seguente



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2020

Presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri

TABELLA III.1-3 PREZZI (1.B)

Codifica ESA	2018	2018	2019	2020	2021	2022
	Livello	var. %	var. %	var. %	var. %	var. %
1. Deflatore del PIL	102,7	0,9	0,9	1,3	1,7	1,7
2. Deflatore dei consumi privati	102,3	0,9	0,8	1,0	1,9	1,8
3. HICP	102,5	1,2	0,8	1,0	1,9	1,8
4. Deflatore dei consumi pubblici	105,2	2,3	0,3	1,6	0,8	0,8
5. Deflatore degli investimenti	100,8	0,6	0,5	1,0	1,7	1,6
6. Deflatore delle esportazioni	102,7	1,8	0,7	1,2	1,1	1,4
7. Deflatore delle importazioni	101,7	2,6	0,5	1,3	1,3	1,4

Nota: L'indice dei prezzi al consumo FOI (netto tabacchi) è previsto in aumento del 0,6% nel 2019 e dello 0,8% nel 2020. L'incremento dello 0,8% rappresenta il "tasso di inflazione programmata" ufficiale per il 2020.

ALLEGATO 2

Progressione ricalcolata dei moltiplicatori di aggiornamento dei valori tariffari massimi per la cremazione

	dpef	coefficiente
tariffa base D.M. 1/7/2002		1,0000000
tariffa dal 1/1/2003	1,4	1,0140000
tariffa dal 1/1/2004	1,7	1,0312380
tariffa dal 1/1/2005	1,6	1,0477378
tariffa dal 1/1/2006	1,7	1,0655494
tariffa base D.M. 16/5/2006		1,0000000
tariffa dal 01/05 al 31/12/2006	1,7	1,0170000
tariffa dal 1/1/2007	2,0	1,0373400
tariffa dal 1/1/2008	1,7	1,0549748
tariffa dal 1/1/2009	1,5	1,0707994
tariffa dal 1/1/2010	1,5	1,0868614
tariffa dal 1/1/2011	2,0	1,1085986
tariffa dal 1/1/2012	1,5	1,1252276
tariffa dal 1/1/2013	1,5	1,1421060
tariffa dal 1/1/2014	1,5	1,1592376
tariffa dal 1/1/2015	0,2	1,1615561
tariffa dal 1/1/2016	0,2	1,1638792
tariffa dal 1/1/2017	1,2	1,1778457
tariffa dal 1/1/2018	1,0	1,1896242
tariffa dal 1/1/2019	0,6	1,1967619
tariffa dal 1/1/2020	0,8	1,2063360

Approfondimenti

È ammessa o meno la conservazione di urna cineraria in spazio diverso dall'abitazione o dal cimitero?

di Sereno Scolaro

1. Premessa, necessaria

La premessa è necessaria siccome le note che seguono sono formulate “al buio”, nel senso che, al momento della loro scrittura, non si hanno elementi d'informazione adeguati, né vi sono elementi che possano suggerire una qualche loro ricerca, sempre che vi siano, in particolare valutando come una tale (eventuale) ricerca neppure risulterebbe di qualche utilità, oltretutto non escludendo una sua possibile inattività. Peraltro, chi non sia astretto a posizioni pre-giudiziali, può anche rischiare di essere smentito, se dai fatti. Dall'altro canto, la materia si ripropone o, meglio, apparentemente sembrerebbe riproporsi anche per il fatto che la pronuncia *de quo* è stata utilizzata anche come documentazione (tra l'altro in un contesto in cui si ha avuto qualche difficoltà nel coglierne la *ratio* e le connessioni di contesto) in sede di audizioni (con termini temporali così ristretti da lasciare la sensazione che siano state fatte tanto per poter dire che sono state svolte audizioni) attorno a proposte di legge in materia.

Come noto la pronuncia richiamata nel titolo di questo intervento è stata, tra le altre sedi, pubblicata anche in questa Rivista nel n. 1 gennaio-marzo 2019, pagg. 53 e ss., ragion per cui sul relativo testo non si va, oltre che a farvi rinvio.

2. Un minimo di *iter*

Brevissimamente si ricorda l'*iter* che ha portato alla pronuncia: il T.A.R. territorialmente competente era stato adito su una controversia rispetto a cui ha ritenuto sussistesse questione pregiudiziale, sorgendo, al giudice, dubbio se la disposizione, di regolamento comunale, impugnata, contrastasse con il diritto dell'Unione Europea, per cui, con ordinanza del T.A.R. per la Regione Veneto, Sez. 2^a, n. 543 del 31 maggio 2017, ha sollevato tal questione ritenuta pregiudiziale, sulla base dell'art. 267 T.F.U.E. ⁽¹⁾, e dell'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (procedimento accelerato), trattandosi di questione semplice ed attinente al riconoscimento delle libertà economiche previste dal

⁽¹⁾ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avendo eccetto l'azienda ricorrente il fatto che in vari Paesi, inclusi alcuni Stati membri, sussiste l'ammissibilità della conservazione delle urne cinerarie *"in luoghi privati a ciò appositamente destinati ed alternativi all'abitazione consente di risolvere le variegate ed agevolmente intuibili problematiche che frequentemente insorgono a seguito della conservazione delle ceneri in ambito domestico"*.

Con la stessa ordinanza il T.A.R. ha, di conseguenza, sospeso il giudizio.

3. Gli effetti della sospensione del giudizio "nazionale"

Essendovi stata sospensione del giudizio "nelle more della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", viene a doversi prendere in considerazione, sul piano del diritto "nazionale", necessariamente anche quanto prevede l'art. 80 C.P.A.; D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo."* e s.m.), il quale notoriamente prevede:

Art. 80 (Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto)

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

In tal caso, conseguirebbe che la stessa pronuncia della Corte, qui in riferimento, rimarrebbe sterile, incapace di produrre frutti, essendo questi ultimi proprio enucleabili nella decisione da parte del giudice "nazionale" che aveva sollevato la questione pregiudiziale.

Se ne ricava che il giudice "nazionale" il quale, nel caso, ha disposto la sospensione del processo si attiva, per la sua prosecuzione, in presenza di istanza di fissazione di udienza, che va presentata entro un termine chiaramente indicato, termine avente natura di termine perentorio.

Si potrebbe discutere quale sia il *dies a quo* per il computo del termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, che, per altro, è agevolmente individuabile nel giorno del ricevimento della decisione, trasmessa al giudice di rinvio da parte della cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea, giudice di rinvio che è contestualmente invitato ad informare la predetta cancelleria circa le azioni intraprese e la decisione assunta in merito.

Ora, stante che la pronuncia, cui qui si fa riferimento, è datata 18 novembre 2018, per quanto non si conoscano i termini di prassi generalmente seguiti per una tale trasmissione, potrebbe ipotizzarsi che il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio siano ragionevolmente decorsi. E uno dei fattori di "buio" cui si faceva cenno inizialmente riguardava esattamente questo aspetto, dovendosi considerare come i tempi di prosecuzione del giudizio non siano sempre brevissimi: il ricorso che ha portato all'ordinanza sopra ricordata risaliva al 2016 e l'ordinanza è stata adottata alla data del 31 maggio 2017.

4. Un'ipotesi potenzialmente critica

Nel caso in cui il termine per la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio siano decorsi e quest'istanza sia stata tempestivamente presentata, occorrerà attendere i termini per la decisione da parte del T.A.R., decisione che, per come formulata la decisione finale esposta nella pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte, Sez. 3^a del 14 novembre 2018, nel procedimento n. 342/2017, non consente di presagire una decisione nettamente orientata in una data direzione, ma potrebbe portare il giudice "nazionale" a formulazioni più articolate di quelle che, qui o là, sono state formulate "a caldo". In altre parole, la dichiarazione finale è tale da non condurre ad un qualche esito scontato, o condizionato da questa, potendovi "leggere" prospettive meno banali di quelle da alcuni espresse o addotte.

Tuttavia, per quanto difettando notizie fondate in proposito (ancora una delle componenti di quel "buio" iniziale, indicato all'inizio), allo stato delle cose potrebbe anche non potersi escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza, per la prosecuzione del giudizio, non sia stata neppure presentata, non importa per quali motivazioni, fosse anche per averla ritenuta non necessaria, o solo per sottovalutazione dell'art. 80 C.P.A., o per altro.

Approfondimenti

Ipse dixit: “Mostri” sacri della polizia mortuaria a confronto

Quando dottrina, legislazione e giurisprudenza amabilmente ... litigano!

di Carlo Ballotta

Regolamenti municipali di polizia mortuaria: omologazione sì o no, e con quali ripercussioni?

Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche ... “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in una immaginaria ed immaginifica struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni; viviamo, infatti, ormai in un sistema giuridico pluri-legislativo, come acutamente rilevato dal Dott. Sereno Scolaro proprio su questo magazine), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria.

Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (*monstrum vel prodigium?* ... una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex art. 117, comma 6, III periodo Cost. (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed art. 824, comma 2, Cod. Civile).

La deliberazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è assegnata al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) Testo Unico, D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. (per le Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige – o, meglio, Province autonome di Bolzano e di Trento – e Valle d’Aosta, in parte anche per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, va operato rinvio alle corrispondenti norme regionali statutarie speciali o alle specifiche norme in proposito, o loro modificazioni alle regole del citato testo unico).

La statuizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è soggetta alle consuete procedure statutarie di approvazione dei regolamenti, ma la specialità del Regolamento comunale di polizia mortuaria

implica un’ulteriore condizione di efficacia (tuttora vigente!), ai termini dell’art. 345 del T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 e succ. modif., sia da parte del Ministero della Salute, sia da parte della Regione, ma a patto che quest’ultima con Legge (e non con solo regolamento!) regionale, si attribuisca (o, meglio, autoaffidi) un analogo potere d’intervento con riferimento agli aspetti che hanno relazione con la potestà legislativa, concorrente od esclusiva, della Regione stessa. Nell’ipotesi più realistica potrebbero individuarsi due livelli di competenza, l’una in capo al Ministero della Salute per i campi che attengano alle materie di cui all’art. 117, comma 2 Cost., l’altra in capo alla Regione per quelli, invece, inerenti all’art. 117, comma 3, oppure comma 4 Cost..

Abbiamo, quindi, un atto di carattere normativo, pertanto generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un piano di pari ordinazione rispetto al D.P.R. 285/1990 ⁽¹⁾, in sfere, quindi, non sovrapponibili, come proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo, formalmente, una fonte di grado amministrativo, subordinata rispetto alla Legge (i Comuni non godono di potestà legislativa – per fortuna – ma solo regolamentare, ai termini della art. 117, comma 6, III periodo Cost.), ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura,

⁽¹⁾ Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 Cod. Civile (si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 12 luglio 2013, n. 871).

nell'area del diritto sanitario, sia terreno di legislazione concorrente da parte delle Regioni; si veda la L. 131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

L'art. 345 T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 e succ. modif., recita, tra l'altro, così

"[...] Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno (ora, Ministro della Salute), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.[...]"

L'intervento sia del Ministro della Salute sia, eventualmente, della Regione previsto all'art. 345 T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 e succ. modif. (si rammenta, per altro, come nessuna Regione abbia – ad oggi almeno – introdotto un proprio ruolo attivo in proposito, né avocando a sé tale procedimento, né contemplando nel suo *jus positum* una propria pertinenza in senso "competitivo" con quella ministeriale), non è, così, come indubbiamente non rappresentava neppure prima dell'entrata in vigore della L. 142/1990, una "verifica", essendo sostanzialmente un'omologazione (tecnicamente e con maggiore precisione, un'approvazione), come, per molto tempo, è stata chiamata, ma la disposizione richiamata definisce anche un aspetto procedimentale "speciale", ossia quello della pubblicazione del regolamento per 15 giorni.

Si tratta di una norma, di portata generale, introdotta in vigore dei testi unici sulla legge comunale e provinciale (R.D. 383/1934), prima dell'entrata in vigore della L. 142/1990 e degli statuti comunali, per quanto riguarda i procedimenti di formazione dei regolamenti comunali, che alcuni Comuni hanno conservato nei propri statuti, mentre altri hanno scelto soluzioni differenti e più flessibili per i procedimenti di varo e di efficacia dei regolamenti comunali.

Merita di essere sottolineato come questo iter – che, si ribadisce non costituisce, né si configurava, già in passato, come un riscontro preventivo di legittimità – rilevi solo sotto il profilo dell'efficacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, essendo fase necessaria ed indefettibile acciocché il regolamento comunale acquisti e produca i propri effetti di cogenza *erga omnes*.

La permanente vigenza dell'art. 345 T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 e succ. modif., fa sì che tale disposizione procedimentale trovi attuazione, a prescindere, ed indipendentemente, dalle norme statutarie vigenti in generale per i regolamenti comunali, che ne escono così, eventualmente, rafforzati, sulla base del princi-

pio della specialità della norma, secondo il celebre broccardo latino: *"lex specialis derogat legi generali"*.

Dopo l'entrata in vigore della L. di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il presupposto determinante l'efficacia potrebbe essere riferito anche, eventualmente, all'omologazione (leggi, più correttamente: approvazione) regionale, in quanto la funzione del Governo (Ministero della Salute) ha unicamente la valenza di consentire, del tutto eventualmente, l'esercizio di quel potere di annullamento straordinario previsto dall'art. 138 del testo unico ordinamento enti locali D.Lgs. 267/2000 e succ. modif., in applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. b) L. 23 agosto 1988, n. 400, con la conseguenza che permane l'obbligo della comunicazione del Regolamento assunto, la quale ha luogo con l'inoltro al Dicastero della Salute tramite la locale Prefettura, in quanto organo locale emanazione del Governo Centrale, passaggio – quest'ultimo – ineludibile che esclude la possibilità della trasmissione diretta da parte del Comune al Ministero della Salute.

Tra l'altro, questa funzione reperisce adeguato corollario anche nelle indicazioni degli artt. 115 e 121 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per cui la reale sussistenza di tale momento procedimentale risulta adeguatamente fondata. L'elemento che ha portato chiarezza sulla stabile vigenza di tale procedura integrativa di efficacia si è avuto con la regolazione dei procedimenti amministrativi del Ministero dell'allora Sanità, ottenuta con il D.M. 18 novembre 1998, n. 514 (in *Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1999), specie se si consideri come alcuni sostenitori dell'abrogazione implicita dell'art. 345 T.U.LL.SS. impernassero la loro tesi ermeneutica anche sull'assenza di una definizione del procedimento e dei relativi termini. In realtà, la motivazione sulla base della quale va affermata l'odierna vigenza della norma è quella della sua natura di legge speciale, che, in quanto tale, s'impone sulle norme di carattere generale e di diritto comune.

Con l'anzidetto decreto ministeriale, emanato in attuazione delle disposizioni degli artt. 2 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., il procedimento di omologazione è stato disciplinato, anche nei tempi per l'adozione di eventuali provvedimenti, fissati rispettivamente in 90 giorni. La titolarità, all'interno dell'amministrazione del Ministero della Salute era individuata nel Dipartimento di prevenzione, Ufficio VII, mentre all'interno della Regione (sempre ché la regione richiami a sé con espressa legge regionale, questa spettanza) va imputata al dirigente proposto al settore sanità (quale ne sia la denominazione), fatto salvo il potere di auto-organizzazione delle Regioni, anche per i termini del procedimento. Il *dies ad quem* con-

sta nel “timing” entro il quale il Ministero della Salute, o la Regione, debbano pronunciarsi, positivamente o negativamente, ma la sua inutile decorrenza non determina che possa trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso, il ricorso al quale richiederebbe una espressa norma legislativa che lo legittimi, e le singole regioni potrebbero anche muoversi in tal senso, in favore di un certo snellimento burocratico.

Mancando, tuttavia, precisa disposizione di Legge che qualifichi l’inerzia come giudizio positivo (silenzio-assenso), la stessa si qualifica unicamente come atto omissivo, senza che possa sortire altri effetti ultronei. Decorso il termine senza che vi sia stata una qualche pronuncia, il Comune che ha adottato il Regolamento comunale di polizia mortuaria “pendente” si trova nell’alternativa, non semplice, tra l’attendere un provvedimento formale sul testo di Regolamento comunale di polizia mortuaria in fieri e l’instaurazione di un giudizio in sede amministrativa per conseguire l’adempimento dell’obbligo da parte della Regione (o dello Stato) di pronunciarsi sul testo di Regolamento comunale di polizia mortuaria adottato dal consiglio comunale.

L’omologazione è co-requisito di efficacia congiuntamente alla successiva pubblicazione nell’albo pretorio per 15 giorni da effettuare *anche* ai sensi dell’art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e succ. modific., si veda anche, a tal proposito TAR Sicilia, Sez. III, n. 549/2019 sull’eventuale inadempienza (e l’efficacia si determina compiuta tale pubblicazione, di cui l’avvenuta omologazione, connota l’elemento temporale che consente l’inizio del “conto alla rovescia”), per cui il momento della decisione finale della Regione o del Ministero riveste un rilievo sostanziale all’interno del processo di redazione e di acquisto di efficacia del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Come si vede, il Regolamento municipale di polizia mortuaria richiede processi complessi di stesura ed efficacia, che ne sottolineano la rilevanza e l’importanza strategica nel buon governo del fenomeno funerario, in sede locale.

In proposito, merita di essere citato il D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, unitamente alla nota (circolare) del Ministero della Salute, Dir. Gen. Prev. Sanit., Uff. IV (ex DGPREV), prot. I.4.c.d.3 del 22 luglio 2015 (nota inoltrata agli assessorati regionali e/o delle province autonome alla sanità, ma non ai Comuni o loro rappresentanze), con cui si afferma come, secondo l’Ufficio legislativo del Ministero, l’approvazione (c.d. omologazione) dei regolamenti comunali di polizia mortuaria non concerna più il Ministero, indipendentemente dall’attuale assetto della polizia mortuaria ed anche nelle more di disposizioni di leggi regionali, oltretutto preannunciando l’“aggiornamento” (legga-

si: espunzione della previsione) del citato D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, che menziona tale procedimento (all’Allegato n. 5, con un termine per la conclusione del procedimento di 60 giorni), definito quale desueto ed anacronistico.

Sia sommessamente consentito obiettare come in tale circolare si asserisca ed asseveri, dopo avere riportato le norme di riferimento del T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 e succ. modific., come i regolamenti comunali non siano assoggettati – da tempo – ad alcuna omologazione ministeriale, ma tale (presunta?) aberrazione giuridica non viene supportata da alcuna argomentazione convincente e, con un contorto procedimento logico (o, forse, – irrazionale?) si conclude con l’indicazione di una futura estrapolazione del procedimento dal D.P.C.M. citato, come se tale intervento conducesse, implicitamente, all’abrogazione della norma, di rango primario, per giunta, o, peggio, ritenendo che l’obsolescenza, variamente dovuta a comportamenti accidiosi, sia dei Comuni sia dello stesso Ministero, sia fattore avente forza abrogatrice ... *error communis facit jus?* L’affermazione, nella circolare, di un’assenza di competenza ministeriale non consiste in una ragionevole dimostrazione basata sulla realtà effettuale del diritto funerario, ma solo in un unilaterale rigetto pilatesco di responsabilità, sulla base del diffuso orientamento per cui conta solo non vi sia competenza subiettiva, senza porsi minimamente l’interrogativo se essa sorga in capo ad altro soggetto (e quale, poi?), oppure se si sia in presenza di istituto oggettivamente derubricato dall’Ordinamento Giuridico Italiano.

L’ineffabile Ufficio legislativo del Ministero della Salute non è, tuttavia, nuovo a fantasiose e bizzarre (o ... grottesche?) interpretazioni, sarebbe, allora, stato maggiormente, e in certe circostanze, sostenibile, avere richiamato il superamento del sistema dei “controlli” (ammesso che l’approvazione abbia essenza di controllo ed a tal proposito si veda *infra*) sugli atti degli enti locali territoriali (Comuni) avutosi per effetto della L. 142/1990 (e, quindi, con effetto dall’entrata in vigore di questa legge), spesso cui in precedenza è stato fatto cenno, rispetto all’insoddisfacente ed indimostrato percorso logico-formale esposto con tale circolare. Ormai siamo sulla soglia irreversibile della schizofrenia normativa.

Ad una mia provocatoria e greve e-mail, intitolata “*ma sul fatto dell’omologazione al Ministero della Salute abusano di ... grappa al mirtillo ?!!!*”, visto l’abominio giuridico partorito, laconicamente rispose il nostro direttore editoriale, l’Ing. Daniele Fogli, con poche righe, ravvisando anch’egli come la nostra povera e derelitta polizia mortuaria sia ormai preda di

scorribande ministeriali che conducono ad interventi insensati, quand'anche non esiziali e deleteri, poiché a Roma si disinteressano ormai della questione, sempre più maldestramente devoluta alle Regioni, senza un reale piano di coordinamento.

Alcolici e stupefacenti a parte, più prosaicamente osservo come, mutuando il concetto da un testo di Daniele Riso sul sito www.lexitalia.it:

"[...] Tra le maglie del nostro ordinamento giuridico sempre più tentacolare è presente un'area grigia, esplorando la quale ci si trova sempre in bilico tra l'esigenza di rispettare il sistema delle fonti del diritto e quella di dotare l'amministrazione di uno strumento rapido e, per certi versi, "informale" di veicolazione di direttive, provenienti da organi gerarchicamente sovraordinati: è questo il luogo incontrastato di proliferazione delle circolari.

L'informalità propria delle circolari, supportata dalla scarsissima regolamentazione legislativa delle medesime, ne ha fatto un mezzo di esercizio di poteri amministrativi (e spesso anche normativi), tali da sfuggire a qualsivoglia forma di controllo, e da insinuarsi all'interno del sistema delle fonti del diritto, provocandone talune dilatazioni abnormi.

Attualmente la produzione di circolari a contenuto normativo appare in crescita; a nostro avviso ciò è dovuto a due ordini di ragioni: prosegue il fenomeno di "fuga" dall'applicazione della legge n. 400/88 (art.17) che ha fissato determinati parametri formali per l'emanazione di atti normativi di livello secondario (regolamenti, decreti ministeriali. Venuta meno, inoltre, – a causa della sentenza della Corte costituzionale n.360/96 – la possibilità di reiterare all'infinito i decreti-legge, si è posta l'ulteriore questione di come supplire all'inerzia ed all'incapacità previsionale del Parlamento. Oggi si assiste ad una sorta di "dequotazione" del sistema delle fonti, ove la circolare rischia di divenire il mezzo utile a superare le emergenze non più colmabili attraverso la reiterazione dei decreti-legge.

Storicamente, con il termine "circolare" si individuavano quelle "staffette" a cavallo che recavano gli ordini dai comandi militari alle varie unità sottordinate. Si trattava, quindi, di un mero strumento di diffusione dei contenuti informativi più diversi.

Anche modernamente la dottrina, rifacendosi a tale iconografia classica, ha configurato la circolare come una "modalità di esternazione di una manifestazione di volontà, di scienza o quant'altro promani da un organo amministrativo e sia diretta ad una pluralità di destinatari [...]".

Comunque sia, l'esito che ne discende, almeno *de facto*, è quello per cui l'approvazione medesima non istituisca più una "clausola" di salvaguardia per l'effi-

cacia dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, la quale, ormai, è riconducibile ai medesimi criteri che, in via generale, si attivano per ogni altro regolamento comunale, travalicando, così, le precedenti indicazioni, *ope legis*, circa il procedimento di acquisizione della medesima.

Tutto ciò si riduce ad un'evidente semplificazione nelle procedure di adozione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, cui si sarebbe potuto pervenire ben prima e con modalità meno equivocate.

Sin qui, con dovizia di dettagli espositivi e tecnici la disamina del Dott. Sereno Scolaro sul suo nuovo volume dedicato interamente alla polizia mortuaria (Maggioli Edizioni), ormai, purtroppo declinata e disarticolata su base regionale, mentre sulla natura dell'omologazione, vigente l'art. 345 T.U.LL.SS diverso è l'avviso dell' Ing. Daniele Fogli. Egli qui sulle pagine de: "I Servizi Funerari", in risposta a specifico quesito di un Comune istante (e *mutatis mutandis* il quadro dogmatico su cui orientarsi è sempre quello di cui sopra) precisa come:

"[...] L'omologazione sia a tutti gli effetti un esame se vogliamo anche intrusivo (rectius: di merito) di legittimità e non una mera procedura integrativa di efficacia, al fine di consentire all'Amministrazione Centrale di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in tema su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali ...

*Ammettiamo, ad esempio, per assurdo, che per una sorta di reviviscenza perversa un Comune ammetta gli acta inter vivos sui sepolcri privati, o la perpetuità delle concessioni, abrogati *solo* dal 10 febbraio 1976 con l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per soddisfare gli appetiti locali di loculi e tombe a sistema di tumulazione da parte della cittadinanza. Chi potrebbe subito cassare questa illegittimità di fondo (violazione di legge)?*

E per i Comuni ancora latitanti dal loro dovere di predisporre un autonomo regolamento di polizia mortuaria? "Il Prefetto – conclude l'Ing. Daniele Fogli – può imporre al Comune un termine massimo per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti annoverati nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo lasso temporale il regolamento viene steso d'ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno (ora Ministro della Salute), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato".

È possibile derogare al c.d. criterio di pozziorità negli atti di disposizione per il *post mortem* del *de cuius* (nel suo silenzio)?

Le spoglie mortali non sono di proprietà pubblica (almeno in uno Stato Democratico!). È notorio, difatti, come la scelta della pratica funeraria (*electio sepulchri*), conseguente al decesso di una persona (istituti della cremazione, tumulazione o inumazione), afferisca ai diritti personalissimi (assoluti ed intrasmissibili inerenti agli atti di disposizione del proprio corpo, nel solco dell'art. 5 Cod. Civile. Si è, così, in presenza di una fattispecie che non ammette rappresentazione ex art. 467 Cod. Civile (la quale ha valore riguardo ai negozi giuridici di tipo patrimoniale), tuttavia mancando una diretta manifestazione di volontà del soggetto interessato nella *electio sepulchri* (da intendersi in senso ampio), l'ordinamento giuridico individua anche in capo ad altri, *jure coniugii* ed in subordine, *jure sanguinis*, e sempre secondo pozziorità, la legittimazione a disporre, come accade con l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, la quale, oltretutto, considera anche l'evenienza che la persona deceduta (non le persone della lett. b), n. 3) si trovi in stato d'incapacità, affrontando tale caso, invero nemmeno così raro, all'immediatamente successiva lett. b), n. 4. Invero il principio di pozziorità (prima solo pretorio, e, dunque, portato di una giurisprudenza fortunatamente costante ed omogenea in ordine a potenziali conflitti endofamigliari in occasione di un servizio di polizia mortuaria) è stato finalmente codificato e cristallizzato in norma scritta solo nell'anno 1990, con l'emanazione dell'art. 79, comma 1, I periodo D.P.R. 285/1990, la cui entrata in vigore risale, appunto, all'ormai lontano 27 ottobre 1990. Certo, sia il prefato art. 79 sia la controversa L. 130/2001 attengono alla sola cremazione, ma sono estensibili, in via analogica, ed a fortiori, anche alle semplici operazioni cimiteriali come, ad esempio, una traslazione ex art. 88 D.P.R. 285/1990.

Detto art. 88 pone una certa discrezionalità in capo al potere amministrativo (se autorizzare o meno ed in base a quale titolo) ma si sofferma soprattutto su aspetti di tipo igienico-sanitario, per altro sempre più "demedicalizzati" (= la perfetta tenuta del feretro). Allora chi può lecitamente senza incorrere nella fattispecie delittuosa di violazione di sepolcro richiedere una traslazione?

Secondo diversi autori e giuristi il principio di pozziorità non ammetterebbe eccezioni di sorta, rivelandosi come uno schema chiuso e rigido, in sé perfetto ed indefettibile, tant'è vero che insigne giuristi come il Dott. Sereno Scolaro ritengono non applicabile l'istituto della maggioranza assoluta tra gli aventi titolo, se non limitatamente alla cremazione "a caldo", ossia subito

dopo il funerale, introdotto dalla L. 130/2001, tuttavia in dottrina parimente autorevole (Ing. Daniele Fogli, nella rubrica quesiti e lettere qui su "I Servizi Funerari") evidenzia una diversa impostazione.

"La soluzione del caso esposto si presenta non facile, a causa del silenzio del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 in tema di soggetti legittimati a proporre l'istanza di autorizzazione al trasporto della salma in altra sepoltura. La giurisprudenza in passato ha ritenuto che in assenza di espressa volontà del defunto ed in caso di lite tra il coniuge ed i consanguinei, in merito alla scelta del luogo di sepoltura, vada considerato in primo luogo il volere del coniuge. Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volontà del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cuius divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 Cod.Civile). Per quanto riguarda poi l'obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.). Occorre però precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunità presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire più consona alla posizione sociale del defunto, la sepoltura nella cappella di famiglia, a maggior ragione, se al trasferimento non si oppongono ragioni di carattere economico in quanto la cappella gentilizia è situata nel medesimo cimitero, quindi non diverrebbe più oneroso la visita e la cura della tomba, vale a dire l'esercizio del diritto secondario di sepolcro. Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco può dar luogo a pronunce diverse. Per motivi di speditezza e di economia sarebbe preferibile per la risoluzione della controversia il ricorso all'arbitrato in luogo del processo civile, con tutta l'alea che un giudizio pur sempre comporta."

Art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 vs T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001: quale tra le due fonti prevale?

L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è normata, in via primaria, non dalla normale disciplina urbanistica, ma dal regolamento speciale di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990 e, in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è tenuto tassativamente ad adottare ai termini dell'art. 91 D.P.R. 285/1990 (cfr. *ex multis* Cassazione, Sez. III, 2 giugno 1983, n. 451; TAR Sicilia, Catania, 18 febbraio 1981, n. 86; TAR

Abruzzo, Pescara, 4 dicembre 1989, n. 534; TAR Toscana 3 maggio 1994, n. 176; TAR Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000, n. 304).

Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica" (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 4 giugno 2004, n. 9187), confermando quanto già in precedenza affermato dalla Cassazione penale, Sez. III, nella sentenza del 10 gennaio 1990 secondo cui: *"L'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni"*.

Secondo il Dott. Sereno Scolaro sul forum www.enti.it, vera *fons sapientiae* cui attingere (ad oggi non più disponibile on-line ... maledizione, per tutti noi cultori della polizia mortuaria è una perdita immane ed irreversibile!). Il T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 è norma di portata generale, mentre le disposizioni di cui agli artt. 91 e 94 D.P.R. 285/1990 (e, di conseguenza, anche del Regolamento comunale di polizia mortuaria) avrebbero carattere peculiare (e, quindi, predominante). Oltretutto, anche la disposizione sull'applicabilità del D.P.R. 380/2001 per l'edificazione, da parte di privati, su aree demaniali ha valore di norma comune; non solo, ma prendendo in esame le definizioni di interventi edilizi (art. 3), è abbastanza diffusa l'opinione per cui il Testo Unico debba soggiacere alle norme speciali (del Regolamento comunale e dei piani regolatori cimiteriali con relativi strumenti attuativi (pre-condizione, quest'ultimi, per far luogo a concessione di aree cimiteriali; ex art. 91 D.P.R. 285/1990), dato che la trasformazione del territorio, con la sua demanializzazione, è già stata avuta con l'impianto del cimitero.

Di conseguenza, una lettura strettamente letterale, e molto formale, della disposizione sembrerebbe escludere per le opere funebri l'applicazione del D.P.R. 380/2001, ritenendo sufficiente che il progetto edilizio sia approvato dall'Autorità Comunale su parere della commissione edilizia e della A.USL competente anche per le operazioni di collaudo.

Ma sarà davvero così? come al solito, in dottrina sussistono tesi anche molto divergenti tra loro, che impingono aspramente.

In realtà, la citata disposizione del regolamento nazionale di polizia mortuaria (sempre laddove non sia intervenuta apposita norma regionale a "depotenziarne" il contenuto) non pare escludere *ex se* la necessità di un'autorizzazione edilizia, siccome specifica soltanto la titolarità del Comune in materia, conformandosi alla normativa in vigore negli anni novanta in campo delle costruzioni (questo perché il regolamento statale di polizia mortuaria, invero un po' vetusto, risale al 1990).

La giurisprudenza più recente, infatti, sembra richiedere uno specifico titolo edilizio in quanto le edicole funebri realizzate dai privati all'interno del cimitero, non sarebbero *ex se* opere pubbliche e, di conseguenza, non costituirebbero attività edilizia libera ex art. 7, lett. c, D.P.R. 380/2001:

"[...] Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto, autonomamente realizzabili dagli assegnatari / concessionari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, 'individuati' interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione è affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si tratta, dunque, di opere 'stricto sensu' pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell'art. 7, lett. c) D.P.R. 380/2001 (a norma del quale "Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: [...] c) opere pubbliche dei Comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554). Legittima, per conseguenza, è la valutazione della loro abusività effettuata dal Comune"[...]" (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 marzo 2013, n. 575).

Secondo la legislazione vigente. sotto il profilo urbanistico. i cimiteri sono opere pubbliche essenziali di urbanizzazione e quindi esenti ai sensi dell'art. 9, lett. f) L. 28 gennaio 1977, n. 10 dal contributo di urbanizzazione che, non è pertanto dovuto per la costruzione di cappelle da parte dei privati.

Conferma indiretta di questo orientamento giurisprudenziale discende anche dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giurisd., 10 giugno 2009, n. 534 che, in relazione agli oneri di costruzione ex art. 9, comma 1), lett. f.) L. 10/1977 (trasfuso nel vigente art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. 380/2001) afferma la loro debenza, non trattandosi di opere pubbliche:

“[...] Non è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione il titolo edilizio rilasciato ad una Confraternita per la realizzazione di una cappella cimiteriale, poiché difettano i presupposti oggettivi e soggettivi, necessariamente concorrenti, in base ai quali l’art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 riconosce il beneficio della gratuità, la cui “ratio” è quella di agevolare l’esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici [...]”.

Dal punto di vista soggettivo, infatti, le confraternite non perseguono un interesse generale ricadente sull’intera collettività, bensì particolare, siccome afferente ai propri associati e quindi ad una determinata categoria di persone; dal punto di vista oggettivo, invece, l’opera in questione non è annoverabile tra le opere di urbanizzazione che l’ultima parte dell’art. 9, lett. f) L. 10/1977 individua come quelle realizzate dal privato in attuazione di uno strumento urbanistico”).

Anche il TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, nella sentenza del 26 gennaio 2010, n. 26, giunge alle medesime conclusioni seppur con un diverso sviluppo argomentativo: *“ [...] Quanto alla necessità del titolo edilizio in ordine al progetto della cappella funeraria, la legittimità del regolamento comunale discende sia dal principio di sussidiarietà, che si è illustrato prima, sia da evidenti considerazioni sistematiche.*

Infatti, carattere e la natura del corpus normativo di cui al D.P.R. 380/2001 sono tali da attrarre ed assorbire nella loro sfera di azione ogni genere di trasformazione edilizia dei suoli e, dunque, non si vede quale tipo di ragione, in diritto o anche di esigenza di interesse pubblico, dovrebbe comportare una eccezione per gli edifici funerari, peraltro soggetti alla disciplina delle norme tecniche dell’edilizia, in funzione antisismica, che sono disciplinate pur sempre dal medesimo D.P.R. 380/2001 (art. 52 e ss. ed in particolare artt. da 83 in poi).

A ben vedere, l’unica sostanziale e rigorosa motivazione secondo la quale parte ricorrente sostiene la estraneità della disciplina in materia rispetto a quella generale, rinverrebbe fondamento in una sostanziale specialità del D.P.R. 285/1990, che esaurirebbe in sé la disciplina applicabile, con la conseguenza che l’autorizzazione del sindaco (rectius del Dirigente di settore ex art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000) in esso prevista consisterebbe nell’unico titolo esigibile per la costruzione del manufatto a servizio votivo dei defunti [...]”.

Si deve dare atto che tale argomentazione è supportata dalle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più risalente nel tempo (TAR Sicilia Catania, 18 febbraio 1981, n. 88; Cassazione Penale, Sez. III, 2 marzo 1983) e che, peraltro, anche pronunce recenti hanno mantenuto, vedasi TAR Campania, Napoli, n. 9187/2004:

“[...] Tuttavia, il Collegio deve sottoporre a revisione critica l’orientamento appena richiamato: invero, la “specialità” del regolamento di igiene di cui al D.P.R. 285/1990, che trae il proprio vigore dalle norme di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, artt. da 337 a seguire, non esclude la necessità del titolo edilizio, quando il regolamento locale lo richieda [...]”.

L’art. 94 del D.P.R. 285/1990, il quale dispone che i singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbano essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del servizio della unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio del potere di controllo della corrispondenza del progetto con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto, e quindi richiama, nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di controllo delle attività di trasformazione del territorio che, come si è visto, sono da ritenersi strutturalmente propri delle competenze comunali ai sensi del D.Lgs. 267/2000, collocandoli all’interno di un quadro generale costituito dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.

“[...] La conseguenza è inevitabile: l’art. 94 Lit. va letto nel senso che non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del D.P.R. 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all’esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetti l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente normazione di settore (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori e così via)”.

A questo risultato giunge erudita dottrina, si veda Dott. Matteo Acquasaliente, tratto dal sito www.venetoius.it (Diritto amministrativo italiano).

Il Settore Funerario a portata di click 

www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti
del Settore Funerario sia privato che pubblico



**Circolari e risoluzioni - Norme Statali e Regionali
Giurisprudenza di Settore - Fun.News - Quesiti
Rivista "I Servizi Funerari" - Statistiche
Blog di notizie**

**...sempre quello che cerchi !!!
ABBONATI SUBITO !!! Tel. 0532.1916111**

 **euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro.Act s.r.l.

Cultura **New Orleans jazz funeral**

di Emanuele Vaj

I non più giovani ricorderanno alcuni funerali, nei piccoli e grandi centri, con il corteo preceduto dagli "orfanelli" e dalla banda musicale. Tradizione che è ormai quasi scomparsa, almeno per la presenza degli "orfanelli". Ma il funerale "musicale" più "sceneggiato" rimane quello di New Orleans, nel sud degli Stati Uniti.

Molti conoscono i "jazz funerals" di New Orleans come una gioiosa cerimonia. Come molte delle tradizioni della città, i jazz funerals hanno le loro radici nelle cerimonie afro-americane dei secoli scorsi. E, come molte di queste tradizioni, il jazz funeral si è evoluto col tempo. La musica ed il corteo, che erano al centro del rituale funebre, sono stati influenzati dallo sviluppo del Dixieland e dal Brass Band jazz.

Il rito del funerale musicale risale ai giorni dello schiavismo. La gente camminava in mesto corteo, cantando spiritual e inni tristi. Queste melodie si fusero, poi, con cantilene, preghiere e ritmi presi dall'Africa. Dopo la sepoltura, il ritorno a casa avveniva con toni più gioiosi e accompagnati da danze.

Col passare del tempo, l'addio divenne una celebrazione della certezza che il defunto era passato in un mondo migliore, libero dal dolore e dalla tristezza e dalle sofferenze della vita dello schiavo.



Infatti, un antico proverbio delle genti del sud recita: "You cry when you are born and rejoice when you die" cioè "Piangi quando nasci e sii allegro quando muori".

Gli spiritual e gli inni si sono tramandati da una generazione all'altra, evolvendo in suoni che influenzarono quello che cominciava ad essere conosciuto come jazz. Nello stesso modo, la tradizione del corteo funebre continua ancor oggi.

Nella cultura americana, questo tipo di funerale si diffuse tra la popolazione afro-americana del profondo Sud, ma, poiché la tradizione non fu accolta dalla Chiesa Cattolica, fu, in gran parte, limitata ai protestanti neri di New Orleans, e divenne il funerale di scelta in particolare tra i poveri, e i musicisti si adoperarono per aiutare i meno privilegiati a permettersi questi funerali.

Sorsero così delle vere e proprie bande jazz funebri specializzate, la più celebre delle quali fu la Dirty Dozen Brass Band.

Quando la veglia funebre aveva luogo in casa, la cerimonia solitamente iniziava qui, con i famigliari e gli amici che passavano ore ed ore, cantando inni e spiritual. Oggi, invece, la cerimonia ha inizio con il servizio religioso; all'esterno della chiesa vi è una piccola banda che, nell'attesa di accompagnare il corteo verso il cimitero, suona a tempo di marcia.

Il corteo tradizionale è così composto: la salma (trasportata a spalla o su un carro funebre trainato da cavalli), i famigliari, i musicisti ed i sacerdoti sono alla testa (la 'prima linea'); il resto dei partecipanti forma quella che viene comunemente chiamata 'la seconda linea'.

I musicisti sono fieri del loro abbigliamento. Essi indossano abito scuro, camicia bianca e cravatta a farfalla (... quasi come gli orchestrali della Scala ...).

Di molto effetto la presenza del "Grand Marshal" (Grande Cerimoniere) che può essere un uomo, o una donna, che indossa un "tuxedo" (abito scuro), oppure un abito a coda, il nome della banda scritto su una fascia bianca o grigia, elegantemente legata da un fiocco. Lungo il percorso verso il cimitero, la banda suona inni funebri. I dolenti, sotto la direzione del "Grand Marshal", seguono ogni passo fatto, in armonia con la pace del defunto. La gente che si assiepa su ambo i lati della strada, sta nel più assoluto silenzio, rotto soltanto da qualche parola di ammirazione, rivolta al defunto. Il corteo è ordinato e rispettoso del defunto, con gli inni guidati dai lenti e riverenti passi del "Grand Marshal", che ondeggia la sua insegna.

Spesso, il corteo passa dai luoghi favoriti dal defunto, quali la casa della sua famiglia, una scuola, una chiesa, ma anche un ristorante, un bar, o, semplicemente, un angolo di strada. Qui, il corteo viene accolto dalla gente, che rivolge l'ultimo saluto all'amico, o solo al conoscente. In ognuno di questi posti, il "Grand Marshal" si stacca dalla banda, si porta al centro della strada, compiendo un lento ed elegante giro su sé stesso, quindi si toglie il cappello, che appoggia al petto, in segno di massimo rispetto per il defunto.

Dopo il rito della sepoltura, e l'uscita dal cimitero, un singolo squillo di tromba dà il segnale del termine della cerimonia. Sulla via del ritorno, il corteo viene accompagnato da allegri spiritual. I famigliari e gli amici vogliono, così, esprimere la loro gioia al loro caro, passato a miglior vita. Coloro che seguono, nella famosa 'seconda linea', si uniscono a loro, ballando nelle strade.

Musiche diventate famose, come "When the Saints (Go Marching In)" e "Didn't He Ramble?" sono i "pezzi forti" che, per tradizione, fanno sempre parte del repertorio di ogni funerale.

Il jazz funeral non era un "simbolo" riservato solo alla razza nera: infatti, altre comunità di New Orleans (quali quella francese, greca e italiana) vi avevano fatto ricorso, anche se molto raramente.

In uno sforzo di preservare le tradizioni, e tramandarle alle generazioni più giovani, dal 1960, vari e affermati musicisti propongono dei corsi per insegnare ai giovani musicisti gli inni, le canzoni e le tradizioni che riguardano i funerali. Una nuova generazione di musicisti si inserisce, e adatta le tradizioni del funerale ai nuovi tempi.

Naturalmente, anche su questa tradizionale cerimonia, e la sua evoluzione, vi sono considerazioni contrastanti. Qualcuno vorrebbe che le tradizioni venissero completamente rispettate e che la cerimonia si

svolgesse come nei tempi andati; altri, invece, considerano i cambiamenti come un normale segno dell'evoluzione dei tempi e dell'adattamento delle tradizioni.

Comunque, da qualsiasi lato lo si guardi, il jazz funeral è una tradizione ancora ben radicata, che è stata adattata e portata avanti dalle giovani generazioni.

I funerali jazz erano una parte dell'usanza a New Orleans per molte centinaia di anni. Il primo racconto, trovato in un giornale, risale al 1867.

Anche se, nel corso del tempo, la tradizione funebre jazz è cresciuta, fino a diventare la più onorata delle cerimonie funebri, con carrozze trainate da cavalli e sfilate per ufficiali di polizia caduti, musicisti famosi e altri personaggi della comunità.

Il funerale jazz più importante si è tenuto il 29 agosto 2006, in memoria delle 1.700 vittime dell'uragano Katrina nel Mississippi e in Louisiana, solo un anno prima. Guidata dal sindaco e dal capo della polizia, la processione comprendeva un carro funebre trainato da cavalli che trasportava una bara vuota, una banda di ottoni, camion dei pompieri e la Guardia Nazionale. Il corteo ha attraversato il French Quarter sino al Superdome.

Attualmente il jazz funeral ha luogo in caso di morte di un musicista o suonatore di jazz oppure di qualche "tradizionalista". Attualmente, su 450 decessi ⁽¹⁾, i jazz funeral non superano i 10/15. E la riduzione potrebbe essere conseguenza del "surcharge", richiesto dal municipio, per le modifiche al traffico e la sicurezza, sin ora nella misura di 1.200 Dollari, ma che potrebbe arrivare a 3.700 Dollari (comprensivi del nuovo tributo per "public land occupation" cioè "occupazione di suolo pubblico"), se sarà approvata la proposta giacente.



⁽¹⁾ La popolazione è di circa 400.00 abitanti con una percentuale di decessi dello 0,11%.


Recensione

Forche, roghi e ghigliottine

La pena di morte attraverso i secoli

Jonathan J. Moore, Ed. Logos, Gennaio 2019, pag. 256

di Andrea Poggiali



Il genere “torture e pene capitali” è piuttosto uniforme: salvo rari casi, si tratta di elenchi di orrori, con descrizioni più o meno dettagliate. Per fortuna, ci sono i riferimenti storici, che in questo caso rendono accettabile la lettura. Nel libro di Moore, prolifico autore spe-

cializzato nel ramo, scelgo di commentare il capitolo sull’impiccagione, per via del mio interesse (spero condiviso dai lettori) verso il Risorgimento e verso la “Vecchia Inghilterra”.

Vengono presi in considerazione quattro Stati: Francia, Austria, Stati Uniti e Inghilterra.

In Francia l’impiccagione fu rapidamente sostituita dalla ghigliottina, pertanto, tralasciamo i cugini d’oltralpe.

Alla “forca austriaca”, un’impiccagione a caduta breve, in cui la morte sopravveniva per soffocamento, è dedicata appena una pagina, interessante ma insufficiente, quindi faccio ricorso ad altri testi. Furono giustiziati così i martiri ottocenteschi di Belfiore, e una simile vergogna si protrasse nel secolo successivo. Nella biografia di Cesare Battisti, scritta da Stefano Biguzzi (Utet 2008), c’è la cronaca di come questo martire irredentista venne macellato a Trento, assieme all’amico Fabio Filzi, durante la Grande Guerra. La forca consisteva di una tavola di legno fissata in verticale, alta 2,20 metri, alla cui estremità superiore c’era un cappio, fissato ad un gancio. I carnefici issarono a braccia i condannati, fino a fargli infilare la testa nel cappio, poi li lasciarono andare. Ai due patrioti vennero scattate foto oscene. Chi rimpiange la felix Austria dovrebbe

conoscere questo lato oscuro.

Negli Stati Uniti ci fu almeno qualche tentativo per limitare le sofferenze del condannato: la corda era più lunga e veniva fatta bollire, per ridurne l’elasticità. Si ricorse all’impiccagione fino a quando non furono sperimentate, con risultati controversi, altre forme di esecuzione.

In Inghilterra, nel corso del 1800, si ebbe un’evoluzione tecnica. Dalla lenta agonia della morte per soffocamento si passò alla morte istantanea per distacco del midollo cervicale: i fattori da considerare erano così numerosi, da farla diventare un’arte. Inoltre, furono curati gli aspetti organizzativi: niente lunghe camminate fino al patibolo, niente attese angoscianti. Il locale dell’esecuzione era a fianco della cella del condannato, che ne era completamente ignaro. Dal momento in cui il *public executioner* entrava nella cella, al momento dell’impiccagione trascorrevano un attimo. Per chi volesse approfondire l’argomento ci sarebbe “Albert Pierrepoint: executioner”, una biografia del più celebre boia inglese. Io la trovai tanti anni fa a Londra: ignoro se sia ancora reperibile. Il motivo di interesse, oltre alla ricchezza di dettagli operativi, risiede nella rappresentazione della vita di un proletario inglese, nella prima metà del 1900: la possibilità di emergere, per un uomo del popolo, era limitatissima, ma Pierrepoint nel suo lavoro era il migliore. Era in pensione, quando fu chiamato di fronte ad una commissione parlamentare, che stava valutando l’abolizione della pena di morte. Fu l’ultima occasione per lui di sentirsi importante, ma ebbe una sorpresa terribile: nella commissione c’era una donna. Inaudito. Il mondo era cambiato. Anche la pena di morte andò presto in pensione: la Vecchia Inghilterra si dimostrò più moderna degli Stati Uniti.

Recensione

Zombi, strane storie di santi

Arnaldo Casali, Graphe.it edizioni, 2019, pag. 85 (con illustrazioni), €. 7,50

A cura della Redazione



Avevate mai considerato che la tradizione cristiana pullula di quelli che oggi, con un linguaggio cinematografico, chiameremmo morti viventi?

Senza apparire blasfemi, possiamo dire che Gesù è il più celebre dei risorti dalla tomba, e una lunga lista di santi e miracolati gli fa corona. Sul piano religioso, tutto ciò si lega

al concetto della sconfitta della morte, ma si incrocia anche con credenze popolari e bagagli culturali di varia provenienza.

Scrive Arnaldo Casali, esperto di storia medioevale e giornalista in *Zombi, strane storie di santi*: «La storia del cristianesimo è così piena di morti viventi e corpi mutilati da far concorrenza a qualsiasi film dell'orrore. E qualcuno potrebbe anche osservare con sarcasmo che, in fondo, non c'è niente di strano, per una religione fondata da un uomo uscito dal sepolcro due giorni dopo essere stato ucciso. A ben guardare, però, il Risorto si colloca agli antipodi rispetto al morto vivente: Cristo è infatti l'Uomo Vivo per antonomasia. Non torna in vita, ma sconfigge la morte».

La questione è davvero complessa, in termini storico-antropologici, filosofici e narrativi: proprio su quest'ultimo aspetto insiste Casali, andando a scovare nelle Scritture riferimenti ad apparizioni, corpi redivivi e incorrotti, descrizioni disturbanti. L'Autore pone a confronto gli aneddoti devozionali con elementi della cultura non strettamente religiosa e non ci nega ipotesi sulle situazioni di vita concreta

che possano aver suscitato alcune leggende, poi, assorbite nei testi sacri.

Oltre ai morti resuscitati da Gesù (da Lazzaro a Tabità per esempio) troviamo una "agiografia splatter": le agiografie dei martiri, sostiene l'Autore, certe volte, sembrano davvero una grande saga horror. Le scene raccontate dagli autori sono tanto truculente che, più che un racconto di edificazione spirituale, appaiono come il peggior splatter. Soprattutto per quanto riguarda le donne: un capitolo infatti viene dedicato alle tre sante siciliane Oliva, Agata, Lucia e alla romana Cecilia. Teste mozzate, seni recisi ed esibiti come un trofeo, occhi cavati dalla proprietaria e offerti su un piatto d'argento all'aguzzino, in cambio della propria verginità, vittime sgozzate che continuano a camminare con la testa ciondoloni. Fino alle più recenti Rosalia Lombardo, morta a soli due anni nel 1920, definita la "bambina sveglia" perché, rilevarono, da morta, l'inquietante fenomeno: di notte, la bambina si "sveglia" per tornare a dormire di giorno. Le telecamere presenti nelle catacombe, infatti, hanno ripreso gli occhi della bambina aprirsi, durante le ore notturne e richiudersi di giorno; e Pier Giorgio Frassati, torinese, morto a 24 anni, prossimo alla canonizzazione, fino a quando decisero di effettuare una ricognizione sul corpo. Quando, però, la cassa viene aperta lo spettacolo che si presenta è terrificante: il corpo del giovane è girato e contorto e ha le mani tra i capelli. Più che un Santo sembra un demone. Come se il morto si fosse risvegliato nella cassa e avesse tentato disperatamente di uscire. Il processo di beatificazione viene bloccato, e la bara rinchiusa frettolosamente.

Un *excursus*, quello di Arnaldo Casali, sugli zombi, le mummie e i fantasmi della Cristianità.

Recensione

Adaline

L'eterna giovinezza

Drammatico/Sentimentale, Prod. USA, 2015, 109 min, Regia: Lee Toland Krieger, Attori principali: Blake Lively (Adaline), Harrison Ford (William), Michiel Huisman (Ellis), Ellen Burstyn (Flemming)

di Elisa Meneghini



Adaline Bowman è una donna, nata il 1° gennaio 1908, che, a seguito di un incidente stradale, avvenuto in concomitanza di un singolare evento meteorologico, acquisisce, non ancora trentenne, il dono dell'eterna giovinezza.

Il fato le regala, però, un fardello difficile da sostenere: anno dopo anno, i suoi cari

crescono, compresa sua figlia Fleming, mentre lei, imprigionata nel corpo di una ventinovenne, è costretta, per celare il suo segreto, a cambiare identità ogni sette anni, e rifuggire da ogni legame sentimentale.

Per oltre ottant'anni, l'esistenza di Adaline scorre piuttosto serenamente – risiede in diverse città degli Stati Uniti, svolgendo lavori di qualsiasi tipo e conducendo una vita schiva – fino alla sera di Capodanno del 2014, quando l'incontro casuale con un uomo carismatico, di nome Ellis, farà prendere alla sua vita una piega inaspettata.

L'uomo, determinato a conquistare Adaline, si avvicina al mondo misterioso della donna, senza, però, riuscire ad entrarvi pienamente e, nonostante il sentimento ricambiato, numerose saranno le prove da affrontare.

La paura e, al contempo, il desiderio della donna di venire smascherata, e poter, così, finalmente rivelare la propria, vera identità, si rincorrono durante tutto il film, senza però che l'aleggiante nostalgia ne appesantisca la visione.

La donna, che ha vissuto attraverso i decenni, incontrando persone, e vivendo esperienze che, a loro modo, l'hanno influenzata, dovrà alla fine prendere una decisione definitiva ...

La protagonista è la bellissima Blake Lively, che riesce a calarsi nel ruolo di Adaline con inaspettata intensità e la raffinatezza che sempre la contraddistingue. Presente anche Harrison Ford, difficile da vedere in un ruolo secondario, del quale nulla vi anticipo.

La parola che assocerei a questo film è elegante, anche se non credo che, in fondo, vivere eternamente sia, davvero, così desiderabile.



I Servizi Funerari



**EURO.ACT SRL
EDITORE**

2

Aprile-Giugno

2020

Anno 19

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Riforma dei servizi funerari: fumo o arrosto?***
- ***Quale impresa funebre per il mercato italiano***
- ***Coronavirus: indicazioni ministeriali per personale a contatto col pubblico***
- ***DGR Emilia-Romagna: riordino esercizio di attività funebre***
- ***Campania e Friuli: stop temporaneo per nuovi crematori***

 **EURO.ACT SRL**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Elena Messina, Carmelo Passalacqua, Sereno
Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità
per il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiu-
to o la restituzione dei fascicoli della Rivista non
costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun
effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono esse-
re richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo
la ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun mo-
do riprodotta né replicata senza autorizzazione
scritta dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 25/02/2020.

INDICE**EDITORIALE****Beati gli ultimi** 2
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** 4
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** 7
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** 10
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Il segreto della morte. Storia della diagnosi** 14
di Elena Messina**Le certificazioni che interessano il settore funerario: la ISO 9001:
2015 e la EN 15017. Contenuti, requisiti e procedure per ottenere
le certificazioni (Parte I)** 16
di Carmelo Passalacqua**Quale impresa funebre per il mercato italiano** 20
di Valeria Leotta**DOCUMENTAZIONE****Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il
pubblico** 25
Circolare Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020**Rispetto obbligatorio delle Istruzioni per il comportamento nei
crematori da Gennaio 2020** 27
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1427 del 16/12/2019**Regione Emilia-Romagna – D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 1678 “Ap-
provazione direttiva della G.R., ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a)
della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell’esercizio
dell’attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri
operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”** 28
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1435 del 08/01/2020**Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Campania sospendono la realiz-
zazione di nuovi crematori nelle more dell’approvazione del rela-
tivo piano di coordinamento territoriale** 38
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1437 del 13/01/2020**Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia –
parere n. 419/2019 del 22 ottobre 2019 – Onerosità delle esuma-
zioni e delle estumulazioni** 40
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1443 del 17/01/2020**APPROFONDIMENTI****Alcuni aspetti essenziali del Regolamento comunale di polizia
mortuaria, in particolare sulla definizione di “famiglia”** 44
di Sereno Scolaro**Piccole storie di ordinaria necroscopia** 49
di Carlo Ballotta**CULTURA****Gli Amish** 55
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****Volume “Atti umani”** 59
di Andrea Poggiali**Volume “Mortuary Confidential. Undertakers Spill the Dirt”** 60
di Emanuele Vaj**Pellicola “Momenti di trascurabile felicità”** 60
di Elisa Meneghini

Editoriale

Beati gli ultimi

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Da mesi, sono all'esame, presso la XII Commissione della Camera dei Deputati, molteplici disegni di disciplina delle attività funerarie. Appare una giusta attenzione verso una non residuale parte dei diritti fondamentali di cittadinanza, quelli della libertà di scelta, nei riti funebri e nelle destinazioni di sé o dei propri defunti. I 'I Servizi funerari' ha già dato conto di quanto emerso nelle audizioni tenute presso la Commissione. Dato condiviso è quanto le attuali normative risultino carenti e su come diventi necessario ed urgente armonizzare il concorso dei soggetti pubblici e privati che costituiscono, a vario titolo nelle diversità locali, il "sistema funerario italiano".

Venendo alle cose positive, molti ddl prefigurano l'adozione di standard omogenei: l'UNI EN 15017:2019, pacificamente riconosciuta in Europa, oltre all'UNI 11520:2014 e UNI 11519:2014 per i feretri. Al tempo stesso, con unanimi accenni, le attività funebri verrebbero precluse a quanti si siano macchiati di reati odiosi, impedendo che essi possano, a qualsiasi titolo, operare in contatto di persone in fragilite dalla perdita e nelle loro case. Auspicabile, tuttavia, che ai Legislatori chiamati alla riforma fossero fornite maggiori informazioni su quanto avviene fuori dall'Italia. A prescindere dalle seduzioni esterofile, il 'nuovo' sistema, come emerge dai ddl, sembra essere un gioco a somma zero: immutati i soggetti, si toglierebbe all'uno per dare all'altro. Riteniamo invece che l'efficacia di una riforma stia su quanto costruisca per il futuro, piuttosto che attardarsi a regolare i conti passati.

Ci permettiamo di individuare alcuni temi.

Innanzitutto occorre definire un fondamento comune per chi operi nel settore, in modo da ancorare le attività funerarie ad una solida base valoriale che contemperi la tutela dei soggetti deboli con la legalità, che riconosca quali funzioni, per la loro universalità, debbano essere gestite da enti pubblici e quali altre siano da svolgere in mercati concorrenziali, determinando così regole certe per la libera iniziativa dell'attività funebre e di quella delle altre imprese dell'indotto, eccellenza quest'ultima nell'imprenditoria italiana.

In secondo luogo è necessario che sulle materie come ordinamento civile, concorrenza, rapporti con le confessioni religiose, ordine pubblico e sicurezza, stato civile, coordinamento informativo e statistico dei dati delle amministrazioni pubbliche, nonché determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che incidono su diritti civili e sociali, vi sia un intervento dello Stato e che gli altri livelli di governo siano compartecipi e non competitori nella attuazione di indirizzi unitari.

Allo stesso modo sulla tutela della salute – materia ancora oggi frammentata tra Regioni, Asl, Comuni e Sindaci – occorrerebbe dare peso al sistema sanitario, per consentirgli di fare bene quello sa fare. Si eviterebbero ridondanze di strutture e di personale, con economie nella spesa pubblica e miglioramenti dei servizi istituzionali. Decisivo intervenire sull'attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria, semplificando la produzione e circolazione delle informazioni. L'integrazione tra la medicina di base e d'urgenza con i medici necroscopi consentirebbe a questi ultimi di agire in tempi più contenuti, in un quadro di certezze diagnostiche e di esclusione di indizi

di reato. I defunti potrebbero essere 'restituiti' prima alle cure dei propri familiari e tutti dopo adeguati accertamenti sulle circostanze del decesso.

Andrebbero riunificate chiaramente, sotto la responsabilità dell'ufficio di stato civile, le autorizzazioni alla cremazione, dispersione ed affido delle ceneri in occasione di decesso e lasciate alla competenza di altri uffici comunali quelle ai trasporti entro e fuori Comune ed anche, tramite un'unica piattaforma procedurale, in raccordo con i ministeri competenti, quelli internazionali, nonché quelle relative alla gestione dei resti mortali.

Nei ddl viene normata, per la prima volta, l'attività funebre, tuttavia il suo carattere libero-imprenditoriale non dovrebbe essere ristretto con surrettizi ritorni al 'numero chiuso'. Mentre non sarebbe contrario al libero mercato disciplinare gli esercizi funebri con procedure telematiche certificate per l'accreditamento e gli scambi documentali con la pubblica amministrazione. Considerati i numeri in gioco, basterebbe un'unica architettura di banche dati, statali e regionali, consultabile per i soli interessati, per monitorare e tenere aggiornate le informazioni delle SCIA depositate presso il Comune (ad oggi esistono più Comuni che imprese funebri) e quelle relative ai contratti stipulati e ai mandati ricevuti.

La libertà di scelta, richiamata da molti disegni di legge, non è un bene astratto, ma da garantire concretamente in transazioni che vanno regolate secondo il Codice del consumo ed il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Mentre per l'effettivo contrasto della piaga del procacciamento dei servizi occorrerebbe promuovere e diffondere di forme terze di orientamento a beneficio delle famiglie.

Venendo ai controlli, i Comuni o le ASL possono contribuire, mettendo a disposizione i loro dati, ma sarebbe improprio che essi, oltre la polizia mortuaria, fossero anche responsabili di attività, che inerendo a regimi d'impresa, rapporti di lavoro e tra privati, richiedono professionalità e mezzi d'indagine adeguati. È necessario un approccio multilivello, prevedendo il concorso delle Forze di polizia, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Agenzia delle entrate, che operano già in altri settori e che dovranno poter acquisire le informazioni sul funerario dalle banche dati che già usano.

Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, le imprese affrontano le complessità dell'industria 4.0 e la pubblica amministrazione integra poderosi database (es. fatturazione elettronica o certificati medici all'INPS). È invece singolare che, ancora oggi, per i decessi, uffici e imprese attuino procedure ottocentesche di scrittura cartacea e che obbligano a spostamenti fisici di persone e documenti. Si tratta di lentezze e costi che vengono scaricati sulle famiglie e che lasciano il settore languire nel buio delle miserabili discrezionalità nell'aggiustamento dei vari passaggi, impedendo che possa svilupparsi nella luce dell'agibilità dei diritti per famiglie e imprese.

Semplificare norme, abilitare i procedimenti a integrare documenti digitali, trasferire conoscenza su piattaforme informatiche consentirebbe di mettere in rete prassi uniformi nel sistema funerario, con risparmi di costi, celerità di acquisizione e gestione di dati (già codificati e scambiati per altri fini: anagrafiche di persone e imprese, malattie, parentela, indirizzi, case funerarie, luoghi di commiato e di culto, itinerari, cimiteri), tempi contenuti per il rilascio delle autorizzazioni ed evidenti ricadute sui costi di monitoraggio dei fenomeni demografici e sanitari e del contrasto agli illeciti.

Il compimento di questi propositi richiederebbe certo un periodo di transizione e norme di raccordo, tuttavia senza avvenirismi, né suggestioni da 'grande fratello', la riforma dovrebbe far guardare al settore con occhi nuovi, 'aprirlo' ad una maggiore integrazione tra procedimenti pubblici e attività private, senza perciò richiedere l'impiego di dispositivi diversi da quelli già acquisiti e diffusi universalmente. Sarebbe l'occasione per unire concretamente questo Paese e, per lo Stato, superando i particolarismi, l'opportunità di agire positivamente con Regioni, Comuni e Associazioni di categoria. Forse è giunto il momento anche per i servizi funerari, oggettivamente 'ultimi', di entrare nella modernità.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Trasmessi su Sky, con il concorso anche di SEFIT, i nuovi episodi della serie TV 'Gli Immortali'

Dal 25 gennaio al 22 febbraio 2020, tutti i sabati alle 21.15, in *prime time*, è stata trasmessa su Sky Arte la nuova edizione della serie televisiva *'Gli Immortali – Artisti per sempre'*.

Si tratta di una produzione originale realizzata da *Good Day Films* in collaborazione con Unipol e con il supporto di SEFIT Utilitalia.

Le nuove puntate – dedicate a Audrey Hepburn, Alberto Sordi, Oriana Fallaci, Ugo Tognazzi, Piero Manzoni, Rita Levi Montalcini, Evita Peron, Walter Chiari, Angelo Rizzoli, Charlie Chaplin, Ezra Pound – verranno poi ritrasmesse in replica, durante ogni settimana di programmazione, in orari diversi.

È ora legge la norma che consente di donare il proprio corpo alla scienza

In data 29/1/2020 è stata approvata, in via definitiva, dalla Commissione Affari sociali della

Camera, in sede legislativa, la legge in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (Ac1806).

Il testo proposto in Senato per iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), è stato definitivamente approvato a Montecitorio, all'unanimità.

Per il consenso a donare il proprio corpo varranno le stesse modalità delle DAT.

Il provvedimento punta a regolamentare e rendere più facile la donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione per renderne più semplice la donazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e, nei fatti, le donazioni sono esigue e costringono i nostri chirurghi ad andare in Francia, Germania, Austria per seguire corsi specifici.

È previsto il consenso per la donazione, nonché la istituzione di un elenco di Centri di riferimento, ma la legge non sarà immediatamente operativa dopo la

pubblicazione in GU. Servirà infatti un regolamento ministeriale (Miur, Salute, Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni), che dovrebbe essere approvato entro 3 mesi, per dare attuazione alla norma.

CCNL Funerario di Utilitalia: assegnazione codice contratto da parte dell'INPS

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4798 del 20 dicembre 2019, con il quale vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga gennaio 2020, svariati nuovi codici dell'elemento di flusso di denuncia Uniemens.

Tra questi anche il codice 288, avente il significato di *"CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario – UTILITALIA."*

Cagliari: il cimitero monumentale rivive in un calendario

Si chiama *"Amina, Jenny e le altre"* il lavoro grafico e fotografico, nato da una serie di visite guidate

allo storico camposanto di Cagliari, col quale si è scelto di far conoscere la storia di Amina e Jenny Nurchis, le prime due donne in Sardegna iscritte all'istituto ginnasiale.

Dietro c'è l'opera della studiosa Annalisa Patteri, che, da cinque anni, si sta dedicando alla ricostruzione delle vicende della famiglia Nurchis, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio del cimitero monumentale, soprattutto per il suo ruolo di custode della memoria storica del capoluogo sardo.

“Puntiamo a promuovere lo sviluppo del turismo cimiteriale, che in Europa è ormai una realtà consolidata – ha spiegato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – Stiamo cercando di rimettere a posto l'intero cimitero e i suoi tesori. Ci piacerebbe trovare il modo di risistemare le magnifiche cappelle gentilizie”.

Palermo: indagini dei carabinieri e avvisi di garanzia al cimitero

A seguito di indagine dei Carabinieri al cimitero dei Rotoli di Palermo, otto persone sono risultate indagate per corruzione (tra impiegati comunali, dipendenti Reset e due medici incaricati dall'Asp di Palermo con il compito di certificare le operazioni cimiteriali straordinarie effettuate all'interno del cimitero).

Tra gli indagati anche il direttore facente funzioni del cimitero dei Rotoli, che si è dimesso.

Secondo gli investigatori – per almeno una intera giornata si sono svolte perquisizioni anche in casa degli indagati – sarebbero state riscontrate irregolarità nella estumulazione dei defunti. Il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto al segretario generale di

acquisire *“ogni possibile e necessaria informazione e valutare, quindi, l'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi”.*

Cremona: approvata linea aggiuntiva al crematorio

A Cremona ci si sta preparando per il raddoppio della potenzialità del crematorio.

L'operazione consiste nella fornitura di una nuova linea, da inserire, momentaneamente, accanto a quella vecchia, ma da rendere completamente indipendente. Al termine dei lavori, si procederà a sostituire il vecchio forno con uno gemello di quello nuovo.

Un investimento da 1,2 milioni di euro, sostenuti da AEM Cremona spa, che gestisce il crematorio, che migliorerà la qualità del servizio offerto e la potenzialità complessiva dell'impianto.

Il Comune ha approvato – in linea tecnica, il progetto – per cui, a breve, verrà indetta gara relativa per l'affidamento dei lavori.

Impugnata dal Governo anche la recente L.R. Calabria in materia funeraria n. 49/2019

Il Consiglio dei Ministri con comunicato stampa n. 24 del 23 gennaio 2020 – reperibile sul sito del Governo www.governo.it – ha deliberato di impugnare, ai sensi dell'art. 127 Cost., la L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48 recante *“Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”.* Si rammenta che la nuova legge regionale segue, riproducendo molti dei contenuti, la precedente del 26 giugno 2018, n. 22, già oggetto di impugnativa governativa e, poi, abrogata, nelle more del giudizio della Corte Costituzionale.

Si specifica infine che, anche a seguito dell'impugnativa, la legge rimane in vigore fino al giorno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136 Cost.), ovviamente in relazione a come si essa si pronuncerà.

Partinico (PA): compostiere in cimitero per recupero rifiuti

Al cimitero comunale di Partinico è stato avviato il progetto sperimentale per il compostaggio della frazione organica dei rifiuti.

Le trenta compostiere, le quali verranno fornite gratuitamente dalla ditta che gestisce il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti nel Comune – saranno collocate in diversi punti per lo smaltimento di sfalci di potatura, ramaglie, fiori secchi ed erbacce.

I rifiuti organici accumulati in questi contenitori saranno, poi, trasformati e riutilizzati per fertilizzare le aree verdi dello stesso camposanto.

Anzio (RM): urna cineraria abbandonata sul litorale

Lo scorso gennaio, è stata rinvenuta sul litorale di Anzio, nei pressi dei resti della Villa Imperiale di Nerone, una urna cineraria (moderna) abbandonata.

Trovata dai volontari delle Guardie Ambientali Aeza, all'interno del Parco Archeologico, l'urna, sigillata, è stata ricondotta ad un esercizio di onoranze funebri della Campania.

Sono attualmente in corso le indagini per risalire all'identità del defunto e dei suoi familiari e capire cosa sia realmente successo. Nel frattempo l'urna rimarrà in custodia presso una cassetta di sicurezza del Comando di Polizia

Locale di Anzio e, una volta identificata, verrà trasferita presso il cimitero civile di Anzio.

Egitto: alla luce 16 tombe antiche a Tuna al-Gabal

Il Ministero delle Antichità egiziane ha recentemente annunciato il ritrovamento, nel villaggio di Tuna al-Gabal, vicino alla città di Minya, nella Valle del Nilo, di 16 tombe antiche, che risalirebbero al periodo tardo faraonico.

Tra i tesori rinvenuti, 20 sarcofagi realizzati in pietra calcarea e incisi con testi geroglifici, 5 bare di legno, centinaia di amuleti e 10.000 statue funerarie blu.

Secondo il capo della missione archeologica le tombe appartenevano probabilmente ai sommi sacerdoti di Thoth, l'antico dio egizio della scrittura e della saggezza.

Parigi ricorda Amedeo Modigliani

La capitale francese ricorda il centenario della morte di Amedeo Modigliani, avvenuta il 24

gennaio del 1920, a soli 36 anni, per meningite tubercolare.

La cerimonia funebre avvenne il 27 gennaio: il carro che trasportava la sua salma, ricoperto di fiori, fu seguito da pittori, scultori, poeti e modelle, un omaggio riservato a pochi.

"Furono esequie magnifiche" scrisse il giornalista e critico d'arte André Warnod "alle quali assistette tutto Montparnasse e Montmartre. Il corteo scortava il feretro di Amedeo Modigliani, come aveva espressamente richiesto la famiglia. Agli incroci gli agenti di polizia si mettevano sull'attenti e facevano il saluto militare. Modigliani omaggiato da chi l'aveva strapazzato. Che rivincita!"

Modigliani, definito *l'italien charmant* della pittura, il ritrattista di lunghi colli e sinuosi corpi femminili, venne poi portato al Père-Lachaise per la sepoltura.

Portogallo: le megaliti di Evora

La città portoghese di Evora è il capoluogo della regione dell'Alentejo e una importante città u-

niversitaria. È considerata una città-museo per la presenza di moltissime testimonianze architettoniche di vario genere (neoclassico, gotico, rinascimentale, manieristico), che le hanno permesso di diventare, nel lontano 1986, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La storia millenaria di questa città la rende davvero unica al mondo, così come le sue megaliti: il Cromlech di Almendres, che si trova nel Comune di Nossa Senhora de Guadalupe, è il complesso megalitico più vasto di tutto il Portogallo, nonché uno dei più importanti d'Europa.

Nonostante sia uno dei siti di epoca neolitica fra i più antichi, si sa molto poco di questo patrimonio, se non che la posizione delle rocce non è casuale, ma scelta in base alle caratteristiche del terreno ed ai movimenti del sole e della luna.

Di questo complesso fanno parte anche numerosi dolmen, ossia grandi monoliti funebri di epoca neolitica, fra i quali il più grande, alto circa sei metri, è sicuramente Zambujero.

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. L'art. 1, comma 679 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto modifiche normative incentivando la tracciabilità dei pagamenti. Ciò interessa anche la detrazione di spese funebri. Vorrei però capire se c'è un obbligo di pagamento tracciato sempre e comunque per ogni funerale o solo in caso in cui l'interessato voglia procedere a detrarre la spesa.

R. L'obbligo di tracciabilità del pagamento non è per tutti i funerali. Il cliente può essere disinteressato alla detrazione fiscale o semplicemente vuole pagare in contanti (entro certi limiti che non contrastino con altra norma sul contante).

Per cui, se il contribuente vuole detrarre la spesa del funerale è obbligato a sostenere la spesa stessa con metodo tracciabile. In caso contrario (pagamento in contanti) la spesa non sarà ammessa in detrazione.

Può sussistere il caso in cui venga emessa fattura (ad es. di 2.500 euro) e sia effettuato pagamento con mezzo tracciabile dell'anticipo, regolarmente quietanzato come tale (ad es. di 1.600 euro) da parte del Cliente "A" e saldo effettuato dallo stesso cliente "A" con contante (anche in altro anno) di 900 euro. A nostro avviso tali scelte sono ammissibili.

Può inoltre sussistere il caso di pagamento di uno stesso funerale da parte di più distinte persone.

Le situazioni presentabili sono diverse:

1) Spesa ripartita in parti eguali: Spesa per il funerale di 2.700 euro, pagata per 1/3 da ciascuno delle 3 persone. Due di queste, "A" e "B" pagano con mezzi tracciabili, il terzo "C" no. Si ritiene che la detrazione spettante di 1.550 euro spetti solo alle persone "A" e "B", in funzione della dichiarazione da ciascuno resa (cioè ripartizione in parti eguali, in questo caso) alla impresa funebre.

2) Spesa ripartita in parti diseguali. Se, invece, "A" paga con mezzi tracciabili un importo superiore, ad es. 1.200, e "B" sempre con mezzi tracciabili paga 600 euro, si ritiene, in via interpretativa, che la ripartizione della detrazione avvenga in misura pari a 2/3 per "A" e 1/3 per "B", ovviamente per la sola quota detraibile (e cioè 1.550 euro totali). "C" non detrae nulla.

Per diverse ripartizioni di detrazione, non proporzionali al pagamento tracciato effettuato, si ritiene che valga la dichiarazione degli interessati prodotta all'impresa funebre per iscritto.

Si aggiunge inoltre per completezza che le norme (modificate) sull'utilizzo del contante (valgono per tutto e non solo per i funerali) sono contenute nell'art. 18, D.L. 124/2019, che è il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

La disposizione modifica il regime

di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Ragion per cui appare possibile pagare una fattura di un servizio funebre di importo pari ad es. a 4.500 euro con mezzo tracciabile con anticipo di 1.550 euro e il saldo in contanti di 2.500 euro, se il saldo è effettuato entro il 30/6/2020.

Oltre tale data il contante non può essere superiore alle soglie specificate e quindi dovrà per forza aumentare la quota di fattura pagata con mezzi tracciabili.

Si rammenta però che l'art. 7-quater del D.L. 193/2016, modificando il Testo Unico sull'accertamento delle imposte (D.P.R. 600/1973, art. 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).

Rendere tracciabili i pagamenti obbliga di fatto i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le

prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.

Q. Il Comune per il quale lavoro – sono un impiegato tecnico che si occupa anche della gestione cimiteriale – mi ha incaricato di verificare le modalità e le procedure per poter ritornare in possesso delle sepolture “perpetue” vista la attuale grave carenza di loculi. Avete la possibilità di fornirmi qualche indicazione che mi consenta di attivare un percorso procedurale in tal senso?

R. Sicuramente occorre disporre di un testo adeguato di regolamento di polizia mortuaria comunale, schemi di atti deliberativi, ricerche approfondite sulla intestazione delle concessioni, pubblicazioni e ricerche presso anche altri Enti Locali, ecc.).

Comunque il Comune ha due strade da percorrere, se agisce caso per caso: la decadenza della concessione (quando c'è una inadempienza dei patti contrattuali, che occorre provare, come lo stato di abbandono della tomba), la revoca della concessione (quando sussistono motivi di interesse pubblico prevalenti; è un istituto che corrisponde all'espropriazione per pubblica utilità nel caso di proprietà privata).

In via massiva e agendo sempre con deliberazioni motivate, vi è di recente una giurisprudenza che ammette la interruzione della concessione perpetua, ma non significa disporre delle sepolture in tempi brevi. Significa solo interrompere la perpetuità e, comunque, non è giurisprudenza consolidata.

Esiste anche la strada seguita da alcune Amministrazioni di procedere a requisire dei manufatti vuoti. Ma anche in questo caso è da prevedere contenzioso.

Esiste pure la strada della ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del suo comune, che però necessita di valutazione attenta della situazione cimiteriale del Comune e del verificarsi di specifiche condizioni stabilite per questi casi.

Q. Il Comune di ... ha affidato ad un operatore economico, individuato con *project financing*, che avrà la gestione di tutte le attività del cimitero per 30 anni, la realizzazione di nuovi loculi / capelle cimiteriali.

Tra le attività in esclusiva in capo al gestore vi è quella di sistemazione (posa in opera) della sola pietra tombale/copertura lapidea dei loculi – fornita dalla famiglia in regime di libera concorrenza – a tumulazione / estumulazione avvenuta.

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 10 maggio 2017, n. 11456 ha statuito che l'assegnazione ad una concessionaria in esclusiva della posa in opera e fornitura degli arredi funerari nei cimiteri viola la normativa di libera concorrenza (antitrust); in quanto si tratta di “Un'attività di cui l'amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi e alla conclusione di transazioni di carattere privato sia pure collegate e rese possibili dalla realizzazione e dalla fruibilità dell'opera pubblica”.

Si chiede, pertanto, se la posa in opera della sola pietra tombale / copertura lapidea dei loculi affidata dal Comune di ... in via esclusiva al concessionario sia da considerare illegittima, atteso che la stessa fornitura del marmo (pur ritenuta dal Comune non rientrante nel novero degli arredi funebri) unitamente alle altre attività costituenti gli arredi funebri (iscrizioni/incisioni, vasi, ornamenti) sono lasciate al libero mercato.

R. In relazione al quesito posto, si è del seguente parere:

Occorre preliminarmente valutare cosa sia scritto nel contratto originario di concessione del loculo:

a) se, cioè, lo stesso loculo debba essere consegnato al dolente richiedente dotato di piastra marmorea montata. In solo tal caso questa diventa una obbligazione del Comune, che vi provvede nei modi da lui ritenuti idonei (in genere con l'appalto per la costruzione del manufatto);

b) se è esplicitamente previsto che la lastra marmorea debba essere obbligatoriamente montata e smontata dal Comune o chi per lui. Se nulla è specificato nel contratto vale quanto indicato dalla sentenza di Cassazione, citata in quesito.

Già, però, l'Antitrust nella segnalazione AS772 (Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie del 2/11/2010) aveva specificato tale posizione: *“Quanto alla fornitura di arredi funebri l'Autorità intende evidenziare come tale attività non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Solo questi ultimi, infatti, come già evidenziato dall'Autorità in occasione della segnalazione AS392 del 17 maggio 2007, ‘concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali’”.*

In altri termini la privativa del gestore del cimitero è relativa alla accettazione del feretro nel camposanto, il suo trasporto fino al luogo di sepoltura, alle operazioni necessarie per svolgere la sepoltura, potendo il dolente rivolgersi a terzi per la levata o la posa in opera della lapide marmorea, la

sua iscrizione, la collocazione di arredi tombali.

E tra i terzi di mercato è consentito rivolgersi, si aggiunge, anche a soggetto collegato, ma distinto dal gestore in *project financing*.

Cosicché, se il loculo è stato originariamente concesso all'interessato senza lapide marmorea di chiusura, questa può essere acquistata, iscritta e posata da soggetto scelto sul libero mercato, in ogni caso.

Diversa, infine, è la situazione se sussiste fin dall'originario rapporto contrattuale con il concessionario del loculo l'obbligo di rivolgersi al Comune (o a chi per lui) per la posa o la levata della lapide. In tal caso il concessionario del loculo aveva pattuito fin dall'inizio (e la scelta quindi era sua) di delegare al Comune la possibilità di ricorrere a

soggetto da quest'ultimo scelto per tali operazioni (che non hanno carattere di pubblico servizio, ma di servizio a domanda individuale). Si ritiene che sia situazione del tutto improbabile, visto che nella stragrande maggioranza dei casi visti in Italia non si rileva tale situazione contrattuale.

Un'ultima annotazione circa la chiusura con semplice lastra di tumuli, ossarietti, nicchie cinerarie e similari. La conservazione di urna cineraria (ma si ritiene anche di cassetta di ossa, vista la tutela penale anche di queste ultime) deve essere tale da garantire da ogni profanazione (art. 343, comma 2 T.U.LL.SS.):

"2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appar-

tenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione."

In altri termini, tolta la lastra marmorea dal luogo di tumulazione, ciò che è contenuto nel tumulo, vuoi per tutela legale delle spoglie mortali, vuoi anche per motivi di ordine pubblico e decenza, non può restare alla libera vista e praticabilità del vano oltre il tempo necessario per le operazioni tecniche da eseguire. È questo anche il caso di loculo (o tumulo in genere) con all'interno solo urne cinerarie e cassette di ossa. La soluzione in questi casi è comunque semplice, potendo tamponare il vano con lastra di chiusura, fissata con collanti edilizi di sicura presa, indipendente dalla lastra marmorea.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

Filtro ARGEMA per Loculi Aerati

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle Concessioni Cimiteriali

Omologato secondo la norma
AFNOR NF P98-049
Certificazione n. FG/MG/DC/15-190

 **argema S.r.l.** Ferrara (FE) - Tel. 0532.1916244 Mail: info@argema.net Sito web: www.argema.net

Rubrica

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta

**Luigi scrive il 07/12/2019 alle 08:34**

Di recente ho avuto in lutto in famiglia. È deceduta mia madre e la salma è stata tumulata in un loculo nuovo. Ma dopo alcuni mesi dalla tumulazione, non sono ancora stato contattato dal Comune per definire il contratto di concessione del loculo e pagare il dovuto. È prassi normale?

Carlo risponde il 07/12/2019 alle 11:04

E dire che senza la stipula del regolare atto di concessione la concessione stessa non dovrebbe sussistere, rendendo così la sepoltura di fatto, illegittima e *sine titulo* (tecnicamente: occupazione abusiva di un bene cimiteriale).

Tuttavia, senza esser così drastici e catastrofici, molto dipende dal regolamento municipale di polizia mortuaria (senza tener conto di eventuali inerzie da parte dei preposti uffici comunali) in merito al *timing* in cui costituire il rapporto concessorio (e quindi perfezionarlo) il quale deve, per legge, avere durata certa ed esser supportato da un contratto formale, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrabile in caso d'uso.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 149/E dell'8 giugno 2003 le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità

che la decorrenza venga fatta "scattare" dal momento in cui ne inizia l'utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Le conviene, pertanto, contattare subito il locale servizio di polizia mortuaria.

**Maria scrive il 18/12/2019 alle 14:26**

Si chiede un parere sull'interpretazione dell'art. 45, comma 4 della L.R. Sardegna 2 agosto 2018, n. 32: "Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione, questa può essere rilasciata solo dopo il nullaosta del Comune di dispersione".

Nel Comune di dispersione, in cui esiste un Ufficio di polizia mortuaria distinto dall'ufficio di stato civile, di chi è la competenza, in assenza di norme regolamentari?

Carlo risponde il 19/12/2019 alle 12:21

In seconda battuta, quale parere *pro veritate*, osserverei che la controversa L. 130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, fissa una puntuale disciplina in merito alla competenza funzionale (Stato Civile) nel rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ma tace su quella territoriale (quale ufficiale di stato civile e soprattutto di quale Comune: di decesso o di sversamento delle ceneri in natura?).

Quanto alla spettanza “geografica” nel nostro Ordinamento Giuridico vige un principio, implicito e, quindi, fondativo: una qualsiasi autorizzazione allo svolgimento di un’attività deve necessariamente essere emessa dall’Autorità preposta del luogo dove essa avverrà, anche se vogliamo – *a contrariis* – per difetto di competenza da parte di altri soggetti istituzionali e territoriali, quali sono, appunto i Comuni. A questa conclusione giunge anche la storica sentenza, in tema di un’analoga controversia, del TAR Toscana, Sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2583. Lo strano mondo della polizia mortuaria, ruota, tuttavia, sempre al contrario e, come rilevato da autorevole dottrina, la legislazione funeraria individua sempre nel Comune di decesso il polo autorizzatorio legittimato a formare e perfezionare tutti gli atti amministrativi conseguenti ad un decesso (dall’atto di morte, alle autorizzazioni alla sepoltura, nonché al trasporto). A mio modesto avviso la Regione Sardegna aderisce a questo schema basilare, incentrando tutto il procedimento autorizzativo nel Comune di decesso, in caso di dispersione fuori dei confini comunali (purché nell’ambito della stessa Regione) richiede, però, giustamente un nulla osta, e questo perché il Comune di dispersione potrebbe, nel proprio regolamento municipale di polizia mortuaria, aver individuato precise zone in cui la dispersione potrebbe essere addirittura inibita o fortemente ristretta, ed il Comune che autorizza potrebbe anche esserne all’oscuro. Meglio, dunque, uno scambio di informazioni preventivo. Individuerei, infine, nel locale ufficio di polizia mortuaria, la responsabilità di comunicare il semplice nulla osta, il quale di per sé non è certo un’autorizzazione *strictu sensu* (ma se lo fosse, bisognerebbe investire del problema lo Stato Civile). Molto dipende da come ogni singolo Comune organizza i propri uffici e servizi, personalmente investirei della questione il presidio di polizia mortuaria.



Mauro scrive il 20/01/2020 alle 20:04

Una donna deceduta al 5° mese di gravidanza ha partorito un figlio prematuro, morto anch’esso dopo alcuni mesi. Madre e neonato possono essere tumulati insieme anche se in due casse differenti?

Carlo risponde il 20/01/2020 alle 18:34

Tale possibilità non è contemplata dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, invero un po’ vetusto

e spesso superato dalla più evoluta e permissiva normativa regionale. Dopo tutto il Legislatore *quod voluit fecit*, secondo il celebre broccardo latino.

Quindi, fatte salve disposizioni locali di più ampio respiro in regime esclusivo di D.P.R. 285/1990, madre e neonato entrambi morti in concomitanza del parto possono essere racchiusi nella stessa cassa o deposti nella stessa fossa.

L’art. 76, comma 1 D.P.R. 285/1990 vieta espressamente la tumulazione di due feretri (non importano le loro dimensioni) nello stesso loculo, mentre il paragrafo 13 della Circ. Min. Salute 24 giugno 1993, n. 24 consente la tumulazione nella medesima cella sepolcrale di uno ed un solo feretro, ma anche di più cassette ossario o urne cinerarie.

Pertanto anche ai termini del D.M. 1° luglio 2002 emanato ex art. 5, comma 2 L. 130/2001, converrebbe procedere alla cremazione del figlio prematuro, morto dopo alcuni mesi, ed avvicinare così la bara della madre con l’urna cineraria del piccolo.



Stefania scrive il 22/01/2020 alle 14:58

Mia nonna, concessionaria di una tomba familiare, è deceduta ormai da diversi anni. Aveva due figli di cui, in vita, è rimasto solo mio padre (i figli di mio zio hanno rinunciato all’eredità di mio zio). Vorrei quindi sapere se la tomba rientra nell’eredità ed eventualmente se ne ha diritto solamente la famiglia di mio padre.

Carlo risponde il 22/01/2019 alle 18:52

Qualora il sepolcro fosse sorto con natura ereditaria (ipotesi rarefatta e residuale) la trasmissione degli *jura sepulchri* avverrebbe secondo le consuete regole civilistiche che regolano il trapasso del patrimonio del *de cuius* ai suoi aventi causa.

Se il sepolcro, invece, nasce nel suo momento genetico come gentilizio o famigliare, il subentro, unicamente *mortis causa*, seguirebbe la legge dello *jure coniugii* (vincolo coniugale) o dello *Jure sanguinis* (rapporto di stretta parentela).

L’istituto del subentro è disciplinato unicamente dal regolamento municipale di polizia mortuaria.



Mimma scrive il 23/01/2020 alle 18:28

La Regione Toscana prevede la possibilità, all’interno dei locali della Pubblica Assistenza, di realiz-

zare una sala del commiato, più precisamente, una sala dove sia possibile garantire la ritualità (veglia e visita al defunto e parenti) a feretro aperto?

Carlo risponde il 25/01/2020 alle 14:57

La L.R. Toscana 18/2007 e s.m.i. ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione case funerarie, ma non ha regolamentato le strutture per il commiato.

Con la conseguenza che queste sale, in Toscana, non possono che essere finalizzate a "riti" in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tanatocosmesi non possono che avvenire se non nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara.

L'assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato, rende particolarmente difficile il trasporto di salma.

In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui agli artt. 12 e 13 D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l'abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.

Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. 285/1990 e non può che avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l'esposizione riguarda il feretro. Tutto ciò secondo un'interpretazione molto rigida del *corpus* normativo, altri giuristi si ritengono più possibilisti.

Si pensa, pertanto, che debba essere la Regione Toscana ad emanare tali norme.

Nelle regioni dove ciò è avvenuto, ci si è riferiti – per esposizione della salma e per consentire l'osservazione della stessa – alle stesse norme valevoli per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, che se non modificate dalle regioni, sono contenute in un allegato tecnico al D.P.R. 14 gennaio 1997.



Maurizio scrive il 30/01/2020 alle 12:18

Cosa rischia un dipendente di una agenzia funebre se, all'insaputa del responsabile cimiteriale, apre una bara all'interno della camera mortuaria di un cimitero, al fine di traslare il cadavere da portare a

cremazione in bara di cartone, lasciando la cassa nella stessa camera mortuaria? E se in seguito porta via i resti da cremare prima della data autorizzante al trasporto?

Carlo risponde il 30/01/2020 alle 14:36

In primis si rileva la fattispecie di reato rubricata come usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 Cod. Penale); le operazioni cimiteriali, infatti, spettano unicamente al gestore dell'impianto.

L'apertura del feretro deve sottostare ad opportuna verbalizzazione da parte del personale necroforo in servizio presso il cimitero; in secondo luogo sempre a quest'ultimo concerne la verifica sullo stato di conservazione del defunto (corificato o saponificato) e l'adozione di eventuali misure tecniche di ordine igienico-sanitarie per scongiurare possibili fenomeni percolativi cadaverici durante la movimentazione della cassa in cartone da avviare, poi, al crematorio. Non è quindi materia di impresa funebre lavorare il cimitero.

Successivamente, se la presunta violazione è relativa alle norme generali sul trasporto funebre intracomunale (che deve sempre esser autorizzato in via amministrativa) dettate dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 285/1990, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà quella di cui all'art. 107 D.P.R. 285/1990, con espresso rinvio all'art. 358 T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il cui importo è stato recentemente novellato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 (dai 3 ai 18 milioni delle vecchie lire, da tradurre, ovviamente in euro) obblabile entro 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore e da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla Legge 689/1981, implementata a sua volta dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (anche nell'eventualità di opposizione all'irrogazione della sanzione stessa.) Mancando l'autorizzazione al trasporto funebre del resto mortale ed essendo effettuato egualmente il trasferimento dello stesso, ma fuori Comune di prima sepoltura, si incorre nella trasgressione dell'art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, punibile, per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

Agli effetti concreti l'accertamento dell'infrazione può avvenire a mezzo del custode del cimitero di arrivo, che constata la contravvenzione e la trasmette per via gerarchica all'ASL competente per territorio.

Ha competenza pure la polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l'infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzione di polizia giudiziaria oppure il personale dell'ASL incaricato della vigilanza sulla delicata materia dei trasporti mortuari.



Karen scrive il 05/02/2020 alle 12:34

Io e i miei fratelli abbiamo deciso di trasferire l'urna cineraria di nostra madre, che attualmente si trova presso un cimitero non gestito dal Comune, dal Comune dove è stata sepolta al Comune in cui noi siamo residenti.

Ci è stato detto di stilare una lettera con tale richiesta ed indirizzarla al Sindaco del nostro Comune di residenza.

Bisogna comunicare qualcosa anche al Comune dove è stata sepolta? Oppure contattare il responsabile del cimitero dove è sepolta?

Per il trasporto chiediamo conferma del fatto che possiamo farlo con i nostri mezzi senza doverci affidare ad un'impresa di pompe funebri.

Carlo scrive il 09/02/2020 alle 16:19

Anche se il cimitero di prima sepoltura è gestito da un privato (fatte salve eventuali norme interne contenute nel contratto di servizio tra Comune e gestore, in quanto vi potrebbero esser varie forme di esternalizzazione della funzione cimiteriale), il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, di natura squisitamente pubblica, alla traslazione dell'urna dovrebbe competere all'ufficio di polizia mortuaria del Comune di sepoltura, che, appunto, ha giurisdizione territoriale sul proprio cimitero.

La figura deputata al rilascio delle autorizzazioni è quella di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 (o di chi ne assolve le funzioni nei Comu-

ni privi di figure dirigenziali). L'istruttoria e la sottoscrizione del provvedimento autorizzativo potrebbero anche esser delegate al responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990 e s.m.i. o anche l'art. 17, comma 1bis D.Lgs. 165/2001, pur rimanendo giuridicamente l'imputazione dell'atto in capo al dirigente di settore, da individuare con il regolamento per l'organizzazione di uffici e servizi, all'interno della macchina comunale ai sensi dell'art. 48, comma 3 e art. 89 D.Lgs. 267/2000.

Scrivere al Sindaco è irrilevante, poiché egli quale organo di governo monocratico a rilevanza politica sin dall'avvento della L. 142/1990 (con cui il Legislatore ha nettamente separato e distinto le funzioni di indirizzo politico amministrativo da quelle meramente burocratiche di spettanza degli "apicali") non ha più potere sulle semplici autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, in quanto esse si concretano in atti gestionali.

La procedura corretta pertanto è la seguente: istanza, soggetta sin dall'origine ad imposta di bollo al Comune di attuale tumulazione dell'urna, finalizzata ad ottenere autorizzazione alla estumulazione ed al trasporto, previa dimostrazione e verifica del titolo di accoglimento nel nuovo sepolcro ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 50, comma 1 e 102 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È pur vero che, ai termini dell'art. 80, comma 5 D.P.R. 285/1990 e L. 130/2001, gli esiti da completa cremazione di un corpo possono esser trasferiti direttamente dal privato avente diritto a disporre dell'urna, non ostando criticità igienico-sanitarie.

Si omette, *per brevitatis espositiva*, il caso assai rarefatto di somministrazione al defunto, ora cremato, di nuclidi radioattivi o radiazioni ionizzanti: in questa remota evenienza sarà la locale A.USL (o comunque denominata) ad impartire direttive o istruzioni tecniche specifiche al riguardo.

Attualità Il segreto della morte

Storia della diagnosi

di Elena Messina (*)

Nell'antichità, le età della vita erano suddivise in relazione ai cicli stagionali ed alle qualità che corrispondono e rappresentano gli elementi/*archai* della natura, come espressione dell'idea di un ordine naturale cui tutto deve rispondere. Nella medicina ippocratica, non esiste una teoria precisa sulla delimitazione cronologica delle varie età, poiché gli individui sono valutati in senso *qualitativo*, ossia in base alle proprietà che ne caratterizzano la natura e, in assoluta continuità, con la psiche. Il ciclo vitale passa infatti per fasi che sono caratterizzate in modo qualitativo che, a loro volta, determinano i processi fisiologici del corpo come accade per la natura. Tale fondamento epistemico si riscontra in particolar modo nella codificazione dei quattro umori ⁽¹⁾ e delle quattro qualità, già

definiti nella *La natura dell'uomo* di Polibo, e successivamente standardizzati in corrispondenza alla teoria dei temperamenti e delle fasi della vita in relazione alle stagioni.

Nell'antica Grecia, la tradizione medica aveva già portato l'attenzione sull'equilibrio tra due caratteristiche del vivente: la temperatura del corpo e un *humidum* radicale. Quando questo equilibrio si rompe, per cause naturali o indotto da qualche malattia, spetta all'arte medica trovare i modi per ricostituirlo, allontano il processo di corruzione del corpo e dunque alla morte. Nelle diverse Scuole di medicina, le pratiche elaborate, per compensare e correggere tali squilibri, permettono di accrescere nel tempo le conoscenze sulle malattie, sulle eventuali cure e sulla fine della vita.

Nel Medioevo europeo diventa sempre più importante la distinzione tra la **morte naturale** e **morte accidentale** dovuta a cause esterne, perché diversi sono i modi per aiutare l'organismo che lotta per la sua sopravvivenza. Se la morte naturale era fonte di timore, la morte prematura era il terrore dell'uomo medievale. *A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine*. Era questa la preghiera che quotidianamente i cristiani innalzavano a Dio durante il Medioevo: evitaci, Signore, di morire di colpo, senza avere nemmeno il tempo di confessarci. Molti manuali di medicina descrivono accuratamente i segni prognostici che indicano la rottura degli equilibri interni e che si modificano lungo il decorso della malattia. Così per esempio sono segni di morte incipiente, insieme ad altri, *"la fronte rossa, le sopracciglia inclinate verso il basso, la punta del naso bianca, il polso che aumenta, i piedi che si raffreddano"*: il medico doveva riconoscere e

⁽¹⁾ La fisiopatologia medievale si fonda essenzialmente sulla dottrina dei quattro umori così come venne concepita nel mondo antico e sistematizzata da Galeno sulla base dell'antica teoria degli elementi, di derivazione ippocratica ed empedoclea. Questa dottrina, piuttosto complessa per l'interazione contemporanea di molteplici fattori potremmo ridurre, semplificandola drasticamente, in quello che segue. A seconda della prevalenza di uno o dell'altro umore nell'economia generale dell'organismo si possono avere quattro complessioni, cioè quattro tipi fondamentali di costituzione fisica: il tipo sanguigno, pingue e gioviale, allegro e rubicondo, propenso al cibo e a Venere, il collerico, magro, gracile, di bel colore, irascibile, astuto, generoso e avido di onore, il flemmatico grasso e torpido, ozioso e poco intelligente, il melancolico magro, debole, terreo, avaro, triste. Ovviamente ognuna di queste "complessioni-limite" può essere temperata dal concorso degli altri umori. Inoltre, questi umori sono soggetti a prevalere o a diminuire a seconda dei momenti della giornata: infatti nelle prime tre ore del mattino e nelle ultime della sera prevale il sangue, la collera nelle sei ore in mezzo al giorno, la melancolia nelle prime tre ore della sera e nelle ultime tre del giorno, mentre nelle sei ore a mezzo della notte domina la flemma. Il sangue è in eccedenza in primavera, in estate la collera, d'autunno la flemma e d'inverno la bile nera. Anche le età dell'uomo sono caratterizzate dalla prevalenza dei quattro umori: la flemma, fredda e umida, prevarrebbe nella puerizia, il sangue nella giovinezza, la collera nella maturità

mentre la melancolia, fredda e secca, sarebbe l'umore predominante nella vecchiaia avanzata.

interpretare questi segni per intervenire in modo appropriato.

Anche accertare il trapasso era compito del medico che cercava di attivare movimenti e reazioni del presunto morto, per esempio tirandogli i capelli, schiaffeggiandolo con forza o ancora cercando di provocarne il vomito. Questa procedura avrebbe dovuto evitare la sepoltura di pazienti vivi o di morti apparenti, ma il segno veramente inequivocabile del decesso era l'inizio dei processi di putrefazione che si verificavano dopo alcuni giorni.

Come è noto, nei secoli successivi, medici e fisiologi riuscirono ad individuare segni sempre più sicuri della morte dell'organismo: la bacinella colma d'acqua messa sullo sterno, che serviva per percepire meglio i movimenti respiratori o lo specchio che metteva in evidenza la condensazione dell'alito furono sostituiti dall'attenzione al battito cardiaco e alla ricerca delle pulsazioni arteriose in diverse parti del corpo. La difficoltà di accertare la morte e, in particolare, di riconoscere il momento preciso in cui questa si verificava portò il ragionamento clinico a supporre che la morte non avvenga in un istante definito, come tendeva a sostenere la Chiesa, ma che si trattasse piuttosto di un processo che si svolge nel tempo. L'idea della morte come processo, anche se certamente non venne facilmente accettata e condivisa, stimolò la ricerca clinica a riconoscere l'interdipendenza delle varie funzioni vitali.

Studi e ricerche permisero di aumentare le conoscenze sulla fisiologia degli organismi vivi, indagando sulla loro realtà biologica e rafforzando il nuovo paradigma scientifico della medicina meccanicista. Proprio l'attesa che il processo della morte si completasse nei diversi apparati, o addirittura nei diversi tessuti cellulari, fece sperare in tentativi di rianimazione che avessero successo. Si individuano così tecniche di reviviscenza che tentano di far battere un cuore parecchi minuti dopo essersi fermato, si studiano metodi che consentano l'ossigenazione del sangue a cuore fermo, si controlla che i centri nervosi non siano stati danneggiati dal blocco cardiaco.

Comunque, l'accertamento della morte continua a presentare profonde problematicità e per rispondere a questa esigenza sono stati proposti, nel secolo scorso, nuovi modi di definire la morte stessa. I tentativi di trovare parametri inequivocabili, tuttavia, si scontrano con la variabilità delle opinioni e delle conoscenze mediche, culturali e religiose ma anche con il dolore dei parenti che spesso si rifiutano di accettare diagnosi definitive.

Inoltre, le nuove tecnologie danno la possibilità di mantenere artificialmente attive le funzioni vitali:

questo non permette di stabilire con chiarezza il momento della morte che dipende sempre più da decisioni prese dai medici. Le tecnologie di rianimazione e la pratica della donazione e del prelievo di organi, a scopo di trapianto d'organo, hanno portato il problema all'attenzione dell'opinione pubblica e la grande responsabilità attribuita al medico ha fatto nascere, quasi per reazione, importanti rivendicazioni dell'autonomia del malato.

Un cambiamento radicale è avvenuto con la definizione cerebrale della morte, basata sulla constatazione della distruzione delle strutture neuronali del cervello. Nel 1968, infatti, è stato pubblicato un influente documento redatto dal Comitato della Harvard Medical School, dal titolo *A definition of irreversible coma*. Questo studio ha avuto grande peso per definire nuovi criteri di diagnosi su base neurologica, prendendo in considerazione il non-funzionamento irreversibile del tronco encefalico e, di conseguenza, anche della corteccia cerebrale.

Ovviamente anche sul testo di Harvard sono state proposte argomentazioni contrarie e favorevoli, ma molte legislazioni nazionali hanno accettato formalmente il nuovo criterio. Il dibattito è comunque sempre aperto, anche perché i differenti punti di vista prendono in considerazione oltre agli aspetti clinici anche quelli antropologici, psicologici, culturali e religiosi. Anche la ricerca biologica ha dato i suoi contributi. Fin dal secolo scorso gli studi di fisiologia cellulare avevano messo in evidenza la complessa relazione tra la morte cellulare e quella dell'intero organismo: era infatti noto come ogni giorno morissero cellule che venivano continuamente rimpiazzate, mentre molte continuavano ad essere vive quando il corpo era ormai cadavere. La sperimentazione in genetica molecolare condotta negli ultimi anni ha descritto accuratamente i meccanismi cellulari di morte programmata, chiamata apoptosi, e ha individuato sia molti geni coinvolti in questo processo sia molti segnali provenienti dall'esterno capaci di attivarla. La scoperta del "*segreto della morte*" a livello macro e microscopico è ancora lontano, ma si è capito che una eccessiva attività apoptotica sta alla base di malattie degenerative come il morbo di Parkinson mentre una apoptosi carente può implicare crescita cellulare incontrollata e quindi neoplasie.

(*) AUO – Città della salute e della Scienza di Torino, Antropologia culturale

Attualità

Le certificazioni che interessano il settore funerario: la ISO 9001: 2015 e la EN 15017

Contenuti, requisiti e procedure per ottenere le certificazioni (Parte I)

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Su uno dei numeri della rivista, di qualche anno fa, mi sono occupato delle certificazioni che interessano il nostro settore, soffermandomi, in particolare, sulla certificazione di qualità (ISO 9001) e sulla certificazione settoriale (EN 15017), illustrando, per ciascuna, i contenuti della norma e i requisiti da essa previsti, nonché le procedure e le modalità per ottenere la certificazione.

A distanza di qualche anno, ritengo opportuno ritornare sull'argomento, essendo, nel frattempo, intervenute modifiche sostanziali, sia per quanto riguarda la certificazione di qualità, ma anche per la certificazione settoriale, che è stata oggetto di una recente revisione a livello europeo.

Con questo approfondimento vorrei, innanzitutto, soffermarmi sui contenuti degli aggiornamenti e, di conseguenza, dei requisiti che le imprese devono possedere per accedere alle certificazioni, ma, soprattutto, approfondire tutti gli aspetti operativi, ivi comprese le procedure da seguire e la documentazione da predisporre nel momento in cui una azienda decide di richiedere una certificazione, sia essa quella settoriale, o quella di qualità o entrambe; questo aspetto verrà approfondito non solo in termini teorici, ma soprattutto a livello pratico in base all'esperienza maturata sul campo.

Come ho avuto, infatti, modo di precisare in altre circostanze, i servizi funerari del Comune di Trento, da me diretti per circa quindici anni, hanno ottenuto la certificazione di qualità già nel 2010 e in questo decennio hanno sempre mantenuto la suddetta certificazione attraverso gli *audit* annuali di sorveglianza e alla scadenza del triennio (tanto è la durata di validità di una certificazione) mediante rinnovo ex novo. Nel 2018 hanno, poi, ottenuto, per la prima volta, la certificazione settoriale EN 15017 (ovviamente sotto l'egida della norma non an-

cora revisionata), certificazione confermata con l'*audit* di sorveglianza del 2019.

Come dicevo prima, l'esperienza maturata sul campo in questi lunghi anni, nonché la conoscenza piuttosto approfondita della materia, e delle procedure da seguire per chi intraprende il percorso per ottenere una certificazione mi induce, per l'appunto, a formulare, in questo contesto, alcune indicazioni pratiche ed operative che, spero, possano costituire un valido supporto per quanti si accingano ad affrontare queste tematiche.

Classificazione e definizioni

Quando si parla di certificazioni, sicuramente, le prime che vengono in mente sono le certificazioni di qualità rientranti nel gruppo delle ISO 9000 ed., in particolare, la ISO 9001:2008, che, come si diceva, è stata recentemente revisionata nella versione 9001:2015 che, con il 2018, ha assorbito completamente la versione precedente; dalla data della nuova emissione era scattato, infatti, il triennio di convivenza, nel corso del quale le nuove certificazioni, o le conferme, potevano essere rilasciate con l'una o l'altra norma, ma, a decorrere dal 2018, la ISO 9001: 2008 ha cessato ogni efficacia e, pertanto, tutte le certificazioni di qualità rilasciate successivamente a tale data si basano solamente sui contenuti della ISO 9001:2015.

Assieme alle certificazioni di qualità che interessano, in maniera trasversale, tutte le aziende indipendentemente dal settore produttivo ed applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, in quanto certificano la qualità delle procedure e non dei prodotti, piuttosto conosciute sono anche le certificazioni ambientali legate al gruppo delle ISO 14000 (ISO 14001:2015 di respiro, quindi, internazionale) o alla certificazione europea EMAS, così come le certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul

lavoro (OHSAS 18001, *Occupational Health and Safety Management Systems*) o le certificazioni alimentari (HACCP), mentre risultano meno conosciute, al di fuori degli addetti ai lavori, o dei diretti interessati alcune certificazioni settoriali, fra le quali quella che esamineremo in maniera approfondita e, cioè, la EN 15017, relativa ai servizi funerari.

La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 fa parte delle normative internazionali ISO 14000 emanate dall'*International Organization for Standardization* (ISO) e rappresenta uno strumento di adesione volontaria per migliorare la gestione ambientale, all'interno di una organizzazione. L'adesione alla norma, non essendo obbligatoria per legge, è rimessa alla volontà e alla strategia di crescita della singola organizzazione. La norma ISO 14001 ha lo scopo di fornire una guida pratica per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione ambientale, con l'obiettivo di migliorare nel tempo le performance ambientali delle proprie attività e di sviluppare la comunicazione con i cittadini, circa gli impegni assunti in tal senso.

La certificazione EMAS (acronimo di *Eco-Management and Audit Scheme*, ovvero Sistema di Ecogestione e Audit) è riconducibile, invece, al Regolamento n. 1221 del 2009, con il quale l'Unione Europea ha definito il proprio standard normativo, per dare riconoscimento alle organizzazioni che dimostrano attenzione ai temi ambientali. Come per la norma ISO 14001 anche per la certificazione EMAS, trattasi di uno strumento di adesione volontaria e non obbligatoria e rappresenta una novità importante nell'approccio dell'Unione Europea allo sviluppo sostenibile; l'elemento che contraddistingue Emas dalla ISO 14001 è rappresentato dalla comunicazione esterna che prevede la stesura di un documento denominato "Dichiarazione Ambientale". Questo documento contiene in modo chiaro e coinciso tutti i dati e le informazioni di carattere ambientale, inerenti l'organizzazione, ivi compresa la politica ambientale intrapresa, corredata dagli aspetti più significativi e dalle azioni e dagli obiettivi di miglioramento adottati.

Prima di entrare nel merito delle due certificazioni che ci apprestiamo ad approfondire, appare utile fornire ai non addetti ai lavori alcune precisazioni preliminari, per districarsi al meglio fra le varie sigle non sempre note: come è risaputo l'acronimo ISO sta per indicare le norme elaborate dall'organismo internazionale di standardizzazione (*International Organization of Standardization*) e costituiscono un riferimento applicabile in tutto il mondo; i singoli Paesi possono, poi, decidere di rafforzarne ulteriormente il ruolo, adottandole con proprie norme nazionali e, nel qual caso, la sigla ISO si arricchisce anche con i riferimenti all'organismo nazionale che nel caso dell'Italia è l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). In questo caso la sigla diventa UNI ISO o UNI EN ISO, se la norma è stata adottata anche a livello europeo. EN identifica infatti le norme elaborate o recepite dal CEN (*Comité Européen de Normalisation*) che devono essere obbligatoriamente recepite dai paesi membri; in questo caso, per l'Italia, la sigla diventa UNI EN (ovviamente se trattasi di una norma elaborata dall'organismo internazionale e recepita dal

comitato europeo si è in presenza della sigla completa UNI EN ISO).

La certificazione di qualità

Come si diceva prima, la certificazione di qualità conosciuta per oltre un decennio con l'acronimo ISO 9001:2008 è stata soggetta nel 2015 ad una radicale revisione che ha portato alla nuova edizione 9001:2015 entrata definitivamente in vigore nel 2018; la nuova versione propone una struttura della norma leggermente diversa, rispetto a quella precedente, con l'accorpamento di alcuni capitoli e la creazione di altri, con alcune modifiche anche abbastanza importanti specie per quanto attiene agli *audit*, ma anche per quanto riguarda per esempio i requisiti della documentazione di cui al punto 4.2 della vecchia norma: nella nuova edizione la documentazione viene considerata un mezzo ed è funzionale al sistema di gestione, ma non è il sistema di gestione e, pertanto, non sono più richiesti né il manuale, né le procedure documentate.

Gli obiettivi che gli organismi tecnici internazionali si sono dati in questo processo di revisione sono sostanzialmente i seguenti:

- mantenere la propria pertinenza ai sistemi di gestione della qualità;
- integrarsi con le altre norme dei sistemi di gestione utilizzando un *format* comune;
- offrire un approccio integrato alla gestione organizzativa;
- riflettere la crescente complessità del contesto nel quale operano le organizzazioni;
- riflettere le necessità di tutti i potenziali gruppi di utenti;
- accrescere la capacità di una organizzazione di soddisfare i propri clienti.

La nuova norma che mantiene lo stesso titolo di quella revisionata, "*Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti*" è composta da una introduzione e da dieci capitoli; nella parte introduttiva un primo paragrafo è intitolato "generalità", ed in esso spicca un concetto molto importante che sta alla base di tutta la strategia del sistema della qualità e, cioè, che "*l'adozione di un sistema di gestione della qualità dovrebbe essere una decisione strategica di una organizzazione che può aiutare a migliorare la sua prestazione complessiva e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile*": ciò vuol dire che chi affronta il percorso dei sistemi di qualità dovrebbe farlo con tale consapevolezza e non solamente, come capita spesso, per ottenere la certificazione, necessaria magari per partecipare alle gare e stare quindi sul mercato; in altre parole, conseguire la certificazione di qualità dovrebbe rappresentare un mezzo per il costante miglioramento dell'organizzazione, ai fini della maggior soddisfazione degli utenti, attraverso un processo di crescita in tal senso che coinvolga tutti i membri dell'organizzazione; molto spesso si assiste, invece, alla messa in piedi di un sistema finalizzato esclusivamente all'ottenimento dell'agognata certificazione, requisito a volte indispensabile per poter operare sul mercato, limitandosi solamente agli adempimenti formali e trascurando completamente l'aspetto re-

lativo alla crescita della “cultura” della qualità, che passa necessariamente attraverso il coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione.

I benefici potenziali, derivanti dall’attuazione di un sistema di gestione per la qualità, elencati sempre nel paragrafo introduttivo della norma possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- a) la capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del cliente;
- b) facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del cliente;
- c) affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi.
- d) la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti specificati dal sistema di gestione per la qualità.

Nel secondo paragrafo “*Principi per la gestione della qualità*” vengono enunciati e descritti i principi che stanno alla base del sistema ed in particolare la focalizzazione sul cliente, la *leadership*, la partecipazione attiva delle persone, l’approccio per processi, il miglioramento, il processo decisionale basato sulle evidenze, la gestione delle relazioni, mentre nel terzo paragrafo “*Approccio per processi*” viene esplicitato uno dei passaggi che può essere considerato un punto cardine di tutta la norma e, cioè, la connessione delle varie attività tramite, per l’appunto, un approccio per processi, intendendo, per tale una attività o un insieme di attività collegate. Questo tipo di approccio consente di tenere sotto continuo controllo la connessione tra i singoli processi nell’ambito del sistema, così come la loro combinazione ed interazione.

I primi tre capitoli dal titolo rispettivamente “*Scopo e campo di applicazione*”, “*Riferimenti normativi*” e “*Termini e definizioni*”, che ricalcano sostanzialmente quanto contenuto nella versione precedente, forniscono delle utili indicazioni per una corretta lettura ed interpretazione della norma mentre nel capitolo quarto “*Contesto dell’organizzazione*”, riscritto nella nuova edizione, viene introdotto un nuovo concetto assente nella versione precedente: la valutazione dei rischi sia interni all’organizzazione sia esterni, che possano influenzare la capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione della qualità. In altri termini, ogni organizzazione deve tenere monitorati tutti i fattori e le informazioni, attraverso una analisi permanente del contesto al fine di evitare che fenomeni non previsti possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi.

Il capitolo quinto si occupa della *leadership* e si sofferma, in maniera piuttosto dettagliata, sui compiti della direzione dell’organizzazione nell’attuazione e nello sviluppo di un sistema di gestione della qualità, stabilendo, in primis, che oltre ad assumersi la responsabilità dell’efficacia del sistema, e a stabilire la politica e gli obiettivi, deve assicurare le risorse necessarie per il funzionamento del sistema. Il capitolo si sofferma poi sulla focalizzazione sul cliente, la cui soddisfazione deve essere perseguita con regolarità e sulla politica della qualità, prevedendo che la medesima sia appropriata alle finalità e al contesto dell’organizzazione e costituisca un quadro di riferimento,

per fissare gli obiettivi per la qualità che, in ogni caso, devono comprendere un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione.

Nel sesto capitolo si parla di pianificazione, e vengono descritte le varie azioni necessarie per affrontare rischi ed opportunità. Viene, quindi, ribadito il concetto di rischio, che deve essere adeguatamente valutato con l’individuazione di contromisure, atte a garantire, in ogni caso, il raggiungimento degli obiettivi.

Il punto sette dal titolo “*supporto*” si occupa di tutte le risorse necessarie per il mantenimento del sistema sia umane sia strumentali, ivi comprese quelle necessarie per il monitoraggio e la misurazione, per verificare la conformità di prodotti e servizi ai requisiti. Per quanto riguarda, in particolare, le risorse umane viene previsto che il personale sia dotato di alcuni requisiti quali la conoscenza organizzativa, la competenza e la consapevolezza che l’organizzazione deve assicurare anche tramite formazione e istruzione o esperienze appropriate. Particolare attenzione viene, poi, riservata alla comunicazione sia interna sia esterna, prevedendo che l’organizzazione debba stabilire cosa vuol comunicare, quando comunicare, con chi comunicare, come comunicare e chi deva comunicare. L’ultima parte del capitolo è dedicata alle informazioni documentate richieste dal sistema di gestione che devono rispondere a determinati requisiti (identificate, disponibili ed idonee all’utilizzo, adeguatamente protette, ed altro).

Il capitolo otto “*attività operative*” si può considerare come il fulcro della norma, prevedendo, in primo luogo, la determinazione dei requisiti per i prodotti e i servizi e la comunicazione con il cliente. La procedura deve, poi, prevedere anche il riesame dei requisiti, e l’eventuale modifica. Particolare attenzione è dedicata, poi, sia alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi, rispetto ai quali vengono impartite dettagliate indicazioni sui passi da seguire, dalla fase di input a quella di output sia alla produzione, alla consegna e al controllo. Trattasi di un capitolo abbastanza ampio, che affronta le diverse sfaccettature della questione, ivi comprese le fasi della progettazione e dello sviluppo e delle relative verifiche e dei riesami, le fasi relative all’approvvigionamento, con valutazione dei fornitori e la messa in atto di tutte le attività necessarie, ivi comprese le ispezioni per assicurare che il prodotto approvvigionato soddisfi i requisiti richiesti. Un peso importante viene attribuito, poi, alla comunicazione con i clienti ai quali vanno date tutte le informazioni relative al prodotto, ivi comprese quelle relative agli approvvigionamenti e, da questi recepire le informazioni di ritorno, ivi comprese le lamentele e i reclami, che vanno adeguatamente esaminati e trattati. Il capitolo affronta anche tutte le tematiche e le procedure necessarie per garantire la tracciabilità e la corretta conservazione del prodotto.

Il capitolo nove “*Valutazione delle prestazioni*” affronta le questioni del monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, prevedendo in particolare la messa a punto di idonei strumenti per valutare l’efficacia del sistema, nonché per ottenere informazioni circa la percezione e il grado di

soddisfazione degli utenti, nonché condurre, ad intervalli pianificati, degli *audit* interni, per verificare la costante conformità del sistema ai requisiti previsti dalla norma e il suo corretto stato di attuazione e mantenimento. In questo capitolo vengono, in ultimo, disciplinati gli *audit* interni e il riesame della direzione.

L'ultimo capitolo è, infine, dedicato al miglioramento. A tal proposito, l'organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di analisi, monitoraggio e misurazione, atti a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti e ad assicurare la conformità del sistema di gestione della qualità. L'ultima parte del capitolo, e della norma nel suo complesso, è dedicata al trattamento ed alla tenuta sotto controllo del "prodotto non conforme" (le cosiddette non conformità) con l'introduzione dei concetti di azioni correttive e azioni preventive (le prime per ovviare al ripetersi di non conformità già accertate e le seconde per prevenire eventuali non conformità) il tutto nella prospettiva del continuo miglioramento del sistema, principio cardine, su cui si basa tutta la norma.

Questo sommariamente il contenuto della norma così come revisionata; più avanti vedremo come, all'atto pratico, i requisiti, previsti dalla norma, vadano tradotti in "informazioni documentate", necessarie ai fini del conseguimento della certificazione. Adesso, invece, esaminiamo la norma EN 15017, soffermandoci in particolare sulle modifiche apportate dalla recente revisione.

La norma EN 15017: i contenuti della revisione

La norma europea (*European Standard*) catalogata come EN 15017:2005 è stata elaborata dal Comitato Tecnico CEN/TC BT/TF 139 "Servizi funerari" ed è stata adottata, come si evince anche dalla catalogazione, nel 2005. Trattasi, quindi, di uno standard europeo in cui non risulta coinvolto l'organismo internazionale di standardizzazione e, pertanto, nella catalogazione non figura la sigla ISO, ma solamente EN e che in Italia, dopo il recepimento da parte dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è entrata a far parte del corpo normativo nazionale a partire dal 16 febbraio 2006 con la sigla UNI-EN 15017.

Il titolo della norma è per l'appunto "Servizi funerari requisiti", con la precisazione che la norma specifica i requisiti per i fornitori di servizi funerari, ma che non si applica alla definizione dei requisiti dei prodotti connessi con il servizio, né copre aspetti quali igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Con la certificazione del servizio, ai fini della norma in esame, si ottiene quindi un riconoscimento nazionale e internazionale con procedure e meccanismi simili a quelli relativi al rilascio delle certificazioni ISO. Va peraltro precisato che la certificazione europea secondo la norma EN 15017 non è sostitutiva della ISO 9001: 2015, ma semmai complementare: questa, infatti, certifica i requisiti del servizio, mentre la ISO 9001 certifica il sistema organizzativo

che sta alla base dell'erogazione del servizio, specie per quanto attiene ai sistemi di gestione della qualità.

Trattasi, quindi, di una norma tecnica, finalizzata a definire i requisiti qualificanti di un servizio estremamente delicato, come è quello funerario. Alla stregua di altre norme finalizzate al rilascio di certificazioni anche in questo caso l'adesione e il conseguente rispetto dei requisiti è su base volontaria, anche se, gli ultimi disegni di legge, in itinere, prospettano per il futuro scenari diversi che, superando l'applicazione volontaria sanciscono, di fatto, l'obbligo del possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Come si è già accennato, la norma è stata oggetto di un lungo processo di revisione, durato circa tre anni, che nel luglio scorso ha portato all'emissione della nuova edizione catalogata, per l'appunto, nello standard EN 15017: 2019. La norma è entrata in vigore dal 7 novembre 2019, giorno di pubblicazione del testo inglese; non ha ancora ottenuta lo status di norma nazionale in quanto l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) non ha ancora pubblicato il testo italiano, cosa che dovrebbe avvenire a breve. La nuova edizione contiene importanti innovazioni rispetto al testo precedente di cui un aspetto qualificante è rappresentato dalla particolare attenzione dedicata al personale delle imprese di pompe funebri, sia per quanto riguarda la direzione, ma anche per il personale operativo personale per il quale è prevista una consistente formazione (minimo 100 ore per il direttore e 50 per gli operatori) con contenuti che spaziano dalla legislazione alla cultura e rituali funerari e alle tecniche funerarie.

Particolare attenzione viene poi rivolta sia alla fase del cerimoniale sia alle operazioni cimiteriali e alla cremazione; viene poi preso in grande considerazione anche l'aspetto legato alla sicurezza sul lavoro e ai dispositivi di protezione individuali da utilizzare per ciascuna operazione, e non viene trascurata neanche la parte ambientale (trattamento dei rifiuti, vestiti per i defunti, vernici sui cofani funebri).

Nella seconda parte di questo articolo analizzeremo, nel dettaglio, i contenuti dello standard, nonché le procedure operative, per predisporre la documentazione necessaria per richiedere ad un organismo di certificazione autorizzato il rilascio della certificazione.

[continua ...]

(*) Già Responsabile Servizi Funerari del Comune di Trento

Attualità

Quale impresa funebre per il mercato italiano

di Valeria Leotta (*)

Intervento effettuato nel corso dell'evento annuale SEFIT Utilitalia, denominato Sefitdieci, organizzato in questa edizione a Roma lo scorso 29 novembre 2019.

Mancanza della legge di settore

Il settore funerario è ormai l'ultimo dei settori dei servizi pubblici locali a mancare di una legge nazionale: la normativa vigente (T.U. Leggi Sanitarie e D.P.R. 285/1990) è sicuramente troppo risalente e la congerie di leggi regionali che nel tempo si è stratificata, ha realizzato una disciplina disomogenea sul territorio italiano.

La necessità e l'urgenza di una legge statale è quindi di tutta evidenza e, con la nostra proposta di alcuni principi condivisi dagli operatori, che trovano voce tramite le federazioni, maggiormente rappresentative, oggi qui riunite, si vuole fornire una base a quale fare riferimento nella stesura del testo normativo, che ben potrebbe essere quello che verrà elaborato a seguito dell'abbinamento dell'Ac1143, Ac1618 e Ac928 dal comitato ristretto all'interno della Commissione XII dove sono incardinate le tre pdl.

Premessa

Un punto del documento condiviso sul quale intendo soffermarmi, sia per le diverse opinioni emerse, sia perché è propriamente il tema della tavola rotonda, riguarda la struttura dell'impresa funebre, facendo anche un richiamo alla proposta di legge Ac1143 dalla quale non si può prescindere per gli effetti che ne deriverebbero, se fosse approvata nel suo testo attuale.

Situazione attuale del mercato funebre italiano

– Contesto di diffusa polverizzazione societaria e conseguente eccessiva densità di operatori funebri in ambiti ristretti (600.000 decessi, 6.000 operatori) in assenza di regole cogenti o con regole facilmente aggirabili, dove esistono controlli scarsi o inefficaci. Vuol

dire che l'impresa funebre media italiana prede in carico poco più di due servizi funebri alla settimana.

– In un mercato anelastico come quello funebre l'incremento di operatori non determina un miglioramento della concorrenza, ma da una parte una riduzione dei margini e dall'altra un aumento delle pratiche scorrette per poter acquisire gli stessi servizi (procacciamento in strutture sanitarie).

Soluzioni proposte Ac1143

Per risolvere gli endemici problemi del sistema delle imprese funebri l'Ac1143 prevede:

- procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività funebre;
- requisiti minimi per operare;
- limitato numero di sedi autorizzabili.

Attività funebre

– La scelta del regime autorizzatorio, giustificata da una rilevanza igienico-sanitaria di fatto molto contenuta, è fortemente discutibile.

– Definizione di attività funebre: attività di servizio (agenzia affari), commerciale (vendita bare) e di trasporto funebre (citato nella dir. Bolkestein).

– Attività sanitaria è solo eventuale nello svolgimento tanatoprassi e gestione case funerarie.

– Se è attività di servizio e commerciale, ai sensi della normativa europea e nazionale, per il suo svolgimento è sufficiente la SCIA.

Regime autorizzatorio

La scelta di subordinare l'esercizio dell'attività funebre ad autorizzazioni annuali comunali, si traduce nella realtà in una sorta di liberalizzazione:

- è vietato al comune autorizzante intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi, e sulla definizione delle tariffe delle imprese funebri;
- ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi;
- totale autonomia dell'impresa funebre che gestisce la casa funeraria per quanto riguarda gli orari di apertura, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

Limitato numero di sedi

Altra tecnica utilizzata dall'Ac1143, per contrastare l'eccessiva polverizzazione delle imprese funebri, è la limitazione, sulla base di criteri di programmazione territoriale elaborati dalla regione, del numero di sedi possibili sul territorio (una ogni 15.000 abitanti).

Soluzione che contrasterebbe con la normativa europea e che, nei fatti, si risolve in una finta razionalizzazione regionale.

Limitazione sedi: l'analisi

All'art. 5 è inserita una clausola di salvaguardia per chi già opera, purché si adegui ai requisiti richiesti dalla legge, anche avvalendosi delle dotazioni di soggetti terzi che le forniscono, che di fatto blocca ogni nuovo ingresso per decine di anni e sottopone le piccole imprese ai grandi operatori che prestano loro i requisiti necessari.

Requisiti minimi ed ordinari

Nel disegno di legge viene definita una soglia minima per operare: un titolare, una sede, un'autofunebre, un impiegato per la trattazione di affari e quattro necrofori. Tali requisiti possono essere ulteriormente ridotti e le altre risorse di personale e mezzi possono essere appaltate da un'impresa ausiliaria, autorizzata all'esercizio dell'attività funebre e rispondente a determinati requisiti.

Analisi: Almeno nell'80% dei casi, le attuali imprese non possiedono in proprio le caratteristiche per poter adeguarsi alla legge e per continuare ad operare dovranno dipendere dalle imprese ausiliarie che prestano loro i requisiti.

Questo meccanismo comporta:

- la legalizzazione di una modalità di intermediazione, nel senso che le imprese ausiliate, per sopravvivere, diventano di fatto dei procuratori d'affari delle ausiliarie e quest'ultime possono così incrementare le loro quote di mercato;
- l'inibizione di possibili crescite imprenditoriali delle imprese ausiliate, a vantaggio delle grandi imprese;

- il soffocamento concorrenziale della piccola imprenditoria.

Come incide sul settore l'Ac1143

Il combinato disposto della previsione del regime autorizzatorio e delle norme di limitazione dell'accesso di nuovi operatori crea delle barriere all'ingresso o alla permanenza nel settore da parte degli operatori funebri. Questo pone notevoli problemi con la normativa europea e nazionale (Direttiva servizi 2006/123/CE recepita in Italia con D.Lgs. 59/2010).

L'audizione dell'AGCM

Nella sua audizione presso la Commissione XII sulle tre pdl abbinata, l'Autorità ha demolito tutte e tre i punti su cui l'Ac1143 ha costruito il futuro sistema funebre italiano:

- Regime autorizzatorio: non è compatibile con i principi di liberalizzazione posti nel D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva servizi, secondo cui i regimi autorizzatori possono essere istituiti solo se ricorrono motivi di interesse generale che li giustificano, e sempre nel rispetto di proporzionalità. In ambito funebre, non si ritiene ricorrano motivi giustificativi (i supposti motivi sanitari), e, comunque, le richiamate esigenze di controllo possono essere soddisfatte con mezzi meno restrittivi. Per questo, accoglie con favore la soluzione dell'Ac1618, che richiede l'istituto della SCIA come titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.
- Limitazioni delle sedi: la soluzione introdotta, di una programmazione territoriale con relativo contingimento delle sedi operative delle imprese in funzione del numero di abitanti, determinerebbe rilevanti barriere all'ingresso senza che vi siano giustificazioni di interesse pubblico.
- Requisiti minimi ordinari: sono considerati vincoli organizzativi e dimensionali troppo rigidi l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo con l'impresa e la previsione di minimo 4 necrofori assunti a tempo pieno ed indeterminato, che si tradurrebbero in ingiustificate barriere all'entrata. Analoghe considerazioni valgono per la previsione della formazione obbligatoria, che appare onerosa; per l'introduzione di un registro dei barificatori, relativo alle caratteristiche dei feretri, non proporzionato alle connesse necessità igienico sanitarie; per la previsione di organi certificatori che certifichino il rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Il «favor» alle imprese funebri dato dall'Ac1143

Ma l'Antitrust sembra demolire altri aspetti del progetto industriale sotteso alla nuova disciplina del set-

tore funebre e volto a favorire la crescita delle grandi imprese funebri che:

- acquisiscono il controllo della maggior parte della filiera;
- si inseriscono, d'imperio, nel mercato dei crematori che possono realizzare dentro le case funerarie;
- possono svolgere le attività connesse con la tumulazione in cimitero.

Forni crematori dentro la casa funeraria

Prevedere forni crematori anche nelle case funerarie significa lasciare nelle mani dell'impresa funebre che organizza il funerale l'indirizzamento della cremazione al proprio crematorio (o a quello suo di riferimento), sito in casa funeraria, piuttosto che ad altri. Con ciò vanificando la pianificazione insediativa già esistente, e alterando la concorrenza con i gestori di crematori (sia pubblici che privati) che hanno impostato i propri piani economico finanziari, tenendo conto dei bacini territoriali di riferimento.

È quindi da vietare che la casa funeraria fuori del cimitero possa disporre di forno crematorio.

Operazioni cimiteriali connesse alla tumulazione

È del tutto inammissibile che sia il cittadino (che è orientato al momento del funerale dall'impresa funebre) ad affidare lo svolgimento di operazioni di tumulazione ed estumulazione a soggetti da lui individuati, diversi dal gestore del cimitero.

Ciò crea problemi rilevanti sia perché il gestore del cimitero in ogni caso deve controllare la esecuzione a regola d'arte (e quindi duplicando una presenza e costi finali per gli utenti) sia perché si tratta di una sottrazione di risorse importanti per la gestione ordinaria cimiteriale.

Anche l'ANAC nella sua audizione ha espresso parere negativo su tale previsione, perché in contrasto con il Codice degli appalti.

Incompatibilità tra funebre e cimiteriale secondo AGCM

Richiamando il parere reso dall'Antitrust, la previsione di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali con l'attività funebre nello stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività marmorea e lapidea interna al cimitero, non è sufficientemente garantita dalla possibilità ex art. 8 Ac1143 di attivare la procedura di separazione societaria.

Questa forte incompatibilità, dovuta alla diversità della natura dei servizi offerti e la cui commistione comporterebbe un vantaggio competitivo per l'imprenditore funebre che ha il primo contatto con il dolente,

ha importanti riflessi sulle due precedenti previsioni descritte.

Riflessi sull'Ac1143

Analisi: Il cimitero è bene demaniale ed è da considerare come incluso nella nozione di servizio pubblico essenziale, quindi le attività cimiteriali istituzionali comprendono l'accettazione nel cimitero o crematorio, le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione, la loro registrazione, le concessioni, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, la custodia e il mantenimento dell'infrastruttura cimiteriale.

Ne consegue che la costruzione di forni crematori dentro le case funerarie e la possibilità di svolgere operazioni connesse alla tumulazione dentro il cimitero da parte delle IOF integrano ipotesi di incompatibilità criticate dall'AGCM.

Rilevanti difetti del futuro sistema funebre

Il sistema delineato nella pdl, e qui sinteticamente descritto con le nostre indicazioni delle prospettive future, presenta almeno tre rilevanti difetti:

- mantiene una opacità fiscale senza pari, tant'è che in ampie zone del Paese un numero sempre maggiore di imprese funebri è in mano della criminalità organizzata, viste come perfette "lavatrici" di denaro sporco;
- non individua soluzioni che favoriscano l'aggregazione volontaria dei piccoli operatori funebri, che invece rischiano l'estinzione o la sudditanza dei grandi;
- per alimentarsi e crescere drena troppe risorse al sistema cimiteriale e a quello della cremazione.

Evasione reddituale e contributiva

Occorre una decisa azione di lotta all'evasione sia reddituale, sia contributiva, agendo su meccanismi premianti per le imprese funebri sane, creando un contrasto tra l'interesse del cittadino a chiedere l'integrale fatturazione dei beni acquistati e il venditore che ha, invece, interesse a sottofatturare.

Ridurre fortemente il sommerso determina parallelamente la minore disponibilità di somme di denaro per comprare informazione sui decessi, abbattendo di fatto il sistema di procacciamento dei funerali.

Cambiare norme IVA e detrazioni fiscali

Quindi a nostro giudizio è necessario:

- rivedere integralmente i criteri di applicabilità dell'IVA, portando l'intero settore ad aliquota ridotta del 10%;

- contenere l'evasione fiscale e contributiva nel settore parallelo dell'edilizia cimiteriale;
- elevare fino a 7.500 euro a decesso la somma delle fatture funebri e cimiteriali soggette a detraibilità al 19%, portando al 75% l'importo conteggiabile.

Penalizzazione sistema cimiteriale e cremazione

Nell'Ac1143 vi sono una serie di misure che, sottraendo ricavi alle già critiche gestioni cimiteriali comunali, compromettono in via definitiva l'intero sistema italiano già in sofferenza per l'aumentata scelta cremazionista.

Preoccupa i gestori e i Comuni proprietari dei cimiteri:

- la scomparsa dei ricavi sulle autorizzazioni al trasporto funebre;
- il divieto di applicare diritti comunali nei casi di cremazione, di dispersione delle ceneri o di affido delle urne;
- la possibile proliferazione di crematori privati nelle case funerarie e di edifici extra-cimiteriali di urne o cassettoni ossario.

Aggiuntivi elementi di preoccupazione per cimiteri

Manca nella pdl qualsiasi previsione in grado di consentire il funzionamento e il mantenimento dei cimiteri, mentre sarebbe necessario promuovere interventi concreti su una situazione economico / finanziaria che appare compromessa che tengano conto della opportunità di:

- Nuove regole di contabilizzazione dei proventi e dei costi connessi con le concessioni di sepoltura.
- Eliminare perpetuità di vecchie concessioni cimiteriali.
- Stimolare le domanda di manutenzione cimiteriale per ristrutturare tombe private.
- Rivedere il sistema fiscale di settore (IVA 10%).
- Ottimizzare gestione su ambiti territoriali sovracomunali.

SEFIT: che fare per il funebre?

- Separare attività di mercato da quella istituzionale.
- Dare dignità al settore funerario nel suo complesso, scommettendo sulla parte sana dell'imprenditoria funebre, favorendo un mercato funebre libero, ma regolato.

- Cambiare insieme norme su IVA e detrazioni fiscali, aumentando queste ultime: quintuplicandole (ampliando la gamma di prodotti, servizi, settori coinvolti).
- Valorizzare il ruolo delle imprese funebri pubbliche o miste, veri e propri antidoti al malaffare.
- Approvare regole chiare e disporre di controllori capaci.

Regole chiare e controllori capaci

– Serve:

- a) Un solo regolamento statale di polizia mortuaria per l'intero Paese;
 - b) Stop a regole regionali, tranne gli adattamenti minimali.
- Non solo norme sanitarie, ma anche per il mercato, a tutela dell'utenza e dell'imprenditoria sana.
 - Applicazione delle norme sugli standard di prodotto UNI 11519 e 11520 (entro 1 anno).
 - Certificazione delle imprese operanti con EN15017 aggiornate (entro 4 anni e da subito per i nuovi).
 - Creazione di un sistema sovracomunale di capaci controllori che verificano il rispetto delle norme.
- ... e quindi un mercato libero, ma regolato.

Conclusioni

L'assetto delineato dalla pdl non risponde alle esigenze del settore di razionalizzazione degli operatori, di regolamentazione nel rispetto dei principi della concorrenza e della necessaria strutturazione dell'impresa per garantire un'operatività corretta lontana dai fenomeni del procacciamento e dell'evasione fiscale.

Per evitare di ripetere errori fatti in passato è però necessario che le federazioni maggiormente rappresentative, oggi qui riunite, trovino un'intesa su alcuni, basilari principi che potranno essere di riferimento nella stesura del testo legislativo.

(*) *Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Documentazione

Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

Circolare Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 05 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale) n. 3190 del 03/02/2020

In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

In proposito si rappresenta quanto segue.

Situazione epidemiologica e valutazione del rischio

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus pos-

sa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.

La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).

Indicazioni operative

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020) ⁽²⁾, si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite

⁽²⁾ **A.** Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), **E** senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta **E** almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto³ con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; **oppure**
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.

dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'Amario

Il Direttore dell'Ufficio 05

Dott. Francesco Maraglino

Documentazione

Rispetto obbligatorio delle Istruzioni per il comportamento nei crematori da Gennaio 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1427 del 16/12/2019

Si ricorda agli associati che **a partire dal 1° gennaio 2020**, le ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CREMATORIO (**Allegato 1**), elaborate da SEFIT Utilitalia e FIC e presentate lo scorso novembre in occasione di SEFIT10, **diventano obbligatorie per gli associati** delle due federazioni e per chi volontariamente abbia deciso di applicarle.

Durante quest'anno, proprio per agevolare la conoscenza puntuale e per permettere la massima diffusione del testo, si è ritenuto opportuno organizzare un calendario di quattro giornate formative destinate al personale di tutti i gestori dei crematori italiani – indipendentemente dalla loro associazione o meno a SEFIT Utilitalia e FIC – che si è deciso di allargare anche alle imprese funebri, vista l'importanza della collaborazione tra le due parti della filiera per un ordinato svolgimento del servizio.

Questa organizzazione formativa è stata propriamente finalizzata a facilitare la prima fase di implementazione delle regole operative e a comprendere se ci fossero dei punti che necessitassero di adattamenti o di modifiche sulla base di eventuali dubbi sottoposti da coloro che sono chiamati ad applicarle.

I risultati ottenuti, in termini di dubbi esposti e proposte, sono molto interessanti e per agevolarne la consultazione e diffusione, sono state raccolte le

domande poste dai corsisti e con le relative risposte sono state pubblicate – utilizzando un programma specifico che consente di porre ulteriori quesiti – al link: <http://www.sefit.eu/sefit/accessocrematorio/>

Terminata questa fase di implementazione che non ha riscontrato problemi applicativi tali da dover modificare le Istruzioni, dall'inizio del 2020, queste saranno obbligatorie in tutti i suoi elementi, e **devono essere applicate in modo uniforme** altrimenti le finalità di garanzia e di applicazione omogenea nella maggior parte dei crematori italiani verrebbero meno.

È importante dare un segnale agli utenti di trasparenza, sicurezza e qualità del servizio che è il risultato al quale puntano le nostre istruzioni operative, a vantaggio anche dei crematori che si fregiano di utilizzarle.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Allegato 1 (omissis)

Documentazione

Regione Emilia-Romagna – D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 1678
“Approvazione direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell’esercizio dell’attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1435 del 08/01/2020

Si porta a conoscenza che la regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. in oggetto, pubblicata sul BURER n. 430 del 27/12/19, Parte II (**Allegato 1**), ha provveduto a fornire direttive, modificative ed integrative (e, quindi, in parte sostitutive) delle precedenti aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività funebre, anche per quanto attiene al complesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività funebre, nonché per quanto riguarda le modalità di accesso ed operatività delle imprese funebri accreditate ad operare all’interno di strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate.

Uniamo inoltre la nota di trasmissione emessa dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione Emilia-Romagna (**Allegato 2**) approvante la nuova direttiva in materia funebre.

In **Allegato 3** si riportano alcune specificazioni ed approfondimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

D.G.R. Emilia-Romagna 14 ottobre 2019, n. 1678
[BURER n. 430 del 27/12/19]

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche per la Salute,
 A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di approvare l’allegata “Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19”, recante “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre” e “Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate ed altre di-

sposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, confermando le precedenti disposizioni in materia non espressamente modificate dalla Direttiva medesima;

2) di modificare la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato 1, recanti rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre” e “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre”, di modificare, inoltre, la Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”;

3) di stabilire che le imprese di onoranze funebri e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e le strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, devono conformarsi agli indirizzi e alle direttive di cui all'allegata Direttiva, entro mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul portale www.tdaer.it.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

Con la legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia-Romagna ha dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando in particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali dell'ordinamento e prevedendo norme di regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre. Allo stesso tempo, la Regione è intervenuta in tema di prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario legato alle attività inerenti il decesso, da ultimo, con la propria deliberazione n. 96 del 29 gennaio 2018, in materia di codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, ove, all'art. 18, sono previste specifiche disposizioni concernenti le attività conseguenti al decesso.

Preso atto che i Comuni, sia in fase di verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, sia in fase di vigilanza, hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa ed applicativa ed hanno chiesto chiarimenti soprattutto in relazione ad alcuni punti della disciplina formatasi in seguito alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 156/2005 e n. 163/2006, con particolare riguardo alla mancanza di parametri su cui condurre la verifica del raggiungimento da parte delle imprese funebri, del contingente minimo di operatori funebri ed i controlli sulle imprese funebri in esercizio, qualora le imprese facciano ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale e, soprattutto, quando le imprese funebri, per ottemperare ai requisiti, ricorrono ad altri strumenti giuridici introdotti dalla D.G.R. 163/2006, quali le associazioni in partecipazione, consorzi o società consortili.

Preso, altresì, atto che si è reso necessario potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre, rispetto a quelle attualmente adottate dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e dalle strutture socio-sanitarie a ca-

rattere residenziale accreditate, attraverso l'introduzione di una procedura diretta all'accreditamento delle imprese di onoranze funebri e degli operatori delle stesse imprese che accedono ai locali delle camere mortuarie delle strutture sopra richiamate oltre al riesame delle procedure attualmente adottate in ambito funebre dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopra richiamate.

A fronte di quanto sopra espresso si è valutato opportuno intervenire nuovamente in materia per definire parametri certi di personale e di mezzi di cui le imprese funebri debbono disporre attraverso un provvedimento ricognitivo delle sopra citate deliberazioni e di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre. Ciò a garanzia dei diritti essenziali della popolazione, che legittimano il ricorso della Regione ad ulteriori provvedimenti di indirizzo e coordinamento rivolti agli Enti locali ed alle Aziende sanitarie, come previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. 19/2004.

Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre

Con il presente provvedimento è modificata la deliberazione n. 156/2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato 1, recanti rispettivamente "Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre", "Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre", "Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre" e la Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163/2006, limitatamente al capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione".

Le parti modificate sono sostituite dalle seguenti indicate al punto 1 e 2.

1. Esercizio dell'attività funebre

Il punto 1 dell'Allegato n. 1 della D.G.R. n. 156/2005, modificato con il presente provvedimento, è sostituito come segue.

L'art. 43 della L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, ha modificato il co. 2 dell'art. 13 della L.R. n. 19/2004, sostituendo l'istituto dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre, con la Dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi sostituita, con norma statale, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ad efficacia immediata.

Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre si forma quindi a seguito della presentazione della SCIA costituita da autocertificazioni.

1.1 Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre formatosi a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004, è comprensivo delle autorizzazioni, comunque denominate, di

competenza del Comune, previste dalle leggi di pubblica sicurezza, da quelle in materia di commercio e di agenzia di affari e abilita anche allo svolgimento del trasporto funebre. Poiché il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività funebre previsto dall'art. 13 della L.R. n. 19/2004 comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.

1.2 La SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L.R. n. 19/2004, va presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La SCIA deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel medesimo Comune o in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre. I titoli abilitativi, per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per la trattazione degli affari, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per l'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede legale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004.

La SCIA, diretta all'attivazione di una sede secondaria, va presentata al Comune territorialmente competente.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione o di presentazione della DIA o della SCIA e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti, è previsto che il Comune, ove è avviata un'ulteriore sede per la trattazione degli affari, comunichi al Comune, ove ha la sede legale l'impresa, l'avvenuta apertura della sede secondaria, corredata delle indicazioni relative all'ubicazione della sede secondaria, unitamente al nominativo dell'addetto alla trattazione degli affari.

1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari dell'impresa funebre, o dove si trova la sede principale, nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso, l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

Il punto 2 e 4 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 156/2005 e il capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione" della Direttiva della Giunta regionale, ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, allegato alla deliberazione n. 163/2006, modificati con il presente provvedimento, sono sostituiti come segue.

2.1 La L.R. n. 19/2004 all'art. 13, co. 1, definisce l'attività funebre come un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale e trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane con la sola prevista eccezione dello svolgimento – in forma disgiunta – del servizio di trasporto funebre. A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri e, a tal fine, infatti, ne ha regolamentato i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta. Ne consegue operativamente che il Comune può autorizzare, a fronte della presentazione di SCIA, come impresa funebre, solo chi intenda svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostri il possesso dei correlati requisiti. Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività non possono essere autorizzati quali imprese funebri e non risultano abilitati a svolgere funerali.

2.2 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale è presentata la SCIA con efficacia immediata, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come previsto dalla Legge regionale n. 19/2004, art. 13, co. 2. La sede per la trattazione degli affari amministrativi può coincidere con la sede legale. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La sede principale e quelle secondarie devono essere ad uso esclusivo. Non è ammesso l'uso promiscuo della stessa sede da parte di più imprese. La disponibilità dei beni immobili e mobili che compongono la sede può essere acquisita secondo ogni legittimo negozio giuridico. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso la sede principale o presso le sedi secondarie, comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.3 Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il

responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 dell'allegato alla D.G.R. n. 156/2005, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre, ai sensi della L.R. n. 19/2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

2.4 Per l'apertura di sedi secondarie, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella impiegata per la sede principale o per altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività. L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto, per ogni sede, alla trattazione degli affari.

2.5 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Inoltre, deve essere resa nota l'eventuale circostanza che l'impresa funebre ha soddisfatto i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre rivolgendosi ai soggetti di cui al punto 2.9 e con le caratteristiche di cui al punto 2.10.

2.6 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre, in via continuativa, di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione del vano di carico oltre al ricovero di non meno di un carro funebre. I mezzi funebri destinati al trasporto delle salme e dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse, è effettuata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa, qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si

devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi sia assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo.

2.7 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1. dell'allegato alla D.G.R. n. 156/2005. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria. All'atto della presentazione della SCIA l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori. Le forme di rapporto di lavoro che prevedono obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno, devono risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa.

2.8 Qualora il responsabile della conduzione dell'attività funebre intervenga nelle attività operative, può essere computato tra gli operatori funebri o necrofori consentendo così di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti al punto che precede, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

2.9 I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui al paragrafo 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forme associate, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese. Le imprese operanti in forma associata devono essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese funebri singolarmente dotate dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 2.6 e 2.7 e singolarmente autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre, a seguito di presentazione di valida SCIA. Nel caso di società consortili, sono le singole imprese consorziate ad essere in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre, formatosi in seguito a valida presentazione della SCIA. Nel caso del consorzio con attività esterna, è questo soggetto che deve presentare la SCIA come impresa di onoranze funebri. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente.

2.10 L'impresa di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, deve possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno 8 operatori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 autofunebri. Ogni contratto stipulato con imprese funebri determina l'incremento del requisito organizzativo del personale di una unità. Ogni tre contratti stipulati con imprese funebri determinano l'incremento di un autofunebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa documentazione alla SCIA presentata dall'impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre.

2.11 Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono soci.

2.12 Il Comune, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, per assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio. Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale. In compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarano requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o altre forme contrattuali.

2.13 Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsto dalla Legge regionale n. 19/2004. Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, e rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 19/2004.

2.14 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del co. 4 dell'art. 13 della L.R. n. 19/2004, comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale, la SCIA prevista al co. 2 della medesima legge e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre sedi ubicate in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre.

I titoli abilitativi, tra cui quelli in materia edilizia ed eventualmente altri necessari per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre rilasciata dal Comune della Regione Emilia-Romagna ove ha sede legale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 4, lettera c) della L.R. n. 19/2004.

Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre devono disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta. Le imprese di solo trasporto funebre devono documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.

Le imprese che esercitano l'attività funebre, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 13, co. 4, lett b) della L.R. n. 19/2004 non possono fare ricorso ad imprese svolgenti il solo servizio di trasporto funebre.

2.15 Qualora un'impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale previsto al precedente punto 2.7.

2.16 La L.R. n. 19/2004, all'art. 6 co. 3, prevede che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella stessa legge. Il successivo art. 13, co. 6, prevede un esplicito compito del Comune in materia di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre con particolare at-

tenzione alle condotte dirette al procacciamento di funerali. Il Comune, cui è presentata la SCIA, deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre e il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde al numero di quattro operatori. Allo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto regolamentare, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

2.17 Le imprese funebri e i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nella presente direttiva entro mesi sei dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

Con il presente provvedimento finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, si prevede l'introduzione di una procedura diretta all'accREDITAMENTO delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e ai locali annessi delle strutture sopra richiamate e la valutazione e qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle medesime strutture, al fine di favorire l'adozione di modalità operative uniformi per la gestione dei decessi, dirette ad assicurare la conformità alle norme ed alle indicazioni regionali, in particolare alle disposizioni previste dalla citata D.G.R. n. 96/2018, nonché, attraverso una corretta informazione degli aventi causa, ad assicurare la libera scelta delle imprese di onoranze funebri da considerarsi quale elemento strategico per una scelta razionale dell'impresa e per ridurre di conseguenza i fenomeni corruttivi.

Le imprese funebri che intendono svolgere attività inerenti il funerale nell'ambito delle camere mortuarie e locali annessi delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate della Regione Emilia-

Romagna, devono accreditarsi, ai fini dell'accesso alle strutture sopra richiamate, attraverso l'inserimento dei dati previsti nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute, di cui si riporta il modello in calce al presente provvedimento.

In particolare, è previsto che:

- in seguito all'inserimento dei dati richiesti da parte degli operatori autorizzati nell'applicativo Gestione informatizzata delle Risorse Umane (GRU) è rilasciato da ogni Azienda sanitaria, un badge ad ogni responsabile della conduzione dell'attività e operatore funebre o necroforo, per tracciare tutti gli accessi nelle strutture aziendali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di variazione dei dati richiesti, l'impresa funebre deve ritirare il badge e riconsegnarlo alla Struttura sanitaria che lo ha rilasciato e, contestualmente, mediante apposita funzionalità della piattaforma informatica, aggiornare i dati inseriti nella piattaforma stessa;
- gli addetti dell'impresa funebre, per accedere alle camere mortuarie delle strutture e per operarvi, devono essere in possesso del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto, timbrare l'ingresso e le uscite. Il personale incaricato dalla Struttura sanitaria deve ricevere copia del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto e può comunque richiedere agli addetti dell'impresa funebre di identificarsi mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità;
- gli addetti dell'impresa funebre non possono svolgere attività attinenti il funerale al di fuori delle camere mortuarie e degli spazi e dei locali di servizio ad esse annessi, puntualmente individuati dalle Strutture sopra citate;
- le medesime Strutture regolano lo svolgimento dell'attività degli addetti dell'impresa funebre provvedendo all'individuazione di apposite fasce orarie in cui è concesso l'accesso e fissando comunque l'orario di accesso;
- ogni addetto all'impresa funebre deve registrare nella piattaforma informatica, tramite apposita funzionalità, la propria presenza nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, indicando l'orario e i dati del defunto e deve allegare copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto;
- qualora gli aventi titolo sul defunto incarichino per il funerale imprese funebri autorizzate al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, queste, per l'accesso alle Strutture, devono registrarsi inserendo i dati sopra richiamati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>). L'accesso alle strutture è consentito previa verifica dell'identità degli operatori indicati attraverso un documento di riconoscimento personale in corso di validità, la verifica della corrispondenza

della targa dell'auto funebre, rispetto a quella inserita nel portale, e la consegna di copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto per lo svolgimento del funerale.

È, inoltre, previsto che:

- le Aziende sanitarie provvedano all'estensione dei principi di cui sopra alle strutture convenzionate attraverso specifiche disposizioni da inserire nei contratti di erogazione delle prestazioni;

- al fine di rendere di pubblica conoscibilità i nominativi delle imprese funebri operanti all'interno delle strutture sopra richiamate, sarà pubblicato mensilmente sul portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) l'elenco delle imprese registrate nella piattaforma.

Il potenziamento dell'azione di prevenzione della corruzione legata alle attività successive al decesso nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate, prevede:

- l'adozione di procedure aziendali uniformi che assicurino la puntuale implementazione del Codice di comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 96/2018;

- il monitoraggio mensile dei nominativi delle imprese funebri operanti all'interno delle Strutture per verificare eventuali concentrazioni di funerali rispetto ad una stessa impresa o a gruppi di imprese;

Modello di accreditamento delle imprese di onoranze funebri per l'esecuzione delle attività attinenti il funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Obblighi delle imprese di onoranze funebri.

Le imprese di onoranze funebri che intendono svolgere attività attinenti il funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate della Regione Emilia-Romagna, devono inserire i seguenti dati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>):

a) dati dell'impresa di onoranze funebri:

- denominazione/ragione sociale ...;
- con sede in ...;
- indirizzo ...;
- codice fiscale/ P. IVA ...;
- ambito territoriale di attività (con riferimento alle Aziende sanitarie) ...;

b) dati del rappresentante legale o titolare ...;

- nome e cognome ... (campo compilato automaticamente da SPID);
- codice fiscale ... (campo compilato automaticamente da SPID);

c) dati del responsabile della conduzione dell'attività (in-

dividuato ai sensi dell'art. 13, co. 4, lett. b) punto 4) della Legge Regionale n. 19/2004 e corrispondente al responsabile associato alla sede legale):

- nome e cognome ...;
- codice fiscale ...;

d) dati degli operatori funebri o necrofori dell'impresa di onoranze funebri:

- nome e cognome ...;
- codice fiscale ...;
- data di nascita ...;
- indirizzo di residenza ...;
- ambito territoriale di attività (con riferimento alle Aziende sanitarie) ...;

(compilare lo schema per ogni operatore funebre o necroforo dell'impresa di onoranze funebri che accede alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e alle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate).

In seguito all'inserimento dei dati richiesti, a ogni responsabile della conduzione dell'attività e operatore funebre o necroforo, verrà rilasciato da ogni Azienda sanitaria, un badge per tracciare tutti gli accessi nelle strutture aziendali previo inserimento nell'applicativo GRU da parte degli operatori aziendali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di variazione di uno dei dati sopra indicati, l'impresa di onoranze funebri deve riconsegnare il badge e, contestualmente, mediante apposita funzionalità della piattaforma informatica, aggiornare i dati inseriti nella piattaforma stessa.

Qualora gli aventi titolo sul defunto incarichino per il funerale imprese di onoranze funebri autorizzate al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, queste devono registrarsi inserendo i dati sopra richiamati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>).

L'accesso alle strutture è consentito previa verifica dell'identità degli operatori indicati attraverso un documento di riconoscimento personale in corso di validità, la verifica della corrispondenza della targa dell'auto funebre rispetto a quella inserita nel portale e la consegna di copia del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto per lo svolgimento del funerale.

Attività relative al funerale nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Gli addetti dell'impresa funebre, per accedere alle camere mortuarie delle Strutture e per operarvi, devono essere in possesso del mandato ricevuto dagli aventi titolo sul defunto, timbrare l'ingresso e l'uscita. Il personale incaricato dalla Struttura sanitaria deve ricevere copia del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto e può comunque richiedere agli addetti dell'impresa funebre di identificarsi mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità.

L'attività attinente il funerale da parte degli addetti delle imprese di onoranze funebri non è ammessa al di fuori delle camere mortuarie, degli spazi e dei locali di servizio ad esse annessi, individuati dalle Strutture sopra citate.

Le Strutture regolano lo svolgimento dell'attività degli addetti delle imprese di onoranze funebri, provvedendo:

- all'individuazione dei locali e degli spazi in cui sono ammessi;
- all'individuazione di apposite fasce orarie;
- all'indicazione dell'orario di accesso e di uscita.

Ogni operatore dell'impresa funebre dovrà registrare nella piattaforma informatica, tramite apposita funzionalità, la propria presenza in Azienda indicando l'orario e i dati del defunto.

Le Aziende sanitarie provvedono all'estensione dei principi/indicazioni di cui sopra alle strutture convenzionate attraverso specifiche disposizioni da inserire nei contratti di erogazione delle prestazioni.

Pubblicazione degli elenchi delle imprese di onoranze funebri operanti all'interno delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate.

Al fine di rendere di pubblica conoscenza i nominativi delle imprese di onoranze funebri operanti all'interno delle strutture sopra richiamate, verrà pubblicato mensilmente sul portale E-R Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) l'elenco delle imprese registrate nella piattaforma di cui al paragrafo "Obblighi delle Imprese di onoranze funebri".

ALLEGATO 2

Nota Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della regione Emilia-Romagna 18/12/2019, n. 918683

Ai Sindaci dei Comuni della Reg. Emilia-Romagna

Ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Reg. Emilia-Romagna

Alle Associazioni di Imprese di Onoranze Funebri

Si trasmette l'allegata Delibera di Giunta Regionale n. 1678 del 14/10/19, recante: "Approvazione Direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. A) della LR 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 dicembre 2019.

Il provvedimento amministrativo regola l'esercizio dell'attività funebre, riordinando la materia e definendo requisiti e parametri certi di personale e di mezzi di cui le imprese funebri debbono disporre e potenzia le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre.

Il provvedimento in parola introduce altresì l'obbligo dell'accREDITAMENTO delle imprese funebri che intendono operare in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, attraverso la registrazione in un apposito portale regionale. Le fasi di adempimento all'obbligo previ-

sto sono descritte nella delibera di Giunta in oggetto. Tale procedura è volta a rafforzare il contrasto alla corruzione attraverso l'identificazione tracciabile di operatori ed imprese funebri che accedono alle camere mortuarie delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, per eseguire le funzioni di loro competenza.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'implementazione di un portale unico regionale per la procedura di accREDITAMENTO delle imprese funebri, per le relative attività in carico alle Aziende Sanitarie e per la ricerca da parte dei cittadini dell'impresa funebre validata. La piattaforma disponibile nella sezione del portale regionale SalutER sarà raggiungibile al seguente link (<https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accREDITAMENTO/attivita-funeraria>) a partire dal prossimo 20 gennaio.

La D.G.R. 1678/19, stabilisce che le imprese di onoranze funebri e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e le strutture socio-sanitarie a carattere residenziale accreditate di questa Regione, si conformino agli indirizzi e alle indicazioni di cui all'allegata Direttiva, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna prevista per il 27 dicembre 2019.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Patropulacos

ALLEGATO 3**D.G.R. Emilia-Romagna 14 ottobre 2019, n. 1678 – Approfondimenti**

Anche se la D.G.R. qui in oggetto non ne faccia, opportunamente, cenno, essa ha trovato origine nell'emersione di alcuni episodi, riportati dalle cronache, aventi rilevanza penale, in particolare nell'ambito della presenza delle imprese funebri all'interno delle strutture sanitarie od assimilabili; presenza che è connotata da particolari elementi di delicatezza e che, in conseguenza, richiede sempre adeguata attenzione e cura. Pertanto, la Regione (nella fattispecie la prima ad adottare misure volte a prevenire comportamenti indebiti, quando non illegittimi) ha ritenuto di dover intervenire, con tale D.G.R., sia sull'attività funebre, sia sulla fase della presenza delle imprese funebri all'interno delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche che private accreditate.

Dal momento che, specie nelle premesse, la D.G.R. fa richiamo alle c.d. norme anticorruzione, richiamandone non solo le norme di legge, ma altresì le indicazioni dell'ANAC, la presente circolare coglie l'occasione per segnalare come l'ANAC abbia, successivamente alla D.G.R. *de quo*, adottato la Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019", reperibile al link seguente: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2>.

Circa l'attività funebre, la D.G.R. riprende le direttive emanate in precedenza, principalmente, quelle già adottate con le DD.GG.RR. n. 156/2005 e n. 163/2006, integrandole e modificandole. Per la prima, le modificazioni riguardano i punti 1, 2 e 4 dell'Allegato 1, recanti rispetti-

vamente "Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre", "Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre" e "Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre", mentre per la seconda le modificazioni sono limitate al capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione".

Si fa rilevare come vengano ora approfonditi alcuni aspetti, in particolare segnalandosi le indicazioni di attuazione dell'art. 16, comma 2 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (imprese funebri aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente), ma anche approfondendo quanto riguarda le situazioni presenti in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni; in entrambi i casi si richiede una maggiore attenzione da parte dei Comuni nella valutazione delle condizioni di svolgimento dell'attività funebre.

Per quanto riguarda la presenza delle imprese funebri all'interno delle strutture sanitarie, od assimilabili, si introducono misure, anche organizzative ma non solo, volte ad assicurare trasparenza e tracciabilità a queste fasi delle prestazioni di servizio (anche assicurando forme di conoscibilità dei soggetti accreditati ad operare), non solo con controlli degli accessi, previ formali accreditamenti, ma anche predeterminando modalità e condizioni, nonché considerando le situazioni in cui l'impresa funebre commissionata dai familiari o altri oggetti a ciò legittimati, si avvalga, per queste fasi di attività, di soggetti terzi.

Si conclude considerando come si sia in presenza delle prime indicazioni che cercano di affrontare il delicato tema della presenza di imprese funebri all'interno dei servizi mortuari (camere mortuarie) delle strutture sanitarie ed assimilabili.

Cofano biodegradabile

*Prodotto ecocompatibile, può essere inglobato nel terreno oppure incenerito.
Dimensioni cm. 185x52x25
Portata Kg.75*



Ampia gamma di prodotti enzimatici



Sacchi BIOCAP

*Realizzati a base di amido di mais
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%
Ideali per resti mortali e trasporto salme incidentate.*



Chiamaci per un preventivo gratuito e personalizzato al n. 0532.1916244

Argema contribuisce a ridurre l'inquinamento da plastica

TANEXPO
INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY EXHIBITION
PADIGLIONE 16



argema s.r.l.

Documentazione

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Campania sospendono la realizzazione di nuovi crematori nelle more dell'approvazione del relativo piano di coordinamento territoriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1437 del 13/01/2020

Si informano gli associati della recente pubblicazione dei provvedimenti regionali di cui al tema in oggetto:

- **L.R. Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2019, n. 23** “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022” (BUR n. 1/2020, Il Suppl. Ord. del 03/01/2020 in **Allegato 1**) che, all’art. 8, comma 6, integra l’art. 46 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”, il cui nuovo testo diventa il seguente:

ART. 46 (REALIZZAZIONE DI CREMATORI)

1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, **in subordine all’adozione del piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).**

La modifica introduce la sospensione della realizzazione di nuovi impianti di cremazione fino all’adozione del relativo piano regionale di coordinamento.

- **L.R. Campania 30 dicembre 2019, n. 27** “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 – Legge di stabilità regionale per il 2020” (BUR n. 81 del 30/11/2019, Parte I in **Allegato 2**) che, all’art. 1, comma 61, inseri-

sce tre nuovi commi all’art. 6 della L.R. 9 ottobre 2006, n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”, il cui nuovo testo diventa il seguente:

ART. 6 (CREMATORI)

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.

1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l’approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.

2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.

3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Tale modifica comporta dal 1° gennaio 2020, data in cui il provvedimento è entrato in vigore, la sospensione della realizzazione di nuovi impianti di crema-

zione fino a quando non verrà approvato il piano di coordinamento regionale dei crematori.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

L.R. Friuli-Venezia Giulia 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022” (BUR n. 1/2020, Il Suppl. Ord. del 03/01/2020)

Art. 8 (Salute e politiche sociali)

[omissis]

6. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di

polizia mortuaria), dopo le parole “comunitaria vigente” sono aggiunte le seguenti: “; in subordine all’adozione del piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)”.

[omissis]

ALLEGATO 2

L.R. Campania 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 – Legge di stabilità regionale per il 2020” (BUR n. 81 del 30/11/2019, Parte I)

Art. 1

[omissis]

61. All’articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto

delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l’approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.”.

[omissis]

76. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È atto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

DE LUCA

Documentazione

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – parere n. 419/2019 del 22 ottobre 2019 – Onerosità delle esumazioni e delle estumulazioni

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1443 del 17/01/2020

Si porta a conoscenza che la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n. 419/2019/PAR del 22 ottobre 2019, depositata il 7 novembre 2019 (**Allegato 1**), su richiesta di un comune, ha provveduto a fornire parere sull'onerosità delle esumazioni e delle estumulazioni, incluso il caso in cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria nulla preveda in materia.

In **Allegato 2** si riportano alcune specificazioni ed approfondimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Corte dei Conti, Deliberazione n. 419/2019/PAR del 22/10/2019, depositata il 07/11/2019

Corte dei Conti, Sezione Regionale Di Controllo Per La Lombardia, composta dai magistrati:

[omissis]

nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE emessa a seguito della richiesta di parere del Comune di Albino (BG)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. 19459 del 27/09/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Albino (BG) ha richiesto un parere (74/2019) nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

Vista la deliberazione n. 1/2004/PAR del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Albino (BG) fa presente in premessa che il Comune nulla ha previsto all'interno del Regolamento comunale in merito all'onerosità delle esumazioni ed estumulazioni" e pone due quesiti in relazione agli oneri ad esse connessi:

i.) se il Comune sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell'ente;

ii.) sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all'interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe, accanto-

nando e/o utilizzando parte dell'importo per la gestione della rotazione degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 74/2019 del Comune di Albino (BG)

1. Soggettiva

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Albino (BG) all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune di Albino (BG), attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

2. Oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei

conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

La questione generale contenuta nella richiesta del Comune di Albino (BG) n.74/2019 si riferisce all'interpretazione della normativa sull'onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione. Entrambi i quesiti, riferibili a questioni attinenti all'interpretazione dell'ambito applicativo di disposizioni relative ad un servizio pubblico e l'imputazione dei relativi costi, sono oggettivamente ammissibili.

MERITO

La questione in materia di gestione cimiteriale si riferisce al servizio di esumazione ed estumulazione in relazione agli oneri ad esso connessi: come osservato nella delibera 59/2019/SRCPIE/PAR "si osserva che la disciplina della "polizia mortuaria" è una materia complessa e di competenza di diversi livelli di governo per cui vi è la necessità di esaminare anche la normativa regionale. Quest'ultima, infatti, per gli aspetti del servizio de quo afferenti all'igiene e sanità, rientranti nella materia della tutela della salute, concorre con quella statale ai sensi del comma 3 dell'art.117 Cost." La normativa di riferimento trae fondamento da una norma nazionale con il D.P.R.10 settembre 1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortua-

ria”, il cui art. 82 riguarda le esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (c. 4) la regolazione. Con il D.L. 27/12/2000, n. 392 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26) si è stabilita l’onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l’art. 1 c. 7-bis recita infatti: *“la gratuità (...) è limitata alle operazioni di (...) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”*

Questa caratterizzazione non pare modificata a seguito del trasferimento della competenza in materia di sanità umana alle Regioni disposta con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (pubblicato in G.U. 11.10.2000 n. 238); la Regione Lombardia ha approvato una legge regionale, la n. 22 del 18 novembre 2003 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali), e successivamente emanato un Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali (9 novembre 2004, n. 6). In esso, le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dall’art. 20, confermando, con il c. 13, la competenza del comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione.

Il successivo c.14 dello stesso art. 20 conferma il principio di onerosità che deve essere ritenuto chiarito nei destinatari dal punto 5 della successiva Circolare regionale 30 maggio 2006 – n. 21 (esplicativa degli Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6), con eccezione estesa ai casi straordinari disposti dall’autorità giudiziaria: *“(l)e operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, sono onerose, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell’autorità giudiziaria.”*

Sul servizio di esumazione e di estumulazione convergono dunque delle esigenze di igiene e di sanità pubblica e logistico-organizzative nella gestione degli spazi cimiteriali, una gestione di competenza del comune, che ne sopporta i relativi costi. La natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria), è confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale; nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del TUEL; in questo senso, paiono sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.

Sarà quindi compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Relatore (Giampiero Maria Gallo)

Il Presidente (Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2019

Il Funzionario preposto al servizio di supporto (Susanna De Bernardis)

ALLEGATO 2

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Parere n. 419/2019 del 22/10/2019 – Onerosità delle esumazioni e delle estumulazioni

Il Comune che ha formulato la richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha sollevato due questioni: la prima se, in caso di assenza di previsioni nel Regolamento comunale di polizia mortuaria attorno all’onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, sia comunque legittimato ad applicare delle tariffe a copertura delle spese sostenute o se la fattispecie rientri nella discrezionalità dell’ente; la seconda se sia possibile quantificare le spese di esumazione/estumulazione ordinarie all’interno delle tariffe di concessione cimiteriale di loculi e tombe, accantonando e/o utilizzando parte dell’importo per la gestione della rotazione delle sepolture.

La Sezione di controllo, valutate le condizioni soggettive ed oggettive di legittimazione della richiesta di parere, ha fatto atto come la materia della “polizia mortuaria” costituisca materia complessa e di competenza di diversi livelli di governo per cui vi è la necessità di esaminare anche la normativa regionale, per quanto di competenza (art. 117, comma 3 Cost.).

Circa la natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria), questa è confermata sia riferendosi alla normativa nazionale, che a quella regionale; nel quadro delle disposizioni dell’art. 117 del T.U.E.L..

Pertanto, per la Sezione regionale di controllo paiono sussistere margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità

nei casi previsti, risultando compito del Comune, nell'ambito della propria autonomia (cfr., anche art. 119 Cost.), valutare come tradurre i principi di diritto ora esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione in modo da assicurarne l'equilibrio economico-finanziario.

A queste considerazioni pare opportuno affiancare un richiamo all'art. 1, comma 7-bis D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", convertito, con modif. in L. 28 febbraio 2001, n. 26, che, come noto, recita:

"7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990."

Una tale disposizione, nel prevedere un'equiparazione tra pratica della cremazione e quella dell'inumazione in campo comune (art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), limita la gratuità "... alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari". Trascurando le operazioni di cremazione in quanto non considerate nella richiesta di parere formulata dal Comune, si rileva come, per la pratica funeraria dell'inumazione, sia considerata, ai fini dell'eventuale gratuità ricorrendo una delle tre condizioni che la legittimano, solamente quella in campo comune, coerentemente con l'art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. ed, altresì, sia considerata non solo l'inumazione, ma anche l'esumazione ordinaria: ne consegue che la pratica funeraria dell'inumazione in campo comune viene vista come "processo" che si sviluppa per l'intero turno ordinario di rotazione.

Non rientrano nelle previsioni legittimanti la gratuità le operazioni di estumulazione, così come le operazioni di esumazione da (eventuali) campi ad inumazione ex art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dal momento che queste tipologie di sepolture hanno natura di sepolcri privati nei cimiteri, che in quanto tali non ammettono alcuna ipotesi di gratuità.

Se ne ricava, per la prima questione sottoposta, che l'eventuale non previsione della questione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria non rileva ai fini di valutarne la legittimità di previsioni afferenti all'onerosità, poiché questa trova fonte in norma di rango primario.

Circa la seconda questione sollevata pare importante che la deliberazione della Sezione di controllo per la Lombardia *de quo* faccia richiamo all'art. 117 T.U.E.L. (1), cui potrebbero aggiungersi alcuni sommari richiami giurisprudenziali (*ex multis*: Consiglio di Stato Sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5746 e del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 settembre 2018, n. 5436, il TAR Campania, Napoli, Sez. III, 28 gennaio 2019, n. 436), nei quali si considera la necessaria prospettiva del recupero delle spese gestionali cimiteriali, recupero richiamato anche dall'art. 4, comma 2, lett. b) D.M. 1° luglio 2002 "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali".

(1) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. – Art. 117 (Tariffe dei servizi)

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Approfondimenti

Alcuni aspetti essenziali del Regolamento comunale di polizia mortuaria, in particolare sulla definizione di “famiglia”

di Sereno Scolaro

Introduzione

Nel volume di Giuseppe MIRAGLIA, *Le leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie*, Tomo I, Napoli, 1841, alla pag. XXI dell'Introduzione, si legge come, tra le *Constitutiones* commissionate da Federico II a Pietro delle Vigne, una di esse determinasse: “... la profondità della sepoltura e prescritto che i cadaveri degli animali fossero gittati in mare o ne' fiumi.”. Trascurando questo ultimo aspetto, afferente alla polizia veterinaria e, per questo, estraneo alla polizia mortuaria, si può cogliere quanto risalente fosse l'attenzione per una “regolazione” delle sepolture. Risalendo ancora, potrebbe citarsi come, presso i Romani, la Legge delle XII tavole, risalente più o meno al – V sec., prevedesse: “*Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito*” (Gli uomini deceduti non devono essere sepolti né cremati nella città). La presenza di “regolazioni”, così risalenti, rispondeva ad esigenze complessive del vivere civile, non senza omettere di richiamare l'etimologia di “regola”, che richiama la riga, generalmente graduata, così come “norma” trova la propria etimologia nella squadra per misurare gli angoli retti, strumenti generalmente utilizzati dai costruttori per realizzare edifici pianamente fruibili, rispetto alle finalità per cui la loro costruzione era dovuta.

Nel contesto della materia propria della polizia mortuaria uno “strumento” assolutamente importante, se non, spesso, principalmente importante, è dato dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

La potestà regolamentare dei Comuni

Storicamente, quanto meno nella legislazione post-Unitaria, hanno sempre goduto di una potestà rego-

lamentare, generalmente avente quale fonte di legittimazione la legge ordinaria, come risulta (senza richiamare le disposizioni variamente succedutesi, a partire dai periodi *post-Unitari*), oggi, dall'art. 7 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), per il quale “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”, richiamando, almeno sotto il profilo sostanziale, l'art. 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, che viene richiamata per “rammentare” come con il suo art. 4 fosse stato introdotto l'ulteriore strumento dello Statuto comunale (o provinciale, per queste). Con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, è stato modificato, tra gli altri, l'art. 114 Cost. prevedendo (comma 2) che: “... *I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.*”, ma anche, sempre tra gli altri, l'art. 117 Cost. in cui la potestà regolamentare – consistente nella titolarità di emanare norme di rango secondario – è definita nei seguenti termini: “*La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”. In altre parole, la potestà regolamentare risponde ad una “regola generale” ed a due “eccezioni”, dove la “regola generale” è quella per cui la potestà regolamentare spetta al livello di governo cui spetta la potestà legisla-

tiva, mentre le eccezioni sono date (1) dalla possibilità che lo Stato, esercitata la propria potestà legislativa – esclusiva – possa delegare la potestà regolamentare alle regioni e (2) dal riconoscimento di una potestà regolamentare a livelli di governo privi di potestà legislativa, come si ha nel caso dei Comuni, Province e Città metropolitane. Nel citare, testualmente, le disposizioni antecedenti, si è voluto sottolinearne parte del testo per agevolare un confronto, emergendo il richiamo, su base costituzionalistica, della potestà regolamentare dei Comuni *“in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ... attribuite”*. Intenzionalmente, si trascura qui un eventuale ruolo dello Statuto, non andando oltre al fatto che, proprio sulla base dell’art. 114, comma 2 Cost. a questo è riconosciuta una natura di norma c.d. pre-primaria, tale cioè per il suo rango normativo di colloca in posizione sotto-ordinata rispetto alla Costituzione, ma sovra-ordinata rispetto alle leggi ordinarie.

Ora, tra le funzioni attribuite dalle norme ordinarie (o, attribuibili, art. 117, comma 2, lett. p) Cost.) ai Comuni vi è inequivocabilmente quella cimiteriale, per effetto, quanto meno, dell’art. 824, comma 2 C.C. (ma non solo). Ne consegue che, in materia, la potestà regolamentare dei Comuni ha non più solo fonte nella legge ordinaria, ma – oggi – anche nella Costituzione e che i regolamenti comunali, adottati nell’ambito del sopra richiamato art. 117, comma 6 Cost., sono norme pari ordinate rispetto alle norme regolamentari (o, se si vuole, alle norme di rango secondario) emanate da altri livelli di governo dotati di potestà regolamentare.

I possibili contenuti del Regolamento comunale di polizia mortuaria

In primis, da quanto precede, dovrebbe affermarsi che i Regolamenti comunali di polizia mortuaria dovrebbero evitare di presentare disposizioni mutate da altre fonti, siano esse di rango primario o di rango secondario, già emanate da altri livelli di governo, o la cui emanazione competa ad altri livelli di governo (aspetti contenutistici “negativi”), anche se, specie nel passato (tendenza per altro non del tutto ancora estinta), sia stata (anche allora abbastanza indebitamente) presente la prassi di ricondurre all’interno del Regolamento comunale di polizia mortuaria disposizioni altrimenti emanate, quasi che il Regolamento comunale stesso dovesse costituire una sorta di “testo unificato” di discipline di varia fonte ed afferenti a distinte quanto differenti materie.

Tenendo presente la norma costituzionale attuale relativamente alla potestà regolamentare (dei Comuni), il Regolamento comunale di polizia mortuaria dovrebbe considerare solo gli aspetti che afferiscono

alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni. Ciò porta a considerare, nell’ambito, come materie necessariamente oggetto di regolamentazione comunale, principalmente l’individuazione e “gestione”, per così dire, dei sepolcri privati, essendo le sepolture ordinarie, normali, quelle considerate dall’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e – sempre – escludendo quelle indicate nell’immediatamente successivo art. 59), non pertinenti. Ne consegue che costituiscano sepolcri privati tutte le “sistemazioni” cimiteriali (a certe condizioni anche extra-cimiteriali) di spoglie mortali, diverse dall’inumazione in campo comune (che rimane pur sempre, normativamente, la pratica funeraria normale, ordinaria, anche se, per altro, si sono diffuse “percezioni”, che hanno favorito il ricorso alla pratica funeraria della tumulazione, al punto che, almeno in molte realtà, quest’ultima ha raggiunto diffusione ampia). Per altro, anche questo rinvio alla pratica funeraria della inumazione, potrebbe essere “debole”, almeno per alcuni aspetti: si pensi alle caratteristiche cui debbano rispondere le fosse nei campi ad inumazione (artt. 70-73 D.P.R. 285/1990, disposizioni che trovano applicazione anche quando l’inumazione riguardi aree oggetto di concessione ai fini dell’impianto di campi a sistema di inumazione), alcune delle quali (es.: la profondità, le distanze inter-fosse) potrebbero, a certe condizioni, poter essere regolate diversamente dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Per altro, il prefato richiamo all’art. 59 D.P.R. 285/1990 conduce direttamente al Capo XVIII dello stesso Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria (come noto, in alcune Regioni vi sono state disposizioni regolamentari (o anche legislative, con queste “aggravando”, “irrigidendo” il rango normativo) che hanno disposto in modo differente rispetto al D.P.R. 285/1990), in cui la concessione di aree cimiteriali (sia ai fini della costruzione, da parte dei concessionari, di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, sia per l’impianto di campi ad inumazione, a condizione che questi siano dotati di proprio ossario) presenta una pre-condizione che, a stretto rigore, sarebbe imprescindibile, quella dell’espressa loro previsione nei piani regolatori cimiteriali (art. 91 D.P.R. 285/1990). Si tratta di una disposizione che, in molte realtà, è stata spesso oggetto di rimozione, al punto che, allorché ripresa da normative regionali, questa ripresa è stata percepita con difficoltà, ed un costo. Per altro, il piano regolatore cimiteriale (anche quando considerato ai suoi “minimi termini”, cioè come mera planimetria (art. 54 D.P.R. 285/1990), avrebbe la finalità di consentire alle amministrazioni comunali di operare, con una certa programmazione, estesa nel tempo,

volta a disporre di un quadro di riferimento della “domanda” di servizi cimiteriali.

Sotto questi profili, si riscontrano, nei diversi Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche situazioni che non tengono conto della natura dei sepolcri privati, frequentemente ricorrendo a definizioni (quando definizioni siano presenti) ... indefinite, nel senso che non si individua neppure l'esigenza di definire l'oggetto di certi istituti, o denominazioni. Non parliamo solo della numerosità dei termini presenti, nella varie realtà, per indicare i posti feretro monoposto a sistema di tumulazione, ma altresì al termine (solo per fare uno dei possibili esempi) di “tomba” e/o di “tomba di famiglia”, che, in alcune realtà, può significare sepoltura ad inumazione in data porzione di area cimiteriale, avuta in concessione, in altre realtà (e più frequentemente) può significare manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione eretto su porzione di area cimiteriale avuta in concessione, ipotesi che può, forse, meglio individuarsi parlando di “edicola di famiglia”), per non richiamarsi a tutte le situazioni in cui il sepolcro privato altro non sia se non un mero diritto d'uso di uno, oppure (in genere per le famiglie) più posti feretro presenti in manufatti sepolcrali costruiti dal Comune stesso o, se del caso, dal soggetto gestore del cimitero.

Aspetti contenutistici del Regolamento comunale di polizia mortuaria da qualificare come essenziali

Sempre in materia di sepolcri privati nei cimiteri vi sono alcuni aspetti contenutistici che vanno riconosciuti essere essenziali, non prescindibili, anche se, spesso, vengono ad emergere situazioni nelle quali non sono proprio presenti o affrontati con pesanti approssimazioni.

Senza stabilirne una qualche gerarchia d'importanza, uno di questi potrebbe essere individuato nella regolazione degli effetti che si determinino quanto il c.d. “fondatore del sepolcro” venga mancare.

Generalmente, la figura del “fondatore del sepolcro” può essere individuabile nella persona che ha richiesto la concessione cimiteriale, corrisposte le somme a ciò dovute e – soprattutto – stipulato l'atto di concessione. Si tratta di un criterio che non sempre è esperibile, in particolare quando ad agire vi sia una persona che non agisca solo a titolo proprio, quanto come componente di una famiglia. Si faccia (e.g.) l'esempio del decesso di una persona, in occasione del quale uno dei discendenti proceda alla stipula dell'atto di concessione, quale riferita/riferibile alla famiglia della persona defunta. In tali casi, la titolarità originaria del sepolcro potrebbe essere individuabile nella persona

defunta (magari unicamente al coniuge, se vi sia), e dove la persona, materialmente, agente potrebbe esserlo come rappresentante, più o meno formalmente costituito tale, di una pluralità di aventi causa e, talora, anche utilizzando risorse o comuni o di altri.

In tali ipotesi, l'individuazione del “fondatore del sepolcro” (per brevità) diventa rilevante per statuire il diritto di sepoltura, cioè l'appartenenza alla famiglia del concessionario (art. 93, comma 1 D.P.R. 285/ 1990), dato che l'insieme delle persone, che possano essere accolte nel sepolcro, possono mutare, e di molto, se il riferimento debba essere ad una persona oppure ad altra.

Ma anche quando il “fondatore del sepolcro” sia la persona stipulante l'atto di concessione, cioè si abbia il caso più semplice e, spesso, di maggiore frequenza, va posta la questione degli effetti del decesso del “fondatore del sepolcro”, effetti che possono incidere anche su terzi, ad es. relativamente alle persone che vengano a dover adempiere gli obblighi propri in relazione all'uso della concessione cimiteriale, ma, altresì, relativamente al fatto che, con tale decesso, potrebbero rimanere immutate le persone aventi diritto di sepolcro, in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario, oppure – a seconda delle regolazioni di tali effetti, potrebbero aversi altre persone a trovarsi nella condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario.

In buona sostanza, si tratta di istituti che, debitamente regolati (o, e si vuole, definiti), consentono od escludono il sorgere di diritti e/o (prima) obblighi; qualcuno potrebbe parlare di “successione”, altri di “subentro”, rispetto alla concessione ed al suo uso. Tra l'altro, va segnalato come qualche Regione sia intervenuta in proposito, come è stato nel caso (e.g.) della Lombardia (non rileva se un tale espressione, o simile, sia stata mutuata o meno anche altrove) che, in sede regolamentare, ha adottato la definizione seguente: “– *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*”, definizione esposta a criticità non di poco conto, dal momento che è esposta ad una confusione tra quelli che sono i doveri/diritti collegati alla concessione cimiteriale aventi natura personale e quelli che sono i doveri/diritti collegati alla concessione aventi natura patrimoniale. Giusto per esplicitare meglio: il concetto di appartenente alla famiglia del concessionario non può essere “trasmissibile” per successione testamentaria (né legittima), trattandosi di diritti personali, oltretutto indisponibili. E, comunque, rientrando questo nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), non rientra nella potestà legislativa regionale e, anche per questo, meno ancora nella potestà regolamentare regionale.

Altro aspetto essenziale è quello della regolazione dell'appartenenza alla famiglia, o, in altri termini, quale possa essere una delle definizioni di "famiglia", a questi specifici fini.

Possibili definizioni di "famiglia", ai fini dei diritti di sepolcro

Di tanto in tanto, si riscontra come, nei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, non vi sia una qualche definizione di "famiglia" oppure questa sia richiamata senza definirla.

Innanzitutto, andrebbe osservato come nell'ordinamento giuridico non vi sia una definizione di famiglia, valida in via generale, ma vi siano pluralità di definizioni (non manca il ricorso al termine di "nucleo familiare" che, quando usato, ha valenza distintiva rispetto al più generico "famiglia"), ciascuna delle quali posta in termini di finalizzazione specializzata.

La carenza o la genericità dell'istituto nei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, a volte, può anche essere stata causata dalla presupposizione che si trattasse di un istituto che non richiedesse specificazioni, qualificazioni o definizioni, cioè che si trattasse di un termine esente da equivocità.

Non ci si riferisce unicamente alla, relativamente recente, L. 20 maggio 2016, n. 76, per i cui effetti, nell'ambito della polizia mortuaria, non si va oltre al rinvio alla circolare Utilitalia-SEFIT n. 386 del 31 maggio 2016 (in questa Rivista, n. 4, ottobre-dicembre 2016, pag. 39 e ss.), ma ad un approccio ben più diffuso. Ad es.: quando si parli del sepolcro della "famiglia XY", oppure di "XY ed i suoi", e simili, emerge l'esigenza di "riempire" queste espressioni di contenuti, per definire quali persone vi rientrino e quali persone invece non vi rientrino.

In alcuni casi, e sempre a questi specifici fini, vi sono stati Regolamenti comunali di polizia mortuaria che hanno individuato la "famiglia" riferendosi alle persone tenute agli alimenti, con richiamo a volte espresso altre meno, all'art. 433 C.C., altri hanno fatto riferimento al coniuge, parenti in linea retta (ascendente o discendente o entrambi), parenti in linea collaterale (anche qui ascendenti o discendenti o entrambi), affini (con le medesime specificazioni per le

linee dirette/collaterali), ponendo, a volte, solo i limiti del 6° grado di parentele, in applicazione dell'art. 77 C.C. altre volte prevedendo limiti più ristretti.

Si tratta di scelte che potrebbero trovare motivazione nella natura, dimensione (capienza) e durata della concessione cimiteriale. Ad es.: per la concessione di una celletta ossario (o cineraria) finalizzata all'accogliamento della cassetta ossario (o, od urna cineraria) di un'unica persona, predeterminata, potrebbe anche presentare una qualche utilità ricorrere ad una definizione di "famiglia" abbastanza ristretta, dato che la questione potrebbe riguardare solo l'eventuale rinnovo, sempre che sia ammesso dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, oppure la legittimazione a disporre della cassetta ossario (o, dell'urna cineraria) alla scadenza della concessione. Al contrario, in caso di concessione che presenti elevata capienza e durata rilevante (specie se il Regolamento comunale di polizia mortuaria consenta quest'opzione, non ostante l'art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990, potrebbe essere maggiormente opportuno far ricorso da una definizione di "famiglia" abbastanza estesa, se non estesa fino al massimo ammissibile.

Non si dimentichi come, spesso, in occasione della formulazione di tali definizioni, non sempre si valutino gli effetti, in positivo o in negativo, che ne derivano: vi è stato un comune che ha considerato che la "famiglia", a questi fini, fosse composta da parenti ed affini (non importa fino a quale grado), cioè ignorando il coniuge del concessionario, ma considerando i coniugi dei parenti (affini; art.78 C.C.)!

Concludiamo, scherzosamente, con la domanda se la suocera faccia parte della famiglia? O se le cognate pettegole, magari zitelle, ne facciano parte (nessuna acrimonia per suocere o cognate pettegole, possibilmente zitelle, ma solo per "giocare", ben sapendo che vi sono anche i suoceri e i cognati) / A proposito dell'affinità, quale rapporto includente/escludente l'appartenenza alla "famiglia", nonché considerazioni più diffuse sulla figure di "famiglia", si veda anche Carlo BALLOTTA, *Status Familiae e Lex Sepulchri: il diritto di tumulazione nelle cappelle gentilizi, o familiari*, in questa Rivista, n. 2 – aprile-giugno 2017). Questo al solo fine di evidenziare come le formulazioni cui si fa ricorso siano tutt'altro che neutre e necessitino di essere meditate, sugli effetti che, si ripete, possono essere tanto positivi quanto negativi.



**FORNITORI DI PRODOTTI DI CONSUMO PER
IMPIANTI DI CREMAZIONE**

SERVIZI DI CONSULENZA E
MEDIAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DI
IMPIANTI DI CREMAZIONE



**FORNITORI DI PRODOTTI
CHIMICI E FILTRI**

PRODUTTORI DI URNE E ACCESSORI
PER IMPIANTI DI CREMAZIONE PER
ANIMALI



**DISTRIBUTORI DI CELLE FRIGO /
CLIMATIZZAZIONE DI AMBIENTI PER IL
DEPOSITO DEI FERETRI**

**INVENTORI E PRODUTTORI DEL BAK1;
ACCELERATORE DI CREMAZIONE
CONTROLLATA**



Approfondimenti

Piccole storie di ordinaria necroscopia

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti (*)

Premessa introduttiva: entrando finalmente in *medias res*: L'art. 4 D.P.R. 285/1990 individua la figura del medico necroscopo quale sanitario "nominato" dall'A.USL, in via generale (comma 1), prevedendo altresì che negli "ospedali" le relative funzioni spettino al direttore sanitario o medico, da questi delegato. Si rimarca la distinzione linguistica, assai importante, sotto il versante giuridico, tra "nomina" (comma 1) e "delega" (comma 2).

Per quanto attiene al termine "ospedali" occorre operare riferimento alla L. 132/1968, con cui si superò il vecchio R.D. 1631/1938, e il particolare al suo art. 2 che definiva come enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedessero al ricovero e alla cura degli infermi. Tale disposizione di legge non è stata formalmente abrogata, ma non è più, de facto, applicata a seguito della c.d. Riforma sanitaria (L. 23 dicembre 1978, n. 833), tuttavia può considerarsi, per la questione posta, come la definizione canonica di "ospedali", seppur pre-esistente alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, sia sempre quella individuata dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132, anche in relazione all'art. 4 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modif. con la logica conseguenza che, nell'impianto normativo nazionale almeno (qui si ripresenta l'annoso problema della polizia mortuaria disarticolata su più livelli, tra loro scoordinati e disarmonici), permane una netta distinzione tra "nosocomi pubblici" e case di cura private (D.M. 5 agosto 1977??), così come altre strutture residenziali (quali, ad esempio: case di riposo, residenze socio-assistenziali (R.S.A. di cui all'art. 20 della L. 67/1988), comunità terapeutiche, o case protette, *ex coetera mirabilia* ...

Conseguentemente, l'attribuzione delle mansioni di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 agi-

sce unicamente nell'ipotesi di "ospedali" pubblici, quali tecnicamente definiti dall'art. 2 L. 12 febbraio 1968, n. 132 e non è, in alcun modo, estensibile ad altre tipologie di strutture sanitarie o assimilabili, le quali erogano servizio in regime di ricovero, salvo diversa e sempre possibile, norma regionale che a tal proposito, novelli, o bypassi la disposizione, dettata dal Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, si veda, a titolo meramente esemplificativo, la nuova normativa piemontese.

Giova ricordare che, come ha, non più recentemente, osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale sez. V 7/11/2006 n. 36778, *Il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, che agisce quale "delegato" dell'ufficiale dello stato civile, costituisca atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato rilasciato dal medico curante, il quale, a sua volta, assolve la funzione di incaricato di servizio di pubblica necessità ex art. 359 Cod. Penale.*

A questo punto, nell'evenienza di un decesso al di fuori dell'ambito ospedaliero:

1. Chi ha l'obbligo giuridico di attivare il medico necroscopo?
2. L'intervento del medico necroscopo può comunque avvenire anche su una segnalazione svolta dal privato (nella specie impresa di estreme onoranze)?
3. Il medico necroscopo sollecitato oltre le trenta ore ha ancora il dovere di stilare l'apposito certificato necroscopico? In caso di risposta negativa l'ufficiale dello Stato Civile può dunque autorizzare il seppellimento senza il relativo certificato, muovendosi per *facta concludentia*?

Va ricordato come la sciarada non sia nuova, essendo stata registrata anche in un'altra Regione, segnatamen-

te la Lombardia, la quale, per prima, si è posta il problema di una riforma complessiva dell'attività necroscopica con la L.R. 22/2003 ora confluita nel T.U. Leggi Sanitarie regionali n. 33/2009, oggi più volte modificato e *sub judice*, per un'impugnativa del Governo avanti la Consulta, tuttavia la Regione Lombarda si sarebbe, proprio in questi ultimi mesi, convinta ad una ri-riforma del proprio assetto organizzativo dei servizi funebri, necroscopici e cimiteriali, giusto – magari – per non incorrere negli altissimi strali dell'Alta Corte (ormai prossimi?).

Sulla responsabilità di informare tempestivamente l'A.USL (o comunque denominata) geograficamente competente (Comune di decesso o Comune in cui la salma, durante l'osservazione, sia stata trasportata "a cassa aperta", sempre fatto salvo un'auspicabile feedback tra le due strutture), bisogna ribadire come tale legittimazione sorga, in primis – almeno secondo un certo filone della dottrina – in capo al medico curante, che la famiglia deve far intervenire, indicativamente, prima di ogni contatto con esercenti l'attività funebre: operatori del *post mortem* del tutto estranei a questa prima fase (oppure può occuparsi di quest'incombenza legale la famiglia stessa del *de cuius*, ma questa eventualità è notevolmente improbabile per l'oscurità, al grande pubblico, delle procedure arcane di polizia mortuaria).

Se proprio la famiglia ha, abbastanza indebitamente, preso già contatti con l'impresa funebre, e ciò sia in modo espresso indicato nel contratto di mandato (art. 1703 Cod. Civile), necessariamente scritto, conferito a tale soggetto di mercato, si può anche ammettere che il medico necroscopo sia avvisato del decesso dalla ditta di onoranze funebri anche se vanno espresse perplessità non di poco conto, in quanto tale agente non istituzionale, comunque, non è in alcun caso autorizzato ad accedere a dati sensibili (o a conoscerli) quali quelli attinenti alla salute del defunto e/o a malattie od altro si veda anche il nuovissimo Regolamento UE 2016/279 con cui sono state modificate parti rilevanti del D.Lgs. 196/2003, il diritto comunitario, infatti, prevale su quello interno), anche se la famiglia abbia attribuito, nella forma scritta anzidetta, il potere di allertare il medico in forza di un decesso. In ogni caso, non rientrerebbe proprio nelle funzioni dell'Ufficiale dello stato civile richiedere l'intervento del medico necroscopo ai fini dell'accertamento del decesso, almeno stante il testo letterale del D.P.R. 396/2000 artt. 72-74) ... se non è norma, ormai è prammatica: *error communis facit jus*?

Per converso, secondo altri studiosi del diritto funerario, parimenti autorevoli, un vero e proprio vincolo giuridico nel richiedere ed ottenere la visita necroscopica andrebbe, invece, individuato, per altro in linea teorica e molto "scolastica", proprio nell'ufficiale dello stato civile cui viene resa la dichiarazione di morte entro 24 ore dall'*ex itus*, anche se, invero, non esiste, nell'Ordinamento Statale, una norma positiva e imperativa in tal senso (mentre, ex artt. 253 e 254 T.U.LL.SS., un tale comando legislativo vale uni-

camente per il caso delle morti dovute a malattie infettivo-diffusive di cui all'odierno D.M. 15 dicembre 1990).

Piccola parentesi: In realtà, nel percorso informativo della polizia mortuaria, non vi è un soggetto titolare di un vero e proprio obbligo d'informazione, così nulla vieta che la notizia della morte all'A.U.S.L. per l'effettuazione della visita necroscopica sia data dalla parte più diligente (familiari, medico curante, titolare o dipendente di impresa di onoranze funebri, ecc.), di tutto l'iter autorizzativo del *post mortem*; questo comportamento codificato ormai nella prassi, in larga parte dominante, conduce i Comuni e le stesse AA.UU.SS.LL., correttamente o meno, a non dotarsi di una specifica procedura scritta per l'attivazione del medico necroscopo ... insomma *tot capita tot sententiae*.

In particolare, va rilevato come in sede di richiesta dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 115 del relativo testo unico P.S.) molte imprese di onoranze funebri indichino, tra le prestazioni per cui richiedono l'autorizzazione, anche questa attività, con ciò assumendo l'incombente giuridico di adempiervi in nome e per conto del cliente, al punto che l'inosservanza di questa obbligazione così contratta, non rileverebbe solamente dal punto di vista contrattuale, ma anche dell'attività di vigilanza e di controllo che le autorità di pubblica sicurezza (oggi i Comuni, dopo il D.Lgs. 112/1998) esercitano sui titolari di licenze amministrative di P.S. e potrebbe portare anche alla sospensione, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Poiché il *dies ad quem* delle 30 ore risulta il termine finale (quello iniziale si colloca a 15 ore dopo la morte ... fatte salve diverse disposizioni regionali, qui omesse per *brevitas*) per l'effettuazione della visita necroscopica, il caso non dovrebbe verificarsi, almeno in astratto; ma, nella fattispecie effettuale, possono comunque verificarsi ritardi a catena, dovuti ai motivi più disparati, seppur abbastanza rarefatti nella quotidiana esperienza di chi lavora nel settore funerario.

Laddove questa anomala ed illecita (?) dilatazione dei tempi, malauguratamente, avvenisse, comunque, la visita necroscopica dovrebbe sempre essere eseguita, in quanto l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il permesso di seppellimento (ora distintamente autorizzazione all'inumazione o tumulazione), non solo dopo le 24 ore, ma anche dopo che si sia accertato della morte attraverso la certificazione dell'avvenuta visita necroscopica ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 396/2000, il quale produce ex se i propri effetti, prescindendo anche da altri provvedimenti, quali, ad esempio, il Nulla Osta ex art. 116 D.Lgs. 271/1989, dell'Autorità Giudiziaria.

Tale ispezione sui *signa mortis* come *algor livor e rigor* o il tumultuoso andamento dei processi putrefattivi già in essere (ma non si dimentichi la rilevazione strumentale con il c.d. tanatogramma ex art. 8 D.P.R. 285/1990), come tutta l'azione di medicina necroscopica, ha la funzio-

ne di acclarare l'incontrovertibilità della morte e non altro, anche se circolano da tempo, moduli, pure approvati dalle Regioni o dalle singole A.USL, sulla certificazione di avvenuto esame necroscopico, i cui contenuti richiesti eccedono le informazioni, minime, strettamente necessarie, con grave nocumento per la privacy. (esempio: perché indicare sul certificato necroscopico anche la causa di morte, aggirando, così, la funzione precipua della scheda Istat?).

Eventualmente, l'inefficienza nella segnalazione del decesso alle unità di medicina necroscopica, potrebbe essere valutata in termini di infrazione al D.P.R. 285/1990, imputabile anche al privato che se ne sia assunto l'onere (ad esempio, se ciò risulti dal mandato ricevuto dai familiari o lo svolgimento di tale attività risulti dalle operazioni cui sia legittimato sulla base dell'autorizzazione di P.S. di cui all'art. 115 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dall'art. 13 L. 4 aprile 2012, n. 35), e sanzionabile, in via residuale, ai termini dell'art. 358, comma 2 Testo Unico delle Leggi Sanitarie (sanzione, oggi, aggiornata nell'importo dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 e da elevare secondo modalità e procedure di cui alla L. 689/1981), si ricorda, infine, come l'attuale D.P.R. 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile, essendo appunto, fonte regolamentare, seppur rafforzata, in quanto emanata ex L. 127/1997, quale regolamento di delegificazione ex L. 400/1988 e s.m.i., sia privo (*norma minus quam perfecta*???) di un proprio apparato di diritto punitivo e questa sua peculiarità, almeno per i puristi del diritto, costituisce un grave limite alla sua endogena imperatività.

Quante volte ci siamo domandati, lambiccandoci le meningi, ed arrovellandoci la mente, il senso giuridico, alla luce, dell'evoluzione della normativa e dell'imponente progresso scientifico, in campo medico, dell'accertamento di morte eseguito dal medico necroscopo, con una verifica tecnico/strumentale (c.d. tanatogramma ex art. 8 D.P.R. 285/1990 alternativo al più lento formarsi dei *signa mortis* da rilevarsi tramite ispezione esterna del corpo esanime) quando prima c'è già stato un medico che ha refertato il decesso?

... Vuoi per mera prassi (*contra legem*???) vuoi per attuare, fattivamente, determinati istituti piuttosto innovativi, come, uno su tutti: il trasporto a cassa aperta, orientato ad ottenere una maggior mobilità delle salme, rispetto alle rigidità procedurali dell'art. 17 D.P.R. 285/1990, è molto difficile per i soggetti tenuti all'adempimento di cui al punto 2.2. Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e soprattutto all'art. 72, comma 2 D.P.R. 396/2000 presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile con una semplice dichiarazione verbale o scritta, non suffragata da nessun documento sanitario, comprovante diagnosi di morte. (c.f.r. Min. Grazia e Giustizia 25 marzo 1988, n. 1/50/FG /15(87) NO a scheda Istat allegata a dichiarazione/avviso di morte). Eppure questa sarebbe la lettera della *Legge sic et simpliciter!*

Per rinvenire una qualche qualsiasi risposta (semi)-logica, a questo intricato ginepraio, dovuto all'intersecarsi su più piani di diverse norme di ordine e grado, in cui si stratificano e, in certi modi, sovrappongono differenti istituti, ora sanitari, ora temporali o eminentemente amministrativi quali:

1. decorso del periodo d'osservazione;
2. visita necroscopica;
3. rilascio finale dell'autorizzazione alla sepoltura.

È consentaneo analizzare attentamente le funzioni che l'ordinamento assegna al medico necroscopo, muovendo dalle origini di tale incarico.

Sappiamo che l'art. 74 del Regolamento di Stato Civile 396/2000 (e prima ancora l'art. 141 del O.S.C. R.D. 1238/1939) dispone che l'ufficiale dello stato civile non possa accordare l'autorizzazione all'inumazione / tumulazione se egli non si sia accertato della morte medesima, per mezzo di un medico necroscopo o di altro delegato sanitario.

È anche vero, però, che la normazione dello stato civile conserva ancora oggi elementi arcaici, anacronistici, quasi paleo-ottocenteschi. Illustri studiosi come il Dott. Sereno Scolaro sulle pagine dell'Informatore-FENIOF parlarono, a suo tempo, di una riforma mancata, date le criticità insuperate rispetto al vecchio testo di epoca pre-repubblicana) Nell'Ottocento il servizio sanitario e l'assistenza sanitaria di base erano ancora allo stato embrionale, quindi tutt'altro rispetto alla situazione attuale di estrema garanzia, *erga omnes* per il cittadino.

Si moriva quasi esclusivamente tra le mura domestiche, e la presenza o l'intervento di un medico, nella circostanza di un decesso, era privilegio riservato a pochi abbienti, magari abitanti nel costituendo tessuto (sub)urbano, mentre la maggioranza della popolazione ancora viveva in un contesto prettamente rurale.

Ne discendeva razionalmente che chiunque avesse notizia di un decesso (ancora oggi la dichiarazione di morte all'ufficiale dello stato civile può essere fatta "da persona informata del decesso") dovesse adoperarsi celermente ad avvisare l'Autorità (l'ufficiale dello stato civile), la quale poi si sarebbe preoccupata di acclarare la veridicità e la fondatezza dell'informazione ricevuta. Peraltro, fino ai primi anni del secolo XX, era lo stesso ufficiale di stato civile a rilevare personalmente l'effettività del decesso ... ma con quali competenze cliniche? (*vere Papa mortuus est* come si soleva dire nel medio-evo a proposito del decesso del Sommo Pontefice?).

Il compito essenziale ed originario del necroscopo era ed è proprio questo: accertare l'incontrovertibilità della morte, evitando il rischio, ancorché remoto ed assai rarefatto, della morte apparente, vale a dire il pericolo, fors'anche fantasioso, e tanto caro alla letteratura sepolcrale inglese, di epoca vittoriana, che una persona possa essere sepolta quando ancora in vita.

La disposizione per cui il cadavere debba rimanere in osservazione per le 24 ore di legge, comprimibili o prolungabili in determinati casi limite, invero alquanto estremi (Capo II D.P.R. 285/1990), ha la stessa motivazione di fondo: riscontrare eventuali manifestazioni di vita, ancorché flebili, in un ragionevole lasso di tempo, prima dell'insorgere dei fenomeni putrefattivi.

È d'uopo rammentare come l'autorizzazione alla tumulazione/inumazione non sia un ordine di sepoltura, ragione per cui non può esser accordata (con esecutività del provvedimento procrastinata, prima delle 24 ore, salvo le particolari disposizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria (capo II D.P.R. 285/1990 di cui sopra) Oggi, però, il servizio sanitario nazionale offre a tutti la possibilità dell'assistenza medica, vieppiù per i decessi che avvengono in strutture ospedaliere, ma anche per i decessi in abitazione, prestazione erogata sia attraverso i medici di base, sia con quelli di continuità assistenziale, guardia medica, servizio 118, ecc..

E anche nei casi di decesso senza assistenza medica, di cui all'art. 77 del Regolamento di Stato Civile 396/2000 la norma richiede, pur sempre la presenza di un medico che assista all'intervento del magistrato o dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

Un medico che prenda atto del decesso c'è (quasi) sempre. Eppure, nonostante vi sia già stato un medico che abbia posto diagnosi di morte e attestato il decesso, è ancora imposta la necessità che dopo un certo intervallo di tempo intervenga un altro medico ad accertare l'effettività di quanto il suo collega prima di lui ha certificato.

È proprio necessario? C'è mai stato un caso in cui il medico necroscopo abbia sconfessato o smentito ciò che aveva certificato un altro medico in precedenza?

Qualcuno osserva che basterebbe anche un solo caso per giustificare l'esistenza stessa della funzione necroscopica, e del doppio controllo ma più spesso si eccepisce che il medico necroscopo ha anche altri compiti, oltre al puro e semplice accertamento di morte previsto dall'art. 74 del Regolamento di Stato Civile D.P.R. 396/2000 e dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. 285/1990 (oltre che da alcune normative regionali). Vediamo allora quali possono essere.

Il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 conferisce al medico necroscopo determinate responsabilità:

- all'art. 1, comma 4, la denuncia della presunta causa di morte per i casi (rarissimi, ormai) di decesso senza assistenza medica;
- all'art. 5, comma 2, l'esame del materiale rinvenuto in caso di scoperta di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane;
- certificazione che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, ex art. 74 D.P.R. 396/2000, in primis, ma

anche ai fini dell'imbalsamazione (art.46) o della cremazione (art. 79);

- Riduzione o prolungamento del periodo di osservazione del cadavere;
- Disposizioni riguardanti il confezionamento del feretro nei casi di decesso dovuto a malattia infettivo-diffusiva di cui al D.M. 15 dicembre 1990 (l'art. 11 ne assegnerebbe nominalmente la competenza al coordinatore sanitario, per altro, profilo professionale abrogato nell'anno 1993) ma in alcune norme regionali la funzione è affidata alla discrezione del medico necroscopo).

Ora, nella prospettiva di perseguire l'obiettivo strategico della semplificazione delle procedure obsolete, eliminando eventualmente un passaggio, se riconosciuto non indispensabile, queste incombenze non potrebbero sorgere in capo al medico curante o di continuità assistenziale, presupponendo naturalmente che questi abbiano in materia le stesse conoscenze del medico necroscopo?

Peraltra una "deroga" al generalizzato intervento del medico necroscopo già è stata introdotta dall'art. 6, comma 2, del Decreto 22 agosto 1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" in materia di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto così come modificato, e integrato dal D.M. 11 aprile 2008.

Ma a tutt'oggi, e chissà per quanto ancora, l'accertamento di morte è ben presente nel nostro ordinamento, quindi vale la pena esaminare le questioni applicative correlate a questo adempimento medico-legale.

L'accertamento di morte è oggetto di diverse interpretazioni e comportamenti difformi, anche nel momento stesso in cui si concretizza, con il rilascio della certificazione da parte del medico accertatore, in particolare riguardo ai contenuti del certificato stesso.

Dal versante operativo dell'Ufficiale dello stato civile, chiamato al perfezionamento dell'autorizzazione all'inumazione o, separatamente, dell'autorizzazione alla tumulazione, le preoccupazioni non possono non essere quelle che dal certificato del medico necroscopo emergano gli elementi minimi i quali sono funzionali a questo fine; specie se consideriamo come, a rigore (ma, a volte, accade) la denuncia delle cause di morte (art. 103, comma 1, lett. a) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 1 D.P.R. n. 285/1990, pur sempre transitando dallo Stato Civile, per ragioni squisitamente organizzative, anche se è procedimento avulso dal dettato del D.P.R. 396/2000, e venga consegnata in un secondo momento (entro le 24 ore dall'accertamento della morte), diventando, a certe condizioni, rilevante il momento e la causa della morte, spetti infatti al segnatamente necroscopo (ma anche a qualunque altro sanitario nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 365 Cod. Penale) segnalare eventuali indizi di morte violenta o, peggio ancora dovuta a reato ex art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000.

Sia dal D.P.R. 285/1990, sia dalle normative regionali la gestione della funzione necroscopica è affidata alle unità sanitarie locali. Ne deriva uno spettro di orientamenti e di soluzioni, davvero notevole e variegato.

Quale il contenuto di questo certificato e quali dati invece non debbono esser riportati?

Ad esempio il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", all'art. 16 prevede:

"Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite".

Questo principio detto anche di non eccedenza è una costante in tutta la moderna legislazione, tesa a "sburocrazizzare" i rapporti tra le pubbliche amministrazioni: si pensi, ad esempio, alla vecchia formulazione dell'art. 43 comma 2 D.P.R. 445/2000, a più punti della L. 241/1990 (artt. 1, commi 2 e 18) e s.m.i. ed all'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 196/2003 prima della riforma attuata con il regolamento UE 2016/279 (si veda a tal proposito il c.d. postulato di pertinenza elaborato dal diritto comunitario durante la stesura del prefato regolamento europeo sulla *privacy*).

Qual è lo scopo postremo dell'azione del medico necroscopo? L'accertamento dell'effettività del decesso, per conto dell'ufficiale dello stato civile che dovrà rilasciare l'autorizzazione alla inumazione/tumulazione o alla cremazione, almeno laddove si segua il dettato della L. 130/2001, declinato, purtroppo, su base regionale, anche se non bisogna più dimenticare la Circ. Min. Salute n. 14991 del 30/05/2016, sulla diretta applicazione perceptive e cogente, anche nelle more di una legislazione regionale, dell'art. 3 comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

Nient'altro, fatti salvi naturalmente i compiti accessori ed ancillari enumerati sopra.

"[omissis] Ha senso, o meglio, è utile e ragionevole che il certificato necroscopico indichi la causa di morte in chiaro" – si chiede polemicamente il Dott. Graziano Pellizzaro su una illuminante newsletter pubblicata da ANUSCA? "Si può rispondere, provocatoriamente, con altre domande: l'ufficiale dello stato civile, unico destinatario del certificato necroscopico, per l'allegazione ex post all'atto di morte, pure giusta il D.M. 27 febbraio 2001, è un medico, gli sono richieste nozioni mediche? No. Ha qualche rilevanza per il procedimento posto in essere dall'ufficiale dello stato civile il fatto che la persona sia morta per ictus cerebri piuttosto che per il morbo di Hodgkin? No" [... omissis ...]"

In dottrina (Dott. Graziano Pellizzaro) si ritiene, pertanto, illegittima la pretesa del medico necroscopo di visionare la scheda ISTAT prima di sottoscrivere il certificato necroscopico.

Quindi la causa di morte in chiaro non serve all'ufficiale dello stato civile (art. 16 D.P.R. 445/2000 sull'odato) e non vi è alcuna ragione per la quale debba essere indicata nel certificato necroscopico, come previsto da alcune improvvise modulistiche regionali.

Anzi, l'indicazione esplicita di questo dato sensibile nel certificato necroscopico espone l'ufficiale dello stato civile a richieste di rilascio di copia del certificato stesso, al fine di conoscere la causa di morte, all'interno di procedimenti di varia natura, più spesso assicurativi o legali. Com'è noto, la tenuta del registro delle cause di morte e la conseguente competenza alla certificazione, spettano unicamente all'unità sanitaria locale. Poiché il certificato necroscopico va poi inserito nel fascicolo degli allegati all'atto di morte, l'ufficiale dello stato civile, su istanza di parte, sarà tenuto a consegnarne copia, ma nel caso lo stesso certificato necroscopico contenesse in chiaro la causa di morte, egli dovrà avere l'accortezza, mentre esegue la fotocopia di coprire/censurare la causa di morte, rilasciando quindi una copia parziale, come ammesso dall'art. 18 del T.U. D.P.R. 445/2000, dal momento che egli non è titolare del dato sensibile "causa di morte", né ha alcuna legittimazione alla sua diffusione.

Forse all'ufficiale dello stato civile serve conoscere altri elementi, come la necessità di ridurre o prolungare il periodo di osservazione, che non può desumere lui dalla causa di morte, non avendo appunto necessariamente cognizioni mediche. Non c'è alcun dubbio, la causa di morte indicata sul certificato necroscopico non serve e quindi non va trascritta.

Altra questione fonte di qualche confusione è quella relativa all'ora di morte.

Da parte di molti ufficiali di stato civile viene rappresentato l'imbarazzo di fronte al quale vengono a impattare quando dal certificato necroscopico risulti un'ora del decesso diversa da quella che era stata loro dichiarata al momento della formazione dell'atto di morte.

Mentre non esiste alcuna norma che richieda al medico necroscopo l'accertamento dell'ora di morte, esistono altre norme che casomai portano il segno opposto.

L'art. 4, comma 5, del D.P.R. 285/1990, con troppe varianti regionali, prescrive che l'accertamento di morte debba essere eseguito tra le 15 e le 30 ore. Ovvero, quando viene attivato il medico necroscopo, l'ora di morte deve essere necessariamente già definita e dal quel momento inizia il conto alla rovescia per il *dies ad quem* della visita necroscopica.

Come può, peraltro, il medico necroscopo, che non era presente al momento del decesso, stabilire con certezza

a posteriori l'ora di morte, tanto più se nessuna norma cogente glielo impone?

E ancora: senza una dichiarazione/avviso di morte, non vi sarebbe nemmeno un accertamento di morte. L'attivazione dell'accertamento di morte è necessariamente successiva ad una dichiarazione di morte, scritta o verbale, che ha originato la stesura di un atto di morte. Quando si stila l'atto di morte, tra i dati richiesti dall'art. 73 del Regolamento di Stato Civile 396/2000 vi è anche l'ora di morte.

Sarà questo quindi l'unico dato da considerare, a prescindere da quanto possa asserire il medico necroscopo.

Le Regioni Lombardia e Piemonte hanno inteso risolvere queste questioni, definendo ed approvando un modulo di accertamento di morte che riassume e contiene ciò che è chiesto al medico necroscopo, escludendo volutamente ciò che non gli compete, come appunto la causa e l'ora di morte. Certo, un modulo non è una legge, ma da una precisa indicazione operativa, alla quale i medici necroscopi operanti nella Regione sono chiamati ad attenersi.

Non sono queste, però, le uniche Regioni che si sono pronunciate al riguardo. Vi è, ad esempio, la Regione Toscana, che pure ha approvato un suo modulo per l'accertamento di morte, con una soluzione quantomeno discutibile.

È richiesto al medico necroscopo di riportare sul certificato necroscopico non solo la causa della morte, ma addirittura la *"sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che ha condotto direttamente a morte"*.

Ribadito che queste notizie non sono di alcuna utilità per l'ufficiale dello stato civile, ma anzi gli creano problemi sul fronte della tutela della privacy e delle relative responsabilità, l'unico modo con cui il medico necroscopo possa venire a conoscenza di questi dati è la lettura della scheda Istat, ovvero la denuncia della causa di morte, che appunto dovrebbe contenere anche gli stati iniziali ed intermedi

della malattia che ha portato al decesso, oltre ad altri stati morbosi rilevanti.

Ma l'art. 1, comma 6, del D.P.R. 285/1990 consente che la scheda Istat – denuncia della causa di morte – possa essere redatta anche 24 ore dopo l'accertamento di morte! Come può il medico necroscopo dover copiare dei numeri o codici da un documento che può essere prodotto ben oltre la sua visita? Ma soprattutto, questi dati sanitari non sono di alcuna pertinenza per l'ufficiale dello Stato Civile, unico originale destinatario dell'accertamento di morte.

Da più parti si usa produrre questo documento in più di una copia, con finalità varie, quali il controllo delle visite eseguite dai medici necroscopi, ai fini della liquidazione delle rispettive competenze, propine ed emolumenti.

Ogni Regione, cui oggi spetta normare la materia per dettato costituzionale, e ogni unità sanitaria locale, si organizzano come meglio credono, compresa l'attività di medicina necroscopica.

Ma ci sono aspetti e ricadute estranei e alle funzioni regionali che andrebbero meglio considerati, se finalmente lo Stato Centrale si decidesse ad avocare a sé le proprie prerogative costituzionali. Una certa isteresi (= compressione temporale) semplificativa nella catena dei vari passaggi amministrativi susseguenti all'evento morte, potrebbe pure essere valutata positivamente, purché rimangano ben separati forma e funzione dei diversi documenti da inoltrare nel circuito della polizia mortuaria.

() Operatore tecnico-necroforo presso Azienda Sanitaria ULSS 18 di Rovigo, con esperienza ventennale in tanatocosmesi*

Cultura **Gli Amish**

di Emanuele Vaj

A chi si trovi a viaggiare nella contea di Lancaster (Pennsylvania, USA) può capitare di incontrare delle persone che viaggiano tranquillamente su una carrozzella nera o grigia (con regolare catarifrangente posteriore), trainata da uno sbuffante cavallo. E le persone sono tutte vestite come segue: gli uomini con camicia (bianca o celeste), panciotto, cappello largo e pantaloni neri, le donne con abiti lunghi (stile 1800) di colore blu scuro. Non crediate che stiano girando un film, si è entrati nella terra degli Amish, un magico mondo che ha fermato il tempo indietro di due secoli, e si difende tenacemente dal progresso e dalla civiltà.

Ma chi sono gli Amish? La loro storia comincia prima della colonizzazione dell'America, in un'era di grandi controversie e turbolenze politico-religiose (Calvino, Lutero) dell'Europa centrale. Essi sono cristiani e si formarono in Svizzera 150 anni dopo la Riforma, sotto la guida di tale Jacob Amman (da lui deriva il nome Amish). Essi sostengono il battesimo in età adulta, la totale separazione tra religione e Stato, i servizi religiosi svolti in casa invece che in chiesa.

Il primitivo nucleo, man mano, si ingrandì e cominciarono le emigrazioni degli Amish verso gli Stati Uniti (1720), dove trovarono nella Pennsylvania un luogo ideale per dedicarsi con devozione ed umiltà al lavoro della terra. Altre emigrazioni seguirono, poi, tra il 1815 e il 1860. Oggi gli Amish sono circa 320.000, sparsi in ventidue Stati degli USA e nella provincia canadese dell'Ontario), anche se l'insediamento più popoloso (oltre 15.000) rimane anco-

ra in Pennsylvania. Non temono di estinguersi: negli ultimi vent'anni il loro numero è quasi raddoppiato. La ragione è molto semplice: gli Amish hanno in media otto figli a coppia (non avendo la televisione, la sera si va a letto presto ...).

Gli Amish fondano il proprio stile di vita sull'umiltà, la semplicità e la fede religiosa. Non posseggono né guidano l'automobile, indossano abiti modesti e all'antica, non hanno baffi, non usano l'elettricità (permettono però l'uso di batterie per mansioni di lavoro), non accettano alcuna forma di assistenza e previdenza pubblica dallo Stato (ma pagano regolarmente le tasse), sono contrari alla guerra e rifiutano di prestare servizio militare (ma accettano quello civile). La loro vita non conosce dunque radio, televisione (anche se qualcuno, però, oggi la usa), impianto stereo, telefono, auto e moto (perché potrebbero portarli troppo lontano dalla comunità). Qualcuno, ovviamente, accetta compromessi – ci sono Amish conservatori ed altri più moderni e pronti alla trasgressione – ma la grande maggioranza rimane fedele ai suoi rigidi principi, proprio nella culla del progresso e della tecnologia. Recentemente, però, i giovani hanno “scoperto” i pattini a rotelle, incontrando solo qualche blanda resistenza, da parte dei più anziani. Ma non tutte le comunità Amish l'hanno permesso; quelle contrarie ... non hanno asfaltato le stradine del villaggio ...

Pochi sentimenti sono così profondi negli Amish come l'amore per la terra e la natura. Sono contadini bravi ed infaticabili e, in parte, vivono di ciò che producono direttamente, altrimenti, con il ricavato

dei raccolti comprano quanto è loro necessario. La fattoria è il loro centro di vita e religioso, è lì che pregano, infatti, perché non hanno chiese o templi in cui celebrare messa (un servizio religioso è celebrato ogni due settimane di domenica e sempre in una casa diversa, a rotazione).

I bambini vanno a scuola tutti insieme, di ogni età, in un edificio composto di un'unica stanza e in genere con un solo insegnante. Studiano così dalla prima elementare alla terza media, poi – in teoria – potrebbero continuare frequentando le normali scuole pubbliche, ma gli Amish scoraggiano la cultura.

Del loro paese di origine, la vecchia Europa, mantengono i costumi di vita, gli abiti (che non sono mai mutati nella forma), in gran parte i cognomi (*Stoltzfus, Fisher, Beiler, Lapp*) e i nomi (*Amos, Samuel, Daniel e David per gli uomini; Rebecca, Sarah, Katie e Annie per le donne*) e la lingua: pur studiando l'inglese a scuola, parlano un antico dialetto tedesco chiamato Tedesco della Pennsylvania e pregano in corretto Tedesco.

Gli Amish detestano essere considerati dei fenomeni da baraccone. Anche per questo, non vedono di buon occhio le orde di turisti locali invadenti che, con divertita curiosità, li bersagliano di fotografie e, poi, se ne ripartono a bordo di rombanti auto con la radio a tutto volume. Ma l'osservatore europeo tende invece ad avvicinarli con un approccio più cauto e rispettoso della loro specificità e questo qualche volta permette di essere accettati e di conoscerli meglio e da vicino.

Questi sono gli Amish. Ma a noi interessa sapere come questa comunità provvede a seppellire i propri defunti. E questa non è un'impresa facile. Impossibile chiedere a loro informazioni e documentazioni fotografiche o, peggio ancora, poter assistere ad una cerimonia funebre. Infatti, a nessun estraneo (proprio nessuno) è permesso partecipare al servizio funebre, figuriamoci scattare foto ...

Dato che la comunità si fonda sul reciproco aiuto, il funerale è "home made" e tutti vi intervengono.



Di solito, quando una persona nella comunità muore, viene sepolta 3 giorni dopo il suo decesso. I corpi vengono imbalsamati solo se lo Stato in cui vivono lo richiede. Altrimenti, sono coinvolti vari membri della comunità. Mentre alcuni possono aiutare con la preparazione del corpo, altri aiuteranno a costruire la bara, aiutare a scavare la tomba a mano o aiutare a preparare il cibo per il pasto dopo il funerale.

Alla morte, il corpo viene lavato e gli abiti usati per vestire il corpo sono di solito realizzati dalla famiglia. Gli uomini vengono vestiti con un gilet bianco, pantaloni bianchi e camicia bianca, mentre le donne con un lungo abito bianco, cappello e grembiule (spesso cappello e grembiule sono gli stessi indossati nel giorno del matrimonio). Il trucco non viene mai applicato al corpo. Gli abiti sono semplici e disadorni. I defunti vengono vestiti dai membri della famiglia dello stesso sesso.

Anche la bara è semplice. È fatta a mano dagli amici e deve essere di legno duro, scura ma opaca, spallata, senza maniglie e con uno sportellino apribile sul coperchio; all'interno una semplice imbottitura bianca.

Le persone possono vedere il corpo in tre diverse occasioni. Il primo è quando giace in una bara aperta, in una stanza adatta della casa (spogliata in precedenza di tutti i mobili e le decorazioni). I parenti più stretti visitano la salma per primi, seguiranno poi tutti gli altri, ultimi gli amici. Un piccolo servizio avrà luogo qui. La seconda visione si svolge al funerale stesso. Alcuni gruppi di Amish non han-

no chiese formali, quindi, questo potrebbe avvenire in una stalla o nella casa del defunto. La terza visione è sul lato della tomba prima che il corpo venga interrato e dove si svolge un servizio finale.

Dal momento della morte e per tutto il periodo del funerale, l'intera famiglia non lavora. I pasti sono preparati da altri componenti la comunità.

Verranno scelti quattro buoni amici del defunto per portare il corpo dalla casa al carro funebre nero, trainato da cavalli, fino al luogo del funerale e infine al cimitero. Se la persona era single, vengono scelti come portatori gli amici celibi; se sposato, allora i portatori saranno sposati. Tali amici hanno la responsabilità di preparare la stanza per ricevere la bara, scavare la tomba e preparare il carro funebre per trasportare la bara.

Una delle prime incombenze della famiglia è la lista delle persone da invitare ai funerali, la preparazione degli inviti e la consegna che viene fatta personalmente, porta a porta. Con questo sistema non si hanno mai meno di 300 persone alla cerimonia funebre.

Il servizio funebre di due ore viene officiato in Pennsylvania in olandese o in dialetto tedesco e viene utilizzato non come un momento per concentrarsi sul defunto e per lodarlo, ma piuttosto per ringraziare e lodare Dio (al defunto si deve rispetto ma non elogi). Alla fine del servizio viene citato il nome del defunto, la sua data di nascita e di morte. È tutto.

Il funerale viene fissato dopo due o tre giorni dal decesso e, solitamente, ha luogo al mattino o – al più tardi – a mezzogiorno perché, considerata la durata di diverse ore, la gente desidera tornare a casa prima del tramonto.

Il giorno del funerale vi è qualcuno incaricato di assegnare i posti a sedere a coloro che partecipano. Di solito, si tratta di una persona che conosce bene i famigliari del defunto. Prima della cerimonia viene servito del cibo su tavole sistemate in modo appropriato per la comodità dei presenti. Per la cerimonia funebre i parenti stretti stanno insieme, mentre per tutti gli altri vige la separazione tra uomini e donne.

Tradizionalmente, le pietre tombali degli Amish sono semplici e abbastanza uniformi, con un semplice epitaffio che indica il nome, le date di nascita e morte e l'età in anni, mesi e giorni, perché *“siamo tutti uguali e non bisogna elevare una persona sopra un'altra”*. I bambini di solito sono sepolti in tombe non contrassegnate o hanno piccole lapidi che giacciono a terra. In alcune comunità le usanze degli Amish sono che le pietre tombali non sono iscritte e gli anziani mantengono una mappa del cimitero per identificare gli occupanti in ogni tomba. Il cimitero del villaggio è curato a turno dai vari gruppi famigliari.

Dopo la sepoltura, le usanze degli Amish impongono che i partecipanti al lutto tornino a casa del defunto per consumare un semplice pasto Amish.

Amici e parenti continueranno a visitare la famiglia in lutto ogni domenica per un anno. Possono anche visitare durante la settimana.

Gli Amish sono soliti portare il lutto (anche nel vestiario che deve essere scuro) con le seguenti scadenze: un anno per la morte di moglie o marito, un anno per figli, fratelli, sorelle, un anno per madre o padre, sei mesi per i nonni, tre mesi per gli zii e sei settimane per i cugini. Altra usanza è quella di contribuire economicamente alle spese del funerale versando del denaro direttamente alla famiglia.



euro.act srl

Soluzioni e Servizi per il Settore Funebre e Cimiteriale e di Cremazione

FORMAZIONE

PER CORSI FORMATIVI
per il Settore Cimiteriale, Funebre e di Cremazione
(anche personalizzati)



INFORMAZIONE



ABBONATI a:
www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti del Settore Funerario, Cimiteriale e di Cremazione (sia privato che pubblico)

Per info 0532.1916111



euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro Act s.r.l. **0532.1916111 fax 0532.1911222 e-mail: abbonamenti@euroact.it**

Recensione

Atti umani

Han Kang, Ed. Adelphi, Settembre 2017, pag. 208

di Andrea Poggiali



Disorientamento, paura. Volontà di resistere. Non possono ammazzarli tutti, la gente non lo permetterà. Quello che si sta prospettando è troppo terribile perché si realizzi: un massacro di studenti. Eppure sta avvenendo. Le prime immagini del romanzo sono di una palestra piena di cadaveri.

Queste sensazioni di angoscia sono rese dai dialoghi di adolescenti coinvolti in qualcosa più grande di loro. Le conversazioni consistono in frasi spezzate, le scene sono assemblate come le sequenze di un film nel quale le inquadrature cambiano bruscamente.

Per leggere più facilmente questo libro bisognerebbe partire dal capitolo finale, in cui l'autrice spiega i motivi che l'hanno spinta ad immedesimarsi nelle vittime dell'immane strage avvenuta nel 1980 a Gwangju, in Corea del Sud, ad opera dei militari. Sarebbe un errore.

Non è un saggio di storia contemporanea.

Il lettore deve sfidare la complessità del romanzo, cercando di coglierne la struttura. Poco importa se inizialmente si perderà nella ricostruzione di quanto accadde a Dong-ho, ucciso ad appena quindici

anni. La figura del ragazzo viene delineata dai ricordi dei suoi compagni e familiari: si tratta di frammenti che il lettore deve assemblare, estraendoli dalle cronache delle vicende personali di chi dovette continuare a soffrire la repressione del regime militare.

Il romanzo di Han Kang va letto senza lasciarsi scoraggiare dai rimandi interni a personaggi dai nomi difficili da ricordare. Lo stile è asciutto, punta all'essenza. Si rimane storditi.

Gli ufficiali delle truppe speciali che condussero la carneficina avevano smarrito la loro umanità nella guerra del Vietnam, a fianco degli USA. Per quelli della mia generazione è come fare un salto indietro nel tempo, quando si protestava per un conflitto che, ormai, nessuno ricorda.

I capitoli sono sei. Il secondo si intitola "L'amico del ragazzo". È il monologo dell'anima di una vittima. Il tema del destino dell'anima può essere affrontato solo da grandi scrittori. Credo che Han Kang appartenga a questa ristretta schiera.

Nell'ultimo capitolo l'autrice prende direttamente la parola. Dong-ho è un personaggio reale: il suo corpo fu riesumato nel 1997 dalle fosse comuni in cui erano stati occultati i corpi. La famiglia ebbe almeno la consolazione di una tomba su cui pregare. Gwangju è stata la sede dei Mondiali di Nuoto 2019. In quell'occasione nessuno ha ricordato le vicende del 1980.


Recensione

Mortuary Confidential

Undertakers Spill the Dirt

Todd Harra, Citadel Press, Maggio 2010, pag. 256

di Emanuele Vaj



“Quando la bara raggiunge il centro della navata, si udi un forte crepitio quando il fondo cedette. Poi, con un tonfo, la salma di Iggy, piombò giù.”.

Può sembrare una scena tratta da un film macabro-comico, ma invece è successo realmente.

Tod Harra ha raccolto le ‘confessioni’ di molti impresari funebri americani su

situazioni anomale o insolite, imbarazzanti e irriverenti, aneddoti e reazioni personali, consegnandogli un copioso materiale con le quali ha redatto questo libro.

Una compilazione tra il macabro e il comico, con passaggi anche commoventi.

Potremmo anche definirla la morte “dietro le quinte” perché molti dei fatti citati sono (fortunatamente) avvenuti prima o dopo le cerimonie e – quindi – pochi se ne sono resi conto.

Anche se ‘ambientato’ nella società americana, è un volumetto che si legge con interesse e piacere.

Recensione

Momenti di trascurabile felicità

Commedia, Prod. Italia, 2019, 93 min, Regia: Daniele Luchetti, Attori principali: Pif (Paolo), Thony (Agata), Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco

di Elisa Meneghini



Paolo, di professione ingegnere, vive a Palermo con la moglie Agata ed i figli Aurora e Filippo.

La sua è una vita abbastanza banale, fatta di impegni coniugali e genitoriali, qualche relazione adulterina, serate con gli amici, a guardare le partite del Palermo.

Ciò che, però, lo rende veramente felice, sono i suoi

istanti di pura gioia, come, ad esempio, attraversare, in motorino, un incrocio urbano, nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Gesto che ripete coscientemente centinaia di volte, fino al giorno in cui manca l’attimo, per un quarto di secondo – che gli sarà fatale – e viene investito in pieno da un’auto. Si trova, così, catapultato in Cielo, nell’area smistamento anime, dove apprende che la durata dell’esistenza di ciascun individuo, viene calcolata da un meccanismo di precisione, in base a vizi e virtù

(in buona sostanza, allo stile di vita che si è scelto di intraprendere).

Dopo aver fatto ammettere ai ‘contabili celesti’ che le salutari centrifughe, consumate da vivo, non sono state conteggiate a causa di un errore di sistema, riesce a farsi rispedire sulla Terra, per recuperare i 92 minuti di vita a lui restanti.

Poco più di un’ora e mezza, per passare in rassegna i momenti più importanti della sua vita e tirare le somme sulla propria esistenza, percorso che lo metterà di fronte alla sua mediocrità ed alle sue mancanze.

Da vedere perché è una commedia spensierata che gioca con la morte in maniera ironica, la cui trama unisce protagonista e spettatore, disposto a riconoscersi nelle debolezze di Paolo e nel suo infantilismo dichiarato.

Il film è un libero adattamento del libro omonimo del 2010 di Francesco Piccolo, che ha partecipato in prima persona alla stesura della sceneggiatura, e del seguito “Momenti di trascurabile infelicità” del 2015.



I Servizi Funerari



**EURO.ACT SRL
EDITORE**

3

Luglio-Settembre

2020

Anno 19

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

SPECIALE CORONAVIRUS

- *Le indicazioni del Ministero della Salute*
- *Le circolari illustrative della SEFIT*
- *La compressione dei riti dell'addio*
- *Gli schemi di ordinanza del Sindaco*

 **EURO.ACT SRL**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Elena Messina, Carmelo Passalacqua, Sereno
Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di Ferrara
il 4/4/2002 al n. 4 e al Registro degli Operatori
di Comunicazione il 7/5/2020 al n. 34194**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 05/06/2020.

INDICE**EDITORIALE****Tempo sospeso 3**
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero..... 6**
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere 8**
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org11**
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****AntropoloCovid-19 e ritualità funebre. Quale è la valenza del
lutto durante la pandemia13**
di Elena Messina**I riti del commiato al tempo del Coronavirus15**
di Carmelo Passalacqua**Quando l'emergenza insegna la "normalità"20**
di Valeria Leotta**Coronavirus: le difficoltà nel settore cimiteriale.....23**
di Daniele Fogli**DOCUMENTAZIONE****Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 ri-
guardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.....27**
Circolare Ministero della Sanità n. 15280 del 02/05/2020**Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a
seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e ge-
stione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1932**
Risoluzione Ministero dell'Interno del 30/04/2020**Erogazione dei servizi funerari nel rispetto delle misure go-
vernative di gestione emergenza di Covid-19 ed opportunità
di chiusura dei cimiteri e crematori al pubblico.....33**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1497 del 13/03/2020**Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale, di
cremazione in fase emergenziale da SARS-CoV237**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1532 del 24/03/2020**Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale, di
cremazione in fase emergenziale da SARS-CoV243**
Circolare ANCI/SEFIT Utilitalia n. 1556 del 29/03/2020**Covid-19: Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1°
aprile 2020 "indicazioni emergenziali connesse ad epidemia
covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cre-
mazione45**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1567 del 03/04/2020**Covid-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della
Salute n. 11285 del 1° aprile 202053**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1586 del 11/04/2020

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Elena Messina, Carmelo Passalacqua, Sereno
Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Publicazione registrata al Tribunale di Ferrara
il 4/4/2002 al n. 4 e al Registro degli Operatori
di Comunicazione il 7/5/2020 al n. 34194**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.
Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità
per il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiu-
to o la restituzione dei fascicoli della Rivista non
costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun
effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono esse-
re richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo
la ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun mo-
do riprodotta né replicata senza autorizzazione
scritta dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 05/06/2020.

**Covid-19: Risposta del Ministero della Salute a quesiti inter-
pretativi di Utilitalia SEFIT sulla Circolare ministeriale n.
11285 del 1° aprile 202054**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1587 del 11/04/2020

**CoVid-19: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 664 del 18 aprile 2020 "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili"56**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1597 del 23/04/2020

**Covid-19: DPCM di attuazione della Fase Due e novità per il
settore funerario58**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1606 del 29/04/2020

**Covid-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della
Salute n. 12302 dell'8 aprile 2020.....61**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1617 del 04/05/2020

**Covid-19: DL 33/2020 e DPCM 17 maggio 2020, effetti per il
settore funerario65**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1628 del 20/05/2020

**Esempio di ordinanza sindacale in fase emergenziale secon-
do le indicazioni della circolare Min. Salute n. 12302 dell'8
aprile 202068**

InfoSEFIT del 14/04/2020

**Documentazione Indicazioni per la compilazione della sche-
da di morte73**

InfoSEFIT del 15/04/2020

**Esempio di ordinanza contingibile ed urgente per sepoltura
d'ufficio ex art. 4, comma 2 OCDPC 25 marzo 2020, n. 65575**

InfoSEFIT del 17/04/2020

APPROFONDIMENTI**Quali conseguenze possono trarsi dall'epidemia Covid-19.....77**
di Sereno Scolaro**Le strutture dei servizi necroscopici: depositi d'osservazione
ed obitori nel D.P.R. 285/199085**
di Carlo Ballotta**CULTURA****Nuove 'destinazioni' per i defunti.....90**
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"Spillover"91**
di Manuela Pirani**"Contagion"92**
di Elisa Meneghini

Editoriale **Tempo sospeso**

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

Da febbraio di quest'anno il tempo di questo Paese si è fermato nell'infuriare della pandemia Covid-19. Abbiamo assistito a situazioni eccezionali e che sembravano provenire dagli annali della storia della medicina. Confinamenti di massa, blocco dei viaggi e delle attività economiche, ospedali al collasso, creazione di lazzaretti, decine e decine di migliaia di morti con centinaia di migliaia di contagiati sicuri e qualche altro milione di probabili.

La comunità scientifica e le istituzioni preposte alla salute pubblica e dei luoghi di lavoro, dopo un iniziale periodo di generiche rassicurazioni, hanno scelto la strada della chiusura totale delle scuole e delle fabbriche, salvando poche filiere considerate essenziali.

Ed oggi, compiuta la prima decade di maggio, sulla scorta del decrescere dei colpiti dal virus e delle vittime del Covid-19, si lanciano cauti segnali di riavvio delle attività, per cercare di scongiurare il collasso delle attività economiche e produttive rimaste a lungo ferme, pur nella preoccupazione di una ripresa a breve dei contagi.

È sicuramente troppo presto per formulare previsioni riguardo all'epidemia, purtuttavia un breve bilancio di periodo ci consegna l'impressione che questa eccezionale emergenza, più che produrre soluzioni nuove in grado di orientare il Paese verso un unico obiettivo, abbia sostanzialmente amplificato inerzie, contraddizioni e criticità già presenti nella forma dello Stato, negli ordinamenti e nel tessuto produttivo e sociale.

Limitando lo sguardo ai temi che hanno come perimetro il nostro settore, tanto il sistema dei poteri e delle autonomie locali, quanto quello delle imprese funebri hanno fronteggiato - malamente - le severe prove emergenziali dell'epidemia, fratturandosi in egoismi particolaristici ed in rimbalzi di responsabilità, mentre, da parte dello Stato, la produzione normativa che ne è susseguita è stata debole e confusa, dando l'impressione che su queste materie non vi fossero indirizzi o strumentazioni definite, quando sarebbe, in gran parte, bastato partire, aggiornandole, dalle disposizioni del vecchio regolamento di polizia mortuaria del 1892 in tema di periodo d'osservazione, di trasporto funebre, di depositi temporanei e di operazioni cimiteriali.

Non è questa la sede per formulare giudizi, ma lo scopo di questo contributo è delineare alcuni versanti non risolti, sui quali sarebbe opportuno condurre una riflessione critica per evitare di farsi trovare impreparati ad una ripresa dell'epidemia, o davanti alla prossima.

Statalismo/Regionalismo. *Nelle vicende italiane, mentre la legislazione emergenziale si accaniva su diritti fondamentali della Parte Prima della Costituzione, tanto da far paventare pulsioni securitarie, sono sciaguratamente rimaste inalterate le incertezze interpretative sulla ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni, prevista dall'oggettivamente meno fondamentale Titolo V della Parte Seconda, che non hanno certo giovato ad un efficace coordinamento degli interventi. L'evidenza che il SARS-CoV2 attraversi i continenti, e che lo faccia con rapidità inusitate, avrebbe invece dovuto muovere ad un monitoraggio rafforzato dei fenomeni e alla pronta ed indiscussa assunzione delle misure di contrasto. Anche la polarizzazione delle competenze sanitarie emergenziali in capo ad ogni Sindaco, ad un tempo capo della comunità e funzionario statale periferico, e che pure nell'Ottocento aveva avuto molte ragioni di essere, si è infranto su evidenze di una nuova geografia, con espressioni demografiche, economiche e sociali in aree più grandi e fortemente interconnesse. Le normative statali e regionali che sono state emanate poco hanno costruito in tema di procedure e strumentazioni telematiche in grado di ricondurre ad una chiara visione d'insieme fenomeni che, invece, ogni Comune ha dovuto affrontare a suo modo, facendo solo conto sulle proprie risorse.*

Prossimità/Distanza. *Dopo decenni di ripetuta insistenza sul tema della rimozione della morte nelle società moderne, molto scalpore ha, invece, fatto il divieto di celebrazione dei funerali e la chiusura dei cimiteri, a testimonianza della necessità di un migliore approfondimento di quella chiave interpretativa. Ma se i riti funebri e le sepolture (come andiamo sostenendo da anni) sono fra gli elementi su cui si fonda la coesione sociale e luogo di esercizio di diritti fondamentali, allora occorre chiedersi se questi argomenti non rivestano, al pari di altri, un ruolo importante per l'espressione in questo Paese del principio di 'cittadinanza'. Occorre, allora, interrogarsi circa un perdurante ideologismo, secondo il quale questi diritti possano esplicitarsi solamente nel segno dell'impresa e del profitto, come bisogni materiali rivolti ad un 'mercato'. Oppure, invece, se non sia opportuno approfondire, anche su un piano etico, i modi con i quali individui e famiglie, desolati da una perdita, possano trovare, nel sistema pubblico o nei corpi intermedi già presenti nelle comunità di assistenza e di cura dei malati, elementi di prossimità effettiva e non speculativi di orientamento e di supporto. Non pare particolarmente commendevole la storia delle recenti legislazioni regionali (cioè di enti peraltro preposti alla sanità ed all'assistenza) tutta all'insegna, diremmo, di una illusione mercatistica, né tranquillizzano i propositi (anche sensati) di procedure telematiche, che, tuttavia, portano con sé il rischio di creare un ulteriore abbandono nei confronti di coloro che hanno la sventura di soffrire un lutto, lasciandoli da soli a fronteggiare marketing aggressivi di un mercato funerario fortemente competitivo (e con scarsi controlli).*

Crisi epidemica/crisi economica. *Il disvelamento del SARS-CoV2 ci ha condotti in un tempo nuovo nel quale sono cresciute le preoccupazioni riguardo alla previsione che, dopo il cavaliere della peste, fosse il turno di quello della fame. Uscendo da metafore apocalittiche, è prevedibile che, nonostante gli sforzi e le provvidenze, il Paese si avviti in una doppia crisi – ad un tempo di offerta e di domanda – eccedente le possibilità di indebitamento statale. Sono davvero tutti da scoprire gli impatti che, l’attesa riduzione della capacità di spesa delle famiglie, avranno su un mercato notevolmente sovraffollato come quello funebre e del suo indotto? E l’ambito pubblico – già soggetto ad una perdurante crisi – potrà considerarsi al riparo da pressioni per l’abbassamento tariffario, se non per l’accesso gratuito, riguardo a prestazioni funebri e cimiteriali, da assicurare tuttavia con criteri imprescindibili di qualità e decoro? Occorre, quindi, chiedersi fino a che punto il settore funerario potrà acconsentire a quegli sprechi e a quelle disconomie nei quali lo hanno portato decenni di locali ‘accomodamenti’ pubblico/privato, complice anche un ordinamento mortuario obsoleto e malamente aggiustato. E se non sia invece il caso di affermare finalmente che dietro quegli stessi sprechi non vi sia una insufficiente comprensione analitica dei processi, ma la strenua difesa di prerogative, privilegi e riserve. Potremo in futuro continuare a permetterceli?*

Questi mesi di sospensione tra fase 1 e fase 2, con la riforma di settore che si trova attualmente in esame dalla Camera dei deputati e mentre il Governo – senza peraltro indicare linee di cambiamento organico – persegue, con ripetuti ricorsi alla Corte Costituzionale, un disegno di assoggettamento della materia funeraria al dettato statale, potrebbero, invece, assicurare lo spazio perché i vari soggetti che costellano il nostro mondo e quello, non meno rilevante, dell’assistenza nell’avvicinarsi della morte e del supporto al lutto, abbiano modo di riflettere su quanto accaduto, su ciò che si appressa, e sui possibili rimedi.

Occorre trasformare questo tempo, sospeso tra tragedie passate e catastrofi annunciate, e consentire che esso venga impiegato utilmente. Pertanto, sarebbe importante che, di qui a breve, potesse svolgersi una vera e propria convocazione degli Stati generali del comparto funerario, dove le varie associazioni, al posto di affollare qui e là le varie anticamere della politica, e pensare, così, di poter ricavare marginali rendite di posizione, potessero ragionare sul cambio di paradigmi che la realtà imporrà a breve, e cercare insieme di essere le protagoniste di un effettivo stimolo al cambiamento delle arretratezze e delle maldestre opacità, che alla prova dei fatti si sono dimostrate persino funeste (come nella vicenda della inavvertita strage nelle RSA) e che ammorbano, oggi, il nostro settore.

Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

Emergenza cremazione in pandemia Covid-19: attivazione di un portale di coordinamento tra crematori

Con circolare SEFIT n. 1537 del 25 marzo u.s., i gestori degli impianti di cremazioni italiani sono stati informati dell'attivazione, in collaborazione con la protezione civile nazionale, di un portale di coordinamento tra i crematori italiani per gestire nel miglior modo possibile la domanda anomala di cremazioni conseguente all'emergenza Covid-19.

Il portale, che raccoglie l'eventuale disponibilità di ricezione dei singoli impianti crematori oltre l'ordinaria gestione, è raggiungibile al link: <https://www.cup-crematori.it>.

Covid-19: Firmati protocolli per funzioni religiose di comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato

Dallo scorso 18 maggio c'è stato il via libera alle diverse funzioni religiose, con presenza di fedeli, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste per l'emergenza Coronavirus (distanziamento sociale, obbligo di usare mascherine e dispositivi di protezione, igienizzazione dei luoghi di preghiera).

Le regole sono contenute nei protocolli sottoscritti il 15 maggio a

Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Interno e dai Rappresentati di comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato.

I protocolli individuano, per ogni comunità religiosa, le precauzioni da adottare, tenuto conto delle rispettive specificità e sono stati sottoscritti con: Comunità ebraiche; Comunità delle chiese di Gesù Cristo e dei Santi e degli ultimi giorni; Comunità islamiche; Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh; Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana; Comunità Ortodosse.

Coldiretti: con l'apertura dei cimiteri i florovivaisti potranno ricominciare a vendere

Con l'avvio della Fase 2, dopo due mesi di chiusura forzata, che ha impedito la visita degli Italiani ai propri defunti, tornano i fiori negli oltre 15 mila cimiteri italiani, ridando 'ossigeno', come rileva Coldiretti, ad una filiera messa in crisi dall'emergenza sanitaria e che offre lavoro ad oltre a 200.000 persone.

L'organizzazione agricola evidenzia inoltre che *"gli effetti della pandemia Coronavirus sono stati resi ancora più dolorosi dalla necessità per i congiunti di rinunciare al culto dei propri cari"*, aggiungendo che

"con la riapertura, il ritorno alla normalità coinvolge 27 mila imprese florovivaistiche che ora si trovano in gravissime difficoltà in un settore simbolo del Made in Italy, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo".

Bergamo: in tempi di Covid-19 l'impresa funebre pubblica ha abbassato fortemente i prezzi per aiutare le famiglie in difficoltà

L'assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni ha commentato la scelta di Bof di rivedere al ribasso i prezzi dei propri servizi dall'8 marzo all'8 maggio e cioè durante la fase più acuta dell'emergenza Coronavirus: *"Crediamo che la Bergamo Onoranze Funebri svolga un servizio sociale, altrimenti non si spiega perché un Comune debba avere un'impresa di questo tipo"*.

In tempo di pandemia, tenuto conto che, per effetto delle normative nazionali e regionali, per due mesi non sono state allestite camere ardenti e non è stato possibile svolgere funerali, su richiesta dell'assessore Angeloni, la società interamente partecipata del Comune di Bergamo ha ridotto i prezzi dei funerali a mille euro per i deceduti nel proprio Comune e destinati ai cimiteri cittadini (sal-

me in inumazione o cremazione) e a 1.250 euro per le salme in tumulazione.

“Un segno tangibile di sensibilità e solidarietà che va oltre le dichiarazioni di cordoglio – plaude ancora Federconsumatori Bergamo – Non ci risulta che altri abbiano fatto altrettanto, con prezzi che si aggirano mediamente sui tremila euro”.

Torino: i dati dell'effetto Coronavirus su sepolture e cremazioni

Nei primi 4 mesi del 2020 nel Comune di Torino si sono avuti 4.782 decessi, contro i 3.916 dell'anno precedente: di questi, 2.760 sono avvenuti in ospedale, 740 in Rsa e 1.282 in casa. Numeri che fotografano un aprile 2020 particolarmente difficile, con 618 decessi in più rispetto allo stesso mese del 2019. Il picco dell'emergenza Coronavirus a Torino si è registrato tra fine marzo e inizio aprile (+115% tra il 20 marzo e il 10 aprile). Attualmente, nei primi giorni di maggio, si registra invece un segno negativo rispetto al 2019.

Particolarmente, in questo periodo emergenziale, i torinesi hanno optato per la cremazione come rito funebre. Si è infatti registrato un incremento del 45%, con un passaggio da 20 a 46 ingressi giornalieri, che ha costretto i dipendenti della Socrem Torino ad inserire un altro turno di lavoro.

Per quanto riguarda le forme tradizionali come la sepoltura, l'aumento registrato è invece del 10%.

Milano: campo comune per deceduti da Coronavirus

Il campo di terra n. 87 del cimitero Maggiore di Milano, a Musocco, è il reparto speciale adibito all'accoglimento dei feretri di persone decedute a causa del Covid-19 e non reclamate dalla famiglia. Con tutta

probabilità, si tratta di persone che non avevano parenti o che, pur avendoli, non sono venuti a conoscenza del decesso per le restrizioni nazionali vigenti.

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha potuto ordinare una piccola benedizione per le salme del campo 87 (sepolte d'ufficio dopo 5 giorni senza notizie da parte degli aventi titolo), dove ogni fossa è distinta e contrassegnata da una croce bianca.

Finita la fase di *lockdown*, i parenti delle vittime potranno reclamare i propri defunti, esercitando atti di disposizione sul feretro – trasporto nella città d'origine, tumulazione in altro cimitero o cremazione – previa esumazione straordinaria.

Per non lasciare i corpi negli obitori, il Comune si è accollato le spese della prima sepoltura: un gesto di umanità verso coloro che, come ha detto il Sindaco, sono *“figli di Milano”* caduti nella guerra al Coronavirus.

Il campo diventerà un prato a verde per almeno due anni dall'ultima sepoltura.

Brescia: due mesi per tumulare 750 urne cinerarie di defunti in periodo Covid-19

Sono 750 le urne in attesa di sepoltura negli undici cimiteri di Brescia e, per tumularle, serviranno due mesi (la programmazione è prevista fino al 4 luglio 2020).

L'ultimo addio avverrà seguendo un preciso calendario ed alla presenza di un numero contingentato di familiari, mentre gli accessi al cimitero saranno limitati all'ingresso da una guardia giurata e da tre volontari della Protezione civile.

Un sacerdote celebrerà Messa prima della tumulazione, per ricordare i defunti che verranno nominati e ricordati singolarmente ed ogni celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming.

Brasile: A San Paolo il Coronavirus aumenta di due volte le sepolture

Nella megalopoli di San Paolo, la città brasiliana maggiormente colpita da contagi e decessi per Coronavirus, il cimitero municipale di Vila Formosa è quello che riceve il maggior numero di vittime da Covid-19 (sul suo terreno sono state scavate ottomila fosse).

Solo ad aprile di quest'anno, il numero di sepolture è aumentato del 18% a San Paolo, rispetto allo stesso periodo del 2019: secondo il servizio funebre del Comune a marzo sono state sepolte 6.171 persone e ad aprile 1.654.

Uno degli operatori cimiteriali, raggiunto dal portale di notizie G1, ha dichiarato: *“Stiamo seppellendo più di 75, 80 persone al giorno, la maggior parte delle quali è vittima del Coronavirus. In passato, c'era tra le 20 e le 30 sepolture al massimo”.*

New York: rinvenute decine di cadaveri dentro camion frigo

La polizia di New York, a seguito di segnalazioni di abitanti zonali, che lamentavano odori sgradevoli provenire dalla strada, ha effettuato un sopralluogo a Brooklyn, dove ha rinvenuto, all'esterno della sede di un'impresa di pompe funebri, due furgoni e un camion frigorifero in cui erano stipati quasi un centinaio di cadaveri.

Il titolare dell'agenzia funebre ha dichiarato ai poliziotti di essersi visto costretto ad utilizzare i camion a noleggio come deposito temporaneo dei corpi, vista la mancanza di spazio all'interno della struttura, e di aver provveduto a conservarli col ghiaccio all'interno dei mezzi, dovendo attendere settimane prima di poterli seppellire o cremare.

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:
redazione@euroact.net
 da parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. In numerosi articoli, pubblicati sul Vs. portale funerali.org, si riporta che per tumulazione di salme Covid-19 è vietata l'installazione di valvola, facendo riferimento alla circolare Ministero della Salute n. 34678 del 13/12/2016, (che effettivamente indica il divieto di utilizzo della valvola).

Però nella circolare del Min. Salute n. 11285 del 01/4/2020, all'Allegato A – che indica le caratteristiche ed il confezionamento dei feretri ospitanti salme affette da Covid-19— nello specifico alla lettera D, si legge che è consentito l'utilizzo di valvole come da D.P.R. 285/1990.

Si chiede inoltre se il Covid-19 sia inserito o meno nell'elenco del Ministero della Salute come malattia infettiva diffusiva.

R. 1) Effettivamente la lettera D dell'Allegato 1 prevede l'uso della valvola in caso di tumulazione stagna, con l'aggiunta di disinfettante interno alla bara di zinco:

“È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante, a base di ipoclorito di sodio, o altri prodotti solidi o liquidi

con analoghe o migliori caratteristiche.”.

Appare un'incongruenza, visto che non abbiamo notizia di valvola autorizzata dal Ministero e dalle Regioni per uso su defunti di malattia infettiva diffusiva. Le possibili interpretazioni possono essere:

a) Il Ministero con circolare n. 11285/2020 ha dato indicazione ai sindaci che adotteranno la ordinanza contingibile ed urgente, che sia possibile l'uso di valvola depuratrice poiché questo virus (Covid-19), che si ricorda ha una vita massima di 9 giorni su superfici, risulta depotenziato da vari fattori: uso interno al feretro di abbondante disinfettante, azione della valvola che scatta ad una determinata sovrappressione, chiusura stagna del manufatto. È ovvio che, laddove non sia adottata l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, continua a valere quanto specificato in linea generale dal Ministero e, quindi, non essendovi alcuna valvola autorizzata per infetti, non si possa utilizzare la valvola;

b) un errore materiale, sempre possibile, stante la rilevante quantità di provvedimenti emanati (e allora chiarirà il Ministero).

L'unica soluzione, se vuole avere certezze, è porre quesito al Ministero.

2) Circa il fatto che il Covid-19 sia malattia infettivo-diffusiva pare accertato, visto che è stata proclamata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si potrà sindacare su quale classe (1°, 2°, 3°) di malattia infettivo-diffusiva possa essere inserito il Covid-19. Considerate anche classificazioni di altre nazioni, e letto il D.M. Sanità 15/12/1990, si ritiene possa essere ricompreso nella classe 1°, n. 10 (influenza con isolamento virale), visto che il Ministero specifica al punto A.3 della circolare 11285/20 il riferimento a microrganismi di gruppo 3 o prioni.

Ma anche in questo caso, se avesse dei dubbi, potrà sempre porre quesito al Ministero della Salute.

In merito al corretto trattamento delle salme Covid-19, la normativa statale prevale su quella regionale (nello specifico quella della Lombardia)?

1) In regione Lombardia, la materia delle precauzioni da adottare in caso di defunti infetti è richiamata

al comma 4 dell'art. 40 del regolamento regionale in materia funebre e cimiteriale n. 6/2004 e s.m.i.: "4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale."

Le cautele vennero diffuse con la D.G.R. Lombardia n. VII/20278 del 21/01/2005, Allegato 9.

Si tratta di precauzioni valide per ogni defunto (lettera A), di precauzioni standard (lettera B) e di precauzioni rafforzate con obbligo di cremazione (lettera C). Lo standard, quindi, prevede, in caso di defunti infetti, la combinazione delle cautele di cui alle lettere A e B.

2) Mentre la gran parte di quanto indicato alle lettere A e B è ripresa nella circ. ministeriale 11285/2020, poi sostituita dalla 12302/2020, su questa frase contenuta nella lettera B della D.G.R. lombarda "il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri" c'è necessità di chiarimento. Difatti, si ritiene di interpretare tale indeterminatezza, per il principio di precauzione, nel senso che in Lombardia si applicano le norme del D.P.R. 285/1990 per quanto non specificatamente e chiaramente definito diversamente dal livello nazionale dal regolamento 6/2004 e s.m.i. e da norme attuative.

Ne consegue che anche in Lombardia si applicano le norme di cui agli artt. 18, 25, 30, 31, 77/3 del D.P.R. 285/1990, senza che le stesse debbano essere poste in essere con ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del territorio interessato da elevata mortalità.

Si ritiene, infatti, che la Regione Lombardia abbia fatto proprie le indicazioni contenute nella circola-

re Min. Salute 11285/20, successivamente sostituita con la circolare Min. Salute 12302/20. A tale convincimento concorre il contenuto della nota ai Direttori generali ASST e ATS Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0015945 del 6/4/2020, dove si dice esplicitamente "In particolare, ferme restando le indicazioni già fornite con note di questa DG Welfare e raccomandando la lettura complessiva del testo ministeriale, si segnala che sono disposte ulteriori precauzioni che di seguito sommariamente si richiamano, unitamente a taluni chiarimenti, perché di diretta applicazione o di interesse da parte delle Vs. Aziende."

Q. In materia di trattamento delle salme infettive, l'art. 75 del D.P.R. 285/1990 prevede che: "Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile."

Se è vero che il defunto deceduto di Covid-19 deve essere racchiuso obbligatoriamente dentro la cassa di zinco, come previsto dall'art. 25, comma 1 D.P.R. 285/1990, allora, rispettando l'art 75 precedentemente citato, è di facile deduzione che le inumazioni per i defunti da Covid-19 dovrebbero essere rigorosamente vietate, al contrario di quanto riportato dalla circolare ANCI dei giorni scorsi (circolare che nella parte finale fa riferimento a squarci nel coperchio in zinco, che ritroviamo all'art 75, comma 2 D.P.R. 285/1990, ma riferiti a feretri 'normali' provenienti da Comuni lontani o dall'estero, quindi dotati di cassa in zinco, non di feretri infetti da malattia infettiva diffusiva).

R. Non concordiamo col suo ragionamento sull'art. 75, comma 1, ba-

stando leggere il comma 2 dello stesso articolo:

"Art. 75 D.P.R. 285/1990

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno."

Dal quale si evince che l'obbligo di cassa di zinco esiste sia per trasporti dall'Estero che in caso di defunti infetti, in base agli artt. 18, 25, 30, 31, 32. Quindi non solo per chi proviene dall'Estero.

Conveniamo con Lei che sarebbe opportuno un materiale diverso dallo zinco in caso di inumazione, ma al momento non ne esiste uno autorizzato per inumazione di defunti infetti. Probabile, quindi, che chi abbia scritto la circolare ministeriale volesse proprio mantenere aperta una tale possibilità. E se manca il sostitutivo autorizzato dello zinco si ritorna ad usare lo zinco.

Q. Buongiorno, si chiede se, in caso di inumazione infettiva da Covid-19 si debba utilizzare lo zinco esterno a prescindere da quanto possa aver legiferato la Regione (specifico che opero in Piemonte).

R. Occorre vedere le disposizioni normative vigenti in ogni Regione. Molto spesso, per la situazione infettiva, le Regioni si sono limitate a richiamare il D.P.R. 285/1990 o a dire che per tutto ciò che non è contemplato nella normativa regionale vale quanto specificato dal regolamento nazionale di polizia

mortuaria. Poiché lei opera in Piemonte, occorre, quindi, fare riferimento a quanto la regione Piemonte ha legiferato in proposito.

Il Ministero della Salute ha dettato indicazioni, da ultimo con circolare n. 12302 dell'8/4/2020, con cui esplicitamente dice: *"è opportuno uniformare il comportamento sull'intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse."*

Per l'attuazione, il Ministero richiama l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco, in relazione al livello di problematicità epidemica locale, che deve uniformarsi a quanto stabilito in sede statale (ovviamente anche in contrasto con eventuali norme regionali/provinciali diffor-

mi). Si noti che per effetto dell'art. 3, comma 2 del D.L. 25/3/2020, n. 19 il sindaco non può emanare ordinanze contingibili ed urgenti difformi dalle indicazioni statali.

Però già in data 11 marzo, con nota di p.n. 12618, la regione Piemonte aveva precisato che per i defunti infetti sarebbe occorso seguire quanto specificato dal D.P.R. 285/1990.

Il Ministero dà l'indicazione di seppellire un defunto infetto con cassa di zinco, possibilmente interna al cofano di legno, in maniera che non si abbia a perdere del contenuto infetto durante il trasporto funebre, essendo lo zinco meno resistente dell'imballo in legno (quindi nulla di nuovo, tranne per la controcassa possibilmente interna). La novità è che, per garanzia di

sicurezza dei lavoratori, il Ministero prevede che non si debba aprire il coperchio del feretro e squarciare la cassa di zinco, che, quindi, resta stagna (si rammenta che gli studi fino ad ora conosciuti specificano che il virus può rimanere vitale fino a 9 giorni dal decesso).

Il Ministero ha anche specificato che è consentito pure il sostitutivo dello zinco autorizzato ex articolo 31 D.P.R. 285/1990, ma ha pure chiarito che, al momento, non vi è alcun prodotto, a sua notizia, che sia autorizzato per inumazione di defunti infetti. Quindi è indicazione valida per il futuro; nel mentre si usa lo zinco.

Vi sono invece prodotti autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990 per inumazione di defunti non infetti e di defunti infetti da cremare.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

Filtro ARGEMA per Loculi Aerati

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle Concessioni Cimiteriali

Omologato secondo la norma
AFNOR NF P98-049
Certificazione n. FG/MG/DC/15-190

argema s.r.l. Ferrara (FE) - Tel. 0532.1916244 Mail: info@argema.net Sito web: www.argema.net

Rubrica

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta

**Daniela scrive il 02/04/2020 alle 09:18**

Ho letto la nuova circolare del Ministero della Salute, in particolare il punto G, comma 3: *“Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi”*. Nel nostro Comune sono terminati i posti in campo comune e, poco prima dell'emergenza, si stava procedendo alla programmazione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Si può procedere almeno alla liberazione di un piccolo numero congruo di posti a terra e di loculi, al fine di garantire la sepoltura a future salme?

Carlo scrive il 31/03/2020 alle 15:19

La circolare Min. Salute *de quo* deve esser letta in combinato disposto con il regolamento nazionale di polizia mortuaria e le fonti del diritto ad esso sovraordinate (T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934).

Ogni Comune, infatti, deve disporre di almeno un cimitero con un reparto di inumazione (a rotazione solitamente decennale) di idoneo dimensionamento (artt. 337 R.D. 1265/1934 ed art. 49 D.P.R. 285/1990). Per il calcolo del fabbisogno (cioè dell'area da adibire a campo comune d'inumazione, così da coprire la richiesta di sepolture anche in caso di picchi di mortalità) si veda il Capo X (artt. 58 e 59 in particolare) del D.P.R. 285/1990, ben esplicitato dal paragrafo 10 della Circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

La *ratio* profonda della circolare ministeriale è non distrarre eccessivamente forza lavoro, con operazioni cimiteriali non strettamente necessarie a fronteggiare

l'emergenza; conferendo, implicitamente, la massima priorità ad evadere le richieste di inumazione, ma anche di tumulazione quotidiane in regime di straordinarietà, per la pandemia in corso.

Se esumazioni ed estumulazioni, per altro già programmate, sono funzionali a liberare lo spazio necessario ad accogliere nuovi defunti, magari in numero crescente e non prevedibile, solo qualche mese fa (altrimenti il cimitero andrebbe in crisi per l'eccessiva saturazione degli spazi sepolcrali) si può tranquillamente procedere ... anzi è obbligatorio provvedere, subitaneamente, con la massima solerzia possibile.

È bene sincronizzare la tempistica di dette operazioni cimiteriali, affinché non interferiscano con le normali attività di ricevimento ed inumazione/tumulazione dei feretri direttamente provenienti dai rispettivi funerali, al massimo essi, in transito o in attesa, potranno esser temporaneamente ricoverati in camera mortuaria cimiteriale (sempre che quest'ultima non sia già congestionata).

**Matteo scrive il 07/04/2020 alle 12:54**

In riferimento alla recente circolare Min. Salute n. 11285/2020 ed in particolare al paragrafo “G. CIMITERI”, punto 1: *“I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”*, i visitatori, in questo caso, sono da considerarsi anche i parenti dei defunti presenti alla tumulazione? Quante persone possono partecipare alla tumulazione all'interno del cimitero? I parenti stretti del deceduto fino ad un numero massimo o ancora meglio i parenti entro il 1° grado in linea retta o di 2° grado in linea collaterale?

Carlo scrive il 07/04/2020 alle 17:10

Molte parti della prefata circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 non sono immediatamente attuabili, debbono esser recepite da ordinanza sindacale di natura, per giunta, contingibile e urgente, quindi di sola competenza del Sindaco.

Ci sono Comuni dove è interdetto a chiunque l'ingresso nel cimitero. Entrano solo le autofunebri per le operazioni di consegna del feretro e relativa verbalizzazione/registrazione del nuovo defunto arrivato. Altri, dove l'estremo saluto avviene in cimitero (ammessi 1 o 2 parenti, al massimo di 10 come avviene in Lombardia), altri ancora dove il rito del commiato (in forma strettamente privata e soprattutto ristretta) è sempre riservato a pochi parenti più stretti, ed anticipato subito prima della partenza del funerale.

Non scomoderei la disciplina codicistica, e lo stesso Cod. Civile, per razionalizzare una scelta così dolorosa come "estromettere" i dolenti dalla stessa cerimonia funebre da loro richiesta, sono distinzioni troppo specieose e cavillose.

Una norma troppo ottusamente rigida produce o una marea di deroghe, arbitrarie caso per caso, o di illeciti.



Domenico scrive il 20/04/2020 alle 10:25

In tema di inumazioni di deceduti per Covid-19, ritengo che solo il trasporto (anche nell'ambito dello stesso Comune) debba essere effettuato in doppia cassa, non l'inumazione.

Si può avviare al problema utilizzando la cassa metallica esterna, anziché interna, come previsto dalla circ. Min. Sanità 24/1993, estraendo il feretro di legno, chiuso, al momento dell'inumazione e ponendo in terra solo quest'ultimo?

Carlo scrive il 20/04/2020 alle 12:41

Convengo sulle sue perplessità e le condivido, ma in tempi di emergenza la circ. Min. Salute 11285/2020 prevale sulle altre ordinarie fonti del diritto ed il Ministero, tramite apposita risposta ad uno specifico quesito, ha dettato la sua posizione ufficiale: niente taglio dello zinco, in caso di inumazione di feretro confezionato con cassa lignea e metallica, questo perché trattasi di operazione assai pericolosa, che i necrofori potrebbero legittimamente rifiutarsi di effettuare.

Questi sono gli ordini e ad essi, *obtorto collo*, dobbiamo ottemperare. Tra dieci anni ci ritroveremo, all'atto dell'esumazione ordinaria, con una marea di cadaveri

indecomposti, proprio perché sotterrati con lo zinco non squarciato.

La priorità oggi è contenere e limitare l'avanzata dell'infezione, anche a tutela degli operatori del *post mortem*.



Franco scrive il 21/04/2020 alle 10:16

I notiziari televisivi ci hanno mostrato le bare delle vittime da Coronavirus di Bergamo, trasportate nel marzo 2020 verso altre province per la cremazione.

Vorrei sapere come sono stati confezionati i feretri in circostanze di isolamento da pandemia (materiali, procedure, eventuale intervento e rischio corso dai necrofori o esclusione dello stesso) e se le cremazioni furono volontarie o obbligatorie in relazione alle misure emergenziali.

Carlo scrive il 21/04/2020 alle 16:27

L'assoluta straordinarietà dell'evento – troppi morti da trasferire, tanto da ricorrere a mezzi militari per il trasporto funebre – ha evidentemente forzato le procedure standard, sia tecniche, sia amministrative.

Stante il (residuo?) principio di legalità, comunque, a livello nazionale, e, quindi, dove sussistano rapporti di *extra* territorialità tra Regione e Regione, il trattamento per gli infetti è stabilito dal regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990. Senza scadere nel macabro: il cadavere, una volta accertata la morte, è direttamente avvolto in un "sudarior", imbevuto di forte sostanza antisettica e disinfettante e viene direttamente sistemato nel feretro, da saldare quanto prima.

Il regolamento statale di polizia mortuaria, per il trasporto di cadaveri portatori di morbo infettivo diffuso, prevede che il defunto sia depresso e sigillato nella doppia cassa di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990.

Per doppia cassa s'intende o quella solita di legno e zinco o quella di solo legno, foderata e chiusa internamente da un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante che, appunto, sostituisce la lamiera di zinco. Quest'ultima soluzione, senz'altro più pratica, è percorribile solo se l'infetto è destinato a cremazione. Per l'inumazione di infetti è, invece, d'obbligo il duplice feretro di legno e metallo.

Per quanto riguarda la cremazione, quale diritto della personalità assoluto ed incompressibile, non può essere disposta d'ufficio, né ordinata d'imperio, almeno sin quando reggerà lo stato di diritto.

Attualità **AntropoloCovid-19 e ritualità funebre** **Quale è la valenza del lutto durante la pandemia?**

di Elena Messina (*)

Come è noto, la risonanza emozionale della morte ha determinato nell'essere umano la necessità di razionalizzare questa consapevolezza.

L'antropologia ha, da sempre, evidenziato come, sin dall'antichità più remota, l'uomo abbia posto in essere svariati comportamenti, chiaramente riconducibili a ritualità regolate da norme e tempistiche convenzionali, codificate con rigore. L'emergenza Covid-19 ha posto una collettività che soffre di fronte all'impossibilità di celebrare i consueti riti funebri. Senza dubbio questo divieto rappresenta l'aspetto più disumano della gestione dell'emergenza.

La pandemia, che ci ha coinvolto, ci ha posto nella condizione di vivere una situazione di liminalità e di sospensione, un rallentamento e per molti un arresto delle proprie attività quotidiane, che avrà ripercussioni sociali e psicologiche che ancora non sono quantificabili e passibili di essere valutate *in toto*. Tale sospensione ha a che fare con la scelta deliberata, istituzionalmente indotta e definita di interrompere il corso normale delle attività di produzione, anche del senso, delle nostre azioni, comprese quelle che hanno a che fare con la ritualità funebre.

Le immagini forti che hanno riempito i nostri telegiornali, che mostravano i mezzi dell'esercito che trasportavano un numero di bare senza precedenti sono state senza dubbio più violente di quel che ci aspettassimo. Lo stesso possiamo dire delle code ai

tempi crematori cui chi, come me, è stato messo di fronte, nell'intento di offrire un ultimo saluto al parente che se ne è andato. La stessa retorica della guerra, a cui queste immagini implicitamente (ma non troppo) fanno riferimento è ugualmente violenta. Non si è trattato di una guerra, non esistono soggetti nemici che si scontrano su un fronte.

Esiste il corpo, e il corpo soltanto, vivo e morto, oggetto di norme, indicazioni e soprattutto divieti, che pongono la società di fronte al dubbio se il tempo attuale sia più surreale che reale.

A ciò si è aggiunta la disumana richiesta di vietare l'elaborazione della morte, attraverso la consuetudine del lutto e il confronto reale con il distacco. Il corpo esiste, è reale, ma i divieti ne hanno negato anche solo la vista. I mezzi militari, che abbiamo osservato a Bergamo e altrove, ci mostrano un lutto che sarà elaborato per lungo tempo, quando i morti non si potranno più piangere, e quando ci si interrogherà sul senso che ha avuto non poter fare i conti con la realtà dalla quale si è stati travolti.

Mai come in questo periodo, ci siamo accorti che i riti sono tutt'altro che azioni tipiche di società antiche o primitive, come si diceva un tempo. I riti sono parte centrale della nostra esistenza. Lo sono i riti funebri che non si sono potuti praticare ma lo sono ad esempio anche quelli del caffè con gli amici o del pranzo domenicale.

I rituali funebri e non sono soltanto religiosi. Sono laici, e profondamente personali, e rappresentano un tratto ineliminabile delle società umane – tutte. L'antropologia culturale e gli studi recenti sulla *death education* hanno evidenziato, nel corso del tempo, come il primario modo confrontarsi con la morte sia quello di vivere il lutto, attraverso modalità condivise sia da chi è partito sia da chi rimane.

È, questo, l'unico modo attraverso cui chi rimane procede alla elaborazione della morte: l'acquisizione della consapevolezza di aver fatto tutto ciò che è possibile per rispettare quel corpo, un tempo amato, che procede al distacco ultimo. Inoltre, la ritualità funebre ha anche la funzione di aiutare ad organizzare il dolore, ad attribuire senso a ciò che succede e a dare significato alla nuova rete di relazioni che si costruisce intorno ai dolenti e al cordoglio. L'emergenza Covid-19 non solo ci ha reso consapevoli delle nostre debolezze, ma ci ha instillato un timore, la paura del corpo di chi non ce l'ha fatta. Questo aspetto può potenzialmente avere delle conseguenze non da poco, se si pensa a quelle famiglie che hanno dovuto non solo dire addio al proprio caro ma hanno anche dovuto allontanarsi forzatamente da quel corpo, un corpo amato, per paura che tale amore potesse essere foriero di conseguenze spiacevoli e pericolose per la società intera. Quella morte non si vede, non si tocca, non ha odore e, soprattutto, non ha un volto. Il mondo è in realtà sempre lo stesso eppure insieme non lo è più.

Infine, la negazione della ritualità funebre ha conseguenze ancora più gravose, se la si pone in relazione al forzato distanziamento sociale cui siamo stati sottoposti. Il supporto sociale e la ritualità so-

no fattori protettivi per chi soffre la perdita, fattori riconosciuti come fondamentali in materia di elaborazione del lutto.

Le nostre società, per quanto accelerate e frettolose dispongono di sistemi rituali propri che si alimentano del supporto sociale, degli abbracci e della vicinanza emotiva del nucleo familiare e degli amici più cari. Il Covid-19 ci ha posto di fronte non solo a una morte priva di ritualità, ma a un lutto privo di supporto emotivo, che si è svolto nell'ambito di una solitudine forzata, acuita dall'isolamento. In momenti più ordinari, lo sguardo del dolente, da una parte, si muove a ritroso verso il mondo concluso, prendendo così coscienza della sua fine; dall'altra, è proteso in avanti, verso il nuovo mondo che sta nascendo, in vista della lenta riconfigurazione della propria identità e della sua rete di supporto. Il rito funebre, nel momento in cui celebra e registra la separazione dei morti dai vivi, tenta di armonizzare le due direzioni opposte verso cui si dirigono gli occhi del dolente.

Come osserva Jacques Derrida, lo scopo del rito è ontologizzare i resti: identifica le spoglie e localizza i morti. La mancata celebrazione del rito funebre e la scomparsa improvvisa dei corpi, in ultima istanza, possono, pertanto, creare danni duraturi in coloro che hanno sofferto la perdita, rendendo altrettanto permanente il loro strabismo momentaneo.

() Docente di Antropologia medica presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Infermieristiche, Affiliated researcher – Université de Lausanne*

Attualità

I riti del commiato al tempo del Coronavirus

Le misure organizzative, adottate dal Comune di Trento, per salvaguardare, anche in periodo emergenziale, l'ultimo saluto ad un proprio caro defunto

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

La pandemia, che, in questi ultimi due mesi, ha investito violentemente il nostro paese e, in generale, il mondo intero ha stravolto il nostro modo di vivere e di lavorare cancellando in un sol colpo usi, costumi e abitudini consolidate.

La fase emergenziale scattata ufficialmente, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 10 marzo ha imposto severe restrizioni sia nei movimenti che nel modo di lavorare, imponendo un blocco, quasi totale, su tutte le attività, salvaguardando solamente quelle considerate indispensabili ed, in primis, ovviamente quelle sanitarie e ad esse collegate, e limitando le attività commerciali ai soli generi alimentari e farmaceutici, da espletarsi con idonee misure precauzionali quali il distanziamento fisico e l'utilizzo di guanti e mascherine.

Anche il nostro settore è stato pesantemente interessato dalle conseguenze derivanti dall'espandersi della pandemia, dovendosi rilevare da un lato un consistente aumento della mortalità, che, in certe realtà, ha portato ad un collasso della situazione, con carenza di spazi dove collocare i feretri, in attesa di sepoltura o cremazione, e con alcuni impianti saturi al punto di non poter accettare ulteriori feretri da cremare, così da indurre le autorità competenti ad adottare misure straordinarie, atte a disattendere la manifestazione di volontà alla cremazione e procedere invece con l'inumazione o la tumulazione laddove gli impianti non fossero riusciti a reggere il notevole incremento delle richieste. Anche per quanto riguarda la ritualità ed il cerimoniale l'impatto è stato piuttosto pesante, venendo, di fatto, abolita la celebrazione del funerale ed ogni altro rituale collegato alle varie operazioni connesse, dalla vestizione alla chiusura del feretro.

Al momento in cui scrivo questo articolo (metà maggio) sembra essere stata superata, da qualche settimana, la fase apicale e ci si trova all'inizio della cosiddetta fase due, durante la quale sono previste le ripartenze scaglionate delle varie attività, nel rispetto dei rigidi protocolli sanitari, assunti per scongiurare una ripresa dei contagi ed un malaugurato ritorno dell'allarme pandemico.

Allo stato attuale non risulta possibile ipotizzare l'evoluzione della situazione, non potendosi escludere nessuno degli scenari che potrebbero presentarsi, almeno fino a quando la ricerca scientifica non avrà approntato un idoneo vaccino, atto a debellare il virus e, pertanto, qualsiasi ragionamento su una situazione in continua evoluzione, tenuto conto del lasso di tempo intercorrente dalla stesura del pezzo alla pubblicazione della rivista, potrebbe risultare superato dai fatti sopravvenuti.

In questo mio articolo mi limiterò, quindi, ad una disamina sulle misure organizzative poste in atto dal Comune di Trento che, come è risaputo, oltre alla gestione istituzionale dei cimiteri, e delle operazioni di polizia mortuaria, svolge in regime di economia diretta anche le funzioni di onoranze funebri per i defunti residenti nel territorio comunale, per garantire in questa situazione emergenziale denominata fase 1, da un lato quel minimo di dignità e di rispetto per i defunti e dall'altro per consentire ai congiunti o familiari più stretti di dare l'ultimo saluto al proprio caro.

Non entrerà, se non marginalmente, nel merito delle diverse disposizioni che si sono succedute nel corso di questi due mesi, attraverso circolari, ordinanze, pareri e interpretazioni varie, a volte contraddittorie, e che in certi casi hanno complicato ulteriormente la situazione, ma esaminerò, come già detto, le misure organizzative adottate dai servizi funerari del Comune di Trento, nel rispetto delle disposizioni generali, atte

a salvaguardare da un lato la salute dei lavoratori e a garantire dall'altro un dignitoso cerimoniale, ancorché ridotto al minimo essenziale.

Lo scoppio della pandemia

Come è noto, le prime notizie di questa infezione virale denominata Covid-19, risalgono a dicembre 2019 allorché viene isolato il focolaio in Cina. Durante il mese di gennaio vengono adottate le prime timide misure di prevenzioni, sottoponendo a controllo i passeggeri provenienti con volo diretto dal suddetto Paese asiatico, ma, nonostante tutto, durante il mese di febbraio si registrano in Italia i primi focolai, localizzati inizialmente in Lombardia e Veneto. Nella seconda metà di febbraio i focolai sembrano essere sfuggiti dal controllo e vengono istituite le prime zone "rosse" e adottate, in altre zone, alcune misure di contenimento quali il divieto di assembramenti con la cancellazione delle manifestazioni di carnevale e di altri eventi e lo svolgimento delle partite di calcio a porte chiuse; anche le celebrazioni eucaristiche subiscono alcune limitazioni (acquasantiere vuote, divieto di scambio di segno della pace, Eucarestia ricevuta sul palmo della mano); non si parla ancora di mascherine per la popolazione ma solo per il personale medico o infermieristico e per tutte le altre attività ad alto rischio.

Ai primi di marzo la Lombardia viene dichiarata zona rossa e, successivamente, il 10 marzo su tutto il territorio nazionale entra in vigore lo stato di emergenza pandemica, con tutte le restrizioni che ci hanno accompagnato in questi due mesi. Per quanto riguarda il Trentino, di cui mi occupo in questo articolo, va subito detto che la situazione sicuramente non può essere paragonata a quella di alcune zone della Lombardia, ma che comunque si è registrato un elevato numero di decessi: al di là dei dati ufficiali di morti per Coronavirus che si riferiscono ovviamente solo ai casi accertati, l'incremento della mortalità nel periodo marzo-aprile, rispetto allo stesso arco temporale dello scorso anno, si attesta su circa il 30%.

Nei giorni immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di allerta nazionale, a livello locale, sono state adottate alcune misure restrittive che, di fatto, hanno anticipato le limitazioni centrali fra le quali la sospensione a partire dall'otto marzo delle celebrazioni liturgiche e conseguentemente anche quelle relative allo svolgimento dei funerali. Già lo stesso giorno il servizio funerario del Comune di Trento si è attivato presso la curia, per concordare una sorta di rito abbreviato da effettuare direttamente al cimitero, sul luogo della sepoltura in caso di inumazione o tumulazione, o davanti alla chiesa in caso di cremazione; è stata altresì prevista la possibilità di effettuare, sempre all'interno del cimitero, un breve commiato an-

che per i defunti i cui familiari desiderassero tenere una breve cerimonia laica di commiato.

Nel relativo avviso reso pubblico, per l'appunto, nella data sopracitata e di seguito riportato integralmente vengono esplicitate le modalità di effettuazione delle suddette cerimonie, e indicate le misure comportamentali da seguire in tali circostanze (distanziamento, limitazione del numero di partecipanti, divieto di stretta di mano per porgere le condoglianze), nonché alcune indicazioni precauzionali per l'accesso agli uffici e alle camere mortuarie (distanziamento, limitazione del numero di accessi, utilizzo di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani).

AVVISO

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SERVIZI FUNERARIE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI IN TUTTI I CIMITERI DEL COMUNE DI TRENTO

In attuazione dell'art. 2, co. 1, lett. v) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 marzo 2020 (misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del virus Covid-19) e in considerazione delle disposizioni della Curia Arcivescovile di Trento del 7 e 8 marzo 2020 (sospensione con effetto immediato e fino a revoca di tutte le celebrazioni pubbliche sul territorio della Diocesi di Trento ivi compresi i funerali)

I funerali LAICI presso il Cimitero Monumentale di Trento si tengono in forma strettamente privata e consistono in un breve commiato all'aperto davanti al colonnato nel quadrante Sud del Cimitero di Trento alla presenza dei soli familiari, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i presenti e con l'invito ad astenersi dalla stretta di mano per le condoglianze.

I funerali CATTOLICI si tengono in forma strettamente privata nei modi seguenti:

– **inumazione o tumulazione:** *breve celebrazione presso la fossa o il loculo alla presenza dei soli familiari, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i presenti ed astenendosi dalla stretta di mano per le condoglianze;*

– **cremazione:** *breve celebrazione all'aperto davanti alla Chiesa del Redentore nel quadrante Nord del Cimitero Monumentale di Trento alla presenza dei soli familiari, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i presenti ed astenendosi dalla stretta di mano per le condoglianze.*

In ogni caso la chiusura del feretro avviene prima dei funerali alla sola presenza degli addetti cimiteriali.

I familiari dei defunti, i dipendenti di questo Servizio e tutti i cittadini che a qualsiasi titolo accedono ai cimiteri e agli uffici sono invitati a:

- *mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone;*
- *utilizzare le soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani collocate nelle strutture cimiteriali;*
- *attenersi alle istruzioni del Ministero della Salute affisse nelle strutture cimiteriali.*

Trento, 8 marzo 2020

La gestione della fase 1

Allorquando è stato dichiarato ufficialmente lo stato di pandemia, con tutte le restrizioni che conosciamo sull'intero territorio nazionale, di fatto sia gli uffici del servizio funerario che svolgono, oltre ai compiti istituzionali di gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, anche le funzioni di agenzia di pompe funebri, cosa che comporta il ricevimento presso gli uffici dei familiari dei defunti per l'organizzazione della cerimonia funebre, sia la parte operativa del servizio, ovvero la squadra dei necrofori impegnata nel prelievo e movimentazione delle salme, nel confezionamento del feretro e nell'esecuzione del funerale e della successiva sepoltura o trasferimento della salma presso l'impianto di cremazione, operavano, già da tempo, nel rispetto di appositi protocolli di sicurezza.

Già nelle prime settimane, del mese di febbraio, tutto il personale è stato sensibilizzato, in apposite riunioni, sulla necessità di attenersi alle precauzioni all'epoca consigliate (igiene delle mani e distanziamento, non essendoci ancora alcuna indicazione, ovvero circolavano indicazioni contraddittorie circa l'uso di mascherine). Per gli operatori addetti alla movimentazione dei feretri è stata inoltre organizzata una apposita riunione, presenziata anche da un medico del servizio di sanità pubblica della locale azienda sanitaria, nel corso della quale è stato ribadito ancora una volta come, in relazione alle modalità di contagio del Coronavirus, la possibilità di contagio da parte di un defunto risultasse molto improbabile posto che per l'appunto i defunti non respirano e pertanto non possono disperdere nell'aria il virus.

Le possibilità di contagio sono, quindi, limitate al contatto con superfici infette, cosa, peraltro, agevolmente prevenibile, con il corretto utilizzo dei guanti monouso. Essi sono previsti specificatamente dal documento di valutazione dei rischi aziendale, quale *dpi* atto a prevenire il rischio biologico connesso alla movimentazione dei feretri. Altra possibile fonte di contagio sarebbe stata rappresentata dalla eventuale presenza di familiari infetti asintomatici e, pertanto, l'utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico è diventato un *modus operandi* ordinario, nelle operazioni di prelievo e movimentazione di tutti i cadaveri e non solamente di quelli dichiarati positivi, non potendosi escludere in assenza di qualsiasi indicazione, lo stato del defunto e dei familiari ed il potenziale rischio di contagio.

Per quanto riguarda gli uffici, sono state adottate, da subito, le misure consigliate dal Ministero della Salute: distanziamento e igienizzazione delle mani e mascherine per gli operatori e, successivamente, anche per gli utenti, quando l'uso di tale dispositivo è diventato obbligatorio per accedere a qualunque ufficio o

esercizio pubblico; nell'ottica del distanziamento ed al fine di evitare affollamenti all'interno degli uffici è stato inoltre limitato l'accesso per ogni postazione operativa ad un solo componente il nucleo familiare.

Sicuramente questa limitazione, che prevede la presenza di un solo componente della famiglia al momento dell'ordinazione del funerale, necessaria ed indispensabile, per prevenire eventuali rischi di contagio per il personale incaricato, e garantire così la regolare erogazione del servizio, si è rivelata una misura assai dolorosa per i parenti. Essi, di solito, vivono questo momento, dedicato all'organizzazione del funerale, con la fissazione dell'orario, la scelta del cofano, degli addobbi floreali e degli altri accessori funebri, nonché della predisposizione del necrologio e di eventuali memorie, da distribuire ai partecipanti alle esequie, come un momento comunitario in cui tutti i componenti condividevano, magari con le dovute mediazioni, le scelte.

La difficoltà e la sofferenza dei familiari a comunicare con gli altri congiunti ha reso, in questa fase, questo particolare e delicato momento, particolarmente problematico e doloroso. Si è assistito a frequenti interruzioni per consultare gli altri parenti che stazionavano all'esterno: decisamente l'organizzazione di un funerale, demandata ad un solo componente il nucleo familiare, non è la stessa cosa che andare al supermercato a fare la spesa con la lista già predisposta. In questo campo, le variabili sono tante e le procedure molto spesso non sono conosciute dagli utenti perché, come ho detto e ribadito in altre occasioni, trattasi di un argomento considerato quasi un "tabù sociale" e, pertanto, secondo i benpensanti "meno se ne parla e meglio è". Molto spesso, quindi, chi si presenta negli uffici per un evento luttuoso non ha contezza delle modalità e delle procedure di svolgimento e ha, quindi, la necessità di capire e condividere, con il resto della famiglia, le decisioni da assumere.

Anche per il personale preposto, abituato, da sempre, ad accogliere i dolenti e ad accompagnarli nel percorso, nel rispetto dei tempi necessari a ciascuno, ed aiutandoli nelle scelte, questa modalità di erogazione del servizio si è rivelata piuttosto frustrante e faticosa non potendo fornire contemporaneamente a tutti i familiari le informazioni e le rassicurazioni necessarie.

La consapevolezza, poi, che si stava offrendo un servizio ridotto al minimo, senza funerale, ma con un semplice rito di commiato, limitato ai parenti più stretti, senza necrologi e memorie, in taluni casi anche senza la vestizione, stante l'obbligo di astenersi dalla manipolazione dei cadaveri e con la chiusura dei feretri, senza la presenza dei familiari, si è rivelata particolarmente pesante e dolorosa anche per gli operatori impegnati, da anni, in una azione di continuo

miglioramento del servizio offerto, cercando di assecondare tutte le esigenze dei dolenti. Essi da un giorno a l'altro, loro malgrado, si son visti costretti a dover limitare al minimo gli standard della prestazione e a prendere atto del, seppur compreso, disappunto e ulteriore dolore arrecato ai familiari, ai quali, per ragioni ovviamente superiori di sicurezza e sanità pubblica, veniva negato il diritto di rendere omaggio e salutare il proprio caro, nelle forme tradizionali.

Prospettive per la fase 2

Una delle misure organizzative più significative adottata nella fase 1 da parte del Servizio Funerario del Comune di Trento, e che, a mio avviso, merita di essere presa in considerazione e, in qualche modo, emulata in una situazione, come quella che abbiamo attraversato, di rischio di contagio piuttosto elevato, è stata quella di dividere il personale in due gruppi completamente separati, senza momenti di incontro.

A settimane alterne, metà del personale operativo lavorava e l'altra metà stava a casa, utilizzando l'istituto della disponibilità mentre il personale amministrativo, diviso sempre in due gruppi, ha operato alternativamente un giorno in ufficio e un giorno a casa, in telelavoro.

Questa misura, resa possibile peraltro dalla riduzione, specialmente per quanto riguarda il settore operativo, del carico di lavoro, dovuto alla drastica riduzione dei tempi per il commiato (quando veniva svolto il funerale in maniera ordinaria in una chiesa parrocchiale una squadra rimaneva impegnata per almeno due ore mentre con la celebrazione del commiato in forma ridotta e centralizzata al cimitero la stessa squadra riusciva ad effettuare in un'ora diverse cerimonie) ha scongiurato, nella malaugurata ipotesi si verificasse

qualche caso di positività al virus fra il personale la messa in quarantena di tutto l'organico, con conseguente serie difficoltà a gestire la situazione, dovendo reperire nuovo personale esterno al servizio per assolvere queste necessarie funzioni non procrastinabili, con un alto tasso di improvvisazione, che avrebbe fatto del tutto scemare la già ridotta sacralità del momento.

Dal 4 maggio è scattata la cosiddetta "fase 2" con un progressivo rallentamento delle restrizioni. Una delle prime misure che impattano direttamente, ed in via immediata, sull'attività dei servizi cimiteriali è la riapertura dei cimiteri

e delle chiese, essendo il cimitero dotato di una chiesa cimiteriale.

Durante la fase 1, come si è già detto, tutte le cerimonie sono state svolte, in forma breve, presso il cimitero monumentale e celebrate dal cappellano cimiteriale; per disposizione della curia i parroci delle singole parrocchie non potevano accedere al cimitero per presiedere al commiato di un proprio parrocchiano e per manifestare la propria vicinanza ai familiari. Con l'apertura delle chiese, ancorché solo per le preghiere individuali, è stata allentata la pressione sui parroci che, volendo, possono accedere adesso al cimitero, per le esequie di un proprio fedele e, pertanto, si è concordato con la curia di recuperare un momento di liturgia e di spiritualità all'atto della tumulazione delle urne. Durante il periodo emergenziale della prima fase, che ha visto una notevole riduzione di tutte le attività non urgenti, ivi comprese la tumulazione delle urne, si è continuato a cremare regolarmente, grazie alla fattiva collaborazione dell'impianto di Mantova di cui l'amministrazione comunale di Trento si avvale da anni, in attesa dell'ormai imminente entrata in funzione dell'impianto di Trento, mentre si è, appunto, soprasseduto alla tumulazione delle urne.

Di concerto con la curia, si è deciso, quindi, aderendo ad apposita richiesta dei congiunti, ed alla presenza del parroco della parrocchia o del cappellano del cimitero, di effettuare una breve cerimonia alla presenza dei familiari più stretti (massimo 15 persone) da effettuare presso il sacrario militare, con una apposita postazione addobbata per l'occasione per dare dignità e sacralità all'evento (come da foto allegata) e a seguire l'accompagnamento verso il loculo o la cella, con benedizione e preghiera da parte del sacerdote e successiva tumulazione dell'urna.

Questa procedura è stata avviata nei giorni scorsi e sta riscuotendo consenso e apprezzamento, perché, effettivamente, garantisce ai familiari di recuperare almeno un po' di quella sacralità venuta a mancare al momento del breve rito del commiato, a cui non ha potuto partecipare neanche il parroco della parrocchia di appartenenza.

Secondo la scaletta delle riaperture delle attività a decorrere dalla settimana prossima (lunedì 18 maggio) riprenderanno le celebrazioni liturgiche, con tutte le precauzioni previste dai relativi protocolli.

L'auspicio è che, quanto prima, sempre di concerto con la curia, si



Cerimonia di benedizione delle urne prima della tumulazione

possa ritornare gradatamente e con le dovute precauzioni allo svolgimento dei funerali cattolici con le consuete modalità e cioè con la celebrazione dell'Eucarestia, nel rispetto del distanziamento e della capienza prevista dal protocollo per le liturgie e, una volta superata questa fase, un ritorno alla normalità non solo per quanto riguarda le libertà di movimento, ma anche per poter salutare i propri morti, secondo le proprie tradizioni e sensibilità.

Conclusioni

Che dire? Di colpo, ci siamo trovati proiettati in una atmosfera surreale, quasi una sorta di tempo sospeso dove tutte le nostre abitudini e nostri ritmi quotidiani sono stati completamente stravolti, sia nella nostra vita privata ma anche in quella pubblica di erogatori di servizi. Per una struttura come i Servizi Funerari del Comune di Trento, che, da sempre, ha cercato di curare, con la massima attenzione, i rapporti con i dolenti, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili per garantire la qualità dei servizi offerti dall'adozione della carta dei servizi con l'elencazione degli standard garantiti alla certificazione di qualità (ISO 9001) nonché a quella settoriale (Uni En 15017), dalla predisposizione di idonei e dignitosi cerimoniali per ogni tipologia di situazione e, finanche, alla personalizzazione del cerimoniale per particolari esigenze prospettate dai familiari, sarebbe stato impensabile, fino a qualche tempo prima, ipotizzare la soppressione delle funzioni dell'ultimo saluto di un proprio caro e dell'accompagnamento al sepolcro.

È vero a livello teorico e accademico tutti conoscevamo le simulazioni degli scenari, che si sarebbero potuti verificare in caso di pandemia, ivi compresa la soppressione dei momenti di commiato collettivo. Decisamente, però, all'atto pratico, per una struttura che ha sempre avuto come punto di forza l'accoglienza e l'accompagnamento del cittadino dolente in questo particolare e doloroso momento della sua vita, qual è per l'appunto quello della perdita di un proprio caro, offrendo, con tatto e delicatezza, il proprio supporto nell'approntare il rito del commiato. Esso è evento particolarmente importante, nel lungo e travagliato processo di elaborazione del lutto, e sicuramente rappresenta una sorta di sollievo e di alleggerimento della carica emotiva e di dolore dovuta alla perdita del congiunto; risulta, allora, estremamente difficile accettare che un defunto possa essere seppellito senza la presenza dei familiari e, nel contempo, privare i familiari di quest'ultimo significativo momento.

E allora, in questa fase emergenziale, durante la quale era necessario adottare tutte le misure precauzionali indispensabili ed ottemperare alle restrizioni im-

poste per fronteggiare il dilagare della pandemia, l'unica risposta che potesse essere data, in termini di erogazione del servizio, era quella di mantenere, per quanto possibile, qualche forma minima di ritualità che consentisse agli affetti più cari di sottolineare la sacralità del momento; seppur vissuta con le restrizioni e i limiti imposti dalla situazione, nella consapevolezza che trattavasi di una situazione eccezionale e transitoria e che quanto prima si sarebbe potuto ritornare ad erogare i servizi, come avveniva in passato, riattivando i cerimoniali in forma integrale e garantendo gli standard consolidati.

Dall'altro canto, questa pandemia ha dimostrato una certa impreparazione ad affrontare la situazione emergenziale; seppur a livello teorico o accademico alcuni concetti o la terminologia che, adesso, è diventata piuttosto comune, relativa a protocolli da adottare, picchi, contagi ecc. non erano nuovi, all'atto pratico ci siamo trovati impreparati ad affrontare la situazione, anche perché non è scattato immediatamente un protocollo unitario di comportamento, riguardante il nostro settore per la gestione della mortalità.

Abbiamo assistito ad un susseguirsi di disposizioni emanate con i più disparati strumenti (DPCM, ordinanze protezione civile, circolari Ministero della Sanità e perfino interpretazioni tramite risposte a quesiti) che, anziché dare indicazioni chiare come la situazione avrebbe richiesto, in alcuni casi si sono rivelate confuse e contraddittorie (basti pensare, una per tutte, alla classificazione della pandemia come malattia infettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, avvenuta con un semplice parere o interpretazione, in palese contrasto con i contenuti della circolare con conseguente inumazione in feretro con controcassa in zinco; tutto ciò dopo che per quasi due mesi le inumazioni erano avvenute normalmente, senza l'utilizzo dello zinco, sulla cui necessità restano non poche perplessità, oltre alla pesante eredità lasciata a chi, fra un decennio, sarà chiamato ad effettuare le esumazioni dei defunti contrassegnati con la lettera Y).

Ancora una volta sono emersi i limiti della frammentazione della normativa di settore, rispetto alla quale, da anni, auspichiamo un riordino che possa portare ad avere norme certe, applicabili su tutto il territorio nazionale. Sarebbe auspicabile che, cessata la fase emergenziale, potesse essere fatto un ragionamento serio e pacato sulle modalità di governo del sistema funerario (centralistico o decentrato) e, in generale, su tutto il sistema sanitario.

() Già Responsabile Servizi Funerari del Comune di Trento*

Attualità

Quando l'emergenza insegna la "normalità"

di Valeria Leotta (*)

La fase di emergenza determinata da SARS-CoV2 sembra si stia attenuando, ma è ancora troppo vivo, nella memoria, il ricordo di quanto accaduto in questi due mesi. Gli eventi si sono succeduti con una tale velocità da risultare quasi travolgenti, e in effetti in certe situazioni lo sono stati; ma le risposte non sono mancate.

Obiettivo di questo articolo è cercare di descrivere il quadro che si è presentato agli occhi del settore funerario, duramente colpito in tutte le sue componenti, un quadro che Utilitalia-SEFIT ha tentato di interpretare e su cui ha cercato di intervenire per proporre possibili modalità operative, soluzioni e idee, ma in alcune occasioni anche con spunti problematici, specialmente all'inizio, quando era ancora scarsa la conoscenza del virus e non univoche le indicazioni da parte della Comunità scientifica.

Il percorso non è stato agevole perché la pandemia saltava ogni confine e gli eventi e le situazioni si presentavano in modo intersecato, a volte non immediatamente percepibile, ma è stato un percorso che ha insegnato molto, ha indicato punti deboli del sistema, ha evidenziato i bisogni del settore e anche alcune possibili soluzioni, ha aperto nuove strade che prima erano solo auspiccate, ma che le opportune sedi normative hanno dovuto intraprendere perché lo stato di necessità ed urgenza è diventato, in qualche modo, fonte del diritto.

Ed è con questo spirito che ci si rivolge ai lettori di questa rassegna interamente dedicata al Covid-19 e che raccoglie gli sforzi compiuti, per non rimanere solo atterriti e inerti di fronte all'emergenza sanitaria che ha sconvolto il nostro Paese, ma per intravedere anche delle strade per il futuro e il progresso di questo settore fondamentale.

Quando il *lockdown* per tutto il Paese è stato annunciato dal Governo, preceduto da misure restrittive so-

lo per alcune Regioni che facevano ritenere o sperare che la situazione emergenziale fosse ancora circoscritta e contenibile, parallelamente a quanto accadeva negli ospedali e non solo, per il nostro settore iniziava la fase più acuta con numeri delle vittime del virus subito troppo alti e troppo concentrati in un ristretto ambito territoriale.

Il sistema funerario ha così vacillato per gestire ed accogliere i defunti scontrandosi con una nuova realtà in cui le regole ordinarie e le consuetudini mal si adattavano alle disposizioni di distanziamento sociale, di restrizioni della libertà di circolazione e alla nuova urgenza sanitaria che per prevenire il contagio richiedeva di procedere velocemente alla sepoltura.

L'emergenza ha portato alla luce, amplificandone le conseguenze, nodi irrisolti dell'ordinamento mortuario: basti pensare alle modalità di rilascio delle pratiche funebri di trasporto e sepoltura, complesse a livello burocratico, e non digitalizzate, che richiedono lo spostamento di persone quando invece era proprio quello da evitare; oppure alle strutture necroscopiche non sufficienti, in considerazione dell'alta mortalità e dei tempi richiesti per l'osservazione che, giunte presto a saturazione, hanno creato un c.d. collo di bottiglia rallentando le successive fasi di trasporto funebre a cura di imprese funebri non tarate su numeri di servizi così elevati; ed ancora alle difficoltà riguardo ai seppellimenti, a loro volta condizionati dai tempi di rilascio delle relative documentazioni; per non parlare delle cremazioni, la cui aumentata richiesta ha determinato un accumulo di feretri presso i crematori di quelle zone, con conseguente scelta di trasferimento di defunti verso altri impianti disponibili. È evidente che si è trattato di problemi che prioritariamente hanno richiesto approcci diversi rispetto all'ordinario e misure chiare di prevenzione per evitare il diffondersi del contagio, anche in considerazione del fatto

che molti sono stati i casi di Covid-19 solo sospetti o asintomatici; misure non solo operative, ma anche relative al confezionamento e gestione di feretri destinati a sostare per diversi giorni prima della sepoltura e, quindi, visti come possibile fonte di ulteriori contagi.

Di fronte allo scenario che si stava appalesando, SEFIT è intervenuta fornendo il suo contributo di esperienza individuando, assieme ai medici legali, ipotesi di soluzioni normative per l'adozione generalizzata del principio di precauzione in modo che fossero assicurate da parte degli operatori le stesse cautele per tutti i defunti per i quali non si fosse potuto escludere la presenza del SARS-CoV2. Inoltre è stato necessario individuare idonee metodologie di confezionamento dei feretri in modo da garantirne impermeabilità in caso di sepoltura a più giorni dal decesso.

Si è valutato come abbreviare i tempi di osservazione e di esecuzione del trasporto funebre, nel contempo individuando luoghi di destinazione intermedia dei feretri in caso di difficoltà a riceverli di crematori e cimiteri, e sono state avanzate soluzioni per facilitare il rilascio dei necessari documenti per le pratiche funebri e le autorizzazioni alla cremazione tramite procedure semplificate e trasmesse telematicamente.

Si sono indicate soluzioni operative e giuridiche per ampliare la ricettività dei cimiteri evidenziando i passaggi normativo-procedurali per poter ottenere disponibilità di loculi già esistenti. Un elemento di crisi avrebbe, infatti, potuto essere rappresentato dalla capienza dei cimiteri, ovviamente laddove si registrasse indisponibilità di loculi e di spazi in campo comune. Quindi, si è proposto di potenziare la ricettività dei siti cimiteriali, avanzando specifiche indicazioni per ampliare la possibilità di reperire spazi e nuovi posti, sulla base del principio che la cremazione dei defunti non è l'unica scelta possibile in questa fase emergenziale (messaggio così passato quanto meno a livello mediatico), dovendo il sistema pubblico garantire ed assicurare anche le inumazioni e le tumulazioni salvaguardando il diritto di esprimere le proprie volontà da parte delle famiglie colpite da un lutto.

Per la problematica dell'affollamento dei crematori, si è costruita una rete, in collaborazione con la Protezione Civile, volta ad individuare impianti di cremazione che presentino disponibilità ad accogliere feretri da fuori. Una particolare attenzione si è poi posta sulla salvaguardia e potenziamento dei crematori, proponendo deroghe alle emissioni in atmosfera e ad altre norme che limitano l'operatività in situazione di ordinarietà, per poter consentire ai crematori di operare senza dover incorrere in gravi violazioni (nella fase di deposito temporaneo dei feretri, sulle emissioni, sul

numero di cremazioni eseguibili, sul mancato rispetto di impegni contrattuali ecc.) e per poter garantire una costanza di servizio nei limiti delle proprie capacità tecnologiche. Anche qui viene in rilievo l'evidenza per cui le attuali norme ordinarie non riescono a rispondere ad una situazione emergenziale; i gestori locali, infatti, avrebbero avuto una responsabilità di gestione solo perché cercavano di rispondere positivamente ad un'emergenza nazionale (tema quello delle responsabilità che, tuttora irrisolto, affligge una consistente parte degli apparati chiamati ad assicurare una pronta attuazione delle misure di supporto e contrasto all'emergenza).

Nell'ottica di calibrare gli interventi emergenziali sulla situazione locale si è altresì evidenziata la necessità di una modifica dell'art. 4, comma 2 della OCDPC 655/20 (lo si ricorda, ai sensi del quale si procede d'ufficio se entro 48 ore gli aventi titolo non decidano la forma di sepoltura, o se entro tre giorni non si può procedere alla cremazione), perché è una disposizione che si applica all'intero territorio nazionale senza tenere conto di ampie zone che non si trovano in fase emergenziale.

Tutti questi interventi, nelle fasi più acute dell'emergenza, sono stati proposti da rappresentanti di SEFIT che hanno mantenuto un importante contatto con la Protezione Civile, facendo parte di un tavolo di esperti in materia funeraria, appositamente istituito per avere supporto normativo. Questa esperienza ha fornito altresì il modo per veicolare informazioni sul settore, sui suoi bisogni in fase emergenziale, sulle difficoltà con le quali si scontrava e che rallentavano l'operatività.

Alcune di queste proposte, sebbene con integrazioni, tagli e modifiche, sono state accolte a livello governativo nella circolare del Ministero della Salute n. 11285/20 (in seguito sostituita dalla n. 12302 e infine dalla n. 15280), nell'OCDPC 18/04/20 n. 664 contenente alcune disposizioni per facilitare l'attuazione delle pratiche funebri e per semplificare la ricettività dei cimiteri ed in ultimo, per gli scambi telematici tra i diversi soggetti istituzionali interessati ai procedimenti di polizia mortuaria, dall'articolo 12 del decreto legge n. 34/2020.

Infine, un aspetto sul quale, appena è stato ritenuto opportuno, si è voluto richiamare l'attenzione è quello dei supporti all'elaborazione del lutto, un tema che nel corso dell'emergenza è sembrato in qualche modo accantonato, nella comprensibile tragicità degli eventi che hanno imposto altre azioni e misure, ma che non poteva essere sottovalutato e che doveva essere considerato fin dall'avvio della c.d. Fase due. Molte le persone che non hanno potuto fare un ultimo saluto al proprio caro e neanche assistere alla sepoltura. Tutta la ritualità, la cerimonialità insita nello svolgimento del funerale, come rappresentazione

dell'evento morte, condivisa e vissuta dalla comunità di riferimento era venuta meno per rispondere ad imminenti e, almeno in quel momento, prevalenti ragioni di salute pubblica. Per cui, in vista di una fase calante dell'emergenza e, ovviamente, adottando sempre le necessarie misure di sicurezza, si è proposto che fosse materia di interesse del sistema pubblico quello di ripristinare in modi adeguati la celebrazione dei riti del commiato e di promuovere supporti idonei per l'elaborazione del lutto.

Ecco quindi il quadro delle problematiche e delle soluzioni studiate, condivise, migliorate e presentate che hanno delineato l'azione di SEFIT in questi ultimi due mesi; e se mi sono dilungata in questa descrizione, a volte scendendo in qualche dettaglio delle proposte, è perché ritengo che da essa, a ben guardare, affiorino principi e approcci che – fatte le debite proporzioni – possono essere contenuti in un nuovo ordinamento, valido per l'intero territorio nazionale, che aggiorni finalmente quelle poche leve indicate da quello vigente (che presenta norme mutate in gran parte dal R.D. 448/1892).

Se non sembra sensato, infatti, che il sistema funerario venga impostato per essere sempre al massimo come durante il tragico aumento della mortalità, è tuttavia auspicabile che esso sia adeguato a fronteggiare le situazioni normali e quelle eccezionali, pur con le dovute differenze.

Dall'emergenza Covid-19 si esce non auspicando il ritorno al passato, ma intervenendo sui punti critici dell'ordinamento che costituiscono elementi di arretratezza ed inefficienza di un settore che si fonda su testi normativi statali sicuramente vetusti e su disposizioni regionali recanti gravi disomogeneità di procedimenti, prassi operative e in definitiva di accesso da parte delle famiglie all'esercizio di diritti fondamentali.

Ecco allora, indicate direi dall'emergenza Covid-19, le linee guida per la stesura di una nuova disciplina del comparto funerario dove risulta fondamentale:

- procedere con l'integrazione telematica delle comunicazioni tra i vari soggetti istituzionali e privati chiamati nel procedimento mortuario, ottenendo ad un tempo la possibilità del monitoraggio istantaneo dei fenomeni delle mortalità e lo snellimento dell'iter per il rilascio della documentazione funebre con eliminazione di inefficienze burocratiche e di costi per le famiglie;

- promuovere, anche con idonee forme di finanziamento, lo sviluppo infrastrutturale dei cimiteri, nel senso di razionalizzazione della gestione, di dare impulso ad adeguati piani regolatori cimiteriali, di garantire il conseguimento di realistici equilibri economico-finanziari del servizio;

- costruire un piano nazionale di crematori: ad oggi la pianificazione regionale dei crematori, come previsto dalla L. 130/2001, è quasi inesistente o non risulta adeguata; invece, la situazione emergenziale ha evidenziato proprio l'imprescindibilità di una pianificazione della dislocazione territoriale dei crematori su scala nazionale.

Come si può notare, si tratta di misure volte a disciplinare situazioni ordinarie ma che, al contempo, contengono alcuni elementi base necessari per affrontare situazioni di straordinarietà.

È vero che la strada per lo sviluppo di questo comparto, a volte sottovalutato e sicuramente poco conosciuto negli ambienti politici ma la cui importanza è stata tristemente sotto chi occhi di tutti in questa fase emergenziale, è ancora lunga, ma un solco è stato segnato e sarà difficile ignorarlo, per perseguire altri interessi non pienamente corrispondenti ai bisogni del nostro settore ormai divenuti evidenti.

Nelle pagine che seguono vengono riportati alcuni atti di SEFIT, relativi alla stesura di circolari interpretative degli atti normativi che si sono susseguiti in questa fase, alle risposte ai quesiti pervenuti dai nostri associati e alla proposizione di nostri quesiti ai soggetti competenti in caso di dubbi applicativi dei suddetti atti governativi, che si inseriscono come tasselli nel quadro (di problematiche rilevate e possibili soluzioni proposte, e quindi di principi ricavabili) che si è cercato di descrivere e alla luce del quale vanno letti; dunque una visione propositiva, dinamica, costruttiva.

Quasi trent'anni fa, nella giunta Bassolino del *rinascimento napoletano* era stato istituito l'assessorato alla *normalità*, affidato al compianto sociologo Amato Lamberti, una scelta di indubbio valore programmatico. Allora per il rinascimento del settore funerario, prossimo passo sarà agire per una sua nuova *"normalità"*, perché forti sono le preoccupazioni che si ritorni a testi normativi esistenti per un settore che negli ultimi anni ha dovuto registrare progressive erosioni degli investimenti e di contro una progressiva privatizzazione dei segmenti a più alto valore aggiunto, elementi che hanno contribuito all'erosione di quelle capacità pubbliche lungamente invocate in questa crisi.

(*) *Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*

Attualità

Coronavirus: le difficoltà nel settore cimiteriale

L'epidemia causata dal Covid-19 che si è abbattuta soprattutto al Nord del Paese non ha fatto tremare solo il sistema sanitario, ma ha creato enormi problemi anche a tutto il comparto funerario

di Daniele Fogli

[Pubblicazione per gentile concessione della rivista Oltre Magazine]

Di certo questa è la prima catastrofe naturale di rilevanti dimensioni dopo la “spagnola” che un secolo fa causò enormi perdite. All'epoca il 95%, o forse più, di sepolture era in terra, in campo comune. Solo meno del 5%, rappresentato dai benestanti, potevano permettersi una sepoltura in una tomba. E l'allora legislazione sia ordinaria che emergenziale prevedeva unicamente lo strumento della inumazione in terra, in fosse comuni o in fosse individuali.

Ancor oggi il sistema cimiteriale e dei crematori si basa su norme che di fatto risalgono ad un secolo fa, del tutto inadeguate ai cambiamenti che si sono verificati nel tempo. Allo stato attuale vi sono infatti città dove la cremazione ha raggiunto l'incidenza del 50% e a volte arriva anche oltre il 70%. Ciò avviene principalmente nelle aree metropolitane e nel Nord del Paese, con l'eccezione di Roma e del napoletano, dove i numeri sono comunque importanti.

Rispetto a cent'anni fa, oggi il sistema cimiteriale italiano è in grado di assorbire, per buona parte dei territori, forti crescite di mortalità per eventi eccezionali come questo, con limitate criticità. Già il Ministero della salute è intervenuto con la circolare 11285 del 1° aprile scorso (poi sostituita dapprima con la 12302 dell'8/4/20 e con la 15280 del 2/5/20), che ha fornito indicazioni di comportamento, da graduare diversamente in relazione alla

specificità di ogni Comune. È stato quindi demandato al sindaco – sulla base di dette indicazioni statali – l'adozione, in raccordo col Prefetto, di ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare la situazione, diversa laddove ad esempio c'è la disponibilità di un crematorio, dal comune dove si verifica una scarsità di loculi, ma abbondanza di posti in campo comune, e così via. Il problema sarebbe stato rilevante se l'epidemia avesse colpito in modo significativo anche il Centro Sud, poiché si sarebbe verificata contemporaneamente sia la penuria di loculi che fosse in terra. Già in diverse città del Sud e in alcune de Centro Italia si è in difficoltà per garantire le ordinarie sepolture, figuriamoci se ci fossimo trovati ad affrontare emergenze con richieste di sepoltura di 8, 9 volte a media storica di periodo, come è capitato in certi territori del Nord.

Di certo occorre sapere che come il sistema sanitario ha dovuto reagire velocemente all'incremento inatteso e localizzato di posti letto, di terapie intensive, di approvvigionamenti necessari di macchine, servizi e personale, lo stesso è parzialmente accaduto anche per il sistema funebre, cimiteriale e per la cremazione. Le indicazioni del Ministero della salute non sono però stati sufficienti, essendo necessari provvedimenti emergenziali di Protezione

ne Civile, in parte già arrivati, in parte ancora attesi, quali:

- lo snellimento delle procedure autorizzatorie rendendo telematiche gran parte delle comunicazioni tra persone dolenti e uffici comunali e operatori funerari (attuato solo con Ordinanza di Protezione Civile 664 del 18/4/20);
- la possibilità di far funzionare la rete dei crematori alla massima potenzialità concessa dalle strutture esistenti e quindi derogando a molte limitazioni oggi esistenti, nonché integrarla laddove necessiti per “fuori scala” di mortalità con l’uso di crematori ad installazione rapida (mobili o containerizzati), principalmente dedicati a cremazione di resti mortali. Soluzione richiesta, ma che ancora non è stata attuata;
- la messa a disposizione di modelli evolutivi della mortalità attesa per poter elaborare, almeno per le medio-grandi città, degli stress test per valutare la capacità di reazione a diversi shock di aumento della domanda di operazioni cimiteriali e di cremazione.

Vi sono anche soluzioni semplici, adottabili rapidamente da ogni Comune, con ordinanza contingibile ed urgente, come l’uso dei posti vuoti in tombe di famiglia consentendo l’ingresso oltre che ai parenti stretti anche ad amici (basta ampliare l’utilizzo dello strumento della benemerenda, già previsto dal D.P.R. 285/1990). O ancora l’avvio preventivo di campagne di estumulazione massiva per recuperare posti in loculo da utilizzare al momento in cui arriverà l’eccesso di domanda di sepolture atteso, ecc..

Già il Governo ha permesso il ricorso a procedure semplificate per acquisto di beni e servizi da parte di Comuni, durante la fase emergenziale. Si è quindi reso necessario utilizzare a pieno anche questi strumenti per far fronte alla necessità di grandi richieste di sepolture.

Quello però che non è stato ben compreso è che non c’è l’obbligo della cremazione dei defunti infetti COVID. Si potevano usare ancor più efficacemente le grandi riserve di posti costruiti e di fosse di campo comune (in particolare al Nord) con semplici accorgimenti amministrativi ed operativi. Basta un’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco per agire, motivatamente e temporaneamente, in difformità di leggi e regolamenti statali e regionali. A quel punto per creare rilevanti disponibilità di posti in tumulo era sufficiente effettuare estumulazioni con ritumulazione di resti mortali abbi-

nati in un loculo (se non c’era la possibilità di cremarli immediatamente). Questo avrebbe permesso di disporre in tempi brevi o medi di un numero rilevante di posti in tumulo. Soluzione che è valida anche oggi per prepararsi adeguatamente per il futuro, in caso si preveda una seconda ondata di mortalità eccessiva, nel periodo invernale venturo. Cosa al momento del tutto prevedibile!

In sostanza basta saper sfruttare a pieno l’enorme serbatoio di posti costruiti nei due secoli passati (e di fosse, quando siano disponibili). Occorre capacità inventiva e l’adozione dei giusti strumenti normativi, amministrativi ed operativi per attrezzarsi preventivamente al bisogno.

Occorre poi tornare a ripensare alla centralità dei piani regolatori cimiteriali e a cosa prevedere in tali piani non solo per la ordinarietà (per il rispetto degli standard di legge), ma anche per garantire la sepoltura in fase epidemica.

È infine da sottolineare e ribadire che, come il sistema della salute, nel sistema funerario convivono realtà pubbliche e realtà private. Ognuna sta cercando di dare il massimo apporto possibile per garantire servizi difficili e delicati in tempi emergenziali come questi. Senza molte lodi, a dir la verità, visto che quasi sempre ci si è dimenticati dell’opera che è stata e che continua giornalmente ad essere garantita da decine di migliaia di operatori che anch’essi, al pari del personale sanitario, hanno messo e mettono tuttora a rischio la propria vita. Il tutto con un sistema funebre, specie nella Bergamasca, che è andato in tilt, vista la valanga di defunti che si è presentata in poche settimane, tanto che sono dovuti intervenire i mezzi militari per il trasporto di centinaia di feretri da far cremare in altre parti del Paese.

È però da annotare che è economicamente insostenibile tarare un sistema per punte massime, inattese e con tempi di ritorno dell’evento eccezionale dell’ordine del secolo. Questo vale per il settore funebre, come vale per quello dei cimiteri e dei crematori. Sia che la gestione sia pubblica, mista o privata.

Non è apparso adeguatamente valorizzato un progetto di associati a Utilitalia SEFIT, ma aperto a tutti, costruito d’intesa con la Protezione Civile nazionale, per la creazione di un network volontario tra tutti i crematori italiani. Ogni giorno gli aderenti hanno messo a disposizione, se localmente la mortalità lo consentiva, posti in cremazione per assor-

bire parte della domanda nelle zone del Nord e parte del Centro, in cui si sono avute le punte di massima mortalità. E un domani potrebbe valere il viceversa. La Protezione civile ha potuto usufruire di un sito web dedicato dove giornalmente erano individuate le disponibilità di ogni crematorio aderente. È un esempio che in rete si possono fare cose importanti, assieme.

Un'altra lezione che abbiamo imparato da questa epidemia è la fragilità della rete dei crematori, senza alcuna valutazione preventiva di sistemi di garanzia per eccessi di domanda, come pure per semplici fermi impianto. Si impone un profondo ripensamento dell'attuale sistema.

Sarebbe infine sbagliato tacere quando c'è chi, di questi tempi infausti, invoca – a prescindere - la garanzia del diritto alla cremazione. Occorre ricordare che esso è un diritto comprimibile, allo stesso modo di come lo è oggi ad esempio la nostra libertà individuale, dato l'obbligo di restare dentro le case per evitare il propagarsi della epidemia. Parallelamente la cremazione, quando non c'è la materiale possibilità di effettuarla, non la si fa o la si rinvia se possibile rimandarla. E per garantire la salute pubblica occorre provvedere rapidamente al trasporto funebre e alla sepoltura dei feretri.

È bene assicurare fin d'ora la popolazione che, una volta passata la parte più acuta dell'epidemia, verranno ricercate soluzioni adeguate agli avvicamenti familiari dei defunti e al contempo per favorire l'elaborazione del lutto, ma fino ad oggi i servizi cimiteriali sono stati in larga parte costretti ad operare con l'obiettivo esclusivo della salvaguardia dell'igiene pubblica.

Occorrerà ancora per qualche tempo mantenere il distanziamento sanitario e quindi anche il rito di commiato dovrà essere limitato. Sono rinunce dolorose, di cui si è pienamente consapevoli, ma che sono sempre state un poderoso argine in qualun-

que epidemia alla sua diffusione. E sono le prime indicazioni di ogni manuale di gestione delle epidemie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Già ora è però utile chiarire che lo shock a cui è stato sottoposto il sistema funebre, cimiteriale e delle cremazioni in Italia ha fatto emergere vistose falle nella normativa esistente e nell'attuazione della programmazione regionale degli impianti di crematori, prevista dalla L. 130/2001 (tranne qualche regione, totalmente disattesa). Serve una normativa emergenziale, ma serve ancor di più una normativa ordinaria che permetta la funzionalità del sistema secondo moderni criteri gestionali, con meno interessi economici in gioco da controbilanciare e più interessi collettivi da soddisfare. Il nostro Paese ha una ricchezza cimiteriale cospicua, creata in diversi secoli, monumentale o anche solo quantitativa. Si tratta di utilizzarla al meglio.

Se vogliamo essere onesti con noi stessi dovremo ammettere che nessuno aveva mai ipotizzato un avvenimento di questo genere. Non esisteva un piano pandemico aggiornato nazionale per affrontare emergenze di questo tipo almeno per le grandi città e i capoluoghi di provincia. Analogamente non c'era un piano pandemico per il settore funerario, e nemmeno strumenti normativi efficaci di intervento rapido. Per non parlare dei problemi di assetto istituzionale (rapporto Stato-Regioni-Comuni) che bloccano o interferiscono con soluzioni statali.

Dagli errori occorre imparare per correggerli per il futuro. E in questi mesi abbiamo imparato molto, moltissimo. Ora dobbiamo mettere questa esperienza a frutto per i prossimi 18/24 mesi (fino a che non avremo una immunità di gregge e per i restanti assunto il vaccino), quando si pensa che avremo introiettato anche questo virus come altri influenzali.

Fino ad allora dovremo convivere con una situazione *borderline*, che dovrà essere gestita con pazienza, capacità e collaborazione.



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Documentazione

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

Circolare Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4, n. 15280 del 02/05/2020

[Revisione post DPCM 26 aprile 2020]

La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.

Le indicazioni qui fornite hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, valide per l'intero territorio nazionale.

Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.

Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull'intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

Linee direttrici del presente documento sono:

- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre;
- limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell'addio;
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione.

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell'evoluzione epidemiologica in corso.

1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite.

3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da Covid-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da Covid-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.

2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari – per procedure con analogo livello di rischio – con circolari del Ministero della Salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).

3. Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

4. Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tancosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

5. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1.

7. Le cerimonie funebri sono consentite, purché svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.

C. Esami autoptici e riscontri diagnostici

1. Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.

2. L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.

3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo

di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomopatologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.

4. È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).

5. Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.

6. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.

7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.

8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.

9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.

10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;

2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzio-

ne, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di Covid-19;

3. se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;

4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;

5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;

6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;

7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;

8. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);

9. tutti i defunti di cui al precedente punto 2, sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria.

E. Conferimento al cimitero

1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.

2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.

3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.

4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.

5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.

6. Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.

7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare *“o qualunque altro crematorio disponibile”*.

8. L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:

- i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;
- ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B).

G. Cimiteri

1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svol-

gersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.

3. L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbe essere rinviata, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.

5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.

6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

7. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).

8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

H. Rifiuti

1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Giuseppe Ruocco

DIRETTORE UFFICIO 4, DG Prevenzione sanitaria
Dott. Pasqualino Rossi

ALLEGATO 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura

È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base

all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 – NFH 00310 classe 4 – TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

Documentazione

Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Risoluzione Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del 30/04/2020

A S.E. Rev.ma Mons. Stefano RUSSO
Segretario Generale
Conferenza Episcopale Italiana

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con il recente D.P.C.M. 26 aprile u.s., sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste.

Tuttavia, la tutela della salute pubblica e l'esigenza di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti, ancora nella situazione attuale richiede la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche l'esercizio della libertà di culto.

Tra l'altro, l'art. 1, comma 1, lett. i) del predetto DPCM ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v. *“sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*.

È evidente che la disposizione in esame è connessa all'attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tale ragione, la celebrazione delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un

edificio di culto o in un luogo all'aperto.

Si avrà cura, quindi, che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.

La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell'autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto.

In particolare, poi, come richiesto dall'E.V., i riti dell'*ultima commendatio* e della *valedictio* al defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità ecclesiastica, ovviamente da compiersi nel medesimo luogo in cui viene celebrato il rito esequiale.

Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate.

La celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Michele di Bari)

Documentazione

Erogazione dei servizi funerari nel rispetto delle misure governative di gestione emergenza di Covid-19 ed opportunità di chiusura dei cimiteri e crematori al pubblico

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1497 del 13/03/2020

Con l'ultimo provvedimento D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" il Governo ha adottato misure ancora più stringenti per contenere l'espansione epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 12 marzo fino al 25 marzo in tutto il territorio nazionale.

Tali misure non riguardano i servizi funerari, vale a dire il servizio funebre, cimiteriale e di cremazione che, in quanto servizi essenziali, continuano ad essere forniti. Essi sono infatti richiamati nell'Allegato 2 del suddetto decreto, contenente i servizi per la persona che continuano ad essere erogati.

Come esplicitato nel D.L. 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in L. n. 13 del 5 marzo 2020, e come sottolineato nelle circolari Sefit n. 1466 del 26/02/20 e circolare Utilitalia n. 1464 del 24/02/20, i servizi essenziali devono continuare ad essere erogati, ma è necessario adottare le soluzioni che permettono di svolgere il servizio in condizioni di sicurezza rispettando le precauzioni già diffuse dal Ministero della Salute e le misure igienico sanitarie di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo.

Ulteriori indicazioni governative applicabili all'erogazione dei servizi essenziali riguardano:

– La possibilità per il datore di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile laddove la prestazione lavorativa non richiede necessariamente la presenza fisica del lavoratore;

– La possibilità di utilizzare operatori in quarantena (ovvero venuti a contatto con soggetti positivi, ma non risultati positivi al virus, e pur tuttavia posti in isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione) che però dovranno sospendere l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (v. art. 7 DL 9 marzo 2020 n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione alla emergenza Covid-19). Tale deroga vale solo per gli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, proprio per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative.

Pertanto, le nostre aziende associate del settore funerario continueranno a svolgere il servizio, in quanto essenziale, nel rispetto delle indicazioni governative, delle norme sulla sicurezza del lavoro e delle necessarie indicazioni delle Asl territoriali che dovranno essere opportunamente interpellate.

Questo potrebbe comportare:

- Una riorganizzazione dell'attività aziendale (es. introduzione lavoro agile laddove aziendali ed operativamente possibile; una diversa organizzazione del personale presente sul luogo di lavoro per rispettare le misure governative di contrasto alla diffusione epidemiologica; la gestione telematica di alcuni servizi per evitare l'affollamento di persone negli uffici);
- L'adozione (o l'implementazione) di procedure e cautele previste dal Documento di Valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per far fronte alle eventualità di esposizioni al rischio biologico da parte degli operatori;
- Il differimento delle attività non urgenti ed indispensabili (es. operazioni di esumazione od estumulazione a seconda dei casi);

- La gestione dell'accesso al pubblico in modo da rispettare il divieto di assembramento di persone e la distanza di almeno un metro (es. l'accesso al cimitero, al commiato dei crematori, case funerarie o strutture similari).

L'ultimo punto merita un approfondimento: la realtà che emerge nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia è una grande difficoltà a gestire semplicemente l'afflusso dei parenti in occasione dello svolgimento dei funerali. Il divieto di svolgere i riti religiosi e laici ha comportato la presenza di un numero maggiore di persone al funerale di un proprio caro in cimitero, o sale del commiato dei crematori o altre strutture similari, con conseguente impossibilità di regolarne l'accesso secondo le misure di sicurezza governative.

Per questo motivo occorre valutare, sentite le ASL interessate (v. artt. 16 e 51 D.P.R. 285/1990), l'adozione di ordinanze sindacali di natura contingibile ed urgente che dispongano, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi per garantire le misure di sicurezza, la chiusura dei cimiteri e dei crematori al pubblico, e che ne disciplinino l'accesso regolamentato, consentendo ovviamente l'espletamento dei servizi essenziali.

In **Allegato 1 e 2** si riportano due bozze di ordinanza per la chiusura al pubblico di cimiteri e crematori.

Infine, un utile chiarimento riguarda il significato dell'espressione Servizi di pompe funebri e attività connesse di cui all'Allegato 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020,

contenente i servizi per la persona che continuano ad essere erogati. Per interpretare tale espressione si fa riferimento direttamente alla classificazione Ateco, denominazione Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice 96.03.00 di cui si riporta la descrizione:

- inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali: preparazione delle salme per l'inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti
- affitto o vendita di tombe
- manutenzione di tombe e mausolei
- disbrigo di pratiche funerarie

Dalla classe 96.03 sono ESCLUSE:

- servizi di cura del verde all'interno dei cimiteri, cfr. 81.30
- esequie religiose, cfr. 94.91

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Bozza di ordinanza per la chiusura al pubblico di CIMITERI

Comune di, XX marzo 2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e di ordinato accesso agli uffici di polizia mortuaria**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che:

“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di e della relativa provincia.

Dato atto che nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,

nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Considerato che l'accesso agli uffici comunali per lo svolgimento delle pratiche cimiteriali e di polizia mortuaria in genere debba essere prioritariamente garantito nei casi in cui tali pratiche siano necessarie per dar luogo a sepoltura o cremazione di persone defunte nel periodo dal 1° marzo al 3 aprile 2020. È facoltà del dirigente dei Servizi cimiteriali consentire ulteriori operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie, purché le stesse siano effettuate a cancelli chiusi.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, di feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone in fase di commiato da ogni feretro/urna cinerari, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi; Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;

2) l'effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli chiusi;

3) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

4) di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero [dei cimiteri] comunali per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali, in attesa di sepoltura o di cremazione.

Si dà atto che la presente ordinanza:

– è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di,

– è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Firmato
Il Sindaco

ALLEGATO 2 **Bozza di ordinanza per la chiusura al pubblico di** **CREMATORI**

Comune di, XX marzo 2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente concernente la garanzia di operatività dell'impianto di cremazione e lo svolgimento dell'attività connessa**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che:

"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Co-

vid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di e della relativa provincia.

Dato atto che nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, le misure necessarie a garantire la operatività dell'impianto di cremazione sito nel cimitero di

Ritenuto altresì che debba essere regolamentato l'accesso alle sale di commiato e di consegna urne cinerarie del crematorio, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone per ciascuna cremazione, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi.

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno

1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1) la chiusura al pubblico del crematorio di, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di cremazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone sia in fase di commiato dal feretro che in fase di ricevimento dell'urna cineraria, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;

2) l'esecuzione prioritaria di cremazione di feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento dell'impianto ove stabilito dalle autorizzazioni regionali e, in mancanza, intendendo tale bacino coincidente con l'ambito provinciale;

3) l'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti da fuori ambito, di resti mortali, ossa, parti anatomiche riconoscibili sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri;

4) quale misura da adottare preliminarmente ad ogni commiato dal feretro la preventiva nebulizzazione sullo stesso feretro di soluzione disinfettante, operazione da svolgere possibilmente non alla presenza dei parenti del defunto;

5) analogamente, prima della consegna dell'urna cineraria da parte del personale del crematorio ai parenti, è d'obbligo la preventiva nebulizzazione sulla stessa urna di soluzione disinfettante, svolta nei locali tecnici del crematorio;

6) di garantire la disponibilità di un luogo di deposito di feretri/contenitori di resti mortali in attesa di cremazione pari almeno a venti volte il numero di forni operativi nel crematorio, utilizzando ad integrazione – se necessario – anche la camera mortuaria del cimitero [dei cimiteri] comunali.

Si dà atto che la presente ordinanza:

– è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di,

– è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Firmato
Il Sindaco

Documentazione

Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale e di cremazione, in fase emergenziale da SARS-CoV2

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1532 del 24/03/2020

Facendo seguito alla nostra circolare n. 1466 del 26 febbraio u.s., si vogliono rappresentare ai nostri associati alcune considerazioni (riportate in **Allegato 1**), svolte alla luce del quadro normativo attualmente applicabile e dell'evoluzione dell'emergenza dovuta alla rapida diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Si ricorda che la normativa in vigore, trattandosi di malattia infettivo-diffusiva, è contenuta negli articoli 18, 25, 30, 31, 32, 37, 39 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; il testo integrale degli articoli richiamati viene riportato in **Allegato 2**. A ciò si aggiunga quanto specificatamente previsto dalle regioni in tema di indicazioni in materia funeraria e dalle Asl competenti in materia di sicurezza.

Riassumendo, il quadro attuale come delineato nel D.P.R. 285/90 prevede che le persone decedute a causa di una malattia infettiva diffusiva devono, ai fini dell'autorizzazione al trasporto, essere composte all'interno di una duplice cassa. Le prescrizioni per la tipologia di cassa sono contenute nell'art. 30; l'art. 31 consente invece l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dalla disposizione precedente, che siano stati autorizzati dalle competenti autorità (dapprima statali e poi trasferite, pur dovendo seguire un protocollo nazionale, a quelle regionali), e le relative autorizzazioni valgono sull'intero territorio nazionale.

Agli artt. 18 e 32 sono poi indicate le prescrizioni da seguire per l'incassamento della persona deceduta: il cadavere non deve essere spogliato dei suoi vestiti e va avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante; l'autorità può vietare il rito funebre in caso di diffusione epidemiologica della malattia.

Per quanto riguarda la sepoltura, la norma stabilisce che l'esumazione di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva può essere svolta solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla relativa inumazione. Tace sui limiti temporali per la estumulazione.

Gli associati dovranno poi fare riferimento anche a quanto disposto in materia funeraria dalla propria regione.

Infine, si richiama la disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" che all'art. 2, lett. c) vieta lo svolgimento anche dei riti funebri.

Questo dunque il quadro normativo di riferimento. Nell'Allegato 1 che segue si cercherà di rappresentare alcuni degli aspetti più problematici, evidenziati dal dilagare di questa emergenza anche riportati da alcuni nostri associati, che dimostrano la necessità di individuare procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in questa fase emergenziale che siano valide per l'intero territorio nazionale, sebbene graduabili a seconda delle situazioni locali.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale, di cremazione in fase emergenziale da SARS-CoV2**

Tenendo conto degli obiettivi di riduzione del contagio da SARS-CoV2 e di sicurezza del personale addetto all'attività funebre e delle successive attività di sepoltura e cremazione, si riportano di seguito alcune indicazioni di base:

1. Trattamento dei defunti per i quali non si possa escludere il contagio da SARS-CoV2

Tranne nei casi in cui sia possibile escludere con certezza la positività al virus delle persone defunte, in tutte le altre ipotesi di decesso, sia che esso avvenga in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o di ricovero e di cura, sia in abitazione, sia sulla pubblica via o comunque in luogo pubblico, tutte le persone decedute dovrebbero essere – secondo il principio di precauzione – trattate come potenzialmente infettive. Pertanto, venendo alle indicazioni che dovrebbero adottarsi:

➤ È necessario ridurre al minimo le occasioni di contatto, soprassedendo alla vestizione del defunto, e avvolgendolo in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. Sono da escludere la tanatocosmesi o altre attività quali il lavaggio, il taglio delle unghie, dei capelli, della barba e il tamponamento.

➤ Qualora ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990, sia consentito l'uso della plastica biodegradabile per i tragitti verso il crematorio e per il deposito temporaneo in attesa di cremazione, quando il confezionamento feretro è per defunto con malattia infettivo-diffusiva, è consigliato l'impiego aggiuntivo, interno o esterno al feretro di elemento impermeabile e utilizzo di abbondante strato assorbente sul fondo della cassa, nella considerazione delle possibili interazioni di tale materiale con il disinfettante, di cui è imbevuto il lenzuolo che avvolge il defunto. Interazione che potrebbe prolungarsi per più giorni – in attesa di trasporto e di cremazione – e dare origine a parziale corrosione del telo biodegradabile.

➤ L'uso della plastica biodegradabile per inumazione, per prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 285/1990, è consentito solo in caso in cui sia possibile escludere la positività al virus delle persone defunte. Diversamente è d'obbligo l'uso della cassa metallica.

➤ Prima della chiusura del feretro, la manipolazione del defunto deve avvenire adottando tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio nella considerazione che dopo il decesso, specie a domicilio, restano comunque potenzialmente contaminati dal virus tutti gli oggetti vicini al defunto (letto, comodini, ecc. ecc.),

oltre al fatto che per gli spostamenti potrebbero aversi fuoriuscita d'aria dai polmoni nonché di fluidi e materiali biologici infetti.

Vanno sempre seguite tutte le indicazioni eventualmente stabilite dal Governo e dall'ASL competente

➤ Dopo la chiusura il feretro va disinfettato esternamente, sia superiormente, sia lateralmente sia inferiormente, perché il virus per un certo tempo resiste sulle superfici e quindi potrebbe rappresentare un'ulteriore occasione di contagio per gli operatori funebri e per i parenti.

2. Trasporto funebre

➤ La programmazione delle attività e degli impegni del personale funebre va condotta nella considerazione che in molti casi i tempi di osservazione potrebbero essere ridotti su disposizione, anche di ordine generale, emanata dall'autorità sanitaria:

– è quindi probabile che occorra procedere il più rapidamente alla deposizione del cadavere nel feretro e alla sua chiusura e quindi aver subito la disponibilità delle dotazioni e del personale necessario;

– è opportuno accordarsi, specie in periodi come quello attuale in cui non è oggettivamente possibile avere disponibilità in impresa funebre di DPI adeguati, affinché il defunto in struttura sanitaria accreditata sia consegnato all'incaricato al trasporto funebre in sacco sigillato, disinfettato prima della presa in carico, per poi incassarlo a cura del personale necroforo.

3. Sepoltura in cimitero

a) Nella considerazione che l'eventuale aumento di mortalità risulti eccedere le possibilità di avvio a sepoltura dei deceduti in arrivo al cimitero potrebbe essere necessario, con intervento delle autorità competenti, disporre:

➤ che la camera mortuaria del cimitero, oltre che altri locali o spazi cimiteriali, riceva in custodia temporanea i feretri provenienti dalle già sature strutture sanitarie, ancorché in attesa di autorizzazione a sepoltura o cremazione;

➤ l'impiego di loculi vuoti per dare sepoltura temporanea (al momento non vi è indicazione circa la durata della temporaneità, che in linea di massima, nell'attuale fase emergenziale può essere prevista in massimo 15 giorni) ai feretri in attesa di cremazione o di sepoltura, adottando le opportune misure di igienizzazione.

b) In base alle norme vigenti sono consentite, in caso di sepoltura di morto in presenza di malattia infettivo-diffusiva, sia la inumazione che la tumulazione (stagna). Dopo la cremazione le ceneri non hanno

controindicazioni igienico sanitarie e possono essere sepolte, affidate o disperse come usuale.

c) Qualora non siano già state previste e validate, occorre predisporre procedure per la gestione di materiali potenzialmente infetti derivanti da attività svolte nel cimitero, nel crematorio, in obitorio, deposito di osservazione. In particolare, si richiama l'attenzione sullo zinco eventualmente utilizzato esternamente a feretri in arrivo o a quanto deriverà da esumazioni ed estumulazioni di feretri di deceduti infettivi.

d) Si rammenta che sono sospese le celebrazioni religiose o laiche ai sensi del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6. L'ultimo saluto dovrebbe essere riservato ai soli parenti stretti e in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro:

➤ per consentire poi la partecipazione a distanza delle altre persone colpite dal lutto, se possibile, potrebbe essere previsto/consentito un servizio di trasmissione della ripresa dei momenti più rilevanti (anche tramite videochiamata smartphone) modificando gli usuali divieti di ripresa o fotografia all'interno del cimitero;

➤ per aiutare l'elaborazione del lutto potrebbe essere fornito un elenco di tutti i gruppi di auto-mutuo aiuto che si stanno attivando per mettere a disposizione i loro facilitatori.

e) Allo stesso modo, per ridurre occasioni di contatto, durante il periodo emergenziale, dovrebbe essere sospesa all'interno dei cimiteri le attività di iniziativa dei privati (es. manutenzione, ristrutturazione tombe, fiorai, ecc.) e rinviando tutte le attività cimiteriali non essenziali.

f) L'apertura al pubblico degli uffici cimiteriali dovrà essere sospesa, ovvero contingentata qualora sia possibile adottare per gli ambienti le misure idonee di separazione tra gli addetti ed i visitatori pubblico e di ripetuta igienizzazione degli spazi.

g) Si raccomanda la fornitura dei DPI a tutto il personale anche operativo addetto.

h) Per ovvi motivi dovrà essere data priorità alle operazioni cimiteriali di sepoltura o cremazione da funerale, mentre le attività non urgenti (esumazioni ordinarie ed estumulazioni non collegate a funerale) dovrebbero essere riprogrammate alla fine del periodo emergenziale, consentendo invece esumazioni ed estumulazioni necessarie per liberare preventivamente posti in previsioni di necessità di sepoltura o per consentire le sepolture dei defunti.

i) Allo stato attuale non è previsto, se non in alcune disposizioni locali, un termine massimo in cui provvedere ad effettuare le operazioni cimiteriali. È intuitivo che in situazioni epidemiche emergenziali debba provvedersi nei tempi più ravvicinati possibili, pur

considerando le difficoltà operative esistenti, la quantità di operazioni cimiteriali necessarie e la presenza numerica del personale occorrente.

4. Cremazione

a) Provvedere all'igienizzazione del feretro, prima dell'asportazione degli elementi metallici esterni.

b) Valgono per gli uffici dei gestori di impianti crematori e per la celebrazione delle cerimonie di commiato le medesime cautele suggerite per i cimiteri.

c) Prevedere l'aumento degli orari di effettuazione delle cremazioni adottando le opportune turnistiche del personale.

d) Potenziare le scorte dei materiali di consumo e piccola manutenzione dell'impianto crematorio per ridurre le evenienze di fermo.

e) Si rammenta che le Istruzioni per la gestione dei crematori SEFIT FIC, contengono al paragrafo 11 ⁽¹⁾ alcune indicazioni circa la possibilità di cremare in presenza di stimolatore cardiaco nel corpo del defunto.

f) Sono state segnalate problematiche in alcuni impianti di cremazione dovute alla presumibile rilevante presenza di disinfettante a base alcoolica all'interno alla bara. Ciò ha dato luogo in taluni casi a scoppi interni con effetti sul portello di accesso al forno. Sono in corso approfondimenti per valutare possibili accorgimenti da utilizzare alla bisogna.

g) Può essere utile elaborare uno "stress test" dell'impianto per valutare le necessità operative alla luce di possibili incrementi di domanda di servizio sia proveniente dal bacino di utenza usuale sia a supporto di necessità di altri impianti.

5. Tutti i servizi

1. È necessario assicurare agli operatori funebri maggiori disponibilità di strumenti informatici (smartphone, scanner, tablet, chiavette usb per le comunicazioni internet, ecc.), facilitando quanto più possibile la trasmissione telematica delle documentazioni di mor-

⁽¹⁾ **11. Portatori di pacemaker e portatori di radioattività**

11.1. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'ASL territorialmente competente, laddove questa abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva.

11.2. Per crematori che svolgano cremazioni di cadaveri di portatori di stimolatori cardiaci o protesi elettro-alimentate, la cremazione deve essere presidiata, intendendosi con tale termine la presenza nel crematorio di sistema di avviso dell'operatore in caso di spegnimento del bruciatore primario, per l'intervento manuale di riavvio da parte dell'operatore stesso. Se la cremazione non è presidiata è necessario acquisire dichiarazione circa l'avvenuto espianto preventivo dello stimolatore cardiaco.

11.3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l'uomo.

te (istanze, dichiarazioni, ecc.) in modo da ridurre al minimo i contatti tra le persone addette e velocizzando i tempi dello svolgimento delle pratiche.

2. Potenziare la disponibilità di strumenti informatici (smartphone, scanner, tablet, chiavette usb per le comunicazioni internet, ecc.), facilitando quanto più possibile la trasmissione telematica delle documentazioni di morte in modo da ridurre al minimo i contatti tra le persone addette e velocizzando i tempi dello svolgimento delle pratiche.

3. Accelerare la conclusione di pratiche autorizzatorie o comunque connesse con la sepoltura e cremazione, potenziando l'organico necessario o prevedendo supplementi di orario consentito.

4. Favorire il lavoro agile.

In conclusione, ribadendo che il quadro normativo applicabile è quello rappresentato dalle norme del D.P.R. 285/1990 e da quelle specifiche regionali in tema, in coordinamento con le indicazioni delle Asl, si sono volute portare all'attenzione degli associati alcune considerazioni emerse a seguito dell'emergenza e che richiederebbero un intervento da parte del Governo onde evitare disomogeneità regionali, ma pur sempre nel rispetto delle diverse situazioni locali con riferimento ai tassi di mortalità, alla disponibilità di impianti di cremazione e di spazi utilizzabili all'interno del cimitero.

ALLEGATO 2

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (estratto)

CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti 3. che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Articolo 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti es-

sere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Articolo 31

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Articolo 32

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Capo V – Riscontro diagnostico

Articolo 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici cu-

ranti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia).

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Articolo 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo XVII – Esumazione ed estumulazione

Articolo 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



SAP - Dry Fun

*Sostanza assorbente per liquidi organici
- Poliacrilato di sodio -
Confezione monodose da 250 grammi
Involucro completamente biodegradabile*

COVID-19

*Prodotto con requisiti conformi alle prescrizioni della
Circolare Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020
"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"*



**Chiamaci per un preventivo gratuito
e personalizzato al n. 0532.1916244**

**Argema contribuisce a ridurre
l'inquinamento da plastica**



argema S.r.l.

Documentazione

Indicazioni per operatori del settore funebre, cimiteriale, di cremazione in fase emergenziale da SARS-CoV2

Circolare ANCI / SEFIT Utilitalia n. 1556 del 29/03/2020

In data 25 marzo 2020 è stata adottata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 82, del 28 marzo 2020) che al comma 2 dell'articolo 4 ⁽¹⁾ interviene in materia emergenziale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e di cremazione.

⁽¹⁾ Articolo 4 (Disposizioni per gli Enti Locali)

[omissis]

2. Al fine di superare le criticità dovute la crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata – anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 –

– la tumulazione,

– nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a verde dei cimiteri,

in tutti casi in cui entro 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.

L'ordinanza si è resa necessaria per superare situazioni particolarmente critiche in alcune realtà in cui lo stazionamento prolungato dei feretri ha reso necessario un intervento a tutela della salute pubblica. L'articolo 4 comma 2 è una norma a tutela della salute pubblica.

Qui di seguito si forniscono alcuni, primi, indirizzi operativi.

NUOVE PROCEDURE EMERGENZIALI

1. I familiari hanno 48 ore di tempo per provvedere a manifestare la volontà sulla pratica funebre prescelta (tra le ordinarie di tumulazione, inumazione e cremazione). Si ricorda che la volontà, in ordine alla scelta sulle modalità di sepoltura, è quella del "de cuius" e, ove assente o ignota, quella degli aventi titolo.

Il competente ufficio comunale segnalerà la necessità in merito all'espressione di tale volontà, nelle 24 ore necessarie a ricevere la dichiarazione di morte (laddove il decesso non avvenga in struttura sanitaria) da parte di persona informata del decesso. **La dichiarazione anzidetta, nonché l'espressione di volontà, con le limitazioni di movimento at-**

tuali (sia del personale degli uffici, sia degli interessati) si ritengono possibili anche ricorrendo a strumenti telematici.

Per i decessi in struttura sanitaria si ha avviso di morte direttamente all'Ufficio comunale competente. In tal caso è necessario che gli avvisi siano inoltrati tempestivamente dalla Direzione sanitaria, preferibilmente per via telematica, onde consentire agli uffici comunali di apprendere dei decessi in tempi rapidi. Sarà inoltre necessaria la collaborazione del personale delle imprese funebri per informare di queste nuove norme i familiari dei defunti, affinché esprimano rapidamente la loro manifestazione di volontà, anche per via telematica all'ufficio comunale competente. In assenza di espressione di volontà dell'avente titolo in detto termine scattano i provvedimenti d'ufficio.

2. In caso di impossibilità a seguire la volontà del "de cuius" in merito alla cremazione per saturazione dei crematori della provincia, entro tre giorni dal decesso, vi è l'obbligo di inumazione o tumulazione. Si rileva che, non essendovi esplicito divieto di ricerca e, in caso di disponibilità, di utilizzo di crematori fuori dalla Provincia del Comune in cui avviene il decesso, ciò sia dunque possibile, purché entro il termine dei tre giorni dal decesso come prevede il decreto.

3. Se non si provvede alla espressione di volontà di sepoltura entro le 48 ore da parte dei familiari, provvede d'ufficio il Comune per motivi di sanità pubblica.

La sepoltura d'ufficio – che deve avvenire per motivi di salute pubblica in tempi brevi – può essere stabilita non solo in campo comune, ma anche temporaneamente in loculo, per il tempo necessario per poi dar luogo anche a scelte diverse da parte dei familiari, ma avendo così eliminato potenziali rischi per la salute.

4. La sepoltura a sistema di inumazione in campo comune è definita dall'articolo 4 comma 2 "a prato verde", fermo restando che la sepoltura dovrà essere individuata con un cippo (o altro sistema identificativo) con almeno nome, cognome, data di nascita e di morte.

5. Poiché in caso di morte con malattia infettiva diffusiva si ha l'obbligo di utilizzo di cofano di zinco in caso di inumazione (si consiglia vivamente interno, in modo da preservarne nei tragitti l'eventuale danneggiamento o peggio rottura), il richiamo alla deroga alle norme di D.P.R. 285/1990 si ritiene debba intendersi come il mantenimento del feretro di zinco integro (quindi non da squarciare, per evitare pericoli all'incolumità dei lavoratori

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Documentazione

CoVid-19 – Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1567 del 03/04/2020

Si segnala che il Ministero della Salute, con circolare n. 11285 del 1° aprile 2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” (**Allegato 1**) ⁽¹⁾ ha inteso individuare procedure valide per l’intero territorio nazionale per il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

La circolare è articolata per lettere e punti e in **Allegato 2** si fornisce una lettura sistematica, riportando il testo letterale della circolare stessa con l’aggiunta di alcuni chiarimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 2

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha emanato il Primo aprile scorso una circolare (allegata) che individua procedure adeguate e uniformi per il settore funebre, cimiteriale, “della crema-

zione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19 e valide per l’intero territorio nazionale”.

Dopo aver ricordato che talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari, il Ministero della Salute considera l’opportunità che vengano uniformati i comportamenti nel Paese, al fine di ridurre la possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse, pur precisando che le indicazioni fornite dovranno essere applicate **“con gradualità in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti”.**

Lo fa con uno strumento, la circolare in parola, certamente più veloce di altri, ma che a nostro avviso necessita di supporti normativi aggiuntivi ad opera dei Sindaci per l’attuazione di alcune delle direttive ivi contenute. Difatti il Ministero della Salute ha titolo a fornire indicazioni di comportamento immediatamente attuabili alle strutture periferiche del SSN e, ed è questa la novità maggiore, a chi sta svolgendo attività di interesse pubblico sanitario, come gli operatori del settore funebre, cimiteriale e della cremazione.

Il Ministero della Salute, quindi, esorta i Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, in relazione all’evolversi della situazione nei territori di competenza, e in raccordo con il Prefetto, ad adottare – ove necessario – lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL ⁽²⁾), tenendo peraltro pre-

⁽¹⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente:

<http://www.normativasanitaia.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73832>

⁽²⁾ Art. 50, commi 5, 6, 7 TUEL

sente l'art. 3, comma 2, DL 25 marzo 2020, n. 19 (cfr. circolare Utilitalia prot. n. 1540/DG del 26 marzo 2020), per affrontare particolari situazioni emergenziali ed attuare le indicazioni recate dalla circolare in commento. Come noto l'ordinanza contingibile ed urgente ha necessità di motivazione (e questa è ben nota: l'emergenza Covid-19), e ha temporalità definita (la circolare ministeriale precisa che le indicazioni ivi contenute vanno applicate "fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale").

Vi sono, pertanto, nella circolare indirizzi immediatamente applicabili ed altri per cui è la stessa circolare a specificare che si deve ricorrere allo strumento dell'ordinanza sindacale sopra citata, ma secondo le indicazioni guida fissate su scala nazionale.

Linee direttrici della circolare sono:

- "identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
- evitare le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all'evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione"

Per quanto non precisato la circolare rimanda alle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché alle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e alle disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del d.lgs. n. 81/2008.

Ai fini espositivi le indicazioni della circolare sono state tematizzate e, in ogni capitolo, oltre ai commenti in calce, si è indicato in epigrafe se siano immediatamente applicabili o se necessitino dell'adozione della ordinanza sindacale. Inoltre, alla fine di ciascun paragrafo riportato vi è l'indicazione del capitolo (con una lettera) e punto (con un numero) della circolare ministeriale.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [omissis]

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

NATURA E DURATA DELLE INDICAZIONI EMERGENZIALI (già applicabile)

Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. [A.1]

Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni qui fornite. [A.2]

È appena il caso di chiarire che, in considerazione del "potere normativo" delle circolari ministeriali, è solo attraverso l'adozione dell'ordinanza sindacale che si può effettivamente derogare a norme statali, regionali, o comunali o a specifiche autorizzazioni anche provinciali che contrastino con le indicazioni contenute in questa circolare ministeriale. Diversamente le indicazioni avrebbero dovuto essere emanate tramite un provvedimento statale emergenziale (ad es. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

ADOZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (già applicabile)

In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da Covid-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. [A.3]

Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da Covid-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. [A.4]

Il Ministero della Salute identifica con chiarezza (a fini dell'uso dei corretti DPI), la natura dell'influenza con isolamento virale richiamando la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni. Circa l'appartenenza di queste patologie all'elenco delle malattie infettive (cfr. Paragrafo 7 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993) si fa riferimento al Decreto Ministeriale della salute 15 dicembre 1990, "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse" pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6. La necessità di adottare tutte le procedure previste in caso di malattia infettiva conclamata sembra, inoltre, confermata da quanto previsto dal paragrafo G, punti 7 ed 8.

Il principio di precauzione, che comporta l'adozione di uguali cautele nel trattamento di defunti positivi Covid-19 e di quelli per i quali il contagio non può essere certamente escluso, si applica salvo il caso in cui sia possibile escludere che il defunto sia morto con malattia infettiva diffusa. Sul punto, comunque, sarebbe opportuno un chiarimento istituzionale.

PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE O DI RICOVERO E CURA (già applicabile)

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

Le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008. [D.4]

All'atto del decesso, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. [D.3]

La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti. [B.1]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adatterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari – per procedure con analogo livello di rischio – con circolari del Ministero della Salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida). [B.2]

Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incasso. [B.3]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

PER I SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OBITORIO (già applicabile)

In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari:

➤ *gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di Covid-19; [D.2]*

➤ *i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. [D.9]*

Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. [C.1]

L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. [C.2]

In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio. [C.3]

È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale). [C.4]

Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol. [C.5]

Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee. [C.6]

Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica. [C.7]

Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo. [C.8]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

PER IL PERSONALE MEDICO CHE OPERI NEI CASI DI DECESSO FUORI DALLE STRUTTURE SANITARIE (già applicabile)

Il primo medico intervenuto, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC. [D.1]

I medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, **riducono il periodo di osservazione** preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell'elettrocardiografo, **al tempo dell'esecuzione della loro visita** e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre. [D.5]

PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE FUNEBRI INTERVENUTO FUORI DELLE STRUTTURE SANITARIE (già applicabile)

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti. [B.1]

Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento. [C.9]

Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocsmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. [B.4]

In base a tale indicazione, viste anche diverse norme regionali che sono intervenute in materia e indicazioni passate della Conferenza dei Presidenti delle regioni, si ritiene che la puntura conservativa di cui all'art. 32³ comma 1 del D.P.R. 285/1990 non debba aver luogo per l'intero periodo.

In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. [B.3]

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1. [B.6]

Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. [B.5]

Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adatterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari – per procedere con analogo livello di rischio – con circolari del Ministero della Salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida). [B.2]

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. [H.1]

³ Art. 32, comma 1. D.P.R. 285/1990

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

PRESCRIZIONI RIGUARDO AL TRASPORTO FUNEBRE (ordinanza sindacale)

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1 [B. 6]

Quando si sia in presenza delle specifiche condizioni individuate in ordinanza sindacale.

È vietato il cosiddetto trasporto 'a cassa aperta'. [B.4]

Con questo termine si identifica ogni tipo di trasporto di defunto che non sia all'interno di un feretro sigillato.

Per i morti di malattie infettive-diffusive il trasporto a cassa chiusa è già prescritto dal D.P.R. 285/1990 agli artt. 25⁽⁴⁾, 30⁽⁵⁾, 31⁽⁶⁾. Negli altri casi di decesso si ritiene che

⁽⁴⁾ Art. 25 D.P.R. 285/1990

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

⁽⁵⁾ Art. 30 D.P.R. 285/1990

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

sia necessaria l'adozione di un'ordinanza sindacale che stabilisca il trasporto a cassa chiusa anche dei defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita del Covid-19, perché solo in tale maniera si possono superare eventuali norme regionali o anche comunali precedenti che semplificavano il "trasporto di salma". Si noti che l'articolo 25 del D.P.R. 285/1990 prevede inoltre che l'autorizzazione al trasporto di defunto di malattie infettive-diffusive sia concessa solo dopo che:

- sia terminato il periodo di osservazione (o ridotto dal medico necroscopo nelle forme consentite);
- sia accertato che il defunto sia stato composto nella duplice cassa (e quindi sigillato).

Ciò vuol dire che nell'istanza di autorizzazione al trasporto l'impresa funebre interessata è tenuta a dichiarare di aver adempiuto alle prescrizioni di cui ai citati articoli del D.P.R. 285/1990.

Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri. [B.7]

Il riferimento corretto è in realtà quello di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), del DPCM 8 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa sino al 13 aprile p.v. dall'articolo 1, comma 1, DPCM 1° aprile 2020; provvedimento valido per l'intero Paese e per una durata predeterminata che non necessita, pertanto, di ordinanza sindacale.

*Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato **direttamente** verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020. [D.9]*

Si rimanda alla circolare Utilitalia-Sefit d'intesa con ANCI, prot. n. 1556/DG del 29 marzo 2020 "Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri".

*In assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 **ore** dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, **fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco** (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020). [D.8]*

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

⁽⁶⁾ Art. 31 D.P.R. 285/1990

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro

Ciò, si ritiene, nelle zone territoriali ad alta intensità di mortalità, conseguenti all'ordinanza sindacale contingibile ed urgente precedentemente assunta e con possibilità anche di destinazione intermedia, come sotto specificato, oltre che direttamente a sepoltura o cremazione.

L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. [F.8]

Destinazioni intermedie consentite

Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate. [D.6]

Laddove sia **necessario** ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: [F.9]

- le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1. [F.9.i]
- loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B). [F.9.ii]

In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. [G.4]

Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione. [D.7]

Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni. [E.1]

Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare "o qualunque altro crematorio disponibile". [F.7]

POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IN FASE EMERGENZIALE DELLA RETE DI CREMATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE (ordinanza sindacale)

Questa è una innovazione data dalla circolare ministeriale, che oltre agli strumenti classici di garanzia previsti per le emergenze (sepoltura in campo di inumazione o in tumulo), ha previsto l'apporto della rete degli impianti di cremazione già presente sul territorio. Poiché però gli strumenti pianificatori regionali non sempre hanno identificato gli ambiti di operatività di ciascun crematorio, la circolare prevede un criterio di garanzia come segue:

In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale. [F.1]

L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede. [F.2]

Il criterio con cui è stabilita la priorità, da recepirsi nell'ordinanza sindacale, si baserà, riteniamo, sui tempi previsti dalla carta dei servizi per svolgere la cremazione e la identificazione di un numero medio ritenuto sufficiente di slot orari di cremazione riservati a feretri trasportati da territori del bacino di riferimento. A seguire altri slot orari per feretri provenienti da fuori bacino e, infine ulteriori slot orari di cremazione per resti mortali, ecc. Ne consegue che, nei territori dove non si registra un alto livello di emergenza e di mortalità, i sindaci non dovrebbero aver necessità di prevedere una disciplina in deroga agli obblighi derivanti dalle concessioni di servizio, anche in ossequio alla necessità di applicare le indicazioni della circolare in commento "con gradualità".

Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. [F.3]

Si ritiene che tra gli organismi competenti vi sia anche il Sindaco del Comune in cui insiste il crematorio, che con l'ordinanza contingibile ed urgente indichi le deroghe ammesse. Diversamente, nei territori dove per livello di emergenza e quindi di mortalità e di accesso all'impianto sia solo necessario attrezzarsi in via preventiva, potrà essere rivolta istanza all'Ente che autorizza in via ordinaria tali deroghe.

Si chiarisce che ad avviso della scrivente Associazione le indicazioni di cui ai punti F.1, F.2, F.3 dovrebbero costituire oggetto di ordinanza sindacale in deroga, presa in raccordo col Prefetto, per i soli impianti di cremazione in situazioni di tensione di mortalità nella provincia, coerentemente con l'esigenza di applicazione "graduata" delle misure sottolineata anche dalla circolare del Ministero della Salute. Cioè quando sussistano motivazioni di interesse pubblico che vadano a modificare gli obblighi contenuti negli atti concessori e in accordi commerciali esistenti.

I successivi punti sono indicazioni immediatamente applicabili, senza necessità di ordinanza sindacale:

In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio. [F.4]

In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minima di servizi offerti. [F.5]

Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili. [F.6]

ATTIVITÀ CIMITERIALI (ordinanza sindacale)

I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. [G.1]

Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'All.1. [B.6]

Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. [G.2]

Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, [salvo quelle, N.d.R.] per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi. [G.3]

In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. [G.4]

Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B). [F.9.ii]

Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione. [G.5]

La disponibilità di loculi vuoti è situazione esistente, specie nelle zone del Nord del Paese dove lo sviluppo della cremazione ha ridotto la scelta della tumulazione. Può essere però previsto dall'ordinanza sindacale l'accelerazione, anche preventiva, di estumulazioni sia per scadenza di concessione, sia per decadenza di concessione. Inoltre, si rammenta la possibilità del ricorso a requisizione di manufatti vuoti già concessi.

Infine è opportuno ricordare che sussistono in molte parti del Paese ampie disponibilità di campi di inumazione o, laddove necessario, all'uso delle zone di rispetto cimiteriale per urgenti necessità espansive.

Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. [G.6]

Le seguenti sono indicazioni già applicabili senza ordinanza sindacale

Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon). [G.7]

La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero. [G.8]

Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati. [G.9]

ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI E LORO CONFEZIONAMENTO

Il Ministero della Salute in questa fase emergenziale ha ritenuto di fornire le indicazioni più aggiornate in materia, tenuto conto dell'evoluzione intervenuta negli anni e di provvedimenti all'esame del Parlamento. Così sono state indicate modalità di confezionamento feretri ricomprese in linee guida europee di recente emanazione, tra l'altro citate nelle maggior parte dei progetti di legge in discussione al Senato.

Rilevante però notare che nel trasporto da una regione all'altra, proprio per ridurre le possibilità di contagio, occorre rigidamente seguire le norme di confezionamento individuate.

Vengono dettate poi semplici regole aggiuntive di garanzia di assorbimento dei liquidi, aggiornate all'evoluzione della tecnica (il D.P.R. 285/1990 prevedeva l'uso di segatura, torba o altro materiale) vista l'attuale disponibilità di SAP.

Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura
È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In questo non si fa che richiamare le norme note previste dal regolamento statale di polizia mortuaria. Per semplicità ricordiamo, per il trasporto di feretri, il paragrafo 9 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993.

Rammentiamo solo che in caso di deceduti con malattia infettivo diffusa si applicano le norme di cui all'art. 18 ⁽⁷⁾, 25, 30, 31, e quindi utilizzo della cassa di zinco con destinazione inumazione o tumulazione o con trasporto da/per estero.

Nel caso in cui sia possibile escludere, in base alle indicazioni date dal medico necroscopo, che il defunto sia morto con malattia infettivo diffusa e lo stesso sia destinato a inumazione è consentito il sostitutivo autorizzato ex art. 31 D.P.R. 285/1990.

L'utilizzo di sostitutivo dello zinco purché autorizzato (prima dallo Stato ora dalla regione dove ha sede l'impresa produttrice/che commercializza) ex articolo 31 D.P.R. 285/1990 è inoltre permesso in caso di avvio a cremazione del defunto.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

Si tratta di innovazione rilevante, attuabile unicamente se richiamata nell'ordinanza contingibile ed urgente sindacale.

Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

Si fa riserva di analisi delle documentazioni specifiche, perché occorre valutare anche recenti provvedimenti autorizzatori regionali, ma allo stato attuale non ci risulta alcun prodotto autorizzato alla inumazione di defunto morto di malattia infettivo diffusa. Conseguentemente vale la regola generale di cui alla lettera A) dell'allegato in esame e cioè che si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/1990 (quindi obbligo di controcassa in zinco).

[Solo per la cremazione e se ciò è stabilito dalla ordinanza sindacale] *La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliesteri, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 – NFH 00310 classe 4 – TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.*

La motivazione sta nel fatto che se vi fosse una elevata quantità di feretri confezionati con sostitutivi dello zinco, pur sempre autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990, e i tempi di cremazione dovessero dilatarsi occorre fornire adeguate garanzie alla percolazione esterna di liquidi contaminanti. Ed è situazione che può essere valutata solo in sede locale. In caso di difficoltà a reperire i materiali citati si auspica che l'ordinanza sindacale individui altri materiali di pari efficacia a garanzia di percolazioni.

Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

⁽⁷⁾ Art. 18 D.P.R. 285/1990

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. [omissis]

Documentazione

Covid-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1586 del 11/04/2020

Si informano gli associati che in data 8 aprile 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute la circolare n. 12302 che modifica leggermente la precedente del 1° aprile n. 11285/2020, avente ad oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” (**Allegato 1**) ⁽¹⁾.

Di seguito si riportano le differenze, barrando le parti cancellate o segnando in grassetto le parti aggiunte o modificate:

Versione corretta in data 8/4/2020
<p>B.4 Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.</p>
<p>D.5 In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;</p>
<p>D.8 In assenza di volere degli aventi titolo, ovvero qualora non sia possibile acquisirlo, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, si applica quanto previsto dall’art.4 (2) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco;</p>

Per quanto concerne la eliminazione nel punto B.4, il Ministero della Salute non fa che ribadire i soli criteri stabiliti dal D.P.R. 285/1990 in caso di morti di malattia infettiva diffusiva, e cioè confezionamento del feretro e

modalità di svolgimento del servizio come stabilito dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32 D.P.R. 285/1990.

Non è quindi possibile il trasporto di feretro di defunto infetto confezionato in modo diverso e soprattutto senza autorizzazione del Comune. Si deve accertare prima del trasporto che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che, nei casi di infezione certa (o sospetta) stabilita come tale dal medico necroscopo, venga inviata anche per via telematica dall’incaricato al trasporto (che è incaricato di pubblico servizio) una specifica dichiarazione di conformità al Comune.

La variazione del punto D.5 non ha rilievo sostanziale.

Il Ministero della Salute, in merito al cambiamento al punto D.8 ha introdotto due chiarimenti:

- che all’assenza del volere degli aventi titolo si aggiunge anche l’eventualità della impossibilità ad acquisirlo (ad es. per impedimenti di salute, o per altri validi motivi);
- che, in tali casi, non è necessario che il Prefetto disponga d’ufficio il trasporto funebre decorse le 48 ore dal decesso (ovvero il tempo inferiore previsto da eventuale ordinanza sindacale) in considerazione del fatto che già l’OCDPC n. 655 del 25/3/2020 prevede – per la medesima fattispecie – l’autorizzazione comunale (anche in deroga al DPR 285/1990) alla tumulazione o all’inumazione in campo a prato verde. In tal modo il Ministero ha reso più coerente il contenuto della circolare in commento con gli altri provvedimenti già adottati a livello nazionale.

Conseguentemente le parti della circolare Utilitalia-SEFIT prot. n. 1567 del 3/04/2020 sono da intendersi modificate e integrate da quanto sopra specificato.

La presente circolare e il testo dell’allegato in esso citato sono consultabili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

⁽¹⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente:

<http://www.normativasanitaia.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73832>

Documentazione

Covid-19: Risposta del Ministero della Salute a quesiti interpretativi posti da Utilitalia SEFIT sulla Circolare ministeriale n. 11285 del 1° aprile 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1587 del 11/04/2020

Si segnala agli associati che in data 10 aprile 2020 il Ministero della Salute ha risposto ad alcuni quesiti sottoposti dalla scrivente associazione per avere chiarimenti interpretativi sulla circolare ministeriale n. 11285 del 1° aprile 2020, ora già sostituita dalla n. 12302 dell'8 aprile 2020, che contiene solo pochissime modifiche non riguardanti però le questioni oggetto di domanda.

I quesiti riguardano:

- La natura della SARS-COV2, se cioè può essere considerata malattia infettiva diffusiva di cui all'elenco del D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse";
- Il confezionamento del feretro in caso di inumazione di persona deceduta con malattia infettiva;
- La possibilità di derogare alla modalità operativa di cui all'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/1990 del taglio della cassa metallica al fine di garantire la sicurezza degli operatori.

La necessità di tali chiarimenti istituzionali deriva da dubbi sollevati dagli operatori del settore funerario e dal diffondersi di interpretazioni diverse, anche da parte di alcune Regioni.

In **Allegato 1** si unisce la nota del Ministero della Salute, riportante quesiti e relative risposte, che si ritiene debba avere la massima diffusione in ambito nazionale.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Ministero della Salute

Nota del 10/04/2020 "Quesiti sulla Circolare del Ministero della Salute del 1° aprile 2020 n. 11285"

In riferimento alla nota della S.V. prot n. 788/2020/DG/VI/mc dell'8/04/2020, si rappresenta quanto segue.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:

"Se la SARS-COV2 possa essere considerata malattia infettiva diffusiva, di cui all'elenco contenuto nel DM 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse".

Il Ministero della Salute, richiamando alla Lettera A punti 3 e 4 della Circolare indicata in oggetto la patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni rico-

nosce la natura della Covid-19 come malattia infettivo-diffusiva che, come correttamente richiamato nella Vs. richiesta, rientra nell'Allegato di cui al D.M. 15 dicembre 1990, assimilato a classe prima n. 10 "influenza con isolamento virale".

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

"In caso di inumazione di persona deceduta a causa di una malattia infettiva diffusiva, quali materiali possono essere usati per il confezionamento del feretro."

Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 prevede che le persone decedute a causa di una malattia infettiva diffusiva devono, ai fini dell'autorizzazione al trasporto, essere composte all'interno di una duplice cassa. Le prescrizioni per la tipologia di cassa sono contenute nell'art. 30; l'art. 31 consente invece l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti dalla disposizione precedente, che siano stati autorizzati dalle competenti autorità (dapprima statali e poi trasferite, pur dovendo seguire un protocollo nazionale, a quelle regionali v. circolare Ministero Salute n. 36158 del 11/12/2015), e le relative autorizzazioni rilasciate dalle regioni dove ha sede l'impresa produttrice valgono sull'intero territorio nazionale.

All'Allegato 1 lettera C) della Circolare si dice "Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti".

Questo ha creato alcuni dubbi interpretativi, che potrebbe portare qualcuno a risolverli nel senso che per l'inumazione di persone decedute con malattia infettiva diffusiva possono essere usati i materiali alternativi dello zinco già autorizzati.

Si fa tuttavia presente che ad oggi non risultano autorizzati ex art. 31 del D.P.R. 285/1990 materiali in sostituzione dello zinco che possano essere usati per inumazione di defunti con malattie infettive; le autorizzazioni rilasciate valgono solo per le ipotesi di inumazione non di infettivi e cremazione, anche degli infettivi. Si ritiene quindi che attualmente si debba utilizzare, fino a che non siano autorizzati esplicitamente materiali e prodotti specifici per inumazione di defunti con malattie infettive, la sola controcassa di zinco prevista dall'art. 30 D.P.R. 285/1990.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:

(non esplicitato ma desumibile dalla Vs nota).

Al fine garantire la sicurezza dei lavoratori, si deve evitare lo squarcio dello zinco prima dell'inumazione, così come disposto dal D.P.R. 285/1990, ai fini della salvaguardia di un bene costituzionalmente tutelato, quale la salute della persona (l'operatore cimiteriale appunto), in un contesto attuale in cui l'epidemia si è diffusa con molta rapidità e tutti gli interventi normativi in questa fase di emergenza sono finalizzati a ridurre al minimo il contagio. La non osservanza dell'art. 75, comma 2 del D.P.R. 285/1990, a nostro avviso, è ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDCPC 655 del 25 marzo 2020 laddove si dice "anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n 285".

IL DIRETTORE UFFICIO 4
Dott. Pasqualino Rossi

Documentazione

CoVid-19: Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1597 del 23/04/2020

Come reso noto con apposita “Info Sefit” del 21 aprile 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l’Ordinanza n. 664 in data 18 aprile 2020, in seguito pubblicata in G.U. n.105 del 22.4.2020.

In **Allegato 1** se ne riporta il testo ⁽¹⁾ ed in **Allegato 2** alcune considerazioni illustrative.

La presente circolare ed il testo degli allegati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

⁽¹⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente:
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-664-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all

ALLEGATO 2**CONSIDERAZIONI ILLUSTRATIVE**

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020 è composta da 5 articoli, il cui contenuto è qui di seguito illustrato.

L’**articolo 1** è rubricato “*Disposizioni per facilitare l’attuazione delle cremazioni e delle pratiche funerarie*”, intervenendo sulle relative procedure anche per quanto attiene al servizio dello stato civile.

Infatti, al **comma 1** si prevede che la formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile possa essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Si ritiene che tale riferimento normativo debba essere considerato come fatto al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., in relazione al suo art. 109, ricordando come quest’ultimo decreto, all’art. 72 preveda due modalità per le dichiarazioni di morte, rispettivamente quelle regolate dai commi 1 e 2 e quella del comma 3 (morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento).

Nel secondo caso, cioè quello del comma 3, prevede che la “dichiarazione di morte” sia sostituita dalla trasmissione di un avviso di morte (cioè, assumendo forma scritta).

Le dichiarazioni di morte vanno rese nel termine di 24 ore dal decesso (art. 72, comma 1), attribuendone l'onere ad uno dei congiunti o a persona convivente col defunto o da loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In tal caso, alla luce del D.M. 27 febbraio 2001, art. 16, continuano a trovare applicazione le disposizioni degli artt. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1938, n. 1238, dove il primo prevede l'iscrizione delle dichiarazioni nella Parte I dei registri per gli atti di morte e il secondo la formazione degli atti di morte in Parte II serie B degli stessi registri (senza qui puntualizzare le diverse casistiche).

Ne consegue che per le situazioni di cui all'art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., la dichiarazione di morte, nella fase emergenziale, è, operativamente, sostituita (o, assorbita) dal certificato di accertamento della morte rilasciato dal medico necroscopo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Appare importante sottolineare che gli atti di morte possano essere formati a seguito di trasmissione telematica da parte dell'autorità sanitaria.

Anche se non sia esplicitato si auspica che la trasmissione telematica, oltre che l'avviso (art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) o l'accertamento (art. 74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. e correlato art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) di decesso, sia estensibile anche alla denuncia della causa di morte (art. 103 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. ed art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), denuncia che assume la forma della scheda ISTAT mod. D.4 o D.4-bis.

A questo ultimo proposito va ricordato come l'ISTAT abbia formulato puntuali Indicazioni per la compilazione della scheda di morte in caso di Covid-19, conclamato o probabile, reperibili al seguente link:

https://www.istat.it/it/files/2020/03/Covid_Indicazioni_scheda_morte.pdf

L'ipotizzata estensibilità della modalità di trasmissione telematica è motivata dal fatto che, qualora così non fosse, verrebbe profondamente inciso, e reso poco funzionale, l'intero impianto dell'art. 1 dell'Ordinanza in proposito, volto a ridurre ogni possibile modalità di contatti in funzione della prevenzione dal contagio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni al trasporto, all'affidamento delle urne cinerarie, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, di cui al comma 2, è previsto che il loro rilascio avvenga sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

Per il comma 3, gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura (sia essa per inumazione che per tumulazione) o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

Ai sensi del comma 4, dal momento che per la cremazione è essenziale la manifestazione di volontà del defunto o di chi abbia titolo ad esprimerla (aspetto rilevante anche per l'affidamento delle urne cinerarie e per la eventuale dispersione delle ceneri), queste dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. formata con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

L'articolo 2 è rubricato “Disposizioni in materia di attività cimiteriale” affronta la necessità e l'urgenza di procedere alle sepolture, quale ne sia la pratica funeraria, prevedendo l'attribuzione ai Prefetti-Direttori U.T.G. della facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza (in buona sostanza, all'interno della provincia), anche derogando agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

L'articolo 3 ha ad oggetto il trasferimento di risorse sulle contabilità speciali, l'articolo 4 consente ai Commissari delegati di predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, affrontate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi; infine l'articolo 5 contiene la c.d. “clausola di salvaguardia” per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Documentazione

Covid-19: DPCM di attuazione della Fase Due e novità per il settore funerario

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1606 del 29/04/2020

Si informano gli Associati che in data 26 aprile 2020 è stato adottato il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal prossimo 4 maggio fino al 17 maggio 2020 (**Allegato 1**) ⁽¹⁾.

Si tratta di un atto dettagliato che introduce la c.d. Fase Due di riapertura delle attività, fornendo le indicazioni necessarie per la sua attuazione.

I primi due articoli riguardano rispettivamente le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio, e le misure restrittive per svolgere in sicurezza le attività industriali e commerciali; l'art. 3 fornisce misure di informazione e prevenzione in ambito nazionale; gli artt. 4 e 5 riguardano i casi di ingresso nel nostro Paese e di transiti e brevi soggiorni; l'art. 6 dispone in materia di navi da crociera e bandiera estera; l'art. 7 detta misure in materia di trasporto pubblico di linea. Seguono gli artt. 8 e 9 con disposizioni specifiche per la disabilità e monitoraggio delle misure; concludono gli ultimi due articoli con le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia.

Completano l'atto 10 allegati. Oltre ai consueti allegati relativi alle attività consentite relative a commercio al dettaglio (Allegato 1), servizi per la persona (Allegato 2), attività produttive (Allegato 3 con codici Ateco), misure igienico sanitarie (Allegato 4), e misure per gli esercizi commerciali (Allegato 5) sono contenuti i seguenti allegati:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (Allegato 7);
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8);
- Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 9);
- Principi per il monitoraggio del rischio sanitario (Allegato 10).

Per una disamina completa dei contenuti del DPCM in oggetto, si rinvia alla circolare Utilitalia prot n. 1603/DG dello scorso 27 aprile. Per quanto di interesse per il settore funerario, si richiama l'attenzione sulle lettere d), e), i) e cc), dell'art. 1, comma 1.

1) Commiato al momento del funerale

Con il DPCM in esame si riapre alla possibilità di svolgimento delle cerimonie funebri, ritenendo che possano essere proporzionate misure ⁽²⁾ che limitino la

⁽¹⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

⁽²⁾ "i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle

presenza ai soli congiunti in un numero massimo prefissato (15 persone), con adeguate soluzioni per il distanziamento (almeno 1 metro), e con la protezione delle vie respiratorie (come peraltro raccomandato dall'allegato al DPCM in commento al punto 11, per tutti "i contatti sociali").

Pur non essendo espressamente previsto, si suggerisce che i congiunti facciano uso anche dei guanti, particolarmente utili laddove sia umanamente possibile prevedere che nella fase di distacco dal feretro qualcuno di loro intenda toccarlo.

Circa la definizione di congiunti⁽³⁾, in attesa che vengano fornite specifiche delucidazioni istituzionali, ed in assenza di una previsione che imponga ai gestori dei servizi funerari di verificare il rispetto della norma, si ritiene di poterla lasciare alla scelta dei familiari in lutto, pur dovendo in ogni caso essere rispettato il numero massimo di 15 partecipanti. I familiari procederanno, se del caso, ad effettuare la comunicazione della lista delle persone che presenzieranno a richiesta di chi regola gli accessi, o del personale di polizia che volesse effettuare specifici e puntuali controlli.

Le strutture in cui si possono effettuare le cerimonie funebri si ritiene siano:

- a) il cimitero, visto il richiamo nella norma a *"con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto"*;
- b) non è escluso che possano essere anche un luogo di culto, una sala del commiato, una casa funeraria, una sala di crematorio, purché l'esecuzione della cerimonia sia effettuata con le dovute modalità e distanziamenti. Si consiglia di sfalsare gli orari di arrivo dei funerali in stesse zone del cimitero in maniera da annullare le occasioni di assembramento.

2) Commiato differito

Con questo termine si intende l'effettuazione postuma di cerimonia funebre per uno o più defunti nelle settimane appena trascorse, per ristabilire le condizioni di elaborazione del lutto, per persone decedute in fase emergenziale acuta. Si tratta di semplice cerimonia senza presenza fisica del feretro, semmai in prossimità del luogo di sepoltura, preferibilmente all'aperto. O, in caso di cremazione, in presenza o

meno di urna cineraria. Non essendo esclusa espressamente dalla norma in commento, si ritiene quindi che sia possibile effettuare cerimonie di commiato differito, ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente circa i partecipanti, le modalità e le strutture possibili.

3) Accesso al cimitero

L'accesso al cimitero, pur non essendo specificamente regolamentato, si ritiene possa essere ricompreso nelle previsioni di cui alle lettere d) ed e)⁽⁴⁾ del citato DPCM. In tal senso, non risulta quindi vietato in via generale, ma permesso a specifiche condizioni:

- a) Non si dia luogo ad assembramento di persone (e ciò è in relazione alla definizione che ne viene data, in genere, in ogni regione). Si ritiene che, trattandosi pur sempre di manifestazioni all'aperto, il numero adeguato di persone contemporaneamente presenti in cimitero debba essere commisurato agli spazi, oltre che alle persone entrate. Se si prevede una rilevante frequentazione, occorre che gli ingressi siano presidiati, anche ricorrendo al volontariato ove possibile.
- b) Non vi sia una specifica ordinanza da parte del Sindaco che potrebbe regolamentarne l'accesso (ad es. prevedendo un numero di persone massime in contemporanea) ovvero, laddove per la conformazione dei luoghi o per la numerosità di accessi richiesta non sia possibile garantire il divieto di assembramento, disporre la temporanea chiusura, anche per specifiche zone.

4) Accorgimenti operativi

Si raccomanda di prevedere una periodicità di disinfezione di bagni, ascensori, scale per l'accesso a livelli alti dei loculi ecc., con frequenza giornaliera e con messa a disposizione di gel disinfettante.

L'apertura dei cimiteri, specie quelli di maggiori dimensioni, è opportuno per *"fasce temporali"*, ad es.: fascia oraria di operazioni cimiteriali a cimitero chiuso, fascia oraria per l'accoglimento dei feretri, a seguire le altre tipologie di accessi.

La raccolta dei rifiuti concernenti fiori e similari va fatta in appositi sacchi biodegradabili da rinchiudere e da gettare nei cestini di raccolta differenziata.

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;"

⁽³⁾ Una interpretazione possibile, ancorché limitante, può essere la seguente: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Ma la norma è ambigua non chiarendo se i congiunti sono da intendersi del defunto o dei dolenti.

⁽⁴⁾ *"d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;"

5) Accesso per lavori nei cimiteri degli operatori privati (marmisti, muratori, manutenzione del verde, fioristi, ecc.)

Si ritiene opportuno prevedere che l'accesso degli operatori privati, da quando ciò sia concretamente possibile in funzione del calendario di ripresa dell'attività, possa essere consentito per la prima settimana in determinate fasce orarie (a cimitero chiuso al pubblico), dando la priorità ai lavori necessari per la corretta identificazione delle sepolture (lapidi, marmi, iscrizioni, ecc.). Valutati i comportamenti e l'interazione con l'operatività cimiteriale si potrà permettere l'operatività per fasce ampie di orari di apertura del cimitero per le altre lavorazioni (manutenzione, ristrutturazione, costruzione ex novo, ecc.). In particolare, l'attività di manutenzione del verde, secondo le nuove indicazioni del DPCM, è adesso consentita ai sensi dell'Allegato 3 codice Ateco 81.30.00, Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini, aiuole).

6) Imprese funebri

L'operatività continua ad essere consentita per effetto della lettera cc) dell'articolo 1, comma 1⁵⁾ del DPCM, che richiama l'elenco, in Allegato 2, delle attività escluse dal divieto generale per servizi alla persona. Prosegue anche l'attività di produzione di piombo e zinco e stagno e semilavorati, con codice Ateco 24.43.00 ai sensi dell'Allegato 3 che richiama l'attività industriale Metallurgia, identificata con codice 24.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 (art. 2, comma 3).

Di interesse è anche l'art. 2, comma 11 del DPCM che introduce un meccanismo di monitoraggio della situazione epidemiologica. Di seguito se ne riporta il testo: *"11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della*

⁵⁾ "cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;"

salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento."

Ai sensi del comma 6, le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare:

- i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'Allegato 6;
- per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 7;
- e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 8.

In caso di *"mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione"* ne consegue *"la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"*.

Stesse indicazioni di rispetto delle misure valgono per le imprese le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che possono proseguire la loro attività a condizione di rispettarle (comma 10).

Si ricorda infine che le disposizioni del presente decreto, che si applicano dal 4 maggio 2020, sono in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale continuano ad essere applicate.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

Documentazione

Covid-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della Salute n. 12302 dell'8 aprile 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1617 del 04/05/2020

Si informano gli associati che in data 2 maggio 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute la circolare n. 15280 che modifica la precedente dell'8 aprile n. 12302/2020 a seguito delle nuove indicazioni del DPCM del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" (**Allegato 1**).

Premesso che "La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario", di seguito si riportano le differenze, barrando le parti cancellate e segnando in grassetto le parti aggiunte:

Versione corretta in data 2/5/2020
Linee direttrici del presente documento sono: (...) evitare limitare al massimo, regolamentandole , le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio;
A. Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell'evoluzione epidemiologica in corso.
B.7 Secondo quanto previsto dal DL 19, non sono consentite cerimonie funebri. Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G.1.

D.9 in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico tutti i defunti di cui al punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosterranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020.
G.1 I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
G.6 Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gra-

dualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione *ex novo* di sepolture di emergenza.

Le prime due modifiche tengono conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

La modifica del punto B.7 è una diretta conseguenza dell'adozione del DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, che all'art. 1, comma 1, lett. i), consente lo svolgimento delle celebrazioni funebri nel rispetto delle misure di sicurezza. Si rimanda alla nostra circolare prot. n. 1606 del 29 aprile scorso per gli approfondimenti.

La nuova formulazione del punto G.1, quindi, esplicita che alle condizioni indicate dal DPCM (numero dei congiunti partecipanti, uso dei DPI, distanza interpersonale) è ora possibile svolgere la celebrazione funebre all'interno del cimitero, preferibilmente all'aperto, altrimenti, si ritiene, nei luoghi del commiato a ciò deputati (es. sala del commiato del crematorio, o altri spazi ivi presenti per celebrazione del rito religioso o laico).

Il punto G.6, in coerenza con la prossima ripresa delle attività economiche identificate con codice ATECO, e nel rispetto del calendario che verrà fissato nel corso della Fase Due, prevede che le attività di iniziativa privata da svolgersi all'interno del cimitero vengano ricominciate con gradualità da definirsi con ordinanza sindacale e con modalità che garantiscano il divieto di assembramento. È previsto accesso prioritario alle ditte che provvedono alla corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali; è ribadito, in quanto non modificato rispetto alla precedente versione, che sono sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione *ex novo* di sepolture di emergenza.

Veniamo infine alla variazione del punto D.9. Con la possibilità di celebrare il funerale, il feretro della persona deceduta anziché essere trasportato direttamente verso il cimitero di destinazione o verso il

crematorio disponibile, potrà sostare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della funzione, nel luogo individuato per svolgere il rito del commiato. Si ribadisce che il trasporto del defunto Covid-19 conclamato o sospetto tale deve avvenire con feretro sigillato in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 285/1990 in caso di morti di malattia infettiva diffusiva, e cioè confezionamento del feretro e modalità di svolgimento del servizio come stabilito dagli articoli 18, 25, 30, 31.

Non è quindi possibile il trasporto di feretro di defunto infetto confezionato in modo diverso e soprattutto senza autorizzazione del Comune. Si deve accertare prima del trasporto che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che, nei casi di infezione certa (o sospetta) stabilita come tale dal medico necroscopo, venga inviata anche per via telematica dall'incaricato al trasporto (che è incaricato di pubblico servizio) una specifica dichiarazione di conformità al Comune (si suggerisce l'uso di modulistica che contenga almeno gli elementi di cui in Allegato A).

Indipendentemente dal luogo di decesso, si ritiene necessario estendere il metodo di confezionamento previsto per i decessi Covid-19 conclamati o sospetti tali, anche nei casi in cui non si possa escludere la presenza di Covid-19 se ciò sia disposto dal medico necroscopo.

Ci sono infine dei trasporti non a cassa sigillata ex art. 17 D.P.R. 285/90: le ipotesi di decesso sulla pubblica via o luogo pubblico, per cui i trasporti avvengono su disposizione della pubblica autorità e obbligatoriamente sono diretti nei luoghi di destino (stabiliti nel deposito di osservazione/obitorio D.P.R. 285/90 e dalla stessa circolare 15280/20 punto D.9); in ipotesi di decesso in abitazione, quando quest'ultima sia inadatta per l'osservazione o l'autorità sanitaria lo imponga per diversi motivi.

Le parti della circolare Utilitalia-SEFIT prot. n. 1567 del 3/04/2020 sono da intendersi modificate e integrate da quanto sopra specificato.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1 – Circolare Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 [omissis]

ALLEGATO A**Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia
di cadavere con sospetto o conclamato Covid-19**

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a il _____ a _____ residente a _____
 in via _____ n° _____ in qualità di Responsabile dell'impresa funebre
 _____, a ciò commissionato dagli aventi titolo alla fornitura e confe-
 zionamento della cassa necessaria per il trasporto del cadavere di _____
 nato/a a _____ il _____ morto il _____,
 in vita residente a _____ in via _____ n° _____ Cod. Fiscale _____
 dal Comune di _____ al Cimitero/Crematorio di _____,
 nel Comune di _____

nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, con-
 sapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

Il cadavere sopra generalizzato viene stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previ-
 ste dalla vigente normativa e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
 n. 285 e dalla circolare Ministero Salute n. 15280 del 2/5/2020, in relazione alle circostanze rilevate, alla
 destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il caso corrispondente):

- il cadavere è stato racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente
 chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo, priva di valvola o altri dispositivi;
- il cadavere è stato racchiuso nella SOLA cassa di legno foderato internamente con involucro sigillato, bio-
 degradabile e facilmente combustibile, idoneo al trasporto in crematorio per la successiva cremazione, al cui
 fondo è stato cosperso materiale a base SAP di cui all'Allegato 1 della circolare Min. Salute n. 15280/2020;
- la cassa di legno è stata avvolta con involucro esterno impermeabile facilmente combustibile di cui alla
 lettera C dell'Allegato 1 della circolare Min. Salute n. 15280/2020;

Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie aggiuntive prescritte dal medico necroscopo
 e nella fattispecie _____

Esternamente al feretro viene applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita
 e di morte del/la defunto/a;

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene inoltrata al Comune di partenza per il rilascio della
 autorizzazione al trasporto funebre. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre commissionata.

_____ lì, _____ Il Responsabile dell'impresa funebre _____

Note per la compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visio-
 ne di documento di identità.
2. Il modello è da compilare e sottoscrivere dal Responsabile dell'impresa funebre incaricata dalla famiglia o dall'avente titolo a
 disporre il trasporto funebre. Il modello compilato è inoltrato via fax o per via telematica al competente ufficio del Comune a cui si
 chiede il rilascio dell'autorizzazione la trasporto funebre.
3. L'impiegato addetto del Comune autorizzante il trasporto funebre dà conto dell'avvenuta ricezione della dichiarazione nella au-
 torizzazione al trasporto rilasciata.
4. Da inoltrare con telefax, o con PEC o altro mezzo telematico che consenta di tracciare giorno e ora di avvenuto invio.



**FORNITORI DI PRODOTTI DI CONSUMO PER
IMPIANTI DI CREMAZIONE**

SERVIZI DI CONSULENZA E
MEDIAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DI
IMPIANTI DI CREMAZIONE



**FORNITORI DI PRODOTTI
CHIMICI E FILTRI**

PRODUTTORI DI URNE E ACCESSORI
PER IMPIANTI DI CREMAZIONE PER
ANIMALI



DISTRIBUTORI DI CELLE FRIGO /
CLIMATIZZAZIONE DI AMBIENTI PER IL
DEPOSITO DEI FERETRI

INVENTORI E PRODUTTORI DEL BAK1;
ACCELERATORE DI CREMAZIONE
CONTROLLATA



Documentazione

Covid-19: DL 33/2020 e DPCM 17 maggio 2020, effetti per il settore funerario

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1628 del 20/05/2020

In data 16 maggio 2020, sulla G.U. n. 125 è stato pubblicato il DL n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, relativo alle misure di contenimento che trovano applicazione dal 18 maggio al 31 luglio 2020 (**Allegato 1**)⁽¹⁾. Segue il DPCM 17 maggio, pubblicato in G.U. n. 126 dello stesso giorno, che definisce ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, efficace dal 18 maggio al 14 giugno, in sostituzione di quelle di cui al DPCM 26 aprile 2020 (**Allegato 2**)⁽²⁾.

Per una disamina più approfondita dei due provvedimenti governativi, si rinvia rispettivamente alle circolari Utilitalia prot. n. 1625/DG del 16 maggio e prot. n. 1626/DG del 17 maggio 2020.

Per quanto di interesse anche per il settore funerario, si riportano le seguenti considerazioni:

DL n. 33/20, art. 1:

- Co. 6 e 7: divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, e di quelle sottoposte a qua-

rantena precauzionale per aver avuto contatti stretti con casi Covid-19 conclamati;

- Co. 8: divieto di assembramento;
- Co. 9: permane la possibilità per il Sindaco di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Co. 11: la ripresa di tutte le attività economiche, produttive e sociali è condizionata al rispetto dei contenuti “di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”. Il riferimento ai protocolli e alle linee guida è da intendersi a quelli allegati al DPCM 26 aprile 2020, eventualmente integrati dalle disposizioni di attuazione e di specificazione adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, si richiamano le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (**Allegato 3**), nella sola sezione di nostro interesse, relativa alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico. Come si legge nel documento, esso contiene “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività,

⁽¹⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg>

⁽²⁾ N.d.R. [omissis], ma reperibile al link seguente: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg>

finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Inoltre, sostiene l'opportunità che tali indicazioni operative *“eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere:*

– *con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate*
 – *così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”;*

- Co. 15: il mancato rispetto dei Protocolli e Linee guida *“che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”*, oltre a sanzioni pecuniarie e la chiusura provvisoria dell'attività di cui all'art. 2, co. 1 e 2 del DL in esame;

- Co. 14: con DPCM adottati ai sensi del DL 19/20 possono essere introdotte misure limitative delle attività economiche e produttive; ma ai sensi del co. 16 anche con provvedimenti regionali quando, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione di tali decreti sia necessario intervenire.

Si ricorda infine che ai sensi del comma 12, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del DL n. 19/20, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

DPCM 17 maggio 2020 (in vigore dal 18 maggio al 14 giugno 2020):

- Art. 1, lett. n): l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Si ritiene possibile estendere tali regole anche in caso di accesso ad altri luoghi dove potrebbe essere svolto il rito del commiato religioso o laico (sala del commiato anche di crematori, altri luoghi appositi in cimitero, casa funeraria);

- Art. 1, lett. o): Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7. Per le celebrazioni di riti funebri, fatti salvi provvedimenti specifici regionali, decadono le limitazioni di partecipanti ammessi, precedentemente previste dal DPCM 26 aprile 2020 (che è esplicitamente abrogato dal DPCM 17/5/20), ferme restando le altre misure di contenimento richiamate dal presente atto governativo (divieto di assembramento, distanza interpersonale e protezione delle vie respiratorie);

- Art. 2, co. 2: relativamente alle attività produttive industriali e commerciali, prevede la necessità di rispettare:

a) “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12

b) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza:

b1) il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13

b2) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

Nella premessa del provvedimento (DPCM 17/5/2020) vengono anche richiamate, e inserite nell'allegato 17 del DPCM, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di interesse con riferimento alla sezione dedicata alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico.

RACCORDO con la circolare Ministero salute 15280 del 2/5/2020:

Si ritiene che il Ministero della Salute, come in passato, adeguerà le proprie indicazioni, di cui all'attuale circolare 15280/20, ai provvedimenti successivi e gerarchicamente superiori. Difatti, in detta circolare si fa riferimento al DPCM 26/4/2020, adesso integralmente sostituito dal DPCM 17/5/2020. Occorre, inoltre, considerare che è anche mutata la cornice normativa di riferimento: prevalenza, ove esistenti, delle regole regionali per spe-

cifici settori o affini; in assenza, rinvio agli indirizzi statali.

Nelle more, alcune parti della circolare 15280/20 sono da ritenersi implicitamente abrogate, in quanto incompatibili con la disciplina attualmente vigente.

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui ai punti B.7 ⁽³⁾ e G.1 ⁽⁴⁾ della predetta circolare nonché G.6 ⁽⁵⁾.

Riassumendo, e fatti salvi eventuali provvedimenti assunti a livello regionale o comunale:

- La disciplina per accesso al cimitero non subisce modifiche, posto il mantenimento del divieto di assembramento e delle misure di distanziamento interpersonale e la possibilità per il Sindaco di chiudere, anche solo specifiche aree di luoghi pubblici, in caso di impossibilità al rispetto di quelle misure;
- Per la celebrazione dei riti funebri non valgono le limitazioni numeriche dei possibili partecipanti e la necessaria qualifica di congiunto, e neanche la preferenza di un luogo di svolgimento all'aperto. Tali limitazioni ovviamente potrebbero derivare dalla necessità di garantire le distanze interpersonali in considerazione della struttura del luogo di svolgimento. Se si tratta di celebrazioni religiose, per lo svolgimento si segue il protocollo firmato tra Governo e confessione religiosa. In caso di rito laico, per effetto del comma 11 dell'articolo 1 del D.L. 33/20, trattandosi di ambito analogo, valgono sempre le misure di contenimento del contagio in-

⁽³⁾ B.7 "Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1".

⁽⁴⁾ G.1. "Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

⁽⁵⁾ G.6. "L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza".

dicare per le celebrazioni religiose. Si ritiene, come anticipato, che le previsioni di cui ai punti B.7 e G.1 della circolare del Ministero della Salute 15280/20 che richiamano, per lo svolgimento delle celebrazioni funebri, le condizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, adesso vadano riviste alla luce del DPCM 17 maggio 2020;

- Quanto alle attività produttive e commerciali che possono riguardare il nostro settore (marmisti, muratori, fiorai, ecc.), nel loro svolgimento si applicano le prescrizioni volte alla prevenzione e al contenimento del contagio di cui ai Protocolli e Linee guida come indicato al comma 11 del DL 33/20 e al comma 2 dell'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020. Per i servizi prestati da imprese funebri, gestori di servizi cimiteriali e di cremazione, vale inoltre quanto stabilito dalla circolare Ministero salute 15280/20 nelle parti non incompatibili con la nuova normativa;
- Relativamente alle attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri (manutenzione, ristrutturazione tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe ecc.) potendo adesso riprendere tutte le attività produttive, industriali e commerciali, valgono le indicazioni di cui al punto G.6 della circolare del Ministero della Salute n. 15280/20 con gli adattamenti connessi all'applicazione del DPCM 17/5/2020 nonché il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri.
- Quanto all'attività svolta in uffici aperti al pubblico si richiamano in particolare le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegate anche al DPCM 17 maggio 2020, nella sola sezione relativa alla regolamentazione degli uffici aperti al pubblico;

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Documentazione

Esempio di ordinanza sindacale in fase emergenziale secondo le indicazioni della circolare Min. Salute n. 12302 dell'8 aprile 2020

InfoSEFIT del 14/04/2020

[Newsletter del sito www.sefit.org inoltrata agli Associati SEFIT]

Facendo seguito all'incontro di Commissione funeraria, tenutosi il 10 aprile u.s., in cui si è posta l'attenzione su una possibile bozza di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, allora già in fase di lavorazione, si sono predisposti due esempi di ordinanza sindacale tipo, rispettivamente:

- di Comune con presenza di cimitero/i, clicca QUI ⁽¹⁾ per scaricare il file;
- di Comune con presenza di almeno un cimitero e di impianto di cremazione ⁽²⁾, clicca QUI per scaricare il file.

Come previsto dalla circolare ministeriale dell'8 aprile 2020, n. 12302, alcune indicazioni emergenziali per essere operative necessitano di un'ordinanza sindacale da adottare sulla base della grave situazione che si è creata a livello locale. Per questo abbiamo ritenuto di lavorare in questi giorni per fornire un esempio che possa essere utile e di ausilio ai Comuni che si trovano ad affrontare uno stato di emergenza.

Si ricorda comunque che l'ordinanza va adottata quando sia necessaria perché nella singola realtà locale ci siano peculiari condizioni che la motivino, e che lo schema tipo può essere utilizzato come strumento, eventualmente estendendo o riducendo i contenuti in coerenza con le problematiche locali che sono appunto alla base dell'adozione dell'ordinanza, fermo restando che per il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 19/2020: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."*

Cordiali saluti

Valeria Leotta (Responsabile SEFIT)

⁽¹⁾ N.d.R. Testo riportato a fine notizia, come allegato.

⁽²⁾ *Ibidem*.

ALLEGATO 1 **Bozza di ordinanza sindacale tipo** **di Comune con presenza di cimitero/i**

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.:
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Gli artt. 3, comma 6-bis e 4 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convert. in L. 5 marzo 2020, n. 13, unitamente al d.P.C.M. 10 aprile 2020;
- La circolare del Ministero della Salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020;
- il parere dell'Istituto Superiore di sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2" versione del 31 marzo 2020;
- TENUTO PRESENTE l'art. 3, comma 2 D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- SENTITO il Prefetto – Ufficio territoriale del Governo;
- CONSIDERATA la situazione locale per cui ⁽³⁾ nel periodo emergenziale oggi stabilito fino al .../.../.....

⁽³⁾ Indicare, sinteticamente, la situazione presente nel comune. Ad esempio, la capacità in termini di accoglimento di feretri e/o se necessario, il grado di saturazione, della camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.; la presenza/assenza di altri luoghi idonei per il deposito temporaneo di feretri; oppure la capacità operativa giornaliera dell'impianto di cremazione localmente attivo (o attivo nel bacino di riferimento); oppure la disponibilità/non disponibilità di aree ad inumazione per il collocamento temporaneo di feretri (calcolando una superficie libera di 3,5 mq per feretro); oppure il numero di cremazioni che possono avvenire per ciascun giorno ed, eventuali numeri delle richieste di cremazione; oppure disponibilità/indisponibilità di loculi vuoti; oppure disponibilità di loculi vuoti ma già oggetto di concessione (quantificando le diverse tipologie); ecc.

ORDINA

1) che le caratteristiche dei feretri che contengano defunti per i quali il medico necroscopo abbia stabilito fossero sospetti o certi portatori di Covid-19 siano quelle previste in applicazione degli articoli 25, 30, 31 e 32 del 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come di seguito modificati, per tener conto delle indicazioni ministeriali e precisamente:

a) è vietato praticare sui cadaveri il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 D.P.R. 285/1990

b) le caratteristiche della cassa lignea sono quelle stabilite dagli articoli 30 e se del caso 31 del D.P.R. 285/1990

c) è vietato nei feretri alla tumulazione l'uso della valvola ex art. 77 D.P.R. 285/1990;

d) è obbligatorio, fino a quando non siano autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990 materiali sostitutivi dello zinco, l'uso della controcassa in zinco per i feretri destinati all'inumazione, con l'avvertenza che, né prima, né all'atto del seppellimento, non debba procedersi ad alcuna apertura né del feretro metallico, né di quello ligneo;

e) è consentito per i feretri destinati a cremazione l'uso di materiali sostitutivi dello zinco autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990;

f) è obbligatorio per i feretri l'impiego di materiale assorbente a base di Polimero super assorbente (SAP) nei casi previsti dall'allegato 1 della circolare del Ministero della Salute, n. 12302 dell'8 aprile 2020;

2) che per le sepolture e le cremazioni siano esclusivamente ammessi feretri, materiali e metodi di confezionamento indicati nell'allegato 1 alla circolare Ministero salute 12302/2020 (allegata alla presente ordinanza).

In caso di difficoltà temporanea di approvvigionamento del materiale indicato in circolare ministeriale 12302/2020 l'impermeabilità del feretro in attesa di cremazione va assicurata anche ricorrendo all'uso di idonei materiali plastici esterni al feretro a garanzia di percolazioni.

3) che i rifiuti prodotti in abitazione in cui sia defunta persona positiva al tampone per Covid-19 si seguano le indicazioni di cui al parere dell'Istituto Superiore di sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2"

Laddove la struttura sanitaria abbia istituito il servizio di raccolta specifica di detti rifiuti, questa provvederà alla fornitura degli imballaggi a perdere a norma e alla raccolta degli stessi, avvalendosi di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso. ⁽⁴⁾ Diversamente sarà cura del personale delle imprese funebri intervenute o di altro servizio specializzato, con l'uso di DPI adeguati, utilizzando uno o più degli imballaggi previsti per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, provvedere a che quantomeno per lenzuola, federa e altri rifiuti prelevati nella stanza in cui

⁽⁴⁾ Valutare in sede locale se sussista o meno il servizio fornito dalla struttura sanitaria o se sia da integrare con la previsione del servizio comunale o proprio in alternativa solo comunale.

stazionava il defunto, siano conferiti alla piattaforma comunale di raccolta dei rifiuti, per il successivo avvio ai trattamenti previsti dalla legge.

4) che il confezionamento e il trasporto di feretro di defunto infetto certo, o sospetto, come stabilito dal medico necroscopo, sia effettuato come indicato dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32 D.P.R. 285/1990 (come modificati al punto 1 di detta ordinanza sindacale). È quindi necessaria autorizzazione al trasporto del comune, e si deve accertare che siano state osservate prima del trasporto le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che venga inviata anche per via telematica dall'incaricato al trasporto al Comune specifica dichiarazione di conformità.

5) che, per il periodo emergenziale, il trasporto dei feretri possa essere svolto anche in forma multipla, in deroga all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

6) che per il deposito intermedio dove collocare temporaneamente feretri sigillati in attesa di sepoltura o cremazione per un tempo limitato al massimo di [10] giorni ⁽⁵⁾ possano essere utilizzati, col consenso di chi ne sia titolare ⁽⁶⁾, altresì locali in siti specifici (case funerarie ⁽⁷⁾, strutture di commiato ⁽⁸⁾), chiese e luoghi di culto od altri locali di sosta a ciò destinati, siti in ⁽⁹⁾;

7) che i trasporti funebri destinati ai luoghi di deposito intermedio possano essere svolti durante l'arco dell'intera giornata, pur sempre sulla scorta di autorizzazione al trasporto funebre;

8) che, nell'arco di tempo previsto dalla regolazione sindacale disposta in applicazione dell'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., l'arrivo al cimitero avvenga con sfasature di orario, con intervalli indicativamente di ⁽¹⁰⁾ minuti, secondo la programmazione stabilita dal responsabile del servizio di custodia del cimitero;

9) che nel cimitero (o, nei cimiteri di) possano/non possano essere ⁽¹¹⁾ accolti altresì i defunti appartenenti ad altri comuni della provincia;

10) che per la collocazione temporanea dei feretri possano essere utilizzati i loculi vuoti e non assegnati nel/nei cimiteri di ⁽¹²⁾;

⁽⁵⁾ Allo stato delle attuali conoscenze la vitalità del virus Covid-19 è indicata dal Ministero della salute nel massimo di 9 giorni.

⁽⁶⁾ Valutare se inserire: "ed a titolo gratuito"; se non vi siano condizioni di utilizzo gratuito, dovrebbe individuarsi l'onere ed assumere il relativo impegno di spesa, eventualmente con atto distinto dall'ordinanza, ma idoneo ai fini dell'assunzione di regolare impegno di spesa.

⁽⁷⁾ Indicare se presenti nel comune.

⁽⁸⁾ Indicare se presenti nel comune.

⁽⁹⁾ Indicarne la denominazione, l'indirizzo e altri recapiti (es.: telefono).

⁽¹⁰⁾ Ad es. 30 minuti o altro valore in funzione della situazione locale.

⁽¹¹⁾ L'ipotesi negativa può essere seguita in caso di saturazione, o alto grado di essa, della ricettività di uno o più cimiteri.

⁽¹²⁾ Indicarne le denominazioni o altri elementi identificativi.

11) che per la collocazione temporanea dei feretri possano essere utilizzati altresì loculi già assegnati con regolare atto di concessione, ma che risultino vuoti, dandone comunicazione ai concessionari, anche cumulativamente con la formazione di uno o più elenchi, con pubblici avvisi, effettuati anche agli ingressi dei cimiteri, nonché nei modi di cui all'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m., utilizzo che, compatibilmente con le esigenze operative dei cimiteri e/o dell'impianto di cremazione, non dovrà eccedere i termini temporali di efficacia della sopraccitata circolare del Ministero della Salute;

12) che in applicazione dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e in deroga ad atti, regolamenti e altri impedimenti amministrativi, l'istituto della benevolenza per l'ammissione in sepoltura privata familiare venga esteso, senza particolari formalità amministrative, anche per sepoltura di amici e conoscenti dei concessionari, quando questi ultimi siano consenzienti.

13) che siano sospese, salve singole specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni, anche se già programmate, se non nei casi in cui ciò sia strettamente funzionale all'accoglimento nei cimiteri o per precostituire riserve di posti disponibili.

In caso di estumulazione può procedersi anche in "accelerazione" dei termini di concessione, quando siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

Si dà atto che le concessioni cimiteriali scadute e non rinnovate si considerano disponibili, fermo restando che gli oneri conseguenti al ritardato rinnovo rimangono a carico dei soggetti tenutivi.

In ogni caso dette operazioni vanno assicurate previe le opportune compartimentazioni dell'area di intervento e riducendo al minimo l'eventuale presenza di aventi titolo;

14) che presso i cimiteri venga sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, inclusa quella del verde, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del servizio cimiteriale o di chi abbia interessato la famiglia, per provvedere a tumulazione e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua adozione e fino al termine di vigenza della sopra ricordata circolare del Ministero della Salute.

Essa è comunicata al Prefetto- Direttore U.t.G., all'A.S.L., nonché alla popolazione mediante pubblicazione nel sito web del comune, ai sensi dell'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere diffusa dai mezzi di comunicazione locali.

.....

IL SINDACO

ALLEGATO 2

Bozza di ordinanza sindacale tipo di Comune con presenza di almeno un cimitero e impianto di cremazione

IL SINDACO

VISTI:

– L'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.:

– La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– Gli artt. 3, comma 6-bis e 4 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convert. in L. 5 marzo 2020, n. 13, unitamente al d.P.C.M. 10 aprile 2020;

– La circolare del Ministero della Salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020;

– il parere dell'istituto Superiore di sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2" versione del 31 marzo 2020;

TENUTO PRESENTE l'art. 3, comma 2 D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

SENTITO il Prefetto – Ufficio territoriale del Governo;

CONSIDERATA la situazione locale per cui⁽¹³⁾ nel periodo emergenziale oggi stabilito fino al .../.../.....

ORDINA

1) che le caratteristiche dei feretri che contengano defunti per i quali il medico necroscopo abbia stabilito fossero sospetti o certi portatori di Covid-19 siano quelle previste in applicazione degli articoli 25, 30, 31 e 32 del 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come di seguito modificati, per tener conto delle indicazioni ministeriali e precisamente:

a) è vietato praticare sui cadaveri il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 D.P.R. 285/1990;

b) le caratteristiche della cassa lignea sono quelle stabilite dagli articoli 30 e se del caso 31 del D.P.R. 285/1990;

c) è vietato nei feretri alla tumulazione l'uso della valvola ex art. 77 D.P.R. 285/1990;

d) è obbligatorio, fino a quando non siano autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990 materiali sostitutivi dello zinco,

⁽¹³⁾ Indicare, sinteticamente, la situazione presente nel comune. Ad esempio, la capacità in termini di accoglimento di feretri e/o se necessario, il grado di saturazione, della camera mortuaria (art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.); la presenza/assenza di altri luoghi idonei per il deposito temporaneo di feretri; oppure la capacità operativa giornaliera dell'impianto di cremazione localmente attivo (o attivo nel bacino di riferimento); oppure la disponibilità/non disponibilità di aree ad inumazione per il collocamento temporaneo di feretri (calcolando una superficie libera di 3,5 mq per feretro); oppure il numero di cremazioni che possono avvenire per ciascun giorno ed, eventuali numeri delle richieste di cremazione; oppure disponibilità/indisponibilità di loculi vuoti; oppure disponibilità di loculi vuoti ma già oggetto di concessione (quantificando le diverse tipologie); ecc.

l'uso della controcassa in zinco per i feretri destinati all'inumazione, con l'avvertenza che, né prima, né all'atto del seppellimento, non debba procedersi ad alcuna apertura né del feretro metallico, né di quello ligneo.

e) è consentito per i feretri destinati a cremazione l'uso di materiali sostitutivi dello zinco autorizzati ex art. 31 D.P.R. 285/1990;

f) è obbligatorio per i feretri l'impiego di materiale assorbente a base di Polimero super assorbente (SAP) nei casi previsti dall'allegato 1 della circolare del Ministero della Salute, n. 12302 dell'8 aprile 2020.

2) che per le sepolture e le cremazioni siano esclusivamente ammessi feretri, materiali e metodi di confezionamento indicati nell'allegato 1 alla circolare Ministero salute 12302/2020 (allegata alla presente ordinanza).

In caso di difficoltà temporanea di approvvigionamento del materiale indicato in circolare ministeriale 12302/2020 l'impermeabilità del feretro in attesa di cremazione va assicurata anche ricorrendo all'uso di idonei materiali plastici esterni al feretro a garanzia di percolazioni.

3) che i rifiuti prodotti in abitazione in cui sia defunta persona positiva al tampone per Covid-19 si seguano le indicazioni di cui al parere dell'Istituto Superiore di sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2".

Laddove la struttura sanitaria abbia istituito il servizio di raccolta specifica di detti rifiuti, questa provvederà alla fornitura degli imballaggi a perdere a norma e alla raccolta degli stessi, avvalendosi di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.⁽¹⁴⁾ Diversamente sarà cura del personale delle imprese funebri intervenuto o di altro servizio specializzato, con l'uso di DPI adeguati, utilizzando uno o più degli imballaggi previsti per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, provvedere a che quantomeno per lenzuola, federa e altri rifiuti prelevati nella stanza in cui stazionava il defunto, siano conferiti alla piattaforma comunale di raccolta dei rifiuti, per il successivo avvio ai trattamenti previsti dalla legge.

4) che il confezionamento e il trasporto di feretro di defunto infetto certo, o sospetto, come stabilito dal medico necroscopo, sia effettuato come indicato dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32 D.P.R. 285/1990 (come modificati al punto 1 di detta ordinanza sindacale). È quindi necessaria autorizzazione al trasporto del comune, e si deve accertare che siano state osservate prima del trasporto le modalità di confezionamento specificate. Per tale accertamento è necessario e sufficiente che venga inviata anche per via telematica dall'incaricato al trasporto al Comune specifica dichiarazione di conformità.

⁽¹⁴⁾ Valutare in sede locale se sussista o meno il servizio fornito dalla struttura sanitaria o se sia da integrare con la previsione del servizio comunale o proprio in alternativa solo comunale.

5) che, per il periodo emergenziale, il trasporto dei feretri possa essere svolto anche in forma multipla, in deroga all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m..

6) che per il deposito intermedio dove collocare temporaneamente feretri sigillati in attesa di sepoltura o cremazione per un tempo limitato al massimo di [10] giorni⁽¹⁵⁾ possano essere utilizzati, col consenso di chi ne sia titolare⁽¹⁶⁾, altresì locali in siti specifici (case funerarie⁽¹⁷⁾, strutture di commiato⁽¹⁸⁾), chiese e luoghi di culto od altri locali di sosta a ciò destinati, siti in⁽¹⁹⁾;

7) che i trasporti funebri destinati ai luoghi di deposito intermedio possano essere svolti durante l'arco dell'intera giornata, pur sempre sulla scorta di autorizzazione al trasporto funebre;

8) che, nell'arco di tempo previsto dalla regolazione sindacale disposta in applicazione dell'art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., l'arrivo al cimitero/impianto di cremazione avvenga con sfasature di orario, con intervalli indicativamente di⁽²⁰⁾ minuti, secondo la programmazione stabilita dal responsabile del servizio di custodia del cimitero/responsabile dell'impianto di cremazione;

9) che le cremazioni siano eseguite riservando il 50% degli slot orari prioritariamente a:

- a) persone residenti nel comune, ovunque decedute;
- b) persone decedute nel comune ovunque residenti;
- c) persone residenti o decedute nel bacino di riferimento;
- d) resti mortali per garantire sepolture nei cimiteri comunali;

e) I restanti slot orari sono disponibili per cremazioni diverse da quelle prioritarie, anche provenienti da fuori bacino, salvo che per motivi di igiene e sanità pubblica non sia necessario provvedere diversamente, con comunicazione PEC del dirigente comunale preposto, che può estendere fino all'80% la riserva di slot orari con priorità.

10) che il locale impianto di cremazione sia autorizzato ad operare, nei limiti delle proprie capacità tecnologiche, anche oltre agli orari indicati nell'autorizzazione di esercizio o di qualunque altro atto amministrativo o concessorio, disponendo turni del personale addetti che garantiscano non meno di [10]⁽²¹⁾ cremazioni per linea giornaliera, ad esclusione dei giorni di fermo im-

⁽¹⁵⁾ Allo stato delle attuali conoscenze la vitalità del virus Covid-19 è indicata dal Ministero della salute nel massimo di 9 giorni

⁽¹⁶⁾ Valutare se inserire: "ed a titolo gratuito"; se non vi siano condizioni di utilizzo gratuito, dovrebbe individuarsi l'onere ed assumere il relativo impegno di spesa, eventualmente con atto distinto dall'ordinanza, ma idoneo ai fini dell'assunzione di regolare impegno di spesa.

⁽¹⁷⁾ Indicare se presenti nel comune.

⁽¹⁸⁾ Indicare se presenti nel comune.

⁽¹⁹⁾ Indicare la denominazione, l'indirizzo e altri recapiti (es.: telefono).

⁽²⁰⁾ Ad es. 30 minuti o altro valore in funzione della situazione locale.

⁽²¹⁾ Da valutare in base alla tecnologia dell'impianto e in accordo col gestore.

pianto per manutenzione; e anche in deroga ai limiti di emissione in atmosfera ed alle eventuali prescrizioni previste per i singoli impianti dalle specifiche AUA o da altri provvedimenti autorizzatori. In caso di necessità, è ammessa la possibilità di effettuare le cremazioni con scarico diretto in atmosfera se questo è determinato dalla necessità di far fronte a malfunzionamenti o a quantità di cremazione.

Per le cautele da adottarsi nei periodi di fermo impianto si rimanda alle indicazioni, ritenute cogenti, della circolare Ministero salute 12302/2020.

In caso di parziale fermo impianto, ogni restante linea operativa dovrà operare all'80% degli slot orari per garantire le cremazioni prioritarie di cui al punto 8).

11) che nel cimitero (o, nei cimiteri di) possano/non possano essere ⁽²²⁾ accolti altresì i defunti appartenenti ad altri comuni della provincia;

12) che per la collocazione temporanea dei feretri possano essere utilizzati i loculi vuoti e non assegnati nel/nei cimiteri di ⁽²³⁾;

13) che per la collocazione temporanea dei feretri possano essere utilizzati altresì loculi già assegnati con regolare atto di concessione, ma che risultino vuoti, dandone comunicazione ai concessionari, anche cumulativamente con la formazione di uno o più elenchi, con pubblici avvisi, effettuati anche agli ingressi dei cimiteri, nonché nei modi di cui all'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m., utilizzo che, compatibilmente con le esigenze operative dei cimiteri e/o dell'impianto di cremazione, non dovrà eccedere i termini temporali di efficacia della sopraccitata circolare del Ministero della Salute;

14) che in applicazione dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e in deroga ad atti, regolamenti e altri impedimenti amministrativi, l'istituto della benevolenza per l'ammissione in sepoltura privata familiare venga esteso, senza particolari formalità amministrative, anche per sepoltura di amici e conoscenti dei concessio-

nari, quando questi ultimi siano consenzienti.

15) che siano sospese, salve singole specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni, anche se già programmate, se non nei casi in cui ciò sia strettamente funzionale all'accoglimento nei cimiteri o per precostituire riserve di posti disponibili.

In caso di estumulazione può procedersi anche in "accelerazione" dei termini di concessione, quando siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.

Si dà atto che le concessioni cimiteriali scadute e non rinnovate si considerano disponibili, fermo restando che gli oneri conseguenti al ritardato rinnovo rimangono a carico dei soggetti tenutivi.

In ogni caso dette operazioni vanno assicurate previe le opportune compartimentazioni dell'area di intervento e riducendo al minimo l'eventuale presenza di aventi titolo;

16) che presso i cimiteri venga sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, inclusa quella del verde, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del servizio cimiteriale o di chi abbia interessato la famiglia, per provvedere a tumulazione e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

La presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua adozione e fino al termine di vigenza della sopra ricordata circolare del Ministero della Salute.

Essa è comunicata al Prefetto- Direttore U.t.G., all'A.S.L., nonché alla popolazione mediante pubblicazione nel sito *web* del comune, ai sensi dell'art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere diffusa dai mezzi di comunicazione locali.

.....,

IL SINDACO

⁽²²⁾ L'ipotesi negativa può essere seguita in caso di saturazione, o alto grado di essa, della ricettività di uno o più cimiteri.

⁽²³⁾ Indicarne le denominazioni o altri elementi identificativi.

Indicazioni per la compilazione della scheda di morte

InfoSEFIT del 15/04/2020

[Newsletter del sito www.sefit.org inoltrata agli Associati SEFIT]

Si segnalano agli Associati le indicazioni dell'Istat per la compilazione della scheda di morte, reperibili al seguente link: [https://www.istat.it/it/files//2020/03/Covid Indicazioni scheda morte.pdf](https://www.istat.it/it/files//2020/03/Covid%20Indicazioni%20scheda%20morte.pdf) (N.d.R. testo riportato di seguito, come allegato).

Si ritiene di doverne promuovere la diffusione perché è utile conoscere nel dettaglio come i medici devono compilare la scheda di morte Istat, riportando sempre

l'informazione, confermata o sospetta, della presenza di Covid-19; e ciò anche alla luce delle indicazioni di cui al Punto G.7) della circolare del Ministero della Salute, Dir. Gen. Prev. San., Uff. 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020.

Cordiali saluti
Valeria Leotta (Responsabile SEFIT)

ALLEGATO

COVID-19: INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MORTE (modello ISTAT D4)

Per adottare corrette misure di salute pubblica e condurre analisi epidemiologiche riguardanti la grave crisi sanitaria, per i decessi correlati al Covid-19 è fondamentale disporre di statistiche di qualità. Le schede di morte Istat permettono di fornire informazioni essenziali sul deceduto e sulle circostanze della morte, ma solo una compilazione appropriata consente la produzione di statistiche accurate e affidabili.

INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA PARTE A

Le informazioni riportate sulle cause di morte devono rappresentare la migliore opinione medica possibile, una condizione può essere riportata come "probabile" se non diagnosticata in modo certo.

Riportare nella parte A le cause di morte, ossia tutte le condizioni che hanno contribuito a determinare il decesso.

Riportare nella parte I del quesito 4 la sequenza di condizioni che ha portato direttamente al decesso: nella riga 1 la causa iniziale, ossia l'origine della sequenza; nelle righe 2, 3 e 4 le condizioni o complicazioni scaturite direttamente dalla causa iniziale. La

condizione riportata in una riga deve aver provocato la condizione riportata nella riga successiva. Riportare una sola condizione per riga. Se il decesso è dovuto a più sequenze indipendenti, riportare quella ritenuta maggiormente responsabile del decesso.

Riportare nella parte II del quesito 4 le condizioni che, pur non rientrando nella sequenza, hanno contribuito al decesso aggravando le condizioni generali del paziente o limitando la possibilità di guarigione o di terapia.

Per informazioni più dettagliate fare riferimento alle pagine della rilevazione sui decessi e le cause di morte, alle istruzioni riportate sul retro delle schede di morte Istat e sul pieghevole sulla certificazione (<https://www.istat.it/it/archivio/4216>).

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PARTE A IN PRESENZA DI COVID-19

Riportare sempre il Covid-19

È importante riportare sempre l'informazione, confermata o sospetta, della presenza di Covid-19. Se si ritiene che il Covid-19 abbia causato direttamente il decesso, riportare questa condizione in parte I, anche se non c'è una diagnosi confermata. Riportare comunque la condizione indicando "probabile" o "sospetta". Valutare se il Covid-19 è una probabile o sospetta causa di morte sulla base delle conoscenze e valutazioni al momento della compilazione. Se si è a conoscenza del fatto che è stato eseguito un test per

Covid-19 riportare sul certificato il risultato (per esempio "Test per Covid-19 positivo"). Evitare il termine Coronavirus perché non è sufficientemente specifico, in quanto non identifica in modo univoco il virus responsabile di Covid-19.

Come riportare il Covid-19

Quando un decesso è dovuto a Covid-19, questa condizione è probabilmente la causa iniziale di morte e quindi dovrebbe essere riportata sulla riga 1 della parte I del quesito 4 del certificato di morte. In molti casi, infatti, il Covid-19 porta a condizioni potenzialmente letali, per esempio la polmonite o la sindrome da distress respiratorio acuto. In questi casi, il Covid-19 deve essere riportato sulla riga 1 e le altre condizioni alle quali ha dato origine elencate sulle righe successive.

In alcuni casi, il Covid-19 può manifestarsi in maniera più severa in presenza di condizioni croniche preesistenti, come malattie circolatorie o tumori, o condizioni che provocano una riduzione della capacità polmonare, per esempio la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o l'asma. Le condizioni mediche che possono aver aumentato il rischio di morire devono quindi essere riportate nella parte II del quesito 4.

Se il paziente non aveva particolari condizioni preesistenti, ma sembra sia stato particolarmente vulnerabile al Covid-19 o alle sue conseguenze a causa dell'età avanzata o della fragilità, menzionare queste condizioni nella parte II del quesito 4.

Se si ritiene che il Covid-19 non abbia causato direttamente il decesso, riportare questa condizione in parte II del quesito 4. In questo caso nella parte I si dovrà indicare esclusivamente la sequenza di condizioni che ha portato direttamente al decesso.

Problemi frequenti nella compilazione della scheda di morte includono:

1. Sequenze illogiche: la sequenza di condizioni riportata nella parte I dovrebbe essere logica e consequenziale in termini causali e temporali. Per esempio, riportare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) come causa di Covid-19 in parte I sarebbe una sequenza illogica poiché la BPCO non può causare un'infezione, sebbene possa esacerbarla o aumentarne la suscettibilità. In questo caso, il Covid-19 dovrebbe essere riportato nella parte I come causa iniziale e la BPCO nella parte II;

2. Cause intermedie riportate nella riga 1 di parte I (al posto della causa iniziale): le cause intermedie sono generalmente condizioni che hanno molteplici possibili eziologie; pertanto, una causa iniziale deve essere specificata su una linea precedente in parte I. Per esempio, la polmonite è una causa intermedia di morte poiché può essere causata da diversi agenti infettivi o inalando un liquido o un prodotto chimico. È importante riportare in una riga superiore la condizione che ha provocato la polmonite come nel caso del Covid-19;

3. Mancanza di specificità: la causa iniziale dovrebbe essere sufficientemente specifica. Per esempio, un'infezione virale può essere una causa iniziale, ma è necessario specificare l'agente infettivo e il tipo di malattia conseguente (per esempio "Polmonite Covid-19").

ESEMPI DI COMPILAZIONE DI CERTIFICATI DI MORTE IN PRESENZA DI COVID-19

Esempio 1. Paziente di 77 anni che soffre da 10 anni di ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva, ricoverato per sintomi influenzali, acidosi respiratoria acuta, infezione da Covid-19 confermata da test di laboratorio.

QUESITO 4. PARTE I

1. COVID-19 CON TEST POSITIVO 7 GIORNI
2. ACIDOSI RESPIRATORIA ACUTA 3 GIORNI

QUESITO 4. PARTE II

- BPCO 10 ANNI
IPERTENSIONE 10 ANNI

Esempio 2. Paziente di 62 anni obeso con insufficienza renale cronica da 20 anni, è ricoverato in ospedale per una polmonite interstiziale. Viene eseguito test per Covid-19 che risulta positivo.

QUESITO 4. PARTE I

1. COVID-19 CONFERMATO DA TEST 7 GIORNI
2. POLMONITE INTERSTIZIALE 7 GIORNI
3. INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IPOSSICA 2 GIORNI

QUESITO 4. PARTE II

- OBESITÀ 20 ANNI
INSUFFICIENZA RENALE CR 20 ANNI

Esempio 3. Paziente di 34 anni in buona salute, ricoverata in ospedale per febbre, ipotensione e ipossia, si evidenzia una polmonite virale, risulta positiva al test Covid-19 e dopo 8 giorni presenta sindrome da distress respiratorio acuto.

QUESITO 4. PARTE I

1. INFEZIONE DA COVID-19 CONFERMATO 10 GIORNI
2. POLMONITE 10 GIORNI
3. SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO ACUTO 2 GIORNI

QUESITO 4. PARTE II

- OBESITÀ 20 ANNI
INSUFFICIENZA RENALE CR 20 ANNI

Esempio 4. Paziente di 86 anni con febbre alta, tosse e dispnea, ha avuto contatto con familiari potenzialmente infetti da Covid-19, ha avuto un ictus ischemico 3 anni prima.

QUESITO 4. PARTE I

1. SOSPETTO COVID-19 5 GIORNI
2. MALATTIA RESPIRATORIA ACUTA 1 GIORNO

QUESITO 4. PARTE II

- ICTUS ISCHEMICO 3 ANNI

Documentazione

Esempio di ordinanza contingibile ed urgente per sepoltura d'ufficio ex art. 4, comma 2 OCDPC 25 marzo 2020, n. 655

InfoSEFIT del 17/04/2020

[Newsletter del sito www.sefit.org inoltrata agli Associati SEFIT]

Si informano gli Associati che cliccando sul seguente link (*N.d.R.* testo riportato di seguito, come allegato) è consultabile un esempio di ordinanza sindacale contingibile ed urgente con i contenuti di cui all'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 655 del 25 marzo 2020, sulla sepoltura d'ufficio se entro 48 ore dal decesso gli aventi titolo non manifestino la scelta in ordine alla sepoltura, o se entro 3 giorni non sia possibile procedere a cremazione.

Fermo restando che per il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 19/2020:

"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."

Cordiali saluti

Valeria Leotta (Responsabile SEFIT)

ALLEGATO

Bozza di ordinanza sindacale tipo di Comune art 4 comma 2 OCDPC 25 marzo 2020 n. 655

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.:
- La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Gli artt. 3, comma 6-*bis* e 4 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convert. in L. 5 marzo 2020, n. 13, unitamente al D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- La circolare del Ministero della Salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020;

TENUTO PRESENTE l'art. 3, comma 2 D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

VALUTATO che il numero di decessi e l'accumulo di feretri contenenti defunti positivi al Covid-19 è da considerarsi straordinario;

VISTO altresì che l'accoglimento di feretri nei cimiteri comunali è reso difficoltoso dalla saturazione delle ordinarie disponibilità di sepoltura;

CONSIDERATO che il ricorso alla cremazione in crematorio vicino è reso difficoltoso dagli elevati tempi di attesa;

VISTO altresì l'articolo 58 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285

1) Laddove entro 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine Sepoltura;

2) Quando non sia possibile dar seguito alla volontà di cremazione del defunto, entro tre giorni, nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia, fermo restando la possibilità anche oltre detto termine di prenotazione di cremazione in impianti siti in altra provincia;

ORDINA

Che il dirigente competente determini, a partire dal GG/MM/AAAA per giorni XX:

a) La tumulazione d'ufficio, con le caratteristiche di cui all'allegato 1, lettera B) o, se del caso, lettera D) della circolare del Ministero della Salute n. 12302/2020;

b) In alternativa l'inumazione d'ufficio, con le caratteristiche di cui all'allegato 1, lettera C della circolare del Ministero della Salute n. 12302/2020.

...



euro.act srl

Soluzioni e Servizi per il Settore Funebre e Cimiteriale e di Cremazione

FORMAZIONE

PER CORSI FORMATIVI
per il Settore Cimiteriale, Funebre e di Cremazione
(anche personalizzati)



INFORMAZIONE



ABBONATI a:
www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti del Settore Funerario, Cimiteriale e di Cremazione (sia privato che pubblico)

Per info 0532.1916111



euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro Act s.r.l. **Per info: abbonamenti@euroact.it**

Approfondimenti

Quali conseguenze possono trarsi dall'epidemia Covid-19

di Sereno Scolaro

1. Premessa

Il presente contributo è stato redatto "a caldo", nel corso delle situazioni prodotte dall'epidemia, poi divenuta pandemia, da CoVid-19 (anzi, si dovrebbe indicare SARS-CoV2 riferendoci al virus e CoVid-19 riferendoci alla patologia). Per questo, potrebbe risentire di come ed in quali direzioni si sia evoluta la situazione, ma anche – e soprattutto – di come sia mutata la "percezione sociale" (alcuni usano il termine *bias* cognitivo) attorno alla morte, ai riti funebri, alle sepolture, sia ad inumazione sia alla generale *vision* del sistema cimiteriale, nel suo complesso.

Come noto, il virus è stato rilevato, non del tutto tempestivamente (anzi, le autorità locali hanno, dapprima, perfino considerato come *fake news* le prime segnalazioni, considerandole "antinazionali" (atteggiamento che, forse, motiva anche i ritardi con cui sono state fatte le prime segnalazioni all'O.M.S.) in Cina, che in breve ha dovuto modificare le proprie posizioni, fino ad adottare provvedimenti "restrittivi" (il c.d. *lockdown*) di vaste aree del Paese, misure che apparivano pesanti e ... poco "democratiche", con largo impiego di mezzi tipici di una "militarizzazione" della sanità. Fatto sta che, nel giro di alcuni mesi, la Cina ha visto un contenimento della sindrome, fino a raggiungere una situazione di assenza di nuovi casi d'infezione. La questione, a livello globale, è stata aggravata dalla "novità" della mutazione virale, sia sotto il profilo della sua rilevanza (e, prima, del suo riconoscimento): non causalmente, all'inizio si usava il termine nCov-19 (nuovo Coronavirus, 2019), per sottolineare il nuovo. L'elemento di novità comprensibilmente ha posto i virologi (e tutto il "mondo" sanitario) in paurose difficoltà di approccio. L'elemento di novità è probabilmente anche la motivazione che il Ministero della Salute, nel-

le prime indicazioni sulle procedure e cautele di prevenzione, ha fatto ricorso, nella sostanza, alle proprie indicazioni date nel 2009 in relazione alla SARS: il fatto di non avere (ancora) elementi di conoscenza, studi e valutazioni scientifiche, men che meno vaccini o altro, ha fatto sì che il "sistema" abbia inizialmente dovuto muoversi secondo logiche di analogia con quanto noto, per quanto simile o assimilabile.

Fatto sta che, in un *rush*, forse neppure previsto, il virus si è diffuso fuori dall'area di origine (ammesso che ve ne sia stata una, dato che potrebbe essere stata solo l'area in cui per prima si è manifestato), raggiungendo Paesi occidentali, principalmente l'Europa (ma, poi, estendendosi anche nel Nord America), con scarse presenze nel Centro e Sud America ed in Africa, situazione che porta a dover considerare come il numero dei casi sia sottostimato, ma valutato laddove vi siano gli strumenti, e le conoscenze, per rilevare il contagio. In realtà territoriali in cui le strutture sanitarie sono deboli, può essere facile "confondere" un'influenza, magari un po' più grave di altre, od una polmonite con il contagio, oltretutto non trascurando come, spesso, il contagio non sia in sé stesso letale, ma costituisca una complicità di altre patologie già presenti in soggetti, specie quelli di oltre una certa età, già fragili per la presenza di altre patologie. Non solo, ma la sottostima può anche essere causata dalla mancanza di accertamenti specifici, specie per il fatto che la trasmissibilità del virus opera anche in fase asintomatica. Per tale spiegazione, è risultato che l'Italia abbia registrato un numero di mortalità (anche giornaliera) superiore a quella della Cina. Mortalità che ha prodotto specifiche criticità, specie nelle regioni del Nord Italia in cui maggiormente sono stati rilevati casi di contagio, criticità sia nell'assistenza sanitaria, in particolare in ambito ospedaliero (giungendo

anche alle tendopoli di *pre-triage* e agli ospedali da campo), specie quando vi fossero le condizioni estreme per terapie intensive (oltretutto, nel passato oggetto, in nome del contenimento della spesa pubblica, di riduzione nei posti letto), nonché – a valle – per l'amplificazione dei casi ad esito letale, nei settori funebri, cimiteriali e di cremazione (ha colpito il mondo il filmato dei mezzi militari impiegati per trasferire feretri verso luoghi di cremazione siti in Comuni diversi da quello di decesso). Tutte queste criticità suggeriscono il presente intervento.

Ma la questione non può venire isolata a singole specificità, dovendosi avere sempre presenti gli effetti complessivi, in particolare quelli conseguenti alle misure di *lockdown*, che hanno comportato dilatazione di spesa (o, di capacità di spesa), limiti alle attività economiche e quanto altro. Molti sono intervenuti; si cita solo quanto apparso su Milano Finanza del 18 marzo 2020 ⁽¹⁾.

2. Il settore funebre

Fin dai primi provvedimenti di *lockdown* (a prescindere dalla sua ampiezza), si sono imposte restrizioni alle attività in cui potevano aversi "assembramenti" o, più esattamente, concorso di persone a distanza ravvicinata ⁽²⁾, inibendone molte, incluse le cerimonie religiose: il che comporta che le esequie religiose non possano svolgersi. Si tratta di un'indicazione accolta dai Vescovi, specie nelle zone inizialmente interessate da misure di *lockdown*, poi da quelle prossime e, quindi, estese al territorio nazionale. Così, vi sono stati atti, dei Vescovi, che dispensavano dalle esequie, consentendole solo ai familiari più stretti, magari (inizialmente) indicando "per il momento" ed ipotizzando che queste venissero celebrate "successivamente", altrove esplicitamente dispensando dal precetto domenicale, altrove semplicemente suggerendo che i fedeli restassero nelle proprie abitazioni per le preghiere o, se proprio volessero, seguissero le Messe diffuse via radio o televisione. Così nei necrologi si rappresentava che "... in ossequio/adempimento alle disposizioni (qualcuno ha parlato di: ordinanza) del Vescovo, vi sarà (o, vi è stato) un saluto al caro ..., solo in forma strettamente privata ...", o simili. Le esequie religiose (spesso utilizzate anche da defunti non esattamente "frequentanti" ...) costituiscono un elemento "sociale" di particolare rilevanza, essendo il momento

in cui i familiari percepiscono (e ostentano) la propria presenza nelle proprie comunità (familiari, amicali, di vicinato e quanto altro) e, per questo, hanno un peso non secondario nei processi di "distacco" dal defunto, di elaborazione, sociale, del lutto. Oltretutto, anche i necrologi rispondono ad una "comunicazione sociale", venendo a perdere di ruolo allorquando essa non consenta forme di partecipazione allargata. I casi in cui, in occasione di decessi, essi non sono utilizzati, oppure sono utilizzati a posteriori (es.: "... ad esequie / sepolitura / cremazione avvenuta, lo annunciano ...") sono ben rari e tali da rappresentare una sorta di pudico riserbo, sia che ciò avvenga per volontà del defunto sia per quella dei familiari. La rarefazione di questa "comunicazione sociale" del decesso, come elemento di peculiarità per scelte personali, fa sì che quando le esequie non siano state celebrate e l'"ultimo saluto" sia stato ristretto ai familiari più prossimi, si senta comunque la necessità di questa modalità di comunicazione.

Per altro, la questione delle esequie non è isolabile dal contesto. In questa fase sono emerse anche altre situazioni, spesso non considerate, come il comportamento delle imprese di onoranze funebri, partendo dal rapporto con i familiari nella fase di predisposizione dell'organizzazione del servizio funebre e di predisposizione dei preventivi; dal momento che non vi erano elementi di sorta per discriminare se i familiari committenti fossero anch'essi potenzialmente stati esposti a contagio. Ma di maggiore rilievo veniva ad essere la questione delle modalità di trattamento del corpo del defunto (si pensi, alle procedure di c.d. *tanatocosmesi* e della *vestizione*), dove regnava, fino a una certa fase, l'incertezza se vi potesse essere contagio anche *post mortem*, emergendo indicazioni per cui, in via cautelare, anche chi non fosse stato esposto al contagio sarebbe stato trattato come "sospetto", situazione che ha visto regioni e/o A.S.L. fornire indicazioni non uniformi. Oltretutto, la questione diveniva maggiormente rilevante, a causa della trasmissibilità da asintomatici, per cui la sola conoscenza di una data causa di morte (qui si potrebbero considerare chi siano, o possano essere, i soggetti che siano legittimati a conoscere la causa di morte, questione che qui non si affronta, dal momento che spesso i familiari possono averne una qualche cognizione per informazioni avute dai medici, magari anche non formulate scientificamente ai familiari, ma solo in termini di linguaggio comune), non significava l'esclusione di potenziale contagio. Si formula solo un esempio, ponendo una domanda: la persona defunta a seguito di un trauma può essere stata contagiata, ed asintomatica, o questo va escluso per il solo fatto del trauma?

La questione delle modalità di trattamento del corpo del defunto fa sì che vengano ad emergere anche al-

⁽¹⁾ https://www.milanofinanza.it/news/non-torneremo-piu-alla-norma-alita-ecco-come-sara-la-vita-dopo-la-pandemia-202003181729195935?fbclid=IwAR1qr0Ah1uyG70BY_inODR7rBQ9iJJnicVtY01PEfMLRoJa0ip7AR_F7s8

⁽²⁾ In Italia si è individuata quale distanza interpersonale considerata utile ai fini di prevenire il contagio quella di 1 metro. Si osserva come in ambito internazionale gli epidemiologi ed i virologi considerano una distanza interpersonale cautelare nell'ordine dei 6 *feet* (1,82 m), mentre, per il Coronavirus, alcuni hanno/avrebbero suggerito distanze maggiori.

tre tematiche, quali la formazione del personale e la loro dotazione dei D.P.I. in relazione ai piani di valutazione del rischio, ai sensi delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non sempre redatti come avrebbero dovuto esserlo (e, quando redatti, osservati), dove anche le dotazioni dei D.P.I. conseguono ad una corretta valutazione dei rischi e la formazione professionale a propria volta dovrebbe essere congruente. Non si entra, volutamente, nel merito delle diversità dei processi formativi previsti dalle norme regionali (nelle regioni che abbiano prevista una specifica formazione; non tutte sono intervenute in materia) anche per il fatto che queste sono tutt'altro che omogenee con Regioni che hanno seguito approcci minimi altre che hanno seguito criteri del tutto eccedenti, ma vuoti di contenuti sostanziali). Si constata unicamente come una volta sorta l'"emergenza CoVid-19", molte imprese si sono trovate "disarmate", prive di dotazioni strumentali (spesso divenute anche di difficile reperimento), di conoscenze e quanto altro. Con conseguenti "corse" ad approvvigionarsi di quanto avrebbe dovuto essere d'uso quotidiano, scontrandosi con difficoltà di reperimento a causa del fatto che la loro richiesta aveva subito accelerazioni non prevedibili. Non si citano, per pudicizia, i casi di quanti abbiano voluto fornire una propria immagine quale di rappresentanza esclusiva di qualche categoria, o parte di essa, né le numerose "mosche cocchiere" che si sono lanciate all'assalto dell'emergenza, come se un qualche segmento di attività fosse il tutto ed esaurisse in sé stesso ogni altro aspetto.

Infine, un cenno andrebbe fatto rispetto alle disponibilità di magazzino, poiché una domanda elevata, concentrata in termini ristretti può far sì che le scorte di magazzino delle singole imprese (es: casse, imbotiture, ecc.) siano insufficienti o costringano a scelte limitate a quanto disponibile, oltretutto con difficoltà di approvvigionamenti integrativi, i quali, per quanto si affermi che i trasporti di merci non siano interessati a misure di *lockdown*, comunque risentono del clima di restrizioni diffuso. Per nulla dire sulle disponibilità di magazzino e/o sulla loro capacità di incrementare la produzione in corrispondenza dei picchi di domanda, picchi non misurabili *a priori*, dei costruttori, che potrebbe produrre una temporanea sopra produzione, destinata a rimanere immobilizzata, fase che non produce ricavi.

3. Il settore cimiteriale

Il servizio funebre si conclude, di norma, con l'accoglimento nel cimitero, sia che per esso sia richiesta (o per scelta o per *default* poco importa) la pratica funeraria dell'inumazione, oppure quella della tumulazione, oppure quella della cremazione (pratica per

cui si dedicherà infra uno specifico punto). Ora, tra inumazione e tumulazione sono richiesti approntamenti diversi: si pensi, per brevità, al cofano che per l'inumazione deve rispondere alle caratteristiche dell'art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., mentre per la tumulazione a quelle dell'art. 30 (ed, eventualmente, anche art. 31, il che solleva l'ulteriore questione se e quanto gli *items* autorizzati in surrogata della cassa in zinco siano idonei anche nei casi di decessi per malattie infettive e diffuse) stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma ... dato che in alcune regioni è stata saggiamente introdotta, accanto alla tradizionale tumulazione stagna, anche la tumulazione aerata, non sempre, né necessariamente (anzi) le sepolture a tumulazione debbono richiedere cofani rispondenti alle caratteristiche dell'art. 30 citato.

L'inumazione, per altro, opera con la prospettiva (ordinaria) di durata data dal turno ordinario di rotazione, anche se possano esservi eccezioni (artt. 83 ed 84 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dove il richiamo all'art. 84 non può che far richiamare, in questo contesto, la sua lett. b)). La tumulazione ha una prospettiva di durata data dalla durata della concessione (successivo art. 86), ed anche qui, per il rinvio fattone dall'art. 89, vi potrebbero essere eccezioni (rinvio che non sembra estendersi alle limitazioni dell'art. 84).

Ne consegue che, in via ordinaria, un feretro inumato non potrebbe essere oggetto di trasferimento in sepolcro a tumulazione, mentre un feretro tumulato potrebbe essere trasferito in inumazione, applicando l'art. 75, comma 2 oppure l'art. 86, comma 2, oppure trasferito in altra tumulazione in applicazione dell'art. 88. Sotto il profilo operativo, e comunque con alcune eccezioni, si potrebbe affermare che vi sia una certa "impermeabilità" tra le due pratiche funerarie. Un discorso a parte andrebbe fatto per le tumulazioni aerate.

Nella situazione della contingenza del CoVid-19 le misure di cautela e prevenzione suggerirebbero che, qualora i familiari non abbiano specifiche opzioni di scelta tra l'una e l'altra delle due pratiche funerarie, ma vengano costretti dalle circostanze ad opzioni "provvisorie", sia suggeribile il ricorso a tumulazioni stagne: c'è stato un autorevole Autore che ha ipotizzato la concessione di loculi (tumulazione stagna) ventennale a titolo gratuito: a titolo personale, non ci si sente di condividere quest'indicazione, dal momento che la gratuità non potrebbe sussistere nelle sepolture a tumulazione, essendo sempre "sepolcri privati entro i cimiteri", mentre le condizioni di gratuità della "sepoltura" sono ben altre, e nettamente delimitate. Mentre la si condivide in termini di pratica funeraria, essendo, probabilmente, la sola modalità che permetta, decorsa la durata della concessione, e proba-

bilmente ³⁾ venuta meno ogni pericolosità, una nuova destinazione del *de cuius*. Ciò per altro, solleva altre questioni, la prima è la disponibilità di loculi da utilizzare, la seconda quella della possibilità di “requisire”, definitivamente o temporaneamente, loculi vuoti in quanto non utilizzati (non trascurando come lo potrebbero essere nel prosieguo e non trascurando la criticità data dalle concessioni perpetue). Non si può soprassedere, poi, sulle situazioni di concessioni relative a loculi, o comunque posti feretro a sistema di tumulazione, già scadute e non rese disponibili per altre assegnazioni. Il *ché* comporta/comporterebbe (tanto per i loculi disponibili o quelli semplicemente vuoti) anche un sistema di registrazioni cimiteriali adeguato, meglio se informatizzato, specie nelle fasi in cui vi siano “picchi” nella mortalità, cioè situazioni in cui si debba procedere a “sepulture” di numeri consistenti di defunti in tempi molto ristretti. Sono ampiamente diffuse le situazioni in cui i cimiteri sono in condizione di carenza di posti feretro a sistema di tumulazione, per le più varie motivazioni.

Non senza dimenticare, tanto per l’una quanto per l’altra delle pratiche funerarie, come la loro esecuzione richieda tempi operativi, ma anche la conseguente disponibilità di personale, spesso “falcidiata” dai limiti assunzionali, ma altresì, nell’occasione, dalla possibilità, tutt’altro che remota, di assenze del personale magari per malattia o quarantena (che, dal punto di vista delle necessità di personale, produce effetti del tutto simili, al di là del fatto che sia riconosciuta quale assenza per malattia o meno).

4. La cremazione

Nel punto precedente è stata rinviata ogni considerazione attorno alla pratica funeraria della cremazione, per una propria specificità. Molti hanno avuto modo di rilevare, attorno alla metà di marzo, come questa pratica abbia avuto forti incrementi nella domanda, portando ad un ampliamento degli orari di funzionamento degli impianti di cremazione, congiuntamente a numerosi trasferimenti ad impianti di cremazione non si prossimità, fino a giungere al trasferimento di feretri ricorrendo a mezzi delle Forze Armate.

Dal momento che l’accentuato, quando temporaneamente rapido accesso alla pratica funeraria della cremazione ha determinato un conseguente aumento della “domanda” da un lato gli impianti di cremazione hanno dovuto ricorrere ad un ampliamento nei propri orari di funzionamento (la cremazione richiede un determinato tempo generalmente non comprimibile), unitamente alle possibili assenze di personale (al pari delle operazioni di inumazione e/o tumulazione, con

la differenza semmai di esigenze di maggiore specializzazione di talune figure professionali), dall’altro si è posta la questione di individuare le disponibilità di spazi temporali presso impianti di cremazione non di bacino: in altre parole, dove è possibile traslare i feretri per la cremazione nel caso in cui gli impianti di prossimità, se non proprio locali, non siano nelle condizioni di procedere alla cremazione. In parte, questi problemi potrebbero essere stati, e in alcuni casi lo sono stati, affrontati, istituendo o utilizzando locali per la sosta temporanea dei feretri (cfr.: art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), soluzioni “tampone” generalmente insoddisfacenti. È emersa in questa sede l’esigenza di disporre delle informazioni, quanto più attuali possibili, sulle disponibilità di accoglimento dei diversi impianti di cremazione, anche tenendo conto di alcune loro caratteristiche tecniche (linee, idoneità alla cremazione di feretri confezionati con duplice cassa, lignea e zinco, ecc.), oltre che, ovviamente, della distanza, degli orari di accoglimento, dei tempi di funzionamento, ecc.

Per queste informazioni si è appalesata l’esigenza di pensare ad una qualche “piattaforma” che consenta di raccogliere queste informazioni, per renderle disponibili a chi debba organizzare il servizio funebre ed il trasporto, piattaforma la cui progettazione richiede tempi maggiori, nelle fasi di picco, che non l’intensità della domanda di cremazioni. Diverso sarebbe stato se una tale “piattaforma” fosse stata valutata in situazioni di normalità nella domanda.

Per altro, la cremazione richiede elementi formali di maggiore rilievo rispetto all’accesso alle altre due pratiche funerarie, occorrendo non solo una specifica certificazione medica quanto, soprattutto, forme di manifestazione della volontà (del defunto, dei familiari, del Presidente della SO.CREM. per chi vi sia stato aderente), atti autorizzatori, ecc. Si è in presenza di un complesso di atti di documentazione, di atti di manifestazione della volontà, di atti di autorizzazione ciascuno dei quali avente caratteri formali, a volte anche procedurali, ben delineati. E la cui mancanza potrebbe avere rilevanza penale.

A parte questi aspetti, tutto sommato risolvibili, deve essere tenuto conto di come la cremazione, per quanto in crescita progressiva, non possa essere oggetto d’imposizione, dal momento che essa coinvolge aspetti valoriali aventi un carattere di diritti della persona, diritti che non possono essere oggetto di compressione. Ma vi sono anche aspetti di ordine psicologico, in quanto la cremazione non scelta, da chi possa manifestarne la volontà, assume il carattere di una violenza contro la “sacralità” dei defunti, talora anche contro altri sistemi valoriali. Ma si ha anche il fatto di come la cremazione possa essere colta come una sorta di “purificazione”, dato che col fuoco si pu-

³⁾ Si evidenzia come non vi siano ancora studi ed evidenze scientifiche che possano essere utilizzate a supporto. Ma vi sono agenti infettivi che presentano caratteristiche di persistente pericolosità per lungo tempo.

rifica anche il virus, ormai – nelle fasi più acute dell'epidemia – sentito come “nemico”, il “nemico di tutti”, il responsabile del dannoso *lockdown*.

5. I rapporti tra i diversi attori

In presenza di situazioni di *lockdown*, si pone l'esigenza di ridurre al massimo i movimenti di persone, ed un modo per raggiungere questo risultato è quello di rendere obbligatorio, e diffuso, il ricorso a relazioni di tipo documentale tra i diversi attori, facendo in modo che tutti i documenti, che debbano circolare tra soggetti diversi, gli atti e le autorizzazioni, e quanto altro necessario, venga elaborato e veicolato con modalità telematiche. Ciò non solo riduce la mobilità delle persone nei diversi ruoli, ma favorisce l'estensione del c.d. *smart working* (che, fuori dalla contingenza, forse meriterebbe di essere ridimensionato). Già le pubbliche amministrazioni sono abituate, seppure non in modo ovunque uniforme, né generalizzato, a servizi *on line*, telematici, anche quando manchino, qui o là, provvedimenti attuativi, ma la strada è segnata e molte soluzioni possono individuarsi. Per questo, il CoVid-19 può trasformarsi in un'opportunità per accelerare processi più o meno già presenti, in itinere, o anche solo preannunciati.

6. Ripensare alla gestione cimiteriale

Si tratta di problemi che, per la loro caratteristica di eccezionalità, portano a dover necessariamente ripensare alle gestioni cimiteriali, qui intendendosi tutte le diverse fasi che iniziano col decesso, la formazione delle documentazioni conseguenti (sia sanitarie che di stato civile), il confezionamento dei feretri, il trasporto, l'accoglimento nei cimiteri, la cremazione e le destinazioni delle urne cinerarie, successive alla cremazione.

Si dice spesso che la normativa sia vecchia ed obsoleta, citando la norma di rango primario del 1934 e il Regolamento del 1990, talora evidenziando come questo sia, nella sostanza, una ri-scrittura, con qualche aggiustamento, di norme del XIX sec. In parte, ciò può anche essere vero, ma non si dovrebbe dimenticare come le “radici” normative siano ben più lontane, in molti casi, ancora oggi, producendo frutti.

Il sistema cimiteriale (in parte, ciò potrebbe valere anche per le norme civilistiche) italiano ha le proprie “radici” nel c.d. Editto di Saint Cloud (1804), ma se ne è discostato, con l'Unità d'Italia, su di un aspetto: nell'Editto di Saint Cloud vi erano norme, nella specie si trattava del Titolo III ⁽⁴⁾, in cui è presente la subor-

dinazione delle concessioni cimiteriali ad un “prezzo sociale”, cioè un onere, aggiuntivo alle tariffe di concessione, a favore delle parti deboli della società. Si tratta di aspetto che, dopo l'Unità d'Italia, non è stato conservato, anche per il fatto che, nel frattempo, il soggetto sociale egemone si era consolidato nella borghesia che non “apprezzava” di farsi carico dei poveri e degli ospizi. Contemporaneamente, le concessioni potevano farsi tanto a tempo determinato che a tempo perpetuo, nonché era ammessa ⁽⁵⁾ la possibilità di realizzare sepolcri privati a sistema di tumulazione, la cui area non era considerata quale “cimitero” ⁽⁶⁾, il che giustifica come molti sepolcri privati si trovino in contesti perimetrali dei cimiteri. Questi richiami a disposizioni, chiaramente molto risalenti, consentono di cogliere le motivazioni che stanno alla base di molte realtà attuali. Non solo, ma successivamente, in molte realtà i Comuni hanno preso l'usanza di realizzare direttamente posti feretro a sistema di tumulazione (usanza non presente neppure nel più recente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sm., come, del resto, non lo sarebbe stato in alcuna delle norme ad esso antecedenti), cedendone l'uso, anche in questi casi sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, cioè a perpetuità. Inoltre, in alcune realtà, si è avuta, ed è presente, anche la prassi di concedere aree cimiteriali per la realizzazione di loculi singoli, a prezzi inferiori al costo dell'operazione

sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

11. *Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.*

12. *Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.*

13. *Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte des hôpitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.*

14. *Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.*

⁽⁵⁾ R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 – Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica - Art. 76. *Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione in sepulture private, queste debbono esser costrutte e disposte in modo da evitare la diffusione di miasmi all'aria libera quando rimangono chiuse e rendere innocua la loro momentanea apertura nel caso che siano destinate alla deposizione di più feretri.*

⁽⁶⁾ R. D. 6 settembre 1874, n. 2120 “Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e della legge 22 giugno 1874, numero 1964” Art. 59 *Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.*

⁽⁴⁾ TITRE III – Des concessions de terrains dans les Cimetières

10. *Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur*

di inumazione! Tutto ciò ha portato a generare, de facto, una “percezione sociale” per cui la tumulazione (stagna, essendo quella aerata recente e non ancora generalizzata in tutte le Regioni) costituisca la normalità e l’inumazione l’eccezione, magari caricata di uno stigma socialmente negativo (sepoltura per poveracci e derelitti), tanto che non mancano casi in cui l’intervento sociale per indigenti e/o appartenenti a famiglie bisognose si concretizzi con la concessione di un loculo a titolo gratuito o, se ben vada, a tariffa ridotta. Di qui, il formarsi, quando del caso, di comitati di pressione per ottenere dal Comune la costruzione di nuovi loculi, per la carenza di quelli esistenti, come se ciò rispondesse ad un qualche obbligo giuridico del Comune. Specie negli ultimi tempi, le Amministrazioni comunali si lasciano lusingare dalle proposte di promotori di finanza di progetto, spesso sottovalutando gli effetti nel tempo, ma, in sostanza, generando veri e propri debiti fuori bilancio cui dovranno far fronte le Amministrazioni comunali in carica dopo alcuni mandati consigliari.

A tutto ciò va aggiunto come, intervenuta la scadenza delle concessioni, in molte realtà, le Amministrazioni comunali poco si curino di rientrare nella disponibilità dei posti feretro a sistema di tumulazione scaduti, per il loro riutilizzo assegnandoli in concessione ad altri.

Per un momento, tornerei sulla questione delle perpetuità. Nel passato (e non ci si riferisce solamente alle ultime fasi, decenni, antecedenti al venire meno della possibilità di concessioni a tempo indeterminato, o perpetue, che dir si voglia) l’opzione, sempre presente, tra concessioni a tempo determinato (talora anche di durata superiore a quella che oggi è la durata massima) o perpetue (sia di aree che di uso dei manufatti) veniva valutata non sempre considerando gli effetti futuri, in particolare quando le richieste di concessione erano sparute e numericamente poco rappresentative rispetto al numero annuale dei decessi (e sepolture conseguenti). Ragion per cui era, allora, facile considerare che la perpetuità per alcuni (numero ridottissimo) non incidesse sugli obblighi per la (stragrande, quasi la generalità) maggioranza delle sepolture. In altre parole, per molto tempo è stato ritenuto che qualche “eccezione” (perpetuità) non incidesse sull’assicurazione di garantire la continuità delle sepolture a tutti gli abitanti. Tuttavia, valutando tutto questo a posteriori, attualmente vi sono ancora numerose concessioni cimiteriali perpetue, a volte perfino inutilizzate, magari per saturazione dei posti (cfr.: art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., richiamando, in particolare, il suo inciso sulle concessioni perpetue), oppure per mutamenti delle famiglie, loro diffusione in altre località, ecc., con la conseguenza che le concessioni perpetue (ma anche quelle di durata particolarmente lunga) sono

esposte a fenomeni di abbandono, fenomeni complessi e laboriosi da gestire.

È ben vero che in epoche molto recenti la giurisprudenza ha iniziato a considerare critiche le perplessità, sia sostenendo che una concessione perpetua non può avere la portata di celare una sostanziale alienazione, sia argomentando che una concessione perpetua non si sottrae alle “regole d’uso” che siano state introdotte successivamente alla sua erezione. Ma si tratta di giurisprudenza (amministrativa) che non può essere ancora considerata come consolidata, né ha, sinora, trovato avallo civilistico in sede di giurisprudenza di legittimità. Non si va oltre al segnalare che qualche sentiero, per quanto impervio, si è aperto, che potrebbe divenire in prospettiva un’autostrada (o così si auspica).

Ma la situazione di emergenza, prodotta dal Covid-19, fa sì che tutti i problemi sui “posti” di sepoltura, inumazione o tumulazione che sia, sull’accesso alla cremazione e, fuori di emergenza, sul fatto che l’incremento progressivo della cremazione avutosi anche prima dell’emergenza, abbia inciso – fortemente – sulle domande, per tipologie, di sepolture nei cimiteri, ci induce a dover valutare riprogrammazioni nei piani regolatori cimiteriali.

In pratica, occorre ripensare alla programmazione cimiteriale nel suo complesso.

7. Scenari di cambiamento

La crescita, avutasi negli ultimi decessi dell’accesso alla cremazione, specie al Nord (mentre al Sud persiste la prevalenza, per non dire predominanza, del ricorso alla tumulazione), segna anche mutamenti culturali, che interessano anche il settore funebre, per quanto alcuni rituali (es.: esequie religiose) persistano pressoché immutati. Nel settore funebre le influenze possono riguardare la fornitura delle casse, ma anche consentire alle imprese funebri di “proporre” la cremazione come alternativa all’inumazione, o alla tumulazione (a volte per malintesi aspetti di maggiore economicità, altrove per altri motivi), incluso il ricorso a questo, o quell’impianto di cremazione, non necessariamente quello locale o, nei comuni privi di impianti, quello maggiormente prossimo, aspetti cui talora non sono estranei interessi peculiari. Ma, ancor più spesso i familiari, orientati per la cremazione, o che accolgano i “suggerimenti” per ricorrervi, pressoché mai ottengono l’informazione circa quale sia l’impianto di cremazione.

In ambito cimiteriale, ciò produce un forte calo nella “domanda” di inumazioni, al punto che viene a ridursi, quando non a mancare del tutto, l’esigenza di provvedere alle operazioni di esumazione, decorso il turno ordinario di rotazione, cosicché i defunti per-

mangono nelle fosse ben oltre questo, cosa che induce indirettamente a ritenere che ogni esumazione ordinaria costituisca una sorta di lesione ad un diritto a permanere nella fossa, indipendentemente dal compimento del turno ordinario di rotazione, e induce le Amministrazioni comunali a non essere troppo sollecite nel programmarle e nell'eseguirle. Ma quando anche avvengano, più o meno tempestivamente, ciò lascia ampi spazi inutilizzati nelle aree destinate ad accogliere sepolture a sistema di inumazione. Aree che, fatte salve le prescrizioni dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ben potrebbero essere convertite ad altri impieghi. Un discorso analogo potrebbe farsi per le aree destinate alle inumazioni dei deceduti, di età inferiore ai 10 anni, che frequentemente risultano ancora dimensionate nel rispetto di quello che era la disposizione dell'art. 47, comma 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, qui, in particolare, considerandosi come, fortunatamente, si sia fortemente ridotta la mortalità infantile a ragione del miglioramento complessivo delle condizioni di vita e del sistema sanitario.

Ciò solleva la domanda su quale riconversione possa prevedersi. Da un lato, si potrebbe suggerire di utilizzare parte di queste aree per la realizzazione di luoghi di dispersione delle ceneri (variamente denominati o denominabili: giardino della memoria, giardino delle rimembranze, ecc.), soluzione che, per altro, non può che interessare se non una parte delle aree inutilizzate. La risposta più facile per le Amministrazioni comunali è, spesso, quella di prevederne un'utilizzazione per la costruzione di nuovi loculi, che quando attecchisca, spesso induce a dimenticare la necessità di tenere conto degli obblighi del sopra citato art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s.m. che, incidentalmente, si ricorda, considera anche l'accoglimento dei feretri oggetto di estumulazione (art. 86, commi e 2 ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), rimozione concettuale più agevole, laddove non si programmino ed eseguano le estumulazioni, una volta intervenuta la scadenza delle concessioni di sepolture a sistema di tumulazione. A maggior ragione, quando le Amministrazioni comunali siano "ispirate" da quale promotore di finanza di progetto, soluzione agevolmente accolta per le promesse di celerità nella realizzazione di costruzione di nuovi loculi, la quale – senza oneri immediati per il comune, permette di dare soddisfazioni ai chi richieda la disponibilità nuovi loculi, specie quando costituitosi in comitati o simili. Ma la celerità permette agli amministratori in carica di intendersi una realizzazione, nel corso del proprio mandato. Il fatto che i progetti di finanza producano, nel tempo, effetti aggiuntivi non viene pressoché mai preso in considerazione, specie quando questi si determinino alcuni mandati amministrativi dopo ... Per altro, queste impostazioni non tengono, quasi mai,

conto del fatto che l'incremento della cremazione non produca solo effetti di calo nella domanda di inumazione, ma altresì nella domanda di tumulazioni, anche se forse qui con maggiore lentezza. Il che significa che i loculi di nuova costruzione verranno assegnati con minore velocità, rispetto al passato (e se si tratti di finanza di progetto ciò potrebbe influenzare anche le previsioni del piano economico-finanziario).

Infatti, della crescita progressiva e con tendenze di ulteriori progressività, dell'accesso alla cremazione, riducendo la domanda di posti feretro a sistema di tumulazione, comporta una riduzione nella domanda specifica, cosa che potrebbe suggerire di cercare di valutare se non sia da privilegiare la costruzione, accanto ad un certo numero di loculi, di un maggiore numero di celle cinerarie (o di cellette ossario, quando si ritenga di utilizzare queste sia per le cassette ossario, sia per le urne cinerarie), magari celle cinerarie aventi capacità ricettiva plurima (es.: conservazione delle urne cinerarie di coniugi), anche se nulla osterebbe a che singoli loculi potessero essere utilizzati per accogliere una pluralità di urne cinerarie, realizzando così "sepolcri di famiglia". Ciò potrebbe comportare interventi di adeguamento, o modifica delle norme dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, cosa che non sembra costituire un problema: spesso vi sono modifiche per motivi del tutto meno nobili.

Il calo nella domanda di posti a tumulazione fa sì da indurre, almeno *de facto*, le Amministrazioni comunali ad una minore solerzia, accampando anche motivazioni di vario ordine (carenza di personale, difficoltà nelle procedure per il reperimento delle persone singolarmente interessate, ecc.), nella programmazione ed esecuzione delle estumulazioni, una volta intervenuta la scadenza delle concessioni, lasciando, anche qui, sorgere aspettative di maggiore utilizzo, che possano, in prospettiva, esporre ad ancora maggiori difficoltà nella gestione delle concessioni cimiteriali.

8. Rivedere la strumentazione

Per affrontare gli scenari di cambiamento, occorre anche disporre di un'adeguata ed idonea "cassetta degli attrezzi", che non può prescindere dall'esigenza di avere presente il principio del: "*conoscere per deliberare*" (L. Einaudi).

Un tempo e, soprattutto, non dovunque, vi erano servizi cimiteriali che disponevano di mappe (ricordiamo l'art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma anche le norme antecedenti corrispondenti) dei cimiteri, di copie (se non anche degli originali) dei progetti sulla base dei quali i singoli sepolcri erano stati realizzati, magari anche di fascicoli per ciascuna sepoltura, contenenti atti e documenti relativi, registri vari talora corredati da indicazioni grafiche anche se somma-

rie, schedari, sia per i sepolcri che per i defunti, magari con schede duplicate per essere conservate secondo criteri diversi (nominativo, cronologico, altro); magari, si cercava anche di tenere “statistiche interne” di più o meno ampio dettaglio (annuali, mensili, per cimiteri, per tipologie, ecc.) che permettevano alcune valutazioni, anche se grossolane. In altre parole, potevano esserci, ribadendo la assoluta non generalizzazione, strumenti più o meno di dettaglio di conoscenza della situazione. In molti casi, anche laddove strumentazione di questo tipo sussistesse, vi sono stati fenomeni che hanno portato ad un progressivo degrado di questo tipo di strumentazione. Tutto ciò in epoche in cui non erano presenti gli strumenti anche tecnologici oggi disponibili. Oggi sono disponibili ben altri strumenti.

Il riferimento a strumenti, un tempo non disponibili, porta direttamente a considerare gli strumenti informatici, i quali richiedono di essere disponibili in via ordinaria, risultando impensabile che possano essere acquisiti, testati, popolati ed utilizzati in occasione di una qualche situazione emergenziale, richiedendo questa tempestività d'intervento. Prima di proseguire, sembra opportuno premettere che gli strumenti informatici non sono il “genio della lampada” che risolve automaticamente tutto, ma uno “strumento”, oltretutto con pregi e difetti, da usare adeguatamente. Il mercato offre un'ampia scelta di *software* specializzato per le gestioni funebri, cimiteriali e di cremazione, senza che occorra citarne qualcuna. Ma tra queste soluzioni alcune sono funzionali, altre meno: la scelta va fatta, naturalmente, in sede locale, in relazione alle singole situazioni. Alcune di queste soluzioni sono, o appaiono essere, raffinate, altre più grossolane ⁽⁷⁾, altre molto “d'immagine”, ecc. Quello che è importante è che consentano una conoscenza costante ed aggiornata dei posti, eventualmente distinguendo per i posti feretro e i posti per cassette ossario (od, urne cinerarie ⁽⁸⁾), posti che possono essere utilizzati, o non ancora utilizzati, i nominativi dei defunti e la loro esatta collocazione, nonché il loro stato (feretro, cassetta ossario, urna cineraria), la ti-

⁽⁷⁾ Ad esempio, vi era un Comune che aveva informatizzato la gestione cimiteriale e, a video, le diverse aree erano rappresentate da riquadri (rettangoli e/o quadrati), ma senza alcun riferimento a quelle confinanti. In una situazione che lo richiedeva, risalendo ad atti cartacei è stato constatato come vi fosse stata una concessione d'area, cui si era aggiunta, a distanza di tempo, un'ulteriore concessione, modificante il perimetro originario, ma anche che la prima area era stata interessata all'erezione di un cappella, mentre quella successiva era rimasta a giardino, salva solo una recinzione limitata in altezza (una serie di colonnine congiunte da una catena, il tutto con un'elevazione fuori dal piano di campagna attorno ai 30-40 cm). Situazione che la rappresentazione informatica non forniva, come non forniva quelle delle due concessioni succedutesi nel tempo.

⁽⁸⁾ Per semplicità, qui si considera che una celletta ossario possa essere fruibile anche per l'accoglimento di un'urna cineraria, anche se ciò non sia sempre vero.

pologia di “sepoltura” e, nel caso di concessioni cimiteriali, gli estremi dell'atto di concessione il nome del concessionario (o, i nomi dei concessionari, se plurimi), le relative variazioni, le operazioni (e loro date) fatte, gli atti adottati e quanto altro.

Gli strumenti informatici devono consentire le disponibilità di posti, per tipologia, collocazione, ecc., nonché, preferibilmente, anche consentire di acquisire elementi nell'evoluzione delle “domande”, meglio se valutabili con periodicità opportune (es.: mensili, annuali, ecc.). Elementi utili, talora necessari, per eventuali interventi sulla pianificazione e sulla programmazione degli interventi, sia che questi ultimi riguardino le operazioni cimiteriali, nuove costruzioni o ampliamenti, oppure altri interventi che assolvano la funzione di permettere la c.d. continuità operativa del servizio. In particolare, per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, dove possono essere di norma presenti fattori d'incidenza sul bilancio (finanziamenti), la conoscenza della situazione e delle sue prospettive, in termini di prevedibile evoluzione nel tempo, costituisce elemento imprescindibile.

9. Conclusioni

Da quanto precede si possono tratte alcune conclusioni, la prima delle quali ha valenza che non si attaglia solamente a fasi emergenziali, ma risponde ad funzionalità che “pagano” nelle situazioni ordinarie e, probabilmente, più in queste che non allorquando si verificano eventi eccezionali (cosa che non si auspica, sperando che la “stagione CoVid-19” non abbia a ripetersi se non, almeno, dopo alcune generazioni, come si auspica per qualsiasi altra tipologia di evento eccezionale”, quali potrebbero essere (e.g.) sismi, frane, sinistri di particolare consistenza, fino a situazioni belliche o di carattere terroristico). Ci si riferisce, in particolare, alla ormai imprescindibile necessità di disporre di adeguate strumentazioni di conoscenza (e registrazioni) delle situazioni cimiteriali, necessità che sta, oltretutto, alla base di ogni programmazione cimiteriale, altro aspetto spesso non affrontato in termini funzionalmente adeguati. E, a costo di ripetizioni, laddove vi si ponga mano, va ribadito il suggerimento di partire dalle concessioni più recenti, mantenendole aggiornate con le nuove, a mano a mano che sorgano, per risalire poi a ritroso nel tempo, dato che le più recenti presentano elementi conoscitivi maggiormente definiti, mentre quelle precedenti possono richiedere attività amministrative di ricerca ed integrazione di dati, che possono non essere immediatamente disponibili, o abbiano perduto di attualità.

Approfondimenti

Le strutture dei servizi necroscopici: depositi d'osservazione ed obitori nel D.P.R. 285/1990

di Carlo Ballotta

In tempi amari di pandemia da Covid-19, tutto il sistema funerario italiano è stato sottoposto ad un grave stress, non solo per le imprese funebri, chiamate ad operare, in prima linea, per “smaltite” il numero di funerali aumentato esponenzialmente, in ampie zone d'Italia, ma pure riguardo la parte pubblica ed istituzionale della necroscopia, come i depositi d'osservazione e gli obitori. Andrebbe anche osservato come gli obblighi posti in capo ai Comuni dagli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/1990 non risultino per nulla rivoluzionari, ma costituiscano un dato costante, presente (almeno dal 1891) nella legislazione funeraria italiana: nei fatti, tuttavia, non si ignora come un certo numero di Comuni sia tuttora carente sotto questo profilo, in rapporto alla sproporzione tra i costi di impianto, di esercizio e l'effettiva domanda di utilizzo, che risulta del tutto rarefatta.

Va anche precisato come l'art. 14, comma 1 D.P.R. 285/1990, in relazione all'ubicazione del deposito di osservazione e del distinto obitorio (salvo che non si tratti di comuni fino a 5.000 abitanti, per cui è eccezionalmente ammessa la fruibilità dei medesimi locali), importi, pur sempre, che la localizzazione sia “nel Comune” ed in nessun caso nel territorio di altro Comune (e, anche qui, eccetto quanto enunciato nei commi 3 e 4 dello stesso art. 14). Nel settore funerario, i servizi pubblici locali, dovuti per previsione di Legge, a carico dell'Ente Locale ⁽¹⁾, nonché i pubblici poteri di polizia mortuaria (controllo, autorizzazioni e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l'adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali)

e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono, esemplificativamente:

- 1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in deposito d'osservazione-obitorio (trasporto necroscopico, di primo tipo);
- 2) trasporto di salme da casa inadatta e pericolosa a fungere da deposito di osservazione, su disposizione dell'Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Circ. Min. Sanità n. 24/1993, da leggersi in senso estensivo; è la seconda fattispecie del trasporto necroscopico);
- 3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli artt. da 12 a 15 del D.P.R. 285/1990;
- 4) trasporto funebre e fornitura di feretro, purché di semplice fattura, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico ex art. 1, comma 7-bis L. di conversione n. 26/2001, e per la sola cremazione, ex art. 5, comma 1 L. n. 130/2001, da leggersi *a contrariis*, e – forse – art. 23, comma 1, lett. a) D.P.R. 616/1977;
- 5) camera mortuaria (ex art. 64, comma 1, D.P.R. 285/1990);
- 6) ossario comune (art. 67 D.P.R. 285/1990) e cinerario comune in cimitero (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990). I due elementi, se di lieve entità architettonica, potrebbero anche coesistere in un unico manufatto, forse ipogeo, magari con percorsi diversi e separati secondo la pratica funebre prescelta (anche se le rispettive dispersioni, massive, anonime, indistinte e promiscue, di ossa e ceneri, sono, solitamente, destinazioni residuali e spesso assunte d'ufficio, quasi per inerzia degli aventi diritto a disporre). Il D.P.R. 285/1990, recante l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, attualmente vigente, anche se, oggi, – forse – un po'vetusto, non prevede particolari prescrizioni in merito al numero di obitori e depositi di osservazione necessari in un Co-

⁽¹⁾ Si vedano anche, tra l'altro, il D.M. 28 maggio 1993, l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 6 D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, l'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, oltre al D.P.R. 194/1996, sul versante contabile, ora, in molte parti, abrogato dall'art. 77 D.Lgs. 118/2011, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

mune, al di là del numero effettivo dei suoi abitanti. L'art. 14 del medesimo Regolamento precisa, tuttavia, che nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i vani da avviare a deposito di osservazione debbano essere fisicamente distinti dall'obitorio. Per la giurisprudenza il Comune può legittimamente assumere in via diretta la gestione non della sala mortuaria di autopsia dell'ospedale, bensì del deposito di osservazione comunemente definito obitorio o morgue (Cons. St., Sez. V, 23/11/1995, n. 1633, in *Foro Amm.*, 1995, 2628). Esso si manifesta in perfetta coerenza con l'art. 12, D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria, oggi abrogato dal vigente D.P.R. 285/1990), che, appunto, impone ai Comuni di ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di determinate categorie di persone espressamente indicate dalla Legge, anche presso gli ospedali, ma in posti diversi dalla relativa camera mortuaria (insieme di stanze adibite a custodire i cadaveri chiusi in cassa prima della sepoltura o cremazione). Tale norma è, difatti, ripresa testualmente dall'art. 12, D.P.R. 285/1990. Questo atto, poi, non contrasterebbe con l'art. 19, lett. m), L. 12 febbraio 1968, n. 132, con cui s'impone agli ospedali di disporre di almeno una sala mortuaria (oggi servizio mortuario sanitario ex D.P.R. 14 gennaio 1997) e di autopsia/riscontro diagnostico. È, comunque, auspicabile limitare l'istituzione di tali locali ad un solo obitorio e ad un solo deposito di osservazione, intesi come ambiti distinti, anche di uno stesso edificio, i quali possono, in ossequio alle disposizioni enumerate dal succitato art. 14, debitamente adempiere le precipue attività cui sono deputati, senza perciò rendere eccessivamente gravosi i costi relativi alla loro realizzazione, conduzione e manutenzione. Spesso è consigliabile ponderare la possibilità di creare figure consortili (... ma su questo aspetto strategico si veda *infra*). Sono d'uopo alcune precisazioni, con riferimento ai presidi igienico-sanitari di servizio, appena delineati dal D.P.R. 285/1990. Le dotazioni minime di cui agli artt. 12 e 13 (relative, rispettivamente ai depositi di osservazione e agli obitori) sono costituite dagli impianti che ogni Comune deve (almeno, "sulla carta") allestire, questi spazi devono essere distinti, ammettendosi che possano utilizzarsi i medesimi ambienti solo nei comuni "piccoli" (fino a 5.000 abitanti; art. 14, comma 2). Essi sono funzionalmente diversificati perché il deposito di osservazione accetta **SALME** ai fini del periodo di osservazione (quando non possa naturalmente avvenire nel luogo di decesso, sembra quasi tautologico, ma ... *repetita juvant!*), mentre l'obitorio accoglie **CADAVERI** di cui sia già stata accertata la morte. Queste due, differenti realtà, possono essere costruite, nel Comune, o presso il cimitero o entro ospedali o in un altro edificio (tipicamente, nelle città sedi di Università, potrebbe trat-

tarsi degli Istituti e Primariati di Medicina Legale ...). L'ammissione (in realtà, accoglimento) nei depositi di osservazione e negli obitori è, sempre, anche quando intervenga la c.d. "pubblica autorità", autorizzata dalla competente autorità comunale ... ma "*relata refero*". E qui, difatti, impingono fortemente due grandi visioni del fenomeno giuridico ed operativo conosciuto come "trasporto necroscopico", appena accennato dall'art. 17 D.P.R. 285/1990. La differenza tra scuole di pensiero (Ing. Daniele Fogli e Dott. Sereno Scolaro) verte proprio sul titolo autorizzatorio per effettuare il trasporto necroscopico da abitazione inadatta "e" pericolosa (laddove i due elementi debbono concorrere contestualmente, in una visione d'insieme). Secondo il Dott. Scolaro occorrerebbe, comunque, un decreto comunale di trasporto, mentre altra, ed altrettanto alta, dottrina propenderebbe per un'autorizzazione *pro tempore*, rilasciata da personale sanitario (medico igienista, o comunque di medicina pubblica, medico necroscopo compreso) accorso sul luogo di decesso. Ma vado a memoria (fallace!) quindi potrei pure sbagliare. Ecco un illuminante passo tratto da una replica ad un mio personale quesito rivolto al Dott. Sereno Scolaro: "[*omissis*] il trasporto di cadaveri, sia avvenga decorso il periodo di osservazione sia prima del suo compimento (art. 17 D.P.R. 285/1990) è sempre autorizzato dal Comune (si ricorda che le autorizzazioni prettamente amministrative e gestionali attribuite nominalmente al sindaco dal D.P.R. 285/1990, salve quelle in cui, invece, agisca quale Autorità Sanitaria Locale, erano venute meno fin dall'entrata in vigore della L. 142/1990 e sono di competenza, oggi esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all'art. 107, commi 3 lett. f) e seguenti D.Lgs. 267/2000, in caso di Comuni privi di figure dirigenziali). Fa eccezione unicamente il caso del trasporto di cadavere disposto dalla c.d. pubblica autorità (punto 5.2 circolare del Ministero della Sanità n. 24, già citata)".

Allora: l'autorizzazione sarebbe necessaria anche quando il deposito di osservazione e il distinto obitorio fosse esercitato nella forma consortile, ex art. 14, commi 3 e 4 D.P.R. 285/1990; non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione dell'A.USL per i trasporti di cui all'art. 17 D.P.R. 285/1990, ma potrebbero, certamente, essere necessarie prescrizioni specifiche quando si fosse in presenza di decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva di cui al D.M. 15 dicembre 1990. Non si fa cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito ⁽²⁾ in relazione alla rarità del fenomeno, limitandoci ad osservare che,

⁽²⁾ Da ultimo, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257, così come modificato dalla L. 1° marzo 2002, n. 39, dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 72, dal D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, dal D.Lgs. 10 febbraio 2011, n. 31, dal D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, nonché dal D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185)

anche in tale caso, l'A.USL è tenuta a impartire e dettare le disposizioni cui ottemperare. A stretto rigore, non sarebbe ammissibile il trasferimento delle salme al di fuori del Comune ... diciamo che danzeremmo, *border line*, proprio sul crinale dell'illecito, rilevandosi una contravvenzione all'art. 339 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (e si sarebbe già di gran lunga fortunati, perché se il trasporto avvenisse *intra moenia* comunali, pur senza un titolo di viaggio, dopo le modifiche all'art. 358, comma 2 t.u.l.s. da parte dell'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 si tratterebbe solo di una lieve sanzione amministrativa di soli 3.098,00 Euro, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla L. 689/1981, per ciascuna violazione, che non lascia traccia nel casellario giudiziale, se non ... sul conto corrente bancario di chi compie, o concorre a porre in essere, la trasgressione stessa.

Tuttavia, anche la Redazione de *"Lo Stato Civile Italiano"* (SEPEL Edizione), un'altra erudita voce nel panorama dei glossatori della materia funeraria, pare condividere quest'ultimo orientamento più flessibile ed adattabile ad esigenze di necessità ed urgenza: ecco uno stralcio di una risposta ad una domanda del seguente tenore: *"Nel caso di spostamenti di salma dalla casa all'obitorio dell'ospedale (sempre nell'ambito comunale) per motivi igienico-sanitari (durante il periodo di osservazione), chi deve autorizzare il trasporto? Purtroppo molto spesso lo spostamento viene eseguito durante le ore notturne o nel fine settimana per cui se servisse l'autorizzazione comunale non sarebbe possibile rilasciare tale provvedimento per tempo. In questi casi l'ospedale vuole comunque l'autorizzazione anche se ... postuma ... insomma come si dice in diritto amministrativo forbita: "ora per allora" Ma di recente un esperto mi ha detto che non serve alcuna autorizzazione del Comune e infatti i comportamenti da me sentiti da parte di altri comuni contermini sono tra i più disparati".* **Risposta:** *"Si conferma come, in effetti, non sia necessaria alcuna autorizzazione nei casi come quello segnalato nel quesito. Si ritiene comunque di richiamare in proposito sia l'art. 17 che l'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria nazionale. Onde dare attuazione a tali norme il sindaco deve, preferibilmente con provvedimento di carattere generale (ordinanza) e d'accordo con la AUSL, territorialmente competente, disporre gli orari più opportuni le modalità ed i percorsi da seguire per effettuare i trasporti in questione stabilendo le particolari misure atte a consentire eventuali manifestazioni di vita."*

Per altro, in termini organizzativi (ma qui occorre fare riferimento non certo al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, quanto al Regolamento Comunale contemplato dall'art. 48, comma 3, nonché dall'art. 89 D.Lgs. 267/2000 e s.m.), può attribuirsi la mansione di accettazione salme, al responsabile del servizio

di custodia dei cimiteri (specie quando il deposito di osservazione e il, del tutto distinto, obitorio abbiano collocazione entro il recinto di un cimitero) o, anche (si tratta di una scelta gestionale) al personale che sia in servizio al momento dell'accoglimento, quando in tale lasso temporale sia assente il responsabile del servizio di custodia. Data la diversità delle fonti regolamentari è inammissibile che queste previsioni siano incluse nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto ciò importerebbe un vizio di incompetenza (soggettiva), essendo il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi di competenza della Giunta comunale (come ben noto, si tratta dell'unico Regolamento comunale di spettanza giuntale). Per altro, se soppesiamo, con attenzione, il fatto che la competenza funzionale alle autorizzazioni spetti ai soggetti considerati dall'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 e s.m. e non possa essere derogata se non da (espressa) norma di Legge (immediatamente successivo comma 4), meriterebbe di essere posta, in termini volutamente accademici, la sciarada se sia necessaria un'autorizzazione (in senso tecnico) all'accoglimento delle salme nel deposito di osservazione (o, nel distinto obitorio), oppure se possano, o debbano, individuarsi alternative più pragmatiche. Muovendo dal presupposto che si tratti di un tipo di attività necroscopica, la quale consta in un vincolo giuridico per il Comune, si potrebbe (o forse, dovrebbe) reputare non indispensabile alcuna autorizzazione; sostituendola, di fatto, con una registrazione del ricevimento della salma, effettuata dal personale in servizio. Al contrario, lo stabile (la camera mortuaria) tipizzato dall'art. 64 è obbligatorio in ogni cimitero (e non in ogni Comune, nell'ipotesi che il Comune disponga di più cimiteri, salve diverse disposizioni regionali meno stringenti e più sistemiche) ed è adibita ad accogliere i "feretri in transito", cioè i feretri destinati o ad una sepoltura (da intendersi pure in senso lato: inumazione/tumulazione/cremazione), che non possa avvenire in immediata sequenza rispetto all'arrivo nel cimitero, o i feretri che siano destinati ad essere trasferiti in altro Comune o, anche, i feretri che, nel corso di un trasporto, debbano sostare per ragioni tecniche (potrebbe essere il caso di un trasporto a lunga distanza, che richieda una sosta notturna, per cui, nel corso della notte, il feretro andrebbe necessariamente custodito in questo plesso del cimitero, (e non lasciato sul mezzo di trasporto eventualmente parcheggiato fuori dall'albergo in cui il conducente sia alloggiato per la notte). Allorché si parli di feretro, si intende il cadavere, dovutamente confezionato nella cassa (o nella duplice cassa), e altrettanto debitamente sigillato nella stessa. La finalità editale (cioè proprio quella fondamentale, "d'istituto") della camera mortuaria cimiteriale è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione (tra-

sporto in altra sede, sepoltura o cremazione), di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D.P.R. 254/2003), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie, non certo per defunti "freschi" da esporre a cassa aperta, durante, cioè il periodo d'osservazione. C'è chi, oramai, a tal proposito, ragiona di "deposito mortuario". C'è, infatti, una sola condizione essenziale: tutti questi "recipienti mortuari" in cui è raccolto materiale biologico umano (dal cadavere ... alle semplici ceneri!) debbono essere debitamente confezionati in rapporto alla loro destinazione ultima, cioè chiusi, per impedire furti, trafugamenti o atti di profanazione, e così da evitare problemi igienico-sanitari (odori nauseabondi e dolciastri che attirano insetti, sversamento di liquami, pericolo di contaminazione dovuto a morbo infettivo diffusivo o a somministrazione di nuclidi radioattivi (queste norme sono rinvenibili negli artt. 15 comma 1, 18, 25, 43 comma 4, 80 comma 5 D.P.R. 285/1990. Le disposizioni che tratteggiano la camera mortuaria quale luogo chiuso, sorvegliato ed adibito al transito, sono gli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/1990. Esse, però, non sono del tutto esaustive; ad esempio in camera mortuaria, con interdizione di entrata ai visitatori, (spesso specificata in apposita ordinanza sindacale con cui si disciplinano esumazioni ed estumulazioni ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 285/1990), si eseguono anche apertura della cassa in seguito ad estumulazione ordinaria, oppure per estumulazione straordinaria su impulso dell'Autorità Giudiziaria (art. 116, comma 2 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271), in camera mortuaria si provvede al "rifascio" del feretro ex art. 88 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 4 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, si confezionano i contenitori per resti mortali di cui alla risoluzione Ministero della Salute, p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, o, ancora, si procede alla sostituzione del cofano (esempio: se questo è gravemente lesionato o inadatto alla nuova sepoltura del defunto, siccome occorrerebbe una cassa ora con le caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990, ora capace di rispondere ai requisiti di cui all'art. 75 D.P.R. 285/1990 ...). Una camera mortuaria così concepita è un locale (per fortuna confinato e protetto da sguardi indiscreti e "pettegoli") in cui si lavora tanto e si tratta di operazioni pesanti, cruento o, comunque poco delicate. Fiamme libere prodotte dai saldatori, acido muriatico per il decapaggio della lamiera, barrette di stagno, polveri assorbenti, sostanze enzimatiche con cui addizionare ex Circ. Min. n. 10/1998, i resti mortali da re-inumare in campo indecomposti, ai sensi degli artt. 58 ed 86 comma 2 D.P.R. 285/1990, perdite di liquami da smaltire secondo l'art. 6 D.P.R.

254/2003, disinfettanti, attrezzi vari, siringe caricate con formalina per la puntura conservativa di per sé stessi non sono un pericolo per le salme che siano ivi custodite durante il periodo d'osservazione. Cioè, tanto per capirci, il morto (o ... presunto tale) se si risveglia dallo stato catatonico di morte apparente non muore davvero (se non dalla paura!) perché, comunque, valgono le norme di cui all'artt. 8 e 9 D.P.R. 285/1990 (vietato ogni trattamento irreversibile sino ad avvenuta visita necroscopica ed all'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria (art. 116, comma 1 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271). Però, a dire il vero, un milieu così non è idoneo, perché non soddisfa gli standard qualitativi del successivo e prevalente, rispetto al regolamento nazionale di polizia mortuaria, D.P.R. 14 gennaio 1997 (servizio mortuario, sanitario, deposito d'osservazione, camere ardenti nei nosocomi ...). La temperatura non è costante (e, magari, manca pure l'impianto di condizionamento) perché la porta è sempre aperta a causa del continuo via vai dei necrofori. Spesso, poi, si sviluppa un olezzo fetido, e il personale di servizio, per ovvie carenze dell'organico, non può assicurare la vigilanza continua, attendendo contemporaneamente alle proprie mansioni di necroforo-affossatore. Ci sono, insomma, situazioni abbastanza scabrose, da nausea violenta, almeno per chi sta vegliando la salma. Per questi motivi di fondo, ad ogni modo, la struttura di cui all'art. 64 D.P.R. 285/1990, non può proprio essere utilizzata per attendere ai compiti di cui all'art. 12, oppure 13 D.P.R. 285/1990, né può aversi il contrario; ma ciò non esclude che nel cimitero (o, meglio, in uno dei cimiteri del Comune, in caso di pluralità di cimiteri) si abbia un edificio, in cui siano presenti più locali, di diversa, e specializzata, destinazione. Stante l'attuale normativa speciale di settore, almeno statale, anche se un po' attempata, l'art. 49, comma 3 D.P.R. 285/1990 prevede la possibilità che i "piccoli" Comuni possano costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero, ripartendone le spese, e gli incassi provenienti dal rilascio delle concessioni ex art. 95 D.P.R. citato, soltanto quando siano contermini. La disposizione sullodata non definisce né quantifica numericamente il significato di "piccoli" (a differenza dell'art. 14, comma 2), ma tradisce elementi non secondari di "criticità antinomica": infatti, essa rappresenta una delle numerose norme del D.P.R. 285/1990 che presentano la caratteristica paradossale di essere state "abrogate", o di dover confliggere, pesantemente, da una normativa di rango superiore ed entrata in vigore precedentemente all'emanazione dello stesso D.P.R.. In effetti, il Regolamento è stato redatto e, soprattutto, pensato all'interno dell'assetto normativo previsto dai previgenti T.U.L.C.P., molto più piramidale e gerarchico, mentre la L. 142/1990 (oggi trasfusa intera-

mente nel D.Lgs. 267/2000) è entrata in vigore il 13/6/1990.

Conseguentemente, il puntuale riferimento ai “consorzi” risulta, per molti versi, essere stato superato dalla citata L. 142/1990, che ha visto con sfiducia l’istituto consortile, in quanto esso implicherebbe la costituzione di un soggetto terzo ed autonomo rispetto ai Comuni partecipanti, preferendo il ricorso ad altre forme di collaborazione tra Comuni (convenzioni, unioni, ecc.).

Le ultime lungimiranti scelte politiche operate dal Legislatore (Legge “Del Rio” n. 56/2014) in tema di razionalizzazione del sistema dei servizi pubblici locali dovrebbero porre la questione se l’attività cimiteriale, cui i Comuni sono obbligati dagli artt. 337, 343, 394 del R.D. 1265/1934, possa essere o meno oggetto di gestione attraverso le forme oggi previste dal D.Lgs. 267/2000 e, in prospettiva, attraverso bacini d’utenza classificabili come ambiti territoriali ottimali (ma può esser solo una mia fantasia, anche particolarmente remota e contorta). Il problema è particolarmente complesso e si hanno argomenti sia favorevoli, sia profondamente contrari. La tesi negativa può reperire fondamento logico nell’art. 31 D.Lgs. 267/2000, che si discosta dal successivo art. 32, poiché i consorzi hanno il fine della gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni (come *extrema ratio* anche di una sola), mentre l’unione ha lo scopo di garantire congiuntamente una pluralità di funzioni affidate ai Comuni, e ciò tra l’altro, esclude che l’unione possa essere formata per l’esercizio degli uffici di cui all’art. 14 D.Lgs. 267/2000, in quanto servizi che non sono di competenza dei Comuni, bensì di altro soggetto pubblico, cioè dello Stato Centrale, come accade, ad esempio per gli adempimenti di Stato Civile, quando essi s’intersechino con la polizia mortuaria ed il suo circuito informativo).

Ad ogni modo, laddove, astrattamente, si ammettesse l’ipotesi, secondo cui si possa ricorrere allo strumento dell’unione tra Comuni, o, nel caso più coerente e sostenibile, quando la gerenza dei cimiteri fosse associata in un consorzio, in quest’ultimo si ravviserebbe il presupposto giuridico per legittimare anche il servizio concernente il deposito di osservazione e l’obitorio (previa espressa previsione dello statuto consortile o, in difetto, previa modifica dello stesso atto formale). Andrebbe pure rimarcato e ribadito come gli incumbenti posti ai Comuni dagli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/1990 non risultino particolarmente innovativi. Laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quello relativo al deposito di osservazione e al distinto obitorio, una comunicazione all’autorità giudiziaria ed alle forze dell’ordine, sarà senz’altro dovuta, quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle salme al luogo determinato dal Comu-

ne (punto 5.1 circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993), fermo restando che l’onere del trasporto compete al Comune (*ex multis*: art. 69 lett. c) D.P.R. 115/2002 ed artt. 16 e 19 D.P.R. 285/1990, mentre per la giurisprudenza si veda T.A.R. Campania, Napoli, n. 2844/2004), e ricordando come il trasporto, che sia eventualmente disposto in luogo diverso, sia a carico della pubblica autorità la quale lo abbia ordinato. Va nettamente esclusa la soluzione (non per ragioni di opportunità, pur se queste siano fortemente presenti, ma per palese e stridente conflitto d’interessi) di una qualche forma di convenzione per l’uso, ai fini di cui all’art. 12 D.P.R. 285/1990, di case funerarie private (e chiaramente queste non possono, in alcun caso, anche se fossero costruite e gestite dal Comune, assicurare lo svolgimento delle incombenze istituzionali di cui all’art. 13), siccome non solo il Comune dovrebbe già garantire la disponibilità e l’utilizzo del deposito di osservazione, ma, altresì, per il fatto che il Comune non può sottrarsi dall’apparecchiare depositi di osservazione ed obitori, per la propria popolazione e per la sua circoscrizione geografica (art. 13 D.Lgs. 267/2000). Al contrario, una convenzione è senz’altro legittima, quando si usino, a questi fini, ospedali o altri fabbricati ai sensi dell’art. 14, comma 1 D.P.R. 285/1990, in particolare se rammentiamo come dopo la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (e, a maggior ragione, dopo il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.) gli ospedali siano “stabilimenti ospedalieri” di soggetti (le A.USL) diverse dai Comuni, ferma restando la loro natura e qualificazione quali pubbliche amministrazioni (pur nella forma “aziendale”). Considerazioni analoghe per le Università, laddove presenti sul territorio del Comune. Si invita, paradossalmente, a non chiedere ancora informazioni o chiarimenti sulle prospettive, in quanto, in questa fase, del tutto inaffidabili sia per i tempi, sia per i diversi livelli di titolarità (a legiferare?), sia per altri ordini di motivazioni, in quanto la situazione è ancora molto fluida, se non addirittura magmatica, con la polizia mortuaria, chissà per quanto ancora, frammentata – purtroppo – su più caotici e disomogenei livelli di governo. Questa precisazione appare del tutto di rigore in quanto, a volte, la terminologia utilizzata possa far confondere le tre differenti tipologie di siti per l’espletamento dei servizi necroscopici. non è ammissibile una convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000); laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quanto attiene al deposito di osservazione ed al distinto obitorio. Si suggerisce, ad ogni buon fine, di non affrontare – oggi – la questione con eccessiva “solerzia” od alacrità, al fine di evitare scelte che potrebbero, in prospettiva, avere altre soluzioni, specie pensando che se di inadempienza a precisi obblighi si tratta, essa risulti non solo ancora attuale, ma “cronizzata”.

Cultura Nuove 'destinazioni' per i defunti

di Emanuele Vaj

I defunti aumentano e i luoghi di sepoltura scarseggiano ... Ecco, quindi, una nuova "opzione" per il prossimo futuro.

Stati Uniti, una signora passa davanti a una casa della sua città:

- *Che bel giardino e bell'orto, signora.*
- È tutto merito di mio marito.
- *Fa il giardiniere?*
- No, il **fertilizzante**.

Un colloquio che adesso può sembrare surreale, ma in futuro molto prossimo...

"Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem revertetur", recita una nota locuzione latina ripresa nella liturgia cattolica e maggiormente conosciuta con la frase *"cenere alla cenere, polvere alla polvere"*. La locuzione latina indica il destino a cui ogni uomo va incontro. E se fino ad oggi le alternative dopo la morte per l'uomo erano di essere sepolto sotto terra o di essere cremato, dal 1° maggio 2019 lo Stato di Washington ha legalizzato il processo "riduzione organica naturale". Il primo impianto funebre di compostaggio umano al mondo dovrebbe aprire nella primavera del 2021.

Un nuovo sistema di sepoltura, cioè il "compostaggio umano", per trasformare i nostri cari estinti in "terreno fertile", trattati appositamente per fertilizzare il giardino dei parenti o essere destinati al suolo pubblico.

L'innovativo processo si chiama "riduzione organica naturale" ed è un *"processo biologico per convertire materiale organico, compresi i resti umani, in un materiale organico terroso stabile che non è riconoscibile come resti umani. Durante il processo, il cambiamento avviene a livello molecolare"*.

Il compostaggio umano ha un impatto ambientale minore rispetto alla cremazione o alla sepoltura: questo almeno è quanto affermano i sostenitori della legge.

Le società che hanno contribuito a far approvare la nuova legge affermano che il metodo promette di *"riportare i nostri corpi alla terra"*, risparmiando anche il rilascio di carbonio, rispetto a quanto avviene con gli altri metodi di sepoltura o cremazione.

Effettivamente non vi è dubbio che un funerale abbia il suo impatto ambientale, dalla produzione di bare al trasporto del defunto fino a ultima destinazione, per non par-

lare della manutenzione dei cimiteri, mentre nella cremazione occorre utilizzare comunque combustibili fossili. Tutto questo comporta rilascio di carbonio nell'atmosfera.

A seguito del compostaggio si otterrebbe un metro cubo di "prodotto finale" che i famigliari potranno usare nel proprio giardino o su suolo pubblico. Nella nuova legge è prevista anche l'idrolisi alcalina, nota anche come "bio-cremazione", che negli USA è riconosciuta già in 19 Stati.

Il processo di "riduzione organica naturale" avviene in un impianto specifico destinato al compostaggio umano.

Qui il corpo umano viene collocato all'interno di un contenitore, una sorta di bara riutilizzabile, coperto con trucoli di legno, erba medica e fieno e, quindi, aerato per consentire ai batteri benefici presenti in natura di agire. In soli 30 giorni, il corpo si trasforma in *"suolo che può quindi essere utilizzato per far crescere nuova vita"*. Prima e alla fine dei 30 giorni, per garantire che il suolo sia organico, viene effettuato lo screening di materiali non organici (come pacemaker, otturazioni metalliche, articolazioni artificiali, ecc.).

L'idea è nata nel 2013 dalle ricerche di una designer di Seattle, ma è sempre stata bocciata. In effetti l'idea è un po' sinistra. E fa ricordare che i nazisti di Hitler, utilizzando le ceneri degli ebrei come fertilizzante. Chiaramente non è la stessa cosa, ma il concetto non è lontano.

Concludo con una riflessione personale.


È vero che i protocolli di sepoltura tradizionali non sono necessariamente rispettosi dell'ambiente – visto che i fluidi per imbalsamazione e la formaldeide sono prodotti da sostanze chimiche tossiche e sintetiche – ma i corpi umani, specialmente nel mondo tossico di oggi, sono anche velenosi e carichi di ogni sorta di sostanze chimiche, prodotti farmaceutici e altri veleni che, probabilmente, non dovrebbero essere "riproposti", per aiutare a far crescere i cibi che mangiamo tutti.

Comunque, un diffuso quotidiano statunitense raccomanda: *"Assicurati di controllare le etichette sul tuo fertilizzante. La tua erba verde potrebbe essere stata coltivata con i resti di un tuo parente."* ...

Recensione **Spillover**

David Quammen, Ed. Adelphi, 2014, pag. 207

di Manuela Pirani



Questo corposo saggio scientifico, pubblicato per la prima volta nel 2012, è tornato oggi di prepotente attualità, con la sua previsione di una zoonosi pandemica epocale, quale si è poi rivelata quella causata dal virus SARS-CoV2.

L'autore vi ripercorre i passaggi delle varie infezioni epidemiche nel corso degli anni: tutte derivate dall'azione di un patogeno, capace di passare dagli animali all'uomo,

attraverso lo *spillover* del titolo.

Ad esempio, la cosiddetta influenza spagnola del 1918-19, originatasi in un uccello acquatico selvatico, che, dopo essere passata in vari animali domestici intermedi, uccise cinquanta milioni di persone, per poi sparire; o ancora, la malattia di Lyme, la rabbia, l'antrace, l'AIDS, la SARS.

Il virus di quest'ultima, in particolare, fu il primo rappresentante della famiglia dei Coronavirus, capace di causare una grave malattia nell'ospite umano, anche se la SARS non fu una pandemia, in primis grazie alla velocità della diagnosi e dell'identificazione del virus, secondariamente grazie alle contromisure di contenimento dell'epidemia ed al fatto che i sintomi comparivano al raggiungimento del massimo dell'infettività, e non dopo.

L'autore indicava, poi, come il Coronavirus a RNA (lo stesso del SARS-CoV2), al contrario di quelli a DNA, possiede un genoma semplificato, non contenente il meccanismo della replicazione autonoma. Ma ciò lo rende più soggetto a mutazioni e gli consente di adattarsi velocemente a nuove condizioni, dovendo affrontare quattro ordini di problemi: come passare da un ospite all'altro, come entrare nelle cellule dell'ospite, come prendere il controllo delle cellule – per fare in modo di replicarsi e come uscire, sia dalla cellula che dall'ospite. Maggiore è il numero di mutazioni che si verificano, più alta è la probabilità che qualcuna di esse si riveli ottimale per il virus.

In realtà la relazione tra il patogeno ed il suo iniziale ospite serbatoio rappresenta, spesso, una sorta di equilibrio ecologico, frutto di lunghi contatti ed accomodamenti evolutivi. Quando però ha luogo uno *spillover* ed il virus entra in un nuovo ospite, quest'equilibrio può spezzarsi e tramutarsi in condizioni di lieve, moderata o critica pericolosità per il nuovo ospite, a seconda della risposta evolutiva.

L'infezione endemica circolante avviene successivamente, in stretta correlazione con la grandezza della popolazione ospite. Questo valore, noto come «dimensione critica di popolazione», ha un ruolo importante nella dinamica della malattia e nell'efficienza della sua trasmis-

sione e virulenza, a sua volta strettamente legata al tasso di letalità.

Il proseguimento dell'epidemia dipende, in estrema sintesi, dalla probabilità di incontro tra individui contagiosi ed individui infettabili. Ed il successo evolutivo di un patogeno risulta direttamente proporzionale al tasso di trasmissione ed inversamente proporzionale a quanto è letale, alla velocità di guarigione degli infettati ed al tasso di mortalità generale della popolazione.

Il cosiddetto «numero riproduttivo di base» è il numero medio delle infezioni secondarie conseguenti all'introduzione di un individuo infetto in una popolazione di individui, tutti non immuni, dunque suscettibili. Se il numero riproduttivo è minore di uno, il focolaio si arena; se è maggiore di uno (di 1,0 per la precisione) il contagio si espande. E se risulta di molto maggiore di 1,0 ecco l'epidemia o, peggio, la pandemia. Il tutto sembra oggi drammaticamente attuale.

Il saggio offriva, inoltre, una valida spiegazione della sempre maggior frequenza di accadimento degli *spillover*.

L'impatto ambientale globale della specie umana veniva identificato come la principale causa concreta della disintegrazione di vari ecosistemi, con l'oggettiva conseguenza di creare molteplici occasioni per un patogeno di compiere il salto dall'ospite naturale ad uno nuovo, per arrivare anche all'umano.

La logica evolutiva coglie di buon grado queste aumentate possibilità, ne esplora le potenzialità e si affina per creare gli strumenti, che tramutano spesso gli *spillover* in epidemie o pandemie. Ed è evidente che la grandezza e la capillarità di diffusione della specie umana, la rendono una candidata invitante e, pressoché obbligata, per le zoonosi pandemiche.

L'autore sottolineava, infine, come le conoscenze scientifiche raggiunte potessero fattivamente contribuire ad arginare questa tendenza e le sue conseguenze: sapendo quali gruppi di virus tenere sotto osservazione; riconoscendo uno *spillover*, prima della trasformazione in un'epidemia; procedendo ad una rapida identificazione dei virus noti o alla classificazione di quelli nuovi; creando, conseguentemente, terapie e vaccini mirati, in tempi ragionevolmente più brevi che in passato.

Quammen auspicava che nel momento in cui un nuovo virus sconosciuto avesse fatto il salto nell'uomo partendo da uno scimpanzé, un pipistrello, o un topo, riuscendo a passare da persona a persona ed a causare un nucleo iniziale di casi letali, la scienza se ne sarebbe accorta, dando l'allarme.

Quello che sarebbe accaduto dopo, sarebbe dipeso non solo dalla scienza, ma anche dalla politica, dagli usi sociali, dall'opinione pubblica, dalla volontà di agire e da altri aspetti dell'umanità. In sintesi da tutti noi.

E di questo abbiamo avuto un'attuale conferma ...

Recensione **Contagion**

Thriller/Drammatico, Prod. USA, 2011, 106 min, Regia: Steven Soderbergh, Attori principali: Laurence Fishburne (Dott. Cheever), Marion Cotillard (Dott.ssa Orantes), Matt Damon (Mitch Emhoff), Jude Law (Alan Krumwiede), Jennifer Ehle: (Dott.ssa Hextall), Gwyneth Paltrow (Beth Emhoff)

di Elisa Meneghini



Sono stata incuriosita da questo film, lo ammetto, per le polemiche suscitate dalla sua trasmissione, sui principali canali televisivi, in periodo di pandemia.

La pellicola è uscita meno di dieci anni fa, ma sembra ripercorrere, in maniera profetica, tutto ciò a cui abbiamo assistito e che abbiamo vissuto – chi in

prima linea, chi meno – in questi ultimi mesi (impossibile non immedesimarsi in almeno uno dei protagonisti).

La vicenda inizia da Beth Emhoff che, accusando un malore, al ritorno da un viaggio d'affari ad Hong Kong, viene portata in ospedale per accertamenti. Poco dopo il suo ricovero muore e la donna diventa quindi la paziente zero di una malattia sconosciuta, classificata poi come virus MEV-1.

Il Governo statunitense, allarmato dalla portata della pandemia, costituisce una *task force* di medici guidata dal dottor Ellis Cheever capo del CDC (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, organismo di controllo sulla sanità pubblica degli USA) con lo scopo di cercare un vaccino in grado di sconfiggere il virus, che mieterà milioni di vittime.

Incarica quindi la collega Ally Hextall di indagare sui primi decessi avvenuti a causa del contagio, mentre

la dottoressa Leonora Orantes viene inviata in un villaggio cinese, per scoprire l'origine della nuova malattia, che colpisce polmoni e sistema nervoso.

Mentre cresce il panico tra la popolazione, a causa dell'aggressività del contagio e della mancanza di cure efficaci per debellare la malattia, entra in scena Alan Krumwiede, un blogger complottista che decide di lucrare sulla situazione, accordandosi con un'azienda produttrice di preparati omeopatici per pubblicizzare la 'forsizia', una finta cura in grado di sconfiggere il virus.

I medici guidati da Cheever ingaggiano, quindi, una lotta contro il tempo, per riuscire a salvare quante più persone possibili, anche a costo della loro stessa vita.

Una curiosità: per le varie fasi di realizzazione del film, Steven Soderbergh ha assunto, come consulenti, figure di rilievo del settore medico (quali patologi veterinari, epidemiologi virologi, ricercatori scientifici, ecc.) che fanno di *Contagion* uno dei film scientificamente più accurati.

Al di là dei gusti personali, mi ha particolarmente colpito l'epilogo, perché svela, in maniera insolita, come tutto è iniziato.

Una sorpresa, inoltre, il fatto che il lungometraggio sia stato classificato anche come genere fantascientifico; e automaticamente ripenso alla frase che ognuno di noi ha sentito, almeno una volta nella vita, "*la realtà supera la fantasia*" ... mai tanto azzeccata, come in questo caso.



I Servizi Funerari



**EURO.ACT SRL
EDITORE**

4

Ottobre-Dicembre

2020

Anno 19

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Questo è l'ultimo numero stampato di ISF*
- *La morte e il virus. Il tempo sospeso*
- *Esumazioni ed estumulazioni di defunti con COVID-19*
- *Statistiche di cremazione per l'Italia del 2019*
- *La ristrutturazione dei sepolcri*
- *Amministrazione di sostegno e cremazione*

 **EURO.ACT SRL**
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 11/09/2020.

INDICE**Comunicato ai lettori..... 3**
di Daniele Fogli, Carlo Ballotta**EDITORIALE****Non ci sono scorciatoie 4**
di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero..... 7**
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere 10**
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org 13**
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****La morte e il virus. Il tempo sospeso 16**
di Elena Messina**Le certificazioni che interessano il settore funerario: la ISO 9001: 2015 e la EN 15017. Contenuti, requisiti e procedure per ottenere le certificazioni (Parte II) 18**
di Carmelo Passalacqua**DOCUMENTAZIONE****L.R. Emilia-Romagna: la disciplina regionale del trasporto salma è valida fuori dai confini territoriali a condizione di reciprocità... 24**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1451 del 05/02/2020**Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 59/2019/SRCPIE/PAR del 2 luglio 2019 26**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1470 del 02/03/2020**L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria". Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale 32**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1473 del 03/03/2020**Condizioni di compatibilità con principi della concorrenza di uno schema di convenzione tra amministrazione e onoranze funebri a tariffe contenute 37**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1482 del 09/03/2020**Risposta del Ministero della salute a quesiti interpretativi sulla Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 39**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1645 del 01/06/2020**COVID-19: modifica a precedente circolare del Ministero della salute n. 15280 del 2 maggio 2020..... 46**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1646 del 01/06/2020**Operazioni di esumazione ed estumulazione di defunti con COVID-19 48**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1648 del 03/06/2020**Art. 4-bis legge di conv. del D.L. 8 aprile 2020, n. 23: inserimento dei servizi funerari e cimiteriali tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa..... 51**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1654 del 08/06/2020

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica s.n.c.
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di Fer-
rara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità
per il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si
riserva di inviare il periodico anche per il periodo
successivo. La disdetta non è comunque valida se
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiu-
to o la restituzione dei fascicoli della Rivista non
costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun
effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono esse-
re richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo
la ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun mo-
do riprodotta né replicata senza autorizzazione
scritta dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 11/09/2020.

**L.R. Piemonte 12 marzo 2020, n. 6 “Modifiche alla legge regiona-
le 3 agosto 2011, n. 15” relativamente al trasporto funebre e
all'applicabilità della deroga all'incompatibilità tra attività fune-
bre e cimiteriale..... 53**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1686 del 17/07/2020

Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2019 58

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1700 del 29/07/2020

APPROFONDIMENTI**Amministrazione di sostegno e cremazione, unitamente ai diritti
di sepolcro 65**

di Sereno Scolaro

**La ristrutturazione dei sepolcri: profili dottrinali, normativi e giu-
risprudenziali..... 68**

di Carlo Ballotta

CULTURA**I “raccolti morti” 76**

di Emanuele Vaj

RECENSIONI**“Il mistero della notte” 78**

di Andrea Poggiali

“Cambiare l'acqua ai fiori” 79

di Emanuele Vaj

“Magnifica presenza” 80

di Elisa Meneghini

COMUNICATO DELL'EDITORE E DEL DIRETTORE RESPONSABILE

Gentili lettori,

Vi informiamo che, con questo ultimo numero del 2020, la rivista "I Servizi Funerari" cesserà la pubblicazione sia in forma stampata che digitale.

Potrete continuare a leggere gli approfondimenti tematici per il settore funebre, cimiteriale e per la cremazione on-line, sul sito web <https://www.funerali.org>, che organizzerà l'informazione in forma più moderna e facilmente accessibile da molti tipi di device (smartphone, tablet, PC), essendo il sito responsive. Il sito, profondamente rinnovato, è già pronto a ricevere una vostra visita!

E, inoltre, verrà mantenuto il tradizionale canale informativo periodico via mail.

Parte dei contenuti web sarà liberamente fruibile e consultabile da chiunque. Altra parte, la più specialistica, sarà fruibile solo agli abbonati Premium.

Per non disperdere un patrimonio storico di notizie, articoli e conoscenze del settore funerario italiano l'editore ha deciso di permettere il libero accesso sul sito [funerali.org](https://www.funerali.org) alle banche dati di articoli pubblicati dalle riviste di settore Antigone, Nuova Antigone e I Servizi Funerari, a partire dal 1989, fino al 2020.

Con l'occasione si ringraziano tutti gli Autori che hanno contribuito, con il loro apporto di valutazioni ed approfondimenti, all'arricchimento dei contenuti della rivista, stampata – nelle sue varie vesti editoriali – per oltre trent'anni. E un grazie anche agli affezionati lettori ed abbonati.

E, infine, per dirla con le parole del Direttore responsabile:

"E poi è solo ... un arrivederci, anzi un ci "becchiamo" proprio su [funerali.org](https://www.funerali.org): stessa storia, stesso posto, stesso bar, come cantavano gli 883, quand'io ero un giovane rampante degli anni '90 (....è già passato un millennio!)."

Euro.Act srl
Daniele Fogli



Il Direttore responsabile
Carlo Ballotta



Editoriale **Non ci sono scorciatoie**

di Antonio Dieni (redazione@euroact.net)

La Corte costituzionale, con la sentenza n°180 di quest'anno, ha chiarito definitivamente la questione della ripartizione di competenze e responsabilità, in tema di ordinamento mortuario e dei rapporti tra il regolamento nazionale e norme regionali.

Il tema, negli ultimi anni, è stato parecchio controverso: da una parte le Regioni, che, via via, hanno rivendicato un sempre maggiore spazio di manovra nell'ambito della facoltà legislativa concorrente, conferita loro dalla Costituzione, in materia di tutela della salute; dall'altra lo Stato che recentemente alle normative regionali ha opposto l'invalidabilità sic et simpliciter dei disposti del Regolamento di Polizia Mortuaria.

La Corte non ha ritenuto congrua quest'ultima prospettazione e si è espressa, chiarendo che il D.P.R. 285/90, "emanato ai sensi dell'art. 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), rientra, di per sé, tra le fonti normative secondarie cui, in quanto tali, è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti".

Per una compiuta valutazione di questo esito, va evidenziato come la regione Lombardia avesse preliminarmente cassato, dalla sua legge, le parti palesemente in contrasto con il dettato costituzionale, in certo modo evidenziando che il suo stesso percorso deliberativo non fosse privo di criticità e meritevole di ulteriori approfondimenti.

Purtuttavia, questa decisione della Corte, paradossalmente, ha sgombrato il campo riguardo ad una questione fondamentale e, cioè, se le discipline dei modi e delle forme del morire, e l'articolazione dei soggetti che partecipano a questi eventi – intimamente connessi ai diritti fondamentali dell'uomo, oltre che alla coesione sociale e all'espressione stessa delle comunità, in quanto tali – debbano essere intese come solamente riservate al perimetro della tutela della salute e alla strenua difesa di quel dirigismo, che da più di un secolo ispira un impianto normativo statale, condensato nel regolamento di polizia mortuaria.

In buona parte esso contiene norme ottocentesche, emanate in un momento nel quale la dialettica fra le varie "agenzie" – Stato, Chiesa e Famiglia (nella sua accezione borghese) –

definiva di per sé il piano della socializzazione primaria, assegnando ad ognuna di esse ruoli e compiti che l'ideologia del tempo considerava così naturalmente inscritti nella tradizione, nella storia e nel Progresso, da non dover essere ulteriormente esplicitati.

Solo adottando una robusta dose di sottintesi, rivendicando (anche qui) il primato dell'igiene pubblica di matrice settecentesca, l'orizzonte statale di governo della mortalità poteva essere ideologicamente ridotto ad un discorso semplicemente sanitario, tralasciando così (apparentemente) le altre questioni: religiose, etiche, civili, di sicurezza e giustizia, ecc.. Le tremende convulsioni del Novecento hanno reso evidente l'indebolimento delle tradizionali dinamiche conformative della socializzazione: da una parte l'ordinamento statale e costituzionale viene sempre più chiamato a disciplinare il piano dei diritti, e lo fa sempre in ritardo, dall'altra sono aumentati i soggetti in gioco.

Tuttavia, a ben vedere in molti ambiti, soggetti come l'Impresa, agendo secondo il nuovo mito del Mercato (inteso come ipostatizzazione dei bisogni reali, e delle trasformazioni sociali) sono stati certo in grado di manifestare crescenti appetiti e pulsioni invasivi delle attribuzioni statali, ai quali, però, solo parzialmente ha fatto seguito l'espressione di un ruolo effettivo, in termini di responsabilità sociale.

Una divaricazione di propositi e di orizzonti tra amministrazione pubblica, soggetti economici e corpi intermedi che, negli ultimi decenni, ha indotto lo Stato – anche sulla scorta di esperienze europee – a cercare di governare la complessità mediante organismi di regolazione affatto nuovi, e con una sorta di strumentazione definita di soft law.

E così i temi della morte e del morire sono divenuti espressione di un mondo parcellizzato e di difficile decifrazione, ed è con questa realtà che occorre confrontarsi. A volte si è trattato di percorsi che hanno generato esiti interessanti. Altre volte essi hanno mostrato i limiti nella comprensione generale di fenomeni, quando giudicati solamente da un unico punto di vista.

Oggi, sempre più, si acuisce, negli operatori di settore funerario, e nei cultori di queste materie, la percezione della carenza di un nuovo approccio generale ed organico da parte dello Stato.

L'assenza di un paradigma di riferimento ha portato non solo a un pulviscolare di pareri, sentenze, circolari, a volte in contraddizione fra loro, ma anche a una congerie di norme locali, variamente articolate e, generalmente, improntate dall'illusione che per determinare un nuovo assetto basti affidarsi alla sola imprenditoria funebre, fiaccando così il resto.

Forse, i decenni in cui il settore funebre e cimiteriale è stato lasciato in abbandono possono spiegare questo dato di fatto: una miriade di situazioni, norme e prassi disfunzionali ed approssimative che però, sicuramente, non meritano cittadini e famiglie.

Per giunta, in ultimo, sono in discussione proposte semplicistiche più che di "semplificazione", che altro non farebbero se non precipitare quanti affrontano un lutto, in una sorta di desolata distopia funeraria, tutta orientata a limitare la socialità dei riti funebri e a privatizzare la memoria ed i suoi luoghi, per salvaguardare il profitto di pochi.

Né si comprende perché dovremmo fare a meno della nostra storia e di tradizioni secolari, riguardo alla pietà verso i defunti, e di ordinamenti di salvaguardia della salute pubblica e delle esigenze di giustizia, per abbracciare modelli eterogenei, per giunta da tempo controversi e discussi negli stessi Paesi in cui sono nati.

È vero, della riforma del settore si discute da decenni, ma questo non significa che la questione di una nuova disciplina funeraria debba essere considerata ‘vasto programma’ e, in quanto tale, giudicata inattuabile, oppure una questione così ‘urgente’ da approvare sconsideratamente.

Per un verso infatti, nella stessa sentenza, la Corte ha riaffermato la potestà statale anche attraverso strumenti di normazione secondaria, purché essi intervengano «in settori squisitamente tecnici», per integrare la normativa statale primaria (sentenza n. 286 del 2019). Essi sono leciti qualora generino «un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 69 del 2018). Questo sembra essere un appello significativo, che responsabilizza (come si è visto nell’attuale contingenza pandemica) direttamente la struttura statale competente all’emanazione di atti idonei, anche sulla scorta delle disposizioni europee di settore o delle altre discipline statali.

Per un altro verso, la normativa mortuaria regionale non può esimersi dal confrontarsi da questioni che attengono alla potestà esclusiva statale, quali quelli dell’ordinamento civile, della giustizia, della concorrenza, dei livelli essenziali di prestazione da garantire sul territorio nazionale che – con il pretesto della ‘libertà di scelta’ (ma può esservi libertà senza uguale esercizio dei diritti e solidarietà?) – non possono essere piegati da esigenze particolaristiche, facendo del settore funerario, come può apparire dai propositi di taluno, una sorta di recinto ‘speciale’ e spurio, rispetto all’impianto stesso dei principi e dalle tutele costituzionali. Fa bene, quindi, il Governo ad opporsi.

Non esistono, però, scorciatoie: cessata l’illusione totemica sull’attuale regolamento di polizia mortuaria, preso atto che le legislazioni regionali sono comunque inadeguate a disciplinare temi così fondamentali ed embricati in un servizio pubblico ‘universale’, quella che, invece, deve essere percorsa è una iniziativa governativa che, tramite strumentazioni adeguate, sappia promuovere una riforma in grado di costituire, per gli anni a venire, un saldo fondamento per l’ineludibile ammodernamento del nostro settore.

Come è stato reso noto, dal prossimo numero, la rivista avvierà il percorso di transizione al digitale. Confidiamo che con l’utilizzo dei nuovi strumenti - che consente l’integrazione con il web - potrà essere rappresentato, con maggiore immediatezza e pregnanza, il dibattito che, in molte parti del Paese, stanno suscitando i temi della morte e del morire, della loro disciplina e dei diritti, e delle tutele di cittadini, famiglie e comunità.

Rubrica Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

Genova: a breve nuovo crematorio

La Giunta comunale ha approvato la delibera, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e al bilancio Pietro Piciocchi, per la realizzazione di un tempio crematorio, all'interno del cimitero della Biacca di Bolzaneto, nel Municipio V Valpolcevera, che andrebbe ad aggiungersi all'impianto già presente presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, dotato di quattro forni. Tale proposta è legata all'aumento percentuale del ricorso alla cremazione registratosi negli ultimi cinque anni, passato dal 61% del 2015 al 79,46% del 2019 (percentuale che per, l'anno in corso, sul totale provvisorio dei decessi, ha raggiunto l'82,09%).

"Siamo soddisfatti per l'indizione della procedura di gara che porterà alla realizzazione di un impianto di cremazione nel cimitero di Bolzaneto – spiegano il vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali Stefano Balleari e Pietro Piciocchi – Negli ultimi anni, la richiesta di cremazione è aumentata in modo esponenziale, e riteniamo giusto, oltre che doveroso, dotarci di una nuova struttura in grado di alleggerire il carico di lavoro su Staglieno e dare un servizio migliore alla città".

Gestione unica e nuove regole per i tre cimiteri di Palermo

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato un'apposita ordinanza, valida fino al prossimo 31 dicembre, che prevede un'unica gestione

per i tre cimiteri della città (Santa Maria di Gesù, Santa Maria dei Rotoli e Cappuccini), in relazione alla emergenza ancora presente all'interno del cimitero Santa Maria dei Rotoli. In una nota viene spiegato: *"A seguito del concreto avvio del sistema introdotto con la precedente ordinanza 91 si è verificato infatti che la riduzione del numero di salme a deposito sta procedendo ma più lentamente del previsto. ... L'ordinanza odierna mira quindi a superare le criticità riscontrate, in particolare dovute alla frequente assenza dei familiari dei defunti da tumulare al momento delle operazioni, nonché i problemi sorti nei casi, per altro rari, di salme estumulate e riscontrate non ancora mineralizzate. Per quest'ultimo problema, la ordinanza specifica, tra l'altro, che in caso di estumulazione di salma non mineralizzata la stessa possa essere immediatamente riposta nella stessa nicchia, in deroga al vigente regolamento che prevede la collocazione nei campi di inumazione, attualmente non disponibili".*

L'ordinanza coinvolge, inoltre, alcune delle partecipate del Comune, come la Sispi che, in collaborazione con il personale degli uffici amministrativi comunali che dovrà fornire i dati necessari, realizzerà un data-base dedicato e della Reset che dovrà occuparsi, così come in atto per i Rotoli, anche della inventariazione di nicchie e sepolture in genere, per gli altri due cimiteri cittadini.

Gli uffici comunali preposti, adempiendo il mandato del sindaco, hanno

già trasmesso alle Circoscrizioni la proposta di modifica del regolamento cimiteriale, che permetterebbe l'utilizzo delle nicchie occupate da meno di 30 anni per la tumulazione delle nuove salme.

Medicina ex zona rossa: al cimitero il ricordo dei deceduti per Covid

Lo scorso 18 luglio, Matteo Montanari, sindaco di Medicina – il Comune bolognese che dal 16 marzo al 3 aprile, nel periodo di emergenza sanitaria da coronavirus, è diventato zona rossa, per l'alto numero dei contagi – ha commemorato le vittime del Covid-19 assieme ai loro familiari:

"Ci eravamo promessi che avremmo pianto insieme e che ci saremmo stati, tutti per loro. Vado orgoglioso di questa Comunità che è stata all'altezza della sfida. Noi non molleremo di un centimetro, anche per le persone che non ci sono più. Ripartiremo ancora più uniti di prima, perché la vita è più forte di ogni cosa".

Ora, il Comune di Medicina sta affrontando un'altra battaglia: quella di vedere riconosciuto lo stato di malattia ai lavoratori che, per le settimane di 'zona rossa', sono stati costretti a rimanere a casa, senza poter recarsi al lavoro.

Tempio crematorio a Formia, bocciato il progetto da un consigliere dell'opposizione

Non si placa a Formia la polemica sulla possibile realizzazione di un tempio crematorio in città.

Il consigliere d'opposizione Claudio Marciano, attraverso i suoi canali social, interviene sulla questione: *"La realizzazione di un forno crematorio presso Castagneto presenta notevoli criticità. Anzitutto, il progetto del forno non è del Comune, né risponde ad una logica di pianificazione pubblica. È un project financing proposto da una cordata di privati, per la maggior parte fuori zona, su un terreno di proprietà privata, con un investimento il cui obiettivo è fare utili per decine di milioni di euro"*.

Marciano non si dice contrario alla pratica funebre della cremazione, ma solleva alcune perplessità sulla reale necessità dell'impianto, con numeri alla mano: *"Il forno accoglierà non meno di 1.600 salme all'anno: probabilmente molte di più. Formia ha un fabbisogno attuale al di sotto delle 50 salme l'anno. Servirà un'area molto più ampia di quella del sud pontino: Lazio, Abruzzo, Molise e, all'occorrenza, Campania."*

Altro deterrente, si legge in nota, è dato dalla posizione: *"L'area individuata è agricola e sarà necessaria una variante al P.r.g. da far approvare in Regione, con allungamento dei tempi, quando a Gaeta si è già pronti per costruirne uno a Piroli, in zona industriale, e quando a Castel Volturno, a meno di 50 chilometri, c'è già un forno attivo"*.

Marciano, poi, conclude: *"Se vogliamo un tempio per la cremazione, mettiamo in rete i Comuni, facciamo fare a FRZ (che nel suo statuto ha già questa destinazione) e diamo risposta al nostro territorio e ai suoi bisogni, non a quelli di un privato..."*.

Asinara, restituiti al decoro i cimiteri storici dell'isola

Una decina di persone, alle dipendenze della Conservatoria delle Coste, ha completato in questi giorni gli interventi di riqualificazione dei cimiteri di Cala d'Oliva (che conserva i resti degli antenati di Stintino) e di Campo Faro, sull'isola dell'Asinaria, che da tempo si trovavano in stato di incuria e di abbandono.

"Questo testimonia che siamo già operativi dal punto di vista della gestione delle emergenze e non solo – spiega il direttore della Conservatoria delle coste, Giovanni Pietro Sanna – un intervento che ha permesso di restituire al decoro i cimiteri di Cala d'Oliva e di campo Faro, ma anche la ex sede della Conservatoria delle Coste, la vecchia casa del direttore del penitenziario, che presenta criticità dal punto di vista della sicurezza. Un risultato straordinario suffragato da Giovanni Caria, commissario straordinario di Forestas che ha messo a disposizione un nucleo permanente, figure specializzate e capaci di restituire una immagine decorosa alle opere monumentali".

Strutture che, grazie ai lavori di manutenzione effettuati, appaiono ora in tutta la loro bellezza e decoro.

Crotone: una stele al cimitero per ricordare i donatori di organi

Il 27 luglio u.s. si è svolta nel cimitero di Crotone la cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa che ricorderà i donatori di organi della città, su iniziativa dell'associazione Nikol Ferrari 'Un dono per la vita'.

La stele è stata benedetta dall'arcivescovo Raffaele Panzetta, nel corso della cerimonia, che si è poi conclusa con le note del 'Silenzio' intonate dalla tromba di Arturo Fazio.

Ennio Morricone e il necrologio scritto di suo pugno

Salutiamo il Maestro Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori di colonne sonore cinematografiche del Novecento, deceduto il 6 luglio scorso, a 91 anni, con le parole che lui stesso aveva scritto e chiesto di rendere pubbliche dopo la sua morte:

"Io, Ennio Morricone, sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un po' lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita."

C'è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare.

Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert, per aver condiviso con me e la mia famiglia gran parte della mia vita. Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria, Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, mia nuora Monica, e ai miei nipoti Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che comprendano quanto li ho amati.

Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio."

Brasile: problemi a seppellire i deceduti nei cimiteri

In Brasile, focolaio della pandemia di coronavirus in America Latina, i morti sono più di 39mila e 800mila i casi.

L'alto numero di decessi ha spinto il Comune di San Paolo, megalopoli con undici milioni di abitanti, dove si sono registrati oltre 5mila decessi e 86mila infetti, a ordinare 12 container destinati ai cimiteri cittadini (Vila Formosa, Vila Nova Cachoeirinha, Sao Luiz, Campo Grande e Dom Bosco), per fronteggiare la carenza di spazio.

"Un'opzione più efficiente e più rapida" rispetto alla costruzione di nuovi padiglioni per accogliere le bare, ha affermato il Sindaco in una nota.

Fossa comune bambini in Polonia: riti magici o solo abitudini pagane?

Nel corso degli scavi per la costruzione di un'autostrada, nei pressi della città polacca di Nisko, gli archeologi hanno rivenuto una fossa carnaia, risalente al periodo tra il '500 e il '600.

Secondo quanto riferito dal Centro Culturale del municipio di Jezowe, a parere degli studiosi, vista l'enorme buca, contenente 115 scheletri di bambini, potrebbe trattarsi di un cimitero infantile, di cui parlano alcune

antiche leggende locali. Tra crani e mandibole, sono state rinvenute delle monete, collocate in maniera rituale, si pensa tra le labbra dei defunti: secondo gli archeologi le monete, emesse tra il 1587 e il 1632, sono il segnale di una credenza risalente all'epoca greco-romana: *"Le monete si chiamano 'obolo dei morti' o 'oboli di Caronte'. È un'antica tradizione precristiana che, tuttavia, si è mantenuta per molto tempo, sino al secolo XIX, quando fu praticata da Papa Pio IX"*, ha osservato Katarzyna Oleszek, una delle partecipanti agli scavi.

La disposizione degli scheletri e lo stato di conservazione fa ritenere ai ricercatori che la fossa sia il cimitero di una chiesa cattolica: come infatti sottolineano dalla Oleszek *"Secondo le fonti, durante la visita dei vescovi di Cracovia a Jezowe, nel 1604 già c'era una grande chiesa parrocchiale, con un giardino, una scuola e un cimitero. Probabilmente già esisteva dal 1590"*.

Israele: niente fosse adiacenti per seppellire le coppie di fatto

In Israele, la cura della morte è supervisionata dalle società di sepoltura ebraiche locali chiamate Chevra Kadish, che hanno lo scopo di assicurarsi che i corpi degli ebrei defunti vengano curati secondo la tradizione ebraica. I cittadini israeliani ricevono gratuitamente il trasporto del defunto, la purificazione del corpo, un servizio essenziale e l'approvazione delle disposizioni di sepoltura.

Nel tentativo di acquistare due fosse adiacenti al cimitero di Rehovot, una coppia locale ha contattato il proprio Chevra Kadish, per ottenere l'approvazione, ma si è dovuta scontrare con la tradizione ebraica per la quale uomini e donne non sposati *"non possono essere messi a riposo l'uno accanto all'altro"*. Vistasi rigettata la richiesta la sig.ra Shemesh, a nome della coppia, ha intentato causa alla società per discriminazione, a seguito della quale il rabbino responsabile Weinfeld ha dichiarato che il vero motivo, per cui la concessione delle fosse era stata negata, dipendeva dal fatto che non potesse essere venduta

a persone ancora in vita (come previsto dalle normative del *National Insurance Institute*), con buona pace della coppia di fatto.

Addio a Carlos Ruiz Zafón

Si è spento nella sua casa di Los Angeles, all'età di 55 anni, lo scrittore spagnolo che ha incantato tutto il mondo con *L'Ombra del vento* (il volume iniziale della saga del Cimitero dei Libri Dimenticati, a cui si sono poi aggiunti *Il Gioco dell'Angelo*, *Il Prigioniero del Cielo* e *il Labirinto degli Spiriti*), e con le atmosfere misteriose della sua Barcellona.

La notizia della sua scomparsa è stata data attraverso la sua pagina ufficiale Facebook con queste parole: *"Ogni libro, ogni tomo che vedi, ha anima. L'anima di chi l'ha scritto, e l'anima di coloro che lo hanno letto e vissero e sognato"* (*L'ombra del vento*). *Continueremo a sognare tutti i suoi libri e ogni parola che ha scritto. Ti ricorderemo per sempre Carlos"*.

I suoi romanzi, tradotti in oltre cinquanta lingue, hanno ottenuto riconoscimenti e premi in tutto il mondo: Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, per citarne solo alcuni.

Lo ricordiamo con una delle citazioni più famose tratte dai suoi romanzi: *"Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia che inspiegabilmente a nessuno era ancora venuto in mente di imbottigliare"*.

Norvegia: pompe funebri in crisi a causa del Covid-19

In Norvegia, durante il periodo di pandemia, una combinazione di fattori (mortalità in calo ed impossibilità di celebrare cerimonie funebri) ha messo in difficoltà alcune aziende di pompe funebri, inducendole a chiedere aiuti allo Stato.

"A quanto pare le misure imposte per contrastare il coronavirus sono state efficaci anche su altri virus", ha spiegato Erik Lande, da tre generazioni leader nel settore, alla Afp, *"al punto che alcune delle persone anziane che in circostanze normali sarebbero decedute sono invece ancora vive"*.

La famiglia Lande ha dichiarato di essere passati dall'organizzare in media 30 cerimonie funebri al mese, ad allestirne, dopo l'introduzione delle misure anti-Covid in Norvegia, meno di dieci (e in nessun caso si è trattato di decesso per Covid-19).

Cercasi artista per risiedere nel Green-Wood Cemetery

Il celebre Green-Wood Cemetery di New York, luogo in cui sono sepolte personalità illustri del mondo della musica, del teatro e delle arti figurative, ha pubblicato un bando on-line rivolto agli artisti, invitandoli a trascorrere nove mesi (da gennaio a settembre 2021) all'interno di Fort Hamilton Gatehouse, una suggestiva e bellissima struttura vittoriana risalente al 1873, che si trova all'interno del cimitero. L'artista prescelto, che riceverà, tra l'altro, un compenso di 7.500 dollari, avrà come unico obbligo quello di risiedere nella struttura almeno due giorni alla settimana, oltre a quello di utilizzare questo luogo per dare sfogo alla propria creatività, creando una serie di opere d'arte ispirate al cimitero ed alla sua storia. Lo scopo, quindi, è la valorizzazione di questo luogo di riposo, attraverso la realizzazione di un vero e proprio museo a cielo aperto.

Per rispondere alla *call* del cimitero, aperta fino al 2 settembre 2020, basta compilare la domanda online, corredandola da una lettera motivazionale di almeno 650 parole.

"Vendesi salma di Lenin, buone condizioni mummificato solo da 96 anni"

Questa la folle proposta di Vladimir Zhirinovskiy, leader del partito liberaldemocratico di Russia, che, su twitter, ha proposto al Cremlino di vendere la salma di Lenin, così da estinguere col ricavato i debiti causati dal Covid-19, aggiungendo poi: *"In Francia un uomo d'affari vuole vendere (per 50 miliardi) la Gioconda. Noi potremmo fare altrettanto con la mummia di Lenin. gli acquirenti? Cina, Vietnam o qualche altro paese comunista ..."*.

Rubrica

Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:

redazione@euroact.netda parte degli abbonati al sito
www.funerali.org

Q. Nel nostro Comune, per il recupero delle salme su richiesta della pubblica autorità, ci si avvale della collaborazione delle agenzie funebri locali per le fasce orarie non coperte dal nostro personale (notturni festivi).

Di fatto nell'ultimo anno è intervenuta, su chiamata della Forza pubblica, sempre la stessa ditta, poiché le altre non hanno mai dato la loro disponibilità.

Poiché tale ditta ci ha appena informato di non poter più svolgere tale servizio dall'anno prossimo, volevamo sapere se le imprese funebri possono rifiutarsi o sono tenute per legge ad intervenire qualora richiesto dalla Forza pubblica (salvo poi, come avvenuto fino ad oggi, ricevere il pagamento dell'intervento dal Comune).

R. Il servizio di raccolta salme incidentate sulla strada, decedute in casa privata quando per motivi sanitari debbano essere trasferite, ecc., deve essere garantito dal Comune, che può avvalersi di terzi per il suo svolgimento.

A parere dello scrivente la Forza pubblica non può obbligare un pri-

vato a svolgere un servizio che deve essere garantito dal Comune.

Le ditte possono aver sede anche al di fuori del Comune, se scelte dallo stesso, in base a specifica ricerca di mercato.

Q. Il signor X muore nel Comune pugliese di ... nel 2019 e la moglie, residente sempre in Puglia, richiede la cremazione della salma, autorizzandone l'affidamento delle ceneri al figlio, perché vengano custodite presso la sua abitazione in Toscana. Ora il figlio, in accordo con la madre, chiede che le ceneri vengano trasferite e custodite presso l'abitazione della madre, in Puglia.

La L.R. Toscana 66/2013, all'art. 1, comma 7 prevede che qualora si rinunci all'affidamento si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 6 del D.P.R. 285/1990 (quindi custodite in cimitero o in cinerario comune).

Poiché in Puglia sembra non esistere una normativa che disponga diversamente, si chiede quindi se è possibile il trasferimento della custodia ad altra persona?

R. [N.d.R. a cura del Dott. Sereno Scolaro] Si osserva che la norma toscana citata prevede che la rinuncia all'affidamento debba risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione: essendo la persona deceduta in Puglia si pone questione di conflitto tra le diverse leggi regionali.

La L.R. Puglia 15/12/2008, n. 34 (art. 13, comma 3) e s.m. non aiuta sulla questione poiché non considera l'ipotesi che la conservazione dell'urna abbia luogo *extra*-regione, né quella della rinuncia all'affidamento.

La norma regionale toscana, per il caso di rinuncia all'affidamento prevede solo due "destinazioni" (tumulazione dell'urna in cimitero, dispersione nel cinerario comune), ma senza specificare altro: in altre Regioni, che considerano l'ipotesi della rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, ci sono previsioni diverse, come ad es. il "conferimento a cimitero di scelta dell'affidatario"). Di qui, in via interpretativa, verrebbe da argomentare che il richiamo all'art. 80, commi 3 o 6

D.P.R. 285/1990 vada riferito al cimitero del luogo di conservazione dell'urna cineraria, in quanto non è, o non sarebbe, prevista una traslazione in altro Comune.

Dal momento che la legge pugliese considera l'affidamento come da effettuare una volta tanto e senza limiti temporali, avvenuto questo consegue che le vicende "successive" vengano a cadere sotto la normativa del luogo di conservazione dell'urna cineraria (vedasi, in materia di conflitto tra norme regionali, TAR Toscana, Sez. II, 2/12/2009, n. 2583, pur se in quel caso si rilevasse un esame dell'istituto della dispersione delle ceneri). Questo porta a considerare come la legge toscana non consideri ipotesi di mutamento del soggetto affidatario.

Nel caso di specie, viene da pensare che non vi sia una rinuncia, almeno in senso proprio, quanto una richiesta di affidamento ad altra persona. Considerando che, a seguito dell'affidamento già autorizzato, la conservazione dell'urna cineraria ha luogo in Toscana e che, per quanto sopra, si applica la legge di questa, si ricorda anche che la Toscana prevede anche gli "affidatari" (al plurale), comma 2, e il disposto del comma 3 (disposizioni che, per altro, sono incoerenti con le norme della legge regionale pugliese).

Quindi: vi possono essere due possibili linee d'indirizzo:

(A) argomentare, come già prospettato, che l'urna debba/possa solo essere o tumulata, in concessione già ottenuta, o dispersa (collocata) nel cinerario comune nel cimitero locale, ipotesi nella quale chi ha interesse potrebbe adire il TAR, probabilmente (ma non si può mai pre-giudicare l'esito dei contenziosi giudiziari) ottenendo riscontro positivo;

(B) "fingere" (trattandosi di "costruire" una *fictio*, strumentale alla conservazione dell'urna da parte di

altra persona e in altro luogo) di richiedere, da parte dell'affidatario, un trasferimento dell'urna per che questa sia tumulata nel Comune di decesso e, avvenuta questa, richiedere a quel Comune un nuovo affidamento con conseguente estumulazione dell'urna. L'ipotesi è artificiosa e contrasta sia con la legge regionale pugliese che con la legge regionale toscana. Per altro, sia (A) che (B) sono insoddisfacenti rispetto alla volontà dei familiari, che mirano (cosa umanamente comprensibile, in particolare, considerando come la persona "aspirante" a divenire "nuovo" affidatario sia il coniuge della persona defunta) a conservare l'urna presso altro familiare, diverso da quello iniziale. Forse, la situazione più snella, per le persone, sembrerebbe essere quella di conservare l'affidamento dell'urna cineraria già avvenuto, anche se il problema si riaprirebbe una volta che l'affidatario iniziale venisse a mancare (ma la legge toscana considera la "rinuncia" e non il decesso della persona affidataria). Anche in questo caso vi è un evidente *vulnus* delle volontà, e degli affetti, dei familiari, che meriterebbero adeguata tutela e debito riconoscimento (forse, per questo, l'ipotesi della soluzione "giudiziale" meriterebbe di essere presa in considerazione dalle persone interessate, anche se ciò comporti oneri).

Non si affronta in questa sede la fattispecie di un futuro trasferimento della dimora abituale della persona oggi affidataria in altro Comune, osservando unicamente che questa fattispecie non è considerata né dall'una, né dall'altre delle leggi regionali in questione. Si formula una considerazione finale: in tutte queste situazioni, le norme regionali presentano vizio di legittimità costituzionale, trattandosi di aspetti che attengono all'*ordinamento civile*, materia di

competenza legislativa, esclusiva, dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. (questione che potrebbe essere sollevata quale pregiudiziale, in sede di eventuale giudizio nell'ipotesi (A).

Q. Siamo una cooperativa che gestisce, per conto del Comune, alcuni cimiteri. Ora, in accordo con l'amministrazione comunale, vorremmo realizzare in uno di questi cimiteri un "Bosco delle ceneri", cioè un luogo in cui interrare le urne biodegradabili contenenti le ceneri vicino ad una pianta.

Vorremmo avere informazioni, per approfondire alcuni aspetti legati a questo modo di gestire la dispersione delle ceneri in natura, se questo è il termine giusto.

R. Il termine utilizzato è corretto, poiché in effetti si tratta di una dispersione per interrimento, soggetta quindi a tutte le norme della dispersione. A conoscenza dello scrivente questa è idea che non ha attecchito in Italia, anche se molto di moda in architettura; su internet è possibile recuperare facilmente notizie in merito. Attenzione però perché questa è pratica vietata in alcune Regioni, come ad es. la Lombardia, dove vi è l'obbligo di interrare le urne cinerarie solo all'interno di un manufatto.

Tutte le Regioni partono dal presupposto che il seppellimento dell'urna sia una sepoltura. Se, invece questa venisse considerata, come nel suo caso, una nuova forma di dispersione – dove l'urna è un materiale a perdere, oltre che le ceneri, nel terreno – non vedo problemi tecnico-pratici, se non la valutazione degli effetti chimici su un terreno di masse considerevoli di composti (dati dalle ceneri). Ma è questione per cui contattare un agronomo: si tratta di 2,5-3,5 kg. di composti, che, in effetti, possono

creare problemi, se troppo localizzati.

Q. Ci è stato richiesto da un familiare di inserire in tomba di famiglia un'urna cineraria vuota (le ceneri del parente sono state precedentemente disperse in mare). Si chiede se è possibile farlo al fine di non generare confusione sui defunti collocati all'interno della medesima tomba.

R. Un'urna svuotata del suo contenuto di ceneri, perché disperse, ha le sembianze esterne di un'urna contenente le ceneri a tutti gli effetti, tranne la sigillatura. Concretamente è un oggetto, come ad es. un casco di motociclista, un drappo, un gioco, cioè oggetti che tal-

volta si permette di inserire all'interno di un tumulo, sopra o accanto ad un feretro, o altro contenitore di spoglie mortali. Oggetti che ricordano il defunto o che si pensa possano essere di conforto nel suo viaggio per l'aldilà.

La differenza tra un oggetto particolare e l'urna cineraria svuotata sta proprio nella natura di quest'ultima, e nella possibilità che possa confondersi con un'urna cineraria piena, svuotata in modo illegale, situazione che, come noto, configura la violazione dell'art. 411 del codice penale.

Allo stesso tempo, non si può sottovalutare il conforto che potrebbero avere i parenti del defunto nel riconoscere un luogo in cui ricordare anche la presenza di un'urna

cineraria surrettizia, al fine di manifestare il loro cordoglio e la vicinanza all'estinto.

Conclusivamente si è del parere che l'Amministrazione comunale possa concedere l'immissione dell'urna svuotata, previa:

- identificazione dello svuotamento e con l'applicazione di un sigillo che certifichi che la chiusura dell'urna (vuota) è stata fatta da personale cimiteriale autorizzato;
- registrazione della tumulazione di urna svuotata di XY nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, dando così conto, formalmente, che non è un oggetto qualsiasi quello che si consente di tumulare;
- applicazione del diritto di tumulazione.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

Filtro ARGEMA per Loculi Aerati

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle Concessioni Cimiteriali

*Omologato secondo la norma
AFNOR NF P98-049
Certificazione n. FG/MG/DC/15-190*



 **argema S.r.l.** Ferrara (FE) - Tel. 0532.1916244 Mail: info@argema.net Sito web: www.argema.net

Rubrica Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta

La tomba di mio nonno, deceduto nel 2018, ha ceduto dopo un periodo di abbondanti piogge: praticamente il terreno dietro la tomba è franato e si è creato un buco (la tomba è intatta, ma è crollato il terreno alle sue spalle).

La sistemazione spetta a noi, quali parenti del defunto, oppure è di competenza del Comune?

Risposta:

Se lo smottamento è avvenuto entro il perimetro dell'area in concessione su cui, poi, la sua famiglia ha edificato la tomba per suo nonno, la manutenzione straordinaria, cioè, in questo caso, il ripristino del terreno compete a voi certamente.

Altrimenti, se la voragine si è aperta su generico suolo cimiteriale, non dato in concessione, spetterà al Comune.



F. il 15/06/2020 alle 17:10 scrive:

Mio padre ed io siamo italiani, ma residenti nel Regno Unito. Di recente mio padre è deceduto, a seguito di una lunga malattia, ed è stato poi cremato, sempre nel Regno Unito. Sto preparando la documentazione per il rimpatrio delle ceneri, sigillate in urna di legno. L'agenzia funebre mi ha detto che tutto l'occorrente per riportare le ceneri in Italia è: 1) certificato di morte; 2) certificato di cremazione; 3) copia del certificato del medico attestante le cause della morte.

Le sarei molto grato se potesse confermarcelo e se mi occorrono altri documenti, o dichiarazioni da

fare alle autorità competenti locali (Regno Unito) e in Italia. È stato deciso che l'urna con le ceneri verrà custodita nella nostra casa in Italia.

Risposta:

Le ceneri debbono essere deposte entro urna sigillata, resistente agli agenti atmosferici ed infrangibile, almeno per la legge italiana. Il solo contenitore di legno, se non provvisto di sistema interno di raccolta ceneri, con le caratteristiche tecniche di cui sopra, potrebbe anche non risultare idoneo per il rimpatrio.

Per l'ingresso dell'urna in Italia è richiesto il nulla osta consolare: in quella sede si dovrà dimostrare il titolo di accoglimento nel territorio della Repubblica Italiana, vale a dire dove le ceneri avranno legittimazione ad essere deposte, con stabile e sicura destinazione.



F. il 18/06/2020 alle 8:41 scrive:

A breve scadrà la concessione di un loculo nel cimitero comunale ove si trova mio padre, sito a Roma. Premetto che, a seguito della morte di mio padre, ci sono stati dissidi familiari, tra noi tre fratelli eredi. Uno di questi, pur avendo a suo tempo ricevuto la propria parte di eredità, e pur avendo partecipato in passato alle spese funerarie, si rifiuta oggi di pagare la propria quota di rinnovo.

Vorrei quindi sapere se mio fratello sia obbligato o meno al pagamento e, nel caso in cui non pagasse, se posso ricorrere ad un procedimento legale.

Risposta:

Il rinnovo è una facoltà e non un obbligo, da leggersi in un duplice significato: il Comune PUÒ e non DEVE accettarlo, mentre i concessionari in scadenza non sono obbligati ad aderirvi.

Se suo fratello si defila, ha tutto il diritto a comportarsi così. I familiari interessati provvederanno autonomamente alla costituzione del nuovo rapporto concessorio, causa rinnovo, ed estrometteranno il fratello refrattario a pagare *dallo jus sepulchri* originato dalla stipula dell'atto concessorio, avente per oggetto fisico la stessa tomba (provocando, così, indirettamente un accrescimento, in senso civilistico, delle quote di diritto di sepolcro in capo a che parteciperà alle spese, divenendo, a sua volta concessionario). Ma, su quest'ultimo aspetto, si rinvia al regolamento comunale di polizia mortuaria.



G. il 30/06/2020 alle 11:05 scrive:

Se devo recarmi in ferie, in una località italiana, come posso custodire l'urna che ho in affido? La posso portare con al seguito?

Risposta:

Si sconsiglia vivamente, per la sua intrinseca macchinosità, la procedura da lei delineata. Per recare al suo seguito l'urna, infatti, bisognerebbe ALMENO rinunciare all'attuale atto di affido, comunicare gli estremi della nuova domiciliatura e farsi rilasciare un nuovo decreto di trasporto. In buona sostanza, l'essenziale è che l'urna *ex art. 343 R.D. 1265/1934* abbia stabile destinazione entro tumulo (cassaforte, teca blindata, tabernacolo, ecc.) così da esser garantita da ogni possibile e plausibile profanazione, razionalmente prevedibile.

La vicinanza fisica, ma soprattutto emotiva, alle ceneri del *de cuius* legittima l'istituto della custodia delle ceneri: un'assenza momentanea non inficia l'efficacia della norma in oggetto.



G. il 01/07/2020 alle 14:47 scrive:

Mio padre, titolare e concessionario di una tomba gentilizia di 12, posti costruita nel 1980, è deceduto nel 1983, senza lasciare testamento. Mia madre, si preoccupò, allora, di presentare la dichiarazione so-

stitutiva dell'atto di notorietà, dove elencava il suo nome e quello dei 5 figli, con relativi coniugi, eredi legittimi.

Nel frattempo, mia madre, un figlio e un genero sono venuti a mancare. Quindi, finché non saranno occupati i restanti posti dai figli e coniugi, i nipoti del concessionario cosa devono fare per non perdere il diritto al subentro nei posti dei loro genitori?

Risposta:

La c.d. *lex sepulchri* (= la disciplina che regola il rapporto concessorio: chi ha diritto ad esser sepolto, a chi spettino gli oneri manutentivi, eventuale subentro *mortis causa*) è definita dal combinato disposto tra la fonte regolamentare locale vigente, al momento della solenne stipula dell'atto di concessione, e dalla stessa parte contrattuale dell'atto concessorio, laddove le parti contraenti fissano le relative obbligazioni sinallagmatiche.

Attenzione, però, potrebbe pure darsi il caso di retroattività da parte di possibili novelle o riforme del regolamento municipale di polizia mortuaria, le quali avrebbero, dunque, riflessi su rapporti giuridici già sorti ed in sé perfetti.

In caso di avvenuta voltura verso più soggetti (tutti posti su un livello di pari ordinazione) si avrebbe pur sempre una co-titolarità, da cui scaturirebbe una comunione solidale, forzosa e, perciò indivisibile. Salvo patti contrari, *inter privatos*, da notificare al Comune, cui, tuttavia, l'amministrazione resta sempre estranea, nel frangente di potenziali contenziosi, dove si addivenga ad una consensuale ripartizione ragionata dello spazio sepolcrale disponibile, l'ordine di entrata dei feretri nella tomba familiare è scandito dall'ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi ... insomma chi prima muore, meglio alloggia!

Due sono gli articoli di riferimento nella normativa nazionale quadro (artt. 50 e 93 D.P.R. 285/1990) ed essi, con chiarezza, enunciano il principio della premorienza, almeno di default, se, cioè, diversamente non sia stato stabilito, nell'atto concessorio, dal quale sarà possibile scrutinare attentamente tutte queste informazioni.

Attenzione: lo *jus sepulchri* è l'unico diritto esercitabile quando cessi la capacità giuridica; è, dunque, proiettato nell'oscuro ambito *post mortem*, rimanendo, quando si è ancora vivi, solo una legittima aspettativa. Esso, giunti alla saturazione fisica del sepolcro, spira *ex se*, divenendo non più esercitabile.



G. il 15/07/2020 alle 17:58 scrive:

Avrei bisogno di sapere se posso portare in Italia le ceneri di mia suocera, deceduta in Germania e di nazionalità tedesca.

Io sono di nazionalità italiana, ma residente in Germania, mentre sia mia moglie che mio figlio hanno doppia nazionalità (italiana e tedesca).

Se fosse possibile il trasferimento, cosa e come fare per effettuarlo?

Risposta:

Italia e Germania aderiscono entrambe alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379. Tuttavia, tale convenzione non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che, per questi trasporti in tali Paesi, sarà l'autorità amministrativa locale, territorialmente competente, dello Stato di partenza a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua tedesca. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione.

Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.



G. il 29/07/2020 alle 17:02 scrive:

Chiedo informazione sui diritti dei loculi o tombe per i caduti in servizio militare (i caduti della strage della Meloria del 1971). In particolare, del caduto, in quanto il Comune, in cui è sepolto, si è rivolto ai famigliari per chiedere il pagamento per il rinnovo della concessione, oppure per traslare la salma. Vi è una regola o legge che dia diritto alla salma di sepoltura perenne?

Risposta:

il *corpus* normativo di riferimento è composto dagli artt. 265 e ss. del T.U. Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Procedendo, ora, con ordine logico:

1) I cimiteri di guerra appartengono al patrimonio dello Stato e non al demanio comunale, come accade per i normali campisanti (art. 824, co. 2 C.C.).

2) Il titolo di accoglimento in un cimitero di guerra, da soppesare attentamente ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 285/1990, è esteso anche ai militari de-

ceduti in missione di pace (art. 267, co. 2, lett. i) D.Lgs. 66/2010).

3) Le sepolture in un cimitero di guerra, salvo la rarefatta ipotesi di soppressione dello stesso, sono e restano perpetue.

4) La legge vieta l'esumazione ordinaria (non l'estumulazione) dai campi di terra dei caduti in guerra, o in altre operazioni belliche, anche se queste quadre speciali fossero ricavate in un campo santo comunale.

5) Le spoglie mortali dei caduti, non sono di proprietà pubblica, dunque possono sempre essere conferite ai famigliari per una sepoltura privata e dedicata (quali sono le tumulazioni tutte); in questo caso, però, il rapporto concessorio che s'instaura tra Comune e congiunti del *de cuius* è soggetto alla scadenza prevista dal regolamento comunale di polizia mortuaria, ed, in subordine, dallo stesso regolare atto di concessione del loculo.

Quindi è legittimo, alla naturale scadenza del rapporto concessorio formatosi tra i privati e l'Ente Locale, esautorando, così, di fatto, l'Autorità Militare, esigere il rinnovo, a titolo oneroso, della concessione.



E. il 01/08/2020 alle 21:31 scrive:

Salve, mi chiedevo se è necessario chiedere l'autorizzazione al Comune per spostare una salma (tumulata da oltre cinque anni) da un loculo all'altro, entrambi nella stessa cappella di famiglia.

Risposta:

Sì, l'autorizzazione amministrativa alla traslazione (ex art. 88 D.P.R. 285/1990) è, comunque, sempre necessaria, anzi, il suo rilascio è subordinato ad una verifica eminentemente tecnica sulla perfetta tenuta ermetica del feretro da movimentare.

Se, infatti, la bara durante lo spostamento, ancorché minimo, dovesse presentare anche impercettibili fenomeni percolativi, sarebbe d'obbligo, il rilascio, con cassone esterno di zinco, per evitarne lo scoppio, in futuro.

In secondo luogo, l'autorità amministrativa che sovrintende al buon governo del cimitero, deve sempre mantenere traccia, negli appositi registri cimiteriali, di ogni singola variazione del loculo di sepoltura, fosse esso anche all'interno dello stesso edificio adibito ad uso funerario.

Attualità **La morte e il virus****Il tempo sospeso**

di Elena Messina (*)

L'apprensione della mortalità è una condizione della nostra coscienza.

Ognuno di noi pensa alla morte, spesso, nel corso della propria vita. Tale pensiero si fa consapevole e costante quanto più ci si trova a confrontarsi con la malattia, la propria oppure quella di un proprio caro. La morte, scriveva l'antropologo irlandese Robert F. Murphy, rappresenta la premessa del nostro senso del tempo e insieme l'assioma della nostra comprensione del sé ⁽¹⁾. Essa è fattore costante in ogni progetto, strettamente intrecciato con il senso più profondo del nostro essere. La morte è, dunque, ciò che rende la vita e tutti i suoi valori manifesti. Piuttosto che esserne la negazione, la morte crea, e rende possibile l'esistenza. Ogni società ha costruito la morte, attraverso quella capacità distintiva degli esseri umani quale è il linguaggio che la rende ovunque una presenza tanto vivida. Ancora: la paura della morte sarebbe in grado di rendere ogni individuo immobile, se non fosse per la grande attitudine della mente umana alla rimozione, attraverso le istituzioni culturali che, ovunque, sono asservite allo scopo di travestirla e renderla oggetto di accettazione. Come è noto infatti, le disposizioni rituali hanno lo scopo di rendere la morte presente e necessaria, in quanto momento caratterizzante le nostre esistenze.

⁽¹⁾ Cfr. R. F. Murphy, *Il silenzio del corpo*, Erikson, 2017.

L'esperienza della pandemia COVID 19 ha messo il mondo intero di fronte alla morte, una morte imminente, a causa di una patologia della quale si conosce ancora poco. Le informazioni sul numero delle vittime hanno riempito per mesi, e proseguono nel farlo, gli schermi dei nostri televisori. L'epidemia ha portato via migliaia di persone, diciotto mila solo in Italia, con un notevole incremento delle salme giunte nei cimiteri e dei feretri nei forni crematori.

In letteratura, sono numerosi gli spunti di riflessione sulla morte, che originano dalla sua costante presenza nel quotidiano, per mezzo della malattia. Spesso si evidenzia come tale consapevolezza della morte, la sua paura e anticipazione sia in grado di compiere qualcosa, che diversamente sarebbe difficilmente percepito: essa è una delle premesse della solitudine umana. Niente ci isola come la consapevolezza che, quando soffriamo, nessuno percepisce il nostro dolore e che, quando siamo malati, la nostra malattia, per quanto nota, sia un fatto privato. Oggi si può morire molto soli, in ospedale, un luogo in cui il paziente è circondato da personale sanitario e macchine salva-vita. Se possibile, il virus, di cui leggiamo ogni giorno sui quotidiani e apprendiamo dai media e dai mezzi di comunicazione, ha ulteriormente stressato tale isolamento, ponendo le persone nelle condizioni di non poter vedere i propri familiari e di sentirsi, se possibile,

ancora più isolate e abbandonate. La novità di questo tempo è stata introdotta dall'ulteriore isolamento, quello vissuto dai familiari delle vittime, impossibilitati all'addio e alla commemorazione della morte. Le morti per corona-virus hanno delle caratteristiche peculiari, che riguardano le modalità con cui i pazienti vengono ricoverati, ma anche ciò che accade e, soprattutto, *non* accade successivamente al loro decesso. Se si considerano la modalità in cui si svolge il processo del morire, ovvero il rapido decadimento clinico, la separazione traumatica per il ricovero, l'assenza di contatti visivi e verbali durante la degenza, la comunicazione telefonica dell'*exitus*, l'impossibilità di svolgere un rito funebre, e, più in generale, la completa assenza di qualunque tipo di ritualità e il completo isolamento dei superstiti in quarantena, apparirà chiaro come questi siano tutti fattori che espongano ad un elevato rischio di patologie del lutto.

L'etimologia della parola "lutto" risale al latino *lūctus-us*, che deriva, a sua volta, dal tema del verbo *lugere*, che significa piangere, ed ha a che fare con l'espressione di tristezza, dovuta alla morte di una persona cara. È certamente significativo il fatto che il termine si riferisca, non soltanto alla perdita di un caro, quanto piuttosto alla necessità, umana ma non solo, di esprimere pubblicamente (ovvero attraverso modalità culturalmente condivise) il proprio dolore. Infatti in antropologia, con il termine lutto si intende quell'insieme di pratiche, di attività rituali, di atteggiamenti e di stati d'animo che caratterizzano un individuo o un gruppo sociale, in seguito alla morte di una persona. In psicologia, invece, si parla di lutto quale risposta naturale a una perdita; il termine è stato introdotto in psicoanalisi da Sigmund Freud (*Lutto e Melanconia*, 1915), dove l'analisi del processo del lutto avveniva attraverso lo studio della depressione negli adulti. Umberto Galimberti (1999) lo definisce come uno "*stato psi-*

cologico conseguente alla perdita di un oggetto significativo, che ha fatto parte integrante dell'esistenza".

Come le notizie, in questi ultimi mesi, ci hanno costantemente ricordato, morire ai tempi del corona-virus prevede che i consueti riti, che da secoli accompagnano le prime fasi del lutto, vengano aboliti. Gli atti di vestizione del defunto e di celebrazione del rito funebre, prima del corona-virus, erano momenti fondamentali e pieni di senso, in quanto aiutavano i famigliari a prendere consapevolezza con quanto accaduto, e restituivano un significato alla vita e alla morte, che rimane sempre un evento senza senso. Molti beni personali non sono stati recuperati dai famigliari delle vittime, negli ospedali, che hanno piuttosto fatto richiesta di eliminarli al posto loro, in quanto potenzialmente infetti. Si comprende molto bene come il corpo senza vita venga ora considerato non più oggetto di ricordo e cura, quanto fonte di pericolo, con un ribaltamento di prospettiva sostanziale e drammatico. Oggi non è più tanto necessario addomesticare la morte ed il morire, né pensare a uno dei "modi di morire" possibili, ma iniziare a mettere in atto, per chi ancora resta e resiste, quella "Death e Digital Education" (Sisto, 2018), che è quello che ci resta, di più umano, di fronte alla disumanità anche della morte, di questi tempi.

(*) *Docente di Antropologia medica presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Scienze Infermieristiche, Affiliated researcher – Université de Lausanne*

Attualità **Le certificazioni che interessano il settore funerario: la ISO 9001: 2015 e la EN 15017**

Contenuti, requisiti e procedure per ottenere le certificazioni (Parte II)

di Carmelo Passalacqua (*)

Premessa

Sul n. 2/2020 di questa rivista, si è iniziata la trattazione del tema delle certificazioni, che interessano il settore funerario e, segnatamente, la certificazione di qualità che risponde allo standard ISO 9001: 2015 e la certificazione settoriale EN 15017.

In apertura di articolo, ci si è brevemente soffermati sulle classificazioni e definizioni dei vari standard, cercando di spiegare il significato delle sigle associate a ciascun tipo di certificazione, dando contezza circa i vari organismi (nazionali ed internazionali) che si occupano di certificazione (UNI per quanto riguarda l'Italia, CEN a livello europeo, e ISO per quanto riguarda le norme applicabili in tutto il mondo).

Si sono poi esaminati dettagliatamente tutti i punti della certificazione di qualità, come risulta dalla ultima revisione del 2015, precisando, al riguardo, che le certificazioni di qualità si riferiscono alle procedure e non al prodotto, cosa invece demandata alle certificazioni settoriali, e, successivamente, si è cominciato l'esame dello standard 15017, soffermandosi sulle più significative novità introdotte dall'ultima revisione, a livello europeo, del 2019.

In questo articolo, si esamineranno dettagliatamente tutti i punti della norma, evidenziando i requisiti che ogni azienda deve possedere, per poter conseguire la certificazione. Solo successivamente si approfondiranno tutti gli aspetti operativi; ivi comprese le procedure da seguire e la documentazione da predisporre e gli organismi a cui rivolgersi, nel momento in cui

una azienda decida di richiedere una certificazione, che sia essa quella settoriale o quella di qualità, o entrambe (posto che, come già detto, le due certificazioni non sono alternative ma complementari).

Come anticipato, nella prima parte di questa disamina, la norma è stata oggetto di un lungo processo di revisione, durato circa tre anni, che, nel luglio scorso, ha portato all'emissione della nuova edizione, catalogata per l'appunto nello standard EN 15017:2019. La norma è entrata in vigore dal 7 novembre 2019, giorno di pubblicazione del testo inglese, ma non ha ancora ottenuto lo *status* di norma nazionale, in quanto l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) non ha ancora pubblicato il testo italiano, cosa che dovrebbe avvenire a breve. Occorre precisare (specialmente per quanti non abbiano eccessiva dimestichezza con le procedure, atte ad ottenere il rilascio di una certificazione) che, nel caso di aggiornamento di uno standard europeo, esiste un periodo di transizione, solitamente di durata triennale, nel corso del quale le nuove certificazioni e i successivi *audit* di sorveglianza possono essere effettuati, prendendo a riferimento gli standard e i requisiti previsti dalla vecchia norma, o direttamente quelli contenuti nella nuova norma. Scaduti i tre anni, tutte le certificazioni, rilasciate sulla base dei requisiti previsti dalla vecchia norma, decadono automaticamente, in via definitiva; salvo che, nel frattempo, in sede di *audit*, sia di rinnovo sia di sorveglianza, l'ente certificatore non abbia provveduto ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma aggiornata. Al momento quindi, non essendo

ancora intervenuta la pubblicazione del testo in italiano, e non avendo, conseguentemente, la nuova norma assunto lo *status* di norma nazionale, se una azienda intende ottenere la certificazione, potrà farlo solamente sulla scorta dei requisiti previsti dalla norma previgente (EN 15017:2005).

Nel momento in cui entrerà in vigore, anche in Italia, la norma aggiornata (EN 15017: 2019), le nuove certificazioni potranno essere rilasciate sulla scorta dei requisiti previsti dalla norma novellata. Nel caso, invece, di certificazioni rilasciate sotto l'egida della norma precedente, in sede di *audit* annuale di sorveglianza, sarà possibile riconvertire la certificazione al nuovo standard, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti, in sede di aggiornamento. In questo caso, anche se trattasi di un *audit* di sorveglianza, l'ente certificatore provvederà ad emettere un nuovo certificato, contenente i riferimenti aggiornati (versione 2019 anziché 2015).

In questa sede la disamina parte, inizialmente, dai requisiti previsti dall'edizione 2005, unica attualmente in vigore in Italia, soffermandosi, poi, sulle novità e peculiarità introdotte in sede di aggiornamento. Daremo, infine, delle utili indicazioni su come procedere, nel caso l'organizzazione decida di accedere a questa certificazione ed, in particolare, sulle procedure da seguire e sulla documentazione da predisporre, sia nel caso che l'azienda sia già in possesso di una certificazione ISO sui sistemi di qualità, sia nell'ipotesi che si tratti della prima certificazione.

La norma EN 15017: contenuti

La norma europea (*European Standard*), catalogata come EN 15017:2005, è stata elaborata dal Comitato Tecnico CEN/TC BT/TF 139 "Servizi funerari", ed è stata adottata nel 2005. Trattasi di uno standard europeo, in cui non risulta coinvolto l'organismo internazionale di standardizzazione e, pertanto, nella catalogazione non figura la sigla ISO, ma solamente EN, che in Italia, dopo il recepimento da parte dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è entrata a far parte del corpo normativo nazionale, a partire dal 16 febbraio 2006, con la sigla UNI-EN 15017.

Il titolo della norma è, per l'appunto, "Servizi funerari - requisiti", con la precisazione che la norma specifica i requisiti per i fornitori di servizi funerari, ma che non si applica alla definizione dei requisiti dei prodotti connessi con il servizio, né copre aspetti quali igiene e sicurezza sul posto di lavoro. Trattasi, quindi, di una norma tecnica, finalizzata a definire i requisiti qualificanti di un servizio estremamente delicato come è

quello funerario. Alla stregua di altre norme finalizzate al rilascio di certificazioni, anche in questo caso, l'adesione, e il conseguente rispetto dei requisiti, è su base volontaria, anche se, come risaputo, gli ultimi disegni di legge di riforma del settore funerario prospettano, per il futuro, scenari diversi che, superando l'applicazione volontaria, sancirebbero, di fatto, l'obbligo del possesso dei requisiti previsti dalla norma.

La norma attualmente in vigore ha una struttura alquanto semplice, essendo composta, oltre che da una breve premessa e da una introduzione, da soli tre punti. Il primo, *Scopo e campo di applicazione*, non fa altro che ribadire la specificazione contenuta nel titolo, precisando che la norma europea stabilisce i requisiti per l'erogazione dei servizi funerari, non si applica ai requisiti tecnici dei prodotti e non tratta dei requisiti relativi alla salute e alla sicurezza professionale, mentre il punto due, *Termini e definizioni*, si configura come una sorta di glossario. Il corpo della norma è contenuto nel punto tre, *Requisiti*, articolato in una serie di sottocategorie, che spaziano su tutti gli aspetti del servizio.

L'introduzione contiene una sommaria presentazione della norma, evidenziandone le finalità che la medesima intende perseguire, e i principi etici su cui si basa. Si legge, in particolare, che la norma garantisce la qualità dei servizi funerari, ivi compreso il rispetto per il defunto e i suoi familiari e il principio di trasparenza dei prezzi, a garanzia del consumatore, e che contiene, inoltre, raccomandazioni generali, volte al rispetto delle norme nazionali e delle tradizioni culturali locali. Viene precisato, altresì, che la norma stabilisce i doveri d'informazione, che competono al direttore dei servizi, e delinea il profilo delle qualifiche e della formazione professionale dei direttori e del personale addetto ai servizi funerari.

Per quanto riguarda i principi etici di base, viene sottolineato, innanzitutto, il rapporto etico professionale con le famiglie, e il rispetto per le loro convinzioni e i loro usi e costumi. Si ribadisce, quindi, il diritto di scelta, sia per quanto riguarda il direttore del servizio, sia della pratica da seguire fra cremazione e sepoltura, oltre a quello di essere informati sul costo totale stimato per il funerale (obbligo del preventivo). Si garantisce, poi, la riservatezza in ogni circostanza, l'onestà, la lealtà e l'integrità del personale, la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti e lo sforzo continuo di innalzare il livello professionale dei servizi.

Come già detto, il punto due della norma, *Termini e definizioni*, contiene una sorta di legenda o glossario della terminologia, più o meno tecnica, in uso nel settore. Si tratta di ben 44 voci che spaziano sui vari a-

spetti connessi al servizio, a partire da quelli strutturali (colombario, sala cerimonie, crematorio, stanza per il riconoscimento, stanza di preparazione, camera mortuaria, sala di esposizione ecc.) alle varie operazioni (sepoltura, cremazione, imbalsamazione, deposizione nella bara, esumazione, preparazione della tomba, preparazione del defunto, esposizione, traslazione, dispersione, trattamento conservativo, sepoltura dell'urna ecc.) nonché a quelle relative all'organizzazione e svolgimento del funerale (assistenza, consultazione, corteo funebre, saldo, direttore e personale dei servizi funerali, officiante, necrofori ecc.).

La parte sostanziale, ovvero il corpo della norma, è costituito dal punto tre, dove vengono elencati, in maniera analitica, i requisiti, approfonditi in seguito, che devono possedere i servizi funerari per essere conformi alla norma. Per completezza va aggiunto, in ultimo, che la norma contiene anche tre allegati: il primo è costituito da un *fac-simile* di "lasciapassare" (passaporto mortuario) per salme o resti mortali, mentre il secondo riporta, invece, il codice etico della *International Cremation Federation* (ICF), che, nei suoi 12 punti, di cui è costituito, detta alcuni principi cardini su cui si deve basare la cremazione, da effettuare, innanzitutto, in maniera rispettosa e dignitosa. Nel documento si ribadisce, fra l'altro, la libertà di scelta di questa pratica, la qualificazione del personale addetto, il principio della cremazione singola con divieto di mescolare le ceneri, il riconoscimento del defunto, durante tutto il processo di cremazione, e il divieto di commercializzazione dei prodotti o residui della cremazione. L'allegato 3 (*Deviazioni*) riguarda gli scostamenti, da parte di singoli Stati, rispetto a determinati requisiti, in presenza di una norma nazionale diversa da quanto previsto dagli standard: per quanto riguarda l'Italia è previsto che relativamente al punto 3.4.3. (*Imbalsamazione e tanatoprassi*), essendo i requisiti, in esso previsti, non compatibili con la normativa nazionale, si applica, in deroga, quanto previsto, al riguardo, dagli artt. 32, 46, 47, 48 del D.P.R. 285/1990.

I requisiti previsti dal punto n. 3 della norma:

Entrando nel merito dei requisiti previsti dalla norma: i primi tre capitoli (punto 3.1 punto 3.2 e punto 3,3), piuttosto circoscritti, riguardano rispettivamente il personale, la gestione reclami ed il monitoraggio. Per quanto riguarda il primo aspetto, la norma si sofferma, in particolare, sulla preparazione professionale del personale, stabilendo che gli operatori devono possedere la competenza ed esperienza necessaria per l'espletamento delle mansioni, e che devono ricevere

una formazione periodica. Relativamente alle altre due questioni, la norma si limita a ricordare l'obbligo per la direzione, o l'organizzazione di attivare una procedura di gestione dei reclami dei clienti, e di raccomandare l'adozione di un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi.

Più articolato e complesso risulta il punto 3.4 che si occupa della cura del defunto e delle misure igieniche, descrivendo una serie di operazioni, da effettuarsi dopo l'espletamento degli adempimenti medico-legali, che vanno dalla svestizione, alla rimozione degli effetti personali, alla vestizione e deposizione della bara e indicando, per ciascuna operazione, le corrette modalità di esecuzione. Il punto 3.4.3 riguarda l'imbalsamazione e la tanatoprassi che, per effetto della deroga contenuta nell'allegato c, non trova applicazione in Italia, e i corrispondenti requisiti si intendono soddisfatti con il rispetto delle prescrizioni previste in materia dal D.P.R. 285/1990.

Nel quinto capitolo si affronta la questione del trasporto, in tutte le sue sfaccettature, dai mezzi, al personale, alle attrezzature, all'organizzazione e alla documentazione necessaria: l'articolato risulta diviso in sette sottocapitoli, che affrontano analiticamente i seguenti punti: a) rimozione/trasferimento del defunto; b) trasporto del defunto; c) mezzi per il trasporto; d) attrezzature per il trasporto; e) personale addetto al trasporto; f) organizzazione del trasporto; g) rimozione di salma da parte della pubblica autorità.

In verità, gran parte delle prescrizioni, in essi contenute, risultano già disciplinate, in maniera più stringente, dalla normativa di settore e appaiono, quindi, piuttosto elementari e minimali, quasi scontate.

Il punto 3.6 analizza le strutture delle imprese di onoranze funebri, individuando le diverse aree e le (sotto)-strutture in esse presenti: a) area di preparazione comprendente l'area per scarico, la stanza per il riconoscimento, la cella frigo e la stanza di preparazione; b) area pubblica con stanza per il ricevimento e i colloqui, servizi igienici e sala delle cerimonie; c) strutture per il personale; d) strutture amministrative.

Per ciascuna di queste strutture, la norma dettaglia i vari requisiti che devono possedere (ad esempio, la facile accessibilità per le aree aperte al pubblico, la garanzia della riservatezza, nelle stanze dedicate ai colloqui, le misure igieniche per la stanza di preparazione ecc).

Il capitolo 7 è dedicato al funerale e prevede i seguenti punti: a) trasferimento del defunto; b) presentazione (esposizione); c) cerimonia funebre, d) corteo funebre; e) commiato (cerimonia presso la tomba); f)

sepolture (esclusi i resti cremati), g) cremazione; h) collocazione delle ceneri. Anche in questo caso, per ciascun punto, vengono dettagliate le varie fasi, con indicazioni di modalità, procedure e verifiche da effettuare, per ciascuna operazione.

Il punto n 3.8, dal titolo *Servizio di consulenza*, si occupa dell'organizzazione del funerale, ed è una sorta di codice di comportamento per le imprese di onoranze funebri, che richiama i principi etici contenuti nell'introduzione. Il capitolo è suddiviso in quattro voci: a) direttore dei servizi funerari (impresario di pompe funebri); b) consulenza e informazioni iniziali; c) servizi e costi; d) consultazione e servizi di consulenza per i funerali.

L'ultimo punto della norma, dal titolo *Previdenza funeraria*, riguarda l'ordinazione del funerale. Nel primo paragrafo, generalità, è sancito un grande principio e cioè l'obbligo di un preventivo scritto; si legge infatti che "i dettagli di un funerale vanno definiti in un documento in base ai desideri della persona che predispone il funerale" e che "vanno specificati, per quanto possibile, i costi correnti stimati comprensivi di onorari e spese". Gli altri quattro punti di questo capitolo si occupano, rispettivamente, del contratto preliminare, che deve precisare per conto di chi avvenga l'organizzazione, e se il cliente sia autorizzato ad espletare tali incombenze, della consulenza, del finanziamento e della conclusione dell'accordo.

La nuova edizione contiene importanti innovazioni, rispetto al testo precedente, di cui un aspetto qualificante è rappresentato dalla particolare attenzione, dedicata al personale delle imprese di pompe funebri, sia per quanto riguarda la direzione, ma anche per il personale operativo, per il quale è prevista una consistente formazione (minimo 100 ore per il direttore e 50 per gli operatori) con contenuti che spaziano dalla legislazione, ai rituali funerari ed alle tecniche funerarie.

Particolare attenzione viene poi rivolta, sia alla fase del cerimoniale, sia alle operazioni cimiteriali ed alla cremazione; viene preso in grande considerazione anche l'aspetto legato alla sicurezza sul lavoro e ai dispositivi di protezione individuali, da utilizzare per ciascuna operazione, e non viene trascurata neanche la parte ambientale (trattamento dei rifiuti, vestiti per i defunti, vernici sui cofani funebri).

La norma intende garantire una maggiore trasparenza nei servizi funerari e nella formazione dei prezzi finali, definendo, con chiarezza, le componenti del servizio funebre, con l'intento di fornire una qualità più elevata per il cliente.

Procedure e documentazione necessaria al rilascio della certificazione

Per ottenere la certificazione del servizio, e cioè una attestazione circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, occorre rivolgersi, come per qualunque altro tipo di certificazione, ad un soggetto terzo, ovvero ad un ente o organismo di certificazione (in Italia vi sono diverse decine di società che svolgono questo ruolo). Per garantire l'omogeneità di comportamento e per la credibilità della certificazione, gli organismi di certificazione devono operare secondo le indicazioni di specifiche norme, e sono soggetti al controllo di un apposito ente indipendente (ente di accreditamento). Esso ne verifica il comportamento e, accertata la conformità con le norme di riferimento, rilascia l'accredito (dal 2009 in Italia, svolge il ruolo di Ente Unico Nazionale di Accreditamento, designato dal governo, la società Accredia; nelle certificazioni che vengono rilasciate, oltre alle indicazioni circa l'organismo di certificazione che l'ha emessa, figura anche il logo della società Accredia, a garanzia del fatto che trattasi di organismo conforme, accreditato).

Con la certificazione del servizio, ai fini della norma in esame, si ottiene, quindi, un riconoscimento nazionale e internazionale, con procedure e meccanismi simili a quelli relativi al rilascio delle certificazioni ISO. Va, peraltro, precisato che la certificazione europea, secondo la norma EN 15017, non è sostitutiva della ISO 9001: 2008, ma, semmai, complementare: questa, infatti, certifica i requisiti del servizio, mentre la ISO 9001 certifica il sistema organizzativo che sta alla base dell'erogazione del servizio, specie per quanto attenga ai sistemi di gestione della qualità.

A differenza della certificazione di qualità, che prevede il possesso di una documentazione di sistema supportata da *audit* interni e riesami, cosa che presuppone, a sua volta, la presenza, all'interno dell'organizzazione, di una persona esperta nella conduzione degli *audit* (anche con il sistema della collaborazione esterna, mediante apposito incarico professionale), per quanto riguarda la certificazione settoriale non sono previste particolari formalità per ottenere il rilascio, a parte la dimostrazione puntuale del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla norma.

A livello pratico, in sede di visita ispettiva da parte del soggetto certificatore incaricato, occorre dimostrare, punto per punto, il rispetto degli standard previsti dalla norma. Per agevolare tale operazione, risulta estremamente utile predisporre una apposita tabella, riportante in una colonna i singoli paragrafi del punto 3 della norma, con i requisiti prescritti e, a fianco, un'altra colonna, con le indicazioni circa la dimostrazione del possesso. Le prefate indicazioni possono ri-

ferirsi a verifiche documentali (preventivi, fatture, attestazioni di corsi sostenuti dal personale) o a sopralluoghi e ispezioni, per quanto riguarda i requisiti strutturali (uffici, locali adibiti alle varie funzioni, mezzi e strumenti accessori ecc.).

Se l'azienda ha anche una certificazione di qualità, posto che la maggior parte dei requisiti, previsti dalla norma, sono contemplati nel sistema di qualità (basti pensare alla soddisfazione degli utenti e agli aspetti ad essa collegati, come il trattamento dei reclami e le indagini di *customer satisfaction*), la tabella, di cui sopra, andrà integrata con una ulteriore colonna, nella quale si dà conto della soddisfazione di quel requisito, anche dal punto di vista del sistema qualità.

Nel caso di doppia certificazione, appare opportuno cercare di unificare le operazioni, procedendo, *in primis*, a rivolgersi ad un unico soggetto certificatore e, quindi, ad effettuare, in forma congiunta, gli *audit* per entrambe le certificazioni: ciò comporterà, oltre ad un risparmio, in termini di spesa, per i certificatori, anche un risparmio di tempo e risorse impegnate nell'operazione, potendo effettuare tutte le verifiche in una sola giornata, anziché in due.

Conclusioni

Questa norma europea, di natura volontaria, anche se nella condanna legislazione italiana si prospetterebbe una sorta di obbligatorietà, posto che il disegno di legge di settore prevedrebbe il possesso, da parte delle imprese di pompe funebri, della certificazione di servizio, ai sensi della EN 15017, prima ancora di dettare obblighi o prescrizioni, costituisce una sorta di codice etico o deontologico per gli operatori del settore, che si basa su alcuni principi cardine: a partire dall'onestà, integrità, preparazione e professionalità del personale, al rispetto di tutte le credenze e i costumi delle famiglie, al diritto delle medesime di poter scegliere l'interlocutore, in regime di libera concorrenza e di essere, preventivamente ed adeguatamente, informati sul costo delle esequie.

Per quanto riguarda le imprese pubbliche, si tratta di principi, che dovrebbero già far parte del proprio dna, ma anche le imprese private, serie e corrette, si attengono già, sia ai principi etici contenuti nella norma, sia ai requisiti in essa previsti. Pertanto, ottenere la certificazione di servizio, secondo la norma in parola, che altro non è se non la verifica, da parte di un soggetto terzo, che l'attività dell'impresa venga svolta, con l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, e con il rispetto dei principi etici e dei requisiti contenuti nella norma, non dovrebbe essere una cosa complicata.

Se, poi, una azienda è già in possesso di una certificazione ISO, nel mantenimento di un sistema di gestione della qualità, il rilascio della certificazione di servizio non comporta grossi adeguamenti, posto che la stragrande maggioranza dei requisiti, previsti da questa norma, rientrano nelle evidenze documentali previste nel sistema di qualità (basti pensare, esemplificativamente, alla gestione reclami, al sistema di monitoraggio della qualità dei servizi e a tanti altri aspetti insiti nella gestione del sistema qualità).

Una raccomandazione finale, già fatta in passato, parlando delle certificazioni di qualità. Anche in questo caso, il rilascio della certificazione di servizio va vista come una opportunità, per una crescita ed un miglioramento del servizio, e non come un ulteriore adempimento burocratico: se l'organizzazione è convinta di ciò, questi sistemi aiutano sicuramente nel costante lavoro di miglioramento e, in definitiva, di maggior soddisfazione degli utenti. Se, invece, la questione viene affrontata nei termini di: "bisogna farla, perché è obbligatoria", allora si arriva, sì, al risultato burocratico desiderato di avere in mano la certificazione, ma, in termini di crescita dell'organizzazione, per l'erogazione di un servizio migliore, molto probabilmente non si fa tanta strada. Questa riflessione va fatta propria principalmente dalle aziende pubbliche, la cui presenza sul mercato, prima ancora di realizzare utili, dovrebbe essere quella di fornire un servizio pubblico di qualità, in un settore particolarmente delicato, come, per l'appunto, è quello degli adempimenti *post mortem*, in cui la parte contraente, per il particolare momento carico di emotività, si trova in una posizione oggettivamente debole ed abbisogna, pertanto, di avere di fronte un interlocutore serio ed integro, che lo aiuti nell'assolvimento dei vari compiti e che non approfitti, invece, di questa debolezza.

L'adesione a questa norma, anche in assenza dell'obbligatorietà della legge, aiuta l'organizzazione a rafforzare questi principi, ed a isolare eventuali comportamenti anomali e, pertanto, il suggerimento, che ci si sente di dare, è di anticipare i tempi della legge, procedendo, da subito, alla certificazione del servizio, in aggiunta alla certificazione di qualità, o a maggior ragione, in assenza di quest'ultima.

(*) Già Responsabile Servizi Funerari del Comune di Trento



OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Documentazione

L.R. Emilia Romagna: la disciplina regionale del trasporto salma è valida fuori dai confini territoriali a condizione di reciprocità

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1451 del 05/02/2020

Si informano gli associati che la L.R. Emilia Romagna 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020” (BUR n. 408/2019 in **Allegato 1**) all’art. 12 introduce delle modifiche all’art. 10, commi 1 e 3 della L.R. n. 19/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, il cui nuovo testo diventa il seguente:

Articolo 10

(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. L’autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell’autorizzazione all’estradiatione di salme di cui,

rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

L.R. Emilia-Romagna 10 dicembre 2019, n.29

“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”

CAPO V (Sanità)

Art. 12 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata

per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.”.

Documentazione

Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 59/2019/SRCPIE/PAR del 2/7/2019

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1470 del 02/03/2020

Si segnala che la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con la delibera in oggetto (**Allegato 1**) ha formulato, nell'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti prevista dall'art. 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, su richiesta di un Comune, parere concernente l'onerosità del trasporto funebre, inclusa la fattispecie sorgente nei casi di c.d. "recupero salme", cioè dei trasporti conseguenti a decessi sulla pubblica via o altro luogo pubblico, ovvero per incidente.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 59/2019/SRCPIE/PAR del 2 luglio 2019

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

[omissis]

nell'adunanza del 2 luglio 2019

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Stresa (VCO) pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 20.05.2019, a mezzo di posta elettronica certificata e recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Ilaria CIRILLO;

PREMESSO IN FATTO

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Stresa (VCO), dopo aver richiamato l'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285 del 1990 che stabilisce che *"il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune"* ed aver sottolineato che la norma de qua non dispone che il predetto servizio venga svolto *"a cura e spese"* del Comune, ha evidenziato l'inesistenza di una *"norma di legge che impone al Comune l'assolvimento della relativa spesa ma solo una circolare del Ministero della Salute, la n. 24 del 1993"*. Per cui nell'evidenziare che le circolari non si configurano come fonti del diritto e nel ragionevole dubbio che il pagamento del servizio di recupero della salma possa costituire danno erariale se pagato dal Comune in quanto farebbe gravare sulla collettività il costo di un servizio che dovrebbe essere accollato dagli eredi (diversamente per i soggetti indigenti o senza eredi) e nel descrivere come frequenti, i casi di che trattasi (recupero salme per decesso su pubblica via o per incidente), in quanto l'Ente istante è un Comune turistico, il Sindaco ha chiesto un parere in merito all'interpretazione normativa sopra esposta.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Stresa è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco che, in qualità di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; peraltro, la stessa richiesta di quesito risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto disposto dalla legge.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della *"contabilità pubblica"*, così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione

Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n.3/SEAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione in quanto occorre che *"ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"* (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185).

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la *"nozione di contabilità pubblica"*, pur assumendo, tendenzialmente, *"un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse *"alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (deliberazione n. 54/CONTR/2010). In questa accezione di *"contabilità pubblica"*, nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti all'interpretazione dell'ambito applicativo di disposizioni relative ad un servizio pubblico e l'imputazione dei relativi costi. Pertanto, anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile. In conformità al proprio consolidato orientamento, la Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte 9/2014/SRCPIE/PAR e 24/2017/SRCPIE/PAR).

MERITO

La richiesta in esame attiene sostanzialmente all'ammissibilità che i costi del servizio di trasporto funebre nel caso di decesso su pubblica via o luogo pubblico vengano sostenuti (al di là di particolari casi come quelli di indigenza, di inesistenza di eredi, di identità

sconosciuta del *de cuius*) da parte dei richiedenti e non già dalla collettività facendoli gravare sul bilancio comunale. La soluzione del quesito proposto non può che muovere dalla necessaria ricostruzione della complessa

normativa di riferimento richiamata, invero, solo in parte dal Comune istante.

Il servizio di trasporto funebre rientra tra le attività di polizia mortuaria che rappresenta una materia multidisciplinare, in quanto coinvolge molteplici aspetti da quelli igienico-sanitari alla tutela della salute, dai livelli essenziali delle prestazioni all'ordine pubblico e stato civile, dall'assetto del territorio alla concorrenza (per gli aspetti relativi alla gestione in regime di liberalizzazione del servizio). Per tale motivo non è ravvisabile un'unica competenza (statale o regionale) spettando allo Stato dettare principi uniformi su tutto il territorio nazionale ed alle Regioni e Province autonome, nell'ambito della propria autonomia legislativa, definire norme di dettaglio e, agli stessi comuni regolamentare le concrete modalità di svolgimento dell'azione amministrativa in questo settore.

A livello statale la materia in esame è attualmente regolata dal R.D. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie), dalla Legge n. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dal D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), attuativo del citato Testo unico. Nello specifico, quanto alle modalità di gestione del servizio di trasporto funebre vi è da osservare che Il R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, "Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", consentiva a questi ultimi, con un atto di natura amministrativa, la possibilità di gestire il servizio di trasporto funebre, direttamente o di optare per il regime di privativa (art. 1 n. 8). Con l'art. 22 della L. 142 del 1990 al contrario, viene stabilito il principio per cui i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province debbano essere espressamente stabiliti dalla legge. Il successivo art. 64 ha infine, previsto il venir meno di tutte le disposizioni anteriori incompatibili con le previsioni della L. 142/1990. Effetto consolidato, quest'ultimo, dall'abrogazione del secondo comma dell'art. 112 t.u.e.l. che ha posto fine, almeno in linea generale, ad ogni privativa sui servizi pubblici di cui risultino titolari gli enti locali fatta salva l'eventuale esistenza di contrarie previsioni legislative rispettose dell'art. 43 Cost. (come nel caso dell'art. 21, d.lgs. n. 22/1997 sulla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati), in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726). Per effetto di tale evoluzione normativa il trasporto funebre può annoverarsi tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed in quanto tale si caratterizza per la più ampia concorrenza tra gli operatori economici. La prevalente Giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il superamento del regime di privativa, per effetto dell'abrogazione della previsione di cui al II co. dell'art. 112 TUEL, non abbia fatto venir meno la possibilità per l'Ente di imporre il pagamento del diritto fisso. L'art. 19 del D.P.R. n. 285 del 1990 richiamato nell'istanza di parere, oltre ad affidare alle cure del Comune il trasporto funebre al successivo comma 2 prevede, infatti, la possibilità per l'Ente, al ricorrere di alcune condizio-

ni (che il trasporto con modalità speciali non sia eseguito dal Comune e non vi sia regime di privativa) che quando il servizio sia svolto da terzi possa richiedersi il pagamento di un diritto fisso "la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria". Diritto quest'ultimo che trova, ancora oggi, congrua giustificazione nei costi inerenti alle pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti alla generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio.

Nonostante l'intervenuta liberalizzazione il trasporto funebre conserva sempre i connotati del pubblico servizio (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V n. 5746 del 06/10/2018, Tar Abruzzo 608/ 2015, Tar Campania, Salerno, sezione seconda, n. 226 del 2012) ed in quanto tale deve essere garantito anche ai non abbienti e senza interruzioni al fine di soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica.

Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 sopra richiamato prevede altresì all'art. 16, comma 1 che: "il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso".

Fermo restando che la sopra citata norma secondaria vada riletta alla luce dell'art. 117 del TUEL, attesa la riconosciuta natura di servizio pubblico del trasporto funebre, la disposizione regolamentare, pare lasciare al Comune margini di autonomia in ordine all'allocazione del peso dei costi del servizio in casi specifici, purché, come chiarito anche dalla sopra richiamata Giurisprudenza amministrativa, il Comune assicuri comunque il servizio, anche con oneri a proprio carico, nell'ipotesi in cui il decesso riguardi persona indigente, appartenente ad un nucleo familiare bisognoso o sia d'identità sconosciuta.

Venendo allo specifico quesito posto dal Comune istante e richiamato in premessa, si osserva che la disciplina della "polizia mortuaria" è una materia complessa e di competenza di diversi livelli di governo per cui vi è la necessità di esaminare anche la normativa regionale. Quest'ultima, infatti, per gli aspetti del servizio *de quo* afferenti all'igiene e sanità, rientranti nella materia della tutela della salute, concorre con quella statale ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost.

Orbene, il Regolamento n. 7, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2012, si occupa dell'attività funebre e dei servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 recante la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. L'art. 8 in particolare, ai commi 11 e ss. prevede che "il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. 12.

Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. 13. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone. 14. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari". Dall'esame dell'art. 8 del richiamato Regolamento si desume la regola generale per cui "i trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone" (art.8 comma 13), il Comune è tenuto ad assicurare il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia ed "il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico" (art. 8 comma 11). In tale ipotesi, chiarisce il successivo comma 12, "restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto".

Orbene, dalle richiamate disposizioni regionali pare potersi desumere che il Comune debba farsi sempre carico, anche economicamente, del servizio di trasporto nei casi di indigenza del *de cuius* e di bisogno della famiglia. In tal caso l'erogazione gratuita del servizio de quo non può prescindere dalla concreta verifica dell'effettività delle condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore (in particolare si segnala la L. 328 del 08/11/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – ed il DPCM 159 del 05/12/2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).

Quanto ai decessi avvenuti sulla pubblica via o in luogo pubblico, il comma 11 del citato articolo 8 pone a carico del Comune solo gli oneri del "servizio di raccolta e trasfe-

rimento all'obitorio" quale luogo di osservazione e non anche del successivo trasferimento al cimitero per la sepoltura. Tale previsione (peraltro coerente con la disposizione di cui all'art.4 comma 2 lett. C) e comma 7 del Regolamento comunale di polizia mortuaria) è, invero, conforme alla natura di servizio necroscopico indispensabile di tale tipologia di trasporto, rispondendo alla necessità di liberare celermente la pubblica via o altri luoghi pubblici a tutela della salute della collettività, dell'igiene e della sanità pubblica. Tali esigenze vengono naturalmente meno nel caso del successivo servizio di trasporto dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura o cremazione i cui costi pertanto devono essere a carico dei familiari.

Conferma indiretta di tale ricostruzione la si rinviene nell'art.11, commi 5-7 del sopra richiamato Regolamento regionale che, nel caso di decesso avvenuto in luoghi privati ma inadatti per l'osservazione o su richiesta dei familiari, espressamente pone a carico di questi ultimi anche i costi di trasporto dal luogo del decesso a quello di osservazione, ponendosi, quindi come eccezione alla regola ordinaria per cui il costo del particolare segmento di trasporto funebre in esame (dal luogo pubblico di decesso al deposito d'osservazione) poiché indispensabile, in quanto volto alla tutela di primari interessi pubblici, sia sostenuto dalla generalità dei cittadini.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 2 luglio 2019.

IL RELATORE F.to Dott.ssa Ilaria CIRILLO

IL PRESIDENTE F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositata in Segreteria il 12/07/2019

Il Funzionario Preposto F.to Nicola MENDOZZA

ALLEGATO 2

Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 59/2019/SRCPIE/PAR del 2 luglio 2019. CONSIDERAZIONI

Nell'affrontare il quesito sottoposto dal Comune, circa l'onerosità del trasporto funebre, anche nei casi di recupero salme per decesso su pubblica via o per incidente, la Corte dei Conti muove dal quadro normativo ricostruito parzialmente dal Comune. Quest'ultimo, infatti, fa riferimento solo all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e alla Circolare del Ministero della Salute n. 24/1993, trascurando, per inciso e per completezza di informazione, altri indirizzi quali il parere del Ministero dell'Interno, Sportello delle autonomie, con nota di prot. n. 15900/1371/ L.142/1bis/31.F del 13/02/2007 "Pagamento delle spese per il recupero delle salme in seguito ad incidente

stradale in pubblica via"; e la nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 "Richiesta di parere in ordine al seguente quesito "A chi debba fare carico il pagamento delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria".

La Corte, diversamente, richiama sul tema anche l'evoluzione normativa, per cui il trasporto funebre da servizio in privativa comunale viene ora ad annoverarsi tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e quindi caratterizzati dalla più ampia concorrenza tra gli operatori economici.

Fa poi riferimento all'art. 16, comma 1 per cui lett. a) del D.P.R. 285/1990 che recita:

“Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali”;

e richiama l’evoluzione normativa sull’art. 19, in particolare la previsione del diritto fisso da esso previsto, affermando:

“Diritto quest’ultimo che trova, ancora oggi, congrua giustificazione nei costi inerenti alle pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti alla generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio. Nonostante l’intervenuta liberalizzazione il trasporto funebre conserva sempre i connotati del pubblico servizio (in tal senso, Consiglio di Stato sez. V n. 5746 del 06/10/2018, Tar Abruzzo 608/2015, Tar Campania, Salerno, sezione seconda, n. 226 del 2012) ed in quanto tale deve essere garantito anche ai non abbienti e senza interruzioni al fine di soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica.”.

E, infine, riconoscendo il carattere multidisciplinare del trasporto funebre, nel senso che tale servizio coinvolge molteplici aspetti, da quelli igienico-sanitari alla tutela della salute, dai livelli essenziali delle prestazioni all’ordine pubblico e stato civile, dall’assetto del territorio alla concorrenza (per gli aspetti relativi alla gestione in regime di liberalizzazione del servizio), e quindi ricorrendo non solo la competenza legislativa statale ma anche quella regionale secondo il riparto ex art. 117 della Costituzione, la Corte prende in esame la questione anche alla luce di norme regolamentari emanate dalla regione Piemonte.

Da notare, per inciso, che in questa ricostruzione del quadro normativo la deliberazione non richiama, almeno esplicitamente, l’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, ma nella sostanza le indicazioni contenute nel parere sembrano tenerne conto, dal momento che si citano le situazioni di indigenza, appartenenza a famiglia bisognosa, nonché disinteresse da parte dei familiari. In aggiunta, il parere considera anche la fattispecie dell’identità sconosciuta del *de cuius*, probabilmente sull’assunto che in queste situazioni non siano individuabili i familiari a cui l’onere naturalmente fa carico. Merita di riportarsi la disposizione in questione:

“7-bis. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da

parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”.

Si fa quindi esplicito riferimento all’articolo 16, comma 1, lett. a) per cui:

“1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;”

e non già alla successiva lett. b) dello stesso articolo, la quale recita:

“b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.”,

come se, in qualche modo, la legge stessa voglia intervenire operandone una sostanziale abrogazione, che nei fatti va considerata intervenuta alla luce dell’art. 15 Disp. Legge in gen. (c.d. Preleggi).

Ritornando al rinvio che la Corte fa alle norme di rango secondario vigenti nella regione Piemonte, si richiama espressamente l’art. 8, comma 11 del Regolamento reg.le 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”):

“Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico”.

Concludendo, la Corte afferma che *“pare potersi desumere che il Comune debba farsi sempre carico, anche economicamente, del servizio di trasporto nei casi di indigenza del de cuius e di bisogno della famiglia. In tal caso l’erogazione gratuita del servizio de quo non può prescindere dalla concreta verifica dell’effettività delle condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore (in particolare si segnala la L. 328 del 08/11/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – ed il DPCM 159 del 05/12/2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE)”;* aspetti questi ultimi non sempre o non dovunque adeguatamente tenuti presenti.

Per quanto riguarda i decessi avvenuti sulla pubblica via o altro luogo pubblico, riferendosi alla normativa regionale, si dà conto di come essa risulti *“conforme alla natura di servizio necroscopico indispensabile di tale tipo-*

logia di trasporto, rispondendo alla necessità di liberare celermente la pubblica via o altri luoghi pubblici a tutela della salute della collettività, dell'igiene e della sanità pubblica. Tali esigenze vengono naturalmente meno nel caso del successivo servizio di trasporto dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura o cremazione i cui costi pertanto devono essere a carico dei familiari".

Il parere in esame, quindi, esprime chiaramente, sulla base del quadro normativo ricostruito, che nei casi di recupero salme, cioè dei trasporti conseguenti a decesso sulla pubblica via o altro luogo pubblico, o per incidente, sono a carico del Comune solo gli oneri del servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio, quale luogo di osservazione e non anche del successivo trasferimento per sepoltura al cimitero.

Ultimo rilievo interessante da fare sul parere in esame è il riferimento che la Corte fa all'art. 19 D.P.R. 285/1990 e alla giustificazione del cd diritto fisso da trovarsi *"nei costi inerenti alle pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti alla generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio"*.

Si tratta di aspetti che avrebbero richiesto maggior approfondimento, anche se tale giustificazione non è riferibile all'art. 19 qui richiamato, dovendosi considerare ed avere presente come storicamente si sia evoluta la questione: il diritto fisso di cui all'art. 19 D.P.R. 285/1990 e s.m. deriva dalla necessità di remunerare il concessionario della privativa del trasporto funebre quando la privativa veniva disattesa (per evitare il trabordo di feretro ai confini comunali da un carro all'altro). Il diritto lo imponeva il Comune, ma il destinatario dell'introito (parziale o totale) era principalmente altri. La motivazione del diritto indicata nel parere della Corte dei Conti appare invece soprattutto quella riferita al rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre e per i compiti di vigilanza, questioni non sempre pacifiche e, talora, oggetto di contestazione.

Concludendo, il parere appare importante perché conferma la possibilità del suddetto diritto, la collocazione senza equivoci del servizio di trasporto funebre per indigenti o per motivi di salute nei servizi gratuiti, si adopera in una certa qual ricostruzione normativa che serve sempre, chiarisce altresì come il trasporto da deposito di osservazione a cimitero/crematorio sia a pagamento. In

ogni caso, è bene ricordare che oggi il trasporto funebre costituisce attività libera, pur soggetta a regolamentazione, senza più possibilità di assumere la privativa territoriale. Infatti, negli ultimi due decenni si è consolidata giurisprudenza che ritiene illegittima la privativa comunale nel trasporto funebre a pagamento (*ex plurimis*: TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 marzo 2000, n. 1056; TAR Piemonte, Sez. II, 8 febbraio 2001, n. 253; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 28 marzo 2001, n. 815; TAR Emilia-Romagna, Parma, 24 gennaio 2002, n. 41; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2002, n. 1226; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2002, n. 1269; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2002, n. 1367; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 marzo 2004, n. 2844; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2 luglio 2004, n. 9865; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7899; TAR Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2004, n. 4338; Corte di Cassazione, Sez. I, 6 giugno 2005, n. 11726; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5506; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2006, n. 7950; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3072).

Come è bene anche ricordare che, sul tema di tali oneri legati a particolari fattispecie di trasporto funebre posti a carico del Comune, in ambito regionale rileva quanto la normativa regionale stabilisca circa gli obblighi di garanzia di servizio pubblico (semmai il problema è quello di vedere se la legge regionale che stabilisca oneri aggiuntivi a quelli statali di servizio pubblico stanzi le somme necessarie a coprirne i costi, aspetto questo ultimo sempre eluso), per quanto non andrebbe sottovalutato l'art. 117, comma 2, lett. m) Cost..

Vale, comunque, il criterio generale che un servizio comunale è a pagamento se non sia esplicitamente prevista la sua gratuità da una norma. Sul piano nazionale, proprio per tenere conto del già ricordato art. 117, comma 2, lett. m) Cost., potrebbe essere utile che la questione venga affrontata sulla base di indirizzi uniformi, anche considerando come non sia irrilevante individuare i precisi ambiti che qualificano la legittimità della spesa, in difetto della quale sorge la fattispecie di cui all'art. 93 T.U.E.L., magari dando atto che alcune delle fattispecie attengono prevalentemente alla tutela della salute (come nelle situazioni di decesso in abitazioni non adatte per svolgervi il periodo di osservazione) e per questo dovrebbero essere riconosciute quali oneri del S.S.N. o alcune attengono ad eventi rilevanti o potenzialmente rilevanti a fini di giustizia (casi questi in cui si richiama la sopra citata nota del Ministero della Giustizia).

Documentazione

L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1473 del 03/03/2020

Con precedente circolare n. 1432/DG del 30 dicembre 2019 si è data notizia dell'adozione della L.R. Calabria 29 novembre 2019, n. 48. Adozione seguita a precedente impugnazione per ritenuti vizi di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 18 giugno 2018, n. 22, poi abrogata, in corso del giudizio di legittimità costituzionale, dalla L.R. Calabria 2 maggio 2019, n. 7.

Quest'ultima legge regionale è stata interessata da interpretazione autentica, con successiva L.R. 5 dicembre 2019, n. 53 (**Allegato 1**), riguardante l'art. 8, comma 2.

Il C.d.M. nella seduta del 23 gennaio 2020 ha deliberato di impugnare la L.R. 29 novembre 2019, n. 48 eccettandone elementi di illegittimità costituzionale. In G.U., 1^a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 26 febbraio 2020 è pubblicato il ri-

corso per legittimità costituzionale depositato il 30 gennaio 2020 ed iscritto al n. 7 (**Allegato 2**).

In **Allegato 3** si forniscono alcune brevi considerazioni sulle argomentazioni dedotte nel ricorso, dal momento che queste argomentazioni prendono in considerazione aspetti che sono presenti, in linea di massima, anche in leggi regionali di altre regioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53

Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria). (BURC n. 135 del 5 dicembre 2019)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 29 gennaio 2020, ha deciso di impugnare l'articolo 1 della presente legge)

Art. 1 (Interpretazione autentica articolo 8, comma 2, l.r. 48/2019)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), va interpre-

tato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullità, essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e regolamentate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO 2**CALABRIA – N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 30 gennaio 2020**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanità pubblica – Polizia mortuaria – Norme della Regione Calabria – Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria – Definizioni – Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati – Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri – Legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), artt. 2, 8 e 16. (20C00030) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.9 del 26-2-2020)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 48 del 29 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 133 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria", giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020.

La legge della regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019, recante "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria", presenta profili d'illegittimità costituzionale nei termini che si passa ad esporre.

1. Si premette che la legge in oggetto ripropone disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria che erano già contenute nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018 (recante la medesima rubrica "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria"), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella riunione dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale.

Tale legge è stata successivamente interamente abrogata dalla legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019).

2. La legge oggi in disamina si compone dei seguenti cinque titoli:

- I. Finalità e definizioni
- II. Competenze e attribuzioni
- III. Disciplina dell'attività funebre
- IV. Disciplina della cremazione
- V. Disposizioni di adeguamento e finali

Le norme contenute nei menzionati titoli presentano alcune delle criticità di ordine costituzionale già evi-

denziate nell'atto di impugnativa della menzionata legge regionale n. 22 del 2018 [violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e-l-m) della Costituzione].

Per vero, a dimostrazione che trattasi di materia di esclusiva competenza statale, anche l'atto normativo in oggetto ricalca, in parte, il disegno di legge atto Senato n. 2492 – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri – presentato in data 21 luglio 2016 ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del 2017.

3. In particolare, quanto al Titolo I, ancora una volta il legislatore regionale si sostituisce a quello statale nel dettare, all'art. 2, principi generali, definizioni e qualificazioni che avrebbero dovuto – in realtà – costituire il perimetro (statale) all'interno del quale le regioni sarebbero state chiamate a svolgere "compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo", ai sensi dell'art. 3 del disegno di legge n. 2492.

La cornice normativa statale di riferimento nella materia in esame è completa ed esaustiva, come costituita da varie fonti:

- a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (art. 343);
 - b) codice civile (disposizioni concernenti gli atti di disposizione del proprio corpo, ex art. 5; testamento, art. 587 e segg.);
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (articoli 78-81);
 - d) legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri" (art. 3).
- A queste fonti non si può sovrapporre un intervento legislativo regionale, neppure in caso di (presunta) inerzia del legislatore statale, anche in considerazione dell'esistenza di una disciplina completa del settore.

4. La legge regionale ripropone alcune norme riguardanti sia l'esercizio dell'attività di impresa funebre sia la cremazione che, da un lato, violano il principio di libera concorrenza e, dall'altro lato, invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), l) ed m), della Costituzione.

In particolare:

A) Quanto al Titolo III, l'art. 8, che individua i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati, al comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di un'assunzione stabile da parte dell'impresa funebre di un responsabile abilitato alla transazione delle pratiche amministrative e degli affari.

Tale norma restringe indebitamente il libero accesso al mercato funebre, creando un impedimento illegittimo, secondo quanto stabilito dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con parere AS 1153 del 6 novembre 2014, reso in ordine alla legge regionale della Campania n. 12/2001, recante "Codice delle attività e delle imprese funebri" come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013, n. 7; alla stregua di detta pronuncia "l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente l'accesso al mercato".

Ne consegue la violazione del principio di libera concorrenza, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo i principi dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione di pronunzie su altre leggi regionali che introducevano restrizioni, anche indirette, a quel principio: si vedano le sentenze n. 59/2017 (sui criteri di determinazione dei canoni di concessione) e n. 98/2017 (sugli orari di apertura degli esercizi commerciali) nonché, per affermazioni di carattere generale, la sentenza della Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 14: "L'inclusione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza nella lettera c) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale di unificare in capo allo stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico".

Inoltre, l'art. 8, come interpretato dalla successiva legge regionale n. 53/2019, presenta ulteriori profili di costituzionalità (sempre in relazione al corretto esercizio dell'attività di impresa) che saranno espressi in separato ricorso.

B) Le disposizioni di cui al Titolo IV, che disciplina la cremazione, e in particolare le disposizioni contenute nell'art. 16 (che costituisce l'unico articolo del Titolo IV), concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri, si sovrappongono, indebitamente e senza richiamarla, alla previsione contenuta nell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Invero, si tratta di materia di competenza esclusiva statale, che afferisce all'ordinamento civile ed alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) ed m), della Costituzione.

Il menzionato art. 3 della legge n. 130 del 2001, che apporta modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede in particolare quanto segue: (N.d.R. testo riportato in nota) ⁽¹⁾

⁽¹⁾"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

Quanto ritenuto dal Consiglio di Stato conforta la legittimità delle censure che si stanno sviluppando a sostegno del presente ricorso e che non consentono alle regioni di adottare disposizioni normative di primo livello e di generale regolazione, bensì solo disposizioni attuative e di completamento.

Tanto è confermato dalla legge n. 130/ 2001 che, all'art. 6, riserva espressamente alle regioni compiti di programmazione e coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori.

Detto art. 6 prevede infatti che *"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici*

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme intimate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato".

Si precisa, al riguardo, che – nonostante il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/2001 non sia stato adottato – il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito – con parere reso nell'adunanza della sezione prima del 29 ottobre 2003, n. 2957 – quale sia il valore delle riferite disposizioni legislative:

"(omissis) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili."

sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 5, comma 2".

Si ritiene, pertanto, che l'art. 16 della legge regionale in disamina, sovrapponendosi alla legge statale, senza neanche richiamarla, invada le materie di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale in casi analoghi; si veda, ad esempio, Corte costituzionale, 01 agosto 2008, n. 322: *"È fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale del Veneto n. 17 del 2007 che dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, riducendo da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (tutela della concorrenza) e alterando, dall'altro le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile)."*

Sotto altro profilo, l'art. 16, nel complesso della sua disciplina, si sovrappone alle norme del codice civile in materia di volontà testamentaria e di atti di disposizione del proprio corpo, oltre che alle norme del regolamento di polizia mortuaria (così come modificato dalla citata legge n. 130/3001).

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli art. 2, 8 e 16 (nelle parti e nei termini sopra esposti) della legge della Regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 133 del 29 novembre 2019, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e-l-m) della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, 28 gennaio 2020

L'Avvocato dello Stato: Albenzio

Cofano biodegradabile

*Prodotto ecocompatibile, può essere inglobato nel terreno oppure incenerito.
Dimensioni cm. 185x52x25
Portata Kg.75*



Ampia gamma di prodotti enzimatici



Sacchi BIOCAP

*Realizzati a base di amido di mais
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%
Ideali per resti mortali e trasporto salme incidentate.*



Chiamaci per un preventivo gratuito e personalizzato al n. 0532.1916244

Argema contribuisce a ridurre l'inquinamento da plastica

TANEXPO
INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY EXHIBITION
PADIGLIONE 16



argema s.r.l.

Documentazione

Condizioni di compatibilità con principi della concorrenza di uno schema di convenzione tra amministrazione e onoranze funebri a tariffe contenute

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1482 del 09/03/2020

Si segnala che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il parere AS1644 del 29 novembre 2019 pubblicato sul Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2020 (**Allegato 1**), avente ad oggetto lo schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati, approvato dal Comune di Cinisello Balsamo (MI).

Lo schema prevedeva la fissazione di tariffe fisse, non derogabili al ribasso (tant'è che l'eventuale applicazione di tariffe inferiori avrebbe comportato l'esclusione dell'impresa funebre dalla convenzione stessa), e la possibilità di adesione per le sole imprese funebri dotate di una sede commerciale nel territorio comunale.

Altro è l'orientamento espresso dall'Antitrust che ribadisce, anche in questo caso, le condizioni in presenza delle quali lo schema di convenzione possa essere considerato conforme ai principi posti a tutela della concorrenza:

- la convenzione deve essere aperta a tutte le imprese dotate dei requisiti minimi per operare nel settore funebre;
- il prezzo convenzionato va inteso come un tetto massimo derogabile al ribasso, così da consentire lo sviluppo di dinamiche competitive tra gli operatori economici.

Diversamente, si realizzerebbe una limitazione ingiustificata dell'esercizio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e della libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE.

Lo schema di convenzione oggetto del parere, invece, non rispettava le due condizioni prevedendo appunto

una limitazione territoriale per le imprese del settore con sede fuori comune e delle tariffe fisse inderogabili al ribasso.

Conseguentemente, si verrebbe ad integrare la violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza.

Il parere in esame, quindi, conferma le condizioni che già l'Autorità aveva indicato in occasione di adozione di schema di convenzione a prezzi contenuti⁽¹⁾, che sono chiaramente da considerare come elementi di riferimento per l'Amministrazione comunale che redige tali convenzioni ai fini della loro compatibilità con la tutela della concorrenza; tant'è che anche il Comune lombardo ha ritenuto di doversi adeguare al parere dell'Antitrust, la quale altrimenti avrebbe potuto presentare ricorso davanti al giudice amministrativo.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

⁽¹⁾ Si veda:

- AS984 del 03/05/2012, Comune di Piacenza, Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (in Boll. 36/2012);
- AS1056 del 14/06/2013, Comune di Tavagnacco (UD), Servizi funebri a tariffe agevolate (in Boll. 24/2013);
- AS1377 del 19/04/2017, Comune di S. Agata sul Santerno, Servizi funebri "tipo" a prezzi contenuti (in Boll. 21/2017);
- AS1578 del 07/03/2019, Comune di Conselice (RA), Prestazione di servizi funebri tipo a prezzi contenuti, (Boll. 16/2019).

ALLEGATO 1**AS1644 – Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Approvazione dello schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese funebri per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020**

Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2020 (Attività di segnalazione e consultiva)

Roma, 29/11/2019 – Comune di Cinisello Balsamo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 novembre 2019, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla delibera della Giunta comunale di Cinisello Balsamo (MI) del 23 novembre 2017, n. 262, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020.

Con tale delibera il Comune ha inteso consentire alla cittadinanza l'accesso ad un servizio funebre decoroso con "una spesa inferiore rispetto ai prezzi del mercato libero", come precisato dalla stessa relazione di accompagnamento.

In particolare, lo schema di convenzione approvato prevede la fissazione di un prezzo convenzionato dei servizi funebri offerti (art. 4) definito a seguito di un'indagine effettuata dai servizi cimiteriali in merito ai prezzi applicati nei comuni del nord di Milano e di un confronto con le imprese esercenti l'attività funebre con sede commerciale nel territorio comunale. Lo schema consente, altresì, l'adesione alla convenzione solo alle imprese del settore che hanno la sede commerciale nel territorio comunale (art. 7).

Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, si osserva che la previsione di tariffe fisse, inderogabili al ribasso, nell'ambito di una convenzione per l'offerta di servizi commerciali, appare in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza. A ciò si aggiunga che quanto previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione è reso ancora più cogente dalla circostanza (anche confermata da codesta Amministrazione nella risposta alla richiesta d'informazioni del 12 novembre 2019) secondo cui, qualora l'impresa funebre convenzionata applichi tariffe inferiori a quelle definite dallo schema, verrebbe esclusa dalla convenzione stessa.

Sul punto, l'Autorità richiama il proprio orientamento più volte ribadito in materia di servizi funebri⁽²⁾, in forza del quale, affinché la convenzione per l'offerta

⁽²⁾ Cfr. parere del 3 maggio 2012, *Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri* (AS984), in Boll. 36/2012; parere del 14 giugno 2013, *Comune di Tavagnacco (UD) – servizi funebri a tariffe agevolate* (AS1056), in Boll. n. 24/2013; parere 19 aprile 2017, *Comune di S. Agata sul Santerno/Servizi funebri "tipo" a prezzi contenuti* (AS1377) in Boll. n. 21/2017; AS1578, *Comune di Conselice (RA) – Prestazione di servizi funebri tipo a prezzi contenuti*, 7 marzo 2019, Boll. n. 16/2019.

di servizi funebri a prezzi contenuti sia in linea con i principi a tutela della concorrenza, è necessario che essa si presenti, da un lato, "come un'iniziativa aperta a tutte le imprese dotate di alcuni requisiti minimi per operare nel settore funebre e, dall'altro, il prezzo convenzionato deve intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, in tal modo lasciando aperta la possibilità che si sviluppino dinamiche competitive tra i diversi operatori del mercato"⁽³⁾.

Quanto richiesto dall'art. 4 dello Schema di convenzione, pertanto, risulta in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché con l'art. 2 della l. n. 287/1990.

Con riguardo alla limitazione territoriale posta dal citato art. 7 dello schema di convenzione, si apprezza favorevolmente l'impegno dichiarato da Codesta Amministrazione nella risposta del 12 novembre 2019 di modificare lo "schema di convenzione che scade a dicembre 2020, dando la possibilità di aderire alla stessa a tutte le agenzie che inoltreranno apposita istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione". Tale modifica, infatti, appare necessaria, considerato che il limite territoriale imposto alle imprese funebri appare in violazione dei principi a tutela della concorrenza⁽⁴⁾, in quanto limita ingiustificatamente l'esercizio della libertà d'iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione, nonché la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del TFUE. Inoltre, con riguardo al precedente art. 74, comma 4, della l.r. Lombardia n. 33/2009⁽⁵⁾ (ora abrogato dalla l.r. n. 3/2019), si osserva che esso sarebbe comunque dovuto essere interpretato in senso ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica, come previsto dall'art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. (c.d. decreto Cresci Italia).

⁽³⁾ Sul tema dell'offerta concorrenziale di servizi funebri, si richiama sul tema la sentenza del T.A.R. Abruzzo, sez. I, n. 608 del 30 luglio 2015, con cui è stato affermato che "i Comuni possono ora gestire il servizio di trasporto funebre solo in regime di libera concorrenza con le imprese private (soggette a mera autorizzazione per i profili igienico-sanitari, commerciali e quelli inerenti le pratiche di stato civile e cimiteriali) e che gli stessi Comuni non possono più fissare le tariffe per il trasporto funebre".

⁽⁴⁾ A riguardo, si richiama una risalente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 20 dicembre 1985, n. 486 con cui veniva dichiarata l'illegittimità del regolamento comunale per il servizio mortuario di Torino "per contrasto col principio fondamentale della libertà di attività economica, nella parte in cui limita alle sole imprese di pompe funebri aventi sede nella città la possibilità di svolgere i servizi in favore dei deceduti in Torino e destinati ai cimiteri cittadini".

⁽⁵⁾ Tale disposizione normativa così recitava: "Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione".

Documentazione

Risposta del Ministero della Salute a quesiti interpretativi sulla Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1645 del 01/06/2020

Si segnala agli associati che in data 29 maggio 2020 il Ministero della salute ha risposto al quesito sottoposto dalla scrivente associazione avente ad oggetto la conferma interpretativa sulla legittimità di operazioni di disinfezione o sanificazione da parte di operatori funebri e cimiteriali nello svolgimento delle proprie attività.

La necessità di tali chiarimenti istituzionali si è imposta a seguito dell'adozione della circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020, contenente "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" (in **Allegato 1**).

Si riporta di seguito la parte del provvedimento di nostro interesse:

"Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione ... omissis ... Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (15)"

La nota (15), citata nel testo, richiama la L. 25 gennaio 1994 n. 82 e il Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla L. 2 aprile 2007 n. 40.

Si ritiene che il richiamo in nota possa non essere esauritivo perché ai sensi dell'art. 21 comma 2, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 gli operatori funebri devono essere dotati di attrezzature specifiche per l'esecuzione di disinfezione dell'auto-funebre ⁽¹⁾.

Gli esercenti l'attività funebre, pertanto, hanno già la competenza e le attrezzature necessarie per procedere a disinfezione, sia dell'auto-funebre, quanto di ambienti in cui sussistono defunti, quali case funerarie e, ovviamente, se richiesto, in abitazione privata e luoghi pubblici quando siano chiamati a raccolta di salma da parte dell'Autorità giudiziaria, di polizia o sanitaria.

Inoltre, per effetto dei punti B.2 ⁽²⁾, B.3 ⁽³⁾, B.5 ⁽⁴⁾ della circolare del Ministero della salute n. 15280/2020, ad

⁽¹⁾ Art. 21 DPR 285/1990

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

⁽²⁾ B.2. *Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adatterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, [... omissis ...] Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).*

⁽³⁾ B.3 *[... omissis ...] il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al*

oggi sostituita dalla n. 18457 del 28 maggio 2020 ma che non modifica i punti indicati, il personale dell'impresa funebre chiamato a trasportare un defunto dal luogo di decesso al luogo di destinazione, deve disinfettare (se già non è stato fatto da operatore sanitario in struttura sanitaria) sia il sacco impermeabile di contenimento del defunto (body bag), sia il feretro (sopra, sotto e lateralmente).

Analogamente, nei cimiteri, il personale operante già effettua in occasione di esumazione, estumulazione o per cosiddetto "scoppio bara", operazioni di sanificazione sia dei manufatti interessati, sia delle bare e resti lignei da conferire come rifiuti, come pure della camera mortuaria in cimitero e, se esiste in cimitero, pure del deposito di osservazione, obitorio e sala autopsie. Infine, nel caso di tumulazioni temporanee di defunti con malattia infettiva diffusiva COVID-19 vale quanto specificato dalla suddetta circolare del Ministero salute al punto G.9⁽⁵⁾.

Ne consegue, a nostro avviso, che sia gli operatori esercenti l'attività funebre sia il personale del gestore del cimitero possano legittimamente eseguire professionalmente dette operazioni di sanificazione o di sola disinfezione, limitatamente al proprio settore di attività.

In **Allegato 2** si riporta la risposta del Ministero della salute che ritiene sussistente la competenza da parte di operatori funebri e cimiteriali ad eseguire operazioni di disinfezione o sanificazione nello svolgimento delle proprie attività. La competenza si ricava appunto dalle sopra citate indicazioni della circolare Ministero della salute n. 15280/2020, ora sostituita dalla n. 18457/20, e per quanto da essa non previsto vale il richiamo al DPR 285/1990, e dal fatto che la circolare n. 17644/2020 si riferisce a procedure di sanificazioni in ambienti chiusi afferenti all'ambito civile e commerciale, dalle quali è escluso il settore funerario.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. [... ommissis ...]

⁽⁴⁾ B.5. Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e **sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.**

⁽⁵⁾ G.9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

ALLEGATO 1

Circolare Ministero della Salute n. 15280 del 2/5/2020 – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4
Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento

Premessa

A seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (1), e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020 (2), appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento.

(1) <http://www.regioni.it/news/2020/05/15/emergenza-coronavirus-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-e-produttive-612460/>

(2) Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.Lgs. 81/08) (3), costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia, in riferimento ad ogni sistema aziendale. L'architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020) (4), condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.

(3) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

(4) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>
DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).

Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.Lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007 (5).

(5) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/04/02/007G0055/sg>

Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività. In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.

Dati sperimentali (6) più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo.

(6) Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe

Tabella 1

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Definizione: secondo le normative vigenti (7), la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione (8) devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC (9) o come biocidi (10) dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

(7) Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 7/7/1997 n. 274; Legge 40/2007.

(8) Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

(9) Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998.

Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

(10) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 167/1, 27/6/2012.

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2.
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento.
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
 - misure di igiene personale e collettiva;
 - criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata;
 - le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19.

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione:

ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella 1).

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori).

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminarmente detergere con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti (11), possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

(11) Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecnico-ipotesi-rimod-misure-cont-ristorazione-covid-2.html>

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico (12).

(12) Circolare Ministero 9359-18/03/2020-DGPRES: Parere ISS – Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/20208 sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microrganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2.

Tabella 2

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT). (13)

(13) https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/CSBCP%20osservazioni%20e%20proposte%2027_4_20-imported-99181.pdf

Abbigliamento e materiali tessili

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento. Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1)

Dopo la ripresa dell'attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

- Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all'ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.

- I camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della frequenza del loro utilizzo.

- Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.

- L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

- Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).

- Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione / aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/20209. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo (14). Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

(14) Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue: Per l'**ozono**, il suo utilizzo deve avvenire *in ambienti non occupati e debitamente confinati* ed è pertanto *preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria*. Per il **cloro attivo**, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il **perossido di idrogeno**, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.Lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento (15).

(15) L. 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 7/7/1997, n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con at-

tività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

1. pulizia;
2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati;
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle pro-

cedure di pulizia e disinfezione;
4. adeguata areazione dei locali.

Il Direttore generale
F.to Dott. Giovanni Rezza

Per l'Ufficio 4:
Dott. P. Rossi, Dott. M. Alessi
Dott.ssa M.G. Lecce, Dott.ssa F. Ravaioli

ALLEGATO 2

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4

Chiarimenti sulla legittimità di operazioni di disinfezione o sanificazione da parte di operatori funebri e cimiteriali nello svolgimento delle proprie attività.

In merito alla richiesta di chiarimenti, si conferma che la Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 si riferisce a procedure di sanificazioni in ambienti chiusi afferenti all'ambito civile e commerciale, dalle quali è escluso il settore funerario; a tale settore è infatti indirizzata la Circolare del Ministero della salute n. 15280 del 02/05/2020, che definisce in modo esaustivo i compiti del personale dell'impresa funebre nella situazione attuale di pandemia virale da Sar-CoV-2, richiamando quanto previsto dal regolamento statale di polizia mortuaria

approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ove all'articolo 21 sono definite opportunamente le procedure e le attrezzature specifiche per l'esecuzione di disinfezione dell'auto-funebre.

Si concorda pertanto che gli esercenti l'attività funebre abbiano la competenza e le attrezzature necessarie per procedere a disinfezione sia dell'auto-funebre che di ambienti in cui sussistono defunti e possano legittimamente eseguire professionalmente le necessarie operazioni di sanificazione o di sola disinfezione, limitatamente al proprio settore di attività, ivi comprese le procedure relative alle attività cimiteriali.

Si ringrazia per fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Dott. Pasqualino Rossi
Direttore Ufficio IV

Documentazione

COVID-19: Modifica a precedente circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 2 maggio 2020

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1646 del 01/06/2020

Si informano gli associati che in data 28 maggio 2020 è stata adottata dal Ministero della Salute la circolare n. 18457 che modifica la precedente del 2 maggio n. 15280/2020 a seguito delle nuove indicazioni contenute nel D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e nel DPCM del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica" (Allegato 1).

L'aggiornamento si limita a riportare le puntuali modifiche alla circolare n. 15280/2020; la parte invariata rimane pertanto in vigore.

Facendo seguito alla nostra precedente circolare n. 1628 del 20/05/20 dove si prendevano in considerazione le abrogazioni implicite della circolare del Ministero della salute n. 15280 per effetto dei nuovi atti governativi adottati, conseguentemente alle introdotte variazioni ministeriali (per le quali si rinvia al testo della circolare in Allegato 1) si riportano le seguenti osservazioni:

– *Modifica del punto B.7:* per le celebrazioni di riti funebri decadono le limitazioni di partecipanti ammessi precedentemente previste dal DPCM 26 aprile 2020 ferme restando le altre misure di contenimento richiamate dagli atti governativi attualmente in vigore (divieto di assembramento, distanza interpersonale e protezione delle vie respiratorie); per il combinato disposto tra il D.L. 33/20 ed il DPCM 17/05/20 si ricorda che sono fatti salvi provvedimenti specifici regionali;

– *Modifica del punto G.1:* la disciplina per accesso al cimitero avviene nel rispetto del mantenimento del divieto di assembramento e delle misure di distanziamento interpersonale e permane la possibilità per il Sindaco di chiudere anche solo specifiche aree di luoghi pubblici, in caso di impossibilità al rispetto di quelle misure;

– *Modifica del punto G.6:* le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri (manutenzione, ristrutturazione tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe ecc.) sono consentite con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Ricordiamo inoltre che, per le attività produttive, industriali e commerciali, nel loro svolgimento si applicano le prescrizioni volte alla prevenzione e al contenimento del contagio di cui ai Protocolli e Linee guida, come indicato al comma 11 del D.L. 33/20 e al comma 2 dell'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020.

– *Modifica del punto C.1:* chiarisce che le autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19 devono essere eseguiti con il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, indicati nelle lettere successive dello stesso punto. Cadono le limitazioni legate alla fase emergenziale acuta di cui al punto C.2 (in base al quale i riscontri diagnostici erano limitati, secondo le indicazioni date dalle Direzioni sanitarie regionali, ai casi di diagnosi della causa di decesso e allo stretto necessario quelli dovuti a motivi di studio e che demandava all'Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla necessità di procedere alla sola ispezione esterna del cadavere quando l'autopsia non fosse strettamente necessaria).

Conseguentemente, la circolare Utilitalia-SEFIT prot. n. 1567 del 3/04/2020 è da intendersi modificata ed integrata da quanto sopra specificato.

La presente circolare e il testo dell'allegato in esso citato sono consultabili, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1**Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 4****Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica**

Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

Circolare 15280/20	Aggiornamento
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.	B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.
C.1 Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.	C.1 L'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l'applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
C.2 L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.	Eliminato
C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.	Eliminato (refuso)
G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.	G.1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.
G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.	G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.

Documentazione

Operazioni di esumazione ed estumulazione di defunti con COVID 19

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1648 del 03/06/2020

La circolare Ministero salute n. 15280/20, ripetendo ciò che venne inizialmente introdotto in piena fase emergenziale COVID-19, affronta i tempi delle esumazioni ed estumulazioni in tre punti specifici, di seguito richiamati:

G.3. L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbe essere rinviata, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

G.8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

G.9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

Il rinvio delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie era connesso al livello di mortalità (alto) raggiunto in certi territori in particolare nei mesi di marzo e aprile passati, e necessitava co-

munque di essere disposto con ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

La situazione emergenziale, infatti, ha imposto scelte di destinazione delle risorse operaie strettamente necessarie per provvedere alle sepolture. L'obbligo di esecuzione a cancelli chiusi si è reso necessario sia per evitare occasioni di assembramento di parenti dei defunti esumati od estumulati, sia per rendere più spedite tali operazioni cimiteriali e, infine, per ridurre eventuali rischi dovuti a presenza di personale in luoghi di lavoro.

Con il ritorno a livelli di mortalità in tutti i Comuni a valori normali, si pone la necessità di riprendere a pieno ritmo le operazioni cimiteriali, rallentate o temporaneamente sospese.

Ciò diviene importante:

- a) per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero (cioè adeguate riserve di fosse libere e di loculi liberi), anche in previsione di una possibile seconda ondata epidemica nel periodo autunnale-invernale in arrivo;
- b) per procedere ad alcune traslazioni a sepoltura definitiva da sepoltura temporanea, effettuata d'urgenza nei posti in quel momento disponibili in piena emergenza;
- c) per garantire la normale turnazione dei campi di inumazione disponibili e dei manufatti da concedere.

Il DPR n. 285/1990 interviene in materia con gli articoli 83 ⁽¹⁾, 84 ⁽²⁾, 86 ⁽³⁾, 88 ⁽⁴⁾ e 89 ⁽⁵⁾.

Tranne eventuali differenti norme valevoli in alcune regioni (che in genere hanno eliminato o fortemente ridotto la presenza di personale ASL alle operazioni di esumazioni straordinarie ed estumulazioni), tali operazioni cimiteriali sono generalmente disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria comunale o con ordinanza del sindaco.

Si ricorda, inoltre, che per effetto dell'art. 3 comma 2 del DL n. 19/20 convertito in legge con modificazioni con L. n. 35 del 22/05/20 ⁽⁶⁾, ordinanze comunali contingibili ed urgenti non possono contra-

⁽¹⁾ Art 83 DPR 285/1990

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

⁽²⁾ Art. 84 DPR 285/1990

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

⁽³⁾ Art. 86 DPR 285/1990

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. ... omissis ...

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

⁽⁴⁾ Art. 88 DPR 285/1990

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Art. 89 DPR 285/1990

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

⁽⁶⁾ 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali (**(e regionali)**), né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

stare con indirizzi (per il COVID-19) statali o regionali in materia emergenziale.

Nonostante la situazione di alta mortalità epidemica si stia lentamente normalizzando, si ricorda che il termine della fase emergenziale è attualmente fissato al 31 luglio p.v.; fatte salve le eventuali ordinanze contingibili e urgenti già adottate, si ritiene che sussistono, comunque, situazioni per le quali è comunque necessario valutare se adottare o prolungare l'efficacia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Ci si riferisce all'effettuazione di esumazioni straordinarie che per l'art. 84 DPR n. 285/1990 non sono consentite da maggio a settembre (tranne i comuni montani) ed al divieto di esecuzione entro i primi 2 anni dalla inumazione quando si tratta di defunto di malattia infettiva.

Peraltro, adottando ordinanza contingibile ed urgente ciò può essere superato:

a) a far tempo dal 1° agosto, per le estumulazioni straordinarie temporanee, in base ai punti G.8 e G.9 della circolare Ministero salute n. 15280 (se verrà confermato il termine della fase emergenziale attualmente previsto al 31/07/20). In realtà, pare più opportuno procedere, per motivi climatici, dai primi di settembre e sempre a cancelli chiusi al pubblico nonché con le procedure adeguate di salvaguardia del personale.

b) le esumazioni straordinarie, in base al punto G.8 possono essere effettuate anche prima (e quindi anche dal mese di giugno e prima dei 24 mesi dal decesso), in orari di chiusura al pubblico del cimitero (e si suggerisce in periodo estivo in orari freschi della giornata) e con le dovute procedure di salvaguardia del personale (DPI).

Eventuali operazioni di sistemazione del feretro (ex art. 88 DPR n. 285/1990) vanno compiute in camera mortuaria del cimitero.

In caso di avvio di feretro precedentemente temporaneamente inumato (con controcassa interna di zinco) a cremazione o di avvio sempre a cremazione di feretro estumulato (con controcassa interna di zinco) o si trasporta il feretro a impianto di cremazione autorizzato a cremare feretri con zinco o si procede a regolarizzare (art. 88, comma 2) il confezionamento del feretro se destinato ad altro impianto. La regolarizzazione può avvenire in camera

mortuaria del cimitero di partenza o di quello di arrivo (del crematorio).

In caso di cofano inumato temporaneamente di defunto con COVID-19 (con controcassa interna di zinco) da avviare a tumulazione definitiva non pare sussistano difficoltà.

Problemi potrebbero invece sussistere nel caso di cofano tumulato temporaneamente da inumare definitivamente. E questo per il cambio cassa da effettuare con le dovute attenzioni in camera mortuaria.

Si noti però che passata una decina di giorni dal decesso (studi hanno dimostrato che la vitalità del virus è, nella peggiore delle ipotesi di 7, max. 9 giorni in certe condizioni limite, come indicato anche nella circolare Ministero salute n. 5443 del 22 febbraio 2020), non si hanno per queste operazioni su deceduti con COVID-19, problemi diversi da una qualsiasi analoga operazione su altro defunto, trattandosi non tanto di questioni correlate a rischi connessi con la malattia infettivo diffusiva, quanto di disagio per gli operatori cimiteriali coinvolti che, comunque, devono operare secondo i protocolli di sicurezza adottati da parte del gestore del cimitero. Tranne che per i casi sopra richiamati, nonché – si ripete – per i casi di ordinanze sindacali in vigore che rinviino dette operazioni, le altre operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione sono ordinariamente e straordinariamente già possibili nei mesi consentiti.

In realtà l'effettuazione di operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione sarebbe da incentivare per garantirsi fosse e loculi liberi per tempo e generalmente sia prima del periodo della Commemorazione dei Defunti, che prevede accessi cospicui della cittadinanza, sia, come già detto, per prevenire eventuali richieste di sepoltura connesse con una possibile seconda ondata epidemica.

Corrispondentemente a tali operazioni cimiteriali è opportuno che gli uffici del gestore vengano organizzati per consentire l'accesso del pubblico per permettere di effettuare scelte di destinazione delle spoglie mortali non solo per via telefonica o in teleconferenza (con inoltr telematico delle relative istanze), ma pure con presentazione diretta allo sportello.

Si ribadisce, comunque, che l'apertura degli sportelli al pubblico è soggetta al rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive aggiornate – da ultimo – dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 25 maggio e, in particolare, della sezione "Uffici aperti al pubblico".

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

Documentazione

**Art. 4-bis legge di conv. del D.L. 8 aprile 2020, n. 23:
inserimento dei servizi funerari e cimiteriali tra le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltra-
zione mafiosa**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1654 del 08/06/2020

Si informano gli associati che la L. 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 introduce con l’aggiunta degli articoli 29-bis e 4-bis due importanti disposizioni per il nostro settore.

La prima riguarda la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di lavoratori da COVID-19 avvenuto in occasione di lavoro e per le opportune valutazioni si rimanda alla circolare n. 1563/DG del 05/06/20.

La seconda provvede ad ampliare l’elenco delle attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Di seguito si riporta il testo dell’art. 4-bis: Art. 4-bis (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono abrogate;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, i servizi funerari e cimiteriali risultano adesso inseriti tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose.

Nell’occasione, appare pertinente richiamare il Codice Etico di Utilitalia del 15 luglio 2015.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



**FORNITORI DI PRODOTTI DI CONSUMO PER
IMPIANTI DI CREMAZIONE**

SERVIZI DI CONSULENZA E
MEDIAZIONE NELL'ACQUISIZIONE DI
IMPIANTI DI CREMAZIONE



**FORNITORI DI PRODOTTI
CHIMICI E FILTRI**

PRODUTTORI DI URNE E ACCESSORI
PER IMPIANTI DI CREMAZIONE PER
ANIMALI



**DISTRIBUTORI DI CELLE FRIGO /
CLIMATIZZAZIONE DI AMBIENTI PER IL
DEPOSITO DEI FERETRI**

**INVENTORI E PRODUTTORI DEL BAK1;
ACCELERATORE DI CREMAZIONE
CONTROLLATA**



Documentazione

L.R. Piemonte 12 marzo 2020, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15” relativamente al trasporto funebre e all’applicabilità della deroga all’incompatibilità tra attività funebre e cimiteriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1686 del 17/07/2020

Si informano gli associati che la regione Piemonte ha adottato la L.R. 12 marzo 2020, n. 6 recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (‘Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’)”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 12, S4 del 19 marzo 2020 (in **Allegato 1**).

Le principali modifiche introdotte riguardano:

a) la disciplina dei trasporti funebri dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, anche situati in altre regioni ma compatibilmente con la normativa delle regioni stesse, consentendo lo spostamento dei defunti senza l’impiego di feretri. È sufficiente una previa certificazione rilasciata dal medico intervenuto in occasione del decesso che escluda il pregiudizio per la salute pubblica e il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale trasporto può essere effettuato per svolgere il periodo di osservazione ma anche nel caso in cui sia già stata accertata la morte (articoli 1 e 3);

b) l’estensione ai Comuni fino a 5.000 abitanti della deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l’attività di onoranze funebri, l’attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali (articolo 2).

In **Allegato 2** si riportano alcune osservazioni sulle modifiche in commento, mentre in **Allegato 3** si riporta, in un confronto tra legge regionale Piemonte in esame e legge regionale Sicilia n. 4/2020, quello che potrebbe essere l’impatto demografico delle norme sulla deroga al criterio di incompatibilità tra attività funebre e attività cimiteriale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 – Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'). REGIONE PIEMONTE BU12S4 19/03/2020

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1**(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri') è sostituito dal seguente:

"4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica."

2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2011 è sostituito dal seguente:

"5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione

al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione."

Art. 2**(Modifiche all'articolo 5bis della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 15/2011 la parola "tremila" è sostituita con la parola "cinquemila".

Art. 3**(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 15/2011, è inserito il seguente:

"6 bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'articolo 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico e in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'ASL territorialmente competente sul luogo di osservazione."

Art. 4**(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2020

p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso

ALLEGATO 2**Considerazioni sulle modifiche introdotte dalla L.R. Piemonte n. 6/2020**

Frutto di una complessa opera di raccordo tra due proposte presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione e sostenuta dall'Assessore alla Sanità, l'approvazione del provvedimento in esame è stato salutato da quasi tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale come un atto di civiltà. Ciò in quanto consente alle famiglie di trasportare il proprio caro in strutture diverse dal luogo del decesso e ritenute più idonee per il periodo di osservazione o per il commiato. Non sono tuttavia mancate, da parte di forze della stessa maggioranza, delle voci di dissenso in base alle quali la modifica legislativa potrebbe andare soprattutto a beneficio delle imprese funebri titolari di casa funeraria⁽¹⁹⁾. Con le modifiche alla L.R. n. 15 del 3 agosto 2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", il legislatore regionale introduce infatti delle novità che riguardano la disciplina del trasporto funebre, e anche un ampliamento delle condizioni di applicabilità della deroga alla incompatibilità tra attività funebri e cimiteriali prevista dalla stessa legge⁽²⁰⁾.

Veniamo al primo aspetto. Premesso che il nuovo comma 4 dell'art. 3 L.R. 15/2011 considera i trasporti funebri durante il periodo di osservazione dal luogo di decesso ad altra struttura ed il successivo comma 5 i trasporti indipendentemente dall'accertamento della morte, in entrambe le ipotesi si stabilisce che, per la loro esecuzione, è titolo valido e sufficiente la certificazione rilasciata dal medico intervenuto in occasione del decesso. Detta certificazione attesta che dal trasporto non deriva alcun pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Inoltre, è previsto che essa sia contestuale ad una comunicazione al sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. La nuova disciplina si applica anche in caso di trasporti in strutture situate in Comuni di altre regioni, purché vi sia compatibilità

con la normativa di queste regioni di destinazione (art. 3, co. 4 citato).

Queste novità sono poi riprese nell'art. 8, rubricato "Trasporto funebre", introducendo appunto il comma 6-bis. Si può osservare che nelle disposizioni modificate si presentano alcune incongruenze su alcune tematiche rilevanti che potrebbero generare problematiche applicative.

Così ad esempio, i richiedenti il trasporto sono da una parte individuati nei "*familiari o [...] altri aventi titolo del deceduto*" (art. 3, co. 5), in un'altra essi possono essere semplicemente gli "*aventi titolo del deceduto*" (art. 8, co. 6-bis), senza alcuna subordinazione a criteri di precedenza nell'esercizio di titolarità che la legge individua gerarchicamente.

E ancora, mentre in un comma il defunto **deve essere** trasportato ("*la salma è riposta*") in una struttura per il commiato o in una abitazione privata mediante "*contenitore impermeabile non sigillato*" (art. 3, co. 4) in altri commi la stessa modalità di trasporto diviene facoltativa e "**può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato**" (art. 3, co. 5 e art. 8, co. 6-bis).

Si segnala poi che, agevolando in maniera così anticipata lo spostamento del defunto, si opera una rilevante interferenza nelle attribuzioni dell'ufficiale di Stato Civile 'naturale' (cioè quello del luogo di decesso) in seguito alla disposizione che prevede che la visita necroscopica ed il relativo certificato siano "*effettuati a cura dell'A.S.L. territorialmente competente sul luogo di osservazione*" (art. 8, co. 6-bis). Per cui l'ufficiale di stato civile di un Comune dovrebbe ricevere notizie da un medico di un'altra ASL che potrebbe non solo essere fuori dal Comune, ma anche fuori dalla regione.

Altro elemento da evidenziare è che la disposizione dell'art. 8, co. 6-bis riguarda anche trasferimenti effettuati "*successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico*" per i quali è improprio riferirsi all'osservazione medesima (che potrebbe non aver avuto luogo o essere stata ritenuta non necessaria). In ogni caso, in considerazione della locuzione utilizzata dal legislatore, si tratta comunque di defunti per i quali è già stata accertata la morte, altrimenti né l'espianto di organi, né l'autopsia o riscontro diagnostico avrebbero potuto aver luogo.

Volendo dare una lettura sistematica, si rileva, come le disposizioni in esame sembrano intervenire, essendo irrilevante per la loro efficacia che si sia

⁽¹⁹⁾ Tutta la discussione è reperibile al seguente link:

<http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=58960>

⁽²⁰⁾ La previsione di tale incompatibilità è una delle finalità che devono essere perseguite dalla legge 15/2011 (cfr. dall'art.1, co. 1 lett. f).

compiuto o meno l'accertamento della morte, sulla generalità dei trasporti funebri, per i quali il D.P.R. 285/1990 prescrive l'impiego del feretro chiuso, e non solo su quelli effettuati durante il periodo di osservazione, per i quali appunto è lo stesso regolamento nazionale a prevedere l'obbligo del trasferimento del deceduto in contenitore non sigillato per non ostacolare la manifestazione di segni di vita. In altre parole, una parte delle contraddizioni rilevate sembrerebbero spiegarsi con una sovrapposizione, da parte del legislatore regionale, di norme che regolano il periodo di osservazione (materia di ordine igienico-sanitario) con la regolazione di altre esigenze, come quelle che attengono all'uso delle sale del commiato, la cui natura va rinvenuta sul piano degli atti con funzione cerimoniale inerenti la composizione del defunto e la veglia funebre. Relativamente all'adozione di previsioni legislative regionali difformi rispetto al D.P.R. 285/1990, si ricorda che alcune leggi regionali sono state fatte oggetto di impugnazione da parte del Governo sulla considerazione che il regolamento nazionale contenga i principi che il legislatore statale è chiamato ad indicare in materia di tutela della salute e che devono essere rispettati dalle regioni. E, sebbene ai fini dell'impugnazione della legge in esame ai sensi dell'art. 127 della Cost. i termini siano scaduti, si dovranno considerare gli effetti, ovviamente indiretti, che potrebbero derivare dalla pronuncia della Corte Costituzionale sugli altri ricorsi governativi presentati.

Infine si evidenzia che anche nelle modifiche legislative analizzate nella presente ricorrono alcuni temi oggetto di altri interventi regionali (v. Circolare SEFIT n. 1451 del 05/02/2020) quali:

- l'introduzione di una *"certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso"* (art. 3, co. 5 e art. 8, co. 6-bis) non prevista dal D.P.R. 285/1990 come *"titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione"* (art. 3, co. 4) che però sembrerebbe utilizzabile anche per i deceduti per i quali non sia più necessaria altra osservazione o che abbiano concluso il periodo;
- la lesione tanto dei poteri di verifica preventiva in capo ai Comuni, quanto dei loro ricavi, questi ultimi tutelati dai principi sull'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., determinata dal fatto che tale certificazione esenterebbe le imprese funebri dal

dover richiedere, per i trasporti presso le proprie strutture del commiato, l'autorizzazione comunale al trasporto prevista dal D.P.R. 285/1990;

- la condizione di reciprocità, vale a dire l'applicazione della disciplina per trasporti in Comuni di altre regioni quando la normativa dei luoghi di destinazione sia compatibile.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, – ossia la norma che estende ai Comuni fino a 5.000 abitanti il limite derogatorio al *"regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali"* (art. 5-bis) – si è ritenuto utile operare una valutazione circa il relativo impatto (**Allegato 3**) ponendolo in raffronto con gli effetti previsti da una norma regionale della Sicilia coeva a quella del Piemonte.

In Piemonte, le deroghe riguardano circa il 39% dell'insieme di tutti i Comuni della regione e ricadono sul 10% della popolazione. Più in dettaglio, stante l'orografia della Regione, in alcune province la deroga riguarderebbe la maggioranza dei Comuni e quote particolarmente rilevanti di popolazione residente determinando così condizione di significativa lesione ai principi di concorrenza e di separazione tra attività di natura privatistica da quelle di natura istituzionale. A tal proposito appare opportuno ricordare come in Sicilia ⁽²¹⁾ il quadro si presenta quasi analogo per la percentuale di Comuni interessati, circa il 35%, ma più contenuto per l'impatto sulla popolazione, circa il 4%. È il caso di rammentare che, proprio nei confronti della legge della regione Sicilia e per diverse ragioni, il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Sul punto, si rimanda alla parte dell'atto contenenti le considerazioni sulla legittimità da parte delle regioni riguardo ad alcune rivendicate attribuzioni in tema di concorrenza (v. Circolare SEFIT n. 1661 del 12/06/2020).

⁽²¹⁾ L.R. Sicilia 3 marzo 2020, n. 4 (art. 3, co. 2): «2. La gestione dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici è incompatibile con l'attività funeraria di cui all'art. 13. Le gestioni in corso in contrasto con le previsioni del presente comma cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei Comuni, singoli o associati, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, non si applica il regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funeraria e la gestione del servizio cimiteriale.».

ALLEGATO 3

Impatto demografico delle norme sulla deroga al criterio di incompatibilità tra attività funebre e attività cimiteriale. Confronto leggi regionali Piemonte e Sicilia

FASCE DEMOGRAFICHE DEI COMUNI																					
PIEMONTE	TOTALE		XII ->500K		XI ->250K		X ->100K		IX ->60K		VIII ->20K		VII ->10K		VI ->5K		V ->3K		I-IV -<3.000		
	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	
VCO	73	157.864																			
BIELLA	72	162.719																			
CUNEO	247	587.098																			
TORINO	310	2.257.209	1	875.698																	
VERCELLI	80	169.773																			
ALESSANDRIA	186	417.742							1	93.631											
ASTI	118	214.638							1	76.026											
NOVARA	86	363.755						1	104.279												
TOTALE	1.172	4.330.798	1	875.698	0	0	1	104.279	2	169.657	28	954.973	34	487.443	68	479.201	103	393.212	935	866.335	
Piemonte Tot. %		0,1%	20,2%	0,0%	0,0%	0,1%	2,4%	0,2%	3,9%	2,4%	22,1%	2,9%	11,3%	5,8%	11,1%	8,8%	9,1%	79,8%	20,0%		
FASCE DEMOGRAFICHE DEI COMUNI																					
PIEMONTE	TOTALE		XII ->500K		XI ->250K		X ->100K		IX ->60K		VIII ->20K		VII ->10K		VI ->5K		V ->3K		I-IV -<3.000		
	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	
Comuni di Montagna	73	157.864																			
VCO	72	162.719									1	43.987									
BIELLA	247	587.098																			
CUNEO	310	2.257.209																			
TORINO	80	169.773																			
VERCELLI	186	417.742																			
ALESSANDRIA	118	214.638																			
NOVARA	86	363.755																			
TOTALE	1.172	4.330.798	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43.987	6	85.593	17	116.941	36	134.893	422	301.205	
Piemonte Tot. %		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,0%	0,5%	2,0%	1,5%	2,7%	3,1%	3,4%	36,0%	7,0%		
FASCE DEMOGRAFICHE DEI COMUNI																					
SICILIA	TOTALE		XII ->500K		XI ->250K		X ->100K		IX ->60K		VIII ->20K		VII ->10K		VI ->5K		V ->3K		I-IV -<3.000		
	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	Com.	Pop.	
MESSINA	108	626.876			1	232.555															
AGRIGENTO	43	434.870																			
CALTANISSETTA	22	262.458						2	134.918												
PALERMO	82	1.252.588																			
TRAPANI	24	430.492	1	663.401																	
RAGUSA	12	320.893																			
ENNA	20	164.788																			
SIRACUSA	21	399.224																			
CATANIA	58	1.107.702			1	311.584															
TOTALE	390	4.999.891	1	663.401	2	544.139	1	121.171	6	422.502	45	1.495.823	56	743.155	72	517.308	71	274.151	136	218.241	
Sicilia Tot. %		0,3%	13,3%	0,5%	10,9%	0,3%	2,4%	1,5%	8,5%	11,5%	29,9%	14,4%	14,9%	18,5%	10,3%	18,2%	5,5%	34,9%	4,4%		

Documentazione

Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2019

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1700 del 29/07/2020

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione in Italia, che sono di riferimento per Enti nazionali ed internazionali, nonché per studiosi del settore.

Ricordiamo che a partire dai dati statistici rilevati per il 2018, e quindi anche per il 2019, si è modificato il criterio di raccolta ed esposizione dei dati, inserendo per i crematori, che per diversi motivi non avevano fornito dati, una stima delle cremazioni effettuate, basata sulla raccolta di notizie e altre informazioni desumibili da una pluralità di fonti. In siffatto caso si è provveduto a dare evidenza dell'utilizzo di tale metodologia. Per necessità di raccordo con la serie di statistiche precedenti, è stato rielaborato anche l'anno 2017. Seguendo l'approccio descritto, pur con stime, ora il dato di cremazioni eseguite risulta molto più vicino alla realtà, anche se con il criterio di rilevamento basato sul luogo di effettuazione della cremazione sfuggono i dati di provenienza dei defunti.

Sempre per il medesimo arco temporale (2018/2019) si è rivisto anche il criterio di valutazione delle pratiche funebri alternative alla cremazione, attingendo a dati stimati che hanno permesso di rivedere anche la quantità di tumulazioni e, per differenza – note le cremazioni – le inumazioni.

Dalle stime effettuate è scaturita una fotografia della situazione italiana per pratiche funebri che si rappresenta, attraverso gli allegati alla presente circolare, di seguito elencati:

Allegato 1 – Stima delle scelte della popolazione in materia di sepoltura di feretri o ricorso alla cremazione

Allegato 2 – Cremazioni dei cadaveri effettuate nel 2019, distinte per singolo impianto, per regione e per ripartizione ISTAT (ove necessario ed opportuno, si sono riportati anche i dati del 2018 e del 2017)

Allegato 3 – Dettaglio regionale delle cremazioni sia di cadaveri che di resti mortali effettuate negli anni 2019 e 2018

Allegato 4 – Tabella riepilogativa dello sviluppo della cremazione di cadaveri nel nostro Paese, a partire dall'anno 1995 e fino al 2019 (gli anni 2019, 2018 e 2017 contengono i dati stimati e sono evidenziati in grigio per distinguerli dai dati precedenti)

Allegato 5 – Elenco dei crematori in funzione, comprensivi dei riferimenti di contatto, aggiornati con le modifiche segnalate dai gestori (per cambio di telefono o indirizzo) (*N.d.R. omissis*)

Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

Di seguito si riporta una breve illustrazione dei fenomeni rilevabili da tali dati statistici.

Nel 2019 risultano autorizzati e operanti in Italia n. 85 impianti di cremazione (83 nel 2018).

In questi impianti si sono effettuate nel 2019 194.669 cremazioni di cadaveri (183.146 nel 2018). A tali valo-

ri sono da sommare 38.305 cremazioni di resti mortali nel 2019 (a fronte di 37.538 nel 2018). Pertanto, nei crematori italiani si è effettuato nel 2019 un totale di 232.974 cremazioni.

Il numero di nuovi impianti posti in esercizio negli anni è tendenzialmente in calo.

Nel prosieguo si farà riferimento, salvo diversa specificazione, alle sole cremazioni di cadaveri (al momento del decesso).

Le cremazioni di feretri effettuate in Italia nel corso del 2019 sono cresciute del 6,3% rispetto all'anno precedente, con un incremento corrispondente a 11.523 unità.

L'aumento rispetto alle serie passate è dovuto principalmente alla sensibile crescita della cremazione al Nord, accompagnata da un'ingente domanda di cremazione al Sud, in particolare dovuta a carenza di posti feretro. Mentre al Centro si registra un sostanziale stallo.

Si precisa che mentre nel 2018 diverse cremazioni provenienti da Sicilia, Calabria e in parte dalla Puglia venivano soddisfatte da impianti siti in Campania, ora, con una diversa disponibilità di impianti e la creazione di *services* per trasporto feretri in particolare dalla Sicilia, si sono ridimensionate le cremazioni in Campania e sono aumentate significativamente quelle in Puglia e Calabria. Un fenomeno in controtendenza si avverte ai confini del Lazio e della Campania, con uno spostamento dal primo alla seconda, vista la carenza di offerta nel Lazio.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e sulla popolazione nel 2019, anno in cui si sono registrati 634.432 decessi, pari ad un tasso grezzo di mortalità riferito alla popolazione residente del 10,51 per mille.

Quindi l'incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle sepolture, per l'anno 2019, è del 30,68%, con un discreto incremento in termini percentuali (+1,75%, rispetto al dato 2018).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, e da pochi anni è iniziato anche al Sud, mentre è sostanzialmente stabile al Centro.

Nel 2019, così come negli anni precedenti, le città in cui viene effettuato il maggior numero di cremazioni sono generalmente le città metropolitane.

Si evidenziano i seguenti aspetti, taluni anche nuovi:

- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (ad. es. di Milano, Torino, Napoli);
- una sovra-dotazione di impianti in talune zone (del Nord), dove le autorizzazioni date per la costruzione

di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive; si avverte parallelamente il fallimento della norma del 2001 che imponeva piani di coordinamento regionali;

- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia, in buona parte stoppati dal rifiuto, spesso immotivato, delle popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni (fenomeno cosiddetto *NYMBY, not in my back yard*) e un conseguente rallentamento della installazione di nuovi impianti;

- l'attivazione di *services* per trasporto feretri, cioè operatori specializzati nel trasferimento principalmente, se non esclusivamente, di feretri e/o contenitori di resti mortali da certi territori in altri dove si possono ottenere tempi di effettuazione del servizio più contenuti e talvolta sconti tariffari o variazione di qualità del servizio. Si tratta di una tendenza che si ritiene, nel futuro, possa incidere significativamente sulle statistiche rilevate, poiché il rilevamento statistico è basato sui luoghi di effettuazione della cremazione e non sui luoghi di provenienza dei defunti;

- il rafforzamento operativo di taluni impianti, con l'affiancamento a linea/linee già esistenti di nuove (in pratica il rifiuto di nuove localizzazioni di impianti sta favorendo l'aumento di potenzialità di quelli già autorizzati);

- variazioni anche significative da un anno all'altro dei dati di taluni impianti, dovuti a temporanee sospensioni di attività per manutenzione o altre cause o, anche, per la messa in esercizio di nuovi impianti nelle vicinanze.

In conclusione, nel 2019 si sono registrate o stimate nel nostro Paese 232.974 cremazioni (tra cadaveri e resti mortali), svolte in 85 impianti, che portano il nostro Paese al quarto posto per numero di cremazioni eseguite in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La media di cremazioni per impianto (autorizzato) nel 2019 è la seguente:

- Cremazione di cadaveri = 2.290 (2.207 nel 2018);
- Cremazione di resti mortali = 451 (452 nel 2018);
- Cremazioni totali = 2.741 (2.659 nel 2018).

Laddove pervenissero da parte dei gestori di crematori per i quali si sono stimate le cremazioni, i dati effettivamente registrati per l'anno 2019 (e precedenti, se del caso) sarà nostra cura provvedere a diffondere le relative rettifiche.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1
Dati di mortalità

Popolazione media anno 2019	60.339.000
Mortalità anno 2019	634.432
Tasso grezzo di mortalità 2019	10,51 ‰

	Anno 2019	Anno 2018	C2019 -C2018
Propensione alla cremazione in Italia			
Cremazioni cadaveri	194.669	183.146	11.523
Tasso cremazione	30,68%	28,93%	6,3%

	2019 previsioni	
Inumazione	121.600	19,00%
Tumulazione feretro	326.400	51,00%
Cremazione cadavere	192.000	30,00%
	640.000	100,00%

	stime effettive 2019	
Inumazione	119.401	18,82%
Tumulazione feretro	320.362	50,50%
Cremazione cadavere	194.669	30,68%
	634.432	100,00%

con rettifiche da stime cremazioni e nuove valutazioni per le tumulazioni

	2020 previsioni	
Inumazione	115.200	18,00%
Tumulazione feretro	320.000	50,00%
Cremazione cadavere	204.000	32,00%
	640.000	100,00%

ALLEGATO 2

Cremazione di soli cadaveri anno 2019. Confronti con due anni precedenti. Crematori in ordine alfabetico

Impianti	Num. C2019	% C2019	Num. C2018	% C2018	Num. C2017	% C2017	C2019 -C2018	C2019 -C2017
Acqui Terme	651	0,33%	908	0,50%	658	0,39%	-257	-7
Albosaggia	6.736	3,46%	4.651	2,54%	3.051	1,79%	2.085	3.685
Aosta	620	0,32%	666	0,36%	720	0,42%	-46	-100
Arezzo	770	0,40%	956	0,52%	849	0,50%	-186	-79
Ascoli Piceno	581	0,30%	543	0,30%	579	0,34%	38	2
Asti	462	0,24%	396	0,22%	382	0,22%	66	80
Bagno a Ripoli	2.049	1,05%	1.912	1,04%	1.864	1,09%	137	185
Bari	1.639	0,84%	1.676	0,92%	1.458	0,85%	-37	181
Bergamo	5.656	2,91%	4.333	2,37%	4.250	2,49%	1.323	1.406
Biella	1	0,00%	2.000	1,09%	2.850	1,67%	-1.999	-2.849
Bologna	4.661	2,39%	4.374	2,39%	4.270	2,50%	287	391
Bolzano	2.541	1,31%	2.529	1,38%	2.354	1,38%	12	187
Bra	1.566	0,80%	1.461	0,80%	1.341	0,78%	105	225
Brescia	4.243	2,18%	4.205	2,30%	3.361	1,97%	38	882
Busto Arsizio	1.345	0,69%	1.396	0,76%	1.183	0,69%	-51	162
Cagliari	1.258	0,65%	632	0,35%	798	0,47%	626	460
Carpanzano	3.000	1,54%	1.200	0,66%	1	0,00%	1.800	2.999
Carrara	1.120	0,58%	902	0,49%	-	-	218	1.120
Castel Volturno	1.381	0,71%	-	-	-	-	1.381	1.381
Cava dei Tirreni	1.064	0,55%	1.266	0,69%	1.280	0,75%	-202	-216
Cervignano del Friuli	3.080	1,58%	2.678	1,46%	1.982	1,16%	402	1.098
Cesena	1.528	0,78%	1.049	0,57%	1.350	0,79%	479	178
Cinisello Balsamo	1.254	0,64%	1.780	0,97%	2.673	1,56%	-526	-1.419
Civitavecchia	1.821	0,94%	1.437	0,78%	-	-	384	1.821
Como	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	-	-

Impianti	Num. C2019	% C2019	Num. C2018	% C2018	Num. C2017	% C2017	C2019 -C2018	C2019 -C2017
Copparo	2.222	1,14%	2.069	1,13%	2.001	1,17%	153	221
Cremona	1.867	0,96%	1.767	0,96%	1.974	1,16%	100	-107
Domicella	6.750	3,47%	16.400	8,95%	8.750	5,12%	-9.650	-2.000
Domodossola	2.257	1,16%	1.783	0,97%	1.815	1,06%	474	442
Faenza	1.374	0,71%	1.405	0,77%	404	0,24%	-31	970
Fano	1.384	0,71%	1.119	0,61%	820	0,48%	265	564
Ferrara	2.410	1,24%	2.633	1,44%	2.355	1,38%	-223	55
Firenze (Silve)	2.770	1,42%	1.018	0,56%	-	-	1.752	2.770
Firenze (Socrem)	509	0,26%	1.527	0,83%	2.240	1,31%	-1.018	-1.731
Foggia	1.369	0,70%	200	0,11%	-	-	1.169	1.369
Gemona del Friuli	1.806	0,93%	1.839	1,00%	959	0,56%	-33	847
Genova	6.064	3,12%	6.253	3,41%	6.292	3,68%	-189	-228
La Maddalena	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	-	-
La Spezia	911	0,47%	927	0,51%	914	0,53%	-16	-3
Livorno	3.542	1,82%	4.100	2,24%	4.359	2,55%	-558	-817
Lodi	1.472	0,76%	1.415	0,77%	1.699	0,99%	57	-227
Magliano Alpi	529	0,27%	477	0,26%	448	0,26%	52	81
Mantova	5.847	3,00%	5.146	2,81%	5.070	2,97%	701	777
Mappano di Caselle	2.874	1,48%	2.991	1,63%	2.556	1,50%	-117	318
Massa	440	0,23%	588	0,32%	438	0,26%	-148	2
Messina	1.500	0,77%	1.200	0,66%	1.222	0,72%	300	278
Milano	10.482	5,38%	10.456	5,71%	10.578	6,19%	26	-96
Modena	3.190	1,64%	3.086	1,68%	2.975	1,74%	104	215
Molinella	1.267	0,65%	1.348	0,74%	1.102	0,64%	-81	165
Montecorvino P.no	2.800	1,44%	1.000	0,55%	7.000	4,10%	1.800	-4.200
Napoli	3.700	1,90%	-	-	-	-	3.700	3.700
Novara	847	0,44%	792	0,43%	806	0,47%	55	41
Olbia	751	0,39%	1.064	0,58%	821	0,48%	-313	-70
Padova	4.033	2,07%	3.674	2,01%	3.647	2,13%	359	386
Palermo	650	0,33%	939	0,51%	900	0,53%	-289	-250
Parma	2.366	1,22%	1.983	1,08%	1.944	1,14%	383	422
Pavia	475	0,24%	661	0,36%	1.367	0,80%	-186	-892
Perugia	955	0,49%	749	0,41%	1	0,00%	206	954
Piacenza	2.434	1,25%	2.091	1,14%	1.501	0,88%	343	933
Pisa	1.748	0,90%	1.008	0,55%	478	0,28%	740	1.270
Piscina	2.527	1,30%	2.089	1,14%	1.976	1,16%	438	551
Pistoia	1.217	0,63%	1.415	0,77%	1.347	0,79%	-198	-130
Ravenna	1.182	0,61%	982	0,54%	1.933	1,13%	200	-751
Reggio Emilia	1.189	0,61%	1.126	0,61%	1.142	0,67%	63	47
Rimini	2.099	1,08%	1.853	1,01%	1.728	1,01%	246	371
Roma	13.817	7,10%	13.290	7,26%	13.336	7,80%	527	481
S. Benedetto Tronto	1.413	0,73%	1.352	0,74%	1.317	0,77%	61	96
Sassari	700	0,36%	564	0,31%	447	0,26%	136	253
Savona	977	0,50%	973	0,53%	1.072	0,63%	4	-95
Serravalle Scrivia	3.477	1,79%	2.546	1,39%	626	0,37%	931	2.851
Siena	816	0,42%	311	0,17%	356	0,21%	505	460
Spinea	2.661	1,37%	2.617	1,43%	2.933	1,72%	44	-272

Impianti	Num. C2019	% C2019	Num. C2018	% C2018	Num. C2017	% C2017	C2019 -C2018	C2019 -C2017
Torino	4.973	2,55%	4.551	2,48%	4.629	2,71%	422	344
Treccate	4.658	2,39%	4.059	2,22%	4.048	2,37%	599	610
Treviso	2.688	1,38%	1.919	1,05%	2.442	1,43%	769	246
Trieste	1.835	0,94%	1.792	0,98%	1.963	1,15%	43	-128
Udine	1.202	0,62%	1.111	0,61%	1.063	0,62%	91	139
Valenza	2.848	1,46%	2.074	1,13%	2.087	1,22%	774	761
Varese	3.441	1,77%	3.226	1,76%	3.004	1,76%	215	437
Venezia Isola S.M.	796	0,41%	756	0,41%	821	0,48%	40	-25
Venezia Marghera	1.355	0,70%	1.495	0,82%	1.130	0,66%	-140	225
Verbania	451	0,23%	587	0,32%	525	0,31%	-136	-74
Verona	2.031	1,04%	2.125	1,16%	2.051	1,20%	-94	-20
Vicenza	1.865	0,96%	1.658	0,91%	1.666	0,97%	207	199
Viterbo	1.827	0,94%	2.015	1,10%	2.569	1,50%	-188	-742
Totale complessivo	194.669	100,00%	183.146	100,00%	170.903	100,00%	11.523	23.766

Valori stimati per i crematori: Biella, Carpanzano, Domicella, Messina, Montecorvino Pugliano, Napoli, Palermo

Cremazione di soli cadaveri anno 2019. Confronto con 2 anni precedenti. Dato Regionale

Regioni	Num. C2019	% C2019	Num. C2018	% C2018	Num. C2017	% C2017	C2019 -C2018	C2019 -C2017
Calabria	3.000	1,54%	1.200	0,66%	1	0,00%	1.800	2.999
Campania	15.695	8,06%	18.666	10,19%	17.030	9,96%	-2.971	-1.335
Emilia-Romagna	25.922	13,32%	23.999	13,10%	22.705	13,29%	1.923	3.217
Friuli Ven. Giulia	7.923	4,07%	7.420	4,05%	5.967	3,49%	503	1.956
Lazio	17.465	8,97%	16.742	9,14%	15.905	9,31%	723	1.560
Liguria	7.952	4,08%	8.153	4,45%	8.278	4,84%	-201	-326
Lombardia	42.819	22,00%	39.037	21,31%	38.211	22,36%	3.782	4.608
Marche	3.378	1,74%	3.014	1,65%	2.716	1,59%	364	662
Piemonte	28.121	14,45%	26.714	14,59%	24.747	14,48%	1.407	3.374
Puglia	3.008	1,55%	1.876	1,02%	1.458	0,85%	1.132	1.550
Sardegna	2.710	1,39%	2.261	1,23%	2.067	1,21%	449	643
Sicilia	2.150	1,10%	2.139	1,17%	2.122	1,24%	11	28
Toscana	14.981	7,70%	13.737	7,50%	11.931	6,98%	1.244	3.050
Trentino A.A.	2.541	1,31%	2.529	1,38%	2.354	1,38%	12	187
Umbria	955	0,49%	749	0,41%	1	0,00%	206	954
Valle d'Aosta	620	0,32%	666	0,36%	720	0,42%	-46	-100
Veneto	15.429	7,93%	14.244	7,78%	14.690	8,60%	1.185	739
Totale complessivo	194.669	100,00%	183.146	100,00%	170.903	100,00%	11.523	23.766

Cremazione di soli cadaveri anno 2019. Confronto con biennio precedente. Dato per Ripartizione ISTAT

Ripartizioni	Num. C2019	% C2019	Num. C2018	% C2018	Num. C2017	% C2017	C2019 -C2018	C2019 -C2017
Centro	36.779	18,89%	34.242	18,70%	30.553	17,88%	2.537	6.226
Isole	4.860	2,50%	4.400	2,40%	4.189	2,45%	460	671
NordEst	51.815	26,62%	48.192	26,31%	45.716	26,75%	3.623	6.099
NordOvest	79.512	40,84%	74.570	40,72%	71.956	42,10%	4.942	7.556
Sud	21.703	11,15%	21.742	11,87%	18.489	10,82%	-39	3.214
Totale Italia	194.669	100,00%	183.146	100,00%	170.903	100,00%	11.523	23.766

ALLEGATO 3**Cremazioni regionali anno 2019 per Ripartizione geografica e distinte per cadaveri e resti mortali**

	Cadav. 2019	% C2019	Resti 2019	% R2019	Tot. CR2019	% CR2019
Centro	36.779	20,00%	5.096	13,30%	41.875	17,97%
Lazio	17.465	3,53%	1.532	4,00%	18.997	8,15%
Marche	3.378	3,53%	1.560	4,07%	4.938	2,12%
Toscana	14.981	11,76%	1.718	4,49%	16.699	7,17%
Umbria	955	1,18%	286	0,75%	1.241	0,53%
Isole	4.860	7,06%	291	0,76%	5.151	2,21%
Sardegna	2.710	4,71%	276	0,72%	2.986	1,28%
Sicilia	2.150	2,35%	15	0,04%	2.165	0,93%
NordEst	51.815	28,24%	13.146	34,32%	64.961	27,88%
Emilia-Romagna	25.922	14,12%	7.735	20,19%	33.657	14,45%
Friuli Ven. Giulia	7.923	4,71%	1.067	2,79%	8.990	3,86%
Trentino A.A.	2.541	1,18%	158	0,41%	2.699	1,16%
Veneto	15.429	8,24%	4.186	10,93%	19.615	8,42%
NordOvest	79.512	35,29%	17.870	46,65%	97.382	41,80%
Liguria	7.952	3,53%	782	2,04%	8.734	3,75%
Lombardia	42.819	14,12%	10.141	26,47%	52.960	22,73%
Piemonte	28.121	16,47%	6.773	17,68%	34.894	14,98%
Valle d'Aosta	620	1,18%	174	0,45%	794	0,34%
Sud	21.703	9,41%	1.902	4,97%	23.605	10,13%
Calabria	3.000	1,18%	200	0,52%	3.200	1,37%
Campania	15.695	5,88%	1.136	2,97%	16.831	7,22%
Puglia	3.008	2,35%	566	1,48%	3.574	1,53%
Totale Italia	194.669	100,00%	38.305	100,00%	232.974	100,00%

Cremazioni regionali anni 2019 e 2018 per Ripartizione geografica, distinte per cadaveri e resti mortali

	Cadav. 2019	Resti 2019	Tot. C2019	Cadav. 2018	Resti 2018	Tot. C2018
Centro	36.779	5.096	41.875	34.242	5.002	39.244
Lazio	17.465	1.532	18.997	16.742	1.870	18.612
Marche	3.378	1.560	4.938	3.014	1.210	4.224
Toscana	14.981	1.718	16.699	13.737	1.704	15.441
Umbria	955	286	1.241	749	218	967
Isole	4.860	291	5.151	4.400	141	4.541
Sardegna	2.710	276	2.986	2.261	107	2.368
Sicilia	2.150	15	2.165	2.139	34	2.173
NordEst	51.815	13.146	64.961	48.192	13.968	62.160
Emilia-Romagna	25.922	7.735	33.657	23.999	8.437	32.436
Friuli Ven. Giulia	7.923	1.067	8.990	7.420	897	8.317
Trentino A.A.	2.541	158	2.699	2.529	293	2.822
Veneto	15.429	4.186	19.615	14.244	4.341	18.585
NordOvest	79.512	17.870	97.382	74.570	17.732	92.302
Liguria	7.952	782	8.734	8.153	774	8.927
Lombardia	42.819	10.141	52.960	39.037	9.758	48.795
Piemonte	28.121	6.773	34.894	26.714	7.003	33.717
Valle d'Aosta	620	174	794	666	197	863
Sud	21.703	1.902	23.605	21.742	695	22.437
Calabria	3000	200	3.200	1.200	0	1.200
Campania	15.695	1.136	16.831	18.666	500	19.166
Puglia	3.008	566	3.574	1.876	195	2.071
Totale Italia	194.669	38.305	232.974	183.146	375.38	220.684

ALLEGATO 4**Statistiche sulla cremazione di cadaveri in Italia fino al 2019**

Anno	Cremazioni	Impianti	% su decessi	Decessi	Incr. % anno	Diff. %
1970	1.051	ND	0,20%	521.100	0%	0%
1971	1.200	ND	0,23%	522.700	14,2%	0,03%
1972	1.500	ND	0,29%	523.800	25,0%	0,06%
1973	1.800	ND	0,33%	547.500	20,0%	0,04%
1974	2.110	ND	0,40%	532.000	17,2%	0,07%
1975	2.150	ND	0,39%	554.300	1,9%	-0,01%
1976	2.170	ND	0,39%	550.600	0,9%	0,01%
1977	2.190	ND	0,40%	546.700	0,9%	0,01%
1978	2.210	ND	0,41%	540.700	0,9%	0,01%
1979	2.220	ND	0,41%	538.400	0,5%	0,00%
1980	2.230	ND	0,40%	554.500	0,5%	-0,01%
1981	2.298	ND	0,42%	545.300	3,0%	0,02%
1982	2.510	ND	0,47%	534.900	9,2%	0,05%
1983	2.776	ND	0,49%	564.300	10,6%	0,02%
1984	2.958	ND	0,55%	534.700	6,6%	0,06%
1985	3.049	ND	0,56%	547.400	3,1%	0,00%
1986	3.375	ND	0,62%	544.500	10,7%	0,06%
1987	3.626	ND	0,68%	532.800	7,4%	0,06%
1988	4.476	ND	0,83%	539.400	23,4%	0,15%
1989	4.574	ND	0,86%	531.900	2,2%	0,03%
1990	5.809	ND	1,07%	543.700	27,0%	0,21%
1991	7.160	ND	1,29%	553.800	23,3%	0,22%
1992	7.989	ND	1,47%	545.038	11,6%	0,17%
1993	9.450	ND	1,70%	555.043	18,3%	0,24%
1994	12.000	ND	2,15%	557.513	27,0%	0,45%
1995	15.436	31	2,78%	555.203	28,6%	0,6%
1996	18.334	31	3,29%	557.756	18,8%	0,5%
1997	21.233	32	3,76%	564.679	15,8%	0,5%
1998	23.941	32	4,15%	576.911	12,8%	0,4%
1999	27.487	34	4,81%	570.928	14,8%	0,7%
2000	30.167	35	5,38%	560.241	9,8%	0,6%
2001	34.758	36	6,34%	548.254	15,2%	1,0%
2002	38.691	36	6,94%	557.393	11,3%	0,6%
2003	42.909	38	7,32%	586.468	10,9%	0,4%
2004	43.834	39	8,02%	546.658	2,2%	0,7%
2005	48.196	43	8,50%	567.304	10,0%	0,5%
2006	53.013	44	9,50%	557.892	10,0%	1,0%
2007	58.554	45	10,26%	570.801	10,5%	0,8%
2008	63.611	45	10,87%	585.126	8,6%	0,6%
2009	71.898	50	12,15%	591.663	13,0%	1,3%
2010	77.379	53	13,17%	587.488	7,6%	1,0%
2011	87.871	56	14,81%	593.404	13,6%	1,6%
2012	101.842	58	16,62%	612.883	15,9%	1,8%
2013	110.712	63	18,43%	600.744	8,7%	1,8%
2014	117.959	67	19,71%	598.364	6,5%	1,3%
2015	137.168	70	21,18%	647.571	16,3%	1,5%
2016	141.556	75	23,01%	615.261	3,2%	1,8%
2017	170.903	79	26,33%	649.061	20,7%	3,3%
2018	183.146	83	28,93%	633.133	7,2%	2,6%
2019	194.669	85	30,68%	634.432	6,3%	1,75%

Valori stimati per i crematori: Biella, Carpanzano, Domicella, Messina, Montecorvino Pugliano, Napoli, Palermo

Approfondimenti

Amministrazione di sostegno e cremazione, unitamente ai diritti di sepolcro

di Sereno Scolaro

1. Introduzione

L'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità successivamente enunciate. Su alcune di tali modalità e, sul punto, in particolare quella del n. 3, rispetto a cui sono corse interpretazioni non sempre uniformi, può rappresentarsi, come vi sia stato, chi abbia sollevato la questione se i familiari legittimati (nella loro posizione di pozialità) esprimessero una volontà propria, oppure fornissero una prova, anche in via amministrativa, di quella che sarebbe stata la volontà del defunto. La prima tesi si fondava su elementi ermeneutici testuali, il primo sopra indicato mediante sottolineatura (così come anche di seguito), il secondo allo stesso n. 3) laddove si legge "la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo ... ecc.", non senza dimenticare che anche l'art. 79, comma 1, 2° periodo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e s.m.) usasse l'espressione "la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal ... ecc.". La seconda, volta a non considerare l'autonoma titolarità dei familiari in proposito, atteggiamento non coerente rispetto a quando accada quando i familiari optino per altra pratica funeraria, aderendo all'impostazione per cui, prevalendo la volontà della persona defunta, i familiari non potrebbero andare oltre dal "rappresentare" questo fatto (e, ripetendoci, senza

considerare come, anche per le altre pratiche funerarie dovrebbe valere lo stesso, non dimenticando come possano esservi numerose situazioni nelle quali la persona defunta non abbia mai, o anche neppure informalmente, espresso una qualche volontà a questo proposito).

Quest'ultima linea interpretativa è stata fatta propria dal Ministero dell'interno, con la nota circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004, con la quale è stato rilevato: *"... Sulla tematica è stata interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, la quale ha ritenuto che – poiché il coniuge o i parenti del defunto non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. ..."*, soluzione non propriamente soddisfacente, tanto più che il Ministero si "nasconde" dietro a valutazioni altrui.

Dopo queste considerazioni, può richiamarsi come lo stesso art. 3, comma 1, lett. b), al n. 4) preveda: *"4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette"*, che introduce all'ampio tema degli istituti di protezione degli incapaci, distinguendo tra l'incapacità derivante, o connessa, o correlata all'età (art. 2, nonché art. 320 C.C.) e l'incapacità dei maggiori di età.

2. Gli istituti di protezione dei maggiori di età

Gli istituti di protezione dei maggiori di età sono stati, storicamente, due, quello dell'interdizione (tutela) e quello dell'inabilitazione (curatela), di cui al Titolo XII del Libro I C.C., più o meno collegati all'infermità di mente. Per il primo (interdizione) le condizioni sono enunciate all'art. 414 C.C., per il secondo (inabilitazione) dall'immediatamente successivo art 415).

Nell'interdizione, il tutore assume la rappresentanza della persona interdetta, nell'inabilitazione, il curatore "assiste" l'inabilitato nel compimento degli atti, in genere con la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione, oppure di straordinaria amministrazione (art. 427, comma 2 C.C.), distinzione che considera gli atti a contenuto patrimoniale, e non gli atti concernenti l'esercizio dei diritti personali (e, meno ancora, dei diritti c.d. personalissimi), come potrebbero essere quelli afferenti al matrimonio, al riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio, alla capacità di testare, all'uso e tutela del diritto al nome, ecc. In particolare, va segnalato come l'inabilitato possa continuare l'esercizio di un'impresa commerciale, alle condizioni (autorizzazione) dell'art. 425 C.C., segno che l'inabilitato non è del tutto "incapace", così come va ricordato quanto prevede, oggi, l'art. 427 C.C., per il quale, nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

A questi due istituti si è venuto ad affiancare altro istituto, quello dell'amministrazione di sostegno, introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, il cui art. 1 prevede, quale finalità della legge stessa, quella di tutelare, *con la minore limitazione possibile della capacità di agire*, le persone prive in tutto, o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo, o permanente: non si fa più cenno all'infermità di mente.

Questa "*minore limitazione possibile della capacità di agire*" è rafforzata, per così dire, dall'art. 406,

comma 2 C.C. (quale modificato dall'art. 3 della stessa legge), il quale dispone che: "*... Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima ...*", con ciò determinando una vera e propria incompatibilità tra amministrazione di sostegno e gli "storici" istituti di tutela delle persone maggiori di età.

Aggiungiamo come l'art. 409 C.C., sempre nel testo conseguente alla L. 9 gennaio 2004, n. 6, determini gli effetti dell'amministrazione di sostegno, disponendo che: "*Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana*". Non senza trascurare l'art. 413 C.C.

Come si vede, vi è qui una profonda "rottura" tra i due istituti "storici" dell'interdizione e dell'inabilitazione da un lato, e l'amministrazione di sostegno, nel senso che la persona beneficiaria di quest'ultima rimane capace e l'intervento dell'amministratore di sostegno, sia esso "sostitutivo" o sia in termini di assistenza, è, sempre, subordinato all'individuazione, nominativa e predeterminata, delle funzioni dell'amministratore di sostegno, quale risultante dal decreto del giudice tutelare di nomina e non determinato, in via generale ed astratta, dal C.C., come si ha nel caso dell'interdizione o dell'inabilitazione. In altre parole, le funzioni, i compiti dell'amministratore di sostegno sono fissati *uti singuli* nel decreto di nomina.

Per quanto attiene al soprarichiamato art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, va richiamato, seppure sia ben noto, come esso consideri solamente l'istituto dell'interdizione e non anche quello dell'inabilitazione, per la quale non sussistono fattori che comportino l'applicazione di questa modalità o, altrimenti, che la persona inabilitata sia pienamente capace per quanto riguarda la volontà alla cremazione (e/o dispersione delle ceneri), il ché riguarda, sia per la volontà manifestata dalla persona defunta, ovviamente sinché in vita, sia per la volontà manifestata dai familiari (con l'usuale criterio di priorità), dal momento che l'inabilitazione può essere presente in entrambe le situazioni.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione (e/o dispersione delle ceneri) da parte del c.d. beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Le questioni sopraesposte consentono di formulare, senza grandi dubbi, i problemi che potrebbero porsi attorno alla titolarità (legittimazione) dell'amministratore di sostegno, nel caso delle dichiarazioni circa la volontà espressa dal defunto, o dai suoi familiari nell'ambito della cremazione e delle destinazioni delle ceneri, che hanno già un'interpretativa, espressa nel periodo precedente. Queste le conseguenze: il beneficiario dell'amministratore di sostegno conserva dette sue prerogative, quindi, anche a seguito dell'apertura dell'amministratore di sostegno, si ha una presa d'atto del fatto che il beneficiario conservi la capacità d'agire, in questo ambito.

Ma rimane da affrontare anche un aspetto che, non sempre, è del tutto pienamente colto con riguardo, ancora, all'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130. Ciò che questa previsione, in quanto formulata con legge dello Stato, consente di non affrontare (per la cremazione e destinazioni delle ceneri) è un elemento che, altrimenti, potrebbe essere critico, cioè quello per cui il tutore "rappresenta" (se sia ammessa la grossolanità), si potrebbe dire "sostituisce", "surroga" la persona interdetta. Sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione e non solo per "tutti gli atti civili", come è per la rappresentanza dei minori (cfr.: art. 320 C.C., già citato).

Tali dichiarazioni di volontà hanno il contenuto tipico, proprio dell'esercizio di diritti della personalità, ascrivibili alla categoria dei diritti personalissimi, trattandosi di atti di disposizione (*post mortem*) del proprio corpo, nel caso di volontà manifestata in vita dalla persona defunta, oppure della titolarità di disporre del cadavere da parte dei familiari, che sorge sulla base di relazioni giuridiche di coniugio (per inciso, rammentando, quando ne ricorra even-

tualmente la fattispecie, anche l'art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76) o di parentela (ma non di affinità).

4. Gli interventi della Corte Costituzionale, nonché una generalizzazione delle questioni

Sulla specialità dell'amministrazione di sostegno, anche rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, vi sono state pronunce della Corte Costituzionale con le sentenze n. 440 del 9 dicembre 2005 e n. 114 del 10 maggio 2019 che non si illustrano nei dettagli, dal momento che il loro contenuto non va oltre alle considerazioni fatte in precedenza.

Piuttosto, le questioni sin qui poste in materia di capacità di agire non operano esclusivamente per quanto abbia riguardo alle manifestazioni di volontà da esprimere in materia di accesso alla pratica funeraria della cremazione, nonché relative alle destinazioni delle ceneri, ma sono del tutto estensibili alle altre pratiche funerarie (inumazione, tumulazione), nonché agli atti di esercizio di diritti (o, anche solo di titolarità) rilevanti nella gestione funebre e cimiteriale. Essi (*e.g.*) possono essere: la stipula di regolari contratti di concessione, gli atti di disposizione delle spoglie mortali (si usa questo termine per fare riferimento a come definire la salma, il cadavere, i resti mortali, le ossa o le ceneri senza considerare lo "stato" in cui si trovino); così come ogni altro atto relativo alla concessione cimiteriale, ove ve ne sia una, ed anche le opzioni sulle fasi antecedenti alle funzioni propriamente cimiteriali, come quelle che attengono alla fase funebre, incluso il conferimento di mandato ad impresa specializzata (e, prima ancora, alla scelta dell'impresa specializzata), nonché alle componenti di ritualità, percorsi, cerimonie, necrologi, commemorazioni e quanto altro.

Si tratta di opzioni e scelte che attengono all'esercizio di quei rapporti giuridici personalissimi, che sorgono in occasione del decesso delle persone.

Approfondimenti

La ristrutturazione dei sepolcri: profili dottrinali, normativi e giurisprudenziali

di Carlo Ballotta

Gli aventi causa dell'originario fondatore di un sepolcro privato, ma *jure hereditatis*, richiedono l'autorizzazione ex art. 94 D.P.R. 285/1990 per pesanti interventi edilizi su questa tomba.

Costoro, a prima vista, non rientrerebbero nel novero della famiglia del concessionario, così come delineata all'epoca della concessione stessa e dal vigente regolamento municipale di polizia mortuaria di quel tempo, il quale anche se novellato o, peggio, del tutto abrogato, con una sorta di ultrattività dovrebbe continuare a produrre i suoi effetti, per il principio del *tempus regit actum*; a meno che la nuova normazione, nel frattempo succedutasi, non

contempli una disposizione *ad hoc* con cui si estenda la sua validità ed efficacia, anche ai rapporti concessori già in essere ed in sé perfetti, da cui, quindi, originerebbero, pur sempre, diritti ora acquisiti.

Spesso, poi, con una certa lungimiranza, sono gli stessi atti concessori a contenere una clausola per la quale saranno, per cedevolezza, loro stessi ad adeguarsi alle emanande norme, delineando così un rapporto dinamico e in divenire, rispetto alla potestà ordinativa del Comune stesso. Questo perché la concessione non è solo un normale contratto (ex art. 1321 Cod. Civi-

le), gestibile in piena autonomia, come un qualsiasi altro negozio giuridico *jure privatorum* e di tipo patrimoniale. Essa è, infatti, sottesa da superiori interessi di natura meramente pubblicistica, cui il privato soggiace, e genera tra il cittadino ed il Comune una relazione giuridica fortemente asimmetrica e sbilanciata in favore dei poteri, anche ablativi o sanzionatori, della Pubblica Amministrazione.

Lo *jus sepulchri*, allora opponibile ai privati, secondo tradizionale la disciplina codicistica (azione negatoria, o di manutenzione, turbativa del possesso ...) degrada, nei confronti dell'Autorità Amministrativa, a solo interesse legittimo, in quanto quest'ultima è

titolare postrema del demanio cimiteriale (art. 824, comma 2 Cod. Civile) e delle sue *utilitates* date in concessione a privati e, quindi dei sepolcri in esso sussistenti, attratti, in ultima analisi nella sua sfera per accessione.

Piccola, insignificante (?) postilla: una giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*: sentenza n. 289/2014, del TAR Puglia, sez. II), molto più aggressiva e coraggiosa sul progresso, ritenuto, invece, dalla maggioranza della dottrina intangibile (es. classico: concessioni, molto risalenti e perciò facilmente a tempo indeterminato, che costituiscono



Figura 1 – Rendering di progetto per cappella cimiteriale: spigoli vivi e nervature a vista creano un movimento geometrico rigido, e spezzato, ma dinamico e capace di opporsi all'instabilità del reale, con decisi passaggi di piano

un grave problema gestionale) parrebbe proprio legittimare alcune scelte operate da diversi regolamenti locali di polizia mortuaria, pronti ad intaccare ed incidere pesantemente sul regime della perpetuità dei sepolcri.

Un loro *status sub specie aeternitatis* (sino a poco tempo fa dato per pacifico e consolidato) maschererebbe, difatti, un occulto diritto di proprietà privata su un bene di essenza esclusivamente demaniale, ed i plessi cimiteriali tutti sono demanio specifico e necessario di ogni Comune, almeno dall'entrata in vigore del III Libro del Codice Civile.

Qualunque concessionario può richiedere lavori in base alle proprie quote di titolarità, perché in caso di co-titolarità, con tutti gli aventi diritto posti su un livello di pari ordinazione, avremmo questa condizione: *“in virtù della comunione instaurata in capo ai singoli si ha, di regola, solo il potere di concorrere insieme agli altri titolari del sepolcro, alla formazione di delibere collettive, prese a maggioranza”*.

Più in particolare, si riconosce il potere di formare un regolamento per l'uso e la gestione del sepolcro; compiere atti per l'amministrazione ordinaria; nominare un amministratore attraverso una deliberazione a maggioranza semplice, mentre per le innovazioni e, in genere, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti alla comunione (art. 1108 Cod. Civile).

Nella particolare forma di comunione sorta dalla destinazione di un fondo a sepolcro familiare – si veda: G. Musolino in *Diritto di sepolcro: “l'usus sepulchri tra autonomia negoziale e istituzione familiare”* –, *“la deliberazione assembleare avente ad oggetto lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale, che comporti la traslazione delle salme (e, quindi, possibile pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie), non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro [... omissis ...]”*.

Altro filone del dibattito accademico, al contrario, vedrebbe come indispensabile l'unanimità di tutti i co-concessionari, qualora si fosse addivenuti ad un frazionamento in eguali quote dello *jus sepulchri*.

È bene specificare, sempre, se la prefata titolarità attenga solo al diritto sul sepolcro, cioè sul *corpus compositum*. Va, comunque, posto in evidenza che la proprietà dei singoli elementi mobili formanti il

sepolcro non implica la proprietà del *corpus compositum*. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, *Sepolcro* (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, *Aspetti privatistici del sepolcro*, in Riv. dir. civ., 1970, II, 270 ss.), per la componente materiale di opere murarie, suppellettili ed arredi, suscettibile di valore economico (da valutarsi obbligatoriamente con il principio nominalistico di cui all'art. 1277 Cod. Civile), ontologicamente funzionale al dispiegarsi dello *jus sepulchri* primario e secondario.

Detto più brutalmente: il diritto delle spoglie mortali al *requiescant in pace*, è co-ordinato (o, secondo altre tesi più avanzate, addirittura subordinato), pur sempre, alla realizzazione di un edificio, sovente sempre più scatolare, (ma sui gusti architettonici di oggi giorno non mi esprimo, dunque: ... omissis!) contenitore, principalmente di feretri, ma pure di cassette ossario, urne cinerarie, casse “sogliola” per resti mortali ...).

C'è, infatti, chi ragiona di queste diverse situazioni giuridiche in termini di un diritto al plurale (si veda la felice formula del Prof. G. Musolino, attento studioso, nei suoi saggi, degli *jura sepulchri*) in cui i singoli elementi, in questo variegato spettro di posizioni soggettive tra diritti di proprietà e, dunque, patrimoniali, diritti reali (lo *jus sepulchri*, tra l'altro concreta anche possesso) e diritti personalissimi potrebbero persino divergere, sino a divaricarsi profondamente tra loro, in una complessa struttura poliedrica. Gli esiti potrebbero esser persino *“paradossali ed apparentemente illogici”*, con la nuda proprietà sull'immobile funerario scissa dal diritto d'uso sullo stesso.

Innanzitutto, tramite l'istituto del subentro, laddove contemplato in sede locale, dovrebbero succedere i discendenti del fondatore del sepolcro e concessionario primitivo, determinando una sorta di comunione indivisa, forzosa e solidale. Si mediti su questa eclettica giurisprudenza, di merito e legittimità, di cui, per brevità espositiva menzioneremo solo gli estremi:

– Corte d'appello di Torino, 12/4/1935 n. 476;

– Cassazione civile, 1/6/1936 n. 553.

Attenzione, però, al momento della sua fondazione, il sepolcro si presume di tipo familiare, *sibi familiaeque suae*, si veda l'art. 340, comma 2 R.D. 1265/1934, da leggersi in modo estensivo; il legislatore, quindi, intende tutelare ed affermare il *fa-*

vor familiae, laddove la famiglia è una formazione sociale naturale quasi pre-(o meta?)-giuridica, da intendersi come nucleo morale di affetti e sentimenti e legami di sangue, basato sul matrimonio (art. 29 Cost.) cui la Legge offre *ex post* riconoscimento formale, anche in ambito funerario.

Per tale ragione, l'unica modalità di avvicendamento *mortis causa*, nella completa titolarità del diritto di sepolcro e della sua trasmissione, è disciplinata dall'istituto del subentro.

Si vede come *contra legem* o fuori di ogni prospettiva ordinamentale, ma in tal caso dovrebbe, per lo meno, essere espressamente prevista dal Regolamento comunale, una divisione della concessione; almeno tenendo conto di alcune alte pronunce della Suprema Corte di Cassazione e dello stesso Tribunale di Torino, nel lontano 7 luglio 1941.

Molto più semplice sarebbe una scrittura privata, da notificare al Comune o, meglio ancora, un regolamento su cosa da approvare *ex art.* 1106 Cod. Civile, cui l'amministrazione municipale rimarrebbe, comunque, estranea in caso di controversia, con la quale disciplinare l'assunzione oneri e priorità di accesso alla tomba, non solo in base alla cronologia degli eventi luttuosi, ossia alla regola della premorienza.

La condizione di premorienza deriva dal combinato disposto degli artt. 50 (ammissione nei cimiteri) e 93 (diritto d'uso delle sepolture private), del regolamento statale di polizia mortuaria, senza, poi, considerare la storica, ancorché vetusta, Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, che asserisce che:

- si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo ... sotto forma di cadavere, prima viene sepolto);
- in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni familiare del fondatore del sepolcro.

Altro riferimento è la concessione cimiteriale fatta, con le disposizioni che aveva al suo interno, al momento del suo rilascio. Il diritto alla tumulazione attivo e passivo (ad essere sepolti o a conferir sepoltura, pur sempre *jure sanguinis* o *jure coniugii*) ha, comunque, un limite insormontabile, quello scolpito dall'art. 93, comma 1 Il periodo D.P.R. 285/1990, ossia la reale capienza del sepolcro, oltre la quale, giunti alla saturazione dello spazio funerario, lo stesso *jus sepulchri* spira *ex se*, divenendo non più esercitabile, anche perché sono, per altro, tassativamente vietati atti violenti (passibili di

gravi sanzioni penali per vilipendio), volti a recuperare posti feretro attraverso la rottura di arti ed articolazioni di cadaveri e resti mortali, dapprima deposti negli avelli di quel determinato sacello (art. 87 D.P.R. 285/1990).

Invero, sul versante penalistico, con relative conseguenze punitive, diversificate tra cadavere ed esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, si ponderi attentamente sulla controversa decisione della Cassazione n. 958/1999.

Effettivamente, però, in antitesi a quanto poco prima in questa sede accennato, vi sono sentenze, anche della Suprema Corte di Cassazione, per le quali un sepolcro di famiglia (o, gentilizio, se si preferisce un termine aulico, forbito e latineggiante) può divenire ereditario sono una volta che non vi si siano più discendenti del c.d. fondatore del sepolcro (cioè di appartenenti alla sua famiglia, ai quali è "riservata" la sepoltura nella c.d. *lex sepulchri*). Ad esempio, Cass. Il sez. civile, sent. n. 12597 del 29/9/2000, n. 1920 del 27/6/1974, n. 3851 del 5/7/1979, n. 1672 del 16/2/1988, n. 5015 del 29/5/1990, n. 5547 del 19/5/1995, n. 4830 del 30/5/1997, n. 5020 del 22/5/1999, n. 3311 del 30/5/1984, n. 5015 del 29/5/1990, n. 5547 del 19.5.1995, giusto per citarne solo alcune, senza pretesa di esaustività.

Secondo eruditi glossatori del diritto funerario (*ex multis*, Dr. Sereno Scolaro), in assenza di discendenti, il manufatto edificato sull'area in concessione diventerebbe sì ereditario, per la restante durata della concessione (se questa, invece, fosse perpetua si aprirebbero nuovi scenari inquietanti), ma limitatamente agli oneri connessi alla proprietà: nel senso che gli eredi avrebbero gli obblighi di provvedere, sino allo scadere della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro, così da custodirlo, nella sua intima, ieratica sacertà, in modo stabile e decoroso, fermo restando che non potrà mai sorgere in capo ad essi alcun diritto ad esservi sepolti (*jus sepeliri*), né a seppellirvi (*jus inferendi in sepulchrum*).

Altri giuristi, anche se con molta cautela, (si vedano le risposte a vari quesiti, sulle rubriche di questo magazine, del nostro direttore editoriale Ing. Daniele Fogli) tendono ad esser più possibilisti, ammettendo un'estensione dello *jus sepulchri* tramite *jus hereditatis* e non solo per *jus coniugii* o *jus sanguinis*.

Rimane comunque vietata, almeno dal 10 febbraio 1976, quando il D.P.R. 803/1975 abrogò l'art. 71 commi 2 e ss. del R.D. 1880/1942, la cessione del diritto di sepoltura per atti *inter vivos*, (o anche di ultima volontà) per il loro specifico fine di **lucro** o **speculazione**, laddove queste due vocaboli sono da intendersi in maniera civilistica (e non, per forza, dispregiativa!) come incremento patrimoniale, vietato dalla Legge (art. 92, comma 4 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 14.3 Circ. Min. n. 24/1993 esplicitiva del regolamento statale di polizia mortuaria).

Lucro e speculazione, dunque ..., su cui deve vigilare l'Autorità Comunale (anche visto l'art. 102 D.P.R. 285/1990???) Il primo termine è presente agli artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile (per altro, nella prima di queste fonti si considerano, tra le altre, altresì le "*società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'...*"), mentre il secondo rinvia ad un'operazione commerciale o finanziaria consistente nell'acquistare per rivendere, o nel vendere per ricomprare, con il fine di conseguire un profitto dalla differenza di prezzo (di merci, valute o titoli) in diversi momenti del mercato, cosa se, se si vuole, riporta al c.d. "utile d'impresa". (così, in una pregevole nota il Dr. Sereno Scolaro).

La cappella è stata eretta con la precisa finalità di accogliere una particolare categoria di persone (il concessionario primo e la di lui famiglia), allora, il diritto di usare di questa cappella è ristretto alle salme, a cui è stato destinato fin dall'origine.

Sull'esecuzione dei lavori, forse, si potrebbe anche accogliere la richiesta (il Comune ne ha solo facoltà, e potrebbe anche rigettare l'istanza), nel rispetto dei parametri fissati del piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 285/1990). Resta, tuttavia, fermo che il diritto di sepoltura persista riservato a favore delle persone di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990, il quale agisce di default, rinviando agli art. 74 e ss. Cod. Civile) se non meglio specificato dalla *lex sepulchri* (atto con il quale, anche nominativamente, alle volte, e con qualche rigidità di troppo, si delimita il perimetro della cerchia di persone, portatrici, in vita, dello *jus sepulchri* primario).

C'è chi dice lo *jus sepulchri* un diritto *sui generis* che si eserciterebbe, paradossalmente, con la morte (= fine della capacità giuridica) e si esaurirebbe dopo poco, all'atto della tumulazione del feretro nel proprio avello.

Altri commentatori, invece, propendono per l'idea di uno *jus sepulchri*, capace di estendere i propri riflessi di diritto d'uso per tutta la durata della concessione, di solito, infatti, l'estumulazione si esegue alla scadenza (naturale o patologica?) della concessione ex art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990. Bisognerebbe, però, precisare se gli eredi siano solo onerati o anche subentrati, *pleno jure*, non solo nella posizione del titolare nominale della concessione, ma anche di concessionario, poiché sarebbe un gesto assurdo accollarsi gli oneri di ampliamento o ristrutturazione di una sepoltura privata, senza, poi, poterne godere in proiezione del proprio oscuro *post mortem*.

In quest'ipotesi la risposta è abbastanza semplice. Se l'area in concessione è perpetua, non vi è bisogno di alcuna novazione ex art. 1230 Cod. Civile, o, prolungamento, oppure rinnovo. Prosegue quella precedente, che deve essere volturata (solitamente a titolo oneroso) per l'intestazione.

Questa necessità, potrebbe, invece, verificarsi se vi fosse una cessazione dell'antecedente rapporto giuridico (per decadenza, per rinuncia ... altro), così da dover costituire una nuova concessione (novazione), sempre inerente a quel manufatto sepolcrale (ed alla superficie di terreno cimiteriale su cui è costruito), con un nuovo regolare atto di concessione, magari anche più elastico e flessibile, da cui però sarebbe espunta, *ope legis*, la perpetuità, a favore di un regime temporale non esorbitante un massimo di anni 99, essendo quest'ultima istituto ormai superato con l'avvento del D.P.R. 803/1975, per altro, riconfermato dall'art. 92, comma 1 D.P.R. 285/1990.

L'attività edilizia, all'interno dei cimiteri, è regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica comune, ma dalle norme del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990 e s.m.i.), e, in subordine, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal piano regolatore cimiteriale che ha natura particolareggiata, per il futuro sviluppo dei sepolcreti, il loro buon governo, e prevalente sulle altre fonti, quindi ogni Comune è tenuto ad adottarlo (cfr. *ex multis* Cass. Sez. III 2/6/1983 n. 451, TAR Sicilia-Catania 18/2/1981 n. 86, TAR Abruzzo-Pescara 4/12/1989 n. 534, TAR Toscana 3/5/1994 n. 176, TAR Calabria-Reggio Calabria 6/4/2000 n. 304).

Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati

non servirebbe, a rigore, il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo sufficiente l'autorizzazione, da parte del Comune, di conformità del progetto alle prescrizioni contenute nel piano regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed urbanistica" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 04.06.2004, n. 9187), confermando quanto già in precedenza asseverato dalla Cassazione penale, sez. III, nella sentenza del 10.01.1990 secondo cui: *"L'attività edilizia all'interno dei cimiteri, non è compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni"*.

Non di quest'avviso è il Dr. Matteo Acquasaliente, sulle pagine web del "diritto amministrativo italiano", dal cui interessantissimo contributo traiamo questo stralcio: *"[... omissis ...] Ne consegue che l'art. 94 cit. va interpretato in questo senso: esso non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune, pertanto, ben può riservare, in via regolamentare, l'esercizio del summenzionato potere di controllo alla disciplina procedimentale propria del D.P.R. 380/2001, assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e condizioni all'esercizio del potere di controllo delle trasformazioni edilizie del territorio, sia in area cimiteriale che all'esterno di essa, con la conseguenza che è legittima la previsione regolamentare locale che assoggetta l'edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite procedure di autorizzazione proprie della disciplina edilizia generale di cui al D.P.R. 380/2001 ed alla conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine lavori che potrebbero, se non rispettati, condurre anche alla decadenza (art. 92, comma 3 D.P.R. 285/1990))"*.

Come osservato da due grandi ed arguti autori (c.f.r. Bruschi-Panetta, nuovo regolamento di polizia mortuaria, S.E.P.E.L. edizioni, Minerbio-Bologna), il D.P.R. 285/1990 accusa forse un errore concettuale (o semplicemente materiale?), in cui – può essere – la reale volontà del legislatore nella sua scrittura, declinata dallo *jus positum*, è stata probabilmente tradita o, comunque, deformata, riuscendo persino incoerente, poiché, se stiamo alla lettura testuale degli art. 101 e 105, ometterebbe, nel suo flusso logico – espositivo, un importante controllo dell'Ausl, sugli edifici adibiti ad accogliere defunti.

L'art. 94 per i sepolcri a tumulazione nei cimiteri – come luogo idoneo e massimamente deputato per impianto di cappelle ed edicole funerarie – impone, infatti, il parere vincolante (art. 339 D.Lgs. 267/

2000, con rinvio esplicito all'art. 16 L. 241/1990 e s.m.i.) dell'A.USL, quale interfaccia tecnico-strumentale, mentre per i sepolcri privati fuori del recinto cimiteriale (art. 101) – fatto del tutto straordinario ed atipico, (tuttavia autorizzabile ai termini dell'art. 340, comma 2 T.U.LL.SS.) prescrive stranamente una più semplice procedura, con l'autorità sanitaria solo "audita" (in quale forma, poi?) e non in grado, quindi, di formulare un eventuale giudizio negativo e *tranchant, tout court*.

Laddove, logicamente, occorrerebbe un ben altro procedimento aggravato, per imprescindibili ragioni igienico-sanitarie, allora, si opta, invece, per una soluzione procedimentale più espeditiva, quando, d'altra parte, la regola generale proibirebbe la sepoltura di cadaveri, fuori delle mura cimiteriali. Con le uniche due eccezioni di cui al Capo XXI D.P.R. 285/1990: tumuli, specie se pluriposto, unicamente gentilizi in area privata *extra moenia coemiterialia*, appunto, e tumulazione privilegiata, istituiti "di nicchia" e rarefatti già recepiti dagli artt. 340, comma 2 e 341 R.D. 1265/1934, implementati, poi, nel dettaglio, dagli artt. 101 e 105 del citato D.P.R..

Quindi può essere autorizzata la realizzazione di sopraelevazione o di abbattimento di un sepolcro, con costruzione di una nuova tomba, con l'unico vincolo di:

- non eliminare tombe di pregio storico-artistico, protette dalla legge sulla conservazione di opere d'arte;
- garantire che la nuova struttura abbia almeno il numero dei posti sufficiente a seppellire le salme ospitate in quella vecchia ex art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990.

Può essere effettuata pure una superfetazione, che non ecceda in misura quella consentita dal piano regolatore cimiteriale, o in assenza di queste disposizioni così cogenti, capace di non alterare, con il proprio impatto visivo, significativamente, la zona dove si trova (ad es. se sono tutte tombe basse, questa non può essere l'unica alta).

Se ci sono più titolari, occorre acquisire nel progetto la firma di tutti (anche di coloro che hanno un diritto di sepoltura nella vecchia tomba? Vedasi il capitolato di cui sopra). Infine, devono essere osservate le norme attualmente vigenti per le misure minime dei posti salma, dettate almeno dalla Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 o da altra normativa locale, nel frattempo sopraggiunta.

Altra gravosa sciarada: e se il sepolcro appartenesse, ad esempio, ad un'ala del camposanto definita monumentale?

Secondo la comune sensibilità del pensiero contemporaneo, verso la storia dell'arte ed i suoi problemi ermeneutici, un cimitero è dichiarato monumentale, quando la sua parte antica, cioè, di impianto sette-ottocentesco (spesso post editto napoleonico di Saint Cloud) sia tale, per importanza delle personalità ivi sepolte e valore di monumenti funebri sotto il versante artistico o storico-testimoniale, da rendere consentanea o ancor meglio doverosa la protezione del luogo, in quanto deposito di memoria collettiva con le sue intrinseche e sacrali peculiarità.

Esiste, però, il concetto formale, assimilabile per analogia, di bene culturale (cristallizzato nell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004) a cui può essere ricondotta la parte più antica dei cimiteri (di oltre 50 anni).

Se un cimitero, specie se esso consti di un notevole patrimonio edilizio ed apparato decorativo, possa costituire o meno un bene culturale, soggetto a vincolo, è sancito ufficialmente dalla Soprintendenza ai Beni ambientali e culturali.

Finché la Soprintendenza non si sia espressa sulla sussistenza o meno del vincolo, tutti i beni demaniali, quali sono appunto i ci-

misteri comunali, di oltre 50 anni e di autore nel frattempo deceduto, sono considerati vincolati (art. 12, comma 11 del Codice beni culturali.).

La procedura più corretta (art. 12, commi 2 e 3), sarebbe quella di fornire alla Soprintendenza la schedatura di tutti i beni demaniali del Comune e chiedere quali di essi siano soggetti a restrizioni.

Sulla base dell'elenco, la Soprintendenza valuterà quali, tra i beni indicati, siano meritevole di tutela. I fabbricati residui, invece, non saranno soggetti a tale protezione (art. 12, comma 4).

Il Comune può chiedere (art. 7 e segg. della L. 241/90) di partecipare all'istruttoria, e in questa sede potrà entrare nel merito e nel dettaglio, nel caso dei cimiteri, eventualmente identificando sezioni da vincolare (esempio: il cimitero storico), così da sepa-

rarle dalle parti non soggette a vincolo (esempio: i recenti ampliamenti con loculi realizzati in batteria). Si rimarca, inoltre, che i cimiteri, specie quelli frazionali più antichi, sono assimilabili alle fattispecie dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del suddetto Codice, quindi sono compresi anche all'interno della nozione di tutela paesaggistica (Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici).

Sempre per i sepolcri e le relative operazioni di tumulazione-estimulazione, si richiama il Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, di cui al D.P.R. 139/2010, in special modo si veda allegato 1 al punto 14.



Figura 2 – Raffinate forme triangolari, dal forte richiamo simbolico, scolpiscono levità nel tetragono e solido corpo di fabbrica, alleggerendo le masse murarie, nella sapiente alternanza tra pieni e vuoti

Variare la capienza del sepolcro (soprattutto se in senso riduttivo), diminuendo, quindi, il numero dei loculi, produrrebbe, invece, due conseguenze esiziali:

1) mutamento dei fini nel rapporto concessorio, ex art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990, con conseguente ed implicita pronuncia di decadenza, la quale è atto dichiarativo e non costitutivo, in quanto è frutto di inadempimento contrattuale della controparte, e non di una decisione d'imperio del Comune.

Ciò potrebbe non avvenire, pe-

rò, se la modifica strutturale venisse apportata nel contesto dell'art. 106 D.P.R. 285/1990 (o altra procedura di deroga, magari più semplificata, dettata da legislazione regionale) con allegato tecnico, di cui al paragrafo 16 Circ. Min. n. 24/1993, anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dal 1/1/2001, regionale in forza del DPCM 26/5/2000, qualora la Regione non l'abbia sub-delegato ai Comuni ex art. 3, comma 5 D.Lgs. 267/2000), trattandosi di un adeguamento a norme e precetti tecnici estranei ai soggetti del rapporto (Comune, quale concedente da un lato e concessionario dall'altro).

In questo caso, l'esecuzione di opere, che conducano all'utilizzabilità del sepolcro, non implicherebbe decadenza, anzi favorirebbe la liberazione di posti feretro altrimenti non fruibili, con vantaggio per il

Comune, *in primis*, il quale vedrebbe ampliarsi la ricettività degli spazi sepolcrali, come noto non moltiplicabili all'infinito. Esse sono a carico del Comune, prima della nuova concessione del sepolcro (l'inibizione della sepoltura di feretri dovrà esser specificata nello stesso atto di concessione) oppure, contrariamente, attentano al concessionario, se i lavori di riadattamento avverranno dopo la stipula dell'atto di concessione.

Ingiusta compressione dello *jus sepulchri* (sempre come aspettativa potenziale, rispetto alla cronologia dei decessi) di tutti gli aventi diritto, i quali potrebbero anche non coincidere con i soggetti oggi titolari della concessione (soprattutto quando vi sia stato subentro *jure haereditatis* e, quindi, una certa dilatazione dello *jus sepulchri* e della titolarità sul manufatto. Essi allora, dovrebbero pronunciarsi favorevolmente nel merito, rendendo, però, molto farraginoso tutta la procedura. Va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e, secondo altri, dall'entrata in vigore del libro III del Codice Civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, ma il diritto di sepoltura derivi dall'appartenenza alla famiglia del concessionario. L'unica disponibilità lecita riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin quando sussista la concessione, proprietà da cui derivano oneri, ad esempio, di manutenzione (art. 63 D.P.R. 285/1990).

Non è obbligo del Comune dedicarsi a ricerche sugli aventi titolo, a meno che non debba procedere d'ufficio ad ingiungere specifiche manutenzioni o a pronunciare la decadenza della concessione.

Ovviamente, i discendenti potrebbero avviare azione per ottenere, dal giudice civile, l'indennizzo dei danni patiti. La costruzione/ristrutturazione di una tomba, senza l'approvazione del progetto da parte del Comune e della commissione edilizia, come dettato dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, si configura ancora come una violazione di norma regolamentare sanzionata dall'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265?

L'importo di tale sanzione amministrativa pecuniaria è stato, di recente, elevato dall'art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 ed ha come minimo la somma di tre milioni di lire e come massimo la somma di diciotto milioni di lire, da convertire nel nuovo conio ex D.Lgs. 213/1998, ed è obblabile entro i 60 giorni, nella misura più favorevole al trasgressore (L. 689/1981 per procedure di elevazione e riscossione della stessa). Nel caso di opere di manutenzione straordinaria sul manufatto sepolcrale, la concessione continua a persistere quale sorta in origine, perché, di norma, essa ha per oggetto l'area (diritto di superficie?), e, tra l'altro, l'esecuzione di tali lavori di manutenzione straordinaria (quali sono il rifacimento, la ricostruzione) presuppone che la concessione dell'area persista.

Alcuni regolamenti comunali consentono, molto opportunamente, in una sorta di isteresi burocratica, la possibilità che, quando vi siano più concessionari, uno solo agisca "in nome e per conto", su propria responsabilità, di tutti gli aventi titolo e con il loro consenso: tali previsioni sono presenti, normalmente, in relazione alle concessioni già sussistenti, oggetto di plurimi subentri, in quanto raramente si regolano questi aspetti nel momento genetico della concessione.

Questa constatazione di fatto importa il rinvio alle norme di ordinaria applicazione, in materia di stipula di atti da cui promanano diritti, anche solo di mero utilizzo, su beni o simili, cioè le norme del Cod. Civile. Massima cautela, però, è, infatti, da annotare come di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000), sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime.

In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si svolge sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, non dovrebbe essere mai omesso, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell'art. 92, comma 4, sia dell' art. 93, comma 1 del D.P.R. 285/1990.



euro.act srl

Soluzioni e Servizi per il Settore Funebre e Cimiteriale e di Cremazione

FORMAZIONE

PER CORSI FORMATIVI

per il Settore Cimiteriale, Funebre e di Cremazione (anche personalizzati)



INFORMAZIONE



ABBONATI a:
www.funerali.org

Il primo sito italiano rivolto agli addetti del Settore Funerario, Cimiteriale e di Cremazione (sia privato che pubblico)

Per info 0532.1916111



euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

Distribuzione a terzi vietata. Tutti i diritti riservati a Euro Act s.r.l. **0532.1916111 fax 0532.1911222 e-mail: abbonamenti@euroact.it**

Cultura I “raccolgi morti”

di Emanuele Vaj

Mi era capitato di leggere sulla stampa estera di un “acuirsi” della concorrenza tra i “*body snatchers*”⁽¹⁾ di Bangkok, in modo così vistoso e, in alcuni casi, anche violento, da motivare un intervento delle autorità (una volta la polizia è dovuta intervenire, sparando in aria, per sedare una rissa tra il personale di due organizzazioni, armate di bastoni e martelli).

I *body snatchers* sono i “raccolgi morti” thailandesi, dei quali è interessante saperne di più. Cosa che io ho fatto. Per ben capire il tutto, ricordiamo che siamo in Asia dove, ancor oggi, credenze e tradizioni hanno un posto importante e rispettato nella vita di quei popoli (e la religione buddista fa la sua parte...).

In mezzo agli esseri umani in carne ed ossa, vivono tanti altri esseri, invisibili questi, creati dalla fantasia, dall’amore e dal timore della gente, che i Thai chiamano *pii*, cioè spiriti.

Perché i *pii* stiano in pace, e non diano noia ai comuni mortali, in ogni angolo della città, in ogni strada, davanti a ogni casa (anche agli hotel) vi sono tempietti dedicati a loro, e la gente vi lascia sempre del cibo, incenso e belle, profumate collane di fiori di gelsomino.

Secondo la credenza locale, lo spirito di una persona, che muoia in modo violento, non riposa in pace. Se poi, nell’attimo della morte, il corpo viene mutilato, decapitato, schiacciato o fatto a pezzi, quello spirito, allora, diventa particolarmente inquieto e, a meno che non vengano celebrati – al più presto – i riti necessari, va ad unirsi all’enorme esercito di spiriti vaganti, che – con i cattivi *pii* – costituisce, appunto, uno dei grandi problemi della città di oggi. Non solo, la velocità della morte dà a questi spiriti una forza supplementare. Da qui l’importanza dei “raccolgi

morti”, i volontari delle associazioni buddiste, che vanno in giro per la città a raccogliere tutti i cadaveri dei deceduti per morte violenta, per *rimettere insieme* i loro pezzi e officiare i riti del caso, affinché le loro anime se ne vadano in pace e non restino in giro a fare brutti scherzi ai vivi. Queste associazioni operano anche in molte città thailandesi, e qualcuna stava prevedendo delle postazioni sulle nuove autostrade, che venivano via via realizzate.

A parte gli assassinati ed i suicidi, i “candidati” più ovvi, a diventare spiriti vaganti, sono le vittime degli incidenti stradali. Per questo le associazioni buddiste posizionano i loro furgoni nei punti più pericolosi delle strade e, per questo, i loro uomini – sintonizzati sulle radio della polizia – sono sempre pronti a *precipitarsi* sui cadaveri. Davvero precipitarsi, perché questo tipo di *attività* è diventato così redditizio, che le associazioni caritatevoli sono in concorrenza fra loro, ed ognuna cerca di portar via più cadaveri dell’altra, per poi ottenere maggiori donazioni dal pubblico.

I thailandesi (buddisti per il 94%) supportano volentieri queste organizzazioni perché credono che toccare un morto possa far sì che il suo spirito entri in noi e solo la cremazione – purificandolo – gli permetterà di rinascere a nuova vita. Perciò molti cittadini danno denaro, con il risultato che l’attività sta diventando un business molto redditizio. D’altra parte, il personale è formato da volontari, convinti che la loro opera li aiuti ad accumulare buon *karma*, per proteggerli in questa vita e migliorare la loro prossima incarnazione. I primi ad arrivare hanno il “diritto” al cadavere, ma gli uomini delle varie associazioni non si trovano mai d’accordo e spesso vengono alle mani per strapparsi un morto. A volte capita persino che, nella fretta, portino via come morto chi ancora non lo è ...

⁽¹⁾ La traduzione corretta è “ladri di morti”, ma mi sembrava troppo violenta e così l’ho leggermente modificata.

Per fare pubblicità a questo “servizio pubblico”, ogni associazione organizza speciali mostre con le macabre foto a colori delle vittime recuperate, mettendo bene in evidenza le teste staccate e le mani mozzate, così da sollecitare generose offerte. (La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio...). Tutto questo a noi può sembrare strano, ma in un Paese che non ha, praticamente, un servizio di emergenza e dove, pertanto, questo compito spetterebbe alla polizia municipale, questa si ritrova a cedere, sempre più frequentemente, la sua giurisdizione a favore di questi

“aiutanti”: i “*body snatchers*” appunto. Va detto che, in questi anni, vi sono stati dei significativi cambiamenti: il settore è stato “razionalizzato” con due grosse organizzazioni (*Poh Teck Tung* fondata nel 1906 da emigrati cinesi e *Ruam Katanya* nata nel 1970) ed altre, più piccole. Evidentemente anche le dotazioni sono diverse, in quanto le due principali hanno molto più personale e dispongono di un consistente numero di moderni automezzi. Altri cambiamenti riguardano le tute blu, che avevo visto io, che ora sono azzurre, mentre moltissime altre sono diventate moderne uniformi grigio chiaro, marrone ed anche gialle.

Dicevamo del “*giro di vite*” imposto dalle autorità. Per cercare di contenere i contrasti, oltre ad un maggior controllo, è stato anche deciso che le varie organizzazioni possano continuare ad intervenire in soccorso, ma che solo alle due principali *Foundations* è consentito il recupero e trasporto dei morti.

Gli sconosciuti

Come in ogni paese, anche qui è possibile che qualche salma non abbia un riconoscimento. Di questo mi ero già interessato tempo addietro, quando raccoglievo notizie sui riti funebri buddisti ed avevo chiesto che fine facessero quelle salme, che non erano state identificate, quindi rimaste senza nome. Tra l’altro, mi aveva colpito il fatto che – a fronte della tradizionale cremazione (che è attorno al 85/90%) – vi fosse un grande cimitero, con molte sepolture in terra.

Seppi così che la *Poh Teck Tung Foundation* (quella dei raccogli morti) aveva un proprio cimitero (*Teochew Cemetery* – a circa 50 km da Bangkok – per la inumazione degli sconosciuti (anche stranieri). Questo cimitero inuma circa 1500 corpi all’anno e, dalla

sua apertura (1909), ha ospitato qualcosa come 250.000 morti. Questa fondazione ha anche un proprio tempio, utilizzato maggiormente dalla popolazione di origine cinese, ed era nata per fare i funerali agli indigenti, circa 7000 ogni anno. Si può contribuire all’acquisto di una bara, versando un contributo che va da 10 a 20 euro. Fotografate – per possibili eventuali riconoscimenti futuri – (oltre alle impronte digitali che, qualche volta, sono rilevate direttamente sul luogo dell’incidente), ed avvolte in bianchi teli, le salme vengono poste in fosse ravvicinate e ricoperte con 10/15 cm di terra, sopra la quale viene collocata una lapide con un numero, che è quello attribuito dall’ospedale di provenienza.

Oggi vi sono circa 5000 salme ed una speciale squadra di volontari, 3 volte alla settimana, fa il giro dei vari ospedali, portando via i cadaveri non riconosciuti, il 70% dei quali provocati da incidenti stradali.

Non tutti i cadaveri arrivano avvolti in teli di colore bianco; capita (anche spesso, purtroppo) che ve ne siano alcuni posti in un sacco di plastica di color rosso: è il vistoso segnale che indica la morte per AIDS e quindi – dovendo togliere il sacco – bisogna farlo con molta precauzione e con opportune protezioni.

Solo che ora, malgrado i suoi 44 ettari (440.000 mq.), con una media di 120 salme al mese, il fenomeno sta assumendo dimensioni preoccupanti, e lo spazio comincia a scarseggiare, quindi – con cadenza di 3-4 anni – si provvede all’esumazione delle salme più “datate” che, dopo una cerimonia religiosa comune, vengono cremate “in massa”.

Alcuni numeri

Popolazione: Thailandese 66.558.935, mortalità 7,88 x 1000. Bangkok 5.666.264 (con l’intera area metropolitana supera i 12 milioni) mortalità 5,56 x 1000.

Per dare un’idea del numero degli incidenti, i veicoli regolarmente registrati in città sono oltre 6 milioni: il mancato rispetto dei limiti di velocità e del codice della strada hanno un risultato fatalmente, ma regolarmente, fatale.

Infatti, la mortalità causata da incidenti stradali è pari al 2,40 x 1000. Nel 2019 l’OMS ha calcolato 12.862 decessi su 464.323 persone coinvolte.



Recensione

Il mistero della *Notte*

Una diagnosi per Michelangelo

Giangiaco Schiavi. Ed. La Nave di Teseo, Giugno 2020, pag. 304

di Andrea Poggiali



Il professore, nella stanza d'albergo a New York, si abbandona ai ricordi. L'*ictus* ha lasciato pesanti esiti, non riesce a mantenere a lungo la concentrazione: deve quindi interrompere, ogni tanto, l'esame delle *slides*, che presenterà, il giorno dopo, ad un congresso di oncologia. Gli viene in mente il primo anno di

tirocinio alla Morgue del Columbus Hospital, che aveva dovuto accettare, nonostante provenisse dalla prestigiosa scuola oncologica milanese del professor Bucalossi. Un'attività che spegneva l'anima: il pedaggio da pagare, per potere successivamente lavorare con i pionieri della chemioterapia.

Il flusso dei ricordi va frenato, se vuole completare la rassegna delle tabelle e dei grafici. Ci sono anche immagini scelte per alleggerire l'esposizione. Lui ha selezionato citazioni da Shakespeare e Manzoni e locandine di film di Bergman, per chiudere con una scultura di Michelangelo, "La Notte". Una figura femminile, con una vistosa imperfezione al seno, che lui aveva già studiato, per conto di una rivista scientifica: la sua diagnosi era stata: "carcinoma mammario avanzato".

Di nuovo un turbine nella mente, ma questa volta non si tratta di divagazioni. Scatta un impulso, quello di sovvertire l'intero schema della relazione, incentrandola completamente sulla scultura. Non è semplice voglia di stupire, è qualcosa di più profondo. Ormai deve fare il bilancio di una vita: l'opera di

Michelangelo gli suggerisce un ultimo messaggio da inviare ai colleghi, che però è difficile da esplicitare.

Mi fermo, nella sintesi di questo romanzo breve. Le restanti pagine sono la progressiva scoperta delle ragioni che hanno portato il professore a vedere, nella Notte, qualcosa che va oltre la dimensione artistica. La sensibilità, acuita dalla malattia, gli ha consentito di cogliere suggestioni che prima gli sfuggivano: la scultura evoca la condizione della sofferenza che non vuole nascondersi, alla quale bisogna assicurare dignità.

Il messaggio è l'umanizzazione della medicina, messa in secondo piano dall'aggressività tecnologica e della disinvoltura etica. Riporto uno stralcio da pag.15: "... *la muta degli sciacalletti, delle iene che lucrano sulle paure*".

La trama è esile: serve per farci conoscere lo scomparso Gianni Bonadonna, il personaggio reale a cui è dedicato il romanzo. Per conoscere i suoi meriti immensi basta andare su Wikipedia, ma cerchiamo di conoscerlo meglio, attraverso le pagine di Schiavi, un giornalista che lo conobbe e ne rimase affascinato. Siamo di fronte ad un uomo stanco, che capisce di dovere rovesciare la prospettiva comune: non è più il tempo di presentare successi, bisogna indicare gli errori di un progresso che ha trascurato il rapporto con il malato.

Anche nel nostro mondo, nell'ambito funerario, c'è un'esigenza analoga. Il rispetto verso l'espressione rituale del lutto, perseguito da alcune Regioni con provvedimento legislativi illuminati, è stato definito "umanizzazione della morte". Senza questo sforzo, il nostro lavoro può diventare privo di significato, come era apparso al giovane Bonadonna nella Morgue del Columbus Hospital.

Recensione

Cambiare l'acqua ai fiori

Valérie Perrin, Ed. E/O, Luglio 2019, pag. 476

di Emanuele Vaj



Dopo il grande successo in Francia (oltre 140.000 copie vendute e un Premio Letterario) è arrivata la traduzione italiana del romanzo di Valérie Perrin, da sempre nel mondo del cinema come fotografa di scena, oltre che moglie del famoso regista Claude Lelouch.

La morte è drammatica. Ma, troppo spesso, la vita lo è ancora di più. Lungo gli sconfinati viali dei cimiteri che, oggi, mettono in linea le lapidi – una dietro l'altra, in un mare di promesse di vita eterna – fino a perdersi nel grigiore delle cinte di cemento, si zittiscono i sogni, si inceneriscono i ricordi e si lascia spazio solo al dolore.

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée, la protagonista dell'*Eleganza del riccio*, perché, come lei, nasconde, dietro un'apparenza sciatta, una grande personalità ed una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo, o un cordiale. Un giorno, un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino, nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa,

emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose.

Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali, in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è, certo, stata una passeggiata ma, anzi, un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure, nel suo modo di approcciare le cose, quel che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova, guardando un fiore, o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba.

Un romanzo avvincente, commovente e ironico, la cui lezione universale è la bellezza della semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.

Cambiare l'acqua ai fiori è un romanzo che non può lasciare tranquilli, anche se la Perrin lo scrive con garbo e grazia. In prima battuta, sembra un inno alla vita, alle "cose semplici" che questa ha da offrire, anche durante le avversità. Poi, però, se vai a scavare nel profondo, la protagonista, Violette, porta il lettore a tu per tu con la morte. Lei, che, di mestiere, fa la guardiana del cimitero di Brancion-en-Chalon, non può che averne un punto di vista privilegiato.

Perché, dopo aver messo il lettore dinnanzi alla crudeltà della morte, lo accompagna in un cammino difficile, fatto di piccoli gesti come quelli, appunto, di curare le piante dell'orto, o cambiare l'acqua ai fuori.

Recensione

Magnifica presenza

Drammatico/Fantastico, Prod. Italia, 2019, 105 min, Regia: Ferzan Özpetek, Attori principali: Elio Germano (Pietro), Paola Minaccioni (Maria), Margherita Buy (Lea), Vittoria Puccini (Beatrice), Cem Yılmaz (Yusuf), Giuseppe Fiorello (Filippo), Anna Proclemer (Livia)

di Elisa Meneghini



Il protagonista è Pietro, un ingenuo ragazzo di 28 anni che lascia Catania, la sua città d'origine, per trasferirsi a Roma, con lo scopo di coltivare la sua passione per il cinema, e di realizzare il suo unico grande sogno: quello di diventare attore.

Nell'attesa di trovare un appartamento tutto per

sé, condivide l'alloggio con la cugina Maria, che è, caratterialmente, il suo *alter ego*: esuberante, chiassosa e dalla vita amorosa movimentata. Mentre Pietro tutto è, tranne che un divoratore di esperienze sentimentali, da tempo innamorato follemente di un ragazzo romano con cui ha avuto un breve rapporto amoroso.

La sua *routine*, fatta di giornate di provini e nottate passate a sfornare cornetti, viene interrotta dal trasferimento nel nuovo alloggio che finalmente è riuscito ad affittare, un appartamento dal fascino singolare che si trova all'interno di una palazzina d'epoca nel quartiere di Monteverde.

L'immensa felicità dei primi giorni – finalmente Pietro può iniziare la vita autonoma che ha sempre desiderato – cede il passo all'inquietudine ed allo

sgomento, perché il ragazzo nutre il forte sospetto che qualcun altro, a sua insaputa, viva nella stessa casa.

Il dubbio diventa certezza quando, una sera, i co-inquilini gli si appalesano: non si tratta di persone in carne ed ossa ma di un gruppo di fantasmi, in vita attori della compagnia teatrale "Apollonio", tragicamente deceduti proprio in quella casa, durante la Seconda Guerra mondiale.

Inizialmente Pietro, l'unica persona in grado di vederli, è infastidito dalla loro presenza: la condivisione dei medesimi spazi e l'invasione della propria *privacy* mettono a dura prova il suo stile di vita abitudinario e metodico, a tratti maniacale.

Ma, col passare del tempo, il rapporto con questo gruppo di 'persone' si colora di tanti sentimenti, diversi a seconda dei soggetti a cui sono indirizzati: amicizia, complicità, solidarietà ed anche desiderio. Pietro si ritrova felice, come mai non lo era stato, e decide, per riconoscenza, di aiutarli a liberarsi dal legame con il loro passato, risolvendo le questioni che ancora li tengono ancorati al mondo terreno.

Un film da vedere, perché ha come protagonista un ragazzo garbato e mai sopra i toni (anche in situazioni che, in realtà, lo potrebbero richiedere) e che vive la propria diversità – un agnello in un mondo di leoni – con estrema naturalezza. E questo ci fa tifare per lui fin dalle prime scene.



I Servizi Funerari



**EURO.ACT SRL
EDITORE**